

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. LXXXIII
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Anno 2016)

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

(BOSCHI)

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 2016

SOMMARIO

PREMESSA	pag. 3
1. IL CONTESTO INTERNAZIONALE	
1.1 Principali novità nella politica della regolazione presso le Istituzioni europee	pag. 8
1.2 Iniziative OCSE in tema di qualità della regolazione	pag. 17
2. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
2.1 Riferimenti introduttivi	pag. 18
2.2 Applicazione da parte delle amministrazioni centrali	
2.2.1 A.I.R.	pag. 21
2.2.2 V.I.R.	pag. 30
2.2.3 A.T.N.	pag. 35
2.3 Le consultazioni	pag. 37
2.4 L'attività del Nucleo AIR presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi	pag. 42
2.5 L'esame delle relazioni AIR da parte del Consiglio di Stato	pag. 51
2.6 Il partenariato istituzionale DAGL-SNA per lo sviluppo della cultura AIR. I corsi di formazione	pag. 53
2.7 Attività di verifica e valutazione sugli oneri amministrativi	pag. 56
3. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI E NELLE REGIONI	
3.1 Autorità indipendenti	
3.1.1 Autorità di regolazione dei trasporti	pag. 58
3.1.2 Autorità garante della concorrenza e del mercato	pag. 68
3.1.3 Autorità garante per la protezione dei dati personali	pag. 70
3.1.4 Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	pag. 70
3.1.5 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	pag. 70
3.1.6 Autorità nazionale anticorruzione	pag. 80
3.1.7 Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico	pag.107
3.1.8 Banca d'Italia	pag.108
3.1.9 Commissione di vigilanza sui fondi pensione	pag.110
3.1.10 Consob	pag.115
3.1.11 Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni	pag.118
3.2 Regioni	pag.121
ALL. A La qualità della regolazione nelle Regioni	
ALL. B Relazioni VIR predisposte dalle Amministrazioni centrali	
ALL. C Documentazione annessa alle relazioni delle Autorità indipendenti	

PREMESSA

1. Il 2016 si è rivelato un anno particolarmente intenso per quanto concerne il settore degli strumenti della qualità della regolazione. Esso ha visto realizzarsi, contestualmente: l'incremento degli sforzi tesi a favorire una strategia coerente delle Amministrazioni nella gestione di tali strumenti, grazie all'opera di sensibilizzazione esercitata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito DAGL), coadiuvata dal Nucleo di esperti ivi operanti, attraverso gli interventi valutativi sulle relazioni pervenute a corredo dei provvedimenti normativi; il proseguimento dell'attività didattica, mirata alla specifica materia, condotta dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione a seguito degli accordi a suo tempo intercorsi con il citato Dipartimento; il profondo interesse manifestato dagli organi consultivi su documenti i quali, in maggior misura rispetto ad altri che accompagnano i testi normativi, devono dar conto delle circostanze giustificative a monte dell'adozione di questi ultimi e delle scelte adottate in raffronto ad opzioni di regolazione valutate in via alternativa; infine, il potenziamento delle misure divulgative e di trasparenza poste in essere dalle amministrazioni, *in primis* dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare la più ampia conoscibilità del processo di formazione della volontà regolatrice.

Le pagine che seguono forniscono elementi di dettaglio sulle vicende relative agli strumenti della qualità della regolazione maturatesi nell'anno in riferimento.

Sotto l'aspetto della conoscibilità degli strumenti della qualità della regolazione, è sufficiente qui accennare alla particolare attenzione che la Presidenza del Consiglio dei ministri dedica alla pubblicizzazione delle relazioni di accompagnamento ai provvedimenti normativi adottati dal Governo¹, alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il quale prevede, come noto (art. 6), che *“le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità,*

¹ Esempi di tale attività sono rinvenibili ai link:

<http://www.sitiarcheologici.palazzochigi.it/www.governo.it/dicembre%202016/www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31068309111613/6131.html>

<http://www.sitiarcheologici.palazzochigi.it/www.governo.it/dicembre%202016/www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a31057225031613/4490.html>

<http://www.sitiarcheologici.palazzochigi.it/www.governo.it/dicembre%202016/www.governo.it/provvedimento/provvedimento-a3105631504163/4591.html>

la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione...).

Ancora in tema di trasparenza, il 2016 ha registrato la piena operatività del sito “Partecipa!” dedicato specificamente al tema delle consultazioni². Si tratta di una iniziativa concertata del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento per le riforme istituzionali e del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali³ con il supporto dell’Agenzia per l’Italia digitale e del Formez, che ha lo scopo di promuovere il processo di apertura verso i cittadini e di trasparenza verso le imprese e la società civile. Il Dipartimento della funzione pubblica coordina la partecipazione dell’Italia all’*Open Government Partnership* (OGP), iniziativa internazionale multilaterale che sostiene lo sviluppo dei tre assi portanti dell’*Open Government*: trasparenza della Pubblica Amministrazione, lotta alla corruzione e democrazia partecipata⁴. Il portale è stato promosso con lo scopo di sostenere l’utilizzo dello strumento della consultazione sulle politiche pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni. Il sito dovrebbe funzionare da aggregatore di tutte le consultazioni pubbliche e, in effetti, vi si individuano quelle di maggiore interesse: le stesse che, ovviamente, sono pubblicizzate nei siti delle amministrazioni che le hanno attivate.

E ancora: nel 2016 sono altresì proseguite le attività di gestione delle linee editoriali create nel corso del 2015 dal Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato⁵, sulle quali si è più ampiamente riferito nella precedente relazione annuale, così come anche gli

² <http://www.partecipa.gov.it/>. Cfr. anche *infra*, paragrafo 2.3.

³ Con DPCM 8 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2016, le competenze di tale Dipartimento sono passate rispettivamente al Dipartimento per il personale e al Dipartimento per i servizi strumentali.

⁴ Si tratta essenzialmente di un accordo su base volontaria tra Governi che si impegnano a sottoscrivere ed adottare una Dichiarazione sull’*open Government* e a realizzare gli obiettivi contenuti nella dichiarazione (trasparenza, partecipazione aperta e *accountability*) attraverso un piano d’azione (*Action Plan*) di durata biennale che raccoglie impegni e progetti sui temi d’interesse dell’OGP. L’Italia ha aderito ufficialmente al partenariato nel 2011. Il Dipartimento della Funzione Pubblica coordina la partecipazione delle amministrazioni, a cui. Per maggiori informazioni si rinvia al link: <https://www.opengovpartnership.org/>.

⁵ Ci si riferisce alle note brevi, che trattano il tema dell’analisi di impatto sia sotto il profilo giuridico, sia dando conto degli orientamenti e delle tendenze attuali in materia (es. di nota breve in: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/986222/index.html>); nonché alle *newsletter*, con le quali si monitora mensilmente la presenza delle AIR nei disegni di legge di iniziativa governativa e negli schemi di atti del Governo presentati al Parlamento (cfr. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/Elenchi/27_1.htm). Dagli elenchi recati dalle newsletter, emerge con tutta evidenza la consistenza sia qualitativa che quantitativa dei documenti di accompagnamento alle iniziative legislative del Governo, ed in particolare delle AIR.

approfondimenti sulle relazioni annuali redatte dal Governo, arricchiti da riferimenti alle principali legislazioni europee⁶.

2. L'altro, importante, ambito di interventi, adottati nella prospettiva del generale miglioramento degli strumenti di qualità della regolazione, è rappresentato dal rapporto di partenariato istituzionale instaurato dal DAGL con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

E' utile ricordare che, nel corso del 2015, è stata concordata l'attivazione di cicli di formazione, a carattere prettamente tecnico-operativo, destinati ai dirigenti e ai funzionari delle direzioni e degli uffici legislativi, con priorità assicurata al personale operante in settori che curano iniziative normative con particolare impatto su cittadini ed imprese.

Il secondo capitolo (paragrafo 2.6) della presente relazione si soffermerà sulle attività formative condotte dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che nel 2016 ha assicurato la realizzazione di cinque edizioni del corso in materia di qualità della regolamentazione, impostato, come i precedenti realizzati nel 2015, prevalentemente su attività di tipo laboratoriale, finalizzate all'applicazione concreta delle tecniche della valutazione di impatto.

Grazie anche a tale impegno, la qualità delle relazioni AIR nel corso del 2016 è sensibilmente migliorata, confermando la previsione di cui è traccia nella precedente relazione annuale.

Ma ancora una volta è da sottolineare, in questa sede, che uno dei fattori decisivi per il miglioramento della qualità delle relazioni AIR annesse ai provvedimenti normativi, nell'anno di riferimento, è rappresentato dall'attività prestata dai componenti del Nucleo AIR, costituito il 1° ottobre 2014 a supporto del competente Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione del DAGL, nella valutazione tecnica delle analisi prodotte dalle amministrazioni.

Come già esposto nelle precedenti relazioni, la procedura di valutazione delle relazioni AIR, come impostata con l'ausilio degli esperti del Nucleo, prevede la restituzione alle amministrazioni proponenti di una scheda di valutazione della relazione AIR redatta dall'esperto cui è assegnato l'incarico di seguire la singola amministrazione. Ciascuna scheda, oltre a fornire indicazioni specifiche sui punti della relazione AIR da approfondire, è strutturata in modo da chiarire anche aspetti di natura metodologica relativi alle modalità di

⁶ <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/979262/index.html>

svolgimento dell'AIR, fornendo esempi e precisazioni volti a supportare l'attività di analisi svolta dall'amministrazione.

A esercitare un ulteriore impulso verso la valorizzazione degli strumenti della qualità della regolamentazione ha anche contribuito il positivo orientamento assunto dagli organi consultivi. Come si avrà modo di precisare⁷, nel corso del 2016 si è, infatti, significativamente intensificata l'attività di valutazione delle AIR da parte del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, che è giunto ad invitare le amministrazioni a non sottovalutare il ruolo dell'AIR e a non reputarla *“un adempimento meramente formale da assolvere con l'utilizzo di formule generiche e buone a tutti gli usi”*, avvertendo anche che la lacunosità dell'AIR potrà, in futuro, condizionare negativamente il parere del Consesso⁸.

3. Ciò premesso, si segnala che nel corso del 2016 non sono intervenute modificazioni normativa nella materia, che resta disciplinata dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con le modificazioni apportate dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, recante *“Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246”* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013), ed infine dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, recante *“Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2013).

Tale ultimo provvedimento è stato adottato in attuazione della previsione di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della richiamata legge n. 246 del 2005, introdotto dall'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge n. 180 del 2011, il quale dispone che l'AIR tenga conto della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Il provvedimento disciplina, allo scopo, i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti

⁷ Cfr. *infra*, paragrafo 2.5.

⁸ Così si legge nel parere reso nell'adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida recanti *“Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto”* e *“Il Direttore dell'Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto”*

da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese (le metodologie da seguire per la stima sono dettagliatamente indicate nell'allegato che forma parte integrante del decreto). La normativa si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo, per i quali è prevista l'effettuazione dell'AIR, nonché agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le amministrazioni utilizzano i criteri di cui al DPCM stesso per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

Per quanto riguarda il contesto europeo, il 2016 ha visto realizzati incisivi interventi in tema di politiche della regolazione. I principali sono costituiti da: 1) il nuovo Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (*Inter Institutional Agreement on Better Law-making* - *IIA*) sottoscritto il 13 aprile 2016 (sostitutivo del precedente Accordo risalente al 2003); 2) il documento di “Conclusioni sulle politiche per la qualità della regolazione”, adottato nel maggio 2016 dal Consiglio “Competitività” dell’Unione, su impulso della Presidenza di turno dei Paesi Bassi. Di tali iniziative, e di altre adottate in ambito internazionale, si riferirà in dettaglio nel primo capitolo.

4. La presente relazione è organizzata come segue.

Nel capitolo 1 viene trattato il tema degli strumenti della regolazione in ambito internazionale, ponendo l’accento sulle principali novità introdotte nel corso del 2016.

Seguono, al capitolo 2, i dati sullo stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle amministrazioni centrali, preceduti da una breve sintesi degli elementi che caratterizzano i tre strumenti. Nel medesimo capitolo vengono altresì tracciate le linee di attività relative alle consultazioni. Successivamente si riferisce sui principali aspetti dell’attività del citato Nucleo di valutazione della regolazione operante presso il DAGL, e vengono esposti i margini di miglioramento registrati nell’elaborazione degli strumenti della qualità della regolamentazione a seguito degli interventi posti in essere dal Nucleo stesso. Il paragrafo successivo si sofferma sull’analisi delle relazioni AIR da parte del Consiglio di Stato. A seguire, si fornisce un quadro riepilogativo delle attività di docenza della Scuola Nazionale dell’Amministrazione in materia, frutto della collaborazione tra il DAGL e la SNA per lo sviluppo della cultura AIR.

Il paragrafo 2.7 è dedicato all’attività di verifica e valutazione sugli oneri amministrativi condotta dal DAGL in collaborazione con il competente settore del Dipartimento della funzione pubblica, incaricato poi di redigere la relazione annuale ai sensi dell’articolo 8, comma 2-*bis*, della legge 11 novembre 2011, n. 180. La relazione sul bilancio

degli oneri concernenti il 2016 è stata pubblicata nei termini di legge sul sito del Governo, al link

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/FuncionePubblica/Relazione_2016.pdf. In essa si dà debito conto del contributo che il DAGL ha fornito agli effetti di un significativo miglioramento nell'elaborazione delle stime sugli oneri effettuate dalle amministrazioni⁹.

Si conclude con il capitolo 3, che reca un diffuso resoconto dello stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle Autorità indipendenti e delle Regioni, comprendendo, nel corpo del testo, i contributi pervenuti dalle Autorità e le innovazioni legislative delle Regioni sui temi della qualità della regolazione, con rinvio all'allegato A per quel che concerne i singoli contributi forniti dagli enti territoriali in merito alle esperienze maturate nel corso del 2016.

1. IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1.1 PRINCIPALI NOVITÀ NELLA POLITICA DELLA REGOLAZIONE PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE

- **Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”**

Il 13 aprile 2016 è stato sottoscritto dalle Istituzioni europee (Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione) il nuovo Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” (*Inter Institutional Agreement on Better Law-making* - IIA), che ha sostituito il precedente Accordo risalente al 2003. Come anticipato nella relazione annuale al Parlamento per l'anno 2015, l'Accordo è un tassello fondamentale dell'Agenda per la *better regulation* della Commissione Junker, il cui *iter* di adozione era stato avviato a maggio 2015. L'IIA ha per obiettivo il miglioramento dell'efficacia dell'attività legislativa dell'Unione, in modo da essere adatta allo scopo (“*fit for purpose*”, ovvero in grado di disciplinare le questioni rilevanti senza oneri eccessivi per i destinatari), concentrarsi sulle aree a maggior valore aggiunto, ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e accrescere la

⁹ Si legge al paragrafo 2.1 che “*nel quarto anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri è stato ulteriormente consolidato il processo di monitoraggio e valutazione delle relazioni prodotte dalle amministrazioni, condotto dal DAGL*”.

partecipazione e la trasparenza nel processo legislativo unionale. Nell’ottica del rafforzamento dell’efficacia dell’azione delle Istituzioni dell’Unione, le tre Istituzioni si sono impegnate, in primo luogo, a un sostanziale miglioramento del processo di programmazione normativa annuale e pluriennale, adottando a dicembre 2016, per la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo IIA, una “*Dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’Unione nel 2017*”, che ha identificato un numero contenuto di proposte legislative in sei aree prioritarie, su cui le tre Istituzioni si sono impegnate a garantire una corsia preferenziale nell’*iter* legislativo, al fine di assicurare progressi sostanziali e, ove possibile, la definitiva approvazione entro il 2017.

L’Accordo riconosce anche l’importanza della valutazione d’impatto, delle consultazioni e delle valutazioni *ex-post* per il miglioramento della qualità della legislazione dell’Unione, che non sostituiscono la decisione politica, ma la supportano e la informano sulla base di evidenze fattuali e analisi metodologicamente fondate. In particolare, le tre Istituzioni, concordando nel riconoscere l’apporto positivo delle valutazioni d’impatto per il miglioramento della qualità della legislazione dell’Unione, statuiscono che tale strumento sia finalizzato a individuare soluzioni alternative nonché, laddove possibile, a identificare i costi e i benefici potenziali a breve e a lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale in modo integrato ed equilibrato e fondandosi su analisi qualitative e quantitative, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà della legislazione UE.

Per quanto riguarda la Commissione europea, essa si impegna a corredare di valutazione di impatto tutte le proposte legislative inserite nel proprio Programma di lavoro annuale e nella Dichiarazione comune sulle priorità legislative, e sottopone le valutazioni di impatto al controllo sulla qualità del Comitato di controllo normativo (*Regulatory Scrutiny Board*), organo interno indipendente operativo dal secondo semestre 2015 nella nuova composizione di tre membri interni e tre membri esterni alla Commissione, dedicati a tempo pieno all’esame delle valutazioni di impatto e al rispetto delle prescrizioni metodologiche e analitiche sulla loro elaborazione. Le valutazioni di impatto e i pareri del Comitato di controllo sono pubblicati dopo l’adozione della proposta legislativa da parte della Commissione e sono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio, dal canto loro, nel rispetto delle rispettive prerogative, si impegnano a effettuare le proprie valutazioni d’impatto sulle modifiche sostanziali che intendono apportare alla proposta della Commissione.

A ciascuna Istituzione spetta la definizione di “modifica sostanziale” (*substantive amendment*), così come la decisione in merito allo svolgimento della valutazione di impatto. La valutazione di impatto della Commissione è la base di partenza per le valutazioni dei Co-Legislatori, che possono chiedere alla stessa Commissione di integrare la propria valutazione di impatto o effettuare la valutazione sulle modifiche sostanziali. L’IIA ribadisce che spetta a ciascuna delle tre Istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione di impatto, ivi compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità. Per il Consiglio dell’Unione, unica tra le tre Istituzioni a non essersi dotata di strutture apposite per lo svolgimento delle valutazioni di impatto, si tratta di definire l’assetto organizzativo e operativo più idoneo per dare corso all’impegno sottoscritto nell’Accordo.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei destinatari delle norme, la consultazione del pubblico e dei portatori di interesse è parte integrante di un processo decisionale ben informato e del miglioramento della qualità di tale processo. La Commissione, nel procedimento interno di elaborazione delle proposte legislative, prima di adottare una nuova proposta, si impegna a condurre consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, favorendo la più ampia partecipazione anche da parte delle PMI e dei cittadini.

Con riguardo alla valutazione a posteriori della legislazione UE, le tre Istituzioni confermano l’importanza di coordinare le proprie attività, comprese le relative consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse, e di considerare le dimensioni dell’efficienza, dell’efficacia, della pertinenza, della coerenza e del valore aggiunto europeo della legislazione e delle politiche vigenti come base per la valutazione di impatto delle opzioni per le azioni successive, coerentemente con un approccio onnicomprensivo del procedimento normativo.

- **Consiglio dell’Unione e Conclusioni "Legiferare meglio per rafforzare la competitività"**

Nel maggio 2016 il Consiglio “Competitività” dell’Unione ha adottato delle Conclusioni sulle politiche per la qualità della regolazione, su impulso della Presidenza di turno dei Paesi Bassi, che fanno seguito alle Conclusioni sulla “*smart regulation*” del semestre di presidenza italiano, nel dicembre 2014. Il documento di Conclusioni è stato elaborato, discusso e approvato dal Gruppo di lavoro “Competitività-*better regulation*” del Consiglio, a cui il DAGL prende parte per competenza di materia, assieme al Dipartimento della funzione pubblica.

Il documento di indirizzo politico si concentra su quattro pilastri della politica della qualità della regolazione: il “principio di innovazione” nell’attività legislativa europea, la valutazione di impatto e la quantificazione dei costi e dei benefici, la riduzione degli oneri burocratici e la qualità della regolazione per le piccole e medie imprese (PMI). L’elemento principale di novità delle Conclusioni del 2016 è rappresentato dalla sezione “Legislazione adeguata alle esigenze future e favorevole all’innovazione”, in cui per la prima volta in un documento del Consiglio si riconosce valenza politica ad un c.d. “principio di innovazione”, non presente come tale nei Trattati istitutivi, ma impostosi negli ultimi anni nelle azioni di *policy* dell’Unione in forza delle trasformazioni tecnologiche che hanno profondamente inciso i sistemi industriali ed economici dei paesi europei e non. Il Consiglio invita gli attori istituzionali a promuovere l’attenta considerazione del “principio di innovazione” nell’attività normativa, affinché il *corpus* normativo esistente, nonché le nuove iniziative, a livello europeo e dei singoli Stati membri, non siano di ostacolo all’innovazione, ma al contrario ne favoriscano gli effetti positivi in termini di sviluppo economico e di crescita della competitività negli Stati dell’UE¹⁰. Tra le iniziative indicate dal Consiglio a tale fine, figura l’invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri di condividere le *best practices* delle soluzioni normative adottate per favorire l’innovazione in ogni area di intervento normativo, a partire da forme di regolamentazione basata sul rischio, oppure orientata ai risultati, normativa “flessibile” o volta a consentire la sperimentazione di prodotti innovativi. Anche la valutazione di impatto deve includere la dimensione dell’innovazione e della legislazione a “prova di futuro” tra i potenziali impatti da stimare sia in sede di valutazione *ex ante* sia in sede di valutazione *ex post* della legislazione vigente, nell’ambito del Programma REFIT (v. oltre).

Nella sezione Valutazione d’impatto e quantificazione dei costi e benefici delle Conclusioni, si sottolinea come la valutazione di impatto debba considerare sia i costi che i benefici a lungo termine per la società e per le imprese, incluso anche il costo della “non-Europa”¹¹, l’impatto sulla competitività e gli oneri amministrativi. Passaggio significativo è

¹⁰ Cfr. paragrafi 1-4, *Legislazione adeguata alle esigenze future e favorevole all’innovazione*, delle Conclusioni del Consiglio “*Legiferare meglio per rafforzare la competitività*” adottate il 26 maggio 2016. Per il testo delle Conclusioni si rinvia al seguente link: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9580-2016-INIT/it/pdf>.

¹¹ Il concetto del costo della non-Europa risale agli anni Ottanta, quando il Parlamento europeo commissionò due studi (le relazioni Albert-Ball del 1983 e Cecchini del 1988) per identificare e quantificare i potenziali vantaggi economici significativi derivanti dal completamento di un mercato unico in Europa. Il concetto centrale è che l’assenza di un’azione comune a livello europeo può significare che, in un settore specifico, si verifichi una perdita di efficienza per l’economia nel suo insieme e/o che un bene pubblico collettivo, che potrebbe altrimenti esistere, non sia disponibile. Il concetto è strettamente legato a quello di “valore aggiunto europeo”, in quanto il

anche quello che ricorda che la misurazione degli impatti non costituisce un obiettivo in sé, a rassicurazione del fatto che il processo decisionale può trarre giovamento dall'analisi quantitativa ma non sarà sostituito dal fattore numerico. Esce ridimensionata, grazie all'intenso lavoro negoziale del DAGL e della Rappresentanza permanente italiana durante i lavori preparatori del Consiglio, l'originaria richiesta rivolta alla Commissione di enunciare a priori i casi obbligatori in cui quantificare i costi e i benefici nell'ambito della valutazione di impatto. Tale richiesta, sostenuta dalla Germania fino al massimo organo preparatorio del Consiglio (il Comitato dei rappresentanti permanenti o *Coreper*), presuppone la fissazione di soglie monetarie oltre le quali svolgere una stima degli impatti economici, ambientali e sociali. Tuttavia, non sembra auspicabile fissare tali soglie in termini assoluti e definitivi, tenuto conto della varietà delle aree di regolazione in cui interviene l'Esecutivo europeo, oltre al fatto che in letteratura una simile scelta è tuttora controversa. Sembra, invece, preferibile un approccio flessibile, in modo da utilizzare più criteri in base ai quali decidere di volta in volta quali nuove proposte legislative sono suscettibili di creare impatti di notevole entità, per i quali sia proporzionato l'impiego di metodi di analisi quantitativa.

Dopo un serrato confronto sulla proposta del DAGL, tesa ad esortare la Commissione a quantificare gli impatti di una iniziativa ogni qualvolta sia possibile e a rendere trasparenti le ragioni di tale scelta - proposta accolta dall'Esecutivo e da tutte le delegazioni con l'unica eccezione della Germania - si è raggiunto il consenso unanime con l'introduzione di un riferimento anche alla "prevedibilità" dell'operato della Commissione¹².

Nella sezione obiettivi di riduzione, le Conclusioni accolgono favorevolmente anche la volontà della Commissione di proseguire e rafforzare il Programma REFIT di revisione *ex post* delle norme, al fine di valutarne l'efficacia in termini di riduzione degli oneri burocratici.

Il Consiglio, richiamando le Conclusioni adottate nel dicembre 2014, durante la presidenza italiana, che invitavano la Commissione "a sviluppare ed attuare – sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri e dalle parti interessate – obiettivi di riduzione degli oneri

secondo cerca di identificare i vantaggi economici dell'intraprendere - e il primo il costo economico del non intraprendere - un'azione politica a livello europeo in un ambito specifico. I potenziali vantaggi economici dell'azione possono essere misurati in termini di prodotto interno lordo (PIL) aggiuntivo generato o di risparmi in termini di spesa pubblica o di altro genere, attraverso un'allocatione più efficiente delle risorse all'interno dell'economia. Per maggiori informazioni si rimanda all'ultimo rapporto del Parlamento europeo sulla mappatura del costo della non-Europa 2014-2019:

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/510983/IPOL-EAVA_ET\(2014\)510983_IT.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/510983/IPOL-EAVA_ET(2014)510983_IT.pdf)

¹² Il testo finale del passaggio è il seguente: " (il Consiglio) esorta la Commissione a essere trasparente e prevedibile riguardo ai casi in cui una quantificazione dei costi e benefici è realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto della Commissione e alle relative ragioni".

in ambiti particolarmente gravosi, specie per le PMI”, sottolinea che tali obiettivi di riduzione devono essere necessariamente ben definiti e concreti, e concentrarsi su settori di regolamentazione particolarmente onerosi, su settori rilevanti per le PMI e a forte potenziale di innovazione.

A proposito del tema delle PMI, nella sezione Legiferare meglio e PMI viene ribadito che gli strumenti di *better regulation* devono essere calibrati anche in funzione delle PMI, considerate essenziali sia in termini di creazione di occupazione, sia in termini di potenziale innovativo. Per tali fini, la consultazione diretta delle PMI e l’inserimento di appositi *test* dedicati nelle valutazioni di impatto per i provvedimenti di maggiore rilievo sono considerati essenziali. Parimenti, le Conclusioni auspicano che l’attenzione verso le PMI si manifesti anche nel momento della revisione della legislazione *ex post*.

Nel semestre di Presidenza slovacca (luglio-dicembre 2016) è proseguito il confronto sugli strumenti della *better regulation* e sulla rimozione delle barriere all’innovazione, dando spazio allo scambio e alla condivisione di esperienze realizzate dalle Istituzioni europee e da alcuni Stati membri. La Presidenza slovacca ha avviato il monitoraggio degli impegni contenuti nelle Conclusioni del 26 maggio 2016, dell’attuazione del Pacchetto *Better regulation* della Commissione, nonché dell’implementazione dell’Accordo interistituzionale.

Negli incontri del Gruppo di lavoro “Competitività-*better regulation*” del Consiglio sono stati discussi i contributi sul tema della legislazione a “prova di futuro” del Comitato economico e sociale e lo stato dell’arte del Programma REFIT, con l’esame del REFIT *Scoreboard*¹³. Lo *Scoreboard* è un rapporto contenente le schede delle 231 iniziative di semplificazione, ritiro, valutazione a posteriori e *fitness check*¹⁴ di atti legislativi vigenti nelle nove aree prioritarie di intervento della Commissione. Per ogni iniziativa REFIT è descritto lo stato dell’*iter* nel processo decisionale europeo, le eventuali osservazioni della Piattaforma REFIT, i potenziali risparmi e benefici descritti per lo più qualitativamente.

Con riguardo allo *Scoreboard*, le delegazioni hanno chiesto alla Commissione di migliorare la comunicazione dei risultati del Programma, riportati in un documento descrittivo dello stato dell’*iter* delle iniziative legislative e dei principali aspetti qualitativi delle stesse, ma

¹³ Il REFIT *Scoreboard* (SWD (2016) 400 è allegato alla Comunicazione COM (2016) 710 sul Programma di Lavoro per il 2017) ed è stato presentato il 25 ottobre 2016.

¹⁴ Il *fitness check* è una valutazione congiunta di diversi provvedimenti singoli che interagiscono per regolare le varie aree di *policy* dell’Unione. Si tratta di una tipologia di valutazione a posteriori degli effetti prodotti dagli atti legislativi UE in un’area di intervento. I passaggi procedurali e le indicazioni metodologiche del *fitness check* sono contenute nelle Linee guida per le analisi di impatto e nell’Appendice (*Better Regulation Toolbox*) allegata all’Agenda per la migliore regolazione (*Better regulation for better results - An EU agenda*). COM (2015) 215).

carente di dati sui reali benefici ottenuti. A tal fine, la Commissione è stata invitata a predisporre dei quadri di sintesi sui risultati finali - in termini di minori costi per i cittadini e le imprese - ottenuti con tutte le iniziative del Programma REFIT, e riferire periodicamente al Consiglio sui progressi compiuti.

- **Altre iniziative in tema di qualità della regolazione della Commissione**

Sempre con riferimento al Programma REFIT, si sono conclusi i lavori del progetto sperimentale di “*fitness check*” congiunto tra Commissione e Stati membri della legislazione europea in materia di legislazione sugli alimenti, cui il DAGL aveva partecipato nei due anni scorsi e di cui si è dato conto nella Relazione annuale per il 2015¹⁵.

Nel primo semestre 2016 sono stati definiti e inviati ai competenti servizi della Commissione i commenti e le valutazioni predisposte dai referenti dei Governi (in particolare dal DAGL e dal Ministero degli affari economici tedesco), sui principali aspetti procedurali e metodologici dell’esercizio di valutazione *ex post*. In particolare, sarebbe auspicabile un maggior coinvolgimento degli Stati membri nelle fasi preparatorie della valutazione, inclusa anche la redazione dei documenti di mandato dello studio, in quanto in tali fasi vengono elaborate le principali strategie e i requisiti di analisi delle informazioni disponibili, che possono influenzare quindi l’esito finale della valutazione. Inoltre, viene raccomandata una maggiore e più continua interazione tra Commissione e consulenti incaricati della valutazione da un lato, e gli esperti rappresentanti dei Governi degli Stati membri dall’altro, visto che nell’esercizio di valutazione del GFL la Commissione si è avvalsa dei risultati di due studi esterni a supporto della valutazione, sui principi generali del regolamento (artt. 1-21 del regolamento), e sul sistema di allerta rapido per crisi ed emergenze alimentari (artt. 50-57).

L’obiettivo di queste raccomandazioni è quello di supervisionare e orientare maggiormente anche le operazioni di raccolta dei dati e di analisi, e di chiarire maggiormente ruoli e procedure da rispettare nel corso della varie fasi della valutazione. La pubblicazione da

¹⁵ Si ricorda che il progetto in questione rientrava nelle iniziative REFIT esaminate nell’ambito delle attività del Gruppo di alto livello degli esperti nazionali della *better regulation* (sostituito nel 2015 dalla piattaforma REFIT). Su iniziativa della Commissione l’esercizio di *fitness check* sul Reg. (EC) n.178/2002, noto come *General Food Law – GFL*, era stato esteso alla partecipazione volontaria degli Stati membri. La valutazione ha preso in esame l’appropriatezza del regolamento alle necessità attuali, l’efficacia, l’efficienza, la coerenza con le altre disposizioni di settore, la rilevanza e il valore aggiunto europeo. Tale revisione verteva sugli elementi più rilevanti del regolamento GFL, quali i suoi principi fondamentali, le regole di gestione delle emergenze alimentari, e le regole di gestione e di funzionamento dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare – EFSA. Si rinvia per ulteriori dettagli alla Relazione del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell’AIR relativa al 2015.

parte della Commissione dei risultati della valutazione era stata inizialmente pianificata per la fine del 2016, ma è stata in seguito rinviata al 2017.

- **Piattaforma REFIT**

L'Agenda "Legiferare meglio", adottata dalla Commissione europea il 19 maggio 2015, ha istituito un nuovo organo consultivo per il dialogo con le parti interessate e con gli Stati membri su come migliorare la legislazione europea in vigore nell'ambito del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Questo organismo, denominato Piattaforma REFIT, ha iniziato a operare da gennaio 2016 a seguito della nomina dei componenti dei due gruppi in cui esso si articola, vale a dire il gruppo dei rappresentanti della parti interessate e quello dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

La Commissione ha sottoposto alla Piattaforma proposte di semplificazione che sono state raccolte attraverso vari canali, inclusa la piattaforma digitale dedicata "*Lighten the Load-Have Your Say*" aperta a ogni tipo di contributo, anche quello offerto dai cittadini. Nello specifico, nel primo semestre 2016 la Commissione europea ha sottoposto all'esame della Piattaforma 108 proposte di semplificazione, raggruppate in 19 ambiti settoriali. Dopo aver esaminato queste proposte, la Piattaforma ha accordato priorità a 22 proposte relative a 11 settori sulle quali ha espresso una propria opinione.

La Commissione europea ha tenuto conto delle opinioni della Piattaforma nella identificazione delle priorità da inserire nel suo Programma di lavoro per il 2017. Questo documento è stato accompagnato dal *REFIT Scoreboard* che illustra nel dettaglio le azioni che saranno condotte nel 2017 nell'ambito del Programma REFIT, dando evidenza alle specifiche modalità di recepimento da parte della Commissione delle indicazioni formulate dalla Piattaforma.

Il secondo semestre di attività della Piattaforma è stato dedicato alla preparazione di un ulteriore pacchetto di opinioni e alla revisione del metodo di lavoro dell'organismo alla luce dell'esperienza maturata nel primo semestre. La revisione è stata tesa a migliorare il coordinamento tra i due gruppi in cui si articola la Piattaforma e ad affinare i criteri di selezione delle proposte. Questi cambiamenti sono stati apportati nell'ottica di rendere più agile il lavoro della Piattaforma, facilitando la raccolta e l'elaborazione dei suggerimenti forniti dalle amministrazioni nazionali e dalle parti interessate.

L'Italia è rappresentata nell'ambito del "Gruppo dei Governi" dal Dipartimento della funzione pubblica e ha assicurato la tempestiva diffusione dei materiali predisposti dalla Piattaforma REFIT al DAGL, alle amministrazioni di settore interessate e agli *stakeholder*¹⁶. Ciò ha consentito di raccogliere contributi che si sono rivelati essenziali ai fini della partecipazione alla definizione delle opinioni adottate dalla Piattaforma.

• **Altre iniziative in tema di qualità della regolazione a livello europeo**

Come nell'anno precedente, il DAGL ha partecipato ai due Incontri internazionali dei direttori della *better regulation (Director and expert of better regulation – DEBR)*, tenutisi ad Amsterdam (14-15 gennaio) e Bratislava (14-15 giugno), i paesi delle presidenze di turno della UE per il 2016. Questi incontri rappresentano un momento di confronto tra gli esperti e gli addetti ai lavori dei principali Paesi europei sui temi delle politiche di regolazione. Nel 2016 l'attenzione è stata dedicata al tema delle politiche di regolazione orientate all'innovazione e al progresso tecnologico, ai principi e alle possibili applicazioni dell'economia comportamentale, al tema delle PMI e della definizione di obiettivi di semplificazione, all'applicazione dell'analisi di impatto e della valutazione *ex post* della regolazione. Al DEBR di Amsterdam, il DAGL ha presentato l'esperienza del Governo in materia di AIR e VIR, mentre il Dipartimento della funzione pubblica ha svolto un intervento sull'agenda della semplificazione e la digitalizzazione.

Il DAGL contribuisce attivamente agli scambi di buone pratiche anche nel *Better Regulation Network*, una rete informale di referenti dei Governi dei paesi UE e dello Spazio economico europeo (SEE) per le politiche di qualità della regolazione, anche attraverso la presentazione delle soluzioni applicate in tema di AIR e VIR in occasione dei seminari ospitati dai Paesi su base volontaria.

Nel corso del 2016 presso il DAGL si sono tenuti anche degli incontri bilaterali con alcune delegazioni estere, tra cui:

¹⁶ Per la composizione del Gruppo degli Stati membri si veda il link https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-members/refit-platform-members-government-group_en
Per la composizione del Gruppo Stakeholder si veda il link https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/overview-law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/reducing-burdens-and-simplifying-law/refit-platform/refit-platform-members/refit-platform-members-stakeholder-group_en

- Incontro con una delegazione del Consiglio di Stato della Francia, per uno scambio di pratiche sulle tecniche normative e sull'applicazione dell'analisi di impatto, della valutazione *ex post* della regolazione delle tecniche di consultazione all'interno dell'AIR;
- Incontro-visita di studio di una delegazione del Ministero della Giustizia della Repubblica araba d'Egitto, nell'ambito del programma per il Medio Oriente e il Nord-Africa dell'OCSE (Middle-East and North Africa – MENA, pilastro Governance), finalizzato a promuovere iniziative di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e di sviluppare attività di formazione e disseminazione delle migliori pratiche in tema di analisi di impatto e valutazione *ex-post* degli effetti della regolazione;
- Incontro con il Presidente del *Nationaler Normenkontrollrat* (NKR – Consiglio nazionale per il controllo delle norme) della Repubblica federale tedesca, organismo indipendente cui è affidato il compito di assistere il governo federale nel controllo dei costi amministrativi e burocratici e nel miglioramento della qualità della regolazione. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare e discutere le rispettive pratiche e le principali funzioni e competenze in tema di analisi di impatto e di verifica *ex-post* della efficacia della regolazione, nonché degli strumenti e delle risorse utilizzate nelle analisi di impatti della regolazione.

1.2 INIZIATIVE OCSE IN TEMA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

Come di consueto, il DAGL ha assicurato la partecipazione alle due sessioni del Comitato per le Politiche di regolazione (*Regulatory Policy Committee*) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE. Il Comitato si occupa di politiche di regolazione e della definizione e diffusione di *best practices* nell'ambito della *better regulation*. Nei due incontri menzionati sono state discusse le nuove linee guida sull'applicazione delle consultazioni degli *stakeholder*, nell'ambito del procedimento di elaborazione di nuova legislazione e di revisione della legislazione esistente.

Il Comitato promuove la diffusione delle pratiche nel campo dell'applicazione dei principi dell'economia comportamentale, che si sta sempre più diffondendo come metodica di approccio in diversi Paesi per alcuni settori della regolazione. Inoltre, sono stati discussi i contenuti, i principi metodologici e la *roadmap* che porterà alla raccolta dei dati per il nuovo *Regulatory Policy Outlook* previsto per il 2018. La seconda edizione del Rapporto, oltre alla

consueta analisi delle politiche adottate dai governi con riguardo all'analisi dell'impatto, alle consultazioni degli *stakeholder* e alla valutazione a posteriori della regolazione, che già costituivano gli obiettivi principali dell'analisi nella edizione precedente dell'*Outlook*, pubblicata ad ottobre 2015, dedicherà spazio all'esame degli organi di supervisione e di controllo (*oversight bodies*) della qualità delle politiche di regolazione dei governi e delle strumenti di qualità della regolazione, al fine di individuare le soluzioni organizzative che assicurano i migliori risultati in termini di efficacia delle politiche della regolazione. Oggetto di analisi saranno le scelte adottate dai Governi in merito alla *governance*, all'ampiezza dei poteri e delle funzioni di tali organi, alla loro posizione nell'assetto istituzionale delle funzioni dell'Esecutivo, alle condizioni di efficacia dell'azione e al grado di integrazione nel processo decisionale del Governo.

Per quanto riguarda l'AIR e la VIR, il DAGL rientra nella tassonomia dell'OCSE degli *oversight bodies*, essendo la struttura amministrativa che svolge le funzioni di coordinamento, raccordo e controllo di qualità di tali strumenti di *regulatory policy* in relazione all'attività normativa del Governo. Nel corso del 2017 si prevede che il Comitato invierà ai governi il questionario per la rilevazione dell'applicazione degli strumenti di *regulatory policy* nell'ultimo triennio, che sarà utilizzato per l'elaborazione del nuovo Rapporto nel 2018.

2 LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2.1 RIFERIMENTI INTRODUTTIVI

A.I.R.

L'AIR consiste nella valutazione, da svolgersi nel corso dell'istruttoria normativa, degli effetti attesi derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento. Elementi qualificanti di questa analisi sono la descrizione delle motivazioni che giustificano l'intervento, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione di una pluralità di opzioni di intervento e la valutazione degli effetti positivi e negativi derivanti da tali opzioni con particolare riguardo ai soggetti esterni all'amministrazione (cittadini e imprese). La finalità dell'AIR è di fornire al decisore informazioni utili a valutare preventivamente l'efficacia dell'intervento proposto e l'impatto sociale ed economico che lo stesso potrà produrre.

La disciplina dell'AIR si applica agli atti normativi del Governo. L'amministrazione competente ad elaborare e presentare l'iniziativa normativa provvede all'elaborazione dell'AIR e ne comunica al DAGL i risultati in apposita relazione. Spetta al DAGL — che in materia di AIR e VIR è il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale — assicurare il coordinamento delle amministrazioni ed eventualmente consentire, su motivata richiesta dell'amministrazione proponente l'iniziativa regolatoria, l'esenzione dall'AIR.

Sul piano organizzativo, ogni amministrazione individua l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR (nonché della VIR); il DAGL invece cura l'elaborazione delle metodologie in tema di AIR, ATN e VIR, coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia.

Si è già riferito, in premessa, che nel corso del 2016 non sono intervenute novità nella disciplina relativa all'AIR.

V.I.R.

Per quel che concerne la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), è utile ricordare che tale strumento è la valutazione, svolta dopo un certo periodo di tempo dall'adozione di un atto normativo, degli effetti prodotti sui destinatari della regolazione e dell'efficacia (o inefficacia) raggiunta; trattasi, quindi, di una analisi *ex post*, la cui finalità principale è di evidenziare in quale misura l'intervento abbia generato impatti coerenti con le finalità perseguite e quali circostanze ne abbiano decretato il successo o l'insuccesso.

La disciplina attuativa della VIR è contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212. La modifica di maggior rilievo intervenuta in materia è recata dall'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, così come novellato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, il quale ha soppresso le disposizioni che prevedevano che la VIR venisse applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, a cadenza biennale. La previsione della cadenza biennale è però rimasta nel DPCM 19 novembre 2009, n. 212 (art. 2, comma 1), e quindi la stessa dovrebbe mantenere la sua valenza cogente, dal momento che la norma primaria non contempla disposizioni in contrasto, tali da poterne determinare l'abrogazione implicita.

Anche se superiore alla consistenza del 2015 (soltanto 9 relazioni), il numero di relazioni VIR pervenute al DAGL nel corso del 2016 è di 25, a conferma del trend purtroppo non positivo che contraddistingue l'utilizzo della VIR da parte delle amministrazioni.

A.T.N.

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati, oltre che dalla relazione AIR, da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), anch'essa predisposta dall'amministrazione proponente l'iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2008), che ha innovato l'originaria disciplina dell'analisi tecnico-normativa recata dalla direttiva PCM 27 marzo 2000, l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. La relazione ATN viene redatta secondo la griglia metodologica allegata alla citata direttiva PCM 10 settembre 2008.

Come riportato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009 sull'istruttoria degli atti normativi del Governo (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009), la griglia metodologica dell'ATN, originariamente strutturata in 13 indicatori, attualmente ne contiene 23, divisi in tre parti: 1. Contesto nazionale; 2. Contesto internazionale; 3. Qualità sistematica e redazionale.

Nella rinnovata scheda ATN, a' termini della medesima direttiva, viene attribuito maggiore spazio agli aspetti comunitari e internazionali rilevanti, con il chiaro obiettivo di assicurare la piena compatibilità delle nuove norme con l'ordinamento comunitario e migliorare la posizione italiana nel quadro delle procedure d'infrazione e delle sentenze di condanna da parte di organi giurisdizionali sovranazionali, anche in materia di diritti dell'uomo.

Nel corso del 2016, non sono intervenute modifiche alla disciplina dell'ATN. Nel medesimo periodo, come si vedrà nelle pagine che seguono, si è rilevato un decremento del numero delle relazioni predisposte dalle amministrazioni proponenti a corredo dei provvedimenti di competenza.

In sede di verifica delle relazioni ATN, il DAGL ha avuto modo di individuare le principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni proponenti riguardo al corretto utilizzo della griglia metodologica: difficoltà che tuttora permangono - anche se in misura molto meno accentuata - nonostante l'esperienza ormai pluriennale maturata dagli addetti ai lavori. Dal
20

che è emersa l'opportunità di porre allo studio un'ipotesi di revisione della metodologia, prevedendo l'eventuale predisposizione di una separata griglia, semplificata, per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i decreti ministeriali immediatamente attuativi di norme di rango primario. Ci si propone anche l'obiettivo di inserire brevi linee guida alla predisposizione dell'ATN, che appaiono indispensabili per evitare che si effettuino analisi giuridiche dal contenuto formalistico o di tipo apodittico, come quelle che contraddistinguono alcune ATN esaminate a cura del DAGL. Contestualmente potranno essere apportati i necessari adeguamenti terminologici e di semplificazione.

In tale contesto risiede la necessità di predisporre, altresì, alcune linee di indirizzo sullo svolgimento di approfondite ricerche di giurisprudenza della Corte costituzionale, con particolare riferimento all'assetto ed al contenuto delle fonti del diritto nazionale, da inserire nelle relazioni ATN, nonché la necessità di individuare specifici indirizzi relativi alla decretazione d'urgenza, soprattutto nella parte relativa alla descrizione sostanziale degli obiettivi e della necessità dell'intervento normativo ed alla sua compatibilità costituzionale.

L'azione di riscontro da parte del DAGL ha comunque portato al sensibile miglioramento dei profili critici emersi negli anni passati relativamente all'analisi del corretto utilizzo della fonte normativa, alla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento dell'Unione europea e all'analisi di eventuali procedure di infrazioni aperte da parte della Commissione.


Ulteriori riflessioni e approfondimenti sulle modalità di revisione e aggiornamento dell'ATN saranno condotti dal DAGL, previa consultazione delle amministrazioni proponenti, al fine di garantire che la nuova griglia metodologica sia diffusamente condivisa, grazie all'apporto collaborativo che le amministrazioni interessate sicuramente presteranno.

2.2 APPLICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Premesso quanto sopra, si espongono qui di seguito i dati relativi all'elaborazione degli strumenti di qualità della regolazione curata nel corso del 2016 dalle amministrazioni centrali.

2.2.1 A.I.R


A corredo degli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri, nel corso dell'anno 2016, le amministrazioni centrali hanno prodotto n. **101** relazioni AIR. Il grafico che segue mostra la serie storica delle relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni centrali.

Grafico 1 – Relazioni AIR dal 2007 al 2016

Le **101** relazioni AIR sono così articolate: **n. 68** annesse di decreti legislativi, **n. 7** annesse a decreti legge, **n. 16** a corredo di disegni di legge¹⁷, **n. 9** a corredo di decreti del Presidente della Repubblica, **n. 1** a corredo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Occorre specificare che, relativamente al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 “*Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa*” e al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”, le relazioni AIR finali sono il risultato dell’assemblaggio, effettuato in sede di coordinamento dal DAGL, di distinte relazioni presentate dalle amministrazioni in ragione della competenza, *in parte qua*, nelle materie oggetto dei provvedimenti.

Grafico 2 – Distribuzione relazioni AIR per tipo di provvedimento – Anno 2016

¹⁷ Il numero complessivo delle relazioni AIR prodotte dalle Amministrazioni ammonta a 114, in considerazione del fatto che per due disegni di legge, recanti ratifiche di accordi internazionali, sono state predisposte n. 15 relazioni AIR, ricondotte a 2 in coerenza col numero dei provvedimenti cui fanno riferimento.



Nell'anno 2015, le Relazioni AIR prodotte, in relazione a schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri, erano state complessivamente n. **140** (così articolate: n. **66** a corredo di decreti legislativi, n. **14** a corredo di decreti legge, n. **46** a corredo di disegni di legge, n. **12** a corredo di DPR, n. **2** a corredo di DPCM).

Come emerge dai grafici, il livello quantitativo di produzione delle relazioni AIR resta elevato, tanto da rapportarsi a quello di Paesi esteri con consolidata esperienza in materia, nonostante la circostanza che l'attività normativa del Governo sia stata caratterizzata in modo incisivo, anche nell'anno 2016 come nel precedente, dalla particolare consistenza degli interventi di decretazione d'urgenza (complessivamente n. 11, comunque in flessione rispetto al numero – 20 - del 2015), ciò che determina - per la verità in misura sempre meno marcata - una significativa riduzione dei margini temporali disponibili per l'ordinario percorso istruttorio, necessario per la corretta e completa impostazione delle relazioni AIR connesse agli interventi medesimi.

Prestando attenzione agli esiti dell'azione di riscontro compiuta dal DAGL sulle relazioni AIR prodotte dalle amministrazioni, si rileva che nel 2016 si sono registrati n. **95** (su

un totale n. 114 AIR complessivamente prodotte¹⁸) casi di integrazione sostanziale della relazione AIR che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, pari all' **83%** del totale, esclusi meri interventi di rettifica formale, con una lieve flessione, quindi, rispetto alla percentuale dell'88 % del totale indicata per il 2015 (128 AIR integrate).

Le richieste di integrazione avanzate dal DAGL hanno in massima parte riguardato il rafforzamento della relazione, secondo i punti indicati nel modello allegato alla citata direttiva PCM del 16 gennaio 2013, al fine di completare o aggiungere elementi informativi ritenuti essenziali, ovviamente nel rispetto comunque delle competenze di merito delle amministrazioni.

Risultano altresì predisposte, nel 2016, **n. 45** Relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza ministeriale e **n. 11** Relazioni AIR a corredo di DPCM, pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come da seguente elenco:

- n. 2 DPCM di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- n. 1 DM di competenza del Ministero del lavoro;
- n. 19 DM di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- n. 4 DM e n. 1 DPCM di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- n. 4 DM di competenza del Ministero della giustizia;
- n. 5 DM e n. 2 DPCM di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- n. 1 DM e n. 2 DPCM di competenza del Ministero dell'interno;
- n. 2 DM e n. 1 DPCM di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
- n. 2 DM e n. 2 DPCM di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- n. 1 DPCM di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- n. 5 DM di competenza del Ministero della salute;
- n. 2 DM di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

Riguardo ai contenuti delle Relazioni AIR, si conferma quanto già indicato nella precedente relazione annuale, vale a dire la tendenza al progressivo arricchimento dei vari

¹⁸ Cfr. nota precedente

settori, rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, con descrizioni più accurate di contenuti socio-economici oltre che giuridici, nelle parti relative alla motivazioni dell'intervento e all'individuazione degli obiettivi, e con riferimenti più puntuali a interlocuzioni con portatori di interessi, nella parte relativa alle consultazioni. Si è registrato, inoltre, da parte delle amministrazioni, nel corso delle istruttorie AIR, un incremento di valutazioni delle opzioni alternative e degli effetti prodotti dalle soluzioni regolatorie prescelte, rispetto all'anno 2015. Si è anche constatato che le amministrazioni, dopo iniziali incertezze, hanno proceduto ad arricchire le relazioni AIR con stime di costi amministrativi introdotti e/o eliminati per obblighi informativi, ai sensi del richiamato DPCM 25 gennaio 2013.

Ciò premesso, nella tabella 1 qui di seguito si riportano, in riferimento agli ultimi tre anni, i dati relativi al numero delle relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di contenuti quantificabili. I dati si riferiscono a tutte le relazioni AIR pervenute al DAGL, ivi comprese quelle riferite ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tabella 1 - Dati di sintesi sui contenuti specifici delle Relazioni AIR

Contenuti	N. Relazioni AIR		
	2016	2015	2014
Sezione 1: informazioni quantitative sulla situazione esistente	108	96	58
Sezione 1: dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento	19	25	15
Sezione 2: consultazioni	65	75	45
Sezione 4: valutazione delle opzioni alternative	58	60	27
Sezione 5: stime quantitative relative a specifici effetti	18	23	7
Sezione 5: informazioni relative all'introduzione e/o eliminazione di costi amministrativi	40	43	29
Sezione 8: informazioni relative al superamento dei livelli minimi di regolazione comunitaria (di cui 1 D.M.)	4	2	2

Come si evince dalla lettura dei dati relativi alla Sezione 1, nel corso dell'anno 2016 le amministrazioni hanno prestato maggiore attenzione nel fornire dati statistici riferiti al contesto sul quale viene ad agire il nuovo intervento regolatorio, ponendo in evidenza gli

aspetti critici che si intendono superare con la normativa in via di introduzione (aumento del numero da 96 del 2015 a 108 nel 2016, per una differenza incrementale di 12 relazioni). Analoga riflessione va svolta con riguardo ai dati quantitativi relativi all'obiettivo dell'intervento: la flessione dei dati (riferiti a n. 19 relazioni del 2016 rispetto a quelli riferiti al numero - 25 - delle relazioni del 2015) è infatti soltanto apparente, dovendosi la quantificazione rapportare al minor numero di relazioni AIR prodotte nell'anno in corso (percentuale pari al 68,79% nel 2016 rispetto a 47,52% nel 2015)

Per quanto riguarda la Sezione 2, emerge, ed è da sottolineare come elemento di innegabile positività, che nel corso dell'anno 2016 le amministrazioni, nelle istruttorie A.I.R., hanno curato maggiormente la fase delle consultazioni (indipendentemente dalle modalità adottate per la consultazione), tenendo conto dei contributi apportati in vista della stesura del testo normativo: 75 sono infatti le relazioni che hanno tenuto conto delle risultanze delle consultazioni nel 2015, con una percentuale pari al 37,13%, quindi inferiore alla percentuale, pari al 41,40%, registrata per le 65 relazioni presentate nel 2016.

Anche con riferimento alla valutazione di opzioni alternative di merito (Sezione 4), molte delle quali scaturenti da contributi forniti in sede di consultazione, si può rilevare un *trend* positivo, considerando che nel corso dell'anno 2016 il numero di AIR in cui figurano indicazioni specifiche (58 relazioni) realizza una percentuale pari al 36,94%, rispetto a quella del 29,70% riferita alle 60 relazioni nel 2015.


Con riguardo alla Sezione 5, relativa alla giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e la valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI, l'elaborazione dei relativi dati curati dalle amministrazioni si palesa in leggero aumento, anche se non è stato ancora raggiunto un livello ottimale. Nel caso dei dati forniti in tema di effetti dell'introducendo regime sulla collettività, dall'esame della tabella si ricava che nel corso del 2016 è stata sviluppata l'indagine sui vantaggi, ovvero gli eventuali svantaggi, che l'opzione apporta alle diverse categorie di destinatari, nell'ottica di evidenziare al meglio le finalità dell'intervento. La stima corretta degli specifici effetti delle nuove norme risulta essere presente in n. 18 relazioni, con una percentuale pari al 14,65%, migliore rispetto a quella registrata nel 2015 (8,91%).

Del pari, anche l'indicazione dei costi amministrativi per oneri informativi introdotti e/o eliminati a carico di cittadini o imprese nel corso dell'anno 2016 ha registrato un lieve aumento (percentuale del 25,48% riferita a 40 relazioni nel 2016, rapportata al 21,29% riferita alle 43 relazioni del 2015): segno evidente della costante attenzione e degli sforzi migliorativi

prestati dalle amministrazioni a tale importante connotato dell'impatto della normativa sui destinatari – che appare più approfondito rispetto al passato - e della contestuale, costante opera di monitoraggio e verifica esercitata dal DAGL sulle relazioni prodotte dalle amministrazioni, sovente invitate a fornire i relativi dati, ove assenti, o ad integrare i dati forniti, ove incompleti.


Il quadro dei dati informativi è completato dal grafico seguente, che illustra la distribuzione delle Relazioni AIR tra i Ministeri nel corso del 2016.

Grafico 3 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2016



E' qui il caso di ribadire quanto già segnalato nelle precedenti relazioni annuali: vale a dire che la consistenza numerica delle relazioni AIR è direttamente collegata al numero di iniziative di competenza di ciascuna amministrazione; il grafico suesposto mostra la distribuzione tra le amministrazioni con esclusivo riferimento al numero di relazioni AIR pervenute al DAGL, prescindendo da ulteriori classificazioni delle stesse per materia e complessità degli interventi normativi. Va, inoltre, ribadito che il dato relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri riguarda complessivamente l'attività svolta dai Dipartimenti e dalle strutture della stessa, anche affidati a Ministri senza portafoglio.

Il grafico che segue si riferisce all'anno 2015 ed è elaborato secondo gli stessi criteri del precedente.

Grafico 4 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2015

Dalla comparazione dei grafici emerge con tutta evidenza l'ormai elevato grado di ottemperanza alla disciplina sull'AIR, sensibilmente superiore all'andamento di base dell'anno precedente.

Esenzioni

I casi di esenzione dalla Relazione AIR, concesse ai sensi dell'articolo 9 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2016 n. **3** (n. 5 nel 2015), riferiti ai seguenti atti normativi:

- 1) D.L.: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- 2) D.L.: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";
- 3) D.L.: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Esclusioni

I casi di esclusione dalla Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 8 del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, risultano essere nel 2016 n. **17** (n. **38** nel 2015). riferiti agli atti

normativi di seguito elencati (si segnala che per il disegno di legge di ratifica di più accordi internazionali, di cui al successivo punto 9, sono presenti n. 3 comunicazioni di esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione):

1. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante integrazione all’articolo 19 del DPR 22 marzo 1974, n. 381, concernente misure di limitazione al traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle Province di Trento e di Bolzano”;
2. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al DPR 15 luglio 1988, n. 305, e al D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei Conti”;
3. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta in materia di ordinamento scolastico”;
4. d. lgs.: “Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
5. d. lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al DPR 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano”;;
6. D.L.: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilità”;
7. D.lgs.: “Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo in materia di contratti pubblici”;
8. D.lgs.: “Norme di attuazione dell’articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di entrate erariali regionali”;
9. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi (le esclusioni dalla relazione AIR sono riferite soltanto ai primi tre accordi, mentre in tutti gli altri sono presenti): **1)** “Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l’introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; **2)** “Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; **3)** “Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; **4)** “Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; **5)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca

- dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; **6)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; **7)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; **8)** “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; **9)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; **10)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; **11)** Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015”;
10. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago di Compostela il 25 marzo 2015”;
 11. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica del settore commerciale, recante modifiche ed integrazioni al DPR 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche”;
 12. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016”;
 13. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante Modifiche del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 – Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”;
 14. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 1 del DPR 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio”;
 15. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico”;
 16. d.lgs.: “Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili”
 17. D.lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli Uffici giudiziari”;

2.2.2 V.I.R.

Nel 2016 sono pervenute al DAGL le seguenti relazioni:

- Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale: n. **1** relazione VIR.
- Ministero della Giustizia: n. **2** relazioni VIR
- Ministero della Difesa: n. **4** relazioni VIR
- Ministero dell'Interno: n. **9** relazioni VIR
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: n. **4** relazioni VIR
- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: n. **4** relazioni VIR
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: n. **1** relazione VIR.

Per quanto riguarda le iniziative assunte dalle altre Amministrazioni centrali sul tema in argomento, si segnala quanto segue.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite del proprio Ufficio legislativo, il 28 novembre 2016 ha comunicato di avere elementi utili per le relazioni VIR relative ai provvedimenti di seguito elencati: 1) articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”; 2) articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”; 3) articoli 2, 5, 10 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”.

L'ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso una nota, inviata il 25 ottobre 2016 alle Direzioni generali dello stesso ministero, con la quale invitava tali strutture ad inoltrare gli elementi utili per la redazione delle relazioni VIR, relative ai provvedimenti adottati nel 2014.

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso una copia della relazione al Parlamento sullo stato di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, il quale prevede che il Dipartimento medesimo effettui un monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa. Al riguardo, il DAGL ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 28 settembre 2016, di inviare la relazione VIR relativa al provvedimento sopra citato, in quanto di sua competenza, anche avvalendosi degli elementi forniti dal Dipartimento per le pari opportunità.

Ciò premesso, si elencano, di seguito, i provvedimenti sui quali le Amministrazioni hanno effettuato la procedura VIR nell'anno 2016:

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

1. D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l'individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Ministero della Giustizia

1. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110
Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161
Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Ministero della Difesa

1. D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244
2. D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8
Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244
3. D.L. 1 agosto 2014, n. 109.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero
4. D.L. 16 gennaio 2014, n. 2.
Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione

alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Ministero dell'Interno

1. D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
2. D.M. 3 dicembre 2013, n. 144
Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato».
3. D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12
Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
4. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 40
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
5. D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18
Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
6. D.Lgs. 25 settembre 2012, n. 176
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
7. D.L. 22 agosto 2014, n. 119
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
8. L. 29 maggio 2009, n. 73
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

9. 17 ottobre 2014, n. 167

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità , fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. D.L. 28 marzo 2014, n. 47 – articolo 12

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

2. D.M. 27 marzo 2006, n. 169

Concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'allegato I del decreto legislativo n. 45 del 2000 per le navi da passeggeri in viaggi nazionali (esenzione dall'obbligo della sistemazione dell'EPIRB satellitare addizionale, del ricevitore del servizio internazionale NAVTEX e del ricetrasmittitore VHF aeronautico).

3. D.P.R. 11 giugno 2014, n. 104

Regolamento recante la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare.

4. D.P.R. 18 agosto 2015, n. 152

Regolamento recante rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Bari e di Napoli.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.

2. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27.

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

3. D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 48.

Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

4. D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28

Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Di seguito, un prospetto riepilogativo.

<u>Amministrazione</u>	<u>Relazioni VIR pervenute</u>	<u>Avvio di relazioni VIR</u>	<u>Richiesta di esenzione VIR</u>
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale	1		
Ministero della Giustizia	2		
Ministero della Difesa	4		
Ministero dell'Interno	9		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4		
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare	4		
Ministero dell'Economia e delle Finanze	1		
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali		3	
<u>Totali</u>	25	3	0

Al fine di creare i presupposti per uno sviluppo della VIR, in termini sia quantitativi che qualitativi, sono allo studio misure atte ad evitare che la relativa attività sia svolta, come a tutt'oggi va constatato, in maniera episodica, anziché essere inserita in un percorso sistematico di monitoraggio continuativo, sulla base di indicatori di efficacia che dovrebbero essere definiti già in sede di analisi di impatto *ex ante*..

Al medesimo fine, a parte il proseguimento di una sistematica attività di confronto tra il DAGL e le amministrazioni, già avviata nel 2015, è altresì utile segnalare che nei corsi organizzati presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di cui si dirà appresso, sono previsti interventi formativi anche su questo strumento, nella prospettiva di una definitiva assegnazione allo stesso del medesimo rilievo che contraddistingue l'AIR.

Le relazioni VIR predisposte dalle Amministrazioni nel corso del 2016 sono annesse alla presente relazione all'allegato B.

2.2.3 A.T.N.

Nel 2016 sono pervenute, dalle amministrazioni competenti alla predisposizione delle iniziative normative, n. **130** relazioni ATN, cui devono essere aggiunte n. **7** relazioni ATN

predisposte direttamente dal DAGL per interventi ad iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È da aggiungere che sono state predisposte le relazioni ATN relative agli stessi regolamenti ministeriali per i quali è pervenuta la relazione AIR, sui quali si è riferito al paragrafo 2.2.1.

Nell'attività di riscontro delle relazioni ATN è stata posta da parte del DAGL una particolare attenzione alla verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica allegata alla sopra citata direttiva PCM 10 settembre 2008 e alla pertinente compilazione di tutte le sue voci.

Nel periodo considerato si sono registrati n. **67** casi di integrazione sostanziale di relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, escludendo meri interventi di rettifica formale.

Le richieste di modifiche e integrazioni inoltrate dal DAGL alle amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa si sono incentrate, prevalentemente, sull'analisi degli obiettivi e della necessità dell'intervento normativo, sulla compatibilità dell'intervento con le competenze normative regionali e sull'impatto dell'intervento normativo su leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusa l'indicazione delle norme espressamente abrogate o oggetto di deroga legislativa. Le amministrazioni sono state, come in passato, sensibilizzate ad indicare puntualmente, nella scheda ATN, i provvedimenti attuativi successivi di natura non normativa ed a fornire motivazioni in merito alla necessità di demandare a successivi provvedimenti l'attuazione delle disposizioni primarie.

Le amministrazioni proponenti le iniziative normative sono state inoltre interessate all'effettuazione dei necessari approfondimenti contenutistici con l'ausilio di ricerche dottrinali e giurisprudenziali, anche con riferimento alle decisioni della Corte Costituzionale e delle altre corti sovranazionali.

Considerazioni specifiche meritano le relazioni ATN riferite alla decretazione d'urgenza. In passato le Amministrazioni proponenti sono state invitate ad inserire nella relazione illustrativa i necessari elementi giuridici di analisi ordinamentale, atti a compensare l'assenza – piuttosto frequente, al pari della relazione AIR - della relazione ATN a corredo di decreti legge presentati alle Camere per la conversione. Più di recente, anche accogliendo l'invito in tal senso formulato dalla Presidente della Camera dei Deputati il 20 gennaio 2014¹⁹, il numero delle relazioni ATN riferite ai decreti legge ha assunto una congrua

¹⁹ Ci si riferisce all'intervento della Presidenza della Camera dei Deputati, di cui si è ampiamente riferito nella relazione per il 2014 (Cfr. Relazione al parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della

consistenza, fino ad assestarsi su una percentuale che si avvicina al 100% rispetto ai provvedimenti adottati (nel 2016 il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è stato di n. 11 - delle quali n. 5 predisposte direttamente dal DAGL - pari al numero dei decreti legge adottati).

2.3 CONSULTAZIONI

Nei percorsi di valutazione dell'impatto (atteso o realizzato) delle norme, un ruolo fondamentale è giocato dalle informazioni detenute dai destinatari e, più in generale, da tutti i soggetti a vario titolo interessati. Essi possono infatti fornire alle amministrazioni dati e opinioni utili a identificare i problemi esistenti, ad analizzare i costi e i benefici associati agli interventi di regolazione, a definire possibili opzioni alternative e a valutare le reazioni dei soggetti coinvolti in fase di attuazione. Per questa ragione, la consultazione rappresenta un elemento irrinunciabile del percorso di AIR e di VIR.

Le consultazioni possono essere riservate a soggetti prestabiliti (consultazioni "mirate")²⁰ o rivolte a chiunque abbia interesse a partecipare (consultazioni "pubbliche" o "aperte")²¹. Mentre le prime rientrano ormai nella prassi di molte amministrazioni, le consultazioni aperte rappresentano un fenomeno più recente, sebbene in via di consolidamento.

Da una ricognizione, di carattere non esaustivo²², effettuata dal DAGL, è emerso che nel corso del 2016 le amministrazioni statali hanno realizzato **22** consultazioni aperte. Di queste, sette sono state funzionali alla formulazione o alla modifica di atti normativi (due delle quali hanno riguardato un medesimo atto²³); le restanti hanno invece supportato

regolamentazione (AIR) - Anno 2015, p. 1 segg.), volto a invitare il Governo, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, a corredare tutti i provvedimenti da esso promananti, ed in particolare i disegni di legge di conversione dei decreti legge, con l'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa, definite come "*un rilevante ausilio all'attività degli organi parlamentari ed, in particolare, allo svolgimento dell'istruttoria legislativa*"

²⁰ Le consultazioni mirate possono essere realizzate nell'ambito di tavoli che prevedono la presenza dei principali *stakeholders* o tramite tecniche quali, ad esempio, i *focus group* o le interviste a testimoni privilegiati.

²¹ Le consultazioni aperte prevedono il ricorso a tecniche quali, ad esempio, audizioni, dibattiti o forum pubblici e *notice and comment*.

²² La ricognizione è stata realizzata nei primi mesi del 2017 sulla base delle informazioni pubblicate nei siti istituzionali delle amministrazioni centrali nonché nel portale dedicato alle consultazioni pubbliche "Partecipa!" (<http://www.partecipa.gov.it/>) gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri con il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale e il Foromez (cfr. anche la premessa della presente relazione).

²³ Ai fini dell'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni), il Ministero dell'economia e delle finanze ha condotto due consultazioni aperte. La prima, conclusa

iniziative di carattere non normativo (in prevalenza, la definizione di atti amministrativi generali, programmi e piani di attività).

Le consultazioni relative ad atti normativi hanno riguardato, nel complesso, sei provvedimenti, di cui quattro di fonte primaria e due di fonte secondaria.

Per quanto riguarda l'amministrazione proponente, cinque delle sette iniziative hanno fatto capo al Ministero dell'economia e delle finanze²⁴ (che conferma il primato registrato anche nel 2015), una al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare²⁵ e una al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti²⁶.

Oggetto della consultazione sono stati, nella quasi totalità dei casi (sei su sette), gli schemi di provvedimento formulati dall'amministrazione (bozze di nuovo provvedimento o di modifiche alla normativa vigente). In un solo caso²⁷ è stato pubblicato e sottoposto a consultazione un documento contenente l'illustrazione di alcune tematiche relative alle scelte di fondo da assumere per la formulazione delle disposizioni normative e l'indicazione di un elenco di domande rivolte ai soggetti interessati in relazione alle principali questioni aperte.

Ciascuna amministrazione ha utilizzato una differente modalità di realizzazione delle consultazioni. Nelle iniziative svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze è stato previsto l'invio di contributi in forma libera a un indirizzo e-mail. Anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto l'invio dei contributi a un indirizzo e-mail, sulla base, però, di un modulo volto a organizzare le risposte in base a un *format* prestabilito. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infine, ha utilizzato

nel mese di giugno, è stata diretta a raccogliere dai soggetti interessati alcune valutazioni utili all'assunzione di alcune scelte di fondo; la seconda, conclusa nel mese di settembre, è stata svolta sullo schema di provvedimento normativo.

²⁴ Tali consultazioni, realizzate dal Dipartimento del tesoro, hanno riguardato, oltre a quello già indicato nella precedente nota, la formulazione dei tre seguenti provvedimenti: 1) il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, e del Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006; 2) le misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014, relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II-MiFIR), nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR); 3) il decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell'attività cd. di "compro oro".

²⁵ La consultazione del Ministero dell'ambiente è stata diretta a supportare la formulazione del Regolamento per l'attuazione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti denominato "*Made Green in Italy*" (Art. 21 della Legge n. 221/2015 "Collegato Ambiente").

²⁶ La consultazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riguardato il decreto di istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

²⁷ Si tratta della prima delle due consultazioni aperte realizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (cfr. nota 23).

un'interfaccia che permetteva ai soggetti interessati di inserire direttamente via *web* le proprie osservazioni in relazione a ciascun articolo del provvedimento posto in consultazione, rendendo così ogni commento a sua volta commentabile da altri utenti.

In alcuni casi l'amministrazione non ha pubblicato alcuna informazione in merito ai risultati della consultazione. In altri casi (in particolare, in tre delle cinque consultazioni svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze e in quella svolta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono stati invece pubblicati in forma integrale i singoli contributi pervenuti (salvo casi di mancato consenso alla pubblicazione da parte dell'interessato). Solo nel caso della consultazione realizzata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in aggiunta ai commenti degli utenti, sono state pubblicate alcune statistiche riepilogative sulla partecipazione (provenienza geografica dei commenti; parole più utilizzate). In nessun caso l'amministrazione ha pubblicato un *report* di analisi sulle osservazioni formulate dai consultati e sul relativo utilizzo da parte dell'amministrazione. Laddove diffuse, le cifre relative al numero dei contributi ricevuti indicano comunque livelli di partecipazione piuttosto contenuti (nell'ordine di grandezza delle decine di unità).

Le carenze registrate in relazione alla diffusione dei risultati sui siti *web* delle amministrazioni non sono state compensate neanche in fase di pubblicazione delle relazioni AIR²⁸. In tale sede, infatti, le amministrazioni si sono in genere limitate a una descrizione di obiettivi e modalità di realizzazione delle consultazioni, senza dar conto dei soggetti partecipanti e dei risultati raggiunti.

Come già evidenziato, nel corso dell'anno di riferimento, oltre a quelle funzionali alla formulazione di atti normativi, i Ministeri hanno realizzato anche diverse consultazioni su iniziative di carattere non normativo. Questo tipo di attività ha visto coinvolte un numero maggiore di amministrazioni: oltre al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (impegnati nel corso dell'anno, come già evidenziato, anche in consultazioni su atti normativi), il Ministero degli esteri, il Ministero del lavoro, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica.

²⁸ E' previsto che nella relazione AIR l'amministrazione proponente descriva le consultazioni effettuate con destinatari dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse (cfr. articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170 e Allegato A della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013).

A seconda dell'oggetto, le consultazioni su iniziative non normative si sono svolte secondo il modello del *notice and comment*, ossia con la pubblicazione di uno schema di documento (atto amministrativo, piano d'azione, linee guida, ecc.) sottoposto ai commenti dei soggetti interessati, ovvero secondo il modello del sondaggio, ossia con la sottoposizione ai consultati di quesiti volti a rilevare le relative abitudini e opinioni in relazione a temi predeterminati.

Box 1 – Un esempio di consultazione su iniziative non normative: “CambieRai”

Tra le consultazioni aperte realizzate nel 2016, merita di essere segnalata, per ampiezza della partecipazione, quella sul servizio pubblico radiotelefonico, televisivo e multimediale realizzata dal Ministero dello sviluppo economico (“CambieRai”).

L'iniziativa, prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, è stata volta a raccogliere le opinioni dei cittadini in vista della nuova convenzione tra lo Stato e la Rai.

La consultazione, svolta tra il 17 maggio e il 30 giugno, è stata basata su un questionario *web* composto da 36 quesiti a risposta chiusa e accessibile tramite un portale *ad hoc* (cambierai.it).

I contenuti del questionario sono stati definiti da 16 tavoli tecnici distribuiti in 4 macro-aree (Sistema Italia, Industria creativa, Digitale, Società italiana). Ai tavoli, convocati dal Ministero dello sviluppo economico il 12 aprile 2016 all'Auditorium-Parco della Musica di Roma, hanno partecipato le associazioni di autori e produttori del mondo della tv, del cinema, della radio, dell'animazione e dell'informazione, nonché organizzazioni del *Made in Italy*, del turismo, del digitale, dei beni culturali, del terzo settore, della scuola e università, dei consumatori.

La consultazione ha consentito di raccogliere oltre 9.000 contributi.

I risultati della consultazione sono stati descritti in un *report* realizzato dall'Istat e pubblicato sul portale della consultazione. Il *report*, oltre a illustrare le caratteristiche socio-demografiche dei rispondenti, riporta le principali statistiche sui risultati dell'iniziativa in relazione a ciascuno dei temi posti in consultazione.

Anche per le consultazioni su iniziative non normative sono stati utilizzati differenti modalità e canali di realizzazione, sebbene - a differenza di quanto rilevato per le iniziative normative - in questo caso sia risultato prevalente il ricorso a questionari o formulari da compilare direttamente via *web* piuttosto che per il tramite di caselle di posta elettronica.

Come per le iniziative normative, infine, anche nel caso delle iniziative non normative le consultazioni soffrono ancora di una scarsa attenzione alla fase di diffusione dei risultati.

Soltanto in una minoranza di casi sono state pubblicate le osservazioni ricevute in

forma individuale o all'interno di *report* di sintesi. In un solo caso²⁹ è stato pubblicato, oltre ai commenti ricevuti, un *report* volto a illustrare l'impatto delle osservazioni formulate dai partecipanti in termini di modifica dell'iniziativa sottoposta a consultazione.

Nel complesso, le iniziative di consultazione svolte nel corso del 2016 mostrano che la consultazione pubblica si sta affermando nella prassi di un numero sempre più ampio di amministrazioni come strumento di acquisizione di informazioni e di coinvolgimento dei soggetti interessati in relazione alla formulazione e valutazione di iniziative di diversa natura.

A conferma del crescente interesse intorno ai temi della partecipazione “aperta”, nel dicembre 2016 il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato un processo di ascolto via *web* su un documento di linee guida dedicato proprio alla consultazione pubblica. Il documento illustra i principi generali cui i processi di consultazione pubblica dovrebbero ispirarsi per condurre a decisioni informate ed essere il più possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci.

Box 2 – Le Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia

Dal 5 dicembre 2016 al 12 febbraio 2017, il Dipartimento della funzione pubblica ha posto in consultazione le “Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia”.

Il documento, nato all'interno del Terzo Piano di Azione Nazionale sull'*Open Government Partnership*, definisce i principi generali per garantire percorsi di consultazione inclusivi, trasparenti ed efficaci.

Le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica sono ispirate alle raccomandazioni e alle migliori pratiche internazionali e riguardano nove principi di carattere generale:

1. Impegno
2. Chiarezza
3. Trasparenza
4. Sostegno alla partecipazione
5. Privacy
6. Imparzialità
7. Inclusione
8. Tempestività
9. Orientamento al cittadino

Per ciascun principio, il documento individua una serie di “criteri attuativi”, ossia di indicazioni per le sue possibili declinazioni, dirette a facilitarne la comprensione e la concreta applicabilità.

²⁹ Si tratta della consultazione sul Terzo Piano d'Azione Nazionale sull'*Open Government Partnership*, realizzata dal Dipartimento della funzione pubblica tra il 16 luglio 2016 e il 31 agosto 2016.

Nonostante il processo di consolidamento che sta interessando il fenomeno della consultazione pubblica, la ricognizione effettuata sul 2016 conferma il dato, già rilevato in passato³⁰, concernente la scarsa uniformità degli strumenti e dei canali utilizzati per realizzare le diverse iniziative, anche quando riferite a esperienze analoghe quanto a oggetto e finalità. Si tratta di un aspetto per il quale sussistono quindi ancora ampi margini di miglioramento, in un'ottica, da un lato, di efficienza e riuso delle soluzioni adottate dalle diverse amministrazioni e, dall'altro, di sostegno alla partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati in termini sia di conoscibilità delle iniziative che di riduzione dei costi di partecipazione.

Ancora insufficiente è, inoltre, l'attenzione prestata alla fase di diffusione dei risultati. I casi nei quali l'amministrazione provvede a pubblicare le osservazioni ricevute o una sintesi delle stesse rappresentano infatti a tutt'oggi una minoranza. Ancora più rari sono i casi in cui ai consultati (e, più in generale, ai soggetti interessati) venga offerto un ritorno informativo sugli impatti complessivi dell'iniziativa di consultazione. La scarsa cura alla diffusione dei risultati ha evidenti risvolti negativi in termini non solo di trasparenza, ma anche di livelli di partecipazione, rappresentando un disincentivo, per i potenziali interessati, a investire tempo e risorse per offrire il proprio contributo.

Uno stimolo a una maggiore omogeneità delle iniziative e a una maggiore attenzione alla trasparenza sui risultati potrebbe derivare in futuro dall'applicazione delle Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica, in quanto riferimento unitario per le diverse amministrazioni, e ancor più ciò potrebbe avvenire laddove queste venissero affiancate (come ipotizzato dalle stesse Linee guida) da documenti e guide metodologiche dirette a fornire, per categorie omogenee di iniziative (normative e non normative), indicazioni operative per la concreta progettazione e realizzazione dei processi consultivi.

2.4 L'ATTIVITÀ DEL NUCLEO AIR PRESSO IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

Il Nucleo AIR³¹, anche nel corso del 2016, ha supportato il DAGL in materia di analisi e valutazione dell'impatto della regolamentazione³².

³⁰ Cfr. Relazione al parlamento sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) - Anno 2015, p. 45.

³¹ Il "Nucleo AIR" sta per "Gruppo di lavoro AIR del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici" del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della

42

La valutazione delle relazioni AIR

Il Nucleo AIR ha affiancato l'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione nell'esame delle Relazioni AIR, con l'obiettivo di favorire un miglioramento sostanziale della loro qualità, nel quadro della strategia, delineata nella precedente relazione 2015, che prevede sia iniziative sul piano oggettivo, di sostegno nel percorso di svolgimento dell'AIR, sia sul piano soggettivo, di formazione, per favorire la crescita e l'ampliamento delle competenze. La procedura di valutazione, riservata ai provvedimenti di impatto significativo per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, prevede, infatti, la restituzione alle amministrazioni proponenti di un *feedback* mediante "Schede di valutazione delle Relazioni AIR" redatte dagli esperti del Nucleo AIR.

Le schede, oltre a fornire indicazioni e suggerimenti sui punti da approfondire, sono strutturate in modo da chiarire anche aspetti di natura metodologica relativi alle modalità di svolgimento delle AIR, fornendo esempi e precisazioni volti a supportare il miglioramento delle attività di analisi delle amministrazioni.

Sulla base delle indicazioni contenute nelle schede, le amministrazioni sono invitate a rivedere ed integrare la relazione AIR, che viene, quindi, nuovamente sottoposta alla valutazione degli esperti del Nucleo.

Nel corso del 2016, gli esperti del Nucleo hanno esaminato **191** provvedimenti normativi. Di questi, 35 sono stati valutati di impatto poco significativo per cittadini, imprese e pubblica amministrazione³³. Conseguentemente, il percorso valutativo sopradescritto è stato intrapreso per **156** provvedimenti, il che ha comportato l'esecuzione da parte degli esperti di 532 valutazioni di relazioni AIR, con una media di oltre 3 valutazioni successive per ciascun provvedimento assegnato.

Anche nel 2016, in numerosi casi, all'interlocuzione avviata con il percorso valutativo non ha corrisposto un decisivo miglioramento delle relazioni.

Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DIPE è stato istituito con DPCM del 25 novembre 2008. Con successivo DPCM del 15 luglio 2009 la composizione del Nucleo è stata ampliata con l'istituzione di uno specifico Gruppo di lavoro composto da quattro esperti, brevemente Nucleo AIR, dedicato prevalentemente allo svolgimento di funzioni di supporto al DAGL in materia di AIR. Il Nucleo AIR si è ricostituito il 1° ottobre del 2014, a seguito di procedura selettiva pubblica, esperita ai sensi del DPCM 21 dicembre 2012, n. 262.


³² Tale funzione assegnata, tra le altre, ai NVVIP, è stata ribadita dall'articolo 5 ("Analisi di impatto della regolamentazione") del citato DPCM 21 dicembre 2012, n. 262.

³³ La vigente normativa prevede che tutti i provvedimenti, salvo i casi di esclusione e esenzione, siano indistintamente corredati di relazione AIR, a prescindere dalla rilevanza degli impatti.

Il dato conferma, pertanto, il perdurare delle difficoltà delle amministrazioni nella messa a punto delle relazioni AIR, nonostante i suggerimenti e le indicazioni contenuti nelle schede di valutazione.

Tabella 2

Attività Nucleo AIR - Numero provvedimenti normativi "significativi" e numero delle relative valutazioni delle relazioni AIR, per amministrazione proponente



La collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Nel quadro delle iniziative per la crescita delle competenze, i corsi formativi promossi dal DAGL in collaborazione con la SNA – di cui si riferirà nel successivo paragrafo - hanno visto la partecipazione del Nucleo AIR nella fase di programmazione e nelle giornate di *follow up*. Come dato rilevante, si segnala che circa il 50% dei partecipanti proveniva da uffici differenti dai legislativi. Questo aspetto conferma, sia pur in modo non ancora sufficiente, l'affermarsi di uno degli indirizzi impressi ai corsi e all'attività di promozione, circa la necessità di coinvolgimento, nelle attività formative, del personale dei settori operativi.

L'attività del Nucleo Air a supporto delle consultazioni svolte per la definizione e la valutazione del nuovo codice dei contratti pubblici

1) Consultazioni per l'elaborazione del nuovo codice

Nel corso del 2016, il DAGL ha curato, con l'ausilio del Nucleo Air, la programmazione e la realizzazione delle consultazioni a supporto dell'elaborazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni (d'ora innanzi, codice appalti)³⁴.

Tali attività – realizzate sulla base delle disposizioni contenute nella legge 28 gennaio 2016, n. 11³⁵ – hanno richiesto in primo luogo la definizione di un programma delle consultazioni in cui sono stati definiti i seguenti elementi:

- a) numero di consultazioni da svolgere;
- b) obiettivi delle consultazioni;
- c) soggetti da consultare;
- d) modalità di svolgimento delle consultazioni;
- e) tempi di realizzazione.

Il programma è stato condiviso nell'ambito della Commissione per la riforma del codice appalti, a cui hanno partecipato sia rappresentanti di amministrazioni dei diversi livelli di governo, sia esperti di settore.

Tenuto conto dei tempi particolarmente ristretti per lo svolgimento delle consultazioni (dettati dal breve periodo intercorrente tra l'approvazione della legge delega ed il termine previsto per il recepimento delle direttive europee in materia), nonché delle informazioni già disponibili sulla base delle audizioni svolte dal Parlamento in vista dell'approvazione della legge n. 11 del 2016, si è deciso di svolgere due consultazioni, seguendo come criterio di selezione dei soggetti da consultare la loro rappresentatività e rilevanza.

Più in dettaglio, la prima consultazione, di tipo scritto, è stata realizzata per raggiungere i seguenti obiettivi:

³⁴ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

³⁵ Legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: “Deleghe al Governo ((per l'attuazione delle direttive)) 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. L'art. 1, comma 2, della legge n. 11 del 2016 stabilisce che “Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa”.

- Individuare, secondo la rilevanza per i consultati, le disposizioni a recepimento facoltativo delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e i criteri di delega che si riferiscono ad ambiti o materie non disciplinati in modo specifico e puntuale dalle direttive;
- Raccogliere suggerimenti ed opinioni sulle disposizioni a recepimento facoltativo e sui criteri di delega.

Attraverso un indirizzo PEC dedicato, ai soggetti consultati è stato inviato un documento di consultazione in cui sono state illustrate le finalità perseguite, le informazioni utili a comprendere il contesto in cui le consultazioni sono svolte, le modalità e i termini per la partecipazione. All'esito delle risposte pervenute, è stato possibile ordinare le disposizioni a recepimento facoltativo delle direttive e i criteri di delega sulla base della rilevanza rivestita per i consultati; ciò ha fornito all'amministrazione un chiaro quadro di sintesi delle priorità dei consultati sia rispetto ai margini di discrezionalità concessi agli Stati membri dal legislatore europeo, sia rispetto ai criteri determinati dal Parlamento per l'esercizio della delega.

Successivamente all'esame dei contributi pervenuti all'esito della prima consultazione, è stato organizzato un incontro, tenutosi il 17 febbraio 2016 e presieduto dal Capo del DAGL, con le principali categorie di soggetti privati destinatari della riforma.

Gli obiettivi di questa seconda consultazione sono stati i seguenti:

- approfondire i suggerimenti pervenuti attraverso i contributi scritti inviati durante la prima consultazione;
- fornire ai soggetti consultati l'opportunità di ottenere chiarimenti sui principali aspetti della riforma in esame e formulare ulteriori osservazioni e proposte sui possibili contenuti del nuovo codice.

L'incontro è stato, quindi, un'occasione di dialogo tra le amministrazioni presenti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Presidenza del Consiglio dei ministri) e tutti i partecipanti, nonché un momento di confronto tra i vari *stakeholder* sui contenuti del decreto in via di elaborazione, facendo emergere i diversi punti di vista e le proposte specifiche relative ai principali temi oggetto dell'intervento normativo.

Anche a seguito del suddetto incontro, è stato consentito a tutti i consultati di inviare ulteriori contributi scritti, che sono stati esaminati ai fini dell'elaborazione della nuova disciplina.

Nella relazione Air relativa allo schema del nuovo codice si è dato conto dei soggetti consultati, delle modalità di consultazione utilizzate, dell'elenco degli argomenti sui quali sono stati forniti specifici suggerimenti, nonché dei contributi inviati nel corso delle consultazioni.

2) Consultazioni per la valutazione degli effetti prodotti dal nuovo codice

Il Nucleo Air ha anche collaborato alla realizzazione delle consultazioni svolte dalla Cabina di regia³⁶ in vista della emanazione del decreto correttivo e integrativo del codice appalti.

Ai fini dell'elaborazione di tale decreto sono state realizzate due consultazioni:

- una consultazione rivolta ai RUP delle stazioni appaltanti;
- una consultazione, rivolta alle principali categorie di soggetti destinatari del codice, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 8, della legge n. 11 del 2016, avente ad oggetto il testo coordinato degli articoli del codice oggetto di correzioni e modifiche.

Quanto, in particolare, alla prima consultazione, svoltasi dal 16 dicembre 2016 al 16 gennaio 2017, essa è stata rivolta a tutti i RUP delle stazioni appaltanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali. Ai soggetti consultati è stato inviato, utilizzando una PEC dedicata, un questionario di rilevazione elaborato, con il supporto del Nucleo Air, sulla base dei profili critici emersi nell'ambito della Cabina di regia e tradotto in formato elettronico dal Ministero delle infrastrutture e i trasporti (MIT) e l'AgID. Il questionario – che, oltre alle domande "a risposta chiusa" sulle difficoltà applicative riscontrate dalle stazioni appaltanti, prevedeva anche la possibilità di segnalare sinteticamente, in appositi "campi liberi", ulteriori criticità riscontrate, in modo da fotografare con quanta più accuratezza possibile le aree e le norme su cui intervenire – era volto a rilevare le principali difficoltà attuative e a raccogliere proposte di riformulazione normativa in vista dell'elaborazione del provvedimento correttivo del codice.

³⁶ La Cabina di regia è stata istituita in attuazione dell'art. 212 del D.lgs. 50/2016, che al comma 1 dispone, tra l'altro, che tra i suoi compiti rientrano i seguenti: "a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; (...) c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore".

Sono state inviate 65.000 mail ai RUP, di cui 48.000 confermate in ricezione; sono pervenute 1.718 risposte, di cui il 75% provenienti dalle amministrazioni centrali. I risultati della consultazione sono stati elaborati su base regionale dagli Osservatori, con il supporto del loro organo di coordinamento tecnico, ITACA, e a livello nazionale dal MIT e dall'AgID. La consultazione è stata accompagnata da un'attenta analisi preliminare delle sollecitazioni, formali e informali, pervenute dagli operatori del settore e ha costituito un punto di partenza imprescindibile per l'elaborazione del testo del correttivo.

Anche in questo caso, obiettivi, tempi e risultati della consultazione sono stati riportati nella relazione Air relativa allo schema di decreto correttivo del codice appalti.

Il supporto alla redazione delle relazioni AIR

Il Nucleo AIR ha supportato lo sviluppo del processo valutativo e la redazione della connessa relazione AIR di alcuni provvedimenti normativi che vedevano la Presidenza del Consiglio dei ministri come proponente o co-proponente. In particolare, si tratta di 9 provvedimenti o parti di provvedimenti, fra i quali:

- a) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo codice dei contatti pubblici;
- b) decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante riordino e ridefinizione della disciplina processuale delle tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte;
- c) decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- d) conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio (limitatamente ad alcuni articoli).

La strategia di supporto al miglioramento delle relazioni AIR

Un approfondimento delle considerazioni più sopra svolte evidenzia come, malgrado le AIR dei provvedimenti ritenuti significativi siano state sottoposte da parte del Nucleo mediamente ad oltre tre valutazioni successive, la qualità delle relazioni stesse richieda ancora sostanziali miglioramenti. Di questa situazione si è fatto interprete con crescente frequenza

anche il Consiglio di Stato, come accennato in premessa e più diffusamente esposto nel successivo paragrafo.

Un'analisi delle valutazioni eseguite dal Nucleo mostra che le maggiori carenze della relazione AIR possono essere individuate come segue:

- Sezione 1a Problema e contesto nel quale si colloca la potenziale iniziativa normativa: carenza sostanziale di una base informativa che dia conto del problema e sia in grado di supportare un'analisi basata sull'evidenza empirica;
- Sezione 1d Destinatari dell'intervento: mancanza di quantificazione, con conseguenti difficoltà nelle stime collegate (vantaggi, oneri informativi, ecc.);
- Sezione 2 Consultazione: mancanza di consultazione in senso proprio (con i destinatari diretti e indiretti di cui alla sezione 1d); mancanza di *feedback* su come la consultazione abbia contribuito a plasmare il provvedimento e alla individuazione e definizione delle alternative (sezione 4);
- Sezione 4 Alternative: difficoltà nella previsione e nell'analisi di alternative all'opzione preferita;
- Sezione 5a Impatto dell'intervento: considerazioni limitate in merito agli impatti del provvedimento; carenza di stime in termini di aumento del benessere collettivo.
- Sezione 5b Mitigazione eventuale per le PMI: scarse considerazioni in merito a eventuali misure mitiganti per il sistema delle PMI, laddove il provvedimento sia orientato alle imprese come destinatari;
- Sezione 5c Obblighi informativi e relativi costi amministrativi: mancanza di coerenza con la sezione 5a e difficoltà di individuazione e quantificazione degli oneri informativi, laddove presenti;
- Sezione 6 Concorrenza e potenziali distorsioni causate dall'intervento pubblico: considerazioni apodittiche sull'intervento come ausilio alla competitività e nessuna considerazione specifica laddove l'intervento limiti o distorca il mercato;

Sezione 8 *GoldPlating* e superamento (da parte dello Stato membro) dei costi e degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria: difficoltà di analisi, individuazione e quantificazione.

Quanto sopra fa emergere una serie di profili che questa relazione affronta in modo specifico. Segnatamente, c'è un bisogno evidente di rafforzare un'azione formativa e di assistenza *ad hoc* per la crescita istituzionale delle amministrazioni a sostegno del processo normativo (*capacity building*) e delle connesse necessarie analisi di impatto, a partire dal momento in cui l'amministrazione sta dando corpo all'idea di un nuovo provvedimento. La maggior parte delle risorse umane della pubblica amministrazione ancora oggi sconta, infatti, una distorsione di partenza, in base alla quale il concetto stesso d'impatto delle norme è confinato agli aspetti giuridici e rifugge da considerazioni quantitative di qualsiasi sorta.

In sostanza, anche la formazione individuale sembra sortire limitati effetti a fronte delle carenze in termini di *capacity building*. Infatti, il processo normativo tende a coinvolgere in misura limitata le risorse e le competenze che pure sono presenti nell'amministrazione, per restare prevalentemente appannaggio degli uffici legislativi. Rari sono i casi di collaborazione sul piano dell'analisi tra amministrazioni e/o con altri organismi dello Stato (es. ISTAT, Autorità indipendenti, ecc.).

In questa sede si vuole infine rimarcare come occorra anche che l'azione di analisi d'impatto sia meglio orientata e finalizzata in ragione di quello che costituisce una criticità dell'attuale normativa sull'AIR: la mancanza di un approccio proporzionale che si riverbera su più piani:

- da una parte c'è un numero eccessivo di provvedimenti da valutare (anche in chiave di comparazione internazionale): da qui la necessità di concentrare, in modo finalizzato, le risorse valutative solo ed esclusivamente sui provvedimenti di ampio impatto che, ad esempio, costituiscono una evidente minoranza rispetto ai 191 provvedimenti sottoposti a valutazione nel corso del 2016. Selezionare, previa valutazione preliminare, il numero dei provvedimenti di minore impatto, consentirebbe di valutare in modo più approfondito quelli più rilevanti evitando o riducendo le mancanze evidenziate in precedenza.
- d'altra parte si evidenzia un approccio anti-proporzionale rispetto ai destinatari della regolazione (e dei relativi provvedimenti normativi). Si pensi, a riguardo, alle carenze evidenziate nella sezione 5 della relazione (impatto), come pure nella sezione 6

(concorrenza) dove limitate appaiono le proposte in termini di azione specifica per il sistema delle PMI che, usualmente, a livello dell'impresa singola, sopporta oneri regolatori e amministrativi non proporzionali rispetto a imprese di taglio medio-grande.

2.5 L'ESAME DELLE RELAZIONI AIR DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel corso del 2016 si è molto intensificata l'attività di valutazione delle AIR da parte del Consiglio di Stato³⁷. Innanzi tutto, il Consiglio di Stato ha chiaramente invitato “*a non sottovalutare il ruolo dell’AIR e a non reputarla un adempimento meramente formale da assolvere con l’utilizzo di formule generiche e buone a tutti gli usi*”, avvertendo che “*la lacunosità dell’AIR potrà, in futuro, condizionare negativamente il parere di questo Consesso*”³⁸. Inoltre, i giudici amministrativi hanno formulato osservazioni puntuali su molteplici aspetti di tali relazioni, ritenuti non sufficientemente adeguati alla luce delle *best practices* internazionali, nonché della disciplina nazionale in tema di analisi di impatto.

Le osservazioni hanno riguardato schemi di atti proposti da diverse amministrazioni (con particolare riferimento al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare) e relativi a molteplici tipologie di provvedimento (con una prevalenza di decreti ministeriali).

Più in particolare, i principali contenuti delle relazioni AIR su cui il Consiglio di Stato ha concentrato le sue osservazioni sono stati, in ordine di frequenza, i seguenti:

- a) Monitoraggio e valutazione dell'impatto regolatorio (VIR);
- b) Valutazione delle opzioni;
- c) Consultazioni.

L'attenzione per il monitoraggio dell'attuazione delle norme e la conseguente valutazione di impatto ha assunto un ruolo di primo piano nei pareri del Consiglio di Stato, sempre più impegnato a sottolineare non solo l'importanza della corretta definizione delle nuove regole, ma anche della loro concreta fattibilità. Esempi significativi al riguardo sono rappresentati dai pareri resi sul nuovo codice dei contratti pubblici; sulla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; sulla riforma delle autorità portuali³⁹. In particolare, in quest'ultimo parere – in cui la relazione AIR è comunque giudicata come “*redatta con completezza di metodo*” – il

³⁷ In questa sede non si considerano le osservazioni alle relazioni Air prodotte da amministrazioni diverse dai Ministeri (come, ad esempio, nel caso dei provvedimenti dell'Autorità anticorruzione relativi all'attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici).

³⁸ Cfr. nota 7.

³⁹ Pareri nn. 515 del 24 febbraio 2016, 855 del 1° aprile 2016, 1142 del 9 maggio 2016.

Consiglio di Stato afferma che *“ogni riforma legislativa, in specie quella che si proponga di ristrutturare in maniera significativa l’amministrazione pubblica, o un settore organico di essa avente rilievo strategico nel settore dell’economia nazionale, costituisce l’inizio di un percorso di cui la successiva attuazione rappresenta un momento decisivo, nel quale deve essere valutato l’effettivo raggiungimento degli obiettivi iniziali ed eventualmente avviato il processo di modifica o revisione. In questo quadro assume dunque un ruolo fondamentale l’analisi, necessariamente condotta attraverso specifici indicatori, dei risultati raggiunti in termini di comportamenti degli operatori interessati e delle dinamiche socio-economiche complessivamente generate. Quindi, nella prospettiva delineata occorre implementare l’istituto della VIR, oggi impiegato in modo non incisivo, operando un raccordo pieno ed effettivo con l’analisi ex ante di impatto, al fine di renderlo un’efficace strumento a supporto dell’azione riformatrice del Governo”*.

Ancora, nel parere reso in tema di dirigenza sanitaria⁴⁰, il Consiglio afferma che l’assenza di una approfondita analisi degli effetti sull’organizzazione su base territoriale del servizio sanitario, potrebbe incidere negativamente sull’attuazione della riforma, che finirebbe *“per peccare di astrattezza, se non fosse accompagnata, sostenuta e corroborata da un attento monitoraggio, nell’ambito della Valutazione dell’impatto regolatorio (VIR), del suo concreto funzionamento da parte del Ministero della Salute e, soprattutto, delle Regioni”*.

Un parere in cui il Consiglio di Stato giudica positivamente l’attenzione posta, nella relazione AIR, al monitoraggio e alla VIR è quello riferito allo schema di regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato⁴¹, in cui si sottolinea che *“l’importanza – massima in questo caso - di un attento monitoraggio sull’attuazione del regolamento, una volta entrato in vigore e applicato, è stata ben colta dal Ministero dello sviluppo economico, come testimoniato dal tenore della relazione AIR, nella parte riferita alla VIR. Va, difatti, apprezzato lo sforzo compiuto per costruire, siccome esposto nella Sezione 1, lettera c), della relazione AIR, alcuni indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi, individuati nella precedente lettera b) della medesima Sezione, e di monitorare l’attuazione dell’intervento normativo”*.

Anche in materia di valutazione delle opzioni, il Consiglio di Stato ha formulato diverse osservazioni, come nel caso del parere reso sullo schema di decreto legislativo di riforma della SCIA⁴², in cui ha evidenziato che *“per evitare che la qualità sostanziale resti solo ‘sulla carta’ è fondamentale misurare la ‘onerosità’ della situazione esistente e prevedere la sua riduzione ad opera dell’intervento normativo proposto. Occorre adottare, in altri termini, quello che le best practices internazionali definiscono un approccio ‘quantitativo’, sostenuto da dati concreti e rilevabili, che va preferito a quello ‘qualitativo’,*

⁴⁰ Parere n. 1113 del 5 maggio 2016.

⁴¹ Parere n. 2527 del 2 dicembre 2016.

⁴² Parere n. 1784 del 4 agosto 2016.

espresso da intenti e propositi ma non suffragato da dati analitici e numerici. Anche la scheda AIR che accompagna il provvedimento in oggetto – se pure offre qualche indicazione generale sul numero di SCIA rilasciate nel 2014 – non fornisce alcuna indicazione quantitativa”.

Infine, il Consiglio di Stato ha più volte sottolineato l'importanza di svolgere, nell'ambito dell'analisi di impatto, consultazioni rivolte agli effettivi destinatari dell'intervento normativo, riportando nella relazione AIR i soggetti consultati, i metodi utilizzati e i risultati delle consultazioni. Un esempio al riguardo è rappresentato dal parere reso sullo schema di regolamento recante la disciplina dei servizi di vigilanza antincendio⁴³, in cui si afferma che *“questo Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di rilevare (cfr., tra gli altri, il parere di Commissione speciale n. 1142 del 9 maggio 2016, punto 13 ss.) che la consultazione deve incentrarsi soprattutto sui soggetti “esterni” all'amministrazione, i quali sono i soli veri “destinatari” dell'intervento normativo. Tali soggetti, che operano quotidianamente nel settore oggetto della nuova disciplina, sono i principali conoscitori del “problema” che si vuole risolvere, e spesso il loro contributo risulta decisivo per una soluzione efficace. Inoltre, soltanto in relazione a tali soggetti è possibile valutare l'impatto effettivo della riforma e quindi, in ultima analisi, dimostrare se l'interesse pubblico perseguito dall'intervento normativo ha raggiunto o meno lo scopo per il quale è stato emanato; se esso è stato davvero utile o meno”.*

2.6 IL PARTENARIATO ISTITUZIONALE DAGL-SNA PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA AIR. I CORSI DI FORMAZIONE

Come accennato in premessa, Il DAGL, d'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), ha promosso nel corso del 2015 e del 2016 una serie di percorsi formativi tesi a rafforzare le competenze dei dirigenti e dei funzionari dei ministeri impegnati nelle attività legate all'AIR.

Nel 2016, in particolare, sono stati portati a conclusione tutti i corsi che erano stati oggetto di programmazione congiunta tra SNA e DAGL nel corso del 2015.

Si riassumono i dati principali dei corsi effettuati:

- il numero delle edizioni è stato pari nel complesso a cinque, di cui tre nel 2016;

- ciascuna edizione prevedeva sei giornate da sei ore ciascuna di didattica, oltre a una giornata di *follow up*;

⁴³ Parere n. 1701 del 21 luglio 2016.

- il numero di ore di didattica erogato per le cinque edizioni è stato in totale pari a 210, di cui 126 nel 2016;

- i partecipanti ai corsi sono stati nell'ordine del centinaio (circa settanta nel solo 2016);

- le amministrazioni interessate dalle cinque edizioni ai corsi sono state undici (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, ANAC). La partecipazione più numerosa si riferisce alla PCM (sia al Segretariato generale sia alle strutture affidate al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, al Dipartimento della protezione civile), ai Ministeri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche Sociali.

- oltre la metà dei circa 100 partecipanti proveniva da uffici e direzioni differenti dai Gabinetti dei Ministri e dagli Uffici legislativi in particolare;

- circa un quarto dei partecipanti risultava formato da dirigenti.

Si conferma che, sulla base dei questionari di valutazione, il gradimento espresso dai partecipanti rispetto ai corsi è stato elevato. Se ne può dedurre che le conoscenze e gli *skill* dei singoli partecipanti siano migliorati. Si conferma anche che un interesse specifico, comune a tutte le classi di partecipanti, ha riguardato le attività di consultazione durante le prime fasi di costruzione di un nuovo provvedimento e l'attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA), a sua volta strettamente connessa all'analisi dell'impatto diretto delle nuove norme sul tessuto imprenditoriale del Paese e sulle PMI in maniera particolare.

I partecipanti hanno confermato anche la necessità che i corsi accentuino il loro carattere operativo tramite l'utilizzo generalizzato di casi di studio, la possibilità di effettuare esercitazioni, il confronto costante tra colleghi appartenenti ad amministrazioni diverse.

Peraltro, proprio da un punto di vista strettamente operativo, l'utilità dei percorsi formativi appare legata in modo particolare alla possibilità di armonizzare in maniera molto stretta lo svolgimento dei corsi ai contenuti previsti dalla relazione AIR. Un valore aggiunto da preservare è poi offerto dal coinvolgimento diretto degli esperti del DAGL come in precedenza affermato.

La presenza degli esperti nella fase di progettazione e, soprattutto, all'interno dei corsi e delle giornate di *follow up*, accresce l'impatto dei percorsi formativi sia sulla professionalità

dei singoli dirigenti/funzionari sia – ciò è quanto meno auspicabile – sull'efficienza delle strutture delle amministrazioni dedicate specificamente all'AIR.

E' opportuno richiamare alcuni dei principali contenuti dei corsi:

- L'Air nel ciclo della regolazione
- L'Air a livello europeo e la logica REFIT (*Regulatory Fitness*)
- La consultazione: finalità e tecniche di realizzazione
- La valutazione degli impatti delle opzioni di intervento sui destinatari
- La raccolta dei dati a supporto della valutazione: fonti informative e trasparenza
- Il Test PMI
- L'Air nel caso di recepimento di direttive europee: il "gold-plating"
- Il monitoraggio e la valutazione delle norme nel "ciclo della regolazione"
- La disciplina della VIR
- La misurazione degli oneri amministrativi nell'Analisi dell'impatto della Regolamentazione.

L'esperienza dei corsi del 2015-2016 suggerisce che a tali temi sia opportuno associare alcuni percorsi specifici di approfondimento tecnico riguardanti, in particolare:

- Le attività di consultazione;
- Il supporto statistico alle analisi di impatto;
- La verifica di impatto *ex-post* (dal metodo controfattuale alle analisi multivariate);
- L'analisi costi-benefici;
- La misurazione degli oneri amministrativi.

Due altre considerazioni in prospettiva, tratte da una riflessione ragionata sui percorsi formativi dedicati all'AIR nel 2015-2016, sono le seguenti:

- è essenziale che ai corsi partecipino non solo i membri degli uffici legislativi, ma tutti coloro che a vario titolo sono potenzialmente impegnati nelle attività AIR, soprattutto gli esperti di settore delle Direzioni generali/Dipartimenti. Sono questi i soggetti che potrebbero assicurare un salto di qualità di carattere tecnico nelle analisi preventive di impatto, ben prima che un intervento sia tradotto in un articolato normativo;

- è fondamentale il coinvolgimento del DAGL nella fase di sensibilizzazione e promozione dei nuovi percorsi formativi. I gabinetti dei ministeri e le direzioni generali vanno allertati per tempo e con il massimo possibile di autorevolezza istituzionale. Proprio la percezione di un forte interesse istituzionale attorno alle attività di AIR può assicurare una partecipazione più fattiva da parte delle singole amministrazioni con lo scopo di migliorare la

qualità delle relazioni AIR e, auspicabilmente, della stessa qualità della regolazione nel suo insieme.

Il valore aggiunto dei corsi per i partecipanti appare, come si è sopra accennato, dipendente in modo particolare dalla possibilità di legare lo svolgimento dei corsi ai contenuti previsti dalla Relazione AIR. In questo senso, l'impostazione del programma, il taglio molto pratico affidato alle lezioni con l'utilizzo di casi concreti e la presenza in aula in numerose occasioni degli esperti del DAGL hanno offerto ai partecipanti l'opportunità di rafforzare e probabilmente di rendere meno incerti i contenuti da veicolare all'interno della Relazione AIR, tenuto conto dell'accurato e più intenso lavoro di valutazione delle relazioni stesse realizzato dal DAGL.

2.7 ATTIVITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE SUGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Nelle relazioni AIR relative ai provvedimenti normativi di iniziativa governativa, giova ricordare, è prevista una sezione nella quale le amministrazioni riferiscono in merito agli oneri informativi e ai relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 5-*bis*, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Nel corso del 2016, il DAGL ha sistematicamente chiesto alle amministrazioni di stimare, secondo le metodologie definite nelle apposite "Linee guida" allegate al più volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, i costi amministrativi degli oneri informativi derivanti dai provvedimenti proposti.

Il monitoraggio e la valutazione sugli oneri informativi è stato svolto, per quanto di competenza del DAGL, anche in vista dell'esame (effettuato nel 2017) delle relazioni annuali sul bilancio degli oneri informativi elaborate dalle Amministrazioni statali, entro il 31 gennaio di ogni anno. In particolare, per ciascuna amministrazione, il DAGL ha predisposto un apposito elenco con il quadro di sintesi, sia degli oneri amministrativi indicati nelle relazioni AIR, relative ai provvedimenti approvati nel corso dell'anno 2016, sia dei riscontri effettuati sulle medesime. Successivamente, il DAGL ha inviato la richiesta della relazione annuale sul bilancio degli oneri ai ministeri, allegando gli elenchi suddetti ed effettuando, di seguito, un riscontro tra quanto indicato nella relazione AIR rispetto a quanto riferito nella relazione annuale sul bilancio degli oneri, anche al fine di segnalare eventuali discordanze al Dipartimento della funzione pubblica.

Le eventuali incoerenze riscontrate sono state segnalate alle amministrazioni al fine di assicurare l'eshaustività e la coerenza della relazione annuale sul bilancio degli oneri.

Come già esposto in premessa, l'attività di monitoraggio e valutazione degli oneri, svolta dal DAGL, ha costituito il presupposto della successiva fase, svolta dal Dipartimento della funzione pubblica, per l'elaborazione della "Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati – Anno 2016" riferita a tutte le amministrazioni centrali. Tale relazione illustra, tra l'altro, sia i miglioramenti sia gli aspetti critici riscontrati nel quarto anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri informativi, emersi grazie all'impegno contestuale del DAGL e del Dipartimento della funzione pubblica, nonché a seguito della consultazione degli *stakeholder*.

Può affermarsi, pertanto, che l'esperienza maturata negli anni precedenti ha reso sempre più significativa l'attività di rilevazione e analisi dei dati forniti dalle amministrazioni nelle relazioni sul bilancio annuale degli oneri informativi.

A tal proposito, è utile considerare che, pur non essendo stato possibile, anche per il 2016, redigere la relazione complessiva sul bilancio degli oneri amministrativi, con riferimento ai contributi di tutte le amministrazioni, entro la prevista scadenza del 31 marzo 2017, ben 11 Ministeri su 13 hanno inviato la relazione sul bilancio degli oneri informativi per l'anno 2016. Si osserva, quindi, un incremento rispetto all'anno 2015, per il quale solo 9 Ministeri su 13 avevano inviato la relazione entro il 31 marzo 2016.

3 LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AUTORITÀ INDIPENDENTI E NELLE REGIONI

In questo capitolo sono illustrate le principali novità riscontrate nel corso del 2016, in tema di qualità della regolazione, relativamente alle autorità amministrative indipendenti e alle regioni.

In particolare, per quanto riguarda le Autorità, dalle pagine che seguono emerge il progressivo miglioramento della qualità e della trasparenza dei propri processi decisionali, sia attraverso gli strumenti di analisi del flusso della regolazione, sia – fenomeno registrato più di recente - attraverso la semplificazione delle regole e l'elevazione delle garanzie di partecipazione.

Quanto alle regioni, come riportato anche nelle relazioni al Parlamento degli scorsi anni, il quadro si presenta piuttosto variegato e caratterizzato da iniziative che, nei vari

territori, pongono l'accento sulla semplificazione dei procedimenti, con particolare riferimento alle PMI, e sulla valutazione degli effetti della regolazione, attraverso progetti e azioni promosse sia dalle giunte che dalle assemblee legislative. Particolare rilievo assumono, come si vedrà qui di seguito, le iniziative adottate da taluni organismi territoriali (Abruzzo, Campania, Lombardia, Provincia autonoma di Trento), che hanno potenziato, ed in taluni casi addirittura ridisciplinato, la materia degli strumenti di qualità della normazione, assegnando agli stessi il giusto rilievo nell'ambito di una generale azione di semplificazione e razionalizzazione normativa e amministrativa.

3.1 AUTORITÀ INDIPENDENTI

3.1.1 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Preliminarmente, si rappresenta che l'Autorità ha approvato, con delibera del Consiglio n. 136/2016 del 24 novembre 2016, pubblicata sul proprio sito *web* istituzionale⁴⁴, il documento contenente la metodologia di analisi di impatto della regolamentazione, secondo le linee guida annesse al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, disponendone l'applicazione in fase di prima attuazione, in via sperimentale, ai procedimenti aventi natura regolamentare a partire dal procedimento avviato in tema di revisione dei modelli dei diritti aeroportuali con delibera n. 106/2016 dell'8 settembre 2016.

La metodologia adottata dall'Autorità è sinteticamente descritta nei suoi contenuti principali qui di seguito nel paragrafo 1.

Nel ribadire che l'Autorità, fin dalla sua entrata in operatività, ha sempre prestato la massima attenzione, nel corso delle istruttorie volte all'adozione dei propri provvedimenti regolatori, ad analizzare gli effetti sul mercato e sui soggetti interessati delle misure da adottare, si forniscono altresì nel paragrafo 2 gli elementi concernenti detta attività in relazione ad alcuni provvedimenti di natura regolatoria approvati dall'Autorità nel corso del 2016, precedentemente all'adozione della metodologia di AIR di cui alla già citata delibera n. 136/2016.

In particolare si è fatto riferimento ai due provvedimenti di natura regolatoria approvati con le delibere n. 54/2016 e n. 70/2016, afferenti rispettivamente ai diritti minimi degli utenti nel settore ferroviario dell'alta velocità e alla definizione degli ambiti ottimali di

⁴⁴ Al link: http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2016/04/Delibera-n.-136-2016-Metodi-di-analisi-di-impatto-della-regolamentazione-ART_signed.pdf

gestione delle tratte autostradali, nonché allo schema di provvedimento regolatorio approvato, con la delibera n. 133/2016, ai fini della sottoposizione a consultazione pubblica, afferente alle modalità più idonee per garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria.

1. Metodologia di analisi di impatto della regolamentazione di cui alla delibera n. 136/2016

La metodologia di AIR adottata dall'Autorità, di seguito rappresentata, si basa sulle linee guida annesse al DPCM 25 gennaio 2013, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 Settembre 2008, n. 170, aggiornato, limitatamente al modello allegato, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2013, e sul documento "Strumenti per il ciclo della regolazione" elaborato dal DAGL nell'aprile 2013. Tale metodologia trova applicazione ai procedimenti aventi natura regolamentare, a partire dal procedimento avviato con delibera n. 106/2016 in tema di revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali.

La metodologia prende in considerazione 7 macro-aree:

1. **Contesto normativo;**
2. **Motivazioni alla base dell'intervento;**
3. **Ambito di intervento:** analisi delle caratteristiche tecniche ed economiche del mercato o del settore, individuazione dei soggetti destinatari (diretti e indiretti) delle misure regolamentari;
4. **Obiettivi e indicatori:** descrizione degli obiettivi della regolamentazione articolati in:
 - a) obiettivi generali da normativa;
 - b) obiettivi specifici procedurali;
5. **Definizione delle opzioni alternative:** individuazione, valutazione e confronto di diverse possibili opzioni tra cui ad esempio:
 - a) nessun intervento (opzione zero);
 - b) opzioni regolatorie alternative;
6. **Individuazione dell'opzione preferita** e motivazione della scelta;
7. **Relazione AIR:** trasparenza esterna ed interna.

Tra tali macro-aree – la cui definizione, oltre all'ART, coinvolge direttamente i soggetti interessati (imprese, utenti, consumatori e associazioni di categoria) attraverso

consultazioni pubbliche, *call for input*, indagini conoscitive e audizioni – meritano di essere evidenziate quelle che presentano caratteri tipici dell'attività di regolazione del settore dei trasporti, vale a dire l'individuazione degli **obiettivi generali** e delle **opzioni oggetto di confronto**, essenziali per determinare l'opzione che ottimizza i costi e benefici delle misure regolatorie.

Gli obiettivi generali tipici del settore dei trasporti riguardano la promozione della concorrenza, nonché la tutela degli utenti finali e mirano a perseguire:

- l'efficienza produttiva e allocativa;
- l'equità e la non discriminazione delle condizioni tecniche ed economiche praticate:
 - dai gestori delle infrastrutture alle imprese richiedenti accesso;
 - per la mobilità dei passeggeri;
- un livello minimo garantito di qualità per i servizi di trasporto soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- la definizione di garanzie minime sul contenuto di specifici diritti degli utenti rispetto ai gestori delle infrastrutture e ai fornitori dei servizi di trasporto;
- condizioni competitive per il mercato attraverso la predisposizione degli schemi dei bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

Il corpo centrale dell'analisi di impatto della regolamentazione è contenuto nelle opzioni di scelta delle misure regolatorie all'interno di un *set* ampio di orientamenti regolamentari che spaziano dal mantenimento dello *status quo*, fino all'imposizione di una serie di obblighi regolamentari previsti dalla normativa di riferimento.

Ai fini dell'efficacia dell'esercizio di comparazione delle varie alternative, le opzioni regolatorie dovrebbero essere limitate numericamente e scelte in modo tale da essere effettivamente praticabili. Inoltre, le opzioni regolatorie ipotizzate dovrebbero essere graduate in funzione della maggiore onerosità imposta ai destinatari delle misure regolamentari, così da consentire un più efficace confronto con i benefici attesi e tra le opzioni stesse. In tal senso, può essere utile ricercare modalità di misurazione del principio di proporzionalità degli obblighi imposti, attraverso il quale è possibile valutare il contemperamento dei benefici attesi dalla regolamentazione rispetto agli oneri posti a carico dei soggetti destinatari delle misure.

A seconda della natura del problema identificato (regolatorio, di mercato, di servizio pubblico, di tutela degli utenti) la graduazione delle opzioni regolatorie può essere realizzata

attraverso la combinazione di due fattori: uno, legato al **tipo di intervento regolamentare**, l'altro, alle **misure di regolazione** a disposizione dell'Autorità.

Tra i tipi di intervento regolamentare figurano:

- A. il mantenimento delle misure vigenti (se esistenti)⁴⁵;
- B. la modifica e l'introduzione degli obblighi regolamentari tipici con:
 - i. Ipotesi di semplificazione delle procedure;
 - ii. Ipotesi di minore o maggiore articolazione della regolazione.

Ciascun intervento può, inoltre, riguardare una o tutte le misure di regolazione a disposizione dell'Autorità, tra cui figurano *ex multis* le seguenti:

1. trasparenza verso imprese e utenti finali, quali:
 - i. Pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche di offerta;
 - ii. Fornitura periodica di informazioni;
 - iii. Pubblicazione delle condizioni generali di contratto;
 - iv. Pubblicazione dei bandi secondo principi prestabiliti;
2. non discriminazione delle condizioni tecniche ed economiche, nonché della qualità dei servizi offerti;
3. accesso a specifiche risorse di rete comprese quelle accessorie;
4. fissazione di determinati livelli di qualità, eventualmente corredati di penali, necessari ad una efficiente ed efficace fruizione dei servizi da parte degli acquirenti (imprese e utenti finali);
5. contenuto degli schemi dei bandi di gara e delle convenzioni;
6. redazione della contabilità regolatoria;
7. separazione contabile;
8. separazione societaria;
9. contenuto del servizio pubblico;
10. efficienza produttiva dei servizi forniti;
11. controllo dei prezzi con connessi obblighi:
 - 11.1 a negoziare i prezzi a condizioni eque e ragionevoli;
 - 11.2 ad adottare un'offerta pubblica contenente i prezzi praticati;
 - 11.3 a fissare un prezzo con metodologie di *price cap*;

⁴⁵ L'ipotesi di mantenimento delle misure vigenti coincide con l'opzione zero solo nel caso in cui sia l'unica ipotesi di intervento regolamentare rispetto a ciascuna delle misure di regolazione a disposizione dell'Autorità.

11.4 a fissare un prezzo strettamente orientato al costo desumibile dalla contabilità regolatoria;

11.5 a fissare i prezzi in base all'efficienza comparata tra imprese;

12. contenuto minimo degli specifici diritti.

La costruzione delle opzioni può essere effettuata partendo da ipotesi di *light regulation*, fino al completo impiego di tutte le misure regolamentari, come rappresentato nella seguente tabella con matrice a doppia entrata che evidenzia tutte le combinazioni di interventi e misure regolamentari attuabili a seconda delle ipotesi, e quindi delle opzioni, che si intendono esaminare.

Tabella sulle opzioni di intervento regolatorio			
		A	B
		Ipotesi di mantenimento dello <i>status quo</i>	Ipotesi di minore o maggiore articolazione della regolazione
1	Trasparenza		
2	Non discriminazione		
3	Accesso a specifiche risorse		
4	Condizioni minime di qualità		
5	Contenuto degli schemi di bando e convenzioni		
6	Redazione della contabilità regolatoria		
7	Separazione contabile		
8	Separazione societaria		
9	Contenuto del servizio pubblico		
10	Efficienza produttiva		
11	Controllo dei prezzi ⁴⁶		
12	Contenuto minimo degli specifici diritti		

L'organizzazione graduale dell'intero *set* di misure regolamentari permette così di costruire più scenari, tra loro confrontabili, caratterizzati da minore o maggiore incisività dei vincoli comportamentali imposti ai soggetti destinatari della regolamentazione. Tale impostazione dovrebbe facilitare l'individuazione dell'opzione che, da un lato, minimizza gli oneri per i soggetti destinatari delle misure regolamentari e, dall'altro, massimizza i benefici per le imprese e gli utenti finali.

La valutazione delle opzioni comporta l'individuazione delle categorie di oneri incrementali e dei benefici incrementali, derivanti da ogni singola opzione. La valutazione degli oneri e dei benefici dovrebbe essere misurabile. In assenza di informazioni quantitative,

⁴⁶ Comunque denominati quali per esempio tariffe, pedaggi, canoni, contributi, ecc. La matrice a doppia entrata è integrata dei metodi di determinazione dei prezzi effettivamente utilizzati tra quelli inclusi nei punti da 11.1 a 11.5.

gli oneri e i benefici dovrebbero essere valutati in modo qualitativo, attribuendo eventualmente un punteggio, adeguatamente pesato, incluso tra un minimo e un massimo.

Gli oneri e i benefici incrementali, quantitativi e qualitativi, possono essere conseguenza diretta o indiretta delle misure regolamentari proposte e devono essere, laddove possibile, modellizzati. Tra gli oneri incrementali diretti, sono presenti per esempio: i costi sostenuti per l'adeguamento dei sistemi informativi, anche per le amministrazioni destinatarie delle misure regolamentari, e per fornire accesso a particolari risorse di rete, nonché per l'adeguamento a standard di rete e per la riduzione dei ricavi, derivante dalla riduzione delle tariffe. Tra i benefici incrementali diretti rientrano, sempre a titolo di esempio: gli incrementi di qualità superiore a quella minima, l'esercizio concreto dei diritti degli utenti, la riduzione dei costi di accesso alla rete, la facilità di accesso alla rete e la disponibilità di risorse di rete a prezzi regolati, altrimenti reperibili a costi più elevati. In assenza di dati quantitativi, gli oneri e i benefici incrementali possono essere valutati sulla base di analisi qualitative capaci comunque di fornire un valore misurabile (per es. basso, medio, alto) che sia funzionale alla determinazione dell'impatto degli interventi regolamentari.

Tra i costi indiretti sono presenti, tra gli altri, i maggiori costi che saranno sostenuti dagli utenti finali per l'adeguamento degli standard di sicurezza, per l'adeguamento degli obblighi informativi a carico delle imprese e/o delle amministrazioni, i costi di adeguamento per le imprese, ad esempio in termini di strategie commerciali, dovuti al nuovo intervento. Tra i benefici incrementali indiretti sono annoverabili: la maggiore efficienza produttiva e allocativa delle imprese regolate, le migliori *performance* di mercato in termini di prezzi e qualità disponibili per gli utenti finali, l'indotto legato alla realizzazione di nuove risorse di rete.

Tra le opzioni individuate, è selezionata quella che, in base a un confronto dei costi e benefici, ne massimizza il risultato atteso. Ai fini di una comparazione delle opzioni valorizzate può essere utile sintetizzare i risultati di ciascuna delle opzioni all'interno di una tabella che riporti informazioni e dati su:

- ⇒ **oneri incrementali attesi (molto elevati/elevati/medi/bassi/molto bassi), nel breve/medio/lungo periodo, con una certa probabilità (certi, probabili, incerti, improbabili, possibili);**
- ⇒ **benefici incrementali attesi (molto elevati/elevati/medi/bassi/molto bassi), nel breve/medio/lungo periodo, con una certa probabilità (certi, probabili, incerti, improbabili, possibili);**

⇒ **indicatore del saldo oneri/benefici (molto elevati/elevati/medi/bassi/ molto bassi), nel breve/medio/lungo periodo, con una certa probabilità (certi, probabili, incerti, improbabili, possibili).**

L'analisi comparativa tra le diverse opzioni porterà ad evidenziare quella che si intenderà, in seguito, implementare.

2 Le valutazioni di impatto della regolamentazione nell'ambito dei procedimenti di cui alle delibere n. 54/2016, n. 70/2016 e n. 133/2016

Come già sopra richiamato, anche anteriormente all'adozione della metodologia AIR, di cui alla delibera n. 136/2016, l'Autorità ha tenuto conto, nel corso delle relative istruttorie, degli effetti che le misure da adottare avrebbero prodotto sul mercato e sui soggetti interessati, facendo emergere, nell'ambito delle consultazioni pubbliche, le opzioni regolatorie alternative da valutare al fine dell'approvazione del provvedimento finale.

Nel corso del 2016, l'Autorità ha adottato due provvedimenti di natura regolatoria, relativi ai diritti minimi degli utenti nel settore ferroviario e alla definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali. Con riferimento ad essi saranno, nel prosieguo, forniti elementi in tema attività svolta ai fini dell'analisi di impatto.

Analoghi elementi saranno inoltre forniti in relazione allo schema di provvedimento regolatorio approvato dall'Autorità per la consultazione afferente al procedimento volto a definire le modalità più idonee per garantire l'economicità e l'efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria, tuttora in corso presso l'Autorità.

Ora, sebbene tali provvedimenti non siano formalmente accompagnati da una specifica relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, il processo di adozione degli stessi ha comunque permesso di confrontare sequenzialmente, nel tempo, diverse opzioni regolatorie, tra cui quella inizialmente proposta. Difatti, poiché ogni proposta regolatoria è sottoposta a consultazione pubblica, i soggetti interessati hanno modo di prospettare, in tale sede, ulteriori opzioni che possono, a loro volta, concorrere a modificare l'opzione scelta in vista dell'adozione del provvedimento finale.

2.1 La delibera n. 54/2016 relativa alle misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di "abbonamenti"

possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità

Con delibera n. 103/2015 del 30 novembre 2015, l’Autorità ha avviato un procedimento regolatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per definire il contenuto minimo dei diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri – in possesso di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città con validità temporalmente definita – possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità. L’atto di avvio del procedimento aveva ad oggetto non solo i c.d. “abbonamenti” AV, ma anche tutti i titoli di viaggio prepagati che consentono, in un certo periodo di tempo, di viaggiare ripetutamente tra due città determinate (ad esempio, i cosiddetti “*carnet*”).

Contestualmente all’avvio, è stato sottoposto alla consultazione degli *stakeholder* uno schema di atto di regolazione; nell’ambito della consultazione, sempre a fini partecipativi, si è svolta un’audizione pubblica nel corso della quale tanto le imprese ferroviarie NTV e Trenitalia, quanto i rappresentanti dei pendolari hanno formulato osservazioni sullo schema di provvedimento, poi pubblicate sul sito *web* dell’Autorità.

Le risultanze istruttorie e l’analisi dei contributi acquisiti nel corso della consultazione hanno evidenziato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti che hanno fatto emergere l’esigenza di una più accurata valutazione, che ha comportato anche l’indizione di una nuova consultazione, dell’impatto dello schema di provvedimento sotto il profilo concorrenziale, con particolare riferimento alle osservazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con la delibera n. 54/2016, l’Autorità ha dunque adottato le misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di “abbonamenti” possono esercitare nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità. Appare utile osservare come la delibera, nel definire il quadro normativo nonché l’ambito soggettivo ed oggettivo di intervento, sia anche frutto del confronto tra opzioni regolatorie – tra cui l’opzione zero (status quo) – derivanti da due consultazioni pubbliche attraverso le quali l’Autorità ha richiesto a tutti i soggetti interessati di esprimere osservazioni sulle proposte di provvedimento. Sia le proposte di provvedimento sottoposte a consultazione, sia le osservazioni formulate dai soggetti interessati, sono assimilabili alla stregua di opzioni regolatorie a confronto, tipiche delle analisi di impatto della regolamentazione, utili a fornire elementi di valutazione ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

2.2 La delibera n. 70/2016 relativa alla definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali

Con delibera n. 1/2016 del 14 gennaio 2016, è stato posto in consultazione un documento contenente un modello econometrico per definire l'ambito ottimale di gestione – inteso come “intervallo dimensionale” dell'estesa chilometrica – delle tratte autostradali complessivamente gestite per singola concessione, tale da assicurare un livello ottimale di efficienza strutturale. Tale documento segue le attività svolte nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 32/2015 del 23 aprile 2015, dove l'Autorità ha elaborato un apposito modello econometrico ed effettuato un'analisi comparata delle serie storiche di dati tecnico-economico-contabili relativi alla gestione delle tratte autostradali da parte delle principali società concessionarie che risultavano in attività all'inizio del 2014.

Nell'ambito di tale attività, l'Autorità ha avviato un primo confronto con i vertici dell'Associazione AISCAT, rappresentativa dei concessionari autostradali, cui è seguita un'interlocuzione con la stessa Associazione, finalizzata ad avviare una ricognizione dei dati utili per la costruzione della “frontiera di costo efficiente”. Tale ricognizione è stata basata su un tracciato record predisposto dall'Autorità, contenente dati di natura tecnico-economico-finanziaria riferiti al periodo 2005–2013 e successivamente inoltrato alle società concessionarie per l'inserimento dei dati di pertinenza.

Per la definizione del Modello, l'Autorità ha applicato i principi della più recente letteratura economica in materia di *benchmarking*, attingendo a lavori scientifici di taglio sia metodologico che applicativo aventi ad oggetto, in particolare, il settore delle autostrade.

Inoltre, nella fase di impostazione del Modello, l'Autorità ha consultato direttamente le principali società titolari di concessioni autostradali e l'associazione AISCAT, rappresentativa di tutti i concessionari autostradali, ricevendo da quest'ultima un rapporto avente ad oggetto, fra l'altro, le variabili alternative da includere nel Modello econometrico, la tipologia di funzioni da utilizzare, la definizione dei prezzi unitari delle materie prime e dei servizi, nonché l'insieme dei dati di cui avvalersi.

L'Autorità ha, quindi, consolidato il Modello econometrico di riferimento anche alla luce di tutte le osservazioni e considerazioni pervenute dagli *stakeholders*, ivi comprese quelle relative alle caratteristiche del tracciato autostradale (ad es. presenza di gallerie, percorsi di montagna).

A valle delle risultanze derivanti dalla consultazione pubblica dei soggetti interessati, l’Autorità ha quindi approvato, con delibera n. 70/2016, il provvedimento finale concernente la definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali. Anche in questo caso, oltre alla definizione del quadro normativo di riferimento e all’ambito soggettivo e oggettivo di intervento, le proposte di provvedimento hanno riguardato in concreto il modello econometrico per la stima dell’efficienza di scala e di costo delle concessionarie autostradali italiane sul quale sono stati acquisiti i contributi dei soggetti interessati.

L’intero processo consultivo, adottato con la delibera n. 1/2016, ha permesso, di fatto, di confrontare diverse opzioni rispetto all’opzione zero e di adottare il provvedimento finale tenendo conto delle osservazioni espresse dai soggetti interessati e dell’impatto che lo stesso avrebbe avuto sul mercato.

2.3 La delibera n. 133/2016 relativa alla indizione di una consultazione pubblica sulle “Misure di regolazione volte a stabilire le modalità più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria”.

L’Autorità ha disposto con la delibera n. 30/2016, del 23 marzo 2016, l’avvio di un procedimento istruttorio per introdurre “*Misure di regolazione volte a stabilire le modalità più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria*”.

Successivamente, con delibera n. 93/2016 del 4 agosto 2016, l’Autorità ha indetto una *call for input* finalizzata a ricevere osservazioni ed altri elementi utili per stabilire le modalità di regolazione più idonee per garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di manovra ferroviaria.

Nel documento della *call for input* sono state descritte le principali questioni emerse nel corso dell’istruttoria e negli incontri con i terminalisti, i raccordati e con i gestori unici di 3 impianti (Padova Interporto, Verona Quadrante Europa e La Spezia), cui ha partecipato anche il gestore dell’infrastruttura. Si chiedeva quindi di formulare osservazioni, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei suddetti impianti, riguardo:

1. all’opzione di procedere ad un affidamento unitario del servizio di manovra e alle modalità, condizioni e durata di tale affidamento, per garantirne una gestione più efficiente;

2. ad eventuali misure di regolazione che si considerassero necessarie ai fini della massimizzazione dell'economicità e dell'efficienza gestionale dei servizi di manovra.

In seguito alla *call for input*, l'Autorità ha svolto ulteriori sopralluoghi presso gli impianti, alla presenza anche del gestore dell'infrastruttura, e si sono svolti incontri con rappresentanti di terminalisti, raccordati ed operatori di manovra presenti nei restanti impianti. Nel corso dei suddetti incontri, gli Uffici hanno acquisito informazioni utili per meglio comprendere il funzionamento e le problematiche relative al servizio di manovra negli specifici impianti in esame (caratteristiche infrastrutturali dell'impianto ed investimenti eventualmente effettuati e programmati per il loro potenziamento; perimetro del servizio di manovra attualmente svolto dall'operatore di manovra in regime di GU; traffico gestito; tariffe applicate; rapporti contrattuali e/o di partecipazione societaria che regolano i rapporti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nello svolgimento del servizio di manovra; informazioni rese disponibili all'utenza).

A valle di tale complessivo confronto con tutti i soggetti interessati, l'Autorità ha proposto undici misure regolatorie sottoponendole a una consultazione pubblica, avviata con la delibera n. 133/2016. Acquisite le posizioni di tutti i soggetti interessati, il provvedimento finale è programmato per il mese di febbraio 2017.

3.1.2 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

In via preliminare, si ribadisce che l'Autorità ritiene particolarmente importante l'introduzione di strumenti di *better regulation* quali l'AIR e la VIR⁴⁷ e ha più volte auspicato che le amministrazioni tenute a tale tipo di analisi e valutazioni non considerassero questi strumenti come meri adempimenti burocratici⁴⁸.

I momenti di analisi e valutazione dell'impatto della regolamentazione, se correttamente svolti, ad avviso dell'Autorità rappresentano, infatti, importanti occasioni per aumentare la trasparenza dei processi di definizione degli atti cui si applicano, contribuiscono a ridurre gli eccessi di regolazione e ne garantiscono la qualità. Inoltre, per quanto di interesse dell'Autorità, essi possono fornire un contributo di rilievo al corretto funzionamento del mercato poiché permettono alle amministrazioni di operare un bilanciamento fra tutela della

⁴⁷ V. ex multis AGCM, *Relazione annuale sull'attività svolta nel 2013*, 31 marzo 2014, p. 12;

⁴⁸ AGCM, *AS901 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza*, 5 gennaio 2012, pag. 20.

concorrenza e gli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, assicurando che la regolazione adottata risponda effettivamente ai criteri di proporzionalità e necessità.

Come già rilevato in altra sede, la previsione normativa che ha introdotto l’AIR per le Autorità indipendenti ha esplicitamente escluso dall’AIR i c.d. interventi di *advocacy* (segnalazioni e pareri) dell’Autorità, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287⁴⁹.

Ciò nondimeno, nell’ottica di aumentare la trasparenza sui propri atti che hanno ricadute dirette su imprese e consumatori, l’Autorità, già da diversi anni, ha iniziato a sottoporre a consultazione pubblica gli schemi di atti di regolamentazione al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati osservazioni e commenti.

In particolare, per quanto riguarda il 2016, è stata svolta una consultazione pubblica relativa ad alcune modifiche del regolamento in materia di conflitto di interessi, adottato con delibera del 16 novembre 2004. La consultazione è stata avviata il 21 gennaio “al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata a esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati”⁵⁰, ed ha avuto ad oggetto gli articoli 9, 14 e 22, nonché il nuovo articolo 23, del regolamento in materia di conflitto di interessi.

La consultazione è stata aperta per 30 giorni, durante i quali l’Autorità non ha ricevuto alcuna osservazione.

Le modifiche al regolamento in materia di conflitto di interessi sono state pertanto adottate in via definitiva con provvedimento del 27 giugno 2016 (delibera AGCM n. 26042) recante “*Modifiche al regolamento attuativo in materia di conflitto d’interessi*”⁵¹.

⁴⁹ Legge 29 luglio 2003, n. 229 “*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001*”. Dispone in particolare l’art. 12, rubricato “*Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità indipendenti*” che “*1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. 2. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate. 3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall’applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale. 4 Sono, comunque, escluse dall’applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni*”.

⁵⁰ AGCM, “Primo considerato” della delibera *Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all’applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione di conflitti di interessi (proposta di modifica)*, Provvedimento n. 25812 del 21 gennaio 2016.

⁵¹ AGCM, *Bollettino* n. 22 del 27 giugno 2016, pagg. 93-94.

3.1.3 AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nell'anno 2016 non sono state segnalate, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, consultazioni pubbliche né adozione di provvedimenti suscettibili di valutazioni ai fini AIR e VIR.

3.1.4 AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza non ha realizzato, nel corso del 2016, analisi sull'impatto della regolamentazione né verifica dell'impatto della regolamentazione


3.1.5 AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

I. Introduzione

In continuità con le iniziative adottate negli ultimi tre anni, l'Autorità ha intrapreso un percorso volto a valorizzare e migliorare l'integrazione degli istituti di valutazione nel processo regolatorio. Nel 2016, in particolare, sono state poste in essere le seguenti azioni: (i) l'adozione di nuove disposizioni normative in materia di AIR, ai fini dell'adeguamento ai più recenti indirizzi metodologici e normativi; (ii) l'avvio di una sperimentazione di nuove linee guida metodologiche in materia di AIR, applicate a due procedimenti regolamentari in corso di istruttoria; (iii) lo svolgimento della VIR e l'illustrazione dei relativi risultati all'interno della Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità; (iv) il monitoraggio sullo stato di attuazione dei primi interventi di riduzione degli oneri amministrativi condotto con riferimento agli obblighi informativi imposti nei settori economici regolati dall'Autorità.

Le disposizioni e azioni adottate rappresentano le misure attuative di un piano di azione organico in materia di AIR, VIR e MOA, predisposto dall'Autorità nel 2015 al fine di garantire l'applicazione coordinata degli istituti in parola all'interno del "ciclo regolatorio". In tal senso, l'attività regolatoria negli ambiti di intervento dell'Autorità è soggetta a monitoraggio sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi predefiniti, che sono utilizzati per l'AIR e la VIR. Questo sistema è diretto a consentire revisioni periodiche in un'ottica di continuo miglioramento della qualità della regolazione; contestualmente, l'Autorità vigila sull'efficacia degli istituti di *better regulation* attraverso il monitoraggio di appositi indicatori di performance apportando, ove necessario, le opportune misure correttive alle procedure di

valutazione e controllo interno. L'impostazione seguita dal piano di azione in materia di *better regulation* è illustrata dalla figura seguente.



Parallelamente alle singole iniziative in materia di valutazioni, il piano di azioni ha previsto che sia garantita una maggiore attenzione allo sviluppo di indicatori di impatto e di basi di dati per le analisi quantitative, nell'ottica di favorire la misurabilità delle performance e dei risultati della regolazione da parte delle unità organizzative competenti.

Per quanto riguarda l'AIR, l'Autorità, con la delibera n. 125/16/CONS, ha adottato un regolamento recante nuove disposizioni di carattere procedurale e volte a definire in maniera più precisa l'ambito di applicazione dell'istituto in rapporto alle proprie funzioni regolatorie. La stessa delibera n. 125/16/CONS ha avviato la sperimentazione di linee guida metodologiche, messe a punto dalla struttura competente in materia di AIR e VIR, messe a punto dal Servizio Economico-Statistico al fine di adeguare la metodologia ai più recenti indirizzi formulati in ambito europeo e nazionale in materia di *better regulation*. La sperimentazione si svolge in coordinamento con le unità organizzative interessate e, allo stato attuale, riguarda due procedimenti.

Circa la VIR, la Relazione Annuale al Parlamento sull'attività svolta e i programmi di lavoro dell'Autorità comprende una sezione dedicata alla valutazione *ex post* dei risultati della regolazione, condotta secondo il modello del programma europeo *Regulatory Fitness and Performance* e in coordinamento con l'attività di pianificazione strategica e il piano annuale di

monitoraggio delle performance regolatorie. La VIR del 2016 (cfr. allegato C) contiene un'illustrazione dei risultati conseguiti dall'Autorità in attuazione degli obiettivi strategici in materia di *better regulation* (AIR, VIR, MOA).

Infine, nel giugno 2016 il Servizio Economico-Statistico ha presentato al Consiglio dell'Autorità una prima relazione che illustra lo stato di avanzamento delle linee di intervento indicate nel rapporto di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (MOA) adottato con la delibera n. 657/15/CONS, e la programmazione di specifiche azioni attuative.

Tanto premesso, di seguito si darà conto più dettagliatamente dei risultati conseguiti con le iniziative summenzionate: le nuove disposizioni adottate in materia di AIR (§ II.1); l'avvio della sperimentazione di linee guida metodologiche in materia di AIR (§II.2); l'applicazione della VIR (§II.3) e il monitoraggio sullo stato di avanzamento delle linee strategiche per la riduzione degli oneri amministrativi (§II.4).

II.1 Nuove disposizioni in materia di AIR

Con la delibera n. 125/16/CONS, l'Autorità ha adottato disposizioni regolamentari per una migliore e più uniforme applicazione dell'AIR nei propri settori di intervento. Le disposizioni definiscono l'ambito di applicazione in rapporto all'attività regolatoria rilevante e integrano la disciplina dei procedimenti con alcuni adempimenti volti a garantire maggiore evidenza all'analisi di impatto e ai risultati della valutazione.

Le disposizioni sono state adottate sulla base delle indicazioni fornite da un gruppo di lavoro interno, incaricato di analizzare le principali questioni procedurali e organizzative da affrontare per una migliore applicazione dell'AIR⁵². L'analisi del gruppo di lavoro si è concentrata sull'ambito di applicazione dell'AIR e sull'integrazione della procedura di analisi di impatto nell'attività regolatoria. Il gruppo di lavoro ha prodotto una relazione contenente alcune proposte operative: (1) la ridefinizione dell'ambito di applicazione in rapporto alle specifiche funzioni esercitate dall'Autorità e alla pianificazione strategica; (2) l'adozione di una più uniforme disciplina procedimentale degli istituti di trasparenza e partecipazione nei diversi settori di competenza dell'Autorità (servizi postali, media audiovisivi e radiofonici, editoria e informazione online, telecomunicazioni), con particolare riguardo alle consultazioni pubbliche in cui si iscrive il processo valutativo; (3) la sperimentazione di linee guida metodologiche volte ad assicurare maggiore evidenza ed efficacia all'applicazione dell'AIR.

⁵² Il gruppo di lavoro, istituito dal Segretario Generale con la Determina n. 7/15/SG, è stato coordinato dall'Unità organizzativa competente in materia di AIR e VIR, il Servizio Economico-Statistico, supportato da componenti del Servizio Giuridico dell'Autorità.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'AIR, la delibera n. 125/16/CONS chiarisce il significato di "atti di regolazione", richiamati dall'articolo 12 della legge 229 del 2003⁵³. In particolare, con riguardo a questa categoria di atti, l'articolo 1 specifica che i provvedimenti adottati nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di regolazione dei mercati rilevanti ai fini dell'AIR sono "gli atti aventi natura regolatoria di contenuto generale o individuale" (art. 1). Tale specificazione è stata considerata necessaria in quanto le misure di regolazione tipizzate dalle discipline di settore, in particolare delle comunicazioni elettroniche, in taluni casi non risultavano immediatamente riconducibili alla categoria degli "atti di regolazione" indicata dall'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229. In particolare, l'imposizione di obblighi regolamentari in capo a specifiche imprese che detengono un significativo potere di mercato, in passato, aveva comportato incertezze interpretative circa l'applicabilità dell'analisi di impatto, sollevate anche davanti al giudice amministrativo⁵⁴. Per ovviare a questa difficoltà, l'articolo 1 della delibera chiarisce che gli atti di natura regolatoria rilevanti ai fini dell'AIR possono avere contenuto individuale. L'applicazione di questa disposizione dovrà essere integrata da linee guida metodologiche interne, che saranno perfezionate a seguito di una fase di sperimentazione, come stabilito dalla stessa delibera n. 125/16/CONS⁵⁵. In coerenza con i più recenti indirizzi europei e nazionali in materia, le linee guida prevedono l'instaurazione di un sistema flessibile di selezione dei procedimenti da assoggettare ad AIR, da svolgersi in coordinamento con la pianificazione strategica e la programmazione operativa delle attività regolatorie. In definitiva, per effetto dell'azione sinergica dell'articolo 1 della delibera n. 125/16/CONS e delle linee guida interne, l'ambito di applicazione dell'AIR è definito sulla base della nuova disciplina regolamentare e di valutazioni circostanziate circa l'effettiva rilevanza degli atti di regolazione ai fini dell'AIR.

⁵³ Legge 29 luglio 2003, n. 229 articolo 12 comma 1 recante "*Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*" (cd. "Legge di semplificazione 2001") a norma del quale "*Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.*" (comma 1).

⁵⁴ Tali misure, infatti, hanno portata individuale, in quanto si rivolgono a specifici destinatari, ma sono dirette a conformare il funzionamento del mercato di riferimento con effetti sulla generalità degli attori che vi operano e dei consumatori. Pertanto, in relazione a tali atti l'applicazione dell'AIR può risultare rilevante. In altri casi, invece, gli atti di regolazione adottati hanno natura meramente provvedimentoale e, quindi, il relativo procedimento di adozione non dovrebbe essere assoggettato ad AIR.

⁵⁵ Delibera n. 125/16/CONS, articolo 1, comma 3: "*L'Autorità stabilisce con linee guida ulteriori criteri e procedure di selezione dei procedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'AIR, nonché le modalità e i termini per lo svolgimento delle analisi di impatto. L'Autorità rende pubblici i criteri generali delle analisi di impatto da condurre ai sensi della presente delibera.*"

Per quanto riguarda gli altri aspetti procedurali, l'articolo 2 della delibera n. 125/16/CONS integra la disciplina vigente in materia di consultazioni pubbliche. In particolare, si prevede che, quando un procedimento è soggetto ad AIR, nella fase di avvio delle consultazioni pubbliche, la proposta di deliberazione sia corredata da un documento contenente gli aspetti relativi all'analisi di impatto, redatto secondo criteri e metodi definiti dall'Autorità con proprie linee guida. Il documento può recare la richiesta di osservazioni da parte degli interessati, formulata secondo le modalità più efficaci per l'acquisizione di dati utili ai fini dello svolgimento di analisi di impatto. Inoltre, la delibera prevede la possibilità di organizzare, in ogni fase del procedimento, panel consultivi e gruppi di lavoro, incontri pubblici e seminari, al fine di acquisire informazioni sull'analisi di impatto e tenuto conto dei destinatari delle misure.

Infine, il successivo articolo 3 prevede la pubblicazione della sintesi dei risultati dell'AIR a conclusione del procedimento e contestualmente al provvedimento finale approvato dal Consiglio.

II.2 Avvio della sperimentazione di nuove linee guida metodologiche per l'applicazione dell'AIR

L'articolo 4 della delibera n. 125/16/CONS prevede un periodo transitorio di attuazione delle disposizioni procedurali e metodologiche in materia di AIR, finalizzato a verificarne l'efficacia attraverso una fase di sperimentazione, in cui l'AIR sarà applicata solo a specifici procedimenti. In particolare, la delibera prevede che il Segretario Generale, sentite le Unità organizzative competenti, indichi i procedimenti da assoggettare alla sperimentazione.

Il primo settore di intervento interessato dalla sperimentazione è quello delle comunicazioni elettroniche, per il quale si è ritenuto opportuno selezionare due procedimenti: uno volto all'adozione di atti amministrativi normativi e generali in senso proprio e un altro all'adozione di atti di regolazione nell'ambito delle analisi di mercato. Questo secondo ambito di attività dovrebbe essere oggetto di un'AIR semplificata, in quanto la normativa di settore disciplina i relativi procedimenti in materia ampiamente rispondente ai requisiti dell'AIR.

Il 20 luglio 2016, l'Autorità ha avviato una procedura di AIR da applicarsi al procedimento istruttorio concernente la definizione delle procedure di *switch off* delle centrali

locali della rete di accesso di Telecom Italia⁵⁶. Dal momento che il procedimento riguarda l'imposizione di obblighi regolamentari previsti in esito ad analisi di mercato, si prevede un'AIR semplificata⁵⁷.

Inoltre, sulla base di una verifica delle attività di pianificazione strategica e programmazione annuale dei procedimenti dell'Autorità, è stato individuato un procedimento regolamentare in materia di tutela dei consumatori da assoggettare alla sperimentazione della procedura ordinaria di AIR, descritta nelle linee guida interne. Il procedimento in parola riguarda l'adozione della proposta di aggiornamento della delibera n. 314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela".

L'Autorità ha previsto di applicare la sperimentazione a quattro distinti procedimenti da individuarsi sulla base dei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. A tal fine, è stata prevista la selezione di almeno un procedimento per ciascun settore di intervento dell'Autorità (servizi postali, comunicazioni elettroniche, servizi di media audiovisivi e radiofonici).

II.3 Applicazione della VIR

Come per il 2015, l'applicazione della VIR è stata improntata ai più recenti indirizzi europei in materia di *better regulation*, che attribuiscono particolare rilievo alla valutazione complessiva delle performance in un dato ciclo di regolazione. Questo approccio è fondato sul concetto di "fitness check" introdotto nel 2010 con la Comunicazione della Commissione Europea *Smart Regulation in the European Union* e confermato, da ultimo, con le *Better Regulation Guidelines* del 2015⁵⁸. Nei documenti citati, la Commissione suggerisce di utilizzare questo tipo di valutazione per identificare «gli oneri, le incongruenze e le misure inefficaci» rinvenibili in un dato ciclo regolatorio, al fine di pianificare eventuali correttivi nei processi di revisione e riforma normativa⁵⁹.

L'impostazione adottata ha previsto di collegare la valutazione *ex post* alla pianificazione strategica condotta dall'Autorità negli anni precedenti e presentata in

⁵⁶ Determina del Segretario Generale n. 14/16/SG che dispone l'applicazione della sperimentazione al procedimento istruttorio concernente la definizione delle procedure di *switch off* delle centrali locali della rete di accesso di Telecom Italia.

⁵⁷ Il procedimento è stato avviato ai sensi dell'articolo 82, comma 3, della delibera n. 623/15/CONS.

⁵⁸ Commissione europea, *Better Regulation Guidelines* {COM(2015) 215 final}.

⁵⁹ Un esempio di valutazione sintetica e unitaria dei risultati dell'attività amministrativa è stato così presentato con la relazione allegata alla Comunicazione "Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook", che reca la *roadmap* e i risultati dell'attività normativa. Commissione europea, COM(2014) 368 final, *Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook*.

un'apposita sezione della propria Relazione annuale al Parlamento⁶⁰. In particolare, il capitolo 3 della Relazione annuale 2016 presenta una valutazione *ex post* dei risultati dell'attività regolatoria nei settori di intervento dell'Autorità. La valutazione si fonda sulle priorità stabilite con la pianificazione strategica dell'anno precedente e identifica sia gli effetti riconducibili alle attività pianificate nel 2015 sia quelli riferibili, più in generale, all'azione svolta dall'Autorità nel ciclo di regolazione di riferimento, sulla base degli indicatori qualitativi e quantitativi disponibili, inseriti in un apposito piano di monitoraggio.

Come per l'anno precedente, nella Relazione 2016 la sezione dedicata alla VIR precede quella relativa alla pianificazione strategica triennale e annuale. Questa impostazione ricalca l'approccio seguito dalla Comunicazione della Commissione EU *Regulatory Fitness* (2012) secondo cui, in un'ottica di miglioramento continuo della qualità delle regole, la pianificazione di obiettivi e l'imposizione di nuove regole dovrebbero fondarsi sul principio "*evaluate first*". La finalità di questo esercizio è di supportare la pianificazione strategica 2017 e pluriennale con una verifica sintetica e unitaria dei risultati dell'attività svolta, che si riferisce ad ambiti di attività regolatoria e non a singoli procedimenti.

Lo svolgimento dell'esercizio di VIR condotto con la Relazione annuale 2016 è stato reso possibile dal compimento, nell'ultimo anno, di una serie di attività prodromiche all'analisi e verifica dei risultati della regolazione. In tale prospettiva, meritano menzione soprattutto le iniziative dirette allo sviluppo di indicatori di impatto della regolamentazione e alla creazione di un database per le analisi quantitative, nell'ottica di favorire la misurabilità delle performance e dei risultati della regolazione da parte delle unità organizzative competenti.

Grazie a queste azioni, rispetto all'anno precedente, la VIR condotta nel 2016 rappresenta un esercizio più puntuale di *fitness check* dell'attività regolatoria, in quanto ha potuto avvalersi degli indicatori quantitativi inseriti in uno specifico piano di monitoraggio, che è stato aggiornato e progressivamente affinato nel corso dell'anno di riferimento. In particolare, la VIR è stata articolata in due parti. Nella prima, sono presentati i risultati

⁶⁰ La pianificazione strategica ha infatti rappresentato il primo passo del percorso di *better regulation* intrapreso dall'Autorità, nonché il presupposto logico per la verifica dei risultati conseguiti dalla regolazione. Attraverso l'esplicitazione della gerarchia di obiettivi strategici e operativi, indicati negli atti di pianificazione e programmazione riferiti a un determinato arco temporale, l'Autorità ha posto le basi per garantire la misurabilità degli effetti della regolazione e, in definitiva, una rendicontazione più puntuale e analitica dell'attività svolta. Dal momento che, ai sensi della legge n. 31 luglio 1997 n. 249 art. 1 comma 6 lett. c) n. 1, l'Autorità è tenuta a presentare al Governo e al Parlamento la propria Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro, questa è stata individuata quale "sede naturale" della pianificazione strategica e, conseguentemente, della verifica *ex post* sugli obiettivi prefissati.

conseguiti dall’Autorità in rapporto agli obiettivi strategici definiti con la pianificazione del 2015, articolati per settori e macro-aree di intervento. Definito così il quadro di sintesi delle azioni realizzate per l’attuazione delle priorità strategiche nell’anno solare di riferimento, la seconda parte della VIR procede a una verifica di tipo analitico, fondata sugli indicatori quantitativi previsti nel piano di monitoraggio.

Più specificamente, l’analisi qualitativa ha fornito un rendiconto delle specifiche iniziative avviate in rapporto a quelle inizialmente pianificate, al fine di ottenere una valutazione più generale circa il grado di coerenza tra l’azione del regolatore e le priorità strategiche definite. Questo tipo di verifica qualitativa *ex post* rappresenta un presupposto logico sia per un’analisi di tipo quantitativo sulla performance regolatoria sia, soprattutto, per l’identificazione di eventuali correttivi alle azioni programmate e per l’individuazione delle future priorità di intervento nella pianificazione strategica 2017. La verifica è stata condotta attraverso un confronto con le priorità definite nella pianificazione strategica presentata nella Relazione annuale 2015, che era stata articolata su due livelli di obiettivi: linee strategiche ed obiettivi specifici. Per finalità di coerenza e comodità espositiva, quindi, i risultati della verifica sono stati ordinati per linee strategiche. Nella successiva analisi quantitativa, sono presentati i dati degli indicatori di risultato definiti nel piano di monitoraggio 2015, che era stato progressivamente aggiornato e rimodulato nel corso dell’anno.

Infine, come accennato in precedenza, l’esercizio di *regulatory fitness* è strettamente collegato alla sezione della pianificazione strategica 2017 che, sempre nell’ottica di assecondare il ciclo di regolazione-valutazione, presenta anche gli indicatori che saranno utilizzati per la VIR 2017. Al riguardo, va precisato che, seppur declinata annualmente, la pianificazione strategica dispiega i propri effetti nel tempo e quindi comprende anche obiettivi con un orizzonte temporale pluriennale. Come per l’anno precedente, la pianificazione è articolata in linee strategiche che sono corredate da un set di indicatori per garantire la misurabilità degli obiettivi descritti.

II.4 Monitoraggio sullo stato di avanzamento delle linee strategiche per la riduzione degli oneri amministrativi

In ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, con la delibera n. 657/15/CONS l’Autorità ha concluso il suo primo esercizio di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi (di seguito MOA)⁶¹. Seguendo le buone

⁶¹ Si richiamano, in particolare, l’articolo 6, comma 3, del decretolegge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) che ha esteso l’applicazione della MOA alle autorità amministrative indipendenti; e 77

prassi in materia, la MOA è stata accompagnata da alcune prime indicazioni sulle possibili misure di trasparenza, razionalizzazione e semplificazione per la riduzione degli oneri amministrativi.

Nel giugno 2016, il Servizio Economico-Statistico ha presentato al Consiglio gli esiti di un'attività di monitoraggio interna sulle iniziative adottate dall'Autorità in coerenza con gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione degli oneri amministrativi individuati con la MOA. Tale monitoraggio interno, svolto in coordinamento con le unità organizzative interessate, ha consentito di identificare anche gli ambiti prioritari di intervento su cui focalizzare l'azione del regolatore nel prossimo anno.

In occasione della predisposizione della Relazione annuale, il Servizio Economico-Statistico ha acquisito informazioni dalle altre unità organizzative per identificare i principali interventi dell'ultimo anno, che possono essere considerati coerenti con le linee strategiche identificate con il rapporto di MOA.

In particolare, dall'attività di monitoraggio interno è emerso che, coerentemente con il Rapporto di MOA, l'Autorità ha posto in essere misure di potenziamento e valorizzazione delle proprie banche dati, in vista di una razionalizzazione delle richieste di dati alle imprese.

Il Servizio Economico-Statistico ha attuato, infatti, misure di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio informativo presente nelle proprie banche dati, attraverso la predisposizione di una nuova versione dell'Osservatorio sulle comunicazioni, nonché di una serie di Report e Focus che offrono studi, analisi e dati agli stakeholder e cittadini. La nuova versione dell'Osservatorio sulle comunicazioni e la sua estensione ai servizi postali, in particolare, hanno rappresentato un primo passo verso un processo sistematico di raccolta ed elaborazione delle informazioni in tutti i settori. In tale prospettiva, la modulistica utilizzata sia per la Relazione Annuale sia per l'Osservatorio è stata concepita per ridurre al minimo le richieste di informazioni alle imprese nell'ambito di altri processi informativi, così da evitare ridondanze e favorire il riutilizzo dei dati raccolti. Per esempio, nel settore delle comunicazioni elettroniche il sistema di raccolta dei dati posto in essere per la Relazione Annuale è utilizzato anche per alimentare lo scambio di informazioni con altre istituzioni in ambito internazionale (UE e OCSE) e nazionale (ISTAT, MISE, ecc.) e, in particolare, con la Commissione europea.

l'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha riproposto il regime di trasparenza e pubblicità sugli obblighi informativi gravanti su cittadini e imprese.

Inoltre, la nuova versione dell'Osservatorio sulle comunicazioni consente l'utilizzo dei dati raccolti sia per l'attività procedimentale sia per le attività conoscitive e di monitoraggio sull'andamento dei mercati in base a indicatori specifici. L'Osservatorio ha anche reso possibile la pubblicazione di Focus, ad esempio in materia di analisi dei dati di bilancio delle principali imprese attive in tutti i settori di intervento dell'Autorità.

Nel perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle banche dati, sono state altresì adottate alcune misure propedeutiche all'introduzione di sistemi di business intelligence, al fine di consentire una migliore analisi dei dati e un'evoluzione verso il self service reporting, cioè la possibilità di accedere direttamente alle banche dati dotate di specifiche funzioni di *query* e analisi per la creazione di report personalizzati. Questa iniziativa è stata avviata anche mediante l'organizzazione, in parallelo, di interventi di formazione del personale che si sono svolti nel corso dell'anno.

Per il settore dei media sono state adottate specifiche azioni di razionalizzazione dell'Informativa Economica di Sistema (IES) e delle scadenze per le comunicazioni dei dati, già avviata con l'anticipo dei termini per la comunicazione annuale, ora in linea con quelli del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC). Le informazioni raccolte con questi obblighi informativi alimentano, infatti, procedimenti e attività quali l'annuale valorizzazione del SIC, la stessa Relazione Annuale e l'Osservatorio sulle comunicazioni e, quindi, possono essere utilizzate dalle altre Strutture per funzioni istituzionali.

Il Servizio Economico-Statistico, inoltre, partecipa alle attività del gruppo di lavoro incaricato per la realizzazione di una piattaforma open data, le cui finalità di trasparenza risultano coerenti con quelle della MOA. Migliorare la trasparenza e le modalità di raccolta e diffusione delle informazioni rappresentano, infatti, il presupposto imprescindibile per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e, quindi, un fattore di miglioramento dell'efficienza complessiva della regolazione. Tra le attività svolte, infatti, vi è l'apertura al pubblico dei dati in possesso dell'Autorità in formato *open*, organizzati secondo un catalogo ragionato del quale fanno parte in prima istanza le informazioni sui mercati prodotti nell'ambito delle predette analisi.

Dalle informazioni raccolte presso gli altri Uffici dell'Autorità, risultano avviati alcuni interventi diretti a favorire l'integrazione dei sistemi informativi e il riuso dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni e tra i diversi centri di competenza dell'amministrazione. In tal modo, sarà possibile perseguire il duplice fine di ridurre gli oneri informativi massimizzando

l'uso dei dati secondo modalità idonee ad aumentarne il grado di attendibilità e di aggiornamento.

Nel 2016 è proseguito, per esempio, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi di informatizzazione dei processi gestionali e digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi documentali. Sono stati conseguiti obiettivi di riduzione dei tempi di istruzione e di conclusione dei procedimenti di iscrizione, cancellazione e certificazione trasmessi al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). Ciò è stato reso possibile, da un lato, grazie al miglioramento del sistema informativo automatizzato del ROC che, interagendo in cooperazione con il Registro delle Imprese, consente agli operatori di trasmettere correttamente i dati richiesti; dall'altro, grazie alle maggiori competenze acquisite dai Co.re.com. delegati attraverso momenti di confronto e formazione tenuti dall'Autorità.

Sul piano dei sistemi informativi, si è proceduto all'adozione del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID), in linea con i precetti normativi contenuti nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le direttive dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Infine, l'Autorità ha proseguito l'impegno nella promozione delle politiche di *better regulation* attraverso lo scambio di buone prassi con altre istituzioni nazionali ed europee. In questo ambito, il 27 ottobre 2016 l'Autorità ha ospitato un *panel* delle autorità indipendenti istituito dall'Osservatorio AIR dedicato alle iniziative di *better regulation* dell'AGCom e, in particolare, al procedimento di MOA e al nuovo regolamento in materia di AIR.

3.1.6 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

1. Regolamentazione dell'attività di AIR e VIR

L'Autorità ha provveduto a disciplinare i propri procedimenti di analisi e di valutazione di impatto della regolamentazione con il Regolamento “*Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 278 del 27 novembre 2013 e sul sito *web* dell'Autorità. Tale atto affiancava il Regolamento “*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2011.

Nel 2015, al fine di prevedere una disciplina unitaria dei procedimenti AIR e VIR in tutti gli ambiti di propria competenza (contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza), il Consiglio dell'Autorità ha adottato un nuovo regolamento per la partecipazione ai

procedimenti regolatori, denominato “*Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione*”.

2. Attività svolta per l’adozione degli atti a contenuto generale

Con l’entrata in vigore del nuovo codice, che ha rafforzato il potere di *soft regulation* dell’ANAC in materia di contratti pubblici, nonché del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche agli obblighi di trasparenza contenuti nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, l’Autorità ha intensificato la propria attività regolatoria, elaborando numerosi atti a carattere generale nei diversi settori di competenza e, conseguentemente, anche la propria attività di analisi di impatto della regolamentazione.

In particolare l’Autorità, con riferimento alle numerose linee guida in materia di contratti pubblici che è chiamata ad adottare in attuazione del nuovo codice, ha adottato un preciso *modus operandi* che prevede, in ogni caso, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate, una consultazione pubblica sullo schema di atto regolatorio e, a valle di tale consultazione, la trasmissione dell’atto al Consiglio di Stato e alle competenti Commissioni parlamentari. L’adozione del testo definitivo di linee guida tiene conto del parere espresso dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa e delle eventuali osservazioni delle Commissioni parlamentari. Anche in considerazione di tali ulteriori passaggi nell’iter di approvazione delle linee guida di attuazione del nuovo codice, vista la necessità di assicurare una tempestiva emanazione delle stesse, i tempi della consultazione pubblica sono stati ridotti a quindici giorni. Ciò nonostante, l’esperienza maturata con le prime linee guida adottate nell’anno 2016 è indicativa di una significativa partecipazione degli *stakeholder* alle consultazioni svolte dall’Autorità. In alcuni casi, infatti, sono pervenuti anche più di 100 contributi nella singola consultazione.

L’Autorità ha sottoposto ad AIR n. **15** delle Determinazioni o Delibere adottate nel corso del 2016, di cui n. 3 relative all’attività di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza, n. 8 riguardanti l’attività di regolazione sui contratti pubblici e n. 4 in materia di prezzi di riferimento di servizi e forniture. I documenti contenenti la relazione AIR e i contributi ricevuti in sede di consultazione sono pubblicati sulle pagine *web* dell’atto di regolazione cui si riferiscono. In generale, il modello di analisi consolidatosi nell’esperienza maturata dall’Autorità negli ultimi anni prevede l’illustrazione nella relazione AIR dei seguenti elementi: 1) ragioni dell’intervento dell’Autorità e conseguenti obiettivi regolatori; 2) principali questioni e proposte emerse nel corso di tavoli tecnici, consultazioni online, ecc.; 3) motivazioni delle scelte compiute dall’Autorità, soprattutto in relazione al mancato

accoglimento delle osservazioni e/o proposte formulate dai partecipanti alla consultazione; 4) indicazioni sulla sottoposizione dell'atto regolatorio a VIR.

Precisamente, l'Autorità ha sottoposto ad AIR i seguenti atti:

- 1) **Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 recante «Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali».** Il terzo settore rappresenta in Italia un'importante realtà, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulla finanza pubblica, è stata registrata, tuttavia, la mancanza sia di una disciplina organica concernente l'affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore, sia di un coordinamento delle disposizioni relative ai servizi sociali con quelle contenute nel d.lgs. 163/2006. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto di fornire indicazioni volte a richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di affidamenti di servizi sociali, al fine di garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza, sia nella fase della programmazione e co-progettazione che nella fase della scelta dell'erogatore del servizio. A tal fine, l'Autorità ha elaborato uno schema di Linee guida che è stato posto in consultazione pubblica nel periodo dal 6 luglio al 10 settembre 2015. Sono pervenuti all'Autorità n. 31 contributi, provenienti da n. 6 Stazioni appaltanti, n. 11 Associazioni di categoria, n. 6 operatori economici e n. 8 altri soggetti. All'esito dell'esame delle osservazioni ricevute, l'Autorità ha pubblicato le Linee guida unitamente alla relazione AIR. In tale relazione, dopo aver descritto le ragioni del proprio intervento, l'Autorità ha illustrato il quadro normativo di riferimento, sia di diritto comunitario che nazionale, nonché gli esiti attesi dalle linee guida, quali la valorizzazione di esperienze di programmazione condivisa e di co-progettazione, l'adozione di procedure selettive rispettose dei principi di trasparenza e concorrenza, la valutazione delle proposte progettuali secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il controllo della qualità delle prestazioni e del rispetto dei diritti fondamentali dell'utenza, la salvaguardia dei principi succitati anche nell'urgenza e nell'emergenza. Inoltre, la relazione AIR contiene una descrizione dettagliata delle criticità riscontrate, dei possibili correttivi e della motivazione della scelta di determinate soluzioni.
- 2) **Delibera n. 212 del 2 marzo 2016,** avente ad oggetto «**Prezzi di riferimento dei dispositivi medici: siringhe, ovatta di cotone e cerotti**». Nell'ambito delle

competenze attribuite all’Autorità dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che l’ANAC fornisca alle Regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’Autorità, a seguito della consultazione online svoltasi dal 29 dicembre 2015 al 1° febbraio 2016, per la quale non sono pervenute osservazioni, ha pubblicato la delibera in parola relativa al prezzo di riferimento di 39 differenti dispositivi medici, unitamente alla relazione AIR nella quale, dopo l’illustrazione delle ragioni dell’intervento, sono stati esposti i principali elementi di interesse riguardanti tra l’altro l’impiego, laddove possibile, di una variabile dimensionale da affiancare al calcolo “semplice” del percentile. È stata altresì elaborata una stima dei potenziali risparmi percentuali ottenibili a seguito dell’applicazione di tali prezzi pari al 15-20% dell’ammontare di spesa.

- 3) Delibera n. 213 del 2 marzo 2016**, avente ad oggetto «**Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di pulizia e sanificazione**». In attuazione dei compiti attribuiti all’ANAC dal citato decreto-legge n. 98 del 2011, l’Autorità ha posto in consultazione *online*, dal 23 dicembre 2015 al 1° febbraio 2016, il progetto di delibera di determinazione del prezzo di riferimento del servizio in questione, in relazione al quale sono pervenuti n. 2 contributi. Oltre al testo di delibera e all’allegato contenente le formule matematiche per il calcolo del prezzo, sono stati posti in consultazione anche la “Relazione tecnica congiunta ANAC/ISTAT”, riguardante la metodologia statistica sviluppata, il “Documento tecnico” nel quale si definisce nel dettaglio tale metodologia e la “Guida operativa” predisposta come ausilio per le stazioni appaltanti e gli operatori economici ai fini dell’applicazione e calcolo del prezzo unitamente al *dataset* contenente i dati utilizzati per la determinazione dei prezzi di riferimento. All’esito dell’esame dei contributi pervenuti, l’Autorità ha pubblicato la delibera in parola unitamente alla relazione AIR nella quale, dopo l’illustrazione delle ragioni dell’intervento, sono stati esposti i principali temi di interesse riguardanti essenzialmente l’utilizzo di un prezzo in forma di funzione la cui valorizzazione dipende dalla specificazione delle caratteristiche rilevanti del servizio che si intende acquistare. È stata fornita una risposta a ciascuna osservazione pervenuta ed inoltre è stata effettuata una quantificazione approssimativa dei risparmi potenzialmente

ottenibili a seguito dell'applicazione dei prezzi di riferimento la cui valorizzazione in termini percentuali si attesta nell'ordine del 20% della spesa sostenuta.

- 4) Deliberazione n. 618 dell'8 giugno 2016** recante «**Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento di servizi assicurativi**». L'Autorità, successivamente all'emanazione delle linee guida n. 2/2013 «*Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa*», ha ritenuto necessario un ulteriore atto a carattere generale, contenenti indicazioni operative e clausole contrattuali standard per i servizi assicurativi. Tale atto è finalizzato ad analizzare i vantaggi della *self insured retention* (SIR) nei settori in cui sia possibile il suo impiego; ad individuare il *set* di informazioni minime necessarie da mettere a disposizione per poter formulare un'offerta appropriata; a formulare clausole-tipo per la gestione del recesso contrattuale in grado di fornire adeguate garanzie ad entrambe le parti; a valutare l'opportunità di utilizzare sistemi di affidamento più flessibili quali, ad esempio, l'offerta economicamente più vantaggiosa, che permetta ai concorrenti di proporre alternative su aspetti rilevanti del servizio; a valutare gli strumenti che possono favorire una maggiore partecipazione alle gare, anche in relazione all'aggregazione/centralizzazione delle procedure e alla suddivisione in lotti. A tal fine, l'Autorità ha avviato un tavolo tecnico, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria: ANIA per le imprese di assicurazioni, AIBA e ACB per gli intermediari assicurativi, nonché ASSTRA per le società operanti nel settore del trasporto pubblico locale, FIASO per le aziende del servizio sanitario nazionale. Al tavolo hanno partecipato anche i rappresentanti di CONSIP e delle centrali di committenza regionali di Lombardia (ARCA) ed Emilia Romagna (INTERCENT.ER), più i rappresentanti di CINEAS, società specializzata nella gestione dei rischi. Il tavolo si è avvalso della fattiva collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Le osservazioni acquisite all'esito del tavolo tecnico, trasfuse in un documento, sono state sottoposte ad una prima consultazione pubblica (dal 15 gennaio al 2 marzo 2015) e, successivamente, ad una seconda procedura di consultazione (svoltasi nel periodo 6 luglio – 10 settembre 2015) ad esito della quale sono pervenuti i contributi di: ASTRA, UNIPOLSAI, AIBA, FLEPAR-INAIL, Comune di Piacenza e ANIA. Il documento di consultazione è stato accompagnato da una prima relazione AIR nella quale sono state descritte le finalità che l'Autorità ha inteso perseguire con l'adozione delle Linee guida sull'affidamento

dei servizi assicurativi e le principali questioni oggetto di analisi e valutazione. Sul testo del documento è stato acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quello dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, rispettivamente in data 8/4/2016 e 10/5/2016. Nelle more dei riscontri degli Enti summenzionati, è entrato in vigore il d.lgs. n. 50 del 2016 e sulla base della previsione contenuta all'articolo 213, comma 2, l'Autorità ha individuato nel contratto-tipo la forma più idonea di intervento regolatorio. Contestualmente, si è ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni operative alle stazioni appaltanti per la corretta predisposizione dei documenti di gara. Le linee guida sono state accompagnate da una relazione AIR che integra la relazione AIR predisposta all'esito della prima consultazione, finalizzata a dare evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, con particolare riferimento alle più significative modifiche introdotte rispetto al documento posto in seconda consultazione e alle osservazioni pervenute dagli operatori del mercato che non hanno trovato accoglimento nel documento adottato.

- 5) **Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016** avente ad oggetto l'adozione del «**Piano Nazionale Anticorruzione**» in attuazione dell'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha trasferito interamente all'Autorità nazionale anticorruzione le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. A partire dalle criticità e difficoltà applicative emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza, in sede consultiva nonché in esito all'analisi dei piani di prevenzione della corruzione di un campione di amministrazioni, il PNA 2016 si propone di guidare le amministrazioni nel percorso che conduce necessariamente all'adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione, senza imporre soluzioni uniformi, ma rimettendo alle singole amministrazioni l'individuazione dei rimedi adeguati alla propria struttura organizzativa. Ai fini della predisposizione del PNA, sono stati costituiti appositi tavoli tecnici di approfondimento con l'attiva partecipazione delle amministrazioni direttamente interessate e dei principali operatori del settore. In particolare, gli approfondimenti hanno riguardato le problematiche attinenti i piccoli comuni e le città metropolitane, gli ordini professionali, la tutela e valorizzazione dei beni culturali, il governo del territorio. Inoltre sono state fornite indicazioni sulla misura della rotazione le cui riflessioni sono emerse da un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica. Gli approfondimenti sulla sanità sono stati invece predisposti grazie all'ausilio di tavoli di lavoro costituiti insieme all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e al Ministero della salute. Le indicazioni fornite sulle istituzioni scolastiche hanno integrato le risultanze già fornite sulle specifiche «Linee guida **sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**» adottate dall'Autorità con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016. Il PNA è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 18 maggio 2016; in conformità alla delibera del Consiglio, il relativo schema è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta, nel periodo 20 maggio-9 giugno 2016, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione. In esito alla consultazione pubblica sono pervenuti complessivamente 48 contributi da parte di regioni, enti locali, enti del servizio sanitario nazionale, enti pubblici, società, ordini professionali, associazioni, dipendenti pubblici, soggetti privati.

Sono stati, inoltre, coinvolti 52 soggetti istituzionali nazionali e internazionali con l'invito a formulare osservazioni al PNA 2016 in consultazione, dei quali 18 hanno formulato osservazioni. La relazione AIR illustra le ragioni dell'intervento dell'Autorità ed i principali temi sui quali vertono le osservazioni pervenute, riportando una sintesi di quanto emerso in ordine a ciascun tema e le motivazioni che hanno condotto l'Autorità ad accogliere o meno le osservazioni pervenute. Le osservazioni e i suggerimenti pervenuti sono stati considerati nella stesura del testo finale del PNA inviato per il parere previsto dalla più recente normativa, al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali. Questi ultimi hanno espresso parere favorevole sul testo rispettivamente in data 21 e 28 luglio 2016.

- 6) **Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**, recanti «**Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**». Tali Linee Guida sono state adottate dall'Autorità ai sensi dell'art. 213, comma 2, del nuovo codice. Trattandosi, infatti, di materia in relazione alla quale il nuovo quadro normativo dedica solo pochi articoli del nuovo codice, essendo stata abrogata – a far data dell'entrata in vigore dello stesso – l'intera Parte III, titoli I, II e III, ad eccezione degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si è reso necessario individuare nuove regole di riferimento per

l'affidamento all'esterno dei servizi di ingegneria e di architettura, partendo da un'interpretazione sistematica delle norme del codice, sia di quelle specificamente dedicate ai citati servizi sia di quelle disposizioni che attengono all'affidamento dei servizi in generale. A tal fine, l'Autorità ha elaborato un documento di consultazione pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 29 aprile 2016. Attesi i tempi ristretti per l'approvazione degli atti definitivi di attuazione del nuovo codice, è stato concesso un termine ridotto per la presentazione dei contributi, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione del documento. Alla scadenza del termine, sono pervenuti n. 80 osservazioni, di cui n. 21 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche; n. 21 contributi da parte di associazioni di categoria e ordini professionali; n. 10 contributi da parte di operatori economici e n. 28 da parte di altri (cittadini, professioni, sindacati). All'esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l'Autorità ha elaborato una proposta di linee guida che, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa sia al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere, sia alle competenti Commissioni parlamentari.

Acquisito il parere del Consiglio di Stato (affare numero 1273/2016) e le osservazioni delle Commissioni parlamentari, è stato elaborato il testo finale delle Linee Guida e la relativa relazione AIR, nella quale è stato descritto il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle stesse, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

- 7) Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa».** Anche le Linee Guida n. 2 sono state elaborate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice e perseguono l'obiettivo di guidare le stazioni appaltanti nella concreta strutturazione del criterio di aggiudicazione, tenendo conto delle proprie esigenze e delle caratteristiche del mercato di riferimento. Le indicazioni di *best practices* contenute nel documento possono risultare un utile riferimento anche alla luce dei vincoli posti dalle norme nella scelta del criterio di aggiudicazione, al fine di promuovere la qualità degli affidamenti. A tal fine, l'Autorità ha elaborato un documento di consultazione, pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 28 aprile

2016, assegnando un termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n. 94 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. All'esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l'Autorità ha elaborato una proposta di linee guida che, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate, è stata trasmessa sia al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere, sia alle competenti Commissioni parlamentari. Il testo finale delle Linee guida, che tiene conto del parere acquisito dal Consiglio di Stato (affare numero 1273/2016), è accompagnato da una relazione AIR, nella quale è stato descritto il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle stesse, evidenziando che non vengono introdotti nuovi oneri amministrativi, se non eventualmente quelli legati alla necessità di un'adeguata ed esauriente motivazione delle scelte compiute dalle amministrazioni. Tali oneri, tuttavia, sono già previsti dalle disposizioni che presidiano il buon andamento e l'imparzialità dell'agire pubblico.

- 8) Delibera n. 1006 del 21 settembre 2016** avente ad oggetto «**Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014**» Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il decreto-legge n. 98 del 2011 per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. In particolare, l'articolo 9 (*Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento*), del decreto-legge n. 66 del 2014 ha previsto, al comma 7, che l'Autorità debba fornire alle amministrazioni pubbliche una "elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione". I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità "sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre

1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli". L'Autorità ad esito delle segnalazioni pervenute, anche durante la consultazione online che si è tenuta dal 21 luglio al 1° settembre 2016 (n. 3 osservazioni), da parte di soggetti interessati, ha pubblicato la delibera di aggiornamento dei prezzi con la relativa relazione AIR nella quale, oltre alle ragioni dell'intervento, sono state illustrate le principali novità introdotte riguardanti principalmente la scelta di un percentile più alto e l'introduzione di alcuni parametri correttivi inerenti il fattore geografico e le quantità acquistate. È stata altresì effettuata una quantificazione comparativa dei risparmi potenzialmente ottenibili a seguito della scelta del percentile, la cui valorizzazione in termini percentuali varia dal 5,42% al 7,98% della spesa sostenuta.

- 9) Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni».** Le Linee Guida n. 3 sono state redatte in attuazione dell'articolo 31, comma 5, del codice, che attribuisce all'ANAC il compito di definire, con proprio atto, una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal codice, in relazione alla complessità dei lavori. Inoltre, la norma prevede che l'Autorità determini l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto. L'Autorità ha, quindi, elaborato uno schema di linee guida che ha posto in consultazione pubblica, con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 6 maggio 2016, assegnando un termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n. 115 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. Alla luce delle osservazioni ricevute, l'Autorità ha elaborato un testo di linee guida che è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere, in considerazione della rilevanza generale delle questioni trattate, e alle Commissioni parlamentari. La versione definitiva delle Linee guida tiene conto dei pareri resi dal Consiglio di Stato in data 6 luglio 2016, affare n. 1273/2016, e dalle Commissioni parlamentari, in data 3 agosto 2016. Nella relazione AIR che accompagna le Linee Guida sono descritti il contesto normativo dell'intervento

regolatorio e le ragioni dello stesso, nonché le scelte di fondo effettuate, con particolare riferimento ai requisiti e ai compiti del RUP nell'affidamento di appalti e concessioni di lavori nelle varie fasi della procedura di affidamento e dei casi in cui il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

10) Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «**Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici**». Le Linee guida n. 4 costituiscono attuazione dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che ha conferito all'Autorità il potere di adottare proprie linee guida per «supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici». In considerazione di quanto disposto dall'articolo 36 del citato d.lgs., il predetto documento delinea tre procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, differenziandole e graduando i relativi oneri in relazione al valore dell'affidamento, pur nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del d.lgs., espressamente richiamati dall'articolo 36, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, con l'aggiunta del principio di rotazione e quello di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese). In virtù di quanto disposto dall'articolo 213, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Autorità ha posto in consultazione lo schema di linee guida, con modalità aperta, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale in data 6.5.2016 ed ha assegnato il termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica, sono pervenuti n. 131 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. All'esito della consultazione, l'Autorità ha esaminato i contributi ricevuti e in considerazione di quanto ivi indicato ha adottato lo schema provvisorio delle Linee Guida e della relazione AIR, che ha inviato al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari. Successivamente ha approvato la versione definitiva delle Linee Guida, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con parere n.1903 del 13 settembre 2016. Nella relazione AIR che accompagna le Linee guida, l'Autorità - dopo aver descritto il quadro normativo di

riferimento e le ragioni del proprio intervento - ha illustrato il contenuto delle principali osservazioni pervenute e le ragioni delle scelte compiute.

11) Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «**Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici**». Tale atto è stato redatto in attuazione dell'articolo 78 del codice, che attribuisce all'ANAC il compito di gestire e aggiornare l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità. Con tale documento, l'ANAC ha individuato i criteri e le modalità per l'iscrizione al predetto Albo e per la verifica dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto. L'Autorità ha posto in consultazione lo schema di linee guida, con modalità aperta, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale in data 6 maggio 2016 e assegnando un termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica, sono pervenuti n. 99 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. La versione definitiva delle Linee guida tiene conto, oltre che dei predetti contributi, anche dei pareri resi dal Consiglio di Stato in data 14 settembre 2016 (affare n. 1919/2016) e dalle Commissioni parlamentari, in data 3 agosto 2016. Nella relazione AIR che accompagna le Linee guida, l'Autorità - dopo aver descritto il quadro normativo di riferimento e le ragioni del proprio intervento - ha illustrato il contenuto delle principali osservazioni pervenute, soffermandosi in particolare sull'ambito di applicazione delle linee guida, sulle funzioni della commissione giudicatrice, sui requisiti di moralità, compatibilità e comprovata esperienza e professionalità che devono essere posseduti dai membri della commissione.

12) Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice**». L'articolo 80, comma 13, del codice prevede che l'ANAC, con proprie linee guida, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5,

lett. c), del codice, che prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto qualora «la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità». L'Autorità è chiamata, inoltre, a individuare quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della suddetta disposizione. Pertanto, in attuazione di tale previsione normativa, l'Autorità ha elaborato uno schema di linee guida, nel quale - al fine di addivenire all'individuazione dei mezzi di prova adeguati - ha specificato e circostanziato le fattispecie esemplificative individuate in via generica dalla norma e fornito indicazioni interpretative e operative anche sullo svolgimento delle valutazioni discrezionali rimesse alle stazioni appaltanti, nel rispetto della discrezionalità riconosciuta alle stesse nello svolgimento delle valutazioni di competenza. Ciò anche nell'ottica di assicurare la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni codicistiche, garantendo l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e certezza per gli operatori economici. L'obiettivo perseguito è rappresentato dal conseguimento di benefici concreti in termini di riduzione dei tempi e dei costi di espletamento delle gare e di riduzione del contenzioso sulle cause di esclusione. Lo schema di linee guida è stato posto in consultazione pubblica, con modalità aperta, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità in data 16 giugno 2016, assegnando un termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica, sono pervenuti n. 34 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. Il testo delle linee guida, rivisto alla luce dei contributi ricevuti dagli *stakeholder* partecipanti alla consultazione, è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 2286/2016 in data 3 novembre 2016. Di tale parere si è tenuto conto nella predisposizione del testo finale delle Linee guida, così come indicato in dettaglio nella relazione AIR che accompagna le Linee Guida. Nella relazione AIR, oltre a descrivere il quadro normativo di riferimento e le ragioni dell'intervento, sono state illustrate le principali osservazioni ricevute, con particolare riguardo a quelle che non hanno trovato accoglimento nella versione finale dell'atto. Nella relazione è altresì evidenziato che le valutazioni in ordine all'effettivo perseguimento degli obiettivi attesi sarà effettuata in sede di VIR, prevista a un anno

dall'entrata in vigore delle Linee guida, presumibilmente attraverso la somministrazione, a un campione di Responsabili del Procedimento delle stazioni appaltanti, di un apposito questionario, che consentirà di valutare in concreto l'utilità delle indicazioni fornite, individuando possibili spazi di miglioramento. Contestualmente si procederà anche alla valutazione dell'impatto delle nuove previsioni in termini di oneri informativi a carico delle stazioni appaltanti.

13) Delibera n. 1204 del 23 novembre 2016 avente ad oggetto «**Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di ristorazione**» sempre in attuazione dei compiti attribuiti all'ANAC dal citato decreto-legge n. 98 del 2011, l'Autorità ha posto in consultazione *online*, dal 5 agosto al 12 settembre 2016, il progetto di delibera di determinazione del prezzo di riferimento del servizio in questione, in relazione al quale sono pervenuti n. 2 contributi. Oltre al testo di delibera e all'allegato contenente le tabelle con i relativi prezzi, sono stati posti in consultazione anche il “Documento tecnico” nel quale si definisce nel dettaglio tale metodologia unitamente al *dataset* contenente i dati utilizzati per la determinazione dei prezzi di riferimento. Ad esito della consultazione, l'Autorità ha quindi pubblicato la delibera in oggetto unitamente alla Relazione AIR nella quale, oltre alla descrizione delle ragioni di intervento e all'illustrazione dei principali punti di interesse, è stata fornita una risposta a ciascuna delle osservazioni pervenute ed è stata elaborata una stima dei potenziali risparmi quantificati in termini assoluti in circa 95 milioni di euro annui.

14) Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto «**Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013**», con la quale l'Autorità, in attuazione dell'articolo 5-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ha inteso fornire delle prime indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge all'accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. “accesso civico generalizzato”). Come già detto nella premessa della presente relazione, l'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (*Freedom of information act*) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza. La nuova tipologia di accesso, delineata nell'articolo 5, comma 2 e ss., del d.lgs. n. 33 del 2013, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti *ex lege* n. 241 del 1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo definisce anche, con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-*bis*, comma 3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-*bis*, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013. Dette Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato. Una volta emanate, l'Autorità ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato. Entro un anno si provvederà ad un aggiornamento delle Linee guida che consentirà di tenere conto delle prassi nel frattempo formatasi con le decisioni delle amministrazioni, ovvero con le decisioni su eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali, e di selezionare le tecniche di bilanciamento e le scelte concretamente operate che risulteranno più coerenti rispetto alle indicazioni formulate nelle presenti Linee guida. Tali Linee guida provvederanno ad una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e alla precisazione degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato, così come elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 33 del 2013. Qualora, nel frattempo, fosse adottato il regolamento governativo previsto

dal comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, finalizzato alla individuazione di esclusioni dall'accesso documentale, esso sarà opportunamente considerato in sede di redazione delle nuove Linee guida, ai fini di una migliore precisazione di tali interessi. Il documento elaborato recante lo schema delle Linee Guida è stato approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 9 novembre 2016 e posto in consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità nel periodo 11-28 novembre 2016. Si sono anche svolte audizioni informali in data 24 novembre 2016, alle quali hanno partecipato rappresentanti di associazioni (Riparte il futuro-Foia 4 Italy, Associazione Comunicazione Pubblica e Istituzionale, che hanno anche inviato un contributo, Cittadinanzattiva e Stati Generali dell'Innovazione; l'Associazione "Ecosistema camerale", non avendo partecipato all'audizione, ha trasmesso le proprie osservazioni), delle regioni, delle province e dei comuni (ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni) e alcuni esperti in materia convocati dall'Autorità. In esito alla consultazione, sono pervenuti 40 contributi, dei quali 7 trasmessi oltre il termine previsto e due per i quali è stato negato il consenso alla pubblicazione. Sul testo rielaborato e modificato delle Linee Guida, il Garante per la privacy ha espresso l'intesa il 15 dicembre 2016; infine, in data 22 dicembre 2016 la Conferenza unificata ha reso parere favorevole - con l'eccezione della Regione Veneto - condizionato all'accoglimento di alcune osservazioni, chiedendo contestualmente l'immediata costituzione di un tavolo di confronto con le regioni e gli enti locali per poter meglio declinare le modalità operative dell'organizzazione e delle funzioni delle amministrazioni regionali. La relazione AIR (di prossima pubblicazione), oltre a dare contezza delle principali criticità emerse dai contributi pervenuti, riporta le motivazioni che hanno condotto l'Autorità ad accogliere o meno le osservazioni.

- 15) Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016** avente ad oggetto «**Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016**» con la quale l'Autorità ha inteso fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti sulle nuove disposizioni introdotte dal richiamato d.lgs. n. 97 del 2016 recante «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle*

amministrazioni pubbliche». Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha definitivamente sancito l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza; ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all'ANAC la competenza all'irrogazione delle stesse. L'Autorità ha posto in consultazione pubblica uno schema di determinazione finalizzato ad acquisire le osservazioni degli operatori del settore, nel corso della quale sono pervenuti n. 53 contributi da parte di 42 soggetti (pubbliche amministrazioni e società, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, pubblici dipendenti e privati cittadini), alcuni dei quali hanno inviato più contributi aventi contenuti differenti. In considerazione dell'ampiezza del contenuto dello schema di determinazione e del numero delle osservazioni pervenute, l'Autorità ha ritenuto precisare che le Linee guida sono le "prime" inerenti le novità introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016 e che le stesse potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti. Le Linee guida sono state suddivise in tre parti. Una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal d.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati. Nella seconda parte si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. n. 33 del 2013. La terza parte fornisce alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati. L'Allegato 1) alle Linee guida sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal decreto n. 33 del 2013, contenuta nell'Allegato 1) della delibera n. 50/2013. La relazione AIR, pubblicata in data 06/02/2017, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità, oltre ad illustrare i principali temi sui quali vertono le osservazioni pervenute, riporta una sintesi di quanto emerso in ordine a ciascun tema e le motivazioni che hanno condotto l'Autorità ad accogliere o meno le osservazioni pervenute. L'Autorità ha ritenuto, inoltre, di precisare che la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato sarà oggetto di apposite Linee guida, di revisione della determinazione n. 8/2015 attualmente in corso di adozione.

Occorre rilevare che nel corso del 2016 si è svolta anche la consultazione pubblica relativa alle linee guida recanti «**Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto**» e alle linee guida recanti «**Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto**». Ai sensi dell'articolo 111, commi 1 e 2, del codice, infatti, l'Autorità è tenuta a formulare al Ministro delle infrastrutture e trasporti una proposta di linee guida che individuano le modalità e la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità, nonché le modalità di effettuazione dell'attività di controllo del direttore dell'esecuzione, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. A tal fine, l'Autorità ha elaborato due documenti di consultazione dedicati, rispettivamente, al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale in data 6 maggio 2016 e assegnando un termine di 15 giorni per l'invio dei contributi. Sono pervenuti n. 53 contributi in relazione al documento di consultazione dedicato alla disciplina delle modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, attribuite dal codice al Direttore dei Lavori, e n. 20 contributi in relazione al documento di consultazione dedicato alla disciplina delle modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, attribuite dal Codice al Direttore dell'Esecuzione. All'esito dell'esame delle osservazioni ricevute e del parere del Consiglio di Stato, pervenuto il 3 novembre 2016, è stata elaborata la proposta finale, che è stata trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai contributi acquisiti in sede di consultazione pubblica e ad una relazione illustrativa finalizzata a descrivere le motivazioni e gli obiettivi che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo ai fini dell'elaborazione della suddetta proposta.

Infine, nel 2016 l'Autorità ha posto in consultazione anche i seguenti documenti finalizzati all'adozione di appositi atti di regolazione, attualmente in via di definizione e per alcuni dei quali è stata redatta una prima relazione AIR, inviata insieme alla bozza di determinazione per acquisire il parere del Consiglio di Stato e informare le Commissioni parlamentari:

- **Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti**

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016. L'articolo 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l'istituzione, presso l'ANAC., dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 del codice. La norma stabilisce che l'iscrizione nell'elenco avvenga a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti secondo modalità e criteri definiti dall'ANAC con proprio atto. In attuazione della disposizione richiamate, l'Autorità ha predisposto un documento di consultazione che è stato pubblicato in data 5 dicembre 2016, assegnando 15 giorni di tempo per la trasmissione dei contributi. All'esito della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni da parte di 14 soggetti (amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, dipendenti pubblici e liberi professionisti). All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, l'Autorità ha integrato e modificato lo schema di Linee guida alla luce delle osservazioni ricevute. Il testo del documento è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere, unitamente alla relazione AIR, nella quale, con riferimento alla diffusione del fenomeno, sono stati riportati i dati acquisiti dal «Rapporto sulle partecipazioni pubbliche (Dati Anno 2014)», pubblicato dal Dipartimento del Tesoro nel mese di novembre 2016, relativi al numero delle partecipazioni pubbliche e agli affidamenti effettuati dalle amministrazioni in favore delle società partecipate. In particolare, è stata data evidenza di come il Rapporto citato evidenzi la netta prevalenza degli affidamenti senza gara a società nelle quali le amministrazioni locali detengono quote di partecipazione non totalitarie, se non addirittura minoritarie, e la conseguente necessità di monitorare la sussistenza di ulteriori forme di controllo della società ai fini di una migliore comprensione del fenomeno. In considerazione di tali dati, nella bozza di relazione AIR sono stati illustrati il contesto e gli obiettivi dell'intervento dell'Autorità, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nonché le valutazioni delle opzioni alternative alle scelte di fondo effettuate dall'ANAC con riferimento alle modalità per la presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 192 del codice, alle regole dell'istruttoria, nonché alla documentazione da produrre a comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

- Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. A seguito di un'analisi dei dati presenti nella propria banca dati, l'Autorità ha rilevato un diffuso ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, giustificato da una presunta infungibilità dei servizi o delle forniture richieste.

Il fenomeno riguarda prevalentemente il settore sanitario e quello dell'ICT, ma è presente anche in numerosi altri settori. L'infungibilità è giustificata, in numerosi casi, con l'esistenza di private industriali (in alcuni casi, non adeguatamente analizzate), ma spesso deriva anche da decisioni di acquisto passate dalle amministrazioni stesse (fenomeno del *lock-in*). Il mancato confronto concorrenziale che ne deriva rischia di aumentare il prezzo di acquisto e di ridurre la qualità delle forniture e dei servizi. Allo scopo di definire le corrette procedure per l'individuazione di forniture e servizi effettivamente infungibili, di evitare che scelte di acquisto attuali determinino fenomeni di *lock-in* e di individuare soluzioni per superare questi ultimi, l'Autorità ha elaborato il suddetto schema di Linee guida, che è stato posto in consultazione pubblica dal 27 ottobre al 30 novembre 2015. Sono pervenuti complessivamente n. 10 contributi da parte di stazioni appaltanti, operatori economici e professionisti del settore. All'esito dell'esame delle osservazioni ricevute, l'Autorità ha adottato un testo delle linee guida, con allegata una relazione AIR, sui quali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato. In considerazione delle osservazioni effettuate da quest'ultimo con il parere del 3 novembre 2016 n.2284, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una seconda consultazione, richiedendo in particolare osservazioni sulle seguenti tematiche: cause dell'infungibilità di un bene o di un servizio; effetti del fenomeno del *lock-in* sulla concorrenza; come prevenire il *lock-in* o uscire da esso in caso di forniture e servizi informatici e di obblighi legali di interoperabilità; se sia possibile a tal fine, il passaggio dall'utilizzo di sistemi di telecomunicazione basati su tecnologie standard e non proprietarie nonché il ricorso all'affidamento c.d. *multisourcing*; possibile utilizzo del criterio del ciclo di vita del prodotto, quale strumento per prevenire fenomeni di *lock-in*; ricorso alla procedura negoziata; effetti della programmazione e progettazione dell'acquisto di beni e servizi nel contrasto al *lock-in* e agli affidamenti diretti; consultazioni preliminari di mercato. La consultazione è stata avviata in data 18 novembre 2016 e si è conclusa in data 6 dicembre 2016. L'Autorità ha ritenuto opportuno inviare il testo del documento di consultazione anche all'AGID e all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per l'acquisizione dei relativi pareri.

- **Linee Guida sul monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato.** L'articolo 181, comma 4, del codice prevede che l'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, adotti linee guida per definire le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la predisposizione e applicazione di sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo

sull'attività dell'operatore economico affidatario di un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP), verificando in particolare la permanenza, in capo allo stesso, dei rischi trasferiti. In attuazione di tale previsione l'Autorità, dopo aver analizzato alcuni dati relativi al mercato italiano del PPP, ha elaborato un documento nel quale, oltre ad individuare l'ambito di applicazione dell'atto regolatorio e descrivere i principali rischi che possono essere presenti in un'operazione di PPP, ha formalizzato le proprie proposte in tema di strumenti per l'analisi dei rischi e per il monitoraggio sull'attività svolta dal partner privato. Tale documento è stato posto in consultazione pubblica dal 10 al 27 giugno 2016 e sono pervenuti 17 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, l'Autorità ha elaborato uno schema di linee guida, distinguendo nel testo la parte contenente indicazioni interpretative dalla parte vincolante per le amministrazioni e gli operatori economici. Inoltre, è stata elaborata una relazione descrittiva di alcune scelte di fondo operate nella predisposizione dell'atto. In data 21 settembre 2016 tali documenti, unitamente ai contributi ricevuti in sede di consultazione pubblica, sono stati trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione delle relative osservazioni. In data 9 novembre 2016, l'Autorità ha acquisito le osservazioni e le richieste di modifica elaborate dal MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in considerazione delle quali è stato elaborato un testo finale trasmesso al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari. La proposta di Linee guida è stata accompagnata da una bozza di relazione AIR nella quale sono stati riportati i dati relativi al partenariato pubblico privato contenuti nella banca dati dell'Autorità, ma anche i dati pubblicati dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e quelli derivanti da un'analisi condotta da Istat nel 2015 su 24 operazioni di PPP relative a opere fredde. L'esame di tali dati ha consentito, quindi, di considerare l'intervento regolatorio dell'Autorità, oltre che "necessitato", in quanto attuativo dell'articolo 181, comma 4, del codice, anche opportuno, in considerazione dei profili critici che interessano il mercato del PPP italiano: ricorso eccessivo allo strumento concessorio, visto come modo di eludere presunte rigidità nel sistema degli appalti; ridotta capacità delle stazioni appaltanti nel procedere ad una corretta allocazione dei rischi; elevato tasso di "mortalità" delle operazioni di PPP; riclassificazione ai fini contabili di tali operazioni. In considerazione di tali elementi, nella relazione AIR sono stati descritti gli obiettivi generali di medio e lungo periodo che hanno orientato le scelte dell'Autorità: ridurre il tasso di mortalità delle operazioni di PPP avviate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

garantire un efficiente ed efficace monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sui contratti di PPP; migliorare il rapporto tra risultati attesi e risultati effettivamente raggiunti attraverso le operazioni di PPP, anche in termini di costo; correttezza della classificazione contabile delle operazioni di PPP. È previsto, altresì, che le linee guida saranno oggetto di apposita verifica di impatto della regolazione, decorso un triennio dall'entrata in vigore delle stesse, sulla base dei seguenti indicatori: numero di procedure portate a termine rispetto al numero di procedure avviate; percentuale di presenza nei contratti della matrice dei rischi e degli indicatori economico-finanziari; numero di inadempimenti degli operatori economici agli obblighi di trasmissione alle amministrazioni aggiudicatrici dei dati/informazioni previsti dalle Linee Guida; valore iniziale del contratto di PPP e costo finale dell'intervento; numero di contratti di PPP classificati fuori del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice e numero di interventi di riclassificazione operati da Istat o Eurostat.

- Linee Guida sui criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese ai sensi dell'art 83, comma 10, del Codice, che prevede l'istituzione presso l'ANAC del sistema del *Rating* di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai fini della qualificazione delle imprese. Per il suo funzionamento, l'ANAC è chiamata a definire i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione. A tal fine, l'Autorità ha elaborato un documento nel quale sono state illustrate possibili soluzioni ad una serie di questioni che la realizzazione di un sistema di *Rating* di impresa impone di chiarire: l'algoritmo di calcolo del *Rating* di impresa e la connessa questione della penalità e premialità degli operatori economici; l'individuazione degli indici reputazionali da utilizzare per il calcolo del *Rating* di impresa, evitando la sovrapposizione con altri elementi che già incidono sulla qualificazione delle imprese ovvero hanno rilevanza ai sensi dell'articolo 80 del codice, quali cause di esclusione o che impediscono la qualificazione; il flusso di dati che deve intercorrere tra le stazioni appaltanti e l'Osservatorio al fine di permettere all'Autorità di disporre delle informazioni necessarie per calcolare il *Rating* di impresa; l'implementazione del sistema di penalità e premialità e l'eventuale necessità di un periodo di sperimentazione dello stesso. Tale documento è stato posto in consultazione pubblica dal 10 al 27 giugno 2016 e sono pervenuti 48 contributi da parte di amministrazioni pubbliche e società pubbliche, associazioni di categoria e ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti. Dalle osservazioni acquisite, sono risultate confermate le difficoltà applicative della norma, così come congegnata. Per ricevere ulteriori indicazioni su come superare tali criticità, l'Autorità ha incontrato sia alcuni rappresentanti delle imprese e esperti giuridici in materia, i

quali hanno inviato ulteriori contributi scritti, sia alcuni economisti che hanno analizzato le modalità applicative del *rating* negli Stati Uniti e da parte di alcune società attive nei settori speciali in Italia. Posto che, anche ad esito di questi ulteriori momenti di riflessione, è stato confermato il convincimento che per avviare l'istituto del *rating* di impresa sia necessario un correttivo alla norma, l'Autorità ha inviato il 1° febbraio 2017 un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento richiedendo modifiche al testo normativo che, tra l'altro, individuino chiaramente gli obiettivi del *rating*, lo differenzino da quello di legalità, nato per fini differenti dalla contrattualistica pubblica, definiscano meglio gli indicatori su cui debba essere calcolato.

- **Delibera** avente ad oggetto «**Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di lavanderia/lavanoio**». Nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che l'ANAC fornisca alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), l'Autorità ha posto in consultazione dall'8 luglio al 16 agosto 2016 la bozza di delibera in parola, con allegata la tabella dei prezzi di riferimento, il documento tecnico contenente la metodologia utilizzata e il *dataset* sul quale sono state effettuate le elaborazioni.

Si evidenzia, infine, che nel periodo di riferimento, l'Autorità ha continuato a porre in essere iniziative di confronto e di consultazione dei soggetti interessati, al fine di acquisire osservazioni e proposte su temi di particolare rilevanza.

In particolare, nel mese di dicembre 2016 l'Autorità ha convocato un tavolo tecnico con le associazioni di categoria sia delle SOA che degli operatori economici, nonché con le principali stazioni appaltanti ai fini dell'elaborazione di un documento di consultazione volto a disciplinare, per i lavori pubblici, il **sistema di qualificazione delle imprese**, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c), e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII, così come previsto dall'articolo 83, comma 2, del codice.

Tutti i documenti sopra citati, ad eccezione dei lavori dei tavoli tecnici, sono consultabili sul sito web www.anticorruzione.it, all'interno della sezione “Attività dell'Autorità”, andando alla sottosezione “Albo delle deliberazioni dell'Autorità” per le

determinazioni già adottate dal Consiglio e alla sottosezione “*Consultazioni on line*” per i documenti di consultazione. Per le linee guida di attuazione del Codice è stata, inoltre, creata una apposita pagina sul sito istituzionale dell’Autorità all’interno della sezione “Regolazione contratti”.

3. Procedimenti di Valutazione di Impatto della Regolamentazione

Nell’ambito delle attività di valutazione di impatto della regolamentazione, in applicazione dell’articolo 9 del più sopra citato Regolamento, nel periodo settembre-novembre 2015, l’Autorità ha attivato la procedura VIR sul **bando-tipo n. 1/2014 per l’affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili**.

La VIR è stata volta ad analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi regolatori, quali la semplificazione delle procedure di affidamento e la riduzione del contenzioso.

A tal fine, l’Autorità ha predisposto un questionario rivolto a n. 180 stazioni appaltanti che, successivamente alla data di entrata in vigore del bando-tipo, risultavano aver indetto procedure per l’affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili con le caratteristiche procedurali indicate nel medesimo bando-tipo. Da una prima analisi delle informazioni raccolte, relative a n. 162 questionari inviati all’Autorità, è emerso il dato secondo cui per il 77% delle procedure è stato utilizzato (in tutto o in parte) il bando-tipo predisposto dall’Autorità. Il dato sull’utilizzo è apparso molto incoraggiante soprattutto nella prospettive della standardizzazione delle procedure di affidamento e della maggiore chiarezza dei bandi di gara.

L’attività di analisi dei dati non è stata, tuttavia, completata, essendo entrato in vigore il 18 aprile 2016 il codice di recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, che ha reso necessaria una revisione del bando-tipo n. 1/2014 finalizzata ad adeguare le clausole del bando al nuovo quadro normativo.

4. Ulteriori iniziative in programma per il 2017

L’Autorità sta predisponendo un calendario delle AIR, delle consultazioni e delle VIR che intende realizzare nel corso del 2017, che potrà essere pubblicato successivamente alla pubblicazione del decreto correttivo del d.lgs. n. 50 del 2016, in modo da tener conto delle ricadute dello stesso sull’attività dell’Autorità. Ad oggi, si prevede di avviare le iniziative di seguito indicate in via sintetica.

Consultazioni in ambito contratti pubblici

In attuazione delle previsioni contenute nel nuovo codice, l’Autorità si propone di procedere alla elaborazione di atti di regolazione nei seguenti settori, assicurando sempre il

massimo coinvolgimento degli *stakeholder* e la necessaria analisi di impatto della regolamentazione:

- *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*, ai sensi dell'articolo 38 del codice, che prevede l'istituzione presso l'ANAC di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. A tal fine, l'Autorità avvierà la propria attività a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del richiamato articolo 38, definisce i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco e le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
- *Sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, avvalimento e qualificazione del contraente generale*. Per i lavori, ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 84, comma 2 del codice, con linee guida dell'ANAC, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII, nonché i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. Ai sensi dell'articolo 197, commi 3 e 4, le classifiche di qualificazione, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere i contraenti generali, sono determinate con linee guida dell'ANAC, che definiscono altresì gli ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali.
- *Modalità di verifica del rispetto da parte dei soggetti titolari di concessioni non affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea dell'obbligo di mettere a gara l'80% dei contratti di lavori servizi e forniture* che, ai sensi dell'articolo 177, comma 3, del codice, devono essere definite

dall'ANAC con proprie linee guida.

- *Procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali.* A seguito di alcuni dubbi manifestati dagli operatori del settore, si ritiene utile un atto di regolazione dell'Autorità, che, tenuto conto del perimetro dei servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17 e, conseguentemente, di quelli rientranti nella categoria residuale di cui all'Allegato IX, fornisca indicazioni sulle procedure da seguire per l'affidamento delle diverse tipologie di servizi legali.
- *Linee guida sull'art. 80 del Codice,* finalizzate a riprendere le indicazioni sui soggetti destinatari dei controlli di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del codice e sulle modalità di verifica dei requisiti, che l'Autorità ha già fornito con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, e a fornire indicazioni operative sugli aspetti critici segnalati, anche tenendo conto delle modifiche che saranno introdotte dal richiamato decreto correttivo.
- *Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture* per l'adozione di un modello di disciplinare di gara, che possa essere utilizzato dalle stazioni appaltanti per la predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento di servizi e forniture in generale. L'Autorità ha già svolto due consultazioni pubbliche, nel 2014 e nel 2015, aventi ad oggetto un disciplinare di gara-tipo e una nota illustrativa volta a fornire istruzioni operative per l'utilizzo del modello. Il documento finale, integrato e modificato alla luce dei contributi ricevuti, è stato trasmesso il 9 dicembre 2015 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 64, comma 4-bis, del previgente D.lgs. n. 163/2006. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il documento sarà rivisitato per il necessario adeguamento al nuovo quadro normativo.
- *Bando-tipo per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili.* A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice, l'Autorità intende revisionare il bando-tipo n. 1/2014 per l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili, adottato il 26 febbraio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2014.

Consultazioni in ambito anticorruzione e trasparenza

- *Linee guida sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 «Obblighi di pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»,* come modificato dall'art.

13 del d.lgs. n. 97 del 2016. A seguito delle rilevanti modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 all'articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, la disciplina degli obblighi di trasparenza con riferimento ai titolari di incarichi politici e di amministrazione è stata notevolmente modificata, rendendo quindi necessario un intervento dell'Autorità di revisione delle indicazioni applicative fornite in vigenza dell'articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, prima della sua riformulazione. Le Linee guida sono, quindi, finalizzate a fornire indicazioni operative sugli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo articolo 14, in particolare alle amministrazioni destinatarie delle disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013. Lo schema di Linee guida è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre 2016 e posto in consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito dal 20 dicembre 2016 al 12 gennaio 2017. Nel corso della consultazione pubblica, sono pervenuti n. 113 contributi da parte di altrettanti soggetti (pubbliche amministrazioni tra cui ministeri, regioni, province, comuni, agenzie, istituzioni scolastiche, camere di commercio, enti del servizio sanitario nazionale, autorità indipendenti, ordini professionali, associazioni, pubblici dipendenti, privati cittadini). I contributi sono attualmente all'esame dell'Autorità per l'approvazione delle linee guida definitive, nonché della relativa relazione AIR.

- *Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017*, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, co. 2-bis della legge n. 190 del 2012, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016, ove si dispone che il PNA, considerato quale “atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.....” debba avere durata triennale ed un aggiornamento a cadenza annuale. Per quanto riguarda i contenuti dell'aggiornamento 2017 del PNA, i temi da approfondire riguardano i “Fondi strutturali e di coesione”, “Gestioni dei Commissari Straordinari”, “Gestione dei rifiuti”, nonché il tema della prevenzione della corruzione nelle “Università”. Per la predisposizione dell'aggiornamento al PNA sono stati appositamente costituiti tavoli di lavoro per l'approfondimento delle questioni, con l'attiva partecipazione delle amministrazioni direttamente interessate. Inoltre, sarà effettuata una consultazione generale ed una consultazione mirata

VIR

In merito a possibili interventi di VIR, oltre a quanto già rappresentato ai punti 14 e 15

per le linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione, si evidenzia l'intenzione di procedere ad una valutazione di impatto della regolamentazione dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicati alla fine del 2014. Per le linee guida emanate in attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, occorrerà verificare gli effetti del decreto correttivo su quelle già adottate o in fase di adozione. Se a seguito di tale atto normativo si renderà necessario modificare le suddette linee guida, è evidente che la data da tenere in considerazione per la verifica di impatto non potrà che essere quella di adozione del nuovo atto. Per quelle che, eventualmente, non saranno interessate dal decreto correttivo, sarà necessario verificare la possibilità di iniziare un'attività di valutazione di impatto della regolamentazione tenendo conto, da un lato, dell'impegno richiesto per l'adozione degli atti di regolazione ancora da emanare e, dall'altro, della valutazione sulla idoneità della scadenza di un anno ad ottenere riscontri attendibili circa le modalità di utilizzo delle stesse.

3.1.7 AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, sin dal 2005 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha introdotto l'analisi *ex ante* di impatto della regolazione su provvedimenti particolarmente rilevanti, quale ulteriore strumento per migliorare la qualità del proprio processo regolatorio, già ispirato a criteri di semplificazione, trasparenza e efficacia. Dopo una sperimentazione avviata con deliberazione 28 settembre 2005, n. 203/2005, durata tre anni ed effettuata su alcuni dei provvedimenti principali, l'Autorità si è dotata di una guida per l'analisi dell'impatto della regolazione.

L'applicazione della metodologia AIR rappresenta per l'Autorità un efficace strumento per aumentare ulteriormente la trasparenza dei propri atti e per rafforzare il dialogo e i processi di consultazione con gli *stakeholder*.

Nel corso del 2016, è stato completato il procedimento per la definizione di un percorso di riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, avviato con deliberazione 4 giugno 2015, 271/2015/R/com, le cui prime fasi erano già state illustrate nella relazione dello scorso anno, ed in riferimento al quale era stato previsto che fossero sottoposti alla metodologia AIR i soli aspetti più rilevanti. La predetta riforma è stata completata con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- la deliberazione 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel e s.m.i., che ha introdotto la Tutela SIMILE, operativa dall'1 gennaio 2017, che costituisce un ambiente di negoziazione sorvegliato in cui

il cliente è messo in grado di acquisire la capacità di operare in un mercato libero, scegliendo il proprio venditore tra una pluralità di operatori ammessi;

- la deliberazione 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, che ha riformato le condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio di maggior tutela, al fine di rendere tale servizio sempre più coerente al ruolo di servizio universale.

Nel corso del 2016, non sono stati sottoposti ad AIR ulteriori provvedimenti.

Si segnala, infine, che l'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento (Osservatorio), istituito con la delibera 5 marzo 2015, 83/2015/A, rappresenta la sede in cui, fra le altre attività, viene anche implementata la funzione di valutazione di impatto della regolazione (VIR) in modo sistematico e permanente. Tra le sue finalità, l'Osservatorio ha, infatti, anche quella di effettuare analisi in merito agli effetti degli atti di regolazione in vigore, prevedendo che a essa contribuiscano – attraverso la loro partecipazione attiva – gli oltre 60 soggetti che compongono l'Osservatorio e che rappresentano i diversi interessi della domanda domestica, della domanda non domestica, della domanda industriale, dell'offerta, nonché alcuni soggetti di carattere istituzionale.

3.1.8 BANCA D'ITALIA

Nel 2016 l'attività di analisi di impatto della regolamentazione condotta dalla Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, si è svolta in coerenza con il quadro definito in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 2005. Gli strumenti dell'analisi economica e la valutazione costi-benefici hanno consentito alla funzione AIR di continuare a supportare le diverse attività di natura normativa in campo bancario e finanziario, quali: il contributo al processo regolamentare internazionale, la consulenza al legislatore sulla normativa primaria, l'emanazione della normativa secondaria.

La funzione AIR ha contribuito a supportare i lavori regolamentari condotti in ambito internazionale, approfondendo l'impatto sul sistema bancario italiano connesso alla disciplina in materia di: identificazione delle banche sistemicamente rilevanti a livello nazionale; riserve di capitale e altri strumenti macro-prudenziali; requisito di capacità totale di assorbimento delle perdite previsto per le banche a rilevanza sistemica globale (TLAC) e requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) previsto dalla *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD); revisione della disciplina prudenziale delle esposizioni bancarie verso enti sovrani; trattamento prudenziale delle attività fiscali differite (*Deferred tax assets-DTA*).

È proseguita, inoltre, l'attività di monitoraggio degli standard prudenziali previsti da "Basilea 3" nell'ambito degli esercizi quantitativi coordinati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e dall'Autorità bancaria europea (ABE). Nel 2016, all'ordinaria attività di monitoraggio sul capitale, la liquidità e la leva, si sono affiancate raccolte dati legate ad ulteriori proposte di revisione della normativa prudenziale, finalizzate al contenimento dell'eccessiva variabilità nel calcolo degli attivi a rischio. I dati acquisiti hanno consentito di valutare gli impatti connessi all'adozione di nuove metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche (a fronte del rischio di credito, del rischio operativo e del rischio di controparte). Per le banche facenti uso di modelli interni per il rischio di credito è stata anche valutata l'applicazione di un "output floor" sui requisiti di capitale basato sul metodo standardizzato.

Infine, sono state accompagnate da analisi di impatto le proposte di normativa secondaria nazionale in materia di: i) riforma del credito cooperativo; ii) attuazione della Direttiva mutui (MCD), con riguardo sia ai contratti di credito immobiliare che alla disciplina di trasparenza; iii) schemi di bilancio degli operatori del microcredito e dei confidi minori.

Documenti AIR recenti disponibili sul sito internet della Banca d'Italia:**• Consultazioni concluse, normativa emanata:**

“Disposizioni della Banca d'Italia sul bilancio degli operatori di microcredito e dei confidi minori”

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/bilancio-operatori-microcredito/AIR.pdf>

“Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario cooperativo”

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/gruppo-bancario-cooperativo/AIR_gruppo_BCC.pdf

“Disciplina sui contratti di credito immobiliare ai consumatori”

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/credito-immobiliare/AIR.pdf>

“Recepimento della direttiva sul credito immobiliare. Modifiche alle disposizioni di trasparenza”

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/direttiva-credito-immobiliare/AIR_trasparenza.pdf

3.1.9 COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

In data 25 maggio 2016, la COVIP ha adottato i seguenti provvedimenti normativi definitivi (cfr. l'allegato C della presente relazione), ad esito delle procedure di pubblica consultazione avviate nel dicembre 2015:

1. Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 recante *“Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa”*;
2. Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016 di approvazione del *“Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”*.

In particolare, nel primo provvedimento sono confluite le disposizioni inerenti alle pubbliche consultazioni relative a:

- Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa;
- Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa – Modulo di adesione;
- Istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento netto dei PIP e dei *benchmark*.

Nel complesso, con le predette Deliberazioni sono state recate modifiche a precedenti atti regolatori della COVIP, in merito all’informativa da fornire ai potenziali aderenti e alle modalità per la raccolta delle adesioni.

Si è infatti, proceduto a un aggiornamento complessivo dei documenti in precedenza adottati, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti e di riduzione dei costi per i soggetti vigilati, nonché di una più puntuale definizione dei procedimenti da seguire.

Gli atti di regolazione finale sono stati corredati da una relazione, nella quale sono state esposte le motivazioni relative alle scelte compiute, alla luce anche dei commenti ricevuti. Sono inoltre state illustrate le valutazioni effettuate circa il previsto impatto della regolamentazione sull’attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli aderenti.

I documenti inerenti a dette pubbliche consultazioni e gli atti finali di regolazione sono disponibili sul sito della COVIP www.covip.it nell’apposita sezione dedicata alle “*Pubbliche consultazioni*” alla quale si accede dalla *home page* alla voce “*Regolamentazione*”.

L’obiettivo delle citate Deliberazioni COVIP è stato quello di innalzare ulteriormente la qualità dell’informazione in sede di adesione o di trasferimento della posizione ad altra forma pensionistica complementare, richiamando l’attenzione dell’aderente sulle informazioni più rilevanti al fine di meglio orientare le scelte di partecipazione, nonché di facilitare la valutazione comparativa di dette informazioni, specie in termini di rendimenti e di costi e di alleggerire gli oneri per gli operatori, semplificando gli adempimenti che accompagnano la raccolta delle adesioni.

In particolare, con la prima Deliberazione sono state, in primo luogo, apportate modifiche alla Sezione della Nota informativa denominata “*Scheda sintetica*”, che ha assunto la denominazione “*Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente*”. Le variazioni apportate hanno la finalità di rendere possibile l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante la consegna della sola “*Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente*” (come anche previsto dal nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato in pari data).

Le principali novità introdotte nell’ambito della “*Sezione I – Informazioni chiave per l’aderente*” riguardano la revisione delle informazioni più rilevanti da fornire ai potenziali aderenti relativamente alle caratteristiche della forma pensionistica, alle prestazioni e alle opzioni di investimento offerte, nonché alla rappresentazione dei costi alla quale è stata posta particolare attenzione. In generale, poi, le informazioni sulla forma pensionistica sono state riorganizzate al fine di privilegiare la chiarezza e la semplicità dei contenuti. Sono state

inoltre inserite informazioni sintetiche sulle prestazioni pensionistiche complementari e le altre prestazioni in fase di accumulo, in precedenza non presenti nella Scheda sintetica della Nota informativa.

Novità di particolare rilievo riguardano la rappresentazione dei costi, che trovano ora autonoma collocazione all'interno della *“Sezione I – Informazioni chiave per l'aderente”*, nell'ambito di una specifica Scheda dei costi, al fine di migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

E' stato inoltre introdotto un richiamo alla utilità, per l'aderente, di consultare il documento *“La mia pensione complementare”* (nuova denominazione del *“Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”*, adottato dalla COVIP nel 2008 e modificato nel 2012) al fine di avere un'idea della possibile posizione individuale al termine della fase di accumulo e della prima rata di rendita, nonché un rinvio al Documento sulle rendite per conoscere le tipologie di prestazioni periodiche offerte dal fondo pensione.

Le modifiche apportate allo Schema di Nota informativa relativamente alla Sezione II *‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’*, alla Sezione III *‘Informazioni sull'andamento della gestione’* e alla Sezione IV *‘Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare’* consistono in interventi di raccordo delle previgenti disposizioni mediante l'introduzione (o l'eliminazione) delle informazioni relative alla forma pensionistica in coerenza con le novità introdotte dalla Deliberazione in parola.

Al fine di recepire le novità che accompagnano la nuova complessiva disciplina in materia di raccolta delle adesioni, la Deliberazione in esame ha modificato anche lo schema di Modulo di adesione. Al riguardo, le principali modifiche apportate al Modulo riguardano l'introduzione di:

- un'apposita domanda volta a conoscere se l'aderente sia già iscritto a un'altra forma pensionistica complementare; in caso affermativo, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella *“Sezione I – Informazioni chiave per gli aderenti”* delle forma pensionistica di appartenenza al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta;
- un questionario di autovalutazione da parte dell'interessato relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione complementare, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente.

Come sopra accennato, nel nuovo Schema di Nota informativa sono state inserite, alla fine, la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo*” e la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione*”.

Con la prima Nota metodologica, adottata a seguito delle nuove regole fiscali in tema di tassazione dei fondi pensione e al fine di assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, si è disposto che il rendimento dei Piani pensionistici individuali (PIP) debba essere rappresentato, nella Nota informativa e in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la confrontabilità con le altre forme previdenziali, al netto della tassazione, tenendo conto del peculiare regime fiscale di tali prodotti.

Con la seconda Nota metodologica si è intervenuti sui *benchmark*, al fine di assicurare coerenza al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, prevedendo una metodologia di calcolo standardizzato uniforme per tutte le forme pensionistiche tenute alla redazione della Nota informativa.

La Deliberazione di modifica alla Nota informativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2017 e le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguare i propri documenti alla stessa entro il 31 marzo 2017.

Quanto poi al nuovo “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari”, lo stesso è funzionale ad adattare la disciplina regolamentare alle modifiche ed integrazioni apportate con l’altra succitata Deliberazione di pari data relativa allo Schema di Nota informativa e, in particolare, alla prevista concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l’adesione nella I Sezione dello stesso, denominata appunto “*Informazioni chiave per l’aderente*”, che diventa, come sopra accennato, l’unico documento da consegnare obbligatoriamente all’atto dell’adesione, mentre la più ampia Nota informativa resta un documento da pubblicare sul sito *web* della forma pensionistica e da consegnare all’aderente solo dietro specifica richiesta.

In linea con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, è stato ampliato l’ambito di applicazione del Regolamento. In tale ottica si è previsto che il Regolamento si applichi anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che operino in

regime di contribuzione definita, siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità.

Al fine di rendere l'adesione maggiormente consapevole e informata, è stata inserita nel Regolamento una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre all'interessato anche la “*Scheda dei costi*” contenuta nelle “*Informazioni chiave per l'aderente*” della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere acquisita agli atti dagli incaricati medesimi.

Un'ulteriore novità riguarda la semplificazione delle regole previste per il collocamento dei fondi pensione. Anche le regole di condotta sono state riviste in un'ottica di maggiore chiarezza e semplificazione. Infine è stata disciplinata la raccolta delle adesioni mediante sito web, così da regolare i presidi di correttezza che devono essere salvaguardati nell'utilizzo di siffatto strumento.

Il nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni è entrato in vigore il 1° aprile 2017.

Sempre in data 25 maggio 2016 è stata adottata la seguente ulteriore Deliberazione COVIP: “*Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e ulteriori disposizioni*” (cfr. l'allegato C alla presente relazione).

La Deliberazione non è stata preceduta da pubblica consultazione, in quanto volta meramente a modificare, nell'ambito della precedente Deliberazione del 31 gennaio 2008, la denominazione dei documenti “Progetto esemplificativo standardizzato” e “Progetto esemplificativo personalizzato” che le forme pensionistiche complementari erano già tenute a predisporre.

La denominazione dei documenti è stata modificata in “*La mia pensione complementare*”, in formato standardizzato e personalizzato, in un'ottica di semplificazione del linguaggio, nonché allo scopo di realizzare una maggiore uniformità tra la denominazione del documento di stima della pensione complementare e quello di stima della pensione obbligatoria adottato dall'INPS, chiamato appunto “*La mia pensione*”.

Ciò nel convincimento che, in questo modo, risulti anche più chiara l'interrelazione tra le ragionevoli aspettative relative alla pensione di base e le opportunità offerte dal sistema complementare, con l'obiettivo di rendere, nel complesso, più consapevole il cittadino rispetto al proprio futuro pensionistico. Con l'occasione, le Istruzioni sono anche integrate disponendo che i fondi pensione, nell'ambito dei motori di calcolo implementati nei propri siti *web*, informino l'aderente sulla disponibilità nel sito dell'INPS di un servizio che consente di simulare la pensione obbligatoria, in relazione ai regimi gestiti dall'Istituto.

La sopra indicata Deliberazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Con riferimento alle Deliberazioni sopra richiamate, adottate nel 2016, si fa rinvio per maggiori dettagli alle relative Relazioni di accompagnamento, allegate alla presente unitamente ai provvedimenti.

Quanto poi alle consultazioni svolte nel corso del 2016, la COVIP ha avviato in data 17 novembre 2016 una consultazione degli organismi rappresentativi degli operatori del settore e dei consumatori relativamente ad alcune modifiche del “*Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione*” emanato con lettera circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, e delle relative modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati, volte ad acquisire in un unico flusso i dati relativi ai singoli iscritti e pensionati. Le modifiche al predetto Manuale sono state, poi, adottate con Circolare COVIP del 19 gennaio 2017 n. 221.

Da ultimo si fa presente che tutte le iniziative di cui sopra hanno risposto ai principi in tema di monitoraggio e aggiornamento periodico della normativa, da svolgersi sulla base dell'esperienza maturata e delle esigenze nel frattempo emerse, previsti dall'art. 23 della legge n. 262 del 2005.

3.1.10 CONSOB

Di seguito, si rappresentano le principali attività a rilevanza esterna svolte nel corso dell'anno 2016 dalla Consob (tutte disponibili ai link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse e http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso).

Un primo, rilevante, ambito di analisi di impatto della regolamentazione realizzato nel 2016 è rappresentato dall'approvazione, con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 (allegato C, nn. 1 e 2), del nuovo Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, in attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, per

la quale la Consob già nel 2007 e nel 2010 aveva avviato pubbliche consultazioni. Le disposizioni regolamentari così approvate dall'Istituto, oltre a fornire una concreta attuazione dei principi sanciti dalla legge n. 262 del 2005, intendono recepire le migliori prassi in ambito di produzione normativa affermatesi a livello internazionale ed europeo. Inoltre, le nuove norme Consob tengono conto del fatto che la vigilanza regolamentare è sempre più parte di un sistema multilivello, nel quale alle Autorità nazionali è riconosciuto un ruolo rilevante nel supporto alle delegazioni istituzionali che partecipano alla fase ascendente della legislazione, nonché ai processi decisionali dell'Unione europea. In tale prospettiva, infatti, assume una importanza via via maggiore la capacità di sostenere le proprie posizioni sulla base di evidenze empiriche relative al contesto di mercato, all'effettiva conformazione dei problemi da risolvere, ai costi e ai benefici connessi al quadro regolatorio vigente e in via di definizione.

Viene, poi, in questione l'analisi svolta in occasione dell'adozione delle disposizioni regolamentari relative al nuovo Arbitro per le controversie finanziarie, adottate con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (allegato C, nn. 3 e 4). Il nuovo organismo amplia gli strumenti di tutela per gli investitori al dettaglio al fine di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle controversie sorte nell'ambito della prestazione di servizi di investimento, attraverso un sistema ad accesso gratuito che, a differenza del passato, prevede l'adesione obbligatoria da parte degli intermediari e la finalità decisoria delle procedure in tempi predefiniti.

Particolarmente rilevante è poi la valutazione di impatto della regolamentazione svolta in occasione dell'adozione della delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 (allegato C, nn. 5 e 6), recante modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* (c.d. *equity crowdfunding*) approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. Infatti, la Consob, sulla base delle evidenze empiriche raccolte, ha individuato soluzioni utili a ridurre gli oneri amministrativi e di conformità sostanziale precedentemente imposti agli operatori circa la sottoscrizione delle offerte da parte di soli investitori professionali e le modalità di esecuzione degli ordini, massimizzando il rapporto fra benefici e costi e incentivando l'investimento consapevole negli strumenti così offerti.

Infine, può citarsi l'analisi di impatto condotta in funzione delle modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25, di recepimento della direttiva n. 2013/50/UE (c.d. *Transparency Directive*), che sono state introdotte anche nel Regolamento emittenti con delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 (allegato C, nn. 7 e 8). Nel recepimento della disciplina europea, infatti, il legislatore ha

abrogato l'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie trimestrali (c.d. resoconti intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre di esercizio), da parte di emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, attribuendo alla Consob il potere di disporre l'obbligo di pubblicare informazioni periodiche aggiuntive. La Consob, nell'esercizio di detto potere regolamentare, con il decisivo supporto dell'ha determinato di non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva, definendo principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria.

Nel corso del 2016, la Consob ha anche espletato analisi di impatto della regolamentazione con riferimento all'emanazione di atti di *soft law*, particolarmente importanti per il buon andamento dei mercati finanziari. In particolare, si è trattato dell'emanazione della raccomandazione n. 92492 del 18 ottobre 2016, concernente la distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale, e della raccomandazione n. 96857 del 28 ottobre 2016, recante linee guida in materia d'inserimento e redazione del paragrafo "avvertenze per l'investitore" nei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari.

In aggiunta a quanto sopra, nel 2016 la Consob ha anche avviato analisi di impatto della regolamentazione funzionali, in primo luogo, all'assunzione delle determinazioni funzionali all'attuazione, mediante regolamento, degli orientamenti emanati dall'AESFEM, nel quadro della direttiva n. 2014/65/UE (c.d. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell'intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti. Parimenti, è stata attivata un'AIR sulle proposte di modifica dei regolamenti di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato. È stata, poi, anche iniziata l'analisi sulle modifiche al Regolamento emittenti quanto alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, in vista del recepimento della direttiva n. 2014/91/UE (UCITS V) e a ulteriori interventi emendativi. Infine, quanto all'adozione di atti di *soft law*, nel corso del 2016 sono state avviate AIR su: a) i criteri per la pubblicazione delle raccomandazioni di investimento e alle caratteristiche del nuovo sistema di trasmissione delle stesse alla Consob; b) i principi guida sulle informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari; la rappresentazione nel bilancio separato o

d'esercizio degli effetti delle fusioni per incorporazione di società operative non quotate in società non operative quotate nei mercati regolamentati, con effetti contabili infrannuali.

3.1.11 ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

L'IVASS informa la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità, e alla consultazione con i soggetti interessati previsti dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come altresì disposto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (*“Codice delle Assicurazioni Private”*).

Dette norme e relativi principi sono stati altresì recepiti e illustrati in maggiore dettaglio nel Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al sopra richiamato articolo 23 della legge n. 262/2005. Il testo di detto Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, è stato allineato agli orientamenti in materia di AIR e ad analoghe disposizioni regolamentari definite da altre autorità di vigilanza destinatarie dell'obbligo normativo di cui alla richiamata Legge (cfr., in particolare, Regolamento Banca d'Italia del 24 marzo 2010 e Circolare 277 del 20 luglio 2010).

I Regolamenti emanati dall'IVASS sono stati preceduti da una fase di pubblica consultazione svolta mediante pubblicazione del relativo schema di regolamento o provvedimento sul sito dell'Istituto; quando giustificato da specifiche richieste dei soggetti interessati o da elementi di particolare complessità, sono stati effettuati incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate. Tali consultazioni sono volte ad acquisire informazioni utili a valutare gli effetti della regolamentazione sui soggetti destinatari dell'emanando atto nonché a selezionare la modalità di intervento regolatorio più efficace, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel 2016 è continuata l'intensa attività regolamentare dell'Istituto volta a recepire, per il mercato assicurativo, i principi del nuovo regime di Solvibilità (Solvibilità II), in vigore a partire dal 1 gennaio 2016. Per il recepimento di tali principi, l'IVASS condivide l'obiettivo europeo di armonizzare l'attività di vigilanza, nei vari Stati membri, attraverso l'aggiornamento dell'ordinamento nazionale con il recepimento delle linee guida dell'Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione

(EIOPA), rivolte alle Autorità nazionali⁶².

Nel 2016, l'IVASS ha emanato **17** Regolamenti, **3** Provvedimenti di modifica a Regolamenti esistenti e **11** lettere al mercato di cui due recanti disposizioni di carattere maggiormente innovativo e che a giudizio dell'IVASS determinano impatti rilevanti sull'attività e sull'organizzazione dei soggetti vigilati. **20** dei 22 atti regolamentari innovativi sono stati oggetto di pubblica consultazione.

Per **2** Regolamenti non è stata avviata la fase di pubblica consultazione per le seguenti ragioni:

- per motivi di necessità e urgenza legati all'avvio del nuovo regime di solvibilità (introdotto dalla direttiva 2009/138/CE e recepito dal Codice delle Assicurazioni Private);
- per revisione di atto di organizzazione dell'Istituto, non comportando quest'ultimo alcun sacrificio degli interessi dei soggetti vigilati né implicando adempimenti e costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto con la medesima disposizione normativa (art. 2, comma 2, lettera a) del Regolamento IVASS n. 3/2013.

Nove lettere al mercato pubblicate nel 2016 hanno finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e, pertanto, non si è resa necessaria l'applicazione del processo regolamentare (art. 2, comma 2, lett. c) del citato Regolamento IVASS n.3/2013).

L'Istituto ha altresì avviato, nel 2016, la pubblica consultazione di **2** Schemi di Regolamento e di Nota informativa; quest'ultima, in particolare, con più accentuato possibile impatto per i soggetti vigilati e per il consumatore.

I sopra evidenziati atti normativi sono stati accompagnati da una relazione che ha riportato i presupposti di natura giuridica e il contesto disciplinare di riferimento, nonché valutazioni circa gli obiettivi e le finalità del prefigurato intervento normativo. Le relazioni sulle analisi d'impatto, eventualmente eseguite, sono ricomprese in tali documenti. Sono stati, altresì, pubblicati integralmente, per i documenti già emanati, i commenti ricevuti, unitamente alle relative posizioni dell'Istituto e alle conseguenti scelte regolatorie adottate.

Le modifiche regolamentari attuate hanno prevalentemente carattere innovativo, e completano il recepimento del nuovo regime di Solvibilità (Solvibilità II). Alcune di esse

⁶² Le Linee-guida EIOPA costituiscono orientamenti, basati sui presupposti della Direttiva quadro *Solvency II*, che declinano con un maggior livello di dettaglio i principi della Direttiva stessa. Dette misure volte ad un comune fine di armonizzazione normativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea, devono essere recepite dagli ordinamenti nazionali e sono soggetti alla cd. procedura di "*comply or explain*". L'IVASS, insieme alle Autorità degli altri Stati membri, contribuisce alla stesura dei principi declinati nelle citate linee guida EIOPA, sotto l'attività di coordinamento della stessa Autorità europea.

sono state realizzate al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e aggiornamento periodico, almeno triennale, del contenuto della normativa – richiesti, in particolare, dall’art. 23, comma 3, della legge n. 262/2005 e dall’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 3/2013. Tra quest’ultime, si segnalano le modifiche regolamentari volte ad allineare le disposizioni già esistenti al nuovo *framework* internazionale, pur tenendo conto che i Regolamenti di esecuzione dell’Unione Europea, come già anticipato, sono direttamente applicabili agli Stati membri.

Con riferimento ai sopracitati atti emanati dall’Istituto sono state effettuate tre analisi di impatto regolamentare (AIR). Più in particolare, l’IVASS ha ritenuto di effettuare l’AIR, di cui all’articolo 5 del richiamato Regolamento IVASS n. 16/2013, per i seguenti testi:

- un provvedimento di modifica di un Regolamento in vigore (Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016), concernente la procedura di presentazione dei reclami. Al riguardo è stata predisposta un’analisi d’impatto (AIR) preliminare nella fase di pubblica consultazione dello schema di Provvedimento e, nel 2016, unitamente all’emanazione dell’atto definitivo, è stato pubblicato l’AIR definitivo. L’AIR è stata inclusa della relazione che accompagna il Provvedimento in parola ed è disponibile sul sito dell’Istituto⁶³.
- una lettera al mercato del 7 dicembre 2016 recante disposizioni innovative in materia di informativa pubblica. L’AIR ha affrontato la tematica della revisione legale sulla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (*reporting* pubblico, di seguito, “SFCR”) e, in particolare, l’ambito di applicazione del giudizio pubblico sull’attendibilità delle informazioni *Solvency II* per il mercato. Al riguardo, l’IVASS ha ritenuto di approfondire, in fase di pubblica consultazione prima e di conseguente analisi d’impatto poi, gli effetti dell’intervento regolatorio. L’AIR definitiva di tale atto è un documento ad hoc che accompagna gli esiti della pubblica consultazione, disponibile anch’esso sul sito internet dell’Istituto⁶⁴;

⁶³ Il Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016 reca modifiche al Regolamento IVASP n. 24 del 19 maggio 2008. La relazione che contiene l’analisi di impatto definitiva è visualizzabile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2016/provv-46/index.html>

⁶⁴ Lettera al mercato 7 dicembre 2016. L’AIR definitiva è unita agli esiti della pubblica consultazione di tale Lettera, disponibile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2016/112-07-epc/index.html>

- uno schema di Nota informativa pubblicato nel 2016, recante la nuova disciplina per la semplificazione delle informazioni precontrattuali delle polizze di assicurazione danni. L’AIR preliminare predisposta è inclusa nel Documento di consultazione 10/2016⁶⁵. I restanti diciassette atti consultati (atti normativi a carattere innovativo) non sono stati oggetto di analisi d’impatto in quanto atti regolatori di attuazione di normativa nazionale o dell’Unione Europea – già sottoposti a pubblica consultazione europea e a relativa analisi di impatto – caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità (art. 2, comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

L’IVASS ha altresì partecipato all’indagine condotta a livello europeo sull’impatto delle misure *Long Term guarantees* (LTG)⁶⁶. Gli esiti degli studi condotti per il 2016⁶⁷ sono stati trasmessi dall’EIOPA alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo ai fini di una possibile revisione regolamentare della disciplina delle misure LTG, che può essere direttamente applicabile agli Stati membri, inclusa l’Italia, o da questi recepita⁶⁸. Il report relativo all’analisi condotta a livello europeo per l’anno 2016, che include i risultati dell’analisi di IVASS per il mercato italiano, è direttamente disponibile sul sito dell’EIOPA⁶⁹.

3.2 REGIONI

La logica di *governance* multilivello si estende ad una considerazione anche sugli sviluppi nel 2016 dell’integrazione degli strumenti valutativi negli ordinamenti regionali.

In via generale, è da confermare la tendenza, già registrata nel corso del 2015, ad un’ampia utilizzazione di clausole valutative sull’attuazione di normative e verifica dei risultati, inserite in testi di leggi regionali.

⁶⁵ Documento di consultazione n.10/2016 in cui è inclusa la relazione AIR preliminare, visibile in: <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2016/10-pc/index.html>

⁶⁶ Dette misure vengono consentite al fine di assicurare un appropriato trattamento dei prodotti assicurativi che includono garanzie di lungo termine e sono altresì volte ad evitare comportamenti prociclici nei momenti di maggiore volatilità dei mercati.

⁶⁷ Gli studi vengono condotti per il quinquennio a partire dall’anno 2016 e ripetuti per i quattro anni successivi.

⁶⁸ Ciò dipende dalla forma dell’atto normativo europeo emanato.

⁶⁹ https://eiopa.europa.eu/Publications/Responses/EIOPA-BoS-16-279_LTG_REPORT_2016.pdf

Ciò premesso, si sintetizzano qui di seguito le iniziative di maggior rilievo adottate dalle regioni in tema di analisi di impatto della regolamentazione, rinviando, per ulteriori dettagli, all'allegato A recante i contributi pervenuti dagli enti.

ABRUZZO

Nel corso del 2016, sono diventati legge della Regione Abruzzo **6 progetti** contenenti **clausole valutative**:

1. L.R. 23 giugno 2016, n. 17 "Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi"
2. L.R. 4 marzo 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini"
3. L.R. 12 gennaio 2016, n. 4 "Lotta agli sprechi alimentari"
4. L.R. 5 luglio 2016, n. 19 "Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI"
5. L.R. 27 settembre 2016, n. 34 "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))"
6. L.R. 27 Dicembre 2016, n. 43 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g), Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare.

Attualmente, sono **31** le normative regionali che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** dell'attuazione della legge; negli ultimi anni, tuttavia, solo in pochissimi casi sono pervenute le previste relazioni alle Commissioni competenti o al

Comitato per la Legislazione. Queste relazioni, nella loro sinteticità e schematicità, non sempre consentono di comprendere appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.

Il Consiglio, pur non avendo competenze in materia di AIR, ha partecipato all'elaborazione della metodologia per l'applicazione del Test PMI (piccole e medie imprese).

Il Test, contemplato all'interno dello *Small Business Act* (SBA) di cui alle Comunicazioni della Commissione europea Com (2008) 394 e Com (2011)78, è una procedura di valutazione *ex ante* che consente di misurare l'impatto sulle PMI di interventi normativi, proposte di *policy* o interventi pubblici, nuovi o già esistenti. Consente, in particolare, di evidenziare i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) di un intervento pubblico, dal punto di vista delle PMI e della collettività, identificando, allo stesso tempo, le principali conseguenze che derivano dall'intervento.

Il Test PMI è stato elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare interistituzionale Giunta-Consiglio Regionale.

Si articola, tenuto conto anche delle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quattro fasi:

1. Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta;
2. Misurazione degli impatti sulle PMI;
3. Consultazione con i rappresentanti delle PMI;
4. Identificazione delle possibili alternative.

Dal 1° gennaio 2017, il Consiglio regionale ha avviato una fase di sperimentazione, sottoponendo a verifica le modalità di implementazione del test, in particolare: le fasi del Test e le modalità di calcolo di costi, oneri e benefici e di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte.

La sperimentazione ha durata biennale e, per ciascuna annualità, sarà sottoposto al Test un progetto di legge o un regolamento regionale da parte del gruppo di lavoro coordinato dalla Giunta regionale.

A conclusione della sperimentazione, il gruppo di lavoro elaborerà la metodologia definitiva e le modalità organizzative per l'applicazione del Test a regime.

Alla conclusione della fase di sperimentazione, si provvederà all'approvazione del Test da parte dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta regionale e della Commissione consiliare competente e all'adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 26 del 2010.

CAMPANIA

La Regione Campania ha prodotto la prima relazione del “Nucleo per il supporto e l’analisi della regolamentazione (NUSAR)”, organismo istituito presso la Giunta dalla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (“*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa*”), il quale svolge funzioni volte alla semplificazione e al miglioramento della qualità della regolazione, al fine di ottenere un contesto normativo adeguato ad accelerare e sostenere la crescita della Regione. In particolare, il NUSAR redige l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, promuove il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino, effettua studi, analisi comparate e ricerche in materia di *better regulation*, al fine di individuare *best practices* a livello europeo, nazionale e regionale e di applicarle alla realtà regionale campana. Nel documento prodotto dalla Regione (inserito nell’allegato A alla presente relazione) sono indicate le principali fasi operative compiute dal suddetto Nucleo nel primo anno di attività. Sono, altresì riportati specifici casi pratici emersi nel corso delle operazioni di consultazione dei portatori di interesse.

EMILIA-ROMAGNA

1. La qualità della normazione nella Regione Emilia-Romagna. La legge regionale n. 18 del 2011

I temi della qualità della regolazione sono da tempo all’attenzione delle politiche della Regione Emilia-Romagna. Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall’articolo 28 (in materia di poteri e funzioni dell’Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell’elaborazione normativa), dall’articolo 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall’articolo 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell’Assemblea legislativa vi è un intero titolo che contiene norme che indirizzano l’attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull’attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

Come già illustrato nelle precedenti relazioni, la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ormai da oltre un quinquennio, la legge n. 18 del 7 dicembre 2011, recante “*Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale,*”

istituzione della sessione di semplificazione”, con la quale si sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione; l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la “misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

La legge n. 18 ha altresì istituito la “Sessione di semplificazione”, cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione; tale sessione rappresenta un impegno e un'occasione annuale per la riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione in questo ambito, nell'anno di riferimento. In occasione delle due Sessioni di semplificazione – svoltesi rispettivamente nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 - sono state approvate ed implementate sei linee d'azione per la semplificazione. In particolare l'attuazione della **Terza Linea** – dedicata a “*Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione – AIR, VIR e ATN*” - mediante la costituzione di un gruppo tecnico tematico ad essa dedicato ha consentito l'adozione di una serie di misure significative di semplificazione. Il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire, da parte della Regione, un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e quantitativi della propria produzione normativa, sono rappresentati da un ampio documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. “ciclo della normazione” (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione).

2. L'attuazione della terza linea di azione per la semplificazione nel 2016

2.1. Le leggi di semplificazione normativa

Il tema della qualità della regolazione e, con esso, quello della necessità di uno snellimento del *corpus* normativo non sono nuovi e sono da tempo all'attenzione del legislatore regionale. In attuazione delle sue indicazioni, a partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si è basata su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tale attività ha portato all'approvazione della **legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative; della **legge 16 luglio 2015, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative; e, da ultimo, della **legge 30 maggio 2016, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2016 - Abrogazioni di leggi regionali)** con cui sono state abrogate 53 leggi regionali. Queste ultime due leggi sono state concepite altresì come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato "Programma *Refit*", di cui alla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive". Tale attività ha pertanto assunto carattere permanente, concentrandosi ogni legge sull'analisi ed eventuale abrogazione delle normative regionali approvate nell'arco di un decennio, a cominciare dal primo decennio di produzione normativa (1971-1980), per poi esaminare il secondo decennio (1981-1990) fino ad arrivare, con il progetto attualmente in corso di elaborazione e di prossima approvazione, al decennio 1991-2000.

2.2. *Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria*

L'analisi tecnico-normativa viene svolta sui progetti di legge di iniziativa dell'esecutivo da parte del Servizio "Affari legislativi e Aiuti di Stato" della Giunta mediante una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge di cui il Servizio si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge. Il contenuto di tale scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008. La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa in realtà è molto più ricca di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione ecc.); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, ecc.); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità, ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia-Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare, in tutti i loro aspetti formali e sostanziali, i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio.

Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Si segnala altresì che, a partire dal 1° marzo 2014, è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge o regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa - rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato – che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale) e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell'istruttoria che il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato svolge sui progetti di legge di regolamento di iniziativa della Giunta Regionale.

Si ricorda, infine, che sempre a partire dal 1° marzo 2014 l'analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.

2.3. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI

Nella precedente Relazione annuale si è riferito dell'approvazione, con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015, di una scheda AIR e di un Test MPMI e ne sono stati illustrati i contenuti. Si ricordano ora i principali aspetti.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell'intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell'opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell'intervento.

Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa regionale (cioè dell'adeguatezza dell'organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l'indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell'impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell'Analisi preventiva dell'opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell'intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l'impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo

(COM (2008) 394 "Small Business Act"), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel corso del 2016 l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" e le risultanze sono state riportate in una scheda AIR allegata al progetto di legge come materiale istruttorio; tale progetto è attualmente all'esame delle competenti commissioni assembleari.

Il Test MPMI è stato utilizzato su quattro schemi di bandi per l'erogazione di contributi regionali a favore di piccole e medie imprese.

2.4. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative

Le **clausole valutative** rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione *ex post* degli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all'art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione all'attività valutativa *ex post*, ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Per ottimizzare la necessaria collaborazione tra le strutture della Giunta e dell'Assemblea nel 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta – Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione n. 3262 del 19 marzo

2015 (e nel corso del 2016 ne è stata ampliata la composizione) e, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti ulteriori compiti, tra cui: a) monitoraggio dei termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; c) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; d) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; e) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'articolo 50 del Regolamento dell'Assemblea. L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2016, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di otto relazioni di ritorno ed ha prodotto l'introduzione di otto nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: Legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (*Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali*); Legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (*Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna*); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (*Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)*); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (*Norme per la promozione e il sostegno delle pro- loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco")*); Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 (*Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"*); Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (*Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza*

130

e dell'economia responsabili); Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (*Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000*); Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (*Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito*).

LOMBARDIA

Il 2016 è stato caratterizzato dal consolidamento del percorso avviato negli anni precedenti e descritto nella relazione 2015, nell'ambito di un quadro normativo che è rimasto invariato quanto a strumenti e soluzioni adottate per migliorare la qualità della normazione. Nella presente relazione si darà pertanto principalmente conto delle attività sviluppate nel 2016, ponendo in particolare in evidenza il processo di miglioramento della valutazione *ex-post* delle politiche.

Al fine di assicurare una regolazione di qualità, tutti i progetti di legge proposti dagli assessorati della Giunta regionale sono stati esaminati dall'Unità Organizzativa Legislativo, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale che, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 20 del 2008, ha verificato, tra l'altro, il rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, la compatibilità con i principi costituzionali, il rispetto delle competenze statali, regionali e delle autonomie locali, la compatibilità con la disciplina comunitaria.

Successivamente alla loro presentazione al Presidente del Consiglio regionale e all'inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula o della Commissione stessa, gli stessi progetti di legge, nonché i progetti di legge di iniziativa consiliare, sono stati esaminati dal servizio Assistenza Legislativa e Commissioni del Consiglio regionale che ha predisposto, ad uso di queste ultime, apposita scheda giuridica contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle *“Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”* di cui alla delibera consiliare del 22 aprile 2008, n. 97. Nel 2016 sono state predisposte schede tecnico-legislative per la maggior parte dei provvedimenti legislativi approvati, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario.

Limitatamente agli aspetti finanziari, per tutti i 36 progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione, in attuazione dell'articolo 28 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 34 del 1978), è stata effettuata una quantificazione *ex-ante* dell'impatto degli stessi in

termini di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la redazione di apposita relazione tecnico-finanziaria che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

Analogamente, nel 2016, nella fase di formazione delle proposte normative, è stata svolta un'intensa attività di consultazione, sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia, in particolare con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso, ad esempio, dei progetti di legge "*Disciplina regionale dei servizi abitativi*", "*Politiche regionali in materia culturale*", "*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*", "*Lombardia è ricerca e innovazione*", divenuti rispettivamente l.r. n. 16 del 2016, l.r. n. 25 del 2016, l.r. n. 28 del 2016, l.r. n. 29 del 2016).

Nel 2016, oggetto di particolare attenzione è stato il monitoraggio della prima attuazione delle leggi approvate e la valutazione ex-post delle politiche regionali che, secondo l'ordinamento regionale, si realizza principalmente attraverso le clausole valutative e le missioni valutative.

A seguito della mozione n. 397/2015, con la quale il Consiglio regionale lamentava una rendicontazione discontinua, in particolare con riferimento alle politiche più rilevanti dal punto di vista dell'impatto su cittadini, imprese, PA, è stata avviata una specifica interlocuzione (tecnica e istituzionale) fra la Giunta e il Consiglio regionale, in esito alla quale si è giunti alla condivisione di un Piano triennale delle clausole valutative. Il piano 2016-2018, approvato con Comunicazione di Giunta il 25 luglio 2016, ha previsto la presentazione al Consiglio, nel triennio di riferimento, di 101 relazioni delle quali 38 di Area istituzionale, 17 di Area Sociale, 28 di area Economica, 18 di Area Territoriale. Esso costituisce un valido strumento di lavoro di cui si è dotata la Giunta regionale che permetterà di assicurare continuità ai processi di rendicontazione sulle politiche regionali. In attuazione del Piano, sono state prodotte un totale di 24 relazioni sulle 40 previste per il 2016 (60%) e il programma andrà a completamento nei primi mesi del 2017.

La costruzione del piano, oltre a garantire in prospettiva maggiore continuità di rendicontazione, offre occasioni, nel 2017, per:

- individuare leggi e/o norme obsolete che richiederanno interventi di revisione del *corpus normativo* regionale da realizzarsi eventualmente attraverso un progetto di legge *ad hoc*;

- instaurare un circolo virtuoso (clausola valutativa-relazione di Giunta-scheda consiliare) che, oltre a migliorare l'attuazione delle politiche, potrà senz'altro favorire la successiva produzione normativa;
- analizzare complessivamente le clausole valutative e le correlate relazioni predisposte dalla Giunta e ragionare in termini di loro evoluzione e perfezionamento (nel caso delle relazioni per esempio introducendo elementi propri della VIR);
- avviare un'attività di sensibilizzazione degli uffici di Giunta e Consiglio attraverso la realizzazione di momenti formativi congiunti.

Nel 2016 la clausola valutativa è stata inserita in 4 leggi regionali; esse confluiranno nell'aggiornamento del Piano Triennale di cui sopra. In particolare:

- art. 3 della l.r. 29 giugno 2016, n. 15 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- art. 46 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
- art. 41 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”;
- art. 7 della l.r. 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”.

Nello stesso anno, oggetto della relazione sono state concluse 4 missioni valutative di cui il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ha trasmesso i risultati all'organo esecutivo:

- Missione Valutativa n. 6 – “Le misure regionali per l'internazionalizzazione delle imprese: esperienze e risultati”
- Missione Valutativa n. 8 – “Esiti degli incentivi per l'insediamento di giovani agricoltori”
- Missione Valutativa n. 9 – “L'esenzione dalla tassa automobilistica per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti”;
- Missione Valutativa n. 10 – “Il sostegno alla partecipazione alle attività sportive e motorie in Lombardia”.

Sono state avviate anche altre 2 nuove missioni che si concluderanno nei primi mesi del 2017:

- Missione Valutativa n. 11 – “Le misure di finanza agevolata per le imprese gestite da Finlombarda”;

- Missione Valutativa n. 12 – “Garanzia Giovani.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Con la **legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5** “*Controllo sull’attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*” (www.consiglio.provincia.tn.it), è stata disciplinata nella Provincia autonoma di Trento l’attività di **valutazione ex post** della legislazione provinciale.

L’attività di controllo e di valutazione è stata definita, in termini di contenuti e di modalità operative, in uno specifico programma per la legislatura provinciale in corso, sottoscritto dai Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale. Tale programma prevede che l’attività di controllo e di valutazione sia realizzata attraverso un percorso collaborativo tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale, per accertare l’effettiva applicazione della vigente legislazione provinciale, i problemi riscontrati durante i passaggi attuativi, i motivi di eventuali difficoltà e la reale capacità degli interventi di produrre gli effetti desiderati sui destinatari, anche al fine di formulare specifiche osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

I documenti concernenti l’attività di controllo e di valutazione (cfr. allegato A alla presente relazione), sono pubblicati nell’apposita sezione dei siti istituzionali della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale, dedicata all’attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013.

Nel corso dell’anno 2016, in attuazione di tale programma, a seguito della definizione della metodologia da utilizzare per l’attività di controllo e valutazione delle leggi provinciali da parte del Tavolo di coordinamento della legge provinciale n. 5 del 2013 (organismo misto, formato da cinque componenti in rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza e di minoranza del Consiglio provinciale e della della Giunta), è stata conclusa la **valutazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)** – ed è stata avviata analoga attività sulla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*”.

Si segnala altresì che, nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013:

- è stata svolta, ai fini della **semplificazione dell'attività normativa**, un'attività di monitoraggio della vigente legislazione provinciale per verificare la presenza di norme desuete e inapplicate (riferite al periodo 1963 – 1989), confluita nella proposta di abrogazione di 31 norme, approvata nell'ambito della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale per l'anno 2017;
- a seguito della **verifica del rispetto degli obblighi informativi** previsti dalle vigenti leggi provinciali contenenti clausole informative o valutative, è in corso la predisposizione di una proposta per la loro eventuale modificazione o soppressione.

Si ricorda, infine, che per il Programma normativo provinciale è in corso di valutazione l'inserimento di uno specifico disegno di legge *“Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese”*, volto a introdurre nell'ordinamento provinciale la disciplina relativa al miglioramento della qualità della regolazione, attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi *ex ante* (AIR), delle valutazioni *ex post* (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

Allegato A

La qualità della regolazione nelle Regioni



Consiglio Regionale d'Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

RELAZIONE SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'AIR E DELLA VIR

Funzione di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)

In base alla legge n. 246 del 2005 (articolo 14, commi 4, come modificato dal comma 2 dell'art. 3, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), *"La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni"*.

La normativa regionale dell'Abruzzo, nella L.R. n. 26 del 2010, art. 8, fa propria tale definizione specificando che, **ai fini della VIR, nelle leggi possono essere inserite clausole valutative**¹, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e a valutarne gli effetti: **la missione valutativa**. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative, previste dalle clausole valutative, possono non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa.

Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato all'Ufficio Monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, su impulso del Comitato per la Legislazione, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene presentato all'Ufficio di Presidenza, distribuito ai Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

¹ di cui all'[art. 26](#), comma 2, dello [Statuto](#)

Clausole valutative

Nel corso degli anni 2011 - 2016, sono diventati legge della Regione Abruzzo **13 progetti** contenenti **clausole valutative**:

Anno 2016

1. L.R. 23 giugno 2016, n. 17 "Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi"
2. L.R. 4 marzo 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini"
3. L.R. 12 gennaio 2016, n. 4 "Lotta agli sprechi alimentari"
4. L.R. 5 luglio 2016, n. 19 "Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI"
5. L.R. 27 settembre 2016, n. 34 "Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali))"
6. L.R. 27 Dicembre 2016, n. 43 Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)

Anno 2015

7. L.R. 9 giugno 2015, n. 14 "Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative)"
8. L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014
9. L.R. 8 ottobre 2015, n. 26 Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo
10. L.R. 30 ottobre 2015, n. 34 Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio

Anno 2013

11. L.R. 20 novembre 2013, n. 42 Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012

Anno 2012

12. L.R. 23 novembre 2012, n. 57 Interventi regionali per la vita indipendente

Anno 2011

13. L.R. 6 luglio 2011, n. 18 Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare.

Attualmente, sono **31** le normative regionali che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** dell'attuazione della legge; negli ultimi anni, tuttavia, solo in pochissimi casi sono pervenute le previste relazioni alle Commissioni competenti o al Comitato per la Legislazione. Queste relazioni, nella loro sinteticità e schematicità, non sempre consentono di comprendere appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.

Di seguito il numero di relazioni pervenute per anno:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
n. 6	n. 5	n. 4	n. 1	n. 4	n. 6

Nell'anno 2016, a fronte degli scarsi risultati, è stata avviata una collaborazione tra l'Assemblea legislativa e l'Esecutivo, il Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione della Giunta e il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio.

La collaborazione ha consentito di ricevere, a fronte delle 11 richieste, 6 relazioni di rendicontazione che sono state pubblicate, assieme all'unica pervenuta nel 2015, sul sito web del Consiglio alla pagina dedicata.

Dal 2016 si è provveduto anche a segnalare alle strutture di Giunta le leggi regionali, di recente approvazione, contenenti clausole (ad oggi 10 leggi), in modo da consentire alle stesse di attrezzarsi per tempo per il lavoro di rendicontazione.

Missioni valutative

Le missioni valutative affidate e concluse dal 2011 ad oggi sono:

- L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"
- L.R. 15/2011 - "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";

- L.R. 45/2007 - "Norme per la gestione integrata dei rifiuti".

L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio": è volta ad incentivare la costruzione o il recupero di strutture industriali esistenti attraverso l'erogazione di un finanziamento agevolato alle imprese.

La missione valutativa condotta sulla politica ha evidenziato la sostanziale validità sia dell'intervento in termini di impatto sul territorio regionale degli investimenti realizzati dalle imprese beneficiarie, sia dello strumento del finanziamento agevolato. L'analisi ha evidenziato anche punti deboli e criticità, in particolare per la rigidità della norma, che ha posto numerosi vincoli all'operato delle imprese e dei soggetti attuatori (Giunta e Fi.R.A.) e per la superficialità nel prevedere meccanismi di garanzia a salvaguardia della solvibilità delle imprese, della posizione finanziaria di Fi.R.A. e della stessa Regione Abruzzo.

Il lavoro è completato anche da suggerimenti per le future politiche di finanziamento alle imprese:

- compiere analisi e raccogliere dati relativi ai bisogni finanziari dei soggetti operanti sul territorio;
- studiare i meccanismi e le modalità del sistema di finanziamento, allo scopo di tutelare la Regione in relazione alla solvibilità delle imprese e alla stipula di condizioni migliori nei rapporti finanziari con le banche;
- ponderare con attenzione eventuali vincoli normativi posti all'attività delle imprese beneficiarie e all'operato dei soggetti chiamati all'implementazione della politica, allo scopo di evitare conseguenze negative che richiederebbero interventi normativi o amministrativi successivi.

La L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali": si pone l'obiettivo di incentivare, mediante il ricorso allo strumento sanzionatorio, l'applicazione della normativa sulle barriere architettoniche, sia nazionale che regionale, da parte degli Enti Locali e degli Enti di trasporto pubblico regionale.

La sanzione consiste, per gli Enti Locali, nella perdita del diritto a percepire contributi o agevolazioni regionali a qualsiasi titolo e finalità per spese correnti o di investimento in caso di realizzazione, nel territorio di competenza, di opere pubbliche o private non conformi alla normativa vigente in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. La sanzione si applica anche alle società di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi non conformi alla normativa vigente in materia.

Per garantire l'efficacia dello strumento sanzionatorio è previsto l'obbligo (dovere d'ufficio) per i Segretari comunali e provinciali degli Enti locali e per i Direttori Generali degli Enti di trasporto pubblico regionale, di segnalare i funzionari e i professionisti responsabili di eventuali violazioni delle disposizioni normative.

Per la verifica delle violazioni, la legge prevede l'istituzione di due diverse Commissioni tecniche ciascuna costituita da un Dirigente della Direzione competente (lavori pubblici e trasporti), da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, designato tra i dipendenti

regionali della Direzione competente, e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

L'analisi ha confermato la sostanziale inattuazione della normativa, evidenziandone le carenze implementative e l'inefficacia del meccanismo sanzionatorio, fornendo indicazioni per il raggiungimento della piena operatività della legge.

L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa": si propone di raggiungere un duplice obiettivo: evitare lo spopolamento dei comuni così detti sismici e di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e fare fronte alla difficoltà di accesso all'abitazione delle giovani coppie, fornendo loro un contributo per l'acquisto della prima casa. Il lavoro ha evidenziato alcune carenze della politica e ha fornito indicazioni per migliorare gli strumenti e i meccanismi di gestione.

In particolare, viene proposto:

- il restringimento del numero delle categorie dei beneficiari (enti pubblici, giovani coppie, singoli e nuclei familiari, imprese e cooperative, privati per immobili diversi da abitazione) soprattutto in considerazione del budget piuttosto esiguo, ridottosi progressivamente di anno in anno;
- la progettazione di un diverso sistema di incentivi e di finanziamento che possa davvero favorire la permanenza nei Comuni soggetti a spopolamento, sottraendoli alla "concorrenza" dei Comuni più grandi;
- una diversa formulazione dei criteri d'accesso ai benefici che consentirebbe di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione.

L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate": eroga finanziamenti in favore di "progetti antiviolenza" finalizzati all'attivazione e alla gestione di "Centri antiviolenza" e "Case di accoglienza", con l'obiettivo ultimo di promuovere interventi di rete e di collaborazione che coinvolgano diversi soggetti sul territorio per contrastare in maniera più efficace il fenomeno della violenza di genere. Si propone inoltre di valorizzare percorsi di elaborazione culturale e pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne.

Il lavoro nasce con l'obiettivo di verificare lo stato dell'attuazione della L.R. 31/2006 a 7 anni dalla sua entrata in vigore e costituisce un aggiornamento dei contenuti di una Nota del dicembre 2009 che ha seguito la fase di prima applicazione della legge.

L'analisi dell'attuazione ha confermato la sussistenza delle criticità rilevate dal precedente lavoro ed evidenziato diversi altri elementi, suggeriti anche dall'esperienza maturata dagli operatori del settore, che necessitano di un intervento in conseguenza delle mutate esigenze del contesto sociale abruzzese.

In dettaglio:

- carenza di un sistema istituzionalizzato di raccolta dei dati sul fenomeno;
- mancanza di risorse finanziarie adeguate;
- disomogeneità territoriale della distribuzione dei Centri Antiviolenza;
- mancanza del ruolo di governo nella politica di contrasto alla violenza di genere da parte della Regione;

- non valorizzazione del ruolo svolto dalle reti provinciali con gli operatori del settore;
- disattenzione alla formazione specifica degli operatori;
- assenza di iniziative di sensibilizzazione del territorio sul tema.

L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto"; la missione valutativa ha analizzato lo stato di attuazione degli strumenti previsti per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute attraverso la bonifica e lo smaltimento dell'amianto presente sul territorio regionale.

In particolare l'analisi si è concentrata sull'applicazione di due strumenti:

1. il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che programma e gestisce le operazioni di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali contaminati,
2. l'erogazione dei contributi a Comuni e soggetti privati o associati per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (RCA) destinatari.

L'analisi ha evidenziato come la L.R. 11/2011 non abbia raggiunto integralmente i suoi obiettivi, in primo luogo per la mancata approvazione del Piano Regionale per l'Amianto (P.R.A.), il suo strumento operativo più importante.

In quanto all'altro obiettivo della legge, pur nella considerazione della validità degli strumenti operativi individuati, l'analisi ha suggerito alcuni spunti e riflessioni per incentivare la rimozione dei materiali contenenti amianto e assicurare un livello maggiore di salvaguardia e tutela della salute:

- assegnare maggiori risorse finanziarie per cofinanziare la rimozione e la bonifica delle strutture contaminate di edifici di proprietà degli Enti Territoriali e soggetti privati;
- promuovere altre forme di incentivazioni, come il reimpiego dei proventi derivanti da sanzioni, agevolazioni fiscali e/o riduzione IRAP per la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici;
- prevedere la comminazione di sanzioni amministrative per chiunque non comunichi la presenza di amianto negli edifici, ad opera di ASL, Comuni e Enti proposti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

L.R. 15/2011 "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)"; la missione valutativa ha avuto un percorso di elaborazione complesso, principalmente dovuto alle criticità che sono emerse in fase di raccolta dati.

La legge regionale sancisce l'obbligatorietà, per gli enti dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica, per i consorzi, le agenzie e le aziende regionali e le società controllate e partecipate, dell'adozione degli strumenti previsti dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 231, al fine di conseguire l'esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La norma regionale rinforza, in questo modo, l'incidenza del decreto legislativo che non prevede l'obbligatorietà dell'adozione del modello, ma lo considera un requisito indispensabile per realizzare l'esenzione dalla responsabilità amministrativa.

L'analisi ha evidenziato la scarsa risposta da parte degli enti nell'adempiere alle prescrizioni della legge regionale, sostanzialmente a causa della mancata conoscenza dei suoi contenuti e della difficile individuazione degli enti soggetti alla sua disciplina. Di qui le indicazioni per una sua migliore implementazione:

- definire puntualmente l'ambito soggettivo della legge con l'individuazione puntuale degli enti regionali sottoposti agli obblighi di adozione e di trasmissione del modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001;
- prevedere una sanzione per gli enti e le società che non ottemperano agli obblighi previsti dalla legge regionale.

L.R. 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti": la missione valutativa ha comportato attività di raccolta, analisi ed elaborazione di informazioni e dati volti a ricostruire un percorso di attuazione, rivelatosi abbastanza complesso e articolato.

L'analisi si è concentrata sui processi di adeguamento della normativa regionale alle nuove disposizioni comunitarie e statali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di governance del settore.

In particolare ne sono state evidenziate le difficoltà implementative, individuando le cause tecniche e procedurali che ne hanno determinato l'evoluzione e che hanno inciso notevolmente sui tempi: cambiamenti normativi che hanno imposto, per la loro rilevanza, la necessità di riscrittura del Piano regionale di gestione dei rifiuti; necessità di numerosi incontri per l'adeguamento condiviso del Piano; passaggio dalla IX alla X legislatura; cambiamenti organizzativi dei servizi competenti della Giunta Regionale.

Accanto alle difficoltà incontrate nei processi di pianificazione-programmazione e di costituzione della nuova governance, la gestione dei rifiuti in Abruzzo, pur manifestando tendenze positive, ha mostrato alcune criticità. I dati regionali, negli ultimi anni hanno avuto un trend in crescita per la raccolta differenziata, che ha permesso di recuperare, a partire dal 2010, il gap rispetto al dato medio nazionale. Anche i dati sullo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani hanno delineato una tendenza sostanzialmente positiva, in particolare a partire dagli anni 2008 e 2010. Tuttavia il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa vigente, in particolare per la raccolta differenziata, appare ancora lontano.

TEST PMI

Il Consiglio, pur non avendo competenze in materia di AIR, ha partecipato all'elaborazione della metodologia per l'applicazione del Test PMI (piccole e medie imprese).

Il Test, contemplato all'interno dello Small Business Act (SBA) di cui alle Comunicazioni della Commissione europea Com (2008) 394 e Com (2011)78, è una procedura di valutazione ex ante che consente di misurare l'impatto sulle PMI di interventi normativi, proposte di policy o interventi pubblici, nuovi o già esistenti. Consente, in particolare, di evidenziare i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) di un intervento pubblico, dal punto di vista delle PMI e della collettività, identificando, allo stesso tempo, le principali conseguenze che derivano dall'intervento.

Il Test PMI è stato elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare interistituzionale Giunta-Consiglio Regionale.

Si articola, tenuto conto anche delle indicazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quattro fasi:

1. Valutazione preliminare degli effetti economici della proposta;
2. Misurazione degli impatti sulle PMI;
3. Consultazione con i rappresentanti delle PMI;
4. Identificazione delle possibili alternative.

Dal 1° gennaio 2017 il Consiglio regionale ha avviato una fase di sperimentazione, sottoponendo a verifica le modalità di implementazione del test, in particolare: le fasi del Test e le modalità di calcolo di costi, oneri e benefici e di consultazione delle associazioni rappresentative dei destinatari delle proposte.

La sperimentazione ha durata biennale e, per ciascuna annualità, sarà sottoposto al Test un progetto di legge o un regolamento regionale da parte del gruppo di lavoro coordinato dalla Giunta regionale.

A conclusione della sperimentazione, il gruppo di lavoro elaborerà la metodologia definitiva e le modalità organizzative per l'applicazione del Test a regime.

Alla conclusione della fase di sperimentazione, si provvederà all'approvazione del Test da parte dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta regionale e della Commissione consiliare competente e all'adeguamento del Regolamento interno del Consiglio regionale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 bis della l.r. 26/2010.

f.to Il Direttore
Direzione Affari della presidenza e legislativi
Dott.ssa Giovanna Colangelo



*Nucleo per il Supporto e
l'Analisi della Regolamentazione
(NUSAR)*

PRIMA RELAZIONE DEL NUCLEO PER IL SUPPORTO E L'ANALISI DELLA REGOLAMENTAZIONE

*Relazione annuale ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare per la redazione dell'AIR e dell'ATN in attuazione
degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11, allegato al DPCR 137/2016*

Anno 2016

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della RegolamentazioneINDICE

1. Il Nucleo per il Supporto e l'Analisi per la Regolamentazione (NUSAR)	
1.1 L'istituzione del NUSAR: per una migliore qualità della regolamentazione	p. 2
1.2 Il DPGR 137/2016: la procedura di AIR e ATN	4
1.3 La composizione del NUSAR	6
2. Il NUSAR al primo anno di attività	
2.1 L'attività del NUSAR: uno sguardo d'insieme	7
2.2 AIR e ATN	9
2.3 La condivisione delle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale	12
2.4 Semplificazione e riordino normativo	13
3. I principali casi di interesse	
3.1 Le consultazioni dei portatori di interesse	14
3.2 DDL Cinema Campania	15
3.3 DDL Registro tumori animali	16
 ALLEGATI	
Allegato 1: DPGR 137/2016 e allegati	17

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione**1. Il Nucleo per il Supporto e l'Analisi per la Regolamentazione (NUSAR)****1.1 L'istituzione del NUSAR: per una migliore qualità della regolamentazione**

Il Nucleo per il Supporto e l'Analisi per la Regolamentazione (NUSAR), istituito presso la Giunta regionale dalla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa), svolge funzioni volte alla semplificazione e al miglioramento della qualità della regolazione al fine di ottenere un contesto normativo adeguato ad accelerare e sostenere la crescita della Regione.

In particolare, il NUSAR redige l'Analisi tecnico normativa (ATN) e l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, promuove il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino, effettua studi, analisi comparate e ricerche in materia di *"Better regulation"* al fine di individuare *best practices* a livello europeo, nazionale e regionale e di applicarle alla realtà regionale Campania. Inoltre, il Nucleo svolge un lavoro di coordinamento fra l'Ufficio legislativo e le strutture amministrative regionali di volta in volta competenti, al fine di realizzare le opportune consultazioni dei portatori di interesse nella fase di svolgimento dell'istruttoria legislativa.

L'ATN e l'AIR rappresentano i principali strumenti di *"Better regulation"* per migliorare la qualità delle leggi e renderle più efficaci. Lo Statuto della Regione Campania ha recepito tali strumenti disponendo, all'articolo 29, che le normative regionali debbano essere chiare e semplici e rinviando al Regolamento consiliare la definizione delle modalità di redazione dei testi normativi. Il Regolamento del Consiglio dedica il XVI capitolo alla qualità della regolamentazione, stabilendo espressamente, tra l'altro, che ogni disegno di legge di iniziativa del Consiglio debba essere accompagnato da AIR e ATN.

Nonostante le citate previsioni normative, fino al 2015 la Regione ha utilizzato questi strumenti in modo sporadico, disomogeneo e discrezionale, a seconda della volontà del singolo consigliere o membro della Giunta regionale titolare dell'iniziativa legislativa. Le uniche AIR prodotte sono state realizzate grazie a progetti di supporto all'attività normativa regionale sviluppati insieme al Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL) e al Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (Formez PA). Un discorso a parte va fatto per le ATN, solitamente realizzate dalla Giunta regionale seppur in maniera semplificata e non esaustiva. Non sono, invece, mai state effettuate valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR), benché espressamente previste in talune leggi regionali sotto forma di clausole valutative.

A modificare lo scenario è intervenuta la legge regionale n. 11/2015, la legge annuale di semplificazione per il 2015. Le previsioni al capo I del titolo II, che si concentrano sul miglioramento della qualità della regolamentazione, ridisegnano il quadro complessivo degli

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

strumenti di semplificazione normativa. Le disposizioni contenute agli articoli 4, 5, 6 e 7, rendono obbligatoria l'adozione degli strumenti di *Better regulation*, facendo espressamente riferimento alle Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*).

In particolare, l'articolo 4 della legge regionale 11/2015 prevede espressamente che i disegni di legge di iniziativa della Giunta debbano essere corredati dalle due relazioni ATN e AIR ai fini della loro trattazione a norma dello Statuto regionale. In caso di mancata presentazione delle relazioni il provvedimento non può essere esaminato dal Consiglio.

L'articolo 5 definisce i contenuti dell'ATN, analisi finalizzata a verificare l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali, dando anche conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti sulla stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.

Secondo l'articolo 6, l'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 246/2005 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.

Al fine di garantire l'attuazione delle citate previsioni, di cui alla legge 11/2015, l'articolo 7 istituisce, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR), formato da tre esperti con riconosciuta esperienza e competenza rispetto agli strumenti di *better regulation*. Attribuire la redazione dell'AIR a un organismo indipendente, il NUSAR, ancorché strutturato all'interno della Giunta regionale, e prevederne il confronto continuo con le strutture amministrative competenti, consente di massimizzare l'efficacia dell'AIR e di esentarla da condizionamenti, soprattutto quando si tratta di censurare provvedimenti che impongono oneri eccessivi per il mondo economico o sociale. Grazie a questo tipo di analisi preventiva, i provvedimenti legislativi della Giunta sono sempre accompagnati da una verifica degli oneri e da una valutazione dell'eventuale opzione "zero" o di non intervento, attraverso cui il legislatore è chiamato a porsi degli interrogativi sulla necessità della regolamentazione, sull'appropriatezza dello strumento normativo e sulla proporzionalità dell'intervento.

In questo senso, AIR e ATN rappresentano un metodo di lavoro, un processo e una

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

prassi avviata dall'Amministrazione regionale che punta soprattutto al confronto con gli *stakeholders*. Come previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015, ogni schema di disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale in Campania è, infatti, sottoposto alle consultazioni dei portatori d'interesse pubblici o privati, realizzate dalla struttura amministrativa proponente con l'affiancamento operativo del Nucleo. Tali consultazioni sono effettuate attraverso incontri e riunioni in presenza o anche per via telematica qualora i destinatari della normativa proposta non siano direttamente individuabili, ma sempre attraverso procedure allargate, che cercano il coinvolgimento di tutti i potenziali portatori di interesse.

1.2 Il DPGR 137/2016: la procedura di AIR e ATN

L'attuazione delle disposizioni della legge 11/2015 è stata successivamente completata dal decreto del Presidente della Giunta del 14 maggio 2016, n. 137. Con tale provvedimento è stato approvato un disciplinare che ha definito l'ambito di applicazione e le procedure per la realizzazione di ATN e AIR, specificando le funzioni ed il ruolo del NUSAR e individuando non solo le modalità per effettuare le consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari degli effetti diretti e indiretti della proposta normativa, ma anche i metodi di analisi e modelli di AIR.

Come stabilito dall'articolo 4 del disciplinare, ai fini della redazione di un disegno di legge, la struttura amministrativa competente, sulla base delle indicazioni dell'Assessore di riferimento, svolge un'adeguata istruttoria ed elabora, a conclusione, le linee generali dell'intervento normativo. A tal fine, la struttura proponente il disegno di legge procede a consultare i portatori di interessi particolari pubblici o privati destinatari degli effetti diretti ed indiretti dell'ipotesi di intervento normativo, così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

Tali consultazioni possono essere svolte anche per via telematica ovvero attraverso il sito internet istituzionale della Regione o secondo le modalità ritenute più opportune dalla struttura proponente.

Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente trasmette, tramite posta elettronica istituzionale (PEI) al NUSAR, all'indirizzo e-mail nusar@regione.campania.it, le linee generali dell'intervento normativo e gli esiti delle consultazioni. Il NUSAR, entro 3 giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente, provvede a redigere la "Scheda AIR" richiedendo agli uffici competenti, in caso di particolare complessità della materia, un supplemento di istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'AIR, la struttura proponente, con il supporto dell'Ufficio Legislativo e sulla base delle indicazioni dell'Assessore competente, elabora il disegno di legge e lo trasmette, con la relativa quantificazione degli oneri finanziari effettuata dalla Direzione Generale per le risorse finanziarie, al NUSAR per la redazione della "Scheda ATN".

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

Il disegno di legge completo di relazione illustrativa, “Scheda AIR” e “Scheda ATN”, è trasmesso alla Giunta regionale secondo quanto previsto dal Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla DGR n. 256/2014.


All’art. 6 il Disciplinare allegato al DPGR n. 137/2016 individua infine i casi di esenzione d’ufficio dall’AIR e dall’ATN, ovvero:

- i disegni di legge di revisione statutaria;
- il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale, i disegni di legge collegati e il DEFR, nonché le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 61 dello Statuto regionale;
- i disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Infine, è da evidenziare che, su motivata richiesta dell’Assessore proponente un disegno di legge, la Giunta regionale può consentire l’esenzione dall’AIR nei casi di necessità ed urgenza. La delibera della Giunta regionale di approvazione del disegno di legge, in tal caso, prende atto della richiesta di esenzione.

Le figure seguenti sintetizzano la procedura sopra illustrata attualmente in uso per la redazione di AIR e ATN.


Figura 1 – Diagramma di flusso della procedura AIR



Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

• • •

Figura 2 – Diagramma di flusso della procedura ATN



1.3 La composizione del NUSAR

Al fine di garantire la corretta attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8 della legge 11/2015, nel gennaio 2016 sono stati individuati gli esperti che compongono il NUSAR. Con la deliberazione n. 554 del 18/11/2015 la Giunta regionale ha indetto, successivamente a un interpello interno, un bando di selezione pubblico, tramite procedura comparativa, prevedendo per la selezione delle professionalità chiamate a comporre il NUSAR i medesimi requisiti già applicati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'individuazione e l'integrazione delle risorse dell'ufficio competente per AIR e ATN del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

In data 11/01/2016 sono stati, pertanto, selezionati due dei tre esperti dotati di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della elaborazione dell'AIR e dell'ATN, nella definizione e realizzazione di procedure di consultazione con gli stakeholders, nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi e nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi e nella valutazione di impatto, nonché nell'analisi statistica, economica e giuridica dei testi normativi: l'avv. Cecilia Honorati e il dott. Alessandro Zagarella.

Il Nucleo ha avviato la sua attività dall'1 febbraio 2016, entrando nel pieno delle sue funzioni nel maggio 2016 successivamente all'approvazione del sopra citato decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 maggio 2016, n. 137.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

2. Il NUSAR al primo anno di attività

2.1 L'attività del NUSAR: uno sguardo d'insieme

L'attività svolta dal NUSAR ha prodotto una corposa documentazione negli ambiti di competenza, relativi, come previsto dall'art. 8 della Legge regionale 11/2015, a:


- redazione dell'Analisi dell'Impatto della Regolamentazione e dell'Analisi Tecnico-Normativa;
- scambio delle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale;
- attività di supporto nella semplificazione normativa regionale ed elaborazione di testi unici.

La mole di documenti prodotti dal NUSAR nel periodo relativo al 2016 è sintetizzata attraverso la seguente tabella.

Tabella 1 – Documentazione prodotta dal NUSAR

Ambito	Tipologia di documento	Numero
	Note e attività di comunicazione interna	25
Redazione di AIR e ATN	Appunti di approfondimento	16
	AIR	7
	ATN	5
	Consultazioni attivate	6
	Soggetti coinvolti nelle consultazioni	53
Scambio delle migliori pratiche	Incontri a livello nazionale e internazionale	6
	Appunti comparati	13
	Report	6
Semplificazione e riordino normativo	Appunti di sintesi	15
	Proposte normative di semplificazione	13
	Schede di analisi per i testi unici	6

Il grafico seguente rielabora i dati quantitativi contenuti nella tabella precedente, illustrando in percentuale la distribuzione degli elementi documentali prodotti dal NUSAR nell'anno 2016 secondo gli ambiti di competenza individuati dalla legge.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione**Figura 3 – Attività del NUSAR**

Dall'analisi di tali dati emerge come l'attività prevalente del Nucleo è quella di redazione delle schede AIR e ATN (30%) per i disegni di legge d'iniziativa della Giunta regionale. In questa attività sono ricompresi sia l'elaborazione delle schede di AIR e ATN per ciascuno dei disegni di legge trasmessi dalle strutture amministrative regionali competenti per l'istruttoria, sia gli appunti ricognitivi di approfondimento sulle motivazioni socio-economiche e giuridiche alla base dell'adozione di tali provvedimenti.


La voce "semplificazione e riordino normativo" (29%) è riferita, invece, alla partecipazione del NUSAR ai gruppi di lavoro della Giunta regionale che si occupano della redazione dei testi unici nelle materie di interesse dell'Amministrazione regionale, tra cui l'agricoltura, le attività produttive, il turismo, ed il commercio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11/2015. Il NUSAR ha coadiuvato tali gruppi nella loro attività preliminare di indagine attraverso l'elaborazione delle schede di analisi di ricognizione. Inoltre, il NUSAR ha supportato le strutture amministrative e l'Ufficio legislativo nella stesura di proposte normative, specialmente in relazione alla definizione dei contenuti della legge annuale di semplificazione.

Lo "scambio delle migliori pratiche" (21%), sviluppato sia attraverso una fase proattiva di partecipazione ai tavoli di confronto a livello nazionale ed europeo, sia attraverso l'approfondimento delle questioni giuridiche connesse all'intervento normativo, anche attraverso studi, ricerche ed analisi comparate, si attesta come un ulteriore filone rilevante nell'attività complessiva del NUSAR.

L'attività di dialogo sia interno, con le strutture amministrative, sia esterno, con i portatori di interesse e le istituzioni, finalizzata ad implementare nel processo normativo regionale i valori della trasparenza e della partecipazione, ha occupato il 20% dell'attività del NUSAR.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione**2.2 AIR e ATN**

Dall'analisi della produzione documentale per l'anno 2016, è possibile osservare come nella presenta legislatura dopo l'entrata in vigore della procedura istituzionalizzata con il DPGR n. 137/2016, il livello di adempimento della Giunta regionale, per tramite del NUSAR, all'obbligo di svolgere le Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) sui disegni di legge di iniziativa della Giunta è passato dallo 0% al 100%, come illustrato dalla figura successiva.

Figura 4 – Rapporto percentuale tra DDL e AIR realizzate

Inoltre, si evidenzia che l'AIR è stata svolta anche su provvedimenti poi non formalizzati in disegno di legge, proprio in virtù delle osservazioni contenute nell'analisi di impatto (come nel caso del DDL "Registro tumori animali" di cui al paragrafo 3,3).

L'eventualità di esenzione dall'AIR per i disegni di legge d'iniziativa della Giunta non si è mai verificata nel corso dei primi 8 mesi di attività, ovvero dall'entrata in vigore del Decreto 137/2016.

Tabella 2 – DDL di cui è stata richiesta l'esenzione dall'AIR


	Numero
DDL con esenzione richiesta	0

Se per l'ATN si registra un'invarianza rispetto al suo adempimento in quanto, infatti, veniva già compilata per i disegni di legge d'iniziativa della Giunta, anche se attraverso una scheda di analisi obsoleta, la vera novità riguarda la redazione dell'AIR, in Regione Campania

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

prevista sia dallo Statuto sia dal Regolamento consiliare, ma mai adempiuta se non attraverso iniziative sperimentali sporadiche.

Figura 5 – Rapporto percentuale tra DDL e ATN realizzate



L'istituzionalizzazione della procedura AIR ha determinato 3 principali risultati:

- 1) l'effettiva partecipazione di cittadini e stakeholders al processo decisionale fin dalla fase prodromica di avvio del percorso normativo, in maniera tale da rendere l'intervento normativo rispondente alle necessità effettive della collettività. Ciò ha impattato positivamente anche sull'effettività e l'efficacia delle norme approvate, proprio perché preventivamente condivise;
- 2) il miglioramento della qualità della regolamentazione (grazie all'utilizzo degli strumenti di semplificazione e di "better regulation" e all'approvazione dei soli disegni di legge che hanno una reale effettività e comportano un impatto positivo sulle imprese e sulla crescita economica. A titolo di esempio basti pensare che, ad esito di questa procedura, in un caso si è deciso di non procedere alla presentazione del ddl essendo prevalsa la cd "opzione zero");
- 3) l'adozione di un metodo di lavoro che ha incrementato l'efficienza del processo decisionale attraverso la riduzione delle tempistiche e degli oneri burocratici, il pieno e riuscito coinvolgimento di tutte le strutture amministrative regionali.

Questi effetti altamente impattanti sul processo decisionale garantiscono in ultima istanza l'accountability dei decisori politici e la coerenza delle politiche pubbliche regionali perché, da un lato, inducono il decisore a programmare e a condividere a priori tutti gli interventi, assumendosi pubblicamente la responsabilità delle proprie scelte; dall'altro rendono trasparente ogni scelta compiuta attraverso l'Analisi di impatto della

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione



regolamentazione, così da cancellare anche quelle "zone d'ombra" che spesso si annidano in talune scelte normative. Si tratta, infine, di un modello che, pur essendo inclusivo e partecipato, non ha rallentato il processo decisionale, ma lo ha reso più efficiente, come dimostrano i dati sul trend di riduzione dei tempi di approvazione di un disegno di legge in Campania (da 70 giorni medi per l'approvazione di un ddl nel 2015, a 39 giorni medi per l'approvazione di un ddl nel 2016).


La tabella successiva indica per quali disegni di legge sono state realizzate le AIR e le ATN nel periodo che va dal maggio 2016 al dicembre 2016.

Tabella 3 – Elenco delle AIR e ATN svolte

DDL	AIR	ATN
<i>"Cinema Campania. Norme per la promozione e la valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva"</i>	X	X
<i>"Registro tumori animali"</i>	X	X
<i>"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale"</i>	X	X
<i>"Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale"</i>	X	X
<i>"Testo unico in materia di commercio"</i>	X	X
<i>"Razionalizzazione della disciplina sulla gestione ed alienazione dei beni regionali"</i>	X	X
<i>"Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici"</i>	X	X

Nel grafico sottostante, invece, è indicata la percentuale di AIR e ATN svolte distinte secondo la tipologia tematica afferente a ciascun disegno di legge.

Figura 6 – AIR e ATN svolte per tipologia tematica dei DDL



Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione**2.3 Lo scambio delle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale**

Il NUSAR partecipa attivamente ai lavori dell'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), strumento di collegamento e formazione tra gli uffici legislativi dei Consigli e delle Giunte regionali.

Il NUSAR ha assicurato la partecipazione alle iniziative dell'OLI, rappresentando le innovazioni intervenute recentemente nell'ordinamento regionale e garantendo l'attività di diffusione dei risultati di una migliore attività normativa in Campania, attraverso l'illustrazione di casi concreti. In particolare, il NUSAR ha partecipato ai seguenti incontri:

- Roma 1-2 dicembre 2016: sulle politiche di sostegno ai processi partecipativi ed in particolare sui contenuti della legge 3/2010 della Regione Emilia-Romagna; sugli atti dell'Unione europea di interesse regionale; sulla nuova disciplina della dirigenza pubblica;
- Firenze 29-30 settembre 2016: sui nuovi principi in materia di "Better regulation" (il TOOL BOX); sulla mappatura delle attività soggette a SCIA dopo l'adozione dello Schema di decreto legislativo in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124; sul c.d. "Decreto FOIA" e il diritto di accesso;
- Roma 18 settembre 2016: sull'economia circolare: la legislazione dell'unione europea sui rifiuti nel nuovo pacchetto;
- Roma 16-17 giugno 2016: sullo schema di decreto legislativo sulla Trasparenza - Riforma Madia e sulla riforma Costituzionale;
- Roma 14-15 aprile 2016: sugli schemi di decreti legislativi della Riforma Madia della Pubblica amministrazione; sulla qualità della regolazione nella programmazione 2014 – 2020: *PON Governance* e capacità istituzionale; sulla legislazione elettorale statale con riflessi sulla legislazione elettorale regionale.

Il NUSAR partecipa, inoltre, ai tavoli di confronto coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Legislativi, in seno alla Conferenza Unificata. In tale ambito, il NUSAR ha provveduto alla riattivazione della necessaria collaborazione multilivello nell'ambito del Gruppo di lavoro AIR-VIR, trasmettendo formalmente per via telematica il 31 marzo 2016 le informazioni necessarie per la compilazione della "Relazione al Parlamento 2016 sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)" che il DAGL, quale referente nazionale per la materia, deve redigere annualmente e che compendia anche una sezione dedicata alla qualità della regolamentazione in ambito regionale. Inoltre, sono state condivise a livello interregionale le iniziative, in corso di elaborazione, finalizzate a delineare il nuovo progetto che il DAGL proporrà a valere sul PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 (obiettivo tematico

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

n. 11). La nuova proposta progettuale è stata ipotizzata su tre linee principali di intervento, sotto le quali sono state individuate delle attività specifiche, tese a sviluppare i Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) adottati dalle Regioni:

- sostegno all'attuazione dei PRA, in materia di manutenzione ed adeguamento normativo in ambiti di regolazione di interesse per le politiche di sviluppo, in una logica di coordinamento e condivisione multilivello;
- promozione del partenariato nei processi di formazione e revisione della regolazione, nell'ottica del Codice di condotta europeo, mediante la sperimentazione e l'integrazione delle procedure di consultazione nel ciclo della regolazione;
- digitalizzazione ed efficientamento dei processi di formazione e valutazione delle norme, nell'ottica del ciclo della regolazione, mediante il riuso, da parte delle Regioni interessate, della piattaforma web qualitaregolazione.gov.it.

2.4 Semplificazione e riordino normativo

Al fine di semplificare il quadro normativo regionale e rendere più competitivo il mercato, generando benefici diretti e indiretti per i cittadini e le imprese, il NUSAR ha supportato le strutture amministrative regionali e l'Ufficio Legislativo del Presidente nelle attività di riflessione e individuazione di proposte normative relative alla semplificazione amministrativa e normativa, nonché all'individuazione di pratiche di successo vigenti in altri contesti regionali.

Il NUSAR è stato pertanto attivamente coinvolto nelle seguenti attività:

- redazione di 13 proposte normative per l'elaborazione della Legge annuale di semplificazione, di cui l'approvazione annuale è prevista dalla Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia", che prevede l'approvazione annuale di una legge di semplificazione entro il 31 marzo di ogni anno;
- Elaborazione di appunti e schede comparate per l'esame delle normative regionali in ambiti di interesse della giunta regionale, finalizzate alla redazione di proposte normative da implementare nell'ordinamento vigente;
- elaborazione di una scheda operativa di indagine per la ricognizione normativa a livello regionale finalizzata alla redazione di Testi Unici, supportando i gruppi di lavoro nella loro attività di riesame e riordino della normativa regionale, principalmente in materia di: a) agricoltura; b) attività produttive; c) turismo; d) commercio, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 11/2015.

Oltre ad un'attività di ricognizione delle normative regionali vigenti, il Nucleo ha effettuato attività di indagine e studio al fine di predisporre uno studio preliminare per l'attivazione a livello regionale di una nuova procedura per la partecipazione della Regione alla definizione delle politiche dell'Unione europea in fase ascendente e a un loro recepimento più efficace in fase discendente.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione



3. I casi di interesse

3.1. Le consultazioni dei portatori di interesse

Le fasi di consultazione rappresentano, secondo gli indirizzi dell'Unione europea e degli organismi internazionali che si occupano di qualità della regolamentazione, un momento essenziale dell'istruttoria dei disegni di legge poiché, garantendo la partecipazione dei soggetti direttamente e indirettamente destinatari degli effetti dei provvedimenti, consentono di acquisire informazioni preziose per migliorare i testi. Adottare tale procedura a livello regionale ha portato la Regione Campania all'avanguardia nel processo di implementazione degli strumenti finalizzati a rendere più partecipato e trasparente il processo normativo, considerato che spesso, a causa dell'elevato numero di stakeholder, è difficile poterli coinvolgere in maniera diretta. Accanto quindi alle riunioni con i portatori d'interesse organizzate nei quali questi fossero identificabili e circoscritti, si affianca l'attività di pubblicazione online degli schemi di provvedimento in una specifica sezione del sito istituzionale "*CAMPANIA INFORMA*", in modo da garantire pieno accesso e conoscibilità dell'attività normativa della Giunta regionale e in modo da acquisire per via telematica proposte ed osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Nell'effettuare le consultazioni, il NUSAR tiene presenti alcuni standard minimi di garanzia ovvero trasparenza e chiarezza dell'informazione, pubblicità, accessibilità, durata, analisi dei dati, feedback. In ossequio a tali standard, infatti, la pubblicazione degli schemi di provvedimento è: 1) accompagnata da una relazione illustrativa; 2) preceduta da una comunicazione formale da parte della Regione nei confronti di tutti i potenziali destinatari individuabili a priori; 3) accessibile a chiunque ne voglia prendere visione; 4) garantita per un termine minimo di 15 giorni, ad eccezione dei casi di urgenza; 5) supportata da dati e analisi a corredo; 6) corredata dalla rendicontazione delle proposte di modifica od osservazioni accolte.

Proprio in quest'ottica, il NUSAR sta perfezionando ed ampliando la prassi delle consultazioni. Per realizzarle nel modo più spedito, aperto ed efficiente possibile, sarà a breve introdotta un'apposita sezione del nuovo portale della Regione, ben visibile, accessibile e usabile, il cui titolo sarà "*CAMPANIA PARTECIPA*". Tale pagina sarà interamente dedicata alle consultazioni e alla presentazione del materiale elaborato dal NUSAR, con la pubblicazione dei contributi di chiunque voglia intervenire e commentare i disegni di legge della Giunta regionale. L'esito della consultazione sarà poi indicato nella documentazione a corredo del disegno di legge e pubblicato all'atto della presentazione del provvedimento.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione**3.2 DDL Cinema Campania**

Le consultazioni svolte ai fini della redazione dell'AIR allo schema di disegno di legge sul cinema, poi divenuto legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30 recante "Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva", ha visto la partecipazione attraverso momenti specifici di confronto, degli operatori regionale del settore, tra cui anche gli appartenenti al Comitato per una Legge Regionale sul Cinema in Campania, che raccoglie circa 350 operatori e professionisti del settore, e la Fondazione Film Commission Regione Campania.

In particolare, il 28 giugno 2016 si è svolta presso la sede della Regione Campania una riunione in cui gli operatori del settore e le associazioni di categoria si sono confrontate con la struttura amministrativa regionale, alla presenza del Presidente della Giunta Regionale. A margine della riunione è stato richiesto ai partecipanti di inviare all'Ufficio Legislativo del Presidente tramite posta elettronica ed entro il 1° luglio specifiche proposte di modifica e/o integrazione del testo discusso.

Il Comitato per una Legge Regionale sul Cinema in Campania ha inviato per via telematica il 30 giugno all'Ufficio Legislativo del Presidente un *position paper* chiedendo alla Regione di dotarsi di una legge che affronti tutti gli aspetti del settore cinematografico e audiovisivo, mettendo a sistema le risorse attraverso un meccanismo chiaro e trasparente di regole, al fine di riordinare il comparto e integrare, in maniera organica e secondo un unico disegno di sviluppo, le diverse filiere esistenti. Il 1° luglio è stato acquisito dall'Ufficio Legislativo del Presidente un ulteriore documento di posizione inviato dalla Fondazione Film Commission Regione Campania sul ruolo delle Film Commission nelle esperienze regionali e sull'attività della Fondazione. Nella medesima giornata sono state anche acquisite le osservazioni provenienti da Rai Cinema, che richiedeva che il riferimento al settore dell'audiovisivo fosse presente in tutti i riferimenti del testo di legge. Rilevata e valutata la pertinenza delle proposte e il loro valore socio-economico, nonché al loro sostenibilità e compatibilità con l'ordinamento, le linee generali di sviluppo delle proposte sono state acquisite nel testo dell'intervento normativo.

Tale operazione di coinvolgimento nella primissima fase di redazione del provvedimento ha comportato tre effetti positivi: 1) la piena partecipazione degli *stakeholders* al procedimento normativo attraverso un momento di confronto proattivo finalizzato ad individuare le soluzioni più rispondenti alle necessità del settore; 2) l'ampia convergenza di maggioranza e opposizione sul testo del disegno di legge che ne ha consentito l'approvazione all'unanimità in sede consiliare; 3) un iter consiliare estremamente spedito, che si è concluso in poco più di un mese (dall'8 settembre al 6 ottobre 2016).

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione**3.3 DDL “Registro tumori animali”**

Come anticipato, nello svolgimento dell’AIR, il NUSAR procede alla valutazione ed alla comparazione tra la situazione normativa, sociale ed economica attuale e quella attesa a seguito dell’attuazione di opzioni alternative. In questa analisi, risultano pertanto fondamentali due passaggi, ovvero:

- la valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (c.d. “Opzione zero”) – sezione 3 della “Scheda AIR”;
- la valutazione delle opzioni alternative all’intervento regolatorio - sezione 4 della “Scheda AIR”.

Queste valutazioni attengono a due diversi ordini di considerazioni. Nel primo caso l’opzione zero va preferita quando la normativa vigente si dimostra più vantaggiosa rispetto a un nuovo intervento pubblico. Essa non va pertanto confusa con un “azzeramento” della regolazione. Nel secondo caso, si valutano opzioni alternative di intervento esaminando i “presupposti”, ovvero le condizioni giuridiche, economico-sociali, organizzative e finanziarie per la relativa attuazione. Sulla base dei risultati della valutazione delle diverse opzioni, in rapporto agli obiettivi prefissati, viene quindi individuata l’opzione preferita.

Nel caso del DDL “Registro tumori animali”, il NUSAR, valutando opzioni alternative di intervento, ha ravvisato che in mancanza di un esplicito obbligo di disciplinare la materia con legge, la possibilità di ricorrere ad una delibera di Giunta fosse la soluzione migliore presentando l’indubbio vantaggio di poter usufruire di un iter di approvazione e di possibile futura modifica del testo estremamente ridotti, senza la necessità di un dispendioso passaggio in Consiglio Regionale. Inoltre, la bontà della scelta di questa opzione è stata suffragata da altri fattori, quali: 1) la già piena operatività del Registro Tumori Animali così come disciplinato dal Piano Regionale Integrato adottato dalla Regione Campania con DGR n. 617 del 2015; 2) l’intervento solo con delibera di Giunta regionale da parte delle altre Regioni (così l’Umbria, la Toscana e il Piemonte); 3) il pieno raggiungimento degli obiettivi attesi anche con l’adozione di una delibera di giunta e non di una legge regionale.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione



4. Allegati

Allegato 1: DPGR 137/2016 e allegati

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a) lo Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, all'articolo 30, prevede che le normative regionali si caratterizzino per la chiarezza e la semplicità dei testi, al fine di assicurarne la qualità;
- b) l'Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "*Legiferare meglio*" del 13 aprile 2016 promuove la qualità della normativa e la trasparenza del processo al fine di garantire una legislazione comprensibile e chiara, di consentire ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese di comprendere facilmente i loro diritti e obblighi, di prevedere adeguate prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione e di evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi;
- c) la legge 28 novembre 2005, n. 246 avente ad oggetto "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*", all'articolo 14, comma 1, introduce disposizioni volte alla semplificazione della regolamentazione;
- d) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, recante "*Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015*", prevede che il processo normativo regionale si conformi ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, e che a tali fini la Giunta Regionale si avvalga dei seguenti strumenti:
 1. Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR);
 2. Analisi Tecnico Normativa (ATN);
- e) l'articolo 5 della legge regionale n. 11/2015 espressamente dispone che: "*Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.*";
- f) l'articolo 6 della legge regionale n. 11/2015 espressamente dispone che: "*Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni: 1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese; 2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14 della legge 246/2005; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.*";
- g) con delibera della Giunta regionale n. 256 dell'11 luglio 2014 è stato adottato il Regolamento interno della Giunta regionale della Campania recante norme sul funzionamento interno dell'organo collegiale;

RITENUTO di dover definire, in attuazione della normativa sopra richiamata, i criteri generali e le procedure dell'AIR, le relative fasi di consultazione, le tipologie sostanziali e i casi e le modalità di esclusione dell'AIR, i metodi di analisi e i modelli di AIR e i criteri e i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR;

CONSIDERATO opportuno individuare modelli di relazione AIR e ATN che siano uniformi rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, "*Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*", dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 recante "*Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246*" e dalla direttiva del Presidente del Consiglio 10 settembre 2008, recante "*Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)*";

VISTI:

- a) lo Statuto della Regione Campania;
- b) l'Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "*Legiferare meglio*" del 13 aprile 2016;
- c) la legge 28 novembre 2005, n. 246;

- d) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170,
- f) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008;
- g) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013;
- h) il Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla delibera della Giunta regionale n. 256 dell'11 luglio 2014;

DECRETA

1. di approvare il disciplinare allegato (all. 1) al presente decreto recante *“Disciplinare per la redazione dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dell’Analisi Tecnico Normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11”*;
2. di approvare le schede “AIR” e “ATN” allegate al suddetto disciplinare (all. 2 e all. 3);
3. di trasmettere il presente decreto al Capo di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, ai Dirigenti degli Uffici Speciali e alle strutture di riferimento, al Direttore Generale dell’Attività Legislativa del Consiglio Regionale, nonché al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

ALLEGATO 1**Disciplinare per la redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dell'Analisi Tecnico Normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8****della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11****Art. 1*****Ambito di applicazione***

1. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dall'Analisi Tecnico Normativa (ATN).
2. Il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolazione (di seguito NUSAR), ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, assicura, per conto della Giunta Regionale, la corretta e completa elaborazione dell'AIR e dell'ATN sulla base delle schede allegate al presente Disciplinare e della procedura di seguito illustrata.
3. Le schede AIR e ATN costituiscono documentazione a corredo delle proposte di deliberazione di approvazione dei disegni di legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento interno della Giunta regionale della Campania, adottato con Delibera della Giunta regionale n. 256, dell'11 luglio 2014.

Art. 2***Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)***

1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.
2. La "scheda AIR" è redatta secondo la scheda allegata (all. 2).

Art. 3***Analisi Tecnico Normativa (ATN)***

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007, verifica in particolare: a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (cosiddetta opzione zero); b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali; c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea; d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa per superare la frammentarietà del quadro normativo; e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa; f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.

3. La "scheda ATN" è redatta secondo la scheda allegata (all. 3).

Art. 4***Procedura di redazione dell'AIR e dell'ATN***

1. Ai fini della redazione di un disegno di legge, la struttura amministrativa competente, sulla base delle indicazioni dell'Assessore di riferimento, svolge un'adeguata istruttoria ed elabora, a conclusione, le linee generali dell'intervento normativo.

2. Ai fini dell'elaborazione delle linee di intervento di cui al comma precedente, la struttura proponente il disegno di legge procede a consultare i portatori di interessi particolari pubblici o privati destinatari degli effetti diretti ed indiretti dell'ipotesi di intervento normativo, così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

3. Le consultazioni possono essere svolte anche per via telematica ovvero attraverso il sito *internet* istituzionale della Regione o secondo le modalità ritenute più opportune dalla struttura proponente.

4. Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente trasmette, tramite posta elettronica istituzionale (PEI) al NUSAR, all'indirizzo e-mail nusar@regione.campania.it, le linee generali dell'intervento normativo e gli esiti delle consultazioni.

5. Il NUSAR, entro 3 giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente, provvede a redigere la “Scheda AIR” richiedendo agli uffici competenti, in caso di particolare complessità della materia, un supplemento di istruttoria.

6. Sulla base delle risultanze dell’AIR, la struttura proponente, con il supporto dell’Ufficio Legislativo e sulla base delle indicazioni dell’Assessore competente, elabora il disegno di legge e lo trasmette, con la relativa quantificazione degli oneri finanziari effettuata dalla Direzione Generale per le risorse finanziarie, al NUSAR per la redazione della “Scheda ATN”.

7. Il disegno di legge completo di relazione illustrativa, “Scheda AIR” e “Scheda ATN”, è trasmesso alla Giunta regionale secondo quanto previsto dal Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla DGR n. 256/2014.

Art. 5

Relazione annuale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il NUSAR predispone una relazione sintetica che dia conto delle AIR e delle ATN redatte e delle modalità seguite per la loro redazione, evidenziando, ove presenti, criticità applicative.

2. La Giunta regionale adotta la relazione di cui al comma precedente e la trasmette al Consiglio regionale.

Art. 6

Norme finali

1. Su motivata richiesta dell’Assessore proponente un disegno di legge, la Giunta regionale può consentire l’esenzione dall’AIR nei casi di necessità ed urgenza. La delibera della Giunta regionale di approvazione del disegno di legge prende atto della richiesta di esenzione.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente disciplinare:

1. i disegni di legge di revisione statutaria;
2. il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale, i disegni di legge collegati e il DEFR, nonché le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 61 dello Statuto regionale;
3. i disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

ALLEGATO N. 2**SCHEDA AIR****ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.</p> <p>In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate;2. l'indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo;3. la descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;4. l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. <p>La sezione indica eventualmente le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.</p>
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	<p>La sezione descrive le consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto.</p> <p>La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.</p> <p>Nelle consultazioni di cui alla presente sezione non rientrano i pareri di organi istituzionali.</p>
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione</i>	<p>La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di</p>

<i>(opzione zero)</i>	cui alla sezione 1.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	<p>La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione.</p> <p>La sezione illustra, inoltre, i risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi.</p>
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti; 2. l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese; 3. l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	<p>Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle imprese. La sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'opzione prescelta con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, dando conto a domande quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la previsione normativa limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)? 2. la previsione normativa riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)? 3. la previsione normativa riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)? <p>La sezione descrive infine l'eventuale impatto della proposta normativa sulle politiche volte a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e ad incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile.</p>
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>La sezione descrive:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio; 2. le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

	<ol style="list-style-type: none">3. gli strumenti e le modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;4. i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.
<i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i>	<p>La sezione dà conto del rispetto del livello minimo di regolazione comunitaria e, dunque, della coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi se non sono strettamente necessari.</p> <p>Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;2. l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;3. l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive. <p>Nella sezione sono esposte le eventuali circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende strettamente necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.</p>

ALLEGATO N. 3**SCHEDA ATN****ANALISI TECNICO NORMATIVA**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	La sezione è volta a verificare: <ol style="list-style-type: none"> 1. il rispetto dell'ordinamento UE ed in particolare i principi in materia di libera concorrenza; 2. l'esistenza di procedure di infrazione sulla tematica oggetto di regolazione; 3. il rispetto dei principi dell'ordinamento internazionale.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	La sezione verifica l'eventuale violazione di: <ol style="list-style-type: none"> 1. profili di legittimità costituzionale; 2. particolari principi concorrenti della legislazione statale.
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	Nella sezione si dà conto del rispetto dei principi contenuti nello Statuto regionale.
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	La sezione valuta: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'esistenza di norme di pari contenuto confliggenti; 2. la possibilità di coordinare l'intervento con le disposizioni in vigore.
<i>5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	La sezione verifica: <ol style="list-style-type: none"> 1. la possibilità di inserire eventuali misure di semplificazione procedimentale; 2. la presenza di duplicazioni di funzioni di Comitati, commissioni, osservatori e la possibilità di sopprimere o ridurre quelli esistenti; 3. la possibilità di ricorrere alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti; 4. l'esistenza di disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente; 5. l'assenza di rilegificazioni;

	6. gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse.
<i>6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	La sezione dà conto dell'esistenza di disegni di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti ad introdurre materie analoghe o a perseguire le medesime finalità.
<i>7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Nella sezione sono individuati: <ol style="list-style-type: none">1. eventuali principi giurisprudenziali che dettano le linee interpretative in materia;2. eventuali giudizi di costituzionalità pendenti.
<i>8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	La sezione indica: <ol style="list-style-type: none">1. la tipologia di eventuali provvedimenti attuativi;2. la congruenza dei termini previsti per la loro adozione
<i>Sezione 9 – Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La sezione riporta la quantificazione delle spese delle misure previste dal provvedimento e il suo impatto sul bilancio regionale, dando conto e informazione delle coperture identificate alla luce del parere reso dalla Direzione generale Risorse Finanziarie alla Giunta regionale.

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI



Il Responsabile del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato
Maurizio Ricciardelli

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG	/	/	/
DEL	/	/	/

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie
affariregionali@pec.governo.it
segreteria tecnica.poa@palazzochigi.it

Bologna 5 aprile 2017

Oggetto: Relazione sulle attività in merito alle esperienze di AIR, ATN, e VIR svolte dalla Regione Emilia-Romagna (anno 2016)

Facendo seguito alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 00004939 P-4.23.2.1 del 20 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la trasmissione, con riferimento all'anno 2016, degli elementi informativi riguardanti l'attività delle regioni in merito alle esperienze di AIR e VIR svolte da detti Enti, ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 170 del 2008, la Regione Emilia-Romagna illustra quanto segue.

SOMMARIO

1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.

**2. L'ATTUAZIONE DELLA TERZA LINEA DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEL 2016:
2.1. LE LEGGI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA; 2.2. L'ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) E ANALISI TECNICO-FINANZIARIA; 2.3. L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) E TEST MPMI; 2.4. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (V.I.R.) E LE CLAUSOLE VALUTATIVE.**

Viale Aldo Moro 18
40127 Bologna

Tel 051.527.5954-5942 Email: dgreii@regione.emilia-romagna.it

Fax 051.527.7810 PEC: dgreii@postacert.regione.emilia-romagna.it

A uso interno DP / Classif.

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Fasc.

ANNO	NUM	SUB.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.

I temi della qualità della regolazione sono da tempo all'attenzione delle politiche della Regione Emilia Romagna. Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall'art. 28 (in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell'elaborazione normativa), dall'art. 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall'art. 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vi è un intero Titolo che contiene norme che indirizzano l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

Come già ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni, la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ormai più di cinque anni fa, la legge n. 18 del 7 dicembre 2011, recante *“Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione”*, con la quale si sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la *“misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.)*. La legge n. 18 ha altresì istituito la *“Sessione di semplificazione”*, cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione; tale sessione rappresenta un impegno e un'occasione annuale per la riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione in questo ambito, nell'anno di riferimento. In occasione delle due Sessioni



di semplificazione – svoltesi rispettivamente nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 - sono state approvate ed implementate sei linee d'azione per la semplificazione. In particolare l'attuazione della **Terza Linea – dedicata a “Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione – AIR, VIR e ATN”** - mediante la costituzione di un gruppo tecnico tematico ad essa dedicato ha consentito l'adozione di una serie di misure significative di semplificazione. Il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire da parte della Regione un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e quantitativi della propria produzione normativa sono rappresentati da un ampio Documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. “ciclo della normazione” (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione).

2. L'ATTUAZIONE DELLA TERZA LINEA DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEL 2016

2.1. Le leggi di semplificazione normativa

Il tema della qualità della regolazione e con esso quello della necessità di uno snellimento del corpus normativo non sono nuovi e sono da tempo all'attenzione del legislatore regionale. In attuazione delle sue indicazioni, a partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si è basata su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tale attività ha portato all'approvazione della **legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione

 **Regione Emilia-Romagna**

di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative; della **legge 16 luglio 2015, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative; e, da ultimo, della **legge 30 maggio 2016, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2016 - Abrogazioni di leggi regionali)** che con cui sono state abrogate 53 leggi regionali. Queste ultime due leggi sono state concepite altresì come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato "Programma Refit", di cui alla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive". Tale attività ha pertanto assunto carattere permanente, concentrandosi ogni legge sull'analisi ed eventuale abrogazione delle normative regionali approvate nell'arco di un decennio, a cominciare dal primo decennio di produzione normativa (1971-1980), per poi esaminare il secondo decennio (1981-1990) fino ad arrivare, con il progetto attualmente in corso di elaborazione e di prossima approvazione, al decennio 1991-2000.

2.2. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria

L'analisi tecnico-normativa viene svolta sui progetti di legge di iniziativa dell'esecutivo da parte del Servizio "Affari legislativi e Aiuti di Stato" della Giunta mediante una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge di cui il Servizio si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge. Il contenuto di tale scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa". La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa in realtà è molto più ricca di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi



espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi. La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati, es. semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o di consultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Si ricorda altresì che a partire dal 1 marzo 2014 è previsto che tutte le delibere di Giunta relative a progetti di legge o regolamento siano corredate di due pareri: il parere di adeguatezza tecnico-normativa - rilasciato dal Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato – che esprime una valutazione positiva in termini di correttezza tecnico-redazionale e in termini di coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, dello Stato e regionale (sia a livello statutario, sia riguardo alle linee generali assunte dalla legislazione regionale) e il parere di legittimità che dà conto degli esiti dell'istruttoria che il Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato svolge sui progetti di legge di regolamento di iniziativa della Giunta Regionale.

Si ricorda infine che sempre a partire dal 1 marzo 2014 l'analisi delle disposizioni finanziarie contenute nei progetti di legge e di regolamento è documentata in una scheda tecnico-finanziaria compilata dal settore proponente il progetto normativo e obbligatoriamente allegata ai progetti di legge e di regolamento con o senza oneri a carico della Regione.

2.3. Analisi di impatto della regolazione (AIR) e Test MPMI



Nella precedente Relazione si è riferito dell'approvazione con delibera di Giunta Regionale n. 619 del 25 maggio 2015 di una scheda AIR e di un Test MPMI e se ne sono stati illustrati i contenuti. Si ricordano ora i principali aspetti.

La scheda AIR consta di sei parti: A) Descrizione del contesto di riferimento e delle motivazioni dell'intervento; B) Indicazione delle principali fonti informative utilizzate; C) Valutazione delle opzioni; D) Analisi preventiva dell'opzione regolatoria scelta; E) Rapporto sulle consultazioni effettuate; F) Strumenti di controllo e monitoraggio degli effetti dell'intervento. Rispetto al modello statale, sono state inserite due voci di analisi inedite: la valutazione della sostenibilità organizzativa regionale (cioè dell'adeguatezza dell'organizzazione e del personale ad attuare le previsioni dei singoli interventi normativi) e l'indicazione della presenza nella normativa proposta di una clausola valutativa, in considerazione della forte connessione tra la valutazione successiva e la analisi preventiva dell'impatto di una regolazione. Una sezione autonoma dell'Analisi preventiva dell'opzione regolatoria della scheda AIR è dedicata alla valutazione della rilevanza dell'intervento per le micro, piccole e medie imprese; questa valutazione è effettuata mediante lo strumento del Test di impatto sulle micro, piccole e medie imprese (cd. Test MPMI). Il test MPMI rappresenta una metodologia di valutazione che consente di misurare l'impatto degli interventi regolatori sulle micro, piccole e medie imprese, la cui adozione obbligatoria è prevista a livello europeo (*COM (2008) 394 "Small Business Act"*), nazionale (art. 6, comma 1, della legge n. 180 del 2011). A livello regionale è stato approvato l'art. 83 della legge 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014) che ha previsto che ogni intervento a favore delle piccole e medie imprese (PMI) dev'essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del "test MPMI" all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Il Test MPMI approvato è una scheda di analisi dei bandi di erogazione di contributi regionali che hanno come potenziali destinatari e/o beneficiari le Micro, Piccole e Medie imprese.

Nel corso del 2016 l'analisi di impatto della regolamentazione è stata effettuata sui contenuti del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità" e le risultanze sono state riportate in una scheda AIR allegata al progetto di legge come materiale istruttorio; tale progetto è attualmente all'esame delle



competenti commissioni assembleari.

Il Test MPMI è stato utilizzato su quattro schemi di bandi per l'erogazione di contributi regionali a favore di piccole e medie imprese.

2.4. Valutazione di impatto della regolamentazione e clausole valutative

Le **clausole valutative** rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) e di valutazione ex post gli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011, all'art. 1, comma 2, lett. d), ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione all'attività valutativa ex post, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala ogni sei mesi (a gennaio e a luglio di ogni anno) alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione vengono contattati i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Per ottimizzare la necessaria collaborazione tra le strutture della Giunta e dell'Assemblea nel 2011 è stato costituito il Gruppo di Lavoro misto Giunta - Assemblea sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative. Il Gruppo è stato ricostituito con determinazione n. 3262 del 19 marzo 2015 (e nel corso del 2016 ne è stata ampliata la composizione) e, nell'ottica di valorizzare ulteriormente le attività della valutazione di impatto e di efficacia della legislazione regionale, gli sono stati riconosciuti ulteriori compiti, tra cui: a) monitoraggio dei termini previsti da ciascuna clausola valutativa per la predisposizione della relazione informativa; b) prima valutazione tecnica della rispondenza del contenuto delle relazioni a quanto richiesto nelle clausole valutative; c) esame ed istruttoria delle clausole valutative contenute nei progetti di legge presentati dalla Giunta regionale, anche al fine di predisporre, qualora ritenuto tecnicamente necessario, proposte emendative in sede di Commissione assembleare competente; d) analisi e valutazione della tempistica prevista nelle clausole



valutative, nonché di altri aspetti delle stesse in relazione ai contenuti delle leggi che le prevedono, anche al fine proporre eventuali modifiche e aggiornamenti normativi; e) supporto tecnico per la realizzazione di eventuali missioni valutative decise dalle competenti Commissioni Assembleari, strumento previsto dall'art.50 del Regolamento dell'Assemblea. L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2016, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di otto relazioni di ritorno ed ha prodotto l'introduzione di otto nuove clausole valutative in altrettante leggi regionali: Legge regionale 03 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali); Legge regionale 03 marzo 2016, n. 3 (Memoria del novecento. promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)); Legge regionale 25 marzo 2016, n. 5 (Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell'albo regionale delle associazioni "pro-loco"); Legge regionale 30 settembre 2016, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni"; Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili); Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 (Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000); Legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)

Per Il Responsabile del Servizio
il dirigente
Stefano Cavatorti
(firmato digitale)



PRESIDENZA – AREA AFFARI ISTITUZIONALI
UNITA' ORGANIZZATIVA LEGISLATIVO, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI CON IL
CONSIGLIO REGIONALE

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL PARLAMENTO SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) E DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (VIR) PER L'ANNO 2016, A NORMA DELL'ARTICOLO 14, COMMA 10, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246

STATO DI ATTUAZIONE DELL'AIR, VIR E ATN IN REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2016

Il 2016 è stato caratterizzato dal consolidamento del percorso avviato negli anni precedenti e descritto nella relazione 2015, nell'ambito di un quadro normativo che è rimasto invariato quanto a strumenti e soluzioni adottate per migliorare la qualità della normazione. Nella presente relazione si darà pertanto principalmente conto delle attività sviluppate nel 2016, ponendo in particolare in evidenza il processo di miglioramento della valutazione ex-post delle politiche.

Al fine di assicurare una regolazione di qualità, tutti i progetti di legge proposti dagli assessorati della Giunta regionale sono stati esaminati dall'Unità Organizzativa Legislativo, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale che, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008, ha verificato tra l'altro il rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, la compatibilità con i principi costituzionali, il rispetto delle competenze statali, regionali e delle autonomie locali, la compatibilità con la disciplina comunitaria. Successivamente alla loro presentazione al Presidente del Consiglio regionale e all'inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula o della Commissione stessa, gli stessi progetti di legge, nonché i progetti di legge di iniziativa consiliare, sono stati esaminati dal servizio Assistenza Legislativa e Commissioni del Consiglio regionale che ha predisposto, ad uso di queste ultime, apposita scheda giuridica contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera consiliare del 22 aprile 2008, n. 97. Nel 2016 sono state predisposte schede tecnico-legislative per la maggior parte dei provvedimenti legislativi approvati, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario.

Limitatamente agli aspetti finanziari, per tutti i 36 progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata una quantificazione ex-ante dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la redazione di apposita relazione tecnico-finanziaria che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

Analogamente nel 2016, nella fase di formazione delle proposte normative, è stata svolta un'intensa attività di consultazione, sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia, in particolare con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso ad esempio dei progetti di legge "Disciplina regionale dei servizi abitativi", "Politiche regionali in materia culturale", "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", "Lombardia è ricerca e innovazione", divenuti rispettivamente l.r. 16/2016, l.r. 25/2016, l.r. 28/2016, l.r. 29/2016).

Nel 2016 oggetto di particolare attenzione è stato il monitoraggio della prima attuazione delle leggi approvate e la valutazione *ex-post* delle politiche regionali che, secondo l'ordinamento regionale, si realizza principalmente attraverso le clausole valutative e le missioni valutative.

A seguito della mozione n. 397/2015, con la quale il Consiglio regionale lamentava una rendicontazione discontinua, in particolare con riferimento alle politiche più rilevanti dal punto di vista dell'impatto su cittadini, imprese, PA, è stata avviata una specifica interlocuzione (tecnica e istituzionale) fra la Giunta e il Consiglio regionale, in esito alla quale si è giunti alla condivisione di un Piano triennale delle clausole valutative. Il piano 2016-2018, approvato con Comunicazione di Giunta il 25 luglio 2016, ha previsto la presentazione al Consiglio, nel triennio di riferimento di 101 relazioni delle quali 38 di Area istituzionale, 17 di Area Sociale, 28 di area Economica, 18 di Area Territoriale. Esso costituisce un valido strumento di lavoro di cui si è dotata la Giunta regionale che permetterà di assicurare continuità ai processi di rendicontazione sulle politiche regionali. In attuazione del Piano, sono state prodotte un totale di 24 relazioni sulle 40 previste per il 2016 (60%) e il programma andrà a completamento nei primi mesi del 2017.

La costruzione del piano, oltre a garantire in prospettiva maggiore continuità di rendicontazione, offre occasioni, nel 2017, per:

- individuare leggi e/o norme obsolete che richiederanno interventi di revisione del *corpus normativo* regionale da realizzarsi eventualmente attraverso un progetto di legge *ad hoc*;
- instaurare un circolo virtuoso (clausola valutativa-relazione di Giunta-scheda consiliare) che, oltre a migliorare l'attuazione delle politiche, potrà senz'altro favorire la successiva produzione normativa;
- analizzare complessivamente le clausole valutative e le correlate relazioni predisposte dalla Giunta e ragionare in termini di loro evoluzione e perfezionamento (nel caso delle relazioni per esempio introducendo elementi propri della VIR);
- avviare un'attività di sensibilizzazione degli uffici di Giunta e Consiglio attraverso la realizzazione di momenti formativi congiunti.

Nel 2016 la clausola valutativa è stata inserita in 4 leggi regionali; esse confluiranno nell'aggiornamento del Piano Triennale di cui sopra. In particolare:

- art. 3 della l.r. 29 giugno 2016, n. 15 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- art. 46 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- art. 41 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- art. 7 della l.r. 23 novembre 2016, n. 29 "Lombardia è ricerca e innovazione".

Nello stesso anno oggetto della relazione sono state concluse 4 missioni valutative di cui il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ha trasmesso i risultati all'organo esecutivo:

- Missione Valutativa n. 6 – “Le misure regionali per l'internazionalizzazione delle imprese: esperienze e risultati”
- Missione Valutativa n. 8 – “Esiti degli incentivi per l'insediamento di giovani agricoltori”
- Missione Valutativa n. 9 – “L'esenzione dalla tassa automobilistica per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti”;
- Missione Valutativa n. 10 – “Il sostegno alla partecipazione alle attività sportive e motorie in Lombardia”.

Sono state avviate anche altre 2 nuove missioni che si concluderanno nei primi mesi del 2017:

- Missione Valutativa n. 11 – “Le misure di finanza agevolata per le imprese gestite da Finlombarda”;
- Missione Valutativa n. 12 – “Garanzia Giovani.

Puglia

Reg. reg. 18/10/2016, n. 11

L.R. 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione". Artt. 6 e 10. Regolamento di attuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).

Publicato nel B.U. Puglia 19 ottobre 2016, n. 119.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Oggetto e ambito di applicazione.*

Art. 2 *Criteri e casi di esclusione dall'AIR.*

Art. 3 *Relazione AIR.*

Art. 4 *Consultazioni.*

Art. 5 *Procedure di esclusione dall'AIR.*

Art. 6 *Gruppo di lavoro per l'effettuazione dell'AIR.*

Art. 7 *Relazione sullo stato di applicazione dell'AIR.*

Allegato 1 - Modello di relazione AIR

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 1, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la Delib.G.R. n. 1420 del 13 settembre 2016 di adozione del Regolamento;

emana

il seguente regolamento

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione), individua i criteri generali e le procedure per l'effettuazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (di seguito AIR), nonché i criteri e le tipologie di esclusione dall'AIR.

Art. 2 Criteri e casi di esclusione dall'AIR.

1. Sono escluse dall'AIR le iniziative normative che non presentano profili di impatto rilevanti sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.

2. La rilevanza dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi introdotti, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (di seguito MPMI).

3. Non sono comunque soggette ad AIR le iniziative normative concernenti:

a) Statuto regionale;

- b) materia elettorale;
- c) approvazione di bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;
- d) mero recepimento di norme europee.

Art. 3 Relazione AIR.

1. La relazione AIR, formulata secondo il modello di cui all'allegato "1" e redatta, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/2011, dal coordinatore del gruppo di lavoro di cui al successivo art. 6, sulla base del documento prodotto dal medesimo gruppo di lavoro, contiene i seguenti elementi:

- a) contesto normativo, contesto socio-economico e motivazioni dell'intervento;
- b) obiettivi generali e specifici dell'intervento e relativi indicatori, anche temporalmente articolati;
- c) opzione di non intervento (opzione zero) e opzioni alternative;
- d) criteri di valutazione e metodologie utilizzati, sulla base delle indicazioni fornite dalla Sezione Supporto legislativo della Giunta regionale;
- e) risultati della valutazione, con riferimento anche all'impatto sulla concorrenza e agli oneri amministrativi introdotti o eliminati, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese;
- f) principali fonti informative utilizzate;
- g) rapporto sulle consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'intervento, indicando anche modalità, tecniche impiegate, tempi e risultanze ai fini dell'analisi;
- h) test PMI ove la proposta normativa impatti sulle micro, piccole e medie imprese;
- i) criteri di priorità utilizzati per la comparazione delle opzioni in ordine alla scelta finale.

2. La relazione AIR è allegata allo schema del provvedimento normativo iscritto all'ordine del giorno della Giunta per la presa d'atto. Successivamente alla presa d'atto la relazione AIR è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Puglia ed è allegata al disegno di legge o al regolamento delegato trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione AIR è allegata alla proposta normativa di iniziativa dei Consiglieri regionali.

Art. 4 Consultazioni.

1. Le consultazioni, nel processo di analisi d'impatto, sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle MPMI, e sono espletate utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.

Art. 5 Procedure di esclusione dall'AIR.

1. La Giunta regionale individua le iniziative normative non soggette ad AIR sulla base dei criteri e delle tipologie di esclusione di cui all'art. 2, su proposta motivata dell'Assessore proponente, in sede di presa d'atto dello schema di disegno di legge o di approvazione in prima lettura del regolamento.

2. Per i progetti di legge di iniziativa consiliare, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale su richiesta dei proponenti. Per le proposte di legge degli

altri soggetti titolari del potere di iniziativa, eventuali esclusioni sono stabilite dal Presidente del Consiglio Regionale.

3. La relazione tecnica allegata ai disegni e alle proposte di legge e ai regolamenti delegati di cui al presente articolo dà conto delle motivazioni del caso di esclusione applicato. La relazione è integrata in ogni caso da una sintetica valutazione dell'impatto del provvedimento sulle MPMI.

Art. 6 Gruppo di lavoro per l'effettuazione dell'AIR.

1. L'AIR è effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal dirigente della Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa e i cui componenti sono designati dai dirigenti delle Sezioni interessate.

2. Il gruppo di lavoro assume la seguente composizione:

a) un dirigente o un funzionario, con compiti di coordinatore del gruppo di lavoro e dello svolgimento dell'istruttoria AIR, appartenente alla Sezione competente per materia, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 29 del 2011;

b) un dirigente o un funzionario della Sezione Supporto Legislativo della Giunta regionale per le iniziative normative del Governo regionale;

c) due dirigenti o funzionari del Consiglio regionale per le iniziative normative del Consiglio regionale;

d) un dirigente o un funzionario, di norma coincidente con il referente per la semplificazione e la qualità della normazione, per ciascuna delle altre Sezioni eventualmente coinvolte in relazione all'oggetto dell'atto;

e) un dirigente o un funzionario del Servizio statistico;

f) un componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP).

3. La composizione del gruppo di lavoro può essere integrata con ulteriori membri in relazione alla materia o alle materie oggetto di analisi.

4. Nell'ipotesi di iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la costituzione del gruppo di lavoro è effettuata dal dirigente della Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale d'intesa con i dirigenti delle Sezioni interessate.

5. Per le iniziative legislative dei consiglieri regionali, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti del Consiglio Regionale trasmette le proposte di legge alla Sezione della Giunta regionale competente per materia in relazione all'oggetto dell'iniziativa, per la costituzione del gruppo di lavoro. Per le iniziative normative relative a materie di competenza di più Sezioni, la Sezione Assemblea e Commissioni consiliari permanenti trasmette le proposte di legge alla Sezione Supporto legislativo della Giunta Regionale per la costituzione del gruppo di lavoro.

6. Il gruppo di lavoro espleta anche le consultazioni di cui all'art. 4 che precede ed elabora un rapporto sull'attività svolta quale base per la redazione della relazione AIR.

7. Le attività istruttorie connesse all'attività del gruppo di lavoro fanno capo alla Sezione di appartenenza del coordinatore.

Art. 7 Relazione sullo stato di applicazione dell'AIR.

1. La relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sull'attuazione della legge regionale n. 29 del 2011, prevista dall'art. 13 della legge medesima, fornisce, a cura della Sezione Supporto legislativo, le seguenti informazioni per quanto concerne lo stato di applicazione dell'AIR:

- a) numero delle analisi effettuate;
- b) criteri e tipologie di esclusione applicate;
- c) rilevanza delle consultazioni ai fini delle valutazioni;
- d) metodologie e tecniche applicate;
- e) difficoltà emerse sotto il profilo metodologico ed organizzativo.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Allegato 1

Modello di relazione AIR

CONTENUTI DELLA RELAZIONE AIR

1. INFORMAZIONI GENERALI

ORIGINE DELLA PROPOSTA NORMATIVA:

DIPARTIMENTO/SEZIONE/SERVIZIO/COMPETENTE:

PROPOSTA REGOLATIVA (DESCRIZIONE)

TEMPI PRESUNTI DI APPROVAZIONE:

COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO:

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO

Questa sezione riporta la qualificazione del contesto normativo e socio-economico di riferimento e illustra, anche tenendo conto degli esiti delle consultazioni, le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale ecc. alla base dell'iniziativa normativa.

Si descrivono inoltre i vincoli esistenti e ogni altro aspetto critico (di tipo ambientale, sociale ecc.) che l'intervento può contribuire a ridurre o eliminare.

3. AMBITO DELL'INTERVENTO

Questa sezione illustra sinteticamente l'ambito di intervento dell'iniziativa normativa sottoposta ad AIR, che va circoscritto entro chiari confini territoriali, oggettivi e soggettivi. In particolare, si indicano i destinatari diretti e indiretti dell'intervento e le eventuali altre pubbliche amministrazioni coinvolte.

4. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

In questa sezione le motivazioni e le esigenze di carattere giuridico e amministrativo e quelle rilevate presso i destinatari sono tradotte in obiettivi di carattere generale. Gli obiettivi generali vanno a loro volta declinati in obiettivi specifici per qualificare e misurare gli effetti

socio-economici attesi dell'intervento normativo, anche mediante l'individuazione di appositi indicatori temporalmente articolati.

5. DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

In questa sezione vanno riportati gli esiti dell'analisi e della ricostruzione dell'opzione zero (di "non intervento"), tenendo conto delle consultazioni effettuate e del contesto normativo e socio-economico di riferimento.

6. OPZIONI ALTERNATIVE

In questa sezione, analogamente alla precedente, si descrive in maniera dettagliata ciascuna opzione regolatoria alternativa all'opzione zero.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

In questa sezione, dopo aver illustrato i criteri e le metodologie di valutazione utilizzate, viene descritta la valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative. Al riguardo, possono distinguersi due momenti:

VALUTAZIONE SINTETICA

Questa parte, che diviene preliminare qualora si proceda anche alla valutazione analitica, contiene la valutazione delle opzioni considerate (opzione zero e opzioni alternative). La procedura di valutazione include anche un test relativo agli impatti delle varie opzioni sulle micro, piccole e medio imprese (ed. "test PMI"). Contiene inoltre la valutazione dell'impatto degli eventuali oneri amministrativi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Infine, nel caso di recepimento di normativa europea, contiene la verifica sulla non introduzione di livelli di regolazione e di oneri amministrativi ulteriori rispetto a quelli minimi necessari. Eventuali scelte diverse devono essere descritte e motivate.

VALUTAZIONE ANALITICA (EVENTUALE)

Questa parte contiene la valutazione analitica, riferita ai principali effetti correlati alle opzioni rilevanti, qualificandoli e quantificandoli rispetto all'opzione zero ed a condizioni e fattori incidenti sui medesimi effetti.

8. OPZIONE PREFERITA: MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

In seguito alla valutazione dell'opzione zero e delle opzioni alternative, in questa sezione, sono illustrate le motivazioni che conducono alla scelta dell'opzione preferita.

9. PRINCIPALI FONTI INFORMATIVE UTILIZZATE

In questa sezione la relazione riporta le fonti informative utilizzate e le informazioni acquisite, per tipologie di dati.

10. RAPPORTO SULLE CONSULTAZIONI

In questa sezione sono riportate informazioni sulle consultazioni effettuate in ciascuna delle fasi di elaborazione dell'AIR, sulla base di un piano appositamente predisposto dal gruppo di lavoro (piano di consultazione). Tali informazioni afferiscono in particolare a: numero delle consultazioni, categorie di soggetti consultati e criteri utilizzati per la loro individuazione, modalità e tecniche impiegate, con i motivi alla base della loro utilizzazione, risultati emersi. Contiene inoltre una valutazione sulla qualità delle consultazioni realizzate e sulle eventuali criticità riscontrate.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La relazione AIR può includere allegati. Di seguito si fornisce un possibile elenco:

Ricognizione normativa

Elenco delle fonti normative di riferimento rilevanti per il caso in questione, che potranno riguardare livelli diversi di governo e contenere eventuali commenti sulle tematiche ritenute più significative: norme europee/internazionali; norme e atti amministrativi statali, regionali o altri atti rilevanti.

Approfondimenti sulle valutazioni

Approfondimenti sul modello adottato per la valutazione, le elaborazioni effettuate, gli indicatori sintetici utilizzati ecc.

Documentazione sulle consultazioni

Eventuali verbali di riunioni, modelli di questionari somministrati ecc.

Sardegna

L.R. 20/10/2016, n. 24

Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 ottobre 2016, n. 49.

Epigrafe

Premessa

PARTE I

Parte generale

Titolo I

Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e obiettivi.

Art. 2 Legge regionale annuale di semplificazione.

Titolo II

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Capo I

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Art. 3 Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione.

Art. 4 Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi.

Art. 5 Chiarezza del testo e tecnica legislativa.

Art. 6 Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo.

Art. 7 Testi unici.

Art. 8 Analisi tecnico-normativa.

Art. 9 Analisi di impatto della regolazione.

Art. 10 Principio della priorità digitale (Digital first).

Art. 11 Pubblicazione in formato aperto (open data).

Art. 12 Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari.

Titolo III

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Capo I

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Sezione I

Principi e obiettivi

Art. 13 Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa.

Art. 14 Programma di riduzione e misurazione degli oneri amministrativi.

Sezione II

Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo

Art. 15 Termini dei procedimenti amministrativi.

Art. 16 Celerità delle attività istruttorie.

Art. 17 Sospensione dei procedimenti amministrativi.

Art. 18 Riduzione dei termini per le imprese certificate.

Art. 19 Violazione dei termini procedurali e responsabilità.

Art. 20 Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

Art. 21 Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

Art. 22 Indennizzo e danno da ritardo.

Art. 23 Obbligo di astensione per conflitto di interessi.

Sezione III

Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 24 Comunicazione telematica.

Art. 25 Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione.

Art. 26 Conferenza di servizi in via telematica.

Art. 27 Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sezione IV

Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la Legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

Art. 28 Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e abrogazioni.

PARTE II

Parte speciale

Titolo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Capo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Art. 29 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

Art. 30 Progetti speciali.

Art. 31 Procedimento unico.

Art. 32 Presentazione delle dichiarazioni autocertificative.

Art. 33 Verifica formale della dichiarazione autocertificativa.

Art. 34 Procedimenti in autocertificazione.

Art. 35 Attività istruttoria del SUAPE.

Art. 36 Chiarimenti sulle normative tecniche.

Art. 37 Conferenza di servizi nel SUAPE.

Art. 38 Ultimazione dei lavori e agibilità.

Art. 39 Collaudo di impianti produttivi.

Art. 40 Deroghe ed esclusioni.

Art. 41 Attività consultiva.

Art. 42 Oneri istruttori e tariffe.

Art. 43 Agenzie per le imprese.

Art. 44 Ufficio regionale SUAPE.

Art. 45 Sospensione dell'efficacia.

TITOLO II

Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali

Capo I

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di ambiente e di edilizia

Art. 46 Ilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

Art. 47 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali.

Art. 48 enuncia per le opere di conglomerato cementizio armato.

Art. 49 Autorizzazione per la cessione in proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.

Capo II

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di noleggio autobus con conducente

Art. 50 Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2005 (Autorizzazioni).

Capo III

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di commercio

Art. 51 Attività esercitate in occasione di eventi temporanei.

Art. 52 Attività commerciali temporanee.

Capo IV

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

Art.53 Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984 (Classificazione alberghi, attribuzione della denominazione "lusso" e abrogazioni).

Art.54 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998 (Classificazione e abolizione della tassa di concessione regionale).

Art.55 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 (Registro esercenti professioni turistiche) e alla legge regionale n. 9 del 1999 (Turismo subacqueo).

Art.56 Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2016 (Marina resort).

Capo V

Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di pesca

Art. 57 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni.

Capo VI

Energia. trasferimento di funzioni dagli enti locali alla regione

Art. 58 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Energia) e abrogazioni.

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 59 Norma transitoria per gli enti locali.

Allegato A - Leggi regionali espressamente abrogate

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

PARTE I

Parte generale

Titolo I

Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità e obiettivi.

In vigore dal 11 novembre 2016

1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese:

- a) stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;
- b) individua e disciplina gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale;
- c) stabilisce norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;
- d) istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;
- e) stabilisce le misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

Art. 2 Legge regionale annuale di semplificazione.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, presenta annualmente, entro il mese di settembre, un disegno di legge di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a dare attuazione agli obiettivi stabiliti dall'articolo 1.

Titolo II

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Capo I

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

Art. 3 Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione.

La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione per gli atti di propria competenza, si avvale dei seguenti strumenti e metodi:

- a) disegno di legge regionale per la riduzione del numero di leggi;
- b) chiarezza della formulazione dei testi normativi e rispetto delle regole di tecnica legislativa;
- c) testi unici;
- d) analisi tecnico-normativa (ATN);
- e) analisi di impatto della regolazione (AIR).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti amministrativi e organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 4 Disegno di legge per la riduzione del numero delle leggi.

1. La Giunta regionale procede annualmente alla ricognizione delle leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) individuazione delle disposizioni incompatibili con gli atti normativi dell'Unione europea;
- c) individuazione delle disposizioni che hanno esaurito i loro effetti o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

2. La Giunta regionale prima della presentazione del disegno di legge regionale recante la riduzione del numero di leggi, attiva forme di consultazione e cooperazione interistituzionale con la Commissione consiliare competente.

3. Un allegato al disegno di legge di cui al comma 2 reca l'elenco delle disposizioni di legge regionale individuate ai sensi del comma 1 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni di leggi regionali relative al periodo dal 1949 al 1969 elencate nell'allegato A.

5. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile restano comunque fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali non comprese nell'allegato A alla presente legge.

Art. 5 Chiarezza del testo e tecnica legislativa.

1. La Giunta regionale impronta gli atti di propria competenza a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa adottate a livello europeo e nazionale.

2. La struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa assicura che i disegni di legge e di regolamento siano redatti nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal comma 1.

Art. 6 Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo.

1. La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispetto dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative.

2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità e importanza del genere femminile e maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione istituzionale predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli orientamenti europei e nazionali in materia e mediante l'analisi di buone pratiche.

3. Sulla base dell'attività di cui al comma 2, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida in materia e le comunica, mediante specifica informativa, al proprio personale e a quello appartenente al sistema Regione.

Art. 7 Testi unici.

1. I testi unici legislativi racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e abrogano espressamente le disposizioni vigenti la cui disciplina trova collocazione negli stessi, e le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

3. Le disposizioni dei testi unici possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.

4. La Giunta regionale, dopo avere attivato forme di consultazione e cooperazione interistituzionale con la Commissione consiliare competente, presenta appositi disegni di legge contenenti testi unici.

Art. 8 Analisi tecnico-normativa.

1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta dalla Giunta regionale sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, e dà conto della sua conformità alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

2. L'ATN dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame e illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta e delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.

3. I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN.

4. L'ATN è, inoltre, obbligatoria per tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale riguardanti procedimenti amministrativi.

5. La relazione di ATN è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 9 Analisi di impatto della regolazione.

1. L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti dalla Giunta regionale sulle attività dei cittadini e delle imprese, e sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna definito dall'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'AIR è effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, ivi compresa quella del mancato intervento.

3. La Giunta regionale individua le tipologie di proposte di atti giuridici di propria competenza da sottoporre all'AIR.

4. L'AIR è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 10 Principio della priorità digitale (Digital first).

1. In attuazione del principio della priorità digitale (Digital first), gli atti a valenza generale, i disegni di legge, le proposte di regolamento e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale prevedono modalità attuative innanzi tutto digitali.

2. Le proposte di atto normativo di cui al comma 1 sono corredate da una apposita relazione denominata "Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa" nella quale sono indicate le modalità digitali attuative ritenute adeguate al fine di garantire celerità, efficacia ed efficienza del procedimento e che impongano il minor costo possibile a cittadini ed imprese.

3. Solo in caso di comprovata impossibilità di attuazione digitale sono consentite misure attuative analogiche.

Art. 11 Pubblicazione in formato aperto (open data).

1. La Regione e gli enti del sistema Regione attuano gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei dati, degli atti e dei documenti ivi previsti e dei testi delle leggi regionali vigenti aggiornate e coordinate con le modifiche e integrazioni successivamente intervenute; la pubblicazione di ciascuno dei testi legislativi sul sito web è corredata dall'indicazione delle differenti formulazioni del testo che dalla data di entrata in vigore si sono succedute, dall'indicazione delle leggi e dei singoli articoli che hanno determinato tali modifiche nel corso del tempo e da un database comparativo costantemente aggiornato e strutturato per aree tematiche al fine di facilitare l'individuazione delle singole leggi.

2. Il motore di ricerca interno al sito istituzionale della Regione e degli enti del sistema Regione è strutturato in maniera tale da consentire il facile reperimento degli atti, dei documenti e dei testi normativi aggiornati e indicizzati per aree tematiche secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale uniforma il sito istituzionale della Regione ai criteri del formato aperto (open data).

4. Nelle more della completa digitalizzazione degli atti e dei documenti della Regione, compreso il caso di eventuali indisponibilità di alcuni atti sul sito della Regione o degli enti del sistema

Regione, anche in seguito alla completa digitalizzazione, gli interessati possono richiedere la pubblicazione in formato aperto sul sito internet della Regione o degli enti del sistema Regione, di atti o categorie di documenti non pubblicati a sensi del comma 1. La Regione e gli enti del sistema Regione pubblicano tali atti o categorie di documenti sui rispettivi siti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 12 Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari.

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della L.R. 7 luglio 1975, n. 27, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e della L.R. 9 giugno 1999, n. 23), è sostituito dal seguente:

"3. In attuazione del principio del pareggio di bilancio stabilito dall'articolo 81 della Costituzione, i disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, e sulle relative coperture, redatta conformemente all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per la verifica in sede consiliare del rispetto degli equilibri di bilancio e dell'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti. La relazione tecnica, predisposta dall'Assessorato regionale competente per materia, è verificata dall'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione e da questi trasmessa al Consiglio regionale."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 11 del 2006, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le commissioni consiliari competenti possono richiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalle medesime commissioni e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla richiesta. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina gli ulteriori casi in cui la Giunta regionale è tenuta alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3."

3. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale n. 11 del 2006 è abrogata.

Titolo III

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Capo I

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Sezione I

Principi e obiettivi

Art. 13 Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa.

1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa e al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini e alle imprese, persegue i seguenti obiettivi:

- a) la riduzione delle fasi procedurali non necessarie;
- b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) l'innovazione tecnologica e informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;
- d) l'uniformazione delle prassi amministrative e la diffusione delle buone pratiche.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione attua le azioni seguenti:

- a) l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze fra più enti e uffici sulla medesima materia, al fine di razionalizzare le competenze e unificare, laddove possibile, le verifiche in capo a un solo soggetto istituzionale;
- b) l'eliminazione della necessità di acquisizione dell'assenso di organi collegiali, commissioni e organismi i cui compiti possono essere assegnati a singoli uffici;
- c) l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, così da garantire la simultaneità delle verifiche di competenza degli uffici delle pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo, e la successiva sintesi delle medesime verifiche in sede di conferenza di servizi;
- d) l'individuazione di specifiche fattispecie autorizzatorie prive di discrezionalità amministrativa che possono essere ricondotte alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a semplici comunicazioni preventive;
- e) l'individuazione di fattispecie che possono essere oggetto di percorsi sperimentali di semplificazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);
- f) l'adeguamento e il potenziamento delle strutture informatiche;
- g) la dematerializzazione degli archivi cartacei e la relativa catalogazione;
- h) il miglioramento della procedura di accesso agli atti anche mediante modalità telematiche.

3. Al fine di una corretta applicazione delle nuove disposizioni da parte degli enti locali, la Regione concorre anche economicamente all'adeguamento degli strumenti digitali a loro disposizione, alla riorganizzazione e dematerializzazione dei loro archivi e alla formazione e aggiornamento del personale.

Art. 14 Programma di riduzione e misurazione degli oneri amministrativi.

1. Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali contengono, in allegato, l'elenco di tutti gli oneri amministrativi in essi eventualmente previsti, posti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti; tali oneri sono pubblicati, anche ai fini del decreto legislativo n. 33 del 2013, sul sito istituzionale delle amministrazioni del sistema Regione.

2. Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui i cittadini, le imprese e gli utenti in genere sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, inclusi gli adempimenti comportanti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Sezione II

Riduzione dei termini procedimentali, responsabilità e indennizzo

Art. 15 Termini dei procedimenti amministrativi.

1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, i procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale si concludono entro il termine di trenta giorni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori centoventi giorni, individua espressamente:

- a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;
- b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni;
- c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina regionale sono ridotti a trenta giorni, eccetto quelli per i quali è già previsto un termine inferiore.

Art. 16 Celerità delle attività istruttorie.

1. L'attività istruttoria necessaria nell'ambito del procedimento è compiuta favorendo la contestualità dell'azione dei vari soggetti coinvolti.

2. È vietato differire le verifiche istruttorie ad un momento successivo alla ricezione dei pareri e degli atti di assenso, i quali restano comunque necessari ai fini della conclusione del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 Sospensione dei procedimenti amministrativi.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17-bis della legge n. 241 del 1990.

2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando la data entro cui il provvedimento è adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento si considera, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.

4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.

5. L'interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, può chiedere l'assegnazione di un termine più ampio, fino a trenta giorni consecutivi, per la presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme generali sul procedimento amministrativo. Esse sono applicabili ai procedimenti amministrativi previsti da norme speciali solamente in funzione di integrazione delle specifiche discipline.

Art. 18 Riduzione dei termini per le imprese certificate.

1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, la riduzione di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano superiori a trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalità ed i limiti per il riconoscimento dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.

Art. 19 Violazione dei termini procedimentali e responsabilità.

1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti nell'articolo 15 o previsti da leggi speciali costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente sulla base della disciplina regionale e statale vigente.
2. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.
4. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

Art. 20 Rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

1. Con periodicità annuale è predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno dei servizi delle direzioni generali del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in modo da evidenziare i servizi più virtuosi e i servizi meno virtuosi.
2. Il rapporto di cui al comma 1, contenente dati complessivi e di facile lettura, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative del presente articolo anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina regionale relativa alla valutazione dei dirigenti e degli altri pubblici dipendenti.

Art. 21 Responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

1. Presso ciascuna direzione generale del sistema Regione, così come definita nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ciascun direttore di servizio ricopre le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di propria competenza.
2. Gli enti locali, in conformità con quanto previsto nel comma 1 e nel rispetto della autonomia organizzativa loro garantita, individuano uno o più responsabili della correttezza e della celerità dei procedimenti in base ai loro specifici ordinamenti.

3. Al direttore generale è comunque attribuito il potere sostitutivo, nei termini di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, in caso di mancata adozione, da parte dei direttori di servizio della direzione generale di appartenenza, del provvedimento entro i termini stabiliti.
4. Al responsabile della correttezza e celerità è attribuito il potere sostitutivo in caso di mancata adozione, da parte del soggetto preposto, del provvedimento entro i termini stabiliti.
5. Per ciascun procedimento amministrativo, nei siti web istituzionali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella pagina iniziale (homepage), l'indicazione del responsabile della correttezza e della celerità a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6.
6. Ove il procedimento debba concludersi necessariamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore determinato dalla sospensione dei termini, l'interessato può rivolgersi al responsabile della correttezza e della celerità affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.
7. A tal fine il responsabile della correttezza, entro il termine previsto nel comma 6, acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato anche il nominativo del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, e sono specificate le modalità di attivazione della richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.
9. Il ritardo nella conclusione del procedimento, qualora non giustificato da motivi oggettivi, è considerato elemento negativo ai fini della valutazione delle performance del servizio.
10. In relazione ai procedimenti attribuiti alla diretta responsabilità del dirigente responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, la funzione valutativa di cui al comma 9 è svolta dal direttore generale.
11. Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione nella quale sono individuati i procedimenti, suddivisi per tipologia, e le strutture amministrative competenti, per i quali è stato esercitato il potere sostitutivo.
12. Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti opera in stretta collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e con il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Art. 22 Indennizzo e danno da ritardo.

1. La Regione, per i procedimenti amministrativi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione statale vigente.
2. L'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo è presentata alla Regione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento.
3. La richiesta di esercizio del potere sostitutivo al responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti non preclude il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.

4. Le agenzie, gli enti strumentali della Regione e agli altri organismi del sistema Regione individuano la struttura competente a liquidare l'indennizzo da ritardo, ai sensi delle rispettive norme di organizzazione.

5. Il diritto di richiedere l'indennizzo da ritardo ai sensi del presente articolo è comunicato all'interessato contestualmente alla comunicazione dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, di competenza del sistema Regione, per i quali sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, relativi all'avvio ed all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo e, eventualmente, il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 6.

8. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria necessarie all'applicazione delle medesime.

Art. 23 Obbligo di astensione per conflitto di interessi.

1. L'organo che adotta il provvedimento, il responsabile del procedimento, i titolari delle strutture competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali o i soggetti che comunque abbiano parte nel procedimento decisionale, si astengono in caso di conflitto di interessi, segnalando all'organo che li ha nominati, o comunque all'organo sovraordinato, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, validi per tutto il sistema Regione.

Sezione III

Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 24 Comunicazione telematica.

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali e interviene per consentire a cittadini, professionisti e imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica.

2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna possono richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente.

3. I cittadini hanno diritto di inoltrare le comunicazioni, le istanze e le dichiarazioni da presentarsi ai soggetti preposti, anche per via telematica, con utilizzo di caselle di posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni.

4. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica è ammesso l'utilizzo della procura speciale.

Art. 25 Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione.

1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione è effettuata tramite strumenti telematici.
2. La partecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento può essere svolta anche in modalità telematica.

Art. 26 Conferenza di servizi in via telematica.

1. La conferenza di servizi è convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.
2. Le conferenze di servizi possono essere svolte anche in modalità telematica.
3. La Regione, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, promuove presso gli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate, fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni.

Art. 27 Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.

Sezione IV

Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la Legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

Art. 28 Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e abrogazioni.

1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), sono abrogati; è inoltre abrogata la legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna).

PARTE II

Parte speciale

Titolo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Capo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE)

Art. 29 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

1. La Regione, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, promuove l'attivazione presso gli enti locali di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

2. Il SUAPE esercita le competenze in relazione:

- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. A tal fine si intendono:

- a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni;
- b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio dell'attività;
- c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con Delib.G.R. del 23 settembre 2011, n. 39/55.

5. L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia)

1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE."

6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati.

7. Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.

8. Nelle more dell'istituzione del SUAPE, le funzioni di cui al presente titolo sono svolte dal SUAP comunale o associato esistente.

Art. 30 Progetti speciali.

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e per favorire il potenziamento degli uffici comunali la Regione elabora annualmente un Piano per l'evasione delle pratiche edilizie.

2. Il programma degli interventi di attuazione del piano di cui al comma 1 rivolto al superamento dell'arretrato amministrativo in materia di condono edilizio, rilascio di autorizzazione paesaggistica e per la creazione e gestione delle relative banche dati, si articola in maniera omogenea in progetti

che, riguardando tutto il territorio regionale, tengano in considerazione il fabbisogno dei singoli comuni e il tasso di disoccupazione rilevato su base ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'intervento.

3. I progetti di cui al comma 2 sono attuati dall'Amministrazione regionale preferibilmente mediante convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa fino all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale sulla quantificazione degli oneri e sulla copertura finanziaria necessarie all'applicazione delle medesime.

Art. 31 Procedimento unico.

1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 29 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprende e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute a esprimersi sull'intervento. Non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non si applicano le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, delibere e direttive comunque denominate, difformi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i termini di tempo previsti dal presente titolo, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, nel corso del procedimento unico è vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso o dissenso. Il provvedimento finale, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella pubblicata sul portale istituzionale dedicato della Regione autonoma della Sardegna, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.

7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.

8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

Art. 32 Presentazione delle dichiarazioni autocertificative.

1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 31 sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio esclusivamente per via telematica.
2. È ammesso l'utilizzo della procura speciale.
3. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni, eventualmente loro presentate, se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati.
4. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata o inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.

Art. 33 Verifica formale della dichiarazione autocertificativa.

1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.
2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le disposizioni previste dal presente titolo.
3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attività richiamate al comma 2.
4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.
5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.

Art. 34 Procedimenti in autocertificazione.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, la ricevuta automatica di cui all'articolo 31, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento che può essere iniziato:

a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE);

b) immediatamente, per tutti gli altri casi.

2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 33, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che, oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Contestualmente, il SUAPE trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 35 e 36.

3. Nelle fattispecie soggette a permesso di costruire di cui al comma 1, lettera a), i termini di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Art. 35 Attività istruttoria del SUAPE.

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, concludendole almeno cinque giorni prima della scadenza dei seguenti termini:

a) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), il termine coincide con quello fissato dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

b) per i procedimenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), il termine è fissato in sessanta giorni.

2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche rilevino la carenza dei requisiti e dei presupposti di legge e non sussistano motivate ragioni di urgenza, prima dell'adozione di qualsiasi atto ed entro i termini di cui al comma 1 trasmettono all'interessato e al SUAPE la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 e, ove ritengano necessaria l'adozione di prescrizioni o misure interdittive, trasmettono al SUAPE la proposta motivata di provvedimento di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Tale proposta esplicita le eventuali modifiche da apportare al progetto o all'attività, il termine per la sua conformazione alla normativa vigente e l'eventuale obbligo di sospensione nelle more della conformazione stessa, che può essere disposta esclusivamente in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.

4. Entro i cinque giorni successivi alla ricezione della proposta di provvedimento il SUAPE adotta gli atti conseguenti. Al fine di contemplare in un unico atto tutte le prescrizioni o le misure interdittive proposte dalle amministrazioni interessate, entro il medesimo termine il SUAPE può convocare una riunione tecnica ai sensi all'articolo 36, provvedendo all'adozione degli atti conseguenti entro cinque giorni dalla chiusura della riunione.

5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando un'amministrazione accerti la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica e all'eventuale ordine professionale di appartenenza del soggetto che le ha sottoscritte.

Art. 36 Chiarimenti sulle normative tecniche.

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, un accordo sulle caratteristiche dell'intervento, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.

3. La convocazione della riunione di cui al comma 1 non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

Art. 37 Conferenza di servizi nel SUAPE.

1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 34 è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono altresì esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 33, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti per le verifiche, e provvede obbligatoriamente all'indizione di una conferenza di servizi nei termini di cui all'articolo 14-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
3. L'avviso di indizione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili.
4. La conferenza di servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:
 - a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato in dieci giorni dalla ricezione della documentazione da parte del SUAPE; la richiesta formulata in tempo utile sospende il decorso del termine di cui alla lettera b) per tutte le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990;
 - b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2;
 - c) all'atto di indizione della conferenza di servizi il SUAPE comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
 - d) qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi di per sé rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, le relative verifiche sono compiute nei termini di cui alla lettera b), ed entro il medesimo termine è segnalato al SUAPE l'eventuale esito negativo delle stesse secondo quanto previsto dal comma 5, affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento.
5. Entro il termine perentorio di cui al comma 4, lettera b), le amministrazioni tenute ad esprimersi rendono le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimentoale autonoma relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione, a prescindere dall'esito delle verifiche degli ulteriori soggetti partecipanti alla medesima conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e in quest'ultimo caso indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la conferenza di servizi anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere.

7. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

8. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui al comma 4, lettera b):

a) qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero qualora l'interessato abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, il SUAPE adotta, nei termini di cui al comma 11, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

b) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, il SUAPE provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; qualora nei termini di cui al suddetto articolo l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, il SUAPE le trasmette alle altre amministrazioni coinvolte e procede ai sensi del comma 4, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.

9. Fuori dei casi di cui al comma 8, il SUAPE, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 4, lettera c), la riunione della conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, il SUAPE può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso il SUAPE convoca la seduta di regola entro i successivi trenta giorni.

10. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi a una ulteriore seduta, che si svolge entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata solo entro il termine di cui al comma 4, lettera b). All'esito dei lavori della conferenza, il SUAPE adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

11. La determinazione motivata di conclusione del procedimento è adottata entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, lettera b), ovvero dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza. La determinazione motivata di conclusione del procedimento indica espressamente tutti i titoli abilitativi acquisiti nel procedimento unico, ivi compresi quelli per i quali

la normativa specifica prevede un regime di autocertificazione, SCIA, comunicazione o altra modalità assimilabile.

12. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.

13. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sull'albo pretorio on line del comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

14. Per i procedimenti che includono l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, i termini di cui ai commi 4, lettera b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare il rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

15. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 14, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a centocinque nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. Nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento, il termine ordinario di sessanta giorni è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di trenta giorni. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente, ed esclusivamente per motivate ragioni legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 40, comma 2.

16. La mancata o tardiva indizione della conferenza di servizi o emanazione della determinazione conclusiva del procedimento entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, e di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19.

17. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.

18. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 Ultimazione dei lavori e agibilità.

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori è trasmessa al SUAPE una apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 32 e 33, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.

Art. 39 Collaudo di impianti produttivi.

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo si applica ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e

sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.

2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

4. Contestualmente alla trasmissione del certificato di collaudo, l'impresa avvia, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, e la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 32 e 33.

8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti effettuano i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 40 Deroghe ed esclusioni.

1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 31 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto è valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assentito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive e al pagamento delle relative sanzioni.

2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

a) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;

b) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

c) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208,

209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale individua, nelle direttive di cui all'articolo 29, comma 4, gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui opera il coordinamento procedurale, ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;

b) le iniziative per le quali al cittadino non è richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;

c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica;

d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;

e) i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;

f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi;

g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e le modifiche sostanziali degli stessi;

h) le concessioni, incluse quelle di spazio pubblico, solo qualora il loro rilascio sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica;

i) le concessioni minerarie, le autorizzazioni di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41 Attività consultiva.

1. È facoltà degli interessati chiedere, tramite il SUAPE, agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

3. Ogni pubblica amministrazione prevede adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.

Art. 42 Oneri istruttori e tariffe.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.

2. È comunque vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.

Art. 43 Agenzie per le imprese.

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 32 è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

Art. 44 Ufficio regionale SUAPE.

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente:

- a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;
- c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimprese.eu;
- f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.

2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riutilizzo dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

3. Al fine di garantire l'attuazione dei commi 1 e 2, la Regione assicura l'attivazione di sportelli SUAPE nei comuni e comunque negli enti locali costituiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, distribuiti in maniera omogenea nel territorio regionale, ai fini della tutela dei cittadini ai sensi della normativa vigente.

Art. 45 Sospensione dell'efficacia.

1. L'efficacia delle disposizioni del presente titolo è sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nell'articolo 29, comma 4, e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali

Capo I

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di ambiente e di edilizia

Art. 46 Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscano siano di competenza comunale.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 37, per i quali i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;

b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;

c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

3. Sono fatte salve le attribuzioni dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 47 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti ambientali.

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità telematica.

2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla

legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.

4. Con apposita deliberazione la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al comma 1.

Art. 48 Denuncia per le opere di conglomerato cementizio armato.

1. La denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta, attestante l'avvenuto deposito, avvengono secondo le modalità di cui al titolo I, parte II.

2. Sono depositate con le medesime modalità di cui al comma 1 anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, la relazione a struttura ultimata e il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il software regionale di gestione delle pratiche online.

4. L'Ufficio tecnico regionale accede all'archivio di cui al comma 3.

5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 29, comma 4.

Art. 49 Autorizzazione per la cessione in proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006.

1. Le cooperative a proprietà indivisa che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse dopo l'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, tutti o parte degli alloggi realizzati.

2. La richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione anticipata, da parte dei soci interessati, del contributo aggiuntivo concesso.

3. Nella legge regionale n. 9 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 38 è aggiunta la seguente:

"f bis) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivise;"

b) "f bis) autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative edilizie a proprietà indivise;"

4. La Giunta regionale approva le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di noleggio autobus con conducente

Art. 50 Modifica dell'articolo 32 della legge regionale n. 21 del 2005 (Autorizzazioni).

1. L'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Autorizzazioni)

1. Le norme sul procedimento unico stabilite dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano:

a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del comune in cui essa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. Il titolo abilitativo, acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE, comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 33.

4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218 del 2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni requisito previsto dalla normativa vigente.

6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).".

Capo III

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di commercio

Art. 51 Attività esercitate in occasione di eventi temporanei.

1. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:

- a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
- b) dei titolari di attività artigianali;
- c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.

Art. 52 Attività commerciali temporanee.

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e dalle altre disposizioni vigenti, e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

Capo IV

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

Art. 53 Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1984 (Classificazione alberghi, attribuzione della denominazione "lusso" e abrogazioni).

1. Nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"5. L'attribuzione della denominazione "lusso" è perfezionata secondo il procedimento di autocertificazione ad efficacia immediata, secondo quanto previsto dall'articolo 12.";

b) il comma 11 dell'articolo 7 e i commi 3, 4, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 11 sono abrogati;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Determinazione e pubblicità della classificazione)

1. La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche il comune competente può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo, al termine previsto per la classificazione quinquennale, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipologia e livello di classificazione. Analoga procedura è seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.".

Art. 54 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 1998 (Classificazione e abolizione della tassa di concessione regionale).

1. Alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la

classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 della sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Classificazione)

1. Per la classificazione, revisione e declassificazione delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 1984, e successive modifiche ed integrazioni.";

b) l'articolo 16 è abrogato.

Art. 55 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006 (Registro esercenti professioni turistiche) e alla legge regionale n. 9 del 1999 (Turismo subacqueo).

1. Il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) è sostituito dal seguente: "10. L'iscrizione nel registro regionale non necessita di rinnovo. Al fine dell'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, la segreteria dei registri può richiedere l'esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata esibizione del certificato è equiparata all'esercizio abusivo della professione.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 9 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo), è aggiunto il seguente: "4-bis. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali.".

Art. 56 Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2016 (Marina resort).

1. Le direttive di attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), riferite all'autorizzazione e classificazione, come strutture ricettive all'aria aperta, delle installazioni organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie unità, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, di concerto con l'Assessore competente in materia di semplificazione amministrativa in favore delle imprese.

Capo V

Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni in materia di pesca

Art. 57 Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2015 in materia di sanzioni.

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 24 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni), è sostituito dal seguente:

"4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.".

Capo VI

Energia. trasferimento di funzioni dagli enti locali alla regione

Art. 58 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Energia) e abrogazioni.

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunta la seguente:

"e bis) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e successive modifiche ed integrazioni."

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), è abrogato.

TITOLO III

Disposizioni transitorie

Capo I

Disposizioni transitorie

Art. 59 Norma transitoria per gli enti locali.

1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato A

Leggi regionali espressamente abrogate

L.R. 5 ottobre 1949, n. 3

Proroga delle concessioni di terre incolte.

L.R. 7 dicembre 1949, n. 6

Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.

L.R. 12 dicembre 1949, n. 8

Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.

L.R. 30 dicembre 1949, n. 10

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.

L.R. 7 febbraio 1950, n. 4

Stanziamiento di un contributo annuo per la facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari.

L.R. 7 febbraio 1950, n. 5

Stanziamiento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio

presso l'Università di Cagliari.

L.R. 9 febbraio 1950, n. 7

Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari.

L.R. 21 febbraio 1950, n. 8

Spesa straordinaria di Lire 10.000.000 a favore di Bosa e di Laerru.

L.R. 9 marzo 1950, n. 12

Autorizzazione della spesa di Lire un miliardo e centosettanta milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti.

L.R. 19 giugno 1950, n. 14

Istituzione ed arredamento di scuole materne.

L.R. 20 giugno 1950, n. 15

Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.

L.R. 22 giugno 1950, n. 28

Modifiche all'organico dell'Assessorato alle finanze.

L.R. 23 giugno 1950, n. 29

Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distornatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia.

L.R. 27 giugno 1950, n. 31

Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura.

L.R. 27 giugno 1950, n. 32

Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza.

L.R. 27 luglio 1950, n. 38

Miglioramenti economici al personale della Regione nelle misure e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti.

L.R. 27 luglio 1950, n. 39

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione.

L.R. 28 luglio 1950, n. 41

Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

L.R. 9 agosto 1950, n. 44

Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola.

L.R. 26 ottobre 1950, n. 46

Contributi per opere di miglioramento fondiario.

L.R. 9 novembre 1950, n. 47

Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.

L.R. 14 novembre 1950, n. 58

Proroga del termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949. n. 8.

L.R. 15 novembre 1950, n. 60

Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949.

L.R. 22 novembre 1950, n. 62

Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.

L.R. 28 novembre 1950, n. 65

Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia.

L.R. 5 dicembre 1950, n. 67

Anticipazione di cassa di Lire 200.000.000 alle Amministrazioni provinciali della Sardegna.

L.R. 20 dicembre 1950, n. 71

Istituzione di scuole popolari.

L.R. 21 dicembre 1950, n. 73

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1951.

L.R. 23 gennaio 1951. n. 3

Variazioni al bilancio regionale nel 1950 approvato con legge regionale 30 dicembre 1949. n. 10.

L.R. 9 febbraio 1951, n. 2

Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto.

L.R. 21 marzo 1951, n. 4

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1951.

L.R. 18 maggio 1951, n. 10

Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.

L.R. 18 maggio 1951, n. 7

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

L.R. 18 maggio 1951, n. 8

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15.

L.R. 18 maggio 1951, n. 9

Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.

L.R. 1°(gradi) agosto 1951, n. 13

Indennità di trasferta per gli amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali.

L.R. 2 agosto 1951, n. 14

Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.

L.R. 12 ottobre 1951, n. 15

Storno di complessivi trenta milioni dai capitoli 78. 80, 84 in favore del capitolo 82 del bilancio regionale preventivo 1951.

L.R. 16 ottobre 1951, n. 16

Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

L.R. 27 ottobre 1951, n. 17

Provvidenze a favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno del 1951.

L.R. 27 dicembre 1951, n. 19

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1952.

L.R. 1°(gradi) febbraio 1952, n. 8

Autorizzazione alla Costruzione di porti di IV classe.

LR. 5 febbraio 1952, n. 3

Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere.

L.R. 7 febbraio 1952, n. 4

Mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

L.R. 8 febbraio 1952, n. 1

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17.

L.R. 21 febbraio 1952, n. 6

Variazioni al bilancio regionale nel 1951, approvato con legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.

L.R. 24 marzo 1952, n. 7.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.

L.R. 10 giugno 1952, n. 12

Norne interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre, 1950, n. 66.

L.R. 11 giugno 1952, n. 10

Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.

L.R. 11 giugno 1952, n. 11

Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.

L.R. 11 giugno 1952, n. 15

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.

L.R. 24 giugno 1952, n. 9

Estensione al personale assunto dalla Regione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

L.R. 8 luglio 1952, n. 21

Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario.

L.R. 17 luglio 1952, n. 20

Norme integrative e modificative della legge regionale 1°(gradi) febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di 4a classe.

L.R. 3 ottobre 1952, n. 25

Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali.

L.R. 3 ottobre 1952, n. 26

Istituzione di centri di lettura.

L.R. 21 ottobre 1952, n. 24

Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

L.R. 23 ottobre 1952, n. 29

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari

L.R. 27 dicembre 1952, n. 30

Modifica agli articoli 1 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, sui mutui da contrarre con Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

L.R. 27 dicembre 1952, n. 31

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.

L.R. 30 dicembre 1952, n. 33

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

L.R. 5 marzo 1953, n. 2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.

L.R. 25 marzo 1953, n. 3

Contributo straordinario per la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova Clinica Medica dell'Università di Cagliari.

L.R. 26 marzo 1953, n. 4

Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.

L.R. 4 maggio 1953, n. 16

Norma interpretativa dell'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

L.R. 5 maggio 1953, n. 19

Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio.

L.R. 7 maggio 1953, n. 15

Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.

L.R. 7 maggio 1953, n. 17

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953.

L.R. 7 maggio 1953, n. 21

Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per il 1953.

L.R. 28 luglio 1953, n. 23

Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.

L.R. 3 ottobre 1953, n. 24

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.

L.R. 28 dicembre 1953, n. 25

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.

L.R. 20 febbraio 1954, n. 1

Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.

L.R. 24 marzo 1954, n. 2

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1954.

L.R. 2 aprile 1954, n. 3

Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.

L.R. 6 aprile 1954, n. 6

Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.

L.R. 7 aprile 1954, n. 8

Convalidazione di Decreti del Presidente della giunta relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'Esercizio Finanziario 1952.

L.R. 8 aprile 1954, n. 9

Erogazione di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofrale e post-brefotrofrale.

L.R. 15 giugno 1954, n. 12

Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

L.R. 16 luglio 1954, n. 14

Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriale, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

L.R. 19 luglio 1954, n. 15

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.

L.R. 21 luglio 1954, n. 16

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

L.R. 21 luglio 1954, n. 20

Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).

L.R. 21 ottobre 1954, n. 22

Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dello stato.

L.R. 12 novembre 1954, n. 19

Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabili dallo Stato.

L.R. 12 novembre 1954, n. 21

Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.

L.R. 17 novembre 1954, n. 23

Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.

L.R. 17 novembre 1954, n. 24

Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954.

L.R. 30 dicembre 1954, n. 26

Approvazione degli stati previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.

L.R. 10 febbraio 1955, n. 4

Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale.

L.R. 1°(gradi) giugno 1955, n. 10

Anticipazioni alla Soc. Min. Carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.

L.R. 3 ottobre 1955, n. 15

Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.

L.R. 6 ottobre 1955, n. 18

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.

L.R. 7 ottobre 1955, n. 19

Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.

L.R. 12 ottobre 1955, n. 14

Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo.

L.R. 13 ottobre 1955, n. 13

Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

L.R. 15 ottobre 1955, n. 17

Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.

L.R. 15 dicembre 1955, n. 20

Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4.

L.R. 21 dicembre 1955, n. 21

Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.

L.R. 17 gennaio 1956, n. 1

Istituzione di un ufficio della Regione sarda in Roma.

L.R. 20 gennaio 1956, n. 4

Istituzione di un posto di direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.

L.R. 21 febbraio 1956, n. 3

Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.

L.R. 29 febbraio 1956, n. 6

Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.

L.R. 14 marzo 1956, n. 10

Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari.

L.R. 15 marzo 1956, n. 9

Provvidenze a favore dell'agricoltura.

L.R. 21 marzo 1956, n. 7

Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.

L.R. 4 maggio 1956, n. 16

Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna.

L.R. 11 giugno 1956, n. 17

Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.

L.R. 12 giugno 1956, n. 19

Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali.

L.R. 5 luglio 1956, n. 23

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

L.R. 6 luglio 1956, n. 24

Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 e alla legge regionale 5 marzo 1953, n. 2.

L.R. 10 luglio 1956, n. 20

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.

L.R. 11 luglio 1956, n. 21

Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.

L.R. 25 ottobre 1956, n. 26

Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956.

L.R. 26 ottobre 1956, n. 27

Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

L.R. 17 novembre 1956, n. 31

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.

L.R. 17 novembre 1956, n. 33

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Sassari.

L.R. 23 dicembre 1956, n. 34

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.

L.R. 31 gennaio 1957, n. 1

Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.

L.R. 21 febbraio 1957, n. 2

Anticipazioni alle Società Strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.

L.R. 27 febbraio 1957, n. 4

Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo sulle Provincie e sui comuni.

L.R. 30 marzo 1957, n. 12

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori.

L.R. 5 aprile 1957, n. 11

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.

L.R. 5 aprile 1957, n. 8

Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura.

L.R. 12 aprile 1957, n. 10

Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.

L.R. 13 aprile 1957, n. 9

Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

L.R. 8 maggio 1957, n. 14

Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della

Regione per l'anno 1957.

L.R. 15 maggio 1957, n. 13

Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.

L.R. 17 maggio 1957, n. 21

Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.

L.R. 17 maggio 1957, n. 22

Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 dicembre 1956, n. 36, concernente i controlli sulle province e sui comuni.

L.R. 19 ottobre 1957, n. 24

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1957.

L.R. 29 novembre 1957, n. 26

Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.

L.R. 21 dicembre 1957, n. 29

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958.

L.R. 7 febbraio 1958, n. 2

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.

L.R. 13 giugno 1958, n. 4

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

L.R. 20 giugno 1958, n. 17

Norme per l'esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastre.

L.R. 4 luglio 1958, n. 12

Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.

L.R. 3 dicembre 1958, n. 20

Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.

L.R. 3 dicembre 1958, n. 21

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno

1958.

L.R. 22 dicembre 1958, n. 22

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.

L.R. 22 dicembre 1958, n. 23

Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.

L.R. 21 marzo 1959, n. 6

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.

L.R. 21 marzo 1959, n. 7

Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.

L.R. 29 aprile 1959, n. 8

Norme modificative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.

L.R. 15 maggio 1959, n. 10

Istituzione di una cattedra convenzionata di "Coltivazioni arboree" presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

L.R. 15 maggio 1959, n. 11

Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo delle Università della Sardegna.

L.R. 15 maggio 1959, n. 12

Istituzione di una cattedra convenzionata di "Storia della Sardegna" presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Cagliari.

L.R. 8 ottobre 1959, n. 15

Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.

L.R. 8 ottobre 1959, n. 16

Istituzione di una cattedra convenzionata di "medicina del lavoro" presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di "industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio" presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

L.R. 16 ottobre 1959, n. 14

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.

L.R. 14 dicembre 1959, n. 19

Integrazioni della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di

opere pubbliche.

L.R. 19 dicembre 1959, n. 22

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960.

L.R. 15 gennaio 1960, n. 1

Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21 sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.

L.R. 23 marzo 1960, n. 6

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.

L.R. 26 aprile 1960, n. 8

Concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell'Isola.

L.R. 18 maggio 1960, n. 10

Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.

L.R. 20 maggio 1960, n. 9

Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.

L.R. 23 giugno 1960, n. 13

Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.

L.R. 28 giugno 1960, n. 11

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.

L.R. 28 giugno 1960, n. 12

Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione per l'anno 1960.

L.R. 15 novembre 1960, n. 15

Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia.

L.R. 23 dicembre 1960, n. 16

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961.

L.R. 3 febbraio 1961, n. 1

Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.

L.R. 3 febbraio 1961, n. 2

Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.

L.R. 23 marzo 1961, n. 5

Norme interpretative dell'articolo 1 della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

L.R. 23 marzo 1961, n. 6

Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.

L.R. 23 marzo 1961, n. 7

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al Cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.

L.R. 19 aprile 1961, n. 10

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.

L.R. 21 aprile 1961, n. 8

Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.

L.R. 25 ottobre 1961, n. 12

Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).

L.R. 20 novembre 1961, n. 13

Variatione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.

L.R. 29 novembre 1961, n. 14

Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.

L.R. 30 novembre 1961, n. 16

Opzione del personale comandato a favore della Amministrazione regionale.

L.R. 22 dicembre 1961, n. 19

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.

L.R. 27 febbraio 1962, n. 1

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province

e sui comuni.

L.R. 18 maggio 1962, n. 5

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

L.R. 10 luglio 1962, n. 6

Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

L.R. 11 luglio 1962, n. 7

Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.

L.R. 13 luglio 1962, n. 8

Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.

L.R. 13 luglio 1962, n. 9

Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - cascaria.

L.R. 2 ottobre 1962, n. 10

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.

L.R. 3 ottobre 1962, n. 11

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.

L.R. 3 ottobre 1962, n. 12

Erezione del monumento alla Brigata Sassari.

L.R. 18 ottobre 1962, n. 13

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

L.R. 18 ottobre 1962, n. 14

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.

L.R. 19 ottobre 1962, n. 22

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente "Contributi per opere di miglioramento fondiario" e successive disposizioni.

L.R. 22 novembre 1962, n. 16

Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.

L.R. 22 novembre 1962, n. 17

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.

L.R. 19 dicembre 1962, n. 23

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963.

L.R. 20 dicembre 1962, n. 20

Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.

L.R. 21 dicembre 1962, n. 21

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi "pecorino romano" e "Fiore sardo" prodotti nella campagna 1961-1962

L.R. 20 dicembre 1962, n. 24

Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1954, numero 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).

L.R. 20 dicembre 1962, n. 25

Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.

L.R. 20 dicembre 1962, n. 26

Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.

L.R. 29 marzo 1963, n. 1

Approvazione degli stati di Previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.

L.R. 20 giugno 1963, n. 2

Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.

L.R. 3 luglio 1963, n. 10

Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.

L.R. 3 luglio 1963, n. 4

Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del Pensionato in Iglesias

L.R. 4 luglio 1963, n. 6

Istituzione delle cattedre convenzionate di "Impianti minerari" e di "Geologia applicata" presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

L.R. 4 luglio 1963, n. 7

Istituzione di un posto di professore di molo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla "Storia delle tradizioni popolari".

L.R. 4 luglio 1963, n. 8

Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo

1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

L.R. 5 luglio 1963, n. 3

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

L.R. 17 ottobre 1963, n. 12

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.

L.R. 17 dicembre 1963, n. 13

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario 1964.

L.R. 16 gennaio 1964, n. 2

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, numero 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.

L.R. 22 gennaio 1964, n. 25

Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L.R. 23 gennaio 1964, n. 4

Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1952, numero 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.

L.R. 28 febbraio 1964, n. 7

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata, e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964.

L.R. 9 aprile 1964, n. 11

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16.

L.R. 22 maggio 1964, n. 13

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.

L.R. 21 luglio 1964, n. 15

Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

L.R. 29 ottobre 1964, n. 24

Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.

L.R. 25 novembre 1964, n. 21

Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.

L.R. 27 novembre 1964, n. 19

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

L.R. 28 dicembre 1964, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, numero 13.

L.R. 29 dicembre 1964, n. 22

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965.

L.R. 29 gennaio 1965, n. 1

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965.

L.R. 4 febbraio 1965, n. 2

Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.

L.R. 25 marzo 1965, n. 3

Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.

L.R. 30 marzo 1965, n. 8

Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

L.R. 31 marzo 1965, n. 9

Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.

L.R. 9 aprile 1965, n. 11

Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.

L.R. 9 aprile 1965, n. 12

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, concernente "Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali".

L.R. 5 maggio 1965, n. 13

Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente "Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale".

L.R. 14 maggio 1965, n. 17

Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Olbia.

L.R. 19 novembre 1965, n. 18

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 12, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

L.R. 20 novembre 1965, n. 19

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 25 maggio 1965, n. 13, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

L.R. 24 gennaio 1966, n. 1

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 25 maggio 1966, n. 3

Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.

L.R. 15 giugno 1966, n. 4

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1965.

L.R. 1°(gradi) agosto 1966, n. 5

Controllo degli enti regionali.

L.R. 5 agosto 1966, n. 6

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 18 agosto 1966, n. 7

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 18 agosto 1966, n. 8

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 1959, numero 14, concernente: Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, numero 12, recante interventi a favore degli agricoltori.

L.R. 26 ottobre 1966, n. 10

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi "pecorino romano" e "fiore sardo" prodotti nella campagna 1965-1966.

L.R. 16 novembre 1966, n. 11

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1°(gradi) ottobre 1965, n. 48, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

L.R. 18 novembre 1966, n. 12

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 luglio 1965, n. 27, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio

per l'anno 1965.

L.R. 18 novembre 1966, n. 13

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, n. 30, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

L.R. 23 novembre 1966, n. 14

Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

L.R. 23 novembre 1966, n. 15

Istituzione di una cattedra convenzionata di urologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

L.R. 31 gennaio 1967, n. 2

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 31 gennaio 1967, n. 3

Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

L.R. 21 giugno 1967, n. 6

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, concernente "Istituzione di una Cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari".

L.R. 21 giugno 1967, n. 7

Modifica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, concernente "Istituzione di una Cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari".

L.R. 23 giugno 1967, n. 8

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

L.R. 9 agosto 1967, n. 10

Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gila.

L.R. 9 agosto 1967, n. 11

Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.

L.R. 17 agosto 1967, n. 13

Istituzione di una cattedra convenzionata di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

L.R. 17 agosto 1967, n. 14

Istituzione di una cattedra convenzionata di puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.

L.R. 22 agosto 1967, n. 16

Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna.

L.R. 29 agosto 1967, n. 17

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 29 agosto 1967, n. 18

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 1°(gradi) settembre 1967, n. 20

Variatione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 1°(gradi) dicembre 1967, n. 22

Provvidenze per l'ammasso dei formaggi "Pecorino romano" e "Fiore sardo" prodotti nella campagna 1966-1967.

L.R. 5 dicembre 1967, n. 23

Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4, concernente l'istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale, già modificata con legge regionale 15 dicembre 1955, n. 20.

L.R. 6 dicembre 1967, n. 24

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1964.

L.R. 6 dicembre 1967, n. 25

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 6 dicembre 1967, n. 26

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 1966, n. 87, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 6 dicembre 1967, n. 27

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1967, n. 15, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 6 dicembre 1967, n. 28

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1967, n. 16,

relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 9 dicembre 1967, n. 29

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.

L.R. 9 dicembre 1967, n. 30

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.

L.R. 9 dicembre 1967, n. 31

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956.

L.R. 15 dicembre 1967, n. 32

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1957.

L.R. 29 dicembre 1967, n. 33

Modifica alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del Credito Industriale Sardo, già modificata con legge regionale 20 dicembre 1962, n. 24.

L.R. 15 gennaio 1968, n. 1

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 1°(gradi) febbraio 1968, n. 2

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 10

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 settembre 1966, numero 49, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 24516 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 11

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 ottobre 1966, numero 61, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 12

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 novembre 1966, numero 73, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16702 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 3

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1958.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 4

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1959.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 5

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1960.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 6

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1961.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 7

Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1962.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 8

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 1963, numero 34, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1963.

L.R. 17 febbraio 1968, n. 9

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 1°(gradi) luglio 1966, n. 31, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 23 febbraio 1968, n. 13

Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 19 aprile 1968, n. 20

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 1967, n. 50, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 23 aprile 1968, n. 21

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Cagliari.

L.R. 23 aprile 1968, n. 22

Abrogazione della legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

L.R. 7 maggio 1968, n. 23

Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni

con carico familiare.

L.R. 8 maggio 1968, n. 24

Istituzione dell'Ente Minerario Sardo.

L.R. 8 maggio 1968, n. 25

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda.

L.R. 16 maggio 1968, n. 28

Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

L.R. 16 maggio 1968, n. 29

Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

L.R. 11 luglio 1968, n. 32

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 1967, n. 59, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 11 luglio 1968, n. 33

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1967, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 14 agosto 1968, n. 38

Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.

L.R. 23 ottobre 1968, n. 43

Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1967-68 in Sardegna.

L.R. 8 novembre 1968, n. 46

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968.

L.R. 18 novembre 1968, n. 47

Interventi per le zone industriali.

L.R. 24 gennaio 1969, n. 5

Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 29 gennaio 1969, n. 7

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 29 gennaio 1969, n. 8

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

L.R. 12 marzo 1969, n. 10

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 marzo 1969, n. 11

Convalidazione del D.P.G.R. 16 luglio 1968, n. 44, relativo al prelevamento della somma di Lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 marzo 1969, n. 12

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 agosto 1968, n. 66, relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 marzo 1969, n. 14

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1963, n. 2, concernente anticipazioni di fondi agli Ospedali Riuniti e Casa di Riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.

L.R. 12 marzo 1969, n. 9

Modifica alla legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, e concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Zootecnico e Casario per la Sardegna.

L.R. 12 maggio 1969, n. 19

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 1968, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 20

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 1968, n. 89, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 21

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 1968, n. 92, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 22

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1968, n. 95, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per

l'anno finanziario 1968.

L.R. 12 maggio 1969, n. 23

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 1968, n. 96, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 19 maggio 1969, n. 24

Concessione di un ulteriore contributo all'Amministrazione Comunale di Sassari per la erezione del Monumento alla Brigata Sassari.

L.R. 21 maggio 1969, n. 25

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 28 maggio 1969, n. 26

Concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27.

L.R. 31 ottobre 1969, n. 31

Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l'annata Agraria 1968 - 69 in Sardegna .

L.R. 16 dicembre 1969, n. 33

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 30 aprile 1969, n. 32, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 34

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 25 maggio 1969, n. 40, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 35

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 25 maggio 1969, n. 41, relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 36

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunte regionale 25 giugno 1969, n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 37

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n. 22,

relativo al prelevamento della somma di lire 210.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26.705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 38

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

L.R. 16 dicembre 1969, n. 39

Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1969, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 30 dicembre 1969, n. 40

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Toscana

L.R. 03/08/2016, n. 51

Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alla legge regionale n. 28/2005, alla legge regionale n. 31/2005, alla legge regionale n. 55/2008, alla legge regionale n. 40/2009.

Pubblicata nel B.U. Toscana 5 agosto 2016, n. 33, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), e l'articolo 44 dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa");

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012");

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo del le infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125;

Considerato quanto segue:

1. Le politiche della semplificazione e della qualità della regolazione sono oggetto, ormai da anni, di una attenzione sempre maggiore, sia in ambito comunitario, sia nazionale, in quanto ritenute presupposto indispensabile per garantire la competitività delle imprese;

2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l'allontanamento della pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la competitività dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attività economiche, scoraggiano gli investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche;

3. A ciò consegue la necessità di far sì che la pubblica amministrazione diventi un soggetto "facilitatore" dello sviluppo, migliorando la qualità della normazione e l'efficacia dell'azione amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi informativi superflui;

4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalità prioritarie, fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità;

5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione già avviata con l'approvazione della L.R. n. 40/2009: in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla L.R. n. 55/2008, la semplificazione è identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della pubblica amministrazione e il programma regionale di sviluppo (PRS) è identificato quale quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione;

6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticità che si sono manifestate nella prassi;
7. Si pone all'attenzione della Regione la necessità di considerare in ogni settore il rispetto dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico e il contrasto ai cambiamenti climatici. Ambiente e qualità della vita sono elementi ai quali si deve prestare la massima attenzione e la mobilità e l'utilizzo delle auto sono parti integranti di questo processo. Una crescente sensibilità per le tematiche ambientali e i consumi impone di riconsiderare anche l'uso dei combustibili eco-compatibili;
8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sulla L.R. n. 28/2005 introducendo in essa una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non presente;
9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale, si intende completare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata con la L.R. n. 31/2005, contemplando in essa anche i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Essi costituiscono, infatti, principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro di rapporti illimitato nell'ambito della comunità civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento;
10. Con l'approvazione della L.R. n. 55/2008, la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto della normazione, disciplinando l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione di impatto della regolamentazione (VIR). Essendo ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, è opportuno procedere con l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione in essa del cosiddetto test micro, piccole, medie imprese (MPMI), al fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato dall'Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile delle PMI, intese quali at tori fondamentali all'interno del quadro economico dell'Unione europea. Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione ex ante, la cui funzione è quella di verificare la necessità o l'opportunità di un intervento normativo, programmatico e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In particolare saranno oggetto di valutazione le proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi nonché di avvisi pubblici, con particolare riferimento alle agevolazioni a favore delle imprese di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese). In tale modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese;
11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale per una riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le molteplici e trasversali attività di semplificazione, improntato al principio della collaborazione interistituzionale;
12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, si introduce per la Giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione è volta ad individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso già avviato dalla Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), anche se ai fini dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

13. Al fine di garantire l'uniformità di interpretazione e applicazione delle leggi regionali, nonché la celerità dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una banca dati dei pareri regionali ad esse relative;

14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilità di definire mediante regolamento termini più brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione;

15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese è complessa e frammentata ed esiste un oggettivo problema di molteplicità di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e spesso scarsamente collaborative. Tutto ciò comporta duplicazioni inutili e sproporzionate dei controlli. Per ovviare a queste problematiche è nato, limitatamente ai controlli per le imprese agricole, il registro unico dei controlli (RUC), che è il "luogo" in cui si condividono e integrano le attività di controllo della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo sviluppo di un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l'opportunità per le varie amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli, semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni possibili in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In Toscana il RUC è stato implementato nel 2013 dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un progetto che ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di ciò, la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la realizzazione di un'agenda regionale dei controlli;

16. Al fine di garantire l'effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attività produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti un'attività produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa, si prevede l'obbligo per la Giunta regionale di presentare al Consiglio regionale un'apposita relazione con cadenza annuale.

Approva la presente legge

Art. 1 Distribuzione di carburanti eco compatibili. Modifiche all'articolo 54 della L.R. n. 28/2005.

In vigore dal 20 agosto 2016

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito degli interventi regionali per la qualità dell'aria, è autorizzata l'apertura di nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici."

Art. 2 Commercio elettronico. Inserimento dell'articolo 66-bis nella L.R. n. 28/2005.

1. Dopo l'articolo 66 della L.R. n. 28/2005 è inserito il seguente:

"Art. 66-bis

Commercio elettronico

1. Per commercio elettronico si intendono le operazioni commerciali svolte on line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, la SCIA è presentata, con modalità esclusivamente telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività.

3. Ai fini della tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).".

Art. 3 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Inserimento dell'articolo 1-bis nella L.R. n. 31/2005.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie o richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.".

Art. 4 Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa. Inserimento dell'articolo 4-bis nella L.R. n. 55/2008.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è inserito il seguente:

"Art. 4-bis

Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa

1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa "uno Small Business Act per l'Europa"), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

2. Con gli atti di intesa di cui all'articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l'adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).

3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.

4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.".

Art. 5 Sessione per la semplificazione. Inserimento dell'articolo 1-bis nella L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

Sessione per la semplificazione

1. Il Consiglio regionale si riunisce, entro il 30 giugno di ogni anno, in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, al fine di verificare lo stato della semplificazione normativa e amministrativa nell'ordinamento regionale e prevedere l'adozione di opportuni interventi per elevare il livello di qualità dell'azione normativa e amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di efficienza dell'amministrazione regionale alla luce dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1."

Art. 6 Riordino di organi collegiali. Inserimento dell'articolo 2.1 nella L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 2 della L.R. n. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 2.1

Riordino di organi collegiali

1. In conformità ai principi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione.

2. Gli organi collegiali non individuati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono comunicate al Consiglio regionale."

Art. 7 Banca dati dei pareri regionali. Inserimento dell'articolo 14-ter nella L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 14-bis della L.R. n. 40/2009 è inserito il seguente:

"Art. 14-ter

Banca dati dei pareri regionali

1. Al fine di favorire l'uniformità di interpretazione ed applicazione delle leggi regionali e la celerità dei relativi procedimenti è istituita la banca dati dei pareri regionali suddivisa in sezioni dedicate.

2. I pareri sono inseriti nella banca dati dedicata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di implementazione e funzionamento della banca dati."

Art. 8 Riduzione di termini. Modifiche all'articolo 15 della L.R. n. 40/2009.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della L.R. n. 40/2009 è aggiunto il seguente: "3-bis. Con regolamento regionale possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussiste un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione.".

Art. 9 Controlli sulle imprese. Inserimento del capo IV bis nel titolo II della L.R. n. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 48 del capo IV del titolo II della L.R. n. 40/2009 è inserito il seguente capo: "Capo IV bis - Controlli sulle imprese".

Art. 10 Agenda regionale dei controlli sulle imprese. Inserimento dell'articolo 48-bis nella L.R. n. 40/2009.

1. Nel capo IV bis del titolo II della L.R. n. 40/2009, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis

Agenda regionale dei controlli sulle imprese

1. In conformità all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la Regione semplifica e razionalizza la disciplina dei controlli sulle imprese, al fine di:

- a) eliminare le attività di controllo non necessarie alla tutela dell'interesse pubblico perseguito;
- b) eliminare o ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che intralciano l'esercizio dell'attività di impresa;
- c) agevolare la riutilizzazione da parte di una amministrazione pubblica dell'esito dei controlli documentali svolti da un'altra amministrazione pubblica.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Agenda regionale dei controlli sulle imprese, di seguito denominata Agenda.

3. L'Agenda è costituita da un archivio informatizzato, implementato con le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche che effettuano controlli in ambito regionale e da esse condiviso.

4. L'Agenda raccoglie per ciascuna impresa, in particolare, le informazioni riguardanti:

- a) i dati identificativi dell'impresa;
- b) l'elenco dei controlli effettuati;
- c) l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo;
- d) la data e la tipologia di controllo espletato;
- e) il procedimento amministrativo a cui è connesso;
- f) la scheda o il verbale di controllo e i relativi esiti;
- g) l'eventuale programmazione di visite cui sarà soggetta l'impresa.

5. Ogni amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza fra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nell'Agenda.

6. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, è disciplinata l'organizzazione dell'Agenda, le modalità di implementazione, l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.

7. Rimane ferma la disciplina relativa al registro unico dei controlli in agricoltura (RUC).".

Art. 11 Sistema degli sportelli unici per le attività produttive. Sostituzione dell'articolo 72 della L.R. n. 40/2009.

1. L'articolo 72 della L.R. n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 72

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sullo stato di applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento alla riduzione e al rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito all'operatività del sistema degli sportelli unici per le attività produttive con particolare riguardo:

a) allo svolgimento dei procedimenti amministrativi in via telematica;

b) alla funzionalità del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39;

c) ai procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione, riferita all'anno precedente, comprendente le informazioni qualitative e quantitative, i risultati conseguiti e le criticità emerse nelle materie di cui ai commi 1 e 2."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

XV LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA

PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 – Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE

- PREVISIONI NORMATIVE, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, EVIDENZE E CRITICITA' RISCOSTRATE

pag. 2

- INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO

pag. 59

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 1 <i>Politica provinciale della casa</i></p> <p>La politica provinciale della casa in favore di nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione o per partecipare a una cooperativa edilizia è attuata attraverso l'intervento pubblico dei comuni di Trento e di Rovereto nonché dei comprensori, nel seguito della legge indicati come enti locali.</p> <p>La legge riserva alla Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riparto delle risorse del fondo provinciale casa tra la Provincia e gli enti locali; • l'adozione del regolamento di esecuzione previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, fermo restando il potere regolamentare riconosciuto agli enti locali dal vigente ordinamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite; • la funzione di indirizzo e coordinamento (concernente, in particolare, la definizione di standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche, nel rispetto di quelli definiti dallo Stato) mediante atti di carattere generale (adottati previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali e previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale). Ove l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni, ovvero il parere non sia rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può procedere tenendo conto delle eventuali posizioni espresse e dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. <p>Per il perseguimento delle proprie finalità, la legge provinciale individua le seguenti tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attuazione di un Piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi dell'istituto trentino per l'edilizia abitativa – società per azioni (ITEA SpA) (articolo 4 comma 7); • la concessione di un contributo integrativo (2, comma 1, lettera e) ai nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone 	<p>La legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 è entrata in vigore il 30 novembre 2005.</p> <p>La disciplina generale per il riparto del Fondo provinciale casa è stata definita dal regolamento di esecuzione della legge ed è ora contenuto nel articolo 49 del d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione della legge, emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg. Il regolamento è stato oggetto nel tempo di svariate modifiche – d.P.P. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg (modificativo degli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45 e 46, degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, sostitutivo degli articoli 6, 13, 29 e 47, aggiuntivo degli articoli 30 bis e 35 bis e) e con d.P.P. 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg (modificativo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 41 e degli allegati 3 e 5, sostitutivo degli articoli 14, 38, 42 e degli allegati 1 e 4, abrogativo dell'articolo 44) – e da ultimo abrogato e sostituito dal d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg che a sua volta è stato modificato con d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg.</p> <p>Le funzioni di indirizzo e coordinamento sono state esercitate dalla Provincia annualmente, con specifiche deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. L'articolo 8, comma 4, lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo del Trentino</i>) prevede che in sede di prima applicazione sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative in materia di edilizia pubblica e sovvenzionata. L'articolo 9, comma 2 della stessa legge provinciale stabilisce che la Provincia esercita, con riferimento alla definizione degli standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche, il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie.</p> <p>Il Piano straordinario è stato adottato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 828 del 4 aprile 2008).</p> <p>Il contributo integrativo, nelle diverse tipologie previste, è stato disciplinato dal regolamento di esecuzione (articoli 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35) e da specifiche deliberazioni della Giunta</p>	<p>Il riferimento espresso in legge ai comuni di Trento e di Rovereto e ai comprensori deve essere letto alla luce della istituzione delle comunità di valle (<i>legge provinciale n. 3 del 2006</i>) che ha incluso nella comunità di valle della Vallagarina il comune di Rovereto e ha previsto che i comuni del territorio della valle dell'Adige che appartenevano al comprensorio della valle dell'Adige (Aldeno, Cimone, Garniga terme) ora non sono ricompresi nelle nuove comunità e sono convenzionati al comune di Trento secondo quanto disposto dalla riforma istituzionale.</p> <p>L'articolo 1 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che – in relazione alla possibilità di messa a disposizione, da parte di ITEA Spa, di alloggi o immobili a favore di enti, di associazioni senza scopo di lucro e di istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale nonché delle forze dell'ordine – ha previsto che in luogo dell'iniziativa da parte dell'ente locale per la messa a disposizione sia l'ITEA a provvedere direttamente, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole dell'ente locale sul cui territorio è collocato l'alloggio.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (<i>legge finanziaria provinciale 2011</i>) che sopprime, ai fini della concessione del contributo integrativo, la condizione di avere stipulato "da almeno tre mesi" un contratto di locazione per alloggio diverso da quello sociale e la condizione di "avere presentato domanda per l'alloggio sociale".</p> <p>Si evidenzia che il contributo integrativo può essere fruito da chi, pur non avendo presentato domanda di alloggio pubblico, abbia stipulato un contratto di locazione, anche entro tre mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, a differenza di quanto previsto dall'originaria disposizione che non consentiva tale possibilità.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>di locazione per gli alloggi sociali, previa stipula di un'apposita convenzione con il beneficiario, avendo riguardo all'esigenza di adottare misure che non influenzino negativamente il mercato delle locazioni, in via temporanea il contributo integrativo può altresì essere concesso anche ai nuclei che, in possesso dei requisiti, abbiano stipulato, alla data di presentazione della domanda, un contratto di locazione per alloggi diversi dagli alloggi sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> la mesa a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, attraverso l'ITEA Spa, di alloggi comunque in loro disponibilità, ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione, in relazione alle caratteristiche del bisogno del nucleo familiare; i rapporti tra gli enti locali e l'ITEA Spa sono regolati da apposite convenzioni; a mesa a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilita sulla base di criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione, di alloggi di ITEA Spa, di imprese convenzionate, di imprese e privati proprietari che abbiano beneficiato di contributi provinciali nonché realizzati dal fondo comune di investimento immobiliare chiuso (articolo 4, commi 5 bis, 5 ter e 5 ter 1, e dall'articolo 4 bis), comunque in loro disponibilità, senza alcun ulteriore intervento pubblico a favore di questi nuclei salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di edilizia agevolata; i rapporti tra gli enti locali e i soggetti previsti da questa lettera sono regolati da apposite convenzioni; la promozione dell'accesso alla proprietà dell'alloggio, del suo risanamento e della sua ristrutturazione; <p>Per quanto le politiche in favore degli immigrati e degli studenti universitari restano in vigore l'articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (<i>Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria</i>) e le disposizioni della l.p. 24 maggio 1991, n. 9 (<i>Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore</i>). Negli accordi di programma e nelle convenzioni tra enti</p>	<p>provinciale. La concessione del contributo integrativo è avvenuta secondo quanto stabilito dalla legge ancorché la relativa disciplina sia stata oggetto di plurime modifiche volte a rimodulare i requisiti di accesso e le procedure, per perseguire obiettivi di equità ed efficienza.</p> <p>La mesa a disposizione e la locazione degli alloggi sociali a canone sostenibile (ITEA Spa) sono state disciplinate dal regolamento di esecuzione (articoli da 2 a 25) e da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>La mesa a disposizione e la locazione di alloggi a canone moderato (ITEA Spa, imprese, privati proprietari) sono state disciplinate dal regolamento di esecuzione (articoli da 36 a 46) e da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>La promozione dell'accesso alla proprietà dell'alloggio è stata realizzata attraverso piani di cessione degli alloggi pubblici agli inquilini di ITEA.</p> <p>Ai fini della promozione dell'accesso alla proprietà della casa vanno in ogni caso segnalati gli altri interventi effettuati in attuazione della vigente legislazione provinciale e in particolare quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> in applicazione della legge provinciale n. 21 del 1992 in materia di edilizia agevolata, tramite specifici piani straordinari: <ul style="list-style-type: none"> anno 2006 (legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, articolo 58): deliberazione della Giunta provinciale n. 493 del 17 marzo 2006 – concessione contributi per interventi di costruzione, acquisto, acquisto e risanamento, risanamento; anno 2008 (legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, articolo 53): deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 11 aprile 2008 – concessione contributi per interventi di costruzione, acquisto, acquisto e risanamento, risanamento); anno 2010 (legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, articolo 59): deliberazione della Giunta provinciale n. 1006 del 30 aprile 2010 – concessione contributi per interventi di costruzione, acquisto, acquisto e risanamento, risanamento, risanamento edilizie e risanamento alloggi da destinare alla locazione 	<p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> sopprime la messa a disposizione di alloggi idonei da parte di "imprese convenzionate"; ridefinisce l'indicatore ICEF per gli alloggi a canone moderato comprendendola tra "una soglia minima e una soglia massima"; amplia i soggetti che possono mettere a disposizione alloggi a canone moderato inserendo anche imprese convenzionate, privati proprietari e fondi immobiliari chiusi; sopprime – limitandola solo ad ITEA Spa – la possibilità per le imprese convenzionate di mettere a disposizione alloggi a favore di enti, istituzioni e forze dell'ordine. <p>Si evidenzia che è stata soppressa la possibilità per la Provincia di convenzionarsi con le imprese ai fini della realizzazione di alloggi a canone sociale in quanto la disposizione non ha mai trovato applicazione.</p> <p>Articolo 6 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) che ha inserito il comma 6bis prevedendo la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale a cura della la struttura provinciale competente.</p> <p>Sulla base dei Piani di cessione varati dalla Giunta provinciale nel corso degli anni, ITEA Spa ha ceduto agli inquilini 5.573 alloggi alla data di dicembre 2010. Dal 2011 ad oggi sono stati ceduti ulteriori 309 alloggi, di cui 215 mediante patti di futura vendita.</p> <p>Gli elementi informativi relativi allo stato di attuazione degli istituti richiamati dall'articolo 1 sono riportati a compendio dell'esame delle specifiche disposizioni della legge riferite agli stessi, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> compiti riservati alla Provincia (riparto del fondo provinciale casa, regolamento di

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>locali e ITEA Spa (articolo 4) è prevista la possibilità di destinare alloggi, anche collettivi, per studenti o per immigrati, da utilizzare per le finalità delle leggi provinciali 2 maggio 1990, n. 13 e 24 maggio 1991, n. 9 nonché per soggetti in condizioni di temporanee difficoltà a reperire un alloggio.</p> <p>Per sostenere i nuclei familiari nella scelta abitativa più appropriata, con particolare riguardo sia alle fasce deboli della popolazione che ai diversi strumenti per la politica provinciale della casa, gli enti locali possono promuovere la realizzazione sul territorio di "sportelli casa", stipulando apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Agli sportelli casa possono essere demandati lo svolgimento di servizi d'informazione e di consulenza nei confronti degli utenti, ivi comprese azioni di accompagnamento nell'inserimento abitativo, nonché l'esplicitamento dell'istruttoria relativa ai procedimenti amministrativi.</p> <p>ITEA Spa, acquisito il parere favorevole dell'ente locale sul cui territorio è collocato l'alloggio, può mettere a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale nonché delle forze dell'ordine, alloggi o immobili anche non destinati a uso abitativo secondo i criteri e le condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione.</p> <p>La struttura provinciale competente assicura la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale, per migliorare la pianificazione degli interventi in materia di edilizia pubblica.</p>	<p>effettuati da enti pubblici e enti aventi finalità pubbliche, onlus, società cooperative e enti ecclesiasitici legalmente riconosciuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> o anni 2015/2018 (legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, articolo 54): deliberazione della Giunta provinciale n. 2243 del 15 dicembre 2014 Piano casa: concessione contributi, riservati alle giovani coppie, per interventi di acquisto, acquisto e risanamento, risanamento. • in attuazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie. Attraverso la concessione di contributi per interventi di acquisto e costruzione (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1234 del 14 giugno 2013, e n. 101 del 23 giugno 2014, con cui è stato impegnato per gli anni dal 2015 al 2024 l'importo annuo complessivo di euro 1.260.343,80). <p>La Giunta provinciale – con deliberazione n. 1276 del 15 giugno 2007 – ha approvato, in sostituzione di quanto previsto dall'abrogato allegato A) della legge provinciale n. 21 del 1992, i "nuovi criteri per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica da parte di soggetti stranieri". Negli accordi di programma e nelle convenzioni tra enti locali e ITEA Spa non è mai stata esercitata la possibilità di destinare alloggi in favore degli immigrati e degli studenti universitari. La mesa a disposizione e la locazione di alloggi sociali a canone sostenibile (ITEA Spa) in casi di urgente necessità è stata disciplinata dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione e da specifiche deliberazioni della Giunta provinciale.</p> <p>L'articolo 48 del regolamento di esecuzione ha stabilito i requisiti che devono possedere i soggetti cui gli enti locali possono affidare attraverso la convenzione i compiti di "sportello casa" per lo svolgimento dei servizi di informazione e di consulenza. Sono state complessivamente sottoscritte n. 33 convenzioni. Gli enti locali che hanno sottoscritto le convenzioni sono stati: le Comunità Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino, Paganella e Rotaliana-Königsberg. I soggetti affidatari sono stati i patronati A.C.A.I., E.N.A.P.A., E.N.A.S.C.O., E.P.A.C.A., I.N.A.C., I.N.A.P.A.,</p>	<p>esecuzione e funzioni di indirizzo e coordinamento) negli articoli 8, 11 e 3;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione del Piano straordinario di incremento degli alloggi nell'articolo 7; • contributo integrativo nell'articolo 3; • messa a disposizione di alloggi nell'articolo 4.

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
	<p>I.N.A.S. C.I.S.L., I.N.C.A. C.G.I.L., I.T.A.L. U.I.L.</p> <p>La messa a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale nonché delle forze dell'ordine, alloggi o immobili è stata disciplinata dall'articolo 27 del regolamento di esecuzione (criteri e condizioni). La Giunta provinciale ha dettato disposizioni per la determinazione dei canoni di locazione e le modalità attuative (deliberazione n. 1573 del 2 luglio 2010). A partire dal 2011, la quota di canone oggettivo imputabile è pari al 40%. Per la parte non abitativa, il canone è previsto in misura agevolata rispetto al canone oggettivo, per singoli casi, in presenza di un interesse relativo alla sicurezza e vivibilità. Gli alloggi locati per "finalità sociali o militari" risultano, al dicembre 2015, 279;</p> <p>La disposizione per la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale, inserita nel 2015, non ha ancora trovato concreta attuazione.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 2 <i>Definizioni</i></p> <p>Per i fini di questa legge si intende:</p> <p>per "nucleo familiare" quello disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (<i>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente</i>), compresi i genitori separati o divorziati, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4;</p> <p>per "canone sostenibile" la quota di capacità economica del nucleo familiare che può essere destinata al soddisfacimento del fabbisogno di alloggio tenuto conto di tutti gli altri bisogni, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione;</p> <p>per "canone oggettivo", salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli alloggi sociali (articolo 1, comma 3, lettera c) il canone calcolato tenendo conto del valore dell'immobile nel rispetto degli indicatori stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a); 2) per gli alloggi a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d)) il canone calcolato tenendo conto del canone di mercato a metro quadro ridotto nella misura del trenta per cento o in alternativa applicando i valori del canone concordato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b); <p>per "condizione economico-patrimoniale" la valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare al fine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) della concessione del contributo integrativo (articolo 3) nonché dell'accesso agli alloggi a canone sociale (articolo 1, comma 3, lettera c); 2) della permanenza negli alloggi a canone sociale (articolo 1, comma 3, lettera c); 3) dell'accesso e della permanenza negli alloggi a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d)). 	<p>L'articolo 19 del regolamento di esecuzione prevede che il canone sostenibile sia determinato secondo le modalità previste nell'<i>allegato 4</i>) al medesimo e, in particolare, è definito, e rideterminato annualmente a seguito della verifica dei requisiti di permanenza nell'alloggio, come somma dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quota di ricchezza ICEF destinabile al pagamento del canone di locazione, in funzione del valore ICEF posseduto dal nucleo; • quota del canone oggettivo imputabile al nucleo in locazione (ICEF fino a 0,23 = 5% ; ICEF > 0,23 = 20%); • queste percentuali di incidenza del canone oggettivo possono essere modificate con deliberazione della Giunta provinciale; • quota del risparmio sui conti per consumi energetici. <p>L'articolo 21 del regolamento di esecuzione ha fissato il canone oggettivo nella misura pari al canone di mercato diviso 1,20.</p> <p>L'articolo 22 del regolamento di esecuzione stabilisce che il canone di mercato è individuato periodicamente dalla Giunta provinciale e che, in prima applicazione, il canone di mercato annuale è determinato in misura pari alla percentuale fissata con deliberazione della Giunta provinciale in riferimento al valore degli immobili oggetto di locazione.</p> <p>Ai fini della determinazione del canone oggettivo, la Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha definito il valore locativo degli immobili di ITEA Spa, per l'anno 2009, nella misura del 3% del valore degli immobili oggetto di locazione (deliberazione n. 3414 del 30 dicembre 2008); • ha determinato in euro 4,66 per l'anno 2009 il valore medio del canone a metro quadrato degli alloggi di ITEA Spa (deliberazione n. 384 del 27 febbraio 2009); • ha fissato l'entità del canone di mercato, a mq. di superficie di riferimento, per i 12 comuni ad alta tensione abitativa della provincia di Trento, in termini di valore massimo entro il quale va individuato dall'ente locale, in via puntuale, il canone dovuto per ciascun alloggio locato (deliberazione n. 112 del 3 febbraio 2014). <p>La valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare</p>	<p>L'articolo 2 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) che chiarisce la condizione economico-patrimoniale dei richiedenti – sia per l'accesso agli alloggi che per il diritto alla permanenza negli stessi – nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, entrino a far parte del nucleo medesimo altre persone non legate da rapporto di coniugio o di parentela o affinità entro il primo grado aventi una condizione ICEF inferiore alla media per componente del nucleo stesso. In particolare, sostituendo le precedenti modalità di calcolo delle quote ICEF dei coniugi e dei parenti di primo grado del soggetto che entra nel nucleo familiare del beneficiario con un sistema più snello, la disposizione impedisce di avvantaggiarsi, con comportamenti opportunistici, di un eventuale abbassamento dell'indice ICEF conseguente dall'ingresso del nuovo componente.</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 49 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha soppresso le disposizioni speciali per la verifica della condizione economico-patrimoniale dei nuclei beneficiari in cui siano entrate persone non legate da vincoli di coniugio, o parentela o affinità entro il primo grado. La soppressione ha costituito una semplificazione amministrativa e ha razionalizzato l'attività gestionale; • ha previsto, per le convenzioni tra enti locali e imprese, la possibilità di fare riferimento, anche congiuntamente, a tutte le diverse tipologie previste dalla norma (contratto di appalto, concessione di costruzione, concessione di contributo) anziché solo a una tipologia in alternativa alle altre. <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria 2015</i>) che ha modificato la lettera a) del comma 1 per integrare la definizione di</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate								
<p>Al fini della presente legge la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare è definita secondo quanto disposto dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (legge finanziaria) (articolo 6 <i>Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi</i>), e dalla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (legge finanziaria) (articolo 7 <i>Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1993, n. 3</i>).</p> <p>per "contributo integrativo" la differenza tra canone oggettivo e canone sostenibile, quando quest'ultimo è inferiore al canone oggettivo medesimo;</p> <p>per "imprese convenzionate" le imprese con le quali l'ente locale, nel rispetto delle norme comunitarie, stipula una convenzione che può avere per oggetto, anche congiuntamente, un contratto di appalto di lavoro o di servizi ovvero una concessione di costruzione e gestione ovvero la concessione di un contributo, finalizzato al perseguimento delle finalità previste da questa legge; i criteri e le modalità per la presentazione di eventuali domande e per la determinazione dei presupposti e dell'entità dei contributi ovvero dei contenuti delle concessioni - proporzionate all'entità degli obblighi e degli oneri imposti - nonché delle condizioni per la loro concessione sono determinati dal regolamento di esecuzione di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di mercato interno.</p> <p>Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini della valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (indicatore ICEF), gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere documentati ai sensi delle leggi e dei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.</p>	<p>è effettuata attraverso l'indicatore ICEF.</p> <p>La Giunta provinciale, in applicazione dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ha più volte modificato – per tutte le politiche provinciali – le modalità di valutazione della condizione economica (indicatore ICEF) dei richiedenti interventi agevolativi. La deliberazione più recente è la numero 1345 di data 1 luglio 2013.</p> <p>Per le politiche sociali la Giunta provinciale è intervenuta a fissare ulteriori elementi aggiuntivi per la determinazione dell'indicatore ICEF per l'accesso e mantenimento delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica nonché per la determinazione del canone sostenibile per alloggi standard e delle spese sostenibili di gestione degli alloggi pubblici. Il valore dell'indicatore ICEF per l'accesso agli istituti agevolativi della politica della casa e per il mantenimento dei benefici è stabilito dal regolamento di esecuzione, il cui <i>Allegato 1</i> rinvia a quanto definito dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato le modalità di determinazione dell'indicatore ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica, col parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali e della competente commissione del Consiglio provinciale (deliberazione n. 2010 del 2008) e le modalità di determinazione dell'indicatore ICEF in materia di edilizia abitativa pubblica relativamente al calcolo del canone sostenibile e alle spese sostenibili di gestione e per il mantenimento dei benefici, anche con specifico riferimento ai casi di peggioramento o miglioramento dell'indicatore e ai casi di peggioramento della condizione per le situazioni di particolare necessità e disagio (deliberazione n. 1677 del 2009); • ha integrato la precedente deliberazione definendo nuovi parametri ICEF per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica (deliberazione n. 1787 del 2009); • ha escluso, ai fini del calcolo dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, l'ammontare dell'assegno di cura previsto dalla legge provinciale n. 15 del 2012 	<p>nucleo familiare comprendendo genitori separati o divorziati in coerenza con quanto previsto dalla definizione di nucleo familiare disciplinato dall'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n.223 (<i>Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente</i>).</p> <p>Articolo 17 della legge provinciale del 2015 n. 20 (legge collegata alla legge di stabilità 2016) che ha inserito il comma 2bis per disporre che – ai fini della valutazione della condizione ICEF del nucleo familiare per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere documentati ai sensi delle leggi e dei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.</p> <p>Le disposizioni potrebbe comportare un rallentamento delle assegnazioni in fase di verifica dei requisiti dei richiedenti e di assegnazione dell'alloggio e, considerata la necessità di individuare la documentazione atta a dimostrare gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.</p> <p>Fino al 2014 il valore medio dell'indicatore ICEF per l'accesso ai benefici previsti dalla legge n. 15 del 2005 è stato il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="959 1435 1043 1890"> <thead> <tr> <th>ICEF medio</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0,1172</td> <td>0,1169</td> <td>0,1129</td> </tr> </tbody> </table>	ICEF medio	2012	2013	2014		0,1172	0,1169	0,1129
ICEF medio	2012	2013	2014							
	0,1172	0,1169	0,1129							

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 3 <i>Disciplina del contributo integrativo</i></p> <p>La disposizione stabilisce che il contributo integrativo è finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente ed è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile.</p>	<p>(deliberazione n. 1019 del 2014);</p> <ul style="list-style-type: none"> ha stabilito che sono deducibili dal reddito, ai fini delle determinazioni dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, le spese per ricovero in strutture sanitarie o socio-sanitarie, al netto dell'indennità di accompagnamento e delle altre provvidenze per invalidi civili, del coniuge non facente parte del nucleo familiare (deliberazione n. 2158 del 9 dicembre 2014). 	
<p>Art. 3 <i>Disciplina del contributo integrativo</i></p> <p>La disposizione stabilisce che il contributo integrativo è finalizzato a consentire il pagamento del canone di locazione ai nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente ed è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile.</p>	<p>L'articolo 20 del regolamento di esecuzione con riferimento al contributo integrativo sugli alloggi a canone sostenibile prevede le modalità di determinazione del canone sostenibile (Allegato 4 al regolamento) e del canone oggettivo quale canone di mercato diviso 1,20. La medesima disposizione prevede altresì che il contributo rimane sospeso, fino a quando non diversamente disposto in attuazione della legge n. 3 del 2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". Fino all'eventuale diversa determinazione in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006</p>	<p>L'articolo 3 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria provinciale 2007) che ha apportato diverse modifiche finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a rendere più nette le differenze tra le diverse tipologie di contributo integrativo, anche per risolvere problemi applicativi.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Hanno titolo a ottenere il contributo i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia residente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni e che abbiano una condizione economico-patrimoniale non superiore a quella stabilita dagli enti locali sulla base dei criteri indicati dal regolamento di esecuzione.</p> <p>Il contributo integrativo è concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8, nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dall'<i>intesa complessiva per la finanza locale provinciale</i> per ciascun ente locale competente, per un periodo di tempo determinato dal regolamento di esecuzione ai nuclei familiari in possesso dei requisiti suddetti requisiti e che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in locazione in un alloggio sociale; • in locazione su libero mercato; • prescindendo dalla posizione in graduatoria e della domanda di accesso, in situazione di particolare necessità e disagio individuate dal regolamento di esecuzione (in questo caso il contributo può essere concesso per un massimo di 12 mensilità ed è rinnovabile una sola volta se perdura la situazione di necessità). <p>L'articolo prevede i contenuti della convenzione tra l'ente locale e il beneficiario finalizzata alla concessione del contributo integrativo al beneficiario di alloggio a canone sostenibile (alloggio sociale).</p> <p>Il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari che occupano un alloggio di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa è versato dall'ente locale direttamente al locatore.</p> <p>La norma prevede il mantenimento del contributo integrativo concesso a favore del nucleo familiare anche nel caso di spostamento della residenza nel territorio di un ente locale della provincia diverso da quello concedente a carico del medesimo ente e per il periodo e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.</p> <p>La norma prevede, fino a quando non diversamente disposto dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>), la regolazione dei trasferimenti provinciali in favore di ITEA Spa avviene sulla base di intese con il Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>Fino a tale momento la Provincia provvede direttamente a trasferire a</p>	<p>"Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", il trasferimento di risorse è assicurato attraverso la convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA Spa (dell'iberazione della Giunta provinciale n. 2124 del 4 ottobre 2011; convenzione sottoscritta nel 2012) che le modalità di assegnazione dei finanziamenti provinciali trasferiti direttamente a ITEA Spa, le modalità di utilizzo delle risorse e gli adempimenti ai fini della relativa rendicontazione.</p> <p>La disciplina del contributo integrativo sul libero mercato è stabilita negli articoli da 29 a 35 del regolamento di esecuzione, prevedono, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo integrativo è concesso ai nuclei familiari che presentano specifica domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge; • relativamente alla condizione economico-patrimoniale, hanno titolo ad ottenere il contributo integrativo i nuclei familiari in locazione sul libero mercato con indicatore ICEF non superiore al valore di 0,23 (calcolato secondo quanto disposto dall'<i>Allegato 1</i> al regolamento) e gli enti locali possono aumentare o diminuire tale valore fino ad un massimo di 0,02); • le graduatorie sono redatte dagli enti locali (comune di Trento e comunità di valle) con l'attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio determinato dalla somma dei punteggi assegnati alla condizione economica, alla condizione familiare e alla condizione lavorativa (secondo quanto previsto dall'<i>Allegato 3</i> al regolamento); • il contributo integrativo: <ul style="list-style-type: none"> ◦ è stabilito nella misura indicata dall'<i>Allegato 5</i> al regolamento, come percentuale di un canone oggettivo standard (determinato moltiplicando la superficie utile dell'alloggio in rapporto alla composizione del nucleo familiare per il valore medio del canone a metro quadrato degli alloggi di ITEA Spa definito annualmente dalla Giunta); ◦ non può eccedere il 50 per cento dell'importo risultante dal contratto di locazione; ◦ non può essere superiore a 300 euro mensili; ◦ non spetta se di importo inferiore a 40 euro mensili; 	<p>relativi alla individuazione precisa dei possibili destinatari delle diverse tipologie di contributo integrativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a disporre che il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari che occupano un alloggio di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa o delle imprese convenzionate sia versato direttamente dall'ente locale al locatore; • a rimuovere il termine massimo di un anno per il mantenimento del diritto al contributo in caso di mobilità del nucleo familiare nel territorio di altro ente locale della provincia, rinviando al regolamento la durata del diritto (il regolamento, all'articolo 33, ha successivamente previsto che la durata del diritto al contributo è quella indicata nel provvedimento di concessione dello stesso disponendo altresì l'obbligo per il beneficiario, pena la decadenza dal contributo, di trasmettere copia del contratto all'ente locale concedente); • a rimuovere il termine del mese successivo alla comunicazione della variazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (ICEF) ai fini della rideterminazione del contributo, rinviando al regolamento l'individuazione della decorrenza (il regolamento, all'articolo 20, ha previsto che il contributo integrativo è aggiornato annualmente a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno a seguito della verifica dei requisiti); • a inserire l'espresso rinvio alla legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>) in luogo del generico rinvio alla legge provinciale di riforma istituzionale non ancora vigente alla data di entrata in vigore di questa legge;

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate				
<p>ITEA Spa – sulla base di una programmazione concordata - finanziamenti per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno di programmi di investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti e per altri compiti assegnati, anche tramite contributi annui costanti (articolo 7, commi 12 bis, 12 ter); • finanziamenti per la copertura o il rimborso di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale (articolo 7, comma 12 quater). <p>I rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA Spa sono regolati da una convenzione, che disciplina, in particolare, le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti, le loro modalità di utilizzo e gli adempimenti di ITEA Spa ai fini della rendicontazione.</p> <p>La convenzione può anche contenere l'affidamento della funzione di stazione appaltante per la realizzazione di strutture da destinare a servizi pubblici di competenza degli enti richiedenti (Provincia e suoi enti funzionali, comuni, loro forme associative e relativi enti funzionali), la gestione di strutture di loro proprietà destinate a servizi pubblici di propria competenza nonché ulteriori attività ritenute utili al perseguimento delle finalità della legge.</p> <p>L'assegnazione del contributo integrativo ai nuclei familiari, fino all'eventuale diversa regolazione delle modalità di finanziamento definite in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006 (<i>riforma istituzionale</i>), è disposta dall'ente locale, prescindendo dalla stipula delle convenzioni con i beneficiari. Fino all'eventuale diversa regolazione delle modalità di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contratti di locazione stipulati o da stipulare con i nuclei familiari che hanno titolo all'accesso e alla permanenza negli alloggi sociali sono stipulati a canone sostenibile; • i contratti di locazione stipulati o da stipulare con enti, associazioni senza scopo di lucro e con istituzioni con finalità a carattere sociale, forza dell'ordine sono stipulati a canone oggettivo, per la quota imputata al locatario. <p>Contro i provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria ed all'accesso ai benefici di questa legge,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • è concesso per dodici mesi e può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi. <p>Gli standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche relativi all'assegnazione del contributo integrativo su libero mercato sono stati determinati annualmente dalla Giunta provinciale – compatibilmente con le risorse trasferite agli enti locali – come percentuale delle domande di contributo integrativo su libero mercato ammissibili ad agevolazione. Gli standard delle prestazioni dall'anno 2010, sono stati definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le domande presentate nell'anno 2012: accoglimento di almeno il 70% delle ammissibili (deliberazione n. 671 del 12 aprile 2013 che modifica della precedente intesa del 30 dicembre 2011 il cui schema è stato approvato dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2798 del 14 dicembre 2011)); • per le domande presentate nell'anno 2013: accoglimento di almeno il 60% delle ammissibili (deliberazione n. 757 del 19 maggio 2014 che approva l'intesa definita con procedura semplificata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale n. 7 del 2005 e consente agli enti locali, per soddisfare le esigenze dei rispettivi territori, di individuare percentuali e valori diversi (in misura non inferiore al 50% dei limiti stabiliti dall'articolo 33, comma 5 del regolamento); • per le domande presentate nell'anno 2014: accoglimento di almeno il 40% delle ammissibili (deliberazione n. 924 del 1 giugno 2015, senza intesa). <p>Si sottolinea che le deliberazioni hanno modificato i valori di copertura del bisogno in ragione delle disponibilità finanziarie di bilancio senza peraltro modificare i criteri di determinazione del riparto che derivano direttamente dalle disposizioni del regolamento di attuazione.</p> <p>Le risorse stanziare nel bilancio della Provincia e trasferite agli enti locali per il pagamento del contributo integrativo per la locazione su libero mercato sono state le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="1289 913 1334 1335"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>Euro (in milioni)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	Euro (in milioni)			<ul style="list-style-type: none"> • a disporre che, fino a quando non disposto in attuazione legge provinciale n. 3 del 2006, l'assegnazione del contributo integrativo continua ad essere disposta senza la stipulazione della specifica convenzione tra l'ente locale e il beneficiario del contributo. <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) che ha sostituito il comma 9, prevedendo che – fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (<i>Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino</i>) da ultimo modificata con la legge provinciale n. 12 del 2014 – la Provincia provvede direttamente a trasferire a ITEA Spa, in luogo delle spettanze relative al contributo integrativo sugli alloggi sociali, finanziamenti sulla base di una programmazione concordata, che tenga conto dei programmi di investimento e dei costi di funzionamento della società. La nuova disposizione ha svicolato completamente, in via transitoria, il finanziamento della Provincia ad ITEA Spa dal calcolo dell'ammontare dei contributi integrativi spettanti agli inquilini ITEA per commisurarli alle reali esigenze della società, soprattutto in relazione alla realizzazione del Piano straordinario di incremento degli alloggi pubblici. In particolare, ha stabilito che i contratti siano stipulati non più a canone oggettivo, ma a canone sostenibile considerato che svincolando il finanziamento pubblico dal calcolo del contributo integrativo, non è più assicurato ad ITEA l'introito del canone oggettivo ed è pertanto improprio porre a ricavo i canoni oggettivi, assumendoli a base di calcolo per le imposte.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha previsto tra i nuclei che hanno diritto ad ottenere il contributo integrativo, in luogo dei nuclei familiari utilmente iscritti nelle graduatorie per l'alloggio sociale, ma che per qualsiasi motivo non possono temporaneamente ottenere l'accesso
ANNO	Euro (in milioni)					

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate								
<p>chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo esecutivo dell'ente locale competente entro trenta giorni dalla data di comunicazione della graduatoria.</p>	<table border="1" data-bbox="240 913 408 1339"> <tr> <td>2012</td> <td>9,1</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>8,19</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>6,55</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>6,51</td> </tr> </table> <p>La necessità di contenere la spesa limitandola alle risorse stanziati a bilancio, ha implicato che l'intesa di finanza locale rappresenti lo strumento la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni. La percentuale di accoglimento delle domande, determinata dal rapporto tra le risorse trasferite e le domande pervenute, costituisce un meccanismo automatico per la determinazione del contributo integrativo su libero mercato sulla base del possesso dei requisiti previsti.</p> <p>Con d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg., al fine di far partecipare alle risorse pubbliche tutti i soggetti in graduatoria a rotazione e a responsabilizzare locatore e conduttore ai fini della calmierizzazione del canone d'affitto, è stato modificato l'articolo 33 del regolamento di esecuzione in modo da non consentire, per il periodo immediatamente successivo, la presentazione della domanda di contributo integrativo ai nuclei familiari in locazione sul libero mercato che abbiano già beneficiato, per due anni consecutivi, del contributo per l'affitto. La disposizione ha comunque salvaguardato alcune situazioni di particolare rilevanza sociale (possono presentare domanda in via continuativa i nuclei familiari dove è presente un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75%, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, i nuclei con un componente con età superiore a 65 anni o nei casi di grave difficoltà economica o sociale, correlate a situazioni di necessità abitative, valutate dall'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio).</p> <p>Il contributo integrativo in casi di particolare necessità e disagio è stato disciplinato dall'articolo 35 del regolamento di esecuzione. Non nel corso del triennio 2012-2015 non sono state presentate domande per tale tipologia di contributo.</p>	2012	9,1	2013	8,19	2014	6,55	2015	6,51	<p>all'alloggio medesimo quelli che sono in locazione in alloggi su libero mercato (lettera b comma 3);</p> <ul style="list-style-type: none"> ha soppresso la disposizione che consentiva di fare riferimento – nel calcolo del contributo integrativo – anche all'ammontare delle spese condominiali per i nuclei con condizione particolarmente sfavorevole. Tale norma era già stata sospesa dall'articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (finanziaria 2010), considerata la necessità di testare il limite per la concessione del reddito di garanzia al nucleo familiare (indicatore ICEF inferiore a 0,13), soglia al di sotto della quale, in assenza di questa modifica normativa, il contributo integrativo sulle spese di gestione poteva essere concesso). <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che, al fine di eliminare la disparità di trattamento, tra nuclei familiari aventi potenzialmente la medesima condizione di bisogno – derivante dal mero dato di fatto della presenza di almeno un componente appartenente al nucleo familiare beneficiario già al momento della concessione del contributo integrativo – ha soppresso la disposizione che prevedeva, quale condizione per il mantenimento del contributo integrativo, la permanenza nel nucleo familiare di almeno uno dei componenti originari (comma 4). La disposizione previgente prevedeva che a parità di condizioni aveva titolo a continuare a percepire il contributo integrativo solo il nucleo familiare nel quale rimaneva uno dei componenti originari, e non quello nel quale i componenti sono nel tempo completamente mutati.</p> <p>Articolo 53 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria provinciale di assessment 2014) che, tra i contenuti obbligatori della convenzione tra ente locale e nucleo familiare beneficiario del contributo integrativo, ha inserito, con la lettera e bis) la previsione del diniego del contributo in caso di mancata</p>
2012	9,1									
2013	8,19									
2014	6,55									
2015	6,51									

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
		<p>produzione, unitamente alla domanda, di idonea documentazione attestante il patrimonio finanziario e immobiliare detenuto all'estero dal richiedente.</p> <p>Il contributo integrativo per alloggi sociali agli inquilini a canone sostenibile è commisurato alla differenza tra il canone oggettivo e il canone sostenibile: per gli anni 2008-2009 il beneficio economico medio mensile per alloggio riconosciuto a ITEA Spa è stato pari a euro 203,52.</p> <p>Le nuove modalità di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione delle graduatorie – adottate con il regolamento approvato con d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg – hanno sostanzialmente annullato la presentazione di ricorsi fino ad allora quantitativamente molto consistente.</p> <p>Si segnala che nell'articolo 20, comma 1, del regolamento di esecuzione il riferimento all'articolo 22 (canone di mercato) del medesimo sembra erroneo in quanto il corretto riferimento al canone oggettivo dovrebbe riferirsi all'articolo 21 (canone oggettivo).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																							
<p>Art. 4 Modalità per il reperimento di alloggi da destinare alla politica della casa</p> <p>Per attuare la politica provinciale della casa gli enti locali utilizzano le seguenti tipologie di alloggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alloggi di proprietà o comunque in disponibilità di ITEA Spa; • alloggi costruiti da ITEA Spa sulla base di accordi di programma con gli enti locali e i comuni proprietari di aree; • alloggi costruiti dalle imprese sulla base di apposite convenzioni; • alloggi realizzati dalle imprese (comma 5 bis); • alloggi messi a disposizione dai proprietari di immobili (commi 5 ter e 5 ter 1) • alloggi realizzati dal fondo housing sociale trentino (articolo 4bis); • alloggi locati direttamente sul mercato da nuclei familiari che beneficiano del contributo integrativo sull'affitto; • alloggi locati direttamente sul mercato da ITEA Spa per essere destinati al canone moderato. <p>I comuni, la Provincia e gli altri enti pubblici possono affidare in gestione o conferire a ITEA Spa alloggi di loro proprietà o dei quali abbiano la disponibilità, da destinare alla locazione ai nuclei familiari in base a quanto disposto da questa legge.</p> <p>Gli accordi di programma prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la concessione alla società di un diritto di superficie su aree di proprietà degli enti medesimi, anche con riferimento a immobili da risanare, per una durata stabilita dall'accordo medesimo, anche in relazione al periodo necessario per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili; che ITEA Spa provveda alla costruzione o al risanamento di alloggi da destinare, per la durata del diritto di superficie, alle finalità della legge. <p>L'accordo di programma stabilisce, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero e la tipologia degli alloggi da costruire o da risanare, nonché gli oneri conseguenti a carico di ITEA Spa; l'obbligo di ITEA Spa di utilizzare gli alloggi per la locazione 	<p>La disciplina della messa a disposizione degli alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa e della loro locazione a canone sostenibile è definita negli articoli da 2 a 25 del regolamento di esecuzione.</p> <p>Le domande sono presentate agli enti locali o agli sportelli casa.</p> <p>L'indicatore ICEF del nucleo familiare non può essere superiore allo 0,23.</p> <p>Gli enti locali hanno formulato le graduatorie e hanno autorizzato ITEA Spa a stipulare i contratti di locazione con i soggetti richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, che hanno accettato gli alloggi in disponibilità.</p> <p>Le graduatorie ricomprendono anche i soggetti che nell'ordinamento previgente avevano graduatorie separate, in particolare, tra gli altri, gli ultrasessantacinquenni, per i quali sia la legge provinciale n. 21 del 1992 che la legge provinciale n. 16 del 1990 disponevano graduatorie separate. A partire dal 2011, con l'articolo 6ter, inserito dall'articolo 27 della legge provinciale n. 2 del 2009 (legge finanziaria di assessment 2009) è stato risolto il problema delle graduatorie già esaurite, consentendo agli enti locali di locare in via prioritaria gli alloggi realizzati in attuazione delle leggi provinciali n. 21 del 1992 e n. 16 del 1990 ai soggetti ultrasessantacinquenni presenti nelle graduatorie ordinarie.</p> <table border="1" data-bbox="879 842 1177 1424"> <thead> <tr> <th colspan="3">Alloggi locati da ITEA Spa a canone SOSTENIBILE</th> </tr> <tr> <th>ANNO</th> <th>domande Presentate</th> <th>domande Accolte con conseguente contratto</th> <th>Alloggi locati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>4.899</td> <td>190</td> <td>9.610</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>4.216</td> <td>144</td> <td>9.599</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>3.957</td> <td>150</td> <td>9.452</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>3543</td> <td>Graduatoria definitiva non approvata</td> <td>N.D.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ad oggi non sono stati sottoscritti accordi di programma tra ITEA Spa ed enti locali per la costruzione di alloggi da parte di ITEA Spa in quanto non vi è stata disponibilità.</p> <p>Le convenzioni tra gli enti locali e le imprese per la</p>	Alloggi locati da ITEA Spa a canone SOSTENIBILE			ANNO	domande Presentate	domande Accolte con conseguente contratto	Alloggi locati	2012	4.899	190	9.610	2013	4.216	144	9.599	2014	3.957	150	9.452	2015	3543	Graduatoria definitiva non approvata	N.D.	<p>L'articolo 4 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria provinciale 2007) che ha soppresso il limite originario di trenta anni, previsto quale elemento obbligatorio dell'accordo di programma, per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili da parte di ITEA Spa.</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) che ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserito i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater per introdurre – con l'obiettivo di ampliare la messa a disposizione di alloggi a canone moderato – la possibilità, accanto alla messa a disposizione di aree, di concedere contributi alle imprese per realizzare alloggi da locare a canone moderato e contributi ai privati proprietari che si impegnano a locare, per almeno 15 anni, alloggi a canone moderato; • inserito il comma 6bis per stabilire che all'impresa è equiparato ogni altro soggetto pubblico o privato che intende realizzare immobili da destinare alla locazione a canone moderato, sulla base di eventuali requisiti, criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. <p>Articolo 7 della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale che ha inserito il comma 6.1 per prevedere che negli edifici interamente utilizzati per alloggi destinati alla politica provinciale per la casa sia previsto un luogo di deposito per le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, siano attrezzati a tale scopo.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) che ha modificato il comma 5bis e il comma 6bis sopprimendo la necessità per le imprese che realizzano alloggi da locare a canone moderato di essere convenzionate al</p>
Alloggi locati da ITEA Spa a canone SOSTENIBILE																									
ANNO	domande Presentate	domande Accolte con conseguente contratto	Alloggi locati																						
2012	4.899	190	9.610																						
2013	4.216	144	9.599																						
2014	3.957	150	9.452																						
2015	3543	Graduatoria definitiva non approvata	N.D.																						

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>ad avanti diritto in base a questa legge;</p> <p>c) il numero e la tipologia degli alloggi eventualmente trasferiti in proprietà a ITEA Spa quale corrispettivo degli oneri sostenuti, oltre alle entrate derivanti dai canoni di locazione;</p> <p>d) quant'altro necessario per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici.</p> <p>La Provincia può concedere contributi alle imprese, anche in annualità, nella misura massima del 40 per cento del costo medio di costruzione dell'opera o di realizzazione degli altri interventi edilizi, tenuto conto dei costi per l'ammortamento degli oneri di realizzazione degli immobili. Con delibrazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e l'eventuale revoca del contributo, nonché il costo medio di costruzione ai fini dell'erogazione. Ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 5 bis all'impresa è equiparato ogni altro soggetto pubblico o privato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4 bis (fondi immobiliari), che intende realizzare immobili da destinare alla locazione a canone moderato, sulla base di eventuali requisiti, criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Possono essere concessi contributi anche in annualità a favore di proprietari di immobili destinati a uso abitativo da utilizzare per la locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione prevede anche i casi e le modalità di revoca del contributo. I proprietari di alloggi destinati a uso abitativo locati a canone moderato accedono alle esenzioni fiscali previste dalle norme provinciali in materia di tributi locali per gli alloggi sociali. Per favorire la stipulazione di questi contratti di locazione tra i proprietari degli alloggi e i soggetti in possesso dei requisiti per accedere al canone sostenibile/sociale (articolo 5, comma 2) la Provincia promuove, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la costituzione, anche con proprie risorse, di un fondo di garanzia. Una quota del fondo di garanzia può essere riservata alle aziende pubbliche di servizi alla persona nel caso in cui gli alloggi di proprietà delle predette aziende siano locati nell'ambito di progetti aventi una valenza innovativa con riferimento a specifiche categorie di beneficiari; i progetti sono elaborati d'intesa con gli enti</p>	<p>costruzione di alloggi da assegnare a canone moderato, disciplinate agli articoli 44, 45 e 46 del regolamento di esecuzione, non sono state attivate. Le finalità previste dalla norma sono state di fatto perseguite con l'applicazione delle nuove modalità consistenti nella possibilità di realizzazione di alloggi da parte di imprese e della messa a disposizione di alloggi da parte di privati proprietari, successivamente supportate con la previsione di contributi (per le imprese) nonché forme di esenzioni fiscali e fondo di garanzia (a favore dei privati), determinati sulla base di criteri stabiliti con deliberazioni della Giunta provinciale. Gli alloggi messi a disposizione da privati e da imprese sono stati 34 alla fine del 2015.</p> <p>In merito alla concessione del contributo alle imprese per la realizzazione di alloggi da locare a canone moderato, la Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato criteri e modalità per la concessione del contributo alle imprese e definito i requisiti necessari, gli interventi ammissibili, le caratteristiche degli interventi, la procedura selettiva delle domande, i contenuti della convenzione tra ente locale territorialmente competente e beneficiario del contributo nonché specificato i dati tecnici dell'iniziativa, i dati e parametri economici, le variabili strategiche e i canoni unitari utilizzati nei supporti informativi per la valutazione economica e finanziaria delle iniziative ammesse a contributo. Ha dato altresì attuazione alla rimodulazione della quota di alloggi (in regresso dal 50% al 35%) che possono essere locati liberamente dall'impresa prescindendo dall'ordine delle graduatorie, come previsto dalla legge provinciale n. 27 del 2010 <i>legge finanziaria 2011</i> (deliberazione n. 2413 del 22 ottobre 2010 modificata dalle deliberazioni n. 3177 del 30 dicembre 2010 e n. 2797 del 14 dicembre 2011); • ha determinato numero e localizzazione degli alloggi a canone moderato da realizzare, attraverso la concessione di agevolazioni in favore di imprese – con un limite di impegno ventennale di euro 800.000 annui (deliberazione n. 2564 del 12 novembre 2010). Alla luce delle domande di contributo presentate (16 domande per un totale di 184 alloggi), si è reso necessario ridefinire il 	<p>fine di poter ricevere i contributi previsti dalla legge.</p> <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha inserito nel comma 1 le lettere c bis), c ter) e c quater) per includere tra gli alloggi da destinare alla politica della casa gli alloggi realizzati dalle imprese, quelli messi a disposizione dai proprietari e quelli realizzati dai fondi immobiliari; • ha modificato il comma 6 bis per equiparare alle imprese, ai fini della concessione del contributo, ogni altro soggetto pubblico e privato ad esclusione dei fondi immobiliari. <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) che ha inserito il comma 5 ter 1 per disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che i proprietari di alloggi destinati a uso abitativo locati a canone moderato accedono alle esenzioni fiscali previste dalle leggi provinciali in materia di tributi locali per gli alloggi sociali; • che la Provincia può promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia per favorire la stipulazione di questi contratti, riservandone una quota alle aziende pubbliche di servizi alla persona che lochino alloggi di proprietà nell'ambito di progetti a valenza innovativa per specifiche categorie di beneficiari. <p>Questa disposizione amplia le possibilità di reperire nuovi alloggi sociali inserendo la disposizione che promuove la locazione a canone moderato di immobili sfitti, incentivando il proprietario sia attraverso l'esenzione fiscale sia mediante misure che lo garantiscono da eventuali inadempimenti contrattuali o morosità. La garanzia copre i rischi relativi al mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione fino a 6 mensilità e le spese per eventuale procedura di sfratto o rilascio fino ad euro 1.000.</p> <p>Articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																								
<p>locali. La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione.</p> <p>Al fine di incrementare la dotazione di alloggi di ITEA Spa da destinare alle finalità di questa legge, la Giunta provinciale, nell'ambito degli atti di indirizzo (previsti dall'articolo 7, comma 4) e previa intesa in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, individua le risorse ricavabili dalle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare di ITEA Spa, nonché gli strumenti e i tempi per attuare un piano straordinario di incremento del patrimonio medesimo, da completare entro il 2016.</p>	<p>limite di impegno ventennale ad euro 400.000 (deliberazione n. 1158 del 27 maggio 2011 modificata dalla deliberazione n. 2797 del 14 dicembre 2011);</p> <table border="1" data-bbox="325 853 810 1346"> <thead> <tr> <th>Comune ad alta tensione abitativa</th> <th>Alloggi a CANONE MODERATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Borgo Valsugana</td><td>10</td></tr> <tr><td>Pergine Valsugana</td><td>20</td></tr> <tr><td>Levico Terme</td><td>10</td></tr> <tr><td>Lavis</td><td>10</td></tr> <tr><td>Mezzolombardo</td><td>10</td></tr> <tr><td>Trento</td><td>90</td></tr> <tr><td>Cles</td><td>10</td></tr> <tr><td>Riva del Garda</td><td>34</td></tr> <tr><td>Arco</td><td>30</td></tr> <tr><td>Rovereto</td><td>60</td></tr> <tr><td>Ala</td><td>10</td></tr> <tr><td>Mori</td><td>15</td></tr> <tr><td>Numero totale alloggi</td><td>309*</td></tr> <tr><td></td><td>184**</td></tr> </tbody> </table> <p>* Numero alloggi programmati</p> <p>** Numero alloggi di cui si ipotizza la realizzazione in base alle 16 domande pervenute</p> <p>• ha determinato il canone di mercato unitario per il contributo alle imprese (deliberazione n. 1342 del 22 giugno 2012).</p> <p>In merito alla concessione del contributo a proprietari di immobili destinati ad uso abitativo da destinare alla locazione a canone moderato per la durata minima di quindici anni, la Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato i criteri e le modalità per la concessione del contributo (deliberazione n. 2797 del 14 dicembre 2011) – soggetti beneficiari, requisiti per la presentazione della domanda, iniziative ammissibili, localizzazioni e caratteristiche degli alloggi, istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie, contenuti della convenzione da sottoscrivere tra ente locale competente e beneficiario del 	Comune ad alta tensione abitativa	Alloggi a CANONE MODERATO	Borgo Valsugana	10	Pergine Valsugana	20	Levico Terme	10	Lavis	10	Mezzolombardo	10	Trento	90	Cles	10	Riva del Garda	34	Arco	30	Rovereto	60	Ala	10	Mori	15	Numero totale alloggi	309*		184**	<p>2015, n. 21 (Legge di stabilità provinciale 2016) che ha modificato il comma 5 ter 1 prevedendo che il fondo di garanzia sia costituito (non più facoltativamente), con procedure ad evidenza pubblica anche attraverso risorse della Provincia.</p> <p>Il d.P.P. 3 dicembre 2015, n. 19-33/Leg, al fine di evitare il proliferare di bandi pubblici per ogni nuovo alloggio che si renda disponibile e per garantire priorità ai nuclei già inseriti utilmente in graduatoria rispetto a nuove domande, ha inserito l'articolo 38 bis nel regolamento di esecuzione in modo da rendere più flessibile ed efficiente il sistema di assegnazione di alloggi che si rendano disponibili dopo la prima assegnazione.</p> <p>Nella tipologia di alloggi da locare a canone moderato rientrano gli alloggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di proprietà o in disponibilità di ITEA Spa; • di privati e di imprese messi a disposizione; • acquistati dal Fondo di Housing Sociale del Trentino; • sfiti messi a disposizione da privati con agevolazioni fiscali. <table border="1" data-bbox="935 385 1171 801"> <thead> <tr> <th colspan="2">Alloggi locati da ITEA Spa al dicembre 2015</th> </tr> <tr> <th>Tipologia canone</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>sostenibile</td><td>9.452</td></tr> <tr><td>moderato</td><td>94</td></tr> <tr><td>concordato</td><td>82</td></tr> </tbody> </table> <p>Tenuto conto delle diverse tipologie di intervento previste dalla legge, il Servizio competente ha segnalato che nel 2014 i nuclei che ne hanno beneficiato a diverso titolo degli interventi, sono stati complessivamente n. 13.900 (nel 2015 si stimano in</p>	Alloggi locati da ITEA Spa al dicembre 2015		Tipologia canone		sostenibile	9.452	moderato	94	concordato	82
Comune ad alta tensione abitativa	Alloggi a CANONE MODERATO																																									
Borgo Valsugana	10																																									
Pergine Valsugana	20																																									
Levico Terme	10																																									
Lavis	10																																									
Mezzolombardo	10																																									
Trento	90																																									
Cles	10																																									
Riva del Garda	34																																									
Arco	30																																									
Rovereto	60																																									
Ala	10																																									
Mori	15																																									
Numero totale alloggi	309*																																									
	184**																																									
Alloggi locati da ITEA Spa al dicembre 2015																																										
Tipologia canone																																										
sostenibile	9.452																																									
moderato	94																																									
concordato	82																																									

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione		Evidenze e criticità riscontrate
	Comunità di Valle	Locazione a CANONE MODERATO	<p>circa n. 14.180 e che il tempo registrato per la conclusione delle procedure per l'assegnazione degli alloggi è mediamente di un anno.</p> <p>Il progetto per la realizzazione del fondo di garanzia finalizzato a favorire il reperimento di alloggi sfitti sul libero mercato è in corso di definizione e prevede l'approvazione di criteri e modalità di attuazione, la sottoscrizione di un protocollo con i soggetti promotori (Comuni a mezzo del Consorzio dei Comuni Trentini e Comunità), la presentazione dell'iniziativa agli organi istituzionali e alle organizzazioni di categoria coinvolte e la definizione e approvazione della modulistica.</p>
		a imprese	
	Valle di Fiemme	0	6
	Primiero	0	2
	Bassa Valsugana	0	10
	Borgo Valsugana	0	6
	Alta Valsugana	33	10
	Pegine Valsugana	33	0
	Levico Terme	0	4
	Folgarida, Luserna, Lavarone	0	4
	Rotoliana	0	14
	Lavis	0	4
	Mezzolombardo	0	10
	Paganella	0	4
	Cembra	0	4
	Valle dei Laghi	0	4
	Territorio Valle dell'Adige	75	16
	Trento	75	10
	Val di Non	15	6
	Cles	15	0
	Val di Sole	0	2
	Giulicarie	0	4
	Alto Garda e Ledro	20	40
	Riva del Garda	10	20
	Arco	10	16
	Vallegatina	0	36
	Rovereto	0	15
	Ala	0	8
	Mori	0	8

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate									
	<table border="1" data-bbox="245 853 352 1339"> <tr> <td>Ladino di Fassa</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>143</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>309</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • ha determinato il canone di mercato unitario per il contributo ai proprietari (deliberazione n. 1724 del 8 agosto 2012); • non è stato ancora costituito il fondo di garanzia finalizzato a favorire il reperimento di alloggi sfitti sul libero mercato da mettere a disposizione dai proprietari per la locazione a canone moderato. <p>Il Fondo di Housing Sociale Trentino ha reperito, fino al 2015, un totale di 337 alloggi. Di questi, 245 acquisiti e 92 in fase di negoziazione avanzata.</p> <p>Per gli alloggi locati direttamente sul mercato da nuclei familiari che beneficiano del contributo integrativo sull'affitto sono stati concessi nel 2014 contributi a circa n. 4.450 nuclei, con un impegno di risorse pari a complessivi euro 8.190.000,00.</p> <p>Non sono mai stati locati direttamente sul mercato da ITEA Spa alloggi per essere destinati al canone moderato in quanto non se ne è mai presentata la necessità.</p> <p>La disciplina della locazione degli alloggi a canone moderato – di ITEA Spa, di imprese convenzionate o di imprese e proprietari che abbiano beneficiato di contributi provinciali e dei fondi immobiliari – è definita dagli articoli da 36 a 43 del regolamento di esecuzione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli enti locali con apposito bando, pubblicato all'albo e adeguatamente pubblicizzato anche a mezzo stampa descrivono gli alloggi disponibili, indicano le modalità ed i termini per presentare le domande di locazione, specificano le modalità di formazione delle graduatorie e le cause di esclusione dalle stesse, individuando anche la quota di alloggi, non inferiore al 40% dei disponibili, con almeno 2 stanze da letto da destinare a giovani 	Ladino di Fassa	0	4	Totale	143	166			309	
Ladino di Fassa	0	4									
Totale	143	166									
		309									

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>coppie, di coniugi o conviventi more uxorio, o di nubendi nonché eventuali quote con altra destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • il requisito economico per poter presentare domanda è rappresentato da un indicatore ICEF del nucleo familiare o dei nubendi superiore al valore di 0,18 e non superiore al valore di 0,39 (l'ente locale può aumentare o diminuire tali valori fino ad un massimo di 0,02); • le graduatorie hanno una validità di 4 anni dalla data di pubblicazione e sono redatte nel rispettando le percentuali di punteggio specificati in ciascun bando (punteggio non inferiore al 30% del totale con riferimento all'indicatore ICEF dichiarato, punteggio non inferiore al 20% del totale con riferimento agli anni di residenza di uno dei componenti il nucleo familiare nel comune sul cui territorio è ubicato l'alloggio da locare, punteggio non inferiore al 10% del totale con riferimento agli anni di residenza in provincia di Trento di uno dei componenti il nucleo familiare). • l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili è disposta dall'ente locale attraverso lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine cronologico di approvazione delle stesse. Nel caso di mancata assegnazione degli alloggi disponibili secondo le graduatorie, gli alloggi sono offerti in locazione ai soggetti con ICEF compreso tra 0,18 e 0,23 utilmente collocati nella graduatoria dell'edilizia pubblica, previa verifica da parte dell'ente locale del possesso dei requisiti previsti dalla legge per la locazione degli alloggi a canone moderato. I contratti di locazione sono stipulati ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998. ITEA Spa determina il canone nella misura fissata dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori (canone concordato), oppure nella misura del canone di mercato ridotto del 30%. Le imprese convenzionate stipulano ad un canone definito nella misura del canone di mercato ridotto del 30%, tenuto conto di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con l'ente locale. La stipulazione di un contratto di locazione a canone moderato comporta l'esclusione della domanda eventualmente inserita nelle 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate										
<p>Art. 4 bis Promozione della costituzione di un fondo immobiliare per lo sviluppo dell'edilizia residenziale</p> <p>Per concorrere all'attuazione della politica provinciale della casa mediante la realizzazione di alloggi da destinare alle finalità indicate nell'articolo 1, la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, promuove il progetto per la costituzione di uno o più fondi. I fondi possono essere costituiti anche per le finalità previste dal piano nazionale di edilizia abitativa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>La gestione dei fondi può essere affidata tramite procedure di evidenza pubblica o, nel rispetto del vigente ordinamento, a società a partecipazione pubblica specializzate nella gestione del risparmio, comprese quelle costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (<i>Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale</i>).</p> <p>La Provincia, le società da essa controllate, i comuni, le comunità e loro enti e organismi strumentali ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici possono partecipare ai fondi immobiliari per lo sviluppo dell'edilizia residenziale attraverso il conferimento di propri beni immobili e mediante conferimenti in denaro. I fondi possono essere alimentati anche da finanziamenti previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia, da finanziamenti comunitari e da finanziamenti di istituzioni e organismi dell'Unione europea.</p> <p>Ai fondi possono aderire anche privati mediante conferimenti effettuati, di norma, in denaro. Se il privato conferisce beni immobili essi devono essere conformi ai criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>Con apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti</p>	<p>graduatorie per l'alloggio a canone sostenibile.</p> <p>La Giunta provinciale ha promosso la costituzione del fondo immobiliare denominato "Fondo housing sociale Trentino" (deliberazione n. 400 del 2 marzo 2012).</p> <p>La durata del Fondo è fissata in 25 anni.</p> <p>La predetta deliberazione ha definito i criteri e le modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la partecipazione e gestione del Fondo immobiliare e la cessione in proprietà degli alloggi (allegato A); la conformità dei beni immobili conferibili al Fondo (allegato B); la concessione dei contributi previsti (allegato C). <table border="1" data-bbox="576 842 807 1346"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e0f0ff;">Fondo di Housing Sociale Trentino – 2015</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #ffff00;">ALLOGGI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisiti perfezionati</td> <td style="text-align: right;">245</td> </tr> <tr> <td>Acquisiti in fase di negoziazione avanzata</td> <td style="text-align: right;">92</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">337</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'indizio della gara per la selezione, mediante procedura aperta, di una società di gestione del risparmio (SGR) alla quale affidare il compito di promuovere, istituire, organizzare, amministrare e gestire il Fondo è stata autorizzata dal dirigente del Servizio Politiche sociali e abitative (determinazione n. 277 del 10 maggio 2012). L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese di cui la Finanziaria Internazionale Investments SGR Spa (Finint) è capogruppo mandataria che, in tale veste, ha sottoscritto il contratto con la Provincia il giorno 8 agosto 2013 (n. raccolta 42527, n. di rep. 27906).</p> <p>La Giunta provinciale, ha nominato Patrimonio Trentino Spa quale soggetto cui affidare l'attività di ricerca sul territorio provinciale delle operazioni di investimento da sottoporre alla Società di Gestione del Risparmio (deliberazione n. 203 del 14 febbraio 2014) e, ha approvato il Piano di acquisizione degli alloggi predisposto da ITEA Spa, secondo quanto previsto dalla Provincia (deliberazione n. 1625 del 2 agosto 2014).</p>	Fondo di Housing Sociale Trentino – 2015		ALLOGGI		Acquisiti perfezionati	245	Acquisiti in fase di negoziazione avanzata	92	Totale	337	<p>L'articolo 4bis è stato inserito dall'articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) allo scopo di realizzare alloggi a canone moderato anche tenuto conto del decreto legge n. 112 del 2008 che ha previsto un piano nazionale di edilizia abitativa.</p> <p>L'articolo 4 bis è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che inserisce i commi 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexes, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarire che la Provincia è tenuta a promuovere un progetto per la costituzione di uno o più fondi immobiliari chiusi, anziché a costituire direttamente i fondi, considerato che non c'è attinenza con le funzioni svolte in fase di gestione del fondo con quelle del "promotore" previsto dalla normativa nazionale; • sancire l'interesse economico generale del servizio affidato ai soggetti chiamati alla realizzazione degli alloggi mediante il fondo immobiliare in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea); • prevedere la possibilità di concedere ai fondi comuni di investimento immobiliare contributi sotto forma di compensazione, anche in annualità; • stabilire che nelle aree destinate dai fondi comuni di investimento alla edificazione degli alloggi a canone moderato, si applica quanto previsto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge
Fondo di Housing Sociale Trentino – 2015												
ALLOGGI												
Acquisiti perfezionati	245											
Acquisiti in fase di negoziazione avanzata	92											
Totale	337											

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>i criteri di partecipazione e di gestione ai fondi. La deliberazione è adottata sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto concerne i criteri di partecipazione degli enti locali.</p> <p>I fondi immobiliari per lo sviluppo dell'edilizia residenziale perseguono l'obiettivo dell'incremento del patrimonio immobiliare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché attraverso la realizzazione di nuove opere o il recupero del patrimonio abitativo esistenti.</p> <p>Gli alloggi realizzati attraverso i fondi comuni di investimento immobiliare sono destinati all'erogazione di un servizio d'interesse economico generale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (<i>Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea</i>), e sono offerti prevalentemente in locazione.</p> <p>Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Provincia può concedere ai fondi comuni di investimento immobiliare contributi sotto forma di compensazione, anche in annualità. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione. La deliberazione disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti da questo comma, nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione.</p> <p>Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione gli alloggi possono essere alienati, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, nel corso della durata del fondo esclusivamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla locazione a canone moderato.</p> <p>Per favorire l'immediata operatività dei fondi comuni di investimento immobiliare costituiti, la Provincia, anche per il tramite delle società da essa controllate, può approvare un piano di</p>	<p>Il Piano di acquisizione prevede n. 40 proposte immobiliari per complessivi n. 398 alloggi sul territorio provinciale. Al dicembre 2015 il Fondo ha acquistato 337 alloggi, tra contratti definitivi e preliminari di compravendita. Rispetto agli immobili acquistati, i cui lavori sono conclusi, gli enti locali (Comune di Trento e Comunità della Vallegrina) hanno provveduto a sottoscrivere specifica convenzione con la Finint Spa, ad aprire i rispettivi bandi ed approvare le graduatorie. Sono in corso le assegnazioni degli alloggi ai nuclei.</p> <p>La Provincia, tramite Cassa del Trentino Spa, può sottoscrivere una quota variabile tra l'11 e il 20 per cento del totale degli importi sottoscritti dal Fondo.</p> <p>In data 18 dicembre 2013, il Fondo ha avviato la propria operatività, contestualmente al primo richiamo parziale degli impegni pari a euro 8 milioni, a fronte di un totale sottoscritto pari a euro 40 milioni – il "Primo Closing" – e 4,2 milioni a fronte della sottoscrizione del "Secondo Closing", per un totale di 12,2 milioni di euro di quote sottoscritte dalla Provincia.</p> <p>Alla terza sottoscrizione la Provincia non è stata chiamata.</p> <p>La quarta sottoscrizione è in divenire.</p> <p>Il Servizio Autonomie locali (determinazione n. 392 del 13 ottobre 2015) ha erogato alla società Finint Spa – raggiunto l'obiettivo previsto nel contratto – un contributo pari a euro 1.189.222,58.</p> <p>All'articolo 7 dello schema di contratto – allegato al disciplinare di gara – è previsto che nel caso di approvazione del Piano di Acquisizione entro la data del Primo Closing, e cioè dell'ammontare minimo di raccolta del Fondo pari ad Euro 40.000.000, la Società di gestione del risparmio, nella gestione del Fondo, si impegna ad acquisire un numero di alloggi sociali pari al 30% di quelli facenti parte del Piano di Acquisizione - e comunque non superiore a 100 - dei quali almeno il 30% è individuato tra quelli il cui costo a metro quadrato offerto dal proprietario dell'immobile è pari o inferiore al costo/valore a metro quadrato indicato nell'offerta di gara. Per compensare l'obbligo assunto in sede contrattuale dall'aggiudicatario, nella lettera d) dell'allegato C) alla deliberazione n. 400 del 2012, è prevista la possibilità per la Provincia di concedere al Fondo un contributo a titolo di compensazione per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto degli alloggi individuati. Tale contributo è riconosciuto solo nel caso in cui</p>	<p>urbanistica provinciale) che prevede la possibilità di acquisizione di diritti edificatori a titolo di credito edilizio, ponendo come onere il mantenimento della destinazione degli alloggi a locazione a canone moderato per tutta la durata del fondo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dare introdurre anche la possibilità, nel corso della durata del fondo, di alienare, esclusivamente a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla locazione a canone moderato, gli alloggi realizzati per la locazione a canone moderato secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; • consentire alla Provincia di approvare un piano di acquisizione di alloggi per favorire l'immediata operatività dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. <p>Il comma 5 quater, per le aree che i fondi comuni di investimento destinano alla edificazione degli alloggi previsti dal comma 5 bis, prevede l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 56, comma 6, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) – che stabiliva la possibilità per il comune di riconoscere a titolo di credito edilizio diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione alle imprese convenzionate secondo la legge sulla casa che realizzano alloggi o mettono a disposizione alloggi esistenti – disponendo, in tale caso, l'obbligo di mantenere la destinazione degli alloggi a locazione a canone moderato per tutta la durata del fondo. Si evidenzia che il riferimento all'articolo 56 della legge n. 1 del 2008 non risulta più attuale in quanto lo stesso è stato abrogato dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio). Sarebbe pertanto opportuno verificare la possibilità di abrogazione del comma.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate								
<p>acquisizione di alloggi conformi ai criteri e alle caratteristiche stabilite con la deliberazione prevista dal comma 3. All'attuazione del piano provvede il fondo comune secondo le modalità e nei limiti che la Giunta provinciale individua, in sede di affidamento della gestione del fondo, nelle linee guida del regolamento del medesimo fondo.</p> <p>Art. 5 <i>Locazione degli alloggi</i></p> <p>Gli alloggi pubblici destinati alla politica della casa, ad esclusione degli alloggi locati direttamente sul mercato che godono del contributo integrativo, sono locati da ITEA Spa., dalle imprese convenzionate con gli enti locali, dalle imprese che hanno realizzato alloggi con contributi provinciali per tale fine e quelli realizzati dal Fondo housing sociale Trentino ai soggetti aventi diritto, previa stipula dei previsti contratti di locazione, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali.</p> <p>Le graduatorie sono distinte per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso all'alloggio sociale (articolo 1, comma 3, lettera c) e per i nuclei in possesso dei requisiti per l'alloggio a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d)). Il regolamento di esecuzione prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia. La Giunta provinciale, con deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minore o a carico o a genitori legalmente separati. I contratti sono rinnovabili nel caso in cui i nuclei familiari beneficiari abbiano un indicatore ICEF rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento per permanere nell'alloggio e che non siano titolari di un diritto reale esclusivo su un alloggio adeguato (comma 3), ferma restando la eventuale rideterminazione del canone secondo quanto stabilito dalla legge (comma 2 articolo 6).</p> <p>L'ordine delle graduatorie può essere derogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> quando il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi offerti in locazione (lente locale propone in via prioritaria gli alloggi 	<p>la SGR assolveva tale obbligo entro il termine di 6 mesi decorrenti dal raggiungimento del Primo Closing.</p> <p>L'ultima modifica del regolamento di esecuzione (approvata con d.P.P. 3 dicembre 2015, n. 19-33/Leg) introduce un punteggio – 0,5 per ogni anno, fino ad un massimo di 10 punti – che va a premiare la residenza nell'ente locale, in modo da favorire la permanenza. Tale punteggio si aggiunge al punteggio – 1 per ogni anno, fino ad un massimo di 25 punti – già riconosciuto per la residenza in un comune della provincia di Trento.</p> <table border="1" data-bbox="603 846 778 1424"> <thead> <tr> <th colspan="2">Alloggi locati a canone Moderato – al 31 dicembre 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da ITEA Spa</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>da imprese e da privati</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>dal Fondo Housing Sociale Trentino</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table> <p>La locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi straordinari di urgente necessità è stata disciplinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'articolo 26 del regolamento di esecuzione, per i soggetti che hanno i requisiti per accedere l'edilizia pubblica. Le fattispecie sono riconducibili alle seguenti casistiche: <ul style="list-style-type: none"> sgombero dall'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità; situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale; incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio; 	Alloggi locati a canone Moderato – al 31 dicembre 2015		da ITEA Spa	94	da imprese e da privati	34	dal Fondo Housing Sociale Trentino	60	<p>L'articolo 5 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) che ha inserito la norma che introduce un nuovo requisito – in relazione sia alla stipula che al rinnovo del contratto di locazione riferito ad un alloggio pubblico – stabilendo che la titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e riferita al triennio precedente la domanda, di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio idoneo non consente l'accesso all'alloggio pubblico.</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha inserito i commi 5bis, in merito alle fattispecie che danno luogo alla revoca, da parte dell'ente locale, del provvedimento di autorizzazione a locare; ha inserito il comma 5ter, che stabilisce che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca della assegnazione dell'alloggio comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione, fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio. Consente ad ITEA SPA di disporre di strumenti convincenti, nei confronti degli inquilini, nell'ottica di una piena attuazione del Piano di sicurezza per la vivibilità negli stabili ITEA (deliberazione della Giunta provinciale n. 1435 del 12 giugno 2009). L'inserimento dei commi 5 bis e 5 ter serve a distinguere, ponendo discipline diverse, le conseguenze del comportamento
Alloggi locati a canone Moderato – al 31 dicembre 2015										
da ITEA Spa	94									
da imprese e da privati	34									
dal Fondo Housing Sociale Trentino	60									

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>ai nuclei familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della presentazione della domanda);</p> <ul style="list-style-type: none"> quando gli alloggi sono offerti in locazione a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d) - in questo caso gli alloggi sono locati, nella misura del 65 per cento in via prioritaria a nuclei familiari aventi la residenza, al momento di approvazione del bando, nel comune in cui gli alloggi sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in posizione utile; altrimenti trova applicazione la graduatoria ordinaria. Il restante 35 per cento è locato a nuclei familiari presenti in graduatoria anche prescindendo dal collocamento in posizione utile. <p>Possono ottenere in locazione gli alloggi pubblici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni; appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione; assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo quanto definito dal regolamento di esecuzione; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale. <p>Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione, fermi restando i requisiti di cittadinanza e di residenza, i nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio e che non abbiano conseguito la disponibilità di un alloggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure dal servizio sociale territorialmente competente; ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare; dalla Giunta provinciale in riferimento ai soggetti che non hanno i requisiti per accedere all'edilizia pubblica (deliberazione n. 1005 del 30 aprile 2010). Le fattispecie previste sono riconducibili alle seguenti casistiche: <ul style="list-style-type: none"> incendio, distruzione o rilascio, a seguito di ordinanza di sgombero, della casa di abitazione dove il nucleo ha fissato la residenza, in assenza del diritto di proprietà, abitazione o usufrutto su altro alloggio idoneo disponibile sul territorio provinciale al momento del verificarsi dello stato di bisogno; situazioni di particolare necessità, valutate dal servizio provinciale competente in materia di emigrazione, che hanno determinato o determinino il rimpatrio di soggetti di cui all'articolo 2 della legge 13 del 3 novembre 2000, (legge provinciale sugli emigrati trentini); ragioni di sicurezza personale o familiare in presenza di difficoltà accertata dal servizio sociale territorialmente competente, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare; situazioni di grave difficoltà sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutate dal servizio sociale dell'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere, tramite rete familiare e autonomamente, il bisogno di un alloggio. 	<p>del nucleo colpevole di gravi violazioni contrattuali da quelle del comportamento del nucleo non collaborativo, in quanto situazioni caratterizzate da diversi gradi di gravità. La norma ha come obiettivo quello di evitare che nuclei familiari autori di gravi violazioni contrattuali o non collaborativi rientrino comunque – dopo l'assunzione del provvedimento di revoca – nel circuito dell'edilizia pubblica avendo titolo alla stipulazione di un contratto di locazione ai sensi della nuova disciplina. In questo modo si è anche posto un parallelo tra quello che il trattamento dei vecchi assegnatari e quello dei nuovi inquilini come designato dalla legge provinciale n. 15 e dal regolamento di esecuzione.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha inserito la possibilità, nel regolamento di esecuzione, di prevedere punteggi aggiuntivi per le giovani coppie, i nubendi e comunque le coppie con almeno un figlio minore che presentano domanda per la locazione di un alloggio pubblico; ha inserito il comma 1bis che ha previsto la possibilità di locare gli alloggi, in deroga all'ordine di graduatoria, ai residenti nel comune che ha ceduto l'area o l'immobile per la realizzazione degli alloggi nonché la possibilità di locare gli alloggi a canone moderato realizzati da imprese convenzionate, in via prioritaria a nuclei familiari aventi la residenza nel comune in cui gli alloggi sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in graduatoria, nella misura del 65% degli alloggi messi a disposizione; ha stabilito che gli alloggi messi a disposizione da ITEA Spa in casi di

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate												
<p>In casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi pubblici destinati alla politica della casa sono locati da ITEA s.p.a a canone sostenibile., in via temporanea e secondo quanto previsto dalla convenzione con gli enti locali, a soggetti individuati dagli enti locali prescindendo dalle graduatorie.</p> <p>Se un alloggio oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della superficie utile abitabile (in nessun caso inferiore a quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento), l'ente locale, seguendo l'ordine di graduatoria, può autorizzare la locazione dell'alloggio ai nuclei familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello ideale, iniziando da quelli il cui numero di componenti è immediatamente inferiore. L'ordine di graduatoria può essere derogato se il numero dei componenti del nucleo familiare pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza nell'alloggio.</p> <p>Per quanto non previsto da questa legge, ai contratti di locazione degli alloggi pubblici destinati alla politica della casa si applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo</p> <p>Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dalle disposizioni di prima applicazione della legge (articolo 9, comma 3) relative alla revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 ad eccezione del caso in cui il soggetto assegnatario cessa di far parte del nucleo familiare beneficiario ovvero lo stesso abbandoni l'alloggio o trasferisca la propria residenza (articolo 9, comma 3 lettera b)).</p> <p>Il superamento del requisito economico per la permanenza o la presenza di un titolo di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate non costituiscono causa di revoca nei confronti dei nuclei familiari in cui siano presenti soggetti deboli (persone con grado invalidità accertata pari o superiore a 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o a svolgere i compiti e le funzioni proprie</p>	<table border="1" data-bbox="245 860 517 1290"> <thead> <tr> <th colspan="2">Locazione temporanea a canone sostenibile in "casi di urgente necessità"</th> </tr> <tr> <th>ANNO</th> <th>DOMANDE presentate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Giunta provinciale, al fine di assicurare la piena assegnazione degli alloggi sfitti e di semplificare l'azione amministrativa (evitando il notevole numero di autorizzazioni necessarie al diverso utilizzo su casi specifici), ha autorizzato gli enti locali ad autorizzare la locazione degli alloggi di proprietà di comuni e di IPAB (oggi APSP), ristrutturati con i benefici economici disposti dall'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e soggetti a vincolo di destinazione di 15 anni, a favore di soggetti diversi aventi diritto ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2005 con priorità alle persone anziane ed in subordine ai rimanenti soggetti (deliberazione n. 2408 del 26 settembre 2008).</p>	Locazione temporanea a canone sostenibile in "casi di urgente necessità"		ANNO	DOMANDE presentate	2012	39	2013	53	2014	94	2015	90	<p>straordinari di urgente necessità e in via temporanea, sono a canone sostenibile; ha sostituito il comma 5bis, relativo ai casi di revoca della assegnazione, per stabilire che il superamento del requisito economico per la permanenza nell'alloggio o la presenza di un titolo di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate non costituiscono causa di revoca nei confronti dei nuclei familiari con un componente "soggetto debole" fino a quando permangono in esso il componente stesso.</p> <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha riformulato il comma 1; ha previsto la possibilità, col regolamento di esecuzione, di attribuire punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio e la possibilità, con deliberazione della Giunta provinciale, di prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minore a carico o a genitori legalmente separati; ha inserito nel comma bis) la specificazione che, con riferimento ai requisiti per la locazione degli alloggi pubblici, il requisito della assenza di titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale. <p>Articolo 60 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) che ha</p>
Locazione temporanea a canone sostenibile in "casi di urgente necessità"														
ANNO	DOMANDE presentate													
2012	39													
2013	53													
2014	94													
2015	90													

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>dell'età, ovvero di età superiore a 65 anni - all'articolo 6 bis) fino a quando permangono le particolari condizioni che li caratterizzano.</p> <p>Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio (ai sensi dell'articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (<i>Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>)).</p>		<p>inserito il comma 4bis per disciplinare la fattispecie degli alloggi che sono stati oggetto di risanamento e di ristrutturazione e che gli enti locali non riescono ad assegnare perché, per le caratteristiche costruttive, presentano ampie zone giorno e un numero limitato di stanze. Si stabilisce che – al fine di garantire la maggior vivibilità possibile nell'alloggio proposto – gli enti locali, derogando ai criteri disciplinati dal regolamento di esecuzione (articolo 10), possono autorizzare la locazione seguendo l'ordine di graduatoria, ai nuclei familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello ideale, iniziando da quelli il cui numero di componenti è immediatamente inferiore e che l'ordine di graduatoria può essere derogato se il numero dei componenti del nucleo pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza nell'alloggio.</p> <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha modificato il comma 1 per stabilire che il regolamento di esecuzione prevede la attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio; • ha specificato, con riferimento ai requisiti, che <ul style="list-style-type: none"> – per l'accesso all'alloggi a canone moderato – il nucleo familiare cui fare riferimento per il calcolo dell'indicatore ICEF necessario è il nucleo familiare destinatario dell'alloggio. <p>Modificare i requisiti di accesso all'edilizia sociale, specificando che per l'accesso alla locazione a canone moderato il nucleo familiare considerato è quello che andrà ad occupare l'alloggio, consentendo di valutare la situazione reddituale e patrimoniale delle singole persone che andranno a comporre il nuovo nucleo (al pari di quanto previsto per l'edilizia agevolata). Prima di tale modifica il nucleo familiare considerato per l'accesso alla locazione a canone moderato è il nucleo</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 6 <i>Disciplina dei canoni di locazione</i></p> <p>I canoni per gli alloggi pubblici (articolo 5 comma 1) sono stabiliti nell'ambito della convenzione con gli enti locali tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del valore dell'immobile per gli alloggi a canone sostenibile (articolo 1, comma 3, lettera c) nel rispetto degli indicatori stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; • del canone di mercato a metro quadro, ridotto nella misura del 30 per cento per gli alloggi a canone moderato (articolo 1, comma 3, lettera d) o, in alternativa, applicando i valori del canone concordato secondo quanto previsto dall'accordo territoriale per i comuni della 	<p>La Giunta provinciale ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissato il canone oggettivo nella misura del 3% del valore degli immobili oggetto di locazione; detta percentuale del valore dell'alloggio è stata definita in via convenzionale perché ritenuta ragionevole entro i margini del 5% comunemente riconosciuti dal mercato delle locazioni (deliberazione n. 3025 del 10 dicembre 2009); • individuato il canone di mercato unitario per i 12 comuni ad alta tensione abitativa della provincia di Trento e fissato il rispettivo valore massimo del canone a mq (deliberazione n. 112 del 3 febbraio 2014); l'adozione della deliberazione si è resa necessaria per calmierare il canone di mercato preso come base di partenza per poter quantificare il canone moderato; 	<p>di origine; ciò comportava che le nuove coppie o i single che volevano partecipare ai bandi di locazione a canone moderato dovevano formare un nucleo autonomo – considerato ai fini della valutazione della condizione economico-patrimoniale – per l'accesso agli alloggi.</p> <p>Articolo 6 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 (<i>legge finanziaria provinciale di assestamento 2015</i>) che ha precisato – con riferimento alla previsione che il regolamento di esecuzione attribuisce punteggi aggiunti specifici in relazione al numero di anni di residenza del nucleo familiare – che la residenza cui fare riferimento è quella nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia.</p> <p>I requisiti per l'assegnazione di alloggi a persone extracomunitarie, in assenza di specifiche disposizioni della legge, sono quelli previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990 n. 13.</p> <p>L'articolo 4 della legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 prevede che gli assegnatari di unità abitative e di piazzole in aree residenziali di comunità non hanno titolo per l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa previsti dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.</p> <p>L'articolo 6 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) che ha introdotto modificazioni ai commi 1, 2 e 3 successivamente nuovamente oggetto di sostanziali modificazioni.</p> <p>Articolo 54 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (<i>legge finanziaria provinciale 2008</i>) che ha sostituito il rinvio alla legge finanziaria con il rinvio a deliberazione della Giunta provinciale per la periodica definizione degli indicatori per la definizione del canone oggettivo degli alloggi di edilizia pubblica.</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																										
<p>provincia vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione (articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 <i>Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo</i>). Il canone di mercato a metro quadro è determinato con riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di specifiche indagini di mercato.</p> <p>Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità di calcolo dei canoni dovuti dai soggetti occupanti gli alloggi pubblici comprese quelle relative alla rideterminazione provvisoria in corso d'anno a seguito di peggioramento dell'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, i casi per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti, il canone di mercato nonché ogni altro aspetto connesso.</p> <p>Il canone sostenibile è rideterminato dal mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggiornamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> in presenza di una invalidità permanentemente pari o superiore al 75 per cento riconosciuta in corso d'anno, se ha determinato una diminuzione del reddito netto valutato ai fini dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) uguale o superiore al 25 per cento; la predetta diminuzione deve inoltre determinare una variazione dell'ICEF superiore a 0,03 punti rispetto a quello risultante nelle dichiarazioni rese nell'ultima verifica sostenuta; nel caso di uscita di un componente dal nucleo familiare, anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorità giudiziaria, se determina un indicatore ICEF inferiore o pari allo 0,13. <p>Il nucleo familiare titolare di un contratto di locazione a canone di mercato può dimostrare che la propria condizione patrimoniale è inferiore a quella massima prevista per la permanenza nell'alloggio, ottenendo, a decorrere dal mese di gennaio successivo, la stipulazione di un nuovo contratto con l'applicazione del canone sostenibile.</p> <p>Il canone di mercato, con preclusione di utilizzare la facoltà di dimostrare che la propria condizione patrimoniale è inferiore a quella</p>	<ul style="list-style-type: none"> definito i criteri in base ai quali ITEA Spa è autorizzata alla stipulazione di contratti di locazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (<i>Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo</i>), di alloggi individuati annualmente da ogni Ente locale, prescindendo da procedure di evidenza pubblica, con nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all'edilizia pubblica e caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrate dall'Ente locale e su proposta dello stesso (deliberazione n. 1005 del 30 aprile 2010). <table border="1" data-bbox="571 853 1150 1350"> <thead> <tr> <th>Comune</th> <th>Canone a mq - Valore max (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ala</td> <td>7,56</td> </tr> <tr> <td>Arco</td> <td>9,79</td> </tr> <tr> <td>Borgo Valsugana</td> <td>7,14</td> </tr> <tr> <td>Cles</td> <td>8,08</td> </tr> <tr> <td>Lavis</td> <td>9,38</td> </tr> <tr> <td>Levico terme</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>Mezzolombardo</td> <td>8,11</td> </tr> <tr> <td>Mori</td> <td>7,90</td> </tr> <tr> <td>Pergine Valsugana</td> <td>8,28</td> </tr> <tr> <td>Riva del Garda</td> <td>10,36</td> </tr> <tr> <td>Rovereto</td> <td>10,17</td> </tr> <tr> <td>Trento</td> <td>10,80</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> adeguato la misura del cd "canone sostenibile" realizzando, al contempo, maggiore responsabilizzazione degli inquilini nel concorso ai costi di gestione del patrimonio abitativo nonché un aumento, seppur limitato, delle risorse a disposizione per la manutenzione e la riqualificazione degli alloggi. Attualmente i nuclei familiari 	Comune	Canone a mq - Valore max (euro)	Ala	7,56	Arco	9,79	Borgo Valsugana	7,14	Cles	8,08	Lavis	9,38	Levico terme	8,20	Mezzolombardo	8,11	Mori	7,90	Pergine Valsugana	8,28	Riva del Garda	10,36	Rovereto	10,17	Trento	10,80	<p>2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ha inserito il comma 2 bis per consentire ai nuclei familiari che occupano gli alloggi ITEA, titolari di contratto di locazione a canone di mercato (ad esempio quelli che, pur avendo superato il requisito ICEF per la permanenza 0,34, hanno tuttavia titolo alla stipulazione di un contratto di locazione a canone di mercato es. perché uno dei componenti è un "soggetto debole"), di dare dimostrazione alla Società di essere rientrati al di sotto del punteggio ICEF 0,34 e quindi di avere diritto a stipulare un nuovo contratto a canone sostenibile; ha inserito il comma 2 ter che ha esteso l'applicazione del canone di mercato anche ai nuclei familiari che sono incorsi in violazioni delle condizioni contrattuali di locazione (ad eccezione della morosità) tali da aver originato una diffida da parte della società, fino alla mensilità nel corso della quale si accerta la cessazione delle violazioni; se le violazioni contrattuali permangono è attivato il procedimento per il provvedimento di revoca da parte dell'ente locale; ha inserito il comma 4 bis che prevede l'obbligazione in solido per i componenti del nucleo familiare del titolare del contratto di locazione; ha inserito il comma 5 bis che individua specifiche casistiche per le quali la Società può stipulare, anche con soggetti non aventi i requisiti previsti dalla legge, contratti di locazione alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3, della l. n. 431 del 1998 (c.d. canone concordato). L'adozione del canone di mercato è coerente con l'obiettivo di concorre al calmieramento dei canoni del mercato privato delle locazioni. Il nuovo comma è stato inserito per permettere una
Comune	Canone a mq - Valore max (euro)																											
Ala	7,56																											
Arco	9,79																											
Borgo Valsugana	7,14																											
Cles	8,08																											
Lavis	9,38																											
Levico terme	8,20																											
Mezzolombardo	8,11																											
Mori	7,90																											
Pergine Valsugana	8,28																											
Riva del Garda	10,36																											
Rovereto	10,17																											
Trento	10,80																											

Evidenze e criticità riscontrate	Verifica dell'attuazione	Previsioni normative
<p>pronta risposta in tutti quei casi eccezionali nei quali le particolari necessità abitative non sono compatibili con i tempi di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di situazioni e condizioni di bisogno caratterizzate da particolare urgenza o da imminente pericolo. La imprevedibilità delle situazioni di emergenza è di difficile raccordo con la programmazione di alloggi da mettere a disposizione per cui non sempre gli enti locali riescono a dare risposte immediate a situazioni di disagio abitativo. Un contributo a sostegno di un alloggio reso disponibile sul mercato nel momento in cui si presenta la situazione di disagio rappresenta uno strumento più idoneo, in quanto maggiormente flessibile e rispondente alla situazione specifica. La durata della locazione, che è di 18 mesi per i soggetti che non hanno i requisiti e di 3 anni, prorogabili per una sola volta, per coloro che li possiedono. Nella maggior parte dei casi rimane disattesa perché l'alloggio non viene restituito per il permanere delle condizioni di disagio dei nuclei locatari.</p> <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha inserito nella lettera b) del comma 1 la possibile ulteriore, e alternativa, modalità di determinazione dell'entità del canone moderato, applicando i valori previsti per il canone concordato; • ha inserito nel comma 2 il rinvio al regolamento di esecuzione per la disciplina della modalità di calcolo dei canoni, della rideterminazione provvisoria in corso d'anno a seguito del peggioramento dell'indicatore ICEF, i casi per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti, il canone di mercato e ogni altro aspetto connesso; 	<p>che pagano il canone sostenibile minimo di euro 25 sono 1.182 e il gettito che ne deriva è pari a euro 29.950,00. Con l'incremento a euro 50 il gettito aumenta ad euro 59.100,00.</p>	<p>massima prevista per la permanenza nell'alloggio ottenendo un nuovo contratto con l'applicazione del canone sostenibile, si applica anche ai nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che si sono visti revocare il provvedimento di autorizzazione a locare (ipotesi indicate dall'articolo 5, comma 5 bis, e dall'articolo 9, comma 1), con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca, ad eccezione della revoca per morosità a seguito della quale si applica il canone sostenibile incrementato del 30 per cento; in caso di superamento del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza, il canone di mercato si applica dal primo gennaio dell'anno successivo alla verifica della mancanza del requisito; • che commettono violazioni del contratto di locazione e del relativo regolamento delle affittanze, ad eccezione della morosità, e ricevono una diffida scritta da ITEA Spa, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data di ricevimento della diffida e fino alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni; decorsi i termini stabiliti nella diffida, se è accertato il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di revoca (articolo 5, commi 5 bis e 5 ter.) <p>I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con il titolare del contratto di locazione ai fini di quanto dovuto al locatore per la conduzione dell'alloggio occupato.</p> <p>Se tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di edilizia abitativa pubblica rifutano entro trenta giorni l'alloggio proposto o le graduatorie sono esaurite, nonché in relazione ad alloggi non aventi le caratteristiche di idoneità individuati dal regolamento di esecuzione di questa legge o di particolare pregio architettonico, storico o artistico, ITEA Spa, seguendo procedure di evidenza pubblica, stipula contratti di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), anche con nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti criteri e casistica rispetto ai quali ITEA spa è autorizzata in casi eccezionali a locare su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di diciotto mesi, alloggi a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti previsti da questa legge, caratterizzati da condizioni di particolare bisogno riscontrati dall'ente locale richiedente.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • ha abrogato i commi 3,4 e 5; • ha inserito nel comma 5 bis la norma che stabilisce in un periodo massimo di diciotto mesi la durata della locazione che la Società può concedere, in casi eccezionali e su proposta dell'ente locale, a nuclei familiari sprovvisti dei requisiti (condizioni di particolare bisogno); <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (<i>legge finanziaria provinciale 2012</i>) che ha soppresso il secondo e terzo periodo dell'originario comma 2.</p> <p>Articolo 60 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (<i>legge finanziaria provinciale 2013</i>) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha sostituito la lettera b) del comma 1 relativa alle modalità di calcolo del canone di mercato per consentire la modifica delle modalità di calcolo del canone moderato resa necessaria dal mutato contesto; • ha modificato la lettera a) del comma 2 ter per stabilire, in merito alla applicazione del canone di mercato ai nuclei con provvedimento di revoca (articolo 5, comma 5bis e articolo 9, comma 1), l'eccezione della revoca per morosità, nel qual caso si applica il canone sostenibile maggiorato del 30%. <p>Articolo 53 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (<i>legge finanziaria di assestamento 2014</i>) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha inserito il comma 2.1 relativo alla rideterminazione del canone sostenibile nel caso di invalidità permanente pari o superiore al 75% riconosciuta in corso d'anno se peggiora l'indicatore ICEF del 25% o più e nel caso di uscita di un componente dal nucleo (anche a seguito di provvedimento di separazione dell'autorità giudiziaria) se determina un indicatore ICEF inferiore o pari a 0,13. Le deroghe alla regola generale – che fissa il termine al primo gennaio dell'anno successivo – possono essere concesse in

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>presenza di una sensibile riduzione dell'ICEF in situazioni particolari (invalidità, separazione giudiziale, uscita di un figlio con reddito). Con sentenza 14 luglio 2015, n. 151 (g.u. 22 luglio 2015, I serie speciale, n. 29) la Corte costituzionale nel dichiarare inammissibile il ricorso del Governo sulla nuova disposizione con riferimento alla possibilità per la Provincia di definire un proprio indicatore per l'accesso alle prestazioni sociali e assistenziali (ICEF) anziché quello nazionale (ISEE), ha affermato, tra l'altro: "Inoltre, si può aggiungere che è indiscussa l'astratta pertinenza delle disposizioni impugnate rispetto alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico» e di «assistenza e beneficenza pubblica» omissis, sicché sarebbe stata necessaria anche una pur sintetica motivazione con riferimento alla compressione di tali attribuzioni per effetto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva e trasversale dello Stato, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.."</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha modificato la lettera a) del comma 2 ter per stabilire che il canone di mercato si applica a decorrere dalla mensilità successiva a quella dell'adozione del provvedimento di revoca. <p>La previsione di un unico termine di decorrenza dell'applicazione del canone di mercato, valido per tutti i nuclei familiari che superano la soglia per l'accesso nel primo gennaio dell'anno successivo a quello della verifica, ha consentito di risolvere problemi di disallineamento, conseguenti alle ricorrenti</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																		
<p>Art. 6 bis <i>Tutela dei soggetti deboli</i></p> <p>I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (<i>Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa</i>), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, in presenza nel nucleo familiare di un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e nel caso della presenza di almeno un componente ultrasessantacinquenne (anche nel caso in cui il requisito anagrafico sia raggiunto prima del termine dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca).</p> <p>I soggetti con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, possono inoltre presentare domanda per la locazione di un alloggio ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.</p> <p>Gli enti locali definiscono i casi in cui l'alloggio è da considerarsi non idoneo per la permanenza dei soggetti deboli negli alloggi.</p> <p>I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale</p>	<p>I nuclei con presenza di un componente denominato "soggetto debole" – soggetto con grado di invalidità accertata pari o superiore a 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ovvero di età superiore a 65 anni – hanno titolo alla permanenza nell'alloggio pur in presenza di un indicatore ICEF oltre il valore 0,34 fissato per il mantenimento dell'alloggio a canone sostenibile.</p> <table border="1" data-bbox="603 902 975 1375"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>Nuclei con "soggetto debole"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>323</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>332</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alloggi locati da ITEA Spa a canone concordato</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	Nuclei con "soggetto debole"	2012	280	2013	323	2014	319	2015	332	Alloggi locati da ITEA Spa a canone concordato		2013	42	2014	62	2015	82	<p>modifiche della legge intercorse (leggi provinciali finanziarie), riguardanti i titolari dei contratti di locazione stipulati sulla base della attuale e della previgente normativa.</p> <p>L'articolo 6bis è stato inserito dall'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (<i>legge finanziaria di assessorato 2009</i>) ed è stato modificato dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) che ha integrato il comma 1 per stabilire che i nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di un provvedimento di assegnazione ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, qualora sia presente nel nucleo un componente "soggetto debole", possono presentare domanda per la locazione di alloggi ai sensi della legge 15 del 2005 ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari, o lo siano stati nel triennio precedente, di un diritto reale su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà.</p> <p>Articolo 53 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (<i>legge finanziaria provinciale di assessorato 2014</i>) che, nella lettera b) del comma 1, ha previsto, nel caso di presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne, la possibilità che il requisito anagrafico possa essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca.</p>
ANNO	Nuclei con "soggetto debole"																			
2012	280																			
2013	323																			
2014	319																			
2015	332																			
Alloggi locati da ITEA Spa a canone concordato																				
2013	42																			
2014	62																			
2015	82																			

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>n. 21 del 1992 hanno titolo alla stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggio pubblico al 31 dicembre 2008.</p> <p>Art. 6 ter <i>Alloggi dei comuni e delle IPAB destinati ad edilizia abitativa pubblica</i></p> <p>Gli enti locali autorizzano i comuni e le IPAB o le aziende pubbliche per i servizi alla persona, proprietari di alloggi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi delle leggi provinciali 18 giugno 1990, n. 16 (<i>Edilizia abitativa a favore di persone anziane</i>) e 12 luglio 1991, n. 14 (<i>Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento</i>), a locare gli alloggi medesimi ai soggetti inseriti nelle graduatorie redatte ai sensi di questa legge. Gli immobili soggetti al vincolo della legge provinciale n. 16 del 1990 sono offerti in via prioritaria ai soggetti con più di sessantacinque anni seguendo l'ordine di graduatoria. Il contratto di locazione è stipulato a canone sostenibile.</p> <p>I canoni soggettivi relativi a contratti di locazione degli alloggi soggetti a vincolo di destinazione, stipulati sulla base della previgente normativa, sono aggiornati secondo le modalità previste dalle disposizioni transitorie e di prima applicazione (articolo 9).</p> <p>Il cambio degli alloggi si svolge con le modalità previste dal regolamento di esecuzione per gli alloggi di ITEA Spa. L'ente locale che autorizza il cambio di alloggio è tenuto a corrispondere al soggetto proprietario un rimborso forfetario per il ripristino dell'alloggio in misura pari a quella convenzionalmente riconosciuta per il cambio di alloggio di ITEA Spa.</p> <p>Art. 7 <i>Costituzione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni</i></p> <p>L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA), disciplinato dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (<i>Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa</i>), è trasformato nell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA Spa) e le relative azioni sono poste in capo alla Provincia. La trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione di ITEA Spa nel registro delle imprese.</p>	<p>Alcuni enti locali hanno messo a disposizione, per le finalità dell'edilizia pubblica, propri alloggi finanziati ai sensi della legge provinciale n. 16 del 1990 (anziani).</p> <p>Non sono stati locati alloggi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (<i>Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento</i>).</p> <p>Il cambio alloggio – su richiesta del nucleo familiare o disposto da ITEA Spa – è disciplinato dagli articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione.</p>	<p>L'articolo 6 ter è stato inserito dall'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (<i>legge finanziaria di assestamento 2009</i>).</p> <p>La possibilità di locazione, introdotta dalla norma, ha visto una rara applicazione: di fatto i proprietari degli immobili, ossia i comuni e le APSP, non si sono resi disponibili a mettere a disposizione alloggi di loro proprietà per le finalità di edilizia abitativa pubblica e si sono ravvisate inoltre particolari difficoltà, una volta locati tali alloggi, a trasferire gli inquilini in altri alloggi.</p>
<p>Al fini della costituzione di ITEA Spa, la Giunta provinciale ha approvato l'atto di trasformazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa in società per azioni e lo schema di statuto di ITEA Spa (deliberazione n. 1585 del 4 agosto 2006).</p> <p>L'atto di trasformazione dell'ente in società per azioni è stato sottoscritto il 21 dicembre 2006 (atto pubblico n. 12371, rep. n. 60231 e registrato a Trento il 28 dicembre 2006 n. 232280 mod. 69S). ITEA Spa, della quale la Provincia è socio unico, è stata iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Trento al n. TN-142512 REA mantenendo il precedente codice fiscale n.</p>	<p>Al fini della costituzione di ITEA Spa, la Giunta provinciale ha approvato l'atto di trasformazione dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa in società per azioni e lo schema di statuto di ITEA Spa (deliberazione n. 1585 del 4 agosto 2006).</p> <p>L'atto di trasformazione dell'ente in società per azioni è stato sottoscritto il 21 dicembre 2006 (atto pubblico n. 12371, rep. n. 60231 e registrato a Trento il 28 dicembre 2006 n. 232280 mod. 69S). ITEA Spa, della quale la Provincia è socio unico, è stata iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Trento al n. TN-142512 REA mantenendo il precedente codice fiscale n.</p>	<p>L'articolo 7 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali: Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (<i>legge finanziaria provinciale 2007</i>) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre, nella lettera a) del comma 10, che il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso ITEA Spa entro sessanta giorni dall'adozione da parte del consiglio d'amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo;

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare l'atto costitutivo e lo statuto della società e a procedere ad ogni altro adempimento necessario alla sua costituzione, nel rispetto della disciplina dettata dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.</p> <p>ITEA Spa opera in qualità di soggetto erogatore del servizio di edilizia sociale, in particolare per le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione del patrimonio abitativo di sua proprietà o comunque in sua disponibilità per la locazione di alloggi a nuclei familiari aventi i requisiti; • reperimento di ulteriori alloggi per la locazione a nuclei familiari aventi i requisiti; • reperimento dei mezzi finanziari necessari per il perseguimento delle finalità anche attraverso la valorizzazione del proprio patrimonio; • reperimento, sotto qualsiasi forma, di alloggi anche collettivi da destinare a utenti con esigenze di natura temporanea, a condizione che la gestione di quest'area di attività sia contabilmente separata e che non produca perdite nel bilancio economico della società. <p>Lo statuto della società prevede inoltre, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sottoscrizione dell'intero capitale sociale da parte della Provincia, dei comuni e delle loro forme associative; • l'obbligo di osservare gli atti di programmazione generale e d'indirizzo della Provincia nonché gli atti di programmazione degli enti locali; • la stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma previsti da questa legge in coerenza con i programmi e gli indirizzi degli atti di programmazione generale; in ogni caso l'attività della società è dedicata alle finalità di questa legge in via prevalente e comunque nel rispetto delle norme comunitarie; • il governo della società, prevedendo anche le modalità per assicurare il coinvolgimento o la partecipazione dei comuni; • la presenza nel collegio sindacale della società di un componente designato dalle minoranze del Consiglio 	<p>00123080228.</p> <p>Lo schema di statuto di ITEA Spa si compone di 29 articoli e disciplina l'oggetto sociale, la durata, il capitale sociale, il recesso, i finanziamenti, le obbligazioni, le assemblee, l'amministrazione, gli organi di controllo.</p> <p>La Giunta provinciale ha dato atto che, con efficacia dal 2 gennaio 2007 è avvenuta la trasformazione di ITEA in ITEA Spa e che ITEA Spa è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere intestati all'Istituto trentino edilizia abitativa e anche nelle posizioni finanziarie aperte alla data del 1° gennaio 2007 (deliberazione n. 1040 del 16 maggio 2007). In particolare ITEA Spa, è subentrata nel prestito obbligazionario emesso dall'Istituto trentino di edilizia abitativa (ITEA) in data 12 gennaio 2005 il cui rimborso è interamente a carico della Provincia (deliberazioni n. 2959 del 10 dicembre 2004, n. 3314 del 31 dicembre 2005 e n. 1186 del 10 giugno 2005).</p> <p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione dei rapporti finanziari e organizzativi del personale di ITEA trasferito nel ruolo unico del personale della Provincia e messo a disposizione di ITEA Spa con decorrenza 1 gennaio 2007; la convenzione ha definito i profili giuridici e la struttura del rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali messi a disposizione di ITEA Spa e i profili economici del relativo rapporto di lavoro (deliberazione n. 2797 del 22 dicembre 2006); • ha approvato lo schema di convenzione disciplinante l'affido ad ITEA Spa delle attività amministrative utili al perseguimento della legge (deliberazione n. 2752 del 7 dicembre 2007). La convenzione si compone di 24 articoli attraverso i quali la Provincia definisce e concorda con la Società gli adempimenti di comune e reciproca competenza degli enti locali e della Società stessa necessari a dare concreta attuazione alle disposizioni della legge e del regolamento di esecuzione. In particolare, sono affidate a ITEA Spa: <ul style="list-style-type: none"> ◦ la verifica annuale della condizione economico-patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari degli 	<ul style="list-style-type: none"> • stabilire, nel nuovo comma 12 bis, che, per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa, la Provincia può assegnare a ITEA Spa finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno dei programmi d'investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti a tale fine dalla società nonché per l'espletamento delle altre attività assegnate. <p>La nuova disposizione sulle modalità di finanziamento di ITEA Spa ha è stata inserita con l'obiettivo di disciplinare in modo organico, in un'unica disposizione, di configurare i finanziamenti provinciali secondo le tipologie previste dalla legislazione fiscale.</p> <p>Articolo 54 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria provinciale 2008) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha soppresso il vincolo al rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 4 per il reperimento di ulteriori alloggi da parte di ITEA Spa ai fini della locazione a nuclei familiari aventi comunque titolo alle provvidenze previste da questa legge • allungare il termine (da sessanta a centoventi giorni) entro cui il personale trasferito dall'Istituto ITEA alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso ITEA Spa a seguito dell'adozione, da parte del consiglio d'amministrazione di ITEA Spa, della deliberazione che individua il contratto collettivo di riferimento del proprio personale; • stabilire, nel comma 12, che spettano ad ITEA Spa le prerogative già spettanti all'Istituto ITEA in base alla normativa vigente (in materia di espropriazioni per pubblica utilità). <p>Articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria provinciale 2009) che inserisce il comma 12 ter per disporre che i contributi in</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>provinciale.</p> <p>La Provincia e i suoi enti funzionali, nonché i comuni, le loro forme associative ed i loro enti funzionali possono affidare direttamente a ITEA Spa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la gestione di strutture di loro proprietà destinate a servizi pubblici di competenza degli enti medesimi, sulla base di un'apposita convenzione, fermo restando l'obbligo della società di osservare le norme comunitarie in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi; • le funzioni di stazione appaltante ai sensi della normativa comunitaria per la realizzazione di strutture da destinare a servizi pubblici di competenza degli enti; • altre attività ritenute utili al perseguimento delle finalità di questa legge, nel rispetto del diritto comunitario. <p>Lo statuto di ITEA Spa può prevedere altresì la facoltà, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, di assumere la gestione di alloggi anche appartenenti a soggetti privati.</p> <p>Il personale dell'ITEA con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato presso la Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA Spa ovvero, a richiesta del personale medesimo, trasferito alla società stessa.</p> <p>In relazione alle unità di personale che sono inquadrate presso la Provincia sono aumentati di pari numero i posti della dotazione complessiva del personale.</p> <p>ITEA Spa subentra nei rapporti di lavoro del personale a tempo determinato in essere il giorno antecedente alla data di trasformazione dell'ITEA fino alla loro naturale scadenza.</p> <p>Il regolamento di esecuzione disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i tempi e le modalità del trasferimento del personale dell'ITEA alla Provincia e la contestuale messa a disposizione di ITEA Spa; i conseguenti rapporti finanziari e organizzativi tra la Provincia e la società sono regolati d'intesa tra i due enti. Il personale trasferito alla Provincia può comunque chiedere di essere assunto presso la 	<p>interventi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ la determinazione, successiva alla verifica annuale dei requisiti, del canone sostenibile; ◦ la quantificazione, successiva alla verifica annuale dei requisiti, della quota di canone oggettivo riferito alla superficie eccedente i limiti fissati; ◦ la determinazione, successiva alla verifica annuale dei requisiti, del contributo integrativo e il suo adeguamento; ◦ il calcolo del canone soggettivo; ◦ il trasferimento al fondo provinciale casa della differenza fra canone sostenibile e il canone oggettivo, della differenza tra canone di mercato e canone oggettivo nonché di ogni altra maggiore somma rispetto al canone oggettivo percepita per la locazione; ◦ le gestione di tutte le fasi della procedura di cambio alloggio; ◦ la gestione dell'autorizzazione all'ospitalità di persone non facenti parte del nucleo beneficiario; ◦ la verifica del possesso dei requisiti ai fini del rinnovo, ovvero della disdetta, dei contratti in scadenza; ◦ le attività propedeutiche, complementari e accessorie alle precedenti; <ul style="list-style-type: none"> • ha approvato lo schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e ITEA Spa (deliberazione n. 2124 del 4 ottobre 2011) e preso atto nel contempo del contenuto del documento trasmesso da ITEA Spa avente ad oggetto lo "stato di attuazione del piano straordinario 2007-2016 e la rendicontazione al 31.12.2010"; • ha fissato direttive alle società partecipate dalla Provincia per la maggioranza del capitale sociale (deliberazione n. 415 dell'11 marzo 2011); • ha nominato il Collegio sindacale di ITEA Spa per il triennio 2013-2015 (deliberazione n. 778 del 3 maggio 2013). <p>La facoltà prevista nello Statuto di ITEA Spa di gestire alloggi</p>	<p>conto capitale possono essere concessi anche nella forma di contributi annui costanti</p> <p>Articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserire il comma 12 quater che stabilisce che la Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA Spa finanziamenti per la copertura o il rimborso di particolari tipologie di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale; • inserire il comma 12 quinquies che prevede la possibilità per la Provincia di disporre la permuta di beni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA Spa (al fine di concentrare il patrimonio abitativo in capo ad un unico soggetto, ossia la Società) e che i beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; <p>Articolo 61 della 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) che, nel comma 12 quater, esclude la necessità di individuare "particolari tipologie di costo" quale presupposto per il contributo o rimborso a ITEA Spa da parte della Giunta provinciale.</p> <p>Articolo 43 della 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) per stabilire nel comma 3 che ITEA Spa opera "in qualità di soggetto erogatore del servizio di edilizia sociale" e, quindi, consentire di non considerare i contributi a ITEA Spa come aiuti di stato e di escluderli dall'obbligo di notificazione. La previsione normativa consente a ITEA Spa di gestire direttamente attività per conto delle comunità e del comune di Trento, come fosse una società in house, senza dover procedere ad appalto.</p> <p>Articolo 6 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 (legge finanziaria di assestamento 2015) che ha</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>società entro centoventi giorni dall'adozione da parte del consiglio d'amministrazione della deliberazione che individua il contratto collettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> le modalità di consultazione delle organizzazioni sindacali anche in materia di disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società; il trattamento di fine rapporto maturato dal personale trasferito è riconosciuto dalla Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; il suddetto trattamento di fine rapporto si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di fine rapporto maturato presso la Provincia; l'ammontare del fondo per il trattamento di fine rapporto riferito al personale dell'ITEA che si trasferisce alle dipendenze di ITEA Spa è posto a carico della suddetta società. <p>I beni già di proprietà dell'ITEA mantengono il vincolo di destinazione alle finalità di edilizia residenziale pubblica fatto salvo quanto diversamente stabilito dall'ente locale competente. Per le finalità di questa legge l'ITEA Spa può avvalersi delle procedure espropriative disciplinate dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), anche per riordinare il patrimonio immobiliare a essa conferito dalla Provincia. Spettano ad ITEA Spa le prerogative già spettanti ad ITEA in base alla normativa vigente.</p> <p>Per la copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della politica provinciale per la casa la Provincia può assegnare a ITEA Spa finanziamenti a fondo perduto o in conto capitale a sostegno dei programmi d'investimento e dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti a tale fine da ITEA Spa nonché per l'espletamento delle attività affidate dalla Provincia;</p> <p>I contributi in conto capitale previsti possono essere concessi anche nella forma di contributi annui costanti, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei contributi in conto capitale. In sede di assegnazione dei contributi annui la Giunta provinciale può stabilire la loro irrevocabilità. L'eventuale recupero di questi contributi è disposto dalla Provincia prevedendone la compensazione su finanziamenti disposti nella</p>	<p>appartamenti a privati è stata esercitata con convenzioni tra la società e gli enti interessati.</p> <p>PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER L'INCREMENTO DEGLI ALLOGGI DI ITEA SPA</p> <p>In data 1 agosto 2006 è stato stipulato un Protocollo di intesa – tra Provincia, Confederazioni sindacali e Consiglio delle Autonomie locali – per l'attuazione del Piano straordinario, convenendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> la Provincia si impegna entro il 2016 a realizzare 9.000 alloggi (3.000 nuovi alloggi a canone sostenibile, 3.000 alloggi di risultato e 3.000 alloggi a canone moderato); entro il 2007 sarà predisposto un piano specifico sulla ripartizione degli alloggi pubblici e a canone moderato, almeno fra i 12 comuni ad alta tensione abitativa. <p>La Giunta provinciale ha definito gli indirizzi preliminari per orientare la gestione di ITEA Spa nella fase di avvio della riforma sulla politica abitativa pubblica in Trentino e per l'elaborazione del Piano straordinario (deliberazione 1 agosto 2007 n. 1674). Gli indirizzi hanno riguardato, in particolare, i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> piano straordinario per l'incremento degli alloggi di ITEA Spa (con la distribuzione sul territorio provinciale dei nuovi alloggi di edilizia abitativa pubblica, suddividendo il numero complessivo di alloggi da realizzare tra alloggi pubblici e alloggi a canone moderato); razionalizzazione del patrimonio abitativo e non abitativo; aspetti sociali; gestione del patrimonio abitativo di proprietà ITEA Spa e di altri enti pubblici; razionalizzazione della struttura aziendale ITEA Spa; interventi e altri interventi no-core; piano sicurezza (da definire, d'intesa con la Provincia e gli Enti locali) per elevare i profili della sicurezza degli agglomerati urbani caratterizzati da elevata presenza di alloggi di edilizia abitativa pubblica. 	<p>eliminato, nella lettera a) del comma 10, la previsione normativa in base alla quale gli oneri afferenti il personale dell'Istituto ITEA trasferito alla Provincia e contestualmente messo a disposizione di ITEA Spa da parte della Provincia sono a carico della Società. La norma si pone nel contesto di razionalizzazione dei rapporti finanziari intercorrenti tra Provincia e ITEA Spa, anche alla luce della disciplina in materia di amministrazione dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni che trova applicazione a decorrere dal 2016.</p> <p>Per informazione si evidenzia che – a seguito della Legge n. 9 del 2007 dello Stato che ha previsto un Programma straordinario per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali – la Giunta provinciale con deliberazione n. 1530 del 20 luglio 2007 ha aderito al Programma (stratti esecutivi) con un Piano triennale 2007-2009 (n. 51 alloggi – 1,2 milioni di euro).</p> <p>Trattasi di un intervento estemporaneo rispetto alla legge provinciale 15 del 2005, promosso per finalità sociali e nel cui contesto è stato promosso un protocollo con il comune di Riva del Garda finalizzato al recupero ai fini dell'edilizia abitativa pubblica degli alloggi sfitti presenti su quel territorio, e a promuovere un intervento puntuale in un rione del comune da parte di ITEA Spa.</p> <p>PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER L'INCREMENTO DEGLI ALLOGGI DI ITEA SPA</p> <p>Il Piano sulla ripartizione degli alloggi pubblici e a canone moderato prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il 31 dicembre di ogni anno, gli enti locali individuano e comunicano ad ITEA Spa il numero di alloggi da destinare a questi soggetti; tali soggetti presentano la domanda per ottenere l'alloggio all'ente locale territorialmente competente;

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate														
<p>programmazione concordata (articolo 3, comma 9).</p> <p>La Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA Spa finanziamenti per la copertura o il rimborso di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.</p> <p>La Provincia può disporre la permuta di beni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA Spa. I predetti beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.</p>	<p>La Giunta provinciale ha successivamente integrato gli indirizzi con ulteriori direttive (deliberazione n. 2541 del 16 novembre 2007) riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione, da parte di ITEA Spa, di un Piano strategico per la realizzazione degli alloggi in legno con la valorizzazione degli attori locali, delle risorse, competenze e capacità produttive del settore (filiera del legno) e degli indirizzi della Giunta relativi alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico; • la predisposizione di un Piano sicurezza per aumentare la vivibilità degli agglomerati urbani caratterizzati da elevata presenza di alloggi di edilizia abitativa pubblica. <p>La Giunta provinciale – con il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 17 marzo 2008 – ha approvato il "Piano straordinario di ITEA Spa per l'edilizia abitativa sociale" (deliberazione n. 828 del 4 aprile 2008) e, in particolare, il piano straordinario di incremento del patrimonio di ITEA Spa per il decennio 2007-2016 (incremento di 3.000 unità abitative da locare a canone sociale attraverso operazioni di ristrutturazione, costruzione e acquisto sul libero mercato di alloggi idonei allo scopo) per un investimento complessivo pari ad euro 817.514.551 la cui copertura è così prevista:</p> <table border="1" data-bbox="906 840 1233 1440"> <thead> <tr> <th>Fonti di copertura*</th> <th>in Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilità residue da Ente funzionale</td> <td>9.056.623</td> </tr> <tr> <td>Contributi PAT già assegnati</td> <td>28.433.874</td> </tr> <tr> <td>Risorse proprie (cessioni)</td> <td>33.256.000</td> </tr> <tr> <td>Ricorso al credito</td> <td>400.000.000</td> </tr> <tr> <td>Finanziamenti integrativi PAT* (in conto capitale e valore attuale contributi)</td> <td>346.768.054</td> </tr> <tr> <td></td> <td>817.514.551</td> </tr> </tbody> </table> <p>* valore provvisorio in attesa della definizione dei budget finanziari per gli anni di riferimento del piano (leggi finanziarie)</p>	Fonti di copertura*	in Euro	Disponibilità residue da Ente funzionale	9.056.623	Contributi PAT già assegnati	28.433.874	Risorse proprie (cessioni)	33.256.000	Ricorso al credito	400.000.000	Finanziamenti integrativi PAT* (in conto capitale e valore attuale contributi)	346.768.054		817.514.551	<ul style="list-style-type: none"> • le domande sono trasmesse ad ITEA Spa che acquisisce il parere vincolante dell'ente locale prima della stipulazione del contratto di locazione. <p>L'articolo 18 quinquies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, aggiunto dall'articolo 4 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 ha introdotto nell'ordinamento urbanistico provinciale norme espressamente finalizzate alla individuazione delle aree destinate all'edilizia pubblica (<i>riserva nei PRG di quote di indice edificatorio</i>) anche a favore della attuazione del Piano straordinario.</p> <p>Il Piano strategico a valenza triennale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definisce gli orientamenti, le strategie operative ed i conseguenti aspetti finanziari che devono informare l'attività di ITEA Spa; • stabilisce che la società, in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1674 del 1 agosto 2007, deve perseguire l'obiettivo di rendere disponibili nel decennio n. 3.000 nuovi alloggi da destinarsi all'edilizia abitativa sociale; • suddivide gli interventi in base alla distribuzione sul territorio provinciale, elenca gli alloggi e propone la temporizzazione delle iniziative da attuare. <p>Le condizioni generali di contesto in cui la società si è trovata ad operare – unitamente alla forte limitazione delle risorse finanziarie e al notevole peso della pressione fiscale sulle attività realizzate – hanno di fatto rallentato il raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati dal Piano straordinario 2007-2016. Negli esercizi più recenti l'attenzione è stata focalizzata, anche attraverso specifici indirizzi, sul recupero del patrimonio della società (alloggi di risulta da rimettere nel circuito della locazione in tempi più brevi) sulla adozione di un piano di cessione degli alloggi e un piano per la riqualificazione</p>
Fonti di copertura*	in Euro															
Disponibilità residue da Ente funzionale	9.056.623															
Contributi PAT già assegnati	28.433.874															
Risorse proprie (cessioni)	33.256.000															
Ricorso al credito	400.000.000															
Finanziamenti integrativi PAT* (in conto capitale e valore attuale contributi)	346.768.054															
	817.514.551															
	<p>La Giunta provinciale ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Piano di sicurezza per la vivibilità negli stabili ITEA Spa (deliberazione n. 1435 del 12 giugno 2009); 															

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<ul style="list-style-type: none"> • il Programma coordinato degli interventi finanziati dal DPCM 16 luglio 2009 – piano nazionale di edilizia abitativa, per un importo di 5.384.865 euro e per circa 14,2 milioni di euro da ITEA Spa, che individua 31 alloggi nel comuni di Rovereto e 60 alloggi nel comune di Riva del Garda (deliberazione n. 2504 del 5 novembre 2010); • l'Accordo di programma tra Provincia e ITEA Spa per l'attuazione del Programma coordinato (deliberazione n. 1399 del 28 giugno 2012). <p>I rapporti finanziari tra Provincia e ITEA Spa (deliberazione n. 2124 del 7 ottobre 2011) sono regolamentati da una specifica convenzione (quinquennale) in base alla quale ITEA Spa presenta alla Provincia, entro il 15 settembre di ogni anno, tenuto conto degli obiettivi definiti nel Piano straordinario nonché delle specifiche direttive della Provincia per l'attuazione del medesimo – una proposta di Piano strategico a valenza triennale nel quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono individuati gli obiettivi da raggiungere ed i risultati da conseguire con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ◦ agli investimenti da realizzare direttamente (distintamente per gli alloggi di edilizia sociale e quelli destinati alla locazione a canone moderato) ◦ alla valorizzazione del patrimonio immobiliare (attraverso operazioni di dismissione dello stesso) ◦ alla gestione degli alloggi di proprietà e di quelli in disponibilità da soggetti terzi ◦ alla gestione degli immobili diversi dagli alloggi; ◦ agli aspetti afferenti la gestione operativa (efficienza processi interni e servizi agli utenti); • sono indicati, distintamente per gli interventi afferenti gli alloggi di edilizia sociale e per quelli afferenti gli alloggi destinati alla locazione a canone moderato o concordato, i costi, le modalità di finanziamento ed i tempi di realizzazione previsti per i singoli investimenti, • sono riportate le previsioni economico-finanziarie per il triennio di riferimento (conto economico e stato patrimoniale). <p>In applicazione della convenzione, ITEA Spa fornisce,</p>	<p>energetica.</p> <p>Particolare impatto sul funzionamento e sull'attività della Società hanno avuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le recenti modifiche al regime fiscale: <ul style="list-style-type: none"> ◦ a partire dall'esercizio 2015, in base all'articolo 7, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2014, la Società è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IMIS e, pertanto, tutti gli immobili (fabbricati e aree) posseduti da ITEA Spa non sono più soggetti all'imposta immobiliare semplice e ciò ha comportato minori costi sull'esercizio 2015 per circa 1,95 milioni di euro; ◦ la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha esteso, con gli articoli 89 e 90, le agevolazioni in materia di IRES per le ex IACP costituite in forma di società "in house providing" e ciò ha comportato per ITEA Spa minori costi per euro 1,988 milioni nel 2015 e comporterà ulteriori risparmi a partire dal 2016 in ragione dei ricavi conseguito dalla società; • l'estinzione in via anticipata di 5 dei 6 prestiti obbligazionari contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (per un ammontare pari ad euro 124.715.973); parallelamente la Provincia ha instaurato un nuovo rapporto di concessione di credito con ITEA Spa. <p>Per completezza di informazioni, si rappresenta che oltre gli interventi effettuati in applicazione della legge attraverso il Piano straordinario, la Provincia ha previsto di realizzare, in attuazione del decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293 "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", attraverso un Accordo di programma fra Provincia e ITEA Spa, un complesso di 18 alloggi nel</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>annualmente entro il 30 aprile, una specifica rendicontazione degli interventi previsti nel Piano straordinario per l'edilizia abitativa pubblica 2007-2016 come declinati nel Piano strategico, distintamente per gli alloggi di edilizia sociale e per quelli destinati alla locazione a canone moderato o concordato, con l'evidenza degli interventi realizzati nel corso dell'anno precedente, dei costi sostenuti e delle rispettive modalità di finanziamento.</p> <p>La Giunta provinciale – sulla base del documento di proposta redatto da ITEA Spa – ha approvato, annualmente, quale nuova programmazione concordata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il programma triennale 2009-2011 di attuazione del piano straordinario 2007-2016 degli alloggi ITEA Spa che prevede che nel triennio sono da realizzare 1.005 alloggi a canone sociale dei complessivi 3.000 previsti nel decennio (deliberazione n. 22 del 15 gennaio 2010); • il piano strategico 2012-2014 (deliberazione 2794 del 14 dicembre 2011 e deliberazione 2822 del 14 dicembre 2012) in particolare per l'anno 2012 che prevede: <ul style="list-style-type: none"> ◦ contributo di euro 3.000.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2011 e fino al 2030 compreso; ◦ 10% costruzioni in legno; ◦ tetto agli importi per manutenzione straordinaria; ◦ impegno a ridurre i tempi di indisponibilità degli alloggi di risulta; ◦ priorità all'acquisto su libero mercato al fine di sostenere il mercato immobiliare in questa particolare congiuntura; ◦ contributo di un contributo di 3.122.000 euro per acquisto casa rifugio per donne vittime violenza; tale previsione è stata stralciata nel 2012 nell'ambito dell'aggiornamento del piano strategico considerato che l'intervento è stato realizzato con altre risorse nell'ambito protocollo di cooperazione, tra ITEA Spa e la Société d'habitation du Québec (SHQ), finalizzato alla realizzazione di alcuni alloggi sociali e comunitari in legno stato sottoscritto il 15 novembre 2012 a Roma (deliberazione n. 2822 del 14 dicembre 2012); 	<p>comune di Trento (località Marnighe) per un importo di euro 4.751.273 dei quali 1.173.323 a carico dello Stato (deliberazione n. 3025 del 2011 e deliberazione n. 2465 del 30 dicembre 2015).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 8 <i>Fondo provinciale casa</i></p> <p>Per l'attuazione della politica provinciale della casa è istituito il fondo provinciale casa.</p> <p>Il Fondo è alimentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme a carico del bilancio provinciale, stabilite 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ a concessione di un contributo pari ad euro 944.620 annui per un periodo di anni 20 dal 2012 fino al 2031 a copertura degli investimenti in materia di edilizia abitativa pubblica già approvati ed in corso di realizzazione (deliberazione n. 2822 del 14 dicembre 2012). • il piano strategico 2013-2015, limitatamente all'anno 2013 che prevede: <ul style="list-style-type: none"> ◦ finanziamento di 46.300.000 euro; ◦ concessione di contributo pari ad euro 2.000.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2012 e fino al 2032 per nuovi investimenti e autorizzazione ad ITEA Spa a contrarre una nuova operazione di indebitamento tramite emissione di obbligazioni riservata a Cassa Depositi e Prestiti visto il parere favorevole di Cassa del Trentino; (deliberazione n. 896 del 10 maggio 2013, modificata con deliberazione n. 1690 dell'8 agosto 2013); • il piano strategico 2014-2016, limitatamente all'anno 2014 (deliberazione n. 2281 del 15 dicembre 2014) che prevede: <ul style="list-style-type: none"> ◦ concessione di un contributo in conto capitale di euro 10.566.000 per gli investimenti in edilizia abitativa pubblica; ◦ contributo in conto esercizio di euro 5.029.000 a copertura dei costi di esercizio 2014; • il piano strategico 2014-2016, limitatamente al 2015, e il piano strategico 2016-2018, limitatamente all'anno 2016, prevedendo inoltre la concessione di un contributo di euro 5.339.299 sull'esercizio 2015 (deliberazione n. 2525 del 30 dicembre 2015). 	
<p>Art. 8 <i>Fondo provinciale casa</i></p> <p>Per l'attuazione della politica provinciale della casa è istituito il fondo provinciale casa.</p> <p>Il Fondo è alimentato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme a carico del bilancio provinciale, stabilite 	<p>L'articolo 49 del regolamento di esecuzione stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fondo provinciale casa è destinato al finanziamento delle attività previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005; • al riparto del fondo provvede la Giunta provinciale, individuando: <ul style="list-style-type: none"> ◦ le somme da destinare a ITEA Spa, agli Enti locali (Comunità e Comune di Trento), ai Soggetti 	<p>L'articolo 8 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria provinciale 2007) per disporre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per semplificare la contabilità e unificare la gestione delle somme introitate dai locatari in eccesso rispetto ai canoni oggettivi, che

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>previa intesa acquisita in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i fondi statali spettanti alla Provincia e ai comuni, ai sensi delle leggi vigenti e dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (<i>Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria</i>). <p>Sulla base dell'intesa complessiva per la finanza locale provinciale, definita ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto d'autonomia, il Fondo è ripartito annualmente tra la Provincia e gli enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale e di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione. Le somme versate al fondo provinciale casa (articolo 6, commi 2, 3 e 5) sono ripartite tra la Provincia e gli enti locali separatamente, tenendo conto, in particolare, dei fabbisogni derivanti dall'obbligo di restituzione.</p> <p>Il riparto tiene conto delle somme erogate dalla Provincia ad ITEA Spa (articolo 3, comma 9 e articolo 7, comma 12 bis); l'intesa individua altresì, per ciascun ente locale competente, il limite di spesa annua per la concessione dei contributi integrativi, ivi compresi quelli la cui erogazione è effettuata direttamente dalla Provincia.</p>	<p>attuatori della politica provinciale della casa;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ le somme da destinare all'acquisizione delle aree per la realizzazione di alloggi a canone moderato. • con il provvedimento di riparto del fondo sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti. <p>La Giunta provinciale – visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali di data 26 maggio 2009 – ha approvato la disciplina generale relativa al funzionamento del Fondo provinciale casa (deliberazione n. 1300 del 29 maggio 2009), stabilendo le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti a carico del Fondo medesimo precisando che, per quanto concerne i finanziamenti in favore di ITEA Spa a carico del Fondo provinciale casa (compresi quelli per la copertura di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale) le modalità di erogazione e rendicontazione delle somme sono definite con i singoli provvedimenti di assegnazione.</p> <p>La disciplina riguarda, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente alle uscite dal fondo, il compenso per l'attività prestata da ITEA Spa per l'attuazione della legge sulla base delle convenzioni con la Provincia e con gli enti locali, i contributi integrativi erogati dagli enti locali ai nuclei familiari in locazione su libero mercato, le somme corrisposte agli enti locali per i costi connessi al cambio alloggi e ogni altro onere per l'attuazione della legge, le somme corrisposte ai Centri di assistenza fiscale e ai soggetti che esercitano l'attività di sportello casa, i finanziamenti per la costituzione di fondi di garanzia; • relativamente alle entrate al fondo, (fino all'entrata in vigore della Riforma istituzionale di governo dell'autonomia del Trentino) le somme versate al fondo da ITEA Spa (differenza tra canone di mercato e canone oggettivo; differenza tra canone sostenibile e canone oggettivo; ogni altro somma eccedente il canone oggettivo), le somme versate al fondo da parte degli enti locali (somme in avanzo). 	<p>derivino dall'applicazione del canone di mercato o del sovracanone, confluiscono al Fondo provinciale casa anche le somme relative al canone di mercato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel riparto del fondo tra Provincia e enti locali si tiene conto delle somme erogate dalla Provincia ad ITEA Spa ad ogni titolo (piani di investimento, sportelli casa, gestione di strutture degli enti locali, stazione appaltante altre attività). <p>Articolo 54 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria provinciale 2008) per disporre che il riparto del Fondo tra Provincia ed enti locali tiene conto – oltre che dei fabbisogni rilevati (domande) e degli standard minimi fissati dalla Giunta provinciale – anche “di ogni altro costo a carico degli enti locali derivante dall'attuazione degli interventi di politica della casa previsti dal regolamento di esecuzione”.</p> <p>Articolo 34 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) per abrogare la disposizione che prevedeva forme di versamento al Fondo non più coerenti con le altre disposizioni della legge provinciale 15 del 2005.</p> <p>Su congedo richiesta della Provincia e del Governo (accordo di Milano), ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto, l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) ha modificato il titolo VI dello Statuto e ha inoltre previsto (comma 109), a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 facendo salvi – in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (federalismo fiscale) – i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha assegnato le prime risorse al Fondo provinciale casa (per un totale di euro 11.250.000,00) con il bilancio provinciale per l'esercizio 2007; • ha provveduto ad un primo riparto delle somme per il contributo integrativo sul libero mercato (per un totale pari a 6,69 ml di euro per l'anno 2008) in favore dei singoli enti locali (deliberazione n. 499 del 29 febbraio 2008); questo costituisce, di fatto, l'unico stanziamento di risorse a favore degli enti locali; • ha concesso ad ITEA Spa i seguenti contributi in conto annualità a sostegno dei piani per la provvista dei finanziamenti contratti: <ul style="list-style-type: none"> ◦ euro 2.500.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2008 e fino al 2027 compresi; ◦ euro 750.000 annui per il periodo di anni 15 a decorrere dal 2009 e fino al 2023 compresi; • dando atto che a gennaio 2009 sarà assegnato alla società un ulteriore contributo in conto annualità di euro 1.250.000 per il periodo di anni 15 a decorrere dal 2009 e fino al 2023 e di euro 2.000.000 per il periodo di anni 5 a decorrere dal 2024 al 2028 (deliberazione n. 2935 del 7 novembre 2008, integrata dalla deliberazione n. 3040 del 21 novembre 2008); • ha disposto che i contributi assegnati o che saranno assegnati ad ITEA Spa per la realizzazione di investimenti sono da intendersi "a titolo di acconto sui contributi complessivamente spettanti per l'attuazione del piano straordinario 2007-2016" fino alla definizione delle modalità atte a verificare l'attuazione del piano stesso e l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate (deliberazione n. 2180 del 3 settembre 2009); • ha approvato di individuare, tra i costi ammissibili a finanziamento individuabili con deliberazione di Giunta, gli oneri fiscali sostenuti da ITEA Spa per l'anno 2009 e ha assegnato alla società un contributo pari ad euro 6.353.820 (deliberazione n. 2181 del 3 settembre 2009); • ha concesso il contributo in conto annualità pari a euro 3.300.000 annui per il periodo di anni 20 a decorrere dal 	<p>Al fine di ridurre il debito del settore pubblico provinciale e gli oneri connessi – ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) – la Provincia è autorizzata ad anticipare alle società di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) le risorse necessarie per l'estinzione di anticipata di mutui e delle operazioni di indebitamento.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>2009 e fino al 2028 compreso, per l'emissione di un prestito obbligazionario finalizzato alla provvista delle risorse necessarie alla copertura finanziaria degli investimenti previsti dal piano straordinario 2007-2016 (deliberazione n. 2564 del 23 ottobre 2009);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha concesso un ulteriore contributo per l'anno 2009, pari ad euro 700.000 (deliberazione n. 2673 del 6 novembre 2009); • ha approvato la ripartizione ed assegnazione ai comprensori e ai comuni di Trento e di Rovereto delle somme del Fondo – per un ammontare complessivo pari ad euro 9.786.720 per l'anno 2010 e uguale importo per l'anno 2011 – necessarie per il contributo integrativo per gli alloggi locati sul libero mercato e per ogni altro costo previsto per l'attuazione della legge (deliberazione n. 72 del 22 gennaio 2010); • apportato variazioni in aumento e in diminuzione delle somme stanziare con la deliberazione 72 del 2010 in base alle effettive necessità finanziarie emerse nel corso dell'esercizio (deliberazione n. 2412 del 22 ottobre 2010); • ha approvato lo schema di intesa da adottare in seno alla Conferenza permanente Provinciale/Autonomie locali avente ad oggetto "Riparto del fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale della casa per l'anno 2011 e definizione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni" (deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2011) che prevede, con riferimento al contributo integrativo sul libero mercato : <ul style="list-style-type: none"> ◦ che le somme sono ripartite tra gli enti locali tenuto conto dell'andamento delle domande e della spesa sostenute negli esercizi precedenti; ◦ di trasferire alle Comunità di Valle somme per un totale di euro 3.145.623 con l'impegno di accogliere almeno il 75% delle domande (fino a quando non sarà diversamente disposto dalla Giunta con l'assunzione di provvedimenti che stabiliscono i livelli minimi essenziali delle prestazioni); ◦ di trasferire ai Comprensori Valle dell'Adige e Vallagarina e ai comuni di Trento e di Rovereto somme per un totale di euro 5.927.107); 	

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • ha assegnato ad ITEA Spa un contributo per la copertura degli oneri fiscali sostenuti per l'anno 2010 pari ad euro 6.746.130 (deliberazione n. 2067 del 3 settembre 2010); • ha concesso ad ITEA Spa un contributo annuo di euro 3.500.000 per il periodo di anni 20 a decorrere dal 2010 e fino al 2029 compreso per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica di cui al piano straordinario 2007-2016 (con deliberazione n. 2791 del 3 dicembre 2010); • ha assegnato ad ITEA Spa un contributo per la copertura degli oneri fiscali sostenuti per l'anno 2011 pari ad euro 6.353.370 (deliberazione n. 612 del 1 aprile 2011); • ha approvato lo schema di intesa da adottare in seno alla Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali avente ad oggetto "Riparto del fondo provinciale casa a favore degli Enti locali per l'attuazione della politica provinciale della casa per gli anni 2011 – 2012 – 2013 e definizione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni" (deliberazione n. 2798 del 14 dicembre 2011) che prevede, con riferimento al contributo integrativo sul libero mercato, di trasferire alle Comunità di Valle somme per un totale di euro 5.308.000 per l'anno 2012 e uguale importo per l'anno 2013) con l'impegno di accogliere almeno il 70% delle domande (fino a quando non sarà diversamente disposto dalla Giunta con l'assunzione di provvedimenti che stabiliscono i livelli minimi essenziali delle prestazioni); • ha assegnato ad ITEA Spa un contributo una tantum di euro 1.700.000 a copertura dei maggiori oneri fiscali certi e prevedibili connessi all'applicazione della disciplina IMU 2012 (deliberazione n. 353 del 14 marzo 2014); • ha disposto di assegnare ad ITEA Spa la somma di euro 10.000.000 a titolo di finanziamento soci, a carattere infruttifero – che dovrà essere restituito alla Provincia entro il 31.12.2015 – per finanziare investimenti di manutenzione e ristrutturazione di alloggi di risulta oltre che per limitare il ricorso al debito (deliberazione 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 9 <i>Disposizioni transitorie e di prima applicazione</i></p> <p>I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest'articolo</p> <p>A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA Spa la società medesima subentra all'ITEA nei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di assegnazione già disposti.</p> <p>L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione o di autorizzazione alla stipula dei contratti di locazione, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superamento, da parte del nucleo titolare, della condizione ICEEF per la permanenza negli alloggi (articolo 5 comma 3); 	<ul style="list-style-type: none"> • n. 1589 del 21 settembre 2015); ha autorizzato il dirigente del servizio autonomie locali a disporre in favore di ITEA Spa una concessione di credito infruttifera che si qualifica ai sensi del codice civile come finanziamento soci, per un importo massimo di euro 174.468.049 di cui 124.715.973 corrispondenti alle quote capitale residue ed euro 49.752.076 corrispondenti all'indennizzo massimo per estinguerne in via anticipata le emissioni obbligazionarie in essere nel caso l'indennizzo sia inferiore al valore attuale degli interessi che residuano (con deliberazione n. 2198 del 3 dicembre 2015); • ha definito criteri, termini e modalità delle operazioni di estinzione dell'indebitamento, con il supporto valutativo di Cassa del Trentino (deliberazione n. 1964 del 13 novembre 2015); • ha disposto di assegnare ad ITEA Spa la somma di euro 10.000.000 a titolo di finanziamento soci, a carattere infruttifero – che dovrà essere restituito alla Provincia entro il 31.12.2015 – per finanziare investimenti di manutenzione e ristrutturazione di alloggi di risulta oltre che per limitare il ricorso al debito (con deliberazione n. 2357 del 18 dicembre 2015). 	
<p>Art. 9 <i>Disposizioni transitorie e di prima applicazione</i></p> <p>I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest'articolo</p> <p>A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA Spa la società medesima subentra all'ITEA nei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di assegnazione già disposti.</p> <p>L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione o di autorizzazione alla stipula dei contratti di locazione, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superamento, da parte del nucleo titolare, della condizione ICEEF per la permanenza negli alloggi (articolo 5 comma 3); 	<p>La causa principale di revoca dell'alloggio è rappresentata, in concreto, dal superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite dell'indicatore ICEF previsto per la permanenza negli alloggi. Le altre ipotesi hanno costituito fattispecie residuali.</p> <p>I casi (provvedimenti) di revoca trovano immediata applicazione, fatta eccezione per la fattispecie delle "gravi e ripetute violazioni contrattuali" rispetto alle quali, la Giunta provinciale – al fine di assicurare un'omogenea applicazione da parte degli enti locali – ha definito, con deliberazione n. 386 del 27 febbraio 2009, le fattispecie che comportano la revoca dell'assegnazione dell'alloggio e determinano l'inammissibilità della domanda di accesso ai benefici provinciali di edilizia abitativa pubblica.</p> <p>L'istituto della revoca è disciplinato dall'articolo 25 del regolamento di esecuzione ed ha carattere permanente, non</p>	<p>L'articolo 9 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 (legge finanziaria provinciale 2007) che inserisce, in particolare, le seguenti disposizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenere l'efficacia dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 (comma 1); • prevedere tra i casi di revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica anche il caso di acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi della legge provinciale 21 del 1992 e il caso di gravi e ripetute violazioni delle

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																		
<p>la revoca non è disposta se il superamento del limite è determinato dal beneficio conseguito per effetto della detrazione per gli alloggi sociali prevista dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ferma restando l'applicazione del canone di mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di un diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo (4, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 prima del 30 giugno 2007 e articolo 5, comma 2, lettera c bis) di questa legge dopo tale data); • cessazione della permanenza nel nucleo familiare del soggetto assegnatario o abbandono dell'alloggio da parte del medesimo soggetto o trasferimento della residenza; • cessione dell'alloggio in tutto o in parte in sublocazione a terzi, nonché gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali; • mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali; • ulteriori casi definiti dal regolamento di esecuzione, in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> ◦ mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni senza autorizzazione di ITEA Spa; ◦ mancata osservanza delle disposizioni per il subentro nel contratto di locazione; ◦ rifiuto del trasferimento in un altro alloggio di ITEA Spa nei casi di mobilità coattiva; ◦ ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA Spa esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio; ◦ utilizzo improprio o illecito dell'alloggio. <p>A seguito del provvedimento di revoca (comma 3, lettere a) e a bis) l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi. In tal caso si applica peraltro quanto previsto dal regolamento per la permanenza negli alloggi a seguito della perdita dei requisiti (articolo</p>	<p>transitorio.</p> <p>L'articolo 24 del regolamento di esecuzione disciplina le modalità della revoca per morosità.</p> <table border="1" data-bbox="379 864 738 1424"> <thead> <tr> <th colspan="3">Alloggi sociali - locazione a canone sostenibile Revoca per superamento valore dell'indicatore ICEF (fissato nel valore di 0,34)</th> </tr> <tr> <th>ANNO</th> <th>Nuclei con superamento ICEF</th> <th>(di cui) Revoca assegnazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>377</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>416</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>384</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>410</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	Alloggi sociali - locazione a canone sostenibile Revoca per superamento valore dell'indicatore ICEF (fissato nel valore di 0,34)			ANNO	Nuclei con superamento ICEF	(di cui) Revoca assegnazione	2012	377	97	2013	416	93	2014	384	65	2015	410	78	<p>condizioni contrattuali, definendo per entrambi anche le relative modalità e i termini per il rilascio degli alloggi o per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza negli stessi (commi 3, 4, 5, 5 bis e 5 ter);</p> <ul style="list-style-type: none"> • consentire agli enti locali di chiedere alla Provincia di stipulare in loro nome e per loro conto le convenzioni per l'espletamento di compiti previsti dalla legge a loro carico, con addebito degli oneri a carico della Provincia (comma 9 bis); • dare la possibilità a ITEA Spa di concludere gli interventi a grande valenza sociale ed urbana avviati da ITEA ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 del 1992 (comma 9 ter); • disporre che gli assegnatari, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, alla stipula di un contratto di locazione ai sensi della legge 15 del 2005 (si ribadire in legge la disciplina transitoria degli attuali assegnatari di alloggi in via temporanea già prevista nel regolamento di esecuzione) (comma 13 bis). <p>Articolo 54 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.23 (legge finanziaria provinciale 2008) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinare nuove regole di quantificazione dei canoni soggettivi da corrispondere da parte degli assegnatari (comma 7); • stabilire che per il 2008 gli enti locali non dispongono revoche dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi nel caso di superamento del limite di condizione economico patrimoniale (ICEF) per la permanenza nell'alloggio (comma 8); • demandare a deliberazione della Giunta
Alloggi sociali - locazione a canone sostenibile Revoca per superamento valore dell'indicatore ICEF (fissato nel valore di 0,34)																				
ANNO	Nuclei con superamento ICEF	(di cui) Revoca assegnazione																		
2012	377	97																		
2013	416	93																		
2014	384	65																		
2015	410	78																		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>6, comma 2 secondo e terzo periodo) poiché il comma è stato sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (<i>legge finanziaria provinciale 2011</i>) che rinvia al regolamento).</p> <p>Nei casi di revoca dovuti alla uscita dal nucleo dell'assegnatario o all'abbandono dell'alloggio o di cambio di residenza da parte dello stesso, il nucleo familiare ha titolo a stipulare con ITEA Spa un contratto di locazione (articolo 5), purché in esso sia presente il coniuge o convivente more uxorio dell'assegnatario fuoruscito o almeno uno dei suoi componenti ne faccia parte da più di due anni; al medesimo nucleo familiare è altresì corrisposto il contributo integrativo (articolo 3) ove spettante.</p> <p>Nei casi di revoca dovuti a cessione dell'alloggio in sublocazione a terzi nonché a gravi violazioni, il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca si applica il canone di mercato (articolo 6, comma 2).</p> <p>Nei casi di revoca dovuti alla mancata collaborazione nelle verifiche della condizione ICEF, il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio e si applica il canone di mercato, fatta salva la facoltà per il nucleo familiare di presentare, entro la scadenza del termine per il rilascio dell'alloggio, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ai fini della stipula di un contratto di locazione.</p> <p>In prima applicazione di questa legge i canoni oggettivi stabiliti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 con riguardo ai contratti di cui al comma 2 sono aggiornati (articolo 6 criteri, comma 1) con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.</p> <p>Gli assegnatari degli alloggi fino al 31 dicembre 2007 devono corrispondere, per l'anno 2008, un canone soggettivo pari al canone soggettivo corrisposto per il mese di dicembre 2007, aumentato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le</p>		<p>provinciale la determinazione dell'indice ISTAT, i casi di diminuzione del canone per l'anno 2008 e ogni altro elemento necessario a definire le condizioni per la permanenza negli alloggi pubblici da parte dei soggetti assegnatari di alloggi sociali (comma 8 bis);</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare l'erogazione del contributo anche per il 2008 ai nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 (comma 13). <p>Articolo 21 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (<i>legge finanziaria provinciale 2009</i>) per stabilire che per gli anni dal 2009 al 2013 il canone sostenibile che devono corrispondere gli assegnatari non può eccedere del 12 per cento l'importo di quello dovuto il mese di dicembre dell'anno precedente (comma 7).</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imporre un limite alla stipula del nuovo contratto, ammettendo solo quei nuclei nei quali sono presenti il coniuge o convivente more uxorio dell'assegnatario fuoruscito o almeno un componente presente nel nucleo da almeno due anni al momento della fuoriuscita dell'assegnatario stesso. La norma è finalizzata ad escludere la possibilità di comportamenti opportunistici di soggetti che entrano all'ultimo momento nel nucleo familiare di un assegnatario al solo fine di avere titolo, al momento in cui l'assegnatario esce dal nucleo, alla stipula di nuovo contratto di locazione ex legge provinciale 15 del 2005 (comma 5); • stabilire che, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere per gli anni dal 2009 al 2013 non può eccedere rispettivamente del 12, 24,

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>famiglie di operai e impiegati, fatta salva la possibilità di diminuzione in caso di peggioramento significativo della condizione reddituale del nucleo familiare che occupa l'alloggio. A decorrere dal 2009 gli assegnatari devono corrispondere un canone soggettivo pari al canone sostenibile calcolato ai sensi di questa legge. Tuttavia, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere per gli anni dal 2009 al 2013 non può eccedere rispettivamente del 12, 24, 36, 48 e 60 per cento l'importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008. Questo comma si applica anche quando il provvedimento di concessione dell'alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 viene meno in seguito alla stipulazione con il nucleo familiare di un contratto di locazione a canone sostenibile ai sensi di questa legge.</p> <p>Per l'anno 2008 gli enti locali non dispongono revoche dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi per il caso di superamento da parte del nucleo familiare del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi.</p> <p>Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti l'indice ISTAT e i casi di diminuzione del canone per l'anno 2008, nonché ogni altro elemento necessario a definire le condizioni per la permanenza negli alloggi pubblici da parte dei soggetti assegnatari di alloggi fino al 31 dicembre 2007.</p> <p>A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA Spa la Provincia, per conto degli enti locali, corrisponde alla società la differenza tra il canone oggettivo e il canone soggettivo (articolo 9 comma 3).</p> <p>Su richiesta degli enti locali competenti la Provincia può stipulare in loro nome e per loro conto le convenzioni per gli sportelli casa e le altre attività (articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, comma 5).</p> <p>Gli interventi a grande valenza sociale ed urbana programmati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 e già parzialmente realizzati sono completati da ITEA Spa con le modalità previste dal medesimo articolo, ancorché abrogato.</p>		<p>36, 48 e 60 per cento l'importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008 (comma 7). Si fissa così – in riferimento al periodo transitorio 2009/2013 di adeguamento di canoni soggettivi dei nuclei familiari assegnatari di alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21/92 – una regola univoca per tutti i nuclei. Pone su un piano di equità i nuclei per i quali si verificò, nel quinquennio, un aumento del canone soggettivo, sia che gli stessi abbiano nel tempo un ICEF in aumento o comunque costante, sia che esso ondeggi verso l'alto e verso il basso. Questo meccanismo di garanzia non si applica ai nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in altro alloggio di dimensioni idonee. La norma ha stabilito che la regola dell'adeguamento del canone dovuto dalla famiglia nel quinquennio 2009-2013 vale anche nel caso che essa transiti dal regime di canone soggettivo previsto per gli assegnatari ex legge provinciale 21 del 1992 a quello di canone sostenibile previsto per i titolari di contratto di locazione ex legge provinciale 15 del 2005 (es. per fuoriuscita dell'assegnatario dal nucleo o per disponibilità a trasferirsi in un alloggio di dimensioni idonee);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sospendere, nel calcolo del contributo integrativo, l'applicazione della disposizione che prevede un contributo anche sulle spese di gestione dell'alloggio (comma 13 bis). La corresponsione di tale quota, infatti, destinata solo ai nuclei familiari con condizione economica particolarmente sfavorevole, è resa superflua dall'introduzione del c.d. "reddito di garanzia", che ha come obiettivo proprio quello di consentire ai nuclei familiari con almeno un componente residente in Trentino da più di tre anni, di superare la soglia di povertà.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Alla revoca del provvedimento di assegnazione provvede l'ente locale: in tal caso continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992, ancorché abrogato. Analogamente spetta all'ente locale la verifica della condizione economico-patrimoniale, fatta salva la possibilità di avvalersi di ITEA Spa previa convenzione.</p> <p>I provvedimenti di sospensione delle revocche dell'assegnazione già adottati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 mantengono la loro efficacia fino a quando permangono le condizioni che li hanno determinati.</p> <p>Ai nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 tale beneficio è erogato anche per l'anno 2008, fatta salva l'ipotesi di ammissione ai benefici previsti da questa legge.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli assegnatari in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, alla stipula di un contratto di locazione (articolo 5)</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino a diversa disposizione è sospesa l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera c). Il presente comma non si applica con riferimento ai benefici già concessi prima del 1° gennaio 2010 ai nuclei familiari in alloggio sociale. In via transitoria, nel medesimo periodo e con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari in locazione su libero mercato è disciplinato con le modalità individuate da una deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che individua, in particolare, il limite massimo della condizione economica per l'accesso all'agevolazione, la sua durata e i suoi importi minimi e massimi.</p> <p>I pareri del Consiglio delle autonomie locali, fino alla sua costituzione, sono sostituiti dai pareri dell'organismo più rappresentativo dei comuni in ambito provinciale. Le intese previste da questa legge in</p>		<p>In considerazione dell'introduzione di questa nuova misura, che prevede anche una quota aggiuntiva per i nuclei familiari titolari di contratto di locazione, si deregolamenta, in via temporanea e con riferimento alle domande presentate a far data dal 1 gennaio 2010, la disciplina del contributo integrativo nel suo complesso, demandando a deliberazione della Giunta provinciale la definizione dei requisiti per l'accesso e l'individuazione di limiti minimi e massimi per la quantificazione del contributo, nonché la sua durata;</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre che, fino a quando non diversamente disposto in attuazione della legge di riforma istituzionale (<i>legge provinciale 3 del 2006</i>), i cambi degli alloggi sono richiesti ad ITEA Spa che vi provvede senza necessità di preventiva autorizzazione dell'ente locale; nel caso il cambio sia richiesto da nuclei familiari che, sulla base di un accordo reciproco, intendono trasferirsi l'uno nell'alloggio dell'altro, il cambio dell'alloggio è disposto da ITEA Spa unicamente tenuto conto dei bisogni dei nuclei familiari e delle esigenze di razionalizzazione del patrimonio abitativo di ITEA Spa purché l'operazione non comporti costi a carico della società o dell'ente locale (comma 15 ter). <p>Articolo 43 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere, tra le situazioni per le quali l'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, ulteriori casi definiti dal regolamento di esecuzione con riferimento a: mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno novanta giorni senza autorizzazione di ITEA s.p.a., mancata

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, fino alla sua costituzione, sono sostituite: da intese tra Provincia e rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, nel caso esse abbiano ad oggetto la definizione o il riparto dei fondi; da intese tra la Provincia e l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni in ambito provinciale in tutti gli altri casi.</p> <p>In attesa della trasformazione in società per azioni, ITEA può adottare un bilancio riferito al solo esercizio 2006 sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale relative all'impostazione del bilancio medesimo che possono prevedere l'adozione di un bilancio che rispetti il solo equilibrio finanziario .</p> <p>Fino alla attuazione della riforma istituzionale, i cambi degli alloggi sono richiesti ad ITEA Spa che vi provvede senza necessità di preventiva autorizzazione dell'ente locale; nel caso il cambio sia richiesto da nuclei familiari che, sulla base di un accordo reciproco, intendono trasferirsi l'uno nell'alloggio dell'altro, il cambio dell'alloggio è disposto da ITEA Spa unicamente tenuto conto dei bisogni dei nuclei familiari e delle esigenze di razionalizzazione del patrimonio abitativo di ITEA Spa purché l'operazione non comporti costi a carico della società o dell'ente locale.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 40 euro e, per i nuclei familiari aventi i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi, non può essere superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato. Il regolamento di esecuzione può determinare il canone sostenibile tenendo conto, oltre che della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche della classe energetica dell'immobile.</p> <p>I titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA Spa al valore di mercato, tenuto conto dell'occupazione dell'alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell'alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d'acquisto. La mancata accettazione del</p>		<p>osservanza delle disposizioni per il subentro nel contratto di locazione; rifiuto del trasferimento in un altro alloggio di ITEA Spa nei casi di mobilità coattiva; ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA Spa esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio; utilizzo improprio o illecito dell'alloggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • abrogare la disposizione (comma 10) che prevedeva, ove ne sussistessero i presupposti (canone sostenibile superiore a canone oggettivo in relazione al miglioramento della condizione ICEF del nucleo), che i locatari dovessero versare alla nuova ITEA Spa le maggiori somme (differenza tra canone sostenibile e canone oggettivo determinata in applicazione dell'articolo 6 comma 3); • inserire il comma 15 ter per prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2011, che il canone sostenibile: non può essere inferiore a 25 euro; non può essere superiore, per i nuclei familiari aventi i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi, al canone oggettivo dell'alloggio occupato; che il regolamento di esecuzione può determinare il canone sostenibile, tenendo conto, oltre che della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche della classe energetica dell'immobile (gli investimenti di ITEA spa per migliorare la classe energetica degli immobili si traducono in un risparmio sulle bollette degli inquilini); • inserire il comma 15 quater per disporre che i titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione, possono chiedere la cessione

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA Spa, comporta la decadenza del diritto d'acquisto dell'alloggio.</p>		<p>in proprietà dell'alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA Spa al valore di mercato, tenuto conto dell'occupazione dell'alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell'alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d'acquisto. La mancata accettazione del prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA Spa, comporta la decadenza del diritto d'acquisto dell'alloggio.</p> <p>Articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) che ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 40 euro (prima il limite minimo era fissato a 25) (comma 15 ter).</p> <p>Articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016) per assicurare la permanenza nell'alloggio sociale nel caso in cui la condizione economico patrimoniale del nucleo familiare (limite ICEF) sia superata per effetto della detrazione statale introdotta dalla legge n. 80 del 2014 a favore dei titolari di alloggio sociale. Il fine della disposizione è quello di neutralizzare l'effetto del beneficio derivante dalla detrazione statale per l'alloggio sociale.</p> <p>Infatti, considerato che la norma vigente prevede tra i casi di revoca dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica il superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite ICEF previsto per la permanenza negli alloggi (0,34), circa 120 nuclei familiari potrebbero essere destinatari del provvedimento di revoca per tale superamento.</p>
<p>Art. 10 Fondi di garanzia a sostegno dell'accesso all'abitazione</p> <p>La Provincia è autorizzata ad assegnare specifici finanziamenti ad</p>	<p>La Giunta provinciale ha approvato la disciplina e le modalità di assegnazione dei finanziamenti per la costituzione dei fondi di garanzia a sostegno dell'accesso all'abitazione (deliberazione n. 1301 del 29 maggio 2009).</p> <p>In particolare:</p>	<p>Questo strumento non è stato, in seguito, più rinnovato.</p>

Previsioni normative	Evidenze e criticità riscontrate
<p>associazioni e ad altri soggetti senza scopo di lucro da destinare alla costituzione o all'incremento di fondi di garanzia finalizzati ad agevolare la stipulazione di contratti di locazione tra proprietari e soggetti con condizione sociale o economico-patrimoniale tale da ostacolare il loro accesso alla locazione.</p> <p>I finanziamenti sono assegnati secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, e previa stipula di apposita convenzione che può disciplinare in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i requisiti dei soggetti previsti dal comma 1 e i contenuti minimi dei relativi statuti; • la misura della eventuale compartecipazione alla costituzione e all'incremento dei fondi da parte dei soggetti assegnatari dei finanziamenti; • l'assunzione dell'obbligo da parte dei predetti soggetti di rispettare le direttive della Giunta provinciale di carattere generale per l'erogazione delle garanzie; • le modalità di rendicontazione; • i casi e le modalità di revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi; • le modalità di restituzione alla Provincia, nel caso di scioglimento del soggetto assegnatario dei finanziamenti, del residuo del fondo di garanzia nei limiti delle somme apportate dalla Provincia medesima. 	<p>Verifica dell'attuazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha stabilito i criteri e le modalità per l'assegnazione di finanziamenti ad associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro e per l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare degli strumenti di garanzia creati col fondo; • ha approvato lo schema di convenzione tra la Provincia e soggetti percettori del finanziamento. <p>E' stato realizzato un solo bando nel 2009 con il finanziamento di un'unica società.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 11 <i>Regolamento di esecuzione</i></p> <p>Le norme di esecuzione della legge sono stabilite con regolamento da adottare previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ove i predetti pareri non siano rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta il regolamento può essere comunque approvato</p> <p>Il primo regolamento è approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge secondo le procedure previste, su proposta non vincolante di un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge; deve essere adottato previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.</p> <p>Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Nel caso in cui, a tale data, non siano ancora pervenute le designazioni previste da questo comma, la Giunta provinciale può comunque procedere a nominare il comitato, fatta salva la successiva integrazione dello stesso con i componenti mancanti. Il comitato è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assessore competente per materia, con funzioni di presidente; • sei componenti designati dall'assessore competente per materia; • tre componenti designati dalle minoranze del Consiglio provinciale; • un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, ovvero dall'organizzazione maggiormente rappresentativa dei comuni trentini; • tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. <p>Il regolamento di esecuzione prevede che per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per il calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica non si tiene comunque conto</p>	<p>La Giunta provinciale ha nominato – con deliberazione n. 3014 di data 30 dicembre 2005, rettificata dalla deliberazione n. 261 del 17 febbraio 2006 – il previsto comitato per la predisposizione del Regolamento d'esecuzione (composto da 14 membri: Dalmasso Maria, assessore competente per materia con funzioni di presidente; Gubert Floriano, Isoppi Luciano, Lorenzi Roberta, Negrioli Enrico, Pecoraro Renza e Shop Rino, componenti esperti designati dall'assessore; Gerola Gabriele, Pavanelli Gianni e Viola Walter, componenti designati dalle minoranze del Consiglio Provinciale, Alotti Walter designato dalla UIL, Facorni Diego e Rapanà Antonio designati rispettivamente dalla CISL e dalla CGIL, Mazzucotelli Valter, componente designato dal Consiglio delle Autonomie Locali) e ha approvato – con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006 – con i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle autonomie (nota di data 27 luglio 2006, prot. n. 109) e dalla Quarta commissione del Consiglio provinciale (nota di data 2 agosto 2006, prot. n. 6524) il primo schema di regolamento di esecuzione della legge che è stato emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg. - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".</p> <p>Lo schema di regolamento è stato adeguato per accogliere le osservazioni tecnico-giuridiche formulate dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 2121 del 13 ottobre 2006).</p> <p>La Giunta provinciale ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la modifica e l'integrazione al regolamento emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg. conseguenti alle modifiche apportate alla legge provinciale n. 15 del 2005 dalla "legge finanziaria 2007" (deliberazione n. 1090 del 25 maggio 2007); • la modifica e l'integrazione al regolamento emanato con d.P.P. 18 ottobre 2006, N. 18-71/Leg in seguito alle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 e per ulteriori correttivi su aspetti problematici riscontrati in fase applicativa (deliberazione n. 1771 del 11 luglio 2008); • la documentazione che i richiedenti devono presentare all'ente locale per l'accesso ai benefici dell'edilizia abitativa pubblica (deliberazione n. 1306 del 22 giugno 2007, integrata dalla deliberazione n. 2751 del 7 	<p>L'articolo 11 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (<i>legge finanziaria provinciale 2010</i>) per disporre che il regolamento di esecuzione prevede, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo (ICEF) per l'accesso agli interventi della legge provinciale n. 15/2005 e per la determinazione del canone sostenibile, che si tenga conto della condizione economica del coniuge non facente parte del nucleo familiare se esso non risulti legalmente separato o non sia residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali.</p> <p>Articolo 53 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (<i>legge finanziaria provinciale di assolvimento 2014</i>) per disporre che il regolamento di esecuzione preveda nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo (ICEF) per l'accesso agli interventi della legge provinciale n. 15/2005 e per la determinazione del canone sostenibile, non tenendo conto del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi, anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è prevista nell'ambito di progetti di "coabitazione" supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p> <p>Prima della sostituzione del regolamento di esecuzione, operata dal d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. per attuare una riorganizzazione del quadro normativo e dettare una disciplina più analitica, il regolamento di esecuzione è stato modificato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • d.P.P. 29 maggio 2007, n. 11-91/Leg (modificativo degli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45 e 46, degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, sostitutivo degli articoli 6, 13, 29 e 47, aggiuntivo degli articoli 30 bis e 35 bis); • d.P.P. 11 luglio 2008, n. 25-132/Leg

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>del reddito e della condizione economico-patrimoniale delle persone che sono ospiti dei beneficiari o degli assegnatari degli alloggi anche in via continuativa e stabile e ivi residenti, quando l'ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo o è prevista nell'ambito di progetti di coabitazione supportati dal servizio di salute mentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Agli stessi fini, nella determinazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo si tiene conto della condizione economico-patrimoniale del coniuge non facente parte del nucleo, se esso non è legalmente separato o non è residente presso strutture sanitarie o socio-assistenziali.</p>	<p>dicembre 2007);</p> <ul style="list-style-type: none"> la documentazione che i richiedenti devono presentare allente locale ai fini dell'ottenimento di un alloggio pubblico e relativo contributo integrativo, o ai fini della concessione del contributo integrativo per alloggio locato sul libero mercato nonché ai fini del rinnovo dei medesimi benefici (deliberazione n. 678 del 18 marzo 2008, aggiornata con deliberazione n. 3006 del 7 novembre 2008); <p>Il primo regolamento di esecuzione è stato successivamente abrogato e sostituito dal d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg - Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11) (deliberazione della Giunta provinciale n. 2528 del 25 novembre 2011 con i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali della Quarta commissione permanente del Consiglio provinciale).</p> <p>Il d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg – costituito da 50 articoli e 6 allegati – disciplina le modalità per l'attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e, in particolare, per il riconoscimento dei benefici in materia di edilizia abitativa pubblica, dispone i criteri generali, i termini e le modalità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la locazione degli alloggi a canone sostenibile la locazione degli alloggi a canone moderato la determinazione dei canoni di locazione la concessione del contributo integrativo sui canoni di locazione la locazione di alloggi in casi straordinari di urgente necessità la concessione del contributo integrativo sul libero mercato e per casi di particolare necessità e disagio la disciplina del personale di ITEA Spa la stipulazione delle convenzioni con imprese la locazione ad altro titolo il funzionamento del fondo provinciale casa ogni altro elemento necessario per l'attuazione della legge. 	<p>(modificativo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 41 e degli allegati 3 e 5, sostitutivo degli articoli 14, 38, 42 e degli allegati 1 e 4, abrogativo dell'articolo 44).</p> <p>Il d.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg., in attuazione della legge dell'articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015) è stato modificato dal d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg (articoli 3, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, allegati 3) e 4), e nuovo articolo 38 bis) per:</p> <p>premiare il valore sociale di tale scelta assicurare la vivibilità degli alloggi responsabilizzare l'utenza rispetto alla temporaneità dell'assistenza pubblica rendere più efficiente e semplice il sistema valorizzare ulteriormente la residenza sul territorio di riferimento favorire lo sviluppo di progetti di partenariato pubblico-privato volti alla riqualificazione energetica di immobili di proprietà.</p>

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
	<p>Il nuovo regolamento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opera la distinzione/separazione tra gli strumenti della domanda di alloggio pubblico e della domanda di contributo; • definisce (al Titolo 2°) la disciplina degli alloggi a canone sostenibile (domanda, graduatoria, assegnazione, contratto, permanenza); • definisce (al Titolo 4°) la disciplina della locazione e concessione del contributo integrativo degli alloggi locati su libero mercato; • definisce (al Titolo 5°) la disciplina degli alloggi a canone moderato destinati ai nuclei familiari in condizione migliore di quella dei nuclei che accedono all'alloggio pubblico ma incompatibile con l'acquisto di una abitazione o con l'accesso al libero mercato dell'affitto; • introduce un nuovo e diverso metodo di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto all'alloggio pubblico: in particolare, oltre al punteggio legato all'indicatore ICEF (che costituisce la parte preponderante sul totale), sono stati attribuiti specifici punteggi alle condizioni di residenza in provincia di Trento, di svolgimento di attività lavorativa in provincia di Trento e di famiglia con figli; • definisce una modalità di calcolo del canone sostenibile dovuto dai nuclei familiari in locazione da ITEA Spa più trasparente e di facile comprensione e verifica da parte dell'utenza potenziale; • semplifica la disciplina del contributo integrativo sull'affitto; • introduce la disciplina del canone moderato, non contemplata dal regolamento precedente. <p>Al fine di adeguare il regolamento del 2011 alle modifiche apportate alla legge provinciale n. 15 del 2005 dall'articolo 76 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (<i>legge finanziaria provinciale 2015</i>), la Giunta provinciale ha approvato il d.P.P. 3 dicembre 2015 n. 19-33/Leg - Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia pubblica (legge</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11" . (deliberazione n. 2123 del 27 novembre 2015)</p> <p>In tale occasione si è provveduto inoltre ad introdurre ulteriori modifiche e alcuni adeguamenti di carattere tecnico per far fronte ad esigenze procedurali.</p> <p>In particolare, sono stati disciplinati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scelta genitoriale in caso di separazione: al genitore separato è offerto un alloggio adeguato, per superficie e numero di stanze, al numero di figli; • subentro negli alloggi sociali: sono ridotti i gradi di parentela e/o affinità (dal 6° al 2° grado) e il requisito ICEF del subentro è parificato a quello per l'accesso all'alloggio (0,23) fatti salvi il coniuge o convivente, i discendenti e gli ascendenti di 1° grado del conduttore che mantengono l'ICEF di permanenza; • cambio alloggi: è inserito il divieto di ripresentazione della domanda di cambio alloggio per 2 anni se un nucleo chiede un cambio alloggio e poi rifiuta il trasferimento; • autorizzazione all'inserimento di nuovi componenti nel nucleo familiare: sono considerate superficie dell'alloggio e numero minimo di stanze; • contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato: è introdotta l'interruzione di 1 anno per la presentazione della domanda dopo la concessione del contributo per 2 periodi consecutivi; sono fatti salvi i nuclei familiari dove è presente un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età ovvero un componente in età over65 o dove sono presenti situazioni di grave difficoltà economica o sociale, correlate a situazioni di necessità abitative, valutate dall'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio. Questi costituiscono i nuovi livelli essenziali per 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 12 <i>Abrogazioni</i></p> <p>A decorrere dalle date previste dal regolamento di esecuzione sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificata dall'articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n.13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il capo IV del titolo I - il capo II del titolo II - il capo III del titolo II - la sezione IV del capo I del titolo III. <p>Le disposizioni della legge provinciale n. 21 del 1992 non abrogate si applicano in quanto compatibili con questa legge.</p> <p>Il capo III del titolo II della legge provinciale n. 21 del 1992 continua ad applicarsi in relazione agli immobili per cui, alla data di entrata in vigore di questa legge, è già intervenuta la presentazione della domanda da parte dell'interessato. A</p>	<p>gli enti locali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • canone moderato: le graduatorie sono prorogate da 2 a 4 anni e le procedure per l'assegnazione di alloggi sono semplificate; • residenza: accanto al punteggio per la presenza sul territorio provinciale, è previsto un punteggio per la presenza sul territorio comunale o della comunità in cui si trova l'alloggio proposto in locazione; ciò si è reso necessario al fine di adeguare il regolamento alle modifiche introdotte alla legge n. 15 del 2005 dalla legge finanziaria provinciale 2015 e dalla legge di assessorato al bilancio provinciale 2015; • valorizzazione degli immobili pubblici: <ul style="list-style-type: none"> ○ la compartecipazione, legata al valore dell'alloggio, da parte degli inquilini con ICEF superiore a 0,23 è aumentata dal 10 al 20%; ○ la compartecipazione degli inquilini al risparmio sui costi energetici dell'immobile è aumentata dal 40 al 50%; ○ è regolamentata la quota di risparmio sui consumi energetici a carico degli utenti. 	<p>In applicazione di quanto disposto dal regolamento di esecuzione d.P.P. 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg., risulta abrogato dal 1° gennaio 2008, l'articolo 28 (assegnazione temporanea di alloggi) della legge provinciale 21 del 1992.</p>

Evidenze e criticità riscontrate	Verifica dell'attuazione	Previsioni normative
		<p>decorrere dalla data di costituzione di ITEA Spa i proventi derivanti dalla cessione dei predetti alloggi sono introitati da tale società.</p> <p>Le graduatorie per l'edilizia abitativa pubblica approvate prima delle date previste dal regolamento di esecuzione conservano la propria validità fino all'approvazione delle nuove graduatorie da parte degli enti locali ai sensi di questa legge, secondo quanto previsto dal regolamento.</p> <p>A decorrere dalla data prevista dal regolamento di esecuzione della legge sono abrogati:</p> <p>a) il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (<i>Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"</i>);</p> <p>b) il comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 21 del 1992;</p> <p>c) l'articolo 4 della legge provinciale n. 16 del 1990;</p> <p>d) l'articolo 93 della legge provinciale n. 21 del 1992.</p> <p>Il regolamento di esecuzione può prevedere la formazione di graduatorie separate per l'assegnazione di alloggi ai nuclei familiari comprendenti persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento (i soggetti previsti dall'articolo 2, comma 1, della predetta legge provinciale n. 16 del 1990).</p>
<p>Il programma triennale di attuazione del piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di ITEA Spa (articolo 12bis) è stato inserito dall'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009).</p> <p>La marginale realizzazione del programma triennale 2009-2011, con riferimento alla realizzazione degli alloggi a canone sociale è stata determinata, oltre che dalla mancata tempestiva localizzazione delle aree necessarie alla costruzione degli alloggi di edilizia</p>	<p>La Giunta provinciale ha provveduto a nominare i componenti del previsto comitato (Maimo Simoni, Presidente del Consiglio delle autonomie locali, quale Vice Presidente; Alessandro Andreatta, Sindaco di Trento; Giovanni Delladio, Coordinatore del Coordinamento dei Presidenti di Comprensorio; dot. Paolo Tonioli, Vice Presidente di I.T.E.A. Spa; arch. Giorgio Melchiorri, esperto in materia urbanistica; dott. Ugo Rossi, Assessore alla Salute e Politiche sociali, quale Presidente) (deliberazioni n. 1840 del 24 luglio 2009 e n. 2368 del 2 ottobre 2009) e ad approvare, sulla base della proposta formulata dal comitato, il "Programma triennale 2009-2011 di attuazione del Piano Straordinario 2007-2016 di l'incremento degli alloggi di ITEA Spa" (deliberazione n. 22 del 15 gennaio 2010) che individua su scala comunale, o zona limitrofa di influenza comunale, il</p>	<p>Art. 12 bis <i>Misure straordinarie di localizzazione di alloggi</i></p> <p>Al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di ITEA Spa, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario che individua su scala comprensoriale o di comunità, se la comunità è costituita, nonché su scala comunale il fabbisogno quantitativo di alloggi.</p> <p>Il programma è approvato su proposta di un comitato nominato</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>dalla Giunta provinciale e composto da sei membri designati per metà dal Consiglio delle autonomie locali; qualora il comitato non effettui la proposta entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Giunta provinciale può procedere comunque all'approvazione del programma prescindendo dalla proposta. Il programma può prevedere che una quota del fabbisogno di alloggi possa essere soddisfatta mediante l'acquisizione di patrimonio edilizio esistente, indicandone i relativi tempi e modalità. Per la elaborazione della proposta di programma sono assicurate idonee forme di consultazione dei comuni interessati.</p> <p>I comuni territorialmente interessati provvedono alla localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione degli alloggi mediante variante di adeguamento del piano regolatore generale entro novanta giorni dalla data di ricezione del programma e all'adozione definitiva della stessa entro novanta giorni dalla prima adozione. Il programma può stabilire termini più ampi rispetto a quelli previsti per l'adempimento degli obblighi.</p> <p>Se i comuni non provvedono ai singoli adempimenti previsti nei termini indicati, la Giunta provinciale vi provvede in via sostitutiva, direttamente o tramite nomina di un commissario ad acta, anche con riguardo a tutte le fasi procedurali successive a quella oggetto di inadempimento. Se la Giunta provinciale provvede direttamente in via sostitutiva, si osservano le disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme da esso richiamate, intendendosi sostituiti i riferimenti all'ordinamento e all'assetto organizzativo dei comuni con quello all'ordinamento e all'assetto organizzativo della Provincia; in tal caso è preventivamente acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>Fermo restando il rispetto dei termini previsti, ai fini della localizzazione delle aree i comuni possono procedere, d'intesa tra loro, a forme compensative del fabbisogno quantitativo di alloggi a ciascuno riferibile.</p>	<p>fabbisogno quantitativo di alloggi.</p> <p>In particolare, il Programma – sulla base dell'esame della domanda di alloggio pubblico sul territorio provinciale del 2008, della ricognizione del patrimonio abitativo esistente non utilizzato, della verifica del patrimonio di edilizia abitativa pubblica esistente su ciascun comune, della preferenza per il recupero dell'esistente in luogo della localizzazione di nuove aree, della esclusione dei comuni ad alta tensione abitativa per gli alloggi a canone sociale e della scelta di privilegiare invece detti comuni per gli alloggi a canone moderato – specifica il numero di alloggi a canone sociale e numero di alloggi a canone moderato che ITEA Spa potrebbe acquistare, realizzare o per i quali avrebbe potuto avviare l'iter di costruzione o ristrutturazione entro il 31 dicembre 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1.005 alloggi a canone sociale (dei quali 760 già in proprietà di ITEA Spa o in trattativa per l'acquisto e 245 programmati e localizzati per comune da acquistare da parte di ITEA Spa anche su libero mercato) da rendere disponibili entro il 2010; • n. 691 alloggi a canone moderato (dei quali 415 relativi a iniziative in corso da parte di ITEA Spa o per le quali la stessa società ha in corso accordi con i soggetti proprietari di immobili da destinare a tale fine e 246 localizzati su aree di proprietà privata) disponibili in tempi medio-lunghi e potevano raggiungere il numero di 1.000 con la costituzione del fondo immobiliare a partecipazione pubblica e privata finalizzato a realizzare alloggi da destinare ad abitazione. Per la realizzazione degli alloggi i comuni limitrofi ai 12 ad alta tensione abitativa possono concorrere ad individuare immobili o aree da destinare al canone moderato. <p>I comuni non hanno perfezionato gli strumenti urbanistici (varianti di adeguamento del piano regolatore generale) necessari per la realizzazione degli alloggi.</p>	<p>abitativa pubblica da parte degli enti locali, dalla contestuale e perdurante riduzione delle disponibilità complessive del bilancio provinciale che hanno comportato la decisione di soddisfare il fabbisogno di alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa attraverso la costruzione di alloggi a canone moderato (<i>housing sociale</i>).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 13 Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)</p> <p>Le modificazioni all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 21 del 1992, introdotte dal comma 1, trovano applicazione per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2006.</p> <p>L'approvazione delle graduatorie con riguardo alle domande presentate dopo il 1° gennaio 2006 costituisce revisione delle graduatorie permanenti ai sensi della predetta legge provinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16; con riferimento alle domande presentate dal 1° gennaio 2006 l'avvenuto acquisto dell'immobile ovvero la realizzazione delle opere prima della data di presentazione della domanda non costituisce causa ostativa alla concessione del contributo nel caso in cui il richiedente risulti già inserito nella graduatoria immediatamente precedente.</p> <p>Le modificazioni all'articolo 26 della legge provinciale n. 21 del 1992 previste dal comma 3 trovano applicazione con riguardo ai canoni dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2006.</p>		<p>Il servizio competente ha rappresentato che le norme tecniche di raccordo con la legge provinciale n. 21 del 1992 – relative alle graduatorie e ai canoni – hanno trovato piena attuazione.</p>
<p>Art. 13 bis Cessione degli alloggi ITEA Spa agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l.</p> <p>A conclusione del progetto straordinario predisposto ai sensi dell'articolo 85, comma 3, della legge provinciale n. 21 del 1992 ITEA Spa è autorizzata a cedere agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l. gli alloggi acquisiti in base alle deliberazioni della Giunta provinciale 28 giugno 2002, n. 1479 e 15 novembre 2002, n. 2825.</p> <p>Il prezzo di cessione degli appartamenti di cui al comma 1 corrisponde al valore pagato da ITEA Spa per l'acquisto, incrementato delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, e/o di completamento dei lavori, aumentato degli oneri fiscali e notariali sostenuti, nonché del contributo provinciale concesso. Il contributo provinciale è parificato a quanto i soci avrebbero dovuto restituire alla Provincia alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 6 dell'articolo 40 dell'allegato B della deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998,</p>	<p>La Giunta provinciale ha autorizzato ITEA Spa alla cessione degli alloggi acquistati dalla Cooperativa Servizio Casa scari ai soggetti occupanti gli alloggi, ex soci della cooperativa divenuti inquilini ITEA Spa in possesso dei requisiti previsti per l'edilizia pubblica, ad un prezzo corrispondente al valore pagato da ITEA Spa per l'acquisto, incrementato delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria e/o di completamento dei lavori, aumentato degli oneri fiscali e notariali sostenuti nonché degli interessi legali, maggiorati in ragione d'anno e tenuto conto dei contributi provinciali erogati (deliberazione n. 1668 del 18 agosto 2006).</p> <p>Con l'attuazione del piano straordinario a favore della Cooperativa Servizio Casa scari i soci hanno acquisito lo status di inquilino ITEA e sono stati in seguito ammessi al riscatto dell'abitazione.</p>	<p>L'articolo 13bis è stato inserito dall'articolo 61 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19 (legge finanziaria provinciale 2010) per dare soluzione al contenzioso sorto tra alcuni soci e il consiglio di amministrazione della Cooperativa Servizio Casa scari che impediva, di fatto, il proseguimento della normale attività amministrativa e la permanenza negli alloggi da parte delle famiglie occupanti.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>recante disposizioni attuative della legge provinciale n. 21 del 1992. La cessione è subordinata alla verifica del possesso da parte dell'assegnatario dei requisiti per la permanenza nel godimento dell'alloggio con esclusione del requisito del reddito. Per i contratti già stipulati in difformità a quanto previsto da quest'articolo, ITEA Spa restituisce agli ex soci della Cooperativa servizio casa s.c.a.r.l. la differenza tra il prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 2 e quanto incassato.</p>		
<p>Art. 14 <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>Per i fini di cui agli articoli 3, comma 9, comma 9, e 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 21.000.000 di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con legge finanziaria.</p>	<p>La Giunta provinciale ha stabilito i criteri di assegnazione dei finanziamenti (deliberazione n. 1301 del 29 maggio 2009).</p>	

INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO	
<p>Fasi e Termine per la presentazione della Relazione conclusiva</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

XV LEGISLATURA**Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5****PROGRAMMA**

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

PREMESSA	pag. 2
SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21	pag. 5
FINALITÀ e OBIETTIVI della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	pag. 14
RISULTATI CONSEGUITI in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15	pag. 16
Obiettivo specifico N° 1 – MAGGIORE RISPOSTA AL BISOGNO CASA ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE PIÙ VULNERABILE	pag. 22
Obiettivo specifico N° 2 – DETERMINAZIONE DI BENEFICI SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	pag. 32
APPENDICE N. 1 – Legge provinciale n. 21 del 1992: attuazione e interventi	pag. 45
APPENDICE N. 2 – ITEA SpA: struttura organizzativa, aree di attività, bilancio	pag. 60
APPENDICE N. 3 – Piano straordinario 2007-2016: interventi programmati, localizzazione e temporizzazione, ampliamento dell'offerta abitativa e incremento del patrimonio. Grado di avanzamento	pag. 97
APPENDICE N. 4 – Il fabbisogno abitativo espresso e il grado di soddisfazione	pag. 132

I dati utilizzati in questo documento sono contenuti in deliberazioni della Giunta provinciale o sono di proprietà di ITEA SpA e contenuti nei "Bilanci sociali" della Società, consultabili sul sito web www.itea.tn.it.

PREMESSA

L'attenzione esplicita e istituzionalizzata al problema della casa¹ per le classi sociali meno abbienti si impone in Italia a partire dai primi anni del '900 con la **legge Luzzati, del 1903**, che ha previsto la creazione di un nuovo ente – l'**Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.)** – organizzato al fine esclusivo di costruire case popolari da destinare alla locazione a costo ridotto.

In Trentino, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari ha iniziato ad operare dal 1922 con l'obiettivo principale di costruire case dove più urgente si presentava la necessità e, più specificatamente, per le classi popolari meno abbienti². Fino agli anni '60, l'attività dell'Istituto I.A.C.P. trentino ha riguardato, quasi esclusivamente, la città di Trento che, con il processo di industrializzazione³ e il conseguente inurbamento, registrava una richiesta di casa particolarmente significativa: le prime realizzazioni hanno riguardato la costruzione degli edifici conosciuti con i nomi di "Casoni" e di "Vaticano" nella periferia sud di Trento. L'Istituto I.A.C.P. trentino ha poi esteso la propria attività nei comuni di Rovereto e di Riva del Garda – operando con fondi messi a disposizione dallo Stato (INA Casa – GESCAL) – sino a interessare l'intero territorio provinciale.

L'azione provinciale nel settore dell'edilizia pubblica si è caratterizzata per la **continuità dell'iniziativa** e la legislazione della Provincia si è sostanziata, sino al 1971, nell'emanazione di leggi a integrazione degli interventi statali e finalizzate a incentivare, con agevolazioni finanziarie, l'attività edilizia dei privati.

Successivamente alla revisione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige⁴ che ha attribuito alla Provincia autonoma di Trento la **competenza legislativa primaria** in materia di edilizia abitativa (articolo 8, n. 14), la Provincia ha esercitato, nel 1972 una prima volta, la propria competenza in materia con la **legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità)**⁵ che, tra l'altro, ha attribuito alla Giunta Provinciale la programmazione⁶ di tutti gli interventi nel campo dell'edilizia sovvenzionata e ha trasformato l'Istituto I.A.C.P. trentino nell'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa – I.T.E.A affidando al medesimo il compito di attuare i programmi di edilizia sovvenzionata⁷.

1 Il *bisogno abitativo* è espressione composita di un'esigenza in continua trasformazione – in ragione delle vicende storiche e dei fenomeni sociali che caratterizzano una particolare comunità ed il suo territorio – e diverse sono le prospettive per percepirlo e valutarlo.

2 La *domanda abitativa* esprime un bisogno che si presenta in maniera sempre più consistente in presenza di limitate capacità economiche e della relativa rigidità dell'offerta del "sistema casa" rispetto alle esigenze proprie soprattutto dell'*utenza debole* (anziani, giovani coppie, disabili, immigrati) e che pone al soggetto pubblico che gestisce l'edilizia residenziale problematiche concrete sempre più differenziate, complesse e di difficile soluzione.

3 Si trattava di rispondere all'aumento della domanda di abitazioni popolari espressa dai lavoratori a seguito di alcuni e rilevanti insediamenti industriali dell'epoca: Hilton, Clevite, IRET e Laverda nel comune di Trento; Marangoni e Grundig nel comune di Rovereto.

4 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige*

5 A seguito della presentazione del disegno di legge 27 settembre 1972, n. 93, di iniziativa della Giunta provinciale.

6 La programmazione era attuata attraverso l'azione dei Comprensori, competenti alla localizzazione degli interventi in base alle rispettive esigenze prioritarie, e si completava tramite l'intervento dei Comuni.

7 Negli anni '70 l'intervento principale realizzato è costituito dalle Torri di Man, il cosiddetto "quartiere di Madonna Bianca" nella parte sud della città di Trento.

Nei due decenni successivi (1970-1990), la legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa è stata oggetto di continui aggiornamenti⁸ e modifiche, finalizzati all'adeguamento della risposta a bisogni che andavano via via evolvendosi e modificandosi. Precisi indirizzi di politica nazionale e locale a vantaggio della proprietà – unitamente a una situazione socio-economica caratterizzata da piena occupazione, continuità nel tempo dei rapporti di lavoro, redditi continuativamente in crescita, propensione al risparmio, stabilità strutturale e relazionale delle famiglie – hanno determinato, in Trentino, una situazione “residenziale-abitativa” di matrice più “mediterranea”⁹ che “europea”, con una quota delle famiglie in affitto che si attestava sul 30% del totale delle famiglie trentine già nei primi anni '90.

Con la **legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21** (*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*)¹⁰, la Provincia autonoma di Trento ha nuovamente disciplinato, in maniera complessiva, il settore dell'edilizia abitativa e confermato il ruolo di ITEA – Istituto Trentino per l'edilizia abitativa quale “ente pubblico funzionale del quale la Provincia si avvale per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica e per la gestione del relativo patrimonio”.

La missione sociale della Provincia autonoma di Trento in tema di abitazione, come emerge dalla relazione e dal testo del disegno di legge n. 165 del 1991, assume a *principi cardine dell'edilizia residenziale pubblica* la *corretta programmazione urbanistica e progettazione architettonica* (per rafforzare i valori della vivibilità e della sicurezza sociale), la *corretta valutazione dei bisogni abitativi* (per contribuire a diminuire la disgregazione sociale aumentando la coesione della collettività), la *corretta pianificazione degli interventi da localizzare sul territorio* (per contribuire al riequilibrio delle funzioni territoriali), la *promozione del recupero* di edifici collocati in *centri storici* (per valorizzare il patrimonio architettonico e storico della comunità e limitare l'utilizzo di nuove aree edificabili), il *sostegno del settore abitativo* quale settore tra i più rilevanti in termini di capacità di creazione di valore aggiunto e di indotto (il contributo dell'abitazione allo sviluppo del sistema produttivo locale anche come mezzo di coordinamento delle politiche, di aumento della flessibilità dell'offerta e di coinvolgimento delle risorse private accanto a quelle pubbliche), la creazione di una *forte azione sinergica con i partner economici locali* (per destinare al settore dell'abitazione risorse private accanto a quelle pubbliche), la *tutela ambientale* nel settore dell'abitazione (con particolare riguardo al risparmio energetico, alla scelta dei materiali impiegati per le costruzioni, all'introduzione di sistemi tecnologici ed impiantistici finalizzati al riutilizzo delle risorse idriche ed energetiche).

A distanza di 13 anni è stata introdotta – con la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21)¹¹ – una ulteriore e profonda revisione della disciplina della materia volta a offrire risposta alla domanda abitativa attraverso strumenti più idonei e flessibili per far fronte anche alla domanda di casa da parte di nuove fasce di popolazione vulnerabili, a rischio di povertà, in ragione delle modifiche strutturali del tessuto sociale.

La legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, incentrata sulla edilizia sociale, in un periodo caratterizzato anche da altre importanti riforme della legislazione provinciale, ha disposto, in particolare, la trasformazione dell'ente funzionale ITEA in una

8 Tra i quali, in particolare, la legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 “*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*” (abrogata dall'articolo 104 della legge provinciale n. 21 del 1992).

9 La matrice mediterranea della residenzialità si caratterizza per un prevalente livello di proprietà dell'abitazione e un minore ricorso alla soluzione dell'affitto: ne sono esempi l'Italia meridionale, la Grecia e il Portogallo. Germania, Austria e Francia sono esempi della matrice europea con percentuali di ricorso al mercato dell'affitto/locazione prossime al 55%.

10 A seguito della presentazione del disegno di legge 16 dicembre 1991, n. 165, di iniziativa della Giunta provinciale.

11 A seguito della presentazione del disegno di legge 31 dicembre 2004, n. 93, di iniziativa della Giunta provinciale.

società per azioni, divenuta operativa nel 2007, e ha introdotto nuovi strumenti per l'ampliamento dell'offerta abitativa sociale, rivolgendo attenzione specifica a nuove tipologie di fabbisogno espresse da fasce di popolazione vulnerabili per reddito e alla qualità dell'abitare e del convivere attraverso particolare cura degli aspetti strutturali, funzionali, tecnologici, energetici e ambientali degli edifici.

Negli anni immediatamente successivi alla riforma, il manifestarsi della crisi economica, che inevitabilmente ha condizionato gli interventi realizzati in attuazione della legge, ha comportato una contrazione delle risorse da destinare agli interventi, la necessità di modificare la nuova disciplina e di assumere nuovi strumenti orientati comunque al perseguimento delle finalità alla base dell'originario intervento legislativo.

SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – L. P. 13 novembre 1992, N. 21

Con la **legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21** – *Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa* – la Provincia autonoma di Trento ha disciplinato, in maniera complessiva, il settore dell'edilizia abitativa e le relative tipologie di intervento.

Finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici della legge – stabiliti direttamente dalla norma o individuati in via indiretta, anche sulla base dei lavori preparatori e delle relazioni illustrative al relativo disegno di legge – sono i seguenti.

FINALITÀ	Dare centralità sociale alla questione abitativa – attraverso un intervento legislativo organico, di carattere sostitutivo e non modificativo della disciplina vigente – operando la revisione di obiettivi, strategie, meccanismi di intervento e vincoli al fine di soddisfare in modo più completo la domanda abitativa ancora insoddisfatta anche riducendo, per quanto possibile, le diseguglianze attraverso un aumento dell'offerta.
OBIETTIVI Generali	<p>1 Realizzare una <i>programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa</i>, per poter operare con maggiore trasparenza e chiarezza (maggiore partecipazione dei comprensori e dei comuni, in particolare di Trento e di Rovereto, alla programmazione degli interventi).</p> <p>2 Predisporre <i>piani pluriennali di intervento</i> (Giunta provinciale) e <i>programmi di intervento</i> (ITEA) – conformi al programma di sviluppo provinciale e in armonia con gli obiettivi del piano urbanistico provinciale – nei settori dell'<i>edilizia abitativa pubblica</i>, dell'<i>edilizia abitativa agevolata</i>, dell'<i>acquisizione e urbanizzazione di aree</i>.</p>
OBIETTIVI Specifici	<p>1 <i>Disciplinare criteri, modalità e procedure</i> per la <i>individuazione dei beneficiari</i> degli interventi (condizioni soggetti e requisiti) e per l'<i>attribuzione</i> ai medesimi dei diversi tipi di <i>benefici</i> previsti. (punteggio minimo per l'assegnazione, canone oggettivo, canone soggettivo, revisione annuale degli stessi, rinnovo, permanenza, e revoca dell'assegnazione, cambio alloggio)</p> <p>2 <i>Attuare gli interventi programmati</i>, tramite l'attività dei soggetti attuatori individuati.</p> <p>3 <i>Istituire un sistema informativo</i> per le politiche abitative provinciali. (per il controllo sull'attività programmata, l'adattamento alle evoluzioni, la eventuale riconsiderazione delle decisioni assunte per armonizzarle con risposte idonee alle nuove esigenze abitative).</p>

In merito all'attuazione della disciplina va segnalato, in particolare, che con la predisposizione del **regolamento di esecuzione** della legge provinciale¹² sono stati individuati e precisati – in maniera articolata e puntuale – i criteri, le modalità e le procedure per l'attribuzione dei singoli benefici previsti, agli aventi diritto e che la Giunta provinciale ha approvato – con deliberazione n. 3998 di data 29 marzo 1993 – le **disposizioni attuative** della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21¹³.

12 Deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 1993, n. 3998 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente "*Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa*").

13 **Le disposizioni attuative** sopra citate **sono state modificate ed integrate** con le successive deliberazioni n. 4742 di data 13 aprile 1993, n. 7016 di data 21 maggio 1993, n. 13268 di data 24 settembre 1993, n. 14199 di data 8 ottobre 1993, n. 1484 di data 11 febbraio 1994, n. 9033 di data 15 luglio 1994, n. 2398 di data 3 marzo 1995, n. 10525 di data 22 settembre 1995 modificata con deliberazioni n. 10801 di data 29 settembre 1995 e n. 12781 di data 10 novembre 1995, n. 16823 di data 20 dicembre 1996 modificata con deliberazione n. 3581 di data 11 aprile 1997, n. 5245 di data 23 maggio 1997, n. 7138 di data 19 giugno 1998, n. 10749 di data 2 ottobre 1998, n. 6045 di data 25 giugno 1999, n. 6639 di data 10 settembre 1999 modificata con deliberazione n. 7450 di data 26 novembre 1999, n. 2158 di data 31 agosto 2000, n. 1240 di data 25 maggio 2001, n. 2438 di data 21 settembre 2001, n. 317 di data 22 febbraio 2002, n. 1619 del 12 luglio 2002, n. 774 di data 4 aprile 2003, n. 1751 di data 18 luglio 2003, n. 1892 di data 20 agosto 2004, n. 2181 di data 24 settembre 2004, n. 2064 di data 30 settembre 2005, n. 1584 di data 4 agosto 2006, n. 1250 di data 15 giugno 2007, n. 1845 di data 31 agosto 2007, n. 3009 di data 28 dicembre 2007, n. 253 di data 8 febbraio 2008,

In continuità con quanto prima disciplinato dalla legge provinciale n. 16 del 1983, la legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 prevede espressamente (articolo 1, comma 2) che la Giunta provinciale predisponga, in conformità alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale, **piani pluriennali** con eventuali aggiornamenti annuali di interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica, nel settore dell'edilizia abitativa agevolata, diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.¹⁴

In applicazione delle disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, la Giunta provinciale ha approvato i previsti **Piani pluriennali di intervento in materia di edilizia abitativa** – tenuto conto delle domande presentate per l'assegnazione di un alloggio pubblico e dell'effettiva popolazione residente sul territorio – con i quali si è provveduto alla **localizzazione** degli interventi sul territorio provinciale (dei comprensori e dei comuni di Trento e Rovereto) con riferimento a specifiche **categorie di soggetti** (generalità dei cittadini, anziani, nubendi e giovani coppie, emigrati trentini e stranieri) e ad approvare anche gli **interventi di risanamento del patrimonio abitativo esistente** (manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, ampliamento, completamento, miglione, riqualificazione energetica, eliminazione delle barriere architettoniche, sistemazioni esterne) per garantire condizioni abitative adeguate.

Per un approfondimento del percorso attuativo della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa nel periodo 1993-2006 si rinvia alla **APPENDICE N. 1**¹⁵ al presente documento.

La Giunta provinciale – tenendo conto delle linee guida¹⁶ per la stesura del documento di programmazione in materia di edilizia abitativa – ha provveduto a:

- elaborare e approvare il **piano pluriennale 2004-2008** in materia di **edilizia abitativa**¹⁷ – che, come richiesto dalla legge provinciale, coordina le diverse disposizioni in materia e ricomprende in una unica programmazione gli interventi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (*edilizia per le persone anziane*), gli interventi previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (*a beneficio degli immigrati stranieri*), gli interventi previsti dalla legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (*a vantaggio degli emigrati trentini*) e gli interventi per i centri storici;
- approvare il **piano degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica per l'anno 2006**¹⁸.

n. 381 di data 27 febbraio 2009, n. 1299 di data 29 maggio 2009, n. 616 di data 1 aprile 2011, n. 1330 di data 1 giugno 2012, n. 1771 di data 23 agosto 2013 e n. 2129 di data 27 novembre 2015.

14 La legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21:

- stabilisce che, nell'ambito di *piani pluriennali* predisposti dalla Giunta Provinciale, ITEA provvede alla *costruzione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, all'acquisto di edifici destinati ad abitazioni o ad altro uso ed alla loro ristrutturazione, all'acquisto di alloggi già idonei all'abitazione o in corso di realizzazione e all'acquisizione di aree destinate all'edilizia abitativa pubblica e ad opere di urbanizzazione;*
- attribuisce all'Istituto ITEA competenze nella "fase realizzativa" degli interventi di edilizia abitativa pubblica a valle della "fase programmatica" della Provincia ed a monte della "fase localizzativa" dei comprensori e dei comuni di Trento e di Rovereto.

15 APPENDICE N. 1 – Legge provinciale n. 21 del 1992 – attuazione e interventi.

16 Deliberazione della Giunta provinciale 27 febbraio 2004, n. 401.

17 Deliberazione della Giunta provinciale 6 agosto 2004, n. 1793.

18 Deliberazione della Giunta provinciale 20 ottobre 2006, n. 2169.

Sul piano sostanziale, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge provinciale n. 21 del 1992 si è concretizzato – per quanto attiene all'edilizia abitativa pubblica (sociale) – nella realizzazione degli interventi programmati e previsti nei piani pluriennali approvati dalla Giunta provinciale nel periodo di vigenza della legge¹⁹.

Considerato lo *stato di attuazione degli interventi nell'arco temporale 1993-2006*, la Tavola che segue rappresenta l'andamento relativo al **numero di interventi realizzati**²⁰, al numero di **alloggi consegnati da ITEA nel periodo 1993-2006**, allo stato degli **interventi in corso nell'anno 2006** – suddivisi nelle due tipologie dell'**acquisto di alloggi sul libero mercato** e della **costruzione o ristrutturazione attraverso l'apertura di propri cantieri** – e da conto degli interventi in corso di realizzazione, in corso di progettazione e degli interventi per i quali erano già stati individuati gli strumenti operativi (disponibilità di aree o di immobili, piani attuativi urbanistici).

Periodo 1993-2006 ITEA – Interventi conclusi e interventi in corso, per ente locale (Comprensori e comuni di Trento e di Rovereto)								
Quadro di SINTESI								
COMPRESORI e COMUNI	ALLOGGI – Numero							
	Acquisto	Costruzione	Ristrutturazione	TOTALE	REALIZZATI (consegnati)	in ESECUZIONE (cantieri avviati)	in corso di PROGETTAZIONE	in ACQUISIZIONE di STRUMENTO OPERATIVO preliminare
Valle di Fiemme - C. 1	0	8	25	33	25	0	8	0
Primiero - C. 2	0	20	15	35	25	4	6	0
Bassa Valsugana e Tesino - C. 3	2	4	103	109	53	26	24	6
Alta Valsugana - C. 4	126	63	123	312	198	16	29	69
Valle dell'Adige - C. 5	50	79	169	298	219	44	24	11
Valle di Non - C. 6	3	21	62	86	65	5	9	7
Valle di Sole - C. 7	0	20	19	39	24	0	9	6
Giudicarie - C. 8	0	10	79	89	56	10	23	0
Alto Garda e Ledro - C. 9	128	325	125	578	216	90	166	106
Vallagarina - C. 10	116	59	132	307	258	6	43	0
Comune di Trento	409	1.029	133	1.571	1.173	199	99	100
Comune di Rovereto	287	201	179	667	451	43	125	48
TOTALE	1.121	1.839	1.164	4.124	2.763	443	565	353
<i>Incidenza %</i>	27	45	28	100	67	11	14	9
	100				100			

¹⁹ Con riguardo alla *edilizia abitativa agevolata*, l'articolo 58 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (*legge finanziaria provinciale 2006*) ha stabilito che la Giunta provinciale adotta, in luogo del piano previsto dalla legge provinciale n. 21 del 1992, un piano straordinario degli interventi per gli anni 2006-2007.

²⁰ Ad un singolo intervento corrisponde, di norma, la realizzazione di più alloggi.

Strumenti operativi di cui si è avvalso l'istituto ITEA per attuare i programmi di edilizia abitativa pubblica nel periodo 1993-2006		ALLOGGI				
		Numero	Incidenza %			
			TOTALE	Acquisto	Costruzione	Ristrutturazione
ALLOGGI REALIZZATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE Totale complessivo		4.124	27%	45%	28%	100%
di cui ACQUISITI mediante ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE		37	100%	-	-	0,9%
di cui REALIZZATI O IN CORSO mediante STRUMENTI URBANISTICI		1.525	0,5%	88%	11,5%	37%
Tipologia di strumento operativo	di cui piani attuativi	1.312	0	1.267	45	31,8%
	di cui piani attuativi in centro storico	142	0	10	132	3,4%
	di cui piani di lottizzazione	71	10	61	0	1,7%
Tipologia di intervento	di cui acquisto	10	0,5%	0	0	0,2%
	di cui costruzione	1.338	0	88%	0	32,4%
	di cui ristrutturazione	177	0	0	11,5%	4,3%

In sintesi, nell'arco temporale 1993-2006:

- gli **interventi di acquisto** hanno raggiunto il **27%** (1.121 alloggi) dell'attività complessiva (4.124 alloggi) e si riferiscono ad interventi già conclusi che hanno riguardato in modo preponderante i comuni ad alta tensione abitativa o limitrofi, dove il fabbisogno abitativo è particolarmente elevato: Trento (409), Rovereto (287), Pergine Valsugana (126), Riva del Garda e Arco (128). Gli acquisti di alloggi attraverso l'esercizio del diritto di prelazione (strumento operativo disposto dall'articolo 83, comma 2 della legge provinciale n. 21/92) hanno inciso per quasi l'1% dell'attività complessiva;
- gli **interventi di costruzione** hanno raggiunto il **45%** dell'attività complessiva, principalmente grazie alla predisposizione, da parte delle amministrazioni comunali, degli appositi strumenti urbanistici (1.525 alloggi, pari al 37%); in particolare, la predisposizione dei **piani attuativi** ha comportato la costruzione di 1.338 nuovi alloggi (32% dell'attività complessiva) e la ristrutturazione di immobili esistenti per ricavare 177 alloggi (pari al 4,3% dell'attività complessiva) dei quali 132 nei centri storici (3,4%). Particolare rilievo hanno avuto gli interventi nel comune di Trento (1.029 alloggi), nei comuni di Rovereto (201 alloggi), di Riva del Garda (253 alloggi), di Pergine Valsugana (63 alloggi da progettare) e di Lavis (55 alloggi);
- gli **interventi di ristrutturazione**, generalmente più costosi e maggiormente diffusi sul territorio provinciale a testimonianza dell'impegno costante di recupero del patrimonio edilizio esistente, hanno raggiunto il **28%** dell'attività complessiva.

Complessivamente, e rispetto alla programmazione relativa all'intero periodo (4.124 alloggi), nell'**arco temporale 1993-2006** ITEA ha **realizzato** e consegnato **2.763 alloggi** (67%). Nel 2006 ITEA aveva cantieri avviati per ulteriori 443 alloggi (11%), in corso di progettazione 565 alloggi (14%) e 353 alloggi (9%) per i quali erano in fase di acquisizione gli strumenti preliminari per la realizzazione. Partendo dalla ricognizione di quanto realizzato nel periodo 1992-2005, il **Piano degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica per l'anno 2006**²¹ ha, in particolare:

- **operato**, rispetto al complesso della programmazione definita con i piani pregressi, **la revoca** di una serie di **interventi** – relativi alla realizzazione di **442 alloggi** – che a distanza di 5 anni dalla rispettiva programmazione non hanno avuto attuazione per mancanza di disponibilità di aree o di immobili messi a disposizione di ITEA da parte di comuni o di soggetti privati;

Edilizia abitativa pubblica – Piano 2006 – Alloggi revocati		Quadro di SINTESI
Compressori e Comuni	Numero Alloggi	<i>Gli alloggi revocati sono gli alloggi programmati nei piani pregressi non realizzati a distanza di 5 anni dalla loro individuazione per mancanza di disponibilità di aree o di immobili messi a disposizione di ITEA da parte degli enti locali o di soggetti privati.</i>
Valle di Fiemme – C 1	15	
Primiero – C 2	2	
Bassa Valsugana e Tesino – C 3	9	
Alta Valsugana – C 4	29	
Valle dell'Adige – C 5	39	
Valle di Non – C 6	6	
Valle di Sole – C 7	0	
Giudicarie – C 8	9	
Alto Garda e Ledro – C 9	33	
Vallagarina – C 10	23	
Ladino di Fassa – C 11	9	
Comune di Trento	246	
Comune di Rovereto	22	
TOTALE	442	

- **programmato di soddisfare la domanda di abitazione di circa 400 famiglie** con la nuova disponibilità derivante, indicativamente, per circa 180 alloggi da *nuove costruzioni e acquisti* e per circa 220 alloggi da *ristrutturazione/sistemazione* di alloggi già in proprietà di ITEA e rilasciati da inquilini (alloggi di risulta);

Edilizia abitativa pubblica – Piano 2006 – Ripartizione alloggi, per destinatari – RIEPILOGO		
Beneficiari / destinatari	Numero	<i>La Provincia, nel piano 2006, ha stabilito che nelle zone dove, nel corso del 2006, non sono state previste consegne di alloggi derivanti da acquisti, nuove realizzazioni o ristrutturazioni da parte di ITEA, gli enti delegati (compressori e comuni di Trento e di Rovereto), per far fronte al fabbisogno, sono tenuti a utilizzare alloggi da risulta o alloggi finanziati sulla legge provinciale n. 16 del 1990 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane), applicando il criterio della deroga per diverso utilizzo previsto dall'articolo 5, comma 4bis della medesima legge provinciale.</i>
Generalità dei cittadini	323	
Emigrati trentini	9	
Scopi sociali generalità dei cittadini	6	
Forze dell'ordine	2	
Persone anziane	15	
Immigrati stranieri	45	
Totale	400	

Alloggi a favore degli immigrati stranieri		
Compressori e comuni	Domande presentate	Localizzazione alloggi
Valle di Fiemme – C 1	8	0
Primiero – C 2	4	0
Bassa Valsugana e Tesino – C 3	22	3
Alta Valsugana – C 4	41	2
Valle dell'Adige – C 5	91	4
Valle di Non – C 6	39	2
Valle di Sole – C 7	3	1
Giudicarie – C 8	33	2
Alto Garda e Ledro – C 9	80	2

21 Approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 ottobre 2006, n. 2169.

Vallagarina – C 10		92		5								
Ladino di Fassa – C 11		0		0								
Comune di Trento		413		16								
Comune di Rovereto		174		8								
Totale	1.000		45									
Alloggi a favore delle persone anziane												
Ente delegato	Domande presentate nel 2005	Ripartizione % domande presentate (a)	Popolazione anziana residente (anno 2004)	Ripartizione % popolazione (b)	Media (a+(b/2)	Riparto alloggi						
Valle di Fiemme – C 1	2	0,66	3.396	3,69	2,17	0						
Primiero – C 2	1	0,33	2.018	2,19	1,26	0						
Bassa Valsugana e Tesino – C 3	11	3,62	5.296	5,75	4,68	1						
Alta Valsugana – C 4	15	4,93	8.406	9,13	7,03	1						
Valle dell'Adige – C 5	40	13,16	9.430	10,24	11,70	2						
Valle di Non – C 6	14	4,61	7.263	7,89	6,25	1						
Valle di Sole – C 7	2	0,66	2.937	3,19	1,92	0						
Giudicarie – C 8	4	1,32	6.957	7,55	4,43	1						
Alto Garda e Ledro – C 9	38	12,50	8.207	8,91	10,71	2						
Vallagarina – C 10	17	5,59	8.981	9,75	7,67	1						
Ladino di Fassa – C 11	0	0,00	1.343	1,46	0,73	0						
Comune di Trento	80	26,31	20.758	22,53	24,42	3						
Comune di Rovereto	80	26,31	7.106	7,72	17,01	3						
Totale	304	100	92.098	100	100	15						
Ripartizione effettuata sulla base delle domande presentate nel corso del 2005, ponderate con la popolazione anziana residente sul territorio dell'ente considerato. Indica il numero minimo di alloggi oggetto di assegnazione.												
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA – PIANO 2006 – Quadro RIASSUNTIVO												
Comprensori e Comuni	Generalità della popolazione			Persone anziane			Immigrati stranieri			Emigrati trentini	Forze ordine articolo 30 L.P.21/92	Totale generale
	ITEA	Scopi sociali articolo 30 LP 21/92	Totale	ITEA	Comuni	Totale	ITEA	Scopi sociali articolo 30 L.P.21/92	Totale			
C 1			0	0	0	0	0	0	0	0		
C 2			0	0	0	0	0	0	0	0		
C 3	La ripartizione degli alloggi non viene effettuata in quanto non è possibile conoscere l'esatta localizzazione delle consegne che verranno effettuate da ITEA		0	1	0	1	3	0	3	1		
C 4			0	1	0	1	2	0	2	2		
C 5			0	2	0	2	4	0	4	0		
C 6			0	1	0	1	2	0	2	0		
C 7			0	0	0	0	1	0	1	0	2	
C 8			0	1	0	1	2	0	2	0		
C 9			0	2	0	2	2	0	2	0		
C10			0	1	0	1	5	0	5	2		
C11			0	0	0	0	0	0	0	0		
Trento			0	3	0	3	16	0	16	3		
Rovereto			0	3	0	3	8	0	8	1		
Totale	323	6	329	15	0	15	45	0	45	9	2	400
Assistenza e recupero sociale – Destinatari						Alloggi da assegnare su piani pregressi	Nuove assegnazioni Piano 2006		Totale alloggi da assegnare			
a favore della generalità dei cittadini						1	6		7			
a favore degli immigrati stranieri						10	0		10			
straordinarie necessità abitative delle forze dell'ordine						-1	2		1			

Per il dettaglio degli interventi attuati nel periodo 1993-2006 si rinvia alla **APPENDICE N. 1²²** al presente documento.

A partire dal 1997 è stato previsto – con l'articolo 13 della **legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5** che ha inserito l'articolo 33 bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 – il contributo denominato “**Integrazione canone di locazione**” consistente in un sostegno economico a favore di locatari che, pur in possesso dei requisiti di edilizia abitativa pubblica, si trovavano in condizione tale da non poter beneficiare dell'alloggio pubblico. L'articolo 55 della **legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8**, ha inserito l'articolo 4bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 “*Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata*” (abrogata dalla legge finanziaria provinciale per il 2011) che ha autorizzato la Giunta provinciale a stipulare nuove convenzioni o a integrare quelle già stipulate per finanziare la **costituzione di un fondo integrazione canoni** da utilizzare secondo la disciplina prevista dalla vigente legislazione in materia di edilizia abitativa pubblica.²³ L'integrazione del canone di locazione era destinata alle locazioni, a fini abitativi, di immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa e nei comuni limitrofi aventi almeno 5.000 abitanti e l'inserimento nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica, redatte dagli enti locali delegati (comprensori e comuni di Trento e di Rovereto)²⁴, costituiva condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio. L'assegnazione dei fondi agli enti locali delegati è stata disposta annualmente dalla Giunta provinciale sulla base delle esigenze finanziarie segnalate dagli enti locali alla Provincia.²⁵

Fino al 2005 le risorse destinate al soddisfacimento delle richieste finanziarie formulate sulla base delle domande di contributo pervenute agli enti locali delegati, sono state autorizzate dal bilancio della Provincia in misura corrispondente alla **copertura del totale delle richieste**.

Con l'articolo 72 della **legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1** “*Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002*” sono state apportate alcune **modifiche** alla disciplina **in materia di agevolazioni sui contratti di locazione**: in particolare, con il comma 1 dell'articolo 72 sono state apportate **modifiche all'articolo 33 bis** della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 nel senso di rinviare a un **provvedimento della Giunta provinciale la determinazione dei criteri** per la concessione del **contributo**, diretto a ridurre l'onerosità dei canoni di locazione pagati da soggetti locatari **per alloggi** destinati ad abitazione e **locati sul libero mercato** e di stabilire che nella determinazione dei criteri la Giunta provinciale tenga conto dell'entità del canone pagato **in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare**; con il comma 3 dell'articolo 72 è stato modificato l'articolo 41ter della medesima legge provinciale n. 21 del 1992 per rinviare a un

23 Per regolare tutti gli adempimenti relativi alla gestione del **Fondo Integrazione Canoni**, la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 15034 del 22 novembre 1996, lo schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e il Credito Fondiario Trentino Alto Adige Spa.

24 L'articolo 31 bis delle disposizioni attuative ha stabilito l'**ambito di applicabilità dell'integrazione del canone di locazione**, su immobili situati nei comuni ad alta tensione abitativa (Trento, Rovereto, Riva, Arco, Pergine), e nei relativi comuni limitrofi aventi almeno 5.000 abitanti (Lavis, Ala, Mori, Levico): gli enti interessati direttamente alla ripartizione dei finanziamenti del fondo integrazione canone sono, oltre ai Comuni di Trento e Rovereto, il Comprensorio Alta Valsugana, per i Comuni di Pergine e Levico, il Comprensorio Valle dell'Adige, per il Comune di Lavis, il Comprensorio Alto Garda e Ledro per i Comuni di Riva e Arco, il Comprensorio Vallagarina, per i Comuni di Ala e Mori. Per i **nubendi e le giovani coppie** non è applicato il limite territoriale e, quindi, l'integrazione al canone di locazione è concessa a tutti i nubendi e le giovani coppie della provincia di Trento che abbiano presentato domanda ai comprensori o ai comuni di Trento e Rovereto. I predetti comprensori ed i comuni di Trento e Rovereto, erano tenuti ad inviare alla Provincia Autonoma di Trento le necessità finanziarie derivanti dall'integrazione del canone di locazione. Su indicazione della Provincia Autonoma di Trento i fondi erano messi a disposizione dall'Istituto di credito convenzionato.

25 Gli enti locali delegati, ai sensi dell'articolo 31 sexties delle disposizioni attuative, sono tenuti ad inviare alla Provincia Autonoma di Trento le richieste finanziarie riferite al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo necessarie a soddisfare le domande presentate per ottenere l'integrazione al canone di locazione. Su indicazione della Provincia Autonoma di Trento i fondi sono messi a disposizione degli Enti delegati, dalla Banca convenzionata ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18, alla scadenza del 1° gennaio di ogni anno.

provvedimento della Giunta provinciale la determinazione dei **criteri** relativi alla concessione delle **agevolazioni sui canoni** di locazione in favore di **giovani coppie**, viste anche le condizioni economiche del nucleo familiare richiedente²⁶.

FONDO Integrazione canone di locazione: Anni 1998-2006			
ANNO	RIPARTO delle risorse finanziarie (come da richieste degli enti delegati)		
1998 <small>Edilizia abitativa. Articolo 4 bis della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 "Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata". Ripartizione, a favore dei Comprensori e dei Comuni di Trento e Rovereto, dei fondi necessari all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 33 bis "Integrazione canone di locazione" e dall'articolo 41 ter "Integrazione del canone di locazione a favore delle giovani coppie e nubendi" della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.</small>		1.103.100.000	
1999	Importi in Lire	1.114.313.000	
2000		1.920.060.000	
2001		2.254.000.000	
2002		4.883.140.000	
2003		in €	2.960.836
2004	in €	4.412.948	
2005	in €	4.356.886	
		giovani coppie	308.304
		anziani	519.700
		emigrati trentini	32.159
		generalità di cittadini	2.003.287
2006		immigrati stranieri	1.493.435
	in €		6.100.358
		giovani coppie	225.240
		anziani	621.436
		emigrati trentini	29.268
		generalità di cittadini	3.004.733
	immigrati stranieri	2.219.681	

La legge provinciale n. 21 del 1992 ha previsto, rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, una **maggiore** apertura alle operazioni di **cessione degli alloggi pubblici agli inquilini**.

In particolare, la Giunta provinciale ha individuato gli alloggi da cedere in proprietà agli assegnatari e ha approvato – con apposite deliberazioni assunte **tra il 1993 e il 2003** – **piani di cessione pluriennali** contenenti l'elenco degli immobili cedibili, anche in ragione della relativa vetustà e localizzazione. Complessivamente sono stati **destinati alla cessione 4.546 alloggi** e, relativamente a questi, sono state presentate **2.534 domande di acquisto** (pari al 55,7% di quelle potenziali) di cui solo **2.346 sono state accolte** (dal momento che non tutti gli assegnatari erano in possesso dei requisiti richiesti) e le **accettazioni del prezzo** proposto sono state **1.074**. Più del 45% degli assegnatari con domanda di acquisto ammessa ha ritenuto interessante il prezzo proposto e ha successivamente accettato di acquistare l'alloggio: al dicembre 2006, tutti gli

²⁶ La Giunta provinciale, con deliberazione 12 luglio 2002 n. 1619, ha modificato ed integrato la deliberazione n. 3998 del 1993 relativa alle disposizioni attuative della legge provinciale n. 21 del 1992, per procedere alla revisione delle disposizioni attuative agli articoli 33 bis e 41 ter della medesima legge provinciale così come modificati con l'articolo 72 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

inquilini, dopo la formale accettazione del prezzo proposto, sono divenuti proprietari dell'alloggio originariamente loro assegnato in locazione.

Tenuto conto dei successivi piani di cessione, la tabella seguente rappresenta la **situazione aggiornata all'anno 2008**, (prima delle alienazioni agli assegnatari operate da ITEA SpA in esecuzione dei patti di futura vendita già sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 2005 e sulla base delle direttive della Giunta provinciale).

Piani di cessione pluriennali – situazione al dicembre 2008					
Piano / Anno	Alloggi in cessione	Domande		Accettazioni prezzo	Contratti stipulati
		presentate	ammesse		
1993	1.080	542	500	197	197
1994	652	503	487	207	207
1995	829	511	479	178	178
1996	558	326	300	150	150
1997	863	339	302	165	163
1997 (ex INCIS*)	30	25	25	16	16
1998	320	193	168	112	111
2001	173	56	46	19	19
2003 (ex INCIS*)	41	39	39	30	29
2006	75	71	40	56	56
Totale	4.624	2.605	2.417	1.130	1.126

*Alloggi già di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (INCIS)

FINALITÀ e OBIETTIVI della LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 2005, N. 15

Le dinamiche evolutive della società trentina – visti i significativi cambiamenti intervenuti nei tredici anni di vigenza della legge provinciale n. 21 del 1992 – hanno determinato la **necessità di revisione della disciplina di settore**, nel tempo oggetto di continui rimaneggiamenti e divenuta sempre più complessa e anche di difficile gestione sul piano amministrativo.

L'esigenza di rivedere e di adeguare la disciplina in materia di edilizia abitativa residenziale pubblica è maturata in particolare dalla consapevolezza che il problema dell'abitare doveva essere affrontato in modo diverso considerata la necessità di continuare a dare adeguata risposta alle domande della fascia di popolazione più povera, ma anche al bisogno abitativo, sempre crescente, di nuove fasce di popolazione escluse dai benefici previsti dalla vigente normativa.

L'intervento di revisione della disciplina previgente è stato stimolato tra l'altro:

- dalla **necessità di prevedere nuovi strumenti** (alloggi a canone moderato e concordato), **a fianco delle forme di sostegno già previste in materia di edilizia agevolata** (rivelatesi insufficienti nel caso un cittadino superi, anche di poco, il livello di reddito che gli consente di fare domanda per un alloggio pubblico) **per dare risposta alle esigenze di quella sempre più consistente categoria di persone e di nuclei familiari** non poveri, ma a rischio di povertà in ragione del progressivo mutamento delle condizioni strutturali del tessuto sociale (caratterizzato dalla crescente fragilità delle famiglie, dai problemi legati ad un aumento del lavoro discontinuo e dall'aumento del costo della vita rispetto agli stipendi medi percepiti) in un quadro segnato da un andamento dei canoni sul mercato sempre meno sostenibili;
- dal bisogno di **umentare l'offerta di alloggi per soddisfare un maggiore fabbisogno abitativo**, pur salvaguardando la sostenibilità **economico-finanziaria degli interventi** e assicurando **risposte coerenti con uno sviluppo urbanistico** armonico e sostenibile (integrato con le diverse componenti del territorio attraverso valutazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed estetiche), privilegiando la **valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente** con interventi di recupero e di riqualificazione in un'ottica di risparmio di territorio;
- dalla ricerca di una **maggiore equità delle regole** che presidiano l'accesso agli alloggi pubblici e la permanenza negli stessi – migliorando il sistema per rimuovere ingiustificate differenze tra gli inquilini ITEA e rispetto a chi è sprovvisto dell'alloggio – anche per favorire, attraverso gli effetti redistributivi generati con l'applicazione di canoni agevolati, un maggiore reddito disponibile alle famiglie;
- dalla volontà di far assumere alla **politica provinciale per la casa** – in ragione della dimensione patrimoniale complessiva pubblica a disposizione – un **ruolo significativo e incisivo nelle dinamiche del mercato immobiliare e nell'equilibrio tra domanda e offerta di soluzioni abitative**, anche finalizzato a prevenire aumenti dei prezzi e speculazioni finanziarie.

In particolare, la “**nuova politica pubblica della casa**” definita con la **legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15** – viste le numerose successive modifiche e integrazioni intervenute, anche recentemente – si caratterizza, per quanto concerne **finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici**²⁷, come segue.

<i>FINALITÀ</i>	<i>Adeguamento della politica provinciale della casa, anche attraverso strumenti a favore di soggetti non destinatari di sostegno pubblico per l'accesso alla prima abitazione</i>	
<i>Obiettivo GENERALE</i>	<i>Assicurare, attraverso l'intervento pubblico in diverse modalità, la disponibilità di alloggio adeguato ai nuclei familiari privi dei mezzi propri per risolvere in modo idoneo il problema abitativo</i>	
<i>Obiettivi SPECIFICI</i>	1	<i>MAGGIORE RISPOSTA AL BISOGNO CASA ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE PIÙ VULNERABILE – tramite diverse modalità di intervento (nuovi alloggi pubblici, canoni agevolati e contributi ai locatari per il pagamento del canone di locazione di mercato)</i>
	2	<i>DETERMINAZIONE DI BENEFICI SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE, a seguito di un forte coinvolgimento dei soggetti privati (singoli e imprese proprietari di alloggi da locare, imprese costruttrici e indotto e agenzie)</i>


²⁷ Individuabili nel testo originario e rilevabili anche sulla base di quanto segnalato nei lavori preparatori e nelle relazioni illustrative ai diversi disegni di legge da cui è originata la legge provinciale in esame.

RISULTATI CONSEGUITI in attuazione della legge provinciale 7 novembre 2005, N. 15

L'Istituto trentino per l'edilizia abitativa – ITEA ente funzionale²⁸ della Provincia autonoma di Trento è stato trasformato, dal gennaio 2007, in Istituto trentino per l'edilizia abitativa – Società per Azioni (ITEA SpA) con capitale sociale interamente pubblico e socio unico la Provincia autonoma di Trento.

Come previsto dalla stessa legge provinciale n. 15 del 2005, nel periodo di transizione intercorrente dalla costituzione di ITEA SpA e fino alla data del 31 dicembre 2007, l'attività della Società ha continuato ad essere regolata dalla legge provinciale n. 21 del 1992²⁹.

A partire dal gennaio 2008, la riforma del sistema dell'edilizia residenziale pubblica è entrata a regime e il complesso normativo di riferimento dell'edilizia residenziale pubblica provinciale, costituito dalla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e dal D.D.P. 18 ottobre 2006 n. 18-71/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15 del 2005), è diventato completamente operativo, come rappresentato nella seguente Figura.



28 Ai sensi di quanto disposto dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (articolo 8).

29 Fino a tutto il 2007, l'Istituto ITEA – secondo le indicazioni della pianificazione provinciale – interveniva sul patrimonio edilizio pubblico di sua proprietà o affidato in amministrazione con gli adeguamenti fisico-funzionali e di modernizzazione richiesti anche a fronte della normativa in continua evoluzione. Oltre al settore costruttivo e manutentivo, era di competenza di ITEA tutto ciò che riguardava la gestione amministrativa degli alloggi di proprietà o ad esso affidati.

Le **funzioni di carattere generale**³⁰ – concernenti le attività di indirizzo e coordinamento, il finanziamento e il controllo – sono state riservate alla **Provincia**.

I **compiti attuativi** inerenti alla formazione e gestione delle graduatorie per l'accesso ai benefici previsti dalla legge provinciale sono stati assegnati **agli enti locali e alla società ITEA SpA** – cui spettano tutte le attività di generazione ed accrescimento dell'offerta locativa per la soddisfazione del fabbisogno abitativo – il compito di gestire il patrimonio abitativo di sua proprietà o comunque in sua disponibilità (comprese le unità abitative assegnate dagli enti locali) per la locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato (sociale, moderato, concordato) su tutto il territorio provinciale nonché di reperire ulteriori alloggi da destinare ad utenti con esigenze di natura temporanea.

La **struttura organizzativa** di ITEA SpA, le **aree di attività** e l'**andamento gestionale** della Società sono descritti, in dettaglio, nella **APPENDICE N. 2**³¹ al presente documento.

ITEA SpA è tenuta, nonostante la forma giuridica privatistica, a rendere conto dei risultati conseguiti nella prospettiva dell'interesse collettivo³².

In particolare, per soddisfare il bisogno abitativo di quanti non hanno mezzi economici sufficienti per rivolgersi al mercato immobiliare, ITEA SpA ha svolto il proprio compito attuativo nei seguenti ambiti:

- **Attività realizzativa** – costruzione di nuovi alloggi di edilizia abitativa su aree di edilizia pubblica individuate dai comuni), acquisto di edifici e di alloggi per ristrutturarli, acquisto di alloggi idonei alla locazione direttamente sul mercato³³, realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- **Gestione del patrimonio** – valorizzazione del patrimonio esistente con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per riqualificare gli immobili e assicurare sicurezza, vivibilità e qualità dell'abitare;
- **Gestione dell'utenza** – attività di gestione delle procedure amministrative relative alla locazione degli alloggi, ai servizi per l'utenza e alla vivibilità degli edifici per prevenire e contrastare i fenomeni di conflittualità di vicinato.

30 Definizione di standard o livelli minimi delle prestazioni pubbliche, mediante atti di carattere generale. Riparto delle risorse del fondo provinciale casa. Trasferimento a ITEA SpA di finanziamenti, sulla base di una specifica convenzione (programmazione concordata).

31 APPENDICE N. 2 – ITEA SpA: struttura organizzativa, aree di attività, bilancio.

32 Al funzionamento e all'operato di ITEA SpA sono interessati (*stakeholder*):
Gli **UTENTI** – La Società opera, in particolare, per soddisfare la domanda di alloggio espressa da nuclei in condizioni di bisogno per i quali diventa punto di riferimento per ogni aspetto (contratti, manutenzioni, questioni socio-relazionali, altro);
I **DIPENDENTI** – Le risorse umane interne sono il vero patrimonio di ITEA SpA e la loro responsabilità e qualità sono necessarie alla attuazione della missione aziendale;
I **FORNITORI** – Coinvolti nel processo produttivo di edilizia, manutenzione e fornitura dei servizi, sono partner indispensabili per l'efficacia dell'azione della Società, soprattutto verso l'utenza;
Il **TERZO SETTORE** – Le collaborazioni e la condivisione permettono un approccio sinergico nell'interesse generale di assicurare alti livelli di welfare nelle politiche abitative;
L'**AZIONISTA** – Fissa il quadro delle regole, determina l'indirizzo della Società e stabilisce le priorità cui ITEA SpA deve fare riferimento per garantire l'attuazione dei programmi di edilizia abitativa pubblica; misura i risultati che la Società ha ottenuto con l'uso delle risorse pubbliche messe a disposizione per la crescita e la valorizzazione dell'offerta abitativa;
Gli **ENTI LOCALI** e la **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** – Soggetti territoriali con cui ITEA SpA dialoga e collabora in maniera continuativa, per fare sistema nell'attuazione della politica della casa e per affrontare e risolvere i problemi connessi;
L'**AMBIENTE** – Impegna la Società nell'utilizzo responsabile delle risorse naturali ed energetiche, come bene comune da preservare, in una ottica di ricerca continua della sostenibilità;
La **COLLETTIVITA'** – Valuta le ricadute di tutte le attività di ITEA SpA, in termini di beneficio sociale e di miglioramento della qualità della vita sul territorio provinciale, essendone interlocutore e beneficiario ultimo, diretto e indiretto.

33 ITEA SpA può ricorrere al mercato privato anche per la valorizzazione di parte del proprio patrimonio, con lo scopo di destinare le risorse così ricavate ad ulteriori interventi di edilizia residenziale pubblica.

Nell'ambito della realizzazione della politica provinciale per la casa, **ITEA SpA ha realizzato e valorizzato il patrimonio abitativo pubblico attraverso:**

1. **l'attuazione del Piano Straordinario per l'edilizia abitativa sociale 2007-2016³⁴** – individuato dalla legge provinciale di riforma come strumento principale per attuare la politica provinciale della casa – col complesso degli interventi di **costruzione** (progettazione, appalto, cantierizzazione e consegna), di **acquisto** (che generano accrescimento del patrimonio abitativo) e di **messa a disposizione degli alloggi “di risulta”** per il circuito locativo;
2. **la creazione di valore economico per mezzo della gestione del patrimonio**, attraverso l'accrescimento del valore con le attività di **manutenzione³⁵** straordinaria, la **redditività** derivante dai canoni di locazione e mirate attività di **acquisto** di immobili (da privati o da ditte costruttrici) e di **cessione** di immobili (dando attuazione, con le procedure di stima del valore e di trattativa, ai piani di cessione pluriennali approvati dalla Giunta provinciale)³⁶.

Nel corso del 2008, con il completamento della organizzazione aziendale di ITEA SpA, è stato **avviato un nuovo ciclo dell'edilizia residenziale pubblica** per rispondere al rinnovato e crescente bisogno di abitazioni pubbliche attraverso il **Piano Straordinario 2007-2016** che ha previsto l'impegno per ITEA SpA³⁷ di **mettere a disposizione delle famiglie entro il 2016, 9.000 alloggi**, dei quali **3.000** derivanti da nuove costruzioni da locare a **canone sociale**, **3.000** da recupero e ristrutturazione degli appartamenti esistenti (**alloggi da risulta**) e **3.000** da realizzazioni con le modalità del **canone**

34 Approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 4 aprile 2008, n. 828. Modalità di sviluppo e grado di attuazione del Piano sono descritte nella APPENDICE N. 3 al presente documento.

35 L'attività di gestione del patrimonio è stata caratterizzata dal mantenimento e accrescimento dello standard qualitativo degli alloggi, principalmente mediante i processi di **manutenzione straordinaria**, programmata e non, e di **manutenzione ordinaria**, soprattutto **in risposta alle richieste dell'utenza**. Particolare cura nella gestione delle richieste di intervento manutentivo formulate dall'utenza, è stata assicurata estendendo la certificazione Sistema Qualità ISO 9001:2000 ai processi di manutenzione immobiliare e impiantistica. Gli interventi di manutenzione degli immobili (riguardanti interi complessi di edifici, gruppi o singoli alloggi) ha previsto una **pianificazione pluriennale** e la relativa **attuazione con programmi annuali** realizzati in appalto da ditte del settore (titolari di appalti di zona) sotto la direzione lavori e il controllo tecnico-amministrativo di tecnici della Società. **Interventi manutentivi** sono stati condotti su alloggi riconsegnati per fine locazione – **unità “di risulta”** – che hanno necessitato di interventi di ripristino o adeguamento finalizzati alla loro reimmissione nel circuito locativo. ITEA SpA ha anche realizzato singole iniziative specifiche di ristrutturazione e/o di risanamento e iniziative sperimentali/innovative (alloggi domestici - cellule abitative integrate). La **manutenzione degli impianti**, **servizio energia** (riscaldamento) e **servizio ascensori** (ascensori), è stata affidata da ITEA SpA a soggetti appositamente costituiti da ditte specializzate, con **contratti tipo “chiavi in mano”** (servizio comprensivo di ogni adempimento, adeguamento, riqualificazione tecnologica e reperibilità completa sulle 24 con gestione delle chiamate da parte dell'utenza) il cui adempimento da parte della ditta appaltatrice è stato verificato da ITEA SpA col Sistema Qualità ISO 9001:2000.

36 L'attività di gestione del patrimonio comprende anche i **processi di acquisto e di cessione immobiliare** (con tutte le operazioni connesse ai diritti reali nonché alle situazioni tavolari, catastali, patrimoniali ed urbanistiche). L'**acquisizione**, di aree, fabbricati o porzioni di essi, può avvenire **da privati** (immobili da ristrutturare) e **da ditte costruttrici** (complessi immobiliari, edifici o porzioni di edificio su progetto o durante la loro costruzione). I **piani di cessione pluriennali**, approvati dalla Giunta provinciale, **sono stati attuati** da ITEA SpA.

37 Per il raggiungimento dei fini istituzionali propri, purché aventi destinazione a spese di investimento, ITEA SpA nel 2006 dovrà operare applicando le direttive per la formazione del bilancio relativo all'anno finanziario 2006 e attingendo a finanziamenti o aperture di credito fino al limite massimo autorizzato (deliberazione della Giunta provinciale n. 2637 del 16 dicembre 2005). Rientrano gli interventi ai quali la Società deve far fronte in quanto previsti dai **piani progressivi compresi i programmi straordinari** (programma di risanamento amianto, programma straordinario di manutenzione per comparti, ausili per ultrasessantacinquenni e domotica). Per quanto riguarda i vincoli agli investimenti, per **“garantire la prosecuzione degli investimenti già avviati e la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia pubblica ed altre opere connesse”** è stato elevato da 30 a 51 milioni di euro il limite massimo delle spese programmabili consentendo di accelerare i programmi di investimento con l'avvio delle procedure per l'attivazione, in aggiunta a quelli già avviati, di ulteriori 120 alloggi utilizzando lo stanziamento di 21 milioni di euro previsto nel bilancio della Provincia che permetterà a ITEA di non effettuare nuove aperture di credito per circa 10 milioni, diminuendo, di conseguenza, l'indebitamento per l'esercizio 2006 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1457 di data 21 luglio 2006).

moderato. Il Piano straordinario 2007-2016 ha quantificato in circa 17 milioni di euro all'anno le esigenze finanziarie per la manutenzione straordinaria e ordinaria del patrimonio immobiliare pubblico esistente alla fine del 2006.

Nel corso del 2009, ITEA SpA ha anche contribuito al **piano anti-crisi**³⁸ – messo in campo dalla Giunta provinciale allo scopo di fronteggiare le tendenze recessive dell'economia e di rilanciare, con funzione di volano economico, gli investimenti del settore edilizio – avviando numerosi cantieri, velocizzando i tempi di pagamento ai fornitori e consegnando **551 alloggi a nuovi inquilini.**

Da questo periodo in poi, il pregresso andamento che si attestava nella consegna in media di oltre 450 alloggi all'anno ha iniziato a confrontarsi con le criticità indotte dalla **crisi del mercato delle costruzioni**, divenuta **strutturale**: tale situazione ha determinato il **rallentamento nei tempi di realizzazione** degli alloggi a causa delle difficoltà aziendali che hanno coinvolto le imprese del settore edilizio e dell'indotto, ha aumentato la pressione sulla domanda di alloggio sociale in conseguenza della contrazione del credito alle famiglie e ha fatto aumentare i casi di morosità "incolpevole" degli inquilini assegnatari di alloggi pubblici.

Nel 2010, alla luce di quanto conseguito delle previsioni del Piano straordinario 2007-2016, la Provincia ha **approvato il "Programma triennale di attuazione per gli anni 2009-2011** del Piano Straordinario di ITEA SpA³⁹ che ha individuato il fabbisogno quantitativo di alloggi a canone sociale e di alloggi a canone moderato che ITEA SpA potrebbe acquistare, realizzare o per i quali potrebbe avviare l'iter di costruzione o ristrutturazione entro il 31 dicembre 2010: complessivamente **1.005 alloggi a canone sociale e 691 a canone moderato.**

A seguito delle **misure statali di contenimento della spesa pubblica**, avviate a partire dal 2010, la Provincia, con il **Piano di miglioramento della pubblica amministrazione 2012-2016**⁴⁰, ha definito specifiche direttive⁴¹ rivolte ai diversi soggetti del sistema pubblico provinciale per impegnarli a definire un piano atto a garantire gli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica e al contestuale aumento della produttività aziendale.

Nella **manovra finanziaria provinciale per il 2013** è stata inoltre prevista, tra le varie misure, l'assunzione da parte delle **società di sistema** della Provincia, tra cui ITEA SpA, di un **piano strategico triennale** volto a definire obiettivi e corrispondenti piani di investimento, in coerenza con gli strumenti di programmazione economica finanziaria della Provincia: l'effettiva attuazione degli obiettivi di lungo periodo del Piano straordinario 2007-2016 è stata realizzata da ITEA SpA attraverso la definizione di **piani strategici triennali**, adottati dalla Società e approvati dalla Giunta provinciale, che hanno definito gli obiettivi compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate⁴².

38 Con la manovra di Bilancio 2009 è stato adottato il **Piano anti-crisi** che, tra l'altro, ha destinato ad ITEA SpA 40 milioni di euro per investimenti e 17,6 milioni per un "*Programma straordinario di manutenzione*" finalizzato ad accrescere il valore del patrimonio abitativo pubblico. La Società ha realizzato e portato a compimento un piano di investimenti globale di 40 milioni di euro, a sua volta indirizzato a valorizzare il patrimonio esistente con un Piano straordinario di Manutenzione, e alla cantierizzazione di nuove opere da realizzare sul territorio. Nella primavera 2011 questo piano di investimenti è stato rimodulato per la sua fase conclusiva, prevedendo 18,6 milioni di euro per la cantierizzazione delle opere e 21,4 milioni per il piano di manutenzione: **a tutto il 2011, il budget complessivo di 40 milioni di euro a disposizione di ITEA SpA per gli interventi anti-crisi è stato interamente impiegato.**

39 Deliberazione della Giunta provinciale 15 gennaio 2010, n. 22.

40 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1696 del 2012.

41 Deliberazione della Giunta provinciale n. 2505 del 2012.

42 I piani strategici triennali sono elaborati in forza della convenzione che disciplina i rapporti finanziari tra la Società e la Provincia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 (programmazione concordata); i **piani strategici triennali di ITEA SpA**, approvati dalla Giunta provinciale, sono stati i seguenti: Piano strategico **2010-2012** (deliberazione 3 settembre 2010 n. 2067), Piano strategico **2012-2014** (deliberazioni 14 dicembre 2011 n. 2794 e 14 dicembre 2012 n. 2822), Piano strategico **2013-**

Con l'anno di riferimento 2013 ITEA SpA ha definito i propri **Piani di Miglioramento**⁴³ aziendale per rendere più efficienti i processi (in particolare per la manutenzione del patrimonio e la gestione energetica), per ridurre la spesa (costi per il personale dipendente) e per migliorare la qualità del servizio reso all'utenza (riduzione dei tempi amministrativi pratiche, qualificazione della vivibilità abitativa) anche attraverso la modifica dell'assetto della struttura interna della Società.

Anche per il periodo successivo al 2012 è stata confermata l'attuazione del Piano Straordinario 2007-2016 per l'edilizia abitativa sociale. Il significativo calo di risorse disponibili a disposizione del bilancio provinciale non ha comunque del tutto arrestato l'attività realizzativa di nuovi alloggi e la manutenzione straordinaria del patrimonio esistente e ha indotto la Provincia a orientare l'azione di ITEA SpA su proposte abitative coerenti con le nuove tipologie di fabbisogno generate dalla consolidata situazione di crisi economica attraverso l'offerta di **alloggi a canone moderato e concordato**. In tale contesto ITEA SpA ha introdotto **nuove modalità costruttive** e tecnologie⁴⁴ con un forte impegno in termini di sostenibilità (opere di bioedilizia, sviluppo di progetti indagini termografiche, sperimentazioni in campo geotermico applicato all'edilizia residenziale) e ha adottato **buone pratiche gestionali** per migliorare la vivibilità dei propri condomini.

A partire dal 2014 – in ragione dello scenario economico e finanziario non favorevole e dei contenuti della riforma della legge urbanistica provinciale approvata nel 2015 – l'attività di ITEA SpA è stata indirizzata verso il recupero del proprio patrimonio esistente con la **sospensione di nuove realizzazioni**. In attuazione di tali indirizzi e del finanziamento provinciale limitato alla copertura dei soli investimenti per le **attività di manutenzione straordinaria**, ITEA SpA ha concentrato la propria attività sugli **alloggi di risulta** e – con l'obiettivo di **minimizzare i tempi e i costi per la messa a disposizione** degli alloggi liberati e assicurare, ove possibile, un flusso di alloggi mirato a soddisfare i bisogni presenti sul territorio – ha consegnato **234 alloggi di risulta** nel corso del **2014**. Nell'anno **2015** gli **alloggi di risulta consegnati sono stati 534** con un aumento di oltre il 100% sull'anno precedente.

Dal 2007 al 2015 sono stati realizzati complessivamente **4.114 alloggi**, di cui **903 nuovi alloggi** e **3.211 alloggi di risulta**, che hanno permesso di conseguire il **68,57% di realizzazione del Piano straordinario 2007-2016**⁴⁵. La percentuale di **raggiungimento degli obiettivi del Piano riferita alla locazione a canone sociale** è stata del **64,03%** (3.842 alloggi realizzati, di cui 710 nuovi e 3.132 di risulta).

Dal punto di vista del **risultato di gestione**, si deve rappresentare che – vista la missione assegnata a ITEA SpA di offrire servizi di locazione di alloggi a una utenza prevalentemente "sociale" chiamata a corrispondere un canone "legale" determinato dalla Provincia – **la remunerazione della rendita immobiliare non è nella disponibilità della Società** la quale, peraltro, qualora ottenesse una remunerazione del proprio patrimonio immobiliare ai valori di mercato, sarebbe in grado di assicurare, con i ricavi teorici, l'equilibrio economico-finanziario al netto dei contributi della Provincia.

²⁰¹⁵ (deliberazioni 10 maggio 2013, n. 896 e 8 agosto 2013 n. 1690), Piano strategico **2014-2016** (deliberazioni 15 dicembre 2014 n. 2281 e 30 dicembre 2015 n. 2525).

43 I Piani di Miglioramento di ITEA SpA sono consultabili sul sito web www.itea.tn.it.

44 ITEA SpA riveste un ruolo importante nel campo delle innovazioni nel settore delle costruzioni, sperimentando materiali, tecniche e metodologie che possono essere alla base di programmi di ricerca e innovazione su diversi temi (energia, ambiente, welfare e politiche urbanistiche). Ad esempio, il modello "*Green Model House Itea*" costituisce il primo "*prototipo di casa verde in legno*" che sarà realizzato secondo criteri di eco-compatibilità, efficienza energetica e utilizzo di materiali a basso impatto ambientale (*green economy*) e implementato sul 10% degli alloggi previsti dal Piano Straordinario decennale (circa 300).

45 Il perseguimento concreto degli obiettivi del Piano Straordinario 2007-2016 per l'edilizia abitativa sociale ha richiesto, tra l'altro, alla Società di utilizzare l'**emissione di prestiti obbligazionari** per l'approvvigionamento finanziario da destinare agli investimenti.

Altro elemento di particolare rilievo è stato il **forte svantaggio determinato dal regime di imposizione fiscale** cui è stata assoggetta ITEA SpA⁴⁶ **fino a tutto il 2014**, in ragione della sua natura giuridica di società di capitali – peculiarità dell'Istituto trentino, del tutto diverso dagli istituti autonomi case popolari presenti nel resto del territorio nazionale che continuano a essere enti pubblici – che **ha compromesso la capacità di autonomo raggiungimento dell'equilibrio economico**: gli esercizi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 si sono chiusi con una perdita dopo le imposte; gli esercizi relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 si sono chiusi con un utile dopo le imposte⁴⁷.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (*legge di stabilità per il 2016*) che ha **modificato il regime fiscale applicabile alla ITEA SpA** (articoli 89 e 90), disponendo che le agevolazioni in materia di IRES previste per ex IACP si applicano anche alle ex IACP costituite in forma di società "*in house providing*", si è determinato per ITEA SpA l'abbassamento dell'aliquota IRES dal 27% al 13%, con una diminuzione dei costi di esercizio che per il 2015 è stata pari euro 1,988 milioni.

In forza di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2014 (*legge finanziaria provinciale per il 2015*), la disciplina provinciale in materia di imposta immobiliare ha escluso l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) agli immobili (fabbricati e aree) di proprietà di ITEA SpA, comportando minori costi sull'esercizio 2015 per circa 1,95 milioni di euro.

Anche per effetto delle dinamiche appena descritte, il **bilancio di esercizio 2015** di ITEA SpA è stato chiuso con un **utile, dopo le imposte, pari a 5.006.921,00 euro**.

Quale vantaggio per la finanza pubblica provinciale, va segnalato, in fine che, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale nel 2015, è stata autorizzata in favore di ITEA SpA una **concessione di credito infruttifera** (nella forma del finanziamento soci) per un importo massimo di euro 174.468.049 (124.715.973 euro corrispondenti alle quote capitale residue ed euro 49.752.076 corrispondenti all'indennizzo massimo), **per estinguere in via anticipata le emissioni obbligazionarie assunte da ITEA SpA nel periodo 2008-2014 per finanziare gli investimenti, che** ha comportato un risparmio pari a euro 10.444.781 quale differenza fra indennizzo dovuto per l'estinzione anticipata dei prestiti e il risparmio sugli interessi dovuti attualizzati.

46 **La normativa fiscale** applicabile alle **società di gestione immobiliare** è estremamente **penalizzante**: nel caso di ITEA SpA, la Società presenta un reddito fiscale imponibile IRES molto più consistente rispetto a quello civilistico; tale differenza è dovuta al fatto che l'attività immobiliare, molto rilevante per ITEA SpA, è tassata a "reddito fondiario": costi e ricavi relativi e derivanti dagli immobili (manutenzione, personale addetto, ammortamenti, altri costi e canoni di locazione) sono ripresi fiscalmente, rispettivamente in aumento e diminuzione dell'utile di bilancio e sostituiti dal reddito fondiario. La **locazione di immobili** residenziali (che è una delle attività principali della Società), la vendita di immobili residenziali e le operazioni accessorie alla locazione sono qualificate dalla normativa fiscale come attività **esente da imposta sul valore aggiunto**. **L'esenzione fiscale dall'imposta comunale** prevista dalla normativa nazionale per gli immobili destinati a **prima casa, non è applicabile ad ITEA SpA**.

Nel 2014, gli **oneri fiscali** per unità immobiliare (IRES, IRAP e IMU) hanno assorbito il **60% dei ricavi della gestione caratteristica** che, sommati agli altri costi di produzione, compromettono il raggiungimento dell'equilibrio economico.

47 Per approfondimento, consulta l'Appendice N. 2 al presente documento (ITEA SpA: struttura organizzativa, aree di attività, **bilancio**).

Obiettivo specifico N° 1 – MAGGIORE RISPOSTA AL BISOGNO CASA ESPRESSO DALLA POPOLAZIONE PIÙ VULNERABILE, tramite diverse modalità di intervento (*nuovi alloggi pubblici, canoni agevolati e contributi ai locatari per il pagamento del canone di locazione di mercato*)

Per il perseguimento dell'obiettivo, la Giunta provinciale ha **approvato** – con deliberazione 4 aprile 2008 n. 828⁴⁸ – il **Piano straordinario 2007-2016 per l'edilizia abitativa sociale** che costituisce il **piano straordinario di incremento del patrimonio di ITEA SpA per il decennio di riferimento** con un investimento complessivo di euro **817.514.551**.

Il Piano straordinario 2007-2016 – rispetto al quale si rinvia, per un approfondimento circa le modalità di sviluppo e il grado di attuazione, alla **APPENDICE N. 3**⁴⁹ al presente documento – ha richiesto, in particolare, a ITEA SpA di **ultimare la realizzazione del piano entro il 2016**, avviando tutte le operazioni necessarie per realizzare 3000 alloggi pubblici e 3000 alloggi di risulta nonché 3000 alloggi a canone moderato, attraverso uno specifico piano operativo sia con interventi diretti sia coinvolgendo le imprese locali. La realizzazione degli alloggi ha previsto interventi di:

- **costruzione** su aree di proprietà o su aree acquisibili a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati;
- **risanamento** di edifici in proprietà;
- **acquisto** di alloggi di nuova costruzione (intere costruzioni o porzioni autonome di fabbricati, con dimensioni idonee a non indurre impatti sociali negativi al contesto urbano nel quale vengono inserite e senza far lievitare al rialzo i valori medi di mercato praticati sul territorio del comune).

Il Piano straordinario ha altresì previsto che la Società dovesse valorizzare la filiera del legno trentino⁵⁰ attraverso un **"Piano strategico per la realizzazione degli alloggi in legno"** (con una azione di coordinamento dei principali attori locali e per la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico) e potesse effettuare interventi abitativi sperimentali – riguardanti le tipologie costruttive, le tecnologie installate e la sostenibilità ambientale – subordinatamente alla determinazione delle modalità di finanziamento degli interventi stessi⁵¹. In particolare, il Piano Straordinario impegnava ITEA SpA a realizzare in

48 Sulla base degli indirizzi e criteri per l'attuazione definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione 1 agosto 2007 n. 1674, come integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 2007 n. 2541. *"...I presenti indirizzi sono adottati ...al fine di orientare l'attività di ITEA SpA e di mettere la stessa nelle condizioni di elaborare un Piano straordinario di intervento finalizzato ad incrementare entro il 2016 la dotazione del patrimonio alloggiativi pubblico. Le scelte economiche e finanziarie contenute nel predetto Piano straordinario saranno adottate dalla Giunta provinciale previa l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali..."*.

49 APPENDICE N. 3 – **Piano straordinario 2007-2016**: interventi programmati, localizzazione e temporizzazione, ampliamento dell'offerta abitativa e incremento del patrimonio. **Grado di avanzamento e attuazione.**

50 In armonia con indirizzi già assunti dalla Provincia nella valorizzazione del legname trentino, ITEA SpA:

- si propone quale coadiutore per l'organizzazione della filiera del legno, che dovrà svilupparsi secondo due modalità temporali: realizzazione di un primo nucleo di abitazioni distribuite su un certo numero di comprensori, una volta che ciascun comune avrà messo a disposizione delle micro aree di circa 2000 metri quadro ciascuno; esecuzione di alcune strutture in legno su aree di proprietà dell'Istituto già individuate;
- partecipa alla filiera del legno, utilizzando risorse di provenienza dai boschi della provincia e comunque legname certificato;
- si è proposta da subito quale principale committente provinciale in grado di realizzare almeno il dieci per cento delle abitazioni programmate in legno per anno di attività;
- darà il proprio contributo per supportare l'organizzazione di un ente che formi e abiliti imprese di costruzioni e fornitori, commercializzi progetti e prodotti e sia in grado di certificare i risultati finali;
- assicura il supporto necessario ai competenti organi provinciali per adeguare il sistema formativo professionale alle esigenze anche individuando le fasi lavorative che potranno essere realizzate secondo le finalità del Distretto dell'Economia solidale di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2007.

51 L'**utilizzo del legno nelle costruzioni** rappresenta uno degli ambiti di maggiore interesse e di potenziale **sviluppo dell'edilizia sostenibile**. ITEA SpA ha investito per dare impulso allo sviluppo del comparto nel **mercato locale**. In particolare, al fine di ottenere

legno almeno il 10% delle abitazioni programmate (300 alloggi): la situazione realizzativa di questo tipo di alloggi, al 2015, è rappresentata nella Tavola seguente.

Piano Alloggi in LEGNO – Stato di attuazione al 2015			
Tipologia realizzativa	Località	Fase realizzativa	Numero Alloggi
Interventi	Cimone	in appalto	12
	Moena - Soraga	in appalto	3
	Dro	cantiere	12
Acquisizioni	Malé	progetto esecutivo	7
	Trento - Gardolo	consegnato	28
	Roveré della Luna	consegnato	23
Totale			85

ITEA SpA, in attuazione delle direttive generali per il funzionamento e l'attività della società indicate dalla Giunta provinciale nel provvedimento di approvazione del Piano straordinario 2007-2016 ha:

- dato attuazione al Piano straordinario 2007-2016 utilizzando **risorse proprie**, ivi incluse quelle derivanti dagli interventi di razionalizzazione del patrimonio abitativo e non abitativo, assumendo a riferimento dei trasferimenti da parte della Provincia l'importo annuo massimo di 21 milioni di euro e ricorrendo a operazioni di finanza straordinaria per mantenere idonee condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale con il raggiungimento di un risultato di esercizio positivo, prima delle imposte, nei primi cinque anni di attività;
- predisposto un **piano strategico** volto – con operazioni di **acquisto, vendita e permuta di alloggi e dismissione** – a ricondurre in proprietà esclusiva ITEA SpA i condomini composti anche di alloggi di proprietà di terzi o alienando alloggi pubblici inseriti in condomini privati⁵² (anche effettuando la ricognizione di tutti i contratti in vigore nel 2007 con enti, associazioni senza scopo di lucro, istituzioni e forze dell'ordine, per **recuperare immobili da destinare a fini abitativi**⁵³ attraverso piani operativi definiti d'intesa con la Provincia e con gli enti locali di riferimento) e un

maggiori prestazioni rispetto alle tipologie ordinarie di costruzione in termini di qualità, efficienza energetica, durabilità e comfort degli edifici, ITEA SpA ha sottoscritto, nel 2011, un **protocollo d'intesa – con Arca Casa Legno Srl (Trentino Sviluppo) e Distretto Tecnologico Trentino** – per l'utilizzo del sistema di **certificazione ARCA** nella realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia sociale in legno. **La realizzazione di questi alloggi è stata avviata solo dopo il 2011** (anche a causa della rapida evoluzione delle tecniche costruttive, della sperimentazione di nuovi materiali e della individuazione di modelli organizzativi e costruttivi di sistema più idonei alle necessità abitative che si presentano nell'edilizia abitativa sociale) e, nel 2012, ITEA SpA ha sottoscritto un'intesa di collaborazione tecnica, per la costruzione di alloggi sociali e comunitari in legno, con la Société d'habitation du Québec (SHQ).

52 ITEA SpA provvederà ad **acquisire** gli alloggi negli edifici in cui è già proprietaria di almeno il 75% del numero complessivo di alloggi esistenti e ad **alienare** gli alloggi negli edifici in cui è proprietaria al massimo del 25% del numero complessivo di alloggi esistenti.

Alloggi di proprietà ITEA SpA al 2007

	8.996
presenti in edifici in cui ITEA SpA è proprietaria almeno del 75% dell'intero fabbricato	237* Stime
presenti in edifici in cui ITEA SpA è proprietaria al max del 25% del fabbricato	157*

In considerazione del fatto che l'acquisizione pone diverse problematiche derivanti dalla disponibilità dei proprietari di addvenire alla cessione e riguardanti l'economicità dell'operazione di acquisto – non solo in termini finanziari (elevati costi dell'investimento), ma anche tecnico-amministrativi (stime degli alloggi, personalizzazioni degli alloggi incompatibili con gli standard di edilizia residenziale pubblica) e di tempistica (contenziosi con i proprietari in merito al valore di stima) – ITEA SpA avvierà una **prima fase** (dismissione alloggi in fabbricati dove la proprietà della Società è al massimo del 25% del totale degli alloggi). Solo successivamente la seconda fase (acquisizione alloggi per ricostituire l'unitarietà dell'edificio)

Alloggi **da vendere** (offerta ad un prezzo di mercato): "da risulta" non occupati 100% entro dicembre 2008
 "occupati" acquistati dagli occupanti 30% negli anni 2009 e 2010
 "occupati" in piano mobilità coattivo 70% negli anni 2009 – 2012.

piano strategico di **dismissione delle unità immobiliari ad uso non abitativo di proprietà**⁵⁴, concorrendo ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario della società;

- attivato un **piano operativo di riorganizzazione aziendale** finalizzato a rendere efficiente la struttura (anche sulla base del confronto con analoghe aziende, anche private, che operano nel medesimo settore di attività, anche in altre realtà territoriali);
- definito un **piano sicurezza**, d'intesa con la Provincia e gli enti locali, per elevare i profili della sicurezza e della vivibilità degli agglomerati urbani caratterizzati da elevata presenza di alloggi di edilizia abitativa pubblica⁵⁵;
- predisposto un **piano di mobilità degli inquilini**⁵⁶ (cambio alloggio volontario o consensuale o connesso ad interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare), anche per contenere i costi connessi, nonché **piani operativi** d'intesa con gli enti locali **per ridurre la morosità** (degli assegnatari e ex assegnatari degli alloggi pubblici)⁵⁷;
- redatto, annualmente, il **bilancio sociale** della propria attività.

53 Gli **Alloggi** che risultavano, nel 2007, **assegnati temporaneamente ad enti e associazioni** senza scopo di lucro con finalità di accoglienza e di assistenza ovvero di recupero sociale erano **170** sull'intero territorio provinciale.

54 ITEA SpA procederà alla **vendita di Spazi ad uso diverso da quello abitativo**, preferibilmente negli edifici dove risulta essere proprietaria al massimo del 40% degli alloggi esistenti e alla vendita sul libero mercato anche delle unità immobiliari non abitative site in fabbricati dove non sono presenti unità abitative.

Unità immobiliari non abitative in edifici con proprietà di ITEA SpA < al 40% dove vi è anche la presenza di alloggi	16*
Unità immobiliari non abitative di totale proprietà ITEA SpA presenti in edifici dove non vi sono alloggi	72*
Totale unità non abitative alienabili	88*

55 Prevede, tra l'altro, azioni di **intervento a carattere preventivo e risolutivo delle conflittualità sociali** per particolari situazioni di utenza debole (nell'ambito del protocollo di intesa con il Servizio di Salute Mentale di Trento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari), azioni di **promozione del miglioramento dei rapporti tra società e inquilinato** (formazione di *referenti condominiali* nella gestione delle relazioni condominiali e collaborazioni esterne per il *servizio di supporto socio-relazionale* verso l'utenza; *fiduciari di zona*, cooperative sociali), forme di collaborazione con l'inquilinato, rapporti e scambi informativi anche attraverso la partecipazione di proprio personale alle assemblee condominiali; azione di **educazione alla civile convivenza** (nuova utenza residente in aree ad alta concentrazione abitativa, anche con corsi formativi; azione di **controllo del buon utilizzo dell'alloggio** (pertinenze, spazi comuni) e del **rispetto dei regolamenti condominiali**.

56 Piano straordinario **mobilità utenti** in condizioni di esubero di superficie – **Cambio alloggio**.

Al 2007, su circa 8.900 alloggi in locazione, erano 4.750 i nuclei residenti in alloggi di superficie maggiore a quella massima prevista. La distribuzione del numero di alloggi in fasce % di sottoutilizzo risultava la seguente:

fino a 25%	2.208
da 25 a 50%	1.377
da 50 a 75%	844
da 75 a 100%	275
oltre 100%	46
Totale	4.750

n. 321 alloggi oggetto della prima fase di intervento entro il 31 dicembre 2008.

57 Il valore complessivo del debito della **morosità** (alloggi, garage, posti macchina, unità commerciali, spese condominiali) ammontava, al 2007, ad **euro 3.577.945**:

	Soglie di morosità			
	€ 20,00	€ 50,00	€ 150,00	€ 500,00
<i>utenza attiva</i>	1.391.859,53	1.382.491,96	1.330.119,63	1.102.386,41
<i>utenza uscita</i> (ex assegnatari)	1.935.724,43	1.933.393,42	1.922.072,03	1.867.566,49
Totale	3.327.583,96	3.315.885,38	3.252.191,66	2.969.952,90

In considerazione della delicata situazione sociale dei soggetti occupanti gli alloggi pubblici, ITEA SpA deve favorire la concessione di **rateizzazioni**, attivare forme di collaborazione con le strutture socio-assistenziali del territorio al fine di responsabilizzare l'utente moroso e operare per il rientro della posizione debitoria, in modo rigoroso e tempestivo, anche attivando **azioni legali** sia per il recupero del credito che per rientrare, nei casi più gravi, nella disponibilità dell'alloggio.

L'evoluzione del fabbisogno abitativo, nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge provinciale è stato caratterizzato dall'impoverimento delle fasce più basse del ceto medio⁵⁸, da configurazioni del nucleo familiare legate all'aumento delle separazioni e al formarsi di nuclei mono-personali, da effetti speculativi del mercato immobiliare e da dinamiche finanziarie ed economiche meno favorevoli. Per fronteggiare le nuove esigenze – accanto allo strumento tradizionale dell'edilizia sociale, che rimane il più rilevante – sono state introdotti **specifici interventi per le fasce vulnerabili per reddito** tra cui la **locazione a canone moderato** per la quale il Piano Straordinario 2007-2016 ha previsto la realizzazione di **3000 alloggi**.

È da segnalare che il **grado di attuazione al 31 dicembre 2010 del Piano Straordinario 2007-2016** è stato assunto come base per la definizione del **Programma triennale di attuazione per gli anni 2009-2011**, adottato da ITEA SpA in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 12 bis⁵⁹ "*Misure straordinarie di localizzazione di alloggi*" della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.

Il Programma triennale ha individuato,⁶⁰ su scala comunale (o zona limitrofa di influenza comunale), il numero di alloggi a canone sociale e di alloggi a canone moderato che ITEA SpA era autorizzata ad acquistare, a realizzare o per i quali poteva avviare l'iter di costruzione o ristrutturazione entro il 31 dicembre 2010: complessivamente **1.005 alloggi a canone sociale e 691 a canone moderato**.

L'analisi del **fenomeno locativo sul territorio provinciale**, effettuata per la predisposizione del Programma triennale, ha evidenziato la concentrazione dei nuclei in affitto nei maggiori centri abitati⁶¹, anche in ragione della disponibilità di servizi pubblici e di occasioni lavorative, e l'aumento delle famiglie con un numero medio di componenti per nucleo ridotto (fenomeni entrambi che concorrono a favorire l'aumento della domanda di abitazione in locazione soprattutto da parte dei nuclei di nuova formazione rappresentati da single, giovani coppie o famiglie di immigrati).

58 Progressivo appiattimento verso il basso delle capacità di reddito delle fasce medie della popolazione che, in concomitanza con andamenti speculativi e tensioni del mercato immobiliare, hanno visto indebolire il proprio potere d'acquisto sia nei confronti della proprietà immobiliare, per molti ormai divenuta opzione economicamente proibitiva, sia verso il mercato dell'affitto, sempre più selettivo per prezzi ed altre questioni legate alla rigidità dell'offerta locativa dell'intero sistema immobiliare.

59 La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria provinciale per il 2010, prevede che "*al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di ITEA SpA previsto dall'art. 4, comma 7, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo*".

60 Per la individuazione degli **alloggi da realizzare** sono state definite le seguenti **linee generali**:

- esame della domanda di alloggio pubblico sul territorio provinciale al 31 dicembre 2008;
- ricognizione del patrimonio abitativo esistente non utilizzato e del patrimonio immobiliare non abitativo dismesso di proprietà comunale;
- verifica del patrimonio di edilizia abitativa pubblica (alloggi di ITEA SpA e dei comuni) esistente su ciascun comune della provincia di Trento;
- salvaguardia del territorio con privilegio alla scelta del recupero dell'esistente rispetto alla localizzazione di nuove aree;
- localizzazione di alloggi a canone sociale in aree geografiche dotate di servizi e che hanno un carico abitativo di alloggi pubblici rispetto alla popolazione residente inferiore al parametro 20 (parametro = numero alloggi su 1000 abitanti) con conseguente esclusione dei 12 comuni ad alta tensione abitativa individuati con delibera della Giunta provinciale n. 3016 di data 30 dicembre 2005 (*Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Mori, Lavis, Ala, Cles, Levico Terme, Borgo Valsugana, Mezzolombardo*) che già sono dotati di un numero di alloggi pubblici superiore al parametro 20;
- localizzazione di alloggi a canone moderato nei 12 Comuni ad alta tensione abitativa ove è presente la domanda di alloggi in locazione e dove i canoni di affitto sono più elevati;
- rinvio della localizzazione di alloggi nei comuni a vocazione turistica ad un ulteriore documento di attuazione del piano decennale di incremento degli alloggi di ITEA SpA.

61 In modo particolare nella Valle dell'Adige (comune di Trento), in Alta Valsugana, nel Basso Sarca (comune di Riva del Garda) e in Vallagarina (comune di Rovereto).

La **programmazione** degli interventi previsti per il triennio 2009-2011, riferita agli **alloggi a canone moderato**, ha stabilito di localizzare gli alloggi **nei dodici comuni ad alta tensione abitativa**, oltre che nel territorio dei comuni che avessero segnalato la disponibilità di immobili da recuperare e da destinare a tale funzione in relazione al livello del costo dell'affitto. I comuni limitrofi ai dodici ad alta tensione abitativa potevano anch'essi concorrere a individuare immobili o aree da destinare al canone moderato.

Nuclei familiari residenti – Titolo di godimento dell'alloggio (%)				
Comuni ad Alta Tensione Abitativa	Proprietà	AFFITTO	Altro	Totale
Ala	76,0	18,3	5,7	100
Arco	73,2	19,4	7,4	100
Borgo Valsugana	80,8	13,7	5,5	100
Cles	71,1	23,1	5,8	100
Lavis	77,8	16,3	6,0	100
Levico Terme	79,6	13,2	7,2	100
Mezzolombardo	72,1	21,1	6,8	100
Mori	75,0	18,7	6,3	100
Pergine Valsugana	77,9	16,0	6,1	100
Riva del Garda	65,1	28,9	6,0	100
Rovereto	67,4	26,9	5,7	100
Trento	69,3	25,5	5,2	100

Per fornire **risposta abitativa** anche alla **domanda**, in prevedibile espansione, proveniente dalle **fasce vulnerabili per reddito** – e per fornire loro tutele contro i fenomeni speculativi del mercato e a supporto del peso delle congiunture economiche sfavorevoli sui loro redditi – ITEA SpA ha iniziato, con l'anno 2009, a realizzare **alloggi a canone moderato**.

Gli enti locali interessati, negli anni successivi, hanno pubblicato i bandi necessari per la formazione delle graduatorie utili all'assegnazione degli alloggi messi a disposizione da ITEA SpA, dal fondo provinciale per l'housing sociale o di proprietà degli stessi enti locali.

Alloggi a canone moderato* – per anno: 2010-2015			
ANNO	CONTRATTI in essere	BANDI	Localizzazione
2010		39	Nuovi bandi: 20 a Rovereto e 19 a Nago Torbole
2011	21		Contratti in essere: 9 a Rovereto e 12 a Nago-Torbole
2012	14	20	Contratti in essere: 14 a Serravalle di Ala Nuovi bandi: 20 a Caldonazzo
2013	59	0	Contratti in essere: 20 a Caldonazzo e 39 a Trento (Melta di Gardolo)
2014	0	7	Contratti in essere: 10 a Trento, 1 a Arco, 1 a Nago-Torbole, 1 a Ala, 2 nella città di Rovereto Nuovi bandi: 7 a Sant'Orsola Terme
2015	44	42	Contratti in essere: 29 a Trento, 7 a Sant'Orsola, 7 a Roverè della Luna e 1 a Caldonazzo. Nuovi bandi: 28 a Trento e 14 a Roverè della Luna (di cui 7 poi banditi a canone concordato)

* Con canoni tra un minimo di euro 260 ed un massimo di euro 580.

Dal 2009 ITEA SpA ha anche avviato le prime **locazioni a canone concordato**⁶² rivolte ad un'utenza simile, per condizione economica posseduta, a quella destinataria di alloggi in locazione a canone moderato (tipicamente single o giovani coppie), ma con modalità più snelle e rapide per l'assegnazione dell'alloggio. Il canone concordato ha permesso ad ITEA SpA di muoversi liberamente sul mercato della locazione abitativa, gestendo le fasi di predisposizione e pubblicazione del bando e di formazione delle graduatorie, e di condurre il processo di locazione agevolata nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge n. 431 del 1998. Va precisato che ITEA SpA ha individuato gli alloggi da destinare alla locazione a canone concordato tra quelli non idonei, per caratteristica strutturale o per localizzazione, alla locazione a canone sociale.

Alloggi a canone concordato* – per anno: 2009-2015			
ANNO	CONTRATTI in essere	BANDI	Localizzazione
2009	22	0	Contratti in essere: 11 a Trento, 10 a Rovereto e 1 a Telve Valsugana, con canoni tra un minimo di euro 125 ed una massimo di euro 443
2010	24	0	Contratti in essere: 11 a Trento, 10 a Rovereto, 1 a Telve Valsugana e 2 a Riva del Garda
2011	30	0	Contratti in essere: 1 a Trento, 12 a Rovereto, 2 a Nago-Torbole, 5 a Aldeno, 2 a Riva del Garda, 2 a Vallarsa, 2 a Trambileno, 1 a Ledro, 1 ad Ala e 2 a Praso
2012	16	0	Contratti in essere: 7 a Trento, 8 a Rovereto e 1 a Vallarsa**
2013	1	10	Contratti in essere: 1 ad Arco Nuovi bandi: 10 alloggi variamente ubicati nel comune di Trento
2014	13	11	Contratti in essere: Nuovi bandi: 4 a Trento, 2 a Vallarsa, 2 a Rovereto, 1 a Ala, 1 a Nago-Torbole e 1 a Arco
2015	37	19	Contratti in essere: 7 a Trento, 23 a Aldeno, 4 a Roverè della Luna, 2 a Vallarsa e 1 a Rovereto Nuovi bandi: 5 a Trento, 2 a Aldeno, 1 a Vallarsa, 7 a Roverè della Luna e 4 a rovereto

* Con canoni tra un minimo di euro 165 ed un massimo di euro 480.

** La riduzione rispetto agli anni precedenti rappresenta indice di coerente applicazione: considerato che il canone concordato è stato utilizzato anche in funzione sussidiaria al canone moderato; conseguentemente alla modifica, del 2012, al regolamento di esecuzione della legge n. 15 del 2005 – che ha ampliato i limiti massimi e minimi dell'indicatore ICEF (0,18/0,39) – la locazione a canone concordato ha ripreso più propriamente il suo carattere di specialità parallelamente al consolidamento del canone moderato come elemento strutturale del sistema.

Gli interventi a canone moderato realizzati da ITEA SpA sono stati integrati, **a partire dal 2012** da ulteriori **350 alloggi** realizzati attraverso l'utilizzo di uno **strumento di partenariato pubblico/privato** costituito da uno **specifico fondo immobiliare**⁶³ (Fondo Housing Sociale Trentino).

62 Si tratta di un percorso, parallelo all'edilizia sociale, che completa la missione di ITEA a forte identità sociale e la rende più attuale verso le problematiche più recenti: intervento organico a medio-lungo termine, per affiancare alla normale offerta abitativa a canone sociale un'adeguata offerta a canoni equi e non speculativi. Il canone concordato fa riferimento ai contratti di locazione che si assumono secondo la disciplina privatistica, nell'ambito di un settore del libero mercato che la normativa definisce come "locazione agevolata": colloca l'intesa contrattuale delle due parti all'interno di precisi vincoli, assunti a tutela del locatario per garantirlo appunto da fenomeni speculativi del mercato, definendo il livello del canone nell'ambito di limiti massimi stabiliti dai cosiddetti "Accordi Territoriali", stipulati nelle zone a più alta tensione abitativa tra il Comune di appartenenza e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei proprietari e degli inquilini. I contratti sono stipulati per una durata contrattuale di anni 3+2.

63 La promozione del FHST è stata disposta dalla legge finanziaria provinciale per l'anno 2010. Il FHST è stato istituito in data 16 ottobre 2013, a seguito dell'aggiudicazione del bando di gara indetto dalla Provincia stessa al RTI Finint SGR-Pensplan SGR. Esso ha poi ottenuto anche la sottoscrizione del FIA (Fondo Investimenti per l'Abitare) gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti SGR, principale investitore a livello nazionale nel settore dell'housing sociale.

Il **Fondo Housing Sociale Trentino (FHST)** – nato per affrontare il problema del disagio abitativo a favore di soggetti che non possono accedere né all'edilizia sociale né al bene casa a condizioni di mercato – costituisce il nuovo strumento per dare sostegno ai nuclei familiari vulnerabili, senza sostituirsi ad altri strumenti già attivati negli anni precedenti⁶⁴.

Il Fondo FHST, promosso dalla Provincia, con la finalità di affrontare il problema del disagio abitativo, offrendo alloggi a canone moderato è gestito da **società di gestione del risparmio selezionate con gara** che – tenuto conto della finalità del progetto, dell'indipendenza nelle valutazioni delle opportunità di investimento e della tutela dei quotisti – operano secondo un **piano di acquisizione**, anche nel rispetto del principio del risparmio del territorio.

Nel contesto di crisi del mercato immobiliare, considerata l'esigenza di dare veloce attivazione del nuovo strumento, il FHST è stato orientato a **iniziative immobiliari già avviate e disponibili sul mercato** e ha coinvolto il sistema bancario nelle operazioni immobiliari⁶⁵.

Il FHST, gestito dal **raggruppamento temporaneo di imprese di SGR**, selezionato con gara, **formato da Pensplan Invest Sgr e Finint Sgr**, ha iniziato la propria attività nel dicembre 2013 e ha rappresentato per il territorio una prima esperienza per affrontare il problema del disagio abitativo attraverso un modello di partenariato pubblico-privato realizzato con lo strumento del fondo immobiliare chiuso.

Nel FHST il quotista principale è il **Fondo Investimenti per l'abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti Investimenti Sgr** e la **Provincia interviene sia con contributi che con apporti al Fondo**.

Le sottoscrizioni ammontano complessivamente a quasi 69 milioni di € di cui quelle della Provincia, tramite Cassa del Trentino, sono una quota circa del 18% per un ammontare di 12,2 milioni di €.

L'obiettivo strategico del FHST è quello di realizzare e gestire circa **500 alloggi** localizzati **esclusivamente nei Comuni del territorio della Provincia Autonoma di Trento** e considerati **ad alto fabbisogno abitativo** (Trento, Rovereto, Cles, Levico Terme, Pergine Valsugana, Borgo Valsugana, Riva del Garda, Arco, Ala, Mori, Lavis, Mezzolombardo), da destinare interamente alla locazione calmierata per almeno otto anni al fine di destinare tutti gli alloggi alla locazione con un **canone scontato del 30% rispetto al mercato per non meno di otto anni**.

Per l'assegnazione degli alloggi gli enti locali stipulano con il FHST specifiche convenzioni e svolgono le attività relative alla predisposizione del bando per gli alloggi sociali in locazione a canone moderato e alla relativa pubblicazione, alla formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie, nonché alla comunicazione al Fondo dell'elenco dei soggetti con i quali stipulare i contratti di locazione a canone moderato.

Il FHST ha affidato a **CoopCasa – Società consortile a responsabilità limitata** – la gestione dei servizi immobiliari (attività di carattere tecnico/manutentivo relativamente agli Immobili e agli impianti, ivi inclusa la gestione operativa degli affidamenti dei lavori ai fornitori - raccolta delle offerte, presentazione delle offerte alla SGR, coordinamento dei fornitori incaricati dalla SGR, supervisione e verifica del lavoro svolto - nonché i rapporti con le compagnie assicurative) e i rapporti

64 Gli alloggi del Fondo sono destinati a nuclei familiari, giovani coppie di coniugi, giovani coppie di conviventi more-uxorio e nubendi. E sono assegnati in base al possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o di un altro stato appartenente all'Unione Europea, della residenza anagrafica in provincia di Trento in via continuativa da almeno tre anni, della condizione economico-patrimoniale compresa tra 0,18 e 0,39 dell'indicatore ICEF, della non titolarità di un diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su altro alloggio idoneo e riconducibile per intero al nucleo familiare richiedente. Gli alloggi possono essere ceduti agli assegnatari, tenuto conto dei prezzi di mercato rilevati al momento della vendita.

65 Dall'ordinaria operatività del FHST può conseguire lo smobilizzo a beneficio delle imprese coinvolte che spesso sono caratterizzate da un elevato tasso di indebitamento nei confronti del sistema bancario.

con l'inquinato (attività di amministratore di condominio nonché attività di accompagnamento sociale degli inquilini anche per rispondere in modo adeguato alle esigenze degli assegnatari nel rispetto delle finalità sociali degli interventi immobiliari). Gli **alloggi sociali acquistati dal FHST da locare a canone moderato** (tenuto conto anche dei preliminari di compravendita) nel 2015 risultano 275, mentre altri 64 alloggi sono in fase di negoziazione avanzata. Di questi alloggi sono stati locati 60 e altri 46 sono in fase di assegnazione o in corso di bando.

Al FHST possono essere conferite anche da parte di ITEA SpA unità immobiliari non destinate a edilizia residenziale.

Per sintetizzare il **grado di conseguimento dell'obiettivo specifico N° 1 in termini di risposta al bisogno casa espresso dalla popolazione più vulnerabile**, si rappresentano, nelle Tavole seguenti, gli andamenti delle variabili principali che hanno connotato la politica provinciale per la casa **in vigore della legge provinciale n. 15 del 2005** (periodo 2007-2015) e, in particolare, del **fabbisogno abitativo espresso** e relativo grado di **soddisfazione**, dell'**incremento del patrimonio** e dell'**ampliamento dell'offerta abitativa sociale**.

Per un approfondimento in merito al fabbisogno abitativo espresso e al grado di soddisfazione, si rinvia alla **APPENDICE N. 4⁶⁶** al presente documento.

SODDISFAZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO (espresso in DOMANDE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)											
ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Fabbisogno abitativo (Totale richieste)</i>	4.634	5.565	5.039	5.083	6.335	6.799	7.532	6.338	4.899	4.216	3.957
<i>Assegnazioni alloggi (Totale nell'anno)</i>	509	526	575	394	527	316	313	353	242	166	302
Soddisfazione del fabbisogno %	10,9	9,4	11,4	7,7	8,3	4,6	4,2	5,5	4,9	3,9	7,6

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA ABITATIVA – Incremento del patrimonio										
PATRIMONIO ITEA SpA al 31 dicembre	ANNO									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alloggi destinati alla locazione	9.696	9.980	10.046	10.200	10.437	10.459	10.575	10.624	10.675	10.744
Alloggi con Patto di Futura Vendita	408	358	307	269	240	218	185	124	67	24
Totale unità ABITATIVE in locazione	10.104	10.338	10.353	10.469	10.677	10.677	10.760	10.748	10.742	10.768
Unità NON abitative in gestione	5.246	5.479	5.554	5.752	5.938	5.847	5.932	5.940	6.011	6.056
TOTALE Unità Immobiliari gestite	15.350	15.817	15.987	16.221	16.615	16.524	16.692	16.688	16.753	16.824

66 APPENDICE N. 4 – Il fabbisogno abitativo espresso e il grado di soddisfazione.

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE	ANNO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AVANZAMENTO % al 31 dicembre									
Alloggi a canone SOCIALE (SOSTENIBILE)									
NUOVE REALIZZAZIONI (% relativa)	36 (1,20)	204 (6,80)	384 (12,80)	421 (14,03)	470 (15,67)	549 (18,30)	612 (20,4)	622 (20,7)	709 (23,6)
di RISULTA (% relativa)	406 (13,53)	738 (24,60)	1.015 (33,83)	1.398 (46,60)	1.761 (58,70)	2.106 (70,20)	2.393 (79,77)	2.613 (87,1)	3.133 (104,4)
% sul totale generale di Piano per gli alloggi da locare a canone SOCIALE (previsti 3.000 nuovi + 3.000 da risulta)	7,37	15,70	23,32	30,32	37,18	44,25	50,08	53,92	64,03

PIANO STRATEGICO 2009-2011 EDILIZIA ABITATIVA SOCIALE	ANNO							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
AVANZAMENTO % al 31 dicembre								
Alloggi a canone MODERATO (% relativa)	-	20 (2,89)	41 (5,43)	57 (8,16)	116 (16,67)	116 (16,67)	162 (23,44)	
Alloggi a canone CONCORDATO (% relativa)	18 (2,60)	34 (4,92)	54 (7,98)	55 (8,05)	56 (8,22)	70 (10,25)	110 (15,92)	
% sul totale generale di Piano (previsti 691 Alloggi)	2,60	7,81	13,41	16,37	24,89	26,92	39,36	

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA ABITATIVA – Incremento del patrimonio												
INDICATORE	ANNO											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
alloggi in progettazione	823	734	714	480	592	573	625	553	605	628	547	547
alloggi appaltati				77	82	97	127	133	75	34	79	79
alloggi in corso di realizz. / ristrutturazione	637	482	417	272	153	221	294	331	347	295	322	224
alloggi ultimati	329	261	80	37	207	39	25	38	72	24	94	12
alloggi di risulta ristrutturati	215	289	256	406	332	363	388	396	346	288	234	534
acquisizioni immobili (da ristrutturare)	3	1	1	3	0	308	291	375	393	383	368	428
acquisizioni di aree	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
alloggi CONSEGNATI, di cui:												
<i>su NUOVE costruzioni</i>			63	24	108	145	44	19	61	101	10	124*
<i>su edifici RISTRUTTURATI</i>			56	4	57	43	24	6	32	13	0	35
<i>su immobili acquistati in Alta Sorveglianza</i>			0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>su RISULTA</i>			256	406	332	363	388	396	346	288	234	534
Totale ALLOGGI consegnati				442	497	551	456	421	439	402	244	695*

* 64 + 60 permuta con PAT; (653 + 60)

% per anziani e disabili	>= 5%	>= 5%	>= 5%	>= 5%								
% alloggi piccoli (1 stanza - 1 persona)	25	25	25	25								
% alloggi medi (2 stanze - 3/4 persone)	50	50	50	50								
% alloggi grandi (3 stanze / + 4 persone)	25	25	25	25								
% alloggi accessibili / Totale consegnati	6,5	7,2	8,8	6,5	5,9	6,5	9,3	6,3	7,2	8,5	10,6	13,1
% alloggi accessibili / Totale nuovi consegnati	13,2	11	33,3	18,9	6,9	16,1	42,3	14,5	10,7	7,2		35,3
% alloggi accessibili / Totale risulta consegnati	3,1	3,6	3,7	4,5	5,3	1,9	4,5	5,14	6,5	8,9	10,6	7,7

Obiettivo specifico N° 2 – DETERMINAZIONE DI BENEFICI SUL SISTEMA ECONOMICO LOCALE, a seguito di un forte coinvolgimento dei soggetti privati (*singoli e imprese proprietari di alloggi da locare, imprese costruttrici e indotto e agenzie*)

Gli interventi in favore dei destinatari dei sostegni previsti dalla disciplina provinciale della casa hanno favorito, seppure indirettamente, l'intera **comunità** trentina, producendo un **effetto redistributivo della ricchezza**, tramite l'incremento della potenziale capacità di spesa di soggetti che, altrimenti, avrebbero dovuto sostenere maggiori costi per l'affitto o per l'acquisto della prima casa di abitazione. Il risparmio generato in favore degli utenti ITEA SpA⁶⁷ con l'applicazione dei canoni di locazione agevolati e di prezzi di cessione vantaggiosi per il riscatto degli alloggi da parte di ex-locatari, hanno consentito una loro maggiore disponibilità verso altre forme di spesa procurando a loro volta un beneficio economico indotto su altre categorie e componenti della comunità locale.

Con riferimento specifico ai **nuclei famigliari**⁶⁸, i canoni agevolati hanno costituito un beneficio economico implicito. L'assetto normativo previgente alla legge provinciale n. 15 del 2005 aveva individuato 10 fasce di reddito, a ciascuna delle quali corrispondeva una percentuale da prendere come riferimento per il calcolo dell'affitto (legge provinciale n. 21 del 1992). L'importo da versare a titolo di affitto veniva calcolato prendendo come base il "**canone oggettivo**" – definito considerando la consistenza, le caratteristiche e le condizioni abitative dell'alloggio⁶⁹ e comunque inferiore del 20% ai canoni di locazione praticati sul mercato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – sulla base del quale l'Istituto ITEA, applicando le percentuali di contribuzione previste per ciascuna fascia di reddito, determinava il "**canone soggettivo**", cioè quello **effettivamente applicato agli inquilini in base alla fascia di reddito di appartenenza** del nucleo familiare dell'assegnatario.

La differenza tra il canone oggettivo, quello richiesto in base alle sole caratteristiche dell'alloggio, **e il canone soggettivo**, quello pagato realmente dall'assegnatario, **costituisce il beneficio economico che si traduce in effettivo risparmio** per i nuclei famigliari assegnatari degli alloggi pubblici: considerando le somme fatturate a titolo di canone d'affitto emerge l'effetto redistributivo, la cui entità diminuisce all'aumentare della fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare.

La differenza tra canone oggettivo e canone soggettivo per ciascuna fascia di reddito evidenzia lo sforzo che l'ente pubblico ha sostenuto per assicurare alle famiglie assegnatarie un'importante risorsa a integrazione del rispettivo bilancio familiare: **il beneficio economico medio mensile per famiglia risultava nel 2006 pari a € 234,51** e la differenza tra canone oggettivo e canone soggettivo, nelle prime quattro fasce di reddito, è stata sempre mediamente superiore ai € 280 .

67 Il sistema provinciale dell'edilizia abitativa prevede normativamente che gli assegnatari siano titolari di alloggi che vengono locati ad un **canone particolarmente agevolato**, cosiddetto canone **sostenibile**, rispetto al mercato privato degli affitti. In linea di massima, chi beneficia di un alloggio pubblico in locazione può soddisfare, a condizioni appunto sostenibili, le proprie necessità abitative, date condizioni del nucleo familiare di norma espressive di fragilità economico o sociale. Abitare una casa ITEA SpA rende possibile la soddisfazione di un bisogno primario in condizioni di sostenibilità e, quindi, con un vantaggio rispetto alle soluzioni di mercato.

68 Il requisito fondamentale per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica e per rimanere titolare del contratto è costituito dal rispetto dei limiti di reddito. La normativa in vigore a tutto il 2006 prevedeva due limiti di reddito: il primo, più restrittivo, si applica per la formazione delle graduatorie di accesso all'alloggio o per il subentro nel contratto di locazione, mentre il secondo, più ampio, deve essere rispettato per poter rimanere titolari dell'alloggio stesso.

69 Rilevati in occasione della formazione e dell'aggiornamento dell'inventario del patrimonio abitativo.

I contratti di locazione in essere al dicembre 2006 hanno determinato, in termini assoluti, un importo fatturato mensile per canoni soggettivi di € 943.000,00 pari quasi ad un terzo del totale (€ 2.960.000,00) che avrebbe dovuto essere fatturato con l'applicazione del canone oggettivo. **L'esborso da parte della finanza pubblica provinciale a vantaggio degli assegnatari di alloggi pubblici equivaleva, su base annuale, a € 24.204.000,00.**

Canone "soggettivo" e canone "oggettivo" – Media mensile al dicembre 2005-2007															
Fasce di reddito	ANNO														
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	Nuclei familiari			%			Canone soggettivo medio €			Canone oggettivo medio €			Differenziale medio mensile €		
1 ^a	1.559	1.335	1.316	18,53	15,52	15,00	22,38	22,12	21,38	336,48	346,29	349,56	314,1	324,17	328,18
2 ^a	723	711	661	8,59	8,27	7,54	36,52	35,46	36,38	321,84	329,64	340,67	285,32	294,18	304,29
3 ^a	851	774	737	10,12	9,0	8,40	49,16	48,80	48,95	349,9	354,27	363,41	300,74	305,47	314,46
4 ^a	835	854	853	9,93	9,93	9,72	71,82	69,67	72,11	355,42	355,36	369,73	283,6	285,69	297,62
5 ^a	1.305	1.377	1.382	15,51	16,01	15,75	96,66	97,63	97,85	335,63	349,97	353,53	238,97	252,34	255,68
6 ^a	1.284	1.435	1.491	15,26	16,68	17,00	122,41	124,27	125,54	325,96	338,72	344,62	203,55	214,45	219,08
7 ^a	968	1.076	1.182	15,51	12,51	13,47	180,05	186,40	188,61	324,58	341,31	348,27	144,53	154,91	159,66
8 ^a	483	554	606	5,74	6,44	6,90	226,03	230,10	237,54	320,34	332,69	346,18	94,31	102,59	108,64
9 ^a	253	276	320	3,01	3,21	3,65	278,18	285,73	288,38	326,47	339,86	346,31	48,29	54,13	57,93
10 ^a	156	209	224	1,86	2,43	2,55	317,33	342,24	340,49	317,69	347,17	347,03	0,36	4,93	6,54

La legge provinciale n. 15 del 2005 ha riformato la metodologia di calcolo dei canoni e previsto il canone sostenibile. Al fine di assicurare una adeguata transizione verso l'applicazione definitiva della nuova metodologia di calcolo, anche attraverso specifiche simulazioni⁷⁰, la Giunta provinciale ha congelato i canoni di locazione relativi agli anni 2007 e 2008, e ha applicato il solo incremento previsto dalla variazione Istat.

Con il 2009, l'introduzione dell'effettiva applicazione del sistema basato sull'indicatore della condizione economico-patrimoniale familiare (ICEF) ha visto, a carico dell'inquilino, non più applicato un canone soggettivo, ma il canone sostenibile strutturato sulla base di informazioni relative al reddito, al patrimonio e alla composizione anagrafica del singolo nucleo familiare. Il canone sostenibile è quello che ogni nucleo familiare si trova a versare ogni mese in conseguenza della propria condizione economico-familiare, in vece del canone oggettivo che dovrebbe essere versato tenuto conto di tutte le caratteristiche, per l'appunto oggettive dell'alloggio in questione (metratura, collocazione, vetustà dell'edificio, ecc.) pur essendo inferiore, mediamente, del 20% rispetto a canoni praticati sul mercato privato trentino dell'affitto.

Il differenziale tra i due canoni costituisce la misura virtuale del risparmio, o beneficio, di cui il nucleo assegnatario si trova a godere per il fatto di abitare una casa di ITEA SpA a canone sociale rispetto alla necessità di spesa che avrebbe dovuto affrontare rivolgendosi al libero mercato per soddisfare la propria esigenza abitativa.

⁷⁰ Nel corso del 2007 ITEA SpA ha operato la raccolta dei dati anagrafici ed economico-reddituali della propria utenza per effettuare una simulazione di applicazione della metodologia ICEF prevista dalla riforma, con l'obiettivo di valutare gli eventuali aggiustamenti da apportare al nuovo modello di determinazione dei canoni di locazione.


Il **beneficio economico** è determinato **sotto forma di contributo integrativo** – concesso dall'ente locale di riferimento – da percepire a fronte dell'intero canone, rimanendo materialmente da pagare all'inquilino il solo canone sostenibile.

Nella Tavola seguente è rappresentato l'andamento, nel periodo 2006-2015, del **beneficio economico medio mensile per nucleo familiare assegnatario di alloggio pubblico** e l'andamento dell'**esborso annuale della collettività** (finanza pubblica) a vantaggio dei medesimi.

BENEFICIO PER LE FAMIGLIE ASSEGNATARIE DI ALLOGGIO PUBBLICO – ANNI 2006-2015												
BENEFICIO ECONOMICO / ANNO		2006	2007	2008	2009							
medio mensile per famiglia in €		234	236	244	6.800 nuclei (81%) con ICEF 0,0<X>0,23*	da euro 375 a euro 240 intervallo 135	280					
					1.534 nuclei (19%) con ICEF 0,23<X>0,34**	da euro 213 a euro 139 intervallo 74						
Totale esborso annuo in €		24.201.625	24.879.012	24.858.131	28.059.174							
* Limite massimo per l'accesso alla casa pubblica. ** Limite massimo per la permanenza nella casa pubblica. Dato ormai acquisito è la debole capacità economica che costituisce caratteristica strutturale dell'utenza di ITEA SpA. La quota di inquilinato che possiede i requisiti per l'accesso alla casa pubblica vive una condizione economica media di reale non abbienza e, pertanto, è destinataria di un beneficio economico consistente.												
2010		2011				2012						
6.304 nuclei (74%) con ICEF 0,0<X>0,23	da euro 341 a euro 196 intervallo 145	282			6.347 nuclei (75,4%) con ICEF 0,0<X>0,23	da euro 327 a euro 193 intervallo 134	273					
			245				249					
2.209 nuclei (26%) con ICEF 0,23<X>0,34	da euro 174 a euro 95 intervallo 79	140			2.060 nuclei (24,6%) con ICEF 0,23<X>0,34	da euro 174 a euro 136 intervallo 38	151					
								240				
25.127.182		25.240.726				25.057.717						
2013		2014				2015						
6.377 nuclei (76,5%) con ICEF 0,0<X>0,23	da euro 319 a euro 205 intervallo 114	262	239	nuclei beneficiari totali 7.397 (-1.040)		231	nuclei beneficiari totali 7.459 (+62)		230			
					con ICEF 0,0<X>0,10		317				con ICEF 0,0<X>0,10	304
					con ICEF 0,10<X>0,18		271				con ICEF 0,10<X>0,18	266
					con ICEF 0,18<X>0,23		185,4				con ICEF 0,18<X>0,23	184
2.060 nuclei (23,5%) con ICEF 0,23<X>0,34	da euro 205 a euro 148 intervallo 57	175			con ICEF 0,23<X>0,34	96,5				con ICEF 0,23<X>0,34	98	
23.954.630		20.510.688				20.534.798						

INQUILINI di ITEA SpA - Canone sostenibile medio mensile pagato – Ricavi vendita									
Canone SOSTENIBILE mensile medio in €	ANNO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	-	-	114	117	120	121	121	148	147
In merito al canone minimo , la Giunta provinciale ha stabilito per il 2011 l'aumento da 10 a 25 € e, per il 2015 l'aumento da 25 a 40 € al fine di collocarlo nel trend attuale praticato dalla generalità degli enti italiani di edilizia abitativa residenziale pubblica.									
L'andamento generale dei canoni introitati risente fisiologicamente dell'andamento dell'economia familiare dei nuclei assegnatari misurata con l'indicatore ICEF. Nel 2012 , considerando anche il canone di mercato pagato dai nuclei familiari che hanno fatto registrare un supero del parametro massimo ICEF di 0,34 o che sono stati destinatari di qualche misura sanzionatoria (conseguenza di diffida per conflitti sociali o per morosità) il canone medio è salito a 131 €. Nel 2013 , considerando anche le posizioni che si trovavano, per vari motivi, a pagare il canone di mercato, il canone medio è risultato pari a 132 €.									
Nel 2014 è venuto meno il "tetto" agli adeguamenti incrementali percentuali stabilito nel 2009 e praticato fino al 2013.									
Nel 2015 il valore si conferma, anche per effetto della compensazione dell'aumento del canone minimo dovuta all'impoverimento dell'utenza: escono nuclei con ICEF alto ed entrano nuclei che pagano il canone minimo; ciò ha comportato che i ricavi totali dai canoni non sono sostanzialmente aumentati, in coerenza col fatto che – data la missione di ITEA SpA – i canoni sono uno strumento di equità sociale (agevolati) e non una leva per i ricavi aziendali. Considerando anche i nuclei che pagano il canone di mercato, per effetto del superamento dell'ICEF massimo o perché soggetti alla revoca dell'alloggio, il canone medio 2015 si è attestato su 157 €.									


Benefico medio mensile per nucleo familiare assegnatario di alloggio pubblico



Nel 2014 si è concluso il percorso di **convergenza dei canoni per i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 2005**. Tale percorso, attuato progressivamente secondo percentuali di incremento adeguate a partire dall'anno 2009, ha permesso ai numerosi nuclei familiari che erano in possesso di contratto di locazione stipulato secondo la legge provinciale n. 21 del 1992, di godere di una **tutela graduale rispetto agli aumenti del canone** di locazione imposti fino all'**allineamento definitivo** con quelli previsti – a parità di condizioni economico-familiari – dalla legge provinciale n. 15 del 2005 di riforma del settore dell'edilizia residenziale pubblica provinciale, **previsto per il gennaio 2014**. Il meccanismo di allineamento prevedeva incrementi annuali progressivi fino al 60% (12, 24, 36, 48, 60) del differenziale inizialmente esistente, a parità di condizioni, tra il canone calcolato secondo i parametri della legge provinciale n. 21 del 1992 e quelli della legge provinciale n. 15 del 2005.

Per neutralizzare situazioni di “brusco” adeguamento derivanti dall'applicazione dell'indicatore ICEF, già dalla prima annualità di vigenza della riforma, l'**adeguamento del canone** è stato operato solamente nel caso in cui la progressione dell'incremento annuale fosse risultata più favorevole. L'effetto dell'applicazione graduale dell'Icef e l'ancoraggio ai redditi 2005 ha generato, di fatto, per le oltre 4.500 famiglie assegnatarie di alloggio pubblico una minore spesa di oltre 5.400 € per nucleo familiare in ragione del minor importo dei canoni versati nel periodo 2009-2013. Con riferimento all'intero quinquennio, il beneficio complessivo che ha riguardato i nuclei familiari interessati può essere quantificato in circa 25 milioni di euro.

Dal 2014 si è verificato un aumento medio del canone sostenibile (da un importo medio, ormai da anni assestato attorno ai 118-121 € mensili, a circa 148 €) con una **contrazione del beneficio medio** virtualmente percepito dalle famiglie titolari di alloggio pubblico a canone sostenibile.




L'**attività di cessione degli alloggi agli utenti** ha realizzato una **redistribuzione della ricchezza**: il risparmio generato dall'acquisto dell'alloggio a condizioni particolarmente vantaggiose si è tradotto in una forma di ricchezza immessa all'interno della comunità anche per i positivi effetti derivanti dalla possibilità offerta al nucleo familiare acquirente di mantenere il **legame sociale con il proprio territorio e la comunità di appartenenza**. La **netta differenza tra il prezzo che l'assegnatario ha pagato per acquisire l'alloggio in proprietà e quello che avrebbe dovuto pagare decidendo di acquistare sul mercato immobiliare**, ha costituito un sensibile **contributo dell'ente pubblico a favore dei beneficiari delle cessioni pari al differenziale** tra i prezzi applicati da ITEA SpA – calcolati tenendo conto di una serie di parametri individuati dalla legge provinciale n. 21 del 1992, poi ridotti ulteriormente in relazione alla capacità reddituale dell'assegnatario ed al periodo di occupazione dell'alloggio – e i prezzi vigenti sul libero mercato. L'attività di **cessione di alloggi** o di unità immobiliari strumentali e accessorie è stata realizzata come conseguenza della conclusione di **patti futura vendita (PFV)** stipulati in anni precedenti l'entrata in vigore della legge provinciale n. 15 del 2005 – **piani di cessione pluriennali** approvati dalla Giunta provinciale nel periodo **1993-2006** – e, successivamente, sulla base delle direttive di razionalizzazione del

patrimonio immobiliare contenute nel **Piano Straordinario 2007-2016**⁷¹. Nel corso dell'anno **2006** gli alloggi ceduti sono stati 81, con un prezzo di cessione al mq commerciale applicato (euro 460,00), inferiore alla metà di quello di mercato (euro 1.350,00), in linea con gli anni passati. A partire dal **2008**, sulla base degli indirizzi preliminari per la gestione della Società dettati dalla Provincia, è divenuto prioritario per ITEA SpA assicurare un'adeguata razionalizzazione del patrimonio abitativo e non abitativo, determinando – anche con riferimento alle cessioni – un cambiamento di prospettiva. In particolare, il **Piano di razionalizzazione** ha previsto due fasi: nella prima ITEA SpA ha dato avvio all'alienazione degli alloggi in quegli edifici dei quali la Società risultava proprietaria al massimo del 25%⁷² del numero complessivo di alloggi esistenti (circa 221 unità abitative); la seconda fase, che ha riguardato la dismissione delle unità non abitative, è stata attivata a partire dal 2009.

Unità immobiliari cedute, per anno: 2006-2015										
TIPOLOGIA immobile	ANNO									
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alloggi	74	3	0	43	58	47 (22)*	47 (33)	67 (61)	79 (56)	69 (43)
Garage / p. auto	0	31	23	6	10	35	13	9	22	22
Unità strumentali	7	10	0	2	0	7	10	5	0	7
Aree	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0
Totale	81	44	23	51	68	92	72	82	101	98
Introito in milioni di €	4,920	0,909		1,420	4,672	6,791	6,105	3,348	4,861	10.907

(*) = di cui Patti Futura Vendita pregressi

Unità immobiliari CEDUTE per tipologia, per Anno



71 Permette alla Società di procedere con soggetti sia pubblici che privati ad operazioni di vendita, a prezzi di mercato, ad operazioni di acquisto e ad operazioni di permuta di alloggi di proprietà: ciò al fine di semplificare la gestione del patrimonio ad uso abitativo nel rispetto del principio generale di salvaguardare l'unitarietà dei fabbricati in proprietà della Società.

72 La percentuale va riferita all'elemento "edificio" che rappresenta l'entità di minore dimensione tra la particella edificale ed il cosiddetto codice fabbricato.

La forma di intervento, costituita dallo strumento del **contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato**⁷³ – prevista dal Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, in continuità con quanto previsto dall'articolo 33bis "Integrazione canone di locazione" e dall'articolo 41ter "Integrazione del canone di locazione a favore delle giovani coppie e nubendi" della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 – ha avuto, in termini di entità delle risorse ripartite allo scopo a favore delle Comunità di Valle e del Territorio Val d'Adige nel periodo 2009-2015, l'andamento descritto nella Tavola seguente.

Contributo al pagamento del canone di locazione sul libero mercato: risorse ripartire nel periodo 2009-2015		
ANNO	Importo in €	
2007	6.817.801	
	per giovani coppie	138.880
	per anziani	522.696
	per emigrati trentini	177.864
	per la generalità di cittadini	3.005.319
2008	5.188.212	
L'articolo 54 della legge finanziaria provinciale per il 2008 (LP 21 dicembre 2007, n. 23) ha modificato l'articolo 9, comma 13 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 prevedendo che ai nuclei familiari che fruiscono di integrazione al canone di locazione ai sensi dell'articolo 33bis della legge provinciale n. 21 del 1992 tale beneficio è erogato anche per il 2008, fatta salva l'ammissione ai benefici previsti dalla stessa LP 15/2005.		
2009	7.252.252	
Integrazione al canone di locazione sul libero mercato ai sensi del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.		
2010	8.356.219	
Integrazione al canone di locazione sul libero mercato ai sensi del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15.		
2011	9.196.730	
Livello minimo essenziale delle prestazioni, da soddisfare a cura degli Enti locali secondo quanto definito nell'intesa in sede di Conferenza Permanente Provincia/autonomie locali = almeno il 75% delle domande ammissibili		
2012	9.103.000	
Livello minimo essenziale delle prestazioni, da soddisfare a cura degli Enti locali secondo quanto definito nell'intesa in sede di Conferenza Permanente Provincia/autonomie locali = almeno il 70% delle domande ammissibili		
2013	9.100.000	
Livello minimo essenziale delle prestazioni, da soddisfare a cura degli Enti locali secondo quanto definito nell'intesa in sede di Conferenza Permanente Provincia/autonomie locali = almeno il 70% delle domande ammissibili		
2014	8.190.000	
Livello minimo essenziale delle prestazioni, da soddisfare a cura degli Enti locali secondo quanto definito nell'intesa in sede di Conferenza Permanente Provincia/autonomie locali = almeno il 60% delle domande ammissibili		
2015	6.552.000	
	Comunità	di cui €
	Valle di Fiemme	164.203
	Primiero	14.300

73 Fondo provinciale casa a favore delle Comunità e Territorio Val d'Adige per l'attuazione della politica provinciale della casa – "Contributo integrativo sul libero mercato", come disposto dal D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. "Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica".

	Valsugana e Tesino	163.420
	Alta Valsugana e Bernstol	731.279
	Valle di Cembra	117.317
	Valle di Non	265.422
	Valle di Sole	85.909
	Giudicarie	316.559
	Alto Garda e Ledro	858.085
	Comunità Vallagarina	1.256.959
	Comun General de Fascia	51.460
	Magnifica Comunità Altipiani cimbri	12.674
	Rotaliana-Königsberg	435.575
	Paganella	40.834
	Valle dei Laghi	92.867
	Territorio Val d'Adige	1.907.329

Per effettuare il calcolo delle somme da attribuire a ciascun ente locale competente per territorio il fabbisogno puntuale è quantificato in base alle caratteristiche dei singoli nuclei familiari (numero dei componenti, ICEF, canone di locazione) nel modo seguente:

- si applica il calcolo del “*canone oggettivo standard*” come stabilito dall'articolo 33 comma 2 del regolamento di esecuzione per ogni nucleo familiare, in base all'estrazione da parte di Informatica Trentina Spa, delle domande risultate idonee nella raccolta dell'edizione precedente;
- si applica la “percentuale di contributo sul canone oggettivo standard”, così come stabilito dall'allegato 5) del suddetto regolamento, in funzione dell' ICEF del nucleo familiare e si determina il “potenziale” contributo integrativo;
- si verifica, ed eventualmente si applicano, i limiti e vincoli previsti all'articolo 33, comma 5 del *regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica* anche in base all'importo del canone di locazione dichiarato dal richiedente in fase di presentazione della domanda;
- si determina l'importo complessivo di “contributo integrativo sul libero mercato” sommando quello calcolato per ogni singola domanda per tutte le Comunità di Valle.

Sulla base dell'importo complessivo, necessario al soddisfacimento di tutte le domande di contributo integrativo sul libero mercato, si determina l'incidenza percentuale per ogni singola Comunità di Valle/Comune di Trento.

D'intesa con le Comunità tale incidenza percentuale (che diventa il livello minimo essenziale delle prestazioni da soddisfare) si applica alle risorse annualmente autorizzate sul bilancio provinciale.

Anche la costruzione/ristrutturazione di spazi e la gestione dei rapporti contrattuali con le diverse **associazioni no-profit** che popolano la realtà provinciale⁷⁴, ha concretizzato, a cura di ITEA SpA, un **contributo alla comunità**, in particolare, applicando – su domanda del soggetto interessato – un **canone agevolato** proporzionalmente ridotto rispetto a quello oggettivo che si applicherebbe all'immobile, secondo i criteri fissati dalla legge o, in alternativa, concedendo alcuni locali o spazi in **comodato gratuito** agli enti locali che a loro volta li hanno messi a disposizione delle associazioni.

⁷⁴ Le norme prevedono che ITEA SpA – previa acquisizione del parere favorevole dell'ente locale territorialmente competente – metta a disposizione di enti, associazioni senza scopo di lucro, e di istituzioni con finalità di carattere sociale, alloggi o immobili da destinare alle finalità perseguite da queste ultime.

TIPOLOGIA CONTRATTO LOCAZIONE / COMODATO D'USO	Contributo alla vita associativa trentina					
	ANNO					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spazi ad uso sociale	199	127	124	121	132	134
<i>*benefico medio mensile per unità, in €</i>		507	552	559	561	518
<i>benefico complessivo annuo, in €</i>		772.668	821.587	811.508	889.083	833.538
Alloggi	194⁷⁵	204	210	209	209	212
<i>*benefico medio mensile per alloggio, in €</i>	252	248	250	250	248	248
<i>benefico complessivo annuo, in €</i>	587.000	607.104	629.496	626.749	621.683	630.111

* Benefici calcolati come differenza tra canone medio applicato da ITEA SpA (*agevolato*) e canone oggettivo applicabile coi criteri di mercato.

Altro importante contributo alla collettività locale e al sistema economico è stato rappresentato dalla **realizzazione di opere in convenzione** da parte di ITEA SpA (quali scuole, strutture civiche polivalenti e case di riposo) – che si è offerta⁷⁶ come interlocutore primario anche allo scopo di attivare sinergie per un utilizzo più razionale delle risorse e per un accrescimento dell'efficienza operativa gestionale – sulla base del crescente aumento di richieste registrato negli ultimi anni da parte degli enti locali.

Nel **2006** sono stati completati, per le parti assunte in carico da ITEA SpA, gli interventi svolti in collaborazione con la Provincia e realizzati a titolo gratuito, che hanno riguardato il recupero degli edifici interessati dal dissesto geologico a monte della zona del Museo di Arte Moderna di Rovereto (Via Sette Ville - finanziamento PAT di € 2.086.773,48) e il progetto di recupero degli edifici della ex polveriera militare a Marco di Rovereto dove la Provincia ha inteso allestire un centro di addestramento nazionale della Protezione Civile (finanziamento PAT di € 1.251.589,86).

Soprattutto negli ultimi anni, l'attività della Società è stata volta a soddisfare le esigenze di tutta la comunità trentina: autonomamente, o in partnership con altri enti pubblici, ITEA SpA ha costruito strutture volte a migliorare la vivibilità sociale, come **asili, scuole, parchi o poli multifunzionali**, a tutto vantaggio e beneficio dei residenti e delle amministrazioni locali che le ospitano sul loro territorio.

L'erogazione di servizi, oltre che ad "inquilini", anche a "soggetti terzi" – tipicamente le pubbliche amministrazioni⁷⁷ che delegano le funzioni per la realizzazione di opere – è destinata a diventare, in futuro, parte essenziale del ruolo di ITEA SpA.

75 Il beneficio medio mensile per alloggio è calcolato in base alla differenza tra canone medio applicato da ITEA SpA e canone oggettivo applicabile secondo i criteri di mercato. Per gli alloggi si stipulano contratti di validità 4+4 anni ad un canone pari a circa il 40% del canone oggettivo, e, per sale o spazi ad uso diverso da quello abitativo, contratti 6+6 anni ad un canone agevolato.

76 Attraverso la stipula di convenzioni di varia natura con gli enti pubblici ITEA SpA può essere delegata al compimento di tutte o di parte delle operazioni, tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione di opere, anche non residenziali: progettazione, esproprio delle aree, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, nonché affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera.

77 Il vantaggio per le altre amministrazioni è duplice: da una parte non devono dotarsi internamente di una struttura dedicata a queste attività, dall'altra possono confrontarsi con un unico referente competente beneficiando di costi complessivamente inferiori rispetto a quelli che dovrebbero sostenere sul mercato, interagendo con più fornitori. Le convenzioni solitamente fanno riferimento ad interventi rilevanti, che comportano oneri gravosi soprattutto per quanto riguarda le responsabilità ad essi connesse. ITEA SpA, di fatto, rappresenta un unico interlocutore per la gestione di tutte le fasi (dalla progettazione all'ultimazione lavori) a fronte del pagamento di un corrispettivo vantaggioso per l'ente delegante.

Opere in convenzione	ANNO										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
In progettazione	11	8	7	2	2	2	2	2	2	0	0
Appaltate o in corso	1	3	5	3	5	4	4	3	4	5	3
Concluse o consegnate	1	-	1	3	3	3	1	0	0	0	2

L'attività di ITEA SpA ha determinato altresì un **beneficio** per la finanza pubblica provinciale, attraverso la **fiscalità** pari al gettito fiscale versato dalla Società.

Contributo alla comunità attraverso la fiscalità , per anno: 2007-2014 – importi in €										
IMPOSTE		ANNO								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Verso Stato e Provincia	IRES	6.844.368	6.610.096	6.578.205	6.260.349	7.038.049	8.747.800	9.566.580	10.010.836	
	IRAP	1.580.285	920.376	710.778	627.300	689.420	578.823	596.941	463.334	
Verso comuni trentini	ICI / IMU	2.753.090	2.808.464	2.808.809	2.856.073	2.927.820	2.265.995	1.604.327	1.675.421	
	TASI									278.156
	Trento	1.167.448	1.176.549	1.185.194	1.196.486	1.228.332	875.447	628.739	679.347	114.320
	Rovereto	405.260	434.064	423.166	448.124	462.772	394.801	596.941	288.066	52.697
	Riva	267.758	280.649	283.964	284.790	310.452	221.462	145.772	153.282	26.655
	Arco	123.438	130.767	127.407	125.734	126.813	90.964	53.286	52.232	9.035
	Mori	67.635	66.891	65.991	65.888	65.890	55.463	34.536	34.709	6.034
	Pergine	63.637	63.616	64.141	63.395	63.467	44.804	39.841	39.045	6.547
	Lavis	54.249	58.030	58.030	58.030	58.024	52.720	25.936	18.535	3.403
Altri	603.665	597.898	600.916	613.626	612.070	530.335	392.937	410.205	59.456	

Con riferimento specifico al **settore edilizio ed immobiliare**, ITEA SpA ha fornito, negli anni, un **significativo contributo alle imprese e all'indotto** grazie all'attività di costruzione/ristrutturazione legata alle **opere**, agli **acquisti** di immobili costruiti da parte di imprese private e agli interventi di **manutenzione** (ordinaria e straordinaria) sul proprio patrimonio.

Nel **2004** sono stati liquidati **lavori** per circa 42.500.000 di € e nel **2005** per circa 26.000.000 di €.

Nel **2006** l'Istituto ha effettuato **spese dirette** per oltre 32.000.000 di € relativamente a lavori edili, a opere costruite direttamente e all'acquisto di alloggi idonei: l'aumento rispetto al 2005 (+23%) ha segnato una parziale ripresa del valore complessivo dell'indotto edilizio che è tuttavia rimasto relativamente basso se confrontato con l'importo liquidato nel 2004.

Tali diminuzioni possono essere ricondotte alla **contrazione degli impegni finanziari assunti nel biennio 2002-2003** ed alle conseguenti ripercussioni in termini di cantieri attivati, essendo stimabili in 2-3 anni i tempi tecnici che intercorrono tra l'impegno della spesa e l'appalto dell'opera.

INCIDENZA DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO E NUMERO DI OPERAI IMPIEGATI – Periodo 2005-2008					
NUOVE COSTRUZIONI	INCIDENZA IMPIEGATI (%)	N. OPERAI			
		2005	2006	2007	2008
Opere Murarie e affini					
Strutture	40.1	21.17	39.87	29.69	26.82
Altre opere murarie	26.9	14.25	26.83	19.31	18.05
Opere artigianali					
Opere da termoidraulico	8.8	4.65	8.751	6.30	5.89
Opere da elettricista	5.7	3.04	5.72	4.11	3.85
Opere da falegname e vetraio	2.5	1.32	2.49	1.79	1.67
Opere da pittore	1.8	0.97	1.83	1.32	1.23
Opere da fabbro	7.3	3.87	7.29	5.24	4.90
Ascensore	2.4	1.27	2.39	1.72	1.61
Opere carpenteria e lattoneria	4.3	2.27	4.27	3.07	2.87
		52.81	99.44	71.55	66.89
RISTRUTTURAZIONI	INCIDENZA IMPIEGATI (%)	N. OPERAI			
		2005	2006	2007	2008
Opere Murarie e affini					
Strutture	33.7	11.55	14.77	18.16	15.96
Altre opere murarie	26.9	9.22	11.79	14.50	12.74
Opere artigianali					
Opere da termoidraulico	11.0	3.78	4.83	5.94	5.22
Opere da elettricista	5.6	1.92	2.45	3.01	2.65
Opere da falegname e vetraio	8.3	2.86	3.66	4.50	3.95
Opere da pittore	2.4	0.81	1.04	1.28	1.12
Opere da fabbro	2.9	1.02	1.31	1.61	1.41
Ascensore	3.1	1.08	1.38	1.69	1.49
Opere carpenteria e lattoneria	5.9	2.03	2.59	3.19	2.80
		34.27	43.82	53.88	47.34
ACQUISTI	INCIDENZA IMPIEGATI (%)	N. OPERAI			
		2005	2006	2007	2008
Opere Murarie e affini					
Strutture	40.1	7.35	2.30	0.44	14.69
Altre opere murarie	27.0	4.95	1.55	0.30	9.89
Opere artigianali					
Opere da termoidraulico	8.8	1.61	0.50	0.10	3.22
Opere da elettricista	5.7	1.05	0.33	0.06	2.11
Opere da falegname e vetraio	2.5	0.46	0.14	0.03	0.92
Opere da pittore	1.8	0.34	0.11	0.02	0.67
Opere da fabbro	7.3	1.34	0.42	0.08	2.69
Ascensore	2.4	0.44	0.14	0.03	0.88
Opere carpenteria e lattoneria	4.3	0.79	0.25	0.05	1.57
		18.33	5.74	1.11	36.64
MANUTENZIONE	INCIDENZA IMPIEGATI (%)	N. OPERAI			
		2005	2006	2007	2008
Opere Murarie e affini					

Strutture	13,2	12,00	12,00	12,35	12,92
Altre opere murarie	17,7	16,09	16,10	16,56	16,48
Opere artigianali					
Opere da termoidraulico	24,9	22,63	22,64	23,29	23,18
Opere da elettricista	11,4	10,35	10,36	10,65	10,60
Opere da falegname e vetraio	8,3	7,57	7,57	7,78	7,75
Opere da pittore	6,5	5,94	5,94	6,11	6,08
Opere da fabbro	10,2	9,26	9,27	9,53	9,49
Ascensore	4,4	4,01	4,02	4,13	4,11
Opere carpenteria e lattoneria	3,2	2,96	2,96	3,05	3,03
		90,81	90,86	93,45	93,01

ATTIVITÀ di ITEA – Indotto generato, per anno: 2006-2015											
ANNO		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IMPRESSE settore edilizio coinvolte (fornitori) per tipo di attività	realizzativa costruttiva acquisti	21	21	62	78	59	69	60	47	53	88
	ordinaria	21	21	27	43	46	35	48	38	25	17
	straordinaria	21	21	27	43	46	35	48	38	25	17
Unità* di MANODOPERA		196	240	220	244	Dati non più disponibili					
Spese dirette liquidate[^] in milioni di €		n.d.	39,0	39,5	30,1	36,2	47,6	39,7	33,1	22,5	19,9
<p>* Stima dell'indotto complessivo (<i>tasso di incremento economico apportato al sistema</i>) generato dall'attività di ITEA SpA – in termini di manodopera impiegata – conteggiando sia le attività di costruzione, ristrutturazione, sia gli acquisti sul mercato, sia gli investimenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>[^] Il dato risulta dalla spesa nell'anno di riferimento rendicontata nel Piano Straordinario 2007-2016 cui è aggiunto l'importo speso per la manutenzione ordinaria</p>											

Per sintetizzare il **grado di conseguimento dell'obiettivo specifico N° 2 in termini di determinazione di benefici sul sistema economico locale**, si rappresenta, nella Tavola seguente, l'andamento – in vigore della legge provinciale n. 15 del 2005 (periodo 2007-2015) – del **sostegno alle famiglie** (canoni agevolati di locazione di alloggi pubblici, cessioni di alloggi pubblici, integrazione il pagamento dei canoni di locazione di alloggi sul libero mercato), del **sostegno al settore edilizio e immobiliare** (lavori assegnati, manodopera impiegata), delle **ricadute generali sulla comunità trentina** (opere in convenzione, sostegno associazioni, fiscalità generale).

SOSTEGNO ALL'ECONOMIA LOCALE, per anno: 2004-2015												
	INDICATORE	ANNO										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
FAMIGLIE	Canone medio mensile per famiglia assegnataria in €					114	117	120	121	121	148	147
	Beneficio economico medio mensile per famiglia assegnataria in €	233	234	236	244	280	245	249	240	239	231	230
	Beneficio economico totale annuo erogato in milioni di €		24,20	24,87	24,85	28,06	25,13	25,24	25,06	23,95	20,51	20,53
	Unità immobiliari cedute	110	81	41	23	51	68	92	72	82	101	24
	Risorse assegnate per il contributo al pagamento del canone di locazione sul libero mercato in milioni di €	4,35	6,10	6,81	5,18	7,25	8,35	9,19	9,10	9,10	8,19	6,55
ASSOCIAZIONI	Nuove unità consegnate in comodato gratuito / unità restituite	4	3	1	17	-3						
	Nuove unità consegnate con contratto a canone agevolato / unità restituite	5	4	2	-4	-3						
COLLETTIVITA'	Opere in Convenzione											
	In progettazione	11	8	7	2	2	2	2	2	2	0	0
	Appaltate o in corso	1	3	5	3	5	4	4	3	4	5	3
	Concluse o consegnate	1	0	1	3	3	3	1	0	0	0	2
IMPRESE settore edilizio e indotto	Unità manodopera impiegata	328	196	240	220	244	Dati non più disponibili					
	Spese dirette liquidate per lavori edili, opere costruite direttamente, acquisto di alloggi in milioni di € (spesa nell'anno di riferimento rendicontata nel Piano Straordinario 2007-2016 cui è aggiunto l'importo speso per manutenzione ordinaria)	n.d.		39,0	39,5	30,1	36,2	47,6	39,7	33,1	22,5	19,9

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

APPENDICE N. 1

Legge provinciale n. 21 del 1992 – attuazione e interventi

ANNO	Deliberazione della Giunta provinciale	Descrizione INTERVENTO
1991	18 luglio 1991 n. 9150	La Giunta provinciale – in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 che prevede che la Giunta provinciale predisponga progetti pluriennali per gli interventi di edilizia abitativa pubblica ed agevolata – ha approvato il "Progetto pluriennale per l'edilizia abitativa pubblica ed agevolata per gli anni 1991, 1992 e 1993. Il Piano prevede l'unificazione della programmazione di tutti gli interventi relativi alla legge provinciale 16/1983 e alle nuove leggi provinciali 16/1990 e 13/1990 rispettivamente per quanto concerne gli interventi a favore delle persone anziane ed a favore degli immigrati extracomunitari – stabilendo che l'individuazione e la localizzazione degli interventi da realizzare in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata sono rinviate ad appositi provvedimenti attuativi annuali.
1992	18 maggio 1992 n. 6643	La Giunta provinciale ha approvato, in linea tecnica, il piano attuativo per l'anno 1992 stabilendo, in merito all'edilizia abitativa pubblica, che l'attuazione degli interventi contenuti nel piano attuativo è condizionata all'approvazione, da parte della Giunta provinciale, di piani finanziari trimestrali presentati da ITEA in dipendenza di interventi da attuarsi nel trimestre successivo e che la quantificazione degli interventi previsti è rilevante ai fini della sola programmazione non preconstituendo obbligo di assunzione di impegni da parte dell'Amministrazione provinciale che sono rinviati a successivo provvedimento di approvazione in linea finanziaria.
	13 luglio 1992 n. 9349	La Giunta provinciale ha approvato, in linea finanziaria, il piano di attuazione 1992 del progetto triennale 1991–1993 in materia di edilizia abitativa e le modifiche e integrazioni al piano di attuazione dell'anno 1991 del progetto triennale 1991-1993 nonché ai piani pregressi.
	7 settembre 1992 n. 11994	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario trimestrale presentato da ITEA relativo agli interventi previsti nel III° trimestre 1992 per l'importo complessivo di Lire 716.500.000.
1993	25 gennaio 1993 n. 459	La Giunta provinciale ha approvato le direttive e gli indirizzi per l'immediata attivazione degli strumenti operativi previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e, in particolare, degli acquisti di alloggi sul libero mercato, in considerazione della riscontrata forte carenza di alloggi di edilizia abitativa pubblica nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2562 del 27 marzo 1987).
	8 febbraio 1993 n. 1275	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario trimestrale presentato dall'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) relativo agli interventi previsti nel I° trimestre 1993 per l'importo complessivo di Lire 395.000.000.

	29 marzo 1993 n. 3998	La Giunta provinciale ha approvato le disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 che sono state ripetutamente modificate e integrate con le successive deliberazioni n. 4742 di data 13 aprile 1993, n. 7016 di data 21 maggio 1993, n. 13268 di data 24 settembre 1993, n. 14199 di data 8 ottobre 1993 , n. 1484 di data 11 febbraio 1994, n. 9033 di data 15 luglio 1994 , n. 2398 di data 3 marzo 1995, n. 10525 di data 22 settembre 1995 modificata con deliberazioni n. 10801 di data 29 settembre 1995 e n. 12781 di data 10 novembre 1995 , n. 16823 di data 20 dicembre 1996 modificata con deliberazione n. 3581 di data 11 aprile 1997, n. 5245 di data 23 maggio 1997 , n. 7138 di data 19 giugno 1998, n. 10749 di data 2 ottobre 1998 , n. 6045 di data 25 giugno 1999, n. 6639 di data 10 settembre 1999 modificata con deliberazione n. 7450 di data 26 novembre 1999 , n. 2158 di data 31 agosto 2000 , n. 1240 di data 25 maggio 2001, n. 2438 di data 21 settembre 2001 , n. 317 di data 22 febbraio 2002, n. 1619 del 12 luglio 2002 , n. 774 di data 4 aprile 2003, n. 1751 di data 18 luglio 2003 , n. 1892 di data 20 agosto 2004, n. 2181 di data 24 settembre 2004 , n. 2064 di data 30 settembre 2005 , n. 1584 di data 4 agosto 2006 , n. 1250 di data 15 giugno 2007, n. 1845 di data 31 agosto 2007, n. 3009 di data 28 dicembre 2007 , n. 253 di data 8 febbraio 2008 , n. 381 di data 27 febbraio 2009, n. 1299 di data 29 maggio 2009 , n. 616 di data 1 aprile 2011 , n. 1330 di data 1 giugno 2012 , n. 1771 di data 23 agosto 2013 e n. 2129 di data 27 novembre 2015 .
	27 agosto 1993 n. 11836	La Giunta provinciale – in attuazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (che al comma 1 dell'articolo 1 conferma l'unificazione della programmazione degli interventi e prevede una programmazione coordinata anche per gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici) – ha approvato il piano di attuazione dell'anno 1993 del progetto triennale 1991-1993 in materia di edilizia abitativa e le modifiche ai piani pregressi (per rilocalizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica nelle nuove zone omogenee e per gli interventi a favore di persone anziane).
	3 settembre 1993 n. 12185	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 64.500.000.000 per la regolare e progressiva attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica previsti dai programmi relativi agli anni dal 1982 al 1993 e articolati secondo i vari strumenti e settori operativi coi quali ITEA svolge l'attività istituzionale (realizzazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica mediante <u>nuova costruzione</u> , acquisto e ristrutturazione di edifici singoli o in comparti fuori o dentro i centri storici, <u>acquisto di alloggi idonei</u> all'abitazione o in corso di realizzazione; <u>acquisizione di aree destinate all'edilizia abitativa pubblica</u> e ad opere di urbanizzazione; <u>realizzazione opere di urbanizzazione primarie e secondaria connesse</u> ad insediamenti di edilizia abitativa pubblica; <u>assunzione in locazione di alloggi sul libero mercato</u> da destinare a edilizia abitativa pubblica; <u>manutenzione, risanamento, ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico</u> , ivi comprese eventuali opere tendenti ad eliminare la barriera architettoniche; esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi di proprietà pubblica, ivi comprese opere di urbanizzazione primaria).
	17 dicembre 1993 n. 18604 23 dicembre 1993 n. 19572	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario presentato da ITEA relativo agli interventi previsti nel IV° trimestre 1993 per l'importo complessivo Lire 12.213.000.000.
1994	8 aprile 1994 n. 3760	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 48.200.000.000 per la regolare e progressiva attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica previsti dai programmi relativi agli anni dal 1982 al 1993.
	15 aprile 1994 n. 4058	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario presentato da ITEA relativo agli interventi previsti nel I° trimestre 1994 per l'importo complessivo di Lire 415.000.000.
	29 aprile 1994 n. 5037	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario trimestrale presentato da

		ITEA relativo agli interventi previsti nel II° trimestre 1994 per l'importo complessivo Lire 774.000.000.
	27 maggio 1994 n. 6611 24 giugno 1994 n. 8112	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario presentato da ITEA relativo agli interventi previsti nel II° trimestre 1994 per l'importo complessivo di Lire 15.899.500.000.
	22 luglio 1994 n. 9299	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario presentato da ITEA relativo agli interventi previsti nel III° trimestre 1994 per l'importo complessivo Lire 18.903.000.000.
	28 ottobre 1994 n. 13890	La Giunta provinciale ha approvato, in linea programmatica, il piano triennale 1994-1996 degli interventi di edilizia abitativa e, in linea finanziaria, il piano attuativo per il 1994 (demandando ad un successivo provvedimento – in relazione alle disponibilità finanziarie messe a disposizione nel bilancio provinciale, l'approvazione dei piani attuativi relativi agli anni 1995 e 1996) e ha disposto, per l'anno 1995, la riduzione di 6 miliardi di lire (da 17,650 a 11,650) delle spese di risanamento del patrimonio esistente (manutenzione straordinaria).
1995	13 gennaio 1995 n. 177	La Giunta provinciale – viste le obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento degli alloggi nei centri ad alta tensione abitativa – ha approvato la integrazione delle direttive inerenti l'assunzione in locazione di alloggi al fine di individuare nuove azioni tese a stimolare l'offerta da parte di privati di alloggi da destinare all'edilizia abitativa pubblica per consentire a ITEA di intervenire su alloggi, messi a disposizione, per migliorare abitabilità, servizi essenziali e messa a norma impianti (in attuazione della Legge 46 del 1990).
	7 aprile 1995 n. 3973	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 60.000.000.000 per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica relativi ai programmi approvati dalla Giunta provinciale per gli anni dal 1984 al 1994.
	10 febbraio 1995 n. 1310 3 marzo 1995 n. 2397 29 settembre 1995 n. 10800	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario relativo agli interventi previsti nel I° trimestre 1995 per l'attuazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica previsti dai piani 1989 e seguenti per l'importo complessivo Lire 7.850.000.000 sull'esercizio 1995 e di Lire 6.748.427.000 sull'esercizio 1996.
	21 aprile 1995 n. 4770	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario relativo agli interventi previsti nel II° trimestre 1995 per l'importo di Lire 3.619.000.000.
	6 ottobre 1995 n. 11093	La Giunta provinciale ha approvato il piano attuativo per il 1995 del piano triennale 1994-1996 e modificazioni al piano attuativo 1994 (<i>fondo di rotazione a favore dei Comuni</i>) e ai piani di intervento precedenti all'anno 1990 per l'edilizia abitativa pubblica (<i>revoca degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica non ancora localizzati</i>).
	1996	10 maggio 1996 n. 5453
7 giugno 1996 n. 6745		La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario relativo agli interventi previsti nel II° trimestre 1996 per l'importo di Lire 2.914.230.000 a carico dell'esercizio 1996 e di Lire 4.318.935.000 a carico dell'esercizio 1997
20 settembre 1996 n. 12059		La Giunta provinciale ha approvato il piano attuativo 1996 del piano triennale 1994-1996 in materia di edilizia abitativa e modifiche ai piani di intervento precedenti all'anno 1994 per l'edilizia abitativa (revoca degli interventi non ancora localizzati o assegnati).
11 ottobre 1996 n. 12975		La Giunta provinciale ha approvato modifiche alle direttive e agli indirizzi per l'immediata attivazione degli strumenti operativi – previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e approvati con le deliberazioni n. 459 e

		11426 del 1993 e n. 177 e 7975 de l 1995 – relative alla metodologie di valutazione del valore di acquisto degli immobili.
	31 ottobre 1996 n. 14004	La Giunta provinciale ha approvato – con riferimento ai piani approvati 1989 e seguenti – il piano finanziario relativo agli interventi previsti nel IV° trimestre 1996 che comporta una spesa complessiva presunta di Lire 94.450.570.000 (Lire 9.073.570.000 a carico dell'esercizio 1996, Lire 25.394.000.000 a carico dell'esercizio 1997, Lire 19.266.000.000 a carico dell'esercizio 1998, Lire 25.967.000.000 a carico dell'esercizio 1999 e Lire 14.750.000.000 dell'esercizio 2000).
1997	7 marzo 1997 n. 2115	La Giunta provinciale ha approvato il piano finanziario relativo agli interventi previsti nel I° trimestre 1997 che comporta una spesa complessiva di Lire 11.618.000.000.
	21 marzo 1997 n. 2693	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 78.000.000.000 per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica relativi ai programmi approvati dalla Giunta provinciale.
	23 maggio 1997 n. 5113	La Giunta provinciale ha approvato – con riferimento ai piani approvati 1989 e seguenti – il piano finanziario relativo agli interventi previsti che comporta una spesa complessiva presunta di Lire 53.202.000.000 (Lire 13.475.000.000 a carico dell'esercizio 1997, Lire 8.930.000.000 a carico dell'esercizio 1998, Lire 10.100.000.000 a carico dell'esercizio 1999, Lire 15.397.000.000 a carico dell'esercizio 2000 e Lire 5.300.000.000 a carico dell'esercizio 2001 e seguenti).
	12 dicembre 1997 n. 14548	La Giunta provinciale ha approvato, in linea programmatica, il piano triennale 1997-1999 degli interventi di edilizia abitativa e approvato in linea finanziaria l' attuazione per l'anno 1997.
1998	17 settembre 1998 n. 10076	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 104.702.635.000 per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica relativi ai programmi approvati dalla Giunta provinciale ed articolati secondo i vari strumenti e settori operativi.
1999	17 settembre 1999 n. 6693	La Giunta provinciale ha approvato l' aggiornamento per l'anno 1999 del piano pluriennale 1997-1999 in materia di edilizia abitativa.
	10 dicembre 1999 n. 7645	La Giunta provinciale ha assegnato ai Comuni di Trento (Lire 669.075.000) e di Rovereto (Lire 245.685.000) i fondi per la copertura delle spese di funzionamento sostenute nel 1998 per svolgere l'attività amministrativa delegata in materia di edilizia abitativa pubblica.
2000	7 dicembre 2000 n. 3189	La Giunta provinciale ha approvato, in linea programmatica, il piano quadriennale 2000-2003 degli interventi di edilizia abitativa e, in linea finanziaria il piano attuativo per il 2000 (localizzazione sul territorio gli interventi da realizzarsi in materia di edilizia abitativa pubblica e quantificazione degli interventi e dell assegnazioni finanziarie previste per la realizzazione degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata)
	22 dicembre 2000 n. 3408	La Giunta provinciale ha assegnato ai Comuni di Trento e di Rovereto i fondi (Lire 931.200.000) per la copertura delle spese di funzionamento sostenute nel 1999 per svolgere l'attività amministrativa delegata in materia di edilizia abitativa pubblica.
	22 dicembre 2000 n. 3409	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 101.086.800.000 per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica, relativi ai programmi approvati dalla Giunta provinciale (che prevedono, nell'ambito di ciascun territorio comprensoriale suddiviso per zone omogenee e nell'ambito dei Comuni di Trento e Rovereto, la puntuale programmazione degli interventi necessari per una concreta e specifica risposta al fabbisogno abitativo espresso) secondo i vari strumenti e settori operativi.
2001	13 luglio 2001 n. 1775	La Giunta provinciale ha approvato l' aggiornamento per l'anno 2001 del piano

		pluriennale 2000-2003 in materia di edilizia abitativa.
	6 novembre 2001 n. 2879	La Giunta provinciale ha assegnato ai Comuni di Trento e di Rovereto i fondi (Lire 948.585.000) per la copertura delle spese di funzionamento sostenute nel 1999 per svolgere l'attività amministrativa delegata in materia di edilizia abitativa pubblica.
	30 novembre 2001 n. 3176	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Lire 105.952.415.000 per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica, relativi ai programmi approvati dalla Giunta provinciale e articolati secondo i vari strumenti e settori operativi.
2002	28 giugno 2002 n. 1478	La Giunta provinciale ha approvato l' aggiornamento per l'anno 2002 del piano pluriennale 2000-2003 in materia di edilizia abitativa.
	27 settembre 2002 n. 2340	La Giunta provinciale ha assegnato all'Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa (ITEA) l'importo di Euro 56.372.031 per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica, relativi ai programmi approvati dalla Giunta provinciale e articolati secondo i vari strumenti e settori operativi. (ITEA provvede alla realizzazione dei piani mediante gli strumenti operativi previsti dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 35 della legge provinciale 06 giugno 1983, n. 16, successivamente ripresi dagli articoli 16, 17 e 30 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. Per l'attuazione dei programmi, ITEA si avvale dei finanziamenti previsti annualmente nel bilancio provinciale ed assegnati dalla Giunta provinciale con specifici provvedimenti).
	11 ottobre 2002 n. 2459	La Giunta provinciale ha assegnato ai Comuni di Trento e di Rovereto i fondi (Euro 496.451) per la copertura delle spese di funzionamento sostenute nel 2001 per svolgere l'attività amministrativa delegata in materia di edilizia abitativa pubblica.
2003	29 agosto 2003 n. 2125	La Giunta provinciale ha approvato l' aggiornamento per l'anno 2003 del piano pluriennale 2000-2003 in materia di edilizia abitativa (condizionando l'attuazione all'approvazione da parte della Giunta provinciale di quadri finanziari, almeno trimestrali, presentati da ITEA per gli interventi da effettuarsi nel periodo successivo corrispondente al piano finanziario)
2004	6 agosto 2004 n. 1793	La Giunta provinciale ha approvato il piano quadriennale 2004-2008 degli interventi di edilizia abitativa e il piano attuativo per l'anno 2004 con la localizzazione sul territorio degli interventi da realizzarsi in materia di edilizia abitativa pubblica e la quantificare degli interventi e delle assegnazioni finanziarie previste per la realizzazione degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata.
2005	28 novembre 2005 n. 2497	La Giunta provinciale ha approvato l' aggiornamento per l'anno 2005 del piano pluriennale 2004-2008 in materia di edilizia abitativa, tenendo conto che in sede di stesura del bilancio di previsione 2006-2008 sono state date delle precise indicazioni finalizzate a contenere la spesa pubblica e che la proposta di bilancio pluriennale prevede l'assegnazione di risorse per il settore dell'edilizia abitativa in misura decrescente negli anni imponendo di ricalibrare l'intervento pubblico rispetto alle previsioni iniziali.

Periodo 1993-2006		ITEA - Interventi conclusi e in corso, per ente locale (Comprensori e comuni di Trento e di Rovereto)						
QUADRO DI DETTAGLIO								
COMPRESORIO VALLE DI FEMME								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI		ALLOGGI			
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
1	Valfloriana, Capriana	1994	Capriana	5			5	
3	Tesero, Panchià	2003	Tesero	6			6	
4	Predazzo, Ziano	2002	Ziano di Fiemme	2			2	
		2004	Predazzo	12			12	
Totale alloggi realizzati				25	0	0	25	
2	Castello-Molina, Carano, Daiano, Varena, Cavalese	2005	Cavalese, località Tassa	8		8		
Totale alloggi in progettazione				8	0	8	0	
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	25	0	0	25
				<i>in progettazione</i>	8	0	8	0
				Totale	33	0	8	25
COMPRESORIO DI PRIMIERO								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI		ALLOGGI			
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
1	Canal San Bovo	1996	fraz. Caoria	3		3		
		2005	località Mas	4		4		
4	Fiera di Primiero, Transacqua, Siror (escl. zona 3), Tonadico (escl. zona 3)	2005	Transacqua, località Segnarez	13		13		
5	Mezzano, Imer	2002	Imer	5			5	
Totale alloggi realizzati				25	0	20	5	
4	Fiera di Primiero, Transacqua, Siror (escl. zona 3), Tonadico (esc. zona 3)	2005	Tonadico	4			4	
Totale alloggi in esecuzione				4	0	0	4	
4	Fiera di Primiero, Transacqua, Siror (escl. zona 3), Tonadico (escl. zona 3)	2003	Tonadico	6			6	
Totale alloggi in progettazione				6	0	0	6	
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	25	0	20	5
				<i>in esecuzione</i>	4	0	0	4
				<i>in progettazione</i>	6	0	0	6
				Totale	35	0	20	15
COMPRESORIO BASSA VALSUGANA E TESINO								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI		ALLOGGI			
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
1	Grigno	1994	Viale Trento	5			5	
		2000	Località Tezze	4		4		
3	Spera, Scurelle, Ivano Fracena, Villa Agnedo, Samone, Ospedaletto, Strigno	2002	Strigno	6			6	
		2002	Villa Agnedo	6			6	
4	Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Carzano	1992	Castelnuovo	4			4	
		2006	Telve di Sopra	8			8	
5	Borgo Valsugana	1992	Via per Telve	1	1			
		1994	località Olle	5			5	
		1995	località Olle	3			3	
		1996	Via Naurizzo	1	1			
		1999	Vicolo Sottochiesa	6			6	
		2003	Vicolo Sottochiesa	4			4	
Totale alloggi realizzati				53	2	4	47	
2	Pieve T., Cinte T., Castello Tesino, Bieno	2005	Cinte Tesino	3			3	
3	Spera, Scurelle, Ivano Fracena, Villa Agnedo, Samone, Ospedaletto, Strigno	2005	Ospedaletto - piano attuativo in centro storico	6			6	
4	Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Carzano	2005	Telve - piano attuativo in centro storico	12			12	
5	Borgo Valsugana	2001	Via Salandra	5			5	

Totale alloggi in esecuzione				26	0	0	26
3	Spera, Scurelle, Ivano Fracena, Villa Agnedo, Samone, Ospedaletto, Strigno	2002	Villa Agnedo	6			6
		2006	Strigno	4			4
5	Borgo Valsugana	2000	ex - Macera Tabacchi	14			14
Totale alloggi in progettazione				24	0	0	24
5	Borgo Valsugana	2005	Via Dordi-Via Mazzini, Vicolo Cason	6			6
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				6	0	0	6
Riepilogo Alloggi							
realizzati				53	2	4	47
in esecuzione				26	0	0	26
in progettazione				24	0	0	24
in acquisizione strumento operativo				6	0	0	6
Totale				109	2	4	103
COMPENSORIO ALTA VALSUGANA							
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI		ALLOGGI		
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.
6	Lavarone	1998	località Albertini	5			5
7	Luserna	2003	Luserna	7	7		
8	Pergine Valsugana	1992	Via Battisti	11			11
		1994	Piazza S. Elisabetta	9			9
		1997	Via Petrarca	1	1		
		1997	Via Maier	9	9		
		1998	Via Dante	1	1		
		1998	Via dei Prati	13	13		
		1999	Via Marconi	3	3		
		1999	Canezza	9			9
		2002	Vigalzano - Frazione Casalino	4	4		
		2002	Vicolo Garberie	7			7
		2003	Via Marconi	26	26		
		2004	Via Graberi	23	23		
		2004	Via Graberi	26	26		
9	Levico Terme	1994	Piazza Venezia	10			10
		1998	Vicolo Crocefisso	7	7		
		2001	Via Dante	6	6		
		2006	Vicolo Crocefisso	8			8
Totale alloggi realizzati				198	126	0	72
1	Bedollo, Baselga di Pinè	2005	Bedollo Fraz. Piazze	6			6
8	Pergine Valsugana	2005	Fraz. Canezza	6			6
9	Levico Terme	1999	Via Dante	4			4
Totale alloggi in esecuzione				16	0	0	16
1	Bedollo, Baselga di Pinè	2002	Baselga località Montagnaga	5			5
		2006	Baselga località Faida	6			6
4	Tenna, Calceranica, Caldonazzo	1999	Caldonazzo	2			2
		2001	Caldonazzo	9			9
8	Pergine Valsugana	2001	Costa di Vigalzano	7			7
Totale alloggi in progettazione				29	0	0	29
1	Bedollo, Baselga di Pinè	1999	Miola di Pinè - piano attuativo in centro storico	6			6
8	Pergine Valsugana	2003	Via Celva - Via Rosmini	63		63	
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				69	0	63	6
Riepilogo Alloggi							
realizzati				198	126	0	72
in esecuzione				16	0	0	16
in progettazione				29	0	0	29
in acquisizione strumento operativo				69	0	63	6
Totale				312	126	63	123
COMPENSORIO VALLE DELL'ADIGE							
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI		ALLOGGI		
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.
1	Aldeno, Cimone, Garniga	1995	Aldeno	17			17
		1998	Cimone, località Marchet	6		6	
		1999	Aldeno	9	9		
		2001	Aldeno	12	12		
2	Lavis	1994	Pressano	7			7
		1997	Via Peratoner	1	1		
		2001	Via Matteotti	7	7		

		2004	località Furlì	35		35		
3	Zambana, Nave S. Rocco	2004	Nave S. Rocco - piano attuativo in centro storico	3			3	
4	Mezzolombardo	1993	Via Bertagnolli	6			6	
		1996	Via Roma	8			8	
		1996	Via De Gasperi	1	1			
		2001	Via Molini	6		6		
		2002	Via De Varda	3			3	
5	Mezzocorona, Roverè della Luna, S. Michele a/A, Faedo	1995	Mezzocorona	1	1			
		2002	S. Michele all'Adige	18	18			
		2006	S. Michele all'Adige	6			6	
6	Spormaggiore, Cavedago, Andalo, Molveno, Fai della Paganella	1997	Spormaggiore	11			11	
7	Giovo, Lisignago, Cembra, Faver, Valda, Grumes, Grauno	2002	Lisignago	6			6	
		2003	Cembra	5			5	
9	Segonzano, Sover	1995	Segonzano	11			11	
		1996	Sover	5			5	
10	Terlago, Vezzano, Padergnone	1999	Vezzano - località Fraveggio	11			11	
		2001	Vezzano - località Ranzo	4		4		
		2003	Padergnone	4			4	
11	Calavino, Lasino, Cavedine	1992	Cavedine	1	1			
		1998	Lasino - Castel Madruzzo	6			6	
		1999	Calavino	4			4	
		2001	Calavino	5			5	
Totale alloggi realizzati				219	50	51	118	
2	Lavis	2004	loc. Furlì	20		20		
4	Mezzolombardo	2005	Piazza Dalpiaz	6			6	
5	Mezzocorona, Roverè della Luna, S. Michele a/A, Faedo	1997	Mezzocorona	9			9	
7	Giovo, Lisignago, Cembra, Faver, Valda, Grumes, Grauno	2005	Giovo - loc. Ville di Giovo	3			3	
11	Calavino, Lasino, Cavedine	1992	Calavino	6			6	
Totale alloggi in esecuzione				44	0	20	24	
1	Aldeno, Cimone, Garniga	2002	Aldeno (Progetto Coresidenza)	9			9	
10	Terlago, Vezzano, Padergnone	2003	Padergnone	6			6	
11	Calavino, Lasino, Cavedine	2004	Lasino	9			9	
Totale alloggi in progettazione				24	0	0	24	
1	Aldeno, Cimone, Garniga	2001	Cimone, loc. Petrolli	8		8		
10	Terlago, Vezzano, Padergnone	2003	Vezzano Piano attuativo in centro storico	3			3	
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				11	0	8	3	
Riepilogo Alloggi								
				<i>realizzati</i>	219	50	51	118
				<i>in esecuzione</i>	44	0	20	24
				<i>in progettazione</i>	24	0	0	24
				<i>in acquisizione strumento operativo</i>	11	0	8	3
				Totale	298	50	79	169
COMPRESORIO VALLE DI NON								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI				ALLOGGI	
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
1	Ruffrè, Malosco, Ronzone, Fondo, Saronico, Dambel, Amblar, Don, Romeno, Cavareno, Castelfondo	1996	Fondo	7			7	
2	Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagnò	2004	Cagnò - piano attuativo in centro storico	8			8	
3	Cis, Livo, Bresimo, Rumo	1998	Livo, località Preghena	5			5	
4	Tassullo, Nanno, Tuenno	2002	Tassullo, località Pavillo	4			4	
		1992	Ton	5		5		
		1999	Taio, località Mollaro	3	3			
5	Ton, Vervò, Tres, Taio	2001	Taio, centro storico	5			5	
7	Terres, Flavon, Cunevo, Denno, Sporminore, Campodenno	2001	Cunevo	6			6	
8	Cles	1992	località Pez.	10			10	
		2001	località Lanza	12		12		
Totale alloggi realizzati				65	3	17	45	
1	Ruffrè, Malosco, Ronzone, Fondo, Saronico, Dambel, Amblar, Don, Romeno, Cavareno, Castelfondo	2005	Fondo	5			5	
Totale alloggi in esecuzione				5	0	0	5	
1	Ruffrè, Malosco, Ronzone, Fondo, Saronico, Dambel, Amblar, Don, Romeno, Cavareno, Castelfondo	2003	Saronico	3			3	
4	Tassullo, Nanno, Tuenno	2003	Tuenno	6			6	
Totale alloggi in progettazione				9	0	0	9	

1	Ruffrè, Malosco, Ronzone, Fondo, Samonico, Dambel, Amblar, Don, Romeno, Cavareno, Castelfondo	2006	Fondo	3			3	
2	Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagnò	2001	Cloz - Piano attuativo in centro storico	4		4		
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				7	0	4	3	
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	65	3	17	45
				<i>in esecuzione</i>	5	0	0	5
				<i>in progettazione</i>	9	0	0	9
				<i>in acquisizione strumento operativo</i>	7	0	4	3
				Totale	86	3	21	62
COMPRESORIO VALLE DI SOLE								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI			ALLOGGI		
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
4	Commezzadura, Dimaro, Monclassico	2003	Monclassico	8			8	
5	Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana	1996	Malè, località Razzon	8		8		
		1999	Malè, località Razzon	4		4		
		2004	Terzolas	4		4		
Totale alloggi realizzati				24	0	16	8	
5	Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana	2001	Caldes - piano attuativo in centro storico	9			9	
Totale alloggi in progettazione				9	0	0	9	
4	Commezzadura, Dimaro, Monclassico	2004	Commezzadura, località Mestriago	4		4		
5	Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana	2006	Caldes	2			2	
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				6	0	4	2	
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	24	0	16	8
				<i>in progettazione</i>	9	0	0	9
				<i>in acquisizione strumento operativo</i>	6	0	4	2
				Totale	39	0	20	19
COMPRESORIO DELLE GIUDICARIE								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI			ALLOGGI		
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
1	Castel Condino, Cimego, Brione, Condino, Storo, Bondone	1995	Storo	7			7	
		1995	Storo	10		10		
		1995	Condino	12			12	
2	Roncone (escl. Prà di Bondo), Lardaro, Praso, Daone, Pieve di Bono, Bersone, Prezzo	2004	Roncone	5			5	
3	Tione, Bolbeno, Zuolo, Ragoli, Preore, Montagne, Breguzzo, Bondo	2003	Bolbeno	6			6	
4	Villa Rendena, Darè, Pelugo, Vigo Rendena, Spiazzo	1999	Spiazzo	4			4	
		2003	Villa Rendena	4			4	
6	Bleggio Inf., Bleggio Sup., Fiaavè, Lomaso	2005	Bleggio Inferiore, località Duvredo	8			8	
Totale alloggi realizzati				56	0	10	46	
1	Castel Condino, Cimego, Brione, Condino, Storo, Bondone	2004	Condino	6			6	
2	Roncone (escl. Prà di Bondo), Lardaro, Praso, Daone, Pieve di Bono, Bersone, Prezzo	2003	Praso	4			4	
Totale alloggi in esecuzione				10	0	0	10	
3	Tione, Bolbeno, Zuolo, Ragoli, Preore, Montagne, Breguzzo, Bondo	1995	Tione	8			8	
		1997	Bondo	6			6	
		1997	Tione	6			6	
		2002	Tione	3			3	
Totale alloggi in progettazione				23	0	0	23	
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	56	0	10	46
				<i>in esecuzione</i>	10	0	0	10
				<i>in progettazione</i>	23	0	0	23
				Totale	89	0	10	79
COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI			ALLOGGI		

N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.
1	Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concel, Tiaro di Sopra, Tiaro di Sotto	1992	Concel	1	1		
		1994	Molina di Ledro	2			2
		1995	Concel, frazione Locca	9			9
2	Riva del Garda	1996	Via Baltera	1	1		
		1997	Via Ardaro	1	1		
		1997	Varone	2	2		
		1997	Via Fornasetta	14	14		
		2003	Varone	1	1		
		2005	Rione Degasperì	4	4		
		2000	Piazzetta S. Rocco - piano attuativo in centro storico	12			12
		2001	Via Fiume	3			3
3	Nago-Torbole, Tenno	2004	Torbole, località Le Coize	14			14
4	Arco	1992	Massone	10			10
		1993	Bolognano	3			3
		1997	Via Segantini	4	4		
		1998	Chiarano	1	1		
		1999	Bolognano, località Rovero	11			11
		2000	Romarzollo, località Varignano	29	29		
		2001	Romarzollo, località Varignano	10			10
		2003	Via Caduti di Cefalonia	12	12		
		2004	Bolognano	20	20		
5	Dro, Drena	2005	Bolognano	12			12
		1993	Dro	1	1		
		2000	Dro	1	1		
		2000	Dro	3			3
		2002	Dro	5	5		
		2003	Dro	16	16		
		2005	Dro	7	7		
		2004	Drena	7			7
Totale alloggi realizzati				216	120	0	96
2	Riva del Garda	2004	Loc. Alboletta	48		48	
3	Nago-Torbole, Tenno	2002	Torbole	16			16
4	Arco	2005	Bolognano	26		26	
Totale alloggi in esecuzione				90	0	74	16
2	Riva del Garda	2002	località Alboletta	29		29	
	Riva del Garda	2004	località Alboletta	53		53	
	Riva del Garda	2004	località Alboletta	38		38	
3	Nago-Torbole, Tenno	2002	Nago - Torbole, località Boia	19		19	
4	Arco	2001	Romarzollo, località Vigne	27		27	
Totale alloggi in progettazione				166	0	166	0
2	Riva del Garda	2000	località Campi	3			3
		2003	Via Pigarelli - Via Virgilio - Via Ischia	85		85	
		2004	Piazzetta S. Rocco	8	8		
5	Dro, Drena	2002	Dro, località Pietramurata	10			10
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				106	8	85	13
Riepilogo Alloggi							
<i>realizzati</i>				216	120	0	96
<i>in esecuzione</i>				90	0	74	16
<i>in progettazione</i>				166	0	166	0
<i>in acquisizione strumento operativo</i>				106	8	85	13
Totale				578	128	325	125
COMPENSORIO VALLAGARINA							
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI			ALLOGGI	
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.
1	Besenello, Calliano, Nomi, Volano	1996	Calliano	17			17
		1998	Nomi	7			7
		2001	Volano	9		9	
		2001	Calliano	3	3		
		2003	Nomi	6	6		
		2005	Calliano	5			5
2	Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo	1992	Villa Lagarina, località Pedersano	6			6
		2000	Villa Lagarina	7			7
		2003	Villa Lagarina, località Roz di Castellano	6		6	
4	Terragnolo	2003	località Puechen	4		4	
5	Vallarsa, Trambileno	1999	Vallarsa, località Foppiano	4		4	
		2002	Vallarsa, località Parrocchia "Raossi"	6			6

6	Ala	1992	Marani	1	1			
		1994	Pilcante	11		11		
		1995	Serravalle	6			6	
		1995	S. Margherita	7			7	
		2001	Via Roma	4			4	
		2002	Piazza Buonacquisto	5			5	
		2002	Via Battisti	7			7	
		2003	Serravalle	16	16			
7	Avio	1994	Via Romana	1	1			
8	Brentonico	1999	località Calpi	6	6			
		1997	Tierno	32	32			
9	Mori	1998	San Marco	33	33			
		2001	Largo Villanuova	10			10	
		2002	Ravazzone	8			8	
		2002	Valle S. Felice	4			4	
		2003	Pannone	3			3	
		2000	Via Monte Baldo	6			6	
				Totale alloggi realizzati	258	116	40	102
2	Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo	2002	Nogaredo, località Noarna	2			2	
		2002	Nogaredo, località Sasso	4			4	
				Totale alloggi in esecuzione	6	0	0	6
2	Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo	2001	Nogaredo, località Noarna	6			6	
3	Folgaria	2002	Folgaria, località Sotto i Polacchi	19		19		
6	Ala	2004	Via Torre	4			4	
9	Mori	1996	Via Teatro	14			14	
				Totale alloggi in progettazione	43	0	19	24
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	258	116	40	102
				<i>in esecuzione</i>	6	0	0	6
				<i>in progettazione</i>	43	0	19	24
				Totale	307	116	59	132
COMUNE DI TRENTO								
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI				ALLOGGI	
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.	
1	Gadolo, Meano	1995	Via Solteri	1	1			
		1995	Solteri	36		36		
		1995	Roncafort, Via Caproni	35		35		
		1998	Gardolo, Via Gardini	1	1			
		1998	Via Bolzano	15	15			
		1999	Centochiavi	87	87			
		1999	Roncafort, Via Caproni	45		45		
		2001	Spini di Gardolo	12	12			
		2002	Roncafort	16	16			
		2003	Gardolo	48		48		
2	Argentario, Povo, Villazzano	2005	Spini di Gardolo	66		66		
		2005	Spini di Gardolo	64	64			
		1992	Villazzano	1	1			
		1992	Martignano	3			3	
		1992	Cognola	1	1			
		1996	Villamontagna	1	1			
		1999	Povo, località Borino	19	19			
		2001	Villa Montagna	9			9	
3	Bondone, Sardagna	2002	Villazzano, località Grotta	11		11		
		2003	Villazzano	6			6	
		2005	Cognola, località Mamighe	6		6		
		1999	Sopramonte	1	1			
		2000	Sardagna	13	13			
		1992	Mattarello	42		42		
4	Ravina, Romagnano, Mattarello	1993	Romagnano	36		36		
		1995	Romagnano	36	36			
		1997	Mattarello	3			3	
		1998	Mattarello	4			4	
		1992	S. Martino - piano speciale in centro storico	14			14	
5	Campotrentino, Piedicastello, centro storico, S. Chiara, S. Giuseppe, Oltre Fersina	1992	Androne	20			20	
		1993	Via Suffragio - piano speciale in centro storico	11			11	
		1993	Via De Gasperi	1	1			
		1995	Via Suffragio - piano speciale in centro storico	18			18	
		1998	Via Muredei	25	25			
		2000	Via Fermi	65		65		
		2000	Via Pascoli	69		69		

		2000	Piazza Piedicastello	4	4		
		2001	Via Pietra stretta	8			8
		2002	Vela	24		24	
		2003	Via Brennero	47	47		
		2003	Via Gramsci	48		48	
		2004	Via Dietro le Mura - piano attuativo centro storico	16			16
		2004	Via Pascoli	12			12
		2004	Via Brennero	64	64		
		2005	Man, Vi De Gasperi	30		30	
		2005	Man, Via Malpensada	16		16	
		2006	Campotrentino	63		63	
Totale alloggi realizzati				1.173	409	640	124
1	Gardolo, Meano	2002	Gardolo, Via Bolzano	91		91	
		2002	Meano	16		16	
		2002	Roncafort	24		24	
		2005	Spini di Gardolo	8		8	
2	Argentario, Povo, Villazzano	2005	Cognola - loc. Marnighe	36		36	
5	Campotrentino, Piedicastello, centro storico, S. Chiara, S. Giuseppe, Oltre Fersina	2006	Man, Via Malpensada	19		19	
		2005	Via Torre d'Augusto - piano attuativo in centro storico	5			5
Totale alloggi in esecuzione				199	0	194	5
1	Gardolo, Meano	1996	Roncafort	39		39	
2	Argentario, Povo, Villazzano	2000	Cognola - loc. Marnighe	18		18	
		2000	Povo - piano attuativo centro storico	4			4
5	Campotrentino, Piedicastello, centro storico, S. Chiara, S. Giuseppe, Oltre Fersina	2000	Campotrentino	38		38	
Totale alloggi in progettazione				99	0	95	4
1		1997	Localizzazione ancora da definire con il Comune di Trento	100		100	
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				100	0	100	0
Riepilogo Alloggi							
<i>realizzati</i>				1.173	409	640	124
<i>in esecuzione</i>				199	0	194	5
<i>in progettazione</i>				99	0	95	4
<i>in acquisizione strumento operativo</i>				100	0	100	0
Totale				1.571	409	1.029	133
COMUNE DI ROVERETO							
ZONA OMOGENEA			INTERVENTI			ALLOGGI	
N.	Descrizione	Periodo	Descrizione	Totale	acquisto	costruz.	ristrutt.
1	Rovereto centro	1992	Via della Terra	9			9
		1993	Via della Terra	9			9
		1994	Via della Terra	6			6
		1994	Via della Terra	5			5
		1994	Via Baltieri	7			7
		1995	Via Rialto	8			8
		2005	Viale Trento	125	125		
2	Rovereto Nord	1993	Via Barattieri	16			16
2	Rovereto Nord	1999	Cà de l'ora, Via Magazol	10	10		
2	Rovereto Nord	2000	Cà de l'Ora	29		29	
		2003	Cà de l'Ora	32		32	
		1996	Via Stivo	2	2		
3	Sacco, S. Giorgio	1994	Borgo Sacco, Via Damiano Chiesa	5			5
4	Rovereto Sud	1995	Lizzanella	4			4
		1996	Via S. Maria	19			19
		1998	Via Maioliche	7	7		
		2005	Via S. Maria	3			3
5	Lizzana, Mori ferrovia	1993	Lizzana	12			12
		1993	Lizzana, Via strada Romana	1	1		
		1994	Lizzana	1	1		
		1996	Lizzana	1	1		
		1996	Lizzana, località Ai Fiori	63	63		
		1997	Lizzana, Porte Rosse	41	41		
		1998	Lizzana, località Ai Fiori	1	1		
6	Marco	1994	Via S. Romedio	2	2		
		1997	Via S. Romedio	20	20		
		1998	Via alla Griffa	1	1		
7	Noriglio	2000	Via Fontani	12	12		
Totale alloggi realizzati				451	287	61	103
1	Rovereto centro	2002	Via della Terra	11			11
		2003	Via Flaim	32			32
Totale alloggi in esecuzione				43	0	0	43

1	Rovereto centro	2000	"comparto S. Osvaldo"	9			9	
		2002	Area "ex-Bimac"	30		30		
		2003	Via Manzoni	3			3	
2	Rovereto nord	2005	Via Unione	40		40		
		2006	Via Unione	30		30		
3	Sacco, S. Giorgio	2000	Borgo Sacco	8			8	
7	Noriglio	1999	Via Fontani	5			5	
Totale alloggi in progettazione				125	0	100	25	
3	Sacco, S. Giorgio	2003	Borgo Sacco	8			8	
6	Marco	2005	Via San Romedio	40		40		
Totale alloggi in acquisizione strumento operativo				48	0	40	8	
				Riepilogo Alloggi				
				<i>realizzati</i>	451	287	61	103
				<i>in esecuzione</i>	43	0	0	43
				<i>in progettazione</i>	125	0	100	25
				<i>in acquisizione strumento operativo</i>	48	0	40	8
				Totale	667	287	201	179

Edilizia abitativa pubblica – Piano 2006 – Alloggi revocati *					Quadro di DETTAGLIO	
Comprensorio e Comune	PIANO	ZONA			Alloggi Revocati	
					TOTALE Zona	TOTALE Comprensorio
C. 1	1989	1	Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei		3	3
TOTALI PIANO 1989					3	3
Trento	1990	\	Trento		4	4
TOTALI PIANO 1990					4	4
C. 11	1991	1	Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei		1	1
TOTALI PIANO 1991					1	1
Trento	1993	\	Trento		6	6
C. 8	1993	3	Tione, Bolbeno, Zuco, Ragoli, Preore, Montagne, Breguzzo, Bondo		1	1
C. 10	1993	1	Besenello, Calliano, Nomi, Volano		4	4
TOTALI PIANO 1993					11	11
Trento	1993 S.	\	Trento		6	6
TOTALI PIANO 1993 S.					6	6
C. 5	1994	1	Aldeno, Cimone, Garniga		1	1
C. 10	1994	2	Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo		1	1
Trento	1994	\	Trento		22	22
TOTALI PIANO 1994					24	24
C. 4	1995	4	Tenna, Calceranica, Caldonazzo		1	2
		9	Levico Terme		1	
C. 8	1995	1	Castel Condino, Cimego, Brione, Condino, Storo, Bondone		2	2
C. 11	1995	1	Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei		1	1
TOTALI PIANO 1995					5	5
C. 3	1996	5	Borgo Valsugana		1	1
C. 4	1996	4	Tenna, Calceranica, Caldonazzo		1	1
C. 11	1996	1	Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei		1	1
TOTALI PIANO 1996					3	3
Trento	1997	\	Trento		30	30
C. 8	1997	3	Tione, Bolbeno, Zuco, Ragoli, Preore, Montagne, Breguzzo, Bondo		1	1
TOTALI PIANO 1997					31	31
C. 4	1998	4	Tenna, Calceranica, Caldonazzo		4	4
C. 9	1998	3	Nago-Torbole, Tenno		1	1
Trento	1998	\	Trento		3	3
TOTALI PIANO 1998					8	8
C. 1	1999	3	Tesero, Panchià		4	15
		4	Predazzo, Ziano		11	
C. 2	1999	5	Mezzano, Imer		2	2
C. 3	1999	3	Spera, Scurelle, Ivano Fracena, Villa Agnedo, Samone, Ospedaletto, Strigno		1	8
		5	Borgo Valsugana		6	
		6	Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana		1	
C. 4	1999	2	Fornace, Civezzano		4	22
		3	Palù del Fersina, S. Orsola, Fierozzo, Frassilongo		2	
		4	Tenna, Calceranica, Caldonazzo		7	
		5	Centa S. Nicolò, Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro		3	
		9	Levico Terme		6	
C. 5	1999	2	Lavis		18	38
		3	Zambana, nave S. Rocco		7	
		4	Mezzolombardo		7	
		5	Mezzocorona, Roverè della Luna, S. Michele A/a, Faedo		5	
		9	Segonzano, Sover		1	

C. 6	1999	5	Ton, Vervò, Tre, Taio	4	6
		6	Sfruz, Smarano, Coredo, Sanzeno	1	
		8	Cles	1	
C. 8	1999	1	Castel Condino, Cimego, Brione, Condino, Storo, Bondone	1	5
		2	Roncone (escl. Prà di Bondo), Lardaro, Praso, Daone, Pieve di Bono, Bersone, Prezzo	1	
		3	Tione, Bolbeno, Zuco, Ragoli, Preore, Montagne, Breguzzo, Bondo	3	
C. 9	1999	1	Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto	2	32
		4	Arco	30	
C. 10	1999	1	Besenello, Calliano, Nomi, Volano	5	18
		2	Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo	9	
		5	Vallarsa, Trambileno	2	
		9	Mori	2	
C. 11	1999	2	Vigo di Fassa, Pozza di Fassa	3	3
Trento	1999	\	Trento	175	175
Rovereto	1999	\	Rovereto	22	22
TOTALI PIANO 1999				346	346
TOTALE REVOCHE				442	442
<p>* Alloggi programmati nei piani pregressi e che, a distanza di 5 anni dalla loro individuazione, non hanno avuto attuazione, per mancanza di disponibilità di aree o di immobili messi a disposizione di ITEA da parte di comuni o di soggetti privati.</p>					

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

APPENDICE N. 2

ITEA SpA: struttura organizzativa, aree di attività, bilancio


ITEA SpA – società per azioni costituita in attuazione dell'articolo 7 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 – è gestita da un **Consiglio di Amministrazione** (è composto da cinque membri: il Presidente, il Vice Presidente e tre Consiglieri). Il **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'ente.

Per tutti i settori di attività non amministrati direttamente dal Consiglio di amministrazione, **la gestione è delegata al Presidente** e ai **dirigenti**. Il sistema di deleghe prevede procure speciali, per l'esecuzione degli atti amministrativi in nome e per conto della Società, in favore del Presidente e della dirigenza.

Il **Collegio Sindacale** (è composto da tre membri: il Presidente e due Sindaci) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul concreto e corretto funzionamento della Società.

Una **società di revisione** cura l'attività di **controllo contabile** e **certifica il bilancio**.

ITEA SpA - ORGANIGRAMMA 2008




Il personale di ITEA SpA è costituito da dipendenti appartenenti a **due differenti inquadramenti contrattuali**: **personale provinciale messo a disposizione** di ITEA SpA e **personale direttamente assunto** dalla Società. La Tavola che segue rappresenta la **pianta organica al 2008**.


Pianta organica 2008 (approvata dal Cda in data 5 giugno 2008)			
Personale per Qualifica	Maschi	Femmine	Totale
Dirigente Generale	2	0	2
Dirigente	2	1	3
Direttori e Quadri	8	7	15
Impiegato	66	63	129
Incarico speciale	1		1
Totale	82	68	150
Personale per Settore di Attività			
Gestione Patrimonio		38	150
Tecnico		38	
Utenti		27	
Supporto (Direzione, Affari Generali, Personale, Legale, Ced, Finanziario)		47	
La pianta organica della Società evidenzia una struttura "giovane" del personale.			

L'organigramma della Società è stato modificato nel 2009, nel 2010, nel 2011 e nel 2013 come descritto nelle Figure che seguono.


ITEA SpA - ORGANIGRAMMA 2009




ITEA SpA - ORGANIGRAMMA 2010



ITEA SpA - ORGANIGRAMMA 2011




ITEA SpA - ORGANIGRAMMA 2013



Nel 2014 – sulla base delle disposizioni della Provincia in termini di contenimento della spesa e di aumento della produttività – è stata effettuata la riprogettazione delle funzioni e delle competenze organizzative della Società e definita la nuova organizzazione aziendale di ITEA SpA, articolata in 5 Settori – Affari Generali e Organizzazione, finanziario, Utenti, Investimenti e Servizi Patrimonio – per migliorare il coordinamento gestionale e l'integrazione fra i diversi Settori, secondo una visione complessiva del servizio da garantire all'utenza.

ITEA SpA - ORGANIGRAMMA 2014



Le Tavole seguenti descrivono, con riferimento al periodo 2007-2015, la dinamica annuale del personale di ITEA SpA con riferimento alla consistenza, alla tipologia e al costo complessivo.

Dipendenti di ITEA SpA, per anno – Dinamica nel periodo 2007-2015																		
DIPENDENTI	ANNO																	
	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
Totale	151		150		156		167		164		154		150		147		139	
di cui Provincia	91		104		96		94		91		88		86		84		75	
di cui ITEA SpA	73		46		60		73		73		66		64		63		64	
Genere	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
	82	69	79	71	82	74	80	87	84	80	78	76	76	74	73	74	72	67
Titolo di studio (%)																		
ragioniere	24,5		26		24,3		21,5		51,2		51,3		27,3		24,5		25,2	
geometra	19,9		18		18,5		16,7		51,2		51,3		15,3		15,6		16,5	
altri Diplomi	9,9		12,7		12,8		12,6		51,2		51,3		8,7		12,4		11,5	
architetto	7,4		5,3		5,7		5,4		51,2		51,3		5,3		5,4		5,7	
ingegnere	7,9		7,3		9,6		11,4		41,5		40,9		11,3		10,9		11,5	
altre Lauree	17,2		22,7		21,1		24,5		41,5		40,9		24		23,8		22,3	
Licenza media inf.	13,2		8		7,6		7,8		7,3		7,8		8		7,5		7,2	
(%)	100		100		100		100		100		100		100		100		100	

Dipendenti di ITEA SpA, per anno – Dinamica per SETTORE nel periodo 2007-2015					
ANNO	Numero dipendenti per Settore di Attività				
	Supporto (Direzione, Affari Generali, Personale, Legale, Ced, Finanziario)	Gestione Patrimonio	Tecnico	Utenti	TOTALE
2007					151
2008	47 7 Direzione 18 Affari Generali 22 Finanziario	38	38	27	150
2009	47 7 Direzione 18 Affari Generali 22 Finanziario	40	40	29	156
2010	48 9 Direzione 18 Affari Generali 21 Finanziario	44	43	32	167
2011	48 9 Direzione 18 Affari Generali 21 Finanziario	44	41	31	164
2012	45 7 Direzione 17 Affari Generali 21 Finanziario	43	35	31	154
2013	44	39	38	29	150

	6 Direzione 17 Affari Generali 21 Finanziario					
2014*	Settore Affari Generali e Organizzazione	Settore Finanziario	Settore Servizi Patrimonio	Settore Investimenti	Settore Utenti	TOTALE
	20	20	27	50	30	147
2015	18	18	26	49	28	139

ITEA SpA - Costo del personale, per anno					
ANNO	RETRIBUZIONE FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	LAVORO STRAORDINARIO		
	<small>(Salari e stipendi + Oneri sociali + Acconto TFR)</small>		<small>(produttività, indennità)</small>		
	<i>In milioni di €</i>		<i>In ORE effettuate</i>		
			Maschi	Femmine	Totali
2004	6,87				
2005	6,91				
2006	7,05				
2007	7,17				
2008	7,68	0,699	4.641	2.721	7.362
2009	7,92	0,839	6.152	3.994	10.146
2010	8,33	0,758	5.629	4.053	9.682
2011	8,70	0,983	5.211	4.258	9.469
2012	8,12	0,810	5.322	3.900	9.222
2013	7,87	0,800	5.218	3.582	8.800
2014	7,67	0,700	5.826	3.828	9.654
2015	7,20	0,700	nd	nd	10.401

Con la **riorganizzazione aziendale** è stata approvata la **nuova pianta organica** del personale ed è stato adottato il **contratto collettivo nazionale Confservizi** per la **Dirigenza** e il **contratto Federcasa** per il **personale della Società** (quadri e rimanente personale). Per il personale messo a disposizione della società dalla Provincia, il trattamento economico-giuridico è stato, a tutto il 2008, disciplinato con apposito regolamento, in conformità alla corrispondente disciplina vigente per il personale provinciale.

Nel 2008 il costo del personale è stato pari a circa il 75% dei costi generali (amministrazione e gestione uffici) **e a circa il 13% includendo anche gli altri costi** (attività costruttiva e di gestione immobiliare, spese per imposte, oneri finanziari e straordinari).

Valorizzazione del personale di ITEA SpA - Investimenti formativi, per anno		
ANNO	Corsi di Formazione	Unità di personale coinvolte
2006	36	106
2007	30	230
2008	48	271
2009	48	178
2010	51	335
2011	57	495

2012	54	167
2013	49	260
2014	55	439
2015	56	213

Per necessità operative ed organizzative connesse all'ampio processo di trasformazione istituzionale la Società ha approntato un piano formativo di ampio respiro, coinvolgente tutti i livelli societari, atto ad affrontare sia le conseguenze dell'ampia trasformazione al proprio interno che gli effetti del nuovo tessuto legislativo, negli ambiti tributario ed amministrativo, nazionale e provinciale.

LE AREE DI ATTIVITÀ

L'**attività realizzativa** (per l'incremento del patrimonio immobiliare) consiste nell'insieme dei **processi volti al reperimento degli alloggi**, al fine della loro messa a disposizione a favore della collettività: rientrano in questa attività le **nuove realizzazioni** (partendo dalla individuazione di aree che vengono acquisite sia attraverso l'acquisto sul libero mercato sia attraverso l'istituto dell'espropriazione), le **ristrutturazioni**⁷⁸ (partendo dall'acquisizione di immobili, spesso fatiscenti, messi a disposizione da enti locali e da privati) e gli **acquisti sul libero mercato** (secondo un programma concordato con la Provincia, nelle zone a maggiore tensione abitativa, qualora l'attuazione dei programmi di costruzione e ristrutturazione subisca ritardi per la mancanza di aree o per difficoltà connesse con l'acquisizione delle stesse).

Alle attività per la creazione di alloggi, si affianca la **realizzazione di edifici ed opere pubbliche complementari alla fruizione abitativa** (urbanizzazioni primarie e secondarie – centri polifunzionali, scuole, parchi, altro).

Per la realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono **fondamentali i contatti diretti con i comuni**, in particolar modo per verificare la fattibilità dell'intervento e le concrete modalità di attuazione. Il **piano attuativo** – strumento urbanistico attraverso il quale si acquisisce un'area e se ne programma l'utilizzo – può essere redatto direttamente dal comune, oppure demandato alla Giunta provinciale che si avvale di ITEA SpA per predisporlo. La scelta tra costruzione, ristrutturazione o acquisto sul mercato deriva dall'orientamento manifestato dal comune nelle proprie **previsioni urbanistiche**, elaborate tenendo conto delle indicazioni della Provincia, della tensione abitativa sul territorio comunale e della disponibilità di aree da destinare all'edilizia. Con l'approvazione del piano attuativo l'**area individuata diventa di pubblica utilità e pertanto espropriabile**⁷⁹. La **cessione gratuita** da parte del comune di un'area o di un fabbricato è prevista dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e molto utilizzata perché, in tale caso, ITEA SpA procede con la ristrutturazione dell'edificio e, solitamente, cede in contropartita al comune spazi e locali da destinare ad uso sociale (parcheggi, altro) e, ad intervento ultimato, gli alloggi pubblici sono assegnati ai residenti nello stesso comune.

Nel caso di **acquisto dal proprietario privato di fabbricati da ristrutturare**, è il privato medesimo che avanza un'offerta di cessione a ITEA SpA che, qualora i piani provinciali lo prevedano, prepara una propria stima dell'immobile ed uno studio di fattibilità, sulla base di una valutazione di convenienza economica e localizzativa; il prezzo stimato è proposto al privato che è poi libero di accettare o meno. ITEA SpA può anche **acquistare da ditte private** fabbricati o porzioni di fabbricati già idonei alla locazione oppure in corso di costruzione/ristrutturazione; la seconda ipotesi è quella prevalente

⁷⁸ In particolare negli ultimi tre decenni, le strategie abitative della Provincia hanno incentivato questa tipologia di intervento favorendo il recupero di immobili e ottenendo, spesso a scapito di costi più elevati, un risparmio del territorio ed una riqualificazione dei centri storici.

⁷⁹ Per attivare un intervento costruttivo è indispensabile poter disporre di aree, anche di notevole ampiezza e, pertanto, la legge provinciale consente a ITEA di avvalersi della procedura espropriativa, sistema che coniuga efficacemente la necessità dell'ente pubblico di ottenere i terreni o gli immobili per i propri fini di edilizia pubblica e il diritto del proprietario "espropriato" di avere un riconoscimento remunerativo e veloce della perdita subita.

perché, attraverso uno stretto controllo sulle modalità costruttive, la Società può garantire a questi alloggi gli stessi standard costruttivi e dimensionali degli alloggi che costruisce o ristruttura direttamente.

L'attività di **progettazione** è suddivisa in tre distinte fasi⁸⁰ e, terminata la progettazione esecutiva, l'**intervento è approvato dal Consiglio di Amministrazione** di ITEA SpA con una procedura di approvazione che può essere, quando necessario, articolata in due distinte fasi: approvazione in via tecnica e approvazione in via amministrativa⁸¹.

La **direzione lavori dei cantieri** è, di norma, affidata al personale tecnico interno ad ITEA SpA⁸². Rispetto ad ogni intervento sono effettuati il **collaudo tecnico-amministrativo**⁸³ ed il collaudo statico⁸⁴.

A partire dal 2008 ITEA SpA, nel nuovo quadro stabilito dalla legge provinciale n. 15 del 2005 e in conformità al Piano Straordinario 2007-2016 per l'edilizia abitativa sociale, realizza l'incremento del patrimonio immobiliare coordinando la gestione dei processi volti al **reperimento di unità immobiliari** da mettere a disposizione dell'utenza, attraverso **due principali canali**: costruzione⁸⁵/ristrutturazione e acquisto sul libero mercato.

La **gestione del patrimonio** attiene alla **gestione fisica degli alloggi** (costruiti e/o acquistati in proprietà e/o affidati in gestione da parte di altri enti) e **dei servizi condominiali**. Il patrimonio gestito da ITEA SpA è costituito:

- da **immobili con diverse età di costruzione**: la distribuzione per età degli immobili – che si concentra maggiormente fino alla fine degli anni '80 – descrive il parallelo tra evoluzione socioeconomica della collettività trentina e ruolo che l'edilizia abitativa pubblica ha assunto nel seguire i profondi cambiamenti e nel dare risposta al fabbisogno abitativo, prima generato dalla necessità di ricostruire le case distrutte nel corso del conflitto mondiale, e poi alimentato dal forte esodo della popolazione dalle valli verso i centri urbani favorito dal fenomeno dell'industrializzazione;

80 I contenuti sono dettagliatamente indicati dagli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale n. 26 del 1993 - *Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*. Progetto preliminare (disegni e relazioni illustrative per individuare le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale e costituisce la parte preponderante del piano attuativo); progetto definitivo (sottoposto alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale e al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze), progetto esecutivo (descrizione completa e dettagliata, in modo che ogni elemento o componente siano identificabili per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo; la progettazione esecutiva è svolta in taluni casi dal personale interno e, più frequentemente, da professionisti esterni).

81 *Approvazione in via tecnica*: quadro economico dell'intervento e costo complessivo dell'opera; presa d'atto della conformità del progetto con la programmazione provinciale di settore, del parere tecnico-amministrativo e dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale del quadro finanziario con rinvio alla delibera di approvazione per l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e dell'impegno di spesa.

Approvazione in via amministrativa: autorizza l'esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo precedentemente approvato, mediante l'affidamento a terzi; determina il tipo di procedura di gara ed il criterio di aggiudicazione; impegna sui capitoli del bilancio i fondi necessari a coprire le spese legate all'esecuzione dei lavori.

82 Il direttore lavori, i direttori operativi o ispettori di cantiere garantiscono il coordinamento delle attività nei confronti degli appaltatori e sono preposti alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento.


83 Consiste nella verifica che l'edificio sia stato costruito secondo la normativa che disciplina gli interventi pubblici e secondo le disposizioni del progetto.

84 Un professionista esterno, nominato, verifica che la struttura dell'edificio – fondamenta, travi, muri, solai, struttura del tetto – sia stata realizzata secondo il progetto esecutivo e l'edificio sia sicuro sotto il profilo statico.

85 Curando, per l'attività di realizzazione, l'intera fase del processo produttivo: dal reperimento dell'area, alla progettazione, all'appalto e cantierizzazione, fino alla consegna dell'immobile all'utente assegnatario individuato.

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – distribuzione per ANNO DI COSTRUZIONE				
1900-1970	1971-1985	1986-2000	2001-2015	Non indicato
2.325	3.011	2.309	1.860	163
9.668				


ALLOGGI per Anno di costruzione - 1900-2015



- da diverse tipologie di immobili aventi differenti destinazioni d'uso: la prima significativa classificazione è quella tra unità immobiliari **ad uso non abitativo** e unità immobiliari **ad uso abitativo** (alloggi) che rappresentano la parte più consistente del patrimonio gestito;

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Unità ad uso NON ABITATIVO						
ANNO	Posti macchina interni ed esterni	Garages	Negozi, uffici e magazzini	Locali ad uso sociale	Altro	TOTALE
2006	2.689	1.821	399	245	92	5.246
2007	2.787	1.890	421	252	129	5.479
2008	2.833	1.904	430	265	122	5.554
2009	2.944	1.949	429	284	146	5.752
2010	3.037	2.025	492		384	5.938
2011						5.847
2012						5.932
2013						5.940
2014						6.011
2015						6.056

Unità immobiliari ad uso NON abitativo



PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO PUBBLICO					
Unità ad USO ABITATIVO destinate alla locazione semplice – ALLOGGI					
ANNO	PROPRIETÀ		Contratti attivi (1)	Patto Futura Vendita (2)	Riscattate progressivo cumulativo (3)
	ITEA SPA (%)	Enti e Privati (%)			
2006	58	42,0	9.452	408	5.287
2007	60	40,0	9.980	358	5.338
2008	59,6	40,4	10.046	307	5.393
2009	59,4	40,6	10.200	269	5.495
2010	64,3	35,7	9.429	240	5.537
2011	86,7	13,3	9.569	218	nd
2012	87,5	12,5	9.610	185	nd
2013	88,4	11,6	9.599	124	nd
2014	88,8	11,2	9.452	67	nd
2015	89,8 (9.668)	10,2 (1.100)	9.534	24	5.846


(1) Contratto con il quale l'Istituto si obbliga a far godere all'assegnatario un alloggio di edilizia abitativa pubblica, dietro corresponsione di un canone calcolato in relazione al reddito del nucleo familiare (situazione economico-patrimoniale; indicatore ICEF).

(2) Contratto di locazione con il quale l'Istituto si impegna a cedere l'alloggio contro la corresponsione da parte del locatario di un canone di locazione maggiorato della quota di riscatto; il trasferimento della proprietà avviene solo a seguito del pagamento dell'ultima rata.

(3) In alcuni casi il trasferimento della proprietà è immediato, in altri avviene solo a seguito del pagamento dell'ultima rata del prezzo di cessione.

Gli alloggi, anche se ceduti in proprietà ai locatari mediante diverse tipologie di contratto (patto futura vendita, riscatto, ecc...), rimangono comunque in gestione all'Istituto per quanto attiene rendicontazione e addebito delle spese riguardanti l'intero fabbricato (parti comuni, spazi verdi, riscaldamento, altro).

Unità immobiliari ad Uso Abitativo - Alloggi - 2006/2015



Il patrimonio gestito da ITEA SpA è **distribuito sull'intero territorio provinciale, con una maggiore concentrazione nel fondovalle dell'Adige**: sul territorio della Valle dell'Adige, della Vallagarina, e dei comuni di Trento e di Rovereto, insiste un patrimonio edilizio pubblico pari al **72% del totale disponibile** sull'intero territorio provinciale, messo a disposizione della collettività di riferimento.

La diversa concentrazione della distribuzione del patrimonio ITEA sul territorio della provincia di Trento rispetto alla distribuzione della popolazione provinciale (51,5% di abitanti nel fondovalle) è da attribuire alla maggiore difficoltà di reperire alloggi sul mercato privato nelle zone urbane (Trento e Rovereto) rispetto alle aree periferiche.

Le Tavole seguenti illustrano l'**andamento, nel periodo 2007-2015, della consistenza per tipologia e della distribuzione territoriale, del patrimonio immobiliare pubblico**.

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2007							
Comprensorio e comune	Alloggi			Totale unità abitative in gestione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	Ceduti (riscatto)	con Patto Futura Vendita				
C1 Valle di Fiemme	92	133	5	230	55	285	1,3
C2 Primiero	39	54	1	94	28	122	0,6
C3 Bassa Valsugana	291	154	34	479	131	610	2,9
C4 Alta Valsugana	498	223	31	752	304	1.056	5,0
C5 Valle d'Adige	656	459	61	1.176	322	1.498	7,1
C6 Val di Non	224	175	19	418	101	519	2,4

C7 Val di Sole	88	147	17	252	58	310	1,5
C8 Giudicarie	265	240	36	541	65	606	2,9
C9 Alto Garda e Ledro	1.127	493	44	1.664	542	2.206	10,4
C10 Vallagarina	846	433	66	1.345	469	1.814	8,6
C11 Val di Fassa	15	28	8	51	14	65	0,3
Comune di Rovereto	1.429	656	17	2.102	1.155	3.257	15,4
Comune di Trento	4.410	2.143	19	6.572	2.235	8.807	41,6
Totali	9.980	5.338	358	15.676 (10.338)	5.479	21.155 (15.817)	100

Tra i 9.980 alloggi destinati alla locazione rientrano anche i 844 alloggi NON OCCUPATI (8,9% del totale) cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:

- 340 segnalati per l'assegnazione a Comuni e Comprensori
- 202 alloggi assegnati e in attesa di stipula del contratto da parte di ITEA SpA
- 45 alloggi messi a disposizione del settore cambi
- 24 alloggi parcheggio per piano "smaltimento amianto" e per piano speciale "comparti"
- 35 alloggi rilasciati dagli inquilini e in attesa di destinazione
- 165 alloggi per ristrutturazione integrale o demolizione degli edifici
- 33 alloggi per presenza di mobilio a seguito di sfratto

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2008

Comprensorio e comune	Alloggi			Totale unità abitative in gestione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	Ceduti (riscatto)	con Patto Futura Vendita				
C1 Valle di Fiemme	92	134	4	230	55	285	1,3
C2 Primiero	39	54	1	94	28	122	0,6
C3 Bassa Valsugana	293	162	26	481	132	613	2,9
C4 Alta Valsugana	502*	226	28	756	306	1.062	5,0
C5 Valle d'Adige	686	469	51	1.206	358	1.564	7,1
C6 Val di Non	223	176	19	418	101	519	2,4
C7 Val di Sole	88	151	13	252	58	310	1,5
C8 Giudicarie	265	243	33	541	60	606	2,9
C9 Alto Garda e Ledro	1.159	493	44	1.696	576	2.272	10,4
C10 Vallagarina	845	446	54	1.345	469	1.814	8,6
C11 Val di Fassa	15	28	8	51	14	65	0,3
Comune di Rovereto	1.430**	657	16	2.103	1.160	3.263	15,4
Comune di Trento	4.409***	2.154	10	6.573	2.237	8.810	41,6
Totali	10.046	5393	307	15.746 (10.453)	5.554	21.300 (15.898)	100

* di cui 4 alloggi locati da privati, ** di cui 23 alloggi locati da privati, *** di cui 1 alloggio locato da privati.

Tra i 10.046 alloggi destinati alla locazione rientrano anche i 817 NON OCCUPATI (8,1% del totale) cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:

- 290 segnalati per l'assegnazione a Comuni e Comprensori
- 107 alloggi assegnati e in attesa di stipula del contratto da parte di ITEA SpA
- 101 alloggi da segnalare a comuni e comprensori
- 74 alloggi messi a disposizione del settore cambi
- 60 alloggi parcheggio per piano "smaltimento amianto" e per piano speciale "comparti"
- 53 alloggi rilasciati dagli inquilini e in attesa di destinazione
- 91 alloggi per ristrutturazione integrale o demolizione degli edifici
- 33 alloggi per presenza di mobilio a seguito di sfratto
- 8 alloggi di prossima cessione

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2009							
Comprensorio e comune	Alloggi			Totale unità abitative in gestione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	Ceduti (riscatto)	con Patto Futura Vendita				
C1 Valle di Fiemme	92	134	4	230	55	285	1,3
C2 Primiero	42	54	1	97	32	129	0,6
C3 Bassa Valsugana	305	167	21	493	138	631	2,9
C4 Alta Valsugana	501	233	22	756	307	1.062	4,9
C5 Valle d'Adige	688	471	47	1.206	360	1.566	7,2
C6 Val di Non	227	179	17	422	101	524	2,4
C7 Val di Sole	88	153	11	252	58	310	1,4
C8 Giudicarie	265	246	30	541	65	606	2,8
C9 Alto Garda e Ledro	1.210	499	38	1.747	626	2.373	10,9
C10 Vallagarina	845	450	50	1.345	472	1.817	8,4
C11 Val di Fassa	15	28	8	51	14	65	0,3
Comune di Rovereto	1.429	658	16	2.103	1.164	3.267	15,0
Comune di Trento	4.493	2.224	4	6.721	2.359	9.080	41,8
Totali	10.200	5.495	269	15.964 (10.469)	5.752	21.716 (16.221)	100

Tra i 10.200 alloggi destinati alla locazione rientrano anche i 804 alloggi NON OCCUPATI (7,9% del totale) cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:

- 195 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
- 207 alloggi: appena terminati e non ancora segnalati agli enti locali
- 137 alloggi messi a disposizione del settore cambi - mobilità
- 55 alloggi parcheggio per "piano smaltimento amianto" e per "piano speciale comparti"
- 23 alloggi rilasciati dagli inquilini e in attesa di destinazione
- 120 alloggi per prossima ristrutturazione integrale degli edifici
- 30 alloggi non ancora liberati dal mobilio a seguito di sfratto
- 37 alloggi di prossima cessione

Deve essere evidenziato che ITEA SpA, con riferimento al numero complessivo delle **unità abitative cedute**, attua una gestione variamente configurata a seconda che sia riferita ad alloggi inseriti in edifici in diretta amministrazione ITEA, in gestione condominiale privata o interamente ceduti per i quali la Società ha promosso la gestione condominiale privata. A questo proposito, **a partire dal 2010**, a seguito della **rivisitazione del sistema informativo** di ITEA SpA connesso alla gestione del patrimonio, la Società ha operato alcune **variazioni** nelle definizioni delle procedure di rettifica e **nella classificazione delle consistenze patrimoniali in gestione**: per effetto di tali operazioni, il raffronto con i dati patrimoniali degli anni precedenti potrebbe dar luogo a qualche differenza.

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2010						
Comprensorio e comune	Alloggi		Totale unità abitative in locazione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	con Patto Futura Vendita				
C1 Valle di Fiemme	92	4	96	55	151	0,91
C2 Primiero	42	1	43	32	75	0,45
C3 Bassa Valsugana	313	21	334	149	483	2,91
C4 Alta Valsugana	496	22	518	310	828	4,98
C5 Valle d'Adige	686	45	731	362	1.093	6,58
C6 Val di Non	226	5	231	105	336	2,02
C7 Val di Sole	87	8	95	58	153	0,92

C8 Giudicarie	260	26	286	65	351	2,11
C9 Alto Garda e Ledro	1.243	33	1.276	654	1.930	11,62
C10 Vallagarina	849	47	896	475	1.371	8,25
C11 Val di Fassa	15	8	23	14	37	0,22
Comune di Rovereto	1.662	16	1.678	1.292	2.970	17,88
Comune di Trento	4.466	4	4.470	2.367	6.837	41,15
Totali	10.437	240	10.677	5.938	16.615	100

Tra i **10.437 alloggi** destinati alla locazione rientrano anche i **783 alloggi NON OCCUPATI (7,5% del totale)** cioè privi di contratto di locazione attivo, (ulteriori 56 alloggi di proprietà dei comuni risultano perché in attesa di ristrutturazione) dei quali:

- 41 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
- 162 già assegnati e con contratto di locazione in corso di stipula
- 360 sono in corso di ristrutturazione
- 56 da segnalare agli enti locali per l'assegnazione
- 80 in carico per attività di progettazione e cantierizzazione per ristrutturazione
- 44 alloggi parcheggio per risanamento pavimentazione
- 40 sono in corso di cessione

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2011

Comunità di Valle e comune	Alloggi		Totale unità abitative in locazione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	con Patto Futura Vendita				
Valle di Fiemme	92	4	96	47	143	0,87
Primiero	42	1	43	32	75	0,45
Valsugana e Tesino	309	19	328	149	477	2,89
Alta Valsugana e Bernstol	478	18	496	292	788	4,77
Cembra	54	2	56	29	85	0,51
Valle di Non	231	5	236	122	358	2,17
Valle di Sole	87	7	94	58	152	0,92
Giudicarie	254	25	279	59	338	2,05
Alto Garda e Ledro	1.268	32	1.300	652	1.952	11,81
Vallagarina	822	47	869	465	1.334	8,07
Comun General de Fascia	15	8	23	14	37	0,22
Altopiani Cimbri	30	0	30	27	57	0,34
Rotaliana - Koningsberg	420	26	446	153	599	3,63
Paganella	11	0	11	4	15	0,09
Val d'Adige	79	0	79	77	156	0,94
Valle dei Laghi	124	4	128	87	215	1,30
Comune di Trento	4.461	3	4.464	2.294	6.758	40,90
Comune di Rovereto	1.682	17	1.699	1.286	2.985	18,06
Totali	10.459	218	10.677	5.847	16.524	100

Tra i **10.459 alloggi** destinati alla locazione rientrano anche i **769 alloggi NON OCCUPATI (7,4% del totale)** cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:

- 37 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
- 69 in corso di ristrutturazione
- 60 ristrutturati e da segnalare agli enti locali per l'assegnazione
- 335 in fase di ristrutturazione
- 146 già ristrutturati e in attesa di prossimo contratto entro il 2012
- 43 in fase di sgombero e seguito di sfratto
- 46 sono alloggi parcheggio per risanamento pavimenti
- 33 sono in fase di cessione

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2012						
Comunità di Valle e comune	Alloggi		Totale unità abitative in locazione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	con Patto Futura Vendita				
Valle di Fiemme	93	4	97	47	144	0,86
Primiero	40	0	40	32	72	0,43
Valsugana e Tesino	309	14	323	150	473	2,83
Alta Valsugana e Bernstol	506	15	521	317	838	5,02
Cembra	54	2	56	28	84	0,50
Valle di Non	235	2	237	123	360	2,16
Valle di Sole	88	7	95	57	152	0,91
Giudicarie	257	23	280	58	338	2,03
Alto Garda e Ledro	1.291	29	1320	671	1.991	11,93
Vallagarina	855	36	891	471	1.362	8,16
Comun General de Fascia	15	8	23	14	37	0,22
Altopiani Cimbri	30	0	30	27	57	0,34
Rotaliana - Koningsberg	418	23	441	159	600	3,59
Paganella	11	0	11	4	15	0,09
Val d'Adige	79	0	79	77	156	0,94
Valle dei Laghi	130	4	134	90	224	1,34
Comune di Trento	4.496	2	4.498	2.332	6.830	40,92
Comune di Rovereto	1.688	16	1.684	1.275	2.959	17,73
Totali	10.575	185	10.760	5.932	16.692	100

Tra i 10.575 alloggi destinati alla locazione rientrano anche i 901 alloggi NON OCCUPATI (8,5% del totale) cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:
70 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
88 in corso di ristrutturazione
57 ristrutturati e da segnalare agli enti locali per l'assegnazione
424 in fase di ristrutturazione
162 già ristrutturati e in attesa di prossimo contratto entro il 2013
20 in fase di sgombero e seguito di sfratto
43 sono alloggi parcheggio per risanamento pavimenti
37 sono in fase di cessione

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2013						
Comunità di Valle e comune	Alloggi		Totale unità abitative in locazione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	con Patto Futura Vendita				
Valle di Fiemme	93	3	96	47	143	0,86
Primiero	40	0	40	31	71	0,43
Valsugana e Tesino	309	11	320	150	470	2,82
Alta Valsugana e Bernstol	505	5	510	314	824	4,94
Cembra	58	2	60	36	96	0,58
Valle di Non	240	1	241	124	365	2,19
Valle di Sole	87	2	89	62	151	0,90
Giudicarie	257	23	280	58	338	2,03
Alto Garda e Ledro	1.290	26	1316	668	1.984	11,89

Vallagarina	860	28	888	477	1.365	8,18
Comun General de Fascia	15	8	23	14	37	0,22
Altopiani Cimbri	30	0	30	27	57	0,34
Rotaliana - Koningsberg	417	9	426	152	578	3,46
Paganella	11	0	11	4	15	0,09
Val d'Adige	79	0	79	77	156	0,94
Valle dei Laghi	130	2	132	90	222	1,33
Comune di Trento	4.536	2	4.538	2.365	6.903	41,37
Comune di Rovereto	1.667	2	1.669	1.244	2.913	17,46
Totali	10.624	124	10.748	5.940	16.688	100

Tra i **10.624 alloggi** destinati alla locazione rientrano anche i **1.025 alloggi NON OCCUPATI** (9,6 % del totale) cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:

- 19 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
- 62 in fase rilascio certificazione energetica e stima
- 157 in attesa stipula contratto
- 158 in attesa di ristrutturazione
- 267 in ristrutturazione **da risulta**
- 237 in programmazione ristrutturazione da risulta
- 146 già ristrutturati e in attesa di prossimo contratto entro il 2012
- 29 in fase di sgombero
- 43 sono alloggi parcheggio per risanamento pavimenti
- 50 sono in fase di cessione
- 3 sono indisponibili (a disposizione degli enti proprietari)

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2014

Comunità di Valle e comune	Alloggi		Totale unità abitative in locazione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	con Patto Futura Vendita				
Valle di Fiemme	93	3	96	47	143	0,85
Primiero	40	0	40	32	72	0,43
Valsugana e Tesino	306	11	317	147	464	2,77
Alta Valsugana e Bernstol	513	4	517	336	853	5,09
Cembra	58	2	60	35	95	0,57
Valle di Non	240	1	241	124	365	2,18
Valle di Sole	87	1	88	62	150	0,90
Giudicarie	255	9	264	58	322	1,92
Alto Garda e Ledro	1.286	9	1.295	668	1.963	11,72
Vallagarina	882	13	895	473	1.368	8,17
Comun General de Fascia	15	8	23	14	37	0,22
Altopiani Cimbri	30	0	30	27	57	0,34
Rotaliana - Koningsberg	438	3	441	175	616	3,68
Paganella	11	0	11	4	15	0,09
Val d'Adige	79	0	79	77	156	0,93
Valle dei Laghi	130	0	130	90	220	1,31
Comune di Trento	4.552	2	4.554	2.398	6.952	41,50
Comune di Rovereto	1.660	1	1.661	1.244	2.905	17,34
Totali	10.675	67	10.742	6.011	16.753	100


Tra i 10.675 alloggi destinati alla locazione **rientrano anche i 1.223 alloggi NON OCCUPATI (11,5% del totale)** cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:
 134 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
 153 che necessitano di ristrutturazione integrale dell'edificio
 805 in fase di ristrutturazione **da risulta** (408 in lavorazione e 397 in progettazione)
 22 sono alloggi parcheggio per risanamento pavimenti
 49 in fase di sgombero e seguito di sfratto
 53 sono in fase di cessione
 7 sono indisponibili (a disposizione degli enti proprietari)

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO PUBBLICO – Distribuzione al dicembre 2015


Comunità di Valle e comune	Alloggi		Totale unità abitative in locazione	Totale unità non abitative in gestione	Totale unità immobiliari in gestione	%
	Destinati alla locazione	con Patto Futura Vendita				
Valle di Fiemme	93	0	93	47	140	0,83
Primiero	40	0	40	31	71	0,42
Valsugana e Tesino	305	5	310	146	456	2,71
Alta Valsugana e Bernstol	513	2	515	332	847	5,03
Cembra	57	0	57	35	92	0,55
Valle di Non	241	0	241	124	365	2,17
Valle di Sole	87	1	88	64	152	0,90
Giudicarie	254	3	257	58	315	1,87
Alto Garda e Ledro	1.347	3	1.350	734	2.084	13,37
Vallagarina	878	6	884	469	1.353	8,03
Comun General de Fascia	14	0	14	14	28	0,17
Altopiani Cimbri	29	0	29	26	55	0,33
Rotaliana - Koningsberg	434	2	436	174	610	3,62
Paganella	11	0	11	4	15	0,09
Val d'Adige	102	0	102	77	179	1,06
Valle dei Laghi	133	0	133	78	211	1,25
Comune di Trento	4.546	1	4.547	2.399	6.946	41,29
Comune di Rovereto	1.660	1	1.661	1.244	2.905	17,25
Totali	10.744	24	10.768	6.056	16.824	100

Tra i 10.744 alloggi destinati alla locazione **rientrano anche i 1.264 alloggi NON OCCUPATI (11,8% del totale)** cioè privi di contratto di locazione attivo, dei quali:
 180 segnalati agli enti locali in attesa di autorizzazione a locare
 153 che necessitano di ristrutturazione integrale dell'edificio in cui insistono
 745 rilasciati dagli utenti (**da risulta**) e che richiedono interventi di ristrutturazione/risanamento (462 in lavorazione – 283 in progettazione)
 46 riservati al cambio alloggi
 47 in fase di sgombero e seguito di sfratto o liberazione coatta
 21 sono alloggi parcheggio per risanamento pavimenti
 65 sono in fase di cessione
 7 sono indisponibili (a disposizione degli enti proprietari)


Patrimonio immobiliare pubblico - Consistenza per tipologia - Andamento: periodo 2007-2015




Patrimonio abitativo pubblico - Alloggi NON occupati per anno: periodo 2007-2015




Alloggi NON occupati su totale alloggi destinati alla locazione - Incidenza % per anno: periodo 2007-2015



Patrimonio Immobiliare pubblico - Consistenza, Tipologia, Distribuzione territoriale - ANNO 2007



Patrimonio immobiliare pubblico - Consistenza, Tipologia, Distribuzione territoriale - ANNO 2015



In forza delle disposizioni della legge provinciale n. 15 del 2005, ITEA SpA è legittimata a gestire gli alloggi di proprietà della Provincia, dei comuni e loro forme associative nonché di proprietà di soggetti privati.

Per quanto riguarda la **gestione di alloggi di privati proprietari in stabili in parte di proprietà di ITEA SpA**, le modalità di gestione si differenziano a seconda della quota di proprietà, di maggioranza o di minoranza, detenuta dalla società.

Nel caso in cui ITEA SpA detenga una quota di maggioranza della proprietà provvede all'amministrazione e gestione diretta degli immobili (addebitando ai proprietari privati di unità immobiliari inserite in immobili amministrati e gestiti direttamente da ITEA SpA, oltre alle effettive spese generali e di amministrazione, una quota remunerativa del servizio reso); nel caso in cui detenga una quota di minoranza della proprietà promuove la costituzione di condomini.

ITEA SpA – Gestione del patrimonio abitativo in proprietà e per conto terzi*						
Patrimonio gestito in GLOBAL SERVICE						
Comuni	Alloggi	Garage	Posti auto	Unità ad uso commerciale	Unità ad uso associativo	convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 della L.P. 21/92 (ora abrogato) Scadenza
Trento	375	51	37	5	22	03/08/2014
Arco	41		6			18/01/2016
Pergine	13					22/12/2013
Tiarno di sotto	4					22/06/2015
Tenno	3					31/03/2015
Valda	3					24/03/2008
Totale Convenzioni	439	51	43	5	22	
Provincia	363	5				
Totale	802	56	43	5	22	
* in proprietà della Provincia, dei comuni, di soggetti privati ex assegnatari						
Alloggi in proprietà di terzi privati			<p>n. 1.251 alloggi, distribuiti in 200 stabili diversi nei quali la Società partecipa in modo diversificato come proprietaria (di una <u>quota di maggioranza</u> o di una <u>quota di minoranza</u>).</p> <p>Il proprietario privato ottiene gli stessi vantaggi dell'inquilino ITEA SpA in termini di riduzione dei costi dei servizi condominiali ottenuti dalla Società mediante vantaggiosi ribassi conseguiti con appalti di grande rilevanza e qualità del servizio (riscaldamento, ascensori, assicurazioni).</p>			
Alloggi in proprietà di ITEA SpA in edifici costituiti in condominio (a seguito della vendita di parte di alloggi pubblici o, viceversa, dell'acquisto di alloggi pubblici in edifici privati) amministrati e gestiti da amministratore privato nominato ai sensi del codice civile.			<p>n. 1.209 alloggi, distribuiti in 270 edifici diversi.</p> <p>Gli assegnatari non godono dei benefici dell'inquilino ITEA SpA, in termini di riduzione dei costi.</p>			

Gli utenti di ITEA SpA presentano, rispetto alla distribuzione provinciale della popolazione, una maggiore concentrazione in tutte le classi d'età tranne che in quella considerata "produttiva" ossia tra i 25 ed i 44 anni: le classi di età 15-24 e > 65 sono più consistenti.

La popolazione utente di ITEA SpA è per l'**80% di cittadinanza italiana** e per il 93% europea; in generale, è **più vecchia di quella provinciale** e costituita prevalentemente da **nuclei familiari con uno o due componenti** (mediamente oltre il 63% del totale). Si è assistito, in particolare, all'aumento negli anni della presenza dei **nuclei monopersonali** (8,6% nel 2015), dei **nuclei familiari composti da un solo genitore con figli** (7,9% nel 2015) e dell'incidenza dei nuclei familiari residenti negli alloggi di ITEA SpA in cui è presente un componente con invalidità superiore al 75% (che ha raggiunto, nel 2015, il 18%).

La componente femminile risulta in aumento e, rispetto alla popolazione provinciale, sovra rappresentata e più vecchia. Per quanto riguarda il **livello di istruzione**, gli inquilini di ITEA SpA risultano maggiormente concentrati nelle categorie "nessun titolo – licenza elementare" e "licenza media".

La **condizione professionale**, vede gli **occupati** rappresentare solamente il 33% (un terzo) degli inquilini di itea spa e la componente dei **pensionati** pesare per il 27%.

La parte più consistente degli utenti è rappresentata dagli **assegnatari** di alloggi che rappresentano oltre i due terzi del totale dei contratti⁸⁶ e costituiscono, in ragione degli scopi istituzionali della Società, l'**utenza principale** di riferimento.

Requisito fondamentale per ottenere l'assegnazione di un alloggio pubblico e per rimanere titolari del contratto è il rispetto dei **limiti di reddito** (per l'accesso all'alloggio o subentro del contratto e per la permanenza nell'alloggio).

Oltre tre quarti dell'inquilinato (75,4%) si colloca sotto il limite massimo di reddito per l'assegnazione dell'alloggio: l'affitto viene calcolato in base ad un **canone "oggettivo"** definito in base a parametri di consistenza, caratteristiche e condizioni abitative dell'alloggio; il **canone "soggettivo"**, quello realmente pagato dall'inquilino, è determinato da ITEA SpA applicando al canone oggettivo le percentuali di contribuzione previste dalla legge per ogni fascia di reddito.

Si rileva, in sintesi, che **le caratteristiche degli inquilini indicano la coerenza dell'operato di ITEA SpA** la quale, in relazione all'andamento sociale, riserva **maggiore attenzione alle fasce di utenza debole** (tipicamente anziani e famiglie numerose a reddito relativamente basso): infatti, mentre nel passato gli alloggi pubblici erano occupati da famiglie giovani e numerose con difficoltà economiche, oggi questi sono per lo più occupati da persone anziane, da famiglie con un solo genitore, da immigrati stranieri o da soggetti con problemi di emarginazione sociale.

La Tavola seguente descrive il **profilo dell'utenza** della Società, in ordine a quantità e principali caratteristiche qualitative: distribuzione per **genere**, per **età**, per livello di **istruzione** e tipo di **occupazione**.


ITEA SpA – INQUILINI, per anno											
ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INQUILINI	21.003	21.143	21.642	22.236	21.100	22.800	23.400				
di cui Donne (%)		55,7	55,8	55,9	55,8						
di cui Anziani (%)		21,5		21,8	21,3						
Nuclei con contratto attivo					9.396	9.669	9.787	9.795	9.723	9.519	9.534
Numerosità media per nucleo		2,3		2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Numero Componenti	Incidenza %										
1	36,0	35,6	35,3	36,5	35,9	35,7	35,5	35,7	36,4	37,2	38
2	28,5	28,2	27,6	28,3	28,6	28,6	28,2	28,7	28,0	27,6	28
3	16,6	16,4	16,3	15,3	14,8	14,3	14,1	13,8	13,8	13,5	13
4	11,5	11,9	11,7	11,5	11,7	11,5	11,5	11,2	10,9	10,7	10
5	4,8	5,3	5,3	5,3	5,5	5,9	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0
6 o più	2,2	2,5	2,6	3,1	3,5	4,0	4,5	4,6	4,9	5,0	5,0
Totale	100										

La Tavola seguente aggrega i nuclei familiari assegnatari in ragione della durata della rispettiva permanenza in alloggio pubblico, come inquilini di ITEA SpA.

⁸⁶ I contratti possono essere di diversa tipologia: a canone sociale, a canone concordato, a canone moderato, patti di futura vendita, locazioni temporanee e locazioni agevolate ad enti o associazioni con finalità sociali.

ANNI DI PERMANENZA in alloggio di ITEA SpA – % inquilini				
da 0 a 5 anni	da 6 a 10 anni	da 11 a 20 anni	da 21 a 40 anni	da oltre 40 anni
27,7	22,7	24,3	23,5	1,8
50,4		49,6		
La metà degli utenti (nuclei) risiede in alloggi di ITEA da più di 10 anni				

Anni di Permanenza degli inquilini in alloggi ITEA Spa - incidenza %



La gestione degli utenti riguarda differenti ambiti di attività, che attengono principalmente a **profili di gestione amministrativa** e sono riconducibili a **due macro-aree**:

- l'insieme dei **processi inerenti la gestione del rapporto locativo** per quanto riguarda lo stretto **profilo giuridico-amministrativo** e, quindi, i requisiti contrattuali, la gestione dell'anagrafe dell'utenza⁸⁷, gli adempimenti inerenti alla redazione e alla stipula dei contratti⁸⁸ di locazione e dei contratti di cessione⁸⁹;

87 ITEA SpA provvedere **ogni anno** – attraverso l'**Anagrafe dell'utenza** – al **censimento anagrafico-reddituale** del proprio inquilinato (composizione dei nuclei familiari, requisiti reddituali e patrimoniali degli inquilini che consentono, a seconda dei casi, l'accesso o la permanenza nell'alloggio pubblico, aggiornamenti Istat, variazioni in corso d'anno) sulla base del quale procede anche al ricalcolo, secondo parametri oggettivi e soggettivi, del canone dovuto. Per le nuove assegnazioni e per l'inserimento di nuovi componenti in nuclei già censiti, l'acquisizione dei dati anagrafico-reddituali, necessaria in questo caso per la verifica dei requisiti per l'accesso, viene effettuata con continuità anche in corso d'anno. ITEA SpA attua, con precise metodiche e utilizzando le schede anagrafe, controlli sulla veridicità dei dati relativi alla situazione reddituale e alla composizione familiare forniti da ciascun nucleo.

88 La natura del rapporto che lega l'inquilino a ITEA SpA comporta necessariamente l'attività di **gestione contrattuale** delle varie situazioni locative che consta delle attività tipiche: predisposizione contratti, stipula, registrazione, consegna e presa in carico delle unità immobili riconsegnate. La Società gestisce i **contratti di locazione semplice** per le situazioni tipicamente abitative (gli alloggi) e anche un'ampia porzione di patrimonio in regime di **locazione non abitativa**: locazioni commerciali (negozi, uffici, magazzini) e locazioni, a canone agevolato, di immobili destinati ad uso sociale (sale pubbliche, sedi di associazioni, altro).

89 **Gli immobili da cedere in proprietà**, sia che si tratti di alloggi che di locali commerciali, **vengono individuati dalla Giunta provinciale** che approva, con apposite deliberazioni, i relativi **piani di cessione** (elenco di immobili che possono essere ceduti,

- la **gestione dei rapporti e degli obblighi contrattuali** che gli inquilini assumono all'atto della sottoscrizione del contratto, con particolare riferimento ai vincoli del regolamento affittanze, alla conflittualità⁹⁰, alla soluzione delle esigenze e problematiche, anche particolari, segnalate dagli utenti, alle richieste di mobilità⁹¹ e di ospitalità⁹², alla rateizzazione della morosità⁹³, alle situazioni e procedure di sfratto.

E' da sottolineare che con la **legge finanziaria provinciale per il 2010** sono state introdotte importanti **novità in merito alle violazioni del contratto di locazione** e del Regolamento delle Affittanze: **la diffida scritta comporta l'applicazione del canone di mercato, dal mese successivo alla data di ricevimento** della stessa e fino alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle violazioni; se le violazioni persistono oltre il termine fissato dalla diffida, la Società può avviare la procedura di revoca dell'alloggio.

In relazione alla **prevenzione e gestione della conflittualità dell'utenza**, si deve segnalare che, a partire dagli anni 2000, si è rilevato – sulla base degli indicatori utilizzati per il monitoraggio (utilizzo improprio di parcheggi, disturbi alla quiete, pulizia e cura degli spazi comuni, custodia inadeguata di animali domestici) – un **calo tendenziale delle segnalazioni di disagio e dei conflitti tra utenti**.

Nel contempo, si deve considerare che nell'inquinato ITEA SpA **si prospetta una crescita del numero di potenziali utenti deboli** che – per condizione sociale, disagio psicologico, problemi connessi con l'età avanzata e condizione culturale

tenuto conto della loro vetustà e localizzazione). Nel caso degli alloggi la cessione può avvenire **esclusivamente a favore dell'assegnatario** che beneficia, tra l'altro, in relazione alla sua capacità reddituale e al periodo di occupazione dell'alloggio, di **notevoli riduzioni rispetto al valore di mercato** dell'alloggio. Per i locali commerciali viene indetta un'asta pubblica ad un prezzo in linea con quelli si mercato ed il locatario beneficia esclusivamente di un diritto di prelazione.

- 90 La **gestione delle problematiche sociali**, che normalmente ha inizio con una **segnalazione di violazioni** al Regolamento delle Affittanze, si concretizza in una serie di attività (richiami verbali e scritti, colloqui e sopralluoghi) volti alla risoluzione delle conflittualità (reali o potenziali) che derivano dai comportamenti inosservanti delle regole. Per le attività di controllo sul territorio la Società si avvale di propri **ispettori** (con specifiche attribuzioni finalizzate a verificare il rispetto, da parte degli utenti, delle regole di convivenza sociale e degli obblighi nella conduzione dell'alloggio e nell'utilizzo degli spazi comuni) e anche di un contratto triennale per il **servizio di supporto socio-relazionale** affidato ad una **cooperativa sociale**, che copre le tre aree a più alta densità abitativa pubblica del territorio provinciale (Trento, Rovereto e Riva) e si concretizza in azioni di **controllo** del rispetto del Regolamento e in attività di **mediazione sociale** (supportata da un consulente a contratto) volte a prevenire conflitti e comportamenti antisociali.
- 91 Attraverso la **gestione della mobilità** ITEA Spa effettua **cambi alloggio** (intesi come trasferimenti definitivi di un nucleo dall'alloggio assegnato ad un altro) sia su richiesta degli stessi assegnatari che per esigenze interne di più razionale utilizzo del patrimonio abitativo. I trasferimenti possono avvenire per varie motivazioni, tra cui condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzo, gravi disagi nell'utilizzo dell'alloggio a causa di patologie di cui soffre un componente del nucleo, ecc.. Per la domanda ritenuta accoglibile, ITEA SpA ricerca l'alloggio idoneo da proporre: in caso di accettazione dell'alloggio proposto è adottato il provvedimento di cambio, mentre in caso di rifiuto la domanda viene archiviata.
- 92 Gli assegnatari di alloggi che intendono **ospitare** stabilmente, ossia per un periodo superiore a tre mesi, persone non rientranti nell'anagrafe ITEA SpA devono presentare apposita richiesta scritta: la Società, valutate le motivazioni addotte e le caratteristiche dell'alloggio, può autorizzare l'ospitalità per un periodo di tre anni, prorogabile di ulteriori due. Per i prime tre anni il canone soggettivo del nucleo ospitante viene ricalcolato sulla base dei redditi della persona ospitata, mentre nei due anni ulteriori di proroga viene applicato il canone oggettivo (canone massimo) in luogo di quello soggettivo. Sono espressamente previsti dei casi di deroga al limite triennale qualora si ospitino badanti, soggetti anziani o invalidi. Alla scadenza del termine massimo previsto, se non ricorrono le condizioni per l'inserimento definitivo dell'ospite nel nucleo familiare, l'ospitalità si intende automaticamente cessata, pena la revoca dell'alloggio.
- 93 L'attività di **recupero del credito** derivante dal mancato pagamento di canoni o spese condominiali costituisce un'attività complessa ed articolata che viene effettuata attraverso una serie di controlli, solleciti e diffide a pagare quanto dovuto, al fine di evitare la procedura ultima della segnalazione per la revoca dell'assegnazione. Valutata la consistenza del debito e la situazione sociale ed economica del debitore, la Società può concordare **dilazioni e rateizzazioni** del debito che ne consentono un recupero diluito nel tempo. L'**inerzia** da parte dell'inquilino comporta non solo l'avvio della **procedura per la revoca** che si conclude con lo sfratto (rilascio forzoso dell'alloggio da parte dell'inquilino) ma consente anche di procedere con l'**ingiunzione di pagamento** (procedura giudiziale) e conseguente pignoramento di beni o di parte dello stipendio o della pensione, fino al totale rientro della somma dovuta.

– si trovano in posizione spesso non conciliante con il complesso di norme regolamentari, di semplice convivenza civile e di rispetto che la vita in comunità impone, andando talvolta a sfiorare profili che lambiscono l'area della criminalità⁹⁴.

Nel contesto Trentino, a fronte di un incremento moderato dei fenomeni riconducibili alla delinquenza, è aumentata sensibilmente l'insicurezza soggettiva, cioè la percezione del pericolo, che genera un disagio che può trovare sfogo in diverse forme.

Negli anni più recenti ITEA SpA, per **mantenere la conflittualità emergente o potenziale entro una soglia di tolleranza**, si è fortemente impegnata – anche con misure sperimentali – soprattutto in due ambiti finalizzati alla serena convivenza delle diversità: l'**affiancamento ai servizi socio-sanitari** per garantire, con interventi coordinati e visite a domicilio, una rete efficiente di assistenza ai soggetti deboli con patologie conclamate; l'accertamento della comprensione e dell'accettazione delle **regole di serena convivenza**, in un'ottica di prevenzione sui **diritti e doveri** che esse implicano.

Queste iniziative sono state realizzate per mirare ed orientare la prevenzione della conflittualità sia verso i singoli "utenti deboli" che verso l'utenza in generale⁹⁵.

L'attività di prevenzione e di gestione della conflittualità sociale è stata condotta, sul territorio, prioritariamente, da 4 **ispettori di zona** che hanno effettuato interventi volti sia a risolvere e contenere la conflittualità sociale che a supportare altri processi e servizi rivolti all'utenza⁹⁶.

In casi particolarmente delicati intervengono anche 2 **mediatori sociali** che – al fine di migliorare la qualità dell'abitare nelle realtà condominiali della Società – si occupano di gestire e supportare situazioni problematiche specifiche (difficoltà dovute ad età, patologie fisiche o psichiche spesso non conclamate, grave disagio economico o marginalità sociale) nonché di realizzare corsi di formazione per i referenti condominiali e per i nuovi assegnatari.

Il **servizio socio-relazionale**⁹⁷ è stato potenziato, nel corso del 2012, passando da 4 a 6 zone specifiche.

ITEA SpA – Area gestione vivibilità – Interventi per anno: 2007-2015									
INTERVENTI	ANNO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Regolamento affittanze Segnalazioni di violazione	48	41	50	36	45	62	77	83	67
TOTALE	3.700	4.313	4.570	7.036	5.596	5.867	6.303	5.892	4.281
Attività Ispettori* per conflittualità	754	980	1.077	1.416	1.712	1.891	1.948	2.057	1.190

94 Importanti ed autorevoli ricerche scientifiche hanno già rilevato come la **convivenza tra diversità** – sicuro fattore determinante negli schemi sociali che si affermeranno prossimamente nei quartieri e negli agglomerati abitativi, non solo pubblici – è un **potenziale fattore di disagio** e, quindi, di reazione ad esso attraverso molteplici e differenziati atteggiamenti ed azioni.

95 Sono stati redatti (anche in formato plurilingue) e divulgati, in particolare, il "Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA SpA", la "Carta dei servizi", il "Piano sicurezza per la vivibilità negli stabili ITEA", il "Patto comune di solidarietà e convivenza" e la "Sicurezza in casa e tutela dell'ambiente".

Per prendere visione di tale documentazione si rinvia al sito istituzionale di ITEA SpA, all'indirizzo web www.itea.tn.it

96 In particolare alla formazione dei *referenti condominiali* che hanno un ruolo strategico nel garantire una buona gestione sia degli immobili sia dei rapporti condominiali.

97 Il *servizio socio-relazionale* è operativo principalmente nelle zone ad alta densità abitativa ed è volto a monitorare e contenere la conflittualità sociale, a supervisionare la corretta gestione degli alloggi e delle parti condominiali da parte dell'inquilinato e a coadiuvare gli uffici centrali nello svolgimento di alcune pratiche amministrative. Nel 2012, agli uffici di Trento centro, Trento sud, Rovereto e Riva del Garda si sono aggiunti gli uffici di Spini-Rotaliana e di Levico Terme.

Attività Fiduciarie**	TOTALE	16.000	17.800	18.221	16.697	16.813	18.908	13.963	12.314	11.094
	per conflittualità	3.118	3.482	3.496	4.091	4.306	5.304	5.038	4.059	3.784
* Attività amministrative sul territorio, conflitti sociali, visioni alloggi e controllo fabbricati, verifica occupazione, incontri con fiduciari o con enti pubblici, Sfratti, revoche e recupero crediti.										
** SEDI: Trento centro, Trento sud, Rovereto, Riva del Garda; dal 2012, anche Spini-Rotaliana e Levico Terme. Raccolta schede, contratti, ospitalità, mobilità, morosità, patrimonio, conflitti sociali.										

In relazione al **piano sicurezza per la vivibilità** degli inquilini ITEA SpA, approvato dalla Giunta provinciale nel 2009, è stato introdotto – nel corso del 2010 – lo strumento della **“Scheda di analisi sociale e contesto insediativo”⁹⁸** per **contribuire ad orientare, a livello urbanistico, le scelte della Provincia e degli enti locali nell’ambito generale dell’edilizia abitativa** utilizzando due macro-indicatori: l’indicatore di **sostenibilità sociale** (che tiene conto dell’analisi della domanda di alloggi pubblici, della presenza o meno di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica ed esamina la popolazione residente (densità, fascia d’età e presenza di cittadini extracomunitari); l’indicatore della **preferibilità** (presenza e capacità dei servizi presenti sul territorio, potenziale valore della qualità della vita del nuovo insediamento); i due indicatori, sommati, vanno a determinare l’**indice di impatto sociale del nuovo insediamento abitativo**.

Nel 2011 sono state realizzate **12 schede** di analisi sociale e contesto insediativo che hanno coinvolto 10 comuni, una frazione del capoluogo e una intera Comunità di Valle: le analisi hanno riguardato 102 nuovi alloggi e 3 unità immobiliari adibite a spazi d’interesse pubblico rilevando, nella fattispecie, una situazione più che favorevole per nuovi insediamenti di edilizia residenziale pubblica. **Nel corso del 2012** sono state realizzate altre **10 schede** di analisi sociale e contesto insediativo. Sempre nel 2012, ITEA SpA ha ritirato – a Torino (il 15 novembre) – il **premio Palmarès Federcasa** per la categoria “Sostenibilità sociale”⁹⁹.

Nell’autunno **2013** ITEA SpA ha realizzato – mediante interviste telefoniche su un questionario – una **indagine sulla soddisfazione dell’utenza** strutturata su base campionaria¹⁰⁰. Gli argomenti principali indagati e strettamente inerenti al servizio sono stati i seguenti:

- **immissione e godimento dell’alloggio**; aspetti relativi alla consegna dell’appartamento (informazioni, valutazione dell’alloggio alla consegna) e ai servizi di manutenzione (riparazioni, riscaldamento, ascensori);
- **rapporto con gli uffici**; informazioni e comunicazioni ricevute sulle pratiche e sugli aspetti del servizio e valutazione della cortesia e competenza del personale preposto;
- **sicurezza**, presso i fabbricati e gli alloggi ITEA SpA;
- **vivibilità dei quartieri**.

L’indagine – che ha interessato l’inquilinato titolare di contratto di locazione abitativa a canone sostenibile, distribuito su tutto il territorio provinciale e ha utilizzato l’espressione dei giudizi su una scala di valutazione (min = 1 – max = 10) in

98 Consiste nella elaborazione della fotografia demografica e sociologica del territorio per verificare la capacità del territorio di assorbire nuova popolazione e la capacità dei servizi presenti, non solo pubblici (ma anche associazioni di volontariato, associazioni sportive, centri di aggregazione, spazi commerciali e negozi di beni di prima necessità) di rispondere ai nuovi bisogni, prevedendo eventualmente la necessità di potenziarli, e per determinare il giusto mix di utenza (famiglie con figli rispetto ad anziani, utenza straniera rispetto a popolazione locale).

99 Il concorso, organizzato da Federcasa e giunto alla quarta edizione, riconosce e conferisce un attestato di “Qualità Innovazione Sviluppo” alle migliori iniziative nei settori di attività che sono all’ordine del giorno e che vedono quotidianamente impegnati gli enti dell’abitazione sociale.

100 Il campione è stato stratificato per tipologia del patrimonio edilizio e per zona geografica.

relazione ai vari quesiti proposti nell'intervista – ha restituito i seguenti risultati: indice di **soddisfazione generale** (0-10) = **7,13**; inquilini **soddisfatti** = **84,4%**; inquilini completamente soddisfatti =34,4%; inquilini **completamente insoddisfatti** =**0,8%**.

Tra le iniziative per il miglioramento della vivibilità e della sicurezza sociale si ricorda l'organizzazione della “**Festa dei vicini**” che è giunta la settima edizione, ha visto l'adesione dei quartieri coinvolti¹⁰¹.

Nel giugno 2015, il Consiglio di amministrazione ITEA SpA ha deliberato all'unanimità la **nuova composizione della Commissione Sociale**¹⁰² – **tavolo di lavoro permanente** nato con la volontà di costruire e rafforzare la rete esistente tra i soggetti, istituzionali e del mondo del sociale, che a diverso titolo si occupano di politiche abitative, sicurezza e inclusione sociale. Nel corso degli incontri i componenti del Tavolo – **coordinato da ITEA SpA** – individuano e discutono con la Società temi e priorità d'intervento nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e definiscono modalità operative e scelte tecniche con cui si intende operare sul territorio per superare le criticità esistenti.

La **morosità degli utenti** (inquilini ed ex inquilini) continua a rappresentare un **fenomeno consistente e critico** per ITEA SpA ed assume profili ragguardevoli sia per la dimensione globale del debito che per il numero di debitori.

In termini percentuali la morosità complessiva sul totale dei crediti è passata dal 9,25% del 1996 al 14,47% del 2000, cui è seguito un miglioramento nel triennio successivo, mentre nel 2004 è ripresa ad aumentare fino ad arrivare al 14,51%.

Il tasso di morosità per l'anno **2005** si attestava al 13,13% e nel 2006 la morosità complessiva sul totale dei crediti risultava pari al 10,33% facendo registrare un ulteriore miglioramento rispetto all'esercizio precedente.

A fine **2006** i **crediti nei confronti dei propri utenti** ammontavano ad € **3.887.775,95**.

La morosità **totale** registrata nell'anno **2007** risultava pari ad € 3.306.236,00 (con una riduzione di circa il 15% rispetto al 2006): di questa, € 1.200.874,00 costituivano la morosità **d'esercizio** mentre i rimanenti € 2.105.362 erano riferiti alla morosità **pregressa**.

La situazione alla fine del **2008** risultava la seguente: morosità totale: € 3.237.423,58 (con una riduzione di circa il 2% rispetto al 2007), di cui € 1.424.721,39 morosità d'esercizio e € 1.812.702,19 morosità pregressa. La morosità **pregressa** ha costituito la **parte più significativa** del fenomeno totale (il 63,98% nel 2005 e il 55,28% nel 2006).

In relazione alla **tipologia** di spesa su cui si viene a creare, è possibile scomporre la morosità in canoni di unità abitative, canoni di unità non abitative, spese condominiali, altri addebiti (interessi di mora, spese solleciti e rateizzazioni, rate di ammortamento su cessioni di immobili, imposte di registro e bollo anticipate). La componente della **morosità per canoni di locazione di unità abitative** ha fatto registrare un considerevole incremento soprattutto negli anni tra il 1998 e il 2000 (+11,2%) rappresentando, in media, il 37% della morosità totale; quella per canoni di **locazione di unità non abitative** (in media meno del 7% della morosità totale) si è mantenuta sostanzialmente costante. La **morosità per spese condominiali** ha invece avuto un andamento altalenante (forse anche legato all'emissione non sempre annuale dei conguagli sulle spese condominiali) e ha rappresentato nel corso degli anni **la maggior incidenza sul totale della morosità (39%)**; infine quella per altri addebiti ha significato, mediamente, il 18% circa della morosità totale.

¹⁰¹ L'associazionismo e gli enti locali hanno collaborato in maniera sempre più fattiva, riconoscendo a questa iniziativa l'efficacia nel promuovere legami di prossimità e solidarietà tra i vicini di casa e nel favorire dialogo culturale.

¹⁰² La nuova composizione della Commissione sociale prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti sul cui territorio l'housing sociale è più presente - Comune di Trento, Comunità della Vallagarina ed il Consorzio dei Comuni – i rappresentanti delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini SICET, SUNIA, ACLI, UNIAT, SIAPAT ed ATAIES ed ad un rappresentante del Servizio Autonomie Locali della Provincia.

Morosità degli utenti – per tipologia: periodo 2002-2006				
ANNO	<i>Morosità per canoni di unità abitative (€)</i>			
	pregressa	di esercizio	Totale	%
2002	841.997,13	501.611,68	1.343.608,81	12,46
2003	888.026,04	413.226,63	1.301.252,67	11,67
2004	926.704,14	596.417,64	1.523.121,78	12,44
2005	870.808,77	606.576,47	1.477.385,24	11,85
2006	809.795,40	701.302,19	1.511.097,59	11,18
ANNO	<i>Morosità per canoni di unità non abitative (€)</i>			
	pregressa	di esercizio	Totale	%
2002	97.632,73	94.457,83	192.090,56	9,89
2003	112.550,71	109.858,48	222.409,19	10,73
2004	139.609,45	137.331,27	276.940,72	11,96
2005	147.846,28	122.715,20	270.561,48	10,91
2006	103.598,64	127.763,47	231.362,11	9,10
ANNO	<i>Morosità per spese condominiali (€)</i>			
	pregressa	di esercizio	Totale	%
2002	694.495,07	562.114,14	1.256.609,21	12,43
2003	795.849,44	501.748,04	1.297.597,48	12,04
2004	1.149.216,70	366.358,85	1.515.575,55	13,85
2005	994.108,32	348.573,64	1.342.681,96	11,46
2006	844.898,68	543.279,23	1.388.177,91	10,66
ANNO	<i>Morosità per altri addebiti (€)</i>			
	pregressa	di esercizio	Totale	%
2002	416.815,37	221.890,74	638.706,11	28,71
2003	506.219,17	178.631,64	684.850,81	29,09
2004	504.968,20	162.702,76	667.670,96	34,05
2005	462.490,02	315.967,24	778.457,26	9,28
2006	390.959,55	366.178,79	757.138,34	8,87

Morosità degli utenti – Composizione % per tipologia, periodo 1997-2015					
ANNO	<i>Canoni unità abitative</i>	<i>Canoni unità non abitative</i>	<i>Spese condominiali</i>	<i>Altri addebiti</i>	Totale
1997	29,9	8,2	41,9	20,0	100
1998	29,3	6,4	47,0	17,3	100
1999	34,0	6,1	43,5	16,4	100
2000	40,5	5,6	34,6	19,3	100
2001	40,9	6,1	36,0	17,0	100
2002	39,2	5,6	36,6	18,6	100

2003	37,1	6,4	37,0	19,5	100
2004	38,2	7,0	38,0	16,8	100
2005	38,2	7,0	34,7	20,1	100
2006	38,9	5,9	35,7	19,5	100
2007	41,44	5,7	31,42	21,44	100
2008	47,25	7,98	27,86	16,91	100
2009	46,80	6,52	30,38	16,30	100
2010	41,02	9,40	34,80	14,78	100
2011	Dati non più rilevati				
2012					
2013					
2014					
2015					

Nel 2006 la morosità relativa alle locazioni commerciali è diminuita rispetto all'esercizio precedente, sia in valori assoluti che in percentuale sui corrispondenti ricavi; la morosità relativa ai canoni delle unità abitative e alle spese condominiali è aumentata in valore assoluto a causa di un consistente aumento della morosità d'esercizio; la morosità per altri addebiti è migliorata sia per quanto attiene il valore assoluto sia per quanto riguarda la percentuale sui ricavi.

L'incremento della morosità è imputabile al graduale impoverimento della capacità di spesa dell'utente e ad operazioni di ricalcolo dei canoni definitivi per l'anno 2006 a seguito della diversa metodologia di calcolo dei canoni introdotta dalla Giunta provinciale con conseguente conguaglio dei canoni provvisori addebitati. Nell'anno 2006 sono stati inviati **1.183 solleciti** di pagamento, a fronte dei **3.183** inviati nel 2005 e dei **1.622** inviati nel 2004: il decremento dei solleciti di pagamento è spiegato dal notevole e straordinario numero di utenti che hanno richiesto la **rateizzazione** degli importi dei conguagli addebitati e anche legato all'attività di verifica del programma di gestione dei piani rateali di rientro. Nello stesso anno si è altresì verificato un incremento dell'attività riguardante l'effettuazione delle **diffide** nei confronti degli utenti morosi (645, a fronte delle 440 dell'anno 2005) e delle **proposte di revoca**¹⁰³ dell'assegnazione dell'alloggio **a causa di morosità** agli enti territoriali competenti (166, a fronte delle 110 dell'anno 2005).

In proposito va sottolineato che la revoca dell'assegnazione è un provvedimento disposto anche per una serie di gravi irregolarità e di violazioni al **Regolamento delle Affittanze** e che il medesimo prevede una procedura lunga e complessa anche in ragione della estrema delicatezza delle situazioni affrontate ed in considerazione del fatto che sottrarre l'utilizzo dell'abitazione ad un nucleo familiare in condizione economica disagiata significa creare nuovi e gravi problemi sia al nucleo interessato che, in definitiva, all'intero contesto sociale. Nei casi in cui l'utente, nonostante l'emanazione del provvedimento di revoca dell'assegnazione non consegna spontaneamente l'alloggio, viene attivata la **procedura di rilascio forzoso** che culmina con l'esecuzione dello **sfratto**. Nel 2006 sono stati eseguiti **20 rilasci alloggio** e, di questi alloggi, solo 5 sono stati riconsegnati spontaneamente, mentre gli altri 15 sono stati recuperati con procedura forzata.

Nel periodo **1990-2006**, il **54% delle revoche** è avvenuta **a causa** di gravi situazioni di **morosità** del nucleo assegnatario, come rappresentato nella Tavola seguente.

¹⁰³ La conseguenza estrema di una situazione di morosità protratta nel tempo è la revoca dell'alloggio.

REVOCA dell'alloggio – periodo 1990-2006, per tipologia di causa	
Motivo della revoca	%
morosità	54
altro	3
scopi illeciti	1
subaffitto	1
limite di reddito	2
per proprietà	3
mancata occupazione	4
violazione contrattuale	4
mancata documentazione	7
abbandono alloggio	7
occupazione senza titolo	14

La Società ha attuato sinergie tra i suoi uffici per rendere efficaci i **provvedimenti di riscossione coattiva**, come il pignoramento stipendi: **nella maggior parte dei casi, il semplice avvio dell'iter della riscossione ha permesso un rientro, almeno parziale, del debito.**

Va sottolineato che i **crediti degli ex-inquilini** (“usciti”), ossia di coloro che chiudono il proprio rapporto contrattuale con ITEA SpA lasciando a proprio carico delle pendenze insolute, **sono purtroppo di difficile recupero** e che le **posizioni debitorie** che rimangono aperte dopo la fuoriuscita dell'utente dall'immobile locato sono spesso **di entità significativa**: a fine 2006, la **morosità** relativa ad utenti “usciti” risultava pari a € 1.800.000,00 e corrispondeva ad oltre il **46% della morosità totale**. Nei confronti di questi utenti, ITEA SpA ha operato per ogni singola posizione, un'analisi dettagliata sulla probabilità di recupero del credito e ha previsto, nel proprio bilancio economico-patrimoniale, un accantonamento al fondo svalutazione crediti, da utilizzare in sede di eliminazione del credito dal bilancio, per inesigibilità.

La **rateizzazione della morosità** è uno **strumento sempre più utilizzato**: dei soggetti morosi registrati a fine 2008, oltre il 25% ha sottoscritto un piano rateale di recupero del debito.

A partire **dal 2012 il numero delle rateizzazioni** concesse è **aumentato di oltre il 100% rispetto agli anni precedenti**, sintomo della pesantezza e persistenza della crisi economica.

MOROSITÀ per anno: 2004-2015												
Consistenza Totale in milioni €	ANNO											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bilancio di esercizio; “Cediti verso utenti”	4,07	3,87	3,89	3,31	3,23	3,47	3,78	4,50	4,49	5,81	9,14	8,26
Iniziative per il RECUPERO	ANNO											
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SOLLECITI inviati	1.622	3.183	1.183	2.134	2.213	2.370	2.920	311	2.662	2.347	2.794	1.860
Inquilini	-	440	645	1.544	1.685	1.820	2.271	300	2.640	2.295	2.771	1.699

Ex inquilini	-	-	-	590	528	550	649	11	22	55	23	161
RATEIZZAZIONI concesse	364	436	504	456	563	500	696	288	1.255	1.110	1.417	1.942
a Inquilini	351	415	481	428	522	478	655	263	1.203	1.086	1.381	1.892
a Ex inquilini	13	21	23	28	41	22	41	25	52	24	36	50
REVOCA alloggio adottata	39	40	65	81	48	26	51	13	53	54	83	142
SFRATTO eseguito per morosità	Dati non disponibili			22	16	12	6	4	11	20	14	22

Per **utente moroso** si intende **colui che trascuri di pagare almeno due fatture con importo superiore ai 20 €**. L'utente può chiedere alla Società di rateizzare fatture particolarmente ingenti e/o di recuperare eventuale morosità accumulata. Al fine di contenere e controllare il fenomeno, in parte fisiologico, della morosità, ITEA SpA adotta diversi strumenti: **solleciti e diffide**, concessione di **rateizzazioni**, devoluzione di parte dello stipendio o della pensione.

Secondo le disposizioni del nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15 del 2005, l'inquilino ITEA SpA può presentare domanda di **cambio alloggio**¹⁰⁴ per le seguenti motivazioni: insorgenza o aggravamento di patologie che pregiudichino l'utilizzo dell'alloggio occupato, **sottoutilizzo o inidoneità** della superficie dell'appartamento in ragione della composizione del nucleo familiare, necessità di avvicinamento al posto di lavoro e/o cura di uno dei componenti o per altre gravi necessità o difficoltà del nucleo familiare congruamente motivate.

INDICE DI ACCESSIBILITÀ	ANNO											
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
alloggi accessibili / totale alloggi consegnati (%)	7,2	8,8	6,5	5,9	6,5	9,3	6,3	7,2	8,5	10,6	13,1	
alloggi accessibili / totale alloggi nuovi consegnati (%)	11,0	33,3	18,9	6,9	16,1	42,3	14,5	10,7	7,2	-	35,3	
alloggi accessibili / totale alloggi di risulta consegnati (%)	3,6	3,7	4,5	5,3	1,9	4,5	5,1	6,5	8,9	10,6	7,7	
Dall'indicatore si evince un generale aumento della percentuale di alloggi predisposti per utenti diversamente abili ; la variabilità dell'indice riguardo gli alloggi di risulta è imputabile al fatto che non sempre la struttura dell'appartamento da ristrutturare permette gli adattamenti necessari.												
CAMBI ALLOGGI EFFETTUATI PER TIPOLOGIA DI CAUSA	41	58	58	25	41	67	65	69	76	64	57	
sovraffollamento e sottoutilizzo (%)					61		72	59	49	55	65	
malattia componente nucleo familiare (%)					16		13	18	19	23	24	
carenza strutturali (%)					9		2,7	1,6	0	0	0	
I cambi alloggio effettuati nel 2001 sono stati 88, nel 2002 sono stati 77, nel 2003 sono stati 109 e nel 2004 sono stati 49. Negli ultimi anni la mobilità è stabilizzata su valori contenuti . Le richieste sono presentate per varie motivazioni e la mobilità è autorizzata per consentire un utilizzo più razionale degli alloggi e principalmente per risolvere situazioni di sovraffollamento e sottoutilizzo, di gravi difficoltà dovute a malattia dei componenti il nucleo familiare e nei casi di carenza strutturali.												

¹⁰⁴ Un alloggio è accessibile quando esso è completamente fruibile da parte di una persona disabile senza l'aiuto di terzi; è invece visitabile quando la persona disabile può raggiungere con facilità gli spazi fondamentali di relazione dell'alloggio; è infine adattabile quando, con modifiche di piccola entità, è trasformabile da alloggio visitabile a completamente accessibile. In base alle predette norme, almeno il 5% degli alloggi realizzati deve essere accessibile a chiunque, mentre il resto degli alloggi deve essere visitabile e adattabile.

Il **servizio di manutenzione del patrimonio abitativo** è una delle attività più importanti che la Società svolge in favore del proprio inquilinato: può essere attivato a seguito di **segnalazione** da parte dell'utente oppure a seguito di **sopralluogo** di una delle ditte incaricate di svolgere la manutenzione degli stabili ITEA SpA. Le segnalazioni da parte degli inquilini giungono direttamente ai tecnici di zona della Società oppure ai call center attivi per il servizio manutenzione.

La Tavola seguente da conto dell'andamento degli interventi di manutenzione realizzati, da parte dell'impresa all'impresa appaltatrice, a seguito di segnalazione da parte dell'utenza¹⁰⁵.

Manutenzione del patrimonio abitativo ITEA SpA – segnalazioni e interventi, per anno						
ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Interventi manutentivi realizzati	4.845	4.511	4.838	4.686	3.393	4.205
/	/	/	/	/	/	/
segnalazioni da parte di utenti	6.440	6.885	7.419	7.380	6.737	7.055
%	75,23	65,52	65,21	63,49	50,36	59,60

L'andamento gestionale di ITEA SpA è rappresentato, nella Tavola seguente, segnalando le **principali variazioni economico-patrimoniali** che hanno caratterizzato il **singolo esercizio** nel periodo 2006-2015.

Informazioni di sintesi sui BILANCI DI ESERCIZIO di ITEA SpA – periodo 2006-2015		
ANNO	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
2006	<p>Incremento valore immobilizzazioni materiali (entrata in reddito di 100 nuovi alloggi costruiti e/o ristrutturati e per l'acquisto di 7 immobili da ristrutturare)</p> <p>Decremento immobilizzazioni finanziarie (crediti verso i cessionari di alloggi che provvedono al riscatto con pagamento rateale e mutuatari per la parte residua del debito)</p> <p>aumento crediti (crediti d'imposta per IRES e IRAP, da compensare nell'esercizio successivo);</p> <p>Contrazione disponibilità liquide (per prestito obbligazionario di circa 50 mli incassato a gennaio 2005 ed esaurito a fine 2006)</p> <p>Incremento "Fondo per imposte, anche differite" (adeguamento alla diversa aliquota IRES applicabile ad ITEA SpA pari al 33% rispetto al 16% di ITEA ente funzionale)</p> <p>Decremento risconti passivi (contributi Provincia esercizi precedenti)</p>	<p>Incremento ricavi vendite e prestazioni (aumento canoni di locazione e corrispettivi per opere in convenzione)</p> <p>Riduzione incrementi immobilizzazioni per lavori interni (minori spese per nuove costruzioni e ristrutturazioni)</p> <p>Incremento altri ricavi e proventi (contributo Provincia a copertura prestito obbligazionario, aumento plusvalenze da cessioni immobiliari e aumento spese in riaddebito, che ha prodotto l'aumento delle spese per servizi condominiali e per gestione alloggi comunali)</p> <p>Incremento oneri diversi di gestione (aumento IVA indetraibile, da 66% a 87%, che ha reso esenti i corrispettivi da cessione alloggi precedentemente imponibili)</p>
	Chiude con un utile ante imposte pari a euro 1.412.998,00 e una perdita post imposte pari a euro 5.328.770,00 riconducibile esclusivamente agli aspetti fiscali (imposte differite).	
2007	<p>Notevole incremento immobilizzazioni immateriali (capitalizzazione costi di consulenza per trasformazione in Spa e oneri per interventi di manutenzione straordinaria su immobili di terzi in amministrazione)</p> <p>Incremento valore immobilizzazioni materiali (maggiore valore di conferimento riconosciuto agli immobili e ultimazione lavori di costruzione e ristrutturazione in corso d'anno)</p> <p>Decremento annuale immobilizzazioni finanziarie (pagamento da parte di 33 assegnatari delle rate di riscatto e diversa collocazione in bilancio dei crediti vantati nei confronti degli assegnatari in patto di futura vendita per quote non ancora scadute)</p> <p>Aumento crediti (rilevazione residuo credito complessivo verso la Provincia del contributo da erogarsi a copertura delle rate annuali del prestito obbligazionario sottoscritto nel 2005)</p> <p>Notevole aumento valore patrimonio della Società (effetto</p>	<p>Continuità ricavi delle vendite e prestazioni rispetto al 2006</p> <p>Aumento voce incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (maggiori spese per nuove costruzioni e ristrutturazioni)</p> <p>Decremento altri ricavi e proventi (chiusura piani di cessione immobili nel corso del 2007 e diminuzione plusvalenze)</p> <p>Significativo decremento costo della produzione per servizi (interventi manutentivi straordinari incrementativi del valore degli immobili piuttosto che opere di manutenzione ordinaria)</p> <p>Incremento oneri diversi di gestione (aumento IVA indetraibile e maggiore ICI pagata per effetto perdita detrazione per gli alloggi locati in conseguenza della perdita del requisito di ente pubblico)</p>

¹⁰⁵ Non tutte le segnalazioni sono trasmesse all'impresa appaltatrice: nel caso in cui da un preventivo accertamento risulti che, in realtà, non sia necessario nessun intervento, o che l'intervento non sia di competenza della Società, la segnalazione viene annullata.

	<p>maggior valore attribuito agli immobili)</p> <p>Decremento fondi per rischi ed oneri (utilizzo fondo imposte differite)</p> <p>Trattamento di fine rapporto (diminuito per effetto del trasferimento di quasi tutto il personale in capo alla Provincia; il debito per TFR relativo al personale è stato iscritto tra i Debiti in quanto da riversare all'ente di appartenenza e non al singolo ex dipendente)</p> <p>Aumento voce debiti (iscrizione debito per TFR e debito derivante dagli oneri complessivi 2007 del personale dipendente della Provincia e messo a disposizione della Società)</p> <p>Forte diminuzione risconti passivi (eliminazione conferimento risconto passivo contributi erogati dalla Provincia negli anni pregressi a copertura delle spese di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici di edilizia residenziale pubblica)</p>	
	Chiude con un utile ante imposte di euro 509.430 e una perdita post imposte di euro 4.101.276, riconducibile esclusivamente agli aspetti fiscali.	
2008	<p>Sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario per l'importo di euro 41.500.000,00</p> <p>Attivo Circolante (rilevazione credito verso la Provincia per il contributo da erogarsi a copertura delle rate annuali di ammortamento del prestito)</p> <p>Ratei e risconti (contributi erogati della Provincia a copertura delle spese di costituzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici di edilizia residenziale pubblica per interventi non ancora ultimati)</p>	<p>Incremento "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (aumentati compensi fatturati a comuni, Provincia, imprese)</p> <p>Incremento "altri ricavi e proventi" (maggiori contributi in conto esercizio erogati dalla Provincia e maggiori somme chieste a rimborso per le spese sostenute in nome e per conto dell'utenza e dei comuni)</p> <p>Incremento spesa per "servizi" (maggiori costi sostenuti in nome e per conto dell'utenza e dei comuni)</p> <p>Incremento imposte sul reddito (imposizione fiscale dei contributi in conto investimento erogati dalla Provincia per consentire alla Società di far fronte alle spese per interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria)</p>
	Chiude con un utile ante imposte di euro 4.481.021 e una perdita dopo le imposte di euro 4.769.011 riconducibile esclusivamente agli aspetti fiscali.	
2009	<p>Sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario per l'importo di euro 43.200.000,00</p> <p>Attivo Circolante (rilevazione credito verso la Provincia per il contributo da erogarsi a copertura delle rate annuali di ammortamento del prestito)</p>	<p>Incremento "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (contabilizzazione canone oggettivo, anziché canone sostenibile: la differenza tra i due canoni è a carico della Provincia e rappresenta il contributo che spetta all'utente)</p> <p>Contrazione oneri diversi di gestione (adozione nuovo sistema contabile di rilevazione IVA indetraibile)</p> <p>Incremento spesa per "ammortamenti e svalutazioni" (effetto accantonamento al fondo svalutazione crediti verso utenti, contabilizzato per adeguare il fondo all'ammontare dei crediti secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Miglioramento del risultato della gestione straordinaria.</p>
	Chiude con un utile ante imposte di euro 8.551.948 ed un utile dopo le imposte di euro 823.310 riconducibile esclusivamente agli aspetti fiscali.	
	Nel 2009 la PAT ha assegnato ad ITEA SpA contributi in conto esercizio per € 7.053.820,00 a copertura di particolari tipologie di costi di funzionamento, fra cui imposte ed ICI. Inoltre è stato concesso un contributo in conto annualità di € 3.300.000,00 annui per 20 anni come copertura delle spese derivanti dall'accensione di un prestito obbligazionario di 43 milioni finalizzato all'attuazione del piano straordinario degli interventi.	
2010	<p>Sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario per l'importo di euro 30.000.000,00 con una durata di 6 mesi.</p>	<p>Contrazione "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (contabilizzazione a conto economico del "canone sostenibile", anziché del "canone oggettivo" come per il 2009, a seguito dalle modifiche apportate alla legge provinciale n.15 del 2005)</p> <p>contrazione oneri diversi di gestione (adozione nuovo sistema contabile di rilevazione Iva indetraibile)</p>
	Chiude con un utile ante imposte di euro 8.203.952 ed un utile dopo le imposte di euro 1.061.450 riconducibile esclusivamente agli aspetti fiscali.	
2011	<p>Sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario per l'importo di Euro 45.200.000,00 e restituzione contestuale del prestito a breve emesso nel 2010</p>	<p>Lieve recupero dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (capitalizzazione ore lavorate dal personale sugli immobili)</p> <p>Contrazione dei costi della produzione (-2% della spesa).</p>
	Chiude con un utile ante imposte di Euro 8.914.941 ed un utile dopo le imposte di Euro 1.033.289 riconducibile esclusivamente agli aspetti fiscali.	
2012	<p>Concessione di nuovi contributi per investimenti da parte della Provincia a decorrere dal 2012</p> <p>Sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario con</p>	<p>Incremento dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni"</p> <p>Contrazione significativa di quasi tutti i costi</p>

	scadenza 31 dicembre 2030 per l'importo di euro 36.000.000,00 quale strumento per far fronte alla programmazione prevista nel piano industriale.	
	Il bilancio chiude con un utile ante imposte di euro 9.392.160 ed un utile dopo le imposte di euro 888.742; l'imposizione fiscale è estremamente pesante (assorbe il 65% dei ricavi della gestione caratteristica) e pari a quasi il 100% dell'utile ante imposte e compromette la possibilità di raggiungere l'equilibrio economico.	
2013	Concessione di nuovi contributi per investimenti da parte della Provincia a decorrere dal 2013 Sottoscrizione di un nuovo prestito obbligazionario con scadenza 31 dicembre 2032 per l'importo di euro 25.400.000,00 quale strumento per far fronte alla programmazione prevista nel piano industriale.	Incremento dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" contrazione significativa di quasi tutti i costi
	Il bilancio chiude con un utile ante imposte di euro 9.736.773 ed un utile dopo le imposte di euro 125.614; la tassazione è più del 100% dell'utile e compromette la possibilità di raggiungere l'equilibrio economico.	
2014	Incremento immobilizzazioni materiali (nuove acquisizioni di unità immobiliari) Riduzione dei crediti verso la Provincia Riduzione dei prestiti obbligazionari (pagamento della quota capitale) Aumento voce "ratei e risconti" (contabilizzazione dei contributi provinciali sugli investimenti conclusi nell'anno)	Incremento dei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (aumento dei "canoni di locazione non strumentali" dovuto al venir meno per migliaia di nuclei familiari che avevano un contratto sottoscritto ante 2008 della deroga alla legge provinciale n. 15 del 2005 grazie alla quale, nel periodo dal 2009 al 2013, l'incremento dei canoni era ancorato ai redditi 2006, contrariamente a quanto accaduto per i contratti di locazione stipulati con la legge provinciale 15/2005. Dal 2014 si è realizzato l'allineamento tra le due modalità di calcolo del canone) Riduzione dei "contributi in conto esercizio erogati dalla Provincia" di oltre 2 milioni rispetto al 2013. Aumento "ammortamenti e svalutazioni" (adeguamento fondi appostati a bilancio)
	Chiude con un utile ante imposte di euro 11.021.256 ed un utile dopo le imposte di euro 1.584.762; l'imposizione fiscale assorbe il 60% dei ricavi della gestione caratteristica (ogni 100 euro fatturati, 60 euro finiscono in tassazione)	
2015	Incremento immobilizzazioni materiali (per nuove acquisizioni di unità immobiliari) Riduzione delle rimanenze (per cessione di unità immobiliari - permutate) Aumento disponibilità liquide Riduzione dei crediti verso utenti (per incasso conguagli) Riduzione prestiti obbligazionari (estinzione di 5 dei 6 prestiti obbligazionari emessi negli esercizi precedenti, grazie ad un finanziamento infruttifero concesso dalla Provincia) Riduzione del fondo rischi e oneri (per l'adeguamento del Fondo imposte differite, poiché a partire dal 2016 la Società potrà applicare l'aliquota IRES dimezzata)	Riduzione del valore della produzione (per minori contributi a copertura quota capitale della rata di ammortamento dei prestiti obbligazionari) Riduzione del costo della produzione Riduzione delle Imposte sul reddito (per l'adeguamento del Fondo imposte differite e del Credito per imposte anticipate) che ha contribuito in via straordinaria al miglioramento del risultato di esercizio.
	Chiude con un utile ante imposte di euro 11.571.973 ed un utile dopo le imposte sul reddito di esercizio (che passano dai 9.436.494 dell'esercizio 2014 ai 6.565.052 del 2015) di euro 5.006.921 che sarà destinato alla riqualificazione di edifici e alloggi (con interventi finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza, alla vivibilità/accessibilità e al decoro).	
<p>La normativa fiscale applicabile alle società di gestione immobiliare è estremamente penalizzante: nel caso di ITEA SpA, la Società presenta un reddito fiscale imponibile IRES molto più consistente rispetto a quello civilistico. La differenza è dovuta al fatto che l'attività immobiliare, molto rilevante per ITEA SpA, è tassata a "reddito fondiario": costi e ricavi relativi e derivanti dagli immobili (manutenzione, personale addetto, ammortamenti, altri costi e canoni di locazione) sono ripresi fiscalmente, rispettivamente in aumento e diminuzione dell'utile di bilancio e sostituiti dal reddito fondiario.</p> <p>La locazione di immobili residenziali – che è una delle attività principali della Società – la vendita di immobili residenziali e le operazioni accessorie alla locazione sono qualificate dalla normativa fiscale come attività esente da imposta sul valore aggiunto.</p> <p>L'esenzione fiscale dall'imposta comunale prevista dalla normativa nazionale per gli immobili destinati a prima casa, non è applicabile ad ITEA SpA.</p> <p>Nel 2015, gli oneri fiscali per unità immobiliare (IRES, IRAP e IMU) hanno assorbito il 53% dei ricavi della gestione caratteristica, (nel 2014 il 60%) che sommati agli altri costi di produzione compromettono il raggiungimento del suddetto equilibrio.</p> <p>La legge provinciale n. 15 del 2005 avrebbe dovuto garantire, nel periodo 2009-2012, una dinamica dei canoni tale da abbattere in modo significativo lo squilibrio economico registrato, assicurando alla Società, da parte della Provincia, un contributo integrativo sul canone per colmare la differenza tra canone sostenibile e canone oggettivo.</p> <p>In realtà si è invece determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da una parte, il venir meno del contributo integrativo sul canone, per effetto delle modifiche introdotte alla legge 		

- provinciale n. 15 del 2005 con la legge finanziaria provinciale per il 2010** (*legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19*);
- d'altra parte, **l'aumento del numero degli utenti a canone minimo e una estesa gradualità** (5 anni / 2009-2013) **nell'applicazione del nuovo canone sostenibile**, legato al nuovo sistema di determinazione con l'indicatore ICEF, **concessa agli utenti per i quali era previsto un incremento del canone.**

A partire dal 2015, il regime fiscale particolarmente sfavorevole per ITEA SpA è stato modificato e la Società:

- beneficia, in forza della legge di stabilità 2016, delle agevolazioni IRES per le IACP, con minori costi per 1.980.000 euro nell'esercizio 2015;
- è esclusa, in forza della legge finanziaria provinciale per il 2015, dall'ambito di applicazione dell'IMIS, con un risparmio di costi pari a 1.954.000 euro nell'esercizio 2015.

La missione assegnata a ITEA SpA implica che la Società offre i propri servizi di locazione di alloggi ad una utenza prevalentemente "sociale" che è chiamata a corrispondere un canone "legale" determinato dalla Provincia. Per tale ragione, **la remunerazione della rendita immobiliare non è nella disponibilità di ITEA SpA** che, peraltro, qualora ottenesse una remunerazione del proprio patrimonio immobiliare ai valori di mercato, sarebbe in grado di assicurare, con i ricavi teorici, l'equilibrio economico-finanziario al netto dei contributi della Provincia.

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

APPENDICE N. 3

Piano straordinario 2007-2016: interventi programmati, localizzazione e temporizzazione, ampliamento dell'offerta abitativa e incremento del patrimonio. Grado di avanzamento e attuazione.

Il “Piano straordinario 2007-2016 per l'edilizia abitativa sociale” ha previsto una distribuzione delle nuove realizzazioni pianificata, tendenzialmente, secondo la seguente ripartizione territoriale riferita alla pianificazione urbana comunale e intercomunale.

COMPRESORI	Alloggi a canone sociale	Alloggi a canone moderato
<i>Valle di Fiemme</i>	80	120
<i>Primiero</i>	40	30
<i>Bassa Valsugana</i>	130	120
<i>Alta Valsugana</i>	270	240
<i>Valle d'Adige</i>	310	290
<i>Valle di Non</i>	150	150
<i>Valle di Sole</i>	40	40
<i>Giudicarie</i>	140	120
<i>Alto Garda e Ledro</i>	400	310
<i>Vallagarina</i>	280	270
<i>Ladino di Fassa</i>	30	40
<i>Comune di Rovereto</i>	280	340
<i>Comune di Trento</i>	850	930
TOTALE	3.000	3.000
COMUNITÀ DI VALLE	Alloggi a canone sociale	Alloggi a canone moderato
<i>Valle di Fiemme</i>	80	120
<i>Primiero</i>	40	30
<i>Bassa Valsugana</i>	130	120
<i>Alta Valsugana</i>	265	230
<i>Cembra</i>	100	80
<i>Val di Non</i>	150	150
<i>Val di Sole</i>	40	40
<i>Giudicarie</i>	140	120
<i>Alto Garda e Ledro</i>	400	310
<i>Vallagarina</i>	555	600
<i>Ladino di Fassa</i>	30	40
<i>Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna</i>	10	20
<i>Rotaliana e Paganella</i>	160	160
<i>Val d'Adige</i>	870	950
<i>Valle dei Laghi</i>	30	30
TOTALE	3.000	3.000

La distribuzione degli **interventi programmati** dal Piano straordinario 2007-2016, che ricomprende gli alloggi da destinarsi all'edilizia pubblica **sociale**, gli alloggi “**da risulta**”¹⁰⁶ e gli alloggi **a canone moderato**, è rappresentata nella Tavola seguente.

¹⁰⁶ Si segnala che, mentre nel caso di alloggi di edilizia pubblica e di alloggi a canone moderato il numero è preciso e puntuale, per gli alloggi “da risulta” lo stesso non può essere preventivamente definito, in quanto dipende da fattori non programmabili.

PIANO STRAORDINARIO 2007/2016 – Localizzazione degli interventi previsti, per comprensorio e comune					
COMPRESORI		TIPOLOGIA degli ALLOGGI			Totale
		a canone sociale	da risulta (a canone sostenibile)	a canone moderato	
C 1	Valle di Fiemme	80		120	200
C 2	Primiero	40		30	70
C 3	Bassa Valsugana	130		120	250
C 4	Alta Valsugana	270		240	510
C 5	Valle dell'Adige	310		290	600
C 6	Valle di Non	150		150	300
C 7	Valle di Sole	40		40	80
C 8	Giudicarie	140		120	260
C 9	Alto Garda e Ledro	400		310	710
C10	Vallagarina	280		270	550
C11	Ladino di Fassa	30		40	60
Rovereto	Comune di Rovereto	280		340	620
Trento	Comune di Trento	850*		930	1.780
Totale		3.000	3.000	3.000	6.000

* di cui n. 127 realizzati nel corso del 2008

Con riferimento all'obiettivo, stabilito dalla Giunta provinciale, di realizzazione nel decennio 2007-2016, a cura di ITEA SpA, **3.000 nuovi alloggi** da destinarsi all'edilizia **abitativa sociale** è stato necessario – per consentire un costante monitoraggio del piano – definire criteri chiari e univoci¹⁰⁷ per determinare quali iniziative rientrano nel piano straordinario e quali invece sono riferite ai piani pregressi e, in tale direzione – sulla base del patrimonio giacente al 31 dicembre 2006 – è stata definita la **quota di alloggi derivante da interventi in corso e da ricomprendere nel Piano straordinario 2007-2016**, come descritto nella Tavola seguente.

Alloggi derivanti da interventi in essere da ricomprendere nel piano straordinario 2007-2016, per ente locale					
COMPRESORI		Programmi IN CORSO			Totale
		Cantierate	Cantierabili	In progettazione	
C 1	Valle di Fiemme			8	8
C 2	Primiero	2		4	6

¹⁰⁷ Al fine di dare chiarezza, per l'individuazione degli interventi ricompresi nel piano straordinario, si ritiene opportuno definire tutte le iniziative i cui costi sono contabilizzati nel quadro economico di ogni singolo intervento al 31 dicembre 2006 e sono finanziati con i fondi erogati a tutto il 31 dicembre 2006 a ITEA quale ente pubblico funzionale.

Nel caso di iniziative in corso di realizzazione, il numero degli alloggi da computarsi al piano straordinario è rapportato alla quota ancora da realizzare.

Dal computo sono dettratti i costi relativi ad iniziative riguardanti spazi non residenziali e opere di urbanizzazione secondaria, che ITEA, quale ente funzionale, si è impegnata a realizzare in conseguenza di convenzioni, accordi o impegni simili.

Nel caso di iniziative cantierabili sono imputati ai piani pregressi i valori delle aree (nei casi di nuove costruzioni) ovvero dell'acquisto degli immobili (nel caso di ristrutturazioni) rilevati nel quadro economico.

C 3	<i>Bassa Valsugana</i>	20				4						24
C 4	<i>Alta Valsugana</i>	9				93						102
C 5	<i>Valle dell'Adige</i>	35				40						75
C 6	<i>Valle di Non</i>	2				17						19
C 7	<i>Valle di Sole</i>					9						9
C 8	<i>Giudicarie</i>	8			9							17
C 9	<i>Alto Garda e Ledro</i>	32			19	268						319
C10	<i>Vallagarina</i>					26						26
C11	<i>Ladino di Fassa</i>					3						3
Rovereto	<i>Comune di Rovereto</i>	7			30	83						120
Trento	<i>Comune di Trento</i>	76			38	57						171
Totale		191			96	612						899
Alloggi derivanti da interventi in essere da ricomprendere nel piano straordinario Previsione temporale e relativa localizzazione, per ente locale – nel periodo 2007-2016												
COMPRESORI		Programmi IN CORSO, per Anno										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
C 1	<i>Valle di Fiemme</i>				8							8
C 2	<i>Primiero</i>		2			4						6
C 3	<i>Bassa Valsugana</i>		20			4						24
C 4	<i>Alta Valsugana</i>	1	8			13		80				102
C 5	<i>Valle dell'Adige</i>	3	10		22	12	8	20				75
C 6	<i>Valle di Non</i>		2		6	3		8				19
C 7	<i>Valle di Sole</i>						9					9
C 8	<i>Giudicarie</i>	2		9	6							17
C 9	<i>Alto Garda e Ledro</i>		12	23	19	35	131	16	83			319
C10	<i>Vallagarina</i>					4		22				26
C11	<i>Ladino di Fassa</i>				3							3
Rovereto	<i>Comune di Rovereto</i>	7					88	25				120
Trento	<i>Comune di Trento</i>	24	52		38	57						171
Totale		37	106	32	102	132	236	171	83	0	0	899

Tenuto conto degli interventi in corso da ricomprendere nel Piano decennale, la **quota di nuove iniziative che ITEA SpA è tenuta ad individuare**, per dare attuazione al piano di edilizia abitativa sociale, **ammonta a complessivi 2.101 alloggi**, da distribuirsi tra comprensori e comuni, e rispetto a questi è stata stabilita una indicazione di massima circa la **quota da acquistare** sul libero mercato e quella **da realizzarsi attraverso** l'acquisizione delle aree o di immobili da ristrutturare, per la successiva **costruzione e ristrutturazione**¹⁰⁸.

¹⁰⁸ La temporizzazione degli interventi deve garantire nel tempo un flusso medio di alloggi per soddisfare il fabbisogno di abitazioni quantificato in circa 300 alloggi annui indispensabile a soddisfare n. 300 assegnazioni annue. L'acquisto sul libero mercato è uno strumento che deve essere utilizzato in via straordinaria al fine di garantire l'immediatezza della risposta pubblica in attesa dell'ultimazione delle iniziative di nuove costruzioni o ristrutturazioni eseguite in proprio. La quota da destinarsi agli acquisti, anche in considerazione della capacità costruttiva della Società, è determinata indicativamente nel 30% circa e dovrà essere concentrata soprattutto nei primi anni del piano straordinario al fine di garantire una risposta veloce al fabbisogno imminente in attesa del

La ripartizione indicativa per tipologia di realizzazione è stata fissata come descritta nella Tavola seguente.

PIANO STRAORDINARIO 2007/2016 – Iniziative DA PROGRAMMARE				
Quota di alloggi da realizzarsi, divisi tra acquisti sul mercato e nuove realizzazioni – per comprensorio e comune				
COMPRESORI		TIPOLOGIA di realizzazione degli alloggi		
		Acquisti	Nuove realizzazioni	Totale
C 1	Valle di Fiemme	22	50	72
C 2	Primiero	10	24	34
C 3	Bassa Valsugana	31	75	106
C 4	Alta Valsugana	50	118	168
C 5	Valle dell'Adige	69	166	235
C 6	Valle di Non	39	92	131
C 7	Valle di Sole	9	22	31
C 8	Giudicarie	37	86	123
C 9	Alto Garda e Ledro	26	55	81
C10	Vallagarina	76	178	254
C11	Ladino di Fassa	8	19	27
Rovereto	Comune di Rovereto	49	111	160
Trento	Comune di Trento	204	475	679
Totale		630	1.471	2.101

PIANO STRAORDINARIO 2007/2016 – Iniziative DA PROGRAMMARE per comprensorio e comune – TempORIZZAZIONE												
COMPRESORI		ACQUISTI, per Anno										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
C 1	Valle di Fiemme		7	9	6							22
C 2	Primiero		2	4	4							10
C 3	Bassa Valsugana		9	14	8							31
C 4	Alta Valsugana		16	21	13							50
C 5	Valle dell'Adige		21	29	19							69
C 6	Valle di Non		12	17	10							39
C 7	Valle di Sole		3	4	2							9
C 8	Giudicarie		11	16	10							37
C 9	Alto Garda e Ledro		8	11	7							26
C10	Vallagarina		23	33	20							76
C11	Ladino di Fassa		3	3	2							8
Rovereto	Comune di Rovereto		16	20	13							49
Trento	Comune di Trento		63	87	54							204
Totale		0	194	268	168	0	0	0	0	0	0	630

cantieraggio e delle ultimazioni delle opere in corso e laddove si rende difficile e problematico l'avvio di nuove iniziative.

COMPENSORI		NUOVE REALIZZAZIONI, per Anno										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
C 1	Valle di Fiemme				2	8	5	5	8	11	11	50
C 2	Primiero				0	4	3	3	4	5	5	24
C 3	Bassa Valsugana				2	10	8	8	13	17	17	75
C 4	Alta Valsugana				2	18	13	13	20	26	26	118
C 5	Valle dell'Adige				3	24	17	17	27	36	42	166
C 6	Valle di Non				0	14	10	10	16	21	21	92
C 7	Valle di Sole				0	3	2	2	4	6	5	22
C 8	Giudicarie				2	13	9	10	14	19	19	86
C 9	Alto Garda e Ledro				0	9	7	7	10	14	8	55
C10	Vallagarina				4	26	19	19	30	40	40	178
C11	Ladino di Fassa				0	3	3	2	3	4	4	19
Rovereto	Comune di Rovereto				4	16	12	12	18	24	25	111
Trento	Comune di Trento				11	70	49	51	80	107	107	475
Totale		0	0	0	30	218	157	159	247	330	330	1.471

PIANO STRAORDINARIO 2007/2016 – QUADRO SINOTTICO COMPLESSIVO							
Distribuzione complessiva degli ALLOGGI, per comprensorio e comune							
COMPENSORI		Localizzazione interventi	Programmi in corso			Iniziativa da programmare	
			Cantierate	Cantierabili	In progettazione	Acquisti	Nuove realizzazioni
C 1	Valle di Fiemme	80			8	22	50
C 2	Primiero	40	2		4	10	24
C 3	Bassa Valsugana	130	20		4	31	75
C 4	Alta Valsugana	270	9		93	50	118
C 5	Valle dell'Adige	310	35		40	69	166
C 6	Valle di Non	150	2		17	39	92
C 7	Valle di Sole	40			9	9	22
C 8	Giudicarie	140	8	9		37	86
C 9	Alto Garda e Ledro	400	32	19	268	26	55
C10	Vallagarina	280			26	76	178
C11	Ladino di Fassa	30			3	8	19
Rovereto	Comune di Rovereto	280	7	30	83	49	111
Trento	Comune di Trento	850*	76	38	57	204	475
Totale		3.000	191	96	612	630	1.471
			899			2.101	

* di cui n. 127 realizzati nel corso del 2008.

Poiché le iniziative derivanti dalla costruzione/ristrutturazione richiedono, per la loro realizzazione, tempi lunghi dal momento dell'acquisto dell'area/immobile da ristrutturare al momento della fine lavori è stato necessario procedere tempestivamente alla loro individuazione e programmarle finanziaria. La Tavola seguente descrive la temporizzazione di tutte le iniziative del piano straordinario nel periodo 2007-2016, distinte per ente locale.

PIANO STRAORDINARIO 2007/2016 – Temporizzazione delle iniziative previste, per comprensorio e comune													
COMPRESORI e COMUNI	INIZIATIVE	ANNI										Totale	Totale
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Valle di Fiemme	Programmi in corso				8							8	80
	Acquisti		7	9	6							22	
	Nuove realizzazioni				2	8	5	5	8	11	11	50	
Primiero	Programmi in corso		2			4						6	40
	Acquisti		2	4	4							10	
	Nuove realizzazioni					4	3	3	4	5	5	24	
Bassa Valsugana	Programmi in corso		20			4						24	130
	Acquisti		9	14	8							31	
	Nuove realizzazioni				2	10	8	8	13	17	17	75	
Alta Valsugana	Programmi in corso	1	8			13		80				102	270
	Acquisti		16	21	13							50	
	Nuove realizzazioni				2	18	13	13	20	26	26	118	
Valle dell'Adige	Programmi in corso	3	10		22	12	8	20				75	310
	Acquisti		21	29	19							69	
	Nuove realizzazioni				3	24	17	17	27	36	42	166	
Valle di Non	Programmi in corso		2		6	3		8				19	150
	Acquisti		12	17	10							39	
	Nuove realizzazioni					14	10	10	16	21	21	92	
Valle di Sole	Programmi in corso						9					9	40
	Acquisti		3	4	2							9	
	Nuove realizzazioni					3	2	2	4	6	5	22	
Giudicarie	Programmi in corso	2		9	6							17	140
	Acquisti		11	16	10							37	
	Nuove realizzazioni				2	13	9	10	14	19	19	86	
Alto Garda e Ledro	Programmi in corso		12	23	19	35	131	16	83			319	400
	Acquisti		8	11	7							26	
	Nuove realizzazioni					9	7	7	10	14	8	55	
Vallagarina	Programmi in corso					4		22				26	280
	Acquisti		23	33	20							76	
	Nuove realizzazioni				4	26	19	19	30	40	40	178	
Ladino di Fassa	Programmi in corso				3							3	30
	Acquisti		3	3	2							8	
	Nuove realizzazioni					3	3	2	3	4	4	19	
Comune di Rovereto	Programmi in corso	7					88	25				120	280
	Acquisti		16	20	13							49	

	<i>Nuove realizzazioni</i>				4	16	12	12	18	24	25	111	
Comune di Trento	<i>Programmi in corso</i>	24	52		38	57						171	850*
	<i>Acquisti</i>		63	87	54							204	
	<i>Nuove realizzazioni</i>				11	70	49	51	80	107	107	475	
Totale Alloggi		37	300	300	300	350	393	330	330	330	330	3.000	3.000
* di cui n. 127 realizzati nel corso del 2008.													

Per definire in via preventiva il **fabbisogno finanziario per la copertura del piano straordinario 2007-2016** sono stati assunti – sulla base delle valutazioni tecniche, dei costi delle ultime realizzazioni in corso da parte di ITEA SpA e delle rilevazioni sul libero mercato – valori indicativi¹⁰⁹ che potranno essere oggetto di diversa quantificazione sulla base delle reali situazioni che presenteranno il mercato e l'incontro tra domanda e offerta.

Il Piano straordinario ha inoltre previsto, per gli **interventi di manutenzione straordinaria** del patrimonio immobiliare gestito da ITEA SpA – che consta di fabbricati costruiti a partire dal 1922, con una distribuzione variegata di tipologie e di stati manutentivi, e che negli ultimi anni è stato oggetto di un buon grado di rinnovamento e di riqualificazione – la riduzione dell'importo annuale destinato a tale scopo¹¹⁰ da circa 14 milioni di euro a 11 milioni di euro a partire dall'anno 2007, con una rivalutazione annuale del 3%.

La Tavola che segue da evidenza dei **costi connessi alla realizzazione del piano straordinario 2007-2016** distinguendo in particolare i costi dei **programmi in corso** (distinti per cantieri, cantierabili e in progettazione), delle **iniziative da programmare** (distinte tra gli acquisti e le nuove costruzioni), delle **iniziative non residenziali** per le quali ITEA ente funzionale ha assunto appositi impegni per la loro realizzabilità (accordi, programmi e convenzioni) nei confronti di

109	ANNO	Alloggio NUOVE INIZIATIVE Costo medio	ACQUISTO Alloggio Costo medio = costo NUOVE INIZIATIVE + 10%
	2007	200.000	220.000
	2008	204.000	224.400
	2009	208.080	228.888
	2010	212.242	233.466
	2011	216.486	238.135
	2012	220.816	242.898
	2013	225.232	247.756
	2014	229.737	252.711
	2015	234.332	257.765
	2016	239.019	262.920

110 Nel rispetto degli obblighi in materia comunque derivanti dal codice civile, ITEA SpA è tenuta ad effettuare seguendo **criteri di massima sobrietà** – e nel **rispetto degli standard di risparmio energetico e di sicurezza** – le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per:

- mettere a norma e mantenere gli immobili in stato da garantire la sicurezza di persone e/o cose nonché la salute degli utenti;
- mantenere gli immobili in stato da servire all'uso convenuto;
- risanare gli alloggi con pavimento di vinil-amianto;
- eliminare le barriere architettoniche (ove necessari in rapporto alle condizioni fisiche degli utenti interessati);
- ristrutturare gli alloggi di risulta, nel rispetto degli standard stabiliti dal Consiglio di amministrazione per gli alloggi di nuova costruzione tecnicamente applicabili (in considerazione della riqualificazione già effettuata ITEA SpA provvederà alla ristrutturazione di questi immobili per un costo medio di circa 20.000 euro oltre agli oneri fiscali e delle sistemazioni esterne richieste in occasione del rifacimento di fognature o laddove esistano particolari problemi).

comuni o associazioni, della **manutenzione straordinaria** (prevista con particolare riferimento agli alloggi “da risulta”¹¹¹ e agli interventi sul patrimonio occupato¹¹²), degli **oneri finanziari** stimati.

SPESE		
Programmi in corso al 1 gennaio 2007	<i>cantierati</i>	40.058.301,31
	<i>cantierabili</i>	22.099.107,74
	<i>in progettazione</i>	134.965.137,55
	Parziale	197.122.546,60
Iniziative da programmare	<i>Acquisti (30% del totale)</i>	144.167.871,41
	<i>Nuove realizzazioni</i>	323.207.657,90
	Parziale	467.375.529,31
Costi non residenziali connessi alle iniziative	<i>Parzialmente non residenziali</i>	8.072.890,18
	<i>Totalmente non residenziali</i>	18.840.913,04
	Parziale	26.913.803,22
Manutenzione straordinaria	<i>su alloggi “da risulta”</i>	75.661.603,46
	<i>su patrimonio occupato</i>	50.441.068,97
	Parziale	126.102.672,43
TOTALE spese INVESTIMENTO		817.514.551,56
I dati riportati nel piano finanziario sono al costo 2007 per le iniziative cantierabili o in cantiere e al costo medio di costruzione, (rideterminato sul decennio 2007-2016 utilizzando il coefficiente di rivalutazione pari al 2%) per le iniziative in progettazione, per le nuove iniziative da attivare in proprio e per gli acquisti sul libero mercato.		
COPERTURA		
Disponibilità residue da Ente funzionale		9.056.622,93
Contributi Provincia già assegnati		28.433.874,57
Risorse proprie (cessioni)		33.256.000,00
Ricorso al credito		400.000.000,00
Finanziamenti integrativi Provincia (in conto capitale e valore attuale dei contributi)		346.768.054,06
TOTALE A PAREGGIO		817.514.551,56
Sono esclusi i costi per i quali il Piano straordinario prevede specifici finanziamenti della Provincia (<i>Piano sicurezza, Filiera del legno</i>)		

111 La stima è effettuata sulla base del flusso medio tendenziale risultante dagli anni precedenti e stimabile in circa 300 alloggi all'anno con un costo medio di circa 20.000,00 ad alloggio, oltre agli oneri fiscali; costo che si ritiene essere sufficiente per garantire un adeguato livello qualitativo delle unità abitative del patrimonio della Società.

112 Gli interventi sul patrimonio occupato sono finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza e/o ai miglioramenti degli immobili.

Le Tavole che seguono rappresentano il **grado di attuazione al 31 dicembre 2010** del Piano straordinario 2007-2016.

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2010							
ALLOGGI derivanti da interventi in essere (n. 899), per ente locale							
COMPENSORI		REALIZZATI					IN CORSO di realizzazione
		2007	2008	2009	2010	Totale	TOTALE
C 1	Valle di Fiemme					0	8
C 2	Primiero			2		2	4
C 3	Bassa Valsugana		2	9	9	20	10
C 4	Alta Valsugana	1		6	4	11	93
C 5	Valle dell'Adige		12		4	16	54
C 6	Valle di Non			3		3	17
C 7	Valle di Sole					0	9
C 8	Giudicarie		2			2	17
C 9	Alto Garda e Ledro			34		34	287
C10	Vallagarina					0	26
C11	Ladino di Fassa					0	3
Rovereto	Comune di Rovereto		6	6		12	98
Trento	Comune di Trento	1	34	53	8	96	95
Totale		2	56	113	25	196	721
						917	

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2010						
ALLOGGI da acquistare sul libero mercato (n. 630), per ente locale						
COMPENSORI		ACQUISTI				
		2007	2008	2009	2010	Totale
C 1	Valle di Fiemme					
C 2	Primiero					
C 3	Bassa Valsugana					
C 4	Alta Valsugana				21	21
C 5	Valle dell'Adige					
C 6	Valle di Non					
C 7	Valle di Sole					
C 8	Giudicarie					
C 9	Alto Garda e Ledro		8			8
C10	Vallagarina				23	23
C11	Ladino di Fassa					
Rovereto	Comune di Rovereto				36	36
Trento	Comune di Trento					
Totale		8	0	0	80	88

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 ALLOGGI da realizzare con l'avvio di nuovi cantieri (n. 1.471), per ente locale		
COMPENSORI e COMUNI		Alloggi PROGETTATI e INCORSO di realizzazione
C 1	Valle di Fiemme	0
C 2	Primiero	0
C 3	Bassa Valsugana	22
C 4	Alta Valsugana	18
C 5	Valle dell'Adige	8
C 6	Valle di Non	34
C 7	Valle di Sole	10
C 8	Giudicarie	0
C 9	Alto Garda e Ledro	42
C10	Vallagarina	0
C11	Ladino di Fassa	6
Rovereto	Comune di Rovereto	105
Trento	Comune di Trento	119
Totale		364

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 - Stato di attuazione al 31 dicembre 2010 ALLOGGI “di risulta” (n. 3.000), per ente locale						
COMPENSORI		Alloggi “di RISULTA” (attraverso manutenzione straordinaria)				
		2007	2008	2009	2010	Totale
C 1	Valle di Fiemme	2	3	2	4	11
C 2	Primiero	2	2	1	3	8
C 3	Bassa Valsugana	14	11	2	9	36
C 4	Alta Valsugana	15	19	8	219	2151
C 5	Valle dell'Adige	19	30	30	22	101
C 6	Valle di Non	5	9	6	10	30
C 7	Valle di Sole	2	1	2	0	5
C 8	Giudicarie	14	18	13	19	64
C 9	Alto Garda e Ledro	831	50	43	39	8163
C10	Vallagarina	25	30	38	2339	23132
C11	Ladino di Fassa	0	0	2	0	2
Rovereto	Comune di Rovereto	39	46	44	3645	36174
Trento	Comune di Trento	161	113	173	189	636
Totale		329	332	364	388	1.413

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – Stato di attuazione al 31 dicembre 2010							
RIEPILOGO GENERALE							
Finanziamenti e/o contributi concessi dalla Provincia periodo 1.01.2007 – 31.12.2010	per COSTI DI ESERCIZIO						
	UTILIZZO	Quota parte imposte dirette anno 2007					3.357.864,43
		imposte dirette anno 2008					7.601.231,00
		Quota ICI anno 2008					1.398.769,00
		Quota parte imposte dirette anno 2009 e Quota ICI anno 2009					5.643.056,00
		Quota parte imposte dirette anno 2010					6.071.517,00
	Totale					24.072.437,43	
	per INVESTIMENTI						
	UTILIZZO	Spesa residua per interventi pregressi alloggi consegnati prima del 1.01.2007					756.603,58
		Spesa per completamento alloggi in corso al 1.01.2007 rientranti nel Piano Straordinario (n. 917)					67.320.919,98
		Spesa per acquisto di alloggi (n. 88)					13.274.584,30
		Spesa per alloggi (364) o altre iniziative in corso di realizzazione					6.980.997,74
		Spesa per manutenzione straordinaria tra cui alloggi da risulta (n. 1.413)					41.991.803,26
		Totale comprende euro 6.706.748,50 per la realizzazione di n. 26 alloggi destinati a canone moderato/concordato					130.324.908,86
	ALLOGGI realizzati, acquistati, "di risulta", in corso di realizzazione, o di valutazione						
	Completati - nuove costruzioni, ristrutturazioni e acquisti					416	(di cui n. 241 con costi a carico del Piano straordinario)
	"di risulta"					1.413	
In Progettazione - in corso di Appalto - Cantierati					1.085		
Acquisti perfezionati per alloggi in corso di realizzazione					43		
Totale					2.782		
Acquisti con valutazione in fase di perfezionamento					212		
VENDITE (Cessioni)							
ANNO	Alloggi	Garage	Fabbricati	Altri spazi	Aree	VALORE netto	
2007	3	31		10	0	749.422,14	
2008	1	22	1		1	997.568,02	
2009	8	6		1	0	1.036.203,72	
2010	29	10			1	2.738.057,06	
Totale	41	69	1	11	2	5.521.250,94	
Il mancato introito dei canoni di locazione per effetto del comodato gratuito o locazione agevolata concessi a enti e associazioni è stato stimato in 1.367.535 euro mensili.							

Il grado di attuazione al 31 dicembre 2010 del Piano straordinario decennale, come sopra rappresentato, è stato assunto come base per la definizione del “**Programma triennale di attuazione per gli anni 2009-2011** del Piano Straordinario di ITEA SpA” adottato¹¹³ in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 12 bis¹¹⁴ “*Misure straordinarie di localizzazione di alloggi*” della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 – che individua¹¹⁵ su scala comunale (o zona limitrofa di influenza comunale) il fabbisogno quantitativo di alloggi a canone sociale e di alloggi a canone moderato che ITEA SpA potrebbe acquistare, realizzare o per i quali potrebbe avviare l'iter di costruzione o ristrutturazione entro il 31 dicembre 2010: complessivamente **1.005 alloggi a canone sociale e 691 a canone moderato** (che potrebbero raggiungere una quota di circa 1.000 alloggi con la costituzione di un *fondo immobiliare a partecipazione pubblica e privata*¹¹⁶ che potrebbe dare avvio alla realizzazione di alloggi da destinare ad abitazione. I comuni limitrofi ai 12 ad alta tensione abitativa possono anch'essi concorrere ad individuare immobili o aree da destinare al canone moderato.

Attuazione del PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 - PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011 Quantificazione fabbisogno di alloggi per l'attuazione del Piano straordinario decennale, limitatamente al periodo 2009-2011 , sulla base delle domande di alloggio presentate nell'anno 2008 su tutto il territorio provinciale			
ENTI LOCALI	Domande ANNO 2008 – Cittadini <i>comunitari</i>		
	N. domande	di cui domande di contributo per l'affitto sul libero mercato*	domande presentate su due enti locali
C. 1 – Valle di Fiemme	45	30	0
C. 2 – di Primiero	12	12	6
C. 3 – Bassa Valsugana e Tesino	57	28	1
C. 4 – Alta Valsugana	206	156	4
C. 5 – Valle dell'Adige	223	146	1
C. 6 – Valle di Non	97	76	3
C. 7 – Valle di Sole	22	17	1

113 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 22 di data 15 gennaio 2010.

114 La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria provinciale per il 2010, prevede che “*al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di ITEA SpA previsto dall'art. 4, comma 7, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo*”.

115 Per la individuazione degli alloggi da realizzare sono state definite le seguenti linee generali:

- esame della domanda di alloggio pubblico sul territorio provinciale al 31 dicembre 2008;
- ricognizione del patrimonio abitativo esistente non utilizzato e del patrimonio immobiliare non abitativo dismesso di proprietà comunale;
- verifica del patrimonio di edilizia abitativa pubblica (alloggi di ITEA SpA e dei comuni) esistente su ciascun comune della provincia di Trento;
- salvaguardia del territorio con privilegio alla scelta de recupero dell'esistente rispetto alla localizzazione di nuove aree;
- localizzazione di alloggi a canone sociale in aree geografiche dotate di servizi e che hanno un carico abitativo di alloggi pubblici rispetto alla popolazione residente inferiore al parametro 20 (parametro = numero alloggi su 1000 abitanti) con conseguente esclusione dei 12 comuni ad alta tensione abitativa individuati con delibera della Giunta provinciale n. 3016 di data 30 dicembre 2005 (*Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Mori, Lavis, Ala, Cles, Levico Terme, Borgo Valsugana, Mezzolombardo*) che già sono dotati di un numero di alloggi pubblici superiore al parametro 20;
- localizzazione di alloggi a canone moderato nei 12 Comuni ad alta tensione abitativa ove è presente la domanda di alloggi in locazione e dove i canoni di affitto sono più elevati;
- rinvio della localizzazione di alloggi nei comuni a vocazione turistica ad un ulteriore documento di attuazione del piano decennale di incremento degli alloggi di ITEA SpA.

116 Strumento introdotto con la legge finanziaria provinciale per l'anno 2010.

C. 8 – Valle delle Giudicarie	37	26	1
C. 9 – Alto Garda e Ledro	585	467	2
C. 10 - Vallagarina	1.7712	98	4
C. 11 – Ladino di Fassa	12	4	2
Comune di Rovereto	263	171	53
Comune di Trento	1.008	738	75
Totale	2.744	1.969	153
Domande ANNO 2008 – Cittadini extracomunitari			
C. 1 – Valle di Fiemme	28	26	0
C. 2 – di Primiero	10	8	5
C. 3 – Bassa Valsugana e Tesino	60	48	4
C. 4 – Alta Valsugana	222	172	0
C. 5 – Valle dell'Adige	277	212	0
C. 6 – Valle di Non	137	123	0
C. 7 – Valle di Sole	14	14	0
C. 8 – Valle delle Giudicarie	85	77	0
C. 9 – Alto Garda e Ledro	260	223	0
C. 10 - Vallagarina	240	160	0
C. 11 – Ladino di Fassa	3	2	0
Comune di Rovereto	439	325	1
Comune di Trento	968	792	0
Totale	2.743	2.182	10
TOTALE domande ANNO 2008	5.487	4.151	163

* La presentazione della domanda di contributo sull'affitto comporta obbligatoriamente anche la richiesta di alloggio pubblico.

Preso atto che la domanda espressa vede circa 4.100 nuclei familiari in locazione sul libero mercato e circa altri 1.100 nuclei che chiedono esclusivamente di accedere ad un alloggio pubblico¹¹⁷, il Programma Triennale di attuazione 2009-2011 si è impegnato nella **individuazione di circa 1.000 alloggi a canone sociale** – che rappresentano un terzo della programmazione decennale contenuta nel Piano straordinario 2007-2016 – localizzandoli **nelle aree limitrofe di influenza ai 12 comuni ad alta tensione abitativa**, ove la domanda è consistente senza, peraltro, gravare con ulteriori carichi abitativi i 12 comuni che già presentano un rilevante numero di alloggi pubblici.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011				
ALLOGGI realizzabili con interventi su immobili o aree già di proprietà di ITEA SpA che si trovano in varie fasi di progettazione e per i quali non è stata esperita la gara d'appalto.				
Comprensorio	Comune	Numero Alloggi	Fase progettazione	Tempi di consegna
C2	Tonadico	4	da progettare	2016
C3	Borgo (ex Macera)	14	da progettare	2016
C4	Pergine Valsugana	62	progetto preliminare	2014

¹¹⁷ La richiesta di alloggio pubblico risulta più consistente nei comuni di Trento e di Rovereto nonché nei comprensori Valle dell'Adige, Alto Garda e Ledro e Alta Valsugana.

C4	Pergine Costa di Vigalzano	12	da progettare	2015
C4	Baselga di Pinè	5	da progettare	2016
C5	Aldeno	8	progetto preliminare	2014
C6	Tres	11	progetto preliminare	2014
C9	Bezzecca	4	progetto preliminare	2014
C10	Mori(aziende agrarie)	8	progetto preliminare	2013
C10	Rovereto Sacco	8	da progettare	2016
C4	Levico Via Fonda	15	progetto definitivo	2013
C4	Baselga di Pinè Miola	6	progetto definitivo	2013
C5	Cimone	8	progetto definitivo	2013
C5	Segonzano	3	progetto definitivo	2013
C5	Vezzano Lon	3	progetto definitivo	2013
C6	Cloz	8	progetto definitivo	2013
C7	Caldes	9	progetto definitivo	2012
C9	Nago Torbole	16	progetto definitivo	2013
C9	Riva Alboletta 4° lotto	38	progetto definitivo	2013
C10	Nogaredo	6	progetto definitivo	2013
C10	Ala Azzolini	4	progetto definitivo	2012
C11	Vigo di Fassa	6	progetto definitivo	2013
C9	Dro via Sebastiani	12	progetto definitivo	2012
C9	Dro Pietramurata	12	progetto definitivo	2012
C11	Moena Soraga	3	progetto definitivo	2013
C3	Strigno S. Vito	4	progetto in approvazione	2012
C5	Trento Roncafort	39	progetto esecutivo	2012
C5	Trento Marnighe 2° lotto	18	progetto esecutivo	2012
C5	Padergnone ex Anas	8	progetto esecutivo	2012
C9	Riva Alboletta 3° lotto	60	progetto esecutivo	2014
C9	Riva Campi	3	progetto esecutivo	2012
C9	Riva via Pigarelli	84	progetto esecutivo	2014
C9	Arco Vigne	30	progetto esecutivo	2012
C10	Rovereto S. Osvaldo	9	progetto esecutivo	2013
C10	Rovereto via Unione area c3	27	progetto esecutivo	2013
C10	Rovereto Marco	31	progetto esecutivo	2013
Totale		598		

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011			
ALLOGGI acquisibili al patrimonio di ITEA SpA negli anni 2010 e 2011			
sulla base delle trattative per l'acquisto diretto da privati o con avvisi di ricerca immobiliare avviati nel 2009			
Comprensorio	Comune	Numero Alloggi	Tempi di consegna
C3	Spera	6	2013
C4	Caldonazzo	20	2011

C5	Trento	30	2011
C5	Roverè della Luna	23	2011
C5	Grumo S. Michele	11	2012
C6	Cles via Lampi	6	2014
C10	Rovereto, S. Ilario	30	2014
C10	Ala	23	2012
C10	Ronzo Chienis	13	2011
Totale		162	

Per raggiungere l'obiettivo della realizzazione di 1.000 alloggi ne rimangono da localizzare **240**: questi alloggi possono essere acquistati sul libero mercato (entro il 31 dicembre 2010) in modo da dare una risposta immediata al bisogno e la loro acquisizione al patrimonio di ITEA SpA è fatta in via prioritaria con l'acquisto di immobili, già edificati o in corso di costruzione, con la caratteristica "cielo-terra", ossia della proprietà al 100% dell'immobile acquistato.

E' previsto che ove, nei comuni individuati per la localizzazione degli alloggi, o in quelli limitrofi, non sia possibile acquisire immobili nuovi per mancanza di offerta, ITEA SpA potrà procedere all'acquisto di immobili da ristrutturare o, in via sussidiaria, all'acquisizione di aree con destinazione urbanistica per l'edilizia abitativa. Ciascun comune individuato per la localizzazione, sul cui territorio (o sul territorio di un comune limitrofo in base ad accordo tra amministrazioni) non è possibile reperire alcun immobile o area, sarà tenuto alla modifica del PRG (entro il 31 dicembre 2010) così come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 bis della legge provinciale n. 15 del 2005.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011						
ALLOGGI da acquistare sul libero mercato da parte di ITEA SpA – programmazione e localizzazione*						
Comune ad Alta Tensione Abitativa	Comuni limitrofi ai comuni Ata	Popolazione dicembre 2008	Numero alloggi pubblici** esistenti a ottobre 2009	Numero alloggi per 1.000 abitanti a ottobre 2009	Numero alloggi programmati	Tempi presunti di acquisto
Trento		114.236	4.427	39	0	
	Aldeno	3.010	61	21	6	2010
	Terlago	1.730	12	7	6	2010
	Vezzano	2.140	30	15	6	2010
	Vattaro	1.127	0	-	6	2010
	Vigolo Vattaro	2.162	7	4	6	2010
	Civezzano	3.828	21	6	12	2010
	Bosentino	799	0	-	6	2010
Lavis		8.437	214	26	0	
	Cembra	1.859	18	10	6	2010
	Zambana	1.661	10	7	6	2010
	Albiano	1.498	0	-	6	2010
					66	
Levico		7.300	98	14	0	
Pergine		19.708	345	18	0	

	Baselga Pinè	4.829	10	3	6	2010
	Fornace	1.302	7	6	6	2010
	S. Orsola Terme	1.063	0	-	6	2010
	Tenna	966	0	-	6	2010
	Calceranica	1.237	11	9	6	2010
					30	
Borgo Valsugana		6.731	116	18	0	
	Roncegno	2.805	17	7	6	2010
	Scurelle	1.391	21	16	6	2010
					12	
Rovereto		37.071	1.641	45	0	
	Besenello	2.313	13	6	6	2010
	Volano	3.043	65	22	6	2010
Mori		9.325	324	35	0	
	Isera	2.588	8	4	6	2010
	Nogaredo	1.937	15	8	6	2010
	Pomarolo	2.339	30	13	6	2010
	Brentonico	3.878	20	6	6	2010
					36	
Ala		8.790	249	29	0	
	Avio	4.137	54	14	6	2010
					6	
Arco		16.364	435	27	0	
Riva del Garda		15.818	707	45	0	
					0	
	Cavalese	3.950	43	11	6	2010
	Predazzo	4.481	40	9	6	2010
	Tesero	2.827	18	7	5	2010
	Panchià	743	0	-	4	2010
	Carano	1.044	0	-	4	2010
					25	
Cles		6.731	123	19	0	
	Tassullo	1.928	15	8	6	2010
	Tuenno	2.371	28 24	12	6	2010
	Taio	2.908		9	6	2010
	Revò	1.272	7	6	6	2010
	Cavareno	1.014	11	11	6	2010
	Romeno	1.378	0	-	6	2010
	Dambel	435	0	-	4	2010
	Coredo	1.647	0	-	6	2010
					46	
Mezzolombardo		6.798	191	29	0	

	Mezzocorona	5.005	63	13	6	2010
	Nave S. Rocco	1.358	3	3	6	2010
					12	
	Malè	2.116	23	11	6	2010
	Croviana	663	2	4	6	2010
					12	
TOTALE					245	

* Il Comitato ha localizzato un numero limitato di alloggi, privilegiando una **distribuzione capillare sul territorio provinciale**, al fine di **evitare insediamenti abitativi che appesantiscono il carico abitativo** dei comuni interessati **rispetto ai servizi pubblici disponibili** (scuole, spazi pubblici, spazi di aggregazione sociale). Le amministrazioni comunali sul cui territorio sono stati localizzati gli alloggi da acquistare o realizzare da parte di ITEA SpA, possono concordare con le amministrazioni comunali limitrofe la distribuzione territoriale degli alloggi nel rispetto del quantitativo minimo indicato. ITEA SpA può procedere all'acquisizione di un numero di alloggi maggiore nei Comuni indicati, previo parere favorevole da parte dell'Amministrazione comunale interessata.

** Di proprietà di ITEA SpA, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni.

PROGRAMMA TRIENNALE 2009-2011										
Alloggi disponibili al dicembre 2011 – Previsione – RIEPILOGO										
Comuni limitrofi ai comuni Ata	Popolazione dicembre 2008	Numero ALLOGGI pubblici								
		esistenti ottobre 2009	per 1.000 abitanti ottobre 2009	consegnabili	in cantiere	in progettaz.	in acquisto	in acquisto programmato	previsti a dicembre 2011	per 1.000 abitanti a dicembre 2011
Ala	8.790	249	29			4	23		276	32
Albiano	1.498	0	-					6	6	5
Aldeno	3.010	61	21		23	8		6	98	33
Arco	16.364	435	27			30			465	29
Avio	4.137	54	14					6	60	15
Baselga di Pinè	4.829	10	3		6	11		6	33	7
Besenello	2.313	13	6					6	19	9
Bezzecca	603	1	2			4			5	9
Borgo Valsugana	6.731	116	18			14			130	20
Bosentino	799	0	-					6	6	8
Brentonico	3.878	20	6					6	26	7
Calceranica	1.237	11	9					6	17	14
Caldes	1.105	5	5			9			14	13
Caldonazzo	3.194	29	10				20		49	16
Carano	1.044	0	-					4	4	4
Cavalese	3.950	43	11		8			6	57	15
Cavareno	1.014	11	11					6	17	17
Cembra	1.859	18	10					6	24	13
Cimone	635	12	19			8			20	32
Cinte Tesino	382	12	32	3					15	40
Civezzano	3.828	21	6					12	33	9
Cles	6.731	123	19				6		129	20
Cloz	725	1	2			8			9	13
Coredo	1.647	0	-					6	6	4

Croviana	663	2	4				6	8	13
Dambel	435	0	-				4	4	10
Dro	4.180	77	19		24			101	25
Fondo	1.488	23	16	5				28	19
Fornace	1.302	7	6				6	13	10
Isera	2.588	8	4				6	14	6
Lasino	1.305	31	24		9			40	31
Lavis	8.437	214	26					214	26
Levico	7.300	98	14		15			113	16
Malè	2.116	23	11				6	29	14
Mezzocorona	5.005	63	13				6	69	14
Mezzolombardo	6.798	191	29	6				197	29
Moena	2.663	15	6		3			18	7
Mori	9.325	324	35		8			332	36
Nago Torbole	2.714	40	15		19	16		75	28
Nave S. Rocco	1.358	3	3				6	9	7
Nogaredo	1.937	15	8			6	6	27	14
Ospedaletto	803	2	3	6				8	10
Padergnone	685	19	28			8		27	40
Panchià	743	0	-				4	4	6
Pergine Valsug.	19.708	345	18	6		74		425	22
Pomarolo	2.339	30	13				6	36	16
Predazzo	4.481	40	9				6	46	11
Revò	1.272	7	6				6	13	11
Riva del Garda	15.818	707	45		29	185		921	59
Romeno	1.378	0	-				6	6	5
Roncegno	2.805	17	7				6	23	9
Ronzo Chienis	1.016	9	9			13		22	22
Roverè d Luna	1.609	17				23		40	25
Rovereto	37.071	1.641	45		66	75	30	1.812	49
S. Michele Adige	2.758	58	22				11	69	26
S. Orsola Terme	1.063	0	-				6	6	6
Segonzano	1.555	16	11			3		19	13
Scurelle	1.391	21	16				6	27	20
Spera	604	0	-				6	6	10
Strigno	1.458	32	22			4		36	25
Taio	2.908	24	9				6	30	11
Tassullo	1.928	15	8				6	21	11
Tenna	966	0	-				6	6	7
Terlago	1.730	12	7				6	18	11
Tesero	2.827	18	7				5	23	9
Tione	3.643	89	25		17			106	30
Tonadico	1.478	5	4	4		4		13	9
Trento	114.236	4.427	39	12	38	57	30	4.564	40
Tres	711	3	5			11		14	20

Tuenno	2.371	28	12		6			6	40	17
Vattaro	1.127	0	-					6	6	6
Vezzano	2.140	30	15			3		6	39	19
Vigo di Fassa	1.162	5	5			6			11	10
Vigolo Vattaro	2.162	7	4					6	13	7
Villa Agnedo	985	16	17	6					22	23
Volano	3.043	65	22					6	71	24
Zambana	1.661	10	7					6	16	10
Totale		10.094		48	221	598	162	245	11.368	
				269 *		1.005 **				
				1.274						

* Alloggi derivanti da investimenti avviati col piano decennale o con piani precedenti (in cantiere o consegnabili).
** Alloggi derivanti dalla attuazione del Piano triennale 2009-2011.

Con riferimento agli alloggi a **canone moderato**, complessivamente la pianificazione¹¹⁸ per il triennio 2009-2011 ha consentito di avviare un **programma di realizzazione** di alloggi a canone moderato pari a **691**, di cui 20 disponibili già dal 2010¹¹⁹ e il restante numero (671) realizzabili o avviabili entro il 31 dicembre 2011. La popolazione interessata alla soluzione a canone moderato¹²⁰ è tipicamente rappresentata da nuclei familiari non così bisognosi da accedere ad un alloggio sociale

118 La pianificazione ha tenuto conto della situazione in essere riguardo alle previsioni dei rispettivi Piani Regolatori Generali dei comuni ad alta tensione abitativa e ha specificato gli orientamenti per la realizzazione degli alloggi a canone moderato programmati.

In particolare, l'esame dei piani regolatori generali e la verifica sulla disponibilità di aree o immobili da ristrutturare, ha evidenziato che:

- i comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda hanno già in corso un numero di iniziative per la realizzazione di alloggi a canone moderato sufficienti per soddisfare le esigenze abitative per tale finalità con riferimento agli anni 2009-2011, senza l'ulteriore necessità di procedere a variazione degli attuali strumenti urbanistici in vigore;
- nei comuni di Trento, Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, Arco e Pergine Valsugana sono presenti aree aventi la citata destinazione urbanistica che risultano essere tutte di proprietà privata;
- i piani regolatori vigenti dei comuni di Lavis, Cles, Levico e Rovereto non presentano nessuna area destinata a edilizia abitativa (pubblica o agevolata) o aree Peep;
- la variante definitiva del PRG del comune di Rovereto, che prevede l'inserimento di un'area con destinazione di edilizia abitativa, è in corso di approvazione.

Su queste basi, la programmazione 2009-2011 ha stabilito che:

- il comune di Trento ha facoltà di attivarsi per consentire ad ITEA SpA di disporre dell'area con destinazione "a piano a fini speciali per l'edilizia abitativa pubblica o agevolata" risultante dal PRG vigente;
- i comuni di Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, Arco e Pergine Valsugana sono tenuti – per consentire la realizzazione di un numero di alloggi a canone moderato almeno pari a quello programmato – ad attivare, sui territori nei quali sono localizzate le aree di proprietà privata, tutti gli strumenti normativi per l'acquisizione della disponibilità delle aree, a qualsiasi titolo, da parte di ITEA SpA e ad attivarsi altresì, attraverso l'acquisizione ad ITEA SpA di aree già presenti nei PRG o in alternativa con la modifica dei PRG vigenti o con la cessione della disponibilità di immobili già di proprietà comunale;
- i comuni limitrofi ai 12 ad alta tensione abitativa possono anch'essi concorrere ad individuare immobili o aree da destinare al canone moderato in aggiunta a quelli già previsti o, in accordo con le amministrazioni comunali dei 12 comuni ad alta tensione abitativa, in alternativa a quelli previsti sul territorio di questi ultimi.

119 La realizzazione degli alloggi a canone moderato necessita di tempi non immediati e, pertanto, ITEA SpA destina, già nel corso dell'anno 2010, 20 alloggi di proprietà o in disponibilità della società, immediatamente abitabili e in aggiunta ai 415, a soggetti aventi i requisiti per accedere al canone moderato, segnalando tali alloggi agli enti locali per la emissione del bando che consente la scelta dei nuclei familiari con cui ITEA SpA sarà autorizzata a stipulare i contratti di locazione a canone moderato.

120 I requisiti previsti per l'accesso alla locazione a canone moderato sono i seguenti: cittadinanza europea o, in caso di cittadinanza extra-CE, carta/permesso di soggiorno ed iscrizione al collocamento o esercizio di regolare attività lavorativa; residenza in Trentino da almeno 3 anni; assenza in capo al nucleo familiare negli ultimi tre anni, di diritti di proprietà, di usufrutto o di abitazione su un alloggio idoneo; valore ICEF superiore a **0,23** ma inferiore a **0,34**. Per meglio affrontare le esigenze rilevate sul territorio, il regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15 del 2005 ha ridefinito i parametri ICEF per l'accesso alla locazione a canone moderato, ampliandone l'intervallo che, a partire dal **2012**, è **compreso tra 0,18 e 0,39**.

ma nemmeno in grado di sostenere un canone d'affitto ai valori correnti di mercato: giovani coppie o single, non infrequentemente, anche con figli a carico.

ALLOGGI da destinare a CANONE MODERATO					
Interventi IN CORSO di realizzazione da parte di ITEA SpA					
Comune	Ente proprietario proponente	Intervento previsto	Titolo giuridico	Numero alloggi ricavabili	
Trento (viale dei Tigli)	Comune di Trento	Nuova costruzione	Costituzione diritto di superficie a tempo determinato a titolo gratuito in favore di ITEA SpA	104	
Trento (Mattarello)	privato	Risanamento conservativo	Proposta di vendita a ITEA SpA	5	
Trento (Melta di Gardolo)	privato	Nuova costruzione	Proposta di vendita a ITEA SpA	15	
Trento (Gardolo, 4 novembre, 56)	privato	Nuova costruzione	Proposta di vendita a ITEA SpA	30	
Trento (Meano)	Comune di Trento	Ristrutturazione	Ipotesi di costituzione diritto di superficie a tempo determinato a titolo gratuito in favore di ITEA SpA	8	
Trento (via S. Pio X)	Comune di Trento	Risanamento conservativo	Ipotesi di costituzione diritto di superficie a tempo determinato a titolo gratuito in favore di ITEA SpA	30	
Mezzocorona (via alla Grotta)	Comune di Mezzocorona	Risanamento conservativo	Costituzione diritto di superficie a tempo determinato a titolo gratuito in favore di ITEA SpA	7	
Rovereto (via Maioliche)	Comune di Rovereto	Ristrutturazione	Messa a disposizione della proprietà a favore di ITEA SpA	40	
Rovereto (ex SAV)	Privato	Nuova costruzione	In corso di acquisizione da parte di ITEA SpA	30	
Rovereto (via Prato)	Privato	Nuova costruzione	Firmato preliminare compravendita	36	
Riva del Garda (via Filanda)	Privato	Nuova costruzione piano a fini speciali	da espropriare	40	
Riva del Garda (via Ardaro)	Privato	Nuova costruzione piano a fini speciali	da espropriare	30	
Riva del Garda (via Ardaro)	Privato	Nuova costruzione piano a fini speciali	da espropriare	40	
Totale				415	
Interventi PROPOSTI da comuni					
Ente locale	comune	p. ed.		Alloggi ricavabili	
Comprensorio C4 Alta Valsugana	Pergine Valsugana	n. 389/1 c.c. Pergine fraz. Zivignago, 1		1	
Interventi a seguito della verifica PRG dei comuni ad alta tensione abitativa					
Programmazione e Localizzazione alloggi		Aree edilizia pubblica/agevolata di proprietà privata *			
Comune	Numero alloggi a canone moderato	Metri quadrati area	Metri cubi realizzabili	Numero presunto alloggi ricavabili	Destinazione urbanistica area
Trento		14.233	18.300	46	piano attuativo a fini speciali per l'edilizia abitativa pubblica e/o agevolata
Borgo Valsugana	20	7.212	14.424	36	trasformazione perequativa
Ala	20	8.000	20.000	50	peep edilizia sovvenzionata
Mori	25	10.500	31.500	80	peep edilizia sovvenzionata
Mezzolombardo	20	5.200	15.600	39	piano attuativo a fini speciali per l'edilizia abitativa pubblica e/o agevolata
Arco	65	7.470	11.700	30	piano di lottizzazione

Pergine Valsugana	45	13.803	51.900	173	piano attuativo a fini speciali per l'edilizia abitativa pubblica e/o agevolata
Levico	15				
Cles	25				
Lavis	20				
Totale	255				

* Le aree indicate non sono in disponibilità di ITEA SpA in quanto di proprietà privata: necessitano dell'intervento da parte delle rispettive amministrazioni comunali al fine di poter acquisire la proprietà o la disponibilità in favore di ITEA SpA.

La localizzazione a seguito della verifica PRG dei comuni ad alta tensione abitativa ha tenuto conto dell'**accordo siglato, fra la Provincia e le Amministrazioni di dieci dei dodici comuni ad alta tensione abitativa, nel corso dell'anno 2007, quale impegno per l'attuazione del Piano straordinario decennale 2007-2016** per l'incremento di alloggi di ITEA SpA. Circa la metà del totale degli alloggi oggetto dei citati accordi è stata individuata come quota di alloggi da realizzare per l'attuazione nel triennio 2009-2011 del Piano straordinario decennale, anche attraverso la modifica degli strumenti urbanistici in essere¹²¹.

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 - Programma di Attuazione alloggi a CANONE MODERATO	
INIZIATIVE ATTIVABILI nel triennio 2009-2011	
COMUNE	ALLOGGI previsti
Trento	192
Rovereto	106
Riva del Garda	110
Mezzocorona	7
Lavis	20
Arco	65
Levico Terme	15
Pergine Valsugana	46
Borgo Valsugana	20
Mezzolombardo	20
Cles	25
Nago-Torbole	20
Mori	25
Ala	20
Totale alloggi previsti	691

¹²¹ Sono stati individuati alloggi da destinare a canone moderato anche nei comuni di Mezzolombardo e di Cles che non hanno peraltro sottoscritto alcun accordo. E' stato previsto, in particolare, che entro 90 giorni dalla data di ricevimento della delibera della Giunta provinciale di approvazione del programma triennale 2009-2011, i comuni interessati, ove necessario, sono tenuti alla prima adozione della Variante al PRG al fine di individuare aree da destinare al canone moderato; entro 90 giorni dalla data della prima adozione della Variante i comuni sono tenuti all'adozione in via definitiva della Variante al PRG. In alternativa alle Varianti al PRG, i comuni interessati sono tenuti, entro 6 mesi dalla data di ricevimento della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del programma triennale 2009-2011, a sottoscrivere accordi con i proprietari delle aree al fine della messa a disposizione ad ITEA SpA o a cedere, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà comunale aventi anche destinazione non residenziale, con preventiva modifica della destinazione urbanistica. Se i Comuni di Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, Arco, Pergine Valsugana, Levico, Cles e Lavis non provvedono all'adempimento di quanto prescritto dal presente documento entro i termini fissati, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo direttamente o tramite la nomina di un Commissario ad acta secondo quanto previsto all'articolo 12bis della legge provinciale n. 15 del 2005.

Le Tavole seguenti sintetizzano il grado di **avanzamento annuale** del piano straordinario 2007-2016. I dati sono di proprietà di ITEA SPA e contenuti nei "bilanci sociali" della Società, consultabili sul sito web www.itea.tn.it.

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – AVANZAMENTO per comunità di valle e comune																
COMUNITÀ	PROGRAMMA		AVANZAMENTO per ANNO													
			2007			2008			2009							
	CANONE SOCIALE NUOVO	CANONE MODERATO CONCORDATO RISULTA	CANONE SOCIALE			CANONE SOCIALE			CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO		TOTALE	
			N	R	T	N	R	T	N	R	N	R	N	R		
Valle di Fiemme	80	0		2	2		3	3		2						2
Primiero	40	0		2	2		2	2	4	1						5
Bassa Valsug. e Tesino	130	20		14	14	5	11	16	12	1		1				14
Alta Valsug. e Bernstol	270	60	4	15	19		19	19	6	8						14
Valle dell'Adige	310	0		19	19	32	30	62		30						30
Rotaliana Koningsberg		47														0
Paganella		0														0
Valle di Cembra		0														0
Valle dei Laghi		0														0
Valle di Non	150	25		5	5		9	9	5	6						11
Valle di Sole	40	0		2	2		1	1	-	2						2
Giudicarie	140	0		14	14	8	18	26	-	13						13
Alto Garda e Ledro	400	175		31	31		50	50	74	43						117
Vallagarina	280	45	8	25	33		30	30		38						38
Comun General Fascia	30	0								2						2
Altopiani Cimbri		0														0
comune di Trento	850	192	24	161	185	91	113	204	76	165		8				249
comune di Rovereto	280	106		39	39	32	46	78	3	43	8	1				55
Totale	3.000	3.000	691	36	329	365	168	332	500	180	354	8	10	0	0	552

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – AVANZAMENTO per comunità di valle e comune																	
COMUNITÀ	PROGRAMMA		AVANZAMENTO per ANNO														
			2010							2011							
	CANONE SOCIALE		CANONE MODERATO CONCORDATO	CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO	TOTALE	CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO	TOTALE		
	NUOVO	RISULTA		N	R	N	R			N	R	N	R			N	R
Valle di Fiemme	80			4					4		1					1	
Primiero	40			3					3		2					2	
Bassa Valsug. e Tesino	130		20	9	9				18	6	14					20	
Alta Valsug. e Bernstol	270		60	5	9				14	1	16					17	
Valle dell'Adige	310			6	22				28		4	5				9	
Rotaliana Koningsberg			47						0		4					4	
Paganella									0							0	
Valle di Cembra									0							0	
Valle dei Laghi									0		8					8	
Valle di Non	150		25		10				10		11					11	
Valle di Sole	40								0		1					1	
Giudicarie	140				19				19		8		2			10	
Alto Garda e Ledro	400		175		34		5		39	42	39		5	12		98	
Vallagarina	280		45		39				39		44	1	4			49	
Comune General Fascia	30								0							0	
Altopiani Cimbri									0		3					3	
Comune di Trento	850		192	12	189				201		145		1			146	
Comune di Rovereto	280		106	5	45	11		20	81		63		12		9	84	
Totale	3.000	3.000	691	37	383	11	5	20	0	456	49	363	6	24	12	9	463

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – AVANZAMENTO per comunità di valle e comune																	
COMUNITÀ	PROGRAMMA		AVANZAMENTO per ANNO														
			2012							2013							
	CANONE SOCIALE NUOVO RISULTA		CANONE MODERATO CONCORDATO	CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO		TOTALE	CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO		TOTALE
				N	R	N	R	N	R		N	R	N	R	N	R	
Valle di Fiemme	80				2						2						0
Primiero	40				2						2	1					1
Bassa Valsug. e Tesino	130		20		15						15	1					1
Alta Valsug. e Bernstol	270		60		18						18	9	7			20	36
Valle dell'Adige	310				1						1	1					1
Rotaliana Koningsberg			47		14						14	4					4
Paganella					1						1						0
Valle di Cembra					1						1	5					5
Valle dei Laghi				9	7						16						0
Valle di Non	150		25	6	7						13	7	13				20
Valle di Sole	40				7						7	2					2
Giudicarie	140			17	16						33	3					3
Alto Garda e Ledro	400		175		57						57	29	31		1		61
Vallagarina	280		45	9	35		1	14			59	5	23				28
Comune General Fascia	30										0						0
Altopiani Cimbri					2						2	1					1
Comune di Trento	850		192	38	111						149	123			39		162
Comune di Rovereto	280		106		49						49	77					77
Totale	3.000	3.000	691	79	345	0	1	14	0	439	55	287	0	1	59	0	402

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – AVANZAMENTO per comunità di valle e comune																	
COMUNITÀ	PROGRAMMA		AVANZAMENTO per ANNO														
			2014							2015							
	CANONE SOCIALE	CANONE MODERATO CONCORDATO	CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO		TOTALE	CANONE SOCIALE		CANONE CONCORDATO		CANONE MODERATO		TOTALE	
			N	R	N	R	N	R		N	R	N	R	N	R		
Valle di Fiemme	80			3					0		4					4	
Primiero	40								0		4					4	
Bassa Valsug. e Tesino	130		20	5					5		22					22	
Alta Valsug. e Bernstol	270		60	3					3	8	28			7	1	44	
Valle dell'Adige	310			3					3								
Rotaliana Koningsberg			47	6					6	9	16	7		7		39	
Paganella									0								
Valle di Cembra				1					1		3					3	
Valle dei Laghi				-					0	4	11					15	
Valle di Non	150		25	12					12		14					14	
Valle di Sole	40			4					4		3					3	
Giudicarie	140			7					7		19					19	
Alto Garda e Ledro	400		175	11	2				13		37					37	
Vallagarina	280		45	10	23	1			34	6	43		2			51	
Comune General Fascia	30			1					1		1					1	
Altopiani Cimbri				2					2		1					1	
comune di Trento	850		192	87	10				97	60 [^]	247	23	6	28	3	367	
comune di Rovereto	280		106	52	1				53		67		2			69	
Totale	3.000	3.000	691*	10	220	0	14	0	0	244	87	520	30	10	42	4	693

La logica sottostante è quella della "produzione" delle unità immobiliari da locare, unità che si sono rese nel tempo disponibili per la locazione a canone sociale, moderato e concordato, con riferimento sia alla nuova costruzione (inclusa la ristrutturazione) che alla risulta.

* Comprende 21 alloggi, fra quelli in disponibilità della società, non ancora localizzati.
[^]Compresi 60 alloggi, già gestiti dalla società e già locati, permutati con la Provincia

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016										
GRADO DI REALIZZAZIONE COMPLESSIVO AL DICEMBRE 2015 , PER ENTE LOCALE (COMUNITÀ DI VALLE E COMUNE)										
COMUNITÀ	PROGRAMMA			AVANZAMENTO 2007-2015						TOTALE
	Canone SOCIALE		Canone MODERATO CONCORDATO	Canone SOCIALE		Canone CONCORDATO		Canone MODERATO		
	NUOVO	RISULTA		N	R	N	R	N	R	
Valle di Fiemme	80				20		1			21
Primiero	40			4	17					21
Bassa Valsug. e Tesino	130		20	32	92		1			125
Alta Valsug. e Bernstol	270		60	33	121		2	27	1	184
Valle dell'Adige	310				110					110
Rotaliana Koningsberg			47	44	44	7		7		102
Paganella					1					1
Valle di Cembra				8	5					13
Valle dei Laghi				13	26					39
Valle di Non	150		25	18	87					105
Valle di Sole	40				22					22
Giudicarie	140			25	115		4			144
Alto Garda e Ledro	400		175	151	328	2	18	12		511
Vallagarina	280		45	31	298		10	14		353
Comune General de Fascia	30				4					4
Altopiani Cimbri					9					8
Comune di Trento	850		192	301 [^]	1.335	28	31	67	3	1.765
Comune di Rovereto	280		106	50	498	20	8	9		585
TOTALE	3.000	3.000	691*	710	3.132	57	75	136	4	4.114

* Comprende 21 alloggi, fra quelli in disponibilità di ITEA SpA, non ancora localizzati.

[^] Compresi 60 alloggi, già gestiti dalla Società e già locati, permuta Provincia

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – AVANZAMENTO 2007-2015										
ANNO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
<i>Nuove costruzioni</i>	36	168	188	68	67	93	114	10	159 [^]	903
<i>da Risulta</i>	329	332	364	388	396	346	288	234	534	3.211
TOTALE	365	500	552	456	463	439	402	244	693	4.114

[^] Compresi 60 alloggi, già gestiti dalla Società e già locati, permuta Provincia

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – FINANZIAMENTI in €			
Finanziamenti	Previsti in approvazione del Piano		817.514.551,56
	erogati al	31.12.2014	241.536.833,52
		31.12.2015	241.546.253,24
Investimenti	consuntivati al		242.652.571,44
		31.12.2015	280.410.998,99

PIANO STRAORDINARIO 2007-2016 – AVANZAMENTO 2007-2015						
GRADO DI REALIZZAZIONE ALLOGGI TOTALI						
ANNO	<i>Nuove costruzioni</i> (numero cumulato)	% cumulata	<i>da Risulta</i> (numero cumulato)	% cumulata	TOTALE Alloggi (numero cumulato)	% cumulata
2007	36	1,20	329	10,97	365	6,08
2008	204	6,80	661	22,03	865	14,42
2009	392	13,07	1.025	34,17	1.417	23,62
2010	460	15,33	1.413	47,10	1.873	31,22
2011	527	17,57	1.809	60,30	2.336	38,93
2012	620	20,67	2.155	71,83	2.775	46,25
2013	734	24,47	2.443	81,43	3.177	52,95
2014	744	24,80	2.677	89,23	3.421	57,02
2015	903	30,10	3.211	107,03	4.114	68,57
(di cui) Alloggi a Canone SOCIALE						
2015	710	23,67	3.132	104,40	3.842	64,03

La realizzazione degli interventi di Piano straordinario 2007-2016 può considerarsi "effettiva" solo a partire dal 2009.

L'**ampliamento dell'offerta abitativa pubblica** costituisce un aspetto che, attraverso lo strumento del "Piano Straordinario per l'edilizia abitativa sociale 2007-2016", ha ricevuto particolare enfasi nella riforma del settore disposta dalla legge provinciale n. 15 del 2005.

Nel merito specifico, va precisato che le attività volte all'incremento del patrimonio fanno riferimento ad un insieme di operazioni – "costruzione ex-novo", ripristino degli alloggi "da risulta", "acquisto di alloggi da privati" (sia in corso di costruzione che già disponibili alla locazione), acquisto ai fini della ristrutturazione – e di processi operativi e strumentali – espropriazioni, predisposizione della documentazione tecnica per le gare d'appalto, collaudi – necessari per l'effettiva realizzazione degli interventi e per l'acquisizione di nuove unità immobiliari al patrimonio pubblico.

Rispetto alle attività di **progettazione** è opportuno precisare che il dato deve considerarsi come significativo solo in termini di **offerta abitativa potenziale** in quanto l'effetto di questa attività diventa reale nella misura in cui l'offerta potenziale è effettivamente finanziata, appaltata e realizzata.

Particolarmente rilevante sul piano concreto è altresì il fatto che nella **fase realizzativa** le previsioni sul numero degli alloggi da mettere a disposizione della collettività non sono state sempre rispettate e che, pertanto, è **spesso** risultato **necessario** provvedere ad una **rilocalizzazione** di alloggi già programmati ma non realizzati per ragioni essenzialmente legate alla mancata individuazione dei relativi strumenti operativi (disponibilità di aree, di immobili da ristrutturare o di alloggi da acquistare sul libero mercato).

In parallelo – in considerazione del panorama edilizio trentino, che rende sempre più **difficili e complesse le operazioni relative alla messa a disposizione delle aree, e dei tempi medi necessari per la realizzazione ex novo** delle abitazioni (stimabili in 5 anni: due per la progettazione e tre per l'attività di cantiere in senso stretto) – il **ricorso al mercato per l'acquisto di edifici** e alloggi da consegnare tenderà a diventare elemento sostanziale della politica abitativa pubblica.

Nelle Tavole che seguono è rappresentato l'andamento della **produzione annuale di alloggi** per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, nel periodo 2004-2015.

"PRODUZIONE ANNUALE" per l'incremento del patrimonio abitativo – periodo 2004-2007								
Interventi in progettazione								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Nuove costruzioni	125.917.348,56	120.278.407,80	131.608.484,00	128.008.484,00	567	542	539	520
Ristrutturazioni	59.928.504,73	44.194.952,14	43.251.174,00	45.251.174,00	256	192	175	181
Totale	185.845.853,29	64.473.359,94	174.859.658,00	173.259.658,00	823	734	714	701
Interventi in corso								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Nuove costruzioni	53.141.624,42	61.170.209,91	60.500.808,00	27.452.754,00	315	310	288	137
Ristrutturazioni	20.946.680,01	41.047.933,223	30.858.985,00	22.008.211,00				83
Alta sorveglianza	37.055.047,71	1.484.318,94	0	0	222	8	0	0
Totale	111.143.352,14	103.702.462,08	91.359.793,00	49.460.965,00	637	482	417	220

RIEPILOGO				
Stadi di avanzamento	Numero ALLOGGI			
	2004	2005	2006	2007
Acquisizione di Aree	4	3	0	0
Acquisizione immobili	3	1	1	3
Progettazione nuove costruzioni	567	542	539	520
Progettazione edifici da ristrutturare	256	192	175	181
<i>Totale progettazione</i>	823	734	714	701
Interventi appaltati su nuove costruzioni	0	70	0	19
Interventi appaltati su edifici da ristrutturare	0	60	35	0
<i>Totale interventi appaltati</i>	0	130	35	19
Interventi in corso su nuove costruzioni	315	310	288	137
Interventi in corso su edifici da ristrutturare	100	164	129	83
Interventi in corso su immobili da acquistare in alta sorveglianza	222	8	0	0
<i>Totale interventi in corso</i>	637	482	417	220
Interventi ultimati su nuove costruzioni	142	0	24	127
Interventi ultimati su edifici da ristrutturare	54	47	48	81
Interventi ultimati su immobili da acquistare in alta sorveglianza	133	214	8	0
<i>Totale interventi ultimati</i>	329	261	80	208
Consegne su nuove costruzioni	47	135	63	24
Consegne su edifici ristrutturati	73	23	56	4
Consegne su immobili acquistati in alta sorveglianza	133	214	0	8
Consegne "di Risulta"	215	289	256	329
<i>Totale alloggi consegnati</i>	468	661	375	365

Nel 2006 sono stati **ultimati 5 cantieri** per **80 alloggi** (n. 24 nuove costruzioni, n. 48 ristrutturazioni e 8 alta sorveglianza) con un costo complessivo di euro 14.479.876,94 e sono state effettuate **consegne** di edifici nuovi e ristrutturati dotati di un numero complessivo di alloggi pari a **119 unità** (di cui 63 derivanti da nuove costruzioni e 56 da attività di ristrutturazione) con un costo complessivo pari a euro 16.122.504,27. L'incremento del patrimonio in termini di **alloggi creati (80) è nettamente inferiore agli anni precedenti** ma questo valore va integrato, in termini di soddisfazione dell'esigenza abitativa e risposta in termini di unità abitative rese disponibili, con **gli alloggi "da risulta" sono in crescita costante**: pertanto, gli alloggi terminati e disponibili per l'assegnazione nel 2006 sono stati complessivamente 336, contro i 550 dell'anno 2005. **Gli alloggi in progettazione e in corso di realizzazione sono diminuiti rispetto all'anno precedente** e, tenuto conto dei tempi medi di realizzazione degli interventi, l'effetto del ridimensionamento sarà esteso agli anni immediatamente seguenti. La situazione di incertezza a cavallo del biennio 2005-2006 – legata alla fase di rivisitazione normativa della materia dell'edilizia abitativa – ha portato anche ad una riduzione dei finanziamenti provinciali e, conseguentemente, un rallentamento nelle attività. Nel 2006 **non vi è stata alcuna nuova acquisizione di aree** per fabbricare (ma solo il proseguimento delle attività amministrative connesse con l'avanzamento delle procedure di esproprio collegate agli interventi di acquisizione aree già promossi negli anni precedenti); vi sono stati **35 appalti per ristrutturazioni** e **nessun appalto per nuove costruzioni**. La **flessione complessiva** che si è registrata nel numero di alloggi che risultano dagli interventi in corso è da ricondurre alla **contrazione degli impegni finanziari** assunti e alla ripercussione in termini di cantieri attivati (poiché i tempi tecnici per l'impiego delle risorse finanziarie negli appalti e nella successiva cantierizzazione delle opere sono stimabili mediamente in 2-3 anni). Le diminuzioni dei finanziamenti provinciali negli anni 2003-2006 hanno avuto un forte peso anche in termini di **mancati acquisti**.

Nel 2007 sono stati **ultimati 12 cantieri** per **208 alloggi** (3 relativi a nuove costruzioni per 127 alloggi e 9 di ristrutturazione per n. 81 alloggi) con un costo complessivo di euro 47.749.257,00 e sono state effettuate **consegne** di edifici nuovi e ristrutturati, dotati di un numero complessivo di **36 alloggi** (di cui 24 derivanti da nuove costruzioni, 4 da attività di ristrutturazione e 8 da alta sorveglianza) con un costo complessivo pari a euro 6.452.117,37.

"PRODUZIONE ANNUALE" di alloggi per l'incremento del patrimonio abitativo – periodo 2007-2009						
Interventi in progettazione						
Tipologia	Costo complessivo stimato in €			Numero alloggi		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Nuove costruzioni	128.008.484,00	105.932.288,70	123.561.503,00	384	485	462
Ristrutturazioni	45.251.174,00	29.263.479,35	36.099.757,00	96	107	111
Totale	173.259.658,00	135.195.768,05	159.661.260,00	480	592	573
Interventi in corso						
Tipologia	Costo complessivo stimato in €			Numero alloggi		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Nuove costruzioni	27.452.754,00	24.697.069,83	47.996.701,24	172	101	168
Ristrutturazioni	22.008.211,00	13.751.695,28	24.074.869,84	100	52	92
Alta sorveglianza	0	0	0	0	0	0
Totale	49.460.965,00	38.448.765,11	72.071.571,08	272	153	260
RIEPILOGO						
Stadi di avanzamento			Numero ALLOGGI			
			2007	2008	2009	
<i>Acquisizione immobili</i>			3	0	368	
Progettazione nuove costruzioni			384	485	462	
Progettazione edifici da ristrutturare			96	107	111	
<i>Totale progettazione</i>			480	592	573	
Interventi appaltati su nuove costruzioni			68	67	90	
Interventi appaltati su edifici da ristrutturare			9	15	7	
<i>Totale interventi appaltati</i>			77	82	97	
Interventi in corso su nuove costruzioni			172	101	160	
Interventi in corso su edifici da ristrutturare			100	52	61	
Interventi in corso su immobili da acquistare in alta sorveglianza			0	0	0	
<i>Totale interventi in corso</i>			272	153	221	
Interventi ultimati su nuove costruzioni			20	145	8	
Interventi ultimati su edifici da ristrutturare			17	62	31	
Interventi ultimati su immobili da acquistare in alta sorveglianza			0	0	0	
<i>Totale interventi ultimati</i>			37	207	39	
Consegne su nuove costruzioni			24	108	145	
Consegne su edifici ristrutturati			4	60	43	
Consegne su immobili acquistati in alta sorveglianza			8	0	0	
Consegne "di Risulta"			329	332	364	
<i>Totale alloggi consegnati</i>			365	500	552	

Nel 2008 sono stati **appaltati** interventi per realizzare **82 alloggi**: 3 interventi per nuova costruzione (67 alloggi) e 2 interventi per ristrutturazioni (15 alloggi) per un costo complessivo pari ad euro 29.553.270; sono stati **ultimati 15 cantieri** per **207 alloggi** (5 relativi a nuove costruzioni per 145 alloggi e 10 di ristrutturazione per 62 alloggi) con un costo complessivo di euro 46.213.053,60 e effettuate **consegne di 165 alloggi** (di cui 108 derivanti da nuove costruzioni e 60 da attività di ristrutturazione) con un costo complessivo pari a euro 35.613.547,80. Sono state attivate le **procedure** per acquisire immobili sul libero mercato e reperire aree su cui costruire: potenzialmente l'offerta è di **1.679** alloggi derivanti dai terreni e di **2.026** alloggi derivanti da immobili nuovi o da ristrutturare.

“PRODUZIONE ANNUALE” di alloggi per l’incremento del patrimonio abitativo – periodo 2009-2012								
Interventi in progettazione								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Nuove costruzioni	123.561.503,00	135.407.363,00	123.356.017,00	123.356.017,00	462	498	451	451
Ristrutturazioni	36.099.757,00	36.658.686,00	31.237.354,00	40.366.624,00	111	127	102	154
Totale	159.661.260,00	172.066.049,00	154.593.371,00	163.722.641,00	573	625	553	605
Interventi in fase di appalto								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Nuove costruzioni	n.d.	27.341.598,00	28.763.879,00	12.746.448,00	90	118	106	48
Ristrutturazioni	n.d.	3.386.387,00	6.365.777,00	7.025.405,00	7	9	27	27
Totale		30.727.985,00	35.129.656,00	19.771.853,00	97	127	133	75
Interventi in corso e ultimati								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Nuove costruzioni	47.996.701,24	56.287.335,00	63.556.463,00	78.696.566,00	160	220	254	296
Ristrutturazioni	24.074.869,84	20.179.535,00	21.941.140,00	15.546.020,00	61	74	77	51
Totale	72.071.571,08	76.466.870,00	85.497.603,00	94.242.586,00	221	294	331	347
Interventi consegnati								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Nuove costruzioni		19.459.493,00	5.573.816,00	13.035.328,00	145	44	19	61
Ristrutturazioni		6.793.903,00	1.624.782,00	7.385.120,00	43	24	6	32
Totale		26.253.396,00	7.198.598,00	20.420.448,00	188	68	25	93
di Risulta					364	388	396	346
Totale					552	456	421	439
RIEPILOGO								
Stadi di avanzamento				Numero ALLOGGI				
				2009	2010	2011	2012	
<i>Acquisizione immobili</i>				308*	291	375**	393	
Progettazione nuove costruzioni				462	498	451	451	
Progettazione edifici da ristrutturare				111	127	102	154	
<i>Totale progettazione</i>				573	625	553	605	
<small>* Le procedure di acquisto per n. 60 alloggi, previste per il 2009, sono state concluse nel 2010.</small>								
Interventi appaltati su nuove costruzioni				90	118	106	48	
Interventi appaltati su edifici da ristrutturare				7	9	27	27	
<i>Totale interventi appaltati</i>				97	127	133	75	
Interventi in corso / ultimati su nuove costruzioni				160	220	254	296	

Interventi in corso / ultimati su edifici da ristrutturare	61	74	77	51
<i>Totale interventi in corso</i>	221	294	331	347
Consegne su nuove costruzioni	145	44	19	61
Consegne su edifici ristrutturati	43	24	6	32
Consegne "di Risulta"	364	388	396	346
<i>Totale alloggi consegnati</i>	552	456	421	439

* Le procedure di acquisto per n. 60 alloggi, previste per il 2009, sono state concluse nel 2010.

** Dei 375 acquisti, 325 risultano perfezionati (141) o in corso di perfezionamento o valutazione (184); le altre acquisizioni sono 50 (permute ed acquisti).

"PRODUZIONE ANNUALE" di alloggi per l'incremento del patrimonio abitativo – periodo 2012-2015								
Interventi in progettazione								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Nuove costruzioni	123.356.017,00	127.571.405,00	110.951.808,00	110.951.808,00	451	478	406	406
Ristrutturazioni	40.366.624,00	40.539.297,00	37.192.930,00	37.192.930,00	154	150	141	141
Totale	163.722.641,00	168.110.702,00	148.144.738,00	148.144.738,00	605	628	547	547
Interventi in fase di appalto								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Nuove costruzioni	12.746.448,00	888.557,00	18.061.115,00	18.061.115,00	48	3	70	70
Ristrutturazioni	7.025.405,00	8.163.360,00	3.346.367,00	3.346.367,00	27	31	9	9
Totale	19.771.853,00	9.051.917,00	21.407.482,00	21.407.482,00	75	34	79	79
Interventi in corso e ultimati								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Nuove costruzioni	78.696.566,00	74.113.101,00	73.184.101,00	57.005.101,00	296	256	188	0
Ristrutturazioni	15.546.020,00	12.977.436,00	21.140.796,00	10.411.792,00	51	39	36	0
Totale	94.242.586,00	87.090.537,00	94.324.897,00	67.416.893,00	347	295	224	0
Interventi consegnati								
Tipologia	Costo complessivo stimato in €				Numero ALLOGGI			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Nuove costruzioni	13.035.328,00	19.479.913,00	2.150.000,00	16.179.000,00	61	98	10	64
Ristrutturazioni	7.385.120,00	2.568.584,00	0,00	10.729.004,00	32	13	0	34
Acquisti da privati				175.278,53	0	3	0	1
Permute				1.309.060,00	0	0	0	60
Totale	20.420.448,00	22.048.497,00	2.150.000,00	28.392.342,53	93	114	10	159
di Risulta					346	288	234	534
Totale					439	402	244	693

RIEPILOGO				
Stadi di avanzamento	Numero ALLOGGI			
	2012	2013	2014	2015
<i>Acquisizione immobili</i>	393	383*	368	428°
Progettazione nuove costruzioni	451	478	406	406
Progettazione edifici da ristrutturare	154	150	141	141
<i>Totale progettazione</i>	605	628	547	547
Interventi appaltati su nuove costruzioni	48	3	70	70
Interventi appaltati su edifici da ristrutturare	27	31	9	9
<i>Totale interventi appaltati</i>	75	34	79	79
Interventi in corso / ultimati su nuove costruzioni	296	256	252	188
Interventi in corso / ultimati su edifici da ristrutturare	51	39	70	36
<i>Totale interventi in corso</i>	347	295	322	224
Consegne su nuove costruzioni	61	98	10	64
Consegne su edifici ristrutturati	32	13	0	34
Acquisti da privati	0	3	0	1
Permute	0	0	0	60
Consegne "di Risulta"	346	288	234	534
<i>Totale alloggi consegnati</i>	439	402	244	693

* Di cui 326 acquisti perfezionati e 57 in corso di perfezionamento
° Compresi 60 alloggi permutati con la Provincia

La Società ha anche realizzato, nel periodo 2010-2015, un consistente numero di acquisti come descritto nella Tavola seguente.

OPERAZIONI DI ACQUISTO realizzate da ITEA SpA – Andamento per fasi, nel periodo 2010-2015						
ACQUISTI di Alloggi	ANNO					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
in corso o in perfezionamento	255	184	110	57	26	26
perfezionati	36	141	233	276	292	352
Altre acquisizioni	50	50	50	50	50	50
Totale	431	375	393	383	368	428°

° Compresi 60 alloggi permutati con la Provincia.
Dei 428 alloggi totali acquistati o in fase di acquisto a tutto il 2015, 402 risultano acquisiti e consegnati, mentre per i rimanenti 26 (13 nel comune di Trento, 8 nel comune di rovereto e 5 nella Comunità della Vallagarina) i contratti di compravendita non sono ancora stati stipulati.
Dei 352 acquisti perfezionati, 76 sono nel comune di Rovereto, 152 nel comune di Trento, 20 nella Comunità della Val di Non, 45 nella Comunità della Vallagarina, 32 nella Comunità Alta Valsugana e Bernstol e 23 nella Comunità Rotaliana- Koeningsberg. Delle 50 Altre acquisizioni, 5 sono nel Comune di Trento, 1 nella Comunità della Vallagarina, 1 nella Comunità Alta Valsugana e Bernstol e 43 nella Comunità alto Garda e Ledro.

La Società ha posto sempre notevole attenzione alla **conservazione e al ripristino degli alloggi** con un maggiore grado di vetustà e alla **riqualificazione energetica** del proprio patrimonio, con la finalità di assicurare decoro, comfort, sicurezza e abbattimento dei consumi.

Le modalità di manutenzione sono destinate, da un lato agli interventi cosiddetti “a guasto” su segnalazione dell’utenza e, d’altro lato, finalizzate alla reimmissione nel circuito locativo gli alloggi riconsegnati dagli inquilini. In particolare a partire dal 2013, le opere di **manutenzione straordinaria**¹²² hanno avuto l’obiettivo prioritario di reimmettere nel circuito locativo in tempi il più possibile ristretti un numero significativo di alloggi “di Risulta”, attuando la ristrutturazione “leggera” degli alloggi riconsegnati per i quali gli interventi da effettuare, e di conseguenza le spese di intervento, risultano minori.

La Tavola seguente descrive l’andamento delle attività di **manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio** di ITEA SpA.

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE del patrimonio ITEA SpA – Spesa per alloggio, per anno						
ANNO	Stanziamiento Spesa	Lavori affidati in €		in economia		Incarichi professionali in materia di sicurezza
		Ordinaria	Straordinaria	Numero	Spesa in €	
2010	15.111.945	3.556.465	11.555.4780		1.176.854	
2011	13.451.849	2.922.976	10.528.873	40		
2012	14.039.498	2.856.367	11.183.130	40	1.416.056	70
2013	7.775.245	2.418.743	5.356.751	44	1.056.885	99
2014	6.493.821	2.311.698	4.182.123	0	0	
2015	5.612.927	2.132.503	3.480.424	0	0	

Nel 2014 è stata ridotta praticamente a zero la quota di interventi di manutenzione effettuati in economia.

Spesa per tipologia di Manutenzione, per anno									
Spesa per alloggio	ANNO								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ordinaria	474	492	307	360	295	285	241	231	212
Straordinaria*	867	890	836	1.170	1.065	1.117	534	419	347
GENERALE	1.382	1.382	1.244	1.530	1.360	1.402	775	648	559

*(Alloggi di risulta, Riqualficazione centrali termiche e metanizzazione, Eliminazione barriere architettoniche, Riqualficazione reti fognarie, Opere esterne, Tetti, intonaci, riqualficazione energetica, Innovazioni tecnologiche impianti)

122 La manutenzione straordinaria attiene ad interventi su alloggi di risulta, per la riqualficazione delle centrali termiche e la metanizzazione, per la riqualficazione di reti fognarie, per opere esterne, tetti, intonaci, per la riqualficazione energetica e per innovazioni tecnologiche degli impianti.

Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

APPENDICE n. 4

Il fabbisogno abitativo espresso e il grado di soddisfazione

La popolazione trentina, suddivisa per nuclei familiari, è cresciuta in termini contenuti fino agli anni '90 facendo invece registrare un forte incremento negli ultimi 15 anni.

Popolazione trentina ai censimenti 1981, 1991, 2001, 2011			
ANNO	Popolazione residente	Nuclei familiari	Componenti medi per famiglia
1981	442.845	151.458	2,9
1991	449.852	(+11,5%) 168.888	2,5
2001	477.017	(+14,5%) 193.494	2,4
2006	507.030	(+25,7%) 212.352	2,3
2011	524.832	(+6,1%) 225.316	2,3
2014	537.416	(+2,8%) 232.108	2,3

La composizione delle famiglie è cambiata sia rispetto al numero dei componenti per nucleo che all'età media dei componenti stessi (per effetto dell'innalzamento della aspettativa media di vita, dell'abbassamento del tasso di natalità, dell'innalzamento dell'età in cui si esce dalla casa genitoriale per formare un nuovo nucleo familiare).

Trentino – Abitazioni complessive ai censimenti 1981, 1991, 2001 – per tipo di occupazione										
Tipo di occupazione	ANNO									
	1981		1991		2001		2006*		2015**	
	abitazioni	%	abitazioni	%	abitazioni	%	abitazioni	%	abitazioni	%
occupate	146.690	66,2	167.231	64,8	192.517	65,8	204.894	67,1	215.294	68,1
occupate da non dimoranti abituali	-	-	-	-	3.980	1,3	-	-	-	-
non occupate	74.214	33,5	90.242	34,9	95.668	32,7				
altri tipi di alloggio diversamente occupato	545	0,2	543	0,2	283	0,1				
Totale	221.449	100	258.068	100	292.448	100	304.948	100	315.748	100

La quota abitativa usufruita per scopi diversi dalla dimora abituale si è stabilizzata a circa 1/3 del censito.

La proporzione tra case occupate e non occupate rimane quasi invariata.

La differenza tra abitazioni occupate e non occupate è maggiore del 15% in Trentino rispetto al medio dato nazionale. In valore assoluto, a fronte delle 36.619 nuove abitazioni registrate dal 1981 al 1991 (da 221.449 a 258.068), oltre 16.000 si aggiungono nello stesso decennio al già alto valore delle abitazioni non occupate (da 74.214 a 90.242) mentre nel decennio successivo la tendenza rallenta e solo 5.426 delle 34.380 nuove abitazioni (da 258.068 a 292.448) vanno ad incrementare il valore del non occupato.

* STIME: assumendo che il mercato abbia avuto una crescita costante, nell'ordine dell'incremento medio annuo delle 2.500 unità (media annua considerando le nuove abitazioni su nuovo volume realizzato in base alle concessioni ritirate) anche per i cinque anni successivi al 2001, l'ammontare totale delle abitazioni esistenti sul territorio trentino aumenterebbe di 12.500 unità abitative residenziali e, quindi si può stimare, al 2006, un patrimonio abitativo *complessivo* sul territorio provinciale pari a 304.948 unità, un patrimonio abitativo *occupato* di 204.894 unità, un numero totale di abitazioni occupate stabilmente in *affitto/subaffitto* di circa 36.700 abitazioni.

** STIME: assumendo che il mercato abbia avuto una flessione rispetto al periodo precedente, con una crescita nell'ordine dell'incremento medio annuo delle 1.200 unità (media annua considerando le nuove abitazioni su nuovo volume realizzato in base alle concessioni ritirate) negli anni 2007-2014, l'ammontare totale delle abitazioni esistenti sul territorio trentino aumenterebbe di ulteriori 10.800 unità abitative residenziali e, quindi si può stimare, al 2014, un patrimonio abitativo *complessivo* sul territorio provinciale pari a 315.748 unità, un patrimonio abitativo *occupato* di 215.294 unità, un numero totale di abitazioni occupate stabilmente in *affitto/subaffitto* di circa 44.565 abitazioni.

Trentino – Abitazioni occupate nei censimenti 1981, 1991, 2001 – per titolo di godimento										
Titolo di godimento delle abitazioni occupate	ANNO									
	1981		1991		2001		2006*		2015**	
	abitazioni	%	abitazioni	%	abitazioni	%	abitazioni	%	abitazioni	%
Proprietà, a riscatto, in usufrutto	100.591	68,5	124.117	74,2	146.618	74,6	151.826	74,1	153.719	71,4
Affitto, subaffitto	38.716	26,4	33.374	19,9	35.197	17,9	37.495	18,3	44.565	20,7
altro titolo	7.383	5,0	9.740	5,8	14.682	7,4	15.571	7,6	17.008	7,9
Totale	146.690	100	167.231	100	196.497	100	204.894	100	215.294	100

La maggior parte dei nuclei familiari che abitano stabilmente in Trentino vive in una casa di proprietà, a riscatto o con diritto di usufrutto: questa tendenza si è consolidata nel tempo. La quota di abitazioni occupate stabilmente da proprietari si consolida nei 3/4 del totale dell'abitato (75%), occupato da dimoranti abituali e non.

Nel corso degli anni '90 l'accesso al titolo di proprietà in forma stabile dell'abitazione è rallentato rispetto al decennio precedente, ma in Trentino la gran parte della popolazione dimorante in maniera abituale ha soddisfatto la propria richiesta abitativa attraverso l'acquisizione della proprietà della casa. Per converso, in vent'anni la quota relativa della popolazione che dimora in Trentino ed abita in una casa in affitto si è ridotta in maniera significativa (- 9%), per tornare ad aumentare lievemente negli anni più recenti.

Fonte: ISPAT su dati Istat

Trentino – Famiglie in locazione in unità abitativa pubblica sul totale famiglie in affitto – %															
ANNO															
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
23,3	22,9	23,1	23,2	24,3	24,6	24,7	24,7								

L'incidenza percentuale delle locazioni in alloggi pubblici, rispetto all'intero panorama trentino degli affitti (patrimonio effettivamente locato), è significativo e in graduale crescita: nel 2001, a fronte di 35.197 abitazioni totali locate in affitto, 8.200 (23,3%) erano locate da ITEA.

Sul totale delle famiglie che dimorano stabilmente in Trentino e pagano un affitto, quasi una su quattro è in locazione in alloggio di proprietà pubblica (nel 2006, le abitazioni totali locate in affitto erano 37.495; nel 2015, sono state 44.565).

Nel **confronto**, tra la **domanda di abitazioni pubbliche** da parte degli aventi diritto e la **risposta** data dal sistema provinciale per la **politica della casa**, va assunto il dato di fatto costante che – date le dimensioni e le caratteristiche della domanda espressa, assai dinamica e composita, e la rigidità strutturale dell'offerta – **l'obiettivo al cui conseguimento l'ente pubblico indirizza i propri sforzi non può che essere l'ottenimento di un equilibrio parziale.**

Infatti, all'**evoluzione relativamente rapida di una domanda di alloggi pubblici** caratterizzata quantitativamente e qualitativamente da diversi fenomeni sociali emergenti – in particolare, variazioni negli assetti familiari, immigrazione crescente, minore certezza e stabilità del reddito disponibile – **non può corrispondere un'evoluzione altrettanto rapida ed adeguata dell'offerta** in ragione, principalmente:

- della crescente **difficoltà riscontrata nel reperimento delle aree** da destinare alla costruzione di complessi ed edifici pubblici, date anche le **peculiarità del territorio** e l'**esigenza di offrire** – accanto alle abitazioni – le **infrastrutture** e gli **altri servizi pubblici necessari all'abitare sociale** (scuole, asili nido, locali ad uso sociale e commerciale, altro);
- dei **tempi tecnici di realizzazione** e/o reperimento degli alloggi;
- della **diversificazione delle tipologie abitative** richieste.

Il **fabbisogno abitativo sociale** è inteso come **domanda di alloggio pubblico**, espressa dalla popolazione a reddito medio basso residente nella provincia di Trento da almeno tre anni. Gli interventi pubblici sono programmati e localizzati tenendo conto del fabbisogno espresso dalla collettività (istanze presentate) e rilevato nelle graduatorie per l'accesso all'alloggio pubblico¹²³.

Accanto alla **assegnazione di alloggi pubblici** – strumento principale e più consistente per l'attuazione della politica pubblica per la casa – il fabbisogno abitativo è anche soddisfatto con la misura di sostegno rappresentata dal “**contributo al pagamento del canone di alloggi locati sul libero mercato**” col quale gli enti locali (comunità di Valle e Comune di Trento) utilizzano risorse messe a loro disposizione dalla Provincia per erogare i benefici ai singoli nuclei familiari aventi diritto.

La legge provinciale n. 15 del 2005 ha disposto la possibilità di presentare, all'ente locale competente per territorio, **domanda** (con validità per 3 anni) **di alloggio pubblico e/o di contributo integrativo al canone di locazione per alloggi locati sul libero mercato**¹²⁴.

Fino alla fine del 2009, il richiedente il contributo integrativo sul canone di locazione sul libero mercato era obbligato a presentare contestualmente anche la domanda per l'alloggio pubblico.

A partire **dall'anno 2010**, a seguito di specifica modifica normativa, è stata introdotta la possibilità di presentare **domande separate** per l'**alloggio pubblico** o per il **contributo integrativo**, anche al fine di meglio quantificare, mediante la **distinzione fra le due fattispecie di istanze**, il reale bisogno di alloggio¹²⁵.

L'istanza per ottenere l'alloggio pubblico o il contributo al canone per alloggi locati sul libero mercato, può essere presentata alle Comunità di Valle e al Comune di Trento ogni anno, dal primo luglio al 31 dicembre: l'ente locale competente raccoglie le domande, le valuta e redige una graduatoria che viene pubblicata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

A partire **dal 2012**, con l'entrata in vigore del D.P.P. 12 dicembre 2011 n. 17-75 Leg (nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15 del 2005) **ogni graduatoria ha validità fino all'approvazione della graduatoria successiva** (non più per tre anni, come previsto dalla norma previgente).

123 Le graduatorie sono permanenti, redatte da una commissione appositamente formata e soggette ad un duplice aggiornamento: annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria e triennale per una revisione globale volta alla verifica della persistenza dei requisiti e delle condizioni soggettive che determinano la posizione in graduatoria.

La legge provinciale n. 15 del 2005, a differenza della norma previgente, ha consentito ai cittadini di presentare la domanda per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica in qualsiasi momento dell'anno.

124 Ogni ente locale stila, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) del richiedente, la **graduatoria** per autorizzare la locazione di alloggio idoneo o l'erogazione del contributo integrativo al pagamento del canone sul libero mercato.

125 Conseguentemente, per la sola graduatoria del 1° semestre 2010 le domande di alloggio pubblico sono considerate al netto delle istanze di contributo integrativo.

La Tavola seguente rappresenta l'**andamento** nel periodo **2005-2015** delle **domande di alloggio pubblico in graduatoria**.

Domande di alloggio pubblico in graduatoria – Andamento per categoria di richiedente, per ANNO											
Categorie	ANNO										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Generalità cittadini</i>	2.001	2.766	2.342	2.738							
<i>Emigrati trentini</i>	215	206				3.475	3.941	3.449	2.435	2.255	2.177
<i>Anziani</i>	261	267	281	302							
<i>Extra comunitari</i>	2.188	2.326	2.416	2.446		3.324	3.591	2.939	2.464	1.961	1.780
Totale	4.665	5.565	5.039	5.487	5.863	6.799*	7.532	6.388 (-15,0%)	4.899 (-23,0%)	4.216 (-13,9%)	3.957 (-6,1%)

La **distribuzione territoriale** di queste richieste è **concentrata nelle aree a più alta tensione abitativa** della provincia, prima fra tutte quella urbana del capoluogo: il comune di Trento registra il maggior incremento di richieste, seguito dal comprensorio Valle dell'Adige e dal comune di Rovereto, mentre i rimanenti comprensori presentano aumenti relativamente contenuti, oppure variazioni negative.

*Nella **graduatoria** approvata dagli enti locali relativa al primo semestre **2010** sono confluite – a rappresentare la domanda di alloggio pubblico che il sistema di edilizia sociale è stato chiamato a soddisfare – tutte le domande valide non ancora soddisfatte e tutte le nuove domande presentate nel 1° semestre del 2010. Così per le graduatorie degli anni successivi.

Incidenza % per categoria di richiedente											
Categorie	ANNO										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Generalità cittadini</i>	42,9	49,7	46,4	49,9							
<i>Emigrati trentini</i>	4,6	3,7				51,2	52,3	53,9	49,7	53,5	55,0
<i>Anziani</i>	5,6	4,8	5,7	5,5							
<i>Extra comunitari</i>	46,9	41,8	47,9	44,6		48,8	47,7	46,1	50,3	46,5	45,0
Totale	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

A partire dalla formazione delle graduatorie del **2008**, si è verificato – per effetto dell'**introduzione dell'indicatore ICEF** – un **aumento delle domande** esistenti: il nuovo sistema di misurazione della condizione economico-patrimoniale dei nuclei familiari ha allargato di fatto, rispetto all'assetto precedente, il numero dei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione della domanda di alloggio pubblico.

Nella valutazione della **consistenza numerica** delle domande di alloggio pubblico presentate, va altresì considerato che il regime pluriennale della validità delle graduatorie¹²⁶ ha fatto sì che, fino al dicembre 2011, il volume delle richieste potesse continuare a includere **istanze non più attuali** rispetto alla data della rilevazione: tipico è, in proposito, il caso del richiedente che trova soddisfazione alle proprie esigenze di alloggio con diversa modalità, mentre la sua domanda di alloggio pubblico rimane comunque in essere.

Negli anni più recenti si è registrato un calo delle istanze complessive e anche la diminuzione delle domande presentate da cittadini extracomunitari: una delle ragioni del decremento è da imputare alla minore propensione a

126 Fino al 31 dicembre 2011 – data di entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 15 del 2005 (D.P.P. n. 17-75 del 12 dicembre 2011) – ogni domanda ha mantenuto la propria validità per per 3 anni (sei graduatorie consecutive).

presentare la domanda da parte di cittadini che, per la condizione economico-patrimoniale posseduta (livello dell'indicatore ICEF), ritengono verosimilmente di non poter accedere al beneficio.

Le Tavole seguenti descrivono, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, gli andamenti delle **domande**¹²⁷ per l'assegnazione di **alloggio pubblico** e delle **domande** per l'ottenimento del **contributo alla locazione sul libero mercato**, presentate nel periodo **2009-2014**.

Domande di ALLOGGIO PUBBLICO – Andamento 2009-2011, per ente locale e territorio					
Comprensorio Comunità di Valle	ANNO				
	2009	2010	2011		
	Totale	Totale	Comunitari	Extra comunitari	TOTALE
<i>Val di Fiemme</i>	95	115	79	53	132
<i>Primiero</i>	7	11	10	4	14
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	112	156	90	86	176
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	484	594	301	291	592
<i>Valle dell'Adige</i>	552	642	352	384	736
<i>Valle di Non</i>	272	273	148	151	299
<i>Valle di Sole</i>	35	47	43	17	60
<i>Giudicarie</i>	137	185	73	154	227
<i>Alto Garda e Ledro</i>	879	1.029	791	405	1.196
<i>Vallagarina</i>	432	487	278	309	587
<i>Comun General de Fascia</i>	18	28	18	12	30
<i>comune di Trento</i>	2.074	2.361	1.397	1.249	2.646
<i>comune di Rovereto</i>	766	871	361	476	837
TOTALE	5.863	6.799	3.941	3.591	7.532
CONTRIBUTO INTEGRATIVO alla locazione sul libero mercato – Domande in graduatoria al 1° semestre 2011					
Comprensorio Comunità di Valle	Comunitari	Extra comunitari	Totale 2011	Totale 2010	Var. % su 2010
<i>Val di Fiemme</i>	14	16	30	17	1,9
<i>Primiero</i>	0	0	0	11	-1,7
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	16	15	31	9	3,4
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	62	53	115	58	8,7
<i>Valle dell'Adige</i>	45	51	96	46	7,6
<i>Valle di Non</i>	31	25	56	100	-6,7
<i>Valle di Sole</i>	11	3	14	8	0,9

¹²⁷ I dati emergenti dalle **due graduatorie** possono essere collegati, per la maggior parte, al bisogno abitativo espresso dal medesimo richiedente e che, quindi, i due fenomeni possono essere **in buona parte sovrapponibili**: l'interessato può richiedere sia l'alloggio che il contributo, solo l'alloggio pubblico, solo il contributo al canone. Per esemplificare la sovrapposizione dei fenomeni rappresentati nelle graduatorie, si segnala che nel 2014, 3.348 cittadini hanno richiesto **sia l'alloggio pubblico che il contributo integrativo**, 868 soggetti hanno richiesto **solo l'alloggio pubblico** e 2.635 **solo il contributo al canone** sul libero mercato. Nel 2015, 3.005 cittadini hanno richiesto sia l'alloggio pubblico che il contributo integrativo, 952 soggetti hanno richiesto solo l'alloggio pubblico e 3.223 solo il contributo al canone sul libero mercato.

<i>Giudicarie</i>	15	33	48	19	4,4
<i>Alto Garda e Ledro</i>	72	50	122	88	5,2
<i>Vallagarina</i>	36	35	71	42	4,4
<i>Comun General de Fascia</i>	7	2	9	1	1,2
<i>Comune di Trento</i>	157	169	326	196	19,8
<i>Comune di Rovereto</i>	55	62	117	60	8,7
TOTALE	521	514	1.035	655	58,0

Domande di ALLOGGIO PUBBLICO – Andamento 2010-2012, per ente locale e territorio					
Comprensorio Comunità di Valle	ANNO				
	2010	2011	2012		
	Totale	Totale	Comunitari	Extra comunitari	Totale
<i>Val di Fiemme</i>	115	132	75	53	128
<i>Primiero</i>	11	14	11	5	16
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	156	176	87	72	159
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	594	592	297	242	539
<i>Valle dell'Adige</i>	642	736	298	293	591
<i>Valle di Non</i>	273	299	140	128	268
<i>Valle di Sole</i>	47	60	45	15	60
<i>Giudicarie</i>	185	227	81	135	216
<i>Alto Garda e Ledro</i>	1.029	1.196	683	348	1.031
<i>Vallagarina</i>	487	587	231	207	438
<i>Comun General de Fascia</i>	28	30	12	8	20
<i>comune di Trento</i>	2.361	2.646	1.129	1.024	2.153
<i>comune di Rovereto</i>	871	837	360	409	769
TOTALE	6.799	7.532	3.449	2.939	6.388

Il trend della **domanda** è risultato, rispetto agli anni precedenti, **decrescente (-15%)**; ciò può anche essere imputato al fatto che, a partire dal 2011, la domanda di contributo integrativo al canone sul libero mercato ha potuto essere presentata disgiuntamente dall'altra.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO alla locazione sul libero mercato – Domande in graduatoria al 1° semestre 2012					
Comprensorio Comunità di Valle	Comunitari	Extra comunitari	Totale 2012	Totale 2011	Var. % su 2011
<i>Val di Fiemme</i>	51	29	80	30	116,7
<i>Primiero</i>	0	0	0	0	0,0
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	39	28	67	31	116,8
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	155	145	300	115	160,8
<i>Valle dell'Adige</i>	178	188	366	96	281,2
<i>Valle di Non</i>	130	68	198	56	253,5
<i>Valle di Sole</i>	38	14	52	14	271,4
<i>Giudicarie</i>	74	152	226	48	370,8
<i>Alto Garda e Ledro</i>	284	134	418	122	242,6

<i>Vallagarina</i>	74	127	201	71	183,1
<i>Comun General de Fascia</i>	15	10	25	9	177,8
<i>comune di Trento</i>	525	520	1.045	326	220,5
<i>comune di Rovereto</i>	157	167	324	117	176,9
TOTALE	1.720	1.582	3.302	1.035	219,0

L'andamento delle domande di contributo integrativo sul canone per alloggi locati sul libero mercato ha fatto registrare, rispetto al 2011, un notevole **aumento (+219%)**.

Domande di ALLOGGIO PUBBLICO – Andamento 2011-2013, per ente locale e territorio					
Comprensorio Comunità di Valle	ANNO				
	2011	2012	2013		
	Totale	Totale	Comunitari	Extra comunitari	Totale
<i>Val di Fiemme</i>	132	128	60	39	99
<i>Primiero</i>	14	16	3	4	7
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	176	159	64	57	121
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	592	539	184	149	333
<i>Valle dell'Adige</i>	736	591			0
<i>Valle di Non</i>	299	268	80	74	154
<i>Valle di Sole</i>	60	60	29	23	52
<i>Giudicarie</i>	227	216	44	101	145
<i>Alto Garda e Ledro</i>	1.196	1.031	454	284	738
<i>Vallagarina</i>	587	438			0
<i>Comun General de Fascia</i>	30	20	4	8	12
<i>Paganella</i>			2	4	6
<i>Valle dei Laghi</i>			14	11	25
<i>Valle di Cembra</i>			5	48	53
<i>Altopiani Cimbri</i>			7	1	8
<i>comune di Trento</i>	2.646	2.153	898	924	1.822
<i>comune di Rovereto</i>	837	769			0
<i>Vallagarina (con Rovereto)</i>			436	585	1.021
TOTALE	7.532	6.388	2.437	2.462	4.899

Rispetto al fabbisogno abitativo del 2012 si è riscontrato un notevole **decremento, pari a -23,31%**.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO alla locazione sul libero mercato – in graduatoria del 1° semestre 2013					
Comprensorio Comunità di Valle	Comunitari	Extra comunitari	Totale 2013	Totale 2012	Var. % su 2012
<i>Val di Fiemme</i>	96	67	16	80	103,7
<i>Primiero</i>	3	4	7	0	0,0
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	71	61	132	67	97,0
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	291	248	539	300	79,6
<i>Rotaliana e Königsberg</i>	199	172	371	366	1,4

<i>Valle di Non</i>	184	132	316	198	59,6
<i>Valle di Sole</i>	72	34	106	52	103,8
<i>Giudicarie</i>	96	204	300	226	32,7
<i>Alto Garda e Ledro</i>	546	339	885	418	111,7
<i>Comun General del Fascia</i>	14	14	28	25	12,0
<i>Paganella</i>	3	12	15		0
<i>Valle dei Laghi</i>	24	40	64		0
<i>Valle di Cembra</i>	19	84	103		0
<i>Altipiani Cimbri</i>	5	1	6		0
<i>comune di Trento</i>	1.046	1.026	2.072	1.045	98,3
<i>Vallagarina (con Rovereto)</i>	521	654	1.175	525	123,8
TOTALE	3.190	3.092	6.282	3.302	90,2

L'andamento delle domande di contributo integrativo sul canone per alloggi locati sul libero mercato ha fatto registrare, rispetto al 2012, un ulteriore consistente **aumento (+90,2%)**.

Domande di ALLOGGIO PUBBLICO – Andamento 2012-2014, per ente locale e territorio					
Comprensorio Comunità di Valle	ANNO				
	2012	2013	2014		
	Totale	Totale	Comunitari	Extra comunitari	Totale
<i>Val di Fiemme</i>	128	99	55	22	77
<i>Primiero</i>	16	7	2	5	5
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	159	121	63	53	116
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	539	333	173	95	268
<i>Rotaliana e Königsberg</i>		303	158	126	284
<i>Valle dell'Adige</i>	591				0
<i>Valle di Non</i>	268	154	86	52	138
<i>Valle di Sole</i>	60	52	19	13	32
<i>Giudicarie</i>	216	145	54	87	141
<i>Alto Garda e Ledro</i>	1.031	738	419	232	651
<i>Vallagarina</i>	438				0
<i>Comun General de Fascia</i>	20	12	9	6	15
<i>Paganella</i>		6	4	4	8
<i>Valle dei Laghi</i>		25	18	16	34
<i>Valle di Cembra</i>		53	8	31	39
<i>Altopiani Cimbri</i>		8	5	2	7
<i>comune di Trento</i>	2.153	1.822	806	762	1.568
<i>comune di Rovereto</i>	769				0
<i>Vallagarina (con Rovereto)</i>		1.021	378	455	833
TOTALE	6.388	4.899	2.257	1.959	4.216

Rispetto al fabbisogno abitativo del 2013 si è riscontrato un **decremento pari a -13,9%**.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO alla locazione sul libero mercato - in graduatoria del 1° semestre 2014					
Comprensorio Comunità di Valle	Comunitari	Extra comunitari	Totale 2014	Totale 2013	Var. % su 2013
Val di Fiemme	124	50	174	16	6,75
Primiero	5	1	6	7	-4,29
Bassa Valsugana e Tesino	82	65	147	132	11,36
Alta Valsugana e Bernstol	364	151	515	539	-,45
Rotaliana e Königsberg	213	174	387	371	4,31
Valle di Non	201	101	302	316	-4,43
Valle di Sole	59	28	87	106	17,92
Giudicarie	114	204	318	300	6,00
Alto Garda e Ledro	521	284	805	885	-9,04
Comun General del Fascia	29	14	43	28	53,57
Paganella	10	16	26	15	73,33
Valle dei Laghi	31	41	72	64	12,50
Valle di Cembra	19	72	91	103	-11,65
Altipiani Cimbri	8	2	10	6	66,67
comune di Trento	939	920	1.859	2.072	-10,28
Vallagarina (con Rovereto)	546	595	1.141	1.175	-2,89
TOTALE	3.265	2.718	5.983	6.282	-4,76

Nel 2014 si è registrata anche nelle istanze di contributo integrativo al canone sul libero mercato una **diminuzione** rispetto all'anno precedente (**-4,76%**): dato atto che le risorse assegnate a questo fine nel bilancio provinciale riescono a soddisfare solo una percentuale delle richieste, la domanda di contributo sul canone può essere soddisfatta solo per valori ICEF molto bassi. Pertanto, chi si attesta su posizioni ICEF più consistenti è orientato a non presentare la richiesta. In merito alla sovrapposizione dei fenomeni rappresentati nelle due graduatorie, si segnala che nel 2014, 3.348 soggetti hanno richiesto sia l'alloggio che il contributo, 868 soggetti hanno richiesto solo l'alloggio pubblico e 2.635 solo il contributo al canone sul libero mercato.

Domande di ALLOGGIO PUBBLICO – Andamento 2013-2015, per ente locale e territorio					
Comprensorio Comunità di Valle	ANNO				
	2013	2014	2015		
	Totale	Totale	Comunitari	Extra comunitari	Totale
Val di Fiemme	99	77	50	26	76
Primiero	7	5	6	4	10
Bassa Valsugana e Tesino	121	116	54	36	90
Alta Valsugana e Bernstol	333	268	168	82	250
Rotaliana e Königsberg	303	284	139	112	251
Valle di Non	154	138	73	53	126
Valle di Sole	52	32	14	14	28
Giudicarie	145	141	41	72	113
Alto Garda e Ledro	738	651	447	210	657
Comun General de Fascia	12	15	13	4	17
Paganella	6	8	3	6	9
Valle dei Laghi	25	34	20	14	34

<i>Valle di Cembra</i>	53	39	8	28	36
<i>Altopiani Cimbri</i>	8	7	3	5	8
<i>Comune di Trento</i>	1.822	1.568	786	696	1.482
<i>Vallagarina (con Rovereto)</i>	1.021	833	352	418	770
TOTALE	4.899	4.216	2.177	1.780	3.957

Rispetto al fabbisogno abitativo del 2014 si riscontra un **decremento pari a -6,1%**.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO alla locazione sul libero mercato - in graduatoria del 1° semestre 2015

Comprensorio Comunità di Valle	Comunitari	Extra comunitari	Totale 2015	<i>Totale 2014</i>	Var. % su 2014
<i>Val di Fiemme</i>	137	48	185	174	6,32
<i>Primiero</i>	3	8	11	6	83,33
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	91	65	156	147	6,12
<i>Alta Valsugana e Bernstol</i>	473	253	726	515	40,97
<i>Rotaliana e Königsberg</i>	214	169	383	387	-1,03
<i>Valle di Non</i>	113	94	207	302	-31,46
<i>Valle di Sole</i>	58	27	85	87	-2,30
<i>Giudicarie</i>	140	204	344	318	8,18
<i>Alto Garda e Ledro</i>	608	255	863	805	7,20
<i>Comun General de Fascia</i>	39	17	56	43	30,23
<i>Paganella</i>	12	16	28	26	7,69
<i>Valle dei Laghi</i>	41	39	80	72	11,11
<i>Valle di Cembra</i>	32	63	95	91	4,40
<i>Altipiani Cimbri</i>	9	4	13	10	30,00
<i>comune di Trento</i>	953	872	1.825	1.859	-1,83
<i>Vallagarina (con Rovereto)</i>	561	610	1.171	1.141	2,63
TOTALE	3.484	2.744	6.228	5.983	4,09

Nel 2015 si è registrata un lieve aumento delle istanze di contributo integrativo sul canone sul libero mercato (+4,09% sul 2014).

La **soddisfazione effettiva della domanda di alloggio pubblico** si ha nel momento in cui l'aspirante **inquilino entra in possesso dell'alloggio** cui, secondo la posizione in graduatoria, ha diritto: **l'incontro tra domanda e offerta** è sancito dalla **stipulazione del contratto a canone sociale**, tra ITEA SpA e l'inquilino, che avviene al termine di un processo che vede, da una parte, un flusso di **produzione** di alloggi da parte della Società destinato alla messa a disposizione all'utenza e, dall'altra parte, un flusso di **assegnazioni** stabilite dagli enti locali di riferimento con propri provvedimenti.¹²⁸

I **due flussi** – di produzione e di assegnazione – sono **fisiologicamente non corrispondenti, a livello quantitativo**, dal momento che il processo di stipula normalmente riguarda, in una certa parte, anche produzioni realizzate l'anno precedente e che, analogamente, alloggi pertinenti ad edifici realizzati e consegnati nell'anno di riferimento possono essere oggetto di stipula del contratto anche in periodi successivi all'anno stesso, così come, talvolta, alcune locazioni "di risulta"

¹²⁸ Il ciclo descritto deve in realtà rispettare delle fasi interne ai processi di "produzione" degli alloggi che sono, nello specifico, quelli che la Società mette in atto passando dalla progettazione alla consegna dell'edificio finito, nel caso della nuova costruzione o ristrutturazione, o della manutenzione degli alloggi resi a fine locazione per la riammissione nel circuito locativo, nel caso degli alloggi di risulta.

possono avvenire su singoli alloggi da tempo rimasti, per svariate ragioni, in disponibilità della **Società** pur essendo la stessa **impegnata a ottimizzare i processi per minimizzare il gap di sincronizzazione tra domanda e offerta.**

In sintesi, la **dinamica dei flussi** prevede che la parte residua della produzione di un anno va a soddisfare, insieme alla produzione dell'anno successivo, il flusso di contratti che vengono stipulati l'anno stesso, e così via di esercizio in esercizio.

La Tavola che segue illustra la **dinamica dei flussi di produzione per la soddisfazione della domanda di alloggio pubblico** espressa dai richiedenti aventi diritto.

ALLOGGIO PUBBLICO – Dinamica dei flussi per la soddisfazione della domanda – periodo 2010-2015							
		ANNO					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Alloggi finiti negli anni precedenti che andranno locati negli anni successivi		56	95	74	43	69	60
Alloggi a disposizione	Risulta	388	396	346	288	234	534
	Nuove costruzioni	68	25	93	114	10	99
Alloggi a disposizione Settore Utenti		512	516	513	445	313	693
Contratti stipulati	Risulta	349	387	386	279	243	403
	Nuove costruzioni	68	55	84	97	10	99
Contratti stipulati su alloggi prodotti		417	442	470	376	253	502
Alloggi finiti nel corso dell'anno che andranno locati negli anni successivi		95	74	43	69	60	191

Nel corso del **2011** ITEA SpA ha stipulato complessivamente **921 contratti**, dei quali **688 relativi a locazione abitativa**; dei 688 contratti per locazione abitativa, 442 sono stati stipulati sulla base della "produzione" di alloggi, cioè per alloggi derivanti da nuova costruzione e risulta e destinati a soddisfare nuove situazioni abitative mentre i rimanenti 246 hanno riguardato situazioni locative già in essere (un nuovo contratto per subentro o per rientro ICEF, locazione a canone moderato o concordato, cambio alloggio, altre situazioni di emergenza abitativa che necessitano di una pronta soluzione). In sintesi, su complessivi 442 contratti stipulati nel corso dell'anno 2011, **313 contratti sono andati a soddisfare la domanda di alloggio pubblico presentata agli enti locali a fronte delle 7.532 domande in graduatoria** e, pertanto, l'effettiva **soddisfazione della domanda di alloggio pubblico per il 2011** è stata pari al **4,2%**.

Nel corso del **2012** ITEA SpA ha stipulato complessivamente **787 contratti**, dei quali **591 relativi a locazione abitativa**; dei 591 contratti per locazione abitativa, 238 sono stati stipulati per riscontrare ad esigenze particolari dell'inquinato (contratti a canone moderato o locazioni transitorie, sia a canone moderato che sostenibile, stipulati con enti/associazioni, a seguito di subentro, cambio alloggio o rientro ICEF) e dunque al di fuori dell'ambito ordinario delle assegnazioni su graduatoria. In sintesi, nel corso dell'anno 2012, **353 contratti sono andati a soddisfare la domanda di alloggio pubblico presentata agli enti locali a fronte delle 6.388 domande in graduatoria** e, pertanto, l'effettiva **soddisfazione della domanda di alloggio pubblico per il 2012** è stata pari al **5,5%**.

Nel corso del **2013** ITEA SpA ha stipulato complessivamente **683 contratti**, dei quali **515 relativi a locazione abitativa**; dei 515 contratti per locazione di alloggi, 273 sono stati stipulati per riscontrare ad esigenze particolari dell'inquinato (contratti a canone moderato o locazioni transitorie, sia a canone moderato che sostenibile, stipulati con enti/associazioni, a seguito di subentro, trasformazione del contratto da temporanea a definitiva, cambio alloggio o rientro ICEF) e dunque al di

fuori dell'ambito ordinario delle assegnazioni su graduatoria. In sintesi, nel corso dell'anno 2013, **242 contratti sono andati a soddisfare la domanda di alloggio pubblico presentata agli enti locali a fronte delle 4.899 domande in graduatoria** e, pertanto, l'effettiva **soddisfazione della domanda di alloggio pubblico per il 2013** è stata pari al **4,9%**.

Nel corso del **2014** ITEA SpA ha stipulato complessivamente **426 contratti**, dei quali **314 relativi a locazione abitativa**; dei 314 contratti per locazione di alloggi, 148 sono stati stipulati per riscontrare ad esigenze particolari dell'inquinato (contratti a canone moderato o locazioni transitorie, sia a canone moderato che sostenibile, stipulati con enti/associazioni, a seguito di subentro, trasformazione del contratto da temporanea a definitiva, cambio alloggio o rientro ICEF) e dunque al di fuori dell'ambito ordinario delle assegnazioni su graduatoria. In sintesi, nel corso dell'anno 2014, **166 contratti sono andati a soddisfare la domanda di alloggio pubblico presentata agli enti locali a fronte delle 4.216 domande in graduatoria** e, pertanto, l'effettiva **soddisfazione della domanda di alloggio pubblico per il 2014** è stata pari al **3,9%**.

Nel corso del **2015** ITEA SpA ha stipulato complessivamente **838 contratti**, dei quali **673 relativi a locazione abitativa**; dei 673 contratti per locazione di alloggi, 371 sono stati stipulati per riscontrare ad esigenze particolari dell'inquinato (44 contratti a canone moderato, 37 contratti a canone concordato, 50 locazioni temporanee, 7 contratti stipulati con enti/associazioni, 113 a seguito di subentro, 80 per cambio alloggio, 24 per rientro ICEF e 16 contratti a canone sociale con utenti in possesso di contratto temporaneo) e dunque al di fuori dell'ambito ordinario delle assegnazioni su graduatoria. In sintesi, nel corso dell'anno 2015, **302 contratti sono andati a soddisfare la domanda di alloggio pubblico presentata agli enti locali a fronte delle 3.957 domande in graduatoria** e, pertanto, l'effettiva **soddisfazione della domanda di alloggio pubblico per il 2015** è stata pari al **7,6%**.

L'andamento dei **contratti stipulati a canone sociale**, tra ITEA SpA e inquilini, nel **periodo 2011-2015** è sinteticamente rappresentato, nella sua **distribuzione territoriale**, nella seguente Tavola.

ITEA SpA – CONTRATTI STIPULATI per locazione di ALLOGGI, per territorio e per ANNO					
Comunità di Valle	ANNO				
	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Val di Fiemme</i>	1	1			2
<i>Primiero</i>	1	4			0
<i>Bassa Valsugana e Tesino</i>	16	14	2	4	7
<i>Alta Valsugana e Bersntol</i>	15	14	17	3	24
<i>Valle di Cembra</i>	3	1	3	1	1
<i>Valle di Non</i>	10	14	3	9	12
<i>Valle di Sole</i>	1	4	0	4	1
<i>Giudicarie</i>	14	26	1	6	6
<i>Alto Garda e Ledro</i>	48	36	62	8	15
<i>Vallagarina</i> <i>(compreso comune di Rovereto)</i>	21	37	79	55	80
<i>Comun General de Fascia</i>				1	1

<i>Altipiani Cimbri</i>			1	2	0
<i>Rotaliana e Königsberg</i>	2	6	7	5	18
<i>Paganella</i>			2	0	0
<i>Valle dei Laghi</i>	3	33	3	1	7
<i>Val d'Adige</i>	2				0
<i>Comune di Rovereto</i>	61				0
<i>Comune di Trento</i>	115	13	62	55	128
TOTALE	313	353	242	166	302
Risposta % alle domande di alloggio pubblico presenti in graduatoria	4,2% (su 7.532 dom.)	5,5% (su 6.388 dom.)	4,9% (su 4.899 dom.)	3,9% (su 4.216 dom.)	7,6% (su 3.957 dom.)

La Tavola che segue sintetizza l'andamento del grado di soddisfazione della domanda di alloggio pubblico registrato nel periodo 2005-2015.

ALLOGGIO PUBBLICO – Grado di SODDISFAZIONE della DOMANDA espressa: periodo 2005-2015				
ANNO	Fabbisogno ESPRESSO		Fabbisogno SODDISFATTO	
	Domande accolte (graduatorie)		Assegnazioni di alloggio (definitiva e/o provvisoria)	% di soddisfazione del fabbisogno espresso di alloggio pubblico
2005		4.634	509	11,0
2006		5.565	526	9,5
2007		5.039	575	11,4
2008		5.083	394	7,8
2009		6.335	527	8,3
2010		6.799	316	4,6
2011		7.532	313	4,2
2012		6.388	353	5,5
2013		4.899	242	4,9
2014		4.216	166	3,9
2015		3.957	302	7,6

Allegato B

Relazioni VIR predisposte dalle Amministrazioni centrali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014, n. 33, “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2011, n. 90, concernente l’individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*”.

VERIFICA DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

ASPETTI INTRODUTTIVI

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2014, n. 33 ha modificato il regolamento recante individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri (Decreto del 3 marzo 2011 n. 90), inserendo tra i procedimenti già previsti da detto regolamento anche quello concernente l’accertamento del possesso della cittadinanza italiana. Per tali procedure è stato indicato il termine di 730 giorni, in attuazione dell’art. 2, comma 4 della legge n. 241/1990 a mente del quale per i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana può essere stabilito un termine di conclusione anche superiore ai 180 giorni.

L’intervento normativo in esame si è reso necessario in considerazione del carattere di estrema complessità del procedimento *de quo*. Trattandosi di richieste di accertamento in casi in cui manca ogni documentazione di stato civile che attesti la discendenza da un cittadino italiano, l’*iter* procedimentale richiede lo svolgimento di una articolata e macchinosa attività istruttoria volta alla verifica della documentazione prodotta dall’interessato (atti di stato civile italiani e stranieri) la cui completezza, validità ed eventuale legalizzazione è il presupposto per il prosieguo del procedimento amministrativo. Si rende altresì necessario accertare che nessuna causa di perdita della cittadinanza si sia verificata nelle varie generazioni coinvolte, inibendo la trasmissione a quella successiva.

Detta attività di verifica documentale conduce a ricostruzioni intricate, anche perché molto risalenti nel tempo, circa la posizione di cittadinanza dell’interessato e dei suoi ascendenti. Come noto, infatti, la vigente normativa in tema di cittadinanza consente di tramandare lo *status civitatis* italiano senza limiti di generazione, con la conseguenza che, soprattutto nei paesi di più antica emigrazione quali le Americhe, la “ricostruzione” che l’Ufficio consolare è chiamata a effettuare può riguardare numerose generazioni. In particolare, mediante una diligente verifica del complesso degli atti di stati civile prodotti dal richiedente (atti di nascita, di matrimonio, etc.) l’Ufficio è chiamato ad accertare l’insussistenza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza, a partire dall’avo dante causa. Nello svolgimento di queste attività istruttorie è peraltro indispensabile prestare la massima attenzione alla integrità e genuinità della documentazione e delle dichiarazioni prodotte dagli interessati in modo da poter individuare eventuali casi di falsificazione documentale. E’ opportuno evidenziare che l’attività svolta dagli Uffici, pur avendo natura meramente ricognitiva, implica l’esercizio di funzioni certificatorie particolarmente qualificate che costituiscono, infatti, il presupposto per il riconoscimento di uno status giuridico e per l’attribuzione di conseguenti diritti e obblighi operanti nei confronti dello Stato e della comunità di appartenenza.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA’

L’obiettivo generale dell’intervento normativo in esame, già individuato nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), è quello di “creare le condizioni affinché gli uffici consolari possano

garantire un buon servizio ai richiedenti la cittadinanza italiana, definendo in maniera chiara l'iter procedurale al fine di evitare inutili aspettative”.

Tale obiettivo può considerarsi in larga misura positivamente conseguito posto che la precisa individuazione di un termine per la conclusione dei procedimenti in esame ha innanzitutto contribuito a fare chiarezza, presso gli utenti e presso gli Uffici consolari, sui tempi complessivi di svolgimento del procedimento, in precedenza non definiti e quindi ricadenti nella previsione residuale, e non confacente alle reali esigenze dell'amministrazione, di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.

In particolare, in coerenza con le consultazioni compiute in sede di AIR (Sezione 2) presso le Sedi consolari del Sud America alle quali fa capo il maggior numero di utenti, si è proceduto a verificare *ex post*, presso quelle stesse Sedi, l'attuale situazione dei procedimenti, riscontrando risultati positivi rispetto alla situazione *quo ante*.

Dalle verifiche compiute sugli aspetti prioritari individuati nell'AIR (Sezione 7), corrispondenti ad altrettanti indicatori di efficacia (Sezione 1) – ossia il rispetto della tempistica per la definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana, la diminuzione delle pratiche inevase e la deflazione dei ricorsi giurisdizionali – sono emerse le seguenti evidenze.

I dati trasmessi dalle Sedi consolari interessate denotano che il termine di 730 giorni, decorrente dalla presentazione della documentazione completa prescritta dalla legge a corredo dell'istanza, risulta essere rispettato.

Sulla diminuzione delle pratiche inevase e sulla deflazione dei ricorsi giurisdizionali ha tuttavia inciso, quale fattore esogeno e non controllabile dall'amministrazione, il costante incremento del numero di istanze presentate da soggetti interessati al conseguimento dello status civitatis italiano. Il nuovo e più adeguato termine biennale introdotto dal provvedimento in parola ha potuto pertanto contribuire solo limitatamente al riassorbimento delle giacenze di domande e alla riduzione dei ricorsi. Ciò era stato peraltro già evidenziato, con piena consapevolezza del possibile impatto del provvedimento alla luce della normativa vigente sulla cittadinanza, tra le “condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio” indicati nell'AIR (Sezione 5).

Può quindi concludersi che la finalità dell'intervento regolatorio è stata conseguita e che il grado di raggiungimento dell'obiettivo è verificabile principalmente mediante l'indicatore relativo al rispetto del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Nei primi due anni di attuazione della regolamentazione in esame il provvedimento si è dunque dimostrato idoneo a conseguire l'obiettivo generale poichè il nuovo termine procedimentale introdotto è risultato congruo e l'impatto del provvedimento stesso è apparso rispondente a quanto previsto *ex ante*.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'intervento regolatorio non ha prodotto costi; tuttavia, nell'ambito di una valutazione complessiva dei procedimenti amministrativi su cui esso incide, non può sottacersi che, a fronte di un miglioramento dei servizi resi all'utenza si registra una crescente sofferenza della struttura amministrativa chiamata a gestire i sempre più numerosi procedimenti con un numero decrescente di risorse umane adibite ai servizi consolari. In diversi Paesi dell'America Latina (principalmente ma non esclusivamente il Brasile), la domanda di riconoscimenti della nostra cittadinanza è tipicamente correlata all'andamento dell'economia locale, con sensibili aumenti nei periodi in cui il Paese di residenza affronta fasi recessive. Particolarmente in tali Paesi, quindi, si è assistito negli ultimi anni ad un accresciuto afflusso di domande, con conseguente innalzamento dei tempi di attesa.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Sull'organizzazione e sulla funzionalità degli Uffici può in generale registrarsi un effetto positivo derivante dalla previsione di un termine procedimentale più adeguato alle esigenze istruttorie dinanzi descritte, alle quali non era possibile far fronte nel termine ordinario di 30 giorni.

Sugli utenti gli effetti del presente intervento normativo appaiono favorevoli nella misura in cui la predeterminazione di un termine conclusivo del procedimento, unitamente a una innovativa organizzazione del servizio realizzata dagli Uffici avvalendosi di strumenti telematici, può conferire maggiore trasparenza, tempestività ed efficienza al servizio stesso. L'andamento della domanda, legata anche alla congiuntura economica dei Paesi di residenza, si è tradotto negli ultimi anni in un sensibile aumento, che ha in alcuni casi compensato negativamente l'effetto positivo dovuto alla norma introdotta.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Il livello di osservanza della prescrizione contenuta nell'atto normativo può considerarsi soddisfacente, tenuto anche conto della complessità dei procedimenti in parola, delle specificità dei contesti locali e delle criticità organizzative. Allo scopo di migliorare l'attuazione dei procedimenti in esame, molti degli Uffici consolari hanno adottato modalità organizzative idonee ad assicurare un progressivo e automatico aggiornamento degli appuntamenti richiesti dagli utenti per la presentazione della prescritta documentazione, con ciò garantendo una gestione trasparente delle istanze di cittadinanza, acquisite ed esaminate secondo un rigoroso criterio cronologico in ossequio ai principi di eguaglianza e imparzialità.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

- Visto il dettato normativo cui si è già fatto cenno che non pone alcun vincolo al numero di generazioni alle quali lo *status civitatis* può essere trasmesso *iure sanguinis* e considerato altresì l'orientamento giurisprudenziale volto a estendere ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, la crescita del numero di istanze introduttive del procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza italiana non può che risultare inarrestabile. Detta criticità era stata peraltro già delineata in sede di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nell'ambito della quale si era infatti ventilata una possibile "eccessiva presentazione di istanze" quale fattore – prevedibile ma non controllabile sul piano amministrativo – incidente sugli effetti dell'intervento normativo.

- Come già sottolineato, i procedimenti in esame comportano notevoli costi per la pubblica amministrazione in termini di risorse finanziarie e umane. A quest'ultimo proposito la limitazione delle assunzioni di personale pubblico imposta dalla vigente normativa e confermata, anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento in parola, dalle successive leggi di stabilità, contribuisce ad aggravare tali criticità. Permane dunque un significativo divario tra risorse umane e numero delle domande di cittadinanza in continuo e costante aumento.

- Nell'attuazione del presente decreto si pongono inoltre alcune criticità relative all'individuazione del termine *a quo* del procedimento amministrativo dalle quali derivano incertezze applicative in ordine al computo del termine complessivo di durata del procedimento stesso. Sebbene lo scrivente Ministero abbia provveduto a chiarire agli Uffici che il procedimento in questione debba considerarsi avviato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 solo dal momento della presentazione della documentazione completa prescritta dalla legge a corredo dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, permangono da parte degli utenti interpretazioni difformi.

SEZIONE 6 – SINTESI E CONCLUSIONI

La presenza delle significative criticità dinanzi rappresentate, nel depotenziare sensibilmente l'efficacia dell'intervento normativo, fa sì che la finalità di “creare le condizioni affinché gli uffici consolari possano migliorare il servizio ai richiedenti la cittadinanza italiana, definendo in maniera chiara l'iter procedurale al fine di evitare inutili aspettative” (AIR, Sezione 1, lett. B) può ritenersi solo parzialmente conseguita.

Non si ravvisa l'opportunità di misure integrative o correttive dell'intervento, posto che le suddette criticità discendono, per un verso, dalle previsioni della norma primaria in materia di cittadinanza che, come sopra spiegato, non pone limiti generazionali alla trasmissibilità *iure sanguinis* dello *status civitatis* italiano e, per altro verso, da specifiche condizioni di contesto delle realtà locali in cui operano gli Uffici della Rete diplomatico-consolare e da un deterioramento del rapporto tra utenza e risorse che non discende dalla norma in esame.

**RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE
(VIR)**

OGGETTO: Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110: Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

- **Amministrazione responsabile dell'adozione:** Ministero della giustizia
- **Data di adozione; data di entrata in vigore:** 03/08/2010
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:** dott. Luca Venditto

Tel: 06-68852315

luca.venditto@giustizia.it

ASPETTI INTRODUTTIVI

Il provvedimento, che ha dato esecuzione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto prevedendo l'informatizzazione delle procedure che riguardano gli atti pubblici notarili, consentendone il ricevimento con modalità informatiche, e dei repertori notarili, l'introduzione di un sistema di conservazione centralizzato gestito dal Consiglio nazionale del Notariato in cui conservare gli atti notarili informatici e il trasferimento degli atti informatici agli archivi notarili (art. 68-bis, primo comma lett. f) della L. 10 febbraio 1913, n. 89).

Non essendo presente nella normativa precedente una disciplina per la conservazione informatica degli atti notarili, va segnalato che in realtà con il decreto legislativo del 2010 si sono poste le effettive premesse per l'introduzione delle tecnologie informatiche non solo per gli atti pubblici ma anche per le scritture private autenticate; infatti, nonostante fosse consentito da tempo dalla normativa primaria per tale tipo di documento l'utilizzo delle modalità informatiche (si veda da ultimo l'art. 25 del CAD), quest'ultime avevano trovato scarsa diffusione presso il Notariato in quanto potevano trovare applicazione solo per le scritture private non conservate a raccolta dai notai (ad esempio per le procure speciali, che vengono rilasciate alle parti), ma non per la maggior parte delle scritture private che, essendo -'soggette a pubblicità immobiliare o commerciale', devono essere conservate a raccolta dai notai ai sensi dell'art. 72 della L.N. (come novellato dall'art. 12, primo comma, lett. e, della L. 28 novembre 2005 n. 246).

In altri termini, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo il notaio non poteva ricevere gli atti pubblici con modalità informatiche né concretamente autenticare le firme elettroniche per la

maggior parte delle scritture private. Ed è quindi evidente che, sotto il profilo del controllo dell'attività notarile, non c'erano atti notarili informatici soggetti alle ispezioni ordinarie e straordinarie attribuite ai Capi degli archivi notarili e ai Presidenti dei Consigli notarili (artt. 128 e 132 della Legge Notarile).

Va poi messo in rilievo che il D.Lgs. n. 110/2010 ha modificato le norme sul rilascio delle copie degli atti notarili contenute nella Legge notarile (si v. gli artt. 68-ter e 73 L.N.), regolando espressamente il rilascio delle copie su supporto informatico ma anche realizzando una semplificazione della normativa relativa alle copie notarili in generale, anche con riferimento alle copie su supporto cartaceo. In tal modo si è promosso un maggior utilizzo dell'informatica nella trasmissione telematica dei documenti notarili, non solo in ambito notarile ma anche nelle attività svolte dagli archivi notarili, che ricevono sempre più richieste di copie su supporto informatico di atti originali formati su supporto cartaceo.

Le disposizioni del 2010 relative alle copie hanno peraltro trovato immediata applicazione. Lo stesso è da dirsi per le norme sulle firme digitali che i notai sono tenuti ad utilizzare per l'esercizio delle loro funzioni (artt. 23-bis e 23 ter L.N.).

Per altre norme l'art. 68-bis ha previsto l'approvazione di decreti attuativi che, tuttavia, ad oggi, non sono stati emanati.

La mancata emanazione di tali disposizioni, in particolare di quelle che devono regolare la conservazione degli atti originali su supporto informatico, di fatto aveva reso la normativa del 2010 non attuabile con riferimento al ricevimento degli atti pubblici con modalità informatiche e all'autenticazione delle firme elettroniche delle scritture private autenticate da conservarsi a raccolta, permanendo i limiti della precedente normativa.

Con l'art. 6, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è pertanto consentito, in assenza delle regole tecniche previste dal d.lgs. n. 110/2010, di rogare l'atto pubblico notarile informatico (anzi, imponendolo, al comma 3, tale modalità per particolari contratti pubblici a pena di nullità) e di autenticare digitalmente anche le firme delle scritture private "soggette a pubblicità immobiliare o commerciale", da conservare a raccolta.

Dal 1° gennaio 2013 i notai hanno quindi iniziato a ricevere atti notarili informatici e a conservarli presso la Struttura realizzata e gestita dal Consiglio Nazionale del notariato (art. 62-bis L.N.)

L'Ufficio Centrale degli archivi notarili ha quindi aperto nel 2013 un tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale del Notariato, e in data 13 dicembre 2013 è stato sottoscritto un "Protocollo d'intesa" tra l'Ufficio Centrale ed il Consiglio Nazionale del Notariato, per l'attuazione dell'art. 6, comma 5, del d.l. n. 179/2012, per concordare le procedure per la fornitura delle credenziali di

accesso al personale degli archivi notarili, per l'esecuzione delle ispezioni anche sugli atti notarili informatici conservati nella Struttura (artt. 127-134 della Legge Notarile), e lo svolgimento, dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, delle attività istituzionali anche con riferimento agli atti notarili informatici conservati nella Struttura.

Nel corso dell'anno 2014 sono proseguite le attività di analisi del tavolo con il Consiglio nazionale del notariato in cui sono state esaminate le nuove procedure concernenti le ispezioni notarili ed anche le questioni tecniche riguardanti aspetti attinenti la conservazione dei documenti originali informatici nella Struttura del Consiglio, l'esecuzione delle annotazioni sugli atti stessi e molte altre problematiche poste dall'attuazione della nuove normative. Considerata l'importanza delle questione da esaminare, il tavolo tecnico è stato esteso a rappresentanti dell'Ufficio legislativo e della D.G.S.I.A.: nelle ultime riunioni del 2014, hanno partecipato alle attività del tavolo tecnico anche rappresentanti dell'AGID.

Le analisi e le soluzioni concordate mediante i lavori del tavolo tecnico, hanno consentito in data 2 novembre 2014 l'inizio tempestivo delle ispezioni da parte dei Conservatori degli archivi notarili e dei Presidenti dei Consigli notarili sugli atti informatici ricevuti nell'anno 2013, conservati nella Struttura del Consiglio Nazionale del notariato e al personale degli archivi notarili di poter anche accedere agli atti dei notai cessati. L'Ufficio Centrale ha diramato circolari per regolare le procedure e le attività, mantenendo un costante coordinamento con il Notariato.

In tale tavolo tecnico, tra l'altro, sono state concordate anche le modalità per effettuare le annotazioni di cui al r.d.l. 23 ottobre 1924, n. 1737 (che per l'art. 2 del d.lgs. n. 110/2010 dovevano essere determinate ai sensi dell'art. 68-bis L.N.).

Al momento, anche sulla base delle priorità concordate con il Notariato, non sono state approfondite le questioni attinenti alla "tenuta del repertorio informatico" (artt. 66-bis e 66-ter L.N.), anche perché il sopravvenire del citato art. 6, comma 5, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, rendeva ineludibile la sua concreta attuazione, garantendo - pur in mancanza di regole tecniche - la tutela degli interessi pubblici e privati collegati alla formazione e conservazione dei documenti notarili originali, che com'è noto sono dotati di particolare valore giuridico.

Nel frattempo, al fine della realizzazione da parte dell'Amministrazione degli archivi notarili di un Archivio nazionale degli atti notarili informatici, in cui conservare gli atti dei notai cessati e gli estratti repertoriali mensilmente presentati dai notai agli archivi notarili (art. 65 L.N.), fin dall'inizio del 2013, l'Ufficio centrale degli archivi notarili si è attivato, con l'ausilio di D.G.S.I.A, e con la Società Consip. S.p.a. (mediante l'adesione ad un "Disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi informatici") per la redazione di uno studio preliminare per la definizione del piano evolutivo e delle acquisizioni delle infrastrutture HW relative all'Archivio informatico.

L'Ufficio Centrale, a seguito di numerosi incontri avuti con i rappresentanti degli altri enti coinvolti ha predisposto l'analisi delle problematiche riguardanti il sistema di conservazione degli atti originali notarili - dei notai cessati - e di acquisizione degli estratti repertoriali notarili, partendo dall'analisi del sistema attuale ed individuando i possibili scenari derivanti dall'informatizzazione.

L'attività posta in essere ha portato alla redazione di uno Studio di Fattibilità, predisposto da Consip S.p.a., che in data 3 novembre 2014 ha ricevuto il parere favorevole del Direttore della D.G.S.I.A., che nel confermare la disponibilità ad assicurare la massima collaborazione, ha ritenuto *“lo studio tecnicamente adeguato alle esigenze manifestate dall'amministrazione e costituisce valido presupposto per definire una strategia di adozione degli interventi previsti con individuazione delle modalità di acquisto delle forniture, dei relativi costi (presunti) e dei tempi di realizzazione.”*

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'

Per come sopra evidenziato, è stata realizzata, pur in mancanza delle regole tecniche previste dall'art. 68-bis, primo comma, lett. f) della Legge Notarile, l'informatizzazione delle procedure relative all'ispezione agli atti notarili informatici che sono iniziate dal mese di novembre 2014, per gli atti notarili informatici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2013: le ispezioni vengono svolte mediante accesso al sistema di conservazione realizzato dal Consiglio nazionale del notariato, che nel corso del tempo è stato implementato anche in considerazione delle indicazioni che sono emerse nel tavolo tecnico tenuto con i rappresentanti del Ministero.

La Struttura del Consiglio nazionale non conserva al momento le “copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo”, conservazione prevista dal primo comma dell'art. 62-ter L.N. e che consentirà in futuro l'acquisizione di tali copie, con indubbi notevoli vantaggi per l'utenza e per gli Archivi notarili (dovrebbe consentire, tra l'altro, anche la delocalizzazione degli archivi dei documenti cartacei), nel Sistema di conservazione dell'Amministrazione degli archivi notarili.

E' in corso l'individuazione della strategia per l'adozione degli interventi per la realizzazione di un Sistema dell'Amministrazione degli archivi notarili per la conservazione degli atti informatici delle copie mensili dei repertori notarili, dei repertori notarili informatici e delle copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo dei notai cessati (quando tali tipi di documenti informatici saranno concretamente acquisiti dai sistemi di conservazione).

Nel frattempo sono state fissate le procedure per consentire al personale degli Archivi notarili di accedere presso la Struttura del Consiglio Nazionale del notariato agli atti originali

informatici dei notai cessati (accesso già disponibile), in attesa della realizzazione del Sistema di conservazione del Ministero.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Al fine della realizzazione dell'Archivio nazionale degli atti notarili informatici, in data 21 maggio 2013, l'Ufficio Centrale degli archivi notarili ha aderito al “*Disciplinare per lo svolgimento di criticità di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi informatici*” sottoscritto dalla D.G.S.I.A. con la società Consip. S.p.a. mediante sottoscrizione di un verbale in cui si delinea un piano di attività valorizzato complessivamente in euro 341.000,00:

- per attività di supporto per le acquisizioni relative al sistema di conservazione degli atti notarili informatici da parte dell'Ufficio centrale degli archivi notarili mediante redazione di uno studio preliminare per la definizione del piano evolutivo e delle acquisizioni;
- per attività connesse con l'acquisizione delle infrastrutture HW mediante espletamento di gara al prezzo più basso per acquisizione infrastruttura IT;
- per attività connesse con l'acquisizione dei servizi per l'evoluzione del Sistema Informativo Archivi Notarili mediante espletamento di gara (strategia, documentazione, commissione e aggiudicazione) per acquisizione dei servizi di evoluzione, assistenza e gestione del Sistema Informativo degli Archivi Notarili.

La spesa per le attività poste in essere, per come censite, ammonta ad euro 22.522,00

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Sono stati pienamente rispettati i tempi concernenti l'effettuazione delle ispezioni biennali agli atti notarili. In quanto già dall'anno 2014 è stato possibile ispezionare gli atti dei notai concernenti ricevuti dall'anno 2013, compresi nel biennio ispettivo 2012/2013, rispettando il termine di legge (art. 128 L.N.)

Allo stato gli effetti positivi circa la digitalizzazione degli atti notarili originali non appaiono quantificabili, considerato che sono stati formati poco più di 3.000 atti notarili informatici. Di cui una minima parte riguardano notai cessati o trasferiti ad altro distretto notarili, i cui atti devono essere conservati negli archivi notarili. Comunque, si tratta di documenti di grandi dimensioni che, se ricevuti su supporto cartaceo, possono superare da soli anche il metro lineare (si tratta di regola di contratti pubblici dell'ANAS e di pubbliche amministrazioni, ai quali sono allegati centinaia di allegati tecnici, uno di questi contratti ricevuto su supporto cartaceo, consegnato all'Archivio notarile Roma, era composto da 180 volumi).

Sicuramente, nel tempo, si produrranno gli effetti positivi collegati alla digitalizzazione dei documenti, con una riduzione della domanda di spazi di archiviazione di documenti originali che per la normativa vigente non sono scartabili né possono essere oggetto di conservazione sostitutiva,

e che dopo cento anni devono essere versati agli Archivi di Stato (quindi conservati dallo Stato a tempo indefinito).

In ogni caso, al momento, non risultano particolari “effetti negativi”.

Va peraltro segnalato che ha trovato larga diffusione nella prassi notarili l’applicazione dell’art. 59-bis L.N. che consente al notaio di rettificare errori od omissioni materiali mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato, così risolvendo numerose problematiche che in passato si registravano in concreto, in assenza di una delle parti originarie dell’atto da rettificare.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Non vi sono elementi per riferire sul livello di osservanza delle prescrizioni.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Le principali problematiche concernenti il decreto legislativo 110/2010 sono legate alla mancanza delle norme tecniche di attuazione di cui all’art. 68-bis citato, norme la cui elaborazione risulta di particolare complessità. Ciò fa sì che vi siano aspetti nella formazione e conservazione degli atti notarili informatici non compiutamente disciplinati (a mero titolo esemplificativo, non è disciplinato entro quale termine il notaio deve trasmettere gli atti informatici alla Struttura del Consiglio Nazionale, il caso in cui l’atto risulti firmato dal notaio con un certificato di firma digitale scaduto o l’atto o un suo allegato risulti ricevuto in un formato diverso da quelli previsti dal manuale di gestione della Struttura, ed altro ancora), lasciando irrisolti alcuni degli ambiti oggetto della normativa in questione, che hanno richiesto e in parte continuano a richiedere l’individuazione di soluzioni in via interpretativa.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

L’insieme delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 110/2010, inserite nella L. n. 89/1913 (Legge notarile), seppur in presenza di alcune criticità, consente ai notai di stipulare atti in formato originale elettronico e determina una sequenza di attività che, a partire dal momento della stipula fino a quello della conservazione dell’atto notarile, può essere svolta completamente senza l’impiego della carta.

ALLEGATI

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;

Roma,

Firma del responsabile



Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

Prot. n 3/6/6-6

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Rif: DAGL. 4.3.2.4/2016/405 del 14/12/2016

OGGETTO: Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 recante: “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea”. Relazione VIR- scheda di valutazione.

Con riferimento alla nota di codesta Presidenza si trasmette, in formato word, la versione aggiornata della relazione VIR relativa al provvedimento in oggetto le cui integrazioni, che tengono conto delle osservazioni formulate dal DAGL, sono state evidenziate in grassetto al fine di permettere una più agevole verifica.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Giuseppe Santalucia

RELAZIONE DI VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(VIR)

OGGETTO: Decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 recante: “Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea”

- **Amministrazioni responsabili dell'adozione:** Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della giustizia. Concerto dei Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno.
- **Data di entrata in vigore:** 16 ottobre 2010

Indicazione del referente dell'amministrazione: dr.ssa Adele Pompei, telefono 06-68852337

Indirizzo email: adele.pompei@giustizia.it

ASPETTI INTRODUTTIVI

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.C.M. 19.11.2009, n° 212, concernente “*Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”, si provvede alla valutazione del conseguimento delle finalità nonché alla stima dei costi dell'atto normativo in esame sull'attività dei cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, verificandosi *a posteriori* i dati e le previsioni contenute nelle relazioni a corredo del provvedimento medesimo, allo scopo di vagliarne l'effettivo impatto sull'ordinamento e sui relativi destinatari.

Con il D.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, lo Stato italiano ha recepito la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa al “*Reciproco riconoscimento delle sentenze penali, che irrogano pene detentive o misure privative della libertà ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea*”.

Il decreto legislativo è stato adottato in conformità alla delega legislativa conferita al Governo, secondo l'ampio e dettagliato catalogo di principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 52 della L. 7 luglio 2009, n. 88, recante: “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2008)*”.

La normativa europea recepita dal legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento un importante strumento di cooperazione giudiziaria che si pone in linea con il programma di Governo.

Si evidenzia, in particolare, che nell'Atto di indirizzo per l'anno 2016, il Ministro della giustizia ha individuato, tra gli obiettivi prioritari delle politiche internazionali del dicastero, quello di dare ulteriore impulso al trasferimento dei detenuti stranieri verso i Paesi di origine, cogliendo la coerenza di questo profilo della cooperazione penale con le finalità rieducative della pena e i suoi riflessi positivi ai fini dell'ulteriore riduzione del sovraffollamento carcerario.

Il decreto legislativo n. 161 del 2010, a decorrere dal 5 dicembre 2011, ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea che hanno recepito la suddetta decisione quadro¹, le corrispondenti disposizioni contenute nelle seguenti Convenzioni:

- a) la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate e il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1987 (ratificati in Italia con la legge 25 luglio 1988, n. 334, e la legge 27 dicembre 1988, n. 565);
- b) la Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, del 28 maggio 1970;
- c) il titolo III, capitolo 5, della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni;
- d) la Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee sull'esecuzione delle condanne penali straniere del 13 novembre 1991.

La disciplina normativa in oggetto ha, inoltre, consentito di integrare il sistema di consegna del mandato d'arresto europeo (decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69) con specifico riferimento alle ipotesi della consegna *in executivis* e della consegna per finalità processuali dei cittadini e dei residenti in Italia (*ex* articoli 18, lettera r), e 19, comma primo, lettera c), della legge 2005 n. 69)², in tal modo colmando una lacuna normativa foriera di rilevanti problematiche interpretative.

In siffatti casi, infatti, né la legge sul mandato d'arresto europeo, né la correlativa decisione

¹ Alla data del 23 luglio 2015 erano 19 i Paesi che avevano recepito la suddetta decisione quadro (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Finlandia, Croazia, Ungheria, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Spagna). Cfr. relazione del D.A.P. "Stranieri, fenomeni di radicalizzazione e libertà religiosa - Tema per Stati Generali dell'Esecuzione Penale - Tavolo 7", Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali.

² Si tratta, come è noto, dell'ipotesi in cui la procedura del mandato d'arresto europeo riguarda un cittadino italiano che dovrebbe essere consegnato a un altro Stato membro per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza e della corrispondente ipotesi del mandato d'arresto emesso a soli fini processuali, ossia per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un nostro cittadino o di un residente nel territorio dello Stato italiano. Nel primo caso, è consentito alla Corte d'appello di rifiutare la consegna purché disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia; nel secondo, di subordinare la consegna alla condizione che la persona, una volta processata e, eventualmente, condannata, sia rinvia in Italia per l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

quadro regolavano esplicitamente la procedura di riconoscimento e adattamento della sentenza straniera nel nostro ordinamento.

Rispetto alla materia oggetto dell'intervento normativo indicato si evidenzia che il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31 (*Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo*) ha modificato gli articoli 2, comma 1, lettera n) e 13, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 161/2010 e il relativo allegato.

Trattasi di modifiche, di natura procedimentale, volte a introdurre condizioni più stringenti per la verifica del rispetto dei diritti processuali dell'imputato in un procedimento penale celebrato nello Stato richiedente, in assenza dell'imputato stesso, con particolare riferimento all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nell'ambito dell'Unione europea delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Conseguentemente, l'allegato II del decreto legislativo n. 31/2016 ha sostituito il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.

SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'

Come evidenziato nella relazione AIR, la finalità del nuovo strumento risulta essere quella di incrementare, all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le possibilità di reinserimento sociale della persona, favorendo il suo trasferimento verso lo Stato membro di cui ha la cittadinanza o in cui risiede abitualmente. L'avvicinamento al Paese d'origine permette invero di superare tutte quelle difficoltà che, su un piano umano, sociale e culturale, oltreché per l'assenza di contatti con i familiari, possono derivare dall'esecuzione della pena in un paese straniero.

Contemporaneamente, il decreto in oggetto, si rileva un utile strumento per la riduzione del sovraffollamento carcerario nel nostro Paese con effetti favorevoli per il trattamento penitenziario delle persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione perché consente una migliore redistribuzione della popolazione detenuta. Favorisce, altresì, il rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia.

La disciplina previgente era carente sotto diversi profili. In particolare, la procedura attiva e passiva per il trasferimento dei detenuti stranieri era lenta e farraginosa, prevedendo controlli di merito molto penetranti sul contenuto delle sentenze di condanna anche tra Stati che cooperavano stabilmente. Il consenso della persona condannata condizionava, in molti casi, il trasferimento

dell'esecuzione all'estero. Non era prevista la possibilità di una corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie dei due Stati coinvolti nel processo di trasferimento.

La Decisione Quadro applica il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione negli Stati membri e si fonda, pertanto, sul presupposto che le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro ed essere equiparate, per taluni effetti, a quelle in esso adottate.

Il decreto legislativo, implementando la suddetta decisione quadro, ha, dunque, previsto un meccanismo di trasferimento semplificato, basato sulla presunzione che il luogo d'origine del condannato sia — fatta salva la prova di un eventuale radicamento altrove — quello ove intrattiene legami sociali, familiari, culturali e linguistici e la cui attivazione non presuppone il consenso della persona condannata.

In presenza delle condizioni previste dall'articolo 5 del d. l.gs. n. 161³, la decisione sul trasferimento è rimessa al pubblico ministero competente ai sensi degli articoli 665 e 658 c.p.p., essendo stata esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro XI del codice di procedura penale.

Dai dati forniti dalle Amministrazioni competenti emerge come, nei primi anni successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n.161, il ricorso a tale importante meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri sia stato molto limitato.

Allo scopo di massimizzare le potenzialità del nuovo strumento di cooperazione, nell'ultimo biennio, sono state intraprese alcune iniziative dirette alla sensibilizzazione degli Uffici di Procura competenti a emettere l'apposito certificato, ovvero il documento standardizzato che veicola la richiesta di riconoscimento della sentenza penale di condanna in vista della sua esecuzione all'estero.

A tali fini, l'Amministrazione Penitenziaria ha, dapprima, avviato un'attività di *screening* preliminare dei detenuti candidabili al trasferimento verso il paese di origine, accompagnata dalla predisposizione della modulistica occorrente per la raccolta dell'eventuale consenso (e, comunque,

³ In base all'articolo 5 del citato d. l.gs. n. 161, ai fini dell'emissione dell'ordine di trasferimento sono necessarie, congiuntamente, le seguenti condizioni: la durata della pena (o della misura di sicurezza) non deve essere inferiore a sei mesi, anche se costituisce il residuo di una pena maggiore; non deve ricorrere una causa di sospensione dell'esecuzione; il trasferimento deve favorire il reinserimento sociale del condannato; il reato per il quale la persona è stata condannata deve essere punito, dalla legge penale italiana, con una pena detentiva non inferiore a tre anni; la persona condannata deve trovarsi sul territorio italiano o sul territorio dello Stato membro di esecuzione e non risultare sottoposta ad altro procedimento penale di cognizione o in fase esecutiva.

del “parere”) del condannato e delle ulteriori informazioni pertinenti.

Contestualmente, si è provveduto a interessare l’Autorità Giudiziaria italiana, onde sensibilizzarla in merito alle potenzialità contenute nella Decisione Quadro, fornendo agli Uffici di Procura tutte le indicazioni necessarie circa la documentazione da inviare al Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all’Autorità del Paese di esecuzione, qualora il Pubblico Ministero ritenga di dover avviare la procedura di trasferimento.

Successivamente, con circolare emanata il 18 aprile 2014, sono state comunicate a tutte le procure generali presso le Corti d’Appello le istruzioni impartite agli istituti penitenziari al fine di raccogliere i dati conoscitivi essenziali per l’avvio delle procedure di trasferimento, destinati a essere veicolati agli Uffici di Procura competenti per l’esecuzione delle sentenze di condanna.

Nell’ambito di iniziative progettuali da intraprendere a livello di Commissione Europea, a seguito della *CALL FOR PROPOSALS JUST/2013/JPENAG*, si segnala che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha aderito, in qualità di *Partner* Associato, al Progetto, finanziato dall’Unione Europea, denominato “*STEPS 2 – Support for Transfer of European Prison Sentences towards Resettlement*”, che ha lo scopo di sostenere un’efficace applicazione della Decisione Quadro 2008/909/GAI e di coinvolgere la magistratura italiana al fine di sensibilizzarla in merito alla potenzialità di questo strumento.

Tutte queste iniziative hanno prodotto un sensibile incremento delle richieste di trasferimento avanzate da parte italiana ai Paesi che hanno recepito la Decisione Quadro 2008/909/GAI, anche se a ciò, invero, non ha fatto seguito un proporzionale aumento delle consegne dei condannati (cfr. sez. 5 – criticità).

I dati sull’andamento di dette procedure⁴ confermano un consistente aumento delle procedure di esecuzione della pena all’estero richieste dallo Stato italiano, ma una sostanziale rigidità quanto al numero dei trasferimenti dei detenuti verso i Paesi di origine.

Un ruolo rilevante, a tal proposito, è attribuito dal d. lgs. n 161/2010 al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia –Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’interno, che prende in carico il detenuto dall’aeroporto di scalo internazionale fino al Paese di destinazione.

⁴ Dati tratti dalla Circolare del 19 settembre 2016 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale, in tema di Trasferimento dei detenuti ai sensi della DQ 909/2008/GAI – Rapporti con la Repubblica di Romania. Alla data del 31 agosto 2016 il numero delle procedure in corso è di 860, di cui 265 sopravvenute nel 2016, mentre le procedure sopravvenute nel corso del 2015 risultano circa 210.

In base ad un primo monitoraggio effettuato nel mese di dicembre 2014, a fronte di 257 procedure attivate (a partire dall'entrata in vigore del provvedimento), il numero di consegne di detenuti, ai sensi della Decisione Quadro 2008/909/GAI, è di 54 unità (di cui 35 trasferite in Romania), mentre, sul versante passivo, alla stessa data, si registrano 14 trasferimenti in Italia di cittadini italiani (il numero di richieste di esecuzione in Italia delle sentenze pervenute dall'estero è di 53 unità)⁵.

Nel 2015 i detenuti trasferiti sono 79, di cui 70 trasferiti in Romania⁶.

Alla data del 14 novembre 2016, i trasferimenti di detenuti nei Paesi d'origine – effettuati a partire dal 1 gennaio 2016, da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ai sensi della Decisione Quadro 2008/909/GAI – sono stati in totale 104.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Il provvedimento in oggetto non genera costi su cittadini ed imprese. Secondo quanto previsto nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo in esame, agli oneri connessi al trasferimento delle persone condannate nello Stato di esecuzione⁷ si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si valuta che, a regime, la completa realizzazione delle procedure di trasferimento consentirà di ottenere dei risparmi di spesa per il sistema penitenziario italiano.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

L'intervento normativo in oggetto, favorendo il trasferimento del detenuto nel Paese di origine, aumenta le possibilità di reinserimento sociale del condannato e, contemporaneamente, contribuisce alla riduzione del sovraffollamento carcerario. A questo effetto segue altresì un miglioramento delle condizioni di detenzione nelle carceri nonché una migliore redistribuzione della popolazione carceraria all'interno dei nostri istituti penitenziari.

Il provvedimento realizza, in prospettiva, economie di spesa conseguenti ai risparmi derivanti dalla

⁵ Fonte: nota Prot. n. 186355 del 09/12/2014 DAG, Direzione Generale della Giustizia Penale, Uff. II - Area trasferimenti.

⁶ Tali dati sono riportati nel sistema informativo Siap/Afis e risultano disponibili solo a partire dal mese di agosto 2014, data in cui è stato inserito nel sistema informativo Siap/Afis il motivo di scarcerazione relativo a: "esecuzione pena Decisione Quadro n. 2008/909/GAI; esecuzione pena Accordo Bilaterale". I detenuti che risultano trasferiti nei Paesi d'origine alla data del 15 novembre 2016 sono 77 (di cui 61 in Romania).

⁷ Si tratta dei costi di traduzione del detenuto dall'istituto penitenziario all'aeroporto di scalo internazionale, costi di biglietto aereo, costi di traduzione dei certificati e delle sentenze nella lingua del Paese in cui deve essere trasferito.

“scarcerazione” dei detenuti a seguito del loro trasferimento nei relativi paesi di origine.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Le Amministrazioni preposte all’attuazione del suddetto provvedimento operano nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto normativo in esame.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

I dati sopra riportati confermano un *trend* di crescita del numero delle procedure di esecuzione della pena all’estero richieste dallo Stato italiano al quale, tuttavia, non corrisponde un numero pari di trasferimenti di detenuti verso i paesi di origine.

Secondo uno studio condotto dalla Direzione Generale della Giustizia Penale⁸ (Dipartimento Affari di Giustizia) volto a monitorare le procedure di trasferimento verso la Repubblica di Romania (Paese verso cui si registra il maggior numero di consegne), corresponsabili del ridotto successo applicativo di siffatte procedure sarebbero alcune inesattezze e manchevolezze nella compilazione dei certificati e, prima ancora, alcune carenze nella raccolta e nella verifica degli elementi conoscitivi che in essi devono essere riportati.

Tra i principali fattori di blocco delle procedure si segnalano, inoltre, problemi collegati all’imperfetta conoscenza reciproca delle discipline nazionali in tema di diritto penitenziario e di esecuzione penale.

Altra criticità è rappresentata dalla tardiva instaurazione della procedura e dall’incertezza sulla sua durata che scoraggiano l’interessato dal prestare il consenso, dissuadendolo dall’accesso all’istituto. Per superare le suddette problematiche applicative le Amministrazioni competenti hanno avviato diverse iniziative (v. Sez. I - Raggiungimento delle finalità) ed emanato circolari⁹ indirizzate alle autorità giudiziarie e ai Dipartimenti direttamente coinvolti, nella prospettiva di migliorare e rendere maggiormente efficiente la gestione delle procedure di trasferimento.

⁸ Cfr. Circolare 19 settembre 2016, DAG sopra citata.

⁹ Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale – Ufficio II, Circolare 2 maggio 2012 – Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali straniere. D.lgs. n. 161/2010. Prime questioni applicative. - Circolare 19 settembre 2016. Trasferimento dei detenuti ai sensi della DQ 909/2008/GAI – Rapporti con la Repubblica di Romania.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

Il D.Lgs. n. 161 del 2010, dando attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI, ha introdotto, “in via anticipata”, nel nostro ordinamento, uno strumento di cooperazione giudiziaria avanzato, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore concretizzazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea. Tale provvedimento ha sostituito la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate con il relativo Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997.

Entrata in vigore tra gli Stati membri dell'U.E. il 5 dicembre 2011, la DQ 2008/909/GAI è tuttavia applicabile nei rapporti giurisdizionali tra gli Stati membri che l'hanno parimenti recepita nei rispettivi ordinamenti.

Le statistiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornate al 21 dicembre 2016, indicano in misura pari a 1817 il numero complessivo di cittadini stranieri comunitari presenti negli istituti penitenziari italiani, trasferibili ai fini della DQ 2008/909/GAI. Al primo posto di questa graduatoria si collocano i cittadini rumeni, pari a 1391.

L'ordinamento rumeno ha recepito la decisione quadro a decorrere dal 26 dicembre 2013 (L. n. 300 del 2013) e pertanto, solo a partire dal 2014, tale strumento normativo ha funzionato nelle relazioni intergiurisdizionali fra le competenti autorità del nostro Paese e quelle della Romania.

I monitoraggi effettuati nel corso degli anni evidenziano infatti un *trend* di crescita del numero delle procedure di esecuzione della pena all'estero richieste dallo Stato italiano, considerato che nel corso del 2016 i detenuti ristretti nelle nostre carceri, in esecuzione di pena definitiva, trasferiti nei Paesi d'origine sono stati 104, a fronte di sole 54 consegne realizzate dal 5 dicembre 2011 (data di entrata in vigore) fino al mese di dicembre 2014.

Senonché, dai dati sopra riferiti, emerge ancora una sostanziale rigidità del numero totale di consegne dei detenuti verso i Paesi di origine (237) rispetto alle procedure di trasferimento attivate che risultano pari a circa 860 (secondo le rilevazioni fatte al 31 agosto 2016), delle quali 265 sopravvenute nel corso del 2016.

Le più frequenti ragioni di blocco o di rifiuto delle richieste di riconoscimento ai fini di trasferimento sono state individuate nella tardiva instaurazione della procedura, nelle manchevolezze e carenze in sede di compilazione dei moduli/certificati, nella mancata raccolta e verifica degli elementi conoscitivi che in essi devono essere riportati. Ciò determina l'attivazione della procedura di richieste di “informazioni supplementari” formulate dal

Paese richiesto dell'esecuzione, che costituiscono uno dei principali fattori di rallentamento e farraginosità delle procedure di trasferimento. L'art. 5 del d.lgs. n. 161 del 2010 non stabilisce un termine perentorio di trasmissione (tanto che essa può essere comunque disposta, in base alla stessa norma, anche dopo l'esecuzione dell'ordine, purché residui una pena o una misura di sicurezza di almeno sei mesi), ma la necessità della tempestiva instaurazione e dello spedito svolgimento della procedura assume rilevanza cruciale per incrementare le prospettive di un esito fruttuoso.

Per far fronte a tali criticità ma anche ai problemi collegati all'imperfetta conoscenza reciproca delle discipline nazionali in tema di diritto penitenziario e di esecuzione penale, i Dipartimenti direttamente coinvolti (Dipartimento per gli Affari di Giustizia -Direzione generale della Giustizia Penale –e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) hanno intrapreso diverse iniziative dirette alla sensibilizzazione degli Uffici di Procura cui compete l'emissione del "certificato" (o modulo) che veicola la richiesta di riconoscimento della sentenza penale di condanna, in vista della sua esecuzione all'estero.

A tal proposito, presso il Ministero della Giustizia, sono stati organizzati diversi incontri con i Procuratori Generali cui hanno fatto seguito apposite circolari (v. nota n. 9) recanti indicazioni di natura informativa ed organizzativa, nonché un protocollo d'intesa (29.04.2015) tra la nostra Direzione Generale e il Direttore del competente Dipartimento del Ministero della giustizia della Repubblica di Romania, che come sopra detto, è uno dei paesi "maggiormente rilevanti" ai fini della suddetta decisione quadro.

È stato inoltre costituito presso la Direzione generale della Giustizia Penale del Ministero della giustizia un *help-desk*, coordinato da un magistrato addetto, al fine di fornire assistenza alle Autorità giudiziarie competenti, nonché reso disponibile sul sito internet un elenco aggiornato dei punti di contatto della Rete incardinati presso ciascun distretto di Corte d'Appello e il modulo di certificato aggiornato a seguito della pubblicazione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 31.

Nonostante le criticità evidenziate, alle quali si sta ovviando come sopra meglio precisato, il provvedimento oggetto della presente relazione incide positivamente su cittadini, imprese e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche, poiché prevedendo una disciplina più snella ed efficace del trasferimento all'estero delle persone condannate, ai fini della esecuzione della pena inflitta, rappresenta un'ulteriore realizzazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia di esecuzione nell'ambito dell'Unione Europea, con ciò migliorando i rapporti giurisdizionali con le Autorità d'oltre confine.

L'obiettivo si coniuga anche con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), dal momento che il condannato ha maggiori possibilità di reinserimento se può espiare la pena nel Paese in cui ha saldi legami sociali e familiari e sortisce riflessi positivi ai fini della riduzione del sovraffollamento.

Non risultano, pertanto, allo studio presso questa Amministrazione interventi correttivi dell'atto normativo oggetto della presente relazione posto che le problematiche rilevate attengono a profili di carattere sostanzialmente tecnico-organizzativo, in relazione ai quali i Dipartimenti competenti stanno provvedendo in via amministrativa al fine di favorire un incremento delle consegne dei condannati verso i Paesi che hanno recepito la Decisione Quadro 2008/909/GAI.

ALLEGATI

- 1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto

Firma del responsabile

Adele Pompei

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

Amministrazione competente: Ministero della difesa.

Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 - Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Referente: Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

A. Aspetti introduttivi.

Il decreto legislativo non è stato sottoposto ad AIR, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione del documento [Sezione 1, lettere B), C) e D); Sezione 3; Sezioni 5, lettere A), B) ed E)]¹ coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato, come specificato nella relazione illustrativa al provvedimento e comunicato al DAGL in data 19 luglio 2013.

Non risultano intervenute pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo.

L'intervento normativo è andato ad incidere sulle disposizioni contenute nel Codice dell'ordinamento militare (d.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e discende dalla delega per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, che ha inteso attuare una revisione in senso riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale

In particolare, al decreto legislativo *de quo* è rimessa la determinazione della contrazione di comandi, enti e strutture organizzative, tale da conseguire in ossequio all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge delega, una contrazione strutturale non inferiore al trenta per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore dello stesso e senza aggravio per la finanza pubblica. Tale riforma si fonda sulla riduzione dei livelli gerarchici e sul maggiore accentramento delle loro funzioni, sulla standardizzazione organizzativa tra le FF. A.A., sulla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa anche attraverso la co-ubicazione di più enti.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

La riforma prevede l'adozione di tipologie di provvedimenti rientranti in due macro-categorie: provvedimenti di riorganizzazione (di soppressione e riconfigurazione di enti, comandi e strutture delle Forze armate), da adottarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato d.lgs. n. 66/2010, secondo la tempistica per ciascuno di essi indicata; gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente incidenti sulla struttura ordinativa recata dal codice e dal testo unico regolamentare, nonché gli altri provvedimenti di soppressione o riconfigurazione consequenziali demandati ai Capi di stato maggiore di Forza armata, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa.

Sotto il profilo meramente quantitativo nell'anno 2014 sono stati adottati 153 provvedimenti di soppressione/riconfigurazione, mentre nel 2015 ne sono stati adottati 110.

¹ Il riferimento è allo schema risultante dall'allegato A al d.p.c.m. n. 170/2008 e non a quello discendente dal più recente allegato A alla direttiva p.c.m. 16 gennaio 2013.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché anzi, nel periodo prefissato di sei anni, comporterà una graduale contrazione degli oneri gravanti sull'amministrazione in virtù della riorganizzazione delle articolazioni del Ministero della difesa e dell'utilizzo razionale delle strutture che ad esso fanno capo.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

L'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Nei confronti dell'amministrazione, invece, occorrerà attendere il decorso del sessennio per verificarne gli effetti definitivi.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La tempistica relativa all'osservanza delle prescrizioni è stata e continua ad essere rispettata dalle articolazioni del Ministero della difesa, poiché è stata adottata la pressoché totalità dei provvedimenti, aventi immediata efficacia, discendenti dal decreto legislativo.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

Non sono state individuate vere e proprie criticità, tuttavia si è reso necessario fare ricorso alla facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

Le modifiche, introdotte dal Capo I del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, risultano marginali rispetto all'ampiezza del programma di rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate recato dagli articoli dal 2188-*bis* al 2188-*quinquies* del Codice dell'ordinamento militare, tenuto presente, in particolare, che le modifiche riguardano quasi esclusivamente l'Esercito, soprattutto in termini di razionalizzazioni e accorpamento di funzioni.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento saranno raggiunte completamente soltanto al termine del sessennio, tuttavia la realizzazione della riforma procede in misura proporzionale ai tempi prefissati;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- sono state introdotte misure integrative e correttive di minimo impatto, costituite dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

ALLEGATI

I. Comunicazione di esclusione AIR.

II. Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle forze armate nel 2014.

III. Relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle forze armate nel 2015.

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

Amministrazione competente: Ministero della difesa.

Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 - Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Referente: Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

A. Aspetti introduttivi.

Il decreto legislativo in oggetto non è stato sottoposto ad AIR, poiché ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, la rappresentazione di alcuni elementi richiesti ai fini della redazione del documento [Sezione 1, lettere B), C) e D); Sezione 3; Sezioni 5, lettere A), B) ed E)]¹ coinvolge profili di sicurezza interna ed esterna dello Stato, come specificato nella relazione illustrativa al provvedimento e confermato al DAGL in data 3 gennaio 2014.

Non risultano intervenute pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo.

L'intervento normativo è andato ad incidere sulle disposizioni contenute nel Codice dell'ordinamento militare (d.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Esso si è reso necessario, come riportato anche nella analisi tecnico normativa relativa al decreto, per dare attuazione alla delega per la revisione dello strumento militare nazionale, conferita al Governo dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, che ha inteso attuare una revisione in senso riduttivo delle dimensioni strutturali e organiche dello strumento militare nazionale, volta al riequilibrio generale del bilancio della "funzione difesa", ripartendolo tendenzialmente in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per il settore dell'esercizio e 25 per cento per il settore dell'investimento. Tale obiettivo sconta una situazione iniziale in cui oltre il 70 per cento delle risorse disponibili risulta assorbito dalle spese per il personale, mentre le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento sono pari a circa il 12 e il 18 per cento del bilancio della Difesa, con un rilevante scostamento rispetto alla proporzione ritenuta ottimale.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Trattandosi di un ambizioso processo di riduzione dello strumento militare, esso non può dirsi concluso. Il decreto legislativo è volto a dare attuazione alle disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri, a 150.000 unità e per la riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 3, commi 1 e 2, nonché in materia di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate, di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e di sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa, secondo i principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), e dall'articolo 4, comma 1, lettera e). E in relazione alle menzionate riduzioni la richiamata legge delega 31 dicembre 2012, n. 244 ha fissato al 31 dicembre 2024 o al termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 5, comma 2, il completamento del processo *de quo*.

¹ Il riferimento è allo schema risultante dall'allegato A al d.p.c.m. n. 170/2008 e non a quello discendente dal più recente allegato A alla direttiva p.c.m. 16 gennaio 2013.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché anzi, nel medio periodo, comporterà una graduale contrazione degli oneri gravanti sull'amministrazione e derivanti dalle spese obbligatorie per il personale civile e militare in servizio.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

L'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Per quanto riguarda l'efficacia nei confronti dell'amministrazione, come si è detto, essa è articolata sullo sviluppo di processi gradualmente, proprio al fine di evitare effetti traumatici sul funzionamento dello strumento militare.

In linea di massima può dirsi che la contrazione numerica del personale civile e militare sta trovando e continuerà a trovare compensazione in politiche volte all'elevazione professionale dello stesso, alla formazione continua e alla rotazione negli incarichi, nell'ottica della maggiore fungibilità possibile del personale all'interno del dicastero, in linea con quanto previsto anche dal Libro Bianco della Difesa adottato nel 2015.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Data la natura del provvedimento in oggetto, che si colloca in un processo ancora in *itinere*, non può parlarsi di osservanza delle prescrizioni in senso stretto, tanto più che il 2016 configura, per la riduzione dell'organico del personale civile e militare, l'anno di partenza della riorganizzazione che condurrà al risultato definitivo previsto per il 2024.

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

Non sono state individuate vere e proprie criticità, tuttavia, si è reso necessario fare ricorso alla facoltà concessa dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che ha previsto la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive alle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

Le modifiche, introdotte dal Capo II del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, sono mirate a perfezionare l'impianto normativo già costituito, senza intaccarlo né introdurre novità rilevanti, con il solo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza per il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge n. 244 del 2012 e in stretta aderenza con i relativi criteri di delega.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento potranno dirsi raggiunte soltanto al termine del periodo posto dal provvedimento stesso come limite per il conseguimento dei risultati;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- sono state introdotte misure integrative e correttive di minimo impatto, costituite dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91.

ALLEGATI

I. Comunicazione esclusione AIR.

II. Relazione illustrativa decreto legislativo correttivo dei d.lgs 7 ed 8 del 2014 - stralcio.

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

Amministrazione competente: Ministero della difesa.

Legge 14 marzo 2014, n. 28 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2 - Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Referente: Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

A. Aspetti introduttivi.

In relazione al decreto legge in oggetto non è stata elaborata alcuna AIR, stante la richiesta di esenzione (del 16 dicembre 2013), ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.

La normativa allora vigente, infatti, non prevedeva una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali era, pertanto, contenuta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziavano le missioni stesse.

Stante l'efficacia temporanea del provvedimento, dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, non risultano intervenute, nel periodo di vigenza, pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo. Per quanto attiene, invece, ad ulteriori modifiche normative, si segnalano, nel biennio 2014 - 2016 le successive leggi di conversione dei decreti legge c.d. "Missione" (legge 1° ottobre 2014, n. 141 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109; legge 17 aprile 2015, n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7¹; legge 11 dicembre 2015, n. 198 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174; legge 14 luglio 2016, n. 131 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67), volte a prorogare l'autorizzazione all'impiego di personale nelle missioni internazionali e ad autorizzare le relative spese.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Le finalità prefissate con l'adozione del provvedimento normativo in oggetto possono dirsi raggiunte, dal momento che lo scopo principale delle disposizioni era quello di assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014. Il che ha puntualmente avuto luogo.

¹ Relativo anche alle misure di contrasto al terrorismo internazionale.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché gli unici costi ivi previsti sono quelli di carattere finanziario relativi alle autorizzazioni di spesa per ciascuna delle singole missioni internazionali.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Come a suo tempo indicato in relazione illustrativa, l'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché le attività oggetto di disciplina erano già svolte dalle amministrazioni interessate, e pertanto le modalità attuative correlate all'intervento non hanno comportato la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Data la natura del provvedimento in oggetto, sebbene non possa parlarsi di osservanza delle prescrizioni in senso stretto, può affermarsi che grazie a tale strumento l'Italia sia stata in grado di “offrire il proprio significativo contributo sia per impegni consolidati - derivanti dagli accordi già assunti in ambito internazionale - sia per ulteriori esigenze scaturite da situazioni di crisi e/o per la stabilizzazione di crisi in atto”, come si evince dalla Relazione analitica sulle missioni militari per l'anno 2014, facendo sì che il bilancio complessivo relativo al 2014 dell'impegno nazionale nelle operazioni all'estero, condotte soprattutto nell'ambito di alleanze e coalizioni - *in primis* Nato e Unione Europea - possa considerarsi decisamente positivo.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

Non risultano individuate criticità, se non quella della necessaria reiterazione, anno per anno e più volte all'anno, del procedimento volto alla emanazione del decreto legge di autorizzazione alla spesa occorrente per il finanziamento delle missioni internazionali. Tale stato di cose risulta attualmente superato ad opera della legge 21 luglio 2016, n. 145 che reca “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento sono state pienamente raggiunte;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- non si ravvisa la necessità/opportunità di misure integrative e/o correttive né in relazione all'atto, né in relazione all'attuazione dello stesso, dato che l'intervento normativo del quale si valuta l'impatto aveva un'efficacia circoscritta nel tempo, per cui non sarà neppure necessario procedere ad una nuova VIR per il prossimo biennio.

ALLEGATI

I. Richiesta di esenzione AIR.

II. Relazione analitica al Parlamento sulle missioni militari 2014 - stralcio.

VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

Amministrazione competente: Ministero della difesa.

Legge 1° ottobre 2014, n. 141 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 - Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

Referente: Dirigente dott.ssa Marina IADEROSA – Vice Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

(Compilatore: dott.ssa Giorgia FELLI – Capo I Reparto - Ufficio legislativo del Ministero della difesa)

A. Aspetti introduttivi.

In relazione al decreto legge in oggetto non è stata elaborata alcuna AIR, stante la richiesta di esenzione (del 23 luglio 2014), ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 30 giugno 2014, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.

La normativa allora vigente non prevedeva una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali era, pertanto, contenuta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziavano le missioni stesse.

Stante l'efficacia temporanea del provvedimento, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, non risultano intervenute, nel periodo di vigenza pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari o pareri espressi in materia da eventuali organi di controllo. Per quanto attiene, invece, ad ulteriori modifiche normative, si segnalano, nel biennio 2014 - 2016 le successive leggi di conversione dei decreti legge c.d. "Missione" (legge 17 aprile 2015, n. 43 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7¹; legge 11 dicembre 2015, n. 198 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174; legge 14 luglio 2016, n. 131 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67), volte a prorogare l'autorizzazione all'impiego di personale nelle missioni internazionali e ad autorizzare le relative spese.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Le finalità prefissate con l'adozione del provvedimento normativo in oggetto possono dirsi raggiunte, dal momento che lo scopo principale delle disposizioni era quello di assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. Il che ha puntualmente avuto luogo.

¹ Relativo anche alle misure di contrasto al terrorismo internazionale.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'intervento normativo non ha determinato costi che possano essere imputati direttamente alle attività dei cittadini e delle imprese né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché gli unici costi ivi previsti sono quelli di carattere finanziario relativi alle autorizzazioni di spesa per ciascuna delle singole missioni internazionali.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Come a suo tempo indicato in relazione illustrativa, l'intervento normativo non ha determinato effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, né a carico delle pubbliche amministrazioni, poiché le attività oggetto di disciplina erano già svolte dalle amministrazioni interessate, e pertanto le modalità attuative correlate all'intervento non hanno comportato la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Data la natura del provvedimento in oggetto, sebbene non possa parlarsi di osservanza delle prescrizioni in senso stretto, può affermarsi che grazie a tale strumento l'Italia sia stata in grado di “offrire il proprio significativo contributo sia per impegni consolidati - derivanti dagli accordi già assunti in ambito internazionale - sia per ulteriori esigenze scaturite da situazioni di crisi e/o per la stabilizzazione di crisi in atto”, come si evince dalla Relazione analitica sulle missioni militari per l'anno 2014, facendo sì che il bilancio complessivo relativo al 2014 dell'impegno nazionale nelle operazioni all'estero, condotte soprattutto nell'ambito di alleanze e coalizioni - *in primis* Nato e Unione Europea - possa considerarsi decisamente positivo.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

Non risultano individuate criticità, se non quella della necessaria reiterazione, anno per anno e più volte all'anno, del procedimento volto alla emanazione del decreto legge di autorizzazione alla spesa occorrente per il finanziamento delle missioni internazionali. Tale stato di cose risulta attualmente superato ad opera della legge 21 luglio 2016, n. 145 che reca “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

In conclusione, si osserva che:

- le finalità poste a base dell'intervento sono state pienamente raggiunte;
- non risultano insorti costi o effetti non previsti;
- non risultano sussistere criticità;
- non si ravvisa la necessità/opportunità di misure integrative e/o correttive né in relazione all'atto, né in relazione all'attuazione dello stesso, dato che l'intervento normativo del quale si valuta l'impatto aveva un'efficacia circoscritta nel tempo, per cui non sarà neppure necessario procedere ad una nuova VIR per il prossimo biennio.

ALLEGATI

I. Esenzione AIR.

II. Relazione analitica al Parlamento sulle missioni militari 2014 - stralcio.

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**
Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia

- **Data di adozione:**
Legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità diffusa e violazioni in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”. (G.U. del 22 agosto 2014, n. 194 e G.U. del 21 ottobre 2014, n. 245)

- **Data di entrata in vigore:** 22 ottobre 2014

- **Indicazione del referente dell'amministrazione:**
Ministero dell'interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
Ufficio V – Pubblica Sicurezza (06/46547061 - 06/46548152 – 06/46538308)

ASPETTI INTRODUTTIVI**a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, rappresenta la risposta all'esigenza di affrontare alcune rilevanti ed urgenti criticità riscontrate in contesti riconducibili a competenze del Ministero dell'interno.

Con il provvedimento in esame, in primo luogo, si è inteso ridurre drasticamente i fenomeni di illegalità diffusa connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive, per un verso, rafforzando le misure di prevenzione e, per l'altro, imponendo obblighi ai soggetti destinatari di misure di prevenzione.

In relazione alla materia dell'immigrazione, a causa dell'aumento esponenziale degli sbarchi di migranti sul territorio, nonché dell'incremento delle domande di protezione internazionale registrate, si è reso necessario il potenziamento del Sistema di accoglienza per i richiedenti, attraverso l'incremento delle risorse finanziarie messe a disposizione e l'aumento del numero delle Commissioni territoriali insediate sul territorio, nonché delle relative Sezioni.

Le misure adottate hanno consentito di accelerare l'*iter* dei procedimenti connessi alla valutazione delle richieste, attraverso una ripartizione funzionale dei procedimenti assegnati per singola Commissione, una specifica formazione dei componenti, nonché l'introduzione di criteri più flessibili in ordine allo svolgimento del colloquio del richiedente.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

Il provvedimento si propone innanzitutto di rafforzare gli strumenti per il contrasto dei fenomeni di illegalità e di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive, al fine di garantirne la regolarità. Tali misure si collocano nell'alveo di un'organica strategia elaborata da un apposito gruppo di lavoro, costituito presso il Ministero dell'interno con il coinvolgimento degli altri soggetti interessati nell'ambito istituzionale e sportivo, che mira, da un lato, a favorire l'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, anche semplificando le procedure di acquisto dei titoli di ingresso, e, dall'altro, a perfezionare le misure di contrasto degli episodi di violenza, elevando la cornice di sicurezza in questo specifico contesto. Il decreto interviene su quest'ultima direttrice d'azione, potenziando gli strumenti di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di illegalità connessi agli eventi sportivi, tenuto anche conto delle criticità emerse nelle passate stagioni calcistiche, originate da talune turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In tal senso la necessità di rafforzare gli strumenti di contrasto delle illegalità e delle violenze in occasione di manifestazioni sportive è strettamente connessa alla ripresa delle competizioni sportive che richiamano un maggior afflusso di pubblico.

Con particolare riferimento alle modifiche intervenute nell'ambito del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, appare necessario evidenziare l'importanza del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 che, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE in materia di accoglienza e procedure ai fini del riconoscimento dello *status* di protezione internazionale, ha sostanzialmente riscritto la disciplina dell'accoglienza dei richiedenti asilo, pur continuando a far ricorso al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189. Si tratta dei servizi apprestati dagli enti locali e finanziati attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito, presso il Ministero dell'interno, dall'articolo 1-*septies* del medesimo decreto.

Il sistema di accoglienza delineato si è ispirato all'Intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata nel 2014, che ha previsto una fase di prima accoglienza dei cittadini stranieri nei centri di primo soccorso e assistenza, istituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1995 n. 563 nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci.

A chiusura del sistema, è stata prevista la possibilità di allestire strutture temporanee per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti che possono esaurire le disponibilità ordinarie.

Per assicurare un'accoglienza adeguata ai minori non accompagnati sono stati, inoltre, previsti Centri di prima accoglienza specializzati, gestiti dal Ministero dell'interno, anche in convenzione con gli enti locali.

Sempre con riferimento alla delicata materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati, appare, altresì, opportuno evidenziare che è attualmente all'esame della I Commissione del Senato della Repubblica la proposta di legge n. 2583, recante disposizioni varie in tema di divieto di respingimento, accoglienza, identificazione e accertamento dell'età, indagini familiari, nomina del tutore, diritto alla salute e all'istruzione del minore straniero non accompagnato. Il provvedimento, frutto dell'iniziativa di vari Gruppi parlamentari, è stato già approvato dalla Camera dei Deputati.

Con l'articolo 9 del decreto-legge in esame si è provveduto a ricostituire, ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, la Commissione consultiva centrale e, a livello territoriale, le Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia.

Al riguardo, si evidenzia che le Commissioni provinciali per le materie esplodenti esprimono pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di materie esplodenti, svolgendo sopralluoghi e controlli tecnici nei locali a ciò destinati, al fine di accertarne l'idoneità e la sicurezza, anche in relazione alle distanze dai centri abitati, da strade pubbliche, da altri opifici, etc., procedendo sulla base di nozioni e conoscenze specialistiche.

L'alta specializzazione di tali Commissioni si presenta come insostituibile ausilio per il Prefetto, analogamente a quanto accade con riguardo alle Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, in quanto ad esse sono affidate indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l'apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato, nonché dello stesso settore privato interessato.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 19 novembre 2014, che disciplina la composizione delle Commissioni, innovandosi sostanzialmente con riguardo:

- al numero dei componenti della Commissione centrale, aumentati di n. 3 unità (di cui 2 componenti appartenenti alla pubblica amministrazione ed uno appartenente alle associazioni di categoria) in relazione alle specifiche competenze istituzionali per le quali si è ritenuto dovesse integrarsi la Commissione medesima ed al fatto che nella Commissione centrale esplosivi vengono, sovente, discusse e trattate pratiche del comparto militare;
- alla figura del Presidente della Commissione tecnica territoriale, in quanto si prevede che lo stesso possa essere individuato, oltre che nel Prefetto, in un dirigente della Prefettura delegato. Attraverso la presidenza del dirigente del ruolo prefettizio, si è ritenuto di poter meglio assicurare la posizione di terzietà rispetto alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) eventualmente chiamate a collaborare, anche nell'ambito della Commissione territoriale, per l'espletamento dell'attività di sorveglianza svolta dal Prefetto;
- alla (nuova) competenza consultiva in materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, attribuita alle Commissioni tecniche territoriali.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti da segnalare.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

Per quanto riguarda il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge in questione si rappresenta quanto segue.

Articoli 1, 2, 3 e 4. Contrasto dei fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Come è noto, le norme sono state introdotte in un periodo in cui gli indici della violenza nello sport registravano un preoccupante incremento (stagione calcistica

2013-2014). Tale *trend* negativo delle criticità è proseguito anche nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del provvedimento (stagione calcistica 2014-2015). I primi effetti positivi sono stati registrati nel corso della stagione 2015-2016.

Dalla comparazione dei dati riferiti alle stagioni sportive 2014-2015 e 2015-2016 è possibile riscontrare un miglioramento di tutti gli indicatori della violenza nelle manifestazioni sportive, ed in particolare:

- gli incontri con feriti sono passati da 116 a 88 (-24,14%);
- i feriti tra i civili sono diminuiti da 126 a 105 (-16,67%);
- i feriti tra le Forze dell'Ordine si sono ridotti da 146 a 102 (-30,14%);
- il numero degli steward feriti è diminuito da 35 a 4 (-88,57%);
- il numero dei denunciati è aumentato da 1.285 a 1.378 (+7,24%);
- il numero degli arrestati è passato da 246 a 162 (-34,15%).

Articolo 5 (*Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

La disposizione, introdotta in considerazione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale al fine di accelerarne l'esame, ha modificato talune norme del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*), potenziando gli organismi competenti in materia e introducendo meccanismi di flessibilità nel procedimento.

A seguito dell'ampliamento del numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (passate da dieci a venti, con un massimo di trenta Sezioni), si è intervenuti determinando la competenza funzionale in relazione ai carichi di lavoro, nel caso di trasferimento del richiedente a un Centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto, nonché con riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, deve essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

Più in particolare, si evidenzia che:

- si è provveduto all'istituzione delle 20 Commissioni territoriali, nonché di 28 delle 30 Sezioni previste. Le funzioni di Presidente delle Commissioni e di 7 Sezioni (tre di Roma, Caserta, Monza Brianza, Livorno e Milano) sono svolte in via esclusiva;
- la competenza, in caso il richiedente sia trasferito ad un Centro diverso da quello di prima accoglienza o trattenimento, è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione è collocato il Centro di più recente destinazione, salvo che il richiedente non abbia già sostenuto il colloquio;
- al fine di velocizzare le procedure, è operativa la facoltà, in capo al Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 5, comma 6), di trasferire la competenza dell'esame delle domande di protezione internazionale da una Commissione ad un'altra, in considerazione dei carichi di lavoro o dei mutamenti di residenza o di domicilio dei richiedenti. Nel corso del 2016, finora, sono stati trasferiti, secondo i predetti criteri, n. 9093 fascicoli;
- le informazioni circa la situazione generale dei Paesi di origine dei richiedenti asilo o dei Paesi in cui sono transitati vengono elaborate dalla Commissione nazionale, a seguito di specifiche richieste su siti accreditati;
- l'audizione del richiedente si svolge, di norma, alla presenza di un solo componente, mentre la decisione ha sempre carattere collegiale;

- sono stati organizzati per i componenti delle Commissioni territoriali e delle Sezioni corsi di formazione iniziale di due giornate, nonché, a livello centrale, corsi di formazione permanente su moduli elaborati dall'E.A.S.O. (*European Asylum Support Office*) riguardanti le seguenti tematiche: inclusione; tecniche d'intervista; valutazione delle prove e C.O.I. (*Country Origin Information*). I formatori, solitamente i Presidenti di Commissioni territoriali e di Sezioni e rappresentanti UNHCR, sono in possesso di specifica attestazione E.A.S.O. Nel corso del 2016 sono stati organizzati n. 8 corsi con la partecipazione di n. 330 componenti.
- è garantito al richiedente e al legale rappresentante l'accesso agli atti riguardanti il procedimento di interesse;
- la Commissione nazionale ha reso pubblico sul portale *web* la consultazione dei rapporti elaborati sui Paesi di origine, curando l'attività di trasmissione agli organi giurisdizionali competenti delle informazioni su specifiche situazioni dagli stessi richieste.

Articolo 6 (*Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati*)

La disposizione reca misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale.

A tal proposito, si rileva che l'incremento (di euro 50.850.570) del Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha consentito, nel corso del 2014, l'ampliamento dello SPRAR per circa 11.350 posti.

Il 23 marzo 2016 è stata inoltrata alle Camere la prima relazione riguardante il funzionamento del sistema di accoglienza per il periodo novembre 2013 – dicembre 2014. La relazione relativa al 2015 il 17 agosto 2016 è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il prescritto coordinamento e si è in attesa di riscontro per il successivo inoltro alle competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 8 (*Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*)

Relativamente alle misure volte ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, gli interventi previsti hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

- realizzare nel breve-medio periodo un graduale ammodernamento dei mezzi, attrezzature e strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- garantire i necessari apporti tecnico-specialistici nell'esercizio dei compiti svolti dalle Prefetture e dal Ministero dell'interno nel settore delle materie esplosive e infiammabili.

Articolo 9 (*Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplosivi*)

Con la norma in esame è stata prevista l'istituzione, ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplosive previste dalla legislazione vigente, della Commissione consultiva centrale e, a livello territoriale, delle Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia.

Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili, le Commissioni territoriali (individuata a livello provinciale) esercitano le funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione e il deposito di tali

materiali pericolosi. Si tratta in pratica della ricostituzione di organi collegiali preesistenti, sia a livello centrale che provinciale, al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sulla revisione della spesa pubblica. La ricostituzione di tali Commissioni si è peraltro resa necessaria per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti, ministeriali e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, con riguardo alle sostanze esplosive.

La reintroduzione delle Commissioni consultive in materia di sostanze esplodenti risponde in pieno alle esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica connesse al rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori, che possono essere soddisfatte solo mediante l'acquisizione, da parte delle competenti Autorità di P.S., di qualificati pareri tecnici forniti da tali collegi, come previsto dalla normativa vigente in materia.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Con riguardo all'articolo 8, comma 1, si fornisce il seguente prospetto relativo all'impiego dei fondi stanziati per il periodo 2014 – 2021:

ANNI	Assegnazioni ex art. 8 comma 1				milioni di euro	Riparto effettivo			
	Totale annuo	Motorizzazione	Materiali di equipaggiamento	Accasermamento (gestione immobili)		Motorizzazione	Materiali di equipaggiamento	Accasermamento (gestione immobili)	Settore Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica
2014	8	3,7	4,3	0	8	3,7	4,3	0	
2015	36	27,5	4	5	36,5	27,5	4	1,5	3,5
2016	44	35	2,1	5	42,1	30,5	7	1,5	5
2017	44	36	2	6	44	30,5	7	1,5	5
2018	44	36	2	6	44	30,5	7	1,5	5
2019	44	36	2	6	44	30,5	7	1,5	5
2020	44	36	1,9	6	43,9	30,5	7	1,5	5
2021	44	36	3,5	6	45,5	30,5	7	1,5	5
TOTALE IN MILIONI DI EURO	308	246,2	1,8	40	308				

Con riferimento alle spese previste in materia di immigrazione e di finanziamento del sistema di accoglienza, l'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini e sulle imprese.

In relazione all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche, appare opportuno evidenziare che sono stati impiegati integralmente gli importi stanziati per l'attivazione ed il funzionamento delle Commissioni territoriali e delle Sezioni. Per il corrente

anno 2016 sono stati stanziati in bilancio € 9.210.170,00, ai quali sono stati aggiunti, mediante provvedimento di variazione, altri € 6.001.891,00, per un totale di stanziamenti definitivi pari a € 15.212.061,00.

Con particolare riferimento alle spese derivanti dall'articolo 8 per l'ammodernamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sono stati effettuati i seguenti stanziamenti, finalizzati all'acquisto di automezzi per il soccorso urgente:

- 2 milioni di euro per l'anno 2014;
- 4 milioni di euro per l'anno 2015.

Non si sono invece determinati, in linea con le previsioni normative, costi riconducibili alle Commissioni per le materie esplodenti ed infiammabili (art. 9 del decreto in esame), sostenuti con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Per il funzionamento delle Commissioni di cui al citato art. 9, si evidenzia che il legislatore ha espressamente disposto che ai componenti delle Commissioni "non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente".

I costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche interessate sono derivanti dall'esclusivo utilizzo di risorse già previste nell'ambito delle rispettive disponibilità, riconducibili in ogni caso allo svolgimento attività istituzionali o di servizio.

Non risultano invece, nel periodo di riferimento, costi a carico delle imprese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del provvedimento in esame.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

In relazione al contrasto ai fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, il *trend* positivo è confermato anche nella prima fase della corrente stagione sportiva (2016 - 2017), in confronto agli analoghi periodi delle due stagioni precedenti.

Più in dettaglio, si evidenziano i dati e gli effetti prodotti dall'applicazione della legge in argomento, limitatamente agli articoli di seguito indicati:

Art. 5 - Nel 2015 sono state adottate 71.117 decisioni sulla protezione internazionale, con un incremento pari al 96,08% rispetto all'anno precedente (36.270), mentre nel 2016, alla data dell'11 novembre scorso, le decisioni adottate sono state 80.064.

Articolo 8 – Le misure previste hanno determinato concrete ricadute positive, in quanto hanno permesso, attraverso l'ammodernamento delle dotazioni esistenti, di migliorare le capacità operative del Corpo dei Vigili del fuoco.

In relazione alla sperimentazione da parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza della pistola elettrica *Taser* (art. 8, comma 1-*bis*), è stato costituito, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, un gruppo di lavoro che sta svolgendo le prove di compatibilità elettromagnetica, le prove balistiche e di precisione e le misure degli effetti dello strumento sulla salute.

Al termine di tale attività potrà essere avviata la fase operativa di sperimentazione.

Art. 9 – Effetti positivi sono stati rilevati nel mantenimento del controllo relativo alla sicurezza degli esercizi che trattano sostanze pericolose, quali quelle esplodenti ed infiammabili.

L'attività svolta dalle Commissioni consultive per i materiali esplosivi ha consentito di effettuare gli accertamenti tecnici presso fabbriche e depositi di prodotti esplosivi, tra i quali si richiamano, in particolare, quelli mirati ad accertare la puntuale osservanza delle prescrizioni da parte dei titolari delle licenze rilasciate ex art. 47 T.U.L.P.S (Fabbriche e depositi di fuochi d'artificio).

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, come modificati dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 119/2014, si evidenziano i seguenti dati:

Nr. REATI COMMESSI e Nr. SEGNALEZIONI RIFERITE A PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE in violazione degli Artt. 1 e 6 della Legge 13 dicembre 1989, n.401.

Dati di fonte SO/SSD (non consolidati per il 2016)

DESCRIZIONE REATO	Articolo	Articolo Bis	Comma	Sanzione	2015		2014		2013		1° sem - 31 ago 2013	
					Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate	Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate	Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate	Nr. Reati commessi	Nr. Persone denunciate/reatate
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE - LEGGE 40/1989 ART.1	1			DELITTO	34	104	42	72	19	178	5	70
DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ART.6/CO	6		6	DELITTO	557	861	397	465	439	498	276	317
LANCIO DI MATERIALE PERICOLOSO, SCAVALCAMENTO ED INVASIONE DI CAMPO IN OCCASIONE	6	BIS	1	DELITTO	253	450	237	650	233	393	64	313
LANCIO DI MATERIALE PERICOLOSO, SCAVALCAMENTO E INVASIONE DI CAMPO IN OCCASIONE	6	BIS	2	CONTRAVVENZIO	141	392	147	333	174	352	70	280
POSSESSO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DI MANIF. IN SPORT - L.40/1989 ART.3 TER	6	TER		DELITTO	3	0	0	0	49	78	105	289
POSSESSO DI ARTIFIZI PIROTECNICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE - L.401	6	TER		CONTRAVVENZIO	179	359	210	411	117	278	0	3
VIOLENZA O MINACCIA NEI CONFRONTI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DEI LUOGHI OVE SI S	6	QUATER		DELITTO	33	77	40	99	38	60	22	61

SEZIONE 5 – CRITICITA'

Sono state rilevate alcune criticità, che riguardano, in particolare, i seguenti profili:

Articolo 5: considerato l'ingente numero delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale presentate nel corso dell'anno 2016 (103.713 alla data dell'11/11/2016) il sistema necessita di un'ulteriore implementazione, avendo già raggiunto la capacità massima;

Articolo 8: i fondi stanziati per l'ammodernamento dei mezzi del Corpo dei Vigili del fuoco sono risultati appena sufficienti per il rinnovo di alcune tipologie di automezzi destinati al soccorso tecnico urgente;

Articolo 9: in diversi contesti territoriali, laddove si registrano le maggiori carenze di organico, la partecipazione alle Commissioni per le materie esplosive ed infiammabili è stata percepita come un aggravio rispetto alle competenze dei Comandi territoriali dei Vigili del fuoco.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Come evidenziato alla Sezione 3, le norme di cui al Capo I hanno determinato una diminuzione degli incidenti connessi alle manifestazioni sportive: pertanto, l'obiettivo prefissato può dirsi pienamente raggiunto.

Anche in relazione alla materia dell'immigrazione, considerati gli obiettivi del provvedimento normativo in esame, si può affermare che le finalità sono state raggiunte, fatto salvo quanto indicato alla Sezione 5 in ordine alla necessità di un'ulteriore implementazione del sistema, che richiede, evidentemente, l'individuazione di risorse finanziarie aggiuntive.

Con riguardo alle finalità poste a base dell'ammodernamento delle dotazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si rileva come le finalità siano state raggiunte solo in parte, richiamandosi quanto già indicato al riguardo nella citata Sezione 5.

In relazione, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 9, si può evidenziare il pieno raggiungimento delle finalità stabilite con il provvedimento normativo in esame.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.

Si richiama quanto evidenziato nella Sezione 5.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanza di attuazione.

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti da segnalare.

ALLEGATI

1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**
Ministero dell'Interno
- **Data di adozione:**
Decreto Legislativo 25 settembre 2012, n. 176, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.*” (G.U. del 17 ottobre 2012, n. 243).
- **Data di entrata in vigore:** 1° novembre 2012
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:**
Ministero dell'Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

ASPETTI INTRODUTTIVI**a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

L'intervento ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante “*Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici*”, adottato in attuazione degli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 agosto 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). Il provvedimento è stato quindi emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della predetta legge n. 88 del 2009, secondo cui il Governo è delegato ad apportare disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dalla medesima legge.

Il documento di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), all'epoca predisposto, prevede, ai fini della prescritta relazione di verifica dell'impatto regolatorio, l'esame prioritario dei seguenti aspetti: verifica dell'ampliamento della libera circolazione del mercato dei prodotti a livello europeo, verifica del mantenimento della adeguatezza dei prodotti ai fini della sicurezza dei consumatori e degli operatori, verifica del mantenimento dell'attuale livello della incolumità pubblica.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

Come esposto al punto precedente, l'intervento in esame ha apportato alcune modifiche e integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante "*Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici*".

E' stata successivamente pubblicata, in G.U.C.E L 178 del 29 giugno 2013, la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

La direttiva 2013/29/UE è in sostanza una rifusione della precedente direttiva in materia, la Direttiva 2007/23/CE, in relazione alla quale, come detto, sono stati adottati il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 ed il decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176, che modifica quest'ultimo, oggetto della presente V.I.R.

La direttiva 2013/29/UE ha introdotto una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*.

In particolare, ci si riferisce al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo regolamento ha posto norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, ha disciplinato l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e ha fornito un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi. Il secondo regolamento citato ha recato un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La direttiva 2013/29/UE è stata pertanto recepita, in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, con il successivo decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "*Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici*". Il decreto legislativo n. 123 del 2015, anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 2007, ha disposto all'art. 36 l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 e del decreto legislativo n. 176 del 2012, riprendendone i relativi contenuti.

Sono stati fatti salvi, per coordinamento legislativo e per la necessità di mantenere nell'ordinamento giuridico talune disposizioni, altrimenti trascinate via dall'abrogazione dei cennati decreti, l'art. 17, comma 1, del decreto n. 58 del 2010 e l'articolo 1, comma 2, del decreto n. 176 del 2012.

Entrambe le disposizioni hanno modificato, in tempi diversi, l'articolo 53 del Regio Decreto n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che è stato ritenuto necessario conservare nella sua attuale formulazione.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non ci sono allo stato ulteriori aspetti di rilievo.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Per quanto riguarda il raggiungimento delle finalità perseguite dalla legge in questione si rappresenta quanto segue.

Al fine di valutare il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione del provvedimento occorre evidenziare che l'intervento correttivo in esame si è reso necessario per superare alcuni rilievi formulati dalla Commissione UE, concernenti l'etichettatura, l'identificazione univoca e la tracciabilità degli articoli pirotecnici, per armonizzare talune norme riguardanti gli organismi notificati con le corrispondenti disposizioni relative all'uso civile degli esplosivi (decreto legislativo n. 7 del 1997 e relativo regolamento di esecuzione).

Si ritiene che anche gli obiettivi di eliminazione di ogni residuo disallineamento tra la disciplina interna e quella prevista nella Direttiva 2007/23/CE, in un'ottica di contemperamento tra i principi della libertà di accesso al mercato dei prodotti pirotecnici e quelli di tutela della salute e sicurezza dei consumatori e degli operatori del settore, siano stati raggiunti, come si evince dalla facilitazione realizzata alla circolazione dei prodotti anche a livello nazionale, dall'adeguatezza degli stessi ai fini della tutela della sicurezza di tutti i partecipanti alla catena della distribuzione e degli utilizzatori finali nonché dall'adeguatezza del livello della incolumità pubblica.

Si ritiene che l'intervento regolatorio abbia portato, con la modifica del d.lgs. n. 58 del 2010, una armonizzazione della normativa nazionale con quella europea anche eliminando alcuni oneri maggiori previsti a carico degli operatori economici nazionali rispetto ai *competitors* comunitari tramite il superamento di talune limitazioni del libero mercato, che facevano gravare sugli imprenditori nazionali incombenze amministrative e, quindi, costi maggiori rispetto a quelli previsti dalla regolamentazione europea.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non sembra produrre costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Si riportano i dati e gli effetti prodotti dall'applicazione della legge in argomento limitatamente alle disposizioni di seguito riportate.

Il provvedimento con la lett. b), comma 1, dell'art. 1, intervenendo sull'art. 6 del d.lgs. n. 58 del 2010, con particolare riferimento al comma 4, espunge il riferimento alle vigenti norme di pubblica sicurezza e inserisce il richiamo alla sola normativa vigente in materia di etichettatura. L'art. 6 del d.lgs. n. 58 del 2010 indica le formalità e le

procedure relative all'apposizione della “marcatura CE” prevista dalla direttiva 2007/23/CE. Il comma 4 obbligava i distributori a verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportassero, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e fossero accompagnati dai documenti richiesti. La modifica anzidetta ha corrisposto alle richieste della Commissione europea a parere della quale le norme armonizzate, che prevedono l'obbligo di etichettare gli articoli pirotecnici, già ottemperano al rispetto degli essenziali requisiti di sicurezza.

L'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 176 del 2012 di semplificazione, che ha introdotto l'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 58 del 2010, afferente la movimentazione di articoli pirotecnici marcati CE, è una previsione di particolare impatto per gli operatori del settore in materia di autorizzazioni per le attività di importazione ed esportazione degli articoli in questione provvisti delle marcature CE.

L'innovazione prevede che gli articoli pirotecnici possono essere introdotti nel territorio nazionale previa comunicazione, al Prefetto della provincia di destinazione, entro 48 ore precedenti alla movimentazione, dei dati identificativi dei prodotti, del mittente e del destinatario nonché delle modalità di trasferimento, senza la licenza *ex art. 54 TULPS* per il materiale in ingresso e senza la licenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 93 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 63511940), nei casi di esportazione.

Si è così rimosso un ostacolo ritenuto immotivato dalla Commissione alla libera circolazione degli artifici pirotecnici.

Inoltre, l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo, ha introdotto un'ulteriore innovazione con l'integrazione del comma 3 dell'art. 53 T.U.L.P.S. (già modificato dall'art. 17 del decreto legislativo n. 58 del 2010) il quale prevede che: *“L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma”*.

Da tale nuova disposizione discende che i prodotti marcati CE (in questione) non necessitano della classificazione in una delle categorie previste all'allegato "A", ai fini del deposito, finora operata dal Ministero dell'Interno e prodromica alla loro immissione sul mercato nazionale.

Oltre alle agevolazioni per gli operatori, tale innovazione ha prodotto anche un effetto favorevole per il Ministero dell'Interno in ordine alla diminuzione dei procedimenti amministrativi relativi alla trattazione delle istanze *ex art. 53 TULPS* dei prodotti marcati CE suindicati.

Al riguardo, si soggiunge che nel periodo compreso tra gli anni 2010 - 2013 il numero complessivo di tali provvedimenti si attestava intorno ai 200 per ogni annualità. Per l'anno 2014, con riferimento alla previsione dell'art. 18, comma 6, del d.lgs. 58 del 2010, a far data dal 4 luglio 2013, anche per gli articoli pirotecnici appartenenti alla categoria 4 (IV categoria nazionale) nonché per gli altri articoli pirotecnici (P1, T1, P2, T2), non provvedendo più all'emanazione del decreto di riconoscimento e

classificazione per i motivi anzidetti, sono stati predisposti solo 24 provvedimenti relativi ad articoli pirotecnici non marcati CE.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

In linea generale, si può affermare un buon livello di osservanza delle prescrizioni introdotte.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

In linea generale non sono state rilevate particolari criticità relativamente all'introduzione delle nuove disposizioni.

Si rappresenta che la Direttiva 2007/23/CE è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione degli articoli pirotecnici. Anche in presenza dei suindicati positivi riscontri, tuttavia, l'esperienza attuativa in ambito europeo ha evidenziato a livello trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che hanno determinato:

- la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;
- svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;
- disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;
- pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali;
- problemi relativi alla qualità di alcuni organismi notificati.

Inoltre, divenendo il contesto regolamentare progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi per gli operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in questione.

Per ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi settori industriali, è stato comunque adottato già dal 2008 - nel quadro del cosiddetto pacchetto merci - un nuovo quadro normativo. Il suo obiettivo è rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell'attuazione e dell'applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro normativo due strumenti complementari di cui si è accennato nel punto b) degli aspetti introduttivi: il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Il provvedimento ha consentito, per il tempo di vigenza delle norme, il raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'atto.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.

Non sono emersi elementi al riguardo.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

Nulla da segnalare, oltre quanto già esposto nei punti precedenti con riferimento all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 123 del 2015.

ALLEGATI

- 1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA
DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)
(art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212)

Titolo: Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003 ed entrato in vigore il 17 settembre 2009.

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:** Ministero dell'Interno.
- **Data di adozione:** 05.11.2003; **entrata in vigore:** 17.09.2009. (Legge 29 maggio 2009, n. 73)
Referente dell'amministrazione: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) L'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità italo-russo pone come obiettivo il rafforzamento della cooperazione per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, all'immigrazione illegale, nonché, nella generalità, a tutte quelle situazioni che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica.
- b) Nel corso del biennio non sono intervenute situazioni che abbiano richiesto modifiche della regolamentazione e della materia oggetto di intervento, pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi, o altri provvedimenti.
- c) Gli aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel contesto della verifica *ex post* sull'attuazione dell' Accordo sono riportati nella Sezione 5, dove sono indicate le criticità emerse.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

L'Accordo italo-russo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità pone come obiettivo il rafforzamento della cooperazione per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, all'immigrazione irregolare, nonché, nella generalità, a tutte quelle situazioni che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica. Tra le finalità che l'Accordo persegue, assumono rilevanza la cooperazione e lo scambio informativo su richiesta, l'assistenza nell'attività investigativa e lo scambio di esperienze e di specialisti, compresa la loro formazione.

Riguardo al conseguimento delle suddette finalità di collaborazione, l'organo di coordinamento per la pianificazione e lo sviluppo delle attività disciplinate dall'Accordo – individuato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale – ha raggiunto le finalità di scambio informativo attraverso la Sala Operativa Internazionale, mediante i canali INTERPOL.

Infine, per quanto concerne la cooperazione per il contrasto al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, le Autorità competenti per materia all'applicazione dell' Accordo non hanno avanzato richieste per operazioni di consegna controllata ed attività sottocopertura. Si segnala, a livello di sviluppi operativi, la firma, avvenuta a Trieste il 26 novembre 2013, del Piano d'Azione sulla collaborazione tra Ministeri dell'Interno nella lotta alla criminalità, che prevede la creazione di un Gruppo di Lavoro italo-russo che dovrebbe essere convocato nel primo semestre del 2017.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Non si evidenziano costi stimati sui cittadini e sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Non si evidenziano effetti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'esecuzione della collaborazione indicata nell'Accordo è stata orientata in aderenza alle prescrizioni contenute nell'atto internazionale.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Le attività di cooperazione previste dal presente accordo sono state condizionate dalla crisi intervenuta nel 2014 fra Russia ed Ucraina e conseguentemente, Unione europea. A seguito di ciò la Russia è stata estromessa dal G8 e sono state applicate misure sanzionatorie nei suoi confronti a livello ONU ed U.E..

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

L'Accordo in questione costituisce uno strumento operativo idoneo a sviluppare ed incrementare la collaborazione nei vari settori di polizia tra i due Paesi.

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Per le attività svolte il grado di raggiungimento delle finalità dell'Accordo può definirsi non del tutto soddisfacente ma con ottime prospettive di miglioramento.

ii) Insorgenza di costi

Non risulta che l'applicazione dell'Accordo abbia comportato dei costi da parte italiana.

iii) Opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto internazionale o alle circostanze della sua attuazione.

Per l'ottimale efficacia esecutiva dell'Accordo, risulta necessario superare la situazione di stallo, a livello politico, creatasi all'inizio del 2014.

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA
DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)
(art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212)

Titolo: Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, firmato a Roma il 29 febbraio 2012.

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:** Ministero dell'Interno.
Data di adozione: 29 febbraio 2012; **entrata in vigore:** 04 febbraio 2015. (Legge n. 167 del 17 ottobre 2014)
Referente dell'amministrazione: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

ASPETTI INTRODUTTIVI

- a) L'Accordo sulla cooperazione di polizia italo-sanmarinese, per la prevenzione e la repressione della criminalità, costituisce un valido strumento operativo posto in essere tra i due Paesi per il rafforzamento della collaborazione per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, e comunque a tutte quelle forme di criminalità che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica. Per il monitoraggio e la verifica *ex post* dell'attuazione dell'atto internazionale sono state indicate alcune forme di collaborazione, quali, tra le altre, l'assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacità attraverso corsi di formazione per il personale delle due parti. Nella fase di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento sia a quanto previsto all'art.3 co. 1 lett. "1" e sia agli scopi indicati al co. 2 del medesimo articolo, nel 2016 e più precisamente, dal 13 giugno all'8 luglio, dal 19 settembre al 14 ottobre e dal 21 novembre al 16 dicembre, le competenti Autorità italiane hanno provveduto all'addestramento di 12 unità delle Forze di Polizia sanmarinesi, nell'ambito di 3 corsi di "*qualificazione per operatori del controllo del territorio*" svolti presso la Scuola per il controllo del Territorio di Pescara.
- b) Nel corso del biennio non sono intervenute situazioni che abbiano richiesto modifiche della regolamentazione e della materia oggetto di intervento, pronunce giurisprudenziali, pareri di organi di controllo o consultivi, o altri provvedimenti.
- c) Gli aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel contesto della verifica *ex post* sull'attuazione dell' Accordo sono riportati nella Sezione 5, dove sono indicate le criticità emerse.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

L'Accordo sulla cooperazione di polizia italo-sanmarinese, per la prevenzione e la repressione della criminalità, pone come obiettivo il rafforzamento della cooperazione di polizia tra l'Italia e San Marino per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, nonché a tutte le forme di criminalità che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica. Tra le finalità che l'Accordo persegue, assumono rilevanza la cooperazione e lo scambio informativo su richiesta, la formazione degli operatori ed il controllo del territorio, la collaborazione nel garantire la sicurezza nel traffico stradale.

Riguardo al conseguimento delle suddette finalità della collaborazione, l'organo di coordinamento per la pianificazione e lo sviluppo delle attività disciplinate dall'Accordo – individuato nella Direzione Centrale della Polizia Criminale – da un lato, ha raggiunto le finalità di scambio informativo attraverso la Sala Operativa Internazionale, mediante i canali INTERPOL e, dall'altro, per ciò che concerne la realizzazione delle finalità connesse con la formazione, si è avvalsa degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, l'esecuzione dell'Accordo ha visto svolte le seguenti attività formative: 3 corsi di “*qualificazione per operatori del controllo del territorio*”, svolti presso la Scuola per il controllo del Territorio di Pescara, rispettivamente dal 13 giugno all'8 luglio, dal 19 settembre al 14 ottobre e dal 21 novembre al 16 dicembre 2016; sostanzialmente, le competenti Autorità italiane, nell'ambito di una progettualità di cooperazione internazionale in materia di formazione, hanno provveduto all'addestramento di 12 unità del Corpo della Polizia sanmarinese (4 per ogni corso), attività che ha determinato la spesa di Euro 2.811,00 per singolo corso, dettagliata come di seguito:

- Vitto e Alloggio	Euro 400,00
- Docenze	Euro 2.016,00
- Cancelleria e materiale vario	Euro 45,00
- Carburante	Euro 100,00
- Assicurazione	Euro 250,00

Infine, riguardo alla cooperazione per il contrasto al terrorismo ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, le Autorità competenti per materia all'applicazione dell'Accordo non hanno avanzato richieste di collaborazione per operazioni di consegna controllata ed attività sottocopertura.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Non si evidenziano costi stimati sui cittadini, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, ad eccezione di quelli indicati alla Sezione 1.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Non si evidenziano effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'esecuzione della collaborazione indicata nell'Accordo è stata orientata in aderenza alle prescrizioni contenute nell'atto internazionale.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Con riferimento alle attività svolte nel settore della cooperazione internazionale in materia di formazione di cui alla Sezione 1, si segnala che nella descrizione del citato Accordo, viene indicato nell'art.3 co.1, lettera l (Corsi di formazione) l'attivazione di un solo corso mentre, di fatto, ne sono stati effettuati due, come sopra specificato.

Al riguardo si evidenzia inoltre che, nella relativa relazione tecnica viene prevista l'assegnazione degli oneri, a decorrere dal 2015, ad anni alterni; pertanto, le spese sostenute per lo svolgimento dei tre corsi nell'anno 2016, sono state liquidate con i fondi ordinari del capitolo gestito 2721/1 (vds Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione), poiché non risultava più possibile utilizzare quelli assegnati nel 2015, come suindicato.

Una ulteriore criticità è stata inoltre rilevata dalle Autorità italiane deputate all'attuazione della collaborazione finalizzata a salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, attraverso attività di prevenzione generale e controllo del territorio, come previsto nell'art. 3 co.2 dell'intesa. Tale criticità, connessa alle attività previste dall'Accordo, riguarda sostanzialmente le richieste di accertamento sui dati degli intestatari dei veicoli e di notifica dei verbali di contestazione, verso i cittadini residenti nella

Repubblica di San Marino, a cui quelle Autorità non danno seguito o vi provvedono con consistente ritardo, ben oltre i termini di legge, vanificando l'attività di contrasto alle violazioni delle norme del Codice della Strada, con particolare riferimento a quelle dei limiti di velocità che costituiscono una delle principali cause di incidenti stradali gravi nel nostro paese.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

L'Accordo in questione costituisce uno strumento operativo idoneo a sviluppare ed incrementare la collaborazione nei vari settori di polizia tra i due Paesi.

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Per le attività svolte il grado di raggiungimento delle finalità dell'Accordo può definirsi buono e con ottime prospettive di miglioramento.

ii) Insorgenza di costi

Non risulta che l'applicazione dell' Accordo abbia comportato dei costi da parte italiana, ad eccezione di quelli indicati nella Sezione 1.

iii) Opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto internazionale o alle circostanze della sua attuazione.

Per l'ottimale efficacia esecutiva dell' Accordo, risulta opportuno prevedere, quale misura integrativa e correttiva nell'attuazione della citata Intesa, nr. 2 corsi annui e l'assegnazione annuale degli oneri, al fine di risolvere le criticità evidenziate alla Sezione 5.

ALLEGATI

- I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto;
- II. Fonti a supporto degli indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR (*assistenza in materia di formazione - 3 corsi di "qualificazione per operatori del controllo del territorio" per l'addestramento di 12 unità del Corpo della Polizia sanmarinese*).

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:**
Ministero dell'Interno
- **Data di adozione:**
Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11, recante "Attuazione della Direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini" (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2014)
- **Data di entrata in vigore:** 11 marzo 2014
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:**
Ministero dell'Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
Ufficio III – Affari territoriali ed autonomie locali (06/46536988 - 064637348)

ASPETTI INTRODUTTIVI**a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

L'intervento normativo in esame ha recepito la Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012 che ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione alla disciplina dettata dalla Direttiva 93/109/CE riguardo le modalità di esercizio del diritto di elettorato passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. In particolare, le modifiche hanno previsto, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti con una semplice dichiarazione.

Il documento di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), all'epoca predisposto, non ha previsto azioni ulteriori e specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento rispetto all'ordinaria opera di verifica sull'attuazione del provvedimento normativo posta in essere dall'Amministrazione con le strutture esistenti. A tal fine sono state prese in esame, prioritariamente, l'efficienza e la tempestività delle nuove procedure adottate al fine di dare attuazione alle semplificazioni introdotte.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.

Nel corso del biennio non sono intervenute modifiche in relazione ad elementi di contesto rispetto all'intervento regolatorio.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non ci sono, allo stato, ulteriori aspetti da considerare nel quadro della VIR.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

Come sopra ricordato, le modifiche normative introdotte hanno sostanzialmente riguardato le modalità di presentazione della candidatura alle elezioni del Parlamento europeo da parte dei cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, attraverso la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti con una semplice dichiarazione.

L'esperienza dell'applicazione della precedente direttiva 93/109/CE alle elezioni del 2004 e del 2009 aveva evidenziato, infatti, le difficoltà incontrate da tali cittadini ad individuare le autorità del Paese di origine competenti a rilasciare detto attestato ed a ricevere il documento nei tempi utili per il procedimento elettorale; si riteneva che ciò ostacolasse l'esercizio del diritto di presentarsi come candidati contribuendo a far sì che il numero di cittadini dell'Unione che si candidassero alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza fosse scarso. A questo proposito, basti ricordare che alle più recenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, tenutesi nel 2009, risultavano essere state presentate, all'interno delle liste formate in Italia, due sole candidature da parte di cittadini stranieri dell'Unione residenti nel nostro Paese. L'intervento regolatorio si proponeva, dunque, come obiettivo immediato quello di semplificare la procedura ponendo a carico delle pubbliche amministrazioni dei Paesi membri l'onere di verificare il possesso dei requisiti di eleggibilità - controllando, cioè le autocertificazioni dei candidati - nell'auspicio, in una prospettiva di più lungo periodo, che tale agevolazione potesse contribuire ad incentivare la partecipazione politica dei cittadini dell'Unione ed il processo di integrazione da parte dei residenti in un Paese diverso da quello di origine.

E' stato, quindi, previsto che lo Stato di residenza del candidato notifichi allo Stato d'origine le dichiarazioni presentate, per verificare se il cittadino dell'Unione non sia in realtà decaduto dal diritto di eleggibilità al Parlamento europeo. Una volta ricevuta tale notifica, lo Stato d'origine fornisce a sua volta allo Stato membro di residenza le relative informazioni, in modo da verificare efficacemente l'ammissibilità della candidatura.

Per garantire celerità e sicurezza degli scambi informativi tra i soggetti della procedura è stato previsto che tutti i dati vengano trasmessi tramite posta elettronica.

In caso di mancato ricevimento nei termini delle informazioni, il candidato viene comunque ammesso alla competizione elettorale, salva la facoltà di cancellare dalle liste elettorali, o comunque di evitare l'elezione o la proclamazione del candidato nel caso in cui le informazioni che invalidano la candidatura giungano oltre i termini.

E' stato poi, disciplinato lo scambio di informazioni con l'altro Stato membro dell'Unione nell'ipotesi in cui a candidarsi al Parlamento europeo fosse un cittadino italiano residente in tale Stato estero. In questo caso la dichiarazione relativa al possesso dell'eleggibilità in Italia da sottoporre a verifica è stata inoltrata al comune competente affinché accertasse il possesso sia dell'elettorato attivo che di quello passivo, attingendo ai propri atti ed a quelli resi disponibili dall'ufficio del casellario giudiziale.

Al fine di gestire il flusso informativo in entrata ed in uscita relativo alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei cittadini che intendano candidarsi, presso il Ministero dell'Interno è stata prevista la designazione di un referente.

L'esperienza delle elezioni del Parlamento europeo svoltesi nel 2014, peraltro a ridosso dell'entrata in vigore del decreto legislativo, consente di affermare che gli obiettivi di semplificazione della procedura e di alleggerimento dell'onere di produzione documentale in capo ai candidati sono stati raggiunti.

Va sottolineato che gli adempimenti amministrativi richiesti dalla nuova disciplina hanno riguardato un numero esiguo di destinatari, atteso che si sono registrate solo 24 candidature di cittadini italiani residenti in un altro Stato membro (di cui 23 ammesse) e solo 2 da parte di cittadini comunitari residenti in Italia. Tale ultimo dato è identico a quello delle elezioni svolte nel 2009. A questo proposito, deve osservarsi che, probabilmente, l'entrata in vigore dell'intervento regolatorio appena due mesi e mezzo prima delle consultazioni elettorali e solo un mese prima del termine ultimo di presentazione delle liste dei candidati, può aver limitato il dispiegarsi degli auspicati effetti di incentivazione della partecipazione al processo politico europeo da parte dei cittadini dell'Unione. Tali effetti potranno meglio apprezzarsi all'esito della prossima tornata elettorale europea.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Le modifiche, come detto, hanno riguardato l'introduzione di una misura di semplificazione delle modalità di esercizio del diritto di eleggibilità, prevedendo, ai fini della presentazione della candidatura, la sostituzione dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti prescritti con una semplice dichiarazione.

In considerazione del ristretto numero di destinatari interessati dalla disciplina, le Amministrazioni coinvolte sono state in grado di dare immediata attuazione allo stesso con le risorse umane e strutturali esistenti, senza oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

L'intervento normativo ha sicuramente prodotto l'effetto di semplificare le procedure burocratiche per i cittadini che intendono candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo, evitando loro l'onere di richiedere il rilascio della certificazione attestante il possesso dell'elettorato passivo, ora sostituito da una semplice autocertificazione. Il carico burocratico dell'adempimento è stato spostato sulle pubbliche amministrazioni che vi hanno fatto fronte senza particolari difficoltà.

Considerato l'esiguo numero di soggetti coinvolti, può affermarsi che l'impatto, sia sui cittadini che sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche, sia stato limitato.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Le norme introdotte contenevano prescrizioni di carattere organizzativo e procedurale rivolte alla pubblica amministrazione. Esse sono, quindi, state puntualmente osservate da tutti i destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento delle previste incombenze (uffici del Ministero dell'interno, Tribunali e uffici comunali interessati).

SEZIONE 5 – CRITICITA'

Non sono state rilevate particolari criticità conseguenti all'introduzione delle nuove disposizioni.

Il referente designato dal Ministro dell'interno ha evidenziato la difficoltà di pianificare le attività - distribuite su un arco temporale di circa due mesi - atteso che i termini di presentazione delle candidature differiscono da Stato a Stato; inoltre la mancanza di un archivio centralizzato per la verifica del possesso dell'elettorato passivo e la necessità di corrispondere

con il Comune per l'ottenimento di tali informazioni, unitamente alla circostanza che nel periodo in questione fossero ricomprese festività nazionali (come la Festa della Liberazione e quella del Lavoro) ha reso talvolta non agevole rispettare i ristretti termini previsti dal decreto legislativo per fornire la risposta allo Stato membro richiedente (cinque giorni).

Si consideri, peraltro, che spesso gli elementi ricevuti dal referente dell'altro Stato membro non hanno consentito di identificare univocamente il Comune da interessare per l'accertamento dello *status* elettorale, rendendo necessario accedere, a tal fine, alla banca dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Complessivamente, comunque, i tempi di risposta delle amministrazioni coinvolte sono stati adeguati ed hanno consentito di rispettare i rigorosi termini prescritti dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento.

Il provvedimento ha consentito il pieno raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'atto.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti.

Non sono emersi elementi al riguardo.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanza di attuazione.

Nulla da segnalare.

ALLEGATI

1) Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'Interno.

Data di adozione; data di entrata in vigore:

Decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144 - Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato», entrato in vigore il 21 dicembre 2013 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Indicazione del referente dell'amministrazione (nome, qualifica, recapiti):

Viceprefetto dott.ssa Filomena Piccarreta, Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - tel. 06 46548239 e-mail filomena.piccarreta@interno.it.

ASPETTI INTRODUTTIVI**a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

Il documento di analisi all'epoca predisposto, individua le finalità del provvedimento nell'esigenza di assicurare la funzionalità della Polizia di Stato, consentendo il ricorso a procedure e modalità concorsuali semplificate per realizzare un rapido ripianamento della rilevante carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti, determinata dal ritardo accumulato nell'espletamento dei singoli, complessi e onerosi concorsi, per titoli e per titoli ed esame scritto, da bandire ogni anno per i posti disponibili al 31 dicembre.

L'intervento normativo è stato rivolto a dare attuazione all'art. 2, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con cui il Ministero dell'Interno è stato autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente

disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento è pertanto mirato a delineare, in conformità con quanto suindicato, l'incremento di personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ciò al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze di servizio della Polizia di Stato, consentendo una risposta istituzionalmente qualificata alla cittadinanza, oltre che a soddisfare le legittime aspettative di progressione in carriera del personale interessato.

Ai fini della verifica ex post si tiene conto della procedura concorsuale svolta e del ripianamento della carenza di organico del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.

Il regolamento è stato oggetto di n. 3 atti di ricorso in esito ai quali il T.A.R. per il Lazio ha emesso altrettante decisioni di rigetto o inammissibilità, una delle quali risulta confermata dalla recentissima decisione della Sezione II del Consiglio di Stato depositata lo scorso 21 marzo 2016.

Tuttavia, oggetto delle controversie non è la regolamentazione introdotta con il d.m. 144/2013, bensì la mancata attivazione della procedura di scorrimento dei concorsi precedentemente banditi e già conclusi.

Posto che per disposto normativo (art.24 -quater del D.P.R. 24 aprile 1982, n.335) vige l'obbligo dell'annualità dei bandi di concorso con riferimento ai posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, la "scelta" dell'indizione dei singoli concorsi in luogo dello scorrimento delle precedenti graduatorie esula dall'ambito di regolazione recato dal predetto d.m. 144/2013.

Analoghe osservazioni sono state fornite in ordine alle medesime questioni sollevate in sede di sindacato ispettivo (rif. 557/LEG/C14-ODG-17-17; 557/LEG/C10-QTC-20-20).

Per completezza si segnala che altro atto di sindacato ispettivo avente ad oggetto le procedure concorsuali di cui trattasi (rif. 557/LEG/C4-4-02309-1092) appare riferibile non alle regole introdotte con il d.m. 144/2013, bensì alla restante parte del regolamento non inciso dalla nuova regolazione.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Allo scopo di soddisfare l'esigenza di incrementare il personale della Polizia di Stato in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è stato bandito un concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 7.563 posti, relativi alle vacanze disponibili dal 2003 al 2012, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, pubblicato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza n. 333-B/12.O.5.13/12796 in data 23 dicembre 2015.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

L'intervento legislativo *de quo* ha consentito di bandire un unico concorso per soli titoli a 7.563 posti, teso a sanare, nel più breve tempo possibile, la rilevante carenza di organico nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 24 *quater* del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 53/2001, contenente le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, nonché dal regolamento emanato con decreto 1° agosto 2002, n. 199, i quali si ispirano al criterio di annualità, sia con riferimento al concorso per soli titoli che al concorso per titoli ed esame scritto.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Il concorso in argomento ha permesso di abbattere i tempi delle "ordinarie" procedure concorsuali atteso che è stato bandito per la copertura delle vacanze dal 2003 al 2012, per le quali sarebbe stato necessario bandire ben 18 concorsi (di cui 9 per soli titoli e 9 per esame scritto e titoli), ma anche di ridurre in maniera significativa i relativi costi.

La previsione della sola valutazione dei titoli di servizio e la loro semplificazione rispetto a quella originaria, ha reso possibile la conclusione della procedura concorsuale (comprensiva dei tempi relativi all'avvio dell'ultimo corso di formazione professionale), in soli tre anni a fronte dei nove che si sarebbero resi necessari qualora non fosse intervenuta alcuna modifica normativa.

Il mancato svolgimento delle prove scritte ha, inoltre, permesso di conseguire un notevole risparmio sia in termini economici (spese relative alla correzione, alle sedi di esame, alle missioni, ecc.), che di dispendio di risorse umane, nonché una concreta riduzione dei compensi per i lavori della Commissione esaminatrice.

L'indizione di concorsi secondo modalità "ordinarie", infatti, avrebbe comportato costi maggiormente onerosi rispetto all'attuale concorso straordinario, atteso che in luogo di un'unica Commissione per circa 42.000 candidati, si sarebbe reso necessario costituire ben 18 Commissioni che avrebbero dovuto comunque rivalutare, in virtù del meccanismo attuale, più volte i medesimi candidati.

Il provvedimento, pertanto, ha realizzato l'obiettivo di incrementare il numero di appartenenti alla Polizia di Stato in possesso della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

L'accelerazione delle procedure concorsuali ha reso possibile il raggiungimento dell'obiettivo di rendere disponibili nuovi ufficiali di polizia giudiziaria, qualifica rivestita dal personale del ruolo dei sovrintendenti, superando le carenze disfunzionali di taluni settori, con specifico riferimento, ad esempio, alla ricezione delle denunce e allo svolgimento di particolari attività investigative ed istituzionali, anche all'estero.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'intervento legislativo è stato recepito con il bando di concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 7.563 posti, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2012, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, pubblicato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica sicurezza n. 333-B/12.O.5.13/12796 in data 23 dicembre 2015.

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

Non sono emersi elementi di criticità.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Il provvedimento ha pienamente conseguito gli obiettivi e le finalità poste a base dell'intervento. Sono attualmente in corso di pubblicazione, infatti, le graduatorie dei vincitori del concorso.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti

Non sono stati registrati costi o effetti non previsti.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione

Nulla da segnalare.

ALLEGATI

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

Data e firma del responsabile

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

D.Lgs. 21.2.2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta".

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione.

Data di adozione: 21 febbraio 2014

Data di entrata in vigore: 22 marzo 2014

Indicazione del referente dell'amministrazione:

-Ministero dell'interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Coordinamento della Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo

-Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

ASPETTI INTRODUTTIVI

a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.

Il decreto legislativo, attuativo della direttiva europea 2011/95/UE, mira ad elevare il livello delle norme di protezione, sia in relazione ai motivi che al contenuto dello status di protezione internazionale riconosciuta ai beneficiari, in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio è stato effettuato attraverso la rilevazione dei dati sui flussi dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché attraverso la valutazione dell'effettività delle misure poste in essere dalle varie Amministrazioni, finalizzate ad assicurare l'assistenza e l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Di seguito si riportano i dati relativi ai permessi di soggiorno *per asilo e per protezione sussidiaria* rilasciati (primi rilasci) dal 2014 - anno di entrata in vigore del citato decreto legislativo - al 30 ottobre scorso.

- ***Permessi di soggiorno per asilo***

dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n. **1.996**

dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n. **1.124**

dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n. **1.218**

- ***Permessi di soggiorno per protezione sussidiaria***

dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n. **3.213**

dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n. **1.772**

dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n. **1.511**

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.

Il quadro normativo vigente di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Si richiama inoltre il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non emergono ulteriori aspetti da segnalare.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Il principale obiettivo del provvedimento in esame è stato quello di elevare gli standard di assistenza e tutela riconosciuti ai beneficiari, anche attraverso un

ravvicinamento tra i due status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria.

In attuazione delle nuove norme, è in via di redazione il Piano Nazionale Integrazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251 (come modificato dall'art. 1 – comma 1 lett. u) del d.lgs. 21.2.2014 n. 18), volto all'individuazione delle linee di intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Si prevede l'emanazione del Piano al massimo entro il corrente mese di gennaio.

Il Piano si propone di fornire linee guida, cui gli operatori possano far riferimento su tutto il territorio nazionale, per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare attenzione all'inserimento socio-lavorativo, all'assistenza sanitaria e sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e all'istruzione, al contrasto delle discriminazioni.

Il Piano si compone di capitoli, cui hanno contribuito tutti i soggetti operanti nel campo dell'integrazione - dalle Amministrazioni centrali agli Enti Locali, agli organismi del terzo settore - secondo le specialità di ognuno per i vari settori di intervento decisi dal Tavolo di Coordinamento insediato presso il Ministero dell'interno, per il completo raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla norma.

I capitoli affrontano, in primo luogo, l'analisi del fenomeno migratorio in relazione alla condizione giuridica, alla multidimensionalità a livello territoriale, alle criticità dei processi di inclusione sociale e alla logica della programmazione degli interventi; quindi viene condotta l'analisi dei bisogni, l'individuazione dei percorsi di inclusione e dei servizi, i programmi di sostegno verso l'autonomia. In secondo luogo si pone l'attenzione sull'inserimento socio-lavorativo, l'assistenza sanitaria e sociale, l'accesso all'alloggio e l'istruzione con particolare attenzione alla formazione linguistica. Ulteriore approfondimento viene riservato al contrasto alla discriminazione, definendone il fenomeno e fornendo indicazioni per la formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione. Vengono poi analizzati i processi di partecipazione e cittadinanza attiva, la comunicazione istituzionale e, nel concreto, le linee di intervento dal centro alla periferia. E' previsto, inoltre, un capitolo riservato al monitoraggio e alla valutazione degli interventi posti in essere sulla base del Piano stesso.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'inserimento socio – lavorativo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato nel 2015 il progetto INSIDE - (INSerimento Integrazione NordSuD inclusionE) – con l'obiettivo di promuovere, su tutto il territorio nazionale, azioni per favorire l'inserimento socio – lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Nel novembre dello stesso anno, è stato pubblicato un avviso pubblico per la realizzazione di 672 percorsi integrati di servizi e misure di politica attiva del lavoro. I beneficiari dell'intervento sono i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del dlgs n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i. e i soggetti pubblici e privati accreditati dalle Regioni all'erogazione dei servizi per l'impiego e del lavoro.

Il progetto prevede in particolare il riconoscimento di 672 doti individuali di inserimento socio – lavorativo per la costruzione di percorsi individualizzati finalizzati a qualificare le competenze a favorire l'occupazione.

La prima fase dell'avviso si è chiusa il 1° febbraio u.s. con un numero totale di domande pervenute pari a 233, da parte di altrettanti enti proponenti, per un totale di 5661 tirocini.

A seguito della verifica dei requisiti degli enti proponenti le domande considerate idonee sono state 966. Il totale dei tirocini attivati nell'ambito dell'intervento sono stati 683.

I percorsi conclusi al 30 novembre 2016 sono stati 440; i percorsi in via di conclusione alla stessa data sono stati 50.

I tirocini cessati dopo il primo mese di attività sono stati 164.

La chiusura del progetto è stata prorogata al 31 maggio 2017.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'attuazione del Piano Nazionale Integrazione si persegue con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il citato progetto INSIDE, si rappresenta che lo stesso costituisce una prima iniziativa che sarà attuata su scala più ampia, nell'ambito della programmazione 2015-2020, finanziata a valere sul FSE e sul FAMI, in stretto raccordo tra Ministero del lavoro e Ministero dell'Interno.

Le risorse finanziarie ammontano a 4.500.000,00, di cui 3.700.000 destinati al finanziamento di percorsi di politica attiva del lavoro, a valere sul fondo politiche migratorie 2013.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Per quanto attiene al progetto INSIDE, nel giugno 2016 si è tenuto un focus group tra i principali soggetti coinvolti nella gestione coordinata delle politiche del lavoro dell'accoglienza e dell'integrazione previste dal progetto, con l'obiettivo di verificare i punti di forza e di debolezza rilevati. In tale contesto, è emersa la sostanziale efficacia del dispositivo adottato in termini di soddisfazione dei fabbisogni di integrazione socio economica dei partecipanti ai percorsi di integrazione.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di attuazione del provvedimento normativo in esame hanno operato nella piena osservanza delle prescrizioni derivanti dalla Direttiva di riferimento.

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

L'esperienza del progetto INSIDE ha evidenziato l'importanza della rete territoriale: bisognerà ragionare su quali implicazioni operative potranno derivare dalla realizzazione dell'azione su scala più ampia che potrà coinvolgere non solo i titolari di protezione internazionale ma anche i richiedenti asilo.

Si dovrà inoltre ragionare su quei destinatari che non sono più inclusi nel sistema di accoglienza e che rischiano di restare ai margini dell'opportunità offerta per barriere di ordine informativo, culturale e di accesso al dispositivo.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 18 del 2014, come evidenziato, sono state poste in essere importanti iniziative a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale: un contributo significativo sarà fornito

dal Piano Nazionale Integrazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251, in via di redazione, che consentirà di avere a disposizione delle linee operative in materia di inclusione sociale uniformi su tutto il territorio nazionale.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti

Come previsto dall'art. 4 del provvedimento normativo in esame, l'attuazione delle disposizioni introdotte non ha comportato nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione dell'Interno, che ha provveduto agli adempimenti relativi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione

Potrebbero essere valutate proposte di revisione normativa rivolte ad inserire i titolari di protezione internazionale nella platea dei soggetti svantaggiati previsti dalla legge n. 381/1991 e a riconoscere ai medesimi titolari di protezione internazionale la condizione di vulnerabilità per i due anni successivi al riconoscimento dello status.

ALLEGATI

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

(allegare o indicare quali sono stati i parametri di valutazione dell'efficacia del provvedimento)

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, recante "Attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale"

Data di adozione: 13 febbraio 2014

Data di entrata in vigore: 11/3/2014

Indicazione del referente dell'amministrazione:

ASPETTI INTRODUTTIVI

a) Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.

Il decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva europea 2011/51/UE che vincola gli Stati membri ad attribuire al titolare della protezione internazionale, alle medesime condizioni previste per gli altri cittadini stranieri, uno status ulteriore di soggiornante di lungo periodo che può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale.

Il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento in esame è stato assicurato attraverso il monitoraggio dei titoli di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciati dalle Questure, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del decreto legislativo 286/1998, nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2014 (anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo) al 30 ottobre 2016.

Tali dati vengono resi noti periodicamente mediante il canale EUROSTAT, con modalità e strutture già utilizzate per l'espletamento delle attività ordinarie, con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza pertanto ulteriori oneri finanziari.

Nel lungo periodo, si procederà a rilevare l'incidenza dell'intervento regolatorio sui trasferimenti di responsabilità della protezione internazionale dall'Italia ad altri Stati dell'Unione europea e viceversa.

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.

Il quadro normativo vigente di riferimento, rappresentato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999), è rimasto sostanzialmente invariato per quanto attiene alla disciplina dello status di soggiornante di lungo periodo.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Non emergono ulteriori aspetti da segnalare.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Lo status di soggiornante di lungo periodo, esteso anche ai titolari di protezione internazionale, assume una rilevante importanza al fine di favorire un'effettiva integrazione per i beneficiari che vengono accolti in uno Stato UE, sia sul piano sociale che su quello economico. Tale processo di integrazione si concretizza anche garantendo la parità di condizioni tra gli stessi soggiornanti rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante.

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato a tempo indeterminato, entro 90 giorni dalla richiesta, con il principale obiettivo di agevolare la mobilità degli stessi richiedenti all'interno dell'Unione Europea. Lo status di soggiornante di lungo periodo può essere mantenuto anche in caso di cessazione della protezione internazionale, nei casi di cui all'art.9, comma 4 bis, d.lgs 286/1998.

Nel breve periodo(1° gennaio 2014- 30 ottobre 2016), l'adozione del provvedimento in parola ha consentito di rilasciare, 58 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo a titolari dello status di rifugiato asilo e 57 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo a beneficiari di protezione sussidiaria, così suddivisi:

-Permessi Ue per soggiornante di lungo periodo rilasciati a titolari di permesso per asilo

-dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n.	12
-dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n.	20
-dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n.	26

-Permessi di soggiorno Ue per soggiornante di lungo periodo rilasciati a beneficiari di protezione sussidiaria

-dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n.	18
--------------------------------	-----------

-dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n.	25
-dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n.	14

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini e sulle imprese.

In particolare, il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di permesso per asilo e per protezione sussidiaria non ha comportato alcun costo aggiuntivo per questo Ministero, trattandosi di un procedimento amministrativo già previsto per altre categorie di soggetti.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Il procedimento amministrativo di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai titolari di permesso per asilo e protezione sussidiaria, previsto dal decreto legislativo in parola, essendo già rilasciato a favore di altre categorie di soggetti, non ha inciso sull'organizzazione degli uffici competenti del Ministero dell'interno che, utilizza, a tal fine, le risorse umane e strumentali a disposizione.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Al fine di dare puntuale attuazione all'intervento normativo in esame e di garantire l'osservanza delle disposizioni in esso contenute, questo Ministero – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - ha diramato apposite circolari alle Questure della Repubblica. In particolare:

- circ. n. 400/A/2014/9276/12.214.9 del 20 marzo 2014, con cui è stata data informazione circa l'entrata in vigore e il contenuto del provvedimento in esame;
- circ. n. 400/C/2014/15707/5.5.10.3 del 19 maggio 2014, con cui è stato messo a disposizione delle questure, sulle *news* del sistema informativo "*Stranieri web*", un manuale operativo correlato all'attuazione delle norme in parola;

Inoltre, sulla pagina *web* del sito istituzionale www.poliziadistato.it, accessibile agli stranieri, è attualmente disponibile il servizio "*controlla online il permesso di soggiorno*".

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

Non sono state rilevate criticità nella fase di attuazione del decreto legislativo di recepimento.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI**i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento**

Dall'analisi dei dati rilevati nel triennio di riferimento, si ritiene adeguato il grado di raggiungimento dell'obiettivo nel breve periodo considerato.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti

Nella prima fase di attuazione, non sono stati rilevati costi aggiuntivi o effetti non previsti.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione

Non si ritiene necessario prevedere misure integrative o correttive.

ALLEGATI

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

(allegare o indicare quali sono stati i parametri di valutazione dell'efficacia del provvedimento)

VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)

(D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212)

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:

Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 recante “Attuazione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”

Data di adozione: 4 marzo 2014**Data di entrata in vigore:** 06/04/2014**Indicazione del referente dell'amministrazione:****ASPETTI INTRODUTTIVI****a)Richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.**

L'intervento normativo ha dato attuazione alla direttiva 2011/98/UE che impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia al contempo autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.

Oltre alla semplificazione procedimentale, la direttiva UE persegue l'obiettivo di garantire ai lavoratori stranieri che soggiornano in Italia un insieme di diritti analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi al settore dell'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, libertà di aderire alle organizzazioni di lavoratori)

Nel lungo periodo la direttiva UE mira a ridurre il rischio di concorrenza sleale tra cittadini italiani e cittadini di Paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi, riconoscendo che i cittadini stranieri contribuiscono, con il lavoro e i versamenti di imposta, all'economia dell'Unione europea.

L'intervento normativo realizzato ha avuto portata limitata e reca soltanto alcune misure di carattere organizzativo, in quanto l'ordinamento nazionale era già sostanzialmente in linea con quello comunitario, sia sotto il profilo della semplificazione procedurale, avendo l'Italia già da tempo istituito uno "sportello unico", presso le prefetture, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, sia sotto il profilo della parità di trattamento con i lavoratori italiani.

Il permesso di soggiorno che autorizza lo straniero tanto a soggiornare quanto a svolgere attività lavorativa, rilasciato secondo il modello introdotto con il regolamento CE n. 1030/2002, reca la dicitura "perm. unico lavoro"

b) Principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi, etc.

Il quadro normativo vigente di riferimento è rappresentato dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998 e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/1999). Le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato contenute nel citato testo unico non sono state oggetto di ulteriori interventi normativi nel biennio di riferimento.

c) Eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

Nell'ambito delle attività di informazione preordinate alla realizzazione del processo di integrazione e connesse alla sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del citato d. lgs. n. 286/1998, ed in particolare nell'ambito di una sessione di formazione civica e di informazione, sono fornite ai cittadini stranieri le informazioni occorrenti anche in materia di servizi sociali, diritti del lavoro, sistema previdenziale, prevenzione e sicurezza del lavoro. I contenuti della sessione, che si svolge presso i centri di istruzione per gli adulti, sono disciplinati sulla base di un accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'istruzione.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Dal 1° gennaio 2014 al 30 ottobre 2016, sono stati rilasciati 155.870 permessi di soggiorno unico, così suddivisi per anno:

Permessi “unico”

-dal 1.1.2014 al 31.12.2014 n. **48.277**

-dal 1.1.2015 al 31.12.2015 n. **63.351**

-dal 1.1.2016 al 30.10.2016 n. **44.242**

Sono in corso le iniziative occorrenti alla modifica dell'applicativo informatico che supporta il processo di emissione dei permessi di soggiorno elettronici per adeguare anche i permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi dal lavoro a contenere l'indicazione relativa alla facoltà di svolgere attività lavorativa. Le attività in parola saranno completate entro giugno 2017.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

L'applicazione delle norme introdotte dal provvedimento non ha prodotto costi sui cittadini e sulle imprese e non ha determinato costi aggiuntivi per il Ministero dell'interno. Le misure adottate infatti si inseriscono nell'ambito di procedimenti già disciplinati dalle norme previgenti.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Le misure introdotte hanno contribuito alla semplificazione dei procedimenti e alla chiarezza dei documenti di soggiorno e lavoro rilasciati ai lavoratori stranieri.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Al fine di dare puntuale attuazione all'intervento normativo e di garantirne l'osservanza, è stato predisposto per le Questure, competenti al rilascio del permesso unico, un manuale operativo correlato all'attuazione delle norme in parola disponibile nel sistema informativo “*Stranieri web*”.

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

Non sono state rilevate criticità nell'applicazione delle disposizioni del provvedimento.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

i) Grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

Tenendo conto della portata limitata dell'intervento normativo, si ritiene che le misure organizzative adottate siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi posti dalle norme europee a cui l'ordinamento nazionale era già sostanzialmente conforme.

ii) Eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti

Non sono stati rilevati costi aggiuntivi o effetti non previsti.

iii) Eventuale opportunità di misure integrative e correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione

Non è emersa la necessità di adottare misure integrative o correttive per gli aspetti di competenza del Ministero dell'interno.

ALLEGATI

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

NB: Le parti della presente Relazione VIR predisposte da questa Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici riguardano unicamente l'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito, con modificazioni, in Legge 23 maggio 2014, n. 80, la cui formulazione è stata seguita da questa Struttura.

**VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (V.I.R.)
(Allegato A del d.P.C.M. 16 gennaio 2013)**

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

TITOLO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito, con modificazioni, in Legge 23 maggio 2014, n. 80

DATA DI ADOZIONE: 23 maggio 2014; **DATA DI ENTRATA IN VIGORE:** 28 maggio 2014

REFERENTE: Ing. Pietro Ciaravola

ASPETTI INTRODUTTIVI

(Aspetti introduttivi, lettera a) dell'Allegato a)

L'articolo 12 della legge in argomento reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici.

Tale disposizione venne inserita d'urgenza nel provvedimento *de quo* al fine di evitare gravi ripercussioni nel mercato degli appalti pubblici di lavori, a seguito della deregolamentazione in materia di qualificazione degli operatori economici per effetto dell'annullamento, su decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Associazioni imprese generali (AGI) ed altri, delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", che avrebbero determinato un aggravio della crisi del sistema imprenditoriale italiano nel settore delle costruzioni.

Come è noto, infatti, il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 aprile 2013, aveva espresso parere nel senso di parziale accoglimento del suddetto ricorso in quanto aveva ritenuto che le citate disposizioni degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del previgente d.P.R. 207/2010 imponevano il ricorso pressoché generalizzato alle competenze delle imprese specialistiche, sacrificando le imprese generali senza realizzare un adeguato punto di equilibrio tra le due opposte esigenze di consentire, da un lato, alle imprese generali di poter svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare gli interventi oggetto principale della loro qualificazione e rendere necessario, dall'altro lato, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per rilevante complessità tecnica o per notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.

Pertanto, con l'annullamento delle citate disposizioni regolamentari sono venute meno le regole che riservavano l'esecuzione di particolari lavorazioni, rientranti nelle categorie a qualificazione obbligatoria, di cui talune individuate come "superspecialistiche", e non è risultata più garantita la finalità di seguire una adeguata esecuzione delle prestazioni richieste per le opere di elevato contenuto specialistico, assicurata dal possesso di una adeguata qualificazione professionale. Al contempo si è prodotta di fatto uno sbilanciamento del mercato favorendo la partecipazione delle cosiddette imprese generali e penalizzando l'accesso al mercato delle imprese specialistiche.

Di qui l'urgenza di intervenire con il provvedimento *de quo* per evitare il disorientamento delle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara nonché impatti negativi per le imprese specialistiche operanti nel settore delle costruzioni.

Per effetto di detto intervento normativo il numero delle categorie cosiddette superspecialistiche è stato ridotto da 24 a 13 (precisamente sono state individuate le seguenti categorie: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30) ed è stato disposto che per dette categorie, se di importo superiore al 15% dell'importo dell'appalto devono essere eseguite da imprese in possesso della qualificazione specifica (con obbligo di raggruppamento verticale se la capogruppo mandataria qualificata nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica) e che possono essere subappaltate solo nel limite del 30 per cento del loro importo.

Nella relazione AIR che ha accompagnato il provvedimento *de quo* la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati è stata demandata alle stazioni appaltanti, a questo Dicastero e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità nazionale anticorruzione).

(Aspetti introduttivi, lettera b) dell'Allegato a)

Nel corso del biennio in esame (2014 - 2015) non sono intervenute modifiche della disposizione oggetto di intervento, né risultano espresse pronunce giurisprudenziali e pareri di organi di controllo o consultivi e né iniziative parlamentari intraprese in tal senso.

(Aspetti introduttivi, lettera c) dell'Allegato a)

Come è noto, nel 2016, le procedure ad evidenza pubblica in materia di lavori, servizi e forniture – disciplinate dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal sopra citato Regolamento attuativo adottato d.P.R. n. 207/2010 - sono state oggetto di un complessivo riordino a seguito del recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive europee 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e speciali, e della direttiva 2014/23/UE, riguardante le concessioni, mediante l'adozione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 216 del nuovo Codice stabilisce, al comma 15, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concernente la definizione dell'elenco delle opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica nonché dei requisiti di specializzazione per la loro esecuzione, di cui all'articolo 89, comma 11, del predetto D.lgs 50/2016, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Pertanto, con l'entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *ex* articolo 89, comma 11, del nuovo Codice, il citato articolo 12 della legge in argomento dovrà ritenersi abrogato.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ'

L'intervento normativo, individuando le categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici qualificati, ha raggiunto l'obiettivo di compensare gli interessi delle imprese generali e quelle specialistiche, riducendo in maniera sensibile il numero delle categorie di lavorazione a qualificazione obbligatoria.

Si è, infatti, determinato un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza dell'impresa generalista di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare l'intervento oggetto principale della propria qualificazione e l'esigenza dell'impresa specialistica di poter mettere a disposizione le proprie particolari competenze, necessarie alla realizzazione di interventi di rilevante complessità tecnica o di notevole contenuto tecnologico.

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

L'adozione della norma non ha determinato l'insorgere di costi a carico dei cittadini, degli operatori economici del settore, con particolare riferimento alle PMI, e delle strutture della Pubblica Amministrazione.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Relativamente all'applicazione della disposizione in argomento è stata svolta da questa Amministrazione una ricognizione dei contratti di appalti di lavori pubblicati nella banca-dati del portale *web* del Servizio contratti pubblici (www.serviziocontrattipubblici.it) di questo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dove sono archiviati i bandi di gara, gli avvisi e gli esiti di gara pubblicati dalle stazioni appaltanti.

Al riguardo si è preso a riferimento il biennio 2014-2015 e si sono esaminati 9.634 affidamenti, andando ad individuare, per ciascuna delle 13 categorie "superspecialistiche" indicate nell'elenco riportato al comma 1 dell'articolo 12 del provvedimento in parola il numero complessivo di contratti nei quali (nell'ambito dell'intero arco temporale preso a base della rilevazione) dette categorie sono state previste nei relativi contratti come categorie scorporabili.

Nella seguente tabella sono riportati i risultati di detta ricognizione. Per completezza, accanto a ciascuna delle 13 categorie, è stato riportato il dato relativo al numero complessivo delle imprese in possesso della relativa attestazione SOA, come ricavato dal motore di ricerca del sito *web* <http://www.attestazione-soa.it>, che consente di effettuare la ricerca di imprese in possesso di attestazione SOA in corso di validità, filtrando per Provincia, categoria, classifica e con la possibilità di restringere la ricerca alle sole aziende in possesso di Certificazione ISO 9001. I dati sono ricavati dal Casellario ANAC, aggiornati con cadenza settimanale.

Sulla base di quanto rilevato, si osserva che:

- il numero dei contratti nei quali, nel biennio 2014-2015, le suddette 13 categorie superspecialistiche sono state inserite nei contratti come scorporabili, è risultato abbastanza limitato; in alcuni casi si tratta addirittura di qualche unità o al più di qualche decina di unità di contratti/anno;
- per le categorie superspecialistiche OG 11, OS 21 e OS 30, che risultano quelle comparse più frequentemente nei contratti oggetto della ricognizione, il corrispondente numero di imprese qualificate, che perciò possono partecipare alle gare anche nell'ambito di raggruppamenti verticali, non è trascurabile.

	Categorie superspecialistiche (art. 12 della legge 80/2016)	Numero di imprese in possesso di attestazione SOA nella relativa categoria superspecialistica, tra parentesi quelle con ISO 9001	Numero dei contratti nel biennio 2014-2015 nelle quali le categorie superspecialistiche sono risultate come scorporabili	Percentuale dei contratti nel biennio 2014/2015 con categorie superspecialistiche (indicate come scorporabili) sul totale di 9.634 affidati in detto biennio
1	OG11	4668 (4328)	671	6,96%
2	OS2-A	505 (302)	54	0,56%
3	OS2-B	9 (3)	1	0,01%
4	OS4	410 (352)	80	0,83%
5	OS11	233 (226)	57	0,59%
6	OS12-A	710 (679)	134	1,39%
7	OS13	228 (219)	39	0,40%
8	OS14	180 (172)	4	0,04%
9	OS18-A	962 (842)	81	0,84%
10	OS18-B	206 (181)	7	0,07%
11	OS21	2756 (2547)	236	2,45%
12	OS25	257 (222)	25	0,26%
13	OS30	3581 (2660)	657	6,82%

In considerazione di quanto sopra osservato, si può ritenere che l'attuazione del provvedimento in argomento non ha prodotto distorsioni nel settore degli appalti pubblici di lavori.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Non sono pervenute segnalazioni relative all'inosservanza della norma adottata da parte dei destinatari.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Non si sono evidenziate lacunosità relative alla norma adottata, né riscontrate criticità nella fase attuativa della stessa.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA V.I.R. – CONCLUSIONI

Conclusivamente si può ritenere che la disposizione dell'articolo 12 della legge 80/2016 ha realizzato appieno l'obiettivo che si era prefissato, tant'è che nell'emanando citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *ex* articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si è ritenuto di dover ribadire nella sostanza le previsioni di detta disposizioni, confermando, salvo due integrazioni riguardanti le categorie OS 12-B e OS 32, le categorie super specialistiche a suo tempo individuate dal provvedimento *de quo*.

Infine, si osserva che detta disposizione non ha comportato costi o imprevisti tali da dover suggerire una sua revisione ovvero misure integrative/correttive della norma adottata, anche in fase attuativa delle stesse.

ALLEGATI

1. Relazione AIR

INDICATORI:

1. Numero dei contratti nel biennio 2014-2015 nelle quali le categorie cosiddette "superspecialistiche" sono risultate come categorie scorporabili
2. Numero di Imprese in possesso di attestazione SOA nella relativa categoria "superspecialistica"

FONTI:

1. Banca-dati del portale *web* del Servizio contratti pubblici (www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2. Sito *web* <http://www.attestazionesoa.it>.

(Data) e (firma) del responsabile



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia
Costiera**

Reparto II – Ufficio 1°

Relazione sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n.212.

1) DM di attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 45/2000, in attuazione della direttiva 98/18/CE come rifusa nella Direttiva 2009/45/CE e modificata dalla Direttiva 2010/36/CE in tema di disposizioni norme sicurezza navi passeggeri adibite viaggi nazionali di cui al DM 3 settembre 2013.

• **ASPETTI INTRODUTTIVI**

Il decreto produce i suoi effetti, così come ben evidenziato nell'articolo 2, sulle navi passeggeri e roll on-roll off passeggeri (c.d. traghetti) di bandiera nazionale e ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 4 febbraio 2000, n. 45 (ricadenti nelle classi B, C e D come definite dallo stesso d.lgs.) e del D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 e sulle navi da carico di bandiera nazionale, ricadenti nel regime del D.P.R. 435/91.

L'obiettivo principale stabilito dal decreto oggetto di valutazione è quello di agevolare lo shipping nazionale ricadente nelle categorie come individuate nell'ambito di applicazione dello stesso strumento normativo.

Con risoluzione MSC 282 (86) del 5 giugno 2009 l'IMO, l'Organizzazione Internazionale sulla Sicurezza Marittima, ha adottato alcuni emendamenti alla Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS '74 che hanno introdotto, a partire dal 1 luglio 2011, attraverso una prestabilita calendarizzazione, l'obbligo di installare a bordo di specifiche classi di unità navali l'equipaggiamento denominato *bridge navigational watch alarm system* (di seguito denominato BNWAS).

In considerazione delle problematiche emerse in sede di applicazione pratica della citata norma a bordo di unità navali già esistenti alla data di entrata in vigore del precetto ed impiegate in viaggi di breve durata, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, in qualità di Amministrazione marittima nazionale, ha individuato le condizioni operative attraverso le quali si è ritenuto di poter derogare alle prescrizioni previste, mantenendo, allo stesso tempo, un equivalente livello di sicurezza della navigazione a bordo e, pertanto, in forza del combinato disposto degli articoli 9.2 e 9.4 della Direttiva 2009/45/CE, è stata interessata la Commissione Europea per una richiesta di esenzione su specifiche categorie di unità navali.

Al termine della favorevole istruttoria ed al fine di equiparare le unità ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 45/2000 con quelle rientranti nel D.P.R. 435/91, è stato predisposto il D.M. oggetto della presente VIR, attraverso il quale sono state individuate le unità che possono essere esentate dall'obbligo di installare il sistema di allarme attivabile dal ponte (BNWAS) e le condizioni che le navi devono rispettare per ottenere la citata esenzione.

- **SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

Le finalità perseguite appaiono raggiunte in modo soddisfacente, in quanto si è agevolato lo shipping nazionale, senza diminuire il mantenimento dei livelli di sicurezza previsti dal diritto vigente nazionale e comunitario.

- **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI**

Nel periodo di riferimento, è stato riscontrato che numerose società di navigazione hanno usufruito del beneficio concesso dall'Amministrazione, ed indicato nel decreto in parola, relativo all'esenzione dalla installazione a bordo del dispositivo (BNWAS), con notevole risparmio in termini economici e gestionali del personale di bordo.

In considerazione del campo di applicazione della esenzione oggetto del decreto è possibile affermare che i maggiori beneficiari del provvedimento sono state le medie e piccole imprese armatoriali nazionali, proprietarie di quelle unità che è possibile esentare dal tenere a bordo il dispositivo (BNWAS).

Oneri amministrativi supplementari non si ritiene possano calcolarsi, in quanto a fronte del notevole beneficio sopradescritto si richiede alle Società di armamento di predisporre una istanza di inizio al procedimento amministrativo, nella quale si dimostra il possesso

dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio, che si conclude entro il termine ordinario di trenta giorni (ma in tal caso i tempi concreti per la conclusione del provvedimento non superano mai i dieci giorni) con l'emissione del provvedimento finale da parte della Autorità Marittima ove le unità risultano iscritte.

E' possibile individuare la quantificazione degli oneri finanziari nel costo diretto relativo all'assolvimento degli oneri erariali, come previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 e nel costo indiretto relativo al tempo dedicato alla presentazione dell'istanza presso gli uffici dell'Amministrazione; in tale ultimo caso, tuttavia, tali costi sono notevolmente ridotti in quanto l'intera pratica viene sviluppata attraverso processi informatici (utilizzo della PEC e ricorso a database dell'Amministrazione) che, a meno di contingenze non gestibili da postazioni remote, permettono di concludere il procedimento senza alcun ulteriore aggravio burocratico.

- **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI**

In relazione alla già accennata *ratio*, nonchè alla portata applicativa del decreto in questione, si rileva come quest'ultimo abbia effetti positivi sia sui cittadini, in quanto contribuisce al mantenimento dei livelli di sicurezza delle navi per il trasporto passeggeri, mediante l'indicazione nello stesso decreto di misure alternative ed equivalenti di sicurezza che garantiscono alle unità sprovviste del dispositivo (BNWAS) un livello di tutela dell'incolumità della vita umana in mare pari al resto del naviglio nazionale, sia sulle imprese armatoriali, in ragione della già menzionata possibilità di esenzione.

Infine, si rileva che, il decreto in esame, non contiene disposizioni in tema di semplificazione normativa e/o amministrativa, né produce incidenze sfavorevoli sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

- **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Da una valutazione generale della situazione in atto è possibile apprezzare un puntuale ricorso al procedimento, così instaurato, di esenzione, da parte di tutte quelle unità che ricadono nell'ambito di applicazione del D.M. in esame.

- **SEZIONE 5 - CRITICITÀ**

Dai dati in possesso di questa Amministrazione, attraverso la valutazione dei provvedimenti di esenzione già rilasciati a cura delle Capitanerie di Porto di iscrizione

delle unità navali, non sono state riscontrate criticità attuative da parte degli utilizzatori finali (armatori e Società di navigazione delle unità navali destinatarie degli effetti del decreto) che ne hanno usufruito.

- **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI**

Come rilevato in precedenza, la normativa in esame ha prodotto un soddisfacente grado di raggiungimento delle finalità perseguite e non ha manifestato criticità alcuna, né comportato costi ultronei non previsti.

2) D.P.R. 104/2014. Elevazione dell'Ufficio Locale marittimo di Loano ad Ufficio Circondariale marittimo di Loano – Albenga.

- **ASPETTI INTRODUTTIVI**

Trattasi di una norma di natura regolamentare finalizzata alla modifica del livello organizzativo periferico dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso mutamenti di rango, soppressioni ovvero ricollocazioni di taluni Uffici Marittimi.

- **SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

Il predetto decreto, finalizzato all'ottimizzazione locale della qualità dei servizi resi, ha conseguito in modo soddisfacente le finalità perseguite dall'Amministrazione marittima.

- **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI**

Il summenzionato decreto non produce aggiuntivi costi in capo ai cittadini e alle imprese.

- **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI**

Il richiamato decreto non ha provocato effetti sia sulla semplificazione normativa ed amministrativa e sia sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, oltre che sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico vigente, in quanto trattasi di mera riorganizzazione amministrativa.

Si evidenzia, inoltre, che la rimodulazione territoriale ha prodotto degli effetti benefici permettendo una maggiore presenza del personale in un porto caratterizzato da un crescente traffico diportistico.

- **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Le prescrizioni previste dall'atto normativo in esame sono rispettate *in toto*, in quanto trattasi di rimodulazione del livello organizzativo periferico dell'Amministrazione marittima.

- **SEZIONE 5 - CRITICITÀ**

Il richiamato decreto non ha provocato alcuna criticità nella sua attuazione o in altri ambiti di rilevanza.

- **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI**

La rimodulazione territoriale ha prodotto degli effetti benefici, permettendo una maggiore presenza del personale in un porto caratterizzato da un crescente traffico diportistico, perseguendo, dunque, le finalità ricercate dall'Amministrazione marittima, cioè nell'intento di ottimizzarne, localmente, la qualità dei servizi resi.

Si sottolinea, inoltre, che il Comune di Loano ha, positivamente, accolto l'elevazione dell'Ufficio marittimo del proprio territorio, tenuto conto che il porto di Loano è il maggiore nell'ambito dell'intero Circondario marittimo, anche in virtù dei lavori di ampliamento funzionali all'aumento qualitativo e quantitativo del locale traffico navale.

3) D.P.R. 18 agosto 2015, n.152. Rimodulazione delle circoscrizioni territoriali relative alle Direzioni marittime di Bari e di Napoli.

- **ASPETTI INTRODUTTIVI**

Trattasi di una norma di natura regolamentare mediante la quale si modifica il livello organizzativo periferico dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso mutamenti di rango, soppressioni ovvero ricollocazioni di taluni degli Uffici Marittimi nelle circoscrizioni territoriali delle Direzioni Marittime di Bari e di Napoli.

In particolare, per quanto concerne la Direzione Marittima di Napoli, l'Ufficio Locale Marittimo di Sorrento è ora dipendente dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e non più da quella di Napoli, mentre per quel che riguarda la Direzione Marittima di Bari si è provveduto alla soppressione della Delegazione di spiaggia di Casalabate, fermi restando i limiti delle circoscrizioni territoriali marittime degli Uffici marittimi di Otranto e di Brindisi.

- **SEZIONE 1- RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ**

Il predetto decreto, finalizzato all'ottimizzazione locale della qualità dei servizi resi, ha conseguito in modo soddisfacente le finalità perseguite dall'Amministrazione marittima.

- **SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI**

Tale provvedimento non ha prodotto costi a carico dei cittadini, né sull'organizzazione e sul funzionamento delle strutture pubbliche.

- **SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI**

Sulla base degli elementi forniti, l'atto normativo in esame ha prodotto effetti sicuramente positivi per i cittadini-utenti locali ed ha suscitato l'apprezzamento, in particolare, sia della civica Amministrazione che del ceto peschereccio, con riferimento alla rimodulazione ricadente sulla Direzione Marittima di Napoli.

Inoltre, quale elemento comune ad entrambe le Direzioni Marittime, si sottolinea che il Decreto in parola non contiene disposizioni in tema di semplificazione normativa e/o amministrativa, nè si rilevano incidenze negative circa il corretto funzionamento concorrenziale del mercato, i processi di liberalizzazione e l'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico, in quanto trattasi di mera riorganizzazione amministrativa

- **SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

Le prescrizioni previste dall'atto normativo in esame sono rispettate *in toto*, in quanto trattasi di rimodulazione del livello organizzativo periferico dell'Amministrazione marittima.

- **SEZIONE 5 - CRITICITÀ**

Con particolare riferimento alla modifica dell'Ufficio Marittimo rientrante nella circoscrizione giurisdizionale della Direzione Marittima di Napoli, non si ravvisano, pertanto, criticità o lacune insite nell'atto normativo, nè problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso.

Per quel che attiene, invece, l'Ufficio Marittimo rientrante nella circoscrizione giurisdizionale della Direzione Marittima di Bari, quale unico possibile elemento di criticità, è stato rilevato l'imperfetto allineamento dei limiti del circondario marittimo di Otranto, come stabiliti con il D.P.R. in esame e quelli determinati dal nuovo assetto

territoriale disciplinato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 15/05/2012, n. 388, con conseguente necessità di diverso riparto della giurisdizione degli uffici marittimi.

- **SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI**

La rimodulazione territoriale ha prodotto degli effetti benefici, conseguendo in modo soddisfacente le finalità perseguite.

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/33/UE recante modifiche alla direttiva 99/32/CE in materia di tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Data di adozione; entrata in vigore: adozione 16 luglio 2014; pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2014; entrata in vigore 27 agosto 2014.

Indicazione del referente dell'Amministrazione: dott. Mariano Grillo, Direttore Generale della Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ASPETTI INTRODUTTIVI

L'AIR prevede i seguenti obiettivi del decreto, da raggiungere in modo progressivo in funzione della futura riduzione dei limiti di tenore di zolfo dei combustibili marittimi (prevista per il 2020) e di altri nuovi adempimenti:

- ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi;
- migliorare i livelli di qualità dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere;
- diffondere metodi di riduzione delle emissioni alternativi ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo;
- migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli, mediante una più precisa definizione delle procedure e delle responsabilità dei soggetti controllori e dei soggetti controllati.

Gli indicatori previsti dall'AIR per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono:

- a) la riduzione di ossidi di zolfo nelle emissioni in atmosfera delle navi verificata attraverso:
 - il campionamento del combustibile immesso sul mercato o utilizzato dalle navi;
 - controlli periodici dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile;
 - misurazioni e valutazioni relative alla qualità dell'aria nelle zone soggette all'influenza delle emissioni delle navi;
- b) il numero delle sanzioni comminate per violazioni degli adempimenti introdotti.

Nel corso dei due anni di applicazione del decreto sono intervenuti, sul piano normativo, il decreto del Ministro dell'ambiente 29 marzo 2016, n. 79, che ha stabilito le tariffe dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, e la decisione comunitaria 2015/253/UE, che ha stabilito una serie di criteri e modalità per l'effettuazione di tali controlli. Sul piano giurisprudenziale sono inoltre intervenute pronunce relative al tenore di zolfo dei combustibili utilizzati dalle "navi passeggeri", quale previsto dal decreto e dalla direttiva recepita (sentenza della Corte di Giustizia europea 23 gennaio 2014, in C-537/11, e sentenza del Tribunale di Genova 247/2016 del 22 gennaio 2016).

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

L'obiettivo di ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi e pertanto migliorare i livelli di qualità dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere, per effetto del decreto, potrà essere verificato a partire dal 2020, anno in cui entreranno in vigore di nuovi limiti di tenore di zolfo dei combustibili marittimi. Allo stesso modo, da tale data potrà essere verificato l'obiettivo di

diffondere metodi di riduzione delle emissioni alternativi, i quali risultano più vantaggiosi se sono alternativi a combustibili marittimi caratterizzati da un minore tenore di zolfo e, pertanto, da un più oneroso costo di approvvigionamento.

L'obiettivo di migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli può essere fin d'ora verificato alla luce dei dati relativi ai controlli ed alla violazioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili marittimi, risultanti dalle attività del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per gli anni 2014 e 2015 (allegato II).

SEZIONE 2 - COSTI PRODOTTI

Per tutti gli operatori e le imprese (incluse le PMI), quali armatori, agenti e intermediari marittimi, produttori, importatori e distributori di combustibili marittimi, i costi nascenti del decreto in relazione al combustibile marittimo a basso tenore di zolfo da utilizzare a partire dal 2020 potranno essere valutati, come logico, solo in un periodo prossimo a tale data futura. Invece, gli oneri informativi indicati nell'AIR si riferiscono a comunicazioni, tenuta di dati, ecc., da porre in essere solo in specifiche circostanze che non risultano ad oggi essersi verificate.

Per i soggetti pubblici chiamati ad attuare la nuova norma (autorità competenti per i controlli, per la raccolta e l'invio di dati e di informazioni e per il rilascio di autorizzazioni in materia di combustibili marittimi, come Autorità portuali, Capitanerie di porto, Agenzia della dogane) non si sono prodotti nuovi oneri per effetto del decreto in quanto tali attività erano interamente previste e disciplinate già dalle norme precedenti.

SEZIONE 3 - EFFETTI PRODOTTI

Gli effetti del decreto sui cittadini, sulle imprese e sulle amministrazioni potranno essere verificati a partire dal 2020, quando l'entrata in vigore e l'applicazione dei nuovi limiti di tenore di zolfo dei combustibili marittimi avranno un'incidenza in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, in termini di miglioramento dei livelli di qualità dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere (con conseguenze anche sulle politiche di risanamento della qualità dell'aria nelle zone interessate), nonché in termini di sviluppo di metodi di riduzione delle emissioni alternativi.

SEZIONE 4 - LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

I dati relativi ai controlli ed alla violazioni in materia di tenore di zolfo dei combustibili marittimi, risultanti dalle attività del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per gli anni 2014 e 2015 (allegato II) rappresentano un idoneo indice del livello di osservanza del decreto in quanto permettono di verificare, rispetto al numero totale dei controlli, i casi di non conformità (in percentuale) ed i casi oggetto di sanzione.

SEZIONE 5 - CRITICITA'

Non risultano criticità specificamente connesse al decreto. Non risultano inoltre contenziosi aperti in materia, diversi da quelli derivanti da norme già vigenti all'epoca dell'adozione del decreto.

SEZIONE 6 - SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

In sintesi:

- gli obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento della qualità dell'aria, come detto, potranno essere verificati dal 2020. L'obiettivo relativo al miglioramento dei controlli si può considerare raggiunto alla luce dei dati in allegato II,
- non risulta l'insorgenza di costi o effetti non previsti,
- non risulta l'opportunità di misure integrative o correttive.

ALLEGATI

I. Relazione AIR

II. Controlli eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni e sanzioni irrogate

24/11/2016

Dott. Mariano Grillo



ALLEGATO I**ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

Titolo: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/33/UE recante modifiche alla direttiva 99/32/CE in materia di tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il presente intervento regolatorio, al fine di recepire direttiva 2012/33/UE, introduce modifiche alla vigente disciplina in materia di combustibili per uso marittimo introdotta in attuazione della direttiva 99/32/CE, come modificata dalla direttiva 2005/33/CE (articoli 292, 295 e 296 del Titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, e relativo allegato X, parte I, sezione 3).

L'intervento regolatorio in esame, che è da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, si propone di ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi, con l'obiettivo di migliorare i livelli di qualità dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle arre costiere, a tutela della salute umana e dell'ambiente. Se non fossero introdotte le misure in esso previste, le emissioni prodotte dai trasporti marittimi supererebbero, infatti, nel breve periodo le emissioni dovute a tutte le fonti terrestri.

Col presente intervento regolatorio, si inteso, altresì, risolvere, attraverso il recepimento della direttiva 2012/33/UE, una serie di criticità emerse nell'attuazione delle disposizioni oggi vigenti in materia di combustibili per uso marittimo.

Si tratta di alcune criticità interpretative legate, per esempio, all'utilizzo, in via sperimentale od a regime, di metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'utilizzo di combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo. Tali criticità, rilevate anche a seguito della presentazione di istanze di autorizzazione all'uso dei metodi di riduzione, hanno riguardato, in particolare, il regime autorizzativo nazionale (nonché i rapporti tra tale regime e le procedure di approvazione previste a livello internazionale per gli stessi metodi) e le competenze istruttorie ed i rapporti tra tale regime e le procedure di approvazione previste a livello internazionale per gli stessi metodi.

Altre criticità, emerse in sede di controllo, sono riconducibili ai casi in cui l'utilizzo di un combustibile marittimo fuori norma è imposto da una totale o parziale impossibilità di rifornirsi di combustibile a ridotto tenore di zolfo durante il viaggio. In tali casi, infatti, la vigente norma non ammette deroghe alla sanzionabilità del responsabile.

Le disposizioni della direttiva, come recepite dal presente intervento regolatorio, intervengono anche su questi aspetti critici, chiarendo in modo preciso la disciplina da applicare.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Considerato che, come anzidetto, se non fossero introdotte le misure previste nel presente intervento regolatorio, le emissioni prodotte dai trasporti marittimi supererebbero presto le emissioni dovute a tutte le fonti terrestri, lo stesso intervento, conformemente alla direttiva che recepisce, si propone di:

- ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi;
- conseguire l'obiettivo di migliorare i livelli di qualità dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere, a tutela della salute umana e dell'ambiente.

Tali obiettivi saranno raggiunti in modo progressivo, in funzione della futura riduzione dei limiti di tenore di zolfo (prevista per il 2020) e di altri adempimenti, quali l'eventuale istituzione di nuove zone di protezione ecologica e di aree di controllo delle emissioni di SOX.

Ulteriori obiettivi che il presente intervento regolatorio si propone di conseguire sono:

- la diffusione, a determinate condizioni, di metodi di riduzione delle emissioni alternativi ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo, come ulteriore strumento di intervento sulle emissioni di ossidi di zolfo;
- il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei controlli, mediante una più precisa definizione delle procedure e delle responsabilità dei soggetti controllori e dei soggetti controllati.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono:

- a) la riduzione di SOx nelle emissioni in atmosfera, dovuto all'impiego di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo verificata attraverso:
 - un campionamento sufficientemente frequente ed accurato dello stesso combustibile immesso sul mercato o utilizzato dalle navi;
 - controlli periodici dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile;
 - misurazioni e valutazioni relative alla qualità dell'aria nelle zone soggette all'influenza delle emissioni disciplinate;
- b) il numero delle sanzioni comminate per violazioni al sistema sanzionatorio vigente.

Al fine di utilizzare i predetti indicatori per gli obiettivi e la VIR, si riportano di seguito i dati inerenti gli accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo effettuati dalle Capitanerie di porto al momento della consegna alle navi e a bordo di queste relativi all'anno precedente l'intervento in oggetto:

Combustibile	Tenore massimo previsto dalla legge % (m/m)	Numero accertamenti effettuati mediante controlli su documenti	Numero accertamenti effettuati mediante campionamento ed analisi	Valore medio del contenuto di zolfo % (m/m)
Gasolio marino (DMA o DMX)	0,1	1225	1	0,06
Gasolio DMA	0,1	777	39	0,06
Olio diesel marino (DMB o DMC)	1,5	2	0	0,95
Olio diesel DMB	1,5	3	0	0,84
Altri combustibili per uso marittimo	1,5	5	1	0,77

Per valutare l'efficacia dell'attuazione dell'intervento in oggetto sul miglioramento dei livelli di qualità dell'aria, in particolare nei porti o vicino alle aree costiere, a tutela della salute umana e dell'ambiente, si utilizzeranno i dati sul trasporto marittimo resi disponibili da ISPRA, nell'ambito dell'elaborazione dell'Inventario nazionale delle emissioni.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

I destinatari principali dell'intervento regolatorio sono:

- tra i soggetti pubblici chiamati ad attuare la nuova norma, le autorità competenti per i controlli, per la raccolta e l'invio di dati e di informazioni e per il rilascio di autorizzazioni in materia di combustibili marittimi (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Autorità portuali, Capitanerie di porto, Agenzia della dogane);

- tra i soggetti privati, gli operatori del settore navale (in particolare, gli armatori), gli agenti e gli intermediari marittimi, i produttori, gli importatori ed i distributori di combustibili marittimi, nonché le rispettive associazioni di categoria.

Considerato che la finalità dell'intervento regolatorio all'esame è quella di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, attraverso la definizione di obiettivi di qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera, destinataria dell'intervento legislativo è anche la popolazione italiana nel suo complesso.

SEZIONE 2 – LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato preventivamente condiviso, in una serie di riunioni tecniche, con le amministrazioni pubbliche interessate (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Agenzia delle Dogane e Corpo delle capitanerie di porto), nonché con le associazioni di categoria del settore marittimo (quali Confitarma, Federagenti, Fedarlinea, Assoporti, Assocostieri ed Unione Petrolifera).

Le osservazioni più significative espresse dalle parti nel corso delle suddette riunioni sono state attentamente vagliate dall'Amministrazione proponente che le ha fatte confluire nella proposta regolatoria e sono di seguito riportate:

- modifica all'art 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (*"Combustibili per uso marittimo"*), attraverso l'introduzione del comma 12-bis, derivante dalla ottemperanza a quanto specificato per il sistema generale delle scorte di emergenza di prodotti petroliferi previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n 249, emanato in attuazione della Direttiva 2009/119/CE, in armonia con quanto previsto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia;
- integrazione all'art 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (*"Combustibili per uso marittimo"*), attraverso l'introduzione del comma 7-bis, al fine di individuare il soggetto che deve effettuare la dichiarazione (capitano della nave o l'armatore).

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile, non solo in considerazione dell'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie, pena l'apertura di una procedura d'infrazione, ma, soprattutto, in quanto non si conseguirebbero gli obiettivi di ridurre l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi e di migliorare i livelli di qualità dell'aria a tutela della salute umana e dell'ambiente.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti e facoltativi della direttiva, secondo i principi ed i criteri contenuti nella legge delega (legge di delegazione europea 6 agosto 2013).

Nel merito non sono state adottate altre opzioni in quanto avrebbero comportato il superamento dei livelli minimi di regolazione europea.

In ogni caso l'intervento di regolazione non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA, PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario, l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Sono, infatti, predisposte specifiche misure volte a ridurre le emissioni di ossidi di zolfo prodotte dal traffico marittimo e, conseguentemente, a migliorare la qualità dell'aria, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea e non determina effetti negativi sulle PMI, considerata, anche per quest'ultime, la fattibilità tecnica ed economica dell'impiego di combustibili per uso marittimo con ridotto tenore di zolfo. L'intervento regolatorio prevede, peraltro, a determinate condizioni, la possibilità di ricorrere a metodi di riduzione delle emissioni alternativi ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo, come ulteriore strumento di intervento sulle emissioni di ossidi di zolfo.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

L'intervento regolatorio, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva, prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:

- la possibilità per l'armatore o per il comandante della nave che utilizza combustibile fuori norma di presentare all'autorità competente presso il porto di destinazione (al fine di evitare il controllo o la sanzione), un rapporto nel quale sono indicate tutte le misure adottate per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio (art. 296, comma 10-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lett. c). Tale possibilità è prevista all'art. 4-bis, paragrafo 5-ter della direttiva.

- l'obbligo per il comandante della nave o per l'armatore di fornire a chi immette sul mercato combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso, una dichiarazione in cui si attesta che la nave di destinazione utilizza tali metodi (art. 295, comma 6-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 2 lett. g). Tale obbligo deriva dal recepimento dell'articolo 3-bis della direttiva.

- l'obbligo per il comandante della nave o per l'armatore di fornire ulteriori elementi informativi nella relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dal presente intervento regolatorio (articolo 295, comma 14, lett. e), e-bis) ed e-ter), come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. v). Tale obbligo deriva dal recepimento dell'articolo 4-sexies della direttiva.

- l'obbligo dell'armatore e del comandante della nave di tenere a bordo gli atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all'annesso VI alla Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti il rispetto dei requisiti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno Stato comunitario (art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. dd). Tale obbligo deriva dal recepimento dell'articolo 4-quater della direttiva.

- l'obbligo dei gestori degli impianti di produzione, dei depositi fiscali che importano i combustibili e dei fornitori di comunicare preventivamente alle autorità le situazioni in cui può verificarsi una significativa riduzione della disponibilità di combustibili per uso marittimo a norma (art. 295, comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. m). tale obbligo. Tale obbligo discende dal recepimento dell'articolo 4-bis, paragrafo 5-bis della direttiva.

- l'obbligo dell'armatore o del comandante della nave di comunicare all'autorità marittima competente per territorio i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma, in caso di violazioni commesse in Italia (art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c). Tale obbligo è previsto all'articolo 4-bis, paragrafo 5-ter, lett. b) della direttiva.

- l'obbligo dell'armatore o del comandante della nave battenti bandiera italiana di comunicare al Ministero dell'ambiente, per il tramite del porto di iscrizione, i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in caso di violazioni commesse all'estero (art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c). Tale obbligo è previsto all'articolo 4-bis, paragrafo 5-ter, lett. b) della direttiva.

Obbligo informativo: rapporto misure adottate per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio (Art. 296, comma 10-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 3, lett. c)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Predisposizione rapporto	C. Predisposizione di rapporto	B	140
Totale			140

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore attestante utilizzazione sistemi a circuito chiuso in alternativa a combustibili a norma (Art. 295, comma 6-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. g)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Predisposizione documento	C. Predisposizione documento tecnico	B	40
---------------------------	--------------------------------------	---	----

tecnico/relazione			
Totale			40

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: integrazione a carico del comandante della nave o dell'armatore della relazione da allegare alla domanda di autorizzazione ad effettuare esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti dal presente intervento regolatorio (ART. 295, comma 14, lett. e), e-bis) ed e-ter), come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. v).

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Predisposizione documento tecnico/relazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	40
Totale			40

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: obbligo a bordo atti attestanti rispetto requisiti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni utilizzati su navi non battenti bandiera di uno Stato comunitario (Art. 295, comma 20-bis, come introdotto dall'art. 1, comma 2, lett. dd)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Acquisizione modulistica	A. Acquisizione modulistica	B	10
Totale			10

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: UNA SOLA VOLTA

Obbligo informativo: obbligo produttori, importatori e fornitori di comunicare preventivamente alle autorità l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma (ART. 295, comma 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, lett. m)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	50
Consegna Documentazione	G. Trasmissione all'autorità	B	5
Totale			55

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: comunicazione da parte dell'armatore o del comandante della nave relativa situazioni in cui può verificarsi una l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma di combustibili per uso marittimo a norma nelle acque territoriali (ART. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione	C. Predisposizione documento tecnico	B	50
Consegna Documentazione	G. Trasmissione all'autorità marittima	B	5
Totale			55

Popolazione: * NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: EVENTUALE

Obbligo informativo: comunicazione Ministero dell'ambiente casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma, in caso di violazioni commesse all'estero (Art. 296, comma 10-ter, come introdotto dall'art 1, comma 3, lett. c)

Rivolto a: IMPRESE

Effetto del provvedimento: INTRODUZIONE

Costo medio:

Attività / Spese Vive	Attività Standard corrispondente	Onerosità (B/M/A)	Costo (€)
Comunicazione dati	C. Predisposizione di rapporto /Relazione/documento tecnico	B	40
Consegna Documentazione	G. Trasmissione autorità marittima	B	10
Totale			50

Popolazione: NON DEFINIBILE ALLO STATO

Frequenza: EVENTUALE

Totale Costo OI = € 440,00

BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Premesso che il campo di applicazione dell'intervento regolatorio in esame interessa le imbarcazioni a partire dalle 400 tonnellate di stazza lorda, dai dati forniti dalle associazioni di categoria degli operatori di settore risulta che, delle circa 1300 (MILLETRECENTO) imbarcazioni battenti bandiera italiana, circa 1000 (MILLE) unità superano le 400 tonnellate di stazza lorda. Ad oggi non si dispone, invece, di un dato certo circa le imbarcazioni che, fra le rimanenti 300 unità, raggiungono le 400 tonnellate di stazza lorda.

Tanto premesso, limitatamente alla flotta battente bandiera italiana che supera le 400 tonnellate di stazza lorda, il bilancio annuale finale dei costi amministrativi, qualora si verificassero, per tutte le predette unità, tutte le ipotesi previste dal presente intervento regolatorio sarebbe pari a:

Totale Costo OI = € 440.000,00

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali complessivi, che dovranno includere anche quelli riferiti alle navi battenti bandiera italiana che raggiungono le 400 tonnellate di stazza lorda e quelli relativi alle navi non battenti bandiera italiana che transiteranno nelle nostre acque territoriali, potranno essere calcolati solo a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio, sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate da parte degli operatori del settore.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un contesto normativo migliore che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore, del resto, è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona).

L'assetto organizzativo previsto dal presente intervento regolatorio si presenta conforme alle regole della concorrenza del mercato e non avrà ricadute sulla competitività del Paese, tenuto conto che si introducono solo obblighi e divieti previsti a livello comunitario.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento regolatorio sono, in quanto titolari di specifiche funzioni amministrative o di controllo, le Autorità portuali, le Capitanerie di porto, l'Agenzia della dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto sarà assicurato attraverso l'espletamento degli obblighi informativi imposti dal presente intervento regolatorio a soggetti pubblici e privati al fine di informare il Ministero dell'ambiente e la Commissione europea in merito a vari aspetti rilevanti (come la disponibilità di combustibili a norma sul territorio).

Restano ferme le attività di vigilanza e controllo già previste dalle norme vigenti.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Le procedure per modificare gli allegati tecnici del presente intervento regolatorio sono già previste all'articolo 298, comma 2, del Titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, che rinvia alle modalità stabilite all'articolo 281, commi 5 e 6, dello stesso decreto legislativo. In particolare, il comma 5 stabilisce che alle predette modifiche si provveda mediante regolamenti da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. In caso di modifiche introdotte al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie che modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste nei predetti allegati, alla modifica si provvede, invece, mediante appositi decreti da adottare ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (comma 6).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

In particolare, saranno specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR:

- a) la riduzione del tenore di zolfo nelle emissioni in atmosfera dovuto all'impiego di combustibili per uso marittimo;
- b) il rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti, come indicato nella Sezione 5, lettera C.

ALLEGATO II**Premessa**

La Direttiva 2012/33/UE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto legislativo 16 luglio 2014 n.112¹, che apporta modifiche al Titolo III e all'Allegato X della Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"²

Nell'Allegato X – *Disciplina dei combustibili* si stabiliscono le condizioni di utilizzo dei combustibili, comprese le prescrizioni finalizzate ad ottimizzare il rendimento di combustione e i metodi di misura delle caratteristiche merceologiche, infine sono indicate le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie alla redazione della relazione sul contenuto di zolfo.

Il Titolo III - *Combustibili* del Decreto legislativo 152/2006, disciplina ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, le caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati negli impianti industriali e civili, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, e le caratteristiche merceologiche dei combustibili per uso marittimo. L'art. 298 comma 2-bis del decreto stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare invii alla Commissione Europea, una *relazione annuale sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati in Italia nell'anno precedente*, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dagli operatori del settore e dalle autorità preposte ai controlli, con il supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Si riportano di seguito, per le finalità della VIR, i dati relativi ai controlli svolti dalle autorità preposte, per gli anni 2014 e 2015, contenuti rispettivamente nelle relazioni annuali dell'anno 2015 e 2016.

Nella tabella 1 sono riportati, per i vari tipi di combustibile, il numero di controlli eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9 del DLgs 152/2006, i valori medi, minimi e massimi e la deviazione standard del tenore di zolfo accertato, il valore massimo del tenore di zolfo previsto dalla legge dichiarato e le modalità di accertamento.

Nella tabella 2 è riportato un riepilogo dei campioni non conformi alle specifiche e delle infrazioni accertate dai soggetti di cui all'art. 296 commi 2 e 9, ordinate per soggetto che ha effettuato l'accertamento, con riportato il tipo di combustibile controllato, il valore accertato del tenore di zolfo, quello massimo previsto dalla legge, l'articolo di legge contravvenuto e i provvedimenti adottati dichiarati.

¹ Pubblicato su G.U. n.186 del 12.08.2014

² Pubblicato su G.U. n. 88, S.O., del 14.4.2006.

Anno 2014**Tabella 1 – Elaborazione dei dati relativi agli accertamenti eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art.296, commi 2 e 9**

Combustibile	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Numero di accertamenti	Modalità di accertamento ⁽¹⁾	Valore minimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore massimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore medio del tenore di zolfo % (m/m)	Deviazione standard % (m/m)
Gasolio marino DMA	0,1	460	20 A / 440 D	0,0001	0,50	0,05	0,05
Gasolio marino DMX	0,1						
Gasolio marino ⁽³⁾	0,1	829	1 A / 828 D	0,0005	0,10	0,05	0,04
Olio diesel marino DMB	1,5	5	D	0,68	1,50	0,91	0,35
Olio diesel marino qualità DMC	1,5						
Altro combustibile marino ⁽²⁾	0,1						
Altro combustibile marino ⁽²⁾	1	1	D	0,04	0,04	0,04	
Altro combustibile marino ⁽²⁾	3,5/4,5	248	9 A / 239 D	0,76	3,90 ⁽⁴⁾	2,28	0,70

(1) A: Mediante campionamento e analisi; D: Mediante controllo sui documenti

(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino

(3) Dati forniti senza indicazione della qualità del combustibile

(4) Il valore massimo fa riferimento ad un accertamento eseguito prima del 18 giugno 2014

Tabella 2 – Riepilogo campioni risultanti non conformi alle specifiche e infrazioni accertate dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 9

Soggetto	Combustibile	Tenore di zolfo accertato % (m/m)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Riferimento di legge
Compamare Venezia	Gasolio marino qualità DMA	0,50	0,10	art.295 comma 8 Dlgs 152/06
		0,25	0,10	
		0,23	0,10	
		0,36	0,10	
		0,33	0,10	
		0,08	0,10	art.295 comma 10 Dlgs 152/06

Anno 2015**Tabella 1 Elaborazione dei dati relativi agli accertamenti eseguiti dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni, ai sensi dell'art.296, commi 2 e 9**

Combustibile	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Numero di accertamenti	Modalità di accertamento ⁽¹⁾	Valore minimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore massimo del tenore di zolfo % (m/m)	Valore medio del tenore di zolfo % (m/m)	Deviazione standard % (m/m)
Gasolio marino DMA	0,1	253	251D/2A	0,0003	0,3100	0,0528	0,0438
Gasolio marino DMX	0,1	35	35D	0,0001	0,0920	0,0355	0,0343
Gasolio marino ⁽³⁾	0,1	697	611D/86A	0,000013	0,7140	0,0544	0,0509
Olio diesel marino DMB	1,5	6	2D/4A	0,5600	3,4300	1,2600	0,0343
Altro combustibile marino ⁽²⁾	0,1	22	22D	0,0640	0,1000	0,0803	0,0126
Altro combustibile marino ⁽²⁾	1	34	34D	0,2300	1,000	0,8683	0,1742
Altro combustibile marino ⁽²⁾	3,5	295	267D/28A	1,060	3,9300	2,4740	0,6876

(1) A: Mediante campionamento e analisi; D: Mediante controllo sui documenti

(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino

(3) Dati forniti senza indicazione della qualità del combustibile

Tabella 2 – Riepilogo campioni risultanti non conformi alle specifiche e infrazioni accertate dai soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, commi 2 e 10

Soggetto	Combustibile	Tenore di zolfo accertato % (m/m)	Tenore massimo di zolfo previsto dalla legge % (m/m)	Riferimento di legge	
Compamare Venezia	Gasolio marino qualità DMA	0.12	0.10	art.295 comma 8 Dlgs 152/06 (Tenore di zolfo < 0.1% m/m all'ormeggio)	Sanzione 30.000 €
		0.47	0.10		Sanzione 30.000 €
		0.134	0.10		Sanzione 30.000 €
		0.12	0.10		Sanzione 30.000 €
		0.26	0.10		Sanzione 30.000 €
	Altro	2.8	1.5	art.295 comma 6 Dlgs 152/06 (Tenore di zolfo < 1.5% m/m in acque territoriali italiane per navi pax)	Sanzione 30.000 €
	Altro	2.63		art.295 comma 7 Dlgs 152/06 (Campione Marpol non sigillato)	Sanzione 5.000 €
Compamare Ravenna	Gasolio marino	0,714	0.10	art.296 comma 10 lett.c D.Lgs 152/06	ND

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.27 “Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- **Data di adozione:** 28 febbraio 2014; **data di entrata in vigore:** 30 marzo 2014.
- **Indicazione del referente dell'amministrazione:** Dott. Sergio Cristofanelli, coord. Div. II, Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento.

Aspetti Introduttivi

- a) Il decreto, informato al principio di precauzione in relazione a rischi che potrebbero sorgere nello Stato e nell'Unione in assenza delle misure introdotte, è stato impostato in modo da sottolineare aree di argomenti ben precise: imposizione della restrizione all'uso di determinate sostanze, meccanismo di aggiornamento continuo del catalogo delle sostanze vietate e delle correlate esenzioni, obblighi strumentali di rispetto in capo agli operatori economici, armonizzazione delle procedure di valutazione della conformità (al fine di garantire ai fabbricanti la certezza giuridica sugli elementi da presentare per dimostrare la conformità alle autorità competenti in tutta l'Unione), individuazione delle funzioni e competenze amministrative di vigilanza e sanzione.

In attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all'art. 1, allegato B), il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 27 recepisce la direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 “RoHS II” (che ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante “rifusione”, la precedente direttiva 2002/95/CE, a suo tempo attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), nonché le direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE della Commissione del 10 ottobre 2012, di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE relative alle applicazioni contenenti, rispettivamente, piombo e cadmio e, infine, la Direttiva 2014/1/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 di modifica all'Allegato IV, sempre relativamente all'uso del piombo in particolari apparecchiature mediche. E' utile ricordare che l'acronimo “RoHS” significa “Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”.

Tutte le sostanze pericolose, a livello europeo, sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), nell'allegato XIV e XVII. Tuttavia, con tale allegati non si regola l'uso delle sostanze in articoli importati da paesi terzi extraeuropei. Ciò significa che

le imprese all'interno dell'UE sono soggette a normative più severe delle società esterne. Inoltre il regolamento REACH disciplina l'uso di sostanze contenute negli articoli, mentre RoHS regola l'uso di sostanze in materiali omogenei. Questo ha fornito disposizioni più severe relativamente al contenuto di una sostanza all'interno di una AEE contribuendo all'eliminazione graduale delle stesse all'interno dei prodotti.

La normativa ambientale comunitaria, recepita a livello nazionale dai vari stati della UE, quindi, vieta la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contenenti sostanze pericolose quali: Mercurio, Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato in misura superiore allo 0,1% specificate nell'Allegato II. Le apparecchiature disciplinate dal presente decreto sono riportate nell'Allegato I.

Con l'Allegato III e l'Allegato IV del D.lgs 27/2014, vengono stabilite esenzioni alle restrizioni all'uso di tali sostanze pericolose in particolari applicazioni specifiche.

Tali esenzioni sono finalizzate ad una realistica adesione da parte del mondo imprenditoriale all'attuazione della norma, ovvero esse sono volte a rendere possibile un progressivo adeguamento della produzione, in conseguenza della necessaria fase di ricerca scientifica utile alla sostituzione delle sostanze stesse ad oggi impiegate nella fabbricazione delle AEE.

b) Dalla data di entrata in vigore della Direttiva 2011/65/UE l'Öko Institut, istituto di consulenza tecnica della Commissione, ha esaminato tuttavia numerose richieste di deroga alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose stabilite dalla norma, nello specifico:

- circa 49 richieste tra il 2012 ed il 2013
- circa 32 richieste tra il 2014 ad oggi.

Su tali richieste è stata svolta l'attività di consultazione con gli Stati membri, che le Amministrazioni coinvolte hanno svolto nell'ambito delle mansioni poste a loro in carico.

Successivamente alla valutazione dell'Öko Institut è seguita l'attività di redazione dei relativi atti delegati. In questi mesi la Commissione ha concentrato le proprie energie anche sulla verifica della Direttiva stessa che è ormai pienamente operativa.

La Commissione, nell'ultimo *Meeting of the expert' Group* del 1-2 settembre 2016 ha condiviso con gli esperti dei vari stati membri il file excell che costituisce un documento "dinamico" sullo stato di analisi, proroga e scadenza delle varie deroghe.

Nell'adattamento al progresso tecnico scientifico degli allegati della Direttiva 2011/65/UE, che deriva dall'attività sopra menzionata, sono scaturite nuove Direttive Delegate della Commissione Europea, di modifica degli Allegati della Direttiva RoHS II, recepite tramite il D. Lgs. 4 marzo 2014, n.27 e tramite i Decreti Ministeriali 25 luglio 2014 e 5 ottobre 2015: Direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, 2015/573/UE, 2015/574/UE, 2015/863/UE.

Una ulteriore modifica della norma è stata apportata all'articolo 19, tramite il D.Lgs. 15 giugno 2016, n. 124. Le finalità di tale modifica verranno illustrate nella Sezione I.

Si segnala che il Ministero della salute, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, nel clima di collaborazione instaurato tra le Istituzioni, ha

pubblicato sul proprio sito in data 6 giugno 2014, una nota illustrativa relativa alla categoria “dispositivi medici” investita dalle relative disposizioni del D. Lgs. 2014/27.

SEZIONE 1 - RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

Trattandosi di una direttiva allineata al cosiddetto New Legal Framework e, quindi, concernente l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione, l'efficacia dell'atto di recepimento nazionale è da valutare in stretta correlazione al testo comunitario, vista l'uniforme applicabilità della ROHS su tutto il territorio europeo senza creazione di ostacoli e/o barriere commerciali. L'individuazione di una non conformità nel prodotto comporterebbe infatti il mancato accesso di quest'ultimo ai mercati di ciascuno Stato membro, con conseguenti danni economici di estrema rilevanza.

L'obiettivo del raggiungimento di una coerenza legislativa a livello comunitario, pertanto è stato perseguito anche attraverso il puntuale recepimento di ogni Direttiva Delegata della Commissione Europea di modifica degli allegati della Direttiva madre 2011/65/UE, che modificano, adattandoli al progresso tecnico e scientifico, gli allegati II III e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose.

Infatti, in occasione del riesame periodico dell'elenco delle sostanze soggette a restrizione d'uso - nonché i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei - di cui all'allegato II del decreto legislativo, alcune sostanze contenute nelle AEE - e quindi nelle loro parti riciclate e/o che diventano rifiuto e possono incidere negativamente sulla salute umana e sull'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti stessi - sono risultate essere pericolose, quali: il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), il butilbenzilftalato (BBP), il dibutilftalato (DBP) e il diisobutilftalato (DIBP), pertanto sono state inserite tra quelle con restrizioni all'uso di cui all'articolo 4, comma 1 della Direttiva 2011/65/UE.

Per tale motivo l'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 di recepimento della Direttiva 2011/65/UE - attraverso il recepimento della Direttiva delegata 2015/863/UE del 31 marzo 2015, è stato integrato con le nuove restrizione all'uso di queste sostanze. Parimenti, con il recepimento delle Direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 e 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 si è provveduto all'aggiornamento - sulla base dell'adattamento al progresso tecnico e scientifico - degli allegati III e IV del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.27.

Le Direttive Delegate UE 2016/1028 e 2016/1029 che modificano l'allegato IV della Direttiva 2011/65/UE per particolari esenzioni, dovranno essere adottate entro il 30 aprile 2017.

Un ulteriore perseguimento degli obiettivi descritti nella relazione AIR, è stato conseguito attraverso l'adozione del Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124 recante “Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva

2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (16G00138) (GU n.161 del 12-7-2016).

Esso introduce modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.27, come menzionato alla lettera b). Tale modifica è volta ad estendere le funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute, in quanto Autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

L'obiettivo del miglioramento delle ulteriori norme precedentemente in vigore - nello specifico l'attuazione ed applicazione del D.Lgs. 25 luglio 20005, n.151 - è stato perseguito con l'abrogazione dell'art. 5 di detto decreto, che riferiva ad un elenco di categorie disciplinate dalle restrizioni meno significativo rispetto all'elenco in Allegati I al decreto oggetto della presente relazione, inoltre, all'art. 24 si è data ulteriore disciplina - in linea con la Direttiva Europea - dei termini di messa a disposizione sul mercato per alcune categorie di prodotti, per i quali le scadenze di commercializzazione potevano non essere facilmente individuabili con il precedente decreto legislativo.

L'Allegato III sostituisce integralmente l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e tiene conto delle modifiche introdotte dal decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013, con il quale sono state recepite le modifiche tecniche introdotte, con specifiche decisioni, dalla Commissione europea, successivamente all'adozione della direttiva 2002/95/CEE relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE. L'allegato tiene conto anche dell'esenzione introdotta dalla direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione del 18 ottobre 2013 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore, pubblicata nella Gazzette ufficiale dell'Unione europea L4 del 9 gennaio 2014 (esenzione 1 g).

Per quanto rileva il miglioramento del rapporto costi - efficacia della disposizione in vigore, questi è stato perseguito attraverso il citato accordo tra i dicasteri Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed il Ministero della Salute in relazione alla vigilanza del mercato. Le funzioni di vigilanza e controllo, nel D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 - nella versione originaria - erano attribuite congiuntamente al MATTM per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente, ed al MISE per le sue attività già in itinere di vigilanza del mercato per quanto riguarda la valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato, sia professionali che destinati al consumatore finale, ed alla verifica della documentazione tecnica degli stessi.

L'estensione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero della salute previste dal successivo intervento normativo citato al punto b) degli "aspetti introduttivi", trova il suo fondamento nelle specifiche competenze di tale Dicastero in materia di vigilanza sui prodotti

chimici e le sostanze pericolose immessi sul mercato (REACH) che ha consentito di superare alcune criticità legate al precedente assetto normativo riconducibili alla necessità di:

- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore; il nuovo decreto permette di ottimizzare la pianificazione e la gestione dei controlli relativi alle sostanze pericolose presenti nei prodotti RoHS e REACH ed evita di creare nuovi organismi per lo svolgimento di funzioni già attribuite;
- favorisce la coerenza con l'azione europea in materia di vigilanza sui prodotti immessi nel territorio della UE: il decreto legislativo si allinea con la prassi a livello comunitario di accorpate la vigilanza dei prodotti REACH e RoHS sotto un unico organismo;
- contribuisce al conformarsi alla legislazione in materia di contenimento della spesa pubblica e riduzione di organismi indipendenti.

Per tutti i motivi sopra esposti, ne consegue che l'azione di prevenzione e di tutela che la norma ha perseguito - fondando la propria azione a partire dalla produzione industriale, proseguendo l'azione sul mercato e raggiungendo, di fatto, il consumatore finale - ha portato a seguire il prodotto dal nascere al suo fine vita, sarà rifiuto (RAEE), acquisendo la possibilità e la convenienza economica di essere riciclato ed avrà, quindi, benefici diretti sulla salute dei lavoratori degli impianti della filiera stessa e sull'ambiente.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

E' ragionevole affermare che i produttori di AEE rientranti nello scopo della ROHS (ROHS1 2002/95/CE e ROHS2 2011/65/UE) abbiano effettuato i necessari investimenti per la conformità dei propri prodotti in un periodo antecedente alla effettiva applicabilità della cosiddetta ROHS2 – 2011/65/UE anche per le categorie 8 e 9 (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo) così come modificate, appunto, nelle attuali 10 categorie della direttiva con le conseguenti finalità. Come evidenziato anche negli studi condotti dall'istituto di consulenza della Commissione Europea BioIS, la stima effettuabile per i costi di mantenimento della conformità è mediamente pari a circa lo 0,12% del fatturato.

Nello specifico tra i costi di mantenimento è possibile annoverare:

- spese personale dedicato con relativa formazione
- oneri amministrativi di raccolta documentazione
- mantenimento procedura di controllo qualità interna.

Differente considerazione va invece effettuata in vista dei futuri step previsti con l'ampliamento dello scopo al 2019, in merito al quale le aziende stanno già attivandosi per la messa in conformità dei prodotti.

Delle possibili stime di costo per queste tipologie di prodotto (UPS, casseforti, cavi, cucine a gas) si stima un impatto economico compreso tra l'1 e il 4% del fatturato, in linea con quanto indicato in precedenza dall'AIR e dalle valutazioni di impatto effettuate dalla Commissione Europea in sede di revisione della direttiva.

Ulteriori costi che è possibile menzionare sono quelli derivanti dalle analisi effettuate in risposta alle richieste dei clienti, seppur non previste dalla direttiva. Dette analisi rappresentano infatti voci di costo rilevanti, soprattutto per un settore a monte della filiera, quale la componentistica elettronica di base, attestabili su una media di 300.000-200.000€/anno.

Tra le possibili voci di costo, preventivabili per le aziende, è inoltre possibile considerare il mancato rinnovo di alcune esenzioni di cui agli Allegati III e IV della Direttiva, che in alcuni settori possono essere stimati nell'ordine dei 10 milioni €.

Non si rilevano effetti di aggravio nel funzionamento e nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in quanto dall'attuazione del presente decreto legislativo non sono derivati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate erano tutte sostanzialmente previste dalla normativa già in vigore, ma sono state solo diversamente precisate, organizzate e svolte all'interno delle strutture esistenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, sulla base degli indicatori individuati nella Sezione I dell'AIR, le attività svolte hanno curato le richieste di chiarimenti, le consultazioni per le nuove richieste di esesemptions, le consultazioni con gli stakeholders.

Gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare sul territorio, laddove necessari, sono stati comunque posti a carico delle imprese interessate (al riguardo vedasi in particolare l'articoli 19 e articolo 20 comma 6) del decreto legislativo.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

E' d'obbligo precisare che in riferimento alla nuova direttiva RoHS 2011/65/UE, e relativo decreto di attuazione nazionale D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27, le variazioni nel campo di applicazione intercorse negli ultimi due anni sono limitate alle categorie di seguito elencate, afferenti alle categorie 8 e 9, per le quali è stato definito un rientro graduale nella disciplina, ovvero:

- dispositivi medici dal 22 luglio 2014
- dispositivi medici di diagnosi in vitro dal 22 luglio 2016
- strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2014
- strumenti di monitoraggio e controllo industriali dal 22 luglio 2017

Pertanto i produttori delle apparecchiature sopra elencate, in particolare per le categorie con effettiva applicabilità della RoHS tra il 2014-2016, hanno sostenuto gli oneri di adeguamento, verifica e mantenimento conformità prima della pubblicazione del decreto nazionale. I costi di sostituzione delle sostanze soggette a restrizione hanno rappresentato indubbiamente la voce principale nell'elenco degli oneri derivanti dalla RoHS.

Attualmente, quindi, l'impatto della direttiva e del relativo recepimento è ancora limitato ai prodotti delle 10 categorie dell'Allegato I, nei limiti delle esenzioni previste, con costi di adeguamento in linea con quelli indicati nell'AIR.

L'impatto più consistente è invece previsto per le aziende i cui prodotti rientreranno nel campo di applicazione solamente con l'entrata in vigore della categoria 11 a partire dal 22 luglio 2019. Dette aziende si stanno attualmente preparando in vista della suddetta scadenza, operando le opportune valutazioni al proprio interno, riguardanti nello specifico:

- verifica dello stato dell'arte su tutti i componenti presenti ed utilizzati in azienda per accertarsi degli eventuali componenti non conformi;
- ricerca di alternative ai componenti non idonei;
- intervento su distinte e produzione in merito alla sostituzione dei componenti;
- integrazione delle procedure di acquisto inserendo, per tutti i componenti, i nuovi requisiti e certificazioni necessarie;
- modifica all'etichetta prodotto introducendo indirizzo e riferimenti produttore.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Dal punto di vista della volontà di voler perseguire i nuovi dettami normativi da parte dei destinatari, un parametro di riferimento adottabile può essere considerato il numero di richieste di chiarimenti da parte degli operatori del settore che, volendo la certezza che i loro prodotti fossero in linea con quanto prescritto dal nuovo decreto legislativo alla sua entrata in vigore, hanno chiesto alle amministrazioni coinvolte (MISE e MATTM), chiarimenti sulla conformità dei prodotti e/o sulla tempistica dell'adeguamento alla norma previsto dai vari scaglioni di categorie coinvolte.

Dalla seconda metà dell'anno 2014, il tempo utile affinché il decreto impattasse sul mondo produttivo, per quanto lo stesso fosse già organizzato da tempo sull'entrata in vigore di questa norma a livello europeo, fino ad oggi sono arrivate circa alcune decine di richieste di chiarimenti, con una piccola impennata nel 2015, dovuta probabilmente all'aumento del numero di direttive delegate di modifica degli Allegati, il cui recepimento ha modificato le esenzioni di restrizioni all'uso di talune sostanze in alcune lavorazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al controllo dell'osservanza della norma, occorre considerare che la maggior parte delle infrazioni a riguardo vengono commesse da articoli la cui produzione è extra UE e che vengono introdotti successivamente nel mercato europeo.

Dopo l'entrata in vigore del Regolamento 765/2008 CE, sul territorio nazionale è stato ulteriormente incrementata l'attività di vigilanza che, a seguito degli specifici dettami dell'art.18, ha visto coinvolte oltre alle amministrazioni statali anche le camere di commercio, l'Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, nonché organi ed enti eletti all'espletamento di esami di laboratorio.

Con il D.lgs 27/2014, tale attività – svolta congiuntamente da questi Enti - è stata prevista e disciplinata con l'art. 19 e l'art. 20. Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute dal MISE - considerando che i dati relativi alla vigilanza sui prodotti, al momento, sono aggregati insieme ai dati riguardanti le Direttive 2006/42/CE, 2014/35/UE relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, e quelli relativi alla Direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alla compatibilità elettromagnetica - la vigilanza effettuata ha appurato che su circa 700 casi esaminati, non ci sono state evidenze documentali di non conformità RoHS.

Per quanto riguarda i dati forniti dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, essi hanno riguardato principalmente i sequestri di AEE per reati dovuti a contraffazione del prodotto, non conformità del marchio, mancata conformità agli standard di sicurezza comunitaria, certificazione che accompagna il prodotto non a norma.

I dati relativi alle ispezioni effettuate nel 2014-2016, risultanti dalle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza alla data di novembre 2016 sono riportati di seguito nella tabella 1 dell'Allegato 3.

Dalla lettura della tabella 1, si può notare che i dati aggregati delle ispezioni portate a termine dalla Guardia di Finanza, nel periodo di riferimento, non indicano la tipologia di infrazione che ha motivato il sequestro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Da tali dati, pertanto, non risulta al momento possibile risalire al numero delle verifiche relative ai prodotti RoHS immessi sul mercato.

Dall'entrata a pieno regime dell'attività ispettiva posta a capo dell'organo di vigilanza istituito dal novello art. 19 sopra citato, entrato in vigore solo recentemente, il 27 luglio 2016, sarà possibile avere un reale riscontro dei dati effettivi inerenti le ispezioni relative l'atto normativo in esame.

In accordo con la GdF si sta operando nel predisporre una serie di descrizioni analitiche dei dati rilevanti ai fini della vigilanza RoHS tali da consentire alle forze dell'ordine di adeguare le proprie banche dati coadiuvando, in tal modo, una specifica rete di vigilanza sul territorio nazionale per le AEE contenenti sostanze pericolose immesse sul mercato.

Si segnala altresì, come evidenziato nel rapporto sulla vigilanza del mercato alla Commissione Europea da parte del Mise, che la vigilanza sui dispositivi medici è stata già da tempo ulteriormente rafforzata attraverso l'istituzione di un'anagrafe di riferimento costituita da una "Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici" che permette la condivisione delle informazioni e dei dati disponibili sia dalle strutture sanitarie pubbliche che dalle aziende del settore.

SEZIONE 5 – CRITICITÀ

Non risultano esplicite criticità e/o lacune riferite all'atto normativo.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

A differenza delle precedenti direttive relative alle apparecchiature elettriche elettroniche (AEE) ed alle sostanze pericolose in esse contenute - ovvero la Direttiva 2002/95/CE e la Direttiva 2002/96/CE - nelle quali non venivano esplicitate esaurientemente le definizioni di

fabbricante, mandatario, importatore e distributore, né i loro obblighi, la Direttiva 2011/65/UE pone l'accento su tutta la catena produttiva.

Nel Capo II del presente decreto vengono rappresentate, con estrema cura, le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea.

Questa corresponsabilità degli operatori del mercato, ha instaurato una concreta sinergia nell'operare ciascuno nel proprio ambito, al fine di perseguire uniformemente una corretta applicazione della norma. Dallo studio dell'evoluzione delle domande di esenzione presentate alla Commissione, dagli effetti della riduzione delle sostanze pericolose introdotte nella produzione delle AEE, dalla ricaduta che questo comporta in termini di possibilità di recupero e riciclo dei materiali, è lecito affermare che il concetto di prevenzione che ha ispirato la Direttiva Europea attuata dal decreto legislativo, e quindi, l'impatto della norma sia sul territorio nazionale, sia in termini di armonizzazione con la legislazione europea, stia innovando meccanismi positivi ad ampio spettro a beneficio dell'uomo e dell'ambiente.

Ciò che verrà maggiormente perseguita, nel futuro, sarà l'azione di vigilanza, con gli strumenti posti in essere sopra illustrati.

Nel biennio in esame non sono scaturiti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATI:

- 1) Allegato 1 - Relazione AIR**
- 1) Allegato 2 - DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124**
- 2) Allegato 3 - Documento esplicativo del Ministero della Salute**
- 3) Allegato 4 - Tabelle**

Data

Firma


Allegato 1

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di Decreto Legislativo recante il recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle AAE

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Le criticità del precedente assetto normativo erano riconducibili alla necessità di:

- migliorare l'attuazione e l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- favorire la coerenza con la legislazione anche comunitaria vigente in materia di prodotti;
- migliorare il rapporto costi-efficacia delle disposizioni in vigore;
- rafforzare i benefici per l'ambiente.

A questi fini, l'intervento regolatorio che si propone aggiorna e sostituisce integralmente l'articolo 5 e l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione della direttiva (CEE) n. 2002/95 relativa alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature AEE nonché della decisione della Commissione Europea 2011/534/UE dell'8 settembre 2011 (che modifica adeguandolo al progresso tecnico e scientifico l'allegato della Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio).

Gli obiettivi da realizzare sono perseguibili anche attraverso l'attività ispettiva che verrà svolta dagli organismi preposti, anche se ad oggi tale attività è stata finalizzata principalmente ai controlli sulla conformità alle norme vigenti delle AEE immesse sul mercato e non anche sulla regolarità delle sostanze pericolose in esse contenute. Attraverso le informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza - ad ottobre 2012, per lo stesso anno di riferimento - si è potuti risalire ai seguenti dati:

- valore in euro dei sequestri di materiale elettrico ed elettronico: 8.687.612;
- interventi effettuati dalla polizia ambientale nel 2012: 3.321;
- verbali redatti a seguito di ispezione: 4.135;
- violazioni riscontrate: 3.422.

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Gli obiettivi dell'intervento regolatorio in esame sono così compendiabili:

- rendere più chiaro il precedente assetto normativo e semplificarne il funzionamento;
- migliorare, a livello nazionale, l'attività di controllo dell'applicazione delle disposizioni in vigore;
- garantire l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico nonché la coerenza con altre normative comunitarie.

Le incertezze riguardanti la scarsa chiarezza sulle disposizioni e le definizioni oltre alle diversità di approccio degli Stati membri per quanto riguarda la conformità dei prodotti e le potenziali duplicazioni nelle procedure rispetto ad altre normative dell'UE sono, difatti, all'origine di costi amministrativi superflui.

La finalità ultima è l'eliminazione di alcune sostanze pericolose dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), così contribuendo alla tutela della salute umana e dell'ambiente; nei casi in cui ciò non fosse temporaneamente possibile, è prevista la concessione di deroghe.

I benefici attesi sono di carattere ambientale (riduzione delle quantità di sostanze pericolose rilasciate nell'ambiente dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo e minor numero di prodotti non conformi presenti sul mercato) ed economico (riduzione dell'onere amministrativo, assenza di procedure superflue e maggiore certezza giuridica).

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi prefissati saranno, pertanto:

- la progressiva riduzione delle deroghe ai divieti previsti nella direttiva;
- la diminuzione dei costi amministrativi (mercè, ad esempio, il monitoraggio della variazione della durata media dei procedimenti);
- la diminuzione del numero infrazioni rispetto al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento regolatorio.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- i «fabbricanti», ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio, unitamente agli altri «operatori economici» coinvolti nella catena produttiva e distributiva (il mandatario, l'importatore e il distributore);
- cittadini che beneficiano degli effetti positivi sulla salute;
- i lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei R.A.E.E.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Data la natura non discrezionale dell'intervento regolatorio, non sono state avviate procedure di consultazione formale. In ogni caso, sono stati richiesti e considerati, ai fini della stesura dello schema di decreto, i contributi inviati dagli operatori del settore.

Particolarmente significativi sono i rilievi formulati da ANIE, Federazione Nazionale delle Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche, aderente a Confindustria, la quale rappresenta e tutela gli interessi di circa 1200 aziende, ed annovera tra i propri soci le più importanti e rappresentative realtà industriali italiane nel settore dell'elettrotecnica e dell'elettronica. Le osservazioni di ANIE hanno riguardato essenzialmente il campo di applicazione del nuovo intervento regolatorio con riferimento alle nuove definizioni introdotte e, in

particolare, la definizione “*che dipendono*” riportata all’art. 3, comm1, lett. b). La locuzione «che dipendono», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste. Pertanto, di fatto, verrebbero inclusi “anche prodotti, quali tosaerba a motore con accensione elettrica, scarpe, armadi e zaini con all’interno luci o altri dispositivi elettronici, che in precedenza non erano considerati AEE ai fini della RoHS.

Tale considerazione - così come le altre osservazioni pervenute dagli altri operatori del settore - è stata valutata in sede di stesura dell’intervento regolatorio, ma non è stato possibile modificare la definizione riportata nel testo ufficiale della direttiva al fine di non incorrere in procedura di infrazione nei confronti della Comunità europea, così come precisato dalla Commissione (durante il TAC che si è svolto a Bruxelles il 26/10/2012) perché tale eventualità non è ammessa dal Parlamento Europeo.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“Opzione zero”)

L’opzione di non intervento non è percorribile; ciò, non sono in considerazione dell’obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie (la mancata trasposizione ha già comportato l’avvio di una procedura d’infrazione da parte della Commissione europea giunta allo stadio di parere motivato), ma soprattutto in quanto lascerebbe del tutto immutate le criticità descritte alla lettera a) della Sezione I del presente documento.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate, anche con riguardo ai rilievi formulati dagli operatori (indicati nella Sezione 2 del presente documento), opzioni alternative; ciò in quanto sia i contenuti dell’intervento regolatorio che si propone, sia la forma di decreto legislativo devono ritenersi vincolati alla stregua, rispettivamente, del testo della direttiva europea e della legge di delegazione europea 6 agosto 2013 n. 96 (di cui all’art. 1, allegato B).

Le fattispecie sanzionatorie introdotte (rispetto alle quali soltanto sussistevano margini di discrezionalità per gli Stati Membri) sono di carattere amministrativo e sono state dimensionate, quanto alla loro portata affittiva, a quelle già contemplate dall’ordinamento in relazione a fattispecie di consimile gravità.

Comunque, l’intervento di regolazione non introduce livelli di regolamentazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva comunitaria.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta

L’esame dei costi e dei benefici delle opzioni prese in considerazione è contenuto nel documento della Commissione SEC(2008) 2931 che accompagna la sopra citata proposta di Direttiva, il quale ha fornito i seguenti risultati.

L’esperienza in materia dei costi effettivi generati dalla messa in conformità per l’industria è scarsa; per i prodotti attualmente oggetto della direttiva si calcola che i costi sarebbero compresi fra l’1% e il 4% del fatturato. Secondo indagini più recenti il costo medio complessivo connesso alla direttiva in questione

rappresenta l'1,9% del fatturato (tenendo conto dei costi sostenuti in passato e di quelli futuri una tantum). Nel caso dei dispositivi medici e degli strumenti di controllo e monitoraggio, alcuni dei quali sono prodotti in quantità limitate o sono utilizzati per applicazioni critiche e quindi prevedono requisiti supplementari di sperimentazione e affidabilità, il costo annuale approssimativo della conformità è stimato a 400 - 1 600 milioni di euro; il costo della conformità all'intervento regolatorio in questione per determinati prodotti complessi potrebbe ammontare anche al 7-10% (prodotto nuovo) o all'1-10% (modifica di un prodotto esistente) del fatturato. Questi costi sono in larga misura imputabili ai lunghi cicli di sviluppo, sperimentazione e collaudo dei prodotti più complessi. Pertanto per i prodotti di questo tipo è stata proposta un'introduzione progressiva che permetta di realizzare la messa in conformità nel quadro delle risorse esistenti e dei cicli di sviluppo del prodotto.

È probabile che i benefici per l'ambiente saranno significativi: nei dispositivi medici e strumenti di controllo e monitoraggio sono utilizzate diverse tonnellate di metalli pesanti vietati dalla direttiva (oltre 1 400 tonnellate di piombo, circa 2,2 tonnellate di cadmio), che rappresentano lo 0,2-0,3% del peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In caso di gestione incorretta dei rifiuti queste sostanze possono essere immesse nell'ambiente (solo il 49,7% dei rifiuti di dispositivi medici e il 65,2% dei rifiuti di strumenti di controllo e monitoraggio è raccolto separatamente). A medio e lungo termine queste sostanze saranno eliminate dai prodotti e dai relativi rifiuti per effetto delle restrizioni previste dal presente intervento regolatorio; un'ulteriore analisi mostra che anche prevedendo tassi di riciclo molto più elevati possono essere conseguiti benefici per l'ambiente se queste categorie di apparecchiature sono incluse nell'ambito di applicazione dell'intervento regolatorio.

Gli attuali controlli degli Stati membri hanno dimostrato che la percentuale delle apparecchiature elettriche ed elettroniche controllate che non risultano pienamente conformi può essere anche del 44%. Tenendo conto di questo fatto, grazie a meccanismi efficaci di sorveglianza del mercato a livello nazionale e alla cooperazione rafforzata fra le autorità degli Stati membri responsabili della rimozione dei prodotti non conformi, i benefici per l'ambiente derivanti dalla direttiva dovrebbero aumentare in misura considerevole e il numero di prodotti non conformi presenti sul mercato dovrebbe essere ridotto al minimo.

Non risultano, pertanto, svantaggi dall'opzione prescelta.

Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione. Imponendo una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli impianti di riciclaggio.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea e non determina effetti negativi sulle PMI, considerata, anche per quest'ultime, la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. L'intervento regolatorio prevede, infatti, deroghe alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose dilazionate nel tempo (fino al 2019) che consentiranno alle PMI di adeguarsi gradualmente agli obblighi imposti dall'intervento regolatorio stesso e, comunque, solo allorquando, a seguito dell'attività di ricerca, saranno disponibili sostanze sicure alternative.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Va preliminarmente rimarcato che, con l'introduzione di requisiti armonizzati riguardanti il campo di applicazione, le definizioni, la valutazione della conformità del prodotto e la sorveglianza del mercato,

coerenti con altri requisiti giuridici dell'UE in materia di prodotti, la certezza giuridica aumenterà e quindi gli oneri amministrativi diminuiranno.

Ciò detto, nel Titolo II dell'intervento regolatorio vengono rappresentate le responsabilità che devono essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE all'interno del mercato dell'Unione Europea. Tali responsabilità investono non solo la sfera della produzione, importazione e distribuzione dei prodotti dal punto di vista dell'adeguatezza del prodotto stesso e della relativa documentazione di accompagnamento, ma impegnano tutti gli operatori coinvolti nel processo fino alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, al controllo della conformità dei prodotti intervenendo con eventuali misure correttive e/o segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

Nel dettaglio, sono previsti i seguenti obblighi di comunicazione all'autorità di vigilanza, la cui violazione è sanzionata nelle forme di cui all'art. 21:

- gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE: qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE; qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE (art. 12);
 - il mandatario a seguito di una richiesta motivata dell'autorità nazionale di vigilanza, è tenuto a fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il decreto (art. 8 comma 3, lett. b);
 - gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno sul mercato non sia conforme all'articolo 4, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata (9, comma 6);
 - l'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato (9, comma 3).
- Analoghi obblighi informativi sono previsti a carico dei distributori ai sensi dell'art. 10 (commi, 2, 3, 4).

Gli obblighi informativi appena citati sono proporzionali in relazione alla tutela dell'interesse pubblico tutelato, alla platea delle imprese obbligate e alle modalità di adempimento; essi, inoltre, non presentano sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici.

Da ultimo, sempre con riguardo agli oneri amministrativi occorre considerare che, ai sensi dell'art. 7, i fabbricanti:

- predispongono la documentazione tecnica necessaria (di cui all'articolo 14);
- redigono una dichiarazione UE di conformità (di cui all'art. 13);
- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato (analoghi oneri sono previsti per gli importatori dall'art. 9).

Dopo l'individuazione degli oneri amministrativi di seguito si procede alla quantificazione dei relativi costi ai fini ai sensi dell'allegato A al DPCM 25 gennaio 2013.

1. ATTIVITÀ STANDARD DA QUANTIFICARE

- Gli obblighi informativi di cui agli articoli da 7 a 12 sono riconducibili al cod. B dell'allegato: *"Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione - Richiesta di informazioni di media complessità, derivanti da elaborazioni elementari"* = **costo medio standard € 100,00**
- La redazione della documentazione del prodotto (art. 14) e della dichiarazione UE di conformità (art. 13) sono riconducibili al cod. C dell'allegato: *"Redazione di un rapporto, relazione o altro documento tecnico - Documenti sintetici contenenti informazioni relative a fatti o circostanze di immediata disponibilità"* = **costo medio standard € 140,00**
- Sempre con riguardo agli informativi di cui agli articoli da 7 a 12 occorre considerare gli oneri riconducibili al cod. G dell'allegato: *"Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi . Modalità di presentazione"*. = **costo medio standard € 10,00**
- L'obbligo di conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione UE di conformità per un periodo di dieci anni è riconducibile al cod. I dell'allegato: *"Archiviazione su supporto informatico o archiviazione di documenti semplici e poco voluminosi"* = **costo medio standard € 10,00**
- Occorre poi considerare l'eventuale assistenza a verifiche e ispezioni riconducibile al cod. L dell'allegato = **costo medio standard € 50,00**
- Spese vive associate all'OI : spese postali per la trasmissione pari a € 0,60

Totale costo medio standard = € 310,60

2. BILANCIO FINALE DEI COSTI AMMINISTRATIVI ANNUALI

Totale Costo Medio OI = € 310,60

Il numero annuo di adempimenti ed i costi amministrativi annuali potranno essere calcolati a consuntivo del primo anno di applicazione dell'intervento regolatorio sulla base delle segnalazioni pervenute alle amministrazioni pubbliche interessate da parte degli operatori del settore (secondo quanto previsto agli artt. 7, 8 , 9 e 10 dell'intervento regolatorio) nonché alle camere di commercio ed agli altri soggetti preposti all'attività di vigilanza

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dall'attuazione della sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività poste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate sono già tutte sostanzialmente previste dalla normativa vigente; vengono solo diversamente precisate e organizzate e gli oneri per le specifiche misure connesse ai controlli da operare sono comunque posti a carico delle imprese interessate mediante tariffe..

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio è volto a realizzare un contesto normativo migliore che sia semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore, del resto, è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona).

..

Il presente intervento regolatorio intende realizzare una semplificazione della legislazione, delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nazionali e la semplificazione delle procedure amministrative per i soggetti privati.

Il coordinamento strutturato delle autorità e delle attività di vigilanza del mercato (compreso lo scambio di informazioni), il chiarimento dell'ambito di applicazione e delle definizioni e la razionalizzazione del meccanismo di concessione delle deroghe sono tutti elementi che faciliteranno le attività di attuazione e controllo dell'applicazione del presente intervento regolatorio da parte delle autorità ed incideranno, pertanto, positivamente sulla competitività del sistema-Paese sotto i profili economico ed ambientale.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le funzioni di controllo alle frontiere;
- la Guardia di Finanza per le funzioni di controllo;
- le Camere di Commercio per le funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni;
- la Commissione europea ha specifiche competenze di esecuzione, ovvero il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla modifica dell'allegato II (contenente l'elenco delle sostanze con restrizioni), alle modalità dettagliate per il rispetto dei valori massimi di concentrazione, nonché all'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico;
- gli operatori economici come descritti all'art. 3 dello schema di decreto.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio. In virtù delle competenze e degli organismi di supporto già operativi, le mansioni di vigilanza e controllo sono state affidate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico - al suo interno da tempo sussistono organismi di valutazione della conformità dei prodotti immessi sul mercato sia professionali che destinati al consumatore finale ed uffici preposti alla verifica della documentazione tecnica e degli organismi notificati nonché ai sistemi di accreditamento - ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare per le specifiche competenze sulla tutela dell'ambiente che, comunque, non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Come già segnalato nella sezione VI, l'intervento regolatorio contempla i meccanismi giuridici ed istituzionali che consentono all'autorità competente italiana, ogni qual volta siano disponibili prove scientifiche, di promuovere la restrizione di altre sostanze pericolose al fine di valutare la loro sostituzione con alternative più rispettose dell'ambiente e che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei

consumatori (così modificando l'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II); parimenti, per quanto concerne l'adattamento al progresso tecnico e scientifico delle esenzioni dall'obbligo di sostituzione (in tal caso, ad essere interessati dal riesame sono l'allegato III e l'allegato IV).

Per la parte restante, non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento stesso.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica nel tempo della diminuzione dei livelli di inquinamento;
- verifica dell'effettiva semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti.

Allegato 2

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2016, n. 124

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 27, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/65/UE SULLA RESTRIZIONE DELL'USO DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. (16G00138) (GU Serie Generale 12-7-2016)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.339/93;

Visto l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dello stesso comma 1;

Vista la legge 7 agosto 2015, n.124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Acquisto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 maggio 2016;

Acquisti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27)

1. All' articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “*e dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare*”, sono sostituite dalle seguenti: “*; dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle salute*” ;

b) al comma 1, dopo le parole: “*e successive modificazioni*” sono inserite le seguenti: “*nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124,*” ;

c) al comma 1, dopo le parole: “*nonché dell' ISPRA*” sono inserite le seguenti: “*e dell' Istituto Superiore di Sanità (ISS)*”;

d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“*1-bis. “I Ministeri dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo di intesa, in coordinamento con il “Comitato tecnico di Coordinamento” di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, nonché in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza.”.*

2. Il protocollo d'intesa di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Lorenzin, Ministro della salute

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Entrata in vigore 27/7/2016

Allegato 3



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA
DELLE CURE

UFFICIO III ex DGFDM

OGGETTO: Direttiva 2011/65/UE, recepita con D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Applicazione ai dispositivi medici.

L'introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), prevista dalla direttiva indicata in oggetto, tende a contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. In particolare, la direttiva 2011/65/UE elenca le sostanze che non devono essere contenute nelle AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità.

Come noto, tra le AEE coinvolte dal provvedimento in questione ricadono anche i dispositivi medici, per i quali tale restrizione si applica ai dispositivi immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014.

La direttiva 2011/65/UE, all'articolo 3, punti 11 e 12, definisce *nessa a disposizione sul mercato* come qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ed *immissione sul mercato* come la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione, così come recepito dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, articolo 3, comma 1, lettere m ed n. Pertanto a decorrere dalla data del 22 luglio 2014 non potranno più essere immessi sul mercato dell'Unione dispositivi medici non rispondenti alle prescrizioni di tale direttiva. Qualsiasi soggetto della filiera distributiva (grossisti, distributori, venditori al dettaglio) potrà vendere i dispositivi in questione solo se acquisiti dal fabbricante in data anteriore al 22 luglio 2014.

Relativamente ai dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente alla data del 22 luglio 2014 si rappresenta che tali prodotti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva in oggetto.

Inoltre si sottolinea che le restrizioni introdotte dalla direttiva 2011/65/UE non si applicano ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014.

06 giugno 2014

Allegato 4

Tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche sequestrate dalla G.d.F.				
CLASSIFICAZIONE PER ARTICOLO	N. pezzi sequestrati/anno 2014	N. pezzi sequestrati/anno 2015	N. pezzi sequestrati/anno 2016	Totale complessivo
PICCOLI ELETTRODOMESTICI	84.639	461.619	401.305	947.563
ACCUMULATORI ELETTRICI	108.065	118.417	4.468	230.950
DISPOSITIVI ELETTRICI PER MOTORI	714	2	2.374	3.090
APPARECCHI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE	4.405.935	8.830.885	14.480.101	27.716.921
LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI	121.974	592.702	1.552	2.267
ACCESSORI PER LA TELEFONIA	3.225.354	1.700.573	891.021	5.816.948
APPARECCHI ELETTRICI PER TELEFONIA	31.442	20.885	1.271.794	1.324.121
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI ALTRI	2.482.455	117.265	174.050	2.773.770
RADIO-TELEVISIVI ALTRI APPARECCHI	750	1.297	69	2.116
COMPONENTI ELETTRONICI ALTRI N.C.	4.484.219	20.783.207	2.720.055	27.987.481
STRUMENTI MUSICALI ELETTRONICI	146	12	8	166
SIGARETTE ELETTRONICHE	148	8	5	161
TOTALE COMPLESSIVO	14.945.841	30.926.299	19.946.802	66.805.554

Tabella 1: Tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche sequestrate dalla Guardia di Finanza

RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 48: “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Amministrazione referente: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto adottato il 14 marzo 2014, entrato in vigore il 12 aprile 2014 (GU 28/3/2014)

Referente: dott. Giuseppe Lo Presti, Direttore Generale DVA

ASPETTI INTRODUTTIVI

Il decreto in oggetto recepisce l’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE (c.d. direttiva “Seveso III”), relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, mediante specifica novella al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, recante attuazione della [direttiva 96/82/CE](#) (direttiva “Seveso II”).

Il suddetto articolo 30 prevede che nella direttiva 96/82/CE i termini: “d) oli combustibili densi” siano aggiunti alla sezione “prodotti petroliferi” della parte 1 (sostanze specificate) dell’allegato I. L’articolo 31, comma 1, della stessa direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alla suddetta modifica entro il 14 febbraio 2014, fissando al 15 febbraio 2014 il termine per l’applicazione della norma in questione.

Il provvedimento di cui trattasi, adottato il 14 marzo 2014 ed entrato in vigore il 12 aprile 2014, modifica conseguentemente la parte 1 dell’Allegato I al D.lgs. n. 334/1999, aggiungendo, nella sezione “prodotti petroliferi”, dopo la lettera c) la voce seguente: “ d) oli combustibili densi”.

Occorre evidenziare che la disposizione recata dall’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE ha inteso anticipare al febbraio 2014, mediante modifica della precedente direttiva 96/82/CE, l’entrata in vigore delle nuove soglie di assoggettabilità previste nell’Allegato I della nuova direttiva “Seveso III” per gli stabilimenti in cui sono presenti oli combustibili densi. In particolare, in base alla direttiva 96/82/CE gli oli combustibili densi rientravano tra le sostanze pericolose per l’ambiente di cui alla parte 2 (categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1) dell’allegato I, con frase di rischio R50 (quantità limite pari a 100/200 tonnellate) o R51/53 (quantità limite pari a 200/500 tonnellate), mentre a seguito della modifica recata dalla direttiva 2012/18/UE si applicano le soglie previste per i prodotti petroliferi, ovvero 2500/25000 tonnellate.

La nuova direttiva 2012/18/UE, entrata in vigore il 1° giugno 2015, ha definitivamente abrogato e sostituito la direttiva 96/82/CE, e pertanto anche le successive modifiche introdotte dall’articolo 30. Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105, di recepimento della suddetta direttiva 2012/18/UE, entrato in vigore il 29/7/2015, ha conseguentemente abrogato e sostituito il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 nonché il decreto legislativo n. 48 del 2014 oggetto della presente relazione.

SEZIONE 1 –RAGGIUNGIMENTO FINALITA’

L’intervento regolatorio aveva l’obiettivo di adeguare le soglie nazionali che individuano gli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 in cui sono presenti oli combustibili densi, in attesa dell’entrata in vigore della nuova direttiva 2012/18/UE ed in conformità a quanto previsto dalla stessa, alle nuove soglie comunitarie stabilite per tali sostanze dalla direttiva medesima. La finalità è stata raggiunta, consentendo l’adeguamento degli obblighi vigenti per gli stabilimenti nazionali a quelli in vigore per gli altri stabilimenti europei, evitando possibili disparità di trattamento.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Non si ravvisano costi prodotti. L’attuazione del provvedimento ha consentito risparmi alle imprese in relazione ai minori oneri derivanti dalla fuoriuscita degli stabilimenti con quantitativi sotto soglia dal campo di applicazione della norma, nonché alla diminuzione del numero degli stabilimenti con oli combustibili densi classificabili come di fascia alta, e conseguentemente soggetti a misure di sicurezza maggiormente onerose. Per quanto sopra sono stati inoltre prodotti minori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche incaricate dei controlli sui suddetti stabilimenti.

SEZIONE 3 –EFFETTI PRODOTTI

Da una analisi fornita dall’ISPRA dei dati registrati nell’Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presso MATTM - ISPRA si stima, nel periodo successivo all’entrata in vigore del provvedimento, una diminuzione di circa il 12% del numero degli stabilimenti sottoposti agli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 a causa della presenza di oli combustibili densi (n. 108 stabilimenti al 31/12/2013 – n. 94 stabilimenti al 31/12/2014). Nello stesso periodo le stime dell’ISPRA riportano inoltre il passaggio, riconducibile come sopra all’applicazione del decreto in oggetto, di 4 stabilimenti (3,7%) da fascia alta a fascia bassa (da art. 8 ad art. 6 D.lgs. 334/99).

SEZIONE 4 –LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Dalle notifiche presentate dai gestori non si rilevano casi di non osservanza delle prescrizioni.

SEZIONE 5 – CRITICITA’

Non sono state segnalate e non si rilevano criticità del provvedimento.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame ha recepito la disposizione dell'art. 30 della direttiva 2012/18/UE, di modifica della precedente direttiva 96/18/CE, di efficacia transitoria in quanto destinata a decadere il 1° giugno 2015 a seguito dell'entrata in vigore integrale della nuova direttiva. Il provvedimento ha pienamente conseguito il suo scopo, consentendo l'adeguamento, in ambito nazionale, delle soglie di assoggettabilità per la presenza di oli combustibili densi a quanto previsto in ambito europeo.

ALLEGATI

- 1-Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.
- 2-Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto.

Data: 23/12/2016

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e d elettroniche (RAEE).

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Data di adozione: 14 marzo 2014;

Data di entrata in vigore dell'atto: 12 aprile 2014;

Indicazione del referente dell'amministrazione: Sergio Cristofanelli, coordinatore divisione II della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 0657228627 cristofanelli.sergio@minambiente.it

ASPETTI INTRODUTTIVI

Nella relazione AIR allegata al provvedimento oggetto della presente verifica nella sezione 7, alla lettera E), sono contenuti gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.. Il monitoraggio è affidato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà che a tal fine si avvale dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

In particolare, sono specifico oggetto di valutazione ai fini della VIR:

- a) la quantità pro capite di RAEE raccolti annualmente espressa in kg;
- b) la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg;
- c) quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani;
- d) verifica dell'avvenuta stipula degli accordi di programma;
- e) verifica della quantità di RAEE recuperati e trattati;
- f) verifica dell'istituzione di sistemi collettivi e individuali di gestione de RAEE;
- g) verifica del rapporto tra ispezioni effettuate e sanzioni irrogate.
- h) maggiori controlli sulle esportazioni delle AEE usate;
- i) riduzione dei traffici illeciti di RAEE.

Il provvedimento in parola è stato oggetto di modifiche dalla data della sua adozione ad oggi, queste si sono rese necessarie per correggere alcuni refusi contenuti nel testo del provvedimento e per apportare alcune correzioni che si sono rese necessarie. In particolare:

- Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con

modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192), ha disposto (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 10 che rubrica "I sistemi collettivi", con riferimento al comma 1; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera b, al comma 4; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera e)) al comma 9; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera c)), l'introduzione del comma 4-bis; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera d)), l'introduzione del comma 5-bis; (con l'art. 13, comma 4-bis, lettera f)) l'introduzione dei commi 10-bis e 10-ter.

- La LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13) ha disposto, con l'art. 41, comma 1, la modifica dell'art. 40, comma 3 in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici; con l'art. 43, comma 4, lettera h) la correzione di un errore dell'allegato VIII; con l'art. 43, comma 4, lettera a) la modifica dell'art. 9, comma 3 relativo ai sistemi individuali di gestione dei RAEE; con l'art. 43, comma 4, lettera b) la modifica dell'art. 10, comma 10 relativo ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE; con l'art. 43, comma 4, lettera c) la modifica dell'art. 18, comma 4 in materia di trattamento adeguato dei RAEE; con l'art. 43, comma 4, lettera d) l'introduzione di un riferimento mancante all'art. 20, comma 1; con l'art. 43, comma 4, lettera e) la modifica dell'art. 33, comma 5, lettera f) in tema di centro di coordinamento RAEE, con l'art. 43, comma 4, lettera f) e lettera g) la modifica dell'art. 38, comma 1 e comma 3 in materia di sanzioni.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

Al fine di utilizzare gli indicatori individuati nella relazione AIR ai fini della VIR, si riportano i dati statistici concernenti la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, come dedotti dalle fonti statistiche ufficiali più recenti a disposizione dall'ISPRA, dal Centro di coordinamento RAEE:

- a) nel 2014 il quantitativo *pro capite* raccolto di RAEE domestici sull'intero territorio nazionale è stato pari a 3,52 kg (ISPRA); nel 2015 è stato di 4,1 kg (CdcRAEE);
- a) nel 2014 la percentuale annua di RAEE appartenenti a ciascuno dei 5 raggruppamenti di cui al D.M. 185/2007, calcolata sul quantitativo totale dei RAEE raccolti separatamente ogni anno ed espressa in kg (ISPRA), è stata pari a:
 - R1 Freddo e clima 27,6%;
 - R2 Altri grandi bianchi: 25,0%;
 - R3 tv e monitor: 29,6%;
 - Piccoli elettrodomestici: 17,2%;
 - R5 sorgenti luminose: 0,6%
- b) nel 2014 il quantitativo percentuale di RAEE nell'ambito dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato sull'intero territorio nazionale è stato di 1,5% (ISPRA);
- c) per il 2014 dei RAEE raccolti, sono stati avviati a recupero e trattati sull'intero territorio nazionale sono pari a:
 - recuperati: 85,3%
 - avviati a riuso e riciclo: 82,5%.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

Nella sezione 5, lettera C) è riportata l'Indicazione e la stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dalle disposizioni del decreto. In particolare il decreto ha introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle imprese, quali:

- a) Ai sensi dell'articolo 8, comma 3 i produttori comunicano annualmente al Ministero dell'ambiente l'ammontare del contributo necessario per adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo;
- b) L'articolo 9, commi 1 e 3, impone ai sistemi individuali, ai fini del riconoscimento, l'invio al Ministero dell'ambiente di apposita richiesta, corredata di alcuni allegati: un progetto descrittivo, un piano di raccolta. I sistemi devono inoltre dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS e altro sistema equivalente;
- c) I sistemi collettivi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti;
- d) Ai sensi dell'articolo 10, i sistemi collettivi devono trasmettere al Ministero dell'ambiente il proprio statuto ai fini dell'approvazione. I sistemi collettivi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredata da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. I sistemi devono inoltre dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS e altro sistema equivalente;
- e) Ai sensi dell'art. 11, comma 1, i distributori possono dare informazioni ai consumatori circa il carattere gratuito della ripresa dei RAEE anche mediante opportune indicazioni nel loro sito internet;
- f) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale con cui sono definiti criteri e modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli già contenuti negli allegati VII e VIII del decreto legislativo in esame;
- g) Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output);
- h) Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti;

- i) Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno;
- j) Ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera e), il Centro di Coordinamento deve raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34;
- k) Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), i distributori devono comunicare annualmente al Centro di Coordinamento i dati sui RAEE raccolti nei propri depositi preliminari alla raccolta.

Nella tabella seguente è riportato il bilancio complessivo dei nuovi oneri a carico delle imprese così come riportato nella relazione AIR, con l'inserimento della popolazione che nel biennio in esame ha effettivamente sostenuti gli oneri.

Alcuni degli oneri introdotti non sono stati sostenuti in quanto le attività da cui discendono non hanno carattere di obbligatorietà e i soggetti a cui sono rivolti non ne hanno fatto uso o discendono da disposizioni attuative ancora non emanate.

Obbligo informativo			Popolazione che ha effettivamente e sostenuto il costo	Frequen za	Costi totali	
N	Denominazione	Rivolto a			Introdotti (€)	Totale (€)
1	comunicazione annuale Contributo RAEE al MATTM (Art. 8)	Imprese	0	Ann	30	0
2	riconoscimento del MATTM dei sistemi RAEE individuali (Art. 9, c. 1)	Imprese	3	1	430	1.290
3	trasmissione annuale al MATTM programma gestione anno solare successivo (Art. 9, c. 4, 5)	Imprese	16	Ann	420	6.720
4	trasmissione annuale al MATTM Statuto (Art. 10)	Imprese	0	Ann	10	
5	trasmissione al MATTM piano di prevenzione e gestione anno solare successivo (Art. 10)	Imprese	16	Ann	420	6.720

6	Annotazioni su registro RAEE da parte dei centri di raccolta (Art. 19, c. 4)	Imprese	0	Ann	80	0
8	istanza di adeguamento dell' autorizzazione a seguito dell'emanazione del DM previsto dal comma 4, dell'art. 18 (non emanato) (Art. 18, c. 5)	Imprese	0	1	430	0
9	iscrizione titolari impianti di trattamento e comunicazione annuale quantità di RAEE trattate (Art.33, c. 2)	Imprese	957	Ann	430	411.510
10	elaborazione dati raccolta Centro di Coordinamento (Art.33,c.5,lett.e)	Imprese	957	Ann	420	411.510
11	comunicazione annuale distributori al Centro di Coordinamento dati raccolta (Art.34,c.1,lett. b)	Imprese	143	Ann	420	60.060

Gli oneri informativi totali sono stati determinati considerando la reale popolazione che nei due anni di vigenza del d.lgs. 49/2014 hanno realmente sostenuto i costi.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

Le disposizioni contenute nel decreto hanno prodotto un quadro normativo più completo e coerente con le previsioni della Direttiva 2008/98/CE, superando le criticità operative del precedente sistema di gestione dei RAEE.

Conformemente alla direttiva che recepisce, il decreto ha permesso, direttamente dalla sua entrata in vigore o grazie alla decretazione attuativa fatta negli anni dal Ministero di:

- potenziare gli strumenti già previsti nella disciplina previgente al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE mediante una progettazione ambientalmente compatibile;
- incrementare i livelli di raccolta e di recupero e migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
- rafforzare le misure di controllo.

Per realizzare questi obiettivi, e in conformità alle previsioni contenute nella Direttiva 2012/19/UE, nel biennio di validità del decreto è stato possibile:

- l'estensione del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati;
- l'introduzione di un criterio oggettivo per qualificare i RAEE "dual use", ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici che dal flusso dei RAEE professionali, e che risultano ora assimilati ai RAEE domestici;
- l'introduzione di una definizione di produttore più dettagliata, riferita al mercato nazionale;
- il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza;
- l'introduzione dell'obbligo di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei distributori gratuitamente, in ragione dell'uno contro zero, ovvero senza l'obbligo per il conferitore di acquistare una nuova AEE equivalente, con l'emanazione del decreto previsto ai sensi dell'art. 11 comma 4;
- l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo, anche grazie all'emanazione del decreto redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1;
- l'introduzione di nuovi requisiti tecnici, definiti in apposito allegato, per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate, volti ad evitare elusioni alla normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- definizione dei tratti caratteristici dell'assetto organizzativo volto a garantire la corretta gestione dei RAEE, in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore;
- sottoscrizione di appositi accordi di programma tra i soggetti coinvolti finalizzati a definire le specifiche modalità operative e oneri delle attività di ritiro dei RAEE conferiti presso i centri di raccolta comunali e presso i distributori, con la stipula degli accordi ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 16 rispettivamente tra i produttori e l'ANCI, tra i produttori e la distribuzione e tra il CdcRAEE e gli impianti di trattamento;
- possibilità per i distributori di conferire i RAEE dai medesimi ritirati direttamente presso gli impianti di trattamento;
- estensione espressa del sistema organizzativo consortile anche ai RAEE professionali;
- previsione di specifici obblighi informativi, sia nei confronti degli utilizzatori, che degli impianti di trattamento;
- introduzione di una disciplina specifica dedicata al marchio;
- ridefinizione della composizione e delle funzioni di alcuni organi, quali il Centro di Coordinamento, il Comitato di vigilanza e controllo, il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, grazie al decreto Tariffe redatto ai sensi dell'art. 41, comma 1, che ha permesso di rendere operativo il Comitato di vigilanza e controllo;
- adeguamento del regime sanzionatorio.

Il decreto legislativo inoltre ha avuto il compito di realizzare un contesto normativo migliore semplice, comprensibile, efficace e applicabile. Il quadro normativo in cui operano le imprese influisce sulla loro competitività e sulla capacità di crescere e creare occupazione. L'obiettivo di una regolamentazione migliore, del resto, è un elemento importante del partenariato dell'UE per la crescita e l'occupazione (strategia di Lisbona).

L'assetto organizzativo previsto dal decreto legislativo si è dimostrato conforme alle regole di concorrenza, e idoneo a rimediare alle disfunzioni derivanti dall'assenza di parametri uniformi di riferimento della precedente normativa.

Con la previsione che i produttori possano aderire a sistemi collettivi di gestione non si è determinato alcun effetto anticoncorrenziale, dal momento che ogni operatore economico ha comunque la possibilità di collocarsi liberamente sul mercato costituendo un proprio sistema individuale di gestione. Si rappresenta a tal proposito che, sebbene siano oltre 1200 le aziende che hanno scelto di adempiere in modo individuale ai propri obblighi, allo stato 3 di queste hanno trasmesso al documentazione per il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente.

Infine, con riferimento ai mercati del recupero e del trattamento dei RAEE, ogni operatore economico autorizzato può liberamente svolgere la propria attività senza ulteriori limiti o prescrizioni, se non quelle derivanti dall'esigenza di garantire il rispetto degli standard qualitativi di gestione.

La previsione di tali standard omogenei di trattamento (da specificare con apposito decreto ministeriale) è volta a garantire che la competitività, sul mercato della gestione dei RAEE, si esprima tra operatori economici parimenti idonei a consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

I soggetti interessati dalle disposizioni contenute nel decreto, quali:

- i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze;
- Regioni e Province;
- ANCI;
- Associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale dei distributori e dei produttori;
- Camere di Commercio;
- Centro di Coordinamento;
- Comitato di vigilanza e controllo;
- Comitato di indirizzo e gestione RAEE;
- ISPRA;
- Guardia di Finanza;
- Produttori di AEE;
- Gestori degli impianti di raccolta, trattamento, recupero e riciclaggio;
- Distributori al dettaglio e distributori;
- Utilizzatori finali di AEE;
- Collettività;
- Lavoratori coinvolti nella gestione dello smaltimento dei RAEE.

Hanno tutti, in modo diretto o indiretto, contribuito a dare attuazione al nuovo sistema di gestione dei Raae. Le prescrizioni contenute nell'atto normativo sono state recepite e attuate dagli operatori

del settore. Tra il 2015 e il 2016 sono stati adottati dal Ministero dell'ambiente la maggioranza dei decreti attuativi che stanno contribuendo a regolare il sistema nel suo complesso.

Alcune delle prescrizioni del decreto hanno trovato difficoltà applicative e per talune si ritiene che sia necessaria una modifica del decreto per poterle superare.

Tra le disposizioni che hanno trovato attuazione vi è:

- L'attivazione del nuovo comitato di vigilanza e controllo che grazie all'adozione del cosiddetto decreto tariffe permette di controllare il sistema dei produttori e la corretta applicazione della normativa;
- La stipula degli accordi di programma tra i produttori e l'ANCI, la distribuzione e gli impianti di trattamento che ha permesso di regolamentare la filiera e garantire l'effettiva raccolta e recupero dei Raee sull'intero territorio nazionale;
- L'adozione del decreto cosiddetto "*I contro 0*" che, grazie alle modalità semplificate per il deposito preliminare alla raccolta contenute nel decreto n. 49/2014, permette di favorire la raccolta dei Raee di piccolissime dimensione presso la grande distribuzione;
- L'introduzione del sistema "*all actors*" in cui i soggetti che operano della filiera possono rivolgersi liberamente al mercato per le attività di gestione e di trattamento dei RAEE.

Gli elementi di criticità sono riportati nella sezione seguente.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

Per alcune delle disposizioni contenute nel decreto in oggetto si sono riscontrate criticità nell'attuazione e nella realizzazione delle stesse. Il superamento delle stesse potrebbe avvenire mediante un aggiornamento del testo che, in particolare, dovrebbe riguardare:

- **art. 9 – Sistemi individuali di finanziamento:** il d.lgs. 49/2014 ha introdotto l'obbligo di riconoscimento di tali sistemi da parte del Ministero dell'ambiente. La genericità dei requisiti richiesti nell'istanza da presentare e l'incertezza sulle modalità operative con cui deve avvenire la gestione dei RAEE ha impedito che molti, praticamente tutti, dei soggetti obbligati, attualmente operanti come sistemi individuali, non hanno regolarizzato la propria posizione. Sarebbe necessario intervenire per fare chiarezza sul tema sulle modalità e semplificare le procedure di riconoscimento.
- **art. 10 - Sistemi collettivi di finanziamento:** fino al 14 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo 49 del 2014, la normativa previgente, così come attualmente avviene con la normativa di settore per i rifiuti di pile e accumulatori (D.lgs. 188/2008), nulla prevedeva in ordine alla struttura organizzativa dei sistemi collettivi, se non la possibilità per i produttori di potersi organizzare individualmente o in forma collettiva. Di conseguenza, sino alla succitata data, "i sistemi collettivi RAEE" si sono costituiti senza il preventivo riconoscimento da parte delle amministrazioni competenti. Con l'introduzione del decreto di approvazione dello statuto tipo dei sistemi collettivi RAEE previsto nell'articolo 10 del D.lgs n.49/14, le finalità e l'oggetto sociale dello schema tipo dello statuto si riferiscono unicamente alle attività concernenti i RAEE. Conseguentemente, molti degli attuali "sistemi collettivi RAEE", che trattavano e continuano a trattare anche rifiuti di pile e di accumulatori (sono 13) devono

- adeguare la propria compagine, le finalità e l'oggetto sociale alle disposizioni intervenute. Si evidenzia, a tal proposito, che la gestione dei RAEE e delle pile sono soggette a regimi fiscali diversi.
- **art.13 - Gestione dei RAEE professionali:** il decreto in oggetto, conformemente alla direttiva europea, prevede modalità di gestione diverse per i RAEE la cui provenienza sia "professionale". Sebbene l'introduzione del concetto di *dual use* abbia di fatto ridotto il numero di apparecchiature che rientrano in tale definizione ci sarebbe la necessità di regolamentare ulteriormente la gestione di questa tipologia di RAEE. In particolare l'assenza di garanzie finanziarie per i RAEE professionali, come emerge dall'art. 25, comma 1, non garantisce la sicurezza della loro gestione nei casi di fallimento dei soggetti responsabili e in caso di prodotti cosiddetti "orfani".
 - **art. 40 - I Moduli Fotovoltaici:** entrano a far parte della normativa RAEE con il D.Lgs. 49/2014, è oggetto, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 49/2014, di una doppia classificazione tra rifiuto domestico e rifiuti professionale, in contrasto col concetto di *dual use* espresso nella Direttiva Europea. Tale apparecchiatura è stata nel tempo soggetta ad una serie di ulteriori e specifiche disposizioni normative, a volte anche in sovrapposizione e/o contrasto tra di loro, che ne hanno complicato la gestione sia da parte dei produttori e dei loro sistemi collettivi, sia da parte dei soggetti responsabili, cioè dei proprietari degli Impianti FV. Conseguentemente per il modulo fotovoltaico sono state previste, nei ultimi 8 anni, 7 differenti modalità di gestione. Si ritiene pertanto auspicabile una revisione generale della normativa relativa al RAEE Fotovoltaico, atta a semplificarne ed uniformarne la gestione.

Sul sistema di gestione dei RAEE si evidenzia che sarebbe opportuno fare chiarezza sulla proprietà del rifiuto quando questo viene raccolto dai sistemi collettivi presso i centri di raccolta comunali.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR – CONCLUSIONI


Dall'analisi fin qui condotta si ritiene che l'attuazione delle misure contenute nel d.lgs. 49/2014 hanno permesso di perseguire gli obiettivi europei in termini di riciclo e recupero dei RAEE. Con l'adozione dei decreti attuativi previsti dal decreto in oggetto si sta provvedendo a completare la definizione di tutte le misure atte a garantire anche il raggiungimento dei target di raccolta.

Nel biennio in esame non sono emersi nuovi costi o effetti non previsti.

Si ritiene di valutare la possibilità di integrare il decreto e di aggiornarlo alla luce delle criticità riportate alla SEZIONE 5 del presente documento.

Data

Firma
Dott. Sergio Cristofanelli





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. ~~2134~~ 2134

Roma, 14.04.17

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
(protocollo.dagl@mailbox.governo.it)

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio Legislativo- Economia
All'Ufficio Legislativo- Finanze

Oggetto: Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n.246/2005 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212.

Con riferimento a quanto richiesto da codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi con nota n. 8972 del 14 settembre 2016, in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica di impatto della regolamentazione, si trasmette la nota n. 108472 del 23 dicembre 2016 del Dipartimento del Tesoro e l'unita relazione VIR relativa al d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 28.

IL CAPO UFFICIO

Cons/ Francesca Quadri



Ministero

All' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV - SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO - AFFARI LEGALI
UFFICIO IV

1898
VARIE

Prot: DT 108472 - 23/12/2016

ALL. 1


All'Ufficio Legislativo - Economia

SEDE

Oggetto: Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 246/2005 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, per quanto riguarda i provvedimenti di competenza di questa Direzione in materia di previdenza complementare, la nuova relazione VIR relativa al D.lgs.28/2007.

Per quanto concerne invece il DM 166/2014 si segnala che, sebbene il decreto sia stato pubblicato in G.U. il 13 novembre 2014, nella norma è previsto un periodo transitorio di 18 mesi (terminato a maggio 2016), per consentire l'adeguamento dei fondi pensione alle disposizioni in esso contenute. Pertanto, in base a tale previsione normativa l'adempimento della VIR, previsto con cadenza biennale secondo quanto disposto dal DPCM 212/2009, dovrebbe essere più opportunamente posticipato al 2018.



IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:

ARVene



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE IV - SISTEMA BANCARIO
E FINANZIARIO - AFFARI LEGALI
UFFICIO IV

All'Ufficio Legislativo - Economia

SEDE

Oggetto: Valutazione impatto regolamentazione (VIR) D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 28.

Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto: il Ministro dell'economia e delle finanze

Data di adozione: 6 febbraio 2007, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2007.

Aspetti introduttivi: Il decreto lgs. n. 28/2007 ha apportato significative modifiche al decreto lgs. n. 252 del 2005 di disciplina delle forme pensionistiche complementari, in attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Ciò in conformità ai criteri di delega contenuti nell'art. 29-bis della legge 18 aprile 2005 n. 62.

In primo luogo è stato rafforzato l'apparato sanzionatorio a disposizione della COVIP in caso di violazione della normativa di settore. Sono state in particolare estese le ipotesi di sanzioni amministrative applicabili dall'Autorità e rivisti i limiti minimi e massimi delle relative sanzioni. Sono stati, inoltre, definiti i criteri per la determinazione dell'entità della sanzione e introdotta la responsabilità solidale dei fondi pensione o delle società istitutrici di forme pensionistiche complementari nel pagamento della sanzione amministrativa, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione.

Sempre in tema di sanzioni, sono state riorganizzate, aggiornando anche i relativi importi in euro, le specifiche ipotesi di reato previste.

Il decreto lgs. n. 28/2007 ha inoltre inserito un nuovo art. 7-bis nell'ambito del d.lgs. n. 252/2005, con il quale è stato sancito l'obbligo per i fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento o un determinato livello di

prestazioni di dotarsi di adeguati mezzi patrimoniali, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il potere di disciplinare la materia, con decreto da adottarsi sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP (ora IVASS).

Altre previsioni hanno riguardato un ampliamento delle competenze della COVIP. All'Autorità è stato attribuito il potere di limitare o vietare la disponibilità dell'attivo delle forme pensionistiche complementari qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati. Alla COVIP è stato inoltre attribuito il potere di inibire, per periodi limitati, l'attività delle forme pensionistiche complementari laddove vi sia il fondato sospetto di grave violazione della normativa primaria di riferimento. Alla stessa è stato inoltre attribuito il potere di individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del decreto n.252/2005 e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi delle forme con meno di 100 aderenti.

Con l'introduzione dei nuovi art. 15-*bis* e 15-*ter*, nel decreto lgs. n. 252/2005, il decreto lgs. n. 28/2007 ha dettato la disciplina relativa all'esercizio dell'attività transfrontaliera da parte di fondi italiani in altri Stati membri e l'attività dei fondi esteri in Italia. Quanto ai fondi esteri che venissero ad operare in Italia sono state chiarite le regole della normativa nazionale, in materia di informativa, diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro e di limiti agli investimenti, che gli stessi sono tenuti a rispettare.

Le norme chiariscono, tra l'altro, che a livello nazionale la COVIP è l'unica Autorità competente in merito alle attività transfrontaliere dei fondi pensione, sia come Autorità dello Stato di origine sia come Autorità dello Stato membro ospitante; sono state inoltre precisate le competenze di vigilanza attribuite alla COVIP e alle Autorità degli altri Stati membri, nonché i relativi flussi informativi e forme di collaborazione.

Il decreto lgs. n. 28/2007 ha prescritto a tutte le forme pensionistiche complementari l'obbligo di adottare un documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento da sottoporre a una revisione periodica, in modo da verificarne la rispondenza nel tempo agli interessi degli iscritti.

Il decreto ha inoltre confermato il potere del Ministero dell'economia di disciplinare i limiti agli investimenti e le regole in tema di conflitti di interesse dei fondi pensione negoziali e aperti, riformulando peraltro i criteri cui attenersi nell'adozione della relativa regolamentazione.

Sempre in tema di investimenti sono state introdotte alcune nuove regole per i fondi pensione negoziali e aperti, prevedendo il divieto di prestare garanzie a favore di terzi ed inserendo l'obbligo di investire il patrimonio in misura predominante su mercati regolamentati e di mantenere a livelli prudenziali gli investimenti in attività non ammesse allo scambio in un mercato regolamentato.

Con riferimento alla banca depositaria è stato ampliato il novero di soggetti a cui può essere affidato detto incarico, così da ammettere anche soggetti stabiliti in altri Stati membri e sono state previste specifiche competenze in capo alla Banca d'Italia con riferimento alle banche aventi sede legale in Italia che svolgessero il ruolo di depositaria di fondi pensione esteri.

Raggiungimento finalità: L'apparato delle sanzioni amministrative introdotto con il nuovo art. 19-*quater* del d.lgs. n. 252/2005 offre adesso un efficace strumento alla COVIP per la tutela degli interessi affidati alla sua cura. Con Deliberazione del 30 maggio 2007, la COVIP ha adottato il nuovo Regolamento disciplinante le procedure sanzionatorie in attuazione delle previsioni di cui all'art. 19-*quater* del decreto lgs. 252/2005, introdotto dal decreto lgs. n. 28/2007, e dell'art. 24, comma 1, della Legge n. 262/2005. L'intero procedimento è, dunque, ora di competenza della COVIP, la quale è chiamata a rispettare i principi sanciti dall'art. 24 della Legge n. 262/2005 e, in particolare, il principio della separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie. A

tale principio si è conformato il Regolamento, che assegna agli Uffici della COVIP le funzioni istruttorie e riserva alla Commissione, quale organo di vertice dell'Autorità, la decisione finale. Il Regolamento definisce i termini delle varie fasi procedurali, a partire dall'atto di contestazione, nonché le modalità attraverso le quali gli interessati possono presentare controdeduzioni e formulare osservazioni, al fine di assicurare l'esercizio del diritto di difesa.

In attuazione delle norme del decreto lgs. n. 28/2007 che hanno introdotto l'obbligo per i fondi pensione di predisporre un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, la COVIP ha inoltre adottato, in data 16 marzo 2012, le "Disposizioni di attuazione della politica di investimento", disciplinando in modo organico il complessivo processo di gestione degli investimenti delle forme pensionistiche. Il provvedimento mira a razionalizzare il processo di investimento dei fondi pensione e a definire più chiaramente i compiti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella gestione e nel controllo degli investimenti, al fine di favorire l'aumento della redditività della forma pensionistica, il contenimento del relativo grado di rischio e valutazioni più adeguate dell'andamento della gestione.

Nelle Disposizioni si chiede agli organi di amministrazione dei fondi pensione di esplicitare nel c.d. "Documento sulla politica di investimento" le scelte operate in merito:

- agli obiettivi dell'attività di allocazione finanziaria e ai criteri da seguire per realizzare il piano finanziario;
- al processo di definizione e di attuazione delle scelte di investimento;
- all'articolazione dei soggetti coinvolti nella gestione e nel controllo dell'attività finanziaria delle forme pensionistiche, precisandone compiti e responsabilità;
- ai sistemi di controllo e ai criteri scelti per valutare i risultati conseguiti.

Le Disposizioni hanno valenza generale: tutte le forme sono tenute a predisporre il Documento, fatta eccezione per i fondi interni costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di società ed enti e per le forme pensionistiche che hanno un numero di aderenti inferiore a 100.

Con DM 7 dicembre 2012, n. 259, pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato il Regolamento di attuazione dell'art. 7-bis del decreto 252/2005, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni (ivi compresa l'erogazione diretta delle rendite), nel caso in cui i relativi impegni finanziari non siano assunti da intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.

Alla COVIP è stata attribuita la competenza ad approvare i piani di riequilibrio che i fondi sono tenuti a predisporre laddove le attività detenute non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche.

La COVIP stessa, con delibera del 7 maggio 2014, ha disciplinato le specifiche procedure di approvazione dei piani di riequilibrio, inserendole nel proprio Regolamento 15 luglio 2010 (dedicato in generale alle procedure di autorizzazione e approvazione di sua competenza). Inoltre, con Circolare n. 2949 del 7 maggio 2014, la COVIP ha dato istruzioni ai fondi pensione circa l'applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 259 del 2012, fornendo in particolare indicazioni operative circa la redazione e trasmissione alla stessa, a fini di vigilanza, dei bilanci tecnici e dei piani di riequilibrio, nonché in merito alla costituzione delle attività supplementari.

Quanto alla normativa secondaria, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, sui criteri e limiti agli investimenti dei fondi pensione, da adottare in

sostituzione della disciplina attualmente contenuta nel DM Economia 703/1996, ad esito di un complesso percorso, caratterizzato anche dall'effettuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, nel 2008 e nel 2012, di due procedure di pubblica consultazione, si è pervenuti all'adozione del nuovo Regolamento con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 settembre 2014, n. 166, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 13 novembre 2014 n. 264. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 28 novembre 2014. I fondi pensione iscritti all'albo tenuto dalla COVIP alla data di entrata in vigore del decreto hanno avuto 18 mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni in esso contenute. Nelle more dell'adeguamento hanno continuato ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703.

Con riguardo alle previsioni del decreto lgs. n. 28/2007 con le quali è stata introdotta, nell'ambito del decreto lgs. n.252/2005, la normativa volta a regolare l'attività transfrontaliera dei fondi pensione, la COVIP con Regolamento del 15 luglio 2010, ha disciplinato i procedimenti di autorizzazione dei fondi pensione italiani che intendono esercitare tale attività. Ulteriori chiarimenti al riguardo sono state date dalla COVIP con deliberazione del 7 maggio 2014, recanti modifiche al citato Regolamento del 15 luglio 2010.

Costi prodotti: Le norme del decreto lgs. 28/2007 e i successivi provvedimenti attuativi hanno previsto da un lato nuove attribuzioni alla COVIP e dall'altro ulteriori adempimenti a carico dei soggetti vigilati, tesi al raggiungimento dell'obiettivo di sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari nell'interesse degli aderenti.

In vari casi sono state comminate sanzioni amministrative, ai sensi della nuova normativa, nei riguardi degli esponenti dei fondi pensione da parte dell'Autorità.

Anche le Disposizioni COVIP sulla politica di investimento hanno comportato attività aggiuntive a carico dei soggetti dalla stessa vigilati. La COVIP, per l'adozione del Documento sulla politica di investimento da parte delle forme pensionistiche complementari, ha previsto una tempistica differenziata: la prima fase ha riguardato 204 forme di maggiori dimensioni, tenute a redigere il Documento entro la fine del 2012; la seconda fase, conclusa nel 2013, ha coinvolto circa 130 forme pensionistiche di dimensioni inferiori.

Il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 259/2012 ha posto a carico dei circa 40 fondi pensione attualmente interessati la redazione e trasmissione alla COVIP, con cadenza almeno triennale, di un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite a un arco temporale comunque non inferiore a trenta anni.

Il citato Regolamento disciplina inoltre i principi e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche e delle attività supplementari, prevedendo che, se il fondo pensione non ha costituito mezzi patrimoniali adeguati, la COVIP può limitare o vietare la disponibilità dell'attivo anche mediante interventi limitativi dell'erogazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future.

In chiave prospettica, il DM potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei fondi negoziali di nuova istituzione che venissero autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite.

Effetti, osservanza e criticità: In linea generale le disposizioni del d.lgs. n. 28/2007 hanno trovato piena attuazione, sia avuto riguardo all'adozione della normativa di dettaglio da parte del MEF e della COVIP, sia avuto riguardo al rispetto delle nuove disposizioni da parte dei soggetti vigilati dalla COVIP.

I nuovi adempimenti posti a carico delle forme pensionistiche complementari sono pienamente funzionali agli obiettivi di trasparenza e correttezza dei comportamenti e di

sana e prudente gestione finalizzata all'erogazione di prestazioni pensionistiche complementari a quelle di primo pilastro.

Conclusioni:

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che dovesse ritenersi necessario.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1

Allegato C

Documentazione annessa alle relazioni delle Autorità indipendenti



**NORME REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 262,
CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE GENERALE**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

25 GENNAIO 2010

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 31 marzo 2010 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure on-line per il tramite del [SIPE - Sistema Integrato per l'Esterno](#)

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. Premessa

Con il presente Documento si sottopone alla consultazione pubblica un nuovo schema di norme secondarie da emanarsi in attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (cd. Legge sul risparmio), che disciplina il procedimento di adozione dei provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale da parte della Consob, della Banca d'Italia, dell'Isvap e della Covip.

CONSOB

L'art. 23, rubricato "Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali", così dispone:

"1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi."

La norma primaria pone dunque a fondamento dell'intero procedimento regolatorio alcuni principi, riconoscendo tuttavia in capo a ciascuna Autorità ampia autonomia nel disciplinare le relative modalità e procedure attuative. I principi fondamentali cui l'intero procedimento deve conformarsi possono essere così riassunti:

- trasparente motivazione delle scelte regolamentari;
- illustrazione, con apposita relazione che accompagna l'atto, delle sue "conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori";
- proporzionalità intesa come "criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari";
- consultazione "degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori";
- revisione periodica degli atti normativi, per adeguarle all'evoluzione del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

L'art. 23 prevede infine che nel disciplinare i suddetti principi le Autorità indichino anche i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

CONSOB

In data 24 aprile 2007 la Consob aveva già sottoposto a pubblica consultazione uno schema di articolato in materia. Tuttavia, a conclusione della fase di consultazione, la Commissione aveva ritenuto di riesaminare alcune tematiche accogliendo la proposta formulata da alcuni soggetti di affrontare in modo organico e congiunto le questioni attinenti alle procedure consultive, all'attività di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e ai procedimenti per l'adozione di atti regolamentari in attuazione dell'art. 23 della legge n. 262/2005. A tal fine è stato predisposto il presente documento che contiene la nuova bozza di articolato che si sottopone alla consultazione.

2. Commento all'articolato

2.1. Considerazioni preliminari

La disciplina contenuta nell'art. 23 sui “*Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali*” non costituisce, come è noto, una novità in materia. Taluni principi infatti, quali l'obbligo di effettuare procedure di consultazione e il principio di proporzionalità erano già contenuti, rispettivamente nell'art. 187-*quaterdecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e nell'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, che detta una disciplina in materia di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti.

Nel Documento di consultazione del 24 aprile 2007 la Consob aveva affrontato la questione della compatibilità dell'art. 23 con le citate previsioni legislative ed era pervenuta alla conclusione che tale disposizione operasse un'implicita abrogazione dell'art. 187-*quaterdecies* del TUF e dell'art. 12 della legge n. 229/2003. In relazione peraltro a quanto emerso dalla consultazione, come già sottolineato, la Consob aveva ritenuto di svolgere ulteriori approfondimenti in materia di cui si dà conto nei paragrafi successivi.

*2.1.1 Compatibilità dell'art. 23 della legge n. 262/2005 con l'art. 187-*quaterdecies* del TUF*

Si ribadisce l'orientamento già espresso nel Documento del 2007 circa l'implicita abrogazione ad opera dell'art. 23 dell'art. 187-*quaterdecies*¹; si ritiene infatti che l'art. 23 abbia disciplinato in maniera tendenzialmente completa il procedimento di adozione dei regolamenti e dei provvedimenti a contenuto generale anche con riguardo alla fase della consultazione.

Rispetto alle disposizioni dell'art. 187-*quaterdecies*, l'art. 23 lascia inalterati i soggetti coinvolti dalle consultazioni (organi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori), amplia l'oggetto delle consultazioni (non più le sole “*modifiche regolamentari*” ma, più in generale, gli “*atti di regolazione generale*”) e specifica la finalità delle procedure consultive. Infatti, mentre l'art. 187-*quaterdecies* prevede, genericamente, che siano definite “*...procedure consultive da attivare ... in occasione delle modifiche regolamentari ...*”, l'art. 23 statuisce che le procedure consultive devono essere attuate, in ossequio ai principi generali del diritto amministrativo

¹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 187-*quaterdecies* del d.lgs. n. 58 del 1998: “*Procedure consultive - 1. La Consob definisce entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali.*”.

CONSOB

sulla motivazione e ragionevolezza degli atti, al fine di tener conto, nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, “...del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con minore sacrificio degli interessi dei destinatari”. Strumentalmente al perseguimento di tale finalità, il legislatore ha anche disposto, nella prima parte del comma 1 dell’art. 23, che le Autorità valutino e illustrino, in un’apposita relazione accompagnatoria degli atti di regolazione generale, “...le conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori” di tali loro atti.

Il quadro delineato dall’art. 23 sembra quindi configurare una più puntuale finalizzazione dell’attività di consultazione e una sua più ampia applicazione all’intero processo di produzione delle norme regolamentari; pertanto, considerato che ai sensi dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, le leggi sono abrogate dalle leggi posteriori anche nel caso in cui “la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”², le previsioni di cui all’art. 187-*quaterdecies* sono da intendersi superate dall’art. 23.

2.1.2 Compatibilità dell’art. 23 della legge n. 262/2005 con l’art. 12 della legge n. 229/2003

Si ritiene invece che siano compatibili le previsioni contenute nell’art. 23 con quelle dell’art. 12 della legge n. 229/2003³.

L’art. 23, come già evidenziato, prevede che nell’emanazione degli atti regolatori le Autorità debbano tener conto del “principio di proporzionalità” (“*inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari*”); in tal modo il legislatore ha inteso introdurre una “cornice di secondo livello” entro la quale le Autorità sono chiamate ad esercitare la loro potestà normativa. Infatti, fermo restando che la potestà normativa delle Autorità deve essere esercitata nell’ambito dei poteri e nel rispetto delle finalità di volta in volta fissati dalla norma primaria che conferisce il potere regolamentare (“cornice di primo livello”), con l’art. 23 si è voluto vincolare ulteriormente la potestà normativa delle Autorità stabilendo che le stesse, nella definizione degli atti di regolazione generale, tengano comunque conto del principio di proporzionalità, fermo restando l’obbligo, ove previsto, di raggiungere il fine sotteso all’atto di regolazione. Il principio di proporzionalità, in tale quadro, non è solo uno strumento per valutare se disciplinare o meno un fenomeno ma rappresenta un vincolo da tener presente nella definizione del contenuto degli atti di regolazione, per scegliere quale tra le diverse misure assumibili per il raggiungimento del fine (compresa l’opzione di non intervenire) implica il minor sacrificio per

² Al riguardo si richiama quanto chiarito da autorevole dottrina secondo la quale “*Si ha abrogazione per nuova regolamentazione dell’intera materia quando la legge successiva, a prescindere dal fatto che regoli tutte le fattispecie contemplate dalla legge precedente e che ponga norme incompatibili con quelle preesistenti, costituisca un sistema normativo tendenzialmente completo, tenuto conto anche dell’intenzione espressa o implicita del legislatore, che consenta, sia pure mediante il ricorso all’analogia ed ai principi generali, di disciplinare l’intera materia*”. (Virga, Diritto Costituzionale, pag. 320).

³ L’art. 12 della legge n. 229/2003, rubricato “*Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti*”, prevede che: “*I. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione e, comunque, di regolazione.*”.

CONSOB

i destinatari.

Il “principio di proporzionalità” si presenta quindi strettamente collegato all’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246⁴, “*consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative*”. In altri termini, attraverso l’AIR vengono valutati gli effetti, in termini di costi e benefici, degli atti regolamentari al fine di accertare, in prima istanza, se i benefici sono superiori ai costi e, in caso di più opzioni possibili, per individuare l’opzione che presenta il miglior rapporto costi/benefici (ivi compresa la così detta “opzione zero” ovvero quella del “non intervento”). Il principio di proporzionalità richiede inoltre che, fermo restando il perseguimento del fine, l’Autorità debba scegliere l’opzione che, nel garantire il suo conseguimento, comporti il minor sacrificio degli interessi dei destinatari.

2.2 Contenuto dei singoli articoli

L’articolato che si sottopone alla consultazione consta di nove articoli, e come detto, contiene alcune novità rispetto al testo diffuso nel 2007. In particolare, è stato definito l’ambito di applicazione dell’intero procedimento (art. 1); è stato inserito un articolo sull’AIR (art. 3); sono stati introdotti strumenti ulteriori, rispetto a quelli previsti dalla norma primaria, per l’attuazione dei principi contenuti nell’art. 23 della legge sul risparmio, quali la programmazione annuale dell’attività regolatoria (art. 2) e la possibilità di avvalersi, durante la fase del procedimento, del supporto di comitati di esperti (art. 5).

Al fine di fornire un quadro unitario dei principi che regolano la materia, sono state riportate nelle disposizioni regolamentari alcune prescrizioni contenute nell’art. 23 della legge n. 262, chiarendone, ove necessario, il relativo contenuto. Di seguito, si illustrano i contenuti delle singole disposizioni.

2.2.1 Ambito di applicazione (art. 1)

L’art. 23, comma 1, della legge n. 262 delinea l’ambito di applicazione della disciplina nei seguenti termini: “*I provvedimenti ... aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna ...*”; nella norma regolamentare (art. 1, comma 1) viene ribadita la scelta, già formulata nella precedente consultazione, di prevedere che le nuove disposizioni si applichino, oltre che agli atti regolamentari, esclusivamente ai provvedimenti a contenuto generale aventi natura prescrittiva.

Non si ritiene infatti opportuno assoggettare all’emananda disciplina l’attività amministrativa che si sostanzia nell’adozione di atti che non hanno natura prescrittiva; si pensi, ad esempio, ai pareri con i

⁴ L’AIR è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 8 marzo 1999, n. 50 (art. 5) a cui ha fatto seguito la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 che ha fornito prime indicazioni per l’inizio dell’attività di sperimentazione. Successivamente con la Direttiva del 25 ottobre 2001 sono state fornite ulteriori indicazioni di carattere organizzativo. La fase di sperimentazione è stata dichiarata chiusa dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, i cui primi 11 commi sono dedicati all’AIR; in seguito, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008, n. 170 che detta la “*Disciplina attuativa dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre, n. 246*”.

CONSOB

quali viene fornita un'interpretazione delle norme primarie e secondarie. Tale attività, che spesso si svolge su richiesta dei soggetti interessati, allo stato non è proceduralizzata e assume natura prettamente residuale; pertanto, il suo assoggettamento alle presenti disposizioni regolamentari rischierebbe, in luogo di migliorare l'efficienza dell'operato della Consob, di rallentare l'attività della stessa. Inoltre, trattandosi di definire l'esatta portata di precetti normativi, non si ritiene che essa consenta l'individuazione di diverse opzioni da assoggettare ad AIR.

Conseguentemente, al successivo comma 2, vengono indicati espressamente gli atti a cui non si applicano le disposizioni regolamentari: gli atti interpretativi o applicativi non aventi carattere innovativo dell'ordinamento (ad esempio, le risposte a quesiti); le raccomandazioni, per le quali viene previsto, al successivo art. 4, che, quando abbiano contenuto generale, siano sottoposte alla sola procedura di consultazione.

Altre categorie di atti a cui non si applicano le disposizioni regolamentari sono gli atti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione interna della Consob e i regolamenti attuativi della legge n. 241 del 1990.

Sono ancora esclusi dall'ambito di applicazione gli atti che sono adottati d'intesa o congiuntamente con altre Autorità – per i quali, al successivo art. 9, è previsto che siano disciplinati da protocolli d'intesa stipulati con le Autorità o da appositi accordi - nonché i pareri e le altre valutazioni che la Consob fornisce ad altre autorità relativamente ad atti normativi di loro competenza.

2.2.2. Programmazione (art. 2)

L'art. 2 prevede che la predisposizione degli atti di regolazione generale sia annualmente pianificata. Al riguardo il comma 1 prevede che la Consob predisponga entro il 31 dicembre di ogni anno il piano delle attività che intende svolgere descrivendone, sommariamente, l'oggetto e fissando un ordine di priorità.

La programmazione, pur non essendo richiesta dalla normativa primaria, risponde principalmente ad un'esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa e all'obiettivo di ricevere dai soggetti interessati contributi e sollecitazioni utili per la definizione delle materie da esaminare nel corso dell'anno.

La scelta delle attività e l'ordine di priorità previste nel piano tiene conto degli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, degli impegni assunti con le altre autorità di vigilanza in sede di cooperazione internazionale, degli eventuali fallimenti di mercato o della regolamentazione, delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonché dalle associazioni rappresentative di tali soggetti e, infine, degli impegni derivanti dall'attività di revisione periodica a cui devono essere sottoposti gli atti di regolazione generale (comma 2).

Il piano delle attività è sottoposto a consultazione mediante la pubblicazione nel sito internet della Consob; viene così fornita, a chiunque sia interessato, la possibilità di inviare proprie osservazioni

CONSOB

sulle materie da sottoporre a regolamentazione e/o sull'ordine di priorità da seguire per la loro trattazione. Il periodo di consultazione non è inferiore a trenta giorni di calendario.

Il piano non ha carattere vincolante, essendo unicamente uno strumento per migliorare l'efficienza dell'azione regolamentare e per consentire di razionalizzare e facilitare la partecipazione alla consultazione di tutti i soggetti interessati. Pertanto, qualora durante il corso dell'anno intervengano nuove circostanze che richiedano una modifica del piano, la Consob potrà modificarlo o integrarlo dandone successiva comunicazione al mercato. Quanto premesso non preclude inoltre la possibilità per la Consob di adottare, ove necessario o ritenuto opportuno, anche atti di regolazione non inclusi nella programmazione, nel rispetto delle altre disposizioni regolamentari.

2.2.3. Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione (art. 3)

Come già illustrato al par. 2.1.2, l'art. 23 della legge sul risparmio prevede che la Consob, nel definire il contenuto degli atti di regolazione generale, tenga conto del principio di proporzionalità. Tale principio si traduce nell'obbligo di formulare atti che consentano di raggiungere le finalità di vigilanza prefissate con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari. Tuttavia, il solo ricorso alla consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, espressamente prevista dalla legge, non appare sufficiente per la piena attuazione del principio ma è necessario che la Consob si doti di strumenti che consentano di svolgere una preventiva valutazione degli effetti (*i.e.* un'analisi costi-benefici) dell'atto da emanare con l'individuazione di tutti gli interessi coinvolti; tale strumento viene pertanto individuato nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR).

Inoltre, poiché il principio di proporzionalità costituisce una specificazione dei generali principi che conformano l'azione amministrativa, si ritiene che esso vada posto non solo a fondamento della definizione del contenuto dell'atto di regolazione ma anche della scelta dei singoli atti da sottoporre all'AIR, consentendo così l'utilizzo di risorse proporzionate alle finalità di vigilanza regolamentare da raggiungere. In altre parole, nella predisposizione dell'atto, si deve tener conto del principio di proporzionalità non solo fissando un contenuto che consegua le finalità di vigilanza con il minor sacrificio possibile ma anche graduando i metodi e le procedure di analisi in funzione della rilevanza dei rischi posti alle finalità di vigilanza e della complessità della materia (comma 2).

La Consob effettua l'AIR sulle proposte di atti di regolazione generale, con esclusione di specifiche ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento. Quanto ai suoi contenuti, l'AIR mira a definire il presupposto dell'intervento, indica le diverse opzioni regolamentari, compresa l'ipotesi di non effettuare alcun intervento, valuta i probabili costi e benefici delle diverse opzioni (comma 3).

Infine, allo scopo di calibrare l'impiego delle metodologie di impatto della regolamentazione, è stato previsto che, nell'attività di regolamentazione posta in essere in attuazione di norme comunitarie – norme spesso connotate da contenuti vincolanti in ragione dell'esigenza di assicurare un elevato livello di armonizzazione – la Consob possa limitare l'attività di AIR ai soli aspetti che richiedono l'effettuazione di scelte discrezionali (comma 4).

CONSOB

2.2.4 Procedure di consultazione (art. 4)

La Consob, già da anni, ha avviato una prassi consultiva nella fase di predisposizione degli atti regolamentari, allineandosi altresì alle procedure adottate in ambito comunitario dalla Commissione europea e dal CESR; tale prassi viene pertanto recepita e regolamentata nelle disposizioni in esame.

Innanzitutto, viene ribadita la forma pubblica della consultazione attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Istituto di un documento di consultazione. In particolare, viene previsto che il documento contenga: 1) lo schema dell'atto di regolazione corredato di una illustrazione, anche sintetica, dei suoi contenuti; 2) la descrizione, anche sintetica, dell'attività di AIR svolta o, eventualmente, dei motivi che hanno indotto la Consob a non effettuarla; 3) l'indicazione delle modalità e del termine per inviare alla Consob le osservazioni (comma 1).

Si ritiene che la massima diffusione del documento sia assicurata dalla sua pubblicazione nel sito internet dell'Istituto; tuttavia, al fine di rendere i risparmiatori maggiormente partecipi al procedimento di formazione dell'atto di regolazione, al comma 2 viene previsto che di tale pubblicazione venga data notizia al Consiglio nazionale di consumatori e degli utenti previsto dall'art. 136 del d.lgs. n. 206/2005 e alle associazioni dei consumatori e degli utenti a rilevanza nazionale previste dall'art. 137 del decreto stesso (comma 2).

Nel successivo comma 3 è previsto che alla consultazione possa partecipare chiunque vi abbia interesse. E' poi stabilito che il periodo di consultazione sia di norma non inferiore a sessanta giorni di calendario, fatta salva comunque la facoltà della Consob di prevedere, in casi di necessità e urgenza, un periodo più breve per lo svolgimento della consultazione (cfr. successivo *par.* 2.2.7).

In materia di pubblicità dei contributi pervenuti durante la consultazione, sempre al fine di assicurare la massima trasparenza al processo di formazione degli atti di regolazione, il comma 4 prevede la pubblicità integrale dei testi. Resta tuttavia previsto che, ove sussistano esigenze di anonimato, il soggetto che ha inviato il contributo possa chiedere la divulgazione in forma anonima o di non divulgare le osservazioni; in tale ultimo caso le osservazioni saranno comunque esaminate da parte della Consob ai fini della definizione dei contenuti dell'atto di regolazione.

Infine, al comma 5, per addivenire ad una formulazione dell'atto di regolazione il più possibile condivisa con i soggetti interessati, è previsto che la Consob, durante la fase di consultazione, possa svolgere incontri pubblici o con gruppi ristretti di soggetti interessati; in tale ultimo caso è previsto che venga data notizia, sempre attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'Istituto, degli elementi di valutazione emersi nel corso dell'incontro.

2.2.5 Comitati di esperti (art. 5)

L'articolo introduce la possibilità per la Consob di avvalersi nell'ambito del procedimento normativo del contributo di comitati composti da esperti esterni, scelti anche in rappresentanza delle categorie dei soggetti interessati. Si ritiene che, pur non essendo espressamente previsto dalla norma primaria, l'utilizzo di tale strumento possa fornire un utile contributo al processo normativo, soprattutto in quei

CONSOB

casi in cui siano richieste conoscenze e competenze specifiche con riguardo a materie particolarmente complesse da regolamentare.

La costituzione e la disciplina del comitato sono regolamentate ai sensi del vigente art. 28 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni⁵.

2.2.6 Adozione dell'atto finale (art. 6)

A conclusione della procedura di consultazione e dopo aver esaminato le osservazioni pervenute dai soggetti interessati, la Consob adotta l'atto finale, che ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 262, deve essere accompagnato *“da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori”*.

Il contenuto minimo della relazione illustrativa è prescritto nel comma 1. La relazione, in primo luogo, illustra i presupposti su cui si basa l'intero processo normativo nonché le finalità che l'atto intende perseguire. Inoltre, la relazione illustra l'attività di AIR realizzata nonché gli esiti della procedura di consultazione. Nel caso in cui la Consob ritenga di non effettuare l'AIR ovvero di svolgere la consultazione con modalità e termini diversi da quelli previsti all'art. 4, la relazione conterrà i motivi a fondamento di tale decisione.

La relazione illustrativa contiene infine le motivazioni dell'atto. Si ritiene che la predisposizione di un unico documento nel quale sono illustrate sia la motivazione che ha portato all'adozione di un determinato atto che *“le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori”* consenta di fornire un'informativa completa sull'intero procedimento regolatorio.

2.2.7 Casi di deroga (art. 7)

La norma regolamentare prevede limitati casi in cui è possibile derogare ai principi contenuti nell'art. 23 della legge n. 262/2005; ciò si verifica quando la predisposizione dell'atto di regolazione avvenga in *“applicazione di norme nazionali o comunitarie i cui tempi di attuazione non sono compatibili con quelli previsti per la realizzazione dell'AIR o delle procedure di consultazione”* o *“sia dettata da specifiche situazioni di mercato o di tutela degli investitori”*(comma 1).

Con riferimento ai principi che possono formare oggetto di deroga si ritiene che il sistema di deroghe non sia genericamente riferibile a tutti i principi contenuti nelle disposizioni ma vada limitato ad

⁵ L'art. 28 rubricato “Comitati e gruppi di lavoro”, così dispone: *“1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attività che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalità diverse, la Commissione può costituire specifici comitati o gruppi di lavoro, determinandone i compiti, i principi di funzionamento e la durata. 2. I comitati possono essere composti di dipendenti e di esperti esterni e possono essere presieduti da un componente la Commissione.”*

CONSOB

alcuni aspetti. Infatti non appare possibile individuare casi di necessità e di urgenza o ragioni di riservatezza che giustifichino la deroga all'applicazione del principio di proporzionalità, o all'obbligo di motivare l'atto ovvero ancora alla predisposizione della relazione illustrativa; per queste considerazioni viene previsto che, nei casi indicati al comma 1, la Consob può decidere di:

- non svolgere l'attività di AIR, in quanto, come detto in precedenza, il periodo temporale per emanare l'atto potrebbe essere incompatibile con i tempi necessari per svolgere tale attività;
- svolgere la procedura di consultazione con modalità e termini diversi da quelli previsti dall'art. 4;
- pubblicare la relazione illustrativa dopo la pubblicazione dell'atto finale; in tal caso l'atto riporterà l'indicazione dei motivi del differimento nonché i tempi di pubblicazione della relazione.

Inoltre, il comma 2 prevede un unico caso in cui può essere omessa la procedura di consultazione e cioè quando l'atto adottato per specifiche situazioni di mercato o di tutela degli investitori abbia effetti limitati nel tempo (inferiori a sei mesi). Al riguardo, si precisa che nel caso in cui gli effetti dell'atto dovessero perdurare oltre i sei mesi i suoi contenuti verranno sottoposti alla consultazione e di conseguenza troverà applicazione l'art. 4 del presente regolamento.

Infine, il comma 4 stabilisce che la Consob nella formulazione della motivazione dell'atto di regolazione generale possa tenere conto di eventuali esigenze di riservatezza connesse alla natura dell'atto stesso.

2.2.9 Revisione periodica (art. 8)

L'art. 8 attua la disposizione primaria nella parte in cui stabilisce che l'Autorità sottoponga a revisione periodica, almeno ogni tre anni, gli atti di regolazione vigenti, al fine di adeguare il loro contenuto all'evoluzione delle condizioni del mercato, degli interessi degli investitori e dei risparmiatori (art. 23, comma 3, della legge n. 262/2005).

In proposito, si ritiene che per svolgere una corretta "manutenzione" della disciplina vigente sia necessario procedere, in ottemperanza al principio generale di proporzionalità, alla verifica dei risultati raggiunti. In altre parole appare necessario, prima di adeguare la disciplina alle mutate condizioni del mercato e degli interessi dei destinatari, verificare il raggiungimento da parte delle disposizioni in vigore delle finalità di vigilanza prefissate e se queste ultime e le modalità prescelte per il loro raggiungimento siano ancora attuali. A tal fine il comma 1 prevede che l'attività di revisione venga avviata con una consultazione pubblica finalizzata a sollecitare dati e valutazioni relativi all'esperienza di applicazione dell'atto nonché indicazioni sulle aree meritevoli di specifica attenzione.

A conclusione di tale consultazione, la Consob valuterà se procedere alla conferma dell'atto di regolazione nel suo testo vigente ovvero alla formulazione di proposte di modifica ovvero ancora all'abrogazione dell'atto stesso. Nel caso di modifica dell'atto le relative proposte saranno sottoposte a consultazione e, pertanto, si applicheranno gli articoli 4 e 6 del presente regolamento (comma 2).

CONSOB

Infine, considerato che i principali atti di regolazione generale sono i regolamenti adottati in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di emittenti, mercati e intermediari, alla luce della loro elevata complessità e delle frequenti modifiche cui gli stessi sono periodicamente sottoposti, è previsto, al comma 3, che la revisione periodica interessi il regolamento nel suo complesso e che venga effettuata secondo un meccanismo di rotazione, sempre con cadenza triennale.

2.2.9. Atti adottati congiuntamente con altre Autorità (art. 9)

Come anticipato al par. 2.2.1, l'art. 9 disciplina gli atti adottati d'intesa o congiuntamente con altre Autorità. Per tale ipotesi viene previsto che l'*iter* del procedimento normativo sia disciplinato da protocolli di intesa stipulati tra le Autorità ovvero da appositi accordi nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 23 della legge n. 262/2005.

CONSOB**Bozza di Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale****Art. 1***(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai regolamenti e agli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva emanati dalla Consob (di seguito "atti di regolazione generale").
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli atti interpretativi o applicativi non aventi carattere innovativo dell'ordinamento;
 - b) le raccomandazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6;
 - c) gli atti attinenti all'organizzazione e al funzionamento interno della Consob;
 - d) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 - e) gli atti di regolazione generale adottati d'intesa o congiuntamente con altre Autorità, salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - f) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla Consob in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Autorità.

Art. 2*(Programmazione)*

1. La Consob definisce, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un documento di programmazione contenente il piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica prevista dall'articolo 8. Il documento descrive l'oggetto degli atti, il loro grado di priorità nonché una valutazione preliminare delle loro rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2.
2. Ai fini della programmazione di cui al comma 1 la Consob tiene conto:
 - a) delle fonti normative sovraordinate, anche di rango comunitario, da recepire o attuare con propri atti di regolazione generale;
 - b) degli impegni assunti nelle sedi della cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari;
 - c) dei risultati delle analisi dei fallimenti di mercato e regolamentari rilevanti in relazione ai potenziali rischi per le finalità di vigilanza;
 - d) delle eventuali indicazioni e proposte pervenute dai soggetti vigilati, dagli investitori e dai risparmiatori nonché dalle associazioni rappresentative di tali soggetti;
 - e) delle esigenze di revisione periodica della normativa, prevista dall'articolo 9.
3. Il documento di programmazione è pubblicato nel sito internet della Consob ed è sottoposto a consultazione con le modalità previste dall'articolo 4. Il periodo di consultazione è non inferiore a trenta giorni di calendario dalla data di pubblicazione del documento.

CONSOB

4. L'attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di programmazione. Le modifiche apportate al piano di attività sono comunicate al pubblico.

Art. 3

(Principio di proporzionalità e analisi di impatto della regolamentazione)

1. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale e nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Consob applica il principio di proporzionalità adottando la soluzione che consegue le finalità dell'atto di regolazione con minori oneri aggiuntivi per i destinatari.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la Consob effettua l'analisi di impatto della regolamentazione (di seguito "AIR") al fine di applicare il principio di proporzionalità, graduando i metodi e le procedure di analisi in funzione della rilevanza dei rischi posti alle finalità di vigilanza e della complessità della materia.

3. L'attività di AIR:

- a) definisce il presupposto dell'intervento normativo;
- b) indica le diverse opzioni regolamentari, considerando, ove consentito dalla legge, anche l'opzione di non effettuare alcun intervento regolamentare;
- c) valuta i probabili costi e benefici delle diverse opzioni regolamentari.

4. La Consob, nel caso di predisposizione di atti di regolazione generale attuativi di normative comunitarie, può limitare l'attività di AIR ai soli aspetti che presentano margini di discrezionalità.

Art. 4

(Procedure di consultazione)

1. Gli atti di regolazione generale sono adottati previo svolgimento di procedure di consultazione in forma pubblica, mediante diffusione di un documento recante:

- a) lo schema dell'atto di regolazione generale nonché un'illustrazione, anche sintetica, dei suoi contenuti;
- b) la descrizione, anche sintetica, dell'attività di AIR realizzata ovvero dei motivi per cui non è stata effettuata;
- c) le modalità e il termine entro cui possono essere trasmesse le osservazioni alla Consob.

2. Il documento di consultazione è pubblicato nel sito internet della Consob. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 e alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo.

3. Ciascun interessato può trasmettere alla Consob le proprie osservazioni sul documento di consultazione con le modalità ed entro il termine indicati nel documento stesso. Il periodo di

CONSOB

consultazione è di norma non inferiore a sessanta giorni di calendario dalla data di pubblicazione del documento.

4. Le osservazioni al documento sono nominativamente pubblicate nel sito internet della Consob al termine della consultazione, salvo motivata indicazione di divulgarle in forma anonima o di non divulgarle da parte del soggetto che le ha inviate.

5. Durante la fase di consultazione la Consob può effettuare incontri aperti al pubblico e incontri con gruppi ristretti di soggetti interessati; in tale ultimo caso, al termine della consultazione, la Consob dà notizia nel proprio sito internet degli incontri effettuati e degli elementi di valutazione emersi in tali sedi.

6. La Consob sottopone di norma alle procedure di consultazione previste dal presente articolo l'adozione di raccomandazioni, qualora abbiano contenuto generale.

Art. 5

(Comitati di esperti)

Per la realizzazione delle attività previste dal presente regolamento, la Consob può avvalersi di appositi comitati di esperti esterni, scelti anche tra rappresentanti dei soggetti interessati. I comitati sono istituiti e disciplinati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni.

Art. 6

(Adozione dell'atto finale)

1. La Consob, conclusa la procedura di consultazione, adotta l'atto finale corredato da una relazione che illustra i presupposti e gli obiettivi del provvedimento, i risultati dell'attività di AIR realizzata, gli esiti, anche in sintesi, della procedura di consultazione nonché la motivazione dell'atto.

2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione generale sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione illustrativa, nel sito internet della Consob.

Art. 7

(Casi di deroga)

1. La Consob, nei casi in cui la predisposizione degli atti di regolazione generale sia dettata dall'applicazione di norme nazionali o comunitarie i cui tempi di attuazione non sono compatibili con quelli previsti per la realizzazione dell'AIR o delle procedure di consultazione, nonché da specifiche situazioni di mercato o di tutela degli investitori, può, fornendone motivazione nella relazione illustrativa:

- a) non effettuare l'AIR prevista dall'articolo 3;

CONSOB

b) svolgere la procedura di consultazione con modalità e termini diversi da quelli previsti dall'articolo 4;

c) differire la pubblicazione della relazione illustrativa; in tal caso, l'atto finale contiene l'indicazione delle motivazioni del differimento e i tempi di pubblicazione della relazione.

2. La Consob può omettere la procedura di consultazione prevista dall'articolo 4, qualora il periodo di efficacia degli atti di regolazione generale sia inferiore a sei mesi.

3. Nelle motivazioni degli atti di regolazione generale, la Consob può tener conto di esigenze di riservatezza correlate alla natura dell'intervento di regolazione.

Art. 8

(Revisione periodica)

1. L'attività di revisione periodica è avviata con una consultazione pubblica, finalizzata a ottenere dati e valutazioni sull'esperienza di applicazione dell'atto nonché indicazioni sulle aree meritevoli di specifica attenzione. La revisione periodica viene effettuata tenendo conto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3 anche con riferimento alla coerenza e all'onerosità complessiva del quadro regolamentare.

2. Ad esito delle verifiche previste dal comma 1, la Consob individua eventuali ipotesi di modifica dell'atto di regolazione generale e le sottopone a consultazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 6.

3. La revisione periodica dei regolamenti adottati ai sensi del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, mercati ed emittenti è effettuata attraverso una revisione complessiva dei loro testi da compiersi a rotazione con cadenza triennale.

Art. 9

(Atti adottati congiuntamente con altre Autorità)

Agli atti di regolazione generale da adottare d'intesa o congiuntamente con altre Autorità si applicano i protocolli d'intesa stipulati con le Autorità ovvero appositi accordi volti a disciplinare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 23 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**DELLE CONSEGUENZE SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E
SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI, DERIVANTI DAL
REGOLAMENTO CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI
REGOLAZIONE GENERALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE
28 DICEMBRE 2005 N. 262**

5 Luglio 2016



1. Le conseguenze sugli interessi di investitori e risparmiatori delle disposizioni regolamentari relative al nuovo Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, in attuazione dell'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito anche il "Regolamento").

L'articolo 23 della legge n. 262/2005 disciplina i procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali da parte della Consob, della Banca d'Italia, dell'Isvap (ora Ivass) e della Covip, affidando alle medesime Autorità il compito di disciplinare con propri regolamenti l'applicazione dei principi indicati nell'articolo, nonché i casi di necessità e urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Nel 2007 la Consob aveva pubblicato un documento di consultazione relativo alle norme oggetto della delega. L'analisi delle osservazioni pervenute su tale documento di consultazione aveva indotto la Consob a redigere una nuova bozza di articolato, sostanzialmente diversa dalla precedente, sottoposta a consultazione il 25 gennaio 2010. La consultazione si è conclusa il 31 marzo 2010 e le osservazioni sono state integralmente pubblicate il 16 aprile 2010.

Tale percorso è ora giunto a conclusione con l'approvazione definitiva del Regolamento contenente le norme di attuazione dell'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262.

In questi anni, i processi di produzione normativa della Consob sono stati improntati ai principi di proporzionalità, trasparenza e partecipazione sanciti dall'art. 23 della legge n. 262/2005, applicando progressivamente le regole di qualità degli atti normativi delineatesi in ambito sovranazionale.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che è ormai da molti anni prassi dell'Istituto far precedere l'adozione di norme regolamentari dallo svolgimento di forme di consultazione, realizzate, nella maggioranza dei casi, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet di un documento di consultazione. Nei casi di maggiore rilevanza, le procedure di consultazione sono state attivate anche in via preliminare rispetto al momento di redazione delle disposizioni regolamentari¹, al fine di acquisire evidenze e opinioni utili a migliorare la qualità delle norme che vengono poi sottoposte agli operatori in vista della loro approvazione.

Nel rispetto delle previsioni legislative che ne richiedono l'adozione, inoltre, la Consob si è da tempo dotata di metodi e tecniche per l'analisi e la valutazione di impatto della regolamentazione (AIR e VIR), ritenuti strumenti imprescindibili per assicurare l'attuazione del principio di

¹ Le consultazioni preliminari sono ora disciplinate dall'articolo 5, comma 2 del Regolamento.

CONSOB

proporzionalità, identificando quelle soluzioni regolamentari idonee a raggiungere gli obiettivi finali della legislazione con il minor sacrificio da parte dei destinatari.

L’AIR e la VIR poste in essere sono basate su metodologie e linee guida definite dall’OCSE, dall’Unione Europea e dall’ESMA sullo sviluppo delle politiche di qualità degli atti normativi, nonché sul costante e utile confronto con le altre istituzioni nazionali, in particolare con le altre autorità indipendenti, e con gli esperti in materia. Le analisi svolte sono state graduate in base alla complessità della materia e ai margini di discrezionalità derivanti dalla normativa sovraordinata, nel rispetto del principio di proporzionalità, che impone una prima valutazione semplificata degli interessi coinvolti e l’eventuale successivo ricorso a tecniche e strumenti di analisi più approfonditi.

Le disposizioni regolamentari approvate dalla Consob con la delibera n. 19654 del 6 luglio 2016, oltre a fornire una concreta attuazione dei principi sanciti dalla legge n. 262/2005, intendono dunque recepire le migliori prassi in ambito di produzione normativa che si sono affermate a livello internazionale ed europeo le quali, al fine di migliorare la qualità delle regole, riconoscono un ruolo fondamentale alla fase di informazione e di consultazione degli *stakeholders*, all’AIR e alla VIR.

Il percorso di approvazione del Regolamento è stato segnato da eventi che hanno modificato in modo radicale il contesto economico e istituzionale nel quale le norme in argomento sono inserite. La crisi finanziaria del 2008 ha dato avvio ad un profondo cambiamento nel sistema di regolazione e vigilanza dei mercati finanziari europei. I suoi impatti sociali sono stati così estesi da richiedere una revisione degli assetti istituzionali e di vigilanza. Tale processo ha evidenziato la necessità di estendere notevolmente l’ambito oggettivo e soggettivo della normativa finanziaria e, allo stesso tempo, di rafforzare l’applicazione degli strumenti per la qualità della stessa.

Al modello di regolazione “a livelli”, definito in ambito europeo dalla procedura *Lamfalussy* che riconosce agli Stati membri opzioni e spazi di discrezionalità, si è affiancato un modello di intervento diretto, in cui si tende a sostituire le direttive di “livello 1” con regolamenti direttamente applicabili, che prevedono un coinvolgimento significativo dell’ESMA sia per quanto riguarda la produzione normativa a contenuto tecnico, che per l’attività di vigilanza.

Anche laddove si è ritenuto di ricorrere allo strumento della “direttiva”, l’approccio normativo è andato nella direzione di un’armonizzazione più pronunciata, con un ricorso sempre maggiore a regolamenti europei di attuazione e sempre minore ad opzioni regolamentari rimesse alla

CONSOB

determinazione dei singoli Stati membri, come messo in luce anche dalla Comunicazione della Commissione Europea del 15 maggio 2014 su “La riforma del settore finanziario europeo”².

Pertanto, il procedimento che porta all’adozione di atti generali da parte della Consob è, sempre di più, parte di un complesso reticolo di attività che coinvolge istituzioni europee, nazionali e operatori del mercato. In tale contesto, la principale conseguenza verso gli operatori è rappresentata proprio dalla previsione secondo la quale i principi e gli strumenti, già di fatto integrati nell’agire della Consob nell’ambito dei procedimenti di regolazione generale, potranno essere integrati anche nell’attività svolta in ambito internazionale (art. 1, comma 3).

Come infatti rappresentato in precedenza, la vigilanza regolamentare è divenuta sempre di più parte di un sistema multilivello, nel quale alle Autorità nazionali viene riconosciuto un ruolo rilevante nel supporto alle delegazioni istituzionali che partecipano alla fase ascendente della legislazione, nonché ai processi decisionali dell’Unione Europea, dove assume una importanza via via maggiore la capacità di sostenere le proprie posizioni sulla base di evidenze empiriche relative al contesto di mercato, all’effettiva conformazione dei problemi da risolvere, ai costi e ai benefici connessi al quadro regolatorio vigente e in via di definizione.

Inoltre, pur non essendo richiesto dalla normativa primaria, l’art. 2 del Regolamento prevede la pubblicazione di un documento di programmazione annuale dell’attività normativa dell’Istituto. Nella definizione di tale programmazione, che costituisce un’utile “mappa” del percorso normativo che si prevede di intraprendere nell’anno successivo, occorre tener conto delle fonti sovraordinate da attuare, degli impegni assunti nelle sedi di cooperazione nazionale e internazionale, dei risultati delle VIR effettuate e da effettuare, nonché degli elementi emersi nel corso di precedenti consultazioni.

Il piano delle attività non ha carattere vincolante, essendo concepito come uno strumento atto a migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione di vigilanza regolamentare e a facilitare la partecipazione dei soggetti interessati alle procedure di consultazione.

² La Comunicazione è disponibile alla pagina web <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0279>



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

**ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 5-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI RISOLUZIONE
EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

8 gennaio 2016

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro l'8 febbraio 2016 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

ovvero al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Indice:

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE REGOLAMENTARI: ARTICOLATO



1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 LA PROPOSTA CONSOB DI UN NUOVO ORGANISMO

Il progetto di realizzazione, in seno alla Consob, di un nuovo organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie muove già i suoi primi passi nel 2012 quando, in sede di revisione della disciplina della Camera di conciliazione e di arbitrato, venne valutata e sottoposta alla consultazione pubblica, a fianco della proposta di “internalizzazione della Camera”, poi attuata con l’adozione del regolamento n. 18275 del 18 luglio 2012, anche l’opzione normativa della sostituzione della Camera, organo di mera amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato, con un nuovo organismo di tipo decisorio, caratterizzato dalla partecipazione obbligatoria degli intermediari, sulla base del modello attuato in Banca d’Italia con l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

A quell’epoca si ritenne che la necessità di una modifica del TUF nonché i costi e i tempi connessi all’istituzione di un nuovo organismo non consentissero di orientarsi nell’immediatezza verso tale soluzione, pur nella consapevolezza della maggior efficacia che in termini di tutela del contraente debole ne sarebbe potuto derivare.

Il tema è stato quindi ripreso nell’ambito del Tavolo di lavoro congiunto tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, chiamato nel corso del 2013 ad avviare un progetto, denominato “Carta degli investitori”, per la definizione di un complesso di servizi formativi, informativi e di tutela dei risparmiatori.

In tale contesto, è stato sviluppato uno specifico progetto volto a rafforzare le forme di tutela diretta del risparmio attraverso una proposta di modifica del TUF che consentisse l’introduzione di un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie analogo all’ABF. Alla luce dell’analisi della disciplina in materia vigente nei principali Paesi dell’Unione europea e della significativa esperienza maturata in ambito nazionale dalla Banca d’Italia nel vicino settore delle controversie di natura bancaria, si è ritenuto che la previsione di un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di investimenti finanziari fondato sui due cardini della obbligatorietà dell’adesione al sistema da parte degli intermediari e della natura decisoria delle procedure potesse più efficacemente assolvere alle esigenze di tutela degli investitori rispetto al modello della Camera di conciliazione e arbitrato che si struttura su un meccanismo di tipo facilitativo-consensuale.

1.2 IL D.LGS. N. 130/2015

La proposta di intervento legislativo avanzata dalla Consob è stata recepita nel decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha dato attuazione alla direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. Direttiva sull’ADR - *Alternative Dispute Resolution* - per i consumatori)¹.

¹ La direttiva ADR, in vista di un maggior sviluppo nell’Unione europea delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, stabilisce requisiti minimi di armonizzazione in materia di organismi ADR e di procedure ADR in modo da garantire che i consumatori abbiano accesso a meccanismi trasparenti, efficaci, equi e di elevata qualità. La direttiva prevede che gli organismi ADR siano iscritti in un elenco da parte delle Autorità nazionali competenti e che questo elenco sia comunicato alla Commissione Europea. Accanto alla direttiva si colloca il Regolamento (UE) n. 524/2013 (Regolamento sull’ODR per i consumatori) che disciplina la risoluzione delle controversie *online* dei consumatori, prevedendo l’istituzione da parte della Commissione Europea di una piattaforma ODR - una sorta di sito *web* interattivo - destinata a rappresentare per i consumatori e i professionisti un unico punto di accesso per la risoluzione extragiudiziale delle controversie *online*, attraverso organismi riconosciuti quali ADR dalle competenti Autorità nazionali e, in quanto tali, notificati alla Commissione UE. Il predetto Regolamento entrerà in vigore il 9 gennaio 2016.



Il predetto decreto ha modificato il codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), introducendo un nuovo titolo II-bis, rubricato “*Risoluzione extragiudiziale delle controversie*”, nell’ambito del quale è stato sostituito l’art. 141 e sono stati introdotti gli articoli da 141-bis a 141-decies.

Di seguito si sintetizzano gli aspetti di maggior rilievo.

- Ambito di applicazione (art. 141)

Le nuove norme trovano applicazione alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale, essenzialmente di natura conciliativa, per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea. Le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, della Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle nuove disposizioni del Codice del consumo e possono avere natura decisoria.

Rimane fermo il diritto del consumatore di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

- Obblighi e facoltà per gli organismi ADR (artt. 141-bis e 141-quater)

L’organismo ADR ha l’obbligo di:

- ✓ mantenere un sito *web* aggiornato che consenta un facile accesso alle informazioni sul funzionamento della procedura ADR (cfr. art. 141-quater); le stesse informazioni, su richiesta delle parti, devono essere messe a disposizione su supporto durevole;
- ✓ consentire la presentazione della domanda e della relativa documentazione in via telematica; ove applicabile, il consumatore deve avere la possibilità di inviare la domanda con modalità diverse da quella telematica;
- ✓ consentire lo scambio di informazioni tra le parti, in via telematica ovvero, se applicabile, tramite i servizi postali;
- ✓ trattare, anche tramite l’adesione a reti europee di sistemi di risoluzione extragiudiziale, le controversie sia nazionali che transfrontaliere, comprese le controversie *online* oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, assicurando che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole sulla *privacy*².

Da ciò consegue che disporre di un sito pienamente interattivo è condizione necessaria per poter delineare un sistema di risoluzione stragiudiziale qualificabile come ADR.

- Requisiti delle persone incaricate della risoluzione delle controversie (art. 141-bis, commi 4 e 5)

² È fatta salva la facoltà dell’ADR di introdurre regole che escludano il trattamento della controversia in alcuni casi quali: mancanza di un previo reclamo del cliente presso il professionista; natura futile o temeraria della controversia; controversia in corso di esame o già esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; valore della controversia inferiore o superiore a determinati livelli; mancata presentazione della domanda entro un termine prestabilito; rischio di nocumento all’efficace funzionamento dell’organismo ADR.



Gli organismi ADR devono prevedere che le persone incaricate della risoluzione delle controversie:

- ✓ siano in possesso di conoscenze e competenze in materia di risoluzione delle controversie provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
- ✓ abbiano un incarico di durata tale da garantire la loro indipendenza, non potendo essere revocati se non per giusta causa;
- ✓ non siano soggette ad istruzioni delle parti;
- ✓ vengano retribuite indipendentemente dall'esito della procedura.

• Requisiti delle procedure ADR (art. 141-*quater*, comma 3)

Le procedure ADR devono:

- ✓ essere disponibili e facilmente accessibili;
- ✓ consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale;
- ✓ essere gratuite o disponibili con costi minimi per i consumatori.

L'organismo ADR dà comunicazione alle parti, non appena il fascicolo della domanda sia completo, dell'avvio della procedura, che deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione del fascicolo completo; nel solo caso di controversie complesse, è consentita una proroga del termine sino ad un massimo di 90 giorni.

• Informazioni e assistenza ai consumatori (art. 141-*sexies*)

Il professionista che si sia impegnato a ricorrere a uno o più ADR è tenuto a fornire informazioni al consumatore in merito agli ADR prescelti. Sono inoltre dettate disposizioni volte a favorire la massima diffusione delle informazioni sugli ADR iscritti nell'elenco tenuto dalla Commissione europea, attraverso il concorso virtuoso degli stessi organismi ADR, delle reti europee, delle autorità competenti e delle associazioni dei consumatori.

E' previsto un ruolo del Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) per assistere i consumatori nell'accesso all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro e che è competente a trattare la loro controversia transfrontaliera³. La norma fa tuttavia salve le discipline di settore che disciplinano l'esistenza di reti di organismi ADR chiamate ad operare nel caso di controversie transfrontaliere: tra queste si colloca la rete Fin.Net, specificamente competente per la risoluzione delle liti nel settore dei servizi finanziari. A tale rete, espressamente riconosciuta al considerando 53 della direttiva n. 2013/11, ha aderito l'ABF della Banca d'Italia nel 2011.

Le autorità competenti sono chiamate ad incoraggiare l'adesione degli organismi ADR a reti europee: in prospettiva, quindi, il nuovo organismo istituito presso la Consob provvederà ad aderire a Fin.Net per disporre di un supporto nella trattazione di controversie transfrontaliere.

• Cooperazione, autorità competenti e loro ruolo (artt. da 141-*septies* a 141-*decies*)

Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR per la risoluzione delle controversie transfrontaliere e lo scambio delle migliori prassi con gli altri Stati membri dell'Unione. Esse incoraggiano anche la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali competenti per l'attuazione della normativa europea in materia di consumo.

³ Il centro, che è anche punto di contatto ODR ai sensi del richiamato Regolamento UE n. 524/2013, è operativo dal 2005 ed è costituito dall'Adiconsum e dal CTCU (Centro Tutela Consumatori e Utenti Alto Adige).

CONSOB

Nella cooperazione, sono fatte salve le previsioni a tutela della *privacy* e le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

L'art. 141-*octies* individua le autorità competenti:

- ✓ il Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico (MISE), per gli organismi iscritti nel registro della mediazione in materia di consumo;
- ✓ l'Autorità garante per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), per i settori di competenza;
- ✓ la Consob e la Banca d'Italia, con esclusivo riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati, rispettivamente, dal d.lgs. n. 179/2007 e dal TUB;
- ✓ eventuali altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
- ✓ il MISE per le negoziazioni paritetiche e per gli organismi di conciliazione che non rientrano fra quelli iscritti nel registro presso il Ministero della giustizia.

Considerata la pluralità di autorità competenti, viene designato il MISE quale punto di contatto unico con la Commissione europea. Inoltre, viene istituito presso il MISE un Tavolo di coordinamento e di indirizzo con la partecipazione di rappresentanti delle diverse autorità competenti. Il Tavolo ha concorso a definire gli indirizzi, di prossima emanazione, relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, ai criteri generali di trasparenza e imparzialità e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR.

L'art. 141-*nonies* individua le informazioni che gli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie devono trasmettere alla propria autorità competente per essere iscritti in qualità di organismo ADR nell'elenco da questa tenuto e stabilisce le informazioni da rendersi a detta autorità a decorrere dal secondo anno successivo all'iscrizione a fini di monitoraggio del corretto ed efficace funzionamento dell'organismo.

L'art. 141-*decies*, infine, individua il ruolo delle autorità competenti nella istituzione e disciplina dell'elenco degli organismi ADR operanti nel proprio settore di competenza (iscrizione nell'elenco, previa verifica dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità e del rispetto del principio della tendenziale non onerosità per il consumatore del servizio; sospensione e cancellazione dall'elenco; vigilanza sull'elenco e sugli organismi ADR ivi ricompresi). Le autorità competenti provvedono a comunicare gli elenchi di competenza e i relativi aggiornamenti al MISE che, in qualità di punto unico di contatto, li trasmette alla Commissione europea.

Come sopra evidenziato, il d.lgs. n. 130/2015 contiene una complessa disciplina applicabile, in primo luogo, agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di natura privatistica, operanti in settori affidati alla competenza di specifiche Autorità che sono estranee al loro processo di formazione e di funzionamento.

Diverso è il caso della Consob che rileva ai fini del d.lgs. n. 130/2015 esclusivamente per il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie previsto dal d.lgs. n. 179/2007. In tal caso, si tratta di un sistema istituito dalla stessa Autorità di vigilanza, da essa medesima disciplinato in tutti i



dettagli regolamentari ed organizzativi, costantemente supportato e monitorato in misura tale da esprimere un'articolata base statistica di dati e informazioni nelle relazioni annuali di riferimento.

E' evidente che per tale fattispecie non avrebbe senso applicare alla lettera le disposizioni del d.lgs. n. 130/2015 in materia di istituzione di un elenco, di procedura di iscrizione nell'elenco stesso, di obblighi di informazione periodica e vigilanza dell'autorità competente. Ne discende che sarà cura della Consob comunicare al MISE, nella sua qualità di punto unico di contatto, di aver avviato un nuovo sistema nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti stabiliti nella materia degli ADR dal codice del consumo e che, conseguentemente, tale sistema potrà essere notificato quale organismo ADR dal MISE alla Commissione europea.

1.3 LE DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DEL NUOVO ORGANISMO CONSOB

Il legislatore del d.lgs. 130/2015 non ha accolto l'originaria proposta della Consob di modificare l'art. 32-ter del TUF, con la previsione di norme transitorie e finali destinate a segnare il passaggio dalla vecchia Camera di conciliazione e arbitrato al nuovo "Arbitro Consob" attraverso l'abrogazione del capo I del d.lgs. n. 179/2007, e ha optato per l'intervento sull'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 179/2007 che contiene la disciplina della Camera, affiancando a quest'ultima il nuovo organismo. Ciò in contrasto con l'intento della Consob di procedere, sulla scorta degli esiti dei primi anni di operatività della Camera e dell'analisi delle omologhe esperienze di altre autorità nazionali ed estere, alla sostituzione della Camera con il nuovo organismo, concentrando su questo gli sforzi di natura regolamentare, organizzativa e finanziaria.

Tale incoerenza è stata successivamente risolta con la legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015, n. 208) che, all'art. 1, comma 47, ha abrogato gli articoli del d.lgs. n. 179/2007 riferiti alla Camera con effetto dalla data di avvio dell'operatività del nuovo Organismo ed ha stabilito altresì che il regolamento concernente l'Organismo medesimo detti disposizioni transitorie per le procedure di conciliazione avviate e non ancora concluse alla predetta data. Tali previsioni saranno pertanto incluse nella delibera di adozione del testo finale del regolamento oggi posto in consultazione.

Più in dettaglio, l'art. 1-bis del d.lgs. n. 130 ha aggiunto all'art. 2 del d.lgs. n. 179 due nuovi commi:

- il comma 5-bis che stabilisce, per i soggetti nei cui confronti la Consob esercita l'attività di vigilanza, l'obbligo di adesione ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori al dettaglio, obbligo assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 190, comma 1, del TUF e, per i consulenti persone fisiche, ai sensi dell'art. 190-ter del medesimo Testo Unico;
- il comma 5-ter che attribuisce alla Consob il potere di determinare, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti fissati nel codice del consumo in materia di organismi ADR, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente e i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo da assicurarne imparzialità e rappresentatività.

Si tratta di disposizioni di ridotta articolazione che lasciano ampio spazio alla potestà regolamentare della Consob per l'istituzione del nuovo organismo, al pari del resto di quanto già avvenuto nel 2007 con l'introduzione dell'art. 128-bis del TUB in forza del quale è stato istituito l'ABF presso Banca d'Italia.



1.4 L'AVVIO DEL NUOVO ORGANISMO

L'avvio del nuovo Organismo Consob di risoluzione extragiudiziale delle controversie sta intensamente impegnando l'Istituto in una molteplice e articolata gamma di attività propedeutiche nella consapevolezza che la realizzazione in tempi brevi, e comunque non oltre il terzo trimestre 2016, del progetto del nuovo Organismo costituisce per la Consob una priorità strategica per le positive implicazioni che ne deriveranno in termini di tutela diretta dei risparmiatori.

Le attività in essere attengono essenzialmente a tre macro-categorie:

- le attività normative, volte alla definizione delle disposizioni di attuazione della norma primaria, siano esse norme di rango regolamentare ovvero disposizioni interne per il funzionamento dell'Organismo;
- le attività di natura organizzativa, funzionali alla definizione della struttura e delle modalità di funzionamento del nuovo Organismo, ivi comprese la nomina dei componenti il collegio decidente e l'istituzione di una segreteria di supporto, nonché alla dotazione delle necessarie risorse strumentali ed umane;
- le attività di natura informatica, necessarie per allestire un sistema informatico di supporto e un sito internet *ad hoc* avente caratteristiche tali da consentire l'interazione, in forma protetta, tra investitore, intermediario e Organismo.

2. DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE REGOLAMENTARI: ARTICOLATO

Con il presente documento si avvia la fase di pubblica consultazione sulle disposizioni di attuazione delegate alla Consob ai sensi del comma 5-ter dell'art. 2 del d.lgs. n. 179/2007, nel testo introdotto dall'art. 1-bis del citato d.lgs. n. 130/2015.

La norma in argomento, come già anticipato, incarica la Consob di determinare “*con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati*”.

Con le disposizioni proposte verranno quindi definite le regole fondanti sull'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo. Tali regole verranno poi declinate in disposizioni attuative e di dettaglio che, insieme al codice deontologico del collegio decidente, saranno deliberate dalla Commissione a stretto giro dall'adozione del regolamento posto in consultazione.

Nella stesura delle proposte regolamentari si è tenuto conto di quanto previsto dal codice del consumo con riguardo agli organismi ADR, disciplina anch'essa introdotta dal d. lgs. n. 130/2015, e dalla direttiva europea di riferimento. Si è altresì tenuto conto dei primi orientamenti emersi dal tavolo di coordinamento di cui all'art. 141-*octies*, comma 3, del codice del consumo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. La bozza di regolamento tiene anche conto dell'esperienza fino ad oggi maturata dall'Arbitro Bancario Finanziario della Banca d'Italia che, per molti versi, presenta punti di contatto con il nuovo Organismo che la Consob è chiamata a istituire.



Di seguito si riporta il testo della bozza di regolamento, corredato di note di commento per ciascun articolo.

Regolamento disciplinante l'Organismo per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia finanziaria

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni.

La norma, in analogia con altri regolamenti adottati dalla Consob, effettua un rinvio alla fonte normativa di riferimento.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
- b) "codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
- c) "Regolamento (UE) n. 524/2013", il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie *online* dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);
- d) "Organismo", il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall'organo decidente e dalla segreteria tecnica;
- e) "organo decidente" o "collegio", l'organo che decide in merito alle controversie sottoposte all'Organismo;
- f) "segreteria tecnica" o "segreteria", l'unità organizzativa della Consob che svolge l'attività di supporto dell'Organismo;
- g) "investitori", gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d) e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF;

CONSOB

h) “intermediari”:

- i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF, anche con riguardo all'attività svolta per loro conto da parte di promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF;
- le imprese di investimento e le banche UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi;
- la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all'attività svolta per suo conto da parte di promotori finanziari;
- i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF;
- i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 50-*quinquies* del TUF;
- le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari dalle stesse emessi;

i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell'ambito della quale l'investitore risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario;

l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell'Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".

L'articolo, oltre a svolgere la ovvia funzione definitoria, delinea l'ambito di operatività dell'Organismo, individuando sia coloro che possono ricorrere all'Organismo in qualità di investitori, sia gli “intermediari” che hanno l'obbligo di aderire al sistema di risoluzione delle controversie di cui al presente Regolamento.

Dal lato “investitori” [lett. g)], oltre all'esclusione degli investitori professionali (già contenuta nella norma primaria di riferimento), è stato anche escluso che possano ricorrere all'Organismo le controparti qualificate. E' evidente la similitudine fra i soggetti appartenenti alle due categorie che, infatti, nella definizione che ne fornisce il TUF [art. 6, comma 2-*quater*, lett. d)] e le norme di attuazione (art. 58, comma 2, del Regolamento Intermediari), per gran parte coincidono pur non sovrapponendosi completamente (ad esempio, sono controparti qualificate le fondazioni bancarie che, invece, non sono considerate investitori professionali).

Di rilievo è poi la definizione degli “intermediari”, di cui alla lett. h).

Vi sono indici testuali nella normativa relativa al nuovo Organismo che delimitano l'operatività dello stesso all'ambito dei servizi di investimento e, più in generale, degli “intermediari” di cui alla Parte II del TUF. Lo stesso riferimento agli “investitori non professionali”, contenuto nell'art. 2, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 179/2007 (introdotto dal d.lgs. n. 130/2015), evoca una categoria tipica nei rapporti con gli “intermediari”; altro indice testuale è rappresentato dal riferimento contenuto nell'art. 1 del citato d.lgs. n. 179, laddove definisce gli intermediari come “*i soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*”.

L'articolo che si sta illustrando, pertanto, oltre a comprendere fra gli “intermediari” i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF (anche con riguardo all'attività svolta per



loro conto da parte di promotori finanziari, ora qualificati come consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede – cfr. art. 1, commi da 36 a 43, legge di stabilità 2016), individua altre categorie ad essi assimilabili in ragione dell'attività prestata. E' il caso della società Poste Italiane (Divisione Banco Posta), delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari, dei gestori di portali di *equity crowdfunding* e delle imprese di assicurazione (limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari dalle stesse emessi).

Nel novero degli “intermediari” sono altresì incluse le imprese di investimento e le banche UE che operano in Italia in libera prestazione di servizi.

Articolo 3

(Adesione degli intermediari all'Organismo)

1. Gli intermediari aderiscono all'Organismo. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse aderenti.
2. Gli intermediari che non aderiscono alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Organismo nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *a*), e per il versamento del contributo finalizzato al pagamento del compenso spettante a tali membri.
3. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Organismo, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.
4. Gli intermediari che aderiscono al sistema:
 - forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, adeguate informazioni circa l'operatività dell'Organismo, precisando che il diritto di ricorrere all'Organismo medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
 - assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Organismo e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Organismo;
 - rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell'Organismo.

L'articolo disciplina l'adesione degli intermediari all'Organismo fissando, innanzi tutto, il limite temporale di due mesi dall'entrata in vigore del Regolamento in esame.

A fini di semplificazione amministrativa, i soggetti che aderiscono ad associazioni di categoria comunicano l'adesione tramite le associazioni stesse, mentre solo coloro che non vi aderiscono effettuano direttamente la comunicazione, indicando in ogni caso a quale associazione faranno

CONSOB

riferimento per la designazione dei componenti del collegio di competenza delle associazioni di categoria e per il versamento del relativo contributo.

Gli intermediari di nuova operatività dovranno effettuare l'adesione prima di iniziare la loro attività in Italia.

Il comma 4, infine, specificando le previsioni dell'art. 141-*sexies* del codice del consumo (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 130/2015), prescrive alcuni obblighi in capo agli aderenti al sistema, finalizzati a fornire informazioni ai propri clienti circa l'esistenza e l'operatività del sistema stesso.

Articolo 4

(Ambito di operatività dell'Organismo)

1. L'Organismo conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013, che non implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.
2. Sono esclusi dalla cognizione dell'Organismo i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario e quelli che non hanno natura patrimoniale.
3. L'Organismo promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.

L'articolo contribuisce, insieme al precedente art. 2 (*Definizioni*), a delineare l'ambito di operatività del nuovo Organismo chiarendo che, in linea con le attribuzioni di vigilanza della Consob, le controversie allo stesso sottoposte dovranno vertere sulla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con i clienti.

La competenza dell'Organismo, in linea con quanto previsto dal d.lgs. n. 130/2015, ai fini del suo riconoscimento come organismo ADR, si estende anche alle controversie transfrontaliere, nell'ambito delle quali il risparmiatore risiede in un paese dell'Unione diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario, nonché alle controversie *on-line* o ODR, ovvero quelle controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013, richiamato nelle definizioni, relative ai servizi o prodotti venduti *on-line*, che potranno essere presentate attraverso una apposita piattaforma, di prossima istituzione da parte della Commissione europea, che si interfacerà con gli organismi ADR nazionali a cui saranno devolute le singole controversie, su indicazione dei ricorrenti, in base alla relativa competenza.

Considerato l'oggetto tipico delle controversie sottoposte all'Organismo, si ritengono escluse quelle relative alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. Infatti, tale attività, benché rientrante tra i servizi e le attività di investimento [art. 1, comma 5, lett. g), del TUF] non appare direttamente svolta nei confronti di clienti al dettaglio né normativamente "assistita" dai presidi, puntualmente

CONSOB

individuati nel regolamento intermediari, che conformano l'attività degli intermediari nei rapporti con i clienti al dettaglio. Significativo, sul punto, è il disposto dell'art. 6, comma 2-*quater*, lett. a), del TUF che attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, la potestà di individuare “*le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi*”⁴. La norma di delega, significativamente contenuta nell'art. 6, comma 2-*quater*, ove si tratteggiano altre ipotesi di esenzione e di inapplicabilità delle generali regole di condotta in funzione della natura “professionale” degli investitori, è stata attuata con l'art. 59 del regolamento intermediari che sancisce la inapplicabilità alla gestione di MTF di tutto il complesso di norme (artt. da 27 a 57) destinato ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operato dell'intermediario nei rapporti con gli investitori *retail*. La inapplicabilità proprio delle norme che dovrebbero esclusivamente venire in rilievo nelle controversie demandate all'Organismo determina, *ex se*, l'esclusione dell'attività di gestione di MTF dall'ambito di operatività dell'Organismo medesimo.

In ragione della natura sommaria della cognizione del nuovo Organismo, il comma 1 fissa, per l'ammissibilità delle controversie, un limite alle richieste in denaro del ricorrente, similmente a quanto effettuato dalla Banca d'Italia che prevede una soglia di euro 100.000.

Al riguardo, si è considerato che il limite di 100.000 euro potrebbe risultare eccessivamente ridotto per le controversie demandate all'Organismo Consob. Occorre infatti notare che le controversie che vengono sottoposte all'Arbitro Bancario Finanziario (per lo più relative a cessioni del quinto dello stipendio, strumenti di pagamento, conti corrente, mutui) sono tendenzialmente meno rilevanti, sotto il profilo economico, rispetto a quelle che verrebbero sottoposte al nuovo Organismo che, per la maggior parte, avrebbero ad oggetto perdite subite in investimenti finanziari, fino all'intero capitale investito.

La soglia economica rilevante ai fini dell'ammissibilità delle controversie è stata quindi definita in euro 500.000, facendo anche leva sul riferimento normativo costituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'articolo 39 del TUF, secondo il quale i FIA (ossia gli OICR alternativi italiani) riservati ad investitori professionali possono prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali a condizione che questi sottoscrivano o acquistino quote o azioni del FIA per importi non inferiori alla predetta cifra di 500.000 euro.

Il comma 2 prevede l'esclusione dalla cognizione del nuovo Organismo dei danni non direttamente conseguenti all'inadempimento o alla violazione e quelli che non hanno natura patrimoniale. La limitazione, analoga a quella prevista per l'Arbitro Bancario Finanziario, si giustifica anch'essa con la natura sommaria della cognizione dell'Organismo, dovuta alla limitatezza degli strumenti di prova (esclusivamente documentali) che possono essere utilizzati nella procedura e dei rigorosi limiti temporali previsti per la conclusione della stessa (90 giorni prorogabili di altri 90 solo in casi eccezionali).

Infine, vi è la previsione di forme di collaborazione con altri organismi di risoluzione delle controversie, anche al fine di delimitarne le relative competenze. Questa previsione, ovviamente, troverà applicazione soprattutto con gli altri soggetti operanti in settori contigui a quello del nuovo Organismo, *in primis* con l'ABF.

⁴ La disposizione trae origine dall'art. 14, par. 3, della direttiva 2004/39/CE (MiFID).



CAPO II STRUTTURA DELL'ORGANISMO

Articolo 5 (Composizione del collegio)

1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.
2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:
 - a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.
6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.
7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.
8. I componenti del collegio sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.

In relazione alla composizione del collegio, la proposta sottoposta alla Commissione prevede la nomina di cinque componenti. Tre di questi, compreso il Presidente, sono nominati direttamente dalla Consob, mentre i rimanenti due vengono nominati su designazione, rispettivamente, delle associazioni di categoria degli intermediari e del CNCU.

La scelta di un collegio a 5, analoga a quella operata dalla Banca d'Italia per i collegi dell'ABF, è volta a garantire, nel rispetto del principio della rappresentatività delle categorie interessate, la ponderatezza delle decisioni assunte e un'efficace ripartizione dei ricorsi e dei conseguenti carichi di lavoro tra i membri del collegio.

CONSOB

Per quanto attiene alla durata del mandato dei componenti del collegio viene previsto un mandato di 5 anni per il Presidente e di 3 anni per gli altri membri, mandato rinnovabile per una sola volta. La previsione di una differente durata del mandato tra Presidente e membri si riconnette all'esigenza di assicurare continuità all'attività dell'Organismo.

Al comma 6 è prevista la nomina di uno o più supplenti per ciascun membro effettivo in modo da garantire la piena e costante operatività dell'Organismo anche a fronte di possibili assenze o astensioni, o per far fronte a flussi di ricorsi di tale rilevanza da imporre una più serrata attività del collegio, incompatibile con la sola attività dei membri effettivi.

Il comma 7 detta regole sulla sostituzione del Presidente, attribuendone le funzioni al componente effettivo nominato direttamente dalla Consob di maggior anzianità di mandato ovvero, in caso di parità, a quello di maggiore anzianità anagrafica.

Articolo 6

(Requisiti di professionalità e di onorabilità)

1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;

c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.

2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Organismo.

3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono:

a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

CONSOB

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

3. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.

Con riguardo ai requisiti di professionalità per la nomina dei componenti del collegio si è fatto riferimento agli analoghi requisiti previsti dalla regolamentazione della Camera di conciliazione e arbitrato per gli arbitri, che richiede per tali soggetti specifiche professionalità ed esperienza pluriennale in campo giuridico o economico. I requisiti di onorabilità sono i medesimi stabiliti per gli esponenti aziendali delle imprese di investimento (da ultimo introdotti con riferimento agli azionisti e agli esponenti aziendali dei gestori di portali di *equity crowdfunding*).

Al fine di assicurare l'imparzialità dei membri del collegio, in analogia alla previsione contenuta nell'articolo 5, comma 2, in base alla quale non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, hanno svolto la propria attività in qualità di dipendenti o di soggetti a diverso titolo coinvolti nell'organizzazione aziendale degli intermediari e delle relative associazioni nonché delle associazioni dei consumatori, è stata prevista una preclusione per la nomina di dirigenti Consob che siano stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Organismo nei due anni precedenti la nomina. Analoga disposizione è attualmente contenuta nel regolamento sulla Camera di conciliazione e arbitrato.

Articolo 7 **(Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)**

1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.
2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'art. 141-*bis*, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:
 - a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;
 - b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.
3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti.
4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.
5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.
6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente, che è posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), per i membri da essi designati.

CONSOB

Al comma 1 della norma in commento sono sanciti i principi di imparzialità e indipendenza di giudizio che devono ispirare l'attività dei componenti del collegio e viene disposta l'osservanza da parte degli stessi del codice deontologico che verrà adottato dalla Consob. Viene altresì evidenziato il dovere di provvedere all'espletamento dell'incarico dedicando a ciò tutto il tempo necessario: la delicatezza, complessità e tecnicità delle controversie sottoposte all'Organismo richiede infatti ai componenti dell'organo decidente un impegno di lavoro significativo ed eventuali negligenze, in termini di presenza alle sedute del collegio e di puntuale svolgimento delle relative attività, potrebbe rilevare quale giusta causa di revoca del componente che non abbia assolto a tale dovere.

Sempre al fine di garantire l'effettiva imparzialità e indipendenza dei componenti del collegio, viene poi previsto l'obbligo di segnalazione di qualsiasi situazione di conflitto di interessi o di collegamento con le parti della controversia e la sostituzione del soggetto che incorra in tali situazioni con un supplente. Viene quindi adottata la soluzione più rigorosa, fra quelle indicate dall'art. 141-*bis*, comma 5, del codice del consumo, per la gestione dei conflitti di interesse.

Al comma 4 è sancito il vincolo del segreto, in linea con la previsione contenuta nell'articolo 141-*sexies* del codice del consumo, sui dati e le informazioni acquisiti in ragione dell'espletamento dell'incarico.

Nel comma 5 viene sancito il principio di collegialità perfetta per l'organo decidente, temperato dalla presenza di membri supplenti destinati a subentrare in caso di assenza o impedimento di un componente effettivo, e viene previsto, in ragione della natura decidente dell'organo, che ciascun componente esprima il proprio voto, escludendosi pertanto la possibilità di un'astensione sul merito della decisione.

L'articolo in questione prevede due successivi adempimenti in capo alla Consob: la definizione del codice deontologico per i componenti del collegio e la determinazione dei compensi ad essi spettanti.

Articolo 8 **(Attribuzioni del Presidente)**

1. Il Presidente:

- a) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore;
- b) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio;
- c) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;
- d) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La disposizione sancisce le principali attribuzioni del Presidente, con riferimento alle attività del collegio e nei confronti della segreteria tecnica. In particolare, è prevista, in relazione a ciascuna controversia, la designazione di un relatore il cui ruolo (come verrà meglio definito nelle successive disposizioni di organizzazione e funzionamento del collegio) sarà quello di illustrare la controversia all'organo decidente e di provvedere alla redazione del provvedimento motivato, una volta adottata la decisione.

CONSOB

Inoltre, il Presidente: è il punto di riferimento per le comunicazioni dovute alla Consob ai fini della revoca o della decadenza dei membri del collegio; in relazione al suo ruolo di coordinamento delle attività del collegio, esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; svolge funzioni di rappresentanza dell'Organismo nei confronti della Consob, delle istituzioni e degli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Art. 9 **(Segreteria tecnica)**

1. La segreteria tecnica:

- a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza;
- b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti;
- c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;
- d) definisce i contenuti del sito web dell'Organismo nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141-*quater*, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;
- e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Organismo, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo;
- f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

La segreteria tecnica, che costituisce una specifica unità organizzativa della Consob istituita per fornire supporto alle attività dell'Organismo, sarà chiamata a svolgere i compiti necessari per il suo funzionamento e per il corretto ed ordinato svolgimento dei procedimenti, garantendo il contraddittorio fra le parti, sulla base della piena conoscenza dei relativi atti e curando tutte le comunicazioni previste dal Regolamento UE in materia di controversie online. La segreteria sarà altresì tenuta ad effettuare le valutazioni preliminari circa la ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi e a predisporre, in relazione a ciascuna controversia, il fascicolo per la decisione da sottoporre al collegio, nonché a redigere una relazione sui fatti oggetto della controversia.

Gli ulteriori compiti di definizione del contenuto del sito web e della relazione annuale dell'organismo fanno rinvio al codice del consumo che definisce i requisiti informativi minimi standard ai quali detti strumenti devono attenersi, per una concreta ed efficace trasparenza in merito alle attività dell'organismo e alla sua effettiva operatività e funzionamento.

A quelli che sono gli ordinari compiti della segreteria connessi all'operatività dell'Organismo, individuati nella norma in commento e successivamente dettagliati nelle emanande disposizioni organizzative e di funzionamento, vanno poi aggiunte le numerose attività propedeutiche alla istituzione ed all'avvio del nuovo Organismo, connesse ad esempio: alla designazione e nomina dei componenti del collegio; all'adesione degli intermediari all'organismo; alla definizione delle procedure e dei contenuti del sito web; al collaudo dei sistemi informatici.



CAPO III PROCEDURA

Articolo 10 *(Condizioni di ricevibilità)*

1. Il ricorso all'Organismo può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di uno o più procuratori.
2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
 - a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.
3. Il ricorso all'Organismo deve, in ogni caso, essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

Il primo comma dell'articolo consente solamente all'investitore, parte "debole" nel rapporto con l'intermediario, la possibilità di presentare ricorso al nuovo Organismo. Il ricorso può essere presentato direttamente, cioè senza alcuna forma di assistenza, ovvero per il tramite di un'associazione di consumatori o di un procuratore.

Il comma successivo prescrive le condizioni affinché il ricorso possa essere ricevuto. La prima, per evitare sovrapposizioni in un'ottica di economia delle attività, è che sulla controversia non siano pendenti al momento del ricorso altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

La seconda condizione di ricevibilità, in linea con l'art. 141-*bis*, comma 2 del codice del consumo, prevede che sia stato presentato un reclamo all'intermediario al quale sia stata fornita risposta ovvero sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo senza alcun riscontro da parte dell'intermediario. Ciò, sempre in un'ottica di economia delle attività, al fine di evitare l'avvio di una procedura che potrebbe anticipatamente estinguersi ove le parti, a seguito del reclamo, componessero direttamente la controversia. Rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'Arbitro Bancario Finanziario, il maggior termine previsto per il nuovo Organismo Consob si ricollega alla plausibile maggiore complessità dei reclami che hanno ad oggetto servizi di investimento rispetto a quelli riguardanti contratti bancari.

CONSOB

Articolo 11

(Avvio e svolgimento del procedimento)

1. Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Organismo secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b).
2. Il ricorrente trasmette contestualmente il ricorso all'intermediario, dandone comunicazione all'Organismo. In mancanza, vi provvede senza indugio la segreteria tecnica.
3. La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valuta la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, invitando il ricorrente a procedere entro un termine non superiore a dieci giorni a eventuali integrazioni o chiarimenti.
4. Decorso inutilmente il termine assegnato, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al collegio, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle ragioni di irricevibilità o inammissibilità. Il collegio, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti, compresa la eventuale richiesta di ulteriori integrazioni o chiarimenti ai sensi del comma 3.
5. L'intermediario, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, trasmette all'Organismo, anche per il tramite di una associazione di intermediari ovvero di uno o più procuratori e con le modalità rese note sul sito web, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso.
6. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime.
7. L'intermediario, nei quindici giorni successivi, può replicare alla deduzioni integrative del ricorrente.
8. La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dal comma 3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 6 e 7, comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Organismo.
9. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi entro un termine perentorio non inferiore a dieci giorni.

L'articolo disciplina la fase di avvio della procedura, rinviando al sito internet del nuovo organismo per le modalità con le quali dovrà essere presentata la domanda. Verranno adottate modalità che, da un lato, renderanno agevole la presentazione del ricorso per l'investitore e, dall'altro, consentiranno di gestire con la massima efficienza i ricorsi ricevuti.

A questo fine, analogamente a quanto già accade per la Camera di conciliazione e arbitrato, si intende prevedere quale unico canale di accesso all'Organismo quello telematico, attraverso la compilazione e l'invio online del ricorso per il tramite del sito internet dell'Organismo. Questa soluzione costituirebbe il necessario presupposto per strutturare su base telematica la condivisione di tutti i documenti prodotti dalle parti nell'ambito del procedimento, con evidenti vantaggi in termini di rapidità ed economia di adempimenti amministrativi. Inoltre, la presenza di una procedura telematica per l'inoltro del ricorso consentirà di supportare l'investitore, al momento stesso della predisposizione del ricorso, nella presentazione dell'istanza, evitando l'invio di ricorsi

CONSOB

incompleti o contenenti dati non coerenti e riducendo così nel concreto i casi di irricevibilità o inammissibilità dell'istanza.

Sotto questo profilo, non sembrano di impedimento le previsioni contenute nel codice del consumo (come modificato dal d. lgs. n. 130/2015), il quale, all'art. 141-*bis*, comma 1, lett. *a*), espressamente prevede che il sito web degli organismi ADR debba consentire “*ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica*”, soggiungendo poi, alla lett. *c*), che solo “*ove applicabile*” possa essere consentito di “*presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica*”. Analogamente, la successiva lett. *d*) dispone che gli organismi debbano “*consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali*”.

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, il ricorrente dovrà trasmettere tempestivamente il ricorso all'intermediario, fornendone prova all'Organismo. Ove non vi provvedesse sarà la segreteria tecnica ad effettuare la trasmissione.

Il primo esame da parte della segreteria tecnica riguarda la ricevibilità o l'ammissibilità del ricorso, con possibilità di chiedere al ricorrente integrazioni o chiarimenti. Ove la segreteria riscontri cause di inammissibilità o irricevibilità ne informa prontamente il collegio al quale è demandata la relativa decisione.

I commi 5, 6 e 7 sono finalizzati a garantire un ampio contraddittorio fra le parti. Un apporto fondamentale in questo senso sarà reso dal sito web dell'Organismo che consentirà la tempestiva disponibilità dei documenti che compongono il fascicolo.

Rilevante, sempre al fine di garantire il più ampio contraddittorio, è la previsione al comma 8 della formazione, a cura della segreteria, e della disponibilità alle parti del fascicolo del ricorso attraverso il sito *web* dell'Organismo. La segreteria inoltre comunica alle parti la data di completamento del fascicolo ai fini del decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento dall'art. 14, comma 1.

Articolo 12

(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)

1. La irricevibilità del ricorso è dichiarata dal collegio quando non risultano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 10.
2. La inammissibilità del ricorso è pronunciata dal collegio quando:
 - la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Organismo, come definito dall'articolo 4;
 - il ricorso non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Sia la irricevibilità che la inammissibilità sono demandate alla decisione del collegio.

CONSOB

Quanto alla prima occorrerà verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, e cioè che non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e che il risparmiatore abbia presentato un reclamo all'intermediario.

L'inammissibilità dovrà essere pronunciata nel caso in cui la controversia non rientri nelle attribuzioni dell'Organismo nonché nel caso in cui il ricorso non sia sufficientemente determinato quanto ai suoi elementi essenziali.

Articolo 13

(Interruzione ed estinzione del procedimento)

1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, risultano avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.
2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.
3. Il procedimento si estingue quando:
 - a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso pendono procedimenti arbitrari ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
 - b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso.
4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate dal collegio.

Il comma 1, analogamente alla condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lett. a), vuole evitare, per evidenti ragioni di economia, che siano contestualmente in essere, per lo stesso fatto, più procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Questa previsione, per distinguerla da quella di cui al citato articolo 10, si riferisce alla situazione in cui la seconda procedura di risoluzione della controversia sia stata avviata dopo la presentazione del ricorso presso l'Organismo. L'eventuale conclusione senza esito della seconda procedura non precluderà di riassumere il ricorso presso l'Organismo.

Il procedimento presso l'organismo viene dichiarato estinto dal collegio quando per lo stesso fatto oggetto del ricorso pendono procedimenti giurisdizionali o arbitrari, ovvero quando vi sia una espressa rinuncia del ricorrente.

Articolo 14

(Termini per la conclusione del procedimento)

1. Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo ai sensi dell'art. 11, comma 8.
2. Il termine può essere prorogato dal collegio prima della sua scadenza, previa comunicazione alle parti, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate.

CONSOB

3. Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.
4. La irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dall'articolo 11, comma 3, salvo che il collegio non rimetta gli atti alla segreteria tecnica ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Una volta che il fascicolo è stato completato, e quindi comprende tutti i documenti prodotti dalle parti, ivi comprese eventuali repliche alle deduzioni dell'intermediario e controrepliche dell'intermediario stesso ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, decorre il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento. La soluzione di far decorrere il termine dal predetto momento è conforme con la previsione di cui all'art. 141-*quater*, comma 3, lett. e) del codice del consumo, secondo il quale le procedure ADR devono "concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR" ed è in linea con gli orientamenti emersi nell'ambito del Tavolo di coordinamento fra le autorità competenti, presieduto dal MISE, con riferimento agli organismi aventi carattere decisorio.

Sempre in linea con la citata disposizione dell'art. 141-*quater*, comma 3, lett. e), il termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni laddove lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate, ovvero quando entrambe le parti lo richiedano.

Il comma 4, infine, in linea con quanto previsto dall'art. 141-*bis*, comma 3, del codice del consumo, fissa il termine di ventuno giorni per le dichiarazioni di irricevibilità e di inammissibilità.

Articolo 15 **(Decisione)**

1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia adottata sulla base dei fatti allegati e dei documenti prodotti dalle parti, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.
2. Il collegio accoglie la domanda quando, tenuto conto dei fatti allegati dall'investitore, delle deduzioni dell'intermediario e dei documenti prodotti, l'intermediario non provi di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori.
3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Il comma 1 definisce le basi, fattuale e giuridica, sulle quali il collegio deve fondare le proprie decisioni. Sotto il primo profilo, è espressamente previsto che la decisione sarà pronunciata,

CONSOB

esclusivamente, sulla base dei fatti rappresentati nel ricorso e dei documenti prodotti dalle parti, senza alcun potere di iniziativa da parte del collegio, se non la possibilità di chiedere, sempre alle parti, ulteriori elementi informativi (art. 11, comma 9).

Per quanto riguarda la valutazione dei fatti, essa avverrà, oltre che alla luce delle norme di diritto, anche tenendo conto degli atti di carattere generale della Consob o dell'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob e dei codici di condotta cui l'intermediario aderisce.

Di particolare rilievo il principio, ribadito dal comma 2, secondo il quale grava in capo all'intermediario l'onere di provare di aver assolto ai propri obblighi.

La previsione di cui al comma 2, unitamente all'onere probatorio in capo all'intermediario che è espressamente contemplato al comma 5 dell'art. 11, costituisce il precipitato dei principi generali che governano i giudizi di "responsabilità" della specie di quelli che ci occupano.

E, invero, l'intermediario si trova nella migliore posizione per difendersi e per apportare nell'ambito della cognizione sommaria propria della procedura tutti gli elementi di prova a suo favore. Infatti, l'intermediario, nel momento in cui partecipa alla procedura:

- è ben a conoscenza dell'esistenza e dei termini della controversia (essendo per di più prevista come condizione di procedibilità del ricorso il fatto che il risparmiatore abbia effettuato un reclamo);
- è in possesso di tutti i documenti e le registrazioni riguardanti il rapporto controverso.

Le previsioni, dunque, sia nella parte in cui contemplano l'onere per l'intermediario di rendere disponibile tutta la documentazione afferente al rapporto controverso (art. 11, comma 5) che nella parte in cui "sanzionano" l'inosservanza di tale onere con l'accoglimento della domanda (rimanendo in tal modo incontestato l'inadempimento allegato dall'investitore, stante la mancata prova del fatto impeditivo costituita dal positivo assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza *ex lege* gravanti in capo all'intermediario) appaiono coerenti con:

- le norme di settore, stante il tenore inequivocabile dell'art. 23, comma 6 del TUF, a mente del quale *"Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta"*;
- le statuizioni espresse, in termini generali, dalla Suprema Corte, in tema di cd. "principio di vicinanza o riferibilità della prova", per cui grava in capo al soggetto nella cui sfera si è verificato il (presunto) inadempimento provare, per contro, l'inesistenza di tale inadempimento. L'onere della prova, quindi, grava in ogni caso sul soggetto tenuto ad un comportamento positivo nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato. Una volta appurata la sussistenza di un comportamento obbligatorio di fare da parte del debitore, si riversa su quest'ultimo l'onere di dare la prova dell'assolvimento dell'obbligo. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante (investitore) sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere della dimostrazione di avere esattamente adempiuto all'obbligo

CONSOB

(di fonte negoziale o legale): cfr., ancora da ultimo, Cass., SS.UU., 6 maggio 2015, n. 9100, sulla scia del fondamentale insegnamento di Cass., SS.UU., 13533/01.

D'altra parte, nello specifico settore dell'intermediazione finanziaria, il legislatore ha da sempre chiarito – già con la prima legge di disciplina della materia: cfr. art. 13, ultimo comma, legge 1/91 – la natura pregnante delle regole di comportamento che governano la condotta degli intermediari, ponendo espressamente a loro carico l'onere di provare di avere esattamente e puntualmente assolto a quelle regole (e con quel necessario grado di diligenza normativamente esigibile in capo a operatori professionali, la cui attività è pur sempre sottoposta dall'Ordinamento a riserva).

Di tal che, per giurisprudenza ampiamente consolidata (tra le altre, Cass. n. 3773 del 2009; cfr, altresì, Cass., SS.UU. 26724/07) in materia di intermediazione finanziaria, nei giudizi di responsabilità intentati dall'investitore – che abbia allegato l'inadempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza che conformano *l'agere* dell'intermediario dal momento del primo “contatto” con esso investitore, ai sensi del TUF e delle disposizioni attuative emanate dalla Consob – va acclarato se l'intermediario abbia effettivamente e diligentemente adempiuto a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, così disciplinando il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle obbligazioni, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra esso e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (così ancora, da ultimo, Cass., I, 26 ottobre 2015, n. 21711).

Infine, il comma 3 stabilisce che la decisione fissa il termine entro il quale la stessa deve essere eseguita dall'intermediario. In mancanza, il termine è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della decisione.

Articolo 16

(Esecuzione della decisione)

1. L'intermediario comunica all'Organismo gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'articolo 15, comma 3.
2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio.
3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'Organismo e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.
4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Organismo pubblichi sul proprio sito web informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito.

CONSOB

5. Il mancato versamento del contributo indicato all'articolo 3, comma 2, viene reso noto con le modalità indicate al comma 3.

L'articolo disciplina le conseguenze della mancata conformazione da parte dell'intermediario alla decisione di accoglimento, anche parziale, del ricorso adottata dal collegio.

Il meccanismo con il quale si assicura esecutività alla decisione del collegio è quello di sanzionare la mancata conformazione dandone notizia al pubblico attraverso diversi strumenti di divulgazione: i siti web dell'Organismo e dell'intermediario e due quotidiani a diffusione nazionale. Rispetto alle analoghe misure previste per le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario, viene specificato che uno dei due quotidiani deve essere economico e viene prevista la pubblicazione anche sul sito *web* dell'intermediario.

Viene anche previsto che l'intermediario che abbia ritenuto di non eseguire la decisione dell'Organismo possa chiedere la pubblicazione nel sito dell'Organismo medesimo di informazioni circa l'avvio o l'esito di un procedimento giurisdizionale instaurato sulla medesima controversia.

Con le stesse modalità previste nel caso di mancata esecuzione della decisione viene data pubblicità anche al mancato versamento da parte dell'intermediario del contributo per il pagamento del compenso destinato ai membri del collegio designati dalle associazioni di categoria, ritenendosi sussistere in tal caso una mancata cooperazione del soggetto al funzionamento della procedura.

Articolo 17

(Correzione della decisione)

1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione per errori materiali. Dell'istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.
2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento dell'intermediario.
3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.
4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.

Nel caso in cui la decisione riporti errori materiali (ad esempio un errore di calcolo nel determinare la somma dovuta dall'intermediario) l'articolo 17 disciplina la procedura da seguire per correggere la decisione, procedura che prende le mosse da un'istanza della parte interessata. Tale istanza, ovviamente, sempre per garantire nella misura più ampia il principio del contraddittorio, deve essere comunicata all'altra parte e interrompe il termine per l'esecuzione della decisione.

CONSOB

Nel caso l'istanza sia manifestamente infondata, la procedura si chiude entro 20 giorni dalla sua ricezione con una dichiarazione di inammissibilità adottata dal Presidente e comunicata alle parti. Altrimenti, è il collegio che deve esprimersi e la relativa decisione deve essere comunicata alle parti entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Articolo 18 **(Spese del procedimento)**

1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di cui al comma 1 con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.
2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:
 - euro cinquanta per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;
 - euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;
 - euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.
3. Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di euro cinquecento.

La norma tiene conto dell'intervento operato dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 44), in forza del quale l'art. 8 del d.lgs. n. 179/2007 è stato sostituito da un nuovo testo che prevede l'istituzione, presso il bilancio Consob, di un fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, volto a garantire la gratuità dell'accesso alle procedure presso il nuovo Organismo mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura. In caso di temporanea incapienza del fondo, la copertura viene assicurata dal regime di finanziamento previsto dall'art. 40 della legge n. 724/1994.

La previsione di gratuità è conforme a quanto disposto dall'articolo 141-*quater*, comma 3, lett. c) del codice del consumo.

In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, è infine previsto che l'intermediario sia gravato del contributo di soccombenza previsto al comma 3.



CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 *(Disposizioni finali)*

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.
2. L'Organismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente l'attività dell'Organismo nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo.
3. Con successive delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Organismo.

La norma stabilisce termini di sospensione dei procedimenti in linea con quanto già previsto per l'Arbitro Bancario Finanziario.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 141-*quater*, comma 2, del d.lgs. n. 130/2015, è prevista la pubblicazione di una relazione annuale relativa all'attività svolta dall'Organismo.

Infine, la Consob adotterà successive delibere con le quali, nell'ambito del quadro delineato dal Regolamento in esame, verranno dettate disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Organismo di maggior dettaglio.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLE CONSEGUENZE SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E
SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI, DERIVANTI DAL
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE
FINANZIARIE (ACF)

4 Maggio 2016



1. Le conseguenze sugli interessi di investitori e risparmiatori delle disposizioni regolamentari relative al nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Documento “Esiti della Consultazione” di cui questa Relazione costituisce, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, necessario completamento, espone le **disposizioni definitive** del “Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” (di seguito anche il “**Regolamento**”), da cui deriva l’immediato rafforzamento delle tutele previste dalla normativa nei confronti degli investitori per le controversie fra questi ultimi e gli intermediari, in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013, che non implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

La principale conseguenza derivante dal nuovo assetto regolamentare consiste nell’**ampliamento degli strumenti di tutela per gli investitori al dettaglio**¹ volto a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle controversie sorte nell’ambito della prestazione di servizi di investimento. La sua innovatività rispetto all’attuale “Camera di conciliazione e arbitrato” è sostanziale e dipende principalmente dai due nuovi cardini del sistema: la **obbligatorietà dell’adesione** allo stesso da parte degli intermediari e la **finalità decisoria delle procedure**, in tempi predefiniti. Grazie a tali caratteristiche e all’accesso gratuito alla procedura, l’ACF potrà assolvere in modo più tempestivo alle esigenze di tutela degli investitori rispetto ai ricorsi giurisdizionali, con una efficacia maggiore rispetto alla concreta attività della Camera di conciliazione e arbitrato in fase conciliativa², che è basata su un processo volto a facilitare il raggiungimento di una soluzione consensuale fra le parti senza però essere assistito dall’obbligo di adesione.

Nel concreto dispiegarsi della propria attività, l’Arbitro è dotato anche di un potenziale **impatto positivo sull’attività di vigilanza**, che **indirettamente** potrà tradursi in ulteriori benefici per gli investitori, in quanto l’analisi dell’operatività di un’istituzione funzionalmente orientata ad accentrare le controversie in materia finanziaria è in grado di fornire indicatori di rischiosità sia dal punto di vista soggettivo (intermediari) che oggettivo (servizi di investimento). Tali elementi di consapevolezza potranno essere impiegati nella definizione delle *policy* dell’Istituto in modo da

¹ Fra i quali rientrano anche le persone giuridiche, diverse dagli investitori professionali e dalle controparti qualificate, che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti professionali.

² L’attuale sistema camerale prevede, invero, anche la possibilità di effettuare un ricorso arbitrale; tuttavia, la mera facoltatività della presenza di una clausola compromissoria nei contratti finanziari ha di fatto costituito un disincentivo sostanziale all’utilizzo di tale strumento.



accrescerne l'efficacia e l'efficienza. In tal senso, potrà essere utile pianificare la classificazione delle decisioni, evidenziando sia la distribuzione “per intermediario” sia quella “per servizio di investimento”. La pubblicazione di dati aggregati, oltre che di singoli provvedimenti, potrà rafforzare l'impatto “reputazionale” dell'Arbitro, incentivando la conformità sostanziale degli intermediari.

Di seguito vengono rappresentati alcuni “*indicatori*” in base ai quali potranno essere stimati gli effetti positivi (benefici):

- 1) *numero ricorsi / cause giudiziarie* (ove possibile isolando il dato relativo ai procedimenti giurisdizionali in cui il parametro normativo oggetto della controversia riguarda la prestazione di servizi di investimento);
- 2) *numero pronunce favorevoli a investitori / numero decisioni eseguite* (grado di ottemperanza);
- 3) *percentuale delle controversie cui non segue ricorso alla magistratura*;
- 4) *tempi medi di definizione dei ricorsi*.

La scelta dell'**accesso gratuito** alla procedura mira ad estendere al massimo i benefici potenziali ma sarà oggetto di valutazione nell'ambito della prima revisione del documento che avverrà, al più tardi, dopo tre anni dalla sua introduzione. Tale scelta infatti, se da una parte elimina qualunque inerzia al ricorso, dall'altra rischia di incentivare l'utilizzo pretestuoso dello strumento. In tal senso, sarà necessario procedere alla classificazione e all'analisi delle istanze per identificare tale fenomeno. Acquista rilievo, in tal modo, un quinto indicatore:

- 5) *ricorsi futili e temerari sul totale*.


È utile, in tale contesto, ricordare che l'accesso gratuito da parte degli investitori sarà finanziato attraverso un **fondo** alimentato, tra l'altro, con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione della disciplina dei servizi di investimento. Ove le disponibilità del fondo dovessero eccedere gli importi necessari a coprire le spese di accesso, la eventuale parte residua sarà utilizzata dalla Consob per sostenere l'adozione di ulteriori misure a favore degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

La volontà di **estendere al massimo i benefici netti potenziali**, oltre che dalla gratuità del ricorso, è supportata dalla minimizzazione degli oneri amministrativi (sia per gli intermediari che per gli investitori) connessa con l'informatizzazione dell'intera procedura e con la possibilità di ricorrere anche senza l'ausilio di figure professionali.

CONSOB

Per concludere, i principali effetti nel breve periodo dovrebbero concretizzarsi nell'aumento delle istanze di risoluzione delle controversie, ove si riscontri un buon grado di fiducia nell'efficacia dello strumento. Tale impegno iniziale dovrebbe produrre nel medio lungo termine un effetto decisamente più importante: in presenza di benefici significativi, per valutare i quali sarà necessario monitorare l'andamento degli indicatori summenzionati, l'Arbitro determinerà un incentivo significativo all'**aumento della conformità** degli intermediari e una conseguente **riduzione del contenzioso**.

<i>BENEFICI</i>	<i>COSTI</i>
<p><i>Maggiore efficacia ed efficienza nella risoluzione di controversie legate alla prestazione di servizi di investimento</i></p> <p><i>Nel medio lungo termine, aumento della conformità degli intermediari e riduzione del contenzioso</i></p>	<p><i>Oneri di funzionamento dell'ACF</i></p>





2. Le conseguenze sugli altri operatori e gli oneri regolatori.

Al di là delle considerazioni già formulate con riferimento alla minimizzazione degli oneri amministrativi e alla gratuità del contributo di accesso per gli investitori, con riferimento all'*onerosità* dello strumento normativo, è possibile affermare che il funzionamento dell'Arbitro sarà strutturalmente caratterizzato da un *principio di proporzionalità*.

Il sistema verrà *finanziato* attingendo alla contribuzione a carico degli intermediari e, pertanto, tale modalità determinerà un incentivo per gli intermediari stessi ad agire in conformità al dettato normativo. Maggiori saranno i ricorsi, infatti, e maggiore sarà l'impatto economico su tale categoria di soggetti vigilati. Per tale ragione, gli oneri di funzionamento dell'Arbitro saranno direttamente proporzionali alla mancanza di conformità da parte degli intermediari.

La *distribuzione del contributo* avverrà, in primo luogo, secondo un criterio di riparto relativo alla dimensione dell'intermediario, che rappresenta una "misura indiretta" e preventiva delle probabilità di incorrere nella concretizzazione di un rischio operativo, quello di venir meno alle regole che conformano la prestazione dei servizi di investimento. Tale criterio sarà integrato da una "misura diretta" della non conformità, successiva e "correttiva" della distribuzione dimensionale, data dalla somma dei *contributi di soccombenza* che ciascun intermediario sarà chiamato a versare in base alle decisioni arbitrali. Ipotizzando un funzionamento efficiente della struttura, dunque, vi sarà proporzionalità fra gli oneri e i benefici determinati dalla stessa.



Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali *on-line*.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

3 DICEMBRE 2015

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno 11 Gennaio 2016, *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. PREMESSA

Il 19 Giugno 2015 è stato pubblicato il Documento di Consultazione Preliminare contenente le linee guida per la *revisione del Regolamento in materia di “Raccolta di Capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”*, una prima valutazione d’impatto basata sugli indicatori di risultato evidenziati nella Relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione¹ e un *questionario* rivolto a tutti i soggetti interessati affinché fornissero evidenze in merito alla concreta applicazione della regolamentazione in esame, in particolare con riferimento alla proporzionalità degli obblighi dalla stessa istituiti.

La necessità di modificare il Regolamento è stata determinata dalle *novità introdotte dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3* convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle PMI innovative (oltreché a OICR e a società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative) la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*.

Tale necessità, inoltre, ha rappresentato l’occasione, da un lato, per avviare un confronto ed un approfondimento sulle novità normative introdotte dal legislatore primario, e dall’altro, per condurre, più in generale, un’ampia riflessione sull’impianto regolamentare a circa 2 anni dalla sua entrata in vigore, raccogliendo a tal fine anche le considerazioni da parte degli operatori del settore

¹ <http://webint/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.html> Relazione AIR

CONSOB

(gestori di portali, *start-up* innovative, PMI innovative, risparmiatori, investitori professionali, incubatori, ecc.).

2. SINTESI DELLE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE

I 35 contributi pervenuti nel corso del periodo di consultazione possono essere così ripartiti sulla base della matrice di *stakeholder mapping*²:

ALTA INFLUENZA, BASSO INTERESSE: Assonime, Confindustria, Zitiello e Associati, *Cleary Gottlieb Steen & Hamilton*, AIAF, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

BASSA INFLUENZA, BASSO INTERESSE: Ordine dei Commercialisti di Milano, Errelegal, Il Punto *Real Estate*, PINET, Corradini, Gargari, Zanchi, Bava;

BASSA INFLUENZA, ALTO INTERESSE: Altroconsumo, Roma *Venture Consult*, Custodi di Successo TV, *D-Namic*, YP OP – Roberto Maviglia, inPOSTE, Zanaboni;

ALTA INFLUENZA, ALTO INTERESSE: ABI, ANASF, AISCRIS, *Crowd Advisors*, ASCOMFIDI Piemonte, Frigiolini & Partners, Muum Lab, Assogestioni, AIEC³, Siamo Soci, Italia *Start-Up*, Lerro & Partners, Piattelli Osborne & Clarke, più un Rispondente che ha richiesto di rimanere anonimo.

La maggior parte degli intervenuti ha rispettato la struttura dell'indagine così come impostata dall'Istituto, proponendo le proprie *valutazioni sulla proporzionalità delle norme di attuazione della disciplina* e rappresentando *specifiche istanze* in relazione ai nodi ritenuti più critici. Inoltre, la previsione finale di uno spazio lasciato alla libera espressione degli intervenuti ha permesso di acquisire *proposte concrete* per la risoluzione di tali criticità.

Le principali istanze rappresentate in sede di consultazione preliminare sono riportate nei successivi paragrafi, mentre per una sintesi compiuta delle stesse si rinvia all'*Allegato 1*.

² La *Stakeholder mapping matrix* costituisce uno degli strumenti essenziali della strategia di consultazione e consente un migliore inquadramento dei risultati. Per un'analisi tecnica dello strumento si rinvia alla pagina http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_50_en.htm

³ Associazione Italiana dell'*Equity Crowdfunding*, costituita nel 2015, alla quale sono associati i seguenti (10) gestori autorizzati: *Assiteca Crowd s.r.l.* - *CrowdfundMe s.r.l.* - *Ecomill s.r.l.* - *Equinvest s.r.l.* - *Fundera s.r.l.* - *Next Equity crowdfunding Marche s.r.l.* - *Stars Up s.r.l.* - *Startzai s.r.l.* - *The ING Project s.r.l.* - *WeAreStarting s.r.l.*



3. LE PROPOSTE DI REVISIONE REGOLAMENTARE

In primo luogo il testo regolamentare è stato rivisto per **garantire l'adeguamento** dello stesso **alle modifiche introdotte a livello legislativo**. Tale adeguamento ha riguardato principalmente **l'ambito definitorio** e la disciplina relativa alle **informazioni da rendere al pubblico**, tenendo conto delle **specificità dei nuovi emittenti** inclusi nell'ambito normativo soggettivo: quote o azioni di PMI innovative, di OICR e di società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative.

Per le ulteriori modifiche, sono state effettuate valutazioni relative **all'evoluzione del quadro giuridico di riferimento** e alla **proporzionalità degli obblighi** previsti dal Regolamento, con particolare riferimento a quelli relativi **all'esecuzione degli ordini** e alla **sottoscrizione da parte degli investitori professionali** di una quota dell'offerta.

Come evidenziato nel Documento di Consultazione Preliminare, il **contesto normativo** nel quale si sta sviluppando l'*equity crowdfunding* è **fisiologicamente mutevole e incerto**. Il fenomeno è in continua e rapida evoluzione e sussiste una forte incertezza normativa e applicativa con particolare riguardo all'operatività transfrontaliera. Di recente è stata modificata la disciplina delle esenzioni facoltative prevista dalla MiFID II (Direttiva 2004/65/UE), ai sensi della quale sono autorizzati ad operare i gestori di portali *on-line*.

In particolare, con riferimento alla regolamentazione nazionale dei gestori dei portali *on-line*, la principale novità legata alla necessità di integrare la legislazione in sede di recepimento della MiFID II riguarderà, per i gestori che operano "in esenzione", **l'obbligo di adesione ad un sistema di indennizzo o di stipula di un'assicurazione sui rischi professionali**.

Ciò premesso, è necessario evidenziare che **la Commissione Europea sta valutando diversi possibili strumenti di intervento** tra cui quello diretto. L'Italia rappresenta un *benchmark* dal punto di vista regolamentare e, sulla base dell'esperienza nazionale, può fornire un contributo rilevante nella fase ascendente della regolamentazione settoriale.

Con riferimento alla regolamentazione attualmente in vigore, la consultazione preliminare, avviata in data 19 Giugno e conclusa il 10 Luglio 2015, ha consentito di evidenziare una **valutazione sostanzialmente proporzionale degli oneri imposti dal Regolamento da parte degli operatori**. Gli obblighi considerati eccessivamente onerosi sono quelli legati alla sottoscrizione da parte di **investitori professionali** e alle **modalità di esecuzione degli ordini**.

Per quanto riguarda il **primo aspetto**, è stata valutata positivamente la possibilità di estendere il novero dei soggetti rientranti in tale categoria **anche agli investitori professionali su richiesta**, classificati ai sensi della disciplina MiFID dall'intermediario di cui sono clienti (cfr. art. 2, comma 4, lett. j e art. 24, comma 2-bis della Proposta di Regolamento riportata nel successivo paragrafo 5). L'inclusione di soggetti che rientrano in tale categoria ai fini della disciplina MiFID è stata valutata l'unica opzione che garantisce l'**aumento dei benefici**, rendendo **meno onerosa** la ricerca di un soggetto professionale in grado di fornire garanzie sulla corretta valutazione dell'operazione. Ulteriori estensioni, pur richieste in sede di consultazione, sono risultate meno percorribili per la difficoltà di qualificare correttamente tali soggetti (ad esempio i *business angels*) dal punto di vista giuridico, che avrebbe comportato un aumento della rischiosità associata alla capacità dello strumento regolamentare di ottenere il beneficio per il quale è stato istituito.

Per quanto riguarda il **secondo aspetto**, si precisa che la regolamentazione attualmente vigente richiede:

CONSOB

- a) al gestore di somministrare agli investitori un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento, e
- b) all'intermediario che riceve gli ordini dal portale per la loro esecuzione di valutare anche l'appropriatezza dell'operazione ovvero l'adeguatezza della stessa operazione qualora l'intermediario effettui anche una raccomandazione personalizzata allo stesso investitore con riferimento all'investimento sul portale.

Le conseguenze di tali obblighi *sono state considerate particolarmente significative* in quanto gli investitori, in relazione alle modalità attualmente prescelte dagli intermediari per la stipula dei contratti di investimento, *non possono concludere l'operazione completamente on-line*: per ricevere il giudizio sulla propria esperienza e conoscenza devono farsi "profilare" dalla banca previa la stipula di un contratto di investimento in forma scritta (che, in taluni casi, richiede la presenza fisica dell'investitore) al fine di ricevere un eventuale "avvertimento" circa la non appropriatezza dell'operazione.

Quanto alla profondità del giudizio di appropriatezza, si ricorda che esso è fondato su una valutazione retrospettiva dell'esperienza e della conoscenza del potenziale investitore, mentre non contempla elementi complessi e prospettici quali obiettivi di investimento e profilo di rischio, propri del giudizio di adeguatezza, associato alla prestazione di servizi di investimento (consulenza e gestione di portafogli) il cui svolgimento è precluso ai gestori di portali che operano in regime di esenzione facoltativa. Si ricorda altresì che comunque la valutazione di appropriatezza deve essere effettuata da soggetti necessariamente *dotati di requisiti organizzativi proporzionati* al tipo di attività da svolgere.

Con riferimento alla rilevanza dei rischi connessi alle finalità di vigilanza, si rappresenta che gli strumenti finanziari oggetto di offerta *on-line* su piattaforme di *crowdfunding* sono inquadrabili quanto al profilo di rischio oggettivo come "*molto rischiosi*" e quest'avvertenza è riportata su tutte le schede di offerta e nell'*Investor education* predisposta dalla Consob. Si rappresenta altresì che l'elevata rischiosità degli strumenti in parola rende estremamente probabile la circostanza che, qualora si determini un sostanziale afflusso di investitori al dettaglio alle offerte pubblicate tramite le piattaforme *on-line*, una significativa percentuale degli ordini impartiti ai gestori di portali risulti, ad esito delle valutazioni effettuate, non appropriata.

Secondo quanto sostenuto dagli operatori in consultazione la modalità di esecuzione descritta in precedenza ha evidenziato un *costo sproporzionato al beneficio*, anche alla luce della tipologia di investitori che concretamente si sono avvicinati, in questa prima fase di sviluppo, all'*equity crowdfunding*, caratterizzati da un importo offerto in media pari a 10.000 euro. Le valutazioni effettuate consentono di supportare tale rappresentazione e di rivedere il Regolamento semplificando la procedura e riducendo i costi di transazione in modo da rendere possibile la conclusione delle operazioni integralmente *on-line*, ove i gestori fossero concretamente attrezzati a sostenere le verifiche necessarie per valutare l'appropriatezza dell'operazione.

D'altra parte, coerentemente con il processo di revisione della MiFID II, in seguito alle modifiche prospettate, dovrà necessariamente essere *rafforzata l'attività di vigilanza sui gestori di portali* che operano in esenzione, la cui attività assumerà caratteristiche più simili, sotto il profilo del rapporto con i clienti, a quelle degli intermediari autorizzati (SIM e banche), fermo restando che gli stessi non sono autorizzati a maneggiare fondi e strumenti finanziari per conto dei clienti medesimi. In tal modo, parte degli oneri della modifica saranno assorbiti dalla Consob, attraverso la propria attività di vigilanza.

CONSOB

In sintesi, la modifica alla disciplina dell'esecuzione degli ordini prevede:

- che i gestori potranno (*opt-in*) **effettuare la verifica di appropriatezza** dotandosi dei **requisiti necessari** a tal fine, estendendo le tutele a tutte le operazioni in ragione del regime proporzionato che **consentirà agli investitori di concludere l'operazione integralmente on-line**;
- ove i gestori non intendano effettuare tale verifica (*default*), l'applicazione delle **regole MiFID** da parte delle banche e delle imprese di investimento che ricevono gli ordini **non più in aggiunta ma in sostituzione del "questionario"** da compilare sul sito.

Resta inteso che la scelta del gestore di effettuare la verifica in proprio o attraverso la banca o impresa di investimento a cui viene trasferito l'ordine, che potrà essere effettuata in occasione della domanda di autorizzazione o in un successivo momento, dovrà avere applicazione generale con riferimento a tutte le offerte pubblicate sul portale. Al fine di consentire ai gestori già autorizzati di adeguare le proprie procedure per effettuare la profilatura dei clienti, è previsto che gli stessi comunichino alla Consob l'intenzione di svolgere direttamente tale attività 60 giorni prima di avviarla, unitamente alla descrizione delle relative procedure (art. 21, comma 1-bis).

Per completezza, vengono illustrate di seguito le modifiche nel complesso apportate al Regolamento oggetto del presente Documento di Consultazione con l'obiettivo di:

- **recepire i cambiamenti della normativa primaria** intervenuta in data 24 gennaio 2015, che riguardano l'estensione del novero degli offerenti e gli obblighi di informativa (artt. 2, 13, 15, 16 e relativo allegato n. 3, 19, 23, 24, 25);
- **tenere conto di alcune esigenze emerse in sede di vigilanza** relative al procedimento di autorizzazione (artt. 5, 7, 8, 10, 11-bis, 14 e allegato n. 1);
- **accogliere le principali esigenze emerse in sede di consultazione**:
 - estensione del novero degli investitori professionali (artt. 2, 20 e 24)
 - modifica della disciplina di esecuzione degli ordini (artt. 13, 15, 17, 21 e allegato n. 2).

In particolare, per **recepire i cambiamenti della normativa primaria**:

- è stato **modificato il titolo** stesso del Regolamento, eliminando il riferimento alle *start-up* innovative, facendo riferimento più genericamente di "Raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*";
- **la definizione di "emittente"** [attualmente presente nell'art. 2, comma 1, lett. c)] è stata **sostituita con quella di "offerente"**, in grado di ricomprendere al suo interno, oltre alle *start-up* innovative anche i nuovi soggetti introdotti nell'art. 50-*quinquies* del TUF e, in particolare, gli OICR e le altre società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative; conseguentemente, nelle **definizioni di "portale" e di "gestore"** [rispettivamente art. 2, comma, 1, lett. d) ed e)] il riferimento alle "*start-up* innovative" è stato sostituito con il **riferimento agli "offerenti"**; analoghe modifiche sono state apportate negli artt. 13, comma 2, 16, comma 1, lett. a), 17, comma 6, 19, comma 1, 25, comma 1 e nell'art. 23, comma 1, lett. b), n. 1, nonché nell'allegato 3;
- **la definizione di "strumenti finanziari"** e, conseguentemente, quella di "offerta" [rispettivamente contenute nell'art. 1, comma 2, lett. h) e g)] sono state modificate al fine di **ricomprendervi gli strumenti finanziari** offerti dalle nuove categorie di soggetti;
- l'art. 15 è stato modificato per **estendere il regime informativo** attualmente previsto per gli

CONSOB

investimenti in *start-up* innovative anche agli investimenti in strumenti finanziari offerti da PMI, OICR e altre società di capitali; inoltre, nell'art. 15, comma 1, lett. f), è stato sancito l'obbligo di fornire informazioni riguardanti non soltanto i contenuti tipici di un *business plan* ma anche, nel caso di OICR, del regolamento o dello statuto;

- nell'art. 24, comma 1, è stato ***esteso anche alle PMI innovative*** l'obbligo, attualmente vigente per le *start-up* innovative che intendono svolgere offerte di proprio capitale di rischio tramite portali, di inserire nei propri statuti o atti costitutivi misure idonee a garantire all'investitore una ***way out nel caso di successivo trasferimento del controllo a terzi da parte dei soci di controllo***;

- nell'Allegato 3 al Regolamento "Informazioni sulla singola offerta" sono state apportate le seguenti modifiche:

a) l'***"Avvertenza" circa l'illiquidità e l'alta rischiosità*** dell'investimento deve ***riferirsi anche agli investimenti in PMI innovative e agli investimenti indiretti*** mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e PMI innovative;

b) nella sezione 3. si è proceduto, a ***individuare le informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari*** oggetto dell'offerta che il gestore è tenuto a mettere a disposizione degli investitori. Pertanto: i) come già attualmente previsto per le *start-up* innovative, anche le PMI innovative devono fornire la descrizione del progetto industriale, del relativo *business plan* nonché la descrizione delle clausole predisposte con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta; ii) nel delineare gli obblighi informativi a cui sono tenuti gli OICR, si è tenuto conto della disciplina a loro già applicabile in quanto soggetti che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e pertanto è stato previsto che essi debbano fornire il collegamento ipertestuale al loro regolamento o al loro statuto e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-bis del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; iii) per le società di capitali, è stato sancito l'obbligo di fornire all'investitore la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti *internet*.

Con riferimento al procedimento di autorizzazione è stato chiarito che il procedimento di iscrizione si configura giuridicamente come un vero e proprio ***procedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore*** [attraverso una modifica degli artt. 5, comma 1, lett. a), 7, rubrica e commi 1 e 5, 10, comma 2, e dell'Allegato 1 al Regolamento (rinominato "Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel Registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale"). Al riguardo, infatti, si precisa che l'attività di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, svolta dai soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di investimento, ***è inquadrabile nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini in virtù dell'esenzione facoltativa prevista dall'art. 3 della MiFID I e confermata dal nuovo articolo 3 della MiFID II***, la quale sul punto afferma esplicitamente la necessità che le attività facoltativamente esentate siano soggette ad apposita autorizzazione.

Per ***tenere conto di talune esigenze emerse in sede di vigilanza***, ulteriori modifiche sono state apportate all'articolato al fine di:

- chiarire che la ***documentazione mancante*** richiesta alla società ad esito della verifica di completezza dell'istanza, ***deve essere trasmessa entro il termine previsto "a pena di improcedibilità"*** del procedimento stesso (art. 7, comma 2);

CONSOB

- prevedere la facoltà per la Consob di richiedere, nel corso dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione nel Registro, **elementi informativi ad altri soggetti, anche esteri**, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento (art. 7, comma 3). Tale previsione risponde, ad esempio, all'esigenza di garantire all'Autorità la possibilità di effettuare, presso soggetti terzi, i controlli necessari al fine di verificare che coloro svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano maturato l'esperienza professionale richiesta ai fini del possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Regolamento, senza incorrere nella scadenza del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione;
- prevedere **l'interruzione del termine del procedimento di autorizzazione**, oltre che nell'ipotesi di modifiche concernenti i requisiti per l'autorizzazione, anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'istruttoria intervengano rilevanti modifiche alla relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, redatta secondo quanto previsto dall'Allegato 2 e allegata alla domanda di autorizzazione (art. 7, comma 4). Tale modifica risponde all'esigenza di garantire alla Consob un congruo lasso temporale per esaminare le modifiche apportate a tale documento, dovendo i suoi contenuti essere valutati al fine di verificare la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale. Il mancato riscontro da parte della Consob di tale capacità comporta un diniego di autorizzazione;
- al fine di riconoscere alla Consob un congruo lasso temporale per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione nel Registro, è stato specificato che i **60 giorni** previsti nel Regolamento per deliberare sulla domanda di autorizzazione **sono lavorativi** (art. 7, comma 5);
- è stata prevista la **decadenza dall'autorizzazione** rilasciata dalla Consob nei casi in cui: i) i gestori non abbiano iniziato l'attività nei sei mesi successivi all'iscrizione nel Registro; ii) i gestori abbiano interrotto l'attività e non la abbiano ripresa entro sei mesi (nuovo art. 11-bis). La decadenza comporta la cancellazione dal Registro [art. 12, lett. d-bis)]. Attraverso tali previsioni si è inteso garantire che si iscrivano nel Registro solamente i soggetti concretamente interessati a dare avvio all'operatività entro un termine ragionevole e che l'attività non venga interrotta per tempi eccessivamente prolungati.
- con riguardo ai soci della società di gestione del portale, la possibilità di effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, è stata estesa ai soci che detengono una partecipazione qualificata, almeno pari al venti per cento del capitale della società.

Al fine di **accogliere le principali esigenze emerse in sede di consultazione**, è stato previsto di:

- **estendere il novero degli investitori professionali** modificando la relativa definizione (art. 2), prevedendo la trasmissione al gestore dell'attestazione da cui risulta la classificazione quale cliente professionale su richiesta, rilasciata all'investitore dall'intermediario di cui è cliente (art. 24), nonché l'obbligo di conservazione di tali attestazioni in capo al gestore (art. 20);
- **modificare la disciplina dell'esecuzione degli ordini** prevedendo la possibilità per il gestore di effettuare la verifica di appropriatezza (art. 13, comma 5-bis, 15, 17, 21, comma 1-bis e allegato n. 2), per tutte le operazioni, a prescindere dal loro ammontare. Nel caso in cui il gestore non intenda esercitare tale opzione, la verifica continuerà ad essere svolta dalle banche e dalle imprese di investimento alle quali saranno trasmessi gli ordini secondo le soglie attualmente vigenti, ma verrà eliminato l'obbligo per il gestore di effettuare il questionario comprovante le caratteristiche e i rischi principali degli strumenti finanziari.

CONSOB

Regolamento in materia di "~~Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line~~"

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- c) ~~«emittente»~~ «offerente»:
 - 1) la società *start-up* innovativa, compresa la *start-up* a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la ***start-up* turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106;**
 - 2) la **piccola e media impresa innovativa ("PMI innovativa")**, come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33;
 - 3) l'**organismo di investimento collettivo del risparmio ("OICR") che investe prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;**
 - 4) le **società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;**
- d) «portale»: la piattaforma *on line* che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte ~~delle *start-up* innovative~~ **degli offerenti;**
- e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per ~~le *start-up* innovative~~ **per gli offerenti** ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;

CONSOB

- f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari ~~emessi da start-up innovative~~, per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- h) «strumenti finanziari»: le azioni ~~o~~, e le quote rappresentative del capitale sociale ~~o degli OICR previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative~~, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
- i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;
- j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto **e i clienti professionali privati su richiesta**, individuati nell'Allegato 3, **rispettivamente ai punti I e II**, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto **e i clienti professionali pubblici su richiesta previsti individuati rispettivamente dall'articolo dagli articoli 2 e 3** del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3

(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.

PARTE II REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I Istituzione del registro

Art. 4 *(Formazione del registro)*

1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.
2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.

Art. 5 *(Contenuto del registro)*

1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:

CONSOB

- a) **la delibera di autorizzazione** e il numero d'ordine di iscrizione;
 - b) la denominazione sociale;
 - c) l'indirizzo del sito *internet* del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
 - d) la sede legale e la sede amministrativa;
 - e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;
 - f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.
2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:
- a) la denominazione sociale;
 - b) l'indirizzo del sito *internet* del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
 - c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

Art. 6

(Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.

Titolo II **Iscrizione nel registro**

Art. 7

(Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione)

1. La domanda di **autorizzazione per l'iscrizione** nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.
2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, **a pena di improcedibilità**.
3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
 - a) alla società richiedente;
 - b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
 - c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente.
 - d) a qualunque soggetto, anche estero.**

CONSOB

In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria, **ovvero in caso di rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2**, è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni **lavorativi**. **L'autorizzazione** è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-*quinquies* del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

Art. 8

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:

a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

CONSOB

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.

2. Ove il controllo **ovvero la partecipazione di cui al comma 1-bis** siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

Art. 9

(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.

2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.

Art. 10

(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.

CONSOB

2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la **decadenza dall'autorizzazione**, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.

Art. 11

(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);

b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.

Art. 11-bis

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

Art. 12

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è disposta:

a) su richiesta del gestore;

b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;

CONSOB

c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;

d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b);

e) per effetto della decadenza dall'autorizzazione;

2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.

Titolo III Regole di condotta

Art. 13 (*Obblighi del gestore*)

1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.

2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'~~emittente~~**offerente** affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.

4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.

5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

5-bis. Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i

CONSOB

rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione.

5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'articolo 17, comma 3.

Art. 14

(Informazioni relative alla gestione del portale)

1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:

a) al gestore, **ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica**, ai soggetti che detengono il controllo **ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale**, ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;

b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività;

c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, ~~anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4;~~

d) agli eventuali costi a carico degli investitori;

e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;

f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;

g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;

h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;

i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;

j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;

k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di *investor education* del sito *internet* della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;

l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;

m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.

CONSOB**Art. 15**

(*Informazioni relative all'investimento in ~~start-up innovative~~ strumenti finanziari tramite portali*)

1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari **tramite portali** ~~di start-up innovative~~, riguardanti almeno:

- a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;
- b) il rischio di illiquidità;
- c) il divieto di distribuzione di utili **previsto per le start-up innovative** ~~ai sensi dell'~~ **dall'**articolo 25 del decreto;
- d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
- e) **per le start-up innovative** le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;

e-bis) per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto;

f) i contenuti tipici di un *business plan* **e del regolamento o statuto di un OICR;**

g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio;

2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:

a) preso visione delle informazioni di *investor education* previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;

~~b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali~~ **fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:**

i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali *on-line*, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;

ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali *on-line*, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore;

CONSOB

c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

Art. 16

(Informazioni relative alle singole offerte)

1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:

a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'~~emittente~~ **offerente**, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;

b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;

c) ~~le informazioni~~ le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;

d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti-;

d-bis) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall'articolo 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare.

2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.

Art. 17

(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)

1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:

a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;

b) registrati in modo pronto e accurato;

c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.

2. Le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e ~~tenono informato~~ **informano tempestivamente** quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.

3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, **qualora ricorrano le seguenti condizioni :**

CONSOB

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando **il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis**, ricorrano le seguenti condizioni:

~~a) gli ordini siano impartiti da investitori persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;~~

~~b) gli ordini siano impartiti da investitori persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.~~

5. Il gestore acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 3. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.

6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile intestato all'~~emittente~~**offerente** acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25.

Art. 18

(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)

1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.

2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:

a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative;

b) predispone appositi dispositivi di *backup*.

Art. 19

(Obblighi di riservatezza)

1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'~~emittente~~**offerente** e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

Art. 20

(Obblighi di conservazione della documentazione)

CONSOB

1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:

- a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;
- b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- d) **le attestazioni previste dall'articolo 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis.**

Art. 21

(Comunicazioni alla Consob)

1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:

- a) variazioni dello statuto sociale;
- b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;
- c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;
- d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

1-bis Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.

2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:

- a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;

CONSOB

- b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti, **secondo lo schema predisposto dalla Consob**, nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;
- c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;
- d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

Titolo IV Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 22 (Provvedimenti cautelari)

1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.

Art. 23 (Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-*quinquies*, comma 7, primo periodo, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:

- a) la sospensione dell'attività del gestore in caso di **grave** violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;
- b) la radiazione dal registro in caso di:
- 1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse ~~dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto~~ **dagli offerenti**;
 - 2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;
 - 3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
 - 4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
 - 5) trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;

CONSOB

6) mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;

7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);

8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.

PARTE III DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente **della start-up innovativa o della PMI innovativa** preveda:

a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano **direttamente o indirettamente** il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;

b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della **società emittente**.

2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start-up* innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto.

2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale.

Art. 25

(Costituzione della provvista e diritto di revoca)

1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente **offerente** acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.

2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto

CONSOB

di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE

A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro

1. La domanda di **autorizzazione per l'iscrizione nel registro**, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, **l'indirizzo del sito internet del portale**, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di **autorizzazione per l'iscrizione nel registro** è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento;**

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche:

CONSOB

- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.

B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del registro

1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito *internet* del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società.

ALLEGATO 2

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

A. Attività d'impresa

Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:

1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale;
2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore delle *start up* innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;
3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle *start-up* innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale *el* o *report* periodici sull'andamento delle medesime società;
4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;
5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la *start-up* innovativa e gli investitori o tra gli investitori;

5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto.



6. altre eventuali attività.

B. Struttura organizzativa

Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;

2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;

3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;

4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previste all'articolo 17, comma 2 1, del presente regolamento;

5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori;

6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, *security, integrity, privacy* ecc.);

7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;

8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;

9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della *privacy*;

10. l'eventuale affidamento a terzi:

a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;

b. di altre attività o servizi.

In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;

11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;

CONSOB

12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.

L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-*quinquies*, comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.

ALLEGATO 3

INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA

1. Avvertenza

Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'emittenteofferente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto."

2. Informazioni sui rischi

Descrizione dei rischi specifici dell'emittenteofferente e dell'offerta.

3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

a) descrizione dell'emittenteofferente:

- per le **start-up innovative** e **PMI innovative**, la **descrizione** del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di *start-up* innovative a vocazione sociale, del relativo *business plan*; e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito *internet* dell'offerenteemittente ove reperire le informazioni richieste **rispettivamente** dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto e **dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33**. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;

- per gli OICR che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-bis del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

CONSOB

- per le società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti *internet*;

b) descrizione degli organi sociali e del *curriculum vitae* degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, **della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente**, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;

d) descrizione delle clausole predisposte dalle ~~emittente~~ ***start-up* innovative o dalle PMI innovative** con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la *way out* dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di *lock up* e *put option* a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.

4. Informazioni sull'offerta

a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;

b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;

c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;

c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF;

d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;

e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;

f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;

g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;

h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;

CONSOB

- i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'emittenteofferente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;
- j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'emittenteofferente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;
- k) la legge applicabile e il foro competente;
- l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta

Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

* * *

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolare la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

Nota:

1. La delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e l'allegato regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013.



ALLEGATO 1

1. SINTESI DELLE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE

1.1 La mappatura dei rispondenti

I 35 contributi pervenuti nel corso del periodo di consultazione possono essere così ripartiti sulla base della matrice di *stakeholder mapping*⁴:

ALTA INFLUENZA, BASSO INTERESSE: Assonime, Confindustria, Zitiello e Associati, *Cleary Gottlieb Steen & Hamilton*, AIAF, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

BASSA INFLUENZA, BASSO INTERESSE: Ordine dei Commercialisti di Milano, Errelegal, Il Punto *Real Estate*, PINET, Corradini, Gargari, Zanchi, Bava;

BASSA INFLUENZA, ALTO INTERESSE: Altroconsumo, Roma *Venture Consult*, Custodi di Successo TV, *D-Namic*, YP OP – Roberto Maviglia, inPOSTE, Zanaboni;

ALTA INFLUENZA, ALTO INTERESSE: ABI, ANASF, AISCRIS, *Crowd Advisors*, ASCOMFIDI Piemonte, Frigiolini & Partners, Muum Lab, Assogestioni, AIEC⁵, Siamo Soci, Italia *Start-Up*, Lerro & Partners, Piattelli *Osborne & Clarke*, più un Rispondente che ha richiesto di rimanere anonimo.

La maggior parte degli intervenuti ha rispettato la struttura dell'indagine così come impostata dall'Istituto, proponendo le proprie valutazioni sulla proporzionalità delle norme di attuazione della disciplina e rappresentando specifiche istanze in relazione ai nodi ritenuti più critici. Inoltre, la previsione finale di uno spazio lasciato alla libera espressione degli intervenuti ha permesso di acquisire proposte concrete per la risoluzione di tali criticità.

1.2 Le risposte al questionario e le principali criticità rilevate

Nello specifico, i rispondenti hanno ritenuto che il Regolamento in oggetto abbia contribuito alla **creazione di un ambiente affidabile**, evidenziando **alcuni elementi di criticità** che hanno ostacolato la creazione di un canale di finanziamento alternativo per il capitale di rischio delle *start-up* innovative, obiettivo esplicito del legislatore.

I freni allo sviluppo vengono associati a diverse cause. I principali responsabili dell'impatto limitato dell'*equity crowdfunding* sono, secondo la maggior parte degli intervenuti, la **scarsa cultura e consapevolezza dello strumento fra il pubblico**, gli elementi di **rigidità** presenti nella **normativa primaria**, soprattutto con riferimento all'ambito delle società e degli strumenti inclusi nell'ambito oggettivo e al ruolo degli investitori professionali, nonché nella **normativa**

⁴ La *Stakeholder mapping matrix* costituisce uno degli strumenti essenziali della strategia di consultazione e consente un migliore inquadramento dei risultati. Per un'analisi tecnica dello strumento si rinvia alla pagina http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_50_en.htm

⁵ Associazione Italiana dell'*Equity Crowdfunding*, costituita nel 2015, alla quale sono associati i seguenti (10) gestori autorizzati: *Assiteca Crowd s.r.l.* - *CrowdfundMe s.r.l.* - *Ecomill s.r.l.* - *Equinvest s.r.l.* - *Fundera s.r.l.* - *Next Equity crowdfunding Marche s.r.l.* - *Stars Up s.r.l.* - *Startzai s.r.l.* - *The ING Project s.r.l.* - *WeAreStarting s.r.l.*

CONSOB

secondaria approvata dalla Consob, di cui si darà conto compiutamente nei prossimi capoversi.

A livello legislativo viene lamentata anche l'impossibilità per i portali di ricorrere ai *promotori finanziari* come veicolo di diffusione dello strumento, possibilità ad oggi riconducibile al solo operatore di diritto attivo e non agli operatori autorizzati. Dai soggetti più prossimi agli interessi degli investitori viene invece segnalata la mancanza, in questo contesto, di una *policy* che favorisca la diffusione di *analisi finanziarie indipendenti* sulle offerte *on-line*.

Il *Registro dei portali* è stato ritenuto generalmente uno *strumento efficace* ma alcuni rispondenti hanno proposto una *integrazione* degli elementi pubblicati volte a migliorarne il potere informativo.

La maggioranza degli interventi valuta che i *requisiti di onorabilità e professionalità*, nonché i requisiti *organizzativi* definiti dalla Consob costituiscano *presidi proporzionati* rispetto all'obiettivo di garantire un ambiente affidabile.

Poco più della metà dei rispondenti ha espresso *parere negativo* rispetto alla necessità di *integrare le regole di condotta* alla luce delle novità introdotte a livello legislativo, ma una quota significativa degli stessi ha invece segnalato la necessità di introdurre delle modifiche (soprattutto per quanto riguarda la natura delle informazioni da fornire agli investitori potenziali), in particolare in riferimento alle specificità delle nuove società incluse nell'ambito soggettivo dei potenziali offerenti (PMI innovative, OICR e altre società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI innovative).

Per quanto riguarda la *gestione delle frodi*, è stato ampiamente confermato l'impianto regolamentare originario che non prevedeva regole di dettaglio, sulla scorta di una impostazione secondo cui il più efficace disincentivo alle condotte fraudolente risiede nella "*sanzione reputazionale rafforzata*", considerando il margine di fiducia ancora più sottile che viene concesso ai soggetti che operano su internet rispetto agli intermediari tradizionali.

Gli *obblighi informativi* e i conseguenti *oneri amministrativi* verso la Consob, sono stati generalmente *considerati proporzionati* dai rispondenti, fra i quali rientrano operatori del settore in grado di esprimere una valutazione significativa, pur priva di indicazioni quantitative. Il contenimento degli oneri ha costituito una delle linee strategiche fondamentali in sede di definizione del Regolamento e i risultati della consultazione consentono di evidenziare che *le soluzioni normative adottate hanno raggiunto il proprio obiettivo in termini di semplificazione e contenimento degli oneri*. In ottica evolutiva, è stato comunque proposto di comunicare le informazioni attraverso un sistema *applicativo standardizzato* piuttosto che attraverso la posta elettronica, canale attualmente in uso, modalità che potrebbe consentire di ridurre ulteriormente i costi di raccolta delle informazioni, incrementando l'efficienza nella loro elaborazione e, più in generale, nel loro utilizzo ai fini di vigilanza.

I contributi più controversi hanno riguardato gli *obblighi in materia di esecuzione degli ordini*, gli *strumenti informativi e di valutazione* definiti dal Regolamento per supportare il livello di conoscenza e consapevolezza degli investitori nella scelta d'investimento, nonché l'obbligo di *sottoscrizione da parte di investitori professionali* di una quota dell'offerta.

Buona parte dei rispondenti ha evidenziato la *mancanza di proporzionalità relativa agli adempimenti connessi alla fase conclusiva dell'operazione*, nella quale l'ordine viene trasmesso per la sua finalizzazione ad un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento il quale, nel caso siano superate le soglie stabilite nel regolamento (500 € per

CONSOB

persone fisiche e 5.000 € per persone giuridiche) devono procedere all'esecuzione dell'ordine previa "profilatura" del cliente, che presuppone la sottoscrizione di un contratto di investimento in forma scritta.

Da una parte, è stato rappresentato che le **valutazioni richieste dalla MiFID** non dovrebbero trovare applicazione, coerentemente con la natura di attività in esenzione, a valle della quale gli intermediari autorizzati svolgono un ruolo complementare di mera esecuzione, che non configurerebbe la prestazione autonoma di un servizio di investimento. Le valutazioni effettuate a valle da parte degli intermediari costituirebbero una duplicazione di quanto già imposto dal Regolamento ai gestori (questionario), trasformando tali presidi da elementi di tutela in disincentivi all'investimento. Dall'altra, viene lamentata la **mancata definizione di processi in deroga alle modalità cartacee** per la stipula dei contratti, che **impedisce di concludere on-line il percorso di investimento**, con la necessità di successivi passaggi che snaturano le caratteristiche dell'*investment crowdfunding*. Tale criticità viene aggravata dalla mancanza di una previsione che identifichi *univocamente* il servizio di investimento nell'ambito del quale si inquadra l'operazione. L'incertezza ha origine a livello legislativo, laddove si fa riferimento ai "*relativi servizi di investimento*", senza ulteriori specificazioni ma viene richiesto alla Consob di prendere posizione chiarendo i confini di tale sintagma a livello regolamentare.

Gli **strumenti informativi e cognitivi predisposti** (il cosiddetto "*percorso consapevole*" i cui strumenti sono le schede emittente-prodotto, l'*investor education* e il questionario) risultano secondo buona parte dei rispondenti eccessivi per il profilo dell'investitore medio finora intervenuto sulle piattaforme, che risulta piuttosto sofisticato. L'utilità del questionario viene messa in discussione sostenendo che costituisce un'inutile formalità amministrativa che non conduce l'investitore ad accrescere la consapevolezza della propria scelta. Va tuttavia evidenziato, sulla base dello *stakeholder mapping*, che i giudizi più severi provengono dai soggetti per i quali tali presidi costituiscono un onere e non un beneficio, mentre i soggetti più vicini agli interessi degli investitori, pur evidenziando talune criticità, testimoniano in favore dell'utilità di tali strumenti.

Per quanto riguarda la **sottoscrizione da parte degli investitori professionali** di una quota dell'offerta, vi è un'ampia convergenza sulla necessità di estendere il novero dei soggetti ricompresi in tale ambito ovvero di ridurre la quota ad essi riservata.

2. LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE

2.1 Le proposte di modifica regolamentare

Ai fini del buon esito della consultazione è fondamentale che le istanze degli operatori contengano proposte volte a superare le criticità evidenziate. Di seguito vengono rappresentate le proposte caratterizzate da un ampio sostegno fra i rispondenti.

Con riferimento agli obblighi relativi all'esecuzione degli ordini:

- **Eliminare la soglia** coerentemente con la natura di attività in esenzione, a valle della quale gli intermediari autorizzati svolgono un ruolo di mera esecuzione (con "profilatura" dei clienti in capo ai gestori);
- **Elevare la soglia** per l'applicazione della MiFID (fino a 5 o a 10 o a 15.000 €) **eliminando il limite annuale** (affidato ad una autodichiarazione di fatto non verificabile) e la **differenziazione fra persone fisiche e giuridiche**;
- Rendere **obbligatoria la trasmissione della profilatura** cliente da parte degli intermediari che già detengono il rapporto con il cliente agli intermediari che

CONSOB

ricevono gli ordini.

Con riferimento alla sottoscrizione da parte di investitori professionali:

- **Ridurre la quota** riservata agli investitori professionali al 2-2,5%;
- **Estendere il novero dei soggetti titolati a sottoscrivere** la quota in qualità di investitori professionali (professionali su richiesta, business angel, grandi imprese, holding di partecipazione...).

Con riferimento alla conclusione dei contratti:

- **Derogare alla forma scritta** del contratto, per i contratti relativi alle offerte *on-line*;
- Prevedere la **firma elettronica** dei contratti di investimento legati all'*equity crowdfunding*.

Con riferimento alle regole di condotta:

- **Integrare il set informativo** in ragione delle specificità dell'emittente (PMI, OICR) e prevedere il suo **aggiornamento** successivamente alla chiusura dell'offerta.

Tali mozioni spiccano significativamente per il **grado di condivisione** rilevato. Di seguito vengono invece rappresentate le altre proposte che non sono espressione della maggioranza dei rispondenti:

- **Integrare il Registro on-line**: evidenziare se il portale è attivo o meno, riportare la data di aggiornamento delle informazioni, i recapiti *e-mail* e telefonici, l'atto costitutivo della società di gestione e l'ultimo bilancio disponibile della società, le persone fisiche e giuridiche presenti nella compagine sociale (dichiarando l'eventuale esistenza di un titolare effettivo);
- Prevedere uno **standard per il questionario** inserito nel «percorso consapevole»;
- **Eliminare il questionario** dal «percorso consapevole» e sostituirlo con un'**autodichiarazione** di «comprensione» delle caratteristiche e rischi essenziali e di poter sopportare le perdite eventuali;
- **Applicare i requisiti di onorabilità ai soci che detengono una partecipazione qualificata**; non irrigidire i requisiti di professionalità per non limitare il fenomeno (essendo esplicitamente prevista anche la possibilità di ricorrere a professionalità «esterne»); **distinguere i requisiti** di professionalità richiesti in capo ad Amministratori ed Alta Dirigenza rispetto a quelli richiesti all'Organo di Controllo;
- Favorire la **standardizzazione delle informazioni** sugli emittenti e sull'offerta;
- Prevedere uno **standard di verifiche** e accertamenti da eseguire sull'emittente, da rendere pubbliche sul portale;
- Attribuire un **codice ISIN** a tutti gli strumenti offerti tramite portali di *equity crowdfunding*;
- Prevedere **iniziative per sostenere la liquidità** dei titoli offerti;
- Prevedere **l'obbligo di far transitare nell'area riservata** dedicate alla singola Emissione tutte le **domande e tutte le relative risposte** formulate dagli utenti all'Emittente;
- Ridurre al minimo le comunicazioni alla Consob e **sostituire la relazione annuale con un questionario standardizzato**;

CONSOB

- **Favorire nel campo dell'equity crowdfunding il ruolo dell'analista finanziario indipendente** che è capace di specifica analisi e valutazione di opportunità, appetibilità e valutazione economica di impresa;
- **Semplificare il procedimento di autorizzazione** in linea con il dettato della normativa primaria;
- **Incentivare l'accessibilità delle offerte sui portali senza necessità di una registrazione**, che dovrebbe essere rimandata alla fase di concretizzazione dell'interesse;
- **Escludere la possibilità per il gestore di effettuare consulenza verso le società** esposte sul portale nell'ottica di limitare situazioni di conflitto di interessi;
- Introdurre **presidi validi a escludere qualsiasi azione** (es. pignoramento) **da parte dei creditori dell'emittente** sui fondi giacenti sul conto per il periodo in cui vale la condizione sospensiva della disponibilità dei fondi;
- Prevedere **l'OPA indiretta** sulla *start-up* innovativa.

2.2 Le proposte di modifica legislativa

Nell'ambito dei contributi pervenuti gli operatori hanno espresso delle valutazioni che vanno oltre i confini delle regole di diretta competenza della Consob.

Con riferimento all'ambito più strettamente legislativo sono state evidenziate le seguenti proposte di modifica necessariamente di natura legislativa:

- **Estendere ulteriormente l'ambito soggettivo (emittenti) e oggettivo (strumenti di debito)**;
- **Eliminare l'obbligo di sottoscrizione da parte di un investitore professionale**;
- **Riconoscere alle SGR la possibilità di svolgere l'attività di gestione di portali** (per quote o azioni OICR); consentire di trasmettere gli ordini relativi a tali offerte a SGR;
- **Disapplicare il 100-ter per le offerte relative a OICR** (limite dei 5 milioni e obbligo di sottoscrizione da parte di investitori professionali);
- Accordare a tutti gli intermediari la **possibilità di avvalersi di promotori finanziari** sia per la raccolta delle proposte da parte del gestore del portale, sia per la promozione delle medesime;
- Prevedere **l'obbligo di predisporre un business plan** soggetto alla validazione da parte di un commercialista regolarmente iscritto all'Albo;
- Prevedere che la **start-up si doti obbligatoriamente di un organo di controllo di gestione** e che gli amministratori siano soggetti a requisiti di onorabilità



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLE CONSEGUENZE SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI
OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI
RISPARMIATORI, DERIVANTI DALLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SULLA RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO
TRAMITE PORTALI *ON-LINE*

25 Febbraio 2016

CONSOB

1. Le attività di Valutazione di Impatto della Regolamentazione

A partire dall'entrata in vigore del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* approvato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013" (di seguito anche il "**Regolamento**") la Consob ha avviato un'attività di *monitoraggio* basata, principalmente, sulla *raccolta di dati* necessari per la *quantificazione del set di indicatori di valutazione* esplicitato nella Relazione sull'attività di Analisi di Impatto e sugli Esiti della procedura di consultazione pubblicata insieme al Regolamento.

Sulla base delle *evidenze empiriche raccolte* e pubblicate, in data 19 giugno 2015, in occasione della *consultazione preliminare* sul Regolamento, è stato possibile fornire una prima risposta alle domande poste in sede di analisi.

In particolare, i dati a disposizione hanno supportato una *valutazione sostanzialmente proporzionale* degli *oneri* introdotti dal Regolamento e la capacità dello stesso di *contribuire alla creazione di un ambiente affidabile*. Le evidenze empiriche raccolte, hanno inoltre suggerito che, in questa prima fase di introduzione dell'*equity crowdfunding*, gli *investitori intervenuti sembrano caratterizzati da un buon livello di conoscenza ed esperienza*, e che gli investitori istituzionali, per come è stata costruita la loro partecipazione alle offerte, *non avessero portato benefici proporzionali rispetto ai relativi oneri per gli operatori*.

Rispetto a tali evidenze, tuttavia è emersa una ridotta operatività dei gestori, evidenziata da un numero ristretto di offerte pubblicate sui portali *on-line*.

Tali valutazioni sono state trasposte in un *questionario* volto ad acquisire opinioni ed evidenze in merito da parte degli operatori e di tutti gli interessati, al quale hanno risposto 35 soggetti, classificati in base alla tecnica dello *Stakeholder mapping*, che ha permesso di raccogliere le opinioni e i contributi di soggetti in grado di esprimere valutazioni attendibili sull'onerosità degli obblighi imposti dal regolamento.

La consultazione preliminare ha consentito di evidenziare una *valutazione sostanzialmente proporzionale* degli oneri imposti dal Regolamento da parte degli operatori. Gli obblighi considerati *eccessivamente onerosi* sono risultati quelli legati alla *sottoscrizione da parte di investitori professionali* e alle *modalità di esecuzione degli ordini*. Tali criticità sono state identificate, insieme ad altre di natura non regolamentare ma culturale, fra le determinanti della *scarsa diffusione dello strumento* e, quindi, dei benefici contenuti apportati alla *policy* di sostegno all'innovazione espressa nella legge delega, come modificata dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33.

CONSOB

Sulla base di tale percorso di valutazione sono stati analizzati i **problemi emersi** e sono state definite **opzioni alternative di intervento** volte a **rafforzare le tutele** che hanno effettivamente contribuito a creare un ambiente affidabile, ricercando soluzioni normative atte a determinare una **minore onerosità** per tutti gli operatori coinvolti. Fra queste sono state selezionate quelle in grado di massimizzare il rapporto fra benefici e costi, incentivare l'investimento consapevole e favorire la prestazione di un servizio di qualità da parte dei portali.

Per quanto riguarda gli **investitori istituzionali**, è stata valutata positivamente la possibilità di **estendere il novero dei soggetti** rientranti in tale categoria anche agli investitori professionali su richiesta, classificati ai sensi della disciplina MiFID dall'intermediario di cui sono clienti.

Per quanto riguarda le **modalità di esecuzione degli ordini**, le valutazioni effettuate hanno condotto a rivedere il Regolamento, introducendo la possibilità per i gestori di effettuare direttamente le verifiche necessarie per valutare l'appropriatezza dell'operazione per gli investitori, **semplificando la procedura** e riducendo i costi di transazione in modo da favorire la conclusione delle operazioni integralmente *on-line*, ove i gestori scelgano la suddetta opzione..

Il Regolamento così riformato è stato **posto in consultazione** dal 3 Dicembre 2015 all'11 Gennaio 2016. In questo caso sono pervenuti 15 contributi, classificati ed analizzati dalla Consob con l'obiettivo di definire **eventuali correttivi** alla bozza di Regolamento in vista della approvazione definitiva. Circa il 70% degli intervenuti ha espresso una valutazione positiva sulla Bozza di Regolamento pubblicata, oltre che sulla metodologia di consultazione utilizzata dalla Consob (nei rimanenti casi non sono state fatte valutazioni generali ma solamente su parti del testo).

Ad esito della consultazione, è stata approfondita l'opzione di un **ulteriore allargamento del novero dei soggetti** da includere fra quelli legittimati a sottoscrivere una quota dell'offerta in qualità di investitori "guida". Alla luce dei dati e delle opinioni prese in considerazione è stata valutata positivamente l'inclusione di una nuova categoria di soggetti da definire in base a criteri oggettivi, basati sui requisiti MiFID per gli investitori professionali su richiesta adattati allo specifico contesto di attività.

2. Le conseguenze sugli interessi di investitori e risparmiatori delle modifiche regolamentari poste in consultazione.

Il Documento "Esiti della Consultazione" di cui questa Relazione costituisce, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge n. 262 del 28 dicembre 2005, necessario completamento, espone le **modifiche definitivamente apportate** al Regolamento, da cui derivano le seguenti conseguenze:

CONSOB

- **ampliamento** potenziale dell'*ambito soggettivo* degli offerenti;
- **ampliamento** degli *strumenti finanziari* potenzialmente oggetto di offerta;
- **definizione più puntuale** del procedimento di autorizzazione e dei poteri della Consob nei confronti dei gestori;
- introduzione della possibilità, per i **gestori** che si dotino dei necessari requisiti organizzativi, di effettuare la **valutazione di appropriatezza (opt-in)**, consentendo in tal caso che le banche e imprese di investimento curino esclusivamente l'esecuzione delle operazioni (senza necessità di stipulare un contratto quadro);
- **ampliamento e specificazione** delle *informazioni* relative alla **gestione del portale** da fornire agli investitori potenziali;
- **ampliamento e specificazione** delle *informazioni* relative alle **singole offerte** da fornire agli investitori potenziali;
- **eliminazione**, per i gestori che **non** scelgano di effettuare la valutazione di appropriatezza, della necessità di somministrare un **questionario** comprovante la piena comprensione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti, valutata come una duplicazione delle attività che, in tali casi, le banche e le imprese di investimento dovranno continuare a svolgere nei confronti degli investitori in applicazione della “disciplina MiFID”;
- **estensione della valutazione di appropriatezza**, in caso di *opt-in*, a tutte le operazioni di investimento, anche “sotto-soglia”;
- **rafforzamento della separatezza** fra il patrimonio dell'offerente e i fondi raccolti, fino alla chiusura dell'offerta;
- previsione di un apposito schema, predisposto dalla Consob, per **ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi** connessi alla comunicazione (elettronica) annuale di dati da parte dei portali;
- **ampliamento dell'ambito soggettivo** relativo ai soggetti legittimati a sottoscrivere la **quota riservata** agli investitori professionali e alle **particolari categorie di inventori individuate dalla Consob** ai fini del perfezionamento dell'offerta, dapprima (consultazione preliminare) ai “clienti professionali su richiesta” definiti dalla MiFID e, in seguito (consultazione sul testo regolamentare) alla nuova categoria degli “**investitori a supporto dell'innovazione**” definita sulla base di requisiti oggettivi identificati a seguito di analisi e approfondimenti basati (anche) sui contributi pervenuti in sede di consultazione.

Tali modifiche, nei confini dettati dalla legge delega, sono volte a perseguire, a beneficio degli investitori, una **maggiore efficacia dell'informativa**, una **estensione dei presidi** connessi alla

CONSOB

prestazione del servizio, *riducendo gli oneri* determinati da alcuni elementi procedurali che si sono rivelati eccessivamente gravosi. Il raggiungimento di tale obiettivo gioca un ruolo decisivo affinché l'*equity crowdfunding* possa rivelarsi uno strumento *più efficace come fonte alternativa* di raccolta per le imprese innovative.

La realizzazione quantitativa dei Benefici e dei Costi attesi dipenderà, in termini aggregati, dall'effettiva *volontà dei gestori di esercitare l'opt-in*, oltre che dall'interesse che le imprese e gli investitori esprimeranno per lo strumento di finanziamento alternativo, alla luce delle nuove disposizioni e, più in generale, della progressiva presa di coscienza delle sue potenzialità (euristica della "familiarità").

<i>BENEFICI ATTESI</i>	<i>COSTI ATTESI</i>
<p><i>Maggiori possibilità di investimento (e di finanziamento per le imprese innovative)</i></p> <p><i>Maggiore qualità del servizio offerto dai gestori autorizzati</i></p> <p><i>Aumento delle operazioni sottoposte al giudizio di appropriatezza</i></p> <p><i>Eliminazione delle duplicazioni fra "questionario" e "giudizio di appropriatezza"</i></p> <p><i>Rafforzamento della separatezza fra patrimonio dell'offerente e i fondi raccolti, fino alla chiusura dell'offerta</i></p> <p><i>Riduzione dei costi di transazione e possibilità di concludere le operazioni on-line</i></p> <p><i>Riduzione degli oneri legati al perfezionamento dell'offerta, per l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati</i></p> <p><i>Riduzione degli oneri amministrativi</i></p>	<p><i>Adeguamento della struttura organizzativa dei gestori</i></p> <p><i>Elaborazione e pubblicazione dati e informazioni</i></p>

3. Il bilancio degli oneri

Per quanto riguarda gli *Oneri Amministrativi*, il Regolamento sull'*equity crowdfunding* approvato nel Giugno del 2013 era stato disegnato sulla base di quanto appreso dall'Istituto nell'ambito del proprio progetto di misurazione degli oneri, con la finalità di minimizzare l'impatto per i gestori autorizzati legato alla necessità di produrre e trasmettere dati nei confronti della Consob. Tale

CONSOB

obiettivo era stato ottenuto prevedendo la comunicazione elettronica di tutti i dati (tramite un'apposita casella di posta elettronica certificata), compresi i documenti relativi al procedimento di autorizzazione, e la razionalizzazione degli obblighi informativi in un unico articolo, rubricato “*Comunicazioni alla Consob*”, organizzato in tre commi che distinguono le comunicazioni “*ad evento*” relative alla società (1) e all'attività (2), da quelle periodiche (3), da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

La “consultazione preliminare” ha evidenziato la proporzionalità di tali obblighi. Per accrescere ulteriormente l'efficiente trasmissione dei dati sull'operatività dei portali, è stato previsto che l'invio annuale degli stessi avvenga secondo uno *schema predisposto dalla Consob*, in modo da agevolare, da una parte, l'attività di elaborazione e trasmissione dati da parte dei gestori e, dall'altra, la fruibilità degli stessi da parte dell'Istituto.

Alla luce di quanto esposto, la revisione regolamentare è andata oltre il ristretto perimetro degli Oneri Amministrativi, concentrandosi sugli *Oneri di Conformità sostanziale, costi sostenuti dai cittadini o della imprese per adeguare il proprio comportamento, la propria attività, il proprio processo produttivo o i propri prodotti a quanto previsto dalla normativa*, a prescindere dai dati che dovranno elaborare, trasmettere e conservare per consentire i necessari controlli da parte delle autorità amministrative.

In tale prospettiva allargata, il bilancio degli oneri evidenzia una riduzione dei *costi regolatori*¹ connessa a:

- la *riduzione dei costi di transazione* e, in generale, degli obblighi connessi alla conclusione delle operazioni (che ci si attende più pronunciata in caso di *opt-in* dei gestori, ma che si determinerà anche in assenza di tale scelta, per l'eliminazione del “questionario” da sottoporre ai clienti, valutato come una duplicazione degli “obblighi MiFID”);
- la *riduzione degli oneri legati al perfezionamento dell'offerta*, per l'ampliamento del novero dei soggetti legittimati e per una loro ridefinizione secondo caratteristiche legate alla specificità del processo di investimento in società innovative.

¹ Gli oneri regolatori corrispondono alla somma dei costi di conformità sostanziale e degli oneri amministrativi. Per un approfondimento si rinvia al Programma per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi contenuto nel D.P.C.M. del 28 Maggio 2014, disponibile alla pagina web <http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1173342/dpcm%2028%20maggio%202014%20programma%20oneri%20amministrativi.pdf>



Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

5 AGOSTO 2016

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno 19 Settembre 2016, *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito internet della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2013/50/UE, che ha modificato la Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva *Transparency*). Nel recepimento della disciplina europea, sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle relazioni finanziarie, innovando le regole inerenti alla pubblicazione, da parte di emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, di informazioni periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali.

La normativa primaria, con la nuova formulazione dell’art. 154-*ter* (Relazioni finanziarie), commi 5 e 5-*bis*, del TUF¹, consente alla Consob di disporre, nei confronti degli emittenti sopra indicati, l’obbligo di pubblicare le informazioni periodiche aggiuntive e individua gli elementi da considerare ai fini dell’eventuale esercizio della delega regolamentare, specificando che lo stesso deve essere condotto anche in chiave comparatistica.

¹ “5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive” [...] “5-*bis*. Prima dell’eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l’analisi di impatto effettuata ai sensi dell’articolo 14, comma 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest’ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni: a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori; c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati”.

CONSOB

In particolare, viene dato rilievo, da un lato, alla eccessiva onerosità che potrebbe essere connessa con la reintroduzione di obblighi relativi alle informazioni trimestrali, e, dall'altro, alla rilevanza del contributo che le stesse informazioni possono fornire alle decisioni di investimento assunte dagli investitori.

A tali elementi è necessario aggiungere ulteriori valutazioni, relative alla possibilità che gli obblighi informativi trimestrali incidano negativamente sulla percezione delle prospettive aziendali, favorendo una prospettiva di breve termine nell'osservazione dei risultati, e sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

Al fine di valutare l'esercizio della delega regolamentare conferita dal TUF, la Consob ha pubblicato in data 14 aprile 2016 un Documento di consultazione preliminare contenente alcune analisi relative a di tali elementi, invitando specifiche categorie di *stakeholders* a fornire dati ed evidenze in merito. Nel presente Documento si illustrano gli esiti di tale consultazione e delle analisi relative ai costi e ai benefici connessi, rappresentati nel paragrafo 2), e la proposta di modifica delle relative disposizioni regolamentari, esposte nel paragrafo 3).

2. SINTESI DELLE RISPOSTE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE

Sono pervenuti 22 contributi nel corso della consultazione possono, che possono essere così ripartiti sulla base della matrice di *stakeholder mapping*²:

Soggetto	Categoria	Settore	Rappresentatività	Interesse
ADEIMF	Associazione	Università	2	1
AIAF	Associazione	Analisti	2	2
ANIA	Associazione	Assicurazioni	2	2
ASCOPIAVE	Emittente	Energia	1	2
Anonimo	Emittente	-	1	2
ASSIREVI	Associazione	Revisione	2	2
ASSONIME	Associazione	Società	2	2
ODCE Bocconi	Osservatorio	Università	2	1
Feder Supporter	Associazione	Sport	2	2
ASSOGESTIONI	Associazione	Risparmio Gestito	2	2
Flavio Dezzani	Professore	Università <i>Management</i>	1	1
IREN	Emittente	Energia	1	2
Manuela Geranio	Professoressa	Università Economia	1	1
Marco Bava	Consulente	Economia	1	1
Università Cattolica del Sacro Cuore	Università	Economia	2	1
Studio DIAWONDS	Consulente	Economia e Finanza	1	2
Studio Legale Mastracci	Vari	Vari	2	2

² La *Stakeholder mapping matrix* costituisce uno degli strumenti essenziali della strategia di consultazione e consente un migliore inquadramento dei risultati. Si precisa in questa sede che per "rappresentatività" si intende la capacità di esprimere dati ed evidenze relative ad un numero rilevante di soggetti, e per "interesse" la concreta capacità degli aspetti normativi in consultazione di incidere sull'attività del soggetto rispondente. Per un'analisi tecnica completa dello strumento si rinvia alla pagina http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_50_en.htm

CONSOB

- FederPrOMM - UILTuCS				
LUXOTTICA	Emittente	Moda	1	2
UNIPOL	Emittente	Conglomerato Fin/Assicurativo	1	2
Vella	Professore	Scienze giuridiche	1	1
FCA Society Italy	Associazione	Analisti	2	2
YOOX NET-A-PORTER GROUP	Emittente	Moda	1	2

2.1 Inquadramento sistematico

Come indicato nel Documento di consultazione preliminare pubblicato il 14 aprile 2016, la normativa primaria orienta l'esame degli elementi da considerare ai fini dell'eventuale esercizio della delega regolamentare relativa all'introduzione dell'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto a quelle annuali e semestrali, specificando che lo stesso deve essere condotto anche in chiave comparatistica.

In via generale, il contributo dell'Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari Finanziari (di seguito "ADEIMF") ha posto in evidenza i vantaggi sistematici legati alla pubblicazione di tali informazioni: *"diversi sono gli studi che rilevano come a maggiori livelli di disclosure nel bilancio dell'impresa si associ un minore costo del capitale azionario, con la conseguente riduzione del fattore con cui vengono scontati i risultati d'impresa. Una disclosure contabile di alta qualità aumenta la comprensione circa la redditività degli investimenti realizzati dall'impresa. Con la riduzione dei costi di acquisizione dell'informazione si viene a determinare una minore differenziazione nelle valutazioni tra investitori con un effetto positivo di riduzione del bid-ask spread sul titolo oggetto di scambio sul mercato"*. Lo stesso rispondente, tuttavia, ha evidenziato che aumentare la frequenza del rilascio di informazioni pubbliche potrebbe far aumentare i costi fino a superare i benefici connessi all'informativa aggiuntiva: sempre secondo l'ADEIMF, infatti, *"non è osservabile una "soluzione d'angolo" di massima disclosure. All'aumentare della frequenza e del dettaglio del reporting l'impresa sostiene costi diretti crescenti che, data la natura prevalente di costi fissi, penalizzano le imprese di minori dimensioni. Vi sono poi costi collegati alla natura proprietaria dell'informazione e agli svantaggi competitivi che possono derivare dalla pubblicità di fatti e strategie aziendali. Vi sono infine i costi reputazionali e di contenzioso giudiziario legati alla disclosure di previsioni incerte, qualora i risultati si dimostrassero poi sfavorevoli"*.

Nel contributo del Professor Vella (Università di Bologna) è stato rappresentato che *"aumentare (la frequenza del) l'informazione può diminuire il costo del capitale, ma può avere anche effetti negativi. Una maggiore concentrazione delle norme sulla qualità dell'informazione annuale può portare maggiori benefici di una informazione meno precisa e abbondante, ma più disseminata. Altri studi mostrano che la velocità con la quale il prezzo di mercato incorpora le nuove informazioni aumenta di più quando esse sono rilasciate su base volontaria, rispetto a quando è la legge ad imporlo. Altri ancora evidenziano come l'eccessiva frequenza delle informazioni non cambia solo il comportamento degli investitori ma ha anche un impatto rilevante sulla governance dell'emittente. In definitiva, una informazione obbligatoria molto frequente non ha solo effetti*

CONSOB

positivi, ma anche costi di governance che possono essere in contrasto con il perseguimento di lungo termine dell'interesse sociale”.

2.2 Onerosità

Con riferimento al tema dell'eccessiva onerosità che potrebbe essere connessa con l'introduzione (o, meglio, il mantenimento) degli obblighi relativi alle informazioni trimestrali, mediante la consultazione è stato possibile acquisire elementi utili a evidenziare che:

- 1) l'onere legato al *reporting* periodico è normalmente sostenuto dalle imprese non tanto per conformarsi al dettato normativo quanto per migliorare l'efficacia e l'efficienza della propria gestione. La pubblicazione impone certamente una dose aggiuntiva di accuratezza e alcuni costi di conformità sostanziale, ma questi potrebbero valere circa un quinto della spesa complessiva, come emerge esplicitamente dal contributo pervenuti da un emittente quotato (cfr. contributo di ASCOPIAVE). Inoltre, nel caso in cui gli oneri siano legati ad attività di consulenza acquistate dall'emittente, è presumibile che le stesse non siano legate allo specifico documento e, dunque, all'eliminazione di un obbligo potrebbe non essere associata una equivalente riduzione di costi;
- 2) l'onere è *firm specific* e varia notevolmente nella sua struttura e nelle sue potenzialità informative da emittente a emittente, confermando quanto già emerso dai dati della Commissione Europea che testimoniavano tale caratteristica tramite l'ampio campo di variazione delle rilevazioni sugli oneri;
- 3) la pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive può essere richiesta dalle regole di funzionamento di specifici mercati³. La diffusione di informazioni può costituire, dunque, uno dei fattori principali della liquidità di un titolo e anche la pubblicazione (oltre al *reporting* aziendale) non appare essere un costo interamente regolatorio, ma viene sostenuto in virtù dei benefici che possono derivare all'impresa in termini di costo del capitale.

Pertanto, come sintetizzato nel contributo della Prof.ssa Geranio (Università Bocconi) “*la cancellazione dell'obbligo di trimestrale potrebbe quindi tradursi non in una riduzione di costi in termini assoluti bensì in un ribilanciamento degli stessi all'interno della funzione di investor relations, implicando un'attività ancora più intensa per la gestione delle relazioni tra l'impresa ed i principali investitori istituzionali.*”. Conseguentemente, la maggiore o minore onerosità degli obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie non può che essere oggetto di valutazione tenendo conto delle specificità dell'emittente interessato.

In sostanza, pur riconoscendo che l'aumento della frequenza delle rilevazioni e delle pubblicazioni è potenzialmente in grado di determinare un incremento di costi non proporzionale ai relativi benefici per gli investitori, non sembrerebbe che l'orizzonte temporale trimestrale determini un tale risultato, anche alla luce dei contributi pervenuti alla Consob, dei quali si riportano alcuni estratti.

In particolare, ai fini della consultazione, l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni (di seguito “ASSONIME”) ha consultato le proprie associate quotate, ricevendo 19 risposte, che confermano le stime di costi fatte dalla Commissione Europea e riproposte dalla Consob nel

³ Ad esempio, Borsa Italiana richiede il rendiconto intermedio in caso di quotazione sul segmento STAR.

CONSOB

Documento di consultazione preliminare: nella maggior parte dei casi le società collocano i propri costi all'interno del *range* definito dalla Commissione Europea per la rispettiva classe dimensionale; tale fenomeno trova ulteriore conferma nell'analisi dei contributi pervenuti direttamente da emittenti quotati alla Consob in risposta alla consultazione. Peraltro, secondo ASSONIME, *“tra le altre voci di costo non considerate nelle stime della Commissione sono stati indicati quelli relativi alla revisione volontaria dei resoconti intermedi di gestione che possono assumere dimensioni elevate (secondo un emittente questi costi sono stimabili in circa 140 mila euro l'anno). Alcuni emittenti hanno segnalato come la redazione della relazione trimestrale imponga una vera e propria “chiusura di bilancio”, con maggiori costi diretti e indiretti per le attività di produzione e verifica dei dati, anche in considerazione della brevità dell'orizzonte temporale”*.

Anche il contributo dell'Associazione Italiana Revisori Contabili (di seguito “ASSIREVI”) ha evidenziato che *“le informazioni finanziarie periodiche trimestrali sono normalmente utilizzate dal management per le attività di monitoraggio della gestione aziendale e, tuttavia, la pubblicazione impone comunque un onere aggiuntivo di precisione e di verifica delle informazioni che impegna le strutture aziendali in modo diverso in funzione delle caratteristiche della società, del suo settore e di aspetti specifici del contesto in cui opera”*.

Il contributo pervenuto da un altro emittente ha evidenziato come *“appurato che le società di maggiori dimensioni, nella norma, predispongano ai fini interni un report periodico, è altrettanto evidente che non necessariamente tale documento debba avere una cadenza trimestrale. In ogni caso, anche nelle società di maggiore dimensione è necessaria un'opportuna valutazione dei costi di reportistica, tenendo in considerazione, per le ragioni sopra addotte, il rapporto costi sostenuti, rapportato al beneficio apportato nei confronti delle scelte di investimento effettuate dagli operatori finanziari”*.

Nel medesimo senso, il contributo dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (di seguito “ANIA”) ha indicato esplicitamente che *“l'elemento dell'onerosità non risulta determinante almeno per emittenti di grandi dimensioni”*, mentre il contributo di un altro emittente, operante in un diverso settore di attività, ha invece evidenziato che la complessità organizzativa incide fortemente sulla rendicontazione trimestrale, rendendo particolarmente onerosa la raccolta e l'elaborazione delle informazioni.

Risulta confermata, dunque, la duplice natura dei costi legati alla pubblicazione di informazioni periodiche ulteriori rispetto a quelle annuali e semestrali, in parte gestionali e in parte regolatori, e la loro specificità rispetto a diversi contesti aziendali. Si tratta di distinzioni legate principalmente alle caratteristiche dello specifico settore di attività, nonché al modello (e all'efficienza) gestionale del singolo emittente e, pertanto, come indicato nel contributo del Prof. Vella (Università di Bologna) *“una differenziazione della frequenza in ragione della dimensione, da un lato non troverebbe una piena giustificazione, dall'altro potrebbe introdurre curvature distorsive e doppi regimi nelle scelte effettuate dagli investitori”*.

Inoltre, anche escludendo le determinanti gestionali, è possibile evidenziare che, eliminati i costi di pubblicazione, l'impresa si troverebbe a dover fare una valutazione su quali comunicazioni diffondere basata sulla domanda di informazioni proveniente dal mercato, tenendo anche conto di

CONSOB

obblighi eventualmente imposti dal rispetto della disciplina sugli abusi di mercato o del prospetto d'offerta, nonché dagli stessi gestori delle piattaforme di scambio per favorire la liquidità dei titoli.

Altri contributi pervenuti hanno rappresentato taluni aspetti specifici concernenti il tema dell'eccessiva onerosità degli obblighi di *report*.

In particolare, secondo quanto illustrato nel contributo della società di consulenza DIAWONDS “*è necessario distinguere tra costo della semplice produzione di informazioni finanziarie (dati finanziari qualificati e contestualizzati) ed il più oneroso costo del commento alle informazioni finanziarie. La limitazione delle informazioni periodiche aggiuntive ad informazioni finanziarie non accompagnate da commenti limiterebbe significativamente gli oneri in particolare per piccoli e medi emittenti. Informazioni finanziarie anche prive di commento possono certamente contribuire alle decisioni d'investimento assunte dagli investitori*”.

Il contributo dell'Associazione italiana del risparmio gestito (di seguito “ASSOGESTIONI”), ha evidenziato che l'eliminazione del resoconto intermedio di gestione riguarderebbe anche i fondi immobiliari quotati, talché “*non esercitando la delega la Commissione consentirebbe una utile riduzione degli oneri anche per i quotisti dei FIA immobiliari, senza che ciò si traduca in una perdita di informazioni a disposizioni degli investitori e del mercato*”.

Secondo quanto rappresentato nel contributo del Professor Sottoriva (Università Cattolica del Sacro Cuore), la predisposizione e la pubblicazione di informazioni finanziarie trimestrali non determinerebbe “*un particolare aggravio di costi nell'ambito delle strutture amministrativo-contabili degli emittenti atteso che, tendenzialmente, un'informativa trimestrale è già comunque predisposta al fine dello svolgimento delle funzioni proprie dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo*”. Anche secondo il contributo del Dott. Marco Bava “*non vi è eccessiva onerosità in quanto tali dati appartengono di fatto al normale controllo di gestione nonché del piano industriale*”.

Infine, secondo il contributo dello Studio Legale Mastracci e Feder.Pr.O.M.M., “*gli emittenti hanno mostrato la loro preferenza a sostenere i costi aggiuntivi per una rendicontazione trimestrale*” con riferimento al fatto che pur essendo venuto meno l'obbligo molti emittenti quotati hanno optato per la scelta di pubblicare informazioni periodiche, pur differenziandosi notevolmente nella forma e nella sostanza delle comunicazioni al mercato.

2.3 Utilità per le decisioni di investimento

2.3.1 Le risposte alla consultazione

L'analisi dei contributi alla consultazione dimostra che la pubblicazione delle informazioni da parte degli emittenti quotati potrebbe non interessare necessariamente gli investitori *retail* e le loro associazioni. Tale conclusione muove dalla constatazione che, indipendentemente dal grado di conoscenza della materia finanziaria, gli investitori accedono spesso alle informazioni in modo mediato, attraverso soggetti che sono in grado di decodificarle e renderle maggiormente accessibili e fruibili. In tale contesto, gli analisti e i consulenti finanziari rappresentano i principali “mediatori”

CONSOB

dei contenuti informativi impliciti nelle informazioni periodiche, unitamente ai gestori del risparmio collettivo responsabili dei processi decisionali di investimento.

Ciò posto, considerando che tali soggetti rappresentano i beneficiari delle informazioni finanziarie, essendo in grado a loro volta di mediare e trasferire i benefici dell'informazione pubblica ad altre categorie di soggetti, dal lato della domanda (di informazioni) è possibile ritenere ottimale una "soluzione d'angolo", per la quale aumentando la frequenza di pubblicazione delle informazioni queste continuano a determinare, anche indirettamente, un'utilità aggiuntiva per gli investitori. Diversamente, alcuni *stakeholders* hanno ritenuto che tale utilità aggiuntiva possa essere raggiunta anche attraverso gli adempimenti informativi derivanti dalla disciplina degli abusi di mercato e del prospetto, piuttosto che attraverso gli obblighi derivanti dalla Direttiva *Transparency*.

Secondo quanto rappresentato nel contributo dell'Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (di seguito "AIAF"), *"maggiori sono i dati e le informazioni trasmesse dagli emittenti al mercato, minori sono i rischi di asimmetrie informative e di "unfair" disclosures. Un adeguato e trasparente livello di informativa da parte delle società quotate circa l'andamento aziendale è uno dei presupposti indispensabili per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato ed è alla base delle relazioni con gli investitori e, più in generale, con i diversi Stakeholders"*. Inoltre, l'AIAF ha ritenuto che *"la decisione di cancellare l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le relazioni trimestrali riduca, in generale, l'informativa al mercato, penalizzi gli investitori, e renda più difficile il lavoro stesso degli analisti finanziari."* Particolari rischi vengono associati dagli analisti al periodo *"tra l'annuncio dei risultati semestrali (ad esempio, fine luglio) e l'annuncio dei risultati annuali (ad esempio, fine febbraio, inizi di marzo)"*.

I medesimi fattori di rischio non risultano invece condivisi dal contributo di ASSOGESTIONI, secondo cui *"la protezione degli investitori nonché l'obbligo di fornire informazioni al mercato"* sono *"sufficientemente garantiti dalle disposizioni contenute nella Direttiva Prospetto e nella Disciplina in materia di Abusi di mercato"*.

Secondo quanto rappresentato dallo Studio Legale Mastracci e Feder.Pr.O.M.M., la determinante fondamentale dell'utilità aggiuntiva connessa alle informazioni periodiche sarebbe costituita dalla loro comprensibilità: *"la pubblicazione di un'informazione trimestrale costituisce uno strumento positivo per gli investitori in termini di maggiore tutela ma anche per gli emittenti come valore aggiunto fra i fattori che contribuirebbero alle decisioni di investimento da parte degli investitori. Le informazioni trimestrali costituirebbero un'utilità aggiuntiva laddove risultassero di facile comprensione e facilmente leggibili, posto che i suoi destinatari spesso possono non essere esperti di credito o finanza."*

La fruibilità dei documenti contabili appare elemento determinante anche nel contributo pervenuto dal *CFA Institute Italy* (associazione di investitori professionali affiliata a *CFA Institute*). Il contributo di quest'ultimo rispondente ha evidenziato, infatti, che *"gli sforzi indirizzati a ridurre la complessità nelle relazioni finanziarie sono stati principalmente guidati da chi deve preparare queste relazioni, con l'obiettivo dichiarato di ridurre i costi di compliance"* mentre *"quello che spesso, purtroppo, è mancato nelle discussioni è il punto di vista degli investitori che, è sempre bene ricordare, sono i principali fruitori dei rendiconti finanziari"*.

CONSOB

Il *CFA Institute* ha allegato al contributo uno studio (“*Addressing financial reporting complexity*”) frutto di un sondaggio tra i membri di *CFA Institute* condotto nel mese di maggio 2014. Le principali risultanze dello studio riguardano raccomandazioni per eliminare il *focus* sul breve termine e indicazioni sul contenuto minimo ritenuto necessario per formulare scelte di investimento consapevoli, che saranno approfondite nei seguenti paragrafi. La preoccupazione fondamentale è legata ad una eccessiva disomogeneità nel modo in cui “*sono preparate e presentate le relazioni finanziarie*”.

La concretezza di tale rischio, che fa da contraltare alla flessibilità e ai minori costi che l’eventuale pubblicazione volontaria determinerebbe per gli emittenti, è stata segnalata nel proprio contributo da FEDERSUPPORTER (associazione rappresentativa dei sostenitori di società ed associazioni sportive). Secondo tale associazione “*l’eliminazione dell’obbligo [di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione] ha generato una situazione di macroscopica asimmetria fra società: una ha pubblicato la trimestrale, una ha pubblicato alcuni dati informando almeno gli azionisti del “venir meno” dell’obbligo informativo periodico, mentre una terza non ha pubblicato informazioni né informato gli azionisti.*” In base a tale risultato, si osserva, “*stanno venendo meno e verranno meno elementi fondamentali per valutare la situazione economica delle società sportive quotate.*”

L’eliminazione dell’obbligo riferito al 31 marzo 2016 avrebbe consentito tale asimmetria, sebbene molte società abbiano optato per il mantenimento di una informativa pubblica sui risultati del primo trimestre.

Secondo il contributo di ASSIREVI, “*Borsa Italiana, nel confermare l’obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione per gli emittenti negoziati presso il segmento STAR ha attribuito una certa utilità per il mercato alla predisposizione di tale informativa periodica. L’utilità delle informazioni è comunque correlata alla loro correttezza che dovrebbe essere garantita dall’esistenza di un adeguato sistema di controllo interno ed eventualmente dall’espletamento di verifiche da parte di soggetti esterni.*”

L’analisi costi-benefici della pubblicazione di informazioni periodiche da parte degli emittenti interessati - fuori dai casi di obbligatorietà della stessa - può consentire di determinare eventuali benefici per i medesimi emittenti. Tale punto di vista è stato sintetizzato da ASCOPIAVE, secondo cui “*il risparmio non significativo [derivante dalla mancata pubblicazione del resoconto intermedio di gestione] determinerebbe delle rilevanti criticità, in quanto il mercato non otterrebbe la visibilità sui risultati del primo trimestre dell’esercizio, dove le vendite di gas naturale sono maggiormente concentrate.*”

Come sintetizzato nel contributo della Prof.ssa Geranio, non solo l’onerosità ma anche “*l’utilità delle informazioni trimestrali non è uniforme per tutte le aziende ma strettamente legata alle caratteristiche settoriali. In particolare, le trimestrali perdono rilevanza in business con forti fenomeni di stagionalità.*”

D’altro canto, non tutti gli emittenti potrebbero assegnare un valore elevato in termini di utilità aggiuntiva derivante dalla pubblicazione di informazioni periodiche. Il contributo di ASSONIME, in particolare, ha riferito che l’indagine condotta fra gli emittenti ha “*evidenziato che le trimestrali sono tendenzialmente portatrici di un potere informativo limitato rispetto alle informative annuale e semestrale e che rischiano di spingere gli investitori a un focus eccessivo sui risultati reddituali*

CONSOB

di breve termine. Queste indicazioni risultano confermate dalle risposte a un questionario inviato da un emittente a 65 rappresentanti delle banche di investimento e agenzie di rating. Dalle 45 risposte pervenute risulta che solo il 30% dei soggetti consultati considera l'informazione trimestrale rilevante per le decisioni di investimento. In alcuni settori la domanda può essere soggetta a variazioni stagionali e quindi i risultati dei singoli trimestri sono poco significativi e possono costituire una base non pienamente attendibile per una valutazione dei risultati attesi per l'intero esercizio".

D'altra parte, dal contributo di ANIA è emerso come l'eliminazione degli obblighi potrebbe essere l'occasione per una valutazione più ampia su quali siano i canali di comunicazione più efficaci, piuttosto che per evitare di diffondere informazioni. *"Dal punto di vista dei benefici informativi per il mercato, l'esperienza del settore indica che, da una parte, le trimestrali sono portatrici di un potere informativo limitato rispetto alle informative annuale e semestrale, e dall'altra, spingono gli investitori stessi ad un focus eccessivo sui risultati reddituali di breve termine".* Altre forme di interazione con gli investitori, adattate alle specifiche necessità informative (come ad esempio gli *investor days*), si sarebbero dimostrate maggiormente efficaci delle relazioni trimestrali per la comunicazione di strategie e obiettivi di medio e lungo termine.

Da ultimo, il contributo di un emittente (Luxottica) ha segnalato *"che la scelta di non pubblicare la trimestrale, comunicata il 15 aprile u.s., non ha comportato alcun riscontro negativo da parte di analisti e investitori istituzionali"*.

2.3.2 Le ulteriori analisi compiute dalla Consob

Ciò premesso, per acquisire ulteriori evidenze circa l'utilità delle informazioni periodiche nei processi decisionali degli investitori, la Consob ha esaminato un campione di 26 società quotate (ripartite tra società ad elevata capitalizzazione e società a capitalizzazione medio-bassa). I dati sui prezzi ufficiali registrati giornalmente nel periodo *gennaio 2008-maggio 2016* (oltre 2.000 osservazioni per emittente) sono stati analizzati e messi in relazione alla pubblicazione di informazioni periodiche annuali, semestrali e trimestrali. Obiettivo dell'analisi è stato quello di verificare se eventuali "anomalie" di prezzo si siano verificate con un'incidenza particolarmente elevata in associazione con la diffusione delle informazioni contenute nei tre tipi di relazioni finanziarie sopra menzionati, con particolare attenzione alle trimestrali.

Ai fini dell'individuazione delle "anomalie" di prezzo delle 26 società del campione sono stati utilizzati gli stessi metodi probabilistici discussi dettagliatamente nel Quaderno di Finanza Consob n. 45 del Febbraio 2001 intitolato: *"Insider Trading, Abnormal Return and Preferential Information: Supervising through a Probabilistic Model"*. In estrema sintesi, i suddetti metodi probabilistici, partendo da un numero relativamente limitato di osservazioni di prezzo/rendimento di un titolo azionario, ne modellizzano la dinamica aleatoria, permettendo di costruire degli intervalli in cui, con un certo livello di confidenza, i prezzi si dovrebbero posizionare nel futuro⁴. Laddove il prezzo che poi effettivamente verrà a realizzarsi dovesse posizionarsi all'esterno degli estremi dei

⁴ Si rinvia alla pubblicazione citata nel testo per i dettagli tecnici della metodologia applicata.

CONSOB

suddetti intervalli predittivi, tale prezzo si qualificherebbe come “anomalo” (c.d. *outlier*), circostanza che è tipicamente imputabile all’emersione di nuove informazioni riguardanti il titolo in esame.

Per ciascuna delle 26 società del campione sono stati rilevati gli *outliers* che si sono manifestati nel periodo di osservazione considerato (gennaio 2008-maggio 2016). Successivamente, si è proceduto a verificare le corrispondenze tra le date di accadimento degli *outliers* e il “*periodo di diffusione*” delle relazioni finanziarie annuali, semestrali e trimestrali⁵. Infine, una volta individuati i *matches* (ossia i casi in cui gli *outliers* si sono manifestati nel giorno di diffusione di una relazione trimestrale o nel giorno immediatamente successivo), è stato implementato un apposito test statistico (*chi quadro*) per verificare, con un dato livello di confidenza (95%), l’ipotesi che l’incidenza degli *outliers* sia mediamente più elevata nei periodi di diffusione delle relazioni finanziarie rispetto alla generalità dei giorni di negoziazione presenti nell’intero periodo di osservazione. L’accettazione di tale ipotesi, infatti, indica che le relazioni finanziarie hanno un impatto significativo sull’evoluzione dei prezzi dei titoli quotati ovvero, in termini tecnici, che l’occorrenza di un *outlier* non è un evento indipendente rispetto all’evento rappresentato dalla pubblicazione di un bilancio, una relazione semestrale o una trimestrale.

La sopra descritta verifica di significatività è stata condotta con livelli di granularità crescenti secondo le due direttrici date rispettivamente dal tipo di relazione finanziaria (tutte, solo bilancio, solo semestrale, entrambe le trimestrali, solo prima trimestrale, solo terza trimestrale) e dal livello di capitalizzazione delle società del campione (tutte, solo quelle a elevata capitalizzazione, solo quelle a capitalizzazioni medio-bassa).

I risultati dell’analisi svolta hanno evidenziato che, a livello aggregato, le relazioni finanziarie tendono ad *avere un impatto di una certa significatività sul prezzo dei titoli quotati*; il medesimo fenomeno è riscontrabile anche con specifico riguardo all’informativa contenuta nei bilanci annuali. Per quanto concerne le altre relazioni finanziarie, le analisi svolte hanno evidenziato che la semestrale conserva una certa significatività; meno univoci sono invece i risultati che riguardano le relazioni trimestrali, le quali hanno mostrato una discreta significatività se considerate congiuntamente⁶, mentre si sono collocate al limite della significatività se considerate individualmente⁷.

Un’ulteriore analisi di maggior dettaglio è stata svolta dividendo il campione in due sotto-insiemi a seconda che le società esaminate presentassero o meno una capitalizzazione di mercato elevata (per discriminare le società è stata utilizzata la soglia dei 300 milioni di euro).

⁵ Per “periodo di diffusione” di una relazione finanziaria sono stati considerati sia il giorno stesso della relazione sia il giorno immediatamente successivo, in modo da tener conto di possibili effetti di trascinarsi delle notizie sui comportamenti dei prezzi; la reazione del prezzo, infatti, per motivi di inerzia potrebbe dispiegarsi anche nei giorni immediatamente successivi a quello in cui la notizia rilevante viene resa nota. Nel caso di specie, tenendo conto dell’opportunità di calibrare adeguatamente possibili reazioni di inerzia con il paradigma di efficienza dei mercati, si è considerato solo 1 giorno dopo quello di diffusione della notizia.

⁶ In tal caso sono stati considerati indifferentemente *matches* fra *outliers* e pubblicazione di informazioni relative al primo e al terzo trimestre.

⁷ In tal caso sono stati considerati separatamente i *matches* fra *outlier* e informazioni relative al primo trimestre rispetto ai *matches* fra *outlier* e informazioni relative al terzo trimestre.

CONSOB

Avuto riguardo alle società ad elevata capitalizzazione (16 su 26), risulta confermata la significatività dell'informativa contenuta, in via generale, nelle relazioni finanziarie in termini di impatto sul processo di formazione dei prezzi. Parimenti, il bilancio d'esercizio e la relazione semestrale incidono sulle quotazioni dei titoli a elevata capitalizzazione. Per quanto concerne le relazioni trimestrali, i risultati delle elaborazioni quantitative svolte non hanno offerto – anche in questo caso – indicazioni del tutto univoche, ma si rileva comunque che per le società ad elevata capitalizzazione le trimestrali hanno mostrato una certa capacità di influenzare i corsi azionari, peraltro più marcata rispetto all'intero campione delle 26 società quotate. Peraltro, il risultato relativo all'impatto congiunto delle due trimestrali ha presentato un grado di significatività piuttosto consistente.

Diversa è la situazione per le società con capitalizzazione medio-bassa (10 su 26). Per queste società, infatti, l'informativa contenuta in via generale nelle relazioni finanziarie si è mostrata scarsamente idonea ad influenzare (per lo meno in misura significativa) i corsi azionari. Analoga evidenza è stata riscontrata con riguardo al bilancio d'esercizio, e in maniera ancor più netta per la relazione semestrale e per le trimestrali.

2.4 “Short-Termism”

Il fenomeno del cosiddetto “*short-termism*” è rappresentato come una correlazione osservabile fra la pubblicazione di informazioni e la tendenza a conferire un “peso” maggiore nell'ambito dei processi decisionali ai dati attuali rispetto a quelli futuri. Rispetto a tale presunto nesso causale, il contributo dell'ADEIMF ha rappresentato che “*pur in presenza di una evidenza non conclusiva non si possono tuttavia giudicare del tutto infondati i timori di chi ritiene che un'intensa attività informativa attiri soprattutto l'attenzione degli investitori di breve periodo*”.

L'intensificazione del *reporting* rappresenta solo uno dei fenomeni, e non certo il più importante, come riconosciuto anche dalla Commissione Europea, con cui si manifesta la tendenza del sistema economico a privilegiare un orizzonte di breve termine dei propri investimenti.

In letteratura, secondo quanto riportato nel contributo dell'ADEIMF “*non mancano posizioni che ridimensionano la tesi che sostiene la tendenza verso un maggiore short-termism dei mercati. Per Roe una valutazione di questa tendenza deve essere collocata in una visione più generale del funzionamento del sistema economico e finanziario, tenendo conto del fatto che la maggiore frequenza del trading da parte di alcune tipologie di investitori risulta bilanciata dall'importanza che assume il settore del venture capital e del private equity nel sostenere i processi di crescita delle imprese. A giudicare dal fenomeno delle bolle tecnologiche, ai mercati andrebbe rimproverata una presbiopia che ha impedito di considerare con la dovuta accortezza le performance negative correnti. Va inoltre considerato il ruolo del comportamento dei managers e gli incentivi interni ad un atteggiamento di gestione miope. L'informazione resa pubblica dalle imprese non solo riflette le decisioni aziendali e i risultati conseguiti ma è a sua volta in grado di condizionare i comportamenti degli emittenti stessi*”.

Secondo il contributo della Prof.ssa Geranio (Università Bocconi) assumono rilevanza anche condizioni contingenti, in quanto lo *short-termism* “è un atteggiamento [...] ancor più accentuato

CONSOB

dalle condizioni dell'attuale contesto economico. In presenza di tassi di interessi prossimi allo zero ed in assenza di trend di mercato evidenti molti asset manager attribuiscono una rilevanza crescente all'asset allocation tattica e sono quindi costantemente alla ricerca di spunti di investimento su orizzonti temporali brevi, compresi tra i 3 e i 6 mesi. In tal senso l'eliminazione delle trimestrali farebbe venir meno una fonte utile di informazioni ma probabilmente non cambierebbe in modo strutturale l'orientamento dei gestori di fondi comuni. A tal fine servirebbe un cambiamento culturale più profondo” sulla base del quale “i managers dovrebbero progressivamente svincolarsi dalla richieste di previsione sulle performance di breve e brevissimo termine, fornendo viceversa più informazioni sulle strategie adottate e i rischi di lungo periodo. Difficilmente dunque l'eliminazione delle trimestrali può servire da sola ad estinguere lo short termism del mercato, pur se può offrire un segnale di cambiamento culturale in tale direzione”.

Anche il contributo inviato dall'Osservatorio sul Diritto Commerciale Europeo Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” dell'Università Bocconi identifica uno stretto legame fra “miopia” degli investitori e tecniche di “gestione” dei risultati da parte degli amministratori. *“Al legame tra la pubblicazione di informazioni finanziarie trimestrali e il c.d. short-termism è stato ricondotto un rilevante incentivo all'utilizzo da parte dell'emittente di tecniche di earnings management, allo scopo di mostrare una crescita continua dell'utile dell'emittente di trimestre in trimestre e di confermare, sotto questo profilo, le aspettative del mercato e degli analisti finanziari. La riflessione economica e giuridica, anche internazionale, da tempo dunque sottolinea come le relazioni finanziarie trimestrali possano incentivare strategie di investimento di breve periodo. Se esiste quindi il rischio che informazioni contabili periodiche trimestrali incentivino una sub-ottimale ottica di breve periodo, a scapito di scelte gestionali destinate alla creazione di valore duraturo nel tempo, occorre quindi grande cautela nell'imporre la pubblicazione di tali informazioni con una simile periodicità, pur nella consapevolezza che l'eliminazione di tale onere informativo non è di per sé sufficiente a superare la tendenza e privilegiare strategie di breve o brevissimo periodo”.*

Dall'esame dei contributi degli operatori di mercato appare possibile effettuare valutazioni più nette. Quanto rappresentato nel contributo di ASSONIME, avvalorata la tesi che le cause della “miopia” sarebbero soprattutto interne alle imprese, a tal fine ricordando che *“in letteratura diversi studi hanno evidenziato gli effetti “reali” dell'informativa trimestrale obbligatoria sulla propensione allo short-termism degli amministratori di società i quali, sotto la pressione del mercato, tendono a privilegiare progetti di investimento con alti rendimenti a breve termine a scapito di strategie di medio - lungo termine”.*

Anche in questo caso sembra che le caratteristiche di base del settore incidano in modo rilevante sulla natura del problema. Secondo il contributo di ANIA, infatti, *“le trimestrali comportano un eccessivo orientamento ai risultati reddituali di breve termine richiamando l'attenzione degli investitori. A parità di altre condizioni, risultano quindi più penalizzate, le entità, come le imprese assicurative, che sono strutturalmente vocate al lungo termine. L'autorevole International Integrated Reporting Council (IIRC) considera la reportistica trimestrale un ostacolo a sviluppare una cultura del lungo termine nei mercati finanziari”.* Tali considerazioni sono riprese nel contributo di UNIPOL, secondo cui *“le informative annuali e semestrali permettono di meglio rappresentare strategie di medio/lungo termine. Queste considerazioni [...] assumono un significato di particolare rilievo per il settore assicurativo, nel quale il business è necessariamente orientato verso un'ottica di lungo periodo”.*

CONSOB

Il contributo di ASSOGESTIONI ha evidenziato che diversi portfolio manager rilevano come le segnalazioni che si concentrano su *performance* a breve termine non siano necessariamente favorevoli alla costruzione di un *business sostenibile*.

Un emittente (ASCOPIAVE) tiene a precisare che la pressione interna alla gestione dei flussi non è inevitabile e può essere contrastata attraverso la definizione di un opportuno sistema di incentivi: *“rispetto alla supposta modificazione dei comportamenti del management in ragione della pubblicazione dei risultati trimestrali, non possiamo esprimere parere positivo: fin dalla quotazione il gruppo ha riservato al management un piano di incentivazione legato ai risultati maturati in una pluralità di esercizi”*.

A ridimensionare decisamente il nesso fra pubblicazione delle informazioni trimestrali e *short-termism* sono analisti, consulenti e revisori. Per un rispondente (Dott. Marco Bava) si tratterebbe di un *“luogo comune privo di significato”*. In modo più sfumato, il contributo di ASSIREVI rileva come non si potrebbe ritenere che la pubblicazione di relazioni finanziarie periodiche con cadenza trimestrale *“possa di per se incoraggiare le imprese e gli investitori a privilegiare performance con tale orizzonte temporale a discapito di strategie di investimento di lungo periodo”*.

Il contributo dell’AIAF riporta che *“se il problema è quello di mitigare lo “short-termism” degli investitori, eliminare le trimestrali ci appare una soluzione dirigistica, che sovrappone e confonde gli effetti con le cause del problema. Per chi ne conserva ancora memoria, l’esperienza precedente all’introduzione delle trimestrali ci dice che tale volatilità risulta amplificata quando l’intervallo di “aggiustamento delle aspettative” si allunga da tre a sei-sette mesi; l’intuito dovrebbe sopperire alla assenza di memoria (o all’amnesia) per tutti gli altri”*.

Il contributo del CFA Institute da una parte ha riconosciuto che *“l’ossessione sui risultati di breve periodo porta alle conseguenze non volute di distruggere valore nel lungo periodo, diminuire l’efficienza dei mercati, ridurre i rendimenti degli investimenti e rallentare gli sforzi di rafforzare la corporate governance”*. D’altro canto, prosegue il medesimo rispondente, *“va tuttavia fatto notare come la pubblicazione o meno di relazioni trimestrali sia un falso problema se altri aspetti riguardanti la diffusione delle informazioni non sono affrontati. L’eliminazione delle relazioni trimestrali per favorire un maggior focus degli investitori sul lungo periodo rischia di distogliere l’attenzione da fattori ben più importanti. Non è chiaro se passare da rendiconti trimestrali a semestrali spingerà effettivamente il management delle aziende a prendere decisioni di più lungo respiro ed allo stesso modo questo non allevierà certo la tendenza al cosiddetto earnings smoothing. Infine, con la divulgazione dei dati finanziari ad intervalli di sei mesi il gap tra informazioni pubbliche e private si allargherà, facendo aumentare la tentazione per operazioni di insider trading e a tutto svantaggio degli investitori individuali che hanno minor accesso al management delle aziende rispetto agli investitori istituzionali. È opinione di CFA Institute che focalizzarsi sulla tempistica delle relazioni finanziarie sia una sorta di “falso bersaglio” che non risolverà il problema di short-termism”*.

La società di consulenza DIAWONDS, nel proprio contributo, ha evidenziato che *“un investitore, se “ragionevole”, non attribuisce “eccessiva” attenzione ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti. A parere dello scrivente, quanto maggiore sia la periodicità delle*

CONSOB

informazioni comunicate al mercato tanto minore sia presumibilmente la volatilità dei corsi al momento della comunicazione delle informazioni al mercato”.

Se, però, i processi decisionali deviano dalla piena razionalità, la soluzione sarebbe legata all'apprendimento (riduzione dinamica dei *bias*) e al miglioramento della cultura finanziaria (e delle euristiche utilizzate), mentre difficilmente la soluzione potrà derivare dal razionamento delle informazioni a disposizione del mercato. Ciò appare ancor più evidente ove si consideri che, in assenza degli obblighi periodici *che impongono agli emittenti di rendere pubbliche informazioni sul proprio andamento economico*, la tutela degli investitori sarebbe garantita dall'espansione dell'ambito oggettivo degli obblighi di informativa continua, per i quali “nessuna notizia” è comunque una notizia, poiché implica che l'emittente non sia al corrente di informazioni aventi un carattere preciso, *che non siano state rese pubbliche*, che lo riguardino direttamente o indirettamente, e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi dei relativi strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

2.5 Accesso delle società, in particolare piccole e medie, al mercato dei capitali

Nell'ambito dei contributi pervenuti, risulta maggioritaria la posizione secondo cui l'introduzione selettiva per alcune categorie di emittenti degli obblighi di pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive determinerebbe effetti negativi sulla trasparenza del mercato, in accordo con quanto sostenuto dalla Commissione Europea, mentre lasciare agli emittenti la possibilità di valutare la pubblicazione su base volontaria di tale informativa viene considerata l'opzione in grado di favorirne in qualche misura la quotazione.

Il contributo del CFA *Institute* è risultato concorde con l'orientamento di evitare “*double reporting standards*”: “*in linea di principio non supportiamo la creazione di standard contabili separati per entità differenti siano essi basati sulle dimensioni dell'azienda, sulla sua struttura legale o sul suo domicilio. La creazione di principi differenziati ostacolerebbe pertanto l'analisi finanziaria ed il corretto processo di investimento. Ancora più importante, la creazione di una “contabilità speciale” per le PMI potrebbe essere vista dagli investitori come di qualità inferiore, con minor divulgazione delle informazioni essenziali, che potrebbe certamente portare ad una riduzione degli oneri regolatori ma anche ad un maggior costo del capitale per le PMI per compensare per questo rischio di minore trasparenza*”.

Nello stesso senso, il contributo dell'AIAF ha evidenziato che “*un livello insufficiente d'informativa societaria potrebbe inoltre indurre alcuni analisti a sospendere il coverage in quanto non verrebbe più garantito quel corretto grado di approfondimento delle analisi societarie necessario per svolgere in modo professionale il proprio lavoro. In particolare, questo rischio, è tanto più presente nel caso delle Small & Mid Caps molte delle quali, già oggi, soffrono per un numero ridotto di coperture da parte degli analisti finanziari*”. Tali considerazioni sono avvalorate dai riscontri effettuati dalla Consob con riferimento ai dati relativi al grado di copertura delle società quotate oggetto di ricerche e raccomandazioni monografiche da parte degli intermediari abilitati.

Con riferimento all'accesso al mercato, il contributo di ASSONIME ha evidenziato un aspetto che può favorire non solo le piccole e medie imprese ma tutti i soggetti che intendono quotarsi quando

CONSOB

“fa presente [...] che, con l’abolizione dell’obbligo di pubblicazione di informazioni trimestrali, le società beneficerebbero di una più ampia finestra temporale per accedere al mercato dei capitali e del credito, svincolata dall’attesa dei risultati di breve periodo che, come ci è stato segnalato, può rendere particolarmente difficoltoso il perfezionamento delle operazioni di finanziamento o di emissioni di bond nei periodi a ridosso della pubblicazione dei dati trimestrali”.

Il contributo della Prof.ssa Geranio (Università Bocconi) ha fatto presente che *“secondo diverse analisi svolte sul mercato italiano, nella percezione delle imprese domestiche non quotate la riduzione dell’informazione periodica infrannuale rappresenta uno dei fattori più importanti per incentivare la quotazione in borsa, stante la notoria ritrosia delle aziende nostrane ad aprirsi al mercato dei capitali anche a causa degli elevati costi”.*

Non sono mancate, d’altro canto, interpretazioni differenti, come emerso dal contributo del Prof. Sottoriva (Università Cattolica del Sacro Cuore), il quale *“non [...] ritiene che la predisposizione e la pubblicazione di informazioni finanziarie trimestrali determini un significativo impatto negativo sulle possibilità di accesso ai mercati regolamentati”.* Secondo il contributo della DIAWONDS, infine, *“la semplice comunicazione di informazioni finanziarie con cadenza trimestrale e senza commento non potrebbe incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati trattandosi di informazioni presumibilmente già disponibili”.*

2.6 Ottica comparatistica

L’aspetto comparatistico costituisce un elemento fondamentale rispetto alle valutazioni che la legge impone ai fini dell’eventuale introduzione di nuovi obblighi di informazione periodica. Le valutazioni circa l’onerosità eccessiva, l’utilità per gli investitori, l’incentivo a scelte miopi e la limitazione all’accesso delle piccole e medie imprese devono infatti tenere conto dell’eventuale svantaggio che un obbligo previsto a livello esclusivamente nazionale può determinare per i soggetti che eleggano l’Italia quale Stato membro d’origine. Alla luce di quanto emerso nell’ambito del procedimento di attuazione della nuova Direttiva *Transparency*, gli unici Paesi che hanno imposto la pubblicazione del resoconto intermedio di gestione sono la Spagna e la Polonia, mentre gli altri Paesi (e tra essi il Regno Unito, la Francia e la Germania) hanno optato per il mantenimento della sola informativa annuale e semestrale.

Come rappresentato nel contributo della Prof.ssa Geranio (Università Bocconi), *“bisogna considerare gli eventuali svantaggi competitivi connessi alla mancanza del medesimo obbligo per i competitor stranieri,”* anche se *“la cancellazione delle trimestrali ridurrebbe il patrimonio di informazioni accessibili a tutti gli investitori, inclusi gli investitori istituzionali minori ed il pubblico retail” [...]* favorendo il *“probabile aumento della volatilità dei prezzi, specialmente in prossimità del rilascio di nuove informazioni”.* Pertanto *“l’eliminazione favorirebbe una maggiore uniformità regolamentare coerente con l’obiettivo di creazione di un mercato unico dei capitali”.*

Molti rispondenti hanno indicato come modello di riferimento la scelta operata dall’ordinamento della Francia, ove, pur non introducendo alcun obbligo, l’*Autorité des Marchés Financiers* (AMF) ha raccomandato alle società alcuni principi da seguire in caso di pubblicazione volontaria.

CONSOB

Il contributo dell'ANIA ha ritenuto *“fondamentale l'omogeneità con le scelte operate dai Regulator di mercato di UK, Francia e Germania. La scelta dell'autorità francese rappresenta un potenziale role model per l'Italia”* (cfr. altresì il contributo di ASSIREVI).

Il contributo di ASSONIME ha ricordato che *“la maggior parte dei paesi europei ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, lasciando le società di tutti i settori sostanzialmente libere di decidere se pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive e, in questo caso, quali informazioni pubblicare”*. Tale orientamento appare condiviso anche dal contributo di ASSOGESTIONI⁸.

Il contributo di LUXOTTICA ha posto in evidenza *“cha a livello europeo le principali società comparabili comunicano i risultati su base semestrale limitandosi nel 1° e 3° semestre alla comunicazione del fatturato. L'abolizione dell'obbligo consente quindi di allineare la comunicazione a quella dei principali concorrenti stranieri”*. Peraltro, secondo il contributo di UNIPOL, in Europa *“vi è un chiaro orientamento a favore dell'eliminazione dell'obbligo di pubblicare resoconti intermedi di gestione”*. La società *“concorda con tale impostazione, consentendo, al contempo, a ciascun emittente, il mantenimento della pubblicazione delle trimestrali, su base volontaria, potendo definire contenuti, tempistica e modalità di diffusione delle informazioni ritenuti più idonee, in virtù dei corrispondenti e specifici benefici attesi”*.

L'esigenza di uniformare le regole nazionali a quanto previsto da altri Stati membri dell'U.E. è emersa nel contributo dell'Osservatorio sul Diritto Commerciale Europeo Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” dell'Università Bocconi, secondo cui *“l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione dell'informativa periodica trimestrale può utilmente apprezzarsi anche nella prospettiva di favorire la competitività del sistema a beneficio degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, in considerazione delle scelte effettuate finora negli altri ordinamenti europei”*.

2.7 Elementi informativi

L'adozione di una soluzione regolamentare fondata sulla volontarietà renderebbe opportuna la raccomandazione di determinati contenuti minimi e principi di qualità redazionale, al fine di garantire la comparabilità fra i dati eventualmente pubblicati, salvaguardare la qualità delle informazioni e, quindi, i benefici dell'informativa al mercato, disincentivando inoltre la pubblicazione “opportunistica” di informazioni sull'andamento economico.

Tale necessità non sembrerebbe condivisa (sul piano regolamentare) dal contributo di ASSONIME, che, nel richiedere una scelta regolatoria che garantisca la piena flessibilità, fa riferimento ad una propria Circolare⁹, nella quale sono già stati definiti dei principi guida per gli emittenti e che

⁸ *“Condividiamo l'orientamento già espresso dalle Autorità competenti di numerosi Stati membri, le quali, manifestando l'intenzione di non volersi avvalere della facoltà concessa dalla Direttiva 2013/50/UE, lascerebbero comunque la possibilità agli emittenti di pubblicare le relazioni intermedie su base volontaria.”*

⁹ Per le modalità di accesso alla Circolare si fa riferimento alla pagina: <http://www.assonime.it/AssonimeWeb2/dettaglio.jsp?id=265275&idTipologiaDettaglio=451&cPage=1&backPage=listaElenco#>

CONSOB

dovrebbe costituire la base per un'*autoregolazione* degli emittenti volta a tutelare la qualità delle informazioni pubblicate.

Di diverso orientamento è risultato il contributo di ASSIREVI, ove si "*ritiene auspicabile una riflessione su quali debbano essere le informazioni di maggiore rilevanza al fine di rappresentare adeguatamente il business model aziendale e la connessa performance nella prospettiva della rendicontazione di medio-lungo periodo. Sarebbe quindi opportuno che fossero identificate da parte delle autorità le informazioni che, pur fornite in sede di trimestrale, concentrino l'attenzione sulle variabili chiave*". Anche secondo il contributo di ASSOGESTIONI, un *set* di raccomandazioni relative al contenuto informativo "*avrebbe il vantaggio di assicurare un approccio uniforme, costante e significativo per la formulazione delle scelte di investimento da parte degli operatori di mercato e potrebbero tenere in considerazione, oltre al settore di appartenenza, anche il ciclo di business e le dimensioni delle società*".

Sempre in ordine al contenuto informativo, nel contributo del Prof. Sottoriva (Università Cattolica del Sacro Cuore) si "*ritiene che, relativamente ai contenuti delle informazioni trimestrali, quanto previsto dall'attuale principio contabile internazionale IAS 34 sia sufficiente*".

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno approfondito il tema fino a identificare alcuni elementi informativi ritenuti fondamentali.

Nel contributo della Prof.ssa Geranio (Università Bocconi) è riportato che "*i dati essenziali ritenuti utili (Key Performance Indicators) dagli analisti finanziari sono almeno tre e riguardano tipicamente l'evoluzione del fatturato, la marginalità operativa e un indicatore di esposizione finanziaria (debito su mezzi propri o posizione finanziaria netta)*".

Secondo il contributo del Dott. Marco Bava assumerebbero rilevanza i seguenti dati: "*posizione finanziaria netta, autofinanziamento, flusso di cassa, tasso interno di rendimento, tasso medio passivo*".

Nel proprio contributo, AIAF ha riportato tre gruppi di indicatori, distinti in categorie relative al settore in cui opera l'emittente:

- *Società industriali*: Fatturato, EBITDA, PFN, eventi di rilievo nel trimestre, dati integrativi per imprese industriali (in senso stretto), imprese di servizi e imprese operanti su commessa.
- *Banche*: Margine d'interesse, Commissioni nette, Margine d'intermediazione, Risultato della gestione operativa, *Common Equity Ratio*, *Buffer di Fully Loaded Common Equity Ratio* vs requisiti *SREP* più *SIB*, livello "*Stock*" partite incagliate e crediti di dubbia esigibilità, riserve e fondi accantonati.
- *Assicurazioni*: Premi emessi complessivi, Premi vita, Premi danni, Risultato operativo, Risultato operativo vita, Risultato operativo danni, Investimenti complessivi, *Asset Under Management*, Patrimonio netto, *Solvency 1 e 2 ratio*.

Secondo il contributo della DIAWONDS, "*volendo specificare il contenuto minimo necessario per formulare scelte di investimento per le società non finanziarie o assicurative, sicuramente talune informazioni finanziarie presenti nel rendiconto finanziario (i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, gli investimenti effettuati in immobilizzazioni materiali, gli interessi corrisposti sul*

CONSOB

debito, le tasse corrisposte) avrebbero massimo rilievo. Ulteriori informazioni riguardano: i ricavi, il MOL, il margine operativo netto, l'utile netto, il totale delle attività correnti, il totale delle attività, le disponibilità liquide e gli investimenti assimilabili, le passività correnti, il totale delle passività, il patrimonio netto, i debiti finanziari correnti, i debiti finanziari di lungo periodo. Inoltre sarebbe necessario conoscere il numero delle azioni emesse e flottanti al termine del periodo di riferimento, per categoria, con separata indicazione del numero delle azioni proprie. Per le società finanziarie o assicurative le informazioni sono quelle già previste nei prospetti periodici”.

Infine, anche il *CFA Institute* ha rappresentato nel proprio contributo dei suggerimenti per migliorare la qualità della comunicazione tra aziende ed investitori, in relazione alla pubblicazione di informazioni periodiche:

- 1) Il ruolo dei rendiconti finanziari è di fornire le informazioni necessarie non solo agli azionisti ma anche ai creditori e agli altri fornitori di capitale di rischio.*
- 2) Le informazioni fornite devono superare una soglia minima di significatività.*
- 3) Eliminare le previsioni sugli utili del trimestre seguente.*
- 4) Includere una rappresentazione del conto economico (income statement).*
- 5) Includere il rendiconto finanziario (cash flow statement) e lo stato patrimoniale (balance sheet).*
- 6) Minimizzare la presenza di informazioni non previste dai principi contabili (non-GAAP/non-IFRS).*

2.8 Conclusioni

Riassumendo quanto emerso nell'ambito della consultazione, è possibile distinguere tre posizioni fondamentali espressione degli *stakeholders*.

- 1) Da una parte vi è la posizione di coloro che ritengono utile e necessario introdurre un obbligo relativo all'informativa trimestrale. In questo senso si registrano le argomentazioni riportate nel contributo di FEDERSUPPORTER, secondo cui “*sussistono tutti i presupposti e tutte le condizioni affinché la Commissione voglia disporre la presentazione e la pubblicazione [...] della rendicontazione relativa all'obbligo abrogato*”; nel contributo di ASCOPIAVE, che appare favorevole “*alla pubblicazione delle "trimestrali" poiché ha creato le condizioni per la individuazione di benchmark positivi in corso d'anno*”; nel contributo del Prof. Dezzani (Università di Torino), secondo cui “*le relazioni trimestrali non standardizzate non servono a nulla. Le società pubblicano le informazioni favorevoli ed omettono quelle sfavorevoli. Si è molto favorevoli al mantenimento di una relazione trimestrale contenente almeno la situazione economico-finanziaria nella struttura del bilancio d'esercizio*”.

Analogha posizione, con differenti argomentazioni, è sostenuta anche da analisti e consulenti. Il *Financial Reporting Policy Group* di *CFA Institute* ha supportato nel proprio contributo la pubblicazione di relazioni trimestrali, raccomandando che queste contengano lo stesso livello di informazione delle relazioni annuali. Nel contributo di AIAF, ove non è emersa la condivisione della decisione di “*cancellare l'obbligo di pubblicazione delle relazioni trimestrali*”, auspicando “*che venga comunque garantito al mercato un “contenuto minimo informativo” accettabile sia attraverso le rendicontazioni periodiche, pur se sintetiche, sia attraverso l'organizzazione regolare di incontri con gli investitori e conference call*”.

CONSOB

L'Associazione ha ritenuto inoltre *“indispensabile che siano garantiti dei livelli minimi d’informativa distinguendo fra società industriali, banche e compagnie assicurative [...] le società che optino per un’informativa ristretta forniscano comunque tutti gli elementi necessari ad un confronto temporale dei predetti dati, e quindi adottino dei criteri standard mantenuti nel corso del tempo, nonché pienamente confrontabili con i risultati annuali e semestrali; il principio della “fair disclosure” e della “parità di trattamento” degli investitori sia rigidamente rispettato nel caso in cui una società comunichi a un numero ristretto di investitori e/o analisti informazioni o dati rilevanti/sensibili. La cancellazione delle relazioni trimestrali se da un lato potrebbe portare a dei benefici economici (peraltro di entità non rilevante, sulla base delle stime della CE riportate nel documento CONSOB) per le imprese, da un altro non dovrebbe penalizzare un’adeguata informativa al mercato se non si vuole correre il rischio di allontanare da esse investitori ed analisti, specie dalle imprese caratterizzate da una minore “copertura mediatica”.*

- 2) Vi è poi la posizione di *stakeholders* che, per diverse ragioni, non considerano necessaria l’introduzione di un obbligo informativo, auspicando tuttavia la definizione di alcune “regole del gioco” che garantiscano un livello minimo di qualità dei comportamenti e alcuni contenuti informativi minimi, ove gli emittenti optassero per la pubblicazione volontaristica di dati sul proprio andamento economico diversi dal bilancio annuale e dalla relazione semestrale.

In questo senso, nel contributo dell’ANIA si *“ritiene auspicabile che, come già avvenuto in Francia, la redazione della relazione trimestrale sia resa facoltativa per tutti gli emittenti prevedendo, al contempo che: - in sede di prima applicazione della nuova disciplina, gli emittenti debbano comunicare al mercato la propria scelta circa l’eventuale pubblicazione di una informativa trimestrale; - tale scelta possa essere revocata solo dandone opportuna informativa al mercato in modo tempestivo (e.g. entro un tempo non inferiore a 12 mesi); e - l’informativa volontaria resa al mercato faccia almeno riferimento ai fatti più significativi intervenuti nel corso del trimestre”.* Analoghe considerazioni sono state rappresentate nel contributo di UNIPOL.

Secondo il contributo di ASSOGESTIONI *“sembra corretto lasciare agli emittenti la scelta di valutare il trade-off tra i costi e i benefici sottesi alla pubblicazione delle trimestrali, nella consapevolezza che la presenza o l’assenza di informazioni viene comunque associata a un differente premio per il rischio”.* Tuttavia, l’Associazione ha rappresentato l’opportunità di valutare *“per gli emittenti che decidano volontariamente di pubblicare le relazioni trimestrali, la predisposizione di un set di raccomandazioni circa il contenuto delle informazioni e le loro modalità di diffusione”.*

Secondo il contributo dell’ADEIMF *“la decisione di limitare la frequenza con cui obbligatoriamente le imprese comunicano i propri risultati può essere validamente motivata. Può contrastare una tendenza a sovrappesare le decisioni di breve termine, ridurre gli oneri amministrativi con vantaggi più che proporzionali per le realtà aziendali di minori dimensioni. Non compromette la liquidità dei mercati considerando che una parte importante delle transazioni è realizzata da high frequency traders che operano con orizzonti temporali non scadenzati sulla pubblicazione dei risultati. E che il mercato può sempre contare sugli obblighi di informativa continua. La credibilità dell’informativa trimestrale non può tuttavia essere totalmente delegata al mercato. E’ opportuno che la*

CONSOB

scelta dell'impresa di pubblicare i risultati trimestrali, una volta effettuata, venga mantenuta costante in un arco temporale adeguatamente ampio e che i risultati aziendali pubblicati siano sufficientemente analitici e allineati ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio”.

Nel proprio contributo ASSIREVI ha osservato che *“la pubblicazione dell’informativa periodica aggiuntiva non debba essere necessariamente obbligatoria, anche tenendo conto delle altre informazioni soggette ad obblighi di diffusione di informazioni al pubblico. La trimestrale può essere ritenuta dalla singola azienda uno strumento utile nel miglioramento dei rapporti con i propri investitori. Appare opportuno prevedere standard di riferimento per la loro redazione, sulla scorta dell’esperienza maturata in altri ordinamenti europei”.* L’Osservatorio sul Diritto Commerciale Europeo Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” dell’Università Bocconi, nel proprio contributo ha richiamato le scelte di politica legislativa compiute a livello europeo e nazionale, insieme all’esigenza di contenere gli oneri regolamentari degli emittenti, per sostenere l’opportunità che *“Consob non disponga, in via generale, l’obbligo per le società quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine di pubblicare informazioni finanziarie periodiche relative al primo e al terzo trimestre di esercizio. Non è auspicabile la previsione generale e predeterminata di obblighi selettivi di predisposizione e pubblicazione delle informazioni finanziarie trimestrali per alcune categorie di emittenti (verso i quali Consob può comunque fare ricorso ai penetranti poteri previsti dagli artt. 114, c. 5 e 115 TUF)”.* Secondo il medesimo Osservatorio vi è tuttavia *“la necessità di un intervento regolatorio sul contenuto minimo e sulle modalità di pubblicazione volontaria delle relazioni finanziarie trimestrali o di altre informazioni finanziarie aggiuntive da parte degli emittenti. In particolare, pare opportuno: 1) estendere alle “trimestrali” i medesimi principi che governano la comunicazione dei dati strategici o previsionali; 2) il contenuto dovrebbe avere precipuo riguardo non soltanto ai risultati del periodo di riferimento, ma anche al perseguimento da parte dell’emittente dei propri obiettivi di natura strategica e alle prospettive di crescita futura, in un’ottica di valorizzazione dei traguardi di lungo periodo dell’impresa; 3) precisare in via regolamentare quale debba essere la periodicità minima per la volontaria messa a disposizione del pubblico delle relazioni (4/6 trimestrali); definire i termini per esercitare le opzioni in parola (es. 31/12)”.*

Sulla stessa linea si colloca il contributo del Prof. Vella (Università di Bologna), secondo cui *“la letteratura fornisce evidenze sui costi della relazione trimestrale, di difficile quantificazione perché firm specific, e dunque pare supportare l’esigenza di lasciare agli emittenti la valutazione dell’opportunità di una disclosure più frequente. Questa trasparenza volontaria deve peraltro essere assistita da solidi presidi di uniformità sotto il profilo dei contenuti e della forma per favorire un’adeguata omogeneità dei flussi informativi. Nel valutare le scelte in questo campo appare inoltre utile considerare che dei vantaggi degli interim report beneficiano tipicamente gli investitori istituzionali e che difficilmente una maggiore trasparenza infrannuale potrà aiutare gli investitori retail”.*

A supporto dell’opzione secondo cui la scelta debba essere rimessa agli emittenti, anche la Prof.ssa Geranio (Università Bocconi) ha manifestato *“la necessità di favorire un regime regolamentare minimo comune tra le principali piazze finanziarie”* suggerendo *“che anche nel nostro Paese venga eliminato l’obbligo alla relazione trimestrale, per evitare maggiori ostacoli e costi aggiuntivi per le imprese italiane che desiderano avvicinarsi al mercato*

CONSOB

finanziario”. In tal modo, “*ciascuna impresa valuterà costi, opportunità, modalità di gestione delle relazioni con il mercato*”. Rispetto all’esigenza di definire alcuni principi alla base di tali libere valutazioni, la soluzione regolatoria “*francese appare di particolare interesse sia in quanto vengono definite regole di standardizzazione e consistenza per le eventuali relazioni trimestrali diffuse volontariamente dalle aziende sia soprattutto per il tentativo di tutelare gli investitori “non informati” rispetto a quelli istituzionali*”.

- 3) Ulteriore posizione, di massima flessibilità, è quella che prevedrebbe di affidare inizialmente al libero incontro di domanda e offerta di informazioni la determinazione sia della scelta di pubblicazione sia le relative modalità, nel rispetto del quadro normativo complessivo e, in particolare, degli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. Secondo il contributo di ASSONIME, a favore di tale approccio, “*appare quanto mai opportuno garantire agli emittenti la massima flessibilità sia con riferimento alla decisione se pubblicare o meno informazioni finanziarie periodiche aggiuntive sia con riferimento alla scelta del contenuto delle informazioni da divulgare. La preferenza per un regime flessibile di disclosure si accompagna alla sentita esigenza di seguire principi chiari nella gestione della comunicazione di tale informativa periodica aggiuntiva. In questo senso, Assonime, nella sua circolare n. 12 del 2016, ha raccomandato alle società di definire al proprio interno una politica di gestione dell’informativa finanziaria periodica pubblicata su base volontaria al fine di garantire continuità e regolarità di informazione al mercato, con riferimento sia ai suoi contenuti sia alla tempistica sia alle modalità di diffusione delle informazioni; ha inoltre raccomandato che tali politiche vengano adottate dall’organo di amministrazione e rese pubbliche. Una soluzione analoga a quella scelta dall’AMF (raccomandazione su pubblicazione volontaria) potrebbe essere adottata dalla Consob attraverso una propria raccomandazione, ma si ritiene opportuno che questa eventualità sia valutata ex-post alla luce di un’analisi degli effettivi comportamenti degli emittenti, per i quali, come si è detto, si sta già determinando una prassi, anche sulla base delle indicazioni fornite da Assonime con la citata circolare.*



3. ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sulla base delle risposte alla consultazione e delle ulteriori analisi effettuate, in ordine alle posizioni espresse dai rispondenti (sintetizzate nel precedente paragrafo), sono state prese in considerazione tre opzioni di intervento:

1. ***Reintrodurre l'obbligo di pubblicazione del rendiconto intermedio di gestione.***
 - a. ***Onerosità:*** aumentano degli oneri regolatori per gli emittenti, non integralmente in quanto la reportistica viene normalmente effettuata anche a fini gestionali, con impatto asimmetrico, a causa della struttura di costo per la rilevazione e la pubblicazione fortemente eterogenea, specifica per impresa e settore.
 - b. ***Utilità per le decisioni di investimento:*** l'utilità aggiuntiva è legata sostanzialmente alla definizione di elementi informativi in grado di standardizzare l'informativa e favorire la comparabilità fra i titoli quotati.
 - c. ***Accesso PMI:*** le società di minori dimensioni sopportano i costi di rendicontazione in corrispondenza di una copertura significativamente inferiore da parte dei soggetti che riprendono e diffondono le informazioni periodiche.
 - d. ***Short-Termism:*** è possibile prevedere un'amplificazione della tendenza da parte degli amministratori ad agire in vista dei risultati di breve periodo e degli investitori a negoziare sulla base degli stessi.
 - e. ***Ottica comparatistica:*** a parità di altre condizioni, aumentano degli oneri per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine rispetto alla maggior parte delle sedi di negoziazione europee.
2. ***Non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva ma definire principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria.***
 - a. ***Onerosità:*** non aumentano gli oneri regolatori per gli emittenti, i quali possono valutare la sostenibilità delle attività di reportistica e di diffusione di informazioni ulteriori rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali sulla base delle specifiche strutture di costo e dei benefici in termini di (minor) costo del capitale connessi alla diffusione di informazioni al pubblico.
 - b. ***Utilità per le decisioni di investimento:*** la tutela per gli investitori e per l'integrità del mercato è associata agli adempimenti informativi derivanti dalla disciplina degli abusi di mercato e del prospetto d'offerta. Il rischio di approccio opportunistico da parte degli emittenti è mitigato dalla definizione di principi di pubblicità, chiarezza e stabilità della politica di pubblicazione di informazioni aggiuntive, nonché di coerenza, correttezza e adeguata accessibilità di tali informazioni.
 - c. ***Accesso PMI:*** le società possono valutare il *set* di informazioni da rendicontare e pubblicare in base alla specifica valutazione di costi e benefici.
 - d. ***Short-Termism:*** è possibile prevedere un contenimento della tendenza da parte degli amministratori ad agire in vista dei risultati di breve periodo e degli investitori a negoziare sulla base degli stessi.
 - e. ***Ottica comparatistica:*** a parità di altre condizioni, non aumentano gli oneri per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine rispetto alla maggior parte delle sedi di negoziazione europee. I principi stabiliti in via regolamentare

CONSOB

come cornice alla pubblicazione volontaria consentono di evitare approcci opportunistici alla pubblicazione delle informazioni, sostenendo la fiducia degli investitori e allineando il mercato italiano a quello di uno dei principali Paesi membri (Francia).

3. *Non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva né principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria.*

- a. **Onerosità:** non aumentano gli oneri regolatori per gli emittenti, i quali possono valutare la sostenibilità delle attività di reportistica e di diffusione di informazioni ulteriori rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali sulla base delle specifiche strutture di costo e dei benefici in termini di (minor) costo del capitale connessi alla diffusione di informazioni al pubblico.
- b. **Utilità per le decisioni di investimento:** la tutela per gli investitori e per l'integrità del mercato è associata agli adempimenti informativi derivanti dalla disciplina degli abusi di mercato e del prospetto d'offerta. Il rischio di approccio opportunistico da parte degli emittenti non è mitigato in assenza di adeguati ed effettivi interventi di autoregolamentazione da parte degli operatori.
- c. **Accesso PMI:** le società possono valutare il *set* di informazioni da rendicontare e pubblicare in base alla specifica valutazione di costi e benefici.
- d. **Short-Termism:** possibile contenimento della tendenza da parte degli amministratori ad agire in vista dei risultati di breve periodo e degli investitori a negoziare sulla base degli stessi.
- e. **Ottica comparatistica:** a parità di altre condizioni, non aumentano degli oneri per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine rispetto alla maggior parte delle sedi di negoziazione europee.

Nel seguente quadro sinottico vengono riassunti i “segni” (positivo/negativo) e i “pesi” (basso/medio/elevato) relativi alla valutazione dell'impatto legato agli elementi appena esposti.

Opzione	Onerosità	Utilità investitori	Accesso PMI	Short-Termism	Ottica comparata
1)	-	++	--	-	--
2)	++	+	+	+	++
3)	++	---	+	+	+

Alla luce di tali elementi l'Opzione 2) è stata valutata la soluzione ragionevolmente idonea a conseguire le finalità dell'atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari.

CONSOB

4. ARTICOLATO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI (DI SEGUITO “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Le modifiche regolamentari predisposte ad esito dell’analisi di impatto di cui al precedente paragrafo riguardano le disposizioni dell’articolo 65-*bis* del Regolamento Emittenti, e l’introduzione dell’articolo 82-*ter* in forza della delega regolamentare conferita alla Consob dall’articolo 154-*ter*, comma 5, del TUF.

Il nuovo articolo 82-*ter*, di cui si propone l’inserimento, prevede alcune regole “quadro” applicabili agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine che pubblicano su base volontaria informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali, definendo principi e criteri applicativi volti a tutelare gli investitori.

La lettera *a*) del comma 1 richiede a tali emittenti di rendere pubblica l’intenzione di comunicare le informazioni periodiche aggiuntive al mercato, specificando i relativi elementi informativi (i.e. commento ai principali eventi del periodo, redazione di una specifica relazione, dati di fatturato/dati contabili, ecc.), in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo. Affinché la *policy* risulti sufficientemente stabile e la pubblicazione non avvenga sulla base di un calcolo opportunistico, legato esclusivamente alla rappresentazione dei dati positivi sulla situazione economica dell’emittente, la decisione di interrompere la pubblicazione dovrà essere motivata e resa pubblica, acquistando efficacia a partire dall’esercizio successivo.

Ai sensi della lettera *b*) del comma 1, si richiede agli emittenti di comunicare la tempistica prevista per la pubblicazione di tali informazioni. Tale informativa potrà, ad esempio, essere fornita nella sezione “calendario degli eventi societari” (*corporate calendar*) qualora prevista dal Regolamento della società di gestione del mercato¹⁰.

Con particolare riferimento alla tempistica di pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive, pur non essendo esplicitamente indicato dalla norma un termine entro il quale dovrà essere effettuata, ci si attende che la scelta di consentirne la comunicazione su base volontaria possa determinare una maggiore tempestività nella elaborazione e diffusione delle informazioni al mercato, rispetto ai 45 giorni (dalla chiusura del trimestre) precedentemente previsti per il resoconto intermedio di gestione. E’ fatta salva la facoltà per la società di gestione del mercato di prevedere termini di pubblicazione più stringenti.

La lettera *c*) stabilisce alcuni principi ai quali gli emittenti devono attenersi nella pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive. Ad essi è infatti richiesto di garantire la coerenza e la correttezza delle informazioni periodiche aggiuntive diffuse al pubblico, e la comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie. In particolare, al fine di permettere la valutazione del *trend* gestionale, si richiama l’attenzione sull’opportunità di confrontare i dati contabili eventualmente

¹⁰ L’articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana prevede infatti che l’emittente è tenuto a comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali, le date stabilite per la riunione dell’organo competente di approvazione del primo e terzo resoconto intermedio di gestione dell’esercizio in corso. Le medesime comunicazioni sono altresì diffuse al pubblico secondo le modalità ivi indicate. Tali modalità sono considerate adeguate anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 82-*ter* del Regolamento Emittenti, di cui si propone l’inserimento.

CONSOB

pubblicati nelle informazioni periodiche aggiuntive con quelli forniti nella precedenti rendicontazioni periodiche. Le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive pubblicate dovrebbero trovare riscontro nel set informativo riportato nelle relazioni finanziarie *ex art. 154-ter* del TUF in precedenza pubblicate.

Inoltre si ricorda che, nel caso in cui siano fornite informazioni di carattere quantitativo nella forma di indicatori di *performance* diversi da quelli definiti dai principi contabili applicabili (misure non-GAAP/non-IFRS), gli emittenti sono altresì tenuti a fornire le informazioni richieste dagli Orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 in materia di indicatori alternativi di *performance* (ESMA/2015/1415it).

Si precisa, inoltre, che la pubblicazione di informazioni periodiche aggiuntive potrà assumere la forma anche di un comunicato stampa, non essendo necessario predisporre un apposito documento (i.e. relazione trimestrale).

In ogni caso, la proposta di inserimento dell'articolo 82-*ter* non pregiudica l'applicazione degli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (o in sistemi multilaterali di negoziazione) secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento europea (regolamento (UE) n. 596/2014 e relativi atti di livello 2) e nazionale.

Con particolare riguardo agli emittenti sottoposti a vigilanza prudenziale, resta ferma la necessità di valutare la sussistenza dei richiamati obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate con riferimento alle informazioni contenute nelle situazioni contabili destinate ad essere riportate o ad alimentare le segnalazioni di vigilanza richieste dalla normativa prudenziale applicabile.

Il comma 2, come anticipato, richiede agli emittenti di rendere pubblica la motivazione sottostante alla decisione di modificare la *policy* adottata ai sensi della lettera *a*). Al fine di assicurare la chiarezza e la stabilità nel tempo della *policy*, si ritiene necessario che la decisione di interrompere la pubblicazione o di modificare, in modo sostanziale, il contenuto delle informazioni periodiche aggiuntive deve essere adeguatamente motivata e resa nota al pubblico. Al fine di evitare che la pubblicazione o meno di informazioni periodiche aggiuntive avvenga sulla base di un calcolo opportunistico, si richiede di effettuare tale valutazione avendo come orizzonte almeno un esercizio e, pertanto, la comunicazione che rende pubblica l'intenzione di interrompere la pubblicazione sarà efficace solo a partire dall'esercizio successivo.

Infine, al fine di garantire, un adeguato livello di diffusione e la parità di trattamento degli investitori, secondo quanto previsto dal comma 3, dovranno essere adottate le modalità di diffusione e di stoccaggio previste dal Regolamento Emittenti per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Tali disposizioni saranno oggetto di monitoraggio da parte della Consob nell'arco del prossimo biennio e, sulla base della delega regolamentare contenuta nell'art. 154-*ter*, commi 5 e 5-*bis*, del TUF, l'Istituto potrà sottoporle a revisione in considerazione degli esiti della valutazione di impatto della regolamentazione che sarà effettuata entro due anni dall'entrata in vigore delle stesse.

(...)

CONSOB**PARTE III****EMITTENTI**

(…)

TITOLO II**Informazione societaria****Capo I****Disposizioni generali**

(…)

Art. 65-bis*(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)*

1. Gli emittenti valori mobiliari rendono pubbliche le informazioni regolamentate assicurando un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta l'Unione Europea. A tale fine le informazioni sono trasmesse utilizzando strumenti che garantiscono:

a) la relativa diffusione:

1. per quanto possibile simultanea, in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione Europea, ad un pubblico il più ampio possibile;

2. ai media:

a. nel loro testo integrale senza *editing*;

b. in modo tale da assicurare la sicurezza della comunicazione, minimizzare il rischio di alterazione dei dati e di accesso non autorizzato nonché da garantire certezza circa la fonte di tali informazioni;

b) la sicurezza della ricezione rimediando quanto prima a qualsiasi carenza o disfunzione nella comunicazione delle informazioni regolamentate. Il soggetto tenuto alla diffusione delle informazioni non è responsabile di errori sistemici o carenze nei media ai quali le informazioni regolamentate sono state comunicate;

c) che le informazioni siano comunicate ai media in modo tale da chiarire che si tratta di informazioni regolamentate e identifichino chiaramente l'emittente in questione, l'oggetto delle informazioni e l'ora e la data della loro comunicazione da parte del soggetto ad essa tenuto.

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, **informazioni finanziarie periodiche aggiuntive** ~~dei resoconti intermedi sulla gestione~~ e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera a), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito

CONSOB

internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.

3. Gli emittenti valori mobiliari predispongono, ove non già disponibile, un sito internet per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

(...)

Sezione V Informazione periodica

(...)

Art. 82-ter

(Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive)

1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale previste dall'articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

- a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
- b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
- c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie;
- d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.

2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e 2, si applicano gli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

CONSOB

5. CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Sulla base delle analisi rappresentate nei paragrafi 1-3 e della proposta di modifica regolamentare contenuta nel paragrafo 4, è avviata una consultazione volta ad acquisire evidenze da parte dei soggetti interessati in merito.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

3 NOVEMBRE 2016

1. Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, di recepimento della Direttiva 2013/50/UE (di modifica della Direttiva 2004/109/CE, c.d. Direttiva *Transparency*), ha modificato la disciplina recata dal TUF in materia di pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali, da parte di emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

Per effetto della novella legislativa dell'articolo 154-ter, commi 5 e 5-bis, del TUF, è stato **abrogato l'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie trimestrali** (o resoconti intermedi di gestione) da parte degli emittenti sopra indicati, **attribuendo alla Consob il potere di disporre l'obbligo di pubblicare le informazioni periodiche aggiuntive**. L'esercizio della delega regolamentare è subordinato alla preliminare verifica di talune condizioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Direttiva *Transparency*¹.

In particolare, il Legislatore nazionale ha previsto che la Consob debba **valutare, anche in chiave comparatistica**, che l'introduzione di obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportino **oneri sproporzionati** in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati, nonché la **rilevanza del contributo che le stesse informazioni possono fornire alle decisioni di investimento** assunte dagli investitori. Il Legislatore ha inoltre richiesto di valutare la possibilità che gli obblighi informativi incidano negativamente sulla percezione delle prospettive aziendali, favorendo una **prospettiva di breve**

¹ L'articolo 3, paragrafo 1-bis, della Direttiva *Transparency*, prevede che: “*In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine può imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5, alle condizioni seguenti:*

— *le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati, e*

— *il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato membro in questione.*

Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

Questa disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”.



termine nell'osservazione dei risultati, nonché la possibilità di *accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati*².

Con riferimento a tali profili di analisi, il 14 aprile 2016 la Consob ha aperto una *consultazione preliminare* volta ad acquisire dati ed evidenze ai fini dell'*analisi di impatto della regolamentazione* (AIR) da effettuare, in base al dettato legislativo, prima dell'eventuale introduzione di obblighi di informazione periodica aggiuntivi rispetto alle relazioni finanziarie annuale e semestrale.

Alla consultazione preliminare hanno risposto 22 soggetti. L'*analisi dei contributi* degli *stakeholders* è stata integrata con ulteriori *studi ed evidenze quantitative*, che hanno permesso di valutare più compiutamente il contributo delle informazioni periodiche pubblicate dagli emittenti alle decisioni di investimento. I contributi ricevuti e le ulteriori analisi compiute dalla Consob sono stati fondamentali per la realizzazione dell'AIR e per la successiva definizione dell'opzione di intervento e redazione del testo regolamentare da porre in consultazione.

In sintesi, nell'ambito della consultazione preliminare era risultata significativamente prevalente l'idea secondo cui, per diverse ragioni, *non fosse necessaria l'introduzione di un obbligo informativo periodico aggiuntivo* rispetto alle relazioni finanziarie annuale e semestrale, *ma che fosse auspicabile la definizione di alcune norme* per garantire un *livello minimo di qualità dei comportamenti* e *alcuni contenuti informativi minimi*, ove gli emittenti optassero per la pubblicazione volontaristica di dati sul proprio andamento economico diversi dal bilancio annuale e dalla relazione semestrale. *Per una disamina più approfondita dell'analisi di impatto della regolamentazione e degli esiti della consultazione preliminare si rinvia al relativo documento, dove sono esplicitate le motivazioni e gli obiettivi del provvedimento*³.

² L'articolo 154-ter del TUF prevede: "5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive [...] 5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni: a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori; c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati".

³ Il documento, pubblicato il 5 agosto 2016, è disponibile alla pagina:

http://www.consob.it/documents/46180/46181/consultazione_20160805.pdf/c2230582-fd94-49e9-8915-662b7b01401f

CONSOB

Sulla base delle risposte alla consultazione e delle ulteriori analisi effettuate in ordine alle posizioni espresse dai rispondenti, sono state prese in considerazione **tre opzioni di intervento**:

- 1) introduzione dell'obbligo di pubblicazione del rendiconto intermedio di gestione;
- 2) non introduzione di obblighi di informazione periodica aggiuntiva, ma definizione di principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria;
- 3) non introduzione di obblighi di informazione periodica aggiuntiva né di principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria.

Alla luce degli elementi informativi acquisiti, **la soluzione n. 2) è stata ritenuta quella ragionevolmente idonea a conseguire le finalità dell'atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari**. Di seguito, si riporta il testo dell'articolo 82-ter di cui si è proposta l'introduzione nel Documento di consultazione pubblicato in data 5 agosto 2016:

Sezione V
Informazione periodica
(...)

Art. 82-ter
(Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive)

1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale previste dall'articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:
 - a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
 - b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
 - c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie;
 - d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.
2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 e 2, si applicano gli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.



2. Analisi dei contributi pervenuti nell'ambito della consultazione sulle proposte di modifica regolamentare

2.1 Stakeholder mapping

In risposta al Documento di consultazione pubblicato il 5 agosto 2016 sono pervenuti 9 contributi (rispetto ai 22 presentati nell'ambito della prima consultazione) 7 dei quali provenienti da soggetti che avevano già risposto in sede "preliminare". Si conferma dunque l'importanza dello strumento della consultazione "aperta", finalizzata all'analisi del problema più che ad emendare un testo già definito, per migliorare *l'inclusione degli stakeholder nel processo di produzione regolamentare*.

Tale conclusione riguarda non solo il numero dei contributi ricevuti, ma anche la loro profondità di analisi rispetto al fenomeno oggetto di regolazione. La consultazione conclusasi il 19 settembre u.s. ha infatti sostanzialmente *confermato l'inquadramento del problema* e le analisi riportate nel Documento di consultazione, *fornendo alcuni spunti per aggiornare l'AIR e per una più chiara definizione delle disposizioni regolamentari*.

Di seguito è riportata la *mapa degli stakeholder* intervenuti, classificati per *rappresentatività* [Rapp.](rispetto ad una specifica categoria di operatori) ed *interesse* [Int.] (rispetto agli esiti dell'intervento). Nelle colonne a destra è specificato se l'intervento è stato presentato con riferimento alla *consultazione preliminare* o sul *testo regolamentare*.

Soggetto	Categoria	Settore	Rapp.	Int.	Prel.	Testo
ADEIMF	Associazione	Università	2	1	√	
AIAF	Associazione	Analisti	2	2	√	√
ANIA	Associazione	Assicurazioni	2	2	√	√
ASCOPIAVE	Emittente	Energia	1	2	√	
Anonimo	-	-	1	2	√	
ASSIREVI	Associazione	Revisione	2	2	√	√
ASSONIME	Associazione	Società	2	2	√	√
ODCE Bocconi	Osservatorio	Università	2	1	√	
Feder Supporter	Associazione	Sport	2	2	√	
ASSOGESTIONI	Associazione	Risparmio Gestito	2	2	√	√
Flavio Dezzani	Professore	Università Management	1	1	√	
IREN	Emittente	Energia	1	2	√	
Manuela Geranio	Professore	Università Economia	1	1	√	
Marco Bava	Consulente	Economia	1	1	√	√

CONSOB

Università Cattolica del Sacro Cuore	Università	Economia	2	1	√	√
Studio DIAWONDS	Consulente	Economia e Finanza	1	2	√	
Studio Legale Mastracci - FederPrOMM - UILTuCS	Vari	Vari	2	2	√	
LUXOTTICA	Emittente	Moda	1	2	√	
UNIPOL	Emittente	Conglomerato Fin/Assicurativo	1	2	√	
Vella	Professore	Scienze giuridiche	1	1	√	
FCA Society Italy	Associazione	Analisti	2	2	√	
YOOX NET-A-PORTER GROUP	Emittente	Moda	1	2	√	
UNICREDIT	Emittente	Banca	1	2		√
Borsa Italiana	Gestore mercato	Finanza	1	2		√

2.2 Esiti della consultazione

Nella presente Sezione si riportano le principali osservazioni pervenute nel corso della consultazione e le relative valutazioni.

2.2.1 L'approccio regolamentare

In via generale, la maggior parte dei rispondenti ha espresso **condivisione in ordine all'approccio regolamentare adottato dalla Consob** e alla scelta dell'opzione n. 2), volta a non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva, pur definendo taluni principi e criteri applicativi per gli emittenti che intendano pubblicare informazioni su base volontaria (in questo senso i contributi di ASSOGESTIONI, UNICREDIT, ASSIREVI, ANIA, BORSA ITALIANA; in senso contrario si è registrato il contributo del sig. MARCO BAVA).

Il contributo di ASSONIME ha posto in evidenza una serie di criticità sul merito delle analisi effettuate dalla Consob. L'Associazione, in particolare, ha suggerito di **valutare una diversa e ulteriore ipotesi di intervento**, che preveda l'emanazione di una raccomandazione da parte della Consob, con ciò salvaguardando la proporzionalità dell'intervento e la necessità di tutelare gli investitori. Tale proposta risulterebbe, inoltre, maggiormente aderente a quanto effettuato degli ordinamenti degli Stati membri dell'UE⁴.

⁴ Ci si riferisce in particolare al modello francese, ove l'Autorità nazionale competente (AMF) è intervenuta con una raccomandazione in materia, definendo alcuni principi da seguire in caso di pubblicazione volontaria da parte degli emittenti, cfr. documento di consultazione del 5 agosto 2016, paragrafo 2.6.



Le considerazioni effettuate da ASSONIME hanno portato ad aggiornare parzialmente l'analisi di impatto effettuata⁵, senza modificarne l'esito finale. L'introduzione di principi e criteri applicativi con apposita previsione regolamentare, anziché sotto forma di "raccomandazione", appare infatti preferibile in primo luogo in un'ottica di ***certezza del quadro normativo secondario***, evitando la frammentazione delle fonti che regolano la medesima materia.

Inoltre, con riferimento all'utilità per gli investitori, si conferma quanto emerso nella consultazione preliminare: la presenza di un quadro regolamentare minimo volto a tutelare gli investitori è stata considerata dalla quasi totalità degli intervenuti una ***necessità*** ineludibile, anche alla luce di ***specifici casi*** relativi al comportamento di taluni emittenti di fronte al fatto che l'obbligo normativo di pubblicazione delle informazioni trimestrali fosse venuto meno.

In relazione agli ulteriori profili di criticità evidenziati da ASSONIME, si fa presente che in merito all'onerosità delle norme introdotte in via regolamentare, le stesse istituiscono un ***onere proporzionato*** rispetto al beneficio derivante da una pubblicazione "strutturata" delle informazioni periodiche aggiuntive su base volontaria. Ove ciò non risultasse all'emittente, lo stesso potrebbe evitare di pubblicare informazioni periodiche aggiuntive e, dunque, di sostenere il relativo costo. Tale sacrificio, inoltre, data la ***mancata previsione di contenuti obbligatori in caso di pubblicazione***, è esclusivamente riconducibile al rispetto dei principi di stabilità, correttezza e adeguata diffusione delle relative comunicazioni al pubblico, mentre l'onere di rendicontazione, come evidenziato nella consultazione preliminare, viene comunque sostenuto dagli emittenti per motivi organizzativi, trattandosi di grandezze il cui monitoraggio è funzionale alla gestione dell'impresa.

Inoltre, la soluzione proposta consente di disciplinare i principi "quadro", che si applicano nel caso in cui l'emittente decida di produrre informazioni periodiche aggiuntive, nella stessa sede (il regolamento) in cui, a tenore della delega contenuta nell'articolo 154-ter, comma 6, lettera a), del TUF, devono necessariamente essere disciplinate le modalità di pubblicazione delle predette informazioni.

2.2.2 ***Coerenza, correttezza e comparabilità delle informazioni***

Il testo dell'articolo 82-ter, comma 1, lettera c), di cui si è proposta l'introduzione nel Regolamento Emittenti, stabilisce alcuni principi ai quali gli emittenti devono attenersi nella pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive. È stato richiesto, infatti, di garantire la

⁵ L'aggiornamento dell'AIR ad esito della consultazione è riportato nel successivo paragrafo 3 della presente Relazione Illustrativa.



coerenza e la **correttezza** delle informazioni periodiche aggiuntive diffuse al pubblico, e la comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie.

Nel documento di consultazione è stata richiamata l'attenzione del mercato sull'opportunità di confrontare i dati contabili eventualmente pubblicati nelle informazioni periodiche aggiuntive con quelli forniti nella precedenti rendicontazioni periodiche. Ciò in quanto le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive che l'Emittente intende pubblicare dovrebbero trovare riscontro nel *set* informativo riportato nelle relazioni finanziarie *ex art.* 154-*ter* del TUF. Inoltre, è stato ricordato che, nel caso in cui siano fornite informazioni di carattere quantitativo nella forma di indicatori di *performance* diversi da quelli definiti dai principi contabili applicabili (misure non-GAAP/non-IFRS), gli emittenti sono altresì tenuti a fornire le informazioni richieste dagli Orientamenti ESMA del 5 ottobre 2015 in materia di indicatori alternativi di *performance* (ESMA/2015/1415).

Secondo quanto riportato nel contributo di ANIA, mentre appare condivisibile il richiamo ai principi di “coerenza e correttezza”, contenuto nella disposizione citata, il principio della **“comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie” potrebbe determinare problemi interpretativi ed applicativi**. La comparabilità nel tempo tra gli elementi informativi risulterebbe garantita dal rispetto del principio di “coerenza”.

Secondo quanto riportato nel contributo di ASSONIME, il riferimento alla “comparabilità con le precedenti relazioni finanziarie” andrebbe eliminato poiché sembra introdurre vincoli al contenuto dell'informazione finanziaria periodica aggiuntiva. Diversa è la questione relativa all'opportunità che la società garantisca al mercato la continuità e la regolarità dell'informazione finanziaria periodica aggiuntiva volontariamente pubblicata, anche con riferimento ai suoi contenuti, che devono però essere liberamente determinati.

Tali osservazioni risultano **in parte condivisibili** e di esse, pertanto, si è tenuto conto nel testo finale dell'articolo 82-*ter*, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti.

In particolare, con riferimento al tema della **sovrapposizione tra il concetto di “coerenza” e quello di “comparabilità”**, si rileva che la “coerenza” attiene alla costanza nel tempo dei criteri adottati per produrre l'informazione finanziaria e all'assenza di conflitti tra le informazioni pubblicate, mentre **la “comparabilità” attiene al confronto nel tempo delle informazioni finanziarie fornite**. Si è ritenuto pertanto opportuno mantenere distinti i due concetti, in quanto si tratta di postulati volti a definire aspetti qualitativi dell'informazione finanziaria, entrambi rilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell'emittente.



Tuttavia, al fine di chiarire che la comparabilità non implica un obbligo di richiamare tutte le voci contenute nelle precedenti relazioni finanziarie, ***la disposizione in esame è stata modificata esplicitando nel testo che la comparabilità è limitata alle sole voci che l'emittente intende includere nell'informazione finanziaria aggiuntiva***⁶.

Diversi contributi pervenuti nel corso della consultazione hanno posto in evidenza l'opportunità di un intervento regolamentare volto anche a definire il ***contenuto minimo delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive***.

Secondo quanto osservato nel contributo di BORSA ITALIANA l'assenza di contenuti minimi potrà favorire lo sviluppo di *best practice*, ma potrebbe anche complicare l'accessibilità alle informazioni da parte degli investitori in assenza di standardizzazione.

In questo senso si registra il contributo pervenuto da AIAF, secondo cui sarebbe opportuno prevedere che *“gli emittenti si impegnano a rilasciare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive contenenti dati significativi in relazione alla prassi del settore di appartenenza e/o al contesto di business, ferma restando la correttezza e la consistenza dei dati forniti nel corso del tempo”*, al fine di migliorare la standardizzazione delle informazioni diffuse al pubblico.

Secondo quanto rappresentato nel contributo di ASSIREVI, il testo dell'articolo 82-ter pur risultando sufficientemente analitico ai fini della predisposizione delle informazioni contenute nelle relazioni infrannuali, auspica una riflessione su quali debbano essere le informazioni di maggiore rilevanza che sarebbe opportuno identificare. Secondo l'Associazione la disponibilità di una base comune circa le informazioni di maggiore rilevanza oggetto di rappresentazione nelle relazioni infrannuali appare condizione critica per la tutela degli investitori e dei mercati.

Il contributo di UNICREDIT ha richiesto di specificare nel testo dell'articolo 82-ter il contenuto delle informazioni in esame, consistente in: *“una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate su base consolidata nel periodo di riferimento, anche su base manageriale; una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate”*.

L'ASSOGESTIONI, nel proprio contributo, ha mostrato disponibilità ad aprire una riflessione sui contenuti minimi.

⁶ L'Emittente dovrà quindi riportare informazioni comparative rispetto al periodo precedente per tutti gli importi esposti. Informazioni comparative, in merito alle informazioni di commento e descrittive, devono essere riportate quando ciò sia rilevante per la comprensione del situazione patrimoniale e dell'andamento economico di periodo.



In ordine a quanto sopra rappresentato, **si ritiene opportuno confermare la proposta regolamentare sottoposta alla consultazione del mercato**. Tenuto conto che la decisione in ordine alla pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive è rimessa alla libera determinazione degli emittenti – pur nel rispetto di taluni presidi volti a garantire la tutela degli investitori, nonché la trasparenza del mercato dei capitali – non appare ragionevole limitare tale facoltà prevedendo un contenuto minimo delle informazioni da diffondere. Come osservato da ASSONIME, gli emittenti potranno determinare il contenuto delle informazioni pubblicate sulla base di una valutazione del rapporto costi e benefici in termini sia economici che reputazionali, in linea con quanto previsto anche negli altri ordinamenti degli Stati membri dell’U.E.

Al riguardo, si rammenta inoltre che ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 5, del TUF, come modificato dal citato d.lgs. n. 25/2016, il potere della Consob di disporre l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive risulterebbe comunque limitato alla previsione di *“una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento”*, nonché *“all’illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la relativa incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate”*⁷.

2.2.3 Altre tematiche rilevanti

Nel corso della consultazione sono pervenute talune osservazioni aventi ad oggetto aspetti di dettaglio della proposta regolamentare.

Con riferimento all’ultimo periodo dell’articolo 82-ter, comma 2, di cui si è proposto l’introduzione (*“Ai fini della chiarezza e stabilità dell’informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall’esercizio successivo”*), il contributo di BORSA ITALIANA ha chiesto di chiarire se la decorrenza dell’efficacia del cambio di policy *“a partire dall’esercizio successivo”* debba essere riferita solo all’ipotesi di decisione di interruzione della comunicazione aggiuntiva, oppure debba valere anche per il caso di modifiche sostanziali *“peggiorative”* del livello informativo assicurato dall’emittente. Secondo quanto riportato nel contributo, laddove infatti

⁷ Si riporta il testo della disposizione richiamata nel testo:

“5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine, inclusi gli enti finanziari, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell’andamento economico dell’emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell’emittente e delle sue imprese controllate”.

CONSOB

l'emittente decida, motivando, di fornire un numero inferiore di elementi informativi o di rendere meno stringente la tempistica di pubblicazione, sembrerebbe opportuno prevedere un analogo meccanismo di differimento della efficacia di tale decisione, proprio al fine di evitare comportamenti opportunistici nel breve periodo. Resta inteso che, laddove la modifica sia viceversa migliorativa per il mercato (maggiore dettaglio informativo o termini più stringenti), tali scelte possono essere immediatamente rese operative.

In risposta alle osservazioni pervenute da BORSA ITALIANA, **si conferma che la decorrenza dell'efficacia del cambio di policy "a partire dall'esercizio successivo" è riferita solo all'ipotesi di decisione di interruzione della comunicazione aggiuntiva.** Ciò al fine di non limitare eccessivamente la flessibilità attribuita agli emittenti nel determinare il contenuto delle informazioni periodiche aggiuntive e tenuto conto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 82-ter, nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi "rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni".

Nel contributo pervenuto da ASSIREVI si è auspicato che vengano identificati i soggetti responsabili della predisposizione delle informazioni periodiche, tenuto conto che la norma attualmente contiene un generico riferimento all'"organo competente" e che venga chiarito l'iter di approvazione dei documenti, inclusa la presenza di attestazioni di coerenza e correttezza delle informazioni in questione da parte dei soggetti tenuti alla loro predisposizione.

Al riguardo, si rappresenta che la locuzione "**organo competente**" **si riferisce all'organo deputato all'approvazione dei documenti contenenti le informazioni finanziarie periodiche** (tipicamente l'organo di amministrazione) ai fini della successiva pubblicazione. E' nelle facoltà degli emittenti introdurre le procedure ritenute più adeguate a tale scopo.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive dovranno essere accompagnate da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predisponga "**adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario**".

Infine, il contributo pervenuto da ASSONIME ha posto talune questioni concernenti le **modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.**

In particolare, quanto alle modalità della pubblicazione volontaria delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, il comma 3 del nuovo art. 82-ter prevede che si applichino le

CONSOB

disposizioni previste degli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinqüies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, relative alle modalità di diffusione, stoccaggio e deposito, previste per le informazioni regolamentate.

Secondo quanto riportato da ASSONIME, una previsione regolamentare di questo tenore sembrerebbe però ricondurre l'informativa finanziaria aggiuntiva pubblicata su base volontaria nell'alveo delle informazioni regolamentata, ai sensi dell'articolo 113-*ter* del TUF. L'Associazione, pur ritenendo preferibile l'emanazione di una raccomandazione (cfr. sopra paragrafo 1), suggerisce di rinviare alle modalità previste per la pubblicazione dell'informazione regolamentata (utilizzando la terminologia prevista, ad esempio, nell'articolo 70 del Regolamento Emittenti in materia di fusioni, scissioni e aumenti di capitale), piuttosto che estendere l'applicazione degli articoli 65-*bis*, comma 2, 65-*quinqüies*, 65-*sexies* e 65-*septies* alla pubblicazione volontaria di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

In ogni caso, secondo il contributo di ASSONIME, occorrerebbe ***chiarire che non si estende l'obbligo di dare notizia anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale*** della messa a disposizione del pubblico del resoconto intermedio di gestione (cfr. Comunicazione Consob n.17002 del 2009)⁸.

Le ***osservazioni*** pervenute in ordine alla formulazione del richiamo alle modalità previste dagli articoli 65-*bis*, 65-*quinqüies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, ***sono state recepite nel testo finale dell'articolo 82-ter, comma 3, del Regolamento Emittenti che adesso utilizza, sostanzialmente, la medesima terminologia presente nell'articolo 70 del citato Regolamento.***

In risposta alla richiesta di ***chiarimento*** pervenuta da ASSONIME, in relazione all'obbligo di pubblicazione di un avviso stampa (per la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive), si osserva quanto segue.

Nel documento di consultazione pubblicato in data 5 agosto 2016, è stata richiamata l'attenzione degli emittenti sulla necessità di garantire un adeguato livello di diffusione delle informazioni periodiche e la parità di trattamento degli investitori, a tal fine adottando le modalità di diffusione e di stoccaggio previste dal Regolamento Emittenti per la pubblicazione delle informazioni regolamentate.

A tal riguardo si consideri che:

⁸ La delibera n. 17002 del 2009 – che non è oggetto di modifiche – reca le *Disposizioni provvisorie in materia di diffusione a mezzo stampa delle informazioni regolamentate*. Tale delibera non concerne le informazioni diffuse su base volontaria.

CONSOB

- a) la Direttiva *Transparency*, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), definisce le «informazioni previste dalla regolamentazione», quali “*le informazioni che l'emittente, o qualsiasi altra persona che abbia chiesto l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell'emittente, è tenuto a comunicare a norma della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), o delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della presente direttiva*”⁹;
- b) l'articolo 113-ter, comma 1, del TUF, definisce le “*informazioni regolamentate*” quali le informazioni che devono essere pubblicate dagli emittenti quotati, dagli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine o dai soggetti che li controllano, ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo I e Capo II, Sezioni I, I-bis e V-bis, e nei relativi regolamenti di attuazione ovvero delle disposizioni previste da Paesi extracomunitari ritenute equivalenti dalla Consob;
- c) l'ordinamento nazionale, come la stessa Direttiva *Transparency*, non prevede alcun obbligo di pubblicazione in capo all'emittente;
- d) l'articolo 154-ter, comma 6, lettera a), del TUF, delega la Consob a stabilire con regolamento i termini e le modalità di pubblicazione delle eventuali informazioni aggiuntive in “*conformità alla disciplina europea*”.

Da ciò ne discende che le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, in quanto pubblicate su base volontaria, non rientrano nella categoria delle informazioni regolamentate.

Il richiamo agli articoli 65-bis, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, contenuto al comma 3 dell'articolo 82-ter del Regolamento Emittenti, non è volto a ricondurre le informazioni in esame nel *genus* delle informazioni regolamentate (per le quali sussiste una disciplina specifica ex articolo 113-ter del TUF che prevede – tra l'altro – la pubblicazione degli avvisi sulla stampa), ***ma a definire le modalità idonee per consentire un “accesso rapido, non***

⁹ A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, “*lo Stato membro d'origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5. Il successivo paragrafo 1-bis prevede che “in deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d'origine può imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all'articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all'articolo 5, alle condizioni seguenti: (...)*”



discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea".

Tale soluzione appare altresì coerente con quanto effettuato nell'ordinamento di altri Stati membri dell'U.E. In questo senso si segnala il Regno Unito, ove la *Financial Conduct Authority* ha specificato¹⁰ che la pubblicazione volontaria di tali relazioni non rientra nella categoria dell'informazione regolamentata e non ha impatti sugli obblighi degli emittenti di *disclosure* tempestiva delle informazioni *price sensitive*¹¹.

3. I risultati dell'attività di AIR

La definizione delle proposte di modifica poste in consultazione è stata il frutto delle attività di analisi di impatto svolte in sede preliminare, con il fondamentale contributo degli *stakeholder* intervenuti nell'ambito della consultazione. Per una descrizione dettagliata di tali **attività** si fa rinvio al Documento di consultazione pubblicato il 5 agosto 2016¹².

Nell'ambito della consultazione sul testo del Regolamento Emittenti sono stati acquisiti elementi utili ad aggiornare l'AIR relativa alle tre opzioni valutate nel processo di definizione del testo regolamentare.

In particolare, è stata ***aggiornata la valutazione sull'impatto delle opzioni 2 e 3 in ottica comparata***.

L'impatto positivo dell'***opzione 2 in ottica comparata è stato ridotto da ++ a +***: la proposta regolamentare introduce infatti degli oneri, che sono da considerare però essenzialmente proporzionali ai benefici (ove ciò non fosse vero, l'emittente potrebbe non sostenerli evitando di pubblicare informazioni periodiche aggiuntive). Inoltre, sono state eliminate in tale elemento le valutazioni sull'utilità degli investitori già considerate nella relativa area.

¹⁰ Cfr. *Policy Statement PS14/15, Removing the Transparency Directive's requirement to publish interim management statements*.

¹¹ *"Interim management statements which are published on a voluntary basis will not be treated as regulated information following implementation of the change to the Transparency Directive. However, the early removal of the requirement to publish interim management statements does not impact the need for issuers to consider the disclosure of price-sensitive information, and using an interim management statement to disclose this information would have been in breach of the DTRs where the issuer is required to disclose as soon as possible"*.

¹² Il documento è disponibile alla pagina:

http://www.consob.it/documents/46180/46181/consultazione_20160805.pdf/c2230582-fd94-49e9-8915-662b7b01401f



L'impatto positivo dell'*opzione 3* in *ottica comparata* è stato aumentato da $+ a ++$. L'assenza di previsioni regolamentari rappresenta infatti la scelta maggiormente conforme alle scelte normative effettuate dai Paesi Membri e, pertanto, *considerando esclusivamente tale elemento di indagine*, quella con una valutazione più elevata rispetto all'obiettivo di integrazione dei mercati e di armonizzazione dei relativi ordinamenti.

Con riferimento agli ulteriori profili di criticità evidenziati da ASSONIME, si richiama quanto già esposto nel paragrafo 2.2.1 della presente Relazione in merito all'approccio regolamentare. Con riferimento al quadro sinottico riportato in calce alla valutazione degli impatti connessi alle opzioni, si evidenzia che, pur presentando l'opzione 2 dei profili di maggior onerosità potenziale rispetto all'opzione 3, tale differenza non è stata considerata significativa rispetto alla granularità del metro di valutazione utilizzato e, pertanto, l'opzione 2 e l'opzione 3 sono state considerate sostanzialmente equivalenti rispetto all'elemento di indagine in argomento.

Pertanto, sulla base delle risposte alla consultazione sono stati aggiornati gli elementi di valutazione delle tre opzioni di intervento come segue:

1. ***Reintrodurre l'obbligo di pubblicazione del rendiconto intermedio di gestione.***
 - a. ***Onerosità:*** aumentano gli oneri regolatori per gli emittenti, non integralmente in quanto la reportistica viene normalmente effettuata anche a fini gestionali, con impatto asimmetrico, a causa della struttura di costo per la rilevazione e la pubblicazione fortemente eterogenea, specifica per impresa e settore.
 - b. ***Utilità per le decisioni di investimento:*** l'utilità aggiuntiva è legata sostanzialmente alla definizione di elementi informativi in grado di standardizzare l'informativa e favorire la comparabilità fra i titoli quotati.
 - c. ***Accesso PMI:*** le società di minori dimensioni sopportano i costi di rendicontazione in corrispondenza di una copertura significativamente inferiore da parte dei soggetti che riprendono e diffondono le informazioni periodiche.
 - d. ***Short-Termism:*** è possibile prevedere un'amplificazione della tendenza da parte degli amministratori ad agire in vista dei risultati di breve periodo e degli investitori a negoziare sulla base degli stessi.
 - e. ***Ottica comparatistica:*** a parità di altre condizioni, aumentano gli oneri per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine rispetto alla maggior parte delle sedi di negoziazione europee.
2. ***Non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva ma definire principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria.***
 - a. ***Onerosità:*** non aumentano gli oneri regolatori per gli emittenti, i quali possono valutare la sostenibilità delle attività di reportistica e di diffusione di informazioni ulteriori rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali sulla



base delle specifiche strutture di costo e dei benefici in termini di (minor) costo del capitale connessi, in generale, alla diffusione di informazioni al pubblico.

- b. **Utilità per le decisioni di investimento:** la tutela per gli investitori e per l'integrità del mercato è associata agli adempimenti informativi derivanti dalla disciplina degli abusi di mercato e del prospetto d'offerta. Il rischio di approccio opportunistico da parte degli emittenti è mitigato dalla definizione di principi di pubblicità, chiarezza e stabilità della politica di pubblicazione di informazioni aggiuntive, nonché di coerenza, correttezza e adeguata accessibilità di tali informazioni.
 - c. **Accesso PMI:** le società possono valutare il *set* di informazioni da rendicontare e pubblicare in base a una specifica valutazione di costi e benefici.
 - d. **Short-Termism:** è possibile prevedere un contenimento della tendenza da parte degli amministratori ad agire in vista dei risultati di breve periodo e degli investitori a negoziare sulla base degli stessi.
 - e. **Ottica comparatistica:** a parità di altre condizioni, vi è un aumento degli oneri per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine rispetto alla maggior parte delle sedi di negoziazione europee, ritenuto tuttavia proporzionale in quanto gli stessi emittenti possono sempre valutare di non procedere alla pubblicazione di alcun dato aggiuntivo rispetto alle relazioni annuale e semestrale.
3. **Non introdurre obblighi di informazione periodica aggiuntiva né principi e criteri applicativi per chi intende pubblicare informazioni su base volontaria.**
- a. **Onerosità:** non aumentano gli oneri regolatori per gli emittenti, i quali possono valutare la sostenibilità delle attività di reportistica e di diffusione di informazioni ulteriori rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali sulla base delle specifiche strutture di costo e dei benefici in termini di (minor) costo del capitale connessi alla diffusione di informazioni al pubblico.
 - b. **Utilità per le decisioni di investimento:** la tutela per gli investitori e per l'integrità del mercato è associata agli adempimenti informativi derivanti dalla disciplina degli abusi di mercato e del prospetto d'offerta. Il rischio di approccio opportunistico da parte degli emittenti non è mitigato in assenza di adeguati ed effettivi interventi di autoregolamentazione da parte degli operatori.
 - c. **Accesso PMI:** le società possono valutare il *set* di informazioni da rendicontare e pubblicare in base a una specifica valutazione di costi e benefici.
 - d. **Short-Termism:** possibile contenimento della tendenza da parte degli amministratori ad agire in vista dei risultati di breve periodo e degli investitori a negoziare sulla base degli stessi.

CONSOB

- e. **Ottica comparatistica:** a parità di altre condizioni, non aumentano degli oneri per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine rispetto alla maggior parte delle sedi di negoziazione europee.

Nel seguente quadro sinottico vengono riassunti i “segni” (positivo/negativo) e i “pesi” (basso/medio/elevato) relativi alla valutazione dell’impatto legato agli elementi appena esposti.

Opzione	Onerosità	Utilità investitori	Accesso PMI	Short-Termism	Ottica comparata
1)	-	++	--	-	--
2)	++	+	+	+	+
3)	++	---	+	+	++

Ad esito del complessivo processo di analisi, l’Opzione 2) è stata valutata la soluzione ragionevolmente idonea a conseguire le finalità dell’atto di regolazione con i minori oneri aggiuntivi per i destinatari.

Per quanto riguarda i **contenuti minimi dell’informativa**, tenuto conto che la decisione in ordine alla pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive è rimessa alla libera determinazione degli emittenti appare ragionevole lasciare agli stessi la facoltà di determinare il contenuto delle informazioni, valutando attentamente quali saranno gli esiti di tali determinazioni rispetto alla quantità e qualità delle informazioni diffuse, nel rispetto dei principi volti a regolarne il processo.

Tutto ciò premesso, le osservazioni effettuate sul testo posto in consultazione hanno portato ad effettuare **alcune modifiche** all’articolato.



4. Articolato finale

Di seguito si riporta *l'articolato finale* delle modifiche al Regolamento Emittenti, risultante ad esito della consultazione.

Per effetto dell'introduzione dell'articolo 82-ter del Regolamento Emittenti, gli emittenti che intendono pubblicare, su base volontaria, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive dovranno *rendere pubblica tale l'intenzione*, specificando i *relativi elementi informativi*, nonché specificare i *termini per l'approvazione e la pubblicazione di tali informazioni*.

Al fine di consentire agli emittenti il rispetto della nuova normativa, è necessario che vi sia un congruo periodo di tempo per valutare la scelta e se del caso adottare la *policy* richiesta. Conseguentemente, nel testo della delibera di modifica del Regolamento Emittenti, all'articolo 2, si è previsto che il *termine di applicazione decorra dalla data del 2 gennaio 2017*, ferma restando l'entrata in vigore decorso il termine ordinario di *vacatio* dalla data di pubblicazione della stessa delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(...)

**PARTE III
EMITTENTI**

**TITOLO II
Informazione societaria**

(...)

**Capo I
Disposizioni generali**

(...)

Art. 65-bis
(Requisiti della diffusione delle informazioni regolamentate)

(...)

2. Nel caso delle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ove specificamente indicato nel presente regolamento, il requisito indicato al comma 1, lettera *a*), numero 2, punto a., è considerato soddisfatto se l'annuncio riguardante la pubblicazione delle informazioni regolamentate viene comunicato ai media, trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e indica in quale sito internet, oltre che in quale meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate, tali informazioni sono disponibili.



Sezione V
Informazione periodica

(...)

Art. 82-ter
(Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive)

1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine che, su base volontaria, intendono comunicare al pubblico informazioni finanziarie periodiche aggiuntive rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale previste dall'articolo 154-ter, commi 1 e 2, del Testo unico, si attengono ai seguenti principi e criteri applicativi:

- a) rendono pubblica l'intenzione di comunicare tali informazioni, specificando i relativi elementi informativi, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo;
- b) specificano i termini per l'approvazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell'organo competente;
- c) garantiscono la coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità **dei relativi elementi informativi con le i corrispondenti dati contenuti nelle precedenti relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico;**
- d) assicurano un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione delle informazioni in tutta l'Unione Europea.

2. Nel caso in cui gli emittenti di cui al comma 1 intendano modificare gli elementi informativi di cui alla lettera a), o interrompere la comunicazione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, rendono pubbliche le decisioni assunte e le relative motivazioni. Ai fini della chiarezza e stabilità dell'informazione societaria, la decisione di interrompere la pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive è efficace a partire dall'esercizio successivo.

3. ~~Ai fini di quanto previsto dal~~ **Le comunicazioni al pubblico indicate** dai commi 1 e 2, sono effettuate con le modalità previste dagli ~~si applicano gli~~ articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.

5. Gli indicatori da utilizzare ai fini della successiva revisione dell'atto

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità alle disposizioni previste dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

CONSOB

Il monitoraggio sarà effettuato *aggiornando le analisi* effettuate in sede di AIR e tenendo conto in particolare della *quantità*, della *qualità* e della *eterogeneità* delle informazioni periodiche aggiuntive pubblicate dagli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine.

Relazione annuale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016

CAPITOLO III

**I risultati raggiunti, le strategie per il prossimo anno
e le attività programmatiche**

Introduzione

La Relazione annuale dello scorso anno ha presentato una sezione dedicata alla verifica di impatto della regolamentazione (VIR), condotta al fine di una valutazione *ex post* dei risultati secondo il modello del programma europeo *Regulatory Fitness and Performance* (2014) e in coordinamento con l'attività di pianificazione strategica.

In particolare, tenuto conto delle priorità strategiche definite nell'anno precedente, l'esercizio di VIR si era proposto di identificare sia gli effetti riconducibili alle attività pianificate nel 2014 sia quelli riferibili, più in generale, all'azione svolta dall'Autorità nel ciclo di regolazione di riferimento di più lungo periodo, sulla base di macro-indicatori quantitativi e qualitativi idonei a fornire, anche alla luce delle dinamiche di contesto, una valutazione complessiva, e per settori, circa il conseguimento degli obiettivi strategici.

La verifica così condotta ha rappresentato, a sua volta, la base di partenza per la definizione delle linee di intervento strategiche di un nuovo ciclo regolatorio che, prendendo le mosse dalla valutazione dei risultati, consente di riprogrammare le priorità strategiche di intervento regolatorio in un'ottica di miglioramento continuo, secondo gli orientamenti europei di *better regulation*, confermati di recente con l'adozione dell'agenda europea "*Better regulation for better results*" adottata il 19 maggio 2015 [COM(2015) 215 *final*].

Tenuto conto delle finalità e dei dati disponibili, nel precedente esercizio di *regulatory fitness*, è stato possibile ottenere una valutazione significativa dell'efficacia della regolamentazione e pervenire a un quadro di sintesi basilare per le valutazioni più specifiche, attraverso l'identificazione delle variabili di *output* su cui indirizzare le attività di monitoraggio e la verifica *ex post* per gli anni a venire. In effetti, tra i tratti salienti dell'esercizio di VIR presentato nella Relazione annuale 2015 si evidenzia la previsione, a partire da quest'anno, di un piano di monitoraggio di indicatori quantitativi riferiti ai diversi obiettivi della pianificazione strate-

gica, volto a garantire la misurabilità degli effetti della regolazione e, in definitiva, una rendicontazione più puntuale e analitica dell'attività svolta.

In definitiva, la verifica dei risultati condotta lo scorso anno ha inaugurato un nuovo ciclo di valutazione e pianificazione strategica, che l'Autorità ha portato a compimento nell'ultimo anno con una serie di attività prodromiche allo svolgimento dell'attività di analisi e verifica dei risultati della regolazione.

In tale prospettiva, meritano menzione soprattutto le iniziative dirette allo sviluppo di indicatori di impatto della regolamentazione e alla creazione di un *database* per le analisi quantitative, nell'ottica di favorire la misurabilità delle *performance* e dei risultati della regolazione da parte delle unità organizzative competenti.

In questo senso, una tra le iniziative più rilevanti, ai fini di una valorizzazione del *database* disponibile e della razionalizzazione dei flussi informativi è rappresentata dal procedimento di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (MOA). Con tale procedimento l'Autorità ha svolto il primo esercizio di misurazione e valutazione degli oneri amministrativi discendenti da obblighi informativi imposti alle imprese in tutti i settori economici regolati dall'Autorità. Il procedimento di MOA, conclusosi con la delibera n. 657/15/CONS, ha consentito, infatti, di operare una mappatura completa delle richieste di informazioni formulate dall'Autorità alle imprese, con cadenza periodica, e di tracciare, così, i flussi di dati che possono alimentare l'attività valutativa.

Questa iniziativa si iscrive in un più ampio sistema di azioni volte a migliorare il sistema di acquisizione e gestione delle informazioni; in particolare, sono state apprestate misure volte a rendere più efficiente ed efficace l'utilizzo delle informazioni, favorendone il reimpiego, così da limitare, ove possibile, nuove richieste di dati alle imprese⁷⁵. Nell'ottica di accrescere il grado di fruibilità e l'effettivo uso delle informazioni in possesso dell'Autorità sono state altresì avviate iniziative per la piena attuazione delle disposizioni legislative in

⁷⁵ Paragrafo 3.1, linea strategica "Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa".

materia di *open data*, in coordinamento con la ricognizione dei processi informativi svolta per la MOA⁷⁶. Inoltre, è stata rilasciata una nuova versione dell'Osservatorio delle Comunicazioni⁷⁷ e sono stati pubblicati *Focus* e *Report*, elaborati anche con i dati acquisiti, utili a tutti gli *stakeholder*⁷⁸.

Parallelamente agli interventi relativi al sistema di acquisizione e gestione delle informazioni, l'Autorità ha definito alcune misure di carattere regolamentare e organizzativo dirette a garantire una maggiore efficacia nell'applicazione dell'analisi di impatto *ex ante* della regolamentazione (AIR) nei propri procedimenti. A tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro che ha effettuato l'analisi di una nuova disciplina procedurale dell'AIR che si è conclusa con la delibera n. 126/15/CONS. Oltre a definire l'ambito di applicazione e il processo di valutazione in linea con le linee guida europee del 2015, la delibera ha previsto l'avvio della sperimentazione di una nuova metodologia che, a regime, dovrebbe favorire un maggiore utilizzo delle analisi quantitative e, al contempo, la possibilità di aggiornare periodicamente gli indicatori di monitoraggio riferibili all'intero ciclo di valutazione.

Le pagine che seguono rappresentano, quindi, un esercizio più compiuto di *fitness check* dell'attività regolatoria, al fine di supportare la pianificazione strategica 2017 con una verifica sintetica e unitaria dei risultati dell'attività svolta, sulla base del piano di monitoraggio elaborato e progressivamente affinato nel corso dell'ultimo anno.

In particolare, nella prima parte si darà conto dei risultati conseguiti dall'Autorità in rapporto agli obiettivi strategici definiti con la pianificazione del 2015, articolati per settori e macro-aree di intervento. Definito così il quadro di sintesi delle azioni realizzate per l'attuazione delle priorità strategiche dello scorso anno, il secondo paragrafo procede a una verifica di tipo analitico, fondata sugli indicatori quantitativi previsti nel piano di monitoraggio

elaborato dall'Autorità. Infine, il terzo paragrafo presenta la riprogrammazione degli obiettivi strategici annuali e pluriennali, sulla base dell'analisi dei punti di forza e di debolezza identificati attraverso l'attività di *fitness check*.

3.1 Le attività svolte in attuazione degli obiettivi strategici pianificati

Questa sezione è dedicata ad una verifica di tipo qualitativo circa lo stato di avanzamento ed i risultati conseguiti dall'Autorità nell'attuazione degli obiettivi fissati con la pianificazione strategica del 2015. Questo esercizio è diretto sia a fornire un rendiconto delle specifiche iniziative avviate in rapporto a quelle inizialmente pianificate, sia ad ottenere una valutazione più generale circa il grado di coerenza tra l'azione del regolatore e le priorità strategiche definite. Questo tipo di verifica qualitativa *ex post* rappresenta un presupposto logico sia per un'analisi di tipo quantitativo sulla *performance* regolatoria (cfr. paragrafo 3.2) sia, soprattutto, per l'identificazione di eventuali correttivi alle azioni programmate e per l'individuazione delle future priorità di intervento nella pianificazione strategica del prossimo anno.

La verifica presentata nelle pagine che seguono si fonda su un confronto con le priorità definite nella pianificazione strategica presentata nella Relazione annuale 2015 che era stata articolata su due livelli di obiettivi: linee strategiche ed obiettivi specifici. Per finalità di coerenza e comodità espositiva, quindi, i risultati della verifica sono ordinati per linee strategiche, riportate nei titoli in basso, cui corrispondono diverse azioni che sono altresì riferibili agli obiettivi specifici afferenti a ciascuna linea strategica, riportati in singoli punti elenco. Nella successiva analisi quantitativa, invece, sono analizzati gli indicatori di risultato definiti nel piano di monitoraggio, progressivamente aggiornato nel corso dell'anno.

⁷⁶ Paragrafo 3.1, linea strategica "Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa".

⁷⁷ <http://www.agcom.it/osservatorio-sulle-comunicazioni>.

⁷⁸ <http://www.agcom.it/report-e-Focus-economico-statistici>.

PROMOZIONE DI UNA REGOLAMENTAZIONE PRO-CONCORRENZIALE E CONVERGENTE PER LO SVILUPPO DI RETI E SERVIZI

- **Indirizzare, semplificare ed aggiornare i sistemi normativi nazionali e comunitari, in tutti i settori di competenza**

Al fine di realizzare questo obiettivo, l'Autorità è intervenuta, nelle materie di propria competenza, in diversi processi legislativi nazionali ed europei, e ha sollecitato l'intervento legislativo mediante lo strumento della segnalazione al Parlamento. È intervenuta, per esempio, nel dibattito parlamentare nazionale relativo a diversi disegni di legge sia con propri contributi alle indagini conoscitive della Camera, sia partecipando alle audizioni parlamentari davanti alle competenti Commissioni di Camera e Senato (cfr. Capitolo IV, par. 4). Analogamente, ha dato il proprio apporto alle consultazioni pubbliche europee indette in relazione ad alcune proposte legislative della Commissione, partecipando altresì ai relativi negoziati sia attraverso il supporto ai rappresentanti dei Dicasteri competenti sia mediante la partecipazione all'attività consultiva del BEREC e degli altri organismi europei (attività dettagliatamente descritta nel Capitolo IV). Sono state altresì presentate sei segnalazioni al Parlamento e al Governo dirette a fornire indicazioni su come orientare l'attività legislativa alla semplificazione e all'aggiornamento suindicata.

- **Obiettivi in materia di regolazione pro-concorrenziale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica**

Un primo obiettivo, di portata ampia, ha riguardato il completamento dell'impianto regolamentare definito nell'ambito delle analisi di mercato. Il suo conseguimento è riscontrabile attraverso l'indicazione delle misure regolamentari adottate dall'Autorità nell'ultimo anno per il completamento delle analisi di mercato e l'imposizione dei conseguenti obblighi regolamentari *ex ante*. Con riferimento alle analisi di mercato, l'Autorità ha completato l'impianto regolamentare dei servizi di accesso alla rete fissa con l'adozione della delibera n. 623/15/CONS e dei servizi di terminazione su rete mobile con l'ado-

zione della delibera n. 497/15/CONS (cfr. Capitolo I, par. 1.1). È inoltre in corso l'analisi del mercato dei servizi d'interconnessione su rete fissa, di raccolta, terminazione e transito. Quest'ultima attualmente è in fase di consultazione nazionale (cfr. delibera n. 82/16/CONS).

La conclusione dei procedimenti di cui sopra ha reso possibile il conseguimento degli obiettivi istituzionali assegnati dal *framework* europeo alle autorità nazionali di regolamentazione mediante la definizione di un innovativo quadro di regole dirette a rafforzare la concorrenza nei mercati dell'accesso e favorire lo sviluppo di reti NGA (cfr. Capitolo I, par. 1.1). La delibera, infatti, introduce garanzie di parità di trattamento mediante la riduzione delle differenze tra i processi interni ed esterni, nuovi insiemi di *Key Performance Indicator* (KPI) e la revisione del regolamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV). La stessa delibera fissa più sfidanti obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa mediante un inasprimento delle penali in capo all'operatore notificato, in caso di ritardi nella fornitura e manutenzione, e la possibilità, per i concorrenti, di richiedere i servizi accessori ad imprese terze (disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori).

Nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete di Telecom Italia si inquadrano le attività volte ad adeguare il principio di "equivalence" alle innovazioni tecnologiche. In particolare, l'attività regolatoria è stata accompagnata da misure di vigilanza. A seguito delle verifiche svolte, l'Autorità ha avviato due procedimenti sanzionatori, con le contestazioni n. 1/15/DRS e n. 2/15/DRS, cui è seguita la presentazione, da parte di Telecom Italia, di impegni sottoposti a *market test* con determina n. 2/16/DRS. L'Autorità è, altresì, intervenuta con misure adottate in esito a procedimenti di risoluzione delle controversie adottando una tecnica di intervento c.d. di *regulation by litigation*: a titolo di esempio, in ambito controversiale sono state adottate regole in materia di contributi di disattivazione dei servizi di accesso alla rete fissa e di prezzo della raccolta e della terminazione su rete mobile. Ulteriori verifiche e accertamenti – ad esempio, quelle sui contributi di disattivazione e sul costo dell'energia – sono state svolte nell'ambito dei procedimenti di

approvazione delle Offerte di Riferimento relative al 2014 (cfr. *infra*).

L'obiettivo della "non discriminazione" è stato declinato anche attraverso il procedimento istruttorio concernente la "revisione complessiva del sistema di *Key Performance Indicator* di non discriminazione (KPI-nd)".

Inoltre, è in corso di svolgimento il procedimento di aggiornamento della metodologia generale dei *test* di prezzo. Questo era stato sospeso in attesa della conclusione del procedimento relativo all'analisi dei mercati dell'accesso ed è stato poi riavviato con delibera n. 660/15/CONS. Con tale delibera l'Autorità ha altresì dato avvio alla consultazione pubblica sulle "Linee guida" per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore notificato.

In questo complessivo e sinergico contesto di azioni regolamentari, l'Autorità ha perseguito l'obiettivo prioritario di riallineamento del processo di approvazione delle offerte di riferimento annuali di Telecom Italia.

L'obiettivo fissato con la pianificazione strategica si è quindi tradotto in una significativa compressione dello scarto temporale tra il periodo di riferimento delle offerte regolamentate e l'approvazione delle stesse. In particolare, nell'ultimo anno si sono conclusi i procedimenti relativi al 2014 e sono state avviate le istruttorie di approvazione relative al biennio 2015-2016.

- **Potenziare la collaborazione con MISE, Infratel e COBUL per la realizzazione degli scenari dell'Agenda Digitale e costituire un comitato permanente sui servizi M2M**

L'Autorità sta svolgendo tutte le attività di propria competenza relative alla Strategia italiana per la banda ultralarga. In particolare ha partecipato ai lavori del COBUL sin dalla sua costituzione (cfr. Capitolo I, par. 1.1).

Relativamente alla mappatura delle reti l'Autorità ha avviato (delibera n. 569/15/CONS) la consultazione pubblica sulle specifiche tecniche per la realizzazione di una banca di dati di tutte le reti di accesso ad Internet di proprietà sia pubblica sia privata esistenti nel territorio che si è conclusa con la delibera n. 7/16/CONS.

Quest'ultima ha quindi avviato il progetto pilota mediante il quale saranno definiti e collaudati i formati di scambio, le metriche di misurazione, le modalità di acquisizione, il conferimento e l'aggiornamento delle informazioni, mettendo a punto le specifiche tecniche relative ai flussi informativi in ingresso e uscita (*input* e *output* della banca dati). Inoltre, l'Autorità ha cooperato alla verifica della compatibilità degli aiuti di Stato alle regole in materia di concorrenza, mediante il rilascio di pareri alle amministrazioni centrali e locali dello Stato che intendono adottare misure di aiuto allo sviluppo di reti *broadband* e *ultrabroadband* in un'ottica di armonizzazione. In quest'ambito, sono state approvate con apposita delibera le linee guida per la definizione delle condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici.

In materia di servizi "*Machine to Machine*", l'Autorità, come pianificato lo scorso anno, ha istituito il Comitato permanente per lo sviluppo di tali servizi il cui *Board* si è riunito per la prima volta il 13 novembre 2015 dando così avvio ai lavori del Comitato. Successivamente, si è tenuta la sessione tematica concernente lo *smart metering* del gas.

- **Obiettivi in materia di regolazione pro-concorrenziale nei servizi postali**

Un primo obiettivo nell'ambito del settore dei servizi postali ha riguardato la sostenibilità del servizio universale che è stata perseguita attraverso la messa a regime dell'attività regolamentare diretta alla verifica periodica del relativo costo e all'adozione dei provvedimenti che, in linea con quanto previsto dalla Legge di Stabilità, sono volti al contenimento della spesa pubblica.

La verifica dei risultati per il settore postale mostra che l'Autorità è ormai pienamente operativa nelle attività di regolamentazione e vigilanza finalizzate a dare piena attuazione all'obiettivo della trasparenza e non discriminazione nell'accesso alla rete postale. In particolare, è stata portata a compimento la struttura regolamentare volta a garantire l'apertura del mercato alla concorrenza (ad esempio, con l'adozione del provvedimento sul rilascio dei titoli abilitativi).

**EFFICIENTE ALLOCAZIONE
DELLE RISORSE SCARSE:
FREQUENZE, NUMERAZIONE**

Con l'obiettivo di favorire l'uso efficiente delle risorse frequenziali, l'Autorità ha partecipato attivamente alla definizione delle politiche per lo spettro radio sia in ambito nazionale che internazionale (cfr. *infra*). Le attività di *policy-making* in questo settore hanno carattere continuativo; pertanto, il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2015 non esaurisce l'azione del regolatore che opera costantemente per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di allocazione delle risorse frequenziali, la definizione di *standard* e normative tecniche internazionali ed europee, l'ottimizzazione degli usi dello spettro. A livello nazionale, l'Autorità ha garantito l'adozione di strumenti di pianificazione e assegnazione delle frequenze coerenti con l'evoluzione della normativa tecnica e regolamentare di livello europeo e internazionale e con le attività comunitarie e internazionali, sia per l'assegnazione delle frequenze sia per l'utilizzazione e l'assegnazione delle numerazioni (cfr. Capitolo I, par. 1.6).

A livello internazionale, l'Autorità ha contribuito alla definizione, assieme al Ministero dello sviluppo economico, delle posizioni in materia di spettro radio e numerazione, da supportare nell'ambito dell'Unione europea, del CEPT ed ITU. Inoltre, la partecipazione attiva e qualificata al *Radio Spectrum Committee* ha supportato e favorito sia l'adozione di decisioni comunitarie che hanno previsto importanti misure di armonizzazione circa la destinazione di nuove risorse alle comunicazioni elettroniche, sia la capacità del regolatore di attuare gli indirizzi europei, avendo contribuito alla c.d. "fase ascendente" di elaborazione delle *policy* regolatorie europee. Le disposizioni adottate (cfr. *infra*) danno conto di come l'Autorità abbia recepito questi indirizzi.

Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda i piani di assegnazione dello spettro, entrambi i piani prefissati, quelli della banda a 1.5 GHz e quelli per la banda a 3.7 GHz sono stati raggiunti, rispettivamente con l'adozione delle delibere nn. 259/15/CONS e 659/15/CONS.

Altro obiettivo strategico prevedeva l'adozione di piani di assegnazione dello spettro allocato ai servizi

wireless broadband (WBB), in accordo con la normativa di armonizzazione comunitaria e compatibilmente con le disponibilità derivanti dalle esigenze nazionali. Nell'ambito dei piani di assegnazione delle risorse spettrali, era prevista altresì l'adozione di previsioni atte all'utilizzo di tecnologie avanzate e architetture di rete innovative (es. *small cells*), bilanciando le esigenze di copertura del territorio con quelle di capacità. Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti. Con la delibera n. 259/15/CONS sono stati definiti i piani per l'assegnazione della banda a 1.5 GHz, come previsto dalla legge finanziaria 2015 e dalla normativa comunitaria di cui alla decisione n. 2015/750/EU. Con la delibera n. 659/15/CONS GHz sono stati definiti i piani per l'assegnazione della banda a 3.7 GHz come previsto dalla normativa comunitaria di cui alla decisione n. 2008/411/CE, come modificata dalla decisione n. 2014/276/UE. In particolare con quest'ultima delibera sono state introdotte misure per l'utilizzo di tecnologie avanzate e architetture innovative, bilanciando le esigenze di capacità nelle aree urbane e copertura nelle aree territoriali. Con ciò implementando a livello nazionale le rilevanti *policy* comunitarie.

Sempre in questo ambito, sono state infine introdotte disposizioni volte a incentivare, ed ove necessario prescrivere, l'utilizzo condiviso delle frequenze, temperando in ogni caso le esigenze degli utilizzi concorrenti e ricorrendo a tutte le soluzioni permesse dai nuovi sviluppi tecnologici. Le norme di cui alla delibera n. 659/15/CONS sono innovative rispetto a precedenti modelli di uso totalmente esclusivo, poiché introducono meccanismi di uso efficiente dello spettro basati sulla condivisione. Sono previsti due livelli di condivisione delle risorse, l'uno di tipo *intra-service*, tra sistemi di comunicazione elettronica avanzati *ultrabroadband* ed utilizzi classici di tipo fisso e fisso via satellite, e l'altro *inter-service*, nell'ambito dei servizi avanzati *ultrabroadband* tra aree urbane e aree territoriali dove sono presenti diversi livelli di domanda ed esigenze commerciali.

Anche con riguardo alle reti digitali terrestri, si può concludere che gli obiettivi indicati lo scorso anno sono stati conseguiti. In particolare, l'Autorità, a seguito di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015, con la delibera n. 402/15/CONS ha pianificato le frequenze da destinare al servizio televisivo

digitale terrestre in ambito locale, nel rispetto dei vincoli tecnici e di coordinamento internazionale e ha definito (con la delibera n. 622/15/CONS) le modalità e le condizioni economiche per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Nell'ambito della radiofonia digitale (DAB), l'Autorità, nel periodo di riferimento, ha dato un impulso allo sviluppo del mercato, seguendo due linee di intervento: da un lato, ha integrato ed esteso la pianificazione territoriale raggiungendo 16 bacini nazionali e, dall'altro lato, ha apportato alcune modifiche regolamentari al fine di facilitare la fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale.

TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

- **Completare e adeguare l'impianto regolamentare**

Sono state avviate diverse attività di adeguamento dell'impianto regolamentare che, al momento, sono ancora in corso. Per la parte che riguarda la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la tempistica fissata per il completamento di questa attività ha tenuto conto, infatti, della necessità di assicurare un adeguato coordinamento con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che tenga anche conto degli effetti della nuova disciplina di rango primario sull'attività regolamentare pianificata lo scorso anno.

- **Il SIC e l'analisi dei mercati rilevanti ai fini della tutela del pluralismo**

L'obiettivo di monitoraggio del SIC è stato conseguito con le consuete attività annuali di verifica e monitoraggio e la conclusione, a dicembre 2015, del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014 (delibera n. 658/15/CONS) descritto più diffusamente nel Capitolo I. L'Autorità, oltre all'attività di valutazione

delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle comunicazioni relativo all'anno 2014 e di vigilanza sul rispetto dei limiti sulle risorse complessive dello stesso (delibera n. 658/15/CONS) è stata impegnata nello svolgimento dei procedimenti di verifica dei singoli mercati che lo compongono. In particolare, l'Autorità sta completando la fase di individuazione del mercato rilevante dei servizi di media audiovisivi (delibera n. 286/15/CONS), da sottoporre a consultazione pubblica e ha, inoltre, avviato il procedimento relativo al mercato della radiofonia (delibera n. 687/15/CONS).

Sempre nell'ambito dell'attività di vigilanza a garanzia del pluralismo esterno, l'Autorità ha svolto le verifiche sul rispetto dei limiti anti-concentrativi previsti dalla normativa, sia in occasione di operazioni di concentrazione ed intese tra soggetti operanti nel SIC, sia d'ufficio in relazione ai titoli autorizzatori per la diffusione di programmi televisivi su frequenze digitali terrestri in ambito nazionale e in ambito locale.

- **Aggiornamento del quadro regolamentare relativo alle quote di programmazione, ai vincoli relativi alla produzione indipendente e alla pubblicità**

L'attuazione di questo obiettivo è stata avviata ed è in via di completamento. A seguito dell'approvazione dell'indagine conoscitiva sul settore della produzione audiovisiva, l'Autorità ha ritenuto di inviare una segnalazione al Governo in vista di una possibile revisione dell'art. 44 del TUSMAR. A valle di questa attività si concluderà entro l'estate l'attività di revisione della normativa di rango regolamentare di competenza dell'Autorità.

- **Migliorare le metodologie di formazione degli indici di ascolto**

È stata svolta una attenta attività di monitoraggio sulle metodologie Auditel anche in ragione del rinnovo del *panel* e dell'introduzione del cd. "*super-panel*". In vista della conclusione dei lavori del tavolo tecnico sugli indici di ascolto radiofonici, sarà avviata una specifica indagine conoscitiva in materia di indici di ascolto di tutti i principali media informativi.

- **Implementare criteri di monitoraggio qualitativo per assicurare una più efficace tutela del pluralismo informativo**

L'Autorità ha attuato questo obiettivo tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia. In particolare, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 10 dicembre 2014, la verifica dei dati di monitoraggio relativi all'informazione diffusa dalle emittenti avviene in base a elementi qualitativi, quali l'agenda politica, le iniziative assunte dal soggetto politico nell'ambito dell'attività parlamentare e, più in generale, politica (delibere nn. 158/15/CONS, 159/15/CONS e 160/15/CONS).

- **Redazione di un libro bianco sui contenuti digitali e promozione dell'Osservatorio sull'innovazione tecnologica nei servizi media**

Nel mese di ottobre 2015, l'Autorità ha dato avvio ai lavori finalizzati alla redazione del libro bianco il quale, prendendo le mosse dal costante lavoro di monitoraggio e analisi delle trasformazioni in atto nel sistema audiovisivo svolto da AGCOM (a partire dal Libro Bianco sui contenuti pubblicato nel 2011 fino alle indagini più recenti tra cui quella sulla Tv 2.0 nell'era della convergenza), persegue l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento ampio e articolato, in grado di prefigurare un ripensamento dell'assetto regolatorio che dovrebbe tenere nel debito conto degli sviluppi intervenuti in conseguenza dell'espansione di Internet, che stanno trasformando l'industria dei media e delle comunicazioni.

Con riferimento alla promozione dell'innovazione tecnologica, l'Autorità nel 2015 ha approvato la revisione della delibera n. 216/00/CONS – relativa alle specifiche tecniche dei *decoder* per la televisione digitale terrestre – al fine di tenere conto del nuovo *standard* DVB-T2. Le attività dell'Osservatorio sull'innovazione tecnologica nei servizi di media hanno pertanto subito una momentanea sospensione, nelle more della conclusione dell'*iter* di notifica alla Commissione Europea previsto per tale procedimento, nonché per l'avvio del procedimento di ricognizione delle codifiche dei *decoder* da considerarsi tecnologicamente superate, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192.

TUTELA DELL'UTENZA E DELLE CATEGORIE DEBOLI

Le linee programmatiche declinate nella precedente Relazione sono state complessivamente realizzate contribuendo così al conseguimento dei sottostanti obiettivi strategici di medio lungo periodo. Per una descrizione dettagliata delle modifiche alla disciplina regolamentare in materia di tutela del consumatore, introdotte lo scorso anno, si rinvia al Capitolo I. Nel complesso, la nuova disciplina in materia di contratti e trasparenza è stata ispirata a una riduzione complessiva delle asimmetrie tra operatori e utenti. Peraltro, gli interventi posti in essere hanno contribuito non solo delle priorità strategiche indicate nelle attività di pianificazione dell'Autorità ma anche al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi, evidenziato dagli indicatori di *performance* individuati lo scorso anno e che possono sostanzialmente confermarsi anche per il prossimo periodo (cfr. paragrafo 3.3).

Sotto questo profilo, la dinamica dell'Indice di qualità globale (IQG) del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche, al netto degli indicatori relativi alla qualità del servizio assistenza clienti, mostra che, in linea con il *trend* storico, anche i risultati conseguiti nell'ultimo biennio sono stati superiori agli obiettivi posti dall'Autorità (cfr. paragrafo successivo).

Anche per quanto concerne l'obiettivo della qualità dei servizi di accesso a Internet da postazione mobile le statistiche evidenziano una progressiva crescita della velocità del *download* misurata in Kbps e la costanza del dato relativo alla velocità di *upload* in Kbps. Tali dinamiche sembrano mostrare l'adattamento del mercato alla domanda, considerato che in prevalenza la domanda di un utente medio è soprattutto di *download* di contenuti.

In questo quadro, l'attività di vigilanza si è concentrata sulle aree di criticità maggiormente segnalate dagli utenti quali, ad esempio, l'attivazione di servizi non richiesti, il trasferimento delle utenze, le rimodulazioni tariffarie e le modifiche contrattuali unilateralmente decise dagli operatori (cfr. Capitolo I, par. 1.5)

Ma la tutela dell'utenza passa anche attraverso l'accrescimento della consapevolezza dei consumatori. Questo obiettivo strategico è stato perseguito in un'ottica di *consumer empowerment*, puntando all'accrescimento nel numero e nell'efficacia degli strumenti giuridici e tecnici che consentano agli utenti di accedere a informazioni significative, accurate e comprensibili circa le caratteristiche tecniche e commerciali dei servizi di comunicazioni. Per esempio, sono state poste le basi per la realizzazione di un proprio strumento di comparazione delle tariffe dei diversi operatori. Con specifico riferimento all'accesso a Internet, l'Autorità è inoltre intervenuta con propri atti regolamentari e in coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella *governance* del sistema di monitoraggio "MisuraInternet", conseguendo l'obiettivo di miglioramento delle funzionalità degli strumenti di misurazione e monitoraggio della qualità della connessione ad Internet, su rete fissa e mobile. Ciò ha contribuito a dotare i consumatori di efficaci strumenti per una verifica sulla rispondenza tra le caratteristiche pubblicizzate e indicate nei contratti e le *performance* effettive dei servizi acquistati.

È stato inoltre aggiornato il quadro regolamentare per fornire agli utenti strumenti finalizzati a garantire il principio della libertà negoziale, con l'approvazione di nuove misure inerenti alla disciplina dei contratti e alla trasparenza informativa (cfr. Capitolo I, par. 1.5).

Vanno in questa direzione di *consumer empowerment*, le nuove funzionalità del modello telematico di denuncia e un sistema di classificazione e gestione delle denunce più analitico e adeguato alle esigenze di *enforcement*. Queste infatti, consentiranno agli utenti di essere maggiormente puntuali avvantaggiando l'efficacia dell'azione dell'Autorità a loro tutela.

La cura delle relazioni con gli utenti – nelle more della gara per l'acquisizione del nuovo servizio di *contact center* che, per sopravvenuti fattori esogeni, ha richiesto più tempo di quanto previsto – è stata comunque presidiata attraverso la costituzione di un'apposita unità dedicata alla ricezione e alla gestione delle richieste informative e di assistenza degli utenti.

Una speciale tutela la meritano senz'altro le categorie deboli. A tal fine l'Autorità aveva indivi-

duato lo scorso anno una serie di obiettivi a tutela di queste ultime.

Sono state pertanto avviate le attività di indagine e consultazione propedeutiche alla rivisitazione del sistema di agevolazioni tariffarie per le categorie più vulnerabili, attività diffusamente descritta nel Capitolo I, par. 1.5.

È inoltre in corso di attuazione il Codice di autoregolamentazione per la fruizione di programmi da parte delle persone con disabilità sensoriali. In particolare, è stata elaborata una prima versione del Codice ora in fase di discussione con gli *stakeholder* coinvolti, anche per il tramite delle relative associazioni di categoria.

Infine, l'Osservatorio per la tutela dei minori ha avviato un ciclo di audizioni finalizzato alla possibile redazione di un codice di condotta in materia di *over the top* e minori. Ciò in attesa di conoscere gli indirizzi che anche la Commissione intenderà assumere in sede di revisione della direttiva Servizi Media Audiovisivi.

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ NELLA FRUIZIONE DI OPERE DIGITALI

La diffusione di questa linea strategica è stata declinata, in primo luogo, attraverso iniziative volte ad incentivare i cittadini ad intraprendere condotte ispirate alla legalità. In tal senso, l'Autorità ha attuato una costante opera istituzionale di promozione della cultura della legalità nella fruizione delle opere digitali. È stata ad esempio patrocinata la campagna sul valore della creatività e dei diritti "Rispettiamo la Creatività". Il progetto, avviato nel mese di gennaio 2016, ha coinvolto finora circa 17.000 alunni delle scuole secondarie, coinvolgendo 705 classi distribuite su tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, l'Autorità si è avvalsa del contributo del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali che, attraverso l'istituzione di apposite Sezioni tematiche, ha operato su più aspetti inerenti alla diffusione della cultura della legalità. Al fine di favorire il massimo e proficuo confronto, il Comitato è composto dai rappresentanti di tutte le istituzioni che, a vario titolo,

si occupano del tema della fruizione legale di opere digitali e dai rappresentanti delle principali associazioni di settore che svolgono servizi della società dell'informazione.

L'Autorità ha, inoltre, condotto studi sulle diverse prassi di distribuzione di contenuti *online* con riferimento ai mercati dell'audiovisivo, della musica, dei videogiochi e dell'editoria quotidiana che hanno fatto emergere alcune importanti soluzioni per il settore nazionale.

Oltre all'attività di comunicazione istituzionale e di studio, la linea strategica è stata perseguita, come per gli altri ambiti di attività dell'Autorità, attraverso un'azione procedimentale volta all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Il dato crescente relativo ai casi di adeguamento spontaneo relativo alle opere oggetto di istanze è certamente un indicatore non solo di efficacia del lavoro condotto, ma anche di crescente consapevolezza da parte dei soggetti che agiscono in rete (cfr. Capitolo I, par. 1.3).

**EFFICIENZA, EFFICACIA
E TRASPARENZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA**

La linea strategica relativa a efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità si è declinata attraverso un numero considerevole di azioni coordinate tra loro.

• **Adeguare il processo regolatorio in materia di better regulation**

In attuazione di questo macro-obiettivo, lo scorso anno l'Autorità ha intrapreso un percorso volto a valorizzare e migliorare l'integrazione degli istituti di valutazione nel processo regolatorio e, nel 2015, sono state avviate e concluse diverse iniziative, che comprendono: *i*) l'adozione di atti di pianificazione strategica in connessione con la verifica dei risultati della regolazione; *ii*) un adeguamento dell'applicazione dell'AIR ai più recenti indirizzi metodologici e normativi; *iii*) lo svolgimento della VIR e l'illustrazione dei relativi risultati all'interno della Relazione annuale sulle attività svolte e i pro-

grammi di lavoro dell'Autorità; *iv*) la conclusione del primo esercizio di MOA condotto con riferimento agli obblighi informativi imposti in tutti i settori economici regolati dall'Autorità.

L'insieme di queste iniziative si inserisce all'interno di un piano di azione organico in materia di AIR, VIR e MOA predisposto dall'Autorità al fine di garantire un'attuazione coordinata degli istituti in parola all'interno del "ciclo regolatorio", affinché la produzione di regole sia soggetta a revisioni periodiche in un'ottica di continuo miglioramento.

Per quanto riguarda l'AIR, l'Autorità ha attuato misure di carattere regolamentare e organizzativo, dirette a garantire una maggiore efficacia nell'applicazione dell'analisi di impatto nei propri procedimenti (cfr. delibera n. 125/16/CONS). Le disposizioni, in particolare, definiscono l'ambito di applicazione dell'AIR in rapporto all'attività regolatoria rilevante e integrano la disciplina dei procedimenti e delle consultazioni con alcuni adempimenti volti a garantire maggiore evidenza all'analisi di impatto e ai risultati della valutazione. Con la delibera, l'Autorità ha anche dato avvio a una fase di sperimentazione di nuove linee guida metodologiche per consentire un adeguamento ai più recenti indirizzi formulati in ambito europeo e nazionale in materia di *better regulation*.

Circa la VIR, la Relazione annuale dello scorso anno è stata corredata, per la prima volta, da una sezione dedicata alla valutazione *ex post* dei risultati della regolazione, condotta secondo il modello del programma europeo *Regulatory Fitness and Performance* (2014) e in coordinamento con l'attività di pianificazione strategica. Quest'anno questa attività ha previsto l'individuazione e l'analisi di specifici indicatori di carattere quantitativo che danno conto dell'impatto del sistema regolamentare dell'Autorità nei vari ambiti.

Infine, è stato condotto il primo esercizio di ricognizione e valutazione degli oneri amministrativi (MOA) gravanti sulle imprese di comunicazioni in Italia, nonché l'unico esempio in Europa di MOA svolta autonomamente da un'autorità di regolazione delle comunicazioni elettroniche (cfr. delibera n. 657/15/CONS).

Il procedimento è stato svolto lungo un arco temporale di circa nove mesi, prevedendo il coin-

volgimento di tutte le unità organizzative interessate alla regolazione dei settori delle comunicazioni elettroniche, servizi postali e di media audiovisivi e radiofonici, nonché la partecipazione di imprese e associazioni e un confronto di carattere metodologico con le istituzioni nazionali ed europee che hanno svolto esperienze analoghe di valutazione. Il procedimento di MOA è stato concluso con la pubblicazione di un rapporto di valutazione.

Tenuto conto delle buone prassi di altre autorità indipendenti, delle istituzioni internazionali ed europee, nonché delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la delibera ha previsto che la misurazione degli oneri amministrativi avvenisse utilizzando la metodologia dello *standard cost model* (SCM). Come è noto, l'applicazione di tale metodologia prevede che la misurazione degli oneri amministrativi avvenga attraverso tre passaggi logici e procedurali: i) la mappatura degli obblighi informativi rilevanti; ii) l'individuazione dei parametri per la stima dei costi; iii) il calcolo degli oneri amministrativi per le imprese. Pertanto, il rapporto di valutazione che chiude il procedimento di MOA è articolato secondo questi tre passaggi.

A corredo della valutazione è stato elaborato un primo elenco di proposte operative che prospettano interventi di riordino e razionalizzazione degli obblighi informativi e delle relative scadenze, nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei media, nell'ottica di un maggior coordinamento tra le strutture amministrative che richiedono adempimenti informativi alle imprese, così da evitare duplicazioni. L'attività di riordino, in particolare, risulta fondamentale nell'attuale fase di riforma del settore avviata in ambito europeo con la Comunicazione della Commissione sul *Digital Single Market* (DSM).

In coerenza con questi obiettivi strategici, l'Autorità ha avviato alcuni interventi specifici diretti a favorire l'applicazione della circolarità e del riuso dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni e tra i diversi centri di competenza dell'Autorità. In tal modo, sarà possibile perseguire il duplice fine di ridurre gli oneri informativi massimizzando l'uso dei dati secondo una logica circolare in grado di aumentarne il grado di attendibilità e di aggiornamento.

Sempre in materia di utilizzo e produzione dei dati e delle informazioni in un ambito di *better re-*

gulation, si inquadra la valorizzazione del patrimonio informativo attraverso la predisposizione di una nuova versione dell'Osservatorio sulle comunicazioni, nonché di *Report* e *Focus* che offrono studi, analisi e dati agli *stakeholder* (cfr. *supra*). In questo ambito, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato della realizzazione di una piattaforma *open data*. Tra le attività svolte, vi è la messa a disposizione del pubblico dei dati in possesso dell'Autorità in formato *open*, organizzati secondo un catalogo ragionato del quale fanno parte in prima istanza le informazioni sui mercati prodotti nell'ambito delle predette analisi.

• **Trasparenza ed anticorruzione**

Sempre sul piano dell'azione amministrativa, lo scorso anno è stato connotato da un rinnovato impegno per la trasparenza e la prevenzione dei fenomeni di corruzione sotto la spinta delle innovazioni legislative intervenute in questa materia negli ultimi anni.

Gli obiettivi di trasparenza sono stati perseguiti ponendo in essere l'impianto organizzativo delineato dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per la piena attuazione del nuovo regime di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni in possesso delle amministrazioni. In quest'ambito, l'Autorità, previa nomina del Responsabile unico per la trasparenza e l'anticorruzione (delibera n. 63/15/CONS), ha provveduto ad aggiornare il Regolamento che attua il c.d. Decreto Trasparenza (delibera n. 368/15/CONS) e, nel rispetto delle tempistiche prescritte dal legislatore, il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (2014-2016, aggiornamento 2016). Al contempo, anche attraverso l'adozione di specifiche Linee Guida per i referenti incaricati presso ciascuna unità organizzativa interna, l'Autorità ha assicurato la costante pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sul sito istituzionale, nell'apposita sezione "Autorità trasparente".

Per quanto concerne, invece, la prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190), l'Autorità ha assunto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017, in attuazione del quale ha predisposto una procedura *ad hoc* per consentire ai dipendenti di segnalare al Responsabile eventuali condotte illecite (c.d. *whistleblower*).

- **Obiettivi in materia di gestione documentale ed informatizzazione dei processi**

Nel 2015 è proseguito l'impegno dell'Autorità per il conseguimento degli obiettivi di informatizzazione dei processi gestionali e digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi documentali. La riduzione dei tempi di istruzione e di conclusione dei procedimenti di iscrizione, cancellazione e certificazione trasmessi al Registro degli operatori di comunicazione è dovuta, da un lato, al miglioramento del sistema informativo automatizzato dello stesso Registro che, interagendo in cooperazione applicativa con il Registro delle Imprese, consente agli operatori di trasmettere correttamente i dati richiesti, dall'altro, alle maggiori competenze acquisite dai Co.re.com. delegati attraverso momenti di confronto e formazione tenuti dall'Autorità.

Al fine di migliorare i collegamenti in termini di connettività tra le sedi di Roma e Napoli è stato elaborato un progetto per l'evoluzione del sistema telefonico (tecnologia *VoIP*) in uso presso l'Autorità, da attuarsi mediante l'adeguamento del Call Manager Cisco presente nella sede di Roma e la predisposizione della migrazione per la sede di Napoli. A tal fine nel dicembre 2015 è stata avviata con delibera n. 700/15/CONS una procedura di gara sul mercato elettronico mediante richieste d'offerta (RdO) con invito rivolto a tutti i rivenditori autorizzati. Siffatta procedura di gara si è conclusa nel marzo 2016 con delibera del Consiglio n. 83/16/CONS e il processo di implementazione della nuova piattaforma è tuttora in corso.

Agli obiettivi concernenti la semplificazione dei processi gestionali e la razionalizzazione dei collegamenti tra le Sedi e gli Uffici, nonché dei processi di gestione ed archiviazione documentale vanno ascritte le iniziative tese alla realizzazione del nuovo sistema per le comunicazioni interne, che consente – a partire dalle informazioni e dagli eventi registrati presso il Protocollo – la piena integrazione dei flussi di assegnazione, definizione e smistamento dei procedimenti e la massima diffusione mirata, tra tutti i soggetti aventi titolo, delle informazioni, oltre a realizzare l'obiettivo della massima economicità, in termini di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

L'Autorità ha, infine, avviato le azioni propedeutiche ad innalzare il livello di sicurezza dei propri *asset* informativi, con l'implementazione di una più evoluta infrastruttura di *log management* che permetta il monitoraggio dell'accesso alla rete interna, in linea con la normativa e gli indirizzi del Garante per la Protezione dei dati personali. Dal momento che l'Autorità, per far fronte al crescente "*rischio digitale*" si avvale di sistemi diversi per la protezione dei sistemi e dei dati sono state pianificate diverse azioni:

- un sistema di sicurezza perimetrale con diversificazione della tecnologia per il lato *front-end* ed il lato *back-end* per ognuna delle sedi AGCOM;
- un sistema di sicurezza legato alla navigazione in Internet che inibisce l'accesso a siti con contenuti potenzialmente nocivi o che non siano di interesse istituzionale;
- un sistema antivirus per proteggersi da minacce interne e attacchi esterni.

Al fine di semplificare i processi gestionali, incrementando nel contempo la produttività degli Uffici, si è proceduto all'omologazione dei processi tesi alla raccolta, all'analisi ed alla produzione di informazioni tramite il ricorso graduale, ma tendenzialmente esclusivo, a tecnologie e piattaforme informatiche ad ampia diffusione commerciale, il cui utilizzo, non condizionato dall'onere della formazione e del consolidamento di specifico *know how* progettuale, implica una più ampia accessibilità agli strumenti ed una drastica riduzione dei rischi, assolti, nella parte non assorbita dall'adozione di soluzioni architetture predefinite, in virtù della sottrazione dal contesto organizzativo dei centri di gestione delle criticità.

- **Cooperare e collaborare con le altre amministrazioni indipendenti per la gestione congiunta dei servizi strumentali**

Nell'ottica della realizzazione del principio di cooperazione e di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni connesso alla possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità per l'energia elettrica gas e il sistema idrico, in considerazione dell'analogia delle funzioni e della

complementarietà delle attività alle stesse facenti capo e nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza di ciascuna, hanno sottoscritto il 23 dicembre 2015 un Protocollo d'Intesa nel quale hanno rilevato il comune interesse ad avviare un percorso di collaborazione e confronto su tematiche comuni afferenti: la regolazione, la tutela dei consumatori (procedure di conciliazione; gestione delle segnalazioni), l'*enforcement* (vigilanza e apparato sanzionatorio), l'organizzazione (modalità di valutazione delle *performance*) e le politiche di formazione del personale e di sviluppo delle carriere. Il Protocollo favorisce, tra l'altro, anche lo scambio biunivoco del personale delle due Autorità (nella forma del comando e del distacco) nei limiti e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto del principio di reciprocità.

Oltre all'adesione al principio di leale cooperazione nelle materie di competenza concorrente tra le diverse autorità, l'AGCOM è tenuta a collaborare con altre autorità indipendenti in ossequio alle previsioni dell'art. 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. In particolare, il decreto ha previsto una gestione coordinata dei servizi strumentali attraverso la stipula di apposite convenzioni. In data 17 dicembre 2014 è stata stipulata, pertanto, la "Convenzione per la gestione di servizi strumentali" tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per i trasporti e il Garante per la protezione dei dati personali (*Garante privacy*). Facendo seguito a questo primo accordo, gli obiettivi di cooperazione nel corso del 2015 sono stati attuati in diversi ambiti di gestione dei servizi strumentali. È proseguita l'attività diretta a dare piena applicazione alle disposizioni dell'art. 22 comma 7 d.l. 90/2014, alla luce di quanto stabilito con la Convenzione sottoscritta nell'anno precedente al fine di gestire, in modo unitario, almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio. In ragione della molteplicità e complessità dell'azione amministrativa e di coordinamento richiesta, la piena attuazione di questo specifico obiettivo di cooperazione e razionalizzazione dell'attività delle autorità indipendenti comporta un impegno pluriennale che si concretizza operativa-

mente in una costante e congiunta collaborazione tra le Autorità firmatarie dell'Accordo.

Con riferimento al tema dei servizi assicurativi è stata avviata una serrata interlocuzione per individuare le esigenze condivise per l'avvio di una procedura comune a tutti i soggetti di cui all'art. 22 comma 1, del citato D.L. 90/2014 mediante la quale si svolgeranno gli appalti di servizi assicurativi. In particolare, nelle more della realizzazione di un futuro progetto congiunto, l'AGCOM e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) hanno avuto una serie di scambi preventivi confluiti nella predisposizione degli atti di gara e conclusi con l'aggiudicazione, da parte di questa Autorità, della copertura assicurativa relativa alle polizze sanitaria e infortuni, mutuando le medesime condizioni vigenti presso l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Tra le iniziative proposte, le parti hanno condiviso il proposito di mettere a fattor comune anche gli affidamenti sotto soglia attraverso l'espletamento congiunto di una RDO sul MEPA per talune forniture relative ad alcuni ambiti di intervento (acquisto di cancelleria, risme di carta, toner, noleggi stampanti, ecc.). Si è, pertanto, proceduto ad avviare una procedura di gara congiunta con l'AEEGSI e l'Autorità per i trasporti (ART) finalizzata all'acquisizione di carta per fotocopiatrici e stampanti, funzionali alle proprie necessità da svolgersi nell'ambito del sistema di *e-procurement* del MEPA.

• **Obiettivi in tema di efficiente gestione del personale**

La gestione del personale si è declinata sia in rapporto alle finalità eventualmente introdotte con innovazioni legislative che incidono sulle condizioni di lavoro e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, sia in rapporto ai fabbisogni di personale e alle linee strategiche ridefinite nel corso dell'anno parallelamente alle attività di trattativa sindacale e pianificazione delle piante organiche.

Ciò premesso, le iniziative adottate si inscrivono nel più ampio contesto di modifiche all'assetto organizzativo descritte nel Capitolo IV. In primo luogo, sono stati ridefiniti gli obiettivi dei sistemi di valutazione del rendimento del personale al fine di valorizzare al meglio le risorse umane. A tal proposito,

L'Amministrazione ha in corso di definizione precise forme di parametrizzazione delle premialità disposte in relazione all'effettivo raggiungimento degli obiettivi, nonché l'introduzione di tecniche generali necessarie a dare avvio al ciclo di gestione della *performance*, nell'ottica incentivante di un'attività amministrativa rivolta al perseguimento dei risultati ed al miglioramento dei servizi e delle prestazioni.

Per quanto riguarda il trattamento economico, nel generale contesto di gestione si è inoltre dato seguito alle iniziative intraprese nell'anno precedente in materia di *spending review* operando, in esecuzione degli specifici provvedimenti adottati dall'Autorità, i tagli previsti dalla normativa (art. 22, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114/2014) in materia di riduzione dei costi nel comparto delle Autorità indipendenti. A tal al proposito, sono state avviate specifiche trattative con le Organizzazioni sindacali in materia di struttura e spettanze retributive all'esito delle quali sono state concordate le modalità di effettuazione del taglio previsto dalla legge sulla struttura retributiva definendone la conseguente modifica. Nell'ambito degli accordi conclusi con gli Organismi sindacali e nell'ottica della piena collaborazione intrapresa con gli stessi, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi connessi a interessi comuni, si è dato corso, altresì, alla definizione delle nuove polizze assicurative che sono state stipulate in favore del personale.

In relazione alla razionalizzazione delle attività e dell'assetto operativo riguardanti la gestione delle risorse umane, il processo di riorganizzazione, digitalizzazione ed esternalizzazione della gestione degli archivi del personale avviato nell'anno precedente, con l'ausilio di un apposito Gruppo di lavoro formato da personale in servizio in diversi Uffici, si è determinato nello svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica le cui attività sono in corso di espletamento.

La gestione del personale ha poi previsto la piena attuazione del Piano di formazione del personale 2015 le cui azioni sono descritte in dettaglio nel Capitolo IV. Alcune di queste azioni, che comprendono il ricorso a sistemi innovativi di *e-learning*, sono risultate altresì strumentali alla realizzazione di altri obiettivi di carattere sistematico. Per esempio, a completamento delle azioni per una sistematizzazione

dei processi di raccolta e elaborazione dati, sono stati organizzati corsi per l'utilizzo degli strumenti informativi di *business intelligence* per il personale coinvolto in un più ampio progetto di miglioramento delle banche dati dell'Autorità (cfr. *supra*).

Nel contempo, è stata gestita la procedura relativa alla proroga del praticantato indetto con delibera n. 153/14/CONS, ciò al fine di dare l'opportunità ai praticanti interessati di completare l'attività formativa in corso, connessa all'attuazione degli specifici obiettivi e progetti statuiti dalle rispettive strutture presso le quali gli stessi sono stati preposti.

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO AGCOM NELL'AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

Il rafforzamento dell'Autorità nell'ambito degli organismi internazionali, è stato conseguito con azioni congiunte. L'Autorità ha rafforzato il presidio degli organismi europei preposti alla cooperazione regolamentare nei settori di competenza, peraltro nel momento nodale dell'avvio di rilevanti processi di riforma della legislazione europea di riferimento. Il potenziamento del ruolo internazionale dell'Autorità si è tradotto concretamente nell'assunzione da parte dell'Autorità di incarichi di responsabilità nella *governance* di tali istituzioni, nel coordinamento tecnico degli organismi europei di settore e nel rafforzamento della partecipazione attiva degli esperti dell'Autorità ai gruppi di lavoro tecnici nei quali si articolano le piattaforme settoriali.

In particolare, nel periodo di riferimento, l'Autorità è stata membro di diritto del c.d. "mini Board", gruppo ristretto di ANR (Autorità nazionali di regolamentazione) titolari di responsabilità specifiche nello svolgimento dei compiti istituzionali del BEREC e nella rappresentazione esterna del suo punto di vista tecnico. L'Autorità ha assunto il ruolo di Vice-Presidente dell'ERGP 2016 e ricoprirà la presidenza del gruppo nel 2017.

L'Autorità ha inoltre confermato l'impegno di primo piano nel coordinamento di gruppi di lavoro in ambito BEREC, ERGA, ERGP ed EMERG e ha acquisito ulteriori responsabilità; in tal senso, si segnalano:

- conferma dell'incarico di presidenza del gruppo di lavoro "Regulatory Framework" del BEREC, responsabile degli aspetti attuativi del vigente quadro normativo europeo delle comunicazioni elettroniche e delle attività tecnico-consultive prodromiche all'elaborazione di proposte legislative da parte della Commissione europea;
- conferma dell'incarico di presidenza del gruppo di lavoro BEREC "Regulatory accounting";
- conferma dell'incarico di coordinamento del sotto-gruppo BEREC dedicato al tema dei servizi IoT, che quest'anno si occuperà di analizzare l'impatto dei servizi dell'IoT in settori adiacenti a quelli delle comunicazioni elettroniche (*privacy*, sicurezza delle reti, trasporti, energia);
- assegnazione dell'incarico di coordinamento del sotto-gruppo BEREC responsabile dell'analisi qualitativa dei casi di Fase II *ex* articoli 7 e 7 bis della direttiva Quadro;
- conferma dell'incarico di presidenza del gruppo di lavoro ERGA dedicato all'analisi dei requisiti volti a garantire l'indipendenza delle ANR settoriali, in vista della riforma della direttiva sui servizi media audiovisivi;
- conferma dell'incarico di presidenza del gruppo di lavoro ERGP deputato ad approfondire i temi regolamentari connessi alla fornitura del servizio universale postale;
- assegnazione dell'incarico di presidenza del gruppo di lavoro ERGP responsabile per la formulazione di proposte per la definizione di un piano strategico ERGP 2017- 2019;
- assegnazione dell'incarico di coordinamento del gruppo di lavoro EMERG dedicato all'armonizzazione delle procedure di raccolta dei dati sul mercato da parte delle ANR e dell'esercizio di poteri ispettivi da parte delle ANR.

Infine, è stata ulteriormente rafforzata la partecipazione attiva degli esperti AGCOM ai gruppi di lavoro in seno alle varie piattaforme. A titolo esemplificativo, in relazione alle principali piattaforme di cooperazione, nel 2016 AGCOM ha reso disponibili complessivamente 38 esperti per la partecipazione ai vari gruppi BEREC (di cui 11 nel ruolo attivo di *drafter*); in ambito ERGA il numero di esperti AGCOM coinvolti nelle attività è stato di 5 esperti (tutti con la responsabilità di *drafter*); 22

esperti sono stati coinvolti in attività connesse a gemellaggi amministrativi nel periodo di riferimento.

Altro pilastro di questa linea strategica riguarda la cooperazione internazionale con altre ANR. In questo ambito, l'Autorità ha:

- proseguito con successo le attività relative al *Twinning* con la INT Tunisi;
- stipulato un *Memorandum of Understanding* con la *National Commission for Television and Radio of Armenia* (NCTR);
- contribuito a due progetti TAIEX, con il Ministero delle comunicazioni israeliano e con il regolatore turco ICTA e ospitato varie delegazioni di alto livello, per lo scambio di punti di vista sui principali temi regolamentari dei settori di interesse.

Una specifica area di cooperazione internazionale riguarda, infine, la cooperazione con le autorità europee e con i Paesi confinanti con l'Italia, al fine di esperire le procedure di "good offices" per l'utilizzo coordinato delle frequenze tra i Paesi Membri per le bande dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

In questo settore, gli obiettivi strategici di cooperazione in materia di pianificazione e gestione delle risorse frequenziali hanno carattere continuativo e risultano pienamente conseguiti per quanto riguarda l'esecuzione degli impegni assunti in ambito ITU e CEPT.

3.2 I risultati del piano di monitoraggio

Il piano di monitoraggio delle attività svolte risulta complementare alla precedente analisi qualitativa e strumentale ad una valutazione di tipo quantitativo della *performance* regolatoria, poiché è volto a consentire la verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi definiti lo scorso anno e, laddove necessario, a operare la rimodulazione degli stessi in un'ottica di efficacia e di trasparenza dell'azione regolamentare dell'Autorità.

L'insieme degli indicatori proposti è stato elaborato grazie al nuovo sistema di acquisizione, raccolta e gestione definito dall'Autorità (cfr. *supra*), e si è rivelato un apparato flessibile, rapido e agevole, utile alla valutazione della rispondenza delle azioni intraprese per il conseguimento delle linee strategiche programmate.

I risultati, che saranno presentati nei paragrafi seguenti, sono ordinati per linea strategica e sintetizzati in forma tabellare; in ciascuna tabella sono riportati, oltre alla priorità strategica afferente, gli indicatori utilizzati per rilevare il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo, il settore di competenza interessato e i valori manifestati negli ultimi due anni di attività (2014 e 2015).

Nella quasi totalità dei casi il periodo di riferimento corrisponde all'anno solare e, solo per alcuni indicatori, opportunamente segnalati, il periodo di rilevazione risulta differente.

Promozione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi

In merito alla promozione di una regolamentazione volta a favorire la concorrenza e lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, i principali indicatori di competitività mostrano un progressivo sviluppo della concorrenza, sia nel settore delle comunicazioni elettroniche sia in quello postale, pur nelle specificità strutturali che connotano i due ambiti di intervento (Tabella 3.2.1).

Questa tendenza generalizzata è riscontrabile nella diminuzione delle quote di mercato degli *incumbent* – sia nelle comunicazioni elettroniche sia nei servizi postali – relativamente ad aree nevralgiche oggetto di regolamentazione, quali l'accesso alla rete fissa e il servizio postale non universale. Nel primo ambito si è registrata, infatti, una riduzione pari a 3 punti percentuali della quota dell'*incumbent*; quest'ultima, in particolare nei servizi a banda larga, manifesta uno strutturale *trend* decrescente segnalato anche lo scorso anno, confermandosi al di sotto del 50% (48% nel 2014 e 47% nel 2015). Anche la lieve flessione della quota di mercato dell'operatore *ex monopolista* per i servizi postali non rientranti nel servizio universale, che passa dal 75% del 2014 al 74% del 2015, rappresenta un segnale positivo di apertura alla concorrenza che l'azione regolamentare tenderà a rafforzare nel prossimo futuro.

Oltre alle quote dell'*incumbent*, anche la diminuzione della concentrazione, misurata dall'indice di Herfindahl-Hirschman, indica che in entrambi i settori la concorrenza è aumentata nell'ultimo anno:

nelle telecomunicazioni l'indice assume valori al di sotto dei 4.000 punti nel 2015, con una riduzione del 6% nell'anno, mentre nei servizi postali i valori dell'indice si attestano poco al di sotto dei 6.000 punti e fanno registrare una diminuzione del 2% rispetto allo scorso anno. Si tratta, in ogni caso, di settori che restano caratterizzati da livelli di concentrazione elevati, a causa delle loro caratteristiche strutturali, ma la riduzione apprezzata può comunque essere interpretata come un risultato positivo dell'azione regolamentare finalizzata ad aprire i mercati al gioco della concorrenza.

In definitiva, l'andamento competitivo nei due settori appare in continuità con le tendenze registrate negli anni precedenti e sembra confortare la linea di azione dell'Autorità che, seppur definita annualmente, dispiega i propri effetti in un orizzonte temporale di medio termine.

In tal senso – come visto anche nel Capitolo I (cfr. par. 1.1 e 1.6) e nel precedente paragrafo 3.1 – gli interventi attuati nelle comunicazioni elettroniche per il completamento del quadro regolamentare mediante la conclusione delle analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa, nonché l'attività di vigilanza e quella sanzionatoria per il rafforzamento della parità di trattamento interna/esterna in capo all'operatore *incumbent*, vanno nella direzione di preservare la concorrenza, garantendo la non discriminazione e favorendo la rimozione di eventuali ostacoli all'espansione delle imprese presenti sul mercato. Queste azioni, unitamente all'adozione di una regolamentazione della fornitura dei servizi di accesso più puntuale e stringente (cfr. delibera n. 623/15/CONS), accompagnata dall'attività di *moral suasion* condotta con la risoluzione delle controversie tra operatori (più del 60% delle quali si risolve con una conciliazione), esercitano un ruolo di rilievo nel rafforzare le tendenze di mercato descritte e nel favorire l'asestarsi di un *level playing field* a vantaggio della concorrenza e dei consumatori.

Nel settore postale, l'andamento degli indicatori di concorrenzialità rappresenta un incoraggiamento a proseguire con l'azione pro-concorrenziale dell'Autorità, che sta agendo – come visto nel Capitolo I – soprattutto sulla regolamentazione dell'accesso alla rete postale dell'*incumbent* e sulla disciplina delle condizioni di entrata nel mercato, definita mediante la predisposizione del regolamento sui titoli

Tabella 3.2.1 - Piano di monitoraggio per la regolazione pro-concorrenziale dei mercati

Linee strategiche	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015
PROMOZIONE DI UNA REGOLAMENTAZIONE PRO-CONCORRENZIALE E CONVERGENTE PER LO SVILUPPO DI RETI E SERVIZI	Quota di mercato dell' <i>incumbent</i> nei mercati dell'accesso	Quota sul totale delle linee	Comunicazioni elettroniche	61%	58%
		Quota sul totale delle linee a banda larga		48%	47%
	Indice di concentrazione	Indice HHI - linee di accesso	Comunicazioni elettroniche	4.065	3.807
		Indice HHI - ricavi da servizi <i>broadband</i>		2.626	2.603
	Risalita nella scala degli investimenti	Variazione della domanda di linee in ULL + SLU+VULA (var. % rispetto all'anno precedente)	Comunicazioni elettroniche	1%	5%
		Variazione della domanda di linee in <i>bitstream</i> + WLR (var. % rispetto all'anno precedente)		-4%	-7%
		Indice INF1 Infrastrutturazione di I livello (%) ⁽¹⁾		85%	85%
		Indice INF2 Infrastrutturazione di II livello (%) ⁽²⁾		15%	20%
	Copertura NGA ⁽³⁾	Unità immobiliari raggiunte	Comunicazioni elettroniche	24%	46%
	Penetrazione dei servizi NGA	Linee con velocità ≥ 30 Mbps e < 100 Mbps (% linee BB)	Comunicazioni elettroniche	3%	6%
		Linee con velocità ≥100 Mbps (% linee BB)		0,4%	1%
	Risoluzione controversie tra operatori	Controversie conciliate su controversie concluse (%) ⁽⁴⁾	Comunicazioni elettroniche	64%	62%
	Numero di operatori postali	Imprese titolari di licenza e/o autorizzazione	Servizi postali	2.469	2.519
	Punti di accesso <i>retail</i> alla rete postale	Totale punti di accettazione degli operatori postali	Servizi postali	15.560	15.419
		Punti di accettazione degli operatori alternativi sul totale dei punti di accettazione (%)		15%	15,4%
Quota di mercato dell' <i>incumbent</i> nel servizio postale non universale	Quota di mercato dell' <i>incumbent</i> - ricavi	Servizi postali	75%	74%	
Indice HHI	Indice di concentrazione nel servizio postale non universale - ricavi	Servizi postali	6.025	5.879	

(1) L'indice INF1 è dato dal rapporto tra la somma delle linee ULL, WLR, SLU, VULA, fibra propria e FWA e la somma delle linee *bitstream*, ULL, WLR, SLU, VULA, fibra propria e FWA.

(2) L'indice INF2 è dato dal rapporto tra la somma delle linee SLU, fibra propria e FWA sul totale delle linee ULL, WLR, SLU, VULA, fibra propria e FWA.

(3) Il dato riportato è calcolato su una base di 24,1 milioni di unità immobiliari (abitazioni occupate da almeno una persona). Lo stesso dato, calcolato utilizzando al denominatore il numero delle abitazioni rilevato dall'Istat nell'ambito del censimento del 2011, che comprende le abitazioni occupate, da persone residenti e non residenti, e quelle non occupate, per un totale 31,2 milioni di abitazioni (a cui sono stati sommati gli edifici non residenziali, pari a circa 1,5 milioni di unità), è pari a 20% nel 2014 e 33,1% nel 2015.

(4) Il dato si riferisce al periodo maggio 2014 – aprile 2015 e maggio 2015 – aprile 2016.

abilitativi (cfr. delibera n. 129/15/CONS). Anche se gli esiti di queste misure si vedranno meglio nel medio periodo, si può sin d'ora notare non solo la diminuzione – di cui si è già detto – della quota dell'*incumbent* e del livello di concentrazione, ma anche l'aumento del numero di titoli abilitativi rilasciati nel corso del 2015 (+ 2%); ciò fornisce un'indicazione positiva sia per l'apertura del settore postale sia per il processo di entrata di nuove imprese, tipico delle fasi di neo-liberalizzazione dei mercati. A ciò si aggiunga che la percentuale dei punti di accettazione postale degli operatori concorrenti registra un leggero aumento (pari allo 0,4% in un anno). Tale dato mostra un incremento del tessuto concorrenziale nell'ambito del servizio postale non universale e rappresenta un segnale positivo in un contesto caratterizzato da una significativa riduzione dei volumi postali. A ciò si aggiunga che il contiguo mercato dei corrieri espresso è contraddistinto da una notevole vivacità competitiva (cf. Capitolo II, par. 2.3).

Nell'ambito dei servizi di telecomunicazione, la diminuzione del potere di mercato dell'operatore *incumbent* di rete fissa si accompagna a un rafforzamento infrastrutturale delle imprese concorrenti, dal momento che, tra il 2014 e il 2015, si è registrato un incremento del 5% della domanda di servizi di accesso che richiedono maggiori investimenti sulla rete (ULL, SLU e VULA) ed una riduzione dell'7% di quelli che richiedono un minor grado di infrastrutturazione (WLR e *bitstream*). Tale fenomeno suggerisce che le imprese concorrenti hanno continuato a risalire la scala degli investimenti (cd. *ladder of investment*) e a sviluppare, attraverso le diverse opzioni fissate a livello regolamentare, una rete propria che arriva fino a livello di centrale locale se non oltre, rendendosi sempre più autonome nella predisposizione dell'offerta all'utente finale.

Inoltre, se si considerano non solo i servizi all'ingrosso acquistati dall'*incumbent*, ma i poli principali di un'ideale scala degli investimenti che un concorrente deve risalire (rappresentati dagli indici di infrastrutturazione INF1 e INF2), si osserva come tra il 2014 e il 2015 sia rimasto stabile il dato relativo al totale delle linee degli operatori che si attestano almeno alla centrale locale, le quali rappresentano l'85% del totale degli accessi di questi operatori

(INF1). All'interno di questa ampia categoria, il servizio ULL resta quello maggiormente utilizzato, rappresentando, nel 2015, il 66% circa delle linee di accesso; tuttavia si nota che le linee in ULL si stanno riducendo, soprattutto in favore delle linee in VULA, cresciute di 8 volte nel corso dell'anno (pur rappresentando, nel 2015, l'1,3% circa delle linee di accesso), il che denota un aumento dei servizi in fibra acquistati dagli operatori.

Se si passa al livello successivo (INF2), e si considerano le linee che arrivano almeno all'armadio di strada, si registra un deciso aumento della loro percentuale (calcolata sul totale degli accessi alla centrale locale): si va dal 15% del 2014 al 20% del 2015. Tale aumento è imputabile principalmente alla maggiore diffusione delle linee in *sub-loop unbundling*, che, se nel 2014 rappresentavano circa il 2% degli accessi, alla fine del 2015 sono diventate il 5% degli accessi degli altri operatori. Questi dati confermano che sono in crescita i servizi di accesso che richiedono maggiori investimenti e che continua il processo di risalita delle imprese lungo la *ladder of investment*.

Al riguardo, il dato sulla copertura delle reti NGA segnala che nel corso dell'anno vi è stato un notevole aumento delle unità immobiliari raggiunte, passate dal 24% del 2014 al 46% del 2015, *trend* confermato, peraltro, anche dal monitoraggio continuo condotto nell'ambito dell'Osservatorio dell'Autorità e analizzato più in dettaglio nel Capitolo II (cfr. par. 2.1).

Gli effetti degli investimenti nelle infrastrutture di rete fissa si riflettono anche nella qualità delle connessioni, che risulta in aumento rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda le linee con velocità compresa tra 30 Mbps e 100 Mbps, si rileva una crescita (in relazione al totale delle linee *broadband*) di 3 punti percentuali dal 2014 al 2015, mentre l'aumento delle linee con velocità superiore a 100 Mbps è molto più contenuto e pari a circa mezzo punto percentuale nell'ultimo anno.

L'analisi a livello nazionale, dunque, evidenzia una situazione di generale miglioramento sotto il profilo degli investimenti infrastrutturali; tuttavia, c'è ancora del cammino da compiere per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale. Infatti, se si scende a livello sub-nazionale, come si è detto

più puntualmente nel Capitolo II, permangono delle differenze tra il nord ed il sud del nostro Paese, per quanto riguarda la copertura delle reti NGA.

Inoltre, da un confronto europeo emerge che attualmente l'Italia si colloca ancora in una posizione arretrata rispetto ai principali Paesi dell'Unione relativamente alla diffusione della banda larga e ultralarga: nel 2015 la penetrazione dei servizi in fibra, misurata dagli accessi *broadband* è pari al 53% delle famiglie, mentre per i servizi *ultrabroadband* (> 30 Mbps) il grado di penetrazione è pari al 5% delle famiglie a fronte di una media europea rispettivamente del 72% e del 30%⁷⁹.

In definitiva, l'andamento positivo registrato nel 2015 dagli indicatori di copertura e penetrazione dei servizi NGA costituisce un dato di rilievo, che ne-

cessita di essere consolidato in futuro. A tal fine, l'Autorità si è impegnata, come definito nelle linee strategiche 2015, ad agire su tre principali versanti: le attività di supporto tecnico – regolamentare previste dall'Agenda Digitale Italiana (cfr. Capitolo I, par. 1.6), le iniziative per la predisposizione di strumenti di mappatura delle reti di accesso a Internet (cfr. Capitolo I, par. 1.6) e l'aggiornamento della regolamentazione nonché il riallineamento tra i tempi delle OR e quelli della loro approvazione (cfr. Capitolo I, par. 1.1 e 1.6).

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Promozione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi":

Stato di avanzamento: lo sviluppo della concorrenza nei mercati dei servizi di comunicazione elettronica procede ed è in una fase avanzata; nel settore dei servizi postali, invece, il mercato neo-liberalizzato mostra segnali positivi di apertura al gioco della concorrenza, ma è tuttora in una fase iniziale che necessita di un ulteriore e continuo consolidamento.

Punti di forza: impianto regolamentare completato nel settore delle telecomunicazioni; stretto coordinamento con le autorità e le istituzioni europee per la definizione e l'aggiornamento della regolamentazione; attività di supporto alle istituzioni nazionali, centrali e locali, per la definizione di linee di *policy* per lo sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione.

Criticità: necessità di un adeguamento frequente della regolamentazione; fase congiunturale e strutturale dei mercati; esistenza di colli di bottiglia strutturali connessi alla presenza di elevati costi affondati per la creazione di infrastrutture e reti.

Opportunità: contesto economico generale in ripresa; presenza di politiche pubbliche a sostegno degli investimenti; innovazioni tecnologiche.

Sfide: settore postale attraversato da cambiamenti strutturali (declino dei volumi postali; crescente rilievo dei servizi *online*, etc.); settore delle comunicazioni elettroniche in concorrenza con nuovi servizi offerti da operatori di servizi Internet (cd. *Over The Top*).

⁷⁹ Per approfondimenti sul confronto europeo, si vedano i dati presentati dalla Commissione europea nella *Digital Scoreboard* e l'elaborazione dell'indice DESI per il monitoraggio degli obiettivi della Agenda digitale europea.

Efficiente allocazione delle risorse scarse: radio-spettro e numerazioni

In relazione all'obiettivo di allocazione efficiente delle risorse scarse, un primo risultato generale riguarda lo stato di avanzamento nel processo di assegnazione delle frequenze ai diversi servizi (telecomunicazioni mobili, radio e televisione). I dati (cfr. Tabella 3.2.2) mostrano che, nel 2015, l'88% della banda disponibile per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica risulta assegnata, con un progresso rispetto all'anno precedente, ottenuto grazie al completamento della procedura di gara per l'aggiudicazione delle frequenze assegnate ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (banda 1452-1492 MHz), conclusasi a settembre 2015 (cfr. Capitolo I, par. 1.6).

In particolare, la predisposizione della disciplina dell'uso dello spettro radio per i sistemi di telecomunicazioni mobili è stata una delle attività che, come visto anche nel paragrafo precedente, ha impegnato l'Autorità nel corso del 2015 (cfr. Capitolo

I, par. 1.6). Infatti, la definizione delle regole per l'assegnazione della banda dedicata ai servizi di comunicazione mobili rientra nell'alveo degli interventi che mirano a gestire una risorsa scarsa e pubblica in maniera tale da trarne il massimo beneficio per l'intera collettività. Questa finalità – sempre attuale – lo è ancor di più se si considera il contributo che le tecnologie mobili possono fornire allo sviluppo dei servizi a banda ultralarga, attualmente una priorità per l'intero Paese; le tecnologie mobili rappresentano infatti un'opportunità per l'Italia, che può contare su un ampio utilizzo da parte degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e un'elevata penetrazione anche dei dispositivi mobili.

Il buon esito dell'assegnazione delle frequenze da parte del MISE rappresenta sia un indicatore dell'efficacia delle regole disegnate sia della crescita degli investimenti nella rete mobile da parte degli operatori. A valle di queste procedure le ricadute positive si evidenziano nella copertura del servizio: questa ha assunto valori crescenti nel tempo e si è

Tabella 3.2.2 - Piano di monitoraggio per lo spettro radio

Linee strategiche	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015
EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE SCARSE: RADIOSPETTRO, NUMERAZIONE	Banda assegnata	Frequenze assegnate su frequenze disponibili (%)	Comunicazioni elettroniche	83%	88%
	Copertura delle reti mobili	Copertura delle reti 2G (% popolazione)	Comunicazioni elettroniche	100%	100%
		Copertura delle reti 3G (% popolazione)		99%	99%
		Copertura delle reti 4G (% popolazione)		90%	91%
	Copertura rete radiofonica DAB	Bacini pianificati su bacini totali (%)	Media	12,8%	20,5%
		Popolazione bacini pianificati su popolazione totale (%)	Media	8,2%	13,8%
	Utilizzo capacità trasmissiva multiplex nazionali	Numero di programmi per MUX ⁽¹⁾	Media	6,1	7,4
		Programmi codificati Mpeg-4 o HEVC su programmi totali (%)	Media	6,1%	13,5%

(1) Gli indicatori di efficienza di utilizzo Mux rappresentano un dato medio calcolato sui Mux nazionali più significativi (sono esclusi PDSB, 3lettronica, *Europaway*).

attestata nel 2015 al 91% della popolazione per ciò che riguarda le più avanzate reti 4G.

Sul fronte del passaggio al digitale dei servizi radiofonici, l'attività di regolamentazione svolta dall'Autorità ha definito il quadro delle regole (cfr. delibera n. 35/16/CONS) così da dare avvio al passaggio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale. Grazie agli interventi di pianificazione effettuati nel corso del 2015 (cfr. Capitolo I, par. 1.2), si è proceduto alla pianificazione dei bacini territoriali passati dal 12% (8% della popolazione) nel 2014 al 20% (14% della popolazione) nel 2015.

Con riferimento, infine, alle frequenze destinate ai servizi televisivi, come visto nel paragrafo precedente, il 2015 è stato l'anno in cui si è proceduto a un riordino della radiodiffusione televisiva in ambito locale a seguito di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015 (cfr. Capitolo I, par. 1.2). Attualmente, l'Autorità ha provveduto, come richiesto dalla legge, alla pianificazione delle frequenze at-

tribuite all'Italia a livello internazionale così da renderle disponibili ai fornitori di servizi media audiovisivi locali.

Se, invece, si considera la capacità trasmissiva attualmente utilizzata per la diffusione di programmi televisivi, si rileva che il numero medio di programmi trasmessi per ciascun *multiplex* è passato nell'ultimo anno da 6,1 a 7,4, per effetto della progressiva diffusione dello standard di ultima generazione DVB-T2, che dal primo gennaio 2017 sarà l'unica tecnologia presente in commercio⁸⁰. L'abbinamento del DVB-T2 con i nuovi formati di compressione H.265/MPEG4 o H.265/HEVC utilizzati nel 13% circa dei programmi renderà, peraltro, più efficiente l'uso delle frequenze a disposizione, riducendo il rischio di interferenze.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Efficiente allocazione delle risorse scarse: radio-spettro, numerazione":

Stato di avanzamento: previste attività di pianificazione delle frequenze completate; esecuzione degli impegni assunti in ambito ITU e CEPT. Attività di pianificazione della banda disponibile (ai servizi di *wireless broadband*) da proseguire.

Punti di forza: cooperazione con il MISE; pianificazione completa delle bande assegnabili.

Criticità: nessun controllo possibile da parte del regolatore sul processo di assegnazione delle frequenze; coordinamento internazionale nella banda televisiva; ritardata fase di passaggio al digitale della radiofonia.

Opportunità: progresso delle tecnologie mobili; grande diffusione dei dispositivi e dei servizi di comunicazione mobili tra gli utenti italiani.

Sfide: uso condiviso dello spettro.

⁸⁰ Per effetto del decreto Milleproroghe "a partire dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU".

Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione

Lo scorso anno l’Autorità ha definito due linee direttrici fondamentali lungo le quali si è sviluppata la sua azione a supporto dell’obiettivo di tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione (cfr. par. 3.1): le attività regolatorie e di vigilanza su reti e servizi e quelle riguardanti i contenuti.

Per quanto riguarda il primo ambito di intervento, il monitoraggio dell’assetto dei mercati interessati offre una visione d’insieme, con particolare riferimento al c.d. pluralismo esterno. I principali indicatori concorrenziali – quote di mercato dei *leader* e indici di concentrazione – evidenziano una sostanziale stabilità dell’equilibrio competitivo nei settori della televisione, della radio e dell’editoria quotidiana, con una perdurante riduzione del grado di concentrazione dei mercati.

Tabella 3.2.3 - Piano di monitoraggio per il pluralismo

Linee strategiche	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015
TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE	Quote di mercato	Quota di mercato del <i>leader</i> - televisione in chiaro	Media	48,4%	48,3%
		Quota di mercato del <i>leader</i> -televisione a pagamento		76,9%	76,0%
		Quota di mercato del <i>leader</i> - radio		24,4%	21,9%
		Quota di mercato del <i>leader</i> - editoria quotidiana		21,9%	20,5%
	Indice di concentrazione	Indice HHI - televisione in chiaro	Media	3.605	3.581
		Indice HHI - televisione a pagamento		6.250	6.153
		Indice HHI - radio		1.009	900
		Indice HHI - editoria quotidiana		1.027	993
	Audience TV	Quote di ascolto annuale nel giorno medio - <i>leader</i> di mercato	Media	37,5%	37,2%
	Tirature quotidiani	Tirature del <i>leader</i> di mercato	Media	16,4%	–
	Pluralismo informativo	Numero di ore di informazione - servizio pubblico radiotelevisivo	Media	–	5.231
	Pluralismo politico	Tempo di parola dei soggetti sociali nei tg (%) - tutte le emittenti	Media	Organi Costituz. 28,6% Partiti 22,6% Vaticano 10,4% Ammin. locali 7,1% UE 4,8% Altri soggetti 26,5%	
	Pluralismo culturale	Quote di programmazione di opere europee (soglia minima 50%) - servizio pubblico radiotelevisivo	Media	67%	–
		Quote di programmazione di opere europee (soglia minima 50%) - principale operatore televisivo commerciale		56%	–
Tutela dei minori	Procedimenti sanzionatori a tutela dei minori conclusi con ordinanza/ingiunzione sul totale dei procedimenti conclusi	Media	63,6%	78,5%	

In particolare, si sottolinea una flessione delle quote di mercato dei principali operatori in tutti i settori, più evidente nella radio e nell'editoria quotidiana, nelle quali si assiste ad una riduzione della quota dei *leader* di circa 2 punti percentuali nel corso dell'ultimo anno. Gli indici di concentrazione, sebbene assumano valori differenti, che vanno da più di 6.000 nella tv a pagamento a valori inferiori a 1.000 nell'editoria quotidiana, secondo le caratteristiche strutturali proprie di ciascun settore (quali l'entità dei costi affondati, endogeni ed esogeni, la presenza di esternalità di rete, le eventuali barriere all'ingresso di tipo tecnologico o normativo), sono anch'essi tutti in diminuzione e segnalano dunque un lieve aumento del grado di concorrenza nei rispettivi mercati.

Oltre a ciò, si osserva che ciascuno dei comparti monitorati è attraversato da dinamiche proprie che esercitano degli effetti in termini di pluralismo.

Come illustrato più in dettaglio nel Capitolo II, la televisione è il mezzo su cui l'evoluzione tecnologica, e la digitalizzazione in particolare, esercitano l'influenza maggiore: da un lato aumentano le possibilità di ingresso nel mercato da parte di un numero maggiore di soggetti che possono operare su più piattaforme distributive, dall'altro restano elevati i costi fissi irrecuperabili e le barriere all'ingresso costituite dall'acquisizione di contenuti particolarmente pregiati (cd. *premium*). Questi fattori influiscono sugli assetti attuali, così che sia la televisione in chiaro sia quella a pagamento continuano ad essere particolarmente concentrati.

Più in generale, in tutti i mercati dell'informazione (specie in quello editoriale) si riscontra la difficoltà, per gli operatori, sia di individuare modelli di *business* adatti al contesto digitale e sia di attrarre il pubblico sempre più frammentato sui vari mezzi di comunicazione.

Dal punto di vista della domanda, peraltro, la televisione si conferma il mezzo con la maggiore valenza comunicativa, cui accede la quasi totalità della popolazione, ossia il 96%, secondo i già citati dati dell'indagine condotta da SWG per l'Autorità; inoltre secondo indagini condotte dalla stessa Autorità, nel 2015 si ha la conferma che la Tv è anche la principale fonte di informazione per la popolazione, e in particolare è la fonte di informazione politica più utilizzata (cfr. Capitolo II, par. 2.2).

Nella radio è la numerosità dei soggetti attivi a influire sulla bassa concentrazione del settore, tendenza che sembra destinata a consolidarsi con il passaggio alla trasmissione radiofonica in tecnica digitale. Il mercato radiofonico sta, inoltre, sfruttando i mutamenti della tecnologia e dei comportamenti di consumo, avvantaggiandosi della possibilità di offrire la propria programmazione anche su Internet e di renderla fruibile su molteplici *device*. In questo modo, la radio sta reagendo anche al calo degli investimenti pubblicitari meglio rispetto ad altri media, come illustrato più approfonditamente nel Capitolo II. Tali tendenze possono avere un impatto positivo sulla disponibilità di fonti informative, poichè, sebbene non abbia la pervasività della televisione e sia orientata in buona parte all'intrattenimento, la radio è comunque un mezzo con una forte penetrazione (93%) tra le fasce di età comprese tra 25-34 e 35-44 anni.

Con riferimento all'editoria quotidiana, non si osservano particolari cambiamenti negli assetti di mercato, se non la continuazione della strutturale tendenza declinante sia in termini di volumi (copie diffuse), sia di valori (ricavi sia pubblicitari che derivanti dalla vendita di copie). Prospettive per la "tenuta" del settore provengono dalla distribuzione digitale, come detto in precedenza (cfr. Capitolo II, par. 2.2), poichè questa è in grado di attenuare i limiti strutturali derivanti dalla capillarità della distribuzione cartacea e dal raggiungimento dei *target* di consumo.

Le difficoltà dell'editoria quotidiana meritano particolare attenzione, poichè, dal punto di vista del pluralismo, essa è un ambito molto rilevante poichè è l'unico mezzo dedicato interamente all'informazione e tra l'altro assume grande valenza per l'informazione in ambito locale. Di conseguenza, emerge l'importanza non solo degli assetti competitivi, ma anche dell'andamento economico-finanziario e delle carenze delle attuali politiche pubbliche a sostegno dell'editoria.

Il quadro delineato mostra come l'attività di vigilanza e di costante monitoraggio dell'Autorità a garanzia del pluralismo risulti necessaria (cfr. Capitolo III, par. 3.1), soprattutto alla luce dei mutamenti che interessano tutto il mondo della comunicazione e dell'informazione. Al riguardo è utile porre in evidenza due temi regolamentari che

emergono dalla situazione attuale di mercato: il mantenimento del livello qualitativo dei contenuti e dell'informazione in particolare, e la crescente rilevanza di Internet quale mezzo di informazione, anche politica, emersa in numerose occasioni dalle analisi condotte dall'Autorità.

In questo quadro, la società di servizio pubblico radiotelevisivo si conferma la principale fonte di informazione per i cittadini (avendo peraltro lo *share* maggiore tra tutti i gruppi televisivi). Dal punto di vista dell'offerta informativa, nel 2015, per le sole reti generaliste, la RAI ha offerto oltre 5.000 ore di contenuti informativi. Assume pertanto, particolare rilevanza ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione la regolamentazione del cd. pluralismo interno, perseguita anche attraverso la definizione e il monitoraggio delle Linee guida del Contratto di servizio della RAI.

Nel sistema italiano dell'informazione, il monitoraggio sui soggetti sociali operato dall'Autorità mostra, anche in un anno come il 2015 in cui non si registrano tornate elettorali di carattere nazionale o europeo, la prevalenza del tempo destinato all'informazione politica. Ciò a scapito del tempo destinato ad altri soggetti sociali, quali quelli del mondo della cultura che, nel 2015, hanno avuto un tempo di parola complessivo particolarmente esiguo, pari allo 0,5% del tempo complessivo.

Assumono particolare rilievo le attività svolte dall'Autorità a tutela del pluralismo inteso nella sua accezione più ampia, fra queste le garanzie delle

fasce più deboli, delle minoranze, nonché appunto la tutela del patrimonio culturale nazionale ed europeo. In tal senso, la vigilanza sulla programmazione di opere europee mostra che sia il servizio pubblico radiotelevisivo sia le emittenti commerciali risultano al di sopra della soglia minima di legge (50%).

Per quanto attiene all'attività regolamentare e di vigilanza sui contenuti, nel 2015 l'Autorità ha, tra l'altro, svolto un'azione intensa a tutela dei diritti dei minori, che ha dato seguito ad una serie di procedimenti sanzionatori, dei quali il 78% circa terminati con un'ingiunzione. Questo dato, in crescita rispetto al 64% rilevato nel 2014, può essere considerato un primo *feedback* positivo delle modalità di esecuzione della vigilanza da parte dell'Autorità, più che il risultato di un aumento delle violazioni. Infatti, negli ultimi anni l'attività procedimentale di tipo sanzionatorio è diminuita in termini assoluti, probabilmente anche grazie a una maggiore chiarezza – cui l'Autorità ha contribuito – sui criteri di classificazione dei programmi gravemente nocivi e sulle caratteristiche tecniche di filtraggio e di controllo parentale, così che l'attività di vigilanza ha potuto concentrarsi sui programmi e sui generi specifici a più alto a rischio.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione":

Stato di avanzamento: prosegue lo sviluppo della concorrenza nei mercati dei media, con differenti gradi di avanzamento a seconda delle caratteristiche strutturali dei diversi ambiti economici; la tutela del pluralismo passa sia per la presenza di una pluralità di soggetti qualificati (pluralismo esterno), sia per l'offerta informativa prodotta dal servizio pubblico radiotelevisivo, che si conferma la più importante fonte di informazione per i cittadini.

Punti di forza: settore in evoluzione soggetto ad una rapida trasformazione tecnologica; esistenza di differenti strumenti regolamentari per la tutela delle diverse forme di pluralismo.

Criticità: crescenti difficoltà di finanziamento dei media tradizionali con l'avvento delle piattaforme digitali; limitatezza degli strumenti regolamentari per i nuovi soggetti e servizi *online*; necessità di un forte presidio sul servizio pubblico radiotelevisivo.

Opportunità: andamento macro-economico in ripresa, particolarmente rilevante per le attività finanziate attraverso alla pubblicità (settore altamente pro-ciclico); innovazione tecnologica in atto.

Sfide: nuovo ruolo del servizio pubblico; regolamentazione del sistema dell'informazione nel nuovo ecosistema digitale; analisi dei mercati e delle eventuali posizioni dominanti nei tradizionali e nuovi media.

Tutela dell'utenza e delle categorie deboli

Con la pianificazione strategica 2015 l'Autorità ha inteso rafforzare ulteriormente l'azione a tutela dell'utenza e delle categorie deboli in tutti gli ambiti di sua competenza. Ciò non solo in ottemperanza al mandato attribuito dalla legge e in ragione della rilevanza costituzionale dei diritti coinvolti, ma anche in risposta all'aumento della complessità del panorama dell'offerta dei servizi di comunicazione (cfr. Capitolo I, par. 1.5).

A questo scopo, l'attività del regolatore a tutela dei consumatori si sviluppa su una molteplicità di piani: assicurare l'accesso ai servizi essenziali a tutti gli utenti a prezzi abbordabili; agevolare l'utilizzo dei servizi da parte delle categorie di utenti deboli (minori e disabili); agire sulle regole di trasparenza per ridurre le asimmetrie informative; promuovere il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi per aumentare il benessere del consumatore e in generale della collettività; ridurre i costi di transazione del mercato agevolando la risoluzione di problematiche contrattuali tra operatori e utenti; esercitare un'attività di *moral suasion* e di vigilanza in senso stretto sui comportamenti delle imprese; instaurare relazioni dirette con gli utenti al fine di prevenire situazioni problematiche; promuovere iniziative di comunicazione per migliorare la consapevolezza dei consumatori sulle condizioni contrattuali e sulle regole vigenti.

Entrando nel merito delle aree di intervento diretto dell'Autorità a tutela del consumatore, come descritte più dettagliatamente in precedenza (cfr. Capitolo III, par. 3.1 e Capitolo I, par. 1.5 e 1.7), assume rilievo, in primo luogo, il raggiungimento di *standard* minimi di qualità e, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio universale, in virtù dell'essenzialità delle prestazioni da esso fornite. Nelle telecomunicazioni l'Indice di qualità globale (IQG) esprime una misura sintetica adatta a descrivere l'andamento della pre-

stazione del fornitore incaricato; questo indicatore tiene conto di una serie di parametri il cui valore-obiettivo è aggiornato annualmente dall'Autorità. Gli ultimi dati disponibili (cfr. Tabella 3.2.4) mostrano che lo scarto tra la *performance* dell'impresa e l'obiettivo fissato dal regolatore si sta riducendo, con un recupero di 2 punti di scostamento in un anno, confermando così lo storico *trend* positivo (cfr. Capitolo I, par. 1.5). Va peraltro segnalato che la crescita degli *standard* qualitativi appare al momento assestata su livelli sostenuti, corrispondenti presumibilmente a un limite funzionale del sistema qualità, di conseguenza sarebbe opportuno concentrare gli sforzi sull'innalzamento della qualità del servizio di assistenza clienti.

Con riferimento al servizio universale postale, anche a fronte di criticità emerse nel processo di rilevazione dei risultati di qualità dello stesso – così come ampiamente rappresentato nel paragrafo 1.4 del Capitolo I – nel corso dell'anno l'Autorità ha intensificato l'attività di vigilanza su tutte le aree relative al servizio universale, quali gli *standard* minimi degli uffici postali nei periodi estivi e sulle informative disponibili agli utenti.

Sempre in materia di qualità del servizio, i progetti speciali per la valutazione della qualità dell'accesso a Internet – le cui metodologie, definite in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni, hanno ricevuto apprezzamento internazionale e sono peraltro oggetto di studio a livello comunitario – hanno messo a disposizione degli utenti uno strumento di trasparenza e di *consumer empowerment*, che esercita anche una funzione propulsiva per le imprese a raggiungere prestazioni sempre migliori. Per quanto riguarda la rete fissa, un quadro complessivo circa lo stato della qualità della connessione ad Internet⁸¹ è desumibile da quanto detto nel corso di questa Relazione ed in particolare nei paragrafi precedenti. Sebbene l'Italia abbia bisogno di recuperare un ritardo infrastrutturale, si

⁸¹ La metodologia MisuraInternet su rete fissa rappresenta, come detto, uno strumento di *consumer empowerment* meno adatto invece a misurare la qualità generale del servizio. Infatti, tale strumento viene utilizzato dagli utenti soltanto in occasione di "patologie" del servizio, non fornendo, pertanto, un'indicazione della qualità media offerta a tutti gli utenti, che invece si può desumere dalle altre variabili citate nel testo (quali gli investimenti in infrastrutture, la copertura delle reti, ecc.).

Tabella 3.2.4 - Piano di monitoraggio per la tutela del consumatore

Linee strategiche	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015
TUTELA DELL'UTENZA E DELLE CATEGORIE DEBOLI	Indice di qualità globale - IQG - del Servizio Universale ⁽¹⁾	Scostamento risultati TI/obiettivi regolamentari ⁽²⁾ (anno 2013 e 2014)	Comunicazioni elettroniche	11	9,34
	Qualità dei servizi di accesso a Internet da postazione mobile	Velocità in <i>download</i> (Kbps) ⁽³⁾	Comunicazioni elettroniche	6.738	7.040
		Velocità in <i>upload</i> (Kbps) ⁽³⁾		1.707	1.915
	Risoluzione delle controversie tra utenti e operatori	Controversie risolte con accordo (% sui procedimenti conclusi) ⁽⁴⁾	Comunicazioni elettroniche	65%	75%
	Risoluzione delle controversie tra utenti e operatori	Controversie risolte con accordo presso CORECOM (% sui procedimenti conclusi) ⁽⁴⁾	Comunicazioni elettroniche	79%	78%
	Vantaggio economico diretto per i consumatori	TOTALE valore dei rimborsi/indennizzi derivante da attività di risoluzione controversie ⁽⁵⁾	Tutti	€ 33.550.000	€ 33.110.000
		Valore dei rimborsi/indennizzi derivante da attività di risoluzione controversie AGCOM ⁽⁵⁾	Tutti	€ 1.000.000	€ 1.300.000
		Valore dei rimborsi/indennizzi derivante da attività di conciliazione dei CORECOM ⁽⁵⁾	Tutti	€ 32.550.000	€ 31.810.000
	Indice dei prezzi del settore delle comunicazioni rispetto ai prezzi al consumo (2010 = 100)	Indice dei prezzi AGCOM-ISA ⁽⁶⁾ ; indice sintetico dei prezzi dei prodotti e servizi di comunicazione	Tutti	0,76	0,77
		Telefonia fissa - accesso e servizi di base ⁽⁷⁾	Comunicazioni elettroniche	1,13	1,13
		Telefonia fissa - Internet/banda larga ⁽⁷⁾		0,89	0,89
		Telefonia mobile - servizi ⁽⁷⁾		0,77	0,76
		Servizi postali ⁽⁷⁾	Servizi postali	1,05	1,12
		Televisione a pagamento ⁽⁷⁾	Media	1,06	1,12
		Quotidiani ⁽⁷⁾		1,16	1,19

(1) L'indice rappresenta la misura complessiva, basata sulla media ponderata della valenza assunta dalle 15 misure di qualità del servizio universale (si veda al riguardo la delibera n. 328/10/CONS). L'indice è calcolato al netto degli indicatori relativi al servizio di assistenza clienti.

(2) I dati sono resi disponibili l'anno successivo a quello di rilevazione. Pertanto, i valori si riferiscono agli anni 2013 e 2014.

(3) I dati sono resi disponibili l'anno successivo a quello di rilevazione. Pertanto, i valori si riferiscono alle campagne di misurazione del 2H 2013 e dell'anno 2014.

(4) L'indicatore è calcolato considerando al numeratore il numero di procedimenti conclusi con accordo conciliativo o con transazione.

(5) Rimborsi, detrazioni dalle bollette e altri indennizzi. Nel dato Co.re.com non sono comprese le detrazioni dalle bollette.

(6) Nell'indice sono inclusi i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo, la *pay tv*, l'editoria quotidiana e periodica, per complessive 10 distinte voci. Coerentemente con la procedura adottata dall'Istat per gli indici dei prezzi al consumo, l'indice aggregato delle comunicazioni è calcolato con la metodologia del concatenamento, che prevede l'aggiornamento annuale del sistema dei pesi attribuiti alle singole voci che compongono il paniere considerato.

(7) Rapporto tra indice settoriale e indice dei prezzi al consumo.

sta assistendo ad una ripresa degli investimenti in reti di telecomunicazioni: ciò rappresenta la logica premessa di un significativo aumento delle velocità di connessione a Internet. I risultati disponibili sulla rete mobile evidenziano un sensibile miglioramento della velocità delle connessioni mobili sia in *download* sia in *upload* (cfr. tabella 3.2.4), frutto degli investimenti effettuati dagli operatori (cfr. Capitolo II, par. 2.1).

In sintesi, le problematiche che l'Autorità ha affrontato nell'ultimo anno di attività, in materia di servizio universale e di qualità del servizio (cfr. Capitolo I, par. 1.4 e 1.5) e le indicazioni sintetiche ottenute dal piano di monitoraggio mostrano situazioni differenziate per le telecomunicazioni e per i servizi postali. Nel primo settore l'attività di vigilanza sulla qualità del servizio continua ad essere necessaria, soprattutto perché questa rappresenta la variabile strategica su cui le imprese punteranno maggiormente per attuare politiche di differenziazione del prodotto. In particolare, appare sempre più importante soffermarsi sulla qualità dei servizi di connessione ad Internet a larga banda, utilizzati dai consumatori per accedere ad una molteplicità di servizi *online*. Nel settore postale, invece, il principale elemento di attenzione è rappresentato dal servizio universale e dalla qualità della sua prestazione, tema che assume grande importanza tenuto conto che i servizi che vi rientrano hanno scarse possibilità di essere sostituiti con altri servizi analoghi.

Come anticipato, l'intervento a tutela dell'utenza si esplica anche attraverso un'azione di prevenzione e composizione dei conflitti tra i consumatori e gli operatori. L'attività di risoluzione delle controversie rientra in un questo ambito e viene svolta sia dall'Autorità sia, a livello decentrato, dai Co.re.com. (cfr. Capitolo I, par. 1.5 e 1.7). Al riguardo, le informazioni raccolte durante il 2015 per alimentare gli indicatori di monitoraggio evidenziano un elevato livello, peraltro in aumento, dell'efficacia dello strumento della conciliazione: i casi risolti positivamente dai Co.re.com. a fine 2015 sono pari al 78% dei procedimenti conclusi; per le istanze gestite dall'Autorità la percentuale di casi risolti con accordo delle parti durante la procedura, nel 2015, raggiunge una percentuale

analogha (pari al 75%) registrando un incremento rispetto all'anno precedente.

Questi risultati appaiono positivi e possono essere qualificati ulteriormente. Infatti, nel caso delle attività svolte dai Co.re.com. si tratta di grandi volumi riguardanti soprattutto le istanze di conciliazione, mentre il dato dell'Autorità si riferisce a istanze di definizione delle controversie per quelle Regioni in cui i Co.re.com. non hanno ancora le deleghe c.d. di seconda fase (cfr. Capitolo I, par. 1.7). Il contenzioso gestito dall'Autorità è nel complesso di entità minore, ma corrisponde a quei casi in cui il tentativo obbligatorio di conciliazione è fallito e in cui le divergenze tra le parti sono più difficili da comporre.

I risultati esposti, dunque, segnalano un generale successo del modello decentrato dei Co.re.com. e dell'azione di *moral suasion* svolta dall'Autorità, che nel corso della controversia s'indirizza soprattutto alle imprese.

In generale, il meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie ha determinato un vantaggio economico diretto per i consumatori (che consiste nella restituzione di somme non dovute o nel riconoscimento di spese sostenute) di entità pari a circa 33 milioni di euro nel 2015.

Oltre al vantaggio diretto, esiste una serie di vantaggi di tipo indiretto derivante dal processo di liberalizzazione regolamentata dei mercati. Un primo riferimento generale per valutare i miglioramenti del benessere del consumatore è dato dall'andamento dei prezzi dei servizi di comunicazione. L'Autorità, sulla base della metodologia ISTAT (e in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica) ha definito un indice sintetico dei prezzi *retail* (ISA) che include tutti i servizi dei mercati di sua competenza. Il valore di tale indice, rapportato all'indice generale dei prezzi al consumo (IPC), è stato riportato nella tabella 3.2.3, in maniera tale da tener conto dell'andamento generale dell'economia e dei fenomeni di inflazione. Il valore dell'ISA evidenzia che negli ultimi anni (base 2010) i prezzi dei servizi di comunicazione sono diminuiti in maniera sensibile rispetto al generale costo della vita. In particolare si riscontra una diminuzione relativa di quasi il 25%, che dà l'idea di quanto i consumatori abbiamo (anche in-

direttamente) beneficiato dell'evoluzione pro-concorrenziale dei settori in esame⁸².

Più in dettaglio, è evidente che le comunicazioni elettroniche – ambito in cui l'Autorità ha maggiori e più cogenti poteri di regolazione dei mercati e in cui li ha esercitati per un arco temporale più prolungato (ossia dalla sua costituzione nel 1998, a differenza dei servizi postali che si sono aperti alla concorrenza regolamentata soltanto a partire dal 2011) – sono il settore in cui l'evoluzione dei prezzi è stata più virtuosa. L'andamento appena descritto appare essere legato ad una componente settoriale, riconducibile allo sviluppo tecnologico che ha interessato negli anni il comparto. Da un'analisi condotta dall'Autorità⁸³, è emerso che l'entità stimata della riduzione dei prezzi è attribuibile non già all'evoluzione tecnologica quanto piuttosto al processo di liberalizzazione regolamentata (stimabile in 20 punti percentuali

dalla liberalizzazione ad oggi). Si è quindi espunto l'“effetto Paese” dato dalla differenza tra l'andamento dei prezzi nazionali e quello delle migliori pratiche europee. Ne è conseguito un effetto positivo – derivante dalla struttura regolamentare nazionale – significativo e pari a 14 punti percentuali di riduzione dei prezzi.

Per quanto riguarda gli altri comparti, invece, si registrano contenuti incrementi dei prezzi al consumo nel corso del 2015, legati alle caratteristiche specifiche dei mercati così come illustrate nel Capitolo II. In particolare, il settore dei servizi postali, così come quello dei quotidiani, soffre di una strutturale, significativa riduzione dei volumi, che produce inevitabili effetti sui costi medi di produzione, e quindi sui prezzi al consumo.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica “Tutela dell'utenza e delle categorie deboli”:

Stato di avanzamento: la tutela dell'utenza e delle categorie deboli necessita di un'azione continua nel tempo e da affinare progressivamente; i risultati intermedi sono in generale positivi come emerge dall'andamento dei prezzi finali e per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti di tutela messi in campo dall'Autorità. In particolare si sono riscontrati notevoli benefici diretti ed indiretti derivanti dall'azione regolamentare dell'Autorità.

Punti di forza: presenza sul territorio attraverso attività svolta dai Co.re.com; rapporto diretto con gli utenti finali mediante la gestione delle attività di segnalazione e di risoluzione delle controversie.

Criticità: esigenza di monitoraggio costante dei mercati *retail*, a fronte di un'attività regolamentare di analisi dei mercati (così come definita in ambito comunitario) prevalentemente indirizzata sugli ambiti *wholesale*.

Opportunità: maggior numero di informazioni da rendere disponibili ai consumatori.

Sfide: crescente complessità nella formulazione delle offerte ai consumatori; rafforzamento della tutela delle categorie deboli; modifica del paniere dei servizi rientranti nel servizio universale.

⁸² Per un confronto più puntuale sull'andamento dei prezzi al consumo si vedano i dati pubblicati dall'Osservatorio sulle comunicazioni dell'Autorità.

⁸³ Citata in A. Nicita “#questi anni: domande digitali in cerca di regole”, dicembre 2015, pp. 103-108.

Diffusione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali

Le competenze che la legge affida all’Autorità in materia di diritto d’autore sono esercitate sulla base del Regolamento adottato con la delibera n. 680/13/CONS, in vigore da due anni. L’Autorità ha, altresì, ritenuto di dover operare non solo sull’*enforcement* delle regole ma soprattutto sulla prevenzione delle violazioni. Coerentemente, la pianificazione strategica 2015 ha definito un obiettivo di portata ampia, che punta alla creazione di una cultura della legalità nella fruizione delle opere digitali, attraverso una diffusione della consapevolezza, da parte degli utenti del *web*, sia dei servizi loro accessibili quando navigano su Internet sia del tipo di tutela riservata alle opere digitali.

L’obiettivo definito, che risulta ambizioso nella misura in cui si propone di modificare una prassi comportamentale non sempre pienamente consapevole e comunque largamente diffusa presso gli

utenti, richiede pertanto un’azione di lungo periodo, articolata secondo molteplici linee di azione.

Oltre a quanto già citato nel paragrafo 3.1 in merito alle iniziative poste in essere per prevenire violazioni nella fruizione di opere digitali, l’Autorità ha concentrato il suo impegno sull’implementazione del suddetto Regolamento attraverso l’azione procedimentale di accertamento e cessazione delle violazioni.

Uno degli elementi più significativi che emerge dall’analisi dei dati rilevati nel monitoraggio riguarda i procedimenti trattati con rito ordinario, riferiti prevalentemente a violazioni accidentali di singoli utenti, che si sono ridotti di circa 26 punti percentuali nell’arco di un anno. Ciò sembra indicare che gli utenti stanno diventando più consapevoli e maggiormente informati delle problematiche che afferiscono alla proprietà intellettuale su Internet.

Inoltre, l’aumento dei procedimenti con rito abbreviato (che passano dal 43% al 69% in un anno),

Tabella 3.2.5 - Piano di monitoraggio per la tutela dei diritti digitali

Linee strategiche	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015
DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ NELLA FRUIZIONE DI OPERE DIGITALI	Tutela del diritto d’autore	Numero di procedimenti aventi ad oggetto violazioni accidentali - rito ordinario (% sul totale dei procedimenti avviati) ⁽¹⁾	Media	57%	31%
		Numero di procedimenti conclusi con ordini di disabilitazione dell’accesso (% sul totale dei procedimenti avviati) ⁽¹⁾	Media	34%	61%
		Numero di adeguamenti spontanei alle richieste di rimozione (% sul totale dei procedimenti avviati) ⁽¹⁾	Media	52%	27%

(1) Il periodo di riferimento dell’indicatore è aprile 2014 – aprile 2015 e aprile 2015 - aprile 2016.

ossia quelli che hanno ad oggetto violazioni massive, appare come l'indicazione di un fenomeno che non riguarda l'errore accidentale o l'azione di qualche singolo, ma di violazioni condotte nell'ambito di attività illegali organizzate e mirate alla speculazione economica (cfr. Capitolo I, par. 1.3). Infatti, se si considera l'esito dei procedimenti si

osserva che in un numero crescente di casi (61% nel 2015), l'Autorità ha ordinato la disabilitazione dell'accesso.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Diffusione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali":

Stato di avanzamento: gli interventi di vigilanza posti in essere, ragionevolmente, possono esplicitare i loro effetti in un tempo relativamente breve; le attività preventive, se svolte con costanza, potranno invece risultare efficaci in un tempo più lungo tenuto conto della loro natura e del contesto tecnologico.

Punti di forza: controllo costante del fenomeno e azione tempestiva.

Criticità: difficoltà nella rilevazione di dati inerenti alle violazioni.

Opportunità: cambiamento nei modelli di *business* dei fornitori di opere digitali.

Sfide: rapida evoluzione delle tecniche utilizzate dai trasgressori; dislocazione su scala globale dei trasgressori.

Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa

L'AGCOM è un'Autorità indipendente che risponde della propria attività (*accountability*) presso le istituzioni nazionali (Parlamento) ed internazionali (Commissione europea), nonché più in generale nei confronti degli *stakeholder* (associazioni dei consumatori, associazioni di categoria, ecc.).

Come evidenziato nell'introduzione di questo capitolo e nel paragrafo 3.1, l'azione dell'Autorità si inserisce in un nuovo ciclo di regolamentazione improntato ai principi della *better regulation*. In questo quadro, l'Autorità ha ricompreso tra le proprie linee strategiche anche quella prioritaria dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza della propria azione amministrativa.

Con riferimento alla trasparenza, che mal si presta ad essere misurata quantitativamente, il paragrafo 3.1 (nonché il Capitolo IV) ha fornito un resoconto completo, ancorché di natura qualita-

tiva, circa l'insieme di misure intraprese dall'Autorità a tal fine. Quanto all'efficacia della propria azione, le pagine che precedono sono state dedicate proprio a misurare quantitativamente, attraverso gli indicatori connessi alle diverse linee strategiche, l'effetto dell'azione regolamentare sui mercati su cui AGCOM ha precipue competenze di vigilanza.

Questo paragrafo è pertanto dedicato a misurare l'efficienza dell'Autorità attraverso l'analisi di alcuni indicatori quantitativi.

Una prima categoria di indicatori rendiconta la mole di attività che l'Autorità, anche attraverso l'operato dei Co.re.com., svolge annualmente per ottemperare alle proprie funzioni istituzionali. Tali indicatori sono quindi di natura dimensionale e offrono una prima, parziale indicazione numerica circa l'entità di alcune selezionate attività, che ovviamente non esauriscono l'insieme delle funzioni svolte da AGCOM, a fronte dell'attuale dotazione di

Tabella 3.2.6 - Piano di monitoraggio per il miglioramento dei processi decisionali

Linee strategiche	Indicatore	Settore	Valore 2014	Valore 2015
EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Numero di comunicazioni di operatori gestite dal ROC	Tutti	12.683	17.961
	Numero di comunicazioni di operatori gestite dalla IES	Media	4.428	4.701
	Numero di segnalazioni da parte di operatori di comunicazione elettronica gestite ⁽¹⁾	Comunicazioni elettroniche	512	447
	Numero di procedimenti sanzionatori conclusi ⁽²⁾	Tutti	101	205
	Numero di segnalazioni da parte di utenti gestite	Tutti	4.275	5.665
	Numero di procedimenti conclusi dai CORECOM aventi ad oggetto controversie tra operatori e utenti ⁽³⁾	Comunicazioni elettroniche	86.872	97.236
	Tempi medi di definizione dei procedimenti di iscrizione, cancellazione e richieste di certificazione pervenuti al ROC (30 giorni previsti)	Tutti	14,5 gg.	12 gg.
	Numero di procedimenti di definizione controversie operatori-utenti conclusi sul numero totale delle istanze pervenute - AGCOM	Comunicazione elettroniche	66%	87%
	Numero di ordinanze e sentenze TAR e CDS favorevoli su numero di ordinanze e sentenze totali	Tutti	59%	74%

(1) Dato riferito al periodo maggio 2014 - aprile 2015 e maggio 2015 - aprile 2016.

(2) Settore media (pubblicità e minori), settore comunicazioni elettroniche (tutela del consumatore), settore servizi postali (solo anno 2015).

(3) Dato riferito ai procedimenti conclusi riguardanti le istanze di conciliazione, le istanze di definizione delle controversie e i provvedimenti temporanei.

personale (cfr. Capitolo 4, par. 4.1)⁸⁴. Tali attività sono distinte in funzioni che coinvolgono gli operatori del settore delle comunicazioni e attività che impegnano l'Autorità sul fronte della tutela dell'utenza.

Nel primo caso, vengono annualmente gestite oltre 10.000 comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e circa 5.000 all'Informativa economica di sistema (IES). Queste attività, fondamentali ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Autorità (quali la tenuta e la pubblicazione del registro di tutti gli operatori di comunicazione, il catasto delle frequenze, le verifiche per i contributi all'editoria, l'accertamento di posizioni dominanti nei mercati media, l'annuale valorizzazione del SIC, ecc.), prevedono onerose e complesse mansioni (quali i controlli sulle comunicazioni acquisite al sistema e su quelle mancanti, le attività di *recall*, le eventuali attività ispettive, ecc.). A queste attività si affiancano quelle procedurali che riguardano sia gli operatori sia gli utenti.

Sul fronte dell'utenza, nel solo 2015, l'Autorità ha gestito oltre 5.000 segnalazioni, mentre l'insieme dei Co.re.com. ha concluso poco meno di 100.000 procedimenti inerenti controversie tra utenti e operatori.

Oltre all'aspetto dimensionale delle attività svolte dall'Autorità in un anno, si è proceduto a definire degli indicatori che misurano la qualità dell'azione amministrativa. Ad esempio, il tempo medio dei procedimenti relativi al ROC (pari a 12 giorni) è ampiamente al di sotto di quanto previsto (30 giorni) e in miglioramento rispetto al 2014; analogamente, quasi il 90% delle controversie utenti-operatori si è concluso lo scorso anno, percentuale in deciso aumento rispetto all'anno precedente. Ancora più significativo è il fatto che tre quarti delle sentenze del giudice amministrativo di primo e secondo grado (TAR e Consiglio di Stato) sono risultate, nel 2015, favorevoli all'Autorità.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa":

Stato di avanzamento: nuovo ciclo di regolazione secondo i principi della *better regulation* quasi completato; attuazione in corso di un nuovo sistema di controlli interni (controllo di gestione, controllo strategico e valutazione del personale).

Punti di forza: elevata quantità e diversificazione delle attività svolte; gestione di un enorme patrimonio informativo (tramite ROC, IES e altre richieste informazioni); presidio sul territorio attraverso il sistema dei Co.re.com.

Criticità: gestione di un elevatissimo numero di segnalazioni e procedimenti a fronte dell'attuale dotazione di personale.

Opportunità: informatizzazione dei processi e della gestione documentale, strumentale anche al sistema di controlli interni.

Sfide: ulteriore diminuzione dei tempi procedurali e allargamento delle proprie attività e funzioni ai nuovi servizi digitali.

⁸⁴ Al riguardo si evidenzia che il personale AGCOM in servizio è pari a 364 unità (cfr. par. 4.1). L'Autorità britannica di regolamentazione (Ofcom), che come AGCOM ha una natura convergente e quindi assume competenze e funzioni simili, ha una dotazione organica pari a 787 unità (dato medio 2015, tratto da Ofcom, *Annual Report and Accounts*).

Rafforzamento del ruolo dell'Autorità nell'ambito degli organismi internazionali

Una linea strategica correlata e accessoria rispetto a quella dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa riguarda il ruolo di AGCOM nel panorama internazionale.

In quest'ambito l'Autorità assume un ruolo multiforme. In primo luogo, l'AGCOM fornisce, come detto, dati, informazioni sui mercati e *Report* (anche in lingua inglese) che vengono spesso utilizzati da investitori e fondi internazionali per le loro analisi. La domanda di tali informazioni da parte di un vasto pubblico estero è crescente e l'AGCOM organizza in tal senso incontri bilaterali e *meeting* multilaterali volti a fornire il maggior numero di informazioni sui mercati nazionali, al fine di accrescere l'entità e la qua-

lità degli investimenti esteri in Italia.

Inoltre, l'Autorità è presente presso organismi internazionali (BEREC, ERGA, ERGP, ecc.) per partecipare al processo di revisione normativa e regolamentare che viene definito sempre più spesso a livello comunitario, se non mondiale.

Tale partecipazione qualificata risulta particolarmente importante per il nostro Paese perché assicura che le istanze nazionali siano tenute in debita considerazione al momento di formazione del processo decisionale comunitario (o internazionale), come emerge dagli indicatori riportati nella Tabella 3.2.7.

In sintesi, di seguito si evidenziano le principali conclusioni relativamente alla priorità strategica "Rafforzamento del ruolo dell'Autorità nell'ambito degli organismi internazionali"

Tabella 3.2.7 - Piano di monitoraggio per le attività internazionali

Linee strategiche	Indicatore	Descrizione	Settore	Valore 2014	Valore 2015
RAFFORZAMENTO DEL RUOLO AGCOM NELL'AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI	Incarichi di responsabilità assunti	Numero di incarichi di <i>governance</i> e di coordinamento tecnico degli organismi europei di settore (BEREC, ERGA, ERGP)	Tutti	-	10
	Esperti nazionali coinvolti in gruppi di lavoro/gemellaggi	Numero di dipendenti coinvolti in gruppi di lavoro BEREC, ERGA, ERG-P, EMERG, REGULATEL, OECD	Tutti	-	65

Stato di avanzamento: buono, ma necessita di continue attività affinché la linea strategica possa continuare ad essere perseguita nel tempo.

Punti di forza: elevata reputazione a livello internazionale testimoniata dalla recente assegnazione di importanti cariche in organismi internazionali (BEREC, ERGP).

Criticità: l'aumento delle attività internazionali crea un notevole *stress* organizzativo.

Opportunità: gli incarichi internazionali che AGCOM ricoprirà nei prossimi anni garantiscono una certa influenza nei processi decisionali comunitari.

Sfide: influenzare positivamente il processo di formazione decisionale comunitario nei settori di competenza, la cui regolamentazione è in corso di revisione (comunicazioni elettroniche, servizi media audiovisivi).

3.3 Le priorità strategiche di intervento per il prossimo anno

La definizione delle linee di intervento strategiche, come preannunciato nei paragrafi che precedono, scaturisce sia dalla verifica – in termini di azioni realizzate e di indicatori quantitativi – dei risultati dell'attività svolta, sia dall'analisi dei punti di forza e di eventuali incongruenze rilevate attraverso l'attività di *fitness check*.

L'individuazione delle linee strategiche per il prossimo futuro si pone nel solco di quanto già definito nella Relazione annuale dello scorso anno. Infatti, seppur declinata annualmente la pianificazione strategica dispiega i propri effetti nel tempo e quindi necessita di un orizzonte temporale pluri-annuale. Inoltre, la precedente analisi ha dimostrato la bontà delle linee strategiche individuate lo scorso anno e l'esigenza di un'attività di *fine tuning* solo in relazione ad alcuni, limitati obiettivi specifici dell'azione regolamentare.

Alla luce dei tali considerazioni e, soprattutto, in base ai risultati delle analisi svolte nei precedenti paragrafi, l'Autorità intende proseguire con la definizione di una regolamentazione pro-concorren-

ziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi nei diversi settori di propria competenza; la garanzia di un'efficiente allocazione delle risorse scarse con riferimento al radiospettro e alla numerazione; la tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione; la tutela dell'utenza e delle categorie deboli in tutti i mercati di interesse; la promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali. Tali linee strategiche devono essere declinate in modo da perseguire al contempo efficienza, efficacia e trasparenza della propria azione amministrativa e un ulteriore rafforzamento del ruolo dell'Autorità nell'ambito degli organismi internazionali.

In considerazione degli obiettivi istituzionali che la legge attribuisce all'Autorità e quelli di carattere più specifico che di volta in volta l'Autorità considera come prioritari in ragione dell'andamento dei mercati, e delle innovazioni tecnologiche e normative che investono i settori di intervento, in continuità con la Relazione annuale 2015, sono identificati due livelli di obiettivi: linee strategiche (Figura 3.3.1) ed obiettivi specifici/direttrici.




Figura 3.3.1 - Linee di intervento strategiche dell'Autorità

Definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi

In merito al primo obiettivo strategico enunciato di **definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale**, nel settore delle comunicazioni elettroniche l'Autorità completerà ed adeguerà, nel prossimo futuro, l'impianto regolamentare definito dalle analisi di mercato. In particolare, a valle della consultazione nazionale avviata con delibera n. 82/16/CONS, l'Autorità intende giungere al provvedimento conclusivo inerente all'analisi dei mercati dei servizi d'interconnessione su rete fissa (raccolta, terminazione e transito distrettuale). L'Autorità perfezionerà, altresì, il quadro di regole già delineato dalla delibera n. 623/15/CONS di analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa, definendo le condizioni di fornitura dei servizi accessori (attivazione e manutenzione correttiva delle linee di accesso) da parte di imprese terze, rinnovando l'insieme di SLA e penali relativi ai processi di fornitura e manutenzione e degli indicatori di *performance* (KPI) al fine di rafforzare la parità di trattamento, adeguando il regolamento dell'Organo di Vigilanza e le regole di utilizzo delle emergenti tecnologie trasmissive a banda ultralarga. In merito ai processi di approvazione annuale delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, l'Autorità intende portare a compimento i procedimenti di approvazione relativi al biennio 2015-2016.

Per rafforzare la concorrenza nei mercati dell'accesso alla rete fissa e favorire lo sviluppo ulteriore di reti NGA, l'Autorità proseguirà nell'attività di definizione di regole che agevolino una competizione infrastrutturale sostenibile mediante la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione (FTTC, FTTB, FTTH). L'Autorità intende, inoltre, adeguare, ove necessario, i prezzi di accesso ai *bottleneck* della rete fissa (infrastrutture di posa, verticale di palazzo), secondo l'orientamento al costo, e agevolare la condivisione delle infrastrutture.

La promozione della concorrenza verrà realizzata anche attraverso la verifica delle condizioni di fornitura dei servizi all'ingrosso. In particolare l'Autorità continuerà nell'attività di vigilanza sul rispetto delle regole fissate nelle analisi di mercato, incluse quelle sulla parità di trattamento e sugli obiettivi di qualità nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa, intervenendo in ambito contro-

versiale o sanzionatorio in caso di inottemperanza ai parametri definiti dall'analisi di mercato.

Nel perseguimento del generale obiettivo di promozione della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, la valutazione preventiva della replicabilità tecnica ed economica delle nuove offerte al dettaglio di Telecom Italia (per clienti residenziali e affari) costituisce lo strumento idoneo per prevenire pratiche discriminatorie (ad esempio di *margin squeeze*) nella fornitura dei servizi *wholesale* regolamentati. L'Autorità ritiene, quindi, di primaria importanza, sul solco degli anni precedenti, continuare con lo svolgimento tempestivo di tali verifiche. Parallelamente l'Autorità procederà all'aggiornamento dei valori del c.d. "mix produttivo" per l'applicazione dei *test* di prezzo ai fini della verifica della replicabilità delle offerte al dettaglio a banda larga e ultralarga su fibra ottica di Telecom Italia.

La condivisione dei dati e delle informazioni nell'ambito di accordi di collaborazione, quale ad esempio la collaborazione con il MISE, il COBUL ed Infratel, si è rivelato, nel corso dell'anno precedente, uno strumento utile ed efficace per il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Strategia italiana per la banda ultralarga, in particolare nelle attività inerenti allo sviluppo della banca dati per la mappatura dei servizi di accesso a banda larga e ultralarga e nella redazione delle Linee guida per la definizione dei prezzi *wholesale* di accesso alle infrastrutture finanziate di cui agli Orientamenti comunitari. L'Autorità intende, dunque, potenziare le sinergie con tali istituzioni, in logica *future proof*, soprattutto in vista dell'imminente pubblicazione, da parte del Governo, dei bandi di gara di assegnazione dei contributi pubblici per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, fornendo supporto alle stazioni appaltanti nelle fasi di redazione di bando e svolgimento della gara di assegnazione dei contributi pubblici e verificando l'attuazione delle citate Linee guida. L'Autorità intende, in accordo col progetto SINFI del MISE, completare la mappatura dei servizi di accesso ad Internet e il monitoraggio della velocità effettiva di connessione nelle aree oggetto di finanziamento pubblico, come previsto dal piano di Governo "Strategia italiana per la banda ultralarga".

Con riferimento ai servizi di comunicazione *machine to machine* (M2M), sempre in un'ottica di confronto e scambio di competenze e di conoscenze, al fine di sviluppare il coordinamento delle attività re-

golamentari nello spirito di una piena collaborazione con soggetti pubblici e privati, l'Autorità, attraverso il Comitato permanente per lo sviluppo dei servizi M2M, approfondirà insieme agli *stakeholder* in apposite sessioni tematiche i temi relativi alle soluzioni tecnologiche dello *smart metering* e *service switch*.

Parallelamente, l'Autorità potenzierà gli strumenti di raccolta e condivisione dei dati (cfr. *infra*) al fine di disporre di una rappresentazione costantemente aggiornata dell'andamento dei mercati, promuovendo altresì indagini conoscitive idonee a fornire una mappatura aggiornata delle dinamiche e dei processi caratterizzanti i mercati di riferimento. Ciò con riferimento, in particolare, all'evoluzione del contesto competitivo delle comunicazioni elettroniche in conseguenza dell'affermazione delle piattaforme digitali dei cd. *Over The Top*.

Nel settore dei servizi postali l'azione regolamentare a tutela della concorrenza continuerà ad essere orientata ad assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale attraverso una sua riconfigurazione nella prospettiva della minimizzazione del divario tra costi e ricavi, anche alla luce delle dinamiche dei volumi in atto nei diversi segmenti del mercato dei servizi postali. Ciò comporterà il continuo monitoraggio degli obiettivi di qualità dei servizi e l'ottimizzazione dell'offerta tariffaria dei servizi di invii postali rientranti nel servizio universale, la graduale prosecuzione dell'attuazione del re-

gime di consegna a giorni alterni, nonché la verifica dei modelli di separazione contabile di Poste Italiane e la loro relativa attuazione.

L'Autorità proseguirà altresì nella promozione di condizioni di neutralità concorrenziale, assicurando un contesto paritario tra tutti gli operatori del mercato di riferimento, alla luce dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantendo che siano rispettate le condizioni e gli obblighi stabiliti dal regolamento sui titoli abilitativi, nella consapevolezza che il rispetto delle regole e la piena contendibilità del mercato sono condizioni necessarie per salvaguardare la qualità del servizio postale nel suo complesso.

Sempre nel settore postale, un obiettivo impegnativo attiene alla regolamentazione dell'accesso al mercato delle notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta. Il disegno di legge n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che, a partire dal 2017, cesserà la riserva di legge sulle notifiche degli atti giudiziari e delle sanzioni ai sensi del Codice della strada. A seguito di tale intervento legislativo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Autorità dovrà determinare gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali ed i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

In sintesi:

DEFINIZIONE DI UNA REGOLAMENTAZIONE PRO-CONCORRENZIALE E CONVERGENTE PER LO SVILUPPO DI RETI E SERVIZI

- Completare ed adeguare l'impianto regolamentare definito dalle analisi di mercato
- Rafforzare la concorrenza nei mercati dell'accesso e favorire lo sviluppo delle reti NGA
- Verificare le condizioni di fornitura dei servizi all'ingrosso
- Semplificare e aggiornare la regolamentazione di settore
- Consolidare il ruolo di AGCOM nello sviluppo dell'Agenda digitale
- Potenziare le sinergie con le Istituzioni (MISE, Infratel, COBUL)
- Favorire lo sviluppo dei servizi M2M - "Internet delle cose"
- Analizzare lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche alla luce dell'affermazione delle piattaforme digitali
- Migliorare l'efficacia degli strumenti di controllo dei prezzi e di garanzia della non discriminazione
- Rafforzare l'attività di vigilanza in ordine al divieto di pratiche di *margin squeeze*
- Assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale postale
- Vigilare sul rispetto della normativa vigente tesa a garantire la fornitura e la continuità dell'erogazione del servizio universale postale sull'intero territorio nazionale
- Garantire la trasparenza e la non discriminazione nell'accesso alla rete postale

Efficiente allocazione delle risorse scarse: radio-spettro e numerazione

In merito all'obiettivo strategico in tema di **efficiente allocazione delle risorse scarse (radiospettro e numerazione)**, negli anni a venire l'Autorità prevede di continuare secondo la pianificazione strategica passata, operando i necessari affinamenti degli obiettivi per renderli più aderenti alla dinamica del settore ed ai cambiamenti tecnologici, attraverso un'opera di *fine tuning* regolamentare.

Nell'ambito delle competenze in materia di pianificazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva, l'Autorità intende avviare una fase di analisi, anche alla luce del prossimo *refarming* della banda a 700 MHz, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e della compatibilità con gli utilizzi negli altri Paesi. Tali temi saranno affrontati nell'ambito di un contesto più ampio, che coinvolge anche le Istituzioni nazionali e internazionali.

Per quanto concerne il settore radiofonico, l'Autorità valuterà la possibilità di ulteriori estensioni sul territorio della pianificazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale. In questo ambito, l'Autorità intende poi portare a compimento le attività del gruppo di lavoro per disporre del sistema informatico di gestione del Catasto delle Frequenze, attualmente esposto sul portale www.impresainungiorno.gocfr.it, al fine di consentire il censimento degli impianti di radiodiffusione sonora analogica operanti in banda FM (87,5 – 108 MHz). Tale evoluzione del Catasto delle Frequenze consentirà di disporre di un database telematico contenente le informazioni relative a tutte le infrastrutture di diffusione su frequenze terrestri operanti nel territorio nazionale e di supportare l'Autorità nelle attività legate alle complesse problematiche del coordinamento internazionale delle frequenze, nelle analisi connesse all'avvio della radio digitale, nonché per ogni futura attività di pianificazione della predetta banda.

Nell'ottica di garantire un'efficiente allocazione delle risorse scarse, l'operato dell'Autorità sarà volto al potenziamento della collaborazione nazionale e comunitaria e alla verifica del rispetto delle normative dell'Unione europea, ITU e CEPT. In tale contesto, tra gli esempi di attività che verranno realizzate nel corso dell'anno di riferimento, possono essere individuate le seguenti: la definizione, in collabora-

zione con il Ministero dello sviluppo economico, delle posizioni nazionali in materia di spettro radio, da supportare nell'ambito dell'Unione europea, CEPT ed ITU; la cooperazione con le altre autorità europee di regolamentazione dello spettro, nell'ambito dei gruppi di lavoro, al fine di contribuire a sviluppare posizioni comuni; l'adozione di piani nazionali di assegnazione delle frequenze coerenti con l'evoluzione della normativa tecnica e regolamentare e delle attività comunitarie e internazionali.

L'Autorità si muoverà, altresì, lungo due filoni di attività: l'uno volto a favorire l'uso efficiente dello spettro e la diffusione di servizi di *wireless broadband*, l'altro a favorire l'utilizzo condiviso dello spettro e a rendere disponibili nuove risorse. Per quanto riguarda il primo filone di attività verranno predisposti i piani di assegnazione dello spettro allocato ai servizi *wireless broadband* (WBB), in accordo con la normativa di armonizzazione comunitaria e compatibilmente con le disponibilità derivanti dalle esigenze nazionali, e si contribuirà all'implementazione nazionale delle *policy* comunitarie in materia di *spectrum management*. Con riferimento al secondo filone di attività, si introdurranno, ove possibile, nell'ambito dei piani di assegnazione delle risorse spettrali, previsioni atte ad incentivare, e se necessario a prescrivere, l'utilizzo condiviso delle frequenze, temperando in ogni caso le esigenze degli utilizzi concorrenti. Una linea di attività necessaria al perseguimento degli obiettivi programmatici è la collaborazione con le altre Istituzioni nazionali e comunitarie, incluso il *Radio Spectrum Committee*, per favorire la destinazione di nuove risorse agli usi di comunicazione elettronica, eventualmente anche in modalità condivisa.

Fra i principali obiettivi si possono, inoltre, annoverare: una consultazione pubblica per verificare l'interesse da parte del mercato per l'introduzione di meccanismi di uso condiviso dello spettro, in particolare nella forma del *Licensed Shared Access* (LSA); l'adozione di un piano di assegnazione per le frequenze disponibili per servizi satellitari a 9° Est; l'eventuale adozione di un piano di assegnazione per la banda a 2.3 GHz, compatibilmente con la definizione a livello comunitario delle norme tecniche di armonizzazione e la messa a disposizione della banda da parte del Ministero.

In sintesi:

**EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE SCARSE:
FREQUENZE, NUMERAZIONE**

- Favorire l'uso efficiente delle risorse dello spettro radioelettrico
- Favorire l'uso ottimale e condiviso dello spettro
- Rendere disponibili nuove risorse spettrali
- Adottare piani nazionali di assegnazione delle frequenze
- Predisporre piani di assegnazione dello spettro allocato ai servizi di *wireless broadband*
- Implementare a livello nazionale le politiche comunitarie in materia di *spectrum management*
- Potenziare la collaborazione con Istituzioni nazionali e comunitarie (MISE, ITU, CEPT, *Radio Spectrum Committee*)

Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione

Per quanto concerne la **tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione**, l'Autorità, nell'ambito delle attività di vigilanza dei singoli mercati che compongono il Sistema Integrato delle Comunicazioni, successivamente all'individuazione del mercato rilevante dei servizi di media audiovisivi, procederà a svolgere la successiva fase di analisi per l'accertamento di eventuali posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. Analogamente, per quanto concerne il procedimento di verifica delle posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel mercato della radiofonia, l'Autorità completerà le due distinte fasi relative alla preliminare individuazione del mercato e alla successiva analisi dello stesso.

La promozione della concorrenza e del pluralismo nei media sarà perseguita anche attraverso l'espletamento dell'attività di verifica della conformità alla normativa vigente degli assetti proprietari delle imprese editrici richiedenti i contributi all'editoria nonché della sussistenza di situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c., per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge n. 250/90. La verifica dei limiti anticoncentrativi nell'editoria quotidiana complementa il quadro di interventi nei mercati delle comunicazioni.

Con riferimento alle attività di vigilanza finalizzate alla tutela del pluralismo e alla garanzia di parità di accesso ai mezzi di informazione, si segnala quella relativa al rispetto dei limiti anticoncentrativi

sulle autorizzazioni alla diffusione dei programmi su frequenze digitali terrestri. Al riguardo, l'Autorità ritiene utile facilitare il monitoraggio dell'ambito locale, anche attraverso il coinvolgimento dei Co.re.com e la sensibilizzazione degli operatori locali, al fine di migliorare il processo di acquisizione dei relativi dati tramite il Registro degli operatori di comunicazione.

L'analisi del pluralismo dell'informazione non può prescindere dalle attività in materia di servizio pubblico radiotelevisivo. In tal senso, si individueranno, d'intesa con il MISE, le linee-guida del nuovo Contratto di Servizio della Rai, la cui durata è stata portata da 3 a 5 anni (legge 220/2015) e si formulerà al Governo una segnalazione per considerare gli interventi necessari nell'ambito della riforma del Servizio pubblico radiotelevisivo. Infine, l'Autorità contribuirà al processo di revisione normativa. Ciò si esplicherà attraverso la direzione dei lavori di uno dei tavoli previsti dal MISE, nell'ambito della Consultazione pubblica sul contenuto del servizio pubblico radiotelevisivo, indetta dal Governo allo scopo di individuare i principi della concessione alla Rai (in scadenza nel 2016).

Con l'obiettivo di semplificare e aggiornare la disciplina in materia di accesso ai mezzi di informazione, l'Autorità assicurerà una più efficace tutela del pluralismo informativo anche attraverso l'implementazione di criteri di monitoraggio di tipo qualitativo e quantitativo.

In questo quadro, l'Autorità si propone altresì di verificare la tenuta complessiva dell'intero sistema delle rilevazioni degli ascolti dei mezzi di comuni-

cazione di massa, attraverso un'apposita indagine conoscitiva. Per quanto concerne gli indici di ascolto radiofonici, l'Autorità intende definire l'attività relativa al tavolo tecnico di cui alla delibera n. 320/11/CSP con il fine di pervenire alla individuazione di una organizzazione sistematica della rilevazione degli indici di ascolto che garantisca la correttezza, la trasparenza, l'equità e l'indipendenza della rilevazione sotto l'aspetto sia della *governance*, sia della metodologia da impiegare. Si proseguirà, inoltre, nell'azione di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti da Auditel a seguito degli accadimenti che hanno determinato la sospensione temporanea della pubblicazione dei dati di ascolto televisivo e si verificherà la progressiva attuazione delle misure, valutando anche le eventuali anomalie riscontrate a seguito del *vulnus* inferto al requisito di segretezza di una parte consistente del *panel*.

L'Autorità intende, inoltre, dare un nuovo impulso all'Osservatorio sull'innovazione tecnologica nei servizi di media, anche con riferimento all'evoluzione delle codifiche per lo *standard* DVB-T2, al fine di tenere conto degli esiti del procedimento avviato con delibera n. 686/15/CONS e proseguire la proficua interlocuzione con tutti i soggetti.

Questa linea strategica non può poi prescindere

dalla semplificazione e dall'aggiornamento della regolamentazione di settore alla luce del cambiamento tecnologico in atto. Con riferimento alla produzione audiovisiva europea, l'Autorità intende procedere, infatti, all'adozione di un testo regolamentare coordinato in materia di quote europee che armonizzi la normativa di carattere secondario relativa alla materia in oggetto, al fine di conferirle una maggiore semplicità e organicità, nonché di consentire ai soggetti obbligati di operare in un contesto normativo caratterizzato da un maggior livello di chiarezza e certezza. Partendo dai risultati dell'indagine conoscitiva TV 2.0, si effettuerà, inoltre, un'attività di monitoraggio e di analisi delle trasformazioni in atto nel sistema audiovisivo per valutare l'impatto del processo di innovazione del sistema delle comunicazioni elettroniche e offrire un quadro di riferimento per la definizione di un assetto regolatorio convergente. Con lo scopo di uniformare e semplificare la regolamentazione di settore, anche in un'ottica di snellimento delle pratiche amministrative da parte degli operatori, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, intende definire un Testo Unico in materia di titoli abilitativi per la fornitura dei servizi di media.

In sintesi:

TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

- Monitorare il SIC ed i relativi mercati rilevanti
- Individuare il mercato rilevante ed accertare la sussistenza di posizioni dominanti o lesive del pluralismo nel settore dei servizi media audiovisivi
- Individuare il mercato ed accertare la sussistenza di posizioni dominanti o lesive del pluralismo nel mercato della radiofonia
- Verificare posizioni di controllo e di mercato nell'editoria quotidiana
- Contribuire al processo di revisione normativa del Servizio pubblico radiotelevisivo
- Semplificare e aggiornare la disciplina in materia di accesso ai mezzi di informazione
- Potenziare l'Osservatorio sull'innovazione tecnologica nei servizi media
- Revisionare la regolamentazione in materia di indici di ascolto
- Implementare criteri di monitoraggio di tipo quali-quantitativo per assicurare una più efficace tutela del pluralismo informativo
- Espletare le attività di vigilanza e di verifica

Tutela dell'utenza e delle categorie deboli

I cambiamenti indotti per effetto dell'evoluzione tecnologica sulle strutture di mercato e sui modelli di comportamento pongono al regolatore nuove sfide anche sul versante della **tutela degli utenti**. La sfida sta nell'elaborare proposte regolamentari "convergenti" in grado di tenere il passo con i cambiamenti e che, senza essere eccessivamente prescrittive, garantiscano un livello coerente di protezione dei consumatori, di fiducia nel mercato, di consapevolezza nella scelta dei servizi, di agevole mobilità tra operatori, di competenze abilitanti e di salvaguardia dei servizi essenziali. Questi elementi rappresentano le leve strategiche per assicurare il benessere dei consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche nell'era digitale, fornendo al contempo utili stimoli al mercato. In continuità con quanto programmato lo scorso anno, la linea strategica di tutela dell'utenza verrà perseguita, da un lato, tramite un'attività di regolamentazione e vigilanza sulle pratiche adottate dalle imprese nella fornitura dei servizi nei settori di competenza dell'Autorità, e dall'altro lato, rendendo i consumatori sempre più consapevoli dei loro diritti, mettendo a disposizione strumenti funzionali a garantire il principio generale della libertà negoziale e l'esercizio consapevole del proprio potere d'acquisto.

In tale direzione, compito dell'Autorità per il nuovo anno sarà quello di completare l'aggiornamento del quadro regolamentare con l'approvazione delle nuove misure di trasparenza tariffaria e procedere speditamente alla realizzazione del motore di comparazione delle offerte. Una particolare attenzione sarà rivolta ai consumatori più giovani che possono risultare particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali ingannevoli o avere maggior difficoltà nella comprensione delle strutture di prezzo dei servizi. Al contempo si effettuerà un'attenta attività di monitoraggio del mercato per verificare se, e in che misura, la recente disciplina sui contratti e sugli obblighi informativi contribuisca a ridurre lo squilibrio negoziale e informativo nel rapporto tra utenti e operatori.

Parimenti, sotto il profilo della qualità dei servizi, accanto alle garanzie minime sul servizio universale, si incrementeranno le iniziative per la

verifica e il monitoraggio delle prestazioni effettivamente rese dai fornitori. Particolare attenzione sarà dedicata alla revisione della regolamentazione inerente ai servizi di assistenza clienti, adeguando la disciplina alle nuove modalità di contatto offerte dall'evoluzione dei servizi di comunicazione (*social network, app, ecc.*).

In direzione del miglioramento delle procedure di cambio di operatore, l'utilizzo del nuovo sistema di classificazione delle denunce consentirà all'Autorità di individuare le ulteriori criticità che si frappongono alla possibilità per gli utenti di passare, senza disservizi e senza soluzione di continuità, da un fornitore ad un altro.

Una categoria di utenti che richiede particolare attenzione nell'agenda dei lavori dell'Autorità è rappresentata da coloro che versano in situazioni sia di disagio economico e sociale sia di disabilità. Le attività di analisi già in corso per definire le metodologie più efficaci e adeguate a garantire la fornitura dell'accesso alla rete di sicurezza sociale e dei servizi minimi del servizio universale, potranno essere coordinate sia con le attività sul vigente sistema di agevolazione per garantire a queste categorie di utenti condizioni paritarie di accesso ai servizi di comunicazione, sia con le attività finalizzate a migliorare la qualità minima garantita del servizio di accesso ad Internet incluso nel servizio universale.

La tutela dei minori comporterà, inoltre, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento relativa al "*Libro Bianco Media e Minori*" al fine di implementare la parte dello studio relativa all'impatto che il processo di convergenza e i nuovi media hanno prodotto in termini di trasformazione del consumo mediale dei minori in età evolutiva e alle conseguenti nuove emergenze normative e regolatorie. Una ulteriore linea di intervento per la protezione delle fasce deboli è l'implementazione delle singole fasi in cui si articola l'osservatorio Internet e l'integrazione delle basi di dati esistenti anche mediante ricerche *ad hoc*; a ciò si affiancherà lo studio di campagne di comunicazione e sensibilizzazione per la tutela dei diritti fondamentali della persona e si incentiveranno le procedure di auto-regolamentazione degli *Over The Top*. Si incentiverà l'adozione del codice di auto-regolamentazione per la fruizione dei programmi da parte delle persone con disabilità sensoriali e si incentiverà la corretta

rappresentatività di genere. La tutela dell'utenza passerà anche attraverso l'adozione di un nuovo regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite alla luce del mutato quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento.

Per catturare pienamente i benefici economici e sociali dell'era digitale è necessario intervenire non solo sui problemi di infrastrutturazione e di accesso ma anche sul fronte della domanda. Sotto questo profilo, il principale ostacolo allo sfruttamento delle potenzialità connesse all'utilizzo di Internet è rappresentato dalla carenza di competenze digitali. In tale ottica cogliendo questa importante sfida l'Autorità si propone di realizzare progetti di comunicazione istituzionale finalizzati appunto a coniugare la tutela delle garanzie e dei diritti fondamentali del consumatore-utente con l'educazione

e l'alfabetizzazione del consumatore-cittadino alle nuove competenze richieste dalla *connected society*.

Si migliorerà, infine, la messa a punto di processi per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in grado di garantire non solo l'efficace e tempestiva gestione delle denunce degli utenti, ma soprattutto di sviluppare la capacità di anticipare le questioni che possono in prospettiva diventare rilevanti per i consumatori e integrarle nel processo regolamentare. Sotto questo profilo particolare rilievo avrà l'avvio del nuovo servizio di *Contact Center* che consentirà di accrescere la base conoscitiva e tenere costantemente aggiornate le informazioni sulle istanze emergenti dei consumatori, oltre a costituire il principale cardine della relazione dell'Autorità con gli utenti.

In sintesi:

TUTELA DELL'UTENZA E DELLE CATEGORIE DEBOLI

- Accrescere il livello di consapevolezza dei consumatori
- Fornire agli utenti strumenti volti a garantire il principio della libertà negoziale
- Migliorare la trasparenza informativa
- Potenziare le iniziative per la verifica e il monitoraggio delle prestazioni rese dai fornitori
- Migliorare le procedure di cambio di operatore
- Garantire la salvaguardia dei servizi essenziali alle categorie deboli (utenti con disagio economico-sociale e con disabilità)
- Garantire il rispetto di minori e disabili
- Aggiornare il Libro Bianco Media e Minori
- Adottare il codice di auto-regolamentazione per la fruizione di programmi da parte delle persone con disabilità sensoriali
- Incentivare l'autoregolamentazione degli *Over The Top* a tutela di minori e fasce deboli
- Semplificare e aggiornare la regolamentazione in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite
- Migliorare le procedure di vigilanza e di *enforcement*
- Avviare il nuovo *Contact Center*

**Promozione della cultura della legalità
nella fruizione di opere digitali**

Per il conseguimento dell'obiettivo strategico di **promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali**, l'Autorità, in continuità con l'anno precedente, si pone l'obiettivo di incentivare gli individui a condotte ispirate alla legalità. Al riguardo si potenzierà l'interlocuzione con gli *stakeholder* e con altre Istituzioni, anche al fine di proporre azioni di sistema idonee ad orientare scelte e comportamenti consapevoli nell'ambiente digitale.

L'identificazione e la promozione dell'adozione dei migliori modelli di distribuzione dell'of-

ferta legale *online*, al pari del collegamento delle attività di *enforcement* a campagne informative circa il corretto utilizzo della rete Internet costituiscono alcuni esempi di attività che verranno poste in essere per contribuire alla promozione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali.

Un ulteriore obiettivo nell'agenda dei lavori per il conseguimento di questa linea strategica è rappresentato dall'adozione del programma di lavoro per l'anno 2017 del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali.

In sintesi:

**PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ
NELLA FRUIZIONE DI OPERE DIGITALI**

- Incentivare iniziative di autoregolamentazione
- Potenziare l'interlocuzione con gli *stakeholder* e le altre Istituzioni coinvolte
- Promuovere campagne informative circa il corretto utilizzo della rete Internet
- Favorire l'adozione di migliori modelli di distribuzione dell'offerta legale *online*
- Proseguire i lavori del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

Promozione dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa

Un ulteriore ambito prioritario di intervento strategico dell'Autorità è finalizzato alla **promozione dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza dell'azione amministrativa**. Tale obiettivo si pone come comune denominatore sia per le strutture che concorrono all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorità, sia per quelle che svolgono attività di regolamentazione e vigilanza.

Un primo fondamentale obiettivo riguarda il completamento del nuovo ciclo della regolamentazione in un'ottica di *better regulation* così come ampiamente illustrato nell'introduzione e nel primo paragrafo di questo capitolo. Per il prossimo anno, l'Autorità intende avviare la fase (biennale) di sperimentazione delle analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Con esse e con la valutazione di *fitness check* regolamentare, sia qualitativa che quantitativa, compiuta nella presente Relazione (di cui ai due precedenti paragrafi), si completa la nuova impostazione del ciclo regolamentare, basata sulle migliori prassi comunitarie.

Questo sistema, oramai entrato a regime, prevede la graduale riduzione degli oneri amministrativi, iniziata nel 2015 con il procedimento di MOA (cfr. Capitolo III, par. 3.1). Ciò è reso possibile da un nuovo sistema di acquisizione sempre più centralizzata delle informazioni, e da un efficientamento nell'uso di tali dati, attraverso, tra l'altro, l'eliminazione di duplicazioni, il ricorso a banche dati esterne, l'integrazione con informazioni provenienti da altre istituzioni nazionali ed internazionali, nonché la ponderazione delle richieste di informazioni, privilegiando quelle di tipo ricorrente e riducendo quelle occasionali.

Un'attività che l'Autorità intende potenziare è il processo sistematico di raccolta, classificazione ed elaborazione delle informazioni finalizzato ad alimentare un *database* di informazioni costantemente aggiornato e funzionale all'esigenza di migliorare la *Reportistica* istituzionale dell'Autorità (Osservatorio sulle Comunicazioni e Relazione annuale) rendendo tali pubblicazioni idonee a monitorare con sempre maggiore efficacia l'andamento dei mercati di interesse, gli sviluppi tecnologici e l'impatto dell'azione regolamentare.

Alla riduzione degli oneri amministrativi in capo ai soggetti regolati si affiancherà pertanto il perfezio-

namento degli strumenti di analisi dei mercati già avviato lo scorso anno che, tra l'altro, aggiungono la dimensione spaziale a quelle tradizionalmente rilevate, attraverso un processo di georeferenziazione delle informazioni quantitative. L'insieme di questi elementi consentirà all'Autorità di porsi sempre più al centro del dibattito nazionale ed internazionale, indicando percorsi di crescita dei settori regolamentati, che massimizzano il benessere sociale e la crescita dell'intera economia italiana. Inoltre, la diffusione di queste informazioni risulta essenziale per la crescita dei mercati anche attraverso gli investimenti di fondi e società internazionali. In questo ambito, l'Autorità intende ulteriormente sviluppare l'attività di *Reportistica* e di diffusione di informazioni e dati tra gli investitori nazionali ed internazionali.

Un'Autorità trasparente non può non far propri i principi di partecipazione e *accountability*. A tal fine, l'Autorità procederà alla ulteriore diffusione dei dati in proprio possesso in formato *open*, secondo un catalogo predefinito.

In considerazione della nutrita mole di informazioni che, come detto, l'Autorità si trova ad acquisire e gestire nell'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo, si rende necessaria l'implementazione di un'attività strutturata di raccolta, organizzazione, archiviazione ed elaborazione dei dati, che si avvalga di strumenti informatici tecnologicamente avanzati ed in grado di tracciare i flussi informativi. In tal senso, nel corso del prossimo anno, l'Autorità si propone di elevare il grado di interoperabilità tra le varie componenti applicative del sistema informativo al fine di realizzare un sistema informativo-statistico di supporto unitario al ciclo di gestione delle *performance*. Il conseguimento di tale obiettivo è subordinato all'attuazione di un servizio di Comunicazione Interna, ossia un sistema centralizzato di gestione, tenuta e tutela dei procedimenti amministrativi (gestione documentale) e di gestione dei flussi di lavoro, in grado di garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di vita dei documenti, dalla produzione alla conservazione, e fornire strumenti di tracciatura e *Reportistica* a supporto del controllo di gestione.

Infatti, l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza sarà perseguita rafforzando il sistema dei controlli interni, vale a dire il controllo di gestione, il controllo strategico e il sistema di valutazione del personale in base agli esiti dei richiamati controlli. Al riguardo, il

Gruppo di lavoro inter-servizi istituito nel mese di febbraio 2016 (cfr. Capitolo IV, paragrafo 4.1), indicherà le necessarie modifiche di tipo funzionale, informativo ed organizzativo funzionali alla piena attuazione del sistema dei controlli interni.

L'operato dell'Autorità sarà volto in via prioritaria a semplificare i processi gestionali di competenza, implementando l'informatizzazione dei processi di lavoro interni ed esterni e la dematerializzazione dei flussi documentali, attraverso la revisione della gestione dell'informazione all'interno dell'Autorità. Fra gli obiettivi che ci si pone vi è l'implementazione di una più evoluta infrastruttura di *log management* che permetta il monitoraggio dell'accesso e quindi garantisca la sicurezza dei propri *asset* informativi, in linea con la normativa e con i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la sicurezza e la *privacy*. A tal fine, sono allo studio ulteriori soluzioni e implementazioni per l'adeguamento del sistema di sicurezza a protezione degli *asset* informativi tra cui: *send box mail*, ossia quello spazio nel quale vengono filtrate *e-mail* potenzialmente pericolose; sistemi di *Data Loss Prevention* (DLP) per evitare la divulgazione di dati e documenti riservati, fenomeno accentuato dalla grande diffusione di sistemi di messaggistica, dalle reti *wireless*, dai dispositivi di archiviazione USB nonché dalla possibilità di trasferire dati in *cloud*; rafforzamento del sistema antivirus mediante l'aggiunta di un modulo di virtualizzazione – *Security for Virtualization* – in grado di proteggere i *server* virtuali e l'infrastruttura *desktop* virtuale.

Al fine di semplificare i processi gestionali, incrementando nel contempo la produttività degli Uffici, si procederà all'omologazione dei processi tesi alla raccolta, all'analisi ed alla produzione di informazioni tramite il ricorso graduale, ma tendenzialmente esclusivo, a tecnologie e piattaforme informatiche ad ampia diffusione commerciale, il cui utilizzo, non condizionato dall'onere della formazione e del consolidamento di specifico *know how* progettuale, consente una più ampia accessibilità agli strumenti ed una drastica riduzione dei rischi.

In merito alla riduzione degli oneri in carico a tutti i soggetti tenuti a dichiarare dati amministrativi all'Autorità, il sito istituzionale diverrà il nodo tecnologico della semplificazione, intesa come passaggio dall'obbligo alla fruizione di servizi. Al passo con l'innovazione tecnologica, ed in linea con i precetti normativi

contenuti nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e le direttive dell'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Autorità sta operando principalmente in due direzioni: da un lato l'adozione del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID), dall'altro l'applicazione della circolarità e del riuso dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni e tra i diversi centri di competenza dell'amministrazione. La prima attività contribuirà gradualmente all'abbattimento di ogni barriera tecnologica nel dialogo tra l'Autorità ed il pubblico, realizzando le premesse alla piena partecipazione dei soggetti titolari di interesse ai procedimenti in corso; con la seconda attività sarà possibile perseguire il duplice fine di ridurre gli oneri – periodicità e mole – massimizzando l'uso dei dati secondo una logica circolare in grado di aumentarne il grado di attendibilità e di aggiornamento. Il sito istituzionale dell'Autorità è in procinto di divenire interfaccia di tali processi ed oggetto privilegiato di tale revisione; gran parte della modulistica disponibile diverrà interattiva, ossia capace di interpretare ed integrare le azioni dell'utente, e semplificata – tramite, appunto, il recupero e riuso delle informazioni già trasmesse dall'utente all'Autorità o ad altra Pubblica Amministrazione. Nel 2016 l'Autorità si propone di erogare molti servizi nel rispetto di tali principi, a titolo di esempio il modello D ed i formulari UG, GU14 e GU5. Saranno previsti, in aggiunta, nuovi servizi quali: un sistema telematico di *Online Dispute Resolution*, un motore di comparazione tariffaria *ex delibera* n. 126/07/CONS, una piattaforma per l'esecuzione dei *test* di replicabilità economica delle offerte al dettaglio di Telecom Italia (*delibera* n. 537/13/CONS).

L'Autorità intende, inoltre, adeguare e migliorare i collegamenti in termini di connettività voce e dati (videoconferenza ed altri applicativi di *collaboration*) fra le proprie sedi di Napoli e di Roma, e si prefigge di adottare un piano di continuità operativa e di *disaster recovery* in ossequio alle attuali disposizioni di legge.

Inoltre, l'acquisizione di nuovi apparati consentirà lo svolgimento di multivideoconferenza e *webinar* (seminari *online*). Con tali attività si intende garantire l'efficienza e la produttività consentendo di interagire indipendentemente dal luogo.

Con l'obiettivo di migliorare e rinnovare sempre più le attività inevitabilmente connesse alle innovazioni tecnologiche e normative che investono il mercato delle comunicazioni, nonché la metodologia

operativa della struttura, e tenuto conto che il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza non può prescindere dalla presenza in un'Istituzione con personale altamente qualificato e specializzato, diventa necessario, altresì, l'obiettivo di migliorare costantemente la gestione del personale nella sua interezza. Pertanto, si proseguirà nelle attività di completamento dei processi avviati nell'anno precedente e richiedenti un impegno su base pluriennale e di consolidamento delle linee di azione fin qui seguite. Tali azioni riguardano, tra l'altro, la formazione del personale, il continuo miglioramento dei sistemi di valutazione e di premialità.

Infine, il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa passa attraverso le attività di coordinamento e collaborazione con altre istituzioni. In particolare, il completamento del processo di conferimento delle deleghe di II fase ai Co.re.com e la revisione dell'accordo quadro tra Autorità e Regioni, sottoscritto nel 2008, consentirà di rafforzare ulteriormente il sistema decentrato delle comunicazioni, perseguendo un miglioramento dell'azione amministrativa e una valorizzazione delle specificità locali. Anche l'avvio dei procedimenti sanzionatori per omesse o tardive comunicazioni al Registro degli operatori di comuni-

cazione, ovvero per le violazioni delle norme della legge n. 416 del 1981, volte ad assicurare la trasparenza della proprietà e delle connesse disposizioni regolamentari in materia di obblighi di comunicazione al Registro, rientrano tra le attività di vigilanza finalizzate a garantire il rispetto degli adempimenti e degli obblighi di comunicazione da parte degli operatori iscritti, assicurando un buon livello di aggiornamento dei dati del Registro e quindi si pone come attività finalizzata al perseguimento della linea strategica per il raggiungimento dell'efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

Parimenti, l'attività coordinata con il Ministero della Giustizia si pone quale obiettivo la realizzazione di un'efficace condivisione dei dati presenti nel Registro degli operatori di comunicazione e nei Registri della stampa tenuti dai competenti Tribunali, per migliorare l'efficienza della tenuta dei predetti registri e ridurre, al contempo, gli oneri amministrativi in capo agli operatori che potrebbero avvalersi di comunicazioni unificate.

Va nella stessa direzione, la prosecuzione di tutte le attività svolte in collaborazione con altre istituzioni nazionali, quali le altre Autorità indipendenti, i Ministeri e gli Enti locali.

In sintesi:

EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- Completare il passaggio al nuovo ciclo regolatorio in un'ottica di *better regulation*
- Ridurre gli oneri amministrativi
- Potenziare gli strumenti di raccolta dati e implementare i sistemi di monitoraggio dei mercati
- Diffondere dati e informazioni (attraverso report, analisi, Focus, ecc.) tra gli *stakeholder* nazionali ed internazionali
- Creare una piattaforma *open data*
- Rafforzare il sistema dei controlli interni (controllo di gestione, controllo strategico e valutazione del personale)
- Cooperare e collaborare con gli organismi Istituzionali ed altre Autorità indipendenti
- Semplificare i processi gestionali tramite l'informatizzazione dei processi di lavoro e la dematerializzazione dei flussi documentali
- Garantire la sicurezza degli asset informativi
- Migliorare i collegamenti in termini di connettività tra le sedi di Napoli e Roma
- Riorganizzare il processo di gestione e archiviazione documentale
- Adeguare al CAD le procedure di autenticazione ed accesso alle risorse ed ai servizi dell'Amministrazione
- Rafforzare le iniziative a tutela del personale
- Sviluppare l'attività di formazione dei dipendenti.

Rafforzamento del ruolo dell'Autorità nell'ambito degli organismi internazionali

Con riguardo, infine, al **rafforzamento del ruolo dell'Autorità in ambito internazionale**, si intende garantire in modo continuativo e consolidare il presidio dei gruppi di lavoro tematici in seno alle piattaforme europee ed internazionali attive nei settori di competenza. Al fine di un'efficace rappresentazione delle istanze nazionali, l'Autorità intende assicurare il puntuale monitoraggio dei processi di riforma legislativa attesi per la seconda metà del 2016 e garantire il coordinamento delle risorse dell'Autorità. L'Autorità garantirà la propria partecipazione ai diversi gruppi internazionali, anche al fine di condividere le *best practice* con riguardo agli aspetti tecnologici, di mercato e regolamentari: a titolo di esempio, in ambito BEREC, si garantirà la

partecipazione ai gruppi in materia di *net neutrality* e di *traffic management*.

Più in generale l'Autorità rafforzerà i rapporti con le Istituzioni e gli organismi europei operanti in settori adiacenti a quelli di competenza (ad esempio *privacy*, sicurezza delle reti, regolazione di altri servizi a rete), a vario titolo coinvolti nelle dinamiche dei nuovi mercati digitali. Nel corso del prossimo anno si intensificherà l'azione coordinata delle autorità di regolazione del settore audiovisivo dell'Unione europea attraverso la partecipazione attiva alle attività dell'*European Regulators Group for Audiovisual Media Services* (ERGA).

Si fornirà, inoltre, il necessario supporto alla Commissione europea nel processo di revisione della Direttiva sui Servizi di Media Audiovisivi (SMAV).

In sintesi

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO AGCOM NELL'AMBITO DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI

- Rafforzare il presidio dei gruppi di lavoro a livello internazionale
- Consolidare le collaborazioni con le Istituzioni e gli organismi europei operanti in settori adiacenti
- Promuovere la cooperazione tra organismi di regolazione del settore a livello comunitario

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE****Deliberazione del 25 maggio 2016**

(G.U. 14 giugno 2016)

Modifiche e integrazioni alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 “Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell’ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all’Albo;

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l’articolo 19, comma 2, lett. f) del decreto n. 252/2005 secondo il quale la COVIP indica criteri omogenei per la determinazione della redditività delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato la tassazione delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati adottati gli Schemi di Statuto, di Regolamento e di Nota informativa;

Vista la Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento “La mia pensione complementare”;

Rilevata la necessità di modificare nello Schema di Nota informativa la Sezione denominata “Scheda sintetica”, al fine di fornire in forma sintetica e semplificata tutte le informazioni-chiave relative alla forma pensionistica e in modo da richiamare l’attenzione sui dati più rilevanti per meglio orientare le scelte di partecipazione;

Rilevata a tal fine l’opportunità di sostituire la denominazione della sezione “Scheda sintetica” con “Informazioni chiave per l’aderente”;

Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione, limitandola alla sola Sezione “Informazioni chiave per l’aderente”;

Rilevata l’esigenza di implementare il contenuto della Sezione “Informazioni chiave per l’aderente” con ulteriori informazioni rispetto alla precedente Scheda sintetica, in modo da consentire agli aderenti di ricevere, in modo sintetico, tutte le informazioni sui principali aspetti della forma pensionistica complementare;

Ritenuto in particolar modo che l’implementazione delle informazioni debba riguardare il profilo dei costi, dei comparti di investimento e dei rendimenti;

Rilevata inoltre la necessità di modificare lo Schema di Nota informativa relativamente al Modulo di adesione;

Rilevata in particolare la necessità di acquisire con la compilazione del Modulo di adesione informazioni circa l'eventuale precedente adesione dell'interessato ad altra forma pensionistica complementare;

Rilevata inoltre la necessità di introdurre, nell'ambito del Modulo di adesione, un questionario di autovalutazione da parte dell'aderente relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione complementare;

Rilevata l'esigenza di dettare istruzioni in merito al calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione dei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), per il confronto dei risultati di gestione;

Rilevata inoltre l'esigenza di dettare disposizioni in merito al calcolo standardizzato del rendimento dei *benchmark* al netto della tassazione utilizzati dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati di gestione;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito delle procedure di consultazione avviate in data 28 ottobre 2015 e in data 11 dicembre 2015:

DELIBERA

di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla propria Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”, nella parte relativa allo Schema di Nota informativa:

1) l' “**INDICE**” dello Schema di Nota informativa è sostituito dall' “**INDICE**” allegato alla presente Deliberazione;

2) la Sezione denominata “**SCHEDE SINTETICHE**” è sostituita dalla: “**SEZIONE I – INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE**” allegata alla presente Deliberazione;

3) il “**MODULO DI ADESIONE**” è sostituito dal: “**MODULO DI ADESIONE**” allegato alla presente Deliberazione;

4) alla fine dello Schema di Nota informativa sono inserite le seguenti istruzioni: “**NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO**” e “**NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL *BENCHMARK* AL NETTO DELLA TASSAZIONE**”, i cui testi sono allegati alla presente Deliberazione;

5) l'intestazione dello Schema di Nota informativa è sostituito dal seguente:

“FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

(art. 3, comma 1, lettere a), b) c) d) e), f) e g), art.12 e art. 13 del decreto legislativo n.252 del 5 dicembre 2005)”

6) nella Sezione “**CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONITICA COMPLEMENTARE**”:

a) il titolo della Sezione è sostituito dal seguente: “**SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONITICA COMPLEMENTARE**”;

b) il titolo della voce “**B. LA CONTRIBUZIONE**” è sostituito dal seguente: “**B. IL FINANZIAMENTO**”;

c) nella voce “**B. IL FINANZIAMENTO**” sono apportate le seguenti modifiche:

- il primo periodo è eliminato;

- dopo il primo punto elenco è inserito il seguente: “

➤ Per i fondi pensione negoziali: ricordare che le informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nell’Allegato alla Sezione I ‘**Informazioni chiave per l’aderente**’ ”;

d) nella voce “**C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI**”, sottovoce “**C.2. I comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate]**”, lettera “**a) Politica di investimento e rischi specifici**” sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il primo alinea, relativo alla denominazione, è inserito il seguente alinea: “- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. La categoria è individuata come indicato nella Sezione I ‘**Informazioni chiave per l’aderente**’ ”;

- l’alinea relativo all’orizzonte temporale di investimento è sostituito dal seguente alinea: “- orizzonte temporale di investimento consigliato. L’orizzonte temporale è individuato come indicato nella Sezione I ‘**Informazioni chiave per l’aderente**’ ”;

- l’alinea, relativo a “grado di rischio (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto) connesso all’investimento” è soppresso;

- nell’alinea relativo alla politica di investimento, le parole “obiettivi di gestione e orizzonte temporale di riferimento degli investimenti” sono sostituite dalle parole “stile di gestione”;

- l’alinea relativo al “*Benchmark*” è sostituito dal seguente: “- parametro di riferimento: indicare il benchmark, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il benchmark non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, riportare l’indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare e spiegare una misura di rischio coerente con l’orizzonte temporale di riferimento”;

e) nella voce “**C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI**”, sottovoce “**C.2. I comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate]**” lettera “**b) Parametro oggettivo di riferimento**” sono apportate le seguenti modifiche:

- il titolo della sottovoce è sostituito dal seguente: “**Parametro di riferimento**”;

- dopo il primo periodo del primo paragrafo è inserito il seguente: “Nel caso in cui, come parametro di riferimento venga utilizzato esclusivamente un obiettivo di rendimento, indicare il livello previsto e il periodo di riferimento.”;

f) nella voce “**C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI**”, sottovoce “**C.3. Le combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] (eventuale)**” sono apportate le seguenti modifiche:

- al terzo alinea sono eliminate le parole “al potenziale aderente”;

- l’alinea “grado di rischio (basso, medio/basso, medio, medio/alto, alto) connesso all’investimento” è eliminato;

- l’alinea “*benchmark*” è sostituito dal seguente: “- parametro di riferimento: indicare il *benchmark*, riportando gli indicatori che lo compongono e il peso di ciascun indicatore sul totale. Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato, riportare l’indicatore di rendimento della gestione ovvero, in mancanza, esplicitare e spiegare una misura di rischio coerente con l’orizzonte temporale di riferimento”;

g) nella voce “**F. I COSTI**”, sottovoce “**F.1. Costi nella fase di accumulo**”, lettera “**b) Indicatore sintetico dei costi**” all’ottavo paragrafo, dopo le parole “per la rappresentazione dell’indicatore” aggiungere le seguenti: “e per un confronto dello stesso con gli indicatori di settore”;

h) nella voce “**H. ALTRE INFORMAZIONI**”, sottovoce “**H.1. Adesione**” sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo paragrafo le parole “allegato di adesione” sono soppresse;
- nel secondo paragrafo dopo le parole “diritto di” sono inserite le parole: “recesso o di”;

i) nella voce “**H. ALTRE INFORMAZIONI**”, sottovoce “**H.2. Valorizzazione dell’investimento**” sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo punto elenco, il terzo periodo è soppresso;
- dopo il primo punto elenco sono inseriti i seguenti punto elenco: “
 - Per i fondi pensione negoziali e i fondi pensione aperti: indicare che il valore delle quote è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione. ;
 - Per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni o OICR: indicare che il valore delle quote è al netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio del fondo interno/OICR ma al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.”

l) nella voce “**H. ALTRE INFORMAZIONI**”, sottovoce “**H.4. Progetto esemplificativo**” sono apportate le seguenti modifiche:

- il titolo della sottovoce è sostituito dal seguente: “**H.4. La mia pensione complementare**”;
- le parole “mettere a disposizione dell’aderente un ‘PROGETTO ESEMPLIFICATIVO’” sono sostituite dalle seguenti: “mettere a disposizione dell’aderente il documento ‘La mia pensione complementare’”;

7) nella Sezione “**INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE**”:

a) il titolo è sostituito dal seguente: “**SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE**”;

b) nella sottovoce “**A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI**”, all’ottavo paragrafo, la parola “*benchmark*” è sostituita dalle seguenti: “parametro di riferimento”;

c) nella sottovoce “**B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO**” sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il terzo paragrafo, recante indicazione dell’AVVERTENZA, inserire il seguente paragrafo e punto elenco:
 - “I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità.
- Per i PIP: i rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della metodologia definita dalla COVIP.”;
- il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: “Specificare che i dati di rendimento non prendono in considerazione i costi gravanti direttamente sull’aderente”;
- al sesto paragrafo, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Detto *benchmark* deve essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti, sulla base della metodologia definita dalla COVIP, dandone opportuna evidenza.”;
- dopo il sesto paragrafo è inserito il seguente paragrafo: “Nel caso in cui, in alternativa al *benchmark*, sia stato specificato un indicatore di rendimento riportare nel grafico tale indicatore”;
- l’ottavo paragrafo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui, in assenza di un *benchmark* e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, il confronto è effettuato tra tale misura *ex ante* e quella corrispondente calcolata *ex post* con riferimento ai rendimenti”;
- dopo il nono paragrafo è inserito il seguente: “Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l’intero periodo richiesto.”;
- l’undicesimo paragrafo è sostituito dal seguente: “Qualora vi siano state modifiche della politica di investimento, nel grafico è data evidenza di dette modifiche e di quelle apportate al benchmark, precisandone la data.”;

- al tredicesimo paragrafo dopo le parole “il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “, entrambi considerati al netto della fiscalità”;

8) nella Sezione “**SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**”:

a) il titolo della Sezione è sostituito dal seguente: “**SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**”;

b) al termine della sottovoce “**I. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI**” aggiungere il seguente paragrafo: “In caso di raccolta delle adesioni mediante sito *web*, riportare il relativo indirizzo”;

9) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “**Scheda sintetica**” sono sostituite dalle seguenti: “Sezioni I ‘**Informazioni chiave per l’aderente**’ ”;

10) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “sezione ‘**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**’” sono sostituite dalle seguenti: “Sezione II ‘**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**’ ”;

11) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “sezione ‘**Informazioni sull’andamento della gestione**’” sono sostituite dalle seguenti: “Sezione III ‘**Informazioni sull’andamento della gestione**’ ”;

12) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa le parole “sezione ‘**Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare**’” sono sostituite dalle seguenti “Sezione IV ‘**Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare**’ ”;

13) in ogni altra parte dello Schema di Nota informativa la parola “sezione” è sostituita dalla seguente: “Sezione”.

La presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla stessa entro il 31 marzo 2017.

Il Presidente: PADULA

INDICE**REGOLE GENERALI DI REDAZIONE****SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA****NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI****NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO****NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL *BENCHMARK* AL NETTO DELLA TASSAZIONE**

* * *

(SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA)**FRONTESPIZIO****SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE****A. PRESENTAZIONE DEL FONDO/PIP**

A.1. Informazioni pratiche

B. LA CONTRIBUZIONE**C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE****D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO****E. SCHEDE DEI COSTI**

E.1 Singole voci di costo

E.2 Indicatore sintetico dei costi

F. MODALITÀ DI REDAZIONE IN CASO DI ADESIONI SU BASE COLLETTIVA E CONVENZIONAMENTI**G. ALLEGATO (*per i fondi pensione negoziali*)****SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE****A. INFORMAZIONI GENERALI**

A.1. Lo scopo

A.2. La costruzione della prestazione complementare

A.3. Il modello di *governance***B. IL FINANZIAMENTO****C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI**

C.1. Indicazioni generali

C.2. I comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate]

- a) Politica di investimento e rischi specifici
- b) Parametro di riferimento
- C.3. Le combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate]
- C.4. Modalità di impiego dei contributi
- D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)**
 - D.1. Prestazioni pensionistiche
 - D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
 - D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
- E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO**
 - E.1. Prestazioni assicurative accessorie (*eventuale*)
 - E.2. Anticipazioni e riscatti
 - E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento
 - E.4. Trasferimento della posizione individuale
- F. I COSTI**
 - F.1. Costi nella fase di accumulo
 - a) Dettaglio dei costi
 - b) Indicatore sintetico dei costi
 - F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita
- G. IL REGIME FISCALE**
- H. ALTRE INFORMAZIONI**
 - H.1. Adesione
 - H.2. Valorizzazione dell'investimento
 - H.3. Comunicazioni agli iscritti
 - H.4. La mia pensione complementare
 - H.5. Reclami

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

- A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI**
- B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO**
- C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI**

GLOSSARIO

SEZIONE IV- SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

- A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE APERTO/PIP**
- B. IL FONDO PENSIONE NEGOZIALE / FONDO PENSIONE APERTO / PIP**
- C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**
- D. LA BANCA DEPOSITARIA**
- E. I GESTORI DELLE RISORSE**

F. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE

G. LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE

H. LA REVISIONE CONTABILE

I. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

MODULO DI ADESIONE”

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

Riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo (*eventuale*) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione e il logo (*eventuale*) del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (*eventuale*) (*qualora il soggetto istitutore del fondo pensione aperto non coincida più con il soggetto gestore, i richiami al soggetto istitutore contenuti nel presente Schema vanno riferiti al soggetto gestore*).

Inserire la seguente intestazione:

“Informazioni chiave per l'aderente”

Riportare la seguente indicazione:

“Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di...(*denominazione*) e facilitarti il confronto tra... (*denominazione*) e le altre forme pensionistiche complementari.”

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO/PIP

Indicare che la forma pensionistica complementare è un fondo pensione negoziale/fondo pensione aperto/PIP.

- Per i fondi pensione negoziali: indicare che l'istituzione del fondo si basa sui contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali riportati nell'Allegato.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la denominazione del soggetto istitutore e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare che il fondo è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e riportare il regime previdenziale.

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta.

- Per i fondi pensione negoziali: indicare che al fondo possono aderire tutti i lavoratori per i quali trovano applicazione i contratti collettivi/accordi collettivi/regolamenti aziendali riportati nell'Allegato e che nel medesimo Allegato sono riportate le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione.
- Per i fondi pensione aperti: nel caso in cui il fondo sia dedicato esclusivamente ad adesioni in forma individuale ovvero ad adesioni in forma collettiva, darne adeguata evidenza.

A.1. Informazioni pratiche

Riportare le seguenti informazioni:

- Per i fondi pensione negoziali: sede legale e sede amministrativa, se diversa.

- Per i fondi pensione aperti: sede legale della società e sede ove è svolta l'attività del fondo, se diversa.
- Per i PIP: sede legale della società e sede della direzione generale, se diversa.
Le imprese di assicurazione straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Indicare il sito *web*, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica utilizzabili dall'aderente per comunicazioni e richieste.

Indicare che sul sito *web* del fondo sono resi disponibili il/lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto], la Nota informativa, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite e ogni altro documento e /o informazione di carattere generale utili all'iscritto.

B. LA CONTRIBUZIONE

- Per i fondi pensione negoziali: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale che dispone l'adesione e riportate nell'Allegato alla Sezione I. Evidenziare se l'adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Indicare inoltre che l'aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.
- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: indicare che la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto collettivo / accordo collettivo / regolamento aziendale che dispone l'adesione. Evidenziare se l'adesione al fondo dà diritto a un contributo del datore di lavoro. Indicare inoltre che l'aderente può fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive. Nel caso in cui sia consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.
- Per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni su base individuale e per i PIP: indicare le modalità di contribuzione e richiamare la facoltà dell'aderente di fissarne liberamente la misura. Evidenziare i casi in cui, ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale.

Indicare che la misura della contribuzione scelta al momento dell'adesione può essere modificata nel tempo.

C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Indicare che la prestazione può essere percepita sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale. Precisare che la prestazione in capitale è ottenibile alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Richiamare l'attenzione dell'aderente sul ruolo del documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, da consegnare al momento dell'adesione.

Indicare che le tipologie di rendita e le relative condizioni sono riportate nel Documento sulle rendite disponibile sul sito *web* del fondo pensione.

- Per i fondi pensione negoziali che non siano autorizzati all'erogazione diretta delle rendite e non abbiano ancora stipulato le convenzioni assicurative per l'erogazione delle rendite, darne specifica informazione.

Descrivere sinteticamente i casi in cui l'aderente può disporre della posizione individuale prima del pensionamento, con riferimento agli istituti delle anticipazioni e del riscatto, nonché la possibilità per l'aderente di trasferire la posizione individuale accumulata decorso il periodo minimo di permanenza nel fondo.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare la possibilità di trasferimento prima del periodo minimo di permanenza nel fondo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo.

Indicare le eventuali prestazioni assicurative accessorie offerte specificando le modalità di adesione (facoltativa/obbligatoria) e illustrandone le caratteristiche principali. Per le prestazioni assicurative accessorie ad adesione facoltativa, indicare il relativo costo aggiuntivo ovvero i criteri di determinazione dello stesso.

- Per i PIP: illustrare l'eventuale riconoscimento da parte dell'impresa di assicurazione di *bonus* periodici o di *bonus* a scadenza. Se gli importi sono espressi in cifra fissa, descrivere le misure di rivalutazione previste ovvero precisare che gli importi non vengono rivalutati nel tempo.

Evidenziare che maggiori informazioni riguardanti le condizioni di Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni, sono riportate nella Nota informativa e nel... [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] disponibili sul sito *web* del fondo.

D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

Indicare i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] in cui possono essere investiti i contributi netti versati.

Specificare se è previsto l'investimento in combinazioni predefinite di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], indicandone la denominazione.

- Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione interna separata).
- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: specificare il comparto al quale sono destinati i flussi di TFR maturando conferiti tacitamente.

Indicare che la scelta del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] deve essere effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio

personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche e che a tal fine verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

Indicare l'importanza di conoscere le caratteristiche dell'opzione di investimento e che a questa sono associati specifici orizzonti temporali e combinazioni di rischio rendimento.

Indicare che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri; fornire l'indicazione che i risultati devono essere valutati in un'ottica di lungo periodo.

Evidenziare che se si sceglie una opzione di investimento azionaria è possibile attendersi rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni, mentre se si sceglie una opzione obbligazionaria è possibile attendersi minori oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Precisare infine che occorre tenere presente che anche i comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] più prudenti non garantiscono un investimento privo da rischi.

Indicare che le maggiori informazioni sulla politica di investimento sono disponibili nella Nota informativa pubblicata sul sito *web* del fondo pensione.

Riportare per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata], le seguenti informazioni:

- denominazione (in evidenza grafica)
- categoria del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] (in evidenza grafica)
La categoria è individuata tra le seguenti: garantito (prevede una garanzia di restituzione di capitale o di rendimento minimo); obbligazionario puro (prevede l'investimento esclusivamente in titoli di debito); obbligazionario misto (prevede un investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del patrimonio); azionario (prevede l'investimento in titoli di capitale per almeno il 50% del patrimonio); bilanciato (in tutti gli altri casi, compresi quelli flessibili; in tale ultimo caso specificare, accanto alla categoria "bilanciato", l'adozione dello stile di gestione flessibile)
- orizzonte temporale di investimento consigliato (in evidenza grafica)
L'orizzonte temporale è individuato tra i seguenti: breve (fino a 5 anni), medio (tra 5 e 10 anni), medio/lungo (tra 10 e 15 anni), lungo (oltre 15 anni)
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti, indicando, ove prevista, l'esistenza di garanzie di risultato (in evidenza grafica)
- caratteristiche della garanzia, ove prevista
- data di avvio dell'operatività del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e patrimonio netto di fine periodo risultante dai documenti contabili
- rendimento conseguito nell'ultimo anno solare.

I rendimenti vanno riportati al netto dei costi e della fiscalità e sono espressi in forma percentuale con due valori decimali

- Per i PIP: riportare la tipologia della linea di investimento (fondo interno/OICR/gestione interna separata). I rendimenti sono rappresentati al netto della fiscalità sulla base della metodologia definita dalla COVIP.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento medio annuo composto del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari. Nel caso di pluralità di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] i grafici vengono redatti utilizzando la medesima scala di valori.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: con riferimento al comparto destinato ad acquisire i flussi di TFR conferiti tacitamente riportare anche la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.

Se previsto, riportare nel grafico i dati relativi al *benchmark*, al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP. Evidenziare che la performance riflette oneri gravanti sul patrimonio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Nel caso in cui, in alternativa al *benchmark*, sia stato specificato un indicatore di rendimento, riportare nel grafico tale indicatore.

Nel caso in cui, in assenza di un *benchmark* e di un indicatore di rendimento, sia stata specificata una diversa misura di rischio, indicare che le informazioni sulla misura di rischio del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] sono riportate nella Sezione II **'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'** della Nota informativa.

Con riferimento ai PIP, nelle rappresentazioni dei dati di rischio/rendimento sopra indicati relativi alle gestioni interne separate il confronto prende in considerazione il tasso annuo di rendimento effettivamente retrocesso agli aderenti e, in luogo del *benchmark*, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni, entrambi considerati al netto della tassazione.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP con prestazioni collegate a fondi interni / OICR: in caso di emissione di distinte classi di quote, le informazioni sui rendimenti vengono riportate, distintamente per ciascuna classe di quota emessa, su schede appositamente redatte e dedicate alle singole collettività di riferimento.

Rappresentare, mediante diagramma circolare (cosiddetto grafico a torta), la ripartizione del portafoglio del comparto per tipologia di strumenti finanziari, distinguendo tra la quota investita in titoli di debito, nella quale viene inclusa anche la liquidità, e quella investita in titoli di capitale. Nel calcolo di tali quote considerare anche gli investimenti effettuati indirettamente, attraverso altri strumenti finanziari, utilizzando, qualora sia necessario, stime effettuate sulla base delle informazioni disponibili.

Riportare per ciascuna combinazione predefinita di comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] le seguenti informazioni:

- denominazione
- orizzonte temporale di investimento consigliato
L'orizzonte temporale è individuato come sopra indicato.
- finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti
- composizione
- modalità di ribilanciamento, ove previsto. In alternativa, specificare che non è previsto il ribilanciamento e che, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella originaria.

E. SCHEDE DEI COSTI

Riportare la denominazione e la denominazione breve, ove esistente, della forma pensionistica complementare, il logo (*eventuale*) e il numero di iscrizione all'Albo tenuto dalla COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP indicare altresì la denominazione, il logo (eventuale) del soggetto istitutore nonché il gruppo di appartenenza dello stesso (*eventuale*).

Inserire la seguente intestazione:

“SCHEDA DEI COSTI”

Indicare la data dalla quale sono in vigore le informazioni riportate.

Riportare le seguenti indicazioni:

“La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale”

Indicare che la presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica e richiamare l’attenzione dell’aderente sull’importanza di confrontare i costi con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Singole voci di costo

Riportare informazioni di dettaglio su tutti i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale. Illustrare sinteticamente i costi applicati avvalendosi dello schema di Tabella che segue:

Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell’aderente	
Indirettamente a carico dell’aderente:	
- <i>Comparto</i>	
.....	
.....	
- <i>Fondo interno e/o OICR</i>	
.....	
.....	
- <i>Gestione interna separata</i>	
.....	
.....	
Spese per l’esercizio di prerogative individuali	
Anticipazione	
Trasferimento	
Riscatto	
Riallocazione della posizione individuale	
Riallocazione del flusso contributivo	
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria (<i>eventuale</i>)	

Nella colonna “Importo e caratteristiche” specificare le modalità di calcolo (ad esempio, in cifra fissa, in percentuale dei versamenti, in percentuale del patrimonio...). Nel caso di spese fissate in percentuale dei

versamenti, specificare le voci interessate (ad esempio, contributo minimo del lavoratore, contributo del datore di lavoro, contributi volontari aggiuntivi, flusso di TFR ...). Per tutti i costi indicati, riportare la misura, la periodicità e le modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti: tra le spese direttamente a carico dell'aderente, tenere conto della intera quota associativa gravante sul flusso contributivo, comprensivo della quota a carico dell'azienda.
Qualora per la copertura degli oneri amministrativi siano previsti appositi versamenti a carico dei datori di lavoro, anche se determinati in misura forfettaria, precisare, in calce alla Tabella, se si tratta di versamenti periodici ricorrenti ovvero temporanei o *una tantum* e descriverne le caratteristiche.

I costi indirettamente a carico dell'aderente sono replicati per ciascun comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata]. Con riferimento ai comparti ovvero ai fondi interni/OICR, i medesimi costi sono espressi in percentuale sul patrimonio e su base annua; con riferimento alle gestioni interne separate, gli stessi sono espressi in percentuale dei rendimenti, indicando l'eventuale misura minima trattenuta.

Nel caso in cui siano previste commissioni di incentivo, fornire i dettagli relativi al calcolo, alla periodicità e alle modalità di prelievo.

- Per i fondi pensione negoziali: chiarire che gli oneri annualmente gravanti sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo. Precisare che gli importi indicati nella Tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire all'aderente una indicazione della onerosità della partecipazione.
- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: con riferimento ai costi relativi ai comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate], specificare che le commissioni riportate non considerano altri costi che gravano sul patrimonio degli stessi a consuntivo, elencandone le relative voci (spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione.....), coerentemente a quanto previsto nel Regolamento.

Nei costi sono ricompresi le spese e i premi da corrispondere per le coperture accessorie ad adesione obbligatoria, anche qualora non ne venga data separata evidenza.

- Per i fondi pensione negoziali rivolti a lavoratori dipendenti e per i fondi pensione aperti che acquisiscono adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva: nel caso in cui le spese per coperture accessorie ad adesione obbligatoria siano sostenute direttamente dal datore di lavoro, la Tabella fornisce chiaramente tale informazione.

In ogni caso, le informazioni sono riportate in modo chiaro, tale da escludere che l'aderente possa avere una errata percezione dei costi effettivamente praticati.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: precisare se vi sono agevolazioni finanziarie per particolari categorie di soggetti aderenti, elencando le categorie interessate e rinviando alle relative schede collettività per le condizioni applicate.

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Spiegare sinteticamente il significato dell'indicatore. Evidenziare le principali ipotesi di costruzione chiarendo che per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.

- Per i PIP: evidenziare che i costi sono diminuiti della maggiorazione della prestazione derivante dai *bonus* periodici o a scadenza, ove previsti.

Precisare che l'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia di calcolo stabilita dalla COVIP.

Riportare l'indicatore in forma tabellare, secondo lo schema che segue:

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Comparto / fondo interno / OICR / gestione separata				
.....				
.....				
.....				
.....				

Evidenziare l'importanza dell'ISC nel valutare l'incidenza dei costi applicati dal fondo pensione sull'ammontare della posizione finale dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico.

Illustrare, in un apposito grafico di tipo box e con riferimento a ciascun comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] del fondo pensione:

- i. l'ISC del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] medesimo;
- ii. gli ISC medi dei comparti [fondo interno / OICR / gestione separata] relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] oggetto del box;
- iii. l'ISC minimo e massimo dei comparti relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento del comparto [fondo interno / OICR / gestione separata] oggetto del box.

Gli ISC da prendere in considerazione per il grafico sono quelli riferiti a un periodo di permanenza di 10 anni.

Spiegare sinteticamente il significato del grafico e indicare che i valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

Evidenziare che gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi utilizzati nel grafico di cui sopra sono pubblicati sul sito *web* della COVIP.

F. MODALITÀ DI REDAZIONE IN CASO DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE (per fondi pensione aperti e PIP)

Nel caso in cui siano previste agevolazioni finanziarie, le medesime sono rappresentate su schede appositamente redatte. In questo caso le “Informazioni chiave per l'aderente” contengono l'indicazione che, per determinate collettività, vengono praticate condizioni differenti e chiariscono, con riferimento alla Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ e ‘Indicatore sintetico dei costi’, che gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le schede riferite alle differenti agevolazioni praticate devono contenere, come AVVERTENZA, che l'aderente ha l'onere di verificare che la scheda si applichi alla sua collettività di appartenenza e, in caso di adesione su base collettiva a un fondo pensione aperto, che le informazioni sulla contribuzione prevista dalla fonte istitutiva che lo riguarda gli vengano fornite unitamente alla scheda medesima.

Ove previsto, evidenziare che le agevolazioni praticate si applicano anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.

Per quanto riguarda le adesioni su base collettiva, è possibile redigere, nel rispetto delle regole sopra indicate, Schede dedicate alle singole collettività di riferimento. In tal caso le Schede riportano anche le informazioni relative alla fonte istitutiva e agli importi di contribuzione propri delle collettività interessate.

G. ALLEGATO (per i fondi pensione negoziali)

I fondi pensione negoziali predispongono un apposito ‘Allegato’ alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’.

Riportare la seguente indicazione:

“Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ di... (*denominazione*) e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione”.

Indicare la fonte istitutiva del Fondo.

Indicare le categorie di soggetti cui la forma pensionistica complementare è rivolta.

Riportare le misure di contribuzione fissate dalle fonti istitutive, la decorrenza e la periodicità dei versamenti. Indicare che l’aderente può determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima determinata dalle fonti istitutive medesime, riportando le modalità eventualmente previste.

Nel caso in cui sia consentita l’adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, indicare la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione e riportare le modalità di versamento.

In caso di presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al fondo, le informazioni inerenti ciascun contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale possono essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in appositi Allegati, ognuno chiaramente riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale e recante le informazioni di pertinenza dello stesso.

MODULO DI ADESIONE

Indicare, in forma di AVVERTENZA, che l'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente".

Riportare la seguente indicazione:

"La Nota informativa, lo [statuto/regolamento/regolamento e condizioni generali di contratto] sono disponibili sul sito *web*. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente."

Riportare gli elementi utili alla instaurazione del rapporto contrattuale e ogni altro elemento ritenuto necessario per corrispondere agli obblighi informativi nei confronti della COVIP.

- Per i fondi pensione aperti e per i PIP: indicare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

Indicare se l'aderente è titolare o meno di una posizione presso altra forma pensionistica complementare e, in caso affermativo, riportare gli elementi identificativi di detta forma, prevedere la consegna della Scheda costi della forma pensionistica alla quale risulta iscritto e dare evidenza dell'avvenuta presa visione da parte dell'aderente.

Riportare indicazioni sulle modalità, e relativi termini, con le quali l'aderente può eventualmente esercitare il diritto di recesso o di ripensamento sulla base della normativa applicabile.

Indicare che l'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.

Riportare il seguente questionario di autovalutazione.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

- Conoscenza dei fondi pensione
 - ne so poco
 - sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 - ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni
- Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 - non ne sono al corrente
 - so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 - so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell'età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
- A che età prevede di andare in pensione?
 anni
- Conosce la previsione della pensione di base a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito *web* ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
 - sì
 - no

- Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

per cento

- Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

si
 no

in alternativa, per i soli fondi pensione preesistenti:

Ha un'idea di quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

si
 no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

- Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

- Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

2 anni (punteggio 1)
 5 anni (punteggio 2)
 7 anni (punteggio 3)
 10 anni (punteggio 4)
 20 anni (punteggio 5)
 Oltre 20 anni (punteggio 6)

- In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Precisare che il punteggio ottenuto dalle risposte fornite al questionario di autovalutazione costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

Chiarire che la scelta di un percorso *life-cycle* (o comparto *data target*) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione.

Indicare la possibilità di simulare “La mia pensione complementare” mediante un motore di calcolo disponibile sul sito *web* del fondo.

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13, Decreto lgs. 252/2005. Il procedimento di calcolo del rendimento al netto della tassazione è così individuato:

- nel corso dell'anno T , il risultato lordo¹ di ciascun PIP per l'intervallo di tempo che va dalla fine dell'anno $T-1$ fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero fino alla fine dell'anno T (rendimento annuale), su cui applicare l'imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento, RL_T , che l'impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato;
- il rendimento netto RN_T si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula $RN_T = RL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
 - i) per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0,11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
 - ii) per l'anno 2014: $(1 - 0,115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento;²
 - iii) dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0,1625)$.²
- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la determinazione del fattore di nettizzazione dell'anno T è calcolata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T ;
- nell'ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a

¹ Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni individuali, al netto di quanto trattenuto dall'impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel periodo considerato.

² In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, sui rendimenti dei fondi interni/OICR dell'anno 2014 si applica il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub ii) in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto del conguaglio fiscale stabilito dalla Legge 190/2014 a valere sul rendimento dell'anno 2014, versato in occasione della prima valorizzazione in quote dell'anno 2015.

Per i rendimenti delle gestioni separate, invece, si anticipa già al 2014 il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii).

quella presente nel *benchmark* di riferimento; in caso di assenza del *benchmark*, esso è determinato assumendo un fattore di nettizzazione c pari allo 0,875 per le gestioni separate e allo 0,80 per quelle *unit-linked*;

- nell'ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l'anno solare, la quota dei titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di nettizzazione viene rilevata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto l'anno successivo.

NOTA METODOLOGICA PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL *BENCHMARK* AL NETTO DELLA TASSAZIONE

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del *benchmark* utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è così individuato:

- il rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è determinato applicando al rendimento lordo RBL_T un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula: $RBN_T = RBL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
 - i) per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0,11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
 - ii) per l'anno 2014: $(1 - 0,115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento;¹
 - iii) dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio del *benchmark* investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0,1625)$);¹
- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno $T-1$, sulla base della composizione del paniere costituente il *benchmark* rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T ;
- nel caso di *benchmark* costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica al rendimento di ciascun indicatore elementare; così operando, il rendimento netto del *benchmark* sarà pari al rendimento netto di ciascun indicatore ponderato per il rispettivo peso sul portafoglio *benchmark* complessivo;
- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente ad un'aliquota τ del 17 per cento);
- nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del *benchmark*, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli

¹ In analogia con le indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 ai rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote; per il solo anno 2015, in analogia con quanto previsto per i rendimenti delle forme pensionistiche, il fattore di nettizzazione calcolato secondo il procedimento di cui al punto sub iii) tiene conto dell'incremento della tassazione sui rendimenti maturati nell'anno 2014 ai sensi della Legge 190/2014. Per le forme pensionistiche che non adottano il sistema di valorizzazione in quote, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto al punto sub iii).

pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della nota informativa.

Relazione

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato le modifiche alla Deliberazione del 31 ottobre 2006 recante “*Adozione degli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*” nella parte relativa allo Schema di Nota informativa.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali e elaborare, tra l’altro, schemi per i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti. L’adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica e tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse.

Viene innanzitutto modificata la Sezione della Nota informativa ora denominata “Scheda sintetica”, che viene integralmente sostituita con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Le variazioni apportate hanno la finalità di:

- rendere possibile l’adesione alle forme pensionistiche complementari mediante la consegna della sola Scheda sintetica (come previsto dal nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato in pari data), semplificando la rappresentazione delle informazioni, da una parte, e riducendo gli oneri amministrativi per i fondi, dall’altra;
- migliorare la confrontabilità tra le diverse forme pensionistiche, in particolare con riguardo al profilo dei costi.

Le altre Sezioni della Nota informativa sono variate limitatamente alle parti da rendere coerenti con le novità introdotte.

In considerazione di quanto sopra, la Nota informativa, lo statuto (per i fondi pensione negoziali), il regolamento (per i fondi pensione aperti e PIP) e le condizioni generali di contratto (per i PIP), per i quali è attualmente previsto l’obbligo di consegna, dovranno essere consegnati solo all’aderente che ne faccia espressa richiesta, fermo l’obbligo di renderli comunque disponibili sul sito *web* della forma pensionistica.

Obiettivo dei citati interventi normativi è pervenire a un quadro coerente di disposizioni che innalzino la qualità dell’informazione in sede di adesione, richiamando l’attenzione dell’aderente sulle informazioni più rilevanti.

In linea con il percorso da tempo avviato, circa il potenziamento dei presidi di trasparenza anche per le forme pensionistiche preesistenti di maggiori dimensioni, l’obbligo di predisporre la Nota informativa viene esteso alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che:

- operino in regime di contribuzione definita. In caso di fondi “misti”, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l’obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le caratteristiche di seguito indicate;
- siano aperte alla raccolta di nuove adesioni;
- abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell’anno precedente, superiore a 5.000 unità.

Nei confronti di dette forme trova infatti applicazione il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, adottato dalla COVIP in pari data.

Le forme pensionistiche preesistenti di cui sopra si adegueranno al nuovo Schema di Nota informativa seguendo, per quanto compatibili, le indicazioni per i fondi pensione negoziali.

Nel merito, le principali novità introdotte nell'ambito della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' riguardano le informazioni sulla forma pensionistica, sulle prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni in fase di accumulo e sulle opzioni di investimento offerte. Particolare attenzione è poi posta alla rappresentazione dei costi.

Le informazioni sulla forma pensionistica sono state riorganizzate al fine di privilegiare la chiarezza e la semplicità dei contenuti. In particolare per i fondi pensione negoziali è prevista la redazione di un apposito Allegato, che costituisce parte integrante della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' nel quale sono riportate le informazioni riguardanti le fonti istitutive del fondo, l'ambito dei destinatari, i livelli contributivi previsti nei contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali e le modalità di contribuzione. In presenza di più contratti/accordi collettivi/regolamenti aziendali, tali informazioni potranno essere contenute in un unico Allegato o, alternativamente, in più Allegati, ognuno riferito al singolo contratto/accordo collettivo/regolamento aziendale.

Sono state inoltre inserite informazioni sintetiche sulle prestazioni pensionistiche complementari e le altre prestazioni in fase di accumulo, in precedenza non presenti nella Scheda sintetica della Nota informativa.

Viene introdotto un richiamo alla utilità, per l'aderente, di consultare il documento "La mia pensione complementare" (nuova denominazione del "Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare", adottato dalla COVIP nel 2008 e modificato nel 2012) al fine di avere una idea della possibile posizione individuale al termine della fase di accumulo e della prima rata di rendita, nonché un rinvio al Documento sulle rendite per conoscere le offerte di rendita del fondo pensione.

Nell'ambito delle proposte di investimento, una delle principali novità è rappresentata dall'indicazione che la scelta tra le opzioni di investimento deve essere preceduta da una valutazione, da parte dell'aderente, della propria situazione personale e delle proprie aspettative di prestazione; detta valutazione viene ora operata sulla base di alcune domande mirate, poste in sede di adesione. Altra novità riguarda l'introduzione, nella descrizione dei comparti [fondi interni/OICR/gestioni interne separate] della categoria di appartenenza individuata sulla base delle caratteristiche della politica di investimento: garantiti, obbligazionari puri, obbligazionari misti, bilanciati (comprensivi dei comparti cc.dd. flessibili) e azionari. Tale indicazione, oltre a rendere più chiaro il profilo di investimento del comparto, è funzionale a realizzare un nuovo sistema di comparazione dei costi (v. *infra*).

E' previsto poi che, con riferimento a ciascun comparto, vengano riportati, in forma grafica, il rendimento medio annuo composto nel corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari, da mettere a confronto con il relativo *benchmark*; nel caso in cui sia stato specificato un indicatore di rendimento in alternativa al *benchmark*, è previsto che venga riportato tale indicatore.

I relativi valori vanno riportati al netto della fiscalità, determinata sulla base della apposita metodologia definita nel medesimo provvedimento, illustrata nel prosieguo.

Le suddette informazioni, a livello di singolo comparto, sono integrate con sintetiche indicazioni, in forma grafica, sulla composizione di portafoglio a fine anno.

Novità di particolare rilievo riguardano la rappresentazione dei costi, che trovano ora autonoma collocazione all'interno della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente', nell'ambito di una specifica Scheda dei costi, al fine di migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

La concorrenza che caratterizza il sistema di previdenza complementare rende importante per l'aderente avere una percezione adeguata delle differenti condizioni di partecipazione nelle varie forme pensionistiche cui può decidere di iscriversi. Tra queste, i costi costituiscono certamente un elemento importante, considerando che, stante la possibile durata del periodo di partecipazione e

dato il processo di accumulazione che connota l'investimento, gli oneri che accompagnano la partecipazione alla forma hanno un rilievo affatto secondario sull'entità della prestazione finale.

Tali considerazioni avevano già indotto, a suo tempo, la Commissione a individuare un apposito strumento, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), riportato nelle attuali Note informative, che ha, tra le proprie funzioni, anche quella di agevolare il confronto dei costi tra diverse forme pensionistiche complementari e/o diverse alternative di investimento.

La Scheda dei costi riporta, in continuità con il passato, le informazioni sulle singole voci di costo che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale e l'Indicatore sintetico dei costi (ISC). Elemento di novità è invece il grafico che illustra l'onerosità della forma pensionistica rispetto alle altre forme pensionistiche, confrontando l'ISC a dieci anni dei singoli comparti con gli ISC medi dei comparti della stessa categoria di investimento offerti dai fondi pensione negoziali, dai fondi pensione aperti e dai PIP, e all'ISC minimo e massimo riscontrato per il complesso di tali comparti.

Tale novità, alla cui veste grafica gli operatori dovranno porre particolare cura, è finalizzata a migliorare la capacità informativa e sviluppare il profilo della confrontabilità delle forme pensionistiche complementari.

In relazione all'esigenza di consentire il confronto dei costi anche in sede di trasferimento, la "Scheda dei costi" deve essere autonomamente accessibile e scaricabile dalle pagine dei siti *web* dedicati alle forme pensionistiche complementari.

Le modifiche apportate allo Schema di Nota informativa relativamente alla Sezione II 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare', alla Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione' e alla Sezione IV 'Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare' consistono in interventi di raccordo delle previgenti disposizioni mediante l'introduzione (o l'eliminazione) delle informazioni relative alla forma pensionistica in coerenza con le novità introdotte dalla Deliberazione in parola. Al fine di recepire le novità che accompagnano la nuova complessiva disciplina in materia di raccolta delle adesioni, è modificato anche lo schema di Modulo di adesione.

Nel nuovo Modulo di adesione è introdotta, in particolare, l'acquisizione di informazioni circa l'eventualità che l'aderente sia già iscritto a un'altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all'interessato la "Scheda dei costi" contenuta nella Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta, come previsto nel nuovo "Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni".

Il Modulo è poi integrato con un questionario di autovalutazione, che l'aderente è chiamato a compilare relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente.

In particolare, il questionario si articola in due parti: la prima parte, con finalità sostanzialmente "educativa" riguarda la "Conoscenza in materia di previdenza" ed è strutturata con domande volte a richiamare l'attenzione sul livello di conoscenza dei fondi pensione e sulle aspettative in materia di pensione di base. La seconda parte riguarda la "Congruità della scelta previdenziale" mediante domande relative alla capacità di risparmio personale, all'orizzonte temporale, cioè al periodo che separa l'aderente dal momento del pensionamento e alla propensione personale al rischio; le risposte fornite danno luogo a un punteggio, sulla base del quale l'aderente viene "orientato" nella scelta tra diverse possibilità di investimento, senza – ovviamente – che ciò costituisca un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti.

Il questionario è stato costruito nella forma della “autovalutazione” e ne è prevista l’adozione da parte di tutti i fondi pensione cui si applicano le nuove disposizioni di trasparenza e il nuovo Regolamento sulla raccolta delle adesioni, vale a dire i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i PIP e i fondi preesistenti autonomi a contribuzione definita e di dimensione qualificata.

Nello Schema di Nota informativa è inoltre inserita la “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento della tassazione dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo*”.

La specifica disciplina fiscale dei PIP prevede che la tassazione dei rendimenti di tali prodotti pensionistici sia effettuata sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione del PIP come invece avviene per tutte le altre forme pensionistiche complementari operanti in regime di contribuzione definita.

Per assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, nella Nota informativa e in ogni sede in cui sia rilevante assicurarne la confrontabilità con le altre forme previdenziali, il rendimento dei PIP dovrà essere rappresentato al netto della tassazione. A tal fine è stata individuata una metodologia semplificata e standardizzata che prevede l’applicazione di un fattore di nettizzazione ai rendimenti lordi dei PIP, utilizzati dalle compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali.

Il fattore di nettizzazione dipende dall’aliquota fiscale tempo per tempo vigente. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015), il fattore di nettizzazione è determinato considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano di fatto l’aliquota agevolata del 12,5 per cento. La suddetta percentuale investita in titoli pubblici ed equiparati è indicata nell’ultimo rendiconto annuale. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto l’anno successivo.

Tale coefficiente di nettizzazione viene applicato anticipatamente già con riferimento al 2014 ai rendimenti delle gestioni separate, in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015. Viceversa per i PIP che adottano il sistema di valorizzazione in quote, i rendimenti riferiti al 2014 sono calcolati al netto della fiscalità sulla base dell’aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l’incremento della tassazione sul rendimento del 2014 e imputato al patrimonio del PIP con la prima valorizzazione dell’anno 2015.

Alla luce dell’impatto delle nuove regole fiscali e per assicurare coerenza e significatività al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, anche per i rendimenti dei *benchmark* è stata prevista una metodologia di calcolo standardizzato uniforme per tutte le forme pensionistiche tenute alla redazione della Nota informativa, riportata nella “*Nota metodologica per il calcolo standardizzato del rendimento del benchmark al netto della tassazione*”, anch’essa inserita nello Schema di Nota informativa.

Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del *benchmark* realizzati a partire dal 2015, il fattore di nettizzazione viene determinato, per semplicità di calcolo e di standardizzazione, ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri strumenti finanziari per la quota investita direttamente e tramite OICR nelle due tipologie di strumenti finanziari nel portafoglio del *benchmark*. Alla rivalutazione del TFR si applica invece lo specifico regime fiscale.

Al fine di limitare l’onerosità dei calcoli, la determinazione del fattore è fissata con frequenza annuale, prevedendo la rilevazione della composizione del portafoglio alla fine di ogni anno. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto il successivo anno.

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, per le forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ai rendimenti dei *benchmark*

riferiti all'anno 2014 viene applicato un fattore di nettizzazione determinato sulla base dell'aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014, salvo conguaglio dovuto per l'incremento della tassazione sul rendimento 2014 e tenuto conto nel fattore di nettizzazione applicato ai rendimenti relativi all'anno 2015.

Per entrambi gli interventi (PIP e *benchmark*) e al fine di consentire una coerente rappresentazione dei risultati da riportare nei documenti dei fondi pensione, è previsto che si operi la nettizzazione anche dei rendimenti antecedenti al 2015, con un fattore di correzione corrispondente all'aliquota di tassazione vigente per ciascun anno.

Si precisa che non sussiste invece l'obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero del *benchmark* vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di *overperformance*, per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la determinazione di garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in maniera inequivoca se i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del 25 maggio 2016

(G.U. 14 giugno 2016)

Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'articolo 18, comma 2, del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari;

Visto l'articolo 19, comma 2, lett. a) del decreto n. 252/2005 che attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'Albo;

Visto l'articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n. 262/2005);

Visto, in particolare, l'articolo 25, comma 3, della legge n. 262/2005 che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio;

Visto il Regolamento COVIP del 29 maggio 2008 sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari;

Vista la Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, recante Istruzioni per la redazione del documento 'La mia pensione complementare';

Vista la Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, modificata da ultimo con la Deliberazione approvata in data odierna, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa;

Rilevata l'esigenza di allineare le disposizioni regolamentari della COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari alle novità recate con le succitate Deliberazioni approvate in data odierna;

Ritenuto necessario semplificare la documentazione da consegnare agli interessati in fase di adesione;

Rilevata, inoltre, l'esigenza di dettare disposizioni in merito alla raccolta delle adesioni tramite sito *web*;

Rilevata altresì l'esigenza che anche ai fondi pensione preesistenti, dotati di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, aperti alla raccolta di nuove adesioni e con un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di raccolta delle adesioni riguardanti i fondi pensione negoziali;

Rilevata infine l'esigenza di tutelare ulteriormente l'adesione consapevole dei soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche complementari favorendo il confronto dei costi praticati dalla forma di precedente appartenenza con quelli praticati dalla forma di nuova iscrizione;

Ritenuto opportuno semplificare le regole di comportamento da seguire nella raccolta delle adesioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di pubblica consultazione posta in essere a partire dall'11 dicembre 2015:

DELIBERA

- di approvare l'allegato nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni, fissandone l'entrata in vigore alla data del 1° aprile 2017.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4 del decreto n. 252/2005.

2. Il Regolamento si applica altresì alle forme pensionistiche complementari preesistenti, di cui all'articolo 20 del decreto n. 252/2005, dotate di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità. In caso di fondi misti, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l'obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche.

3. Ai fini del presente Regolamento, nei confronti dei fondi preesistenti di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti i fondi pensione negoziali.

4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

TITOLO I DOCUMENTI INFORMATIVI

Art. 2.

Predisposizione e aggiornamento dei documenti informativi

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per documenti informativi la Nota informativa, la cui Sezione I è costituita dalle 'Informazioni chiave per l'aderente'.

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto n. 252/2005 (di seguito, PIP), provvedono alla redazione e all'aggiornamento della Nota informativa in conformità allo Schema di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.*Deposito dei documenti informativi*

1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, la Nota informativa è resa pubblica mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito è individuata con riferimento al giorno dell'invio alla COVIP con modalità telematiche ai sensi del comma 4, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che la Nota informativa è stata redatta in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP ed è coerente con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto). Alla comunicazione è allegata la Nota informativa.
3. La comunicazione di cui al comma 2 può essere inviata alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.
4. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, ad inoltrare alla COVIP la Nota informativa con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.
5. Per i fondi pensione preesistenti la data di deposito è individuata con riferimento al giorno in cui la Nota informativa è stata consegnata alla COVIP ovvero è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

Art. 4.*Variazione delle informazioni contenute
nei documenti informativi*

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nei documenti informativi depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento.
2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP provvedono a modificare ed integrare la Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' e le altre Sezioni della Nota informativa interessate dalle variazioni. La Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' e ciascuna delle altre Sezioni modificate della Nota informativa riportano nel frontespizio la nuova data di efficacia.
3. E' possibile procedere alla redazione di un Supplemento qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni.
4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire l'utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.
5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del Modulo di adesione è in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP procedono altresì all'aggiornamento delle informazioni contenute nella Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' e nelle altre Sezioni della Nota informativa e all'integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei Supplementi. Il nuovo testo dei documenti informativi dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'articolo 3.

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare i documenti informativi con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Art. 5.

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti dei documenti informativi

1. Le variazioni apportate ai documenti informativi, anche mediante l'utilizzo di Supplementi, sono tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare i documenti informativi così modificati e l'eventuale nuovo Modulo di adesione.

2. A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, l'attestazione che le modifiche sono conformi allo Schema predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e, per i PIP, con le condizioni generali di contratto) e che sulle restanti parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni.

3. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

- a) nuova Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' ovvero altra nuova Sezione della Nota informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione;
- b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette.

4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione di cui al comma 3 è altresì inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte della COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.

6. Se le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, i documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione.

7. Tempestiva comunicazione alla COVIP è data anche nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 7.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere inviate alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 6.

Diffusione dei documenti informativi

1. I documenti informativi, gli eventuali Supplementi e il Modulo di adesione sono resi disponibili:

a) in formato elettronico, nel sito *web* del fondo pensione e del soggetto istitutore dei fondi pensione aperti e dei PIP e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso è ammessa l'acquisizione su supporto durevole, con ciò intendendosi ogni strumento che permetta all'interessato di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

b) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

TITOLO II

RACCOLTA DELLE ADESIONI

Art. 7.

Modalità di raccolta delle adesioni

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente'.

2. Contestualmente alla Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' è altresì consegnato il documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata, recante una proiezione della pensione complementare, redatto in conformità alle Istruzioni di cui alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei soggetti ivi previsti.

3. Copia della Nota informativa, dello statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto, nonché degli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia espressa richiesta.

4. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.

5. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP curano la distribuzione della Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni e assicurano agli stessi la disponibilità della Nota

informativa e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare di cui l'aderente possa chiedere la consegna cartacea.

6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

Art. 8.

Adesioni ai fondi pensione negoziali

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali può essere svolta nei luoghi e da parte dei soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11:

- a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
- b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera d) ovvero attività promozionali del fondo pensione;

2. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito *web* in conformità alle previsioni del Titolo III.

Art. 9.

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 11 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario secondo il proprio settore di appartenenza.

2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'articolo 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui gli stessi si avvalgono.

3. La raccolta delle adesioni può essere effettuata mediante sito *web* in conformità alle previsioni del Titolo III.

Art. 10.*Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e altre modalità di adesione*

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto n. 252/2005.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti comunicano all'aderente:
 - a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
 - b) la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.
3. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano altresì applicazione in ogni altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'aderente.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione riguardati comunicano all'aderente:
 - a) l'avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
 - b) la linea di investimento alla quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente disponibili.
5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 è trasmessa al lavoratore la Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' e la modulistica necessaria per l'opzione di attivazione di ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale modifica della linea di investimento.
6. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa, dei documenti statutari o regolamentari e del documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 11.*Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni*

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari:
 - a) osservano le disposizioni normative e regolamentari;
 - b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi;
 - c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione 'Informazioni chiave per l'aderente' e, in particolare, su quelle inerenti le

principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;

d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e con le altre Sezioni della Nota informativa;

e) richiamano l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;

f) richiamano l’attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito *web* del fondo pensione o dei soggetti istitutori;

g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;

h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti;

i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;

l) verificano l’identità dell’aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione.

2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP impartiscono ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma 1, verificandone periodicamente l’applicazione.

TITOLO III

RACCOLTA DELLE ADESIONI

A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI MEDIANTE SITO WEB

Art. 12.

Ambito di applicazione

1. I soggetti di cui all’articolo 1 possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati di cui agli articoli 8 e 9, raccogliere le adesioni mediante sito *web*, secondo la disciplina del presente Titolo.

Art. 13.

Informative presenti sul sito web

1. Nel caso di raccolta delle adesioni mediante sito *web*, il sito contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:

a) la denominazione e l’indirizzo della sede legale o della sede secondaria del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;

- b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP;
- c) il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP;
- d) l'indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta alla vigilanza della COVIP.

2. Sono inoltre rese disponibili sul sito *web* le informazioni relative a:

- a) le diverse fasi da seguire per la formalizzazione dell'adesione;
- b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della formalizzazione dell'adesione.

3. Il sito *web* del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene altresì le informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.

Art. 14.

Procedura per il collocamento mediante sito web

1. Prima della formalizzazione dell'adesione la procedura prevede che l'interessato acquisisca la Sezione I 'Informazioni chiave per l'aderente' e il documento 'La mia pensione complementare', versione standardizzata. L'interessato è anche informato in merito al diritto di recedere dall'adesione nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 16.

2. E' in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre che in formato elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato tra quelli previsti dalla procedura in conformità all'articolo 6, comma 1, lett. a), secondo periodo. I soggetti di cui all'articolo 1 possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.

3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell'acquisizione da parte dell'interessato di quanto previsto al comma 1.

Art. 15.

Adesione

1. Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito *web* senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.

2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta.

3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Il Modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. I soggetti di cui all'articolo 1:

a) tengono evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento *web*;

b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo, dall'articolo 7, comma 6, e dagli articoli 11, 13, 14 e 16.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4.

6. In fase di adesione può essere acquisita dall'aderente l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico le successive comunicazioni da parte del fondo, ivi compresa la comunicazione periodica.

Art. 16.

Diritto di recesso

1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data in cui l'adesione è conclusa.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta al fondo pensione o al soggetto istitutore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.

4. Il fondo o il soggetto istitutore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute.

5. Il momento in cui l'adesione si intende conclusa, nonché i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso devono essere previamente resi noti all'aderente.

Il Presidente: PADULA

Relazione

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato il nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, che sostituisce il precedente Regolamento, di cui alla Deliberazione del 29 maggio 2008.

Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto lgs. n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari. L'adozione è stata preceduta da una consultazione pubblica e tiene conto delle osservazioni e delle proposte emerse.

Le novità introdotte nel nuovo Regolamento sono funzionali, in primo luogo, ad adattare la disciplina regolamentare alle modifiche ed integrazioni apportate con altra Deliberazione di pari data allo Schema di Nota informativa, di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e, in particolare, alla prevista concentrazione di tutte le informazioni essenziali per l'adesione nella I Sezione dello stesso, denominata appunto "Informazioni chiave per l'aderente", che diventa l'unico documento da consegnare obbligatoriamente all'atto dell'adesione, mentre la più ampia Nota informativa resta un documento da consegnare solo a richiesta e da rendere comunque disponibile sul sito *web*.

In conformità alle citate modifiche e integrazioni allo Schema di Nota informativa, il Titolo I del Regolamento viene ora denominato "Documenti informativi", tenendo conto della funzione svolta dalla nuova Sezione "Informazioni chiave per l'aderente" che, pur costituendo la prima Sezione della Nota informativa, assume una sua specifica autonomia.

La novità più significativa in tale ambito è, quindi, quella contenuta nell'art. 7, che disciplina le modalità di raccolta delle adesioni, prevedendo che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna della sola Sezione "Informazioni chiave per l'aderente" e non più dalla Nota informativa in formato integrale. Quest'ultima, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta.

Detto intervento è finalizzato a conseguire due importanti obiettivi nella fase della raccolta delle adesioni: quello di sottoporre agli interessati un documento più snello e di più facile lettura, che in forma sintetica e con l'ausilio di rappresentazioni grafiche contenga tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica e al suo posizionamento rispetto alle altre forme pensionistiche complementari e quello di ridurre gli oneri amministrativi per i fondi e per le società istitutrici, rendendo possibile l'adesione attraverso la consegna di un documento più breve e semplificato.

Al fine di rendere l'adesione sempre più consapevole e informata, è stata inserita una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che risultino, sulla base di quanto dichiarato nel Modulo di adesione, già iscritti ad altra forma pensionistica complementare (art. 7, comma 6). Con riferimento a tali individui, gli incaricati della raccolta delle adesioni saranno tenuti a sottoporre all'interessato anche la "Scheda dei costi" contenuta nelle "Informazioni chiave per l'aderente" della forma pensionistica di appartenenza, al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Tale scheda, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere acquisita agli atti dagli incaricati medesimi.

Un'ulteriore novità di rilievo riguarda l'art. 9, comma 1, nel quale è stata eliminata la previsione che, per il collocamento dei fondi aperti e dei PIP, richiedeva il rispetto, in aggiunta alle disposizioni specificamente dettate dalla COVIP, delle regole previste per il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi. Nella nuova formulazione, ci si limita a richiamare le altre regole che eventualmente trovino applicazione nei riguardi dell'intermediario in forza della normativa del proprio settore di appartenenza.

Anche tale intervento va nella direzione di semplificare gli adempimenti a carico dei fondi pensione e degli incaricati della raccolta delle adesioni e di meglio chiarire quali sono gli adempimenti essenziali, prescritti dalla COVIP, da porre in essere in tale fase.

Tale modifica tiene anche conto dell'avvenuto inserimento nell'ambito del Modulo di adesione di uno specifico questionario di autovalutazione da parte dell'aderente, relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica, finalizzato a favorire la scelta di un'opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell'aderente.

Anche le regole di comportamento da tenersi nella raccolta delle adesioni, contenute nell'art. 11, sono state riviste, chiarendo che le stesse si applicano ai fondi pensione e ai soggetti istitutori dei fondi aperti e dei PIP, sia per la raccolta delle adesioni effettuata direttamente sia per il tramite di soggetti incaricati. E' stata inoltre prevista la necessità di impartire agli incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni al fine di assicurare il rispetto delle regole di comportamento enunciate in detto articolo. Le regole di condotta sono state riviste in un'ottica di maggiore chiarezza e semplificazione.

Nell'art. 10 sono poi state inserite specifiche previsioni relative alle altre adesioni silenziose comprendendo anche la disciplina delle adesioni obbligatorie previste dalla contrattazione o da norme di legge. A tal fine il comma 3 è stato riformulato escludendo l'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta delle adesioni, oltre che alle adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR, anche in ogni altro caso di adesione che non richieda una esplicita manifestazione di volontà da parte dell'aderente, eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva o da norme di legge. Sono inoltre specificate le informative e i documenti che in tali casi i fondi pensione devono fornire all'aderente.

Un'ulteriore novità è la disciplina della raccolta delle adesioni mediante sito *web* contenuta nel Titolo III, che è stata introdotta al fine di meglio regolare i presidi di correttezza che devono essere salvaguardati nell'utilizzo di siffatto strumento.

In particolare, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che già trovano applicazione alla previdenza individuale, si è ravvisata l'opportunità di meglio chiarire, in coerenza con la disciplina di settore, le informazioni da pubblicare sui siti e la procedura da seguire per tale modalità di collocamento.

In tale ambito sono previste alcune specifiche tutele per l'interessato tra cui la necessità di un consenso espresso all'utilizzo dello strumento e la previsione del diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'adesione, senza costi e senza necessità di indicare motivi.

È poi precisato che, nel procedimento di collocamento tramite sito *web* sia le forme pensionistiche complementari, sia i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, sono tenuti ad osservare le regole di comportamento dettate nel Titolo II.

Infine, in linea con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, è stato ampliato l'ambito di applicazione del Regolamento. In tale ottica si prevede che il Regolamento si applichi anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che operino in regime di contribuzione definita, siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità.

L'entrata in vigore del Regolamento è stata fissata al 1° aprile 2017, tenendo conto dei termini previsti per l'adeguamento alle novità recate in tema di Nota informativa.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del 25 maggio 2016

Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e ulteriori disposizioni

LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

Visto l’art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, che prevede che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare;

Visto l’art. 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti;

Vista la propria Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” e successive modificazioni e integrazioni;

Rilevata l’esigenza di modificare, nella citata Deliberazione del 31 gennaio 2008, la denominazione del documento “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” sostituendolo con “La mia pensione complementare”, in un’ottica di semplificazione e di maggiore comprensione della finalità del documento e anche di uniformità rispetto al documento predisposto dall’INPS relativamente alla proiezione della pensione obbligatoria, denominato “La mia pensione”;

Visto l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

Ritenuto di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione, in quanto volta meramente a modificare, nell’ambito di una precedente Deliberazione, la denominazione di documenti che le forme pensionistiche complementari sono già tenute a predisporre;

DELIBERA:

Art.1.

(Modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”)

1. La Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante le Istruzioni per la redazione del “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, è così modificata:

- 1) il titolo **Istruzioni per la redazione del Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare** è sostituito dal seguente: **“Istruzioni per la redazione del documento “La mia pensione complementare”**;
- 2) il sottotitolo **“Progetto esemplificativo delle prestazioni pensionistiche complementari”** è sostituito dal seguente: **“La mia pensione complementare”**;
- 3) nella **“Premessa”**:

- a) al primo paragrafo, terzo periodo, le parole “un mero strumento di stima fondato” sono sostituite dalle seguenti: “una mera proiezione fondata”;
 - b) al primo paragrafo, il quarto periodo è soppresso;
- 4) nella sezione **A**):
- a) il titolo “**Modalità di diffusione e di aggiornamento del Progetto**” è sostituito dal seguente: “**Modalità di diffusione e di aggiornamento del documento**”;
 - b) al primo paragrafo le parole “alla Nota informativa” sono sostituite dalle parole: “alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’ ”;
 - c) al primo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo standardizzato” sono sostituite dalle parole: “documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata”;
 - d) al secondo paragrafo, la parola “primo” è eliminata;
- 5) nella sezione **B**):
- a) il titolo “**Variabili utilizzate per la costruzione del Progetto**” è sostituito dal seguente: “**Variabili utilizzate per la costruzione del documento**”;
 - b) al primo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalla parola: “documento”;
 - c) al paragrafo intitolato “Profilo di investimento”, le parole “del Progetto” sono sostituite dalle parole: “delle proiezioni”;
- 6) nella sezione **C**):
- a) il titolo “**Istruzioni per l’elaborazione del Progetto**” è sostituito dal seguente: “**Istruzioni per l’elaborazione del documento**”;
 - b) al primo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalla parola: “documento”;
 - c) al terzo paragrafo le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalla parola: “documento”;
 - d) nella voce “*Esemplificazione della posizione individuale*” le parole “del Progetto” sono sostituite dalle parole: “della proiezione”;
- 7) nella sezione **D**):
- a) il titolo “**Istruzioni per la rappresentazione del Progetto**” è sostituito dal seguente “**Istruzioni per la rappresentazione della proiezione**”;
 - b) al primo paragrafo, le parole “del Progetto esemplificativo” sono sostituite dalle seguenti: “della proiezione”;
 - c) il secondo paragrafo è soppresso;
- 8) nella sezione **E**):
- a) il titolo “**Progetto esemplificativo standardizzato**” è sostituito dal seguente: “**La mia pensione complementare, versione standardizzata**”;
 - b) al primo paragrafo, le parole “Progetto esemplificativo standardizzato” sono sostituite dalle parole: “documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata,”;
 - c) al secondo paragrafo, le parole “Progetto standardizzato” sono sostituite dalle parole: “documento in versione standardizzata”;
 - d) al terzo paragrafo, le parole “**Progetto esemplificativo standardizzato**” sono sostituite dalle parole “**documento in versione standardizzata**”;
 - e) al quarto paragrafo le parole “del Progetto esemplificativo standardizzato” sono sopresse;
- 9) nella sezione **F**):

- a) il titolo “**Altre procedure di stima delle prestazioni attese**” è sostituito dal seguente: “**Altre procedure per la proiezione della prestazione pensionistica complementare**”;
 - b) al primo paragrafo le parole “di stima” sono soppresse;
 - c) al secondo paragrafo le parole “del Progetto esemplificativo” sono sostituite dalle parole: “delle proiezioni”;
 - d) al nono paragrafo, le parole “Progetto personalizzato” sono sostituite dalle parole: “documento in versione personalizzata”;
 - e) alla fine della sezione è aggiunto il seguente paragrafo: “I fondi pensione precisano che sul sito dell’INPS è comunque disponibile il servizio “La mia pensione”, che permette di simulare quella che sarà presumibilmente la prestazione di base che un lavoratore iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o ad altri fondi o gestioni amministrati dall’INPS riceverà al termine dell’attività lavorativa”.
- 10) in ogni altra parte della Deliberazione:
- a) le parole “Progetto esemplificativo” sono sostituite dalle parole: “documento ‘La mia pensione complementare’ ”;
 - b) la parola “Progetto” è sostituita dalla parola: “documento”.

Art. 2.
(*Ulteriori disposizioni*)

1. L’espressione “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare”, ovunque ricorra in altri provvedimenti adottati dalla COVIP è da intendersi riferita al documento “La mia pensione complementare”, ove non espressamente modificata con apposita Deliberazione.

Art. 3.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente Deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2. Le forme pensionistiche complementari adeguano i propri documenti alla presente Deliberazione entro il 31 marzo 2017.

Il Presidente: PADULA

Relazione

Con la Deliberazione del 25 maggio 2016, la COVIP ha approvato le modifiche alla Deliberazione del 31 gennaio 2008 recante “*Istruzioni per la redazione del ‘Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare’*”, come modificato con Deliberazione del 27 novembre 2012.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto lgs. n. 252/2005, lett. g), che attribuisce alla COVIP il potere di dettare disposizioni in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti.

L’intervento è sostanzialmente motivato dalla opportunità di intervenire sulla denominazione del documento, che viene ora modificata in “La mia pensione complementare”.

La scelta è da inquadrare in un’ottica di semplificazione del linguaggio ed è volta a rendere più immediata la finalità del documento. La decisione è assunta anche al fine di realizzare una maggiore uniformità tra la denominazione di detto documento, da tempo oramai diffuso nel sistema di previdenza complementare e, nella versione personalizzata, recapitato ogni anno a ciascun iscritto, a quella utilizzata per la proiezione della pensione obbligatoria resa da quest’anno disponibile dall’INPS (“La mia pensione”).

Ciò nel convincimento che, in questo modo, risulti anche più chiara l’interrelazione tra le ragionevoli aspettative relative alla pensione di base e le opportunità offerte dal sistema complementare, con l’obiettivo di rendere, nel complesso, più consapevole il cittadino rispetto al proprio futuro pensionistico.

Nell’occasione, in linea con quanto sopra, le Istruzioni sono anche integrate disponendo che i fondi pensione, nell’ambito dei motori di calcolo implementati nei propri siti *web*, informino l’aderente sulla disponibilità nel sito dell’INPS di un servizio che consente di simulare la prestazione di base attesa, in relazione ai regimi gestiti dall’Istituto.



170830019500